


Library  
684





0854  
.4  
.2q

Library of



Princeton University.

PURCHASED FROM THE  
STRONG AND PITNEY FUNDS











131

**ATTI**  
DEL  
**PARLAMENTO SUBALPINO**  
**SESSIONE DEL 1848**

dall' 8 maggio al 30 dicembre 1848

**RACCOLTI E CORREDATI DI NOTE E DI DOCUMENTI INEDITI**

DA

**AMEDEO PINELLI E PAOLO TROMPEO**



**TORINO 1855**  
**TIPOGRAFIA EREDI BOTTA**  
palazzo Carignano.



(RECAP)

0354

4.

.28

1848, PT. I

---

PROPRIETÀ LETTERARIA

2-27-32 Strong Pittsburg. Mandecchia, 3 to v. : 359 = 777.00 + 500.00 body.

# DOCUMENTI PARLAMENTARI



711701

## M A T E R I E

### contenute nel presente volume

---

Prefazione . . . . .	pag. V.
Ufficio di Presidenza del Senato . . . . .	» IX.
Elenco dei Senatori . . . . .	» XI.
Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati . . . . .	» XIV.
Elenco dei Deputati . . . . .	» XV.
Elenco dei Collegi elettorali e specchio delle rispettive elezioni . . . . .	» XXIII.
Ministeri durante la sessione del 1848 . . . . .	» XXXV.
Statuto . . . . .	» 1
Legge elettorale 17 marzo 1848 . . . . .	» 5
Regolamento del Senato del Regno . . . . .	» 15
Regolamento della Camera dei Deputati . . . . .	» 19
Discorso della Corona per l'apertura del Parlamento . . . . .	» 24
Risposta del Senato del Regno al discorso della Corona . . . . .	» 25
Risposta della Camera dei Deputati al discorso della Corona . . . . .	» 27
Progetti di legge, relazioni e documenti diversi . . . . .	» 29
Tavola cronologica dei progetti di legge, relazioni ecc. . . . .	» 387
Indice alfabetico dei progetti di legge, e dei documenti diversi . . . . .	» 407

---



## PREFAZIONE

**S**olenne di sventure e di glorie, di speranze e di disinganni ci si affaccia nella storia d'Italia l'anno 1848. — Gli Statuti proclamati e la guerra felicemente iniziata sembravano mostrar vicina l'ora dell'indipendenza e della libertà.

Non bastò per allora quel magnanimo slancio! — La guerra, pur gloriosa sempre, fu infelice; e di quel memorabile movimento solo rimase e dura, mercè la lealtà del Principe ed il senno del Popolo, lo Statuto Subalpino. — E mentre negli altri Stati Italiani la voce dei Parlamenti veniva soffocata, qui, in questa estrema parte della Penisola, quasi tempio di Vesta destinato a custodire accesa la fiamma per tempi migliori, la tribuna nazionale, intorno a cui vennero a raccogliersi le più elette intelligenze proscritte dalle altre Provincie, teneva viva la libera parola d'un popolo generoso, a cui nuovi auspizi paiono augurare alti destini.

Ond' è che, se generalmente gli atti delle Assemblee legislative sono documenti per sè importanti come quelli che riflettono la vita

d'un paese, assumono importanza molto maggiore quelli del Parlamento Sardo, dappoichè in esso non solo vennero agitati gl'interessi particolari del Regno, ed ebbero iniziamento le riforme che diventavano col nuovo ordine di cose una necessità, ma trovarono un'eco ed un appoggio le più nobili aspirazioni del pensiero Italiano.

Ora poi che per un atto di ardita politica e pel valore singolare de' nostri prodi soldati, i quali sulle rive della Cernaia rivendicano così gloriosamente le sventure patite nel 1849 e rimettono in nuovo onore il tricolore vessillo, l'Italia rientra nella politica attiva di tutta Europa, ora che più che mai gli sguardi degl'Italiani si appuntano in questo nostro Piemonte quasi a trarne speranze di migliori dì, la nostra ringhiera non può non ridiventare la ringhiera di tutta la Nazione.

Eppertanto se per chiunque ama seguire passo passo la pubblica manifestazione della nostra vita politica, per chiunque desidera ricorrere ai fonti più positivi della nostra novella legislazione, per chiunque vuol istudiare il movimento e le tendenze di tutte le opinioni, abbiam divisato di fare una ristampa degli atti delle nostre Camere legislative, speriamo non sarà trovato ingeneroso il pensiero nostro. E ciò osiamo sperare tanto più francamente, dacchè l'opera nostra supplirebbe, per una parte, ad un vuoto lasciato dall'esaurimento dell'edizione ufficiale, e per l'altra, riguardo al 1848 ed al 1849, riempirebbe una lacuna troppo sensibile nella nostra istoria contemporanea. — In quei due anni, pel rapido passaggio ad un nuovo ordinamento politico e per l'agitazione degli animi percossi dalle straordinarie vicende, non si pensò o non si potè così tosto dare ordine e perfetta regolarità alla redazione delle discus-

sioni parlamentari. Per lo che molti discorsi e parecchi documenti non vennero pubblicati, o lo furono imperfettamente. Posti noi in condizione di supplire a tali difetti, stimiamo fare coll' opera che intraprendiamo atto non indegno della benevolenza di quanti hanno amore al loro paese.

E questo è il più caro compenso che ci auguriamo.

### **DISTRIBUZIONE DELL'OPERA**

La ristampa comincia dalla prima sessione del Parlamento, cioè dall' 8 maggio al 30 dicembre 1848. L'edizione è divisa in tre volumi, uno dei quali comprende i documenti comuni o speciali alle due Camere, e gli altri le discussioni che rispettivamente ebbero luogo in esse durante la sessione suddetta. Questo sistema verrà pure seguito nella ristampa degli anni successivi, come quello, che oltre a molti altri vantaggi, offre una maggiore chiarezza, facilita le ricerche, ed arreca una notevole economia.

Il presente volume che pubblichiamo per il primo, e che intitoliamo dei *Documenti*, contiene tutti i progetti di legge, le proposte e le relazioni che furono presentati sia al Senato del Regno come alla Camera dei Deputati tanto per iniziativa parlamentare che ministeriale, durante l'intera Sessione succitata. Detti progetti con le relazioni e modificazioni che subirono nell' una e nell'altra Camera sono raccolti per ordine cronologico, per cui il lettore ha subito sott'occhio, come in un quadro, il corso di una data legge.

Nei rispettivi volumi delle discussioni si faranno rinvii con apposite note a questo volume dei *Documenti* nella parte che quelle



avranno rapporto con questi, senza dovere, come si fa in oggi, riprodurli nei rendiconti di ambedue le Camere: e di qui la maggiore chiarezza, la facilità delle ricerche e l' economia di sopra accennate

Non pochi di quei progetti e di quelle relazioni sono inediti, e furono desunti dagli archivi del Senato e della Camera, a cui ci venne gentilmente fatta facoltà di attingere. La raccolta fu inoltre arricchita dei regolamenti delle due Camere, dell'elenco dei Senatori e dei Deputati, e di un copioso indice delle materie contenute nel volume, in capo a cui fu posto lo Statuto e la legge elettorale come base degli Atti Parlamentari che stiamo ristampando.

Quanto è poi ai volumi delle discussioni che verranno pubblicati fra breve, conterranno essi i dibattimenti ch' ebbero luogo nelle due Camere nel periodo di tempo preaccennato. A questo proposito conviene notare che quanto è facile in oggi alla stenografia di raccogliere esattamente i discorsi che si pronunziano, altrettanto difficile era allora, per cui noi, volendo dare al nostro lavoro il maggior grado di perfezione possibile, abbiamo ricorso ai più importanti giornali che si pubblicavano in quel tempo, e coll'appoggio di essi, dei verbali ufficiali, e della stenografia ordinammo le singole sedute, imitando in questo l'esempio datoci dal Belgio nella riproduzione degli atti del suo Congresso Nazionale. Del rimanente alcune avvertenze, che precederanno quei volumi, daranno gli opportuni schiarimenti al riguardo.

Torino, 20 novembre 1855.

# UFFICIO DI PRESIDENZA

## DEL SENATO DEL REGNO

DURANTE LA SESSIONE DEL 1848.

	NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELLA NOMINA	OSSERVAZIONI
PRESIDENTE . . .	COLLER Conte Gaspare . . . . .	R. Decreto 3 maggio	
V. <sup>o</sup> -PRESIDENTI .	BRIGNOLE-SALE Marchese Antonio . . . . .	Id.	<i>Non sedette.</i>
	MANNO Barone Giuseppe . . . . .	R. Decreto 8 giugno	
	ALFIERI DI SOSTEGNO Marchese Cesare . . . . .	R. Decreto 14 ottobre	
SECRETARI . . .	GIOVANETTI Avvocato Giacomo . . . . .	Seduta del 10 maggio	
	COLLA Cavaliere Federico . . . . .	Id.	<i>Il 22 maggio si dimise da Segretario.</i>
	BALBI-PIOVERA Marchese Giacomo . . . . .	Id.	
	MUSIO Cavaliere Giuseppe . . . . .	Id.	<i>Il 23 maggio si dimise da Segretario.</i>
	QUARELLI Conte Celestino . . . . .	Seduta del 23 maggio	
	DE-FORNARI Conte Giuseppe . . . . .	Id.	
QUESTORI . . . .	TAPPARELLI D'AZEGLIO Marchese Roberto. . . . .	Seduta del 10 maggio	
	DE-CARDENAS Conte Lorenzo . . . . .	Id.	





# ELENCO DEI SENATORI DEL REGNO

NOMINATI NELL'ANNO 1848.

( I Senatori, il nome dei quali è controssegnato da un asterisco \*, non sedettero nella Sessione del 1848 ).

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DEL R. DECRETO DI NOMINA	OSSERVAZIONI
* S. A. R. VITTORIO EMANUELE Duca di Savoia.	. . . . .	Art. 54 dello Statuto.
* S. A. R. FERDINANDO Duca di Genova . . . . .	. . . . .	id.
* S. A. R. EUGENIO Principe di Savoia Carignano. . . . .	. . . . .	id.
* ALBINI conte Giuseppe . . . . .	3 aprile	
ALFIERI DI SOSTEGNO marchese Cesare . . . . .	id.	
* AMAT DI SORSO barone Vincenzo . . . . .	id.	
APORTI Abate Ferrante . . . . .	19 dicembre	
ASINARI DI S. MARZANO conte Ermolao . . . . .	3 aprile	
AVOGADRO DI COLOBIANO conte Filiberto . . . . .	id.	
* AYMERICH DI LACONI marchese Ignazio . . . . .	3 maggio	
BALBI PIOVERA marchese Giacomo . . . . .	3 aprile	
BALDUINO cav. Sebastiano . . . . .	3 maggio	
* BAVA barone Eusebio . . . . .	3 aprile	
BERAUDO DI PRALORMO conte Carlo . . . . .	id.	Sedette e si dimise il 6 luglio.
* BILLET Monsignor Alessio . . . . .	id.	
BLANC barone Nicolò . . . . .	id.	
* BRIGNOLE marchese Gian Carlo . . . . .	id.	Rinunciò.
* BRIGNOLE SALE marchese Antonio . . . . .	id.	
CATALDI barone Giuseppe . . . . .	id.	
CHIDO barone Agostino . . . . .	14 ottobre	
CIBRARIO cav. Luigi . . . . .	17 id.	
COLLA cav. Luigi . . . . .	3 aprile	Morto il 23 dicembre.
COLLA Commendatore Federico . . . . .	id.	
COLLER conte Gaspare . . . . .	id.	
COLLI DI FELIZZANO marchese Vittorio . . . . .	id.	
CORDERO DI PAMPARATO marchese Stanislao. . . . .	id.	
COSTA DI BEAUREGARD marchese Leone . . . . .	id.	Rinunciò ed accettò la deputazione.
COTTA cav. Giuseppe . . . . .	id.	
* DALPOZZO DELLA CISTERNA Princ. Emanuele. . . . .	id.	
D'ANGENNES Monsignor Alessandro . . . . .	id.	
DE-CARDENAS conte Lorenzo . . . . .	id.	
DE-FORNARI conte Giuseppe . . . . .	id.	
DE-LAUNAY cav. Gabriele . . . . .	7 dicembre	
DE LA CHARRIÈRE cav. Bernardo . . . . .	3 aprile	

ELENCO DEI SENATORI DEL REGNO

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DEL R. DECRETO DI NOMINA	• OSSERVAZIONI
DELLA VALLE marchese Giuseppe . . . . .	3 aprile	
DE-MARGHERITA barone Luigi . . . . .	19 dicembre	
* DI SALES conte Paolo . . . . .	3 aprile	
D'ORIA marchese Giorgio . . . . .	id.	
FERRERO DELLA MARMORA cav. Alberto . . . . .	id.	
FERRERO DELLA MARMORA march. Carlo . . . . .	14 ottobre	
GALLINA conte Stefano . . . . .	id.	
GALLINI cav. Giuseppe Antonio . . . . .	id.	
GATTINO Avv. Giuseppe . . . . .	id.	
GERBAIX DE SONNAZ cav. Ettore . . . . .	3 maggio	
GIOBERTI Abate Vincenzo . . . . .	3 aprile . . . . .	<i>Rinunciò ed accettò la deputazione.</i>
GIOVANETTI cav. Giacomo . . . . .	id.	
GIULIO cav. Carlo . . . . .	id.	
GROMO Commendatore Carlo . . . . .	id.	
MAESTRI Commendatore Ferdinando . . . . .	6 giugno	
MAFFEI DI BOGLIO conte Carlo . . . . .	3 aprile	
* MANNO barone Giuseppe . . . . .	id.	
* MONZA cav. Pietro . . . . .	14 ottobre	
MORIS Professore cav. Giuseppe . . . . .	3 maggio	
MOSCA cav. Bernardo . . . . .	3 aprile	
MUSIO Commendatore Giuseppe . . . . .	id.	
NAZARI DI CALABIANA Monsignor Luigi . . . . .	3 maggio	
NICOLOSI Giovanni Battista . . . . .	6 giugno . . . . .	<i>Rinunciò.</i>
* NICOUDE DE MAUGRY conte Clemente . . . . .	17 ottobre	
NIGRA Commendatore Giovanni . . . . .	3 aprile	
PALLIACCIU' DELLA PLANARGIA march. Gio. . . . .	id.	
PALLAVICINI marchese Ignazio . . . . .	id.	
PALLAVICINO-MOSSÌ marchese Ludovico . . . . .	14 ottobre	
PES DI VILLAMARINA marchese Emanuele . . . . .	3 aprile	
PETITI DI RORETO conte Ilarione . . . . .	id.	
* PEYRETTI DI CONDOVE conte Ludovico . . . . .	id.	
PEYRON Abate Amedeo . . . . .	id.	
PICCOLET Commendatore Lorenzo . . . . .	id.	
PLANA barone Giovanni . . . . .	id.	
PLEZZA Avvocato Giacomo . . . . .	id.	
PRAT conte Ferdinando . . . . .	14 ottobre	
PROVANA DI COLLEGNO cav. Luigi . . . . .	3 aprile	
PROVANA DI COLLEGNO cav. Giacinto . . . . .	id.	
QUARELLI DI LESEGNO conte Celestino . . . . .	id.	

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DEL R. DECRETO DI NOMINA	OSSERVAZIONI
REGIS conte Gaspare . . . . .	14 ottobre	
* RICCI marchese Alberto . . . . .	3 aprile	
RICCI cav. Francesco . . . . .	id.	
* RIGNON conte Odoardo . . . . .	id.	
RORENGO LUSERNA DI RORÀ march. Maurizio.	id.	
SALLIER DE LA TOUR conte Vittorio . . . .	id.	
* SALUZZO DI MONESIGLIO conte Alessandro .	id.	
SALUZZO DI MONESIGLIO cav. Annibale . .	id.	
SANVITALE conte Luigi . . . . .	6 giugno	
SAULI D'IGLIANO conte Lodovico . . . . .	3 aprile	
SERRA marchese Domenico . . . . .	id.	
SERVENTI barone Giorgio . . . . .	id.	
* SPINOLA marchese Massimiliano . . . . .	3 maggio	
STARA conte Giuseppe . . . . .	3 aprile	
TAPPARELLI D'AZEGLIO marchese Roberto .	id.	
TAPPARELLI D'AZEGLIO cav. Massimo . . .	id.	<i>Rinunciò ed accettò la deputazione.</i>
TEMPIA cav. Amedeo . . . . .	id.	
TORNIELLI DI BORGIO LAVEZZARO march. Ger.	id.	
TRABUCCO di CASTAGNETTO conte Cesare .	id.	



## UFFIZIO PROVVISORIO DI PRESIDENZA

### DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

PRESIDENTE. . . . . FRASCHINI Avv. Vittorio.

SECRETARI. . . . . {  
                                  BUFFA Avv. Domenico.  
                                  GUGLIANETTI Avv. Francesco.  
                                  OLDOINI Marchese Filippo.  
                                  RICOTTI Cav. Ercole.

---

## UFFIZIO DEFINITIVO DI PRESIDENZA

### DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

PRESIDENTE. . . . . {  
                                  16 *maggio*. GIOBERTI Vincenzo — cessò il 29 luglio per la sua nomina a Ministro.  
                                  18 *ottobre*. Lo stesso — cessò il 16 dicembre per la sua nomina a Presidente del Consiglio dei Ministri.

VICE-PRESIDENTI. {  
                                  16 *maggio*. MERLO Prof. Felice — cessò in agosto per la sua nomina a Ministro.  
                                  » DEMARCHI Avv. Gaetano.  
                                  19 *ottobre*. DURANDO Generale Giacomo.

SECRETARI. . . . . {  
                                  17 *maggio*. FARINA Avv. Paolo.  
                                  » CADORNA Avv. Carlo — cessò il 16 dicembre per la sua nomina a Ministro.  
                                  » COTTIN Avv. Giacinto.  
                                  » SERRA Cav. Francesco Maria — accettata la sua dimissione da Segretario il 21 ottobre.  
                                  24 *ottobre*. ARNULFO Causidico Giuseppe.

QUESTORI. . . . . {  
                                  17 *maggio*. PALLUEL Avv. Ferdinando — accettata la sua dimissione da Deputato il 20 ottobre.  
                                  » SIGNORETTI Cav. Bernardino — accettata la sua dimissione da Questore il 25 ottobre.  
                                  25 *ottobre*. BRIGNONE Giuseppe.  
                                  » LEVET Avv. Amato.

---

# ELENCO ALFABETICO DEGLI ELETTI A DEPUTATI

NOTA. I nomi degli Eletti che non furono ammessi a far parte della Camera sono scritti in corsivo.  
 Il segno \* indica quei Deputati che cessarono dal loro mandato o per rinunzia, o per ragione d'impiego.  
 I Collegi scritti in corsivo non furono dall'Eletto rappresentati.  
 Nell'Elenco dei Collegi elettorali, che fa seguito al presente, sono indicati i motivi delle vacanze dei Collegi stessi.

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
AGAZZI Giovanni, avvocato . . . . .	20 luglio . . . . .	<b>Borgotaro</b> (Parma).
ALBINI Pietro, professore di legge . . . . .	27 aprile . . . . .	<b>Garlasco</b> , <i>Arona</i> .
ALLAMAND barone Giorgio . . . . .	id. . . . .	<b>Taninges</b> .
ANGIUS Vittoriò, sacerdote . . . . .	30 settembre . . . . .	<b>Lanusei</b> .
* ANGUISSOLA Carlo, avvocato . . . . .	20 giugno . . . . .	<b>Planello</b> (Piacenza).
ANTONINI Giacomo, generale . . . . .	31 ottobre . . . . .	<b>Cigliano</b> .
APPIANI conte Paolo . . . . .	26 giugno . . . . .	<b>Cortemiglia</b> .
ARATA, Giovanni Battista . . . . .	27 aprile . . . . .	<i>Cicagna</i> .
ARNULFO Giuseppe, causidico . . . . .	id. . . . .	<b>Biella</b> .
ASPRONI Giorgio, canonico . . . . .	26 giugno . . . . .	<i>Nuoro 1.º collegio</i> .
AVONDO Carlo, professore di legge . . . . .	id. . . . .	<b>Cossato</b> .
AZUNI Gerolamo avvocato . . . . .	17 aprile . . . . .	<i>Oristano 1.º collegio</i> .
BADARIOTTI Giovanni Battista, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	<b>Pancalleri</b> .
BALBO, conte, Cesare . . . . .	id. . . . .	<b>Chieri</b> , <i>Torino 1.º collegio</i>
BARBAROUX, cav., Carlo . . . . .	id. . . . .	<b>San Damiano d'Asti</b> .
BARBAVARA Giuseppe, avvocato . . . . .	26 giugno . . . . .	<i>Biandrate</i> .
	30 settembre . . . . .	<b>Biandrate</b> .
* BARBAVARA, Luigi, ispettore del Genio Civile	27 aprile . . . . .	<b>Vigevano</b> .
BARBIER Federico, avvocato . . . . .	20 novembre . . . . .	<b>Quart</b> .
BARRALIS Giovanni Battista, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	<b>Sospello</b> , <i>Uelle</i> .
BASTIAN Claudio, avvocato . . . . .	20 novembre . . . . .	<b>S. t. Julien</b> .
BASTIAN Francesco, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	<b>Bonneville</b> .
BATTAGLIONE Severino, avvocato . . . . .	30 settembre . . . . .	<b>Caluso</b> .
* BELLI Carlo Giovanni, ingegnere . . . . .	27 aprile . . . . .	<i>Domodossola 1.º collegio</i> .
BELLONO Giorgio, avvocato . . . . .	id. . . . .	<i>Ivrea</i>
BENEDINI Alberto, avvocato . . . . .	20 luglio . . . . .	<b>Bussato</b> (Parma).
BENSO Gaspare, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	<b>Carmagnola</b> .
BENSO Giacomo, avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Pieve</b> .
BENZA Elia, avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Portomorizio</b> .
BERCIET Giovanni . . . . .	10 ottobre . . . . .	<b>Piacenza 1.º collegio</b> .
BERGHINI Pasquale, avvocato . . . . .	6 novembre . . . . .	<b>Sarzana</b> .
BERIO Alessandro, avvocato . . . . .	23 novembre . . . . .	<i>Cairo</i> .

ELENCO DEGLI ELETTI A DEPUTATI

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
BIALE Francesco . . . . .	10 ottobre . . .	<b>Varazze.</b>
BIANCHERI Fruttuoso, avvocato . . . . .	26 giugno . . .	<b>Ventimiglia.</b>
BIANCHETTI Giovanni, dottore di medicina . . . . .	id. . . . .	<b>Domodossola 1.° collegio.</b>
BIANCHI barone Alessandro . . . . .	27 aprile . . .	<b>Novi.</b>
BIXIO Cesare Leopoldo, avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Genova 4.° collegio.</b>
BLANC Pietro, avvocato . . . . .	31 ottobre . . .	<b>Albertville.</b>
*BOARELLI Luigi, avvocato . . . . .	27 aprile . . .	<b>Venasca.</b>
<i>BOBBIO</i> Bartolomeo, avvocato . . . . .	id. . . . .	<i>Bosco d' Alessandria.</i>
<i>BOCCA</i> Alessandro, intendente . . . . .	26 giugno . . .	<i>Bosco d' Alessandria.</i>
	6 novembre . . .	<i>Bosco d' Alessandria.</i>
BONA Bartolomeo, intendente generale . . . . .	27 aprile . . .	<i>Spigno.</i>
	26 giugno . . .	<b>Spigno.</b>
*BONCOMPAGNI cav. Carlo . . . . .	27 aprile . . .	<b>Crescentino.</b>
	31 ottobre . . .	<i>Crescentino.</i>
BOTTA Luigi, causidico . . . . .	27 aprile . . .	<b>Ornavasso.</b>
BOTTONE cav. Alessandro . . . . .	id. . . . .	<b>Gassino.</b>
BRAGGIO Stefano, avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Acqui.</b>
BRIGNONE Giuseppe . . . . .	id. . . . .	<b>Pinerolo.</b>
BROFFERIO Angelo, avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Caraglio.</b>
BROGLIO Emilio, avvocato . . . . .	20 novembre . . .	<b>Castel S. Giovanni (Piacenza).</b>
BRUNIER Leone, avvocato . . . . .	27 aprile . . .	<b>La Chambre.</b>
*BUFFA Domenico, avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Ovada.</b>
	28 dicembre . . .	<i>Lavagna.</i>
BUNICO Benedetto, avvocato . . . . .	27 aprile . . .	<b>Nizza di Mare 1.° collegio.</b>
BUNIVA Giuseppe, avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Bricherasio.</b>
CABELLA Cesare, avvocato . . . . .	31 ottobre . . .	<b>Voltri.</b>
	6 novembre . . .	<i>Lavagna.</i>
CABONI Stanislao, Consigliere d'Appello . . . . .	26 giugno . . .	<b>Cagliari 2.° collegio.</b>
CACCIA conte Emanuele . . . . .	27 aprile . . .	<i>Romagnano.</i>
*CADORNA Carlo, avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Pallanza.</b>
CAGNARDI Antonio, avvocato . . . . .	26 giugno . . .	<b>Romagnano, Novara 1.° collegio.</b>
CAMBIERI Giuseppe, ingegnere . . . . .	27 aprile . . .	<b>Mede.</b>
CAMPORA Bartolomeo, Consigliere di Cassazione . . . . .	id. . . . .	<b>Valenza.</b>
CARLI Siro Andrea, dottore di medicina . . . . .	id. . . . .	<b>San Remo.</b>
CARQUET Francesco avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Bourg St Maurice, Moutiers.</b>
*CASATI conte Gabrio . . . . .	30 settembre . . .	<i>Lavagna, Rapallo.</i>
*CASSINELLI Francesco, avvocato . . . . .	26 giugno . . .	<i>Lavagna.</i>
CASSINI Giuseppe, Vice-presidente di Tribunale di 1.° Cognizione.	27 aprile . . .	<i>Ventimiglia.</i>

SESSIONE DEL 1848

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
CASSINIS Giovanni Battista, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	Salussola.
CASTELLI Michel Angelo . . . . .	26 giugno . . . . .	Condove.
CAVALLERA Gio. Batt., sacerdot. e Prof. di Logica . . . . .	id. . . . .	Boves.
CAVALLINI Gaspare, avvocato . . . . .	id. . . . .	Sartrana.
*CAVERI Antonio, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	Sestri.
CAVOUR (Benso di) conte Camillo . . . . .	26 giugno . . . . .	Torino 1.° collegio, Cigliano, Iglesias 1.° collegio, Monforte.
CHENAL Agricola, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	Sallanches.
CHIO Felice, Professore di Matematica . . . . .	30 novembre . . . . .	Crescentino.
CORNERO Giovanni Battista, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	Momberecelli.
CORNERO Giuseppe, avvocato . . . . .	id. . . . .	Alessandria 2.° collegio.
CORSI DI BOSNASCO, conte Carlo, Presidente del Magistrato del Consolato . . . . .	id. . . . .	Nizza Monferrato.
CORTE Giuseppe Antonio, dottore di medicina . . . . .	id. . . . .	Carrù.
COSTA DE BEAUREGARD marchese Leone . . . . .	id. . . . .	Chambéry.
COTTIN Giacinto, avvocato . . . . .	id. . . . .	Torino 2.° collegio.
CRETIN Francesco, Consigliere di Cassazione . . . . .	id. . . . .	San Giovanni di Moriana.
CUGIA DELITALA Francesco, canonico . . . . .	30 settembre . . . . .	Alghero 2.° collegio.
DABORMIDA Giuseppe, generale . . . . .	26 giugno . . . . .	Avigliana.
	30 settembre . . . . .	Avigliana.
DALMAZZI Cesare, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	Pontestura.
DAL POZZO DELLA CISTERNA principe Emanuele . . . . .	id. . . . .	Avigliana.
DAMEZZANI Lazzaro, avvocato . . . . .	id. . . . .	Varazze.
D'AZEGLIO cav. Massimo . . . . .	26 giugno . . . . .	Strambino.
DAZIANI Lodovico, avvocato . . . . .	30 settembre . . . . .	Monforte.
DE ANDREIS Maurizio, Consigliere d'Appello . . . . .	27 aprile . . . . .	Demonte.
DECASTRO Salvator Angelo, canonico . . . . .	17 aprile . . . . .	Oristano 2.° collegio.
DEFERRARI Domenico, Cons. di Cassazione . . . . .	27 aprile . . . . .	Genova 2.° collegio, Lavagna.
DE FORAX conte Giuseppe . . . . .	id. . . . .	Thonon.
DE GIORGI Vincenzo, avvocato . . . . .	30 settembre . . . . .	Gavi.
*DELMASTRO Giovanni, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	Santia.
DEMARCHI Gaetano, avvocato . . . . .	id. . . . .	Mongrando.
DE MARTINEL Gustavo . . . . .	id. . . . .	Aix.
DEPRETIS Agostino, avvocato . . . . .	26 giugno . . . . .	Broni.
DES AMBROIS cav. Luigi . . . . .	27 aprile . . . . .	Susa.
*DE SERRAVAL cav. Raimondo . . . . .	id. . . . .	S. t. Julien.
DESPINE Carlo, Ispettore-capo delle miniere . . . . .	id. . . . .	Duing.
DE VILLETTE conte Vittorio . . . . .	id. . . . .	Ugine.



## ELENCO DEGLI ELETTI A DEPUTATI

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
D'ORIA DI DOLCEACQUA marchese Gio. Batt.	30 settembre	<b>Albenga-Andora.</b>
DURANDO Giacomo, generale . . . . .	27 aprile . . . . .	<b>Mondovi, Garesio.</b>
* DURANDO Giovanni, generale . . . . .	30 settembre . . . . .	<b>Cigliano.</b>
* DURINI conte Giuseppe . . . . .	30 novembre . . . . .	<b>Pianello (Piacenza).</b>
FABRE Benedetto, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	<b>Borgo S. Dalmazzo.</b>
FAGNANI Epifanio, ingegnere . . . . .	id. . . . .	<i>Sartirana.</i>
FALQUI-PES barone Bernardino . . . . .	30 settembre . . . . .	<i>Iglesias 1.° collegio.</i>
	8 novembre . . . . .	<b>Iglesias 1.° collegio.</b>
FARINA Maurizio . . . . .	27 aprile . . . . .	<b>Rivarolo Canavese.</b>
FARINA Paolo, avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Genova 6.° collegio, Broni.</b>
* FEDERICI Nicolò, avvocato . . . . .	26 giugno . . . . .	<b>Genova 2.° collegio.</b>
* FERLOSIO Carlo Lorenzo, avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Castelnuovo Scrivia.</b>
FERRARI Ottavio, Consigliere di Stato a Parma	20 luglio . . . . .	<b>Langhirano (Parma).</b>
FERRARIS Luigi, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	<b>Trino, Cigliano.</b>
FIGINI Domenico, avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Serravalle.</b>
FOIS Domenico, Consigliere d'Appello . . . . .	id. . . . .	<b>Cagliari 5.° collegio, Cagliari 2.° collegio, Cagliari 3.° collegio.</b>
FOLLIET Basilio, avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Evian.</b>
* FONTANA Stefano, avvocato . . . . .	id. . . . .	<i>Vistrorio.</i>
FRANZINI conte Antonio, generale . . . . .	id. . . . .	<b>Felizzano.</b>
	30 settembre . . . . .	<b>Felizzano.</b>
FRASCHINI Vittorio, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	<b>Asti.</b>
FRESCO Giacomo, avvocato . . . . .	17 aprile . . . . .	<b>Sassari 2.° collegio.</b>
GALLI Domenico, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	<b>Nizza di mare 2.° collegio.</b>
GALVAGNO Filippo, avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Montechiaro.</b>
* GAMBINI Giuseppe, avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Costigliole.</b>
GARAU Enrico, Sost. Avv. Fiscale Generale	17 aprile . . . . .	<i>Alghero 2.° collegio.</i>
GARBARINI Orlando . . . . .	20 luglio . . . . .	<b>Fontanellato, Borgo S. Donnino, Colorno, Formovo, (Parma).</b>
GARIBALDI Giuseppe, generale . . . . .	30 settembre . . . . .	<b>Cleagna.</b>
* GAUTIERI Gaudenzio Luigi Gerolamo . . . . .	27 aprile . . . . .	<b>Novara 1.° collegio, Biandrate.</b>
* GAZZERA Costanzo, Professore di Filosofia . . . . .	id. . . . .	<b>Cherasco.</b>
GENINA Luigi, Professore di Legge . . . . .	id. . . . .	<b>Lanzo.</b>
* GERMI Luigi Guglielmo, avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Sarzana.</b>
GIARELLI Carlo, avvocato . . . . .	20 giugno . . . . .	<b>Bettola (Piacenza), Piacenza 2.° coll.°</b>
GILLET Francesco . . . . .	27 aprile . . . . .	<b>La Motte Servolex.</b>
GINET Giuseppe, avvocato . . . . .	31 ottobre . . . . .	<b>Rumilly.</b>
* GIOBERTI Vincenzo, teologo . . . . .	27 aprile . . . . .	<b>Torino 3.° coll.°, Genova 3.° collegio, Moncalvo.</b>
	30 settembre . . . . .	<b>Torino 3.° collegio, Moncalvo.</b>

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
GIOIA Pietro, avvocato . . . . .	20 giugno . . . . .	<b>Piacenza 1.º collegio.</b>
	10 ottobre . . . . .	<b>Piacenza 1.º collegio.</b>
*GIROD Luigi, Consigliere d'Appello . . . . .	27 aprile . . . . .	<b>Rumilly.</b>
*GRANDI Filippo, dottore di medicina . . . . .	20 giugno . . . . .	<b>Monticelli (Piacenza).</b>
GRANDI Gaspare, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	<b>Rivoli.</b>
*GRATTONI Severino, ingegnere . . . . .	id. . . . .	<b>Varzi.</b>
GUGLIANETTI Francesco, avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Novara 2.º collegio.</b>
GUILLOT Francesco, capitano . . . . .	17 aprile . . . . .	<b>Cuglieri 1.º collegio.</b>
JACQUEMOUD Antonio, dottore di medicina . . . . .	26 giugno . . . . .	<b>Moutiers.</b>
JACQUEMOUD barone Giuseppe . . . . .	27 aprile . . . . .	<b>Pont Beauvoisin,</b>
JOSTI Giovanni . . . . .	id. . . . .	<b>Mortara.</b>
LACHENAL Eugenio, dottore di medicina . . . . .	id. . . . .	<b>Anncy.</b>
LA MARMORA cav. Alfonso, generale . . . . .	20 novembre . . . . .	<b>Racconigi.</b>
LANZA Giovanni, dottore di medicina . . . . .	27 aprile . . . . .	<b>Frassineto.</b>
LEOTARDI Bartolomeo . . . . .	id. . . . .	<b>Puget Theilers.</b>
LEVET Amato, avvocato . . . . .	26 giugno . . . . .	<b>Anncy.</b>
LYONS Giuseppe, capitano . . . . .	6 novembre . . . . .	<b>Moncalvo.</b>
LONGONI Ambrogio, capitano . . . . .	id. . . . .	<b>Rapallo.</b>
LOUARAZ Antonio . . . . .	27 aprile . . . . .	<b>Montmeillan.</b>
*MAGGIONCALDA Francesco, avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Torriglia.</b>
MAGGIONCALDA Nicolò, avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Recco.</b>
MALASPINA marchese Faustino . . . . .	id. . . . .	<b>Bobbio.</b>
MAMELI Cristoforo, avvocato . . . . .	26 giugno . . . . .	<b>Cagliari 3.º coll., Alghero 2.º coll., Lanusei.</b>
*MANZONI conte Alessandro . . . . .	30 settembre . . . . .	<b>Arona.</b>
MARONE Giovanni Carlo, Presidente di classe nel Magistrato d'Appello di Casale . . . . .	27 aprile . . . . .	<b>Cairo.</b>
MARTINET Lorenzo, avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Aosta.</b>
*MARTINI Pietro, avvocato . . . . .	26 giugno . . . . .	<b>Cagliari 1.º collegio.</b>
*MASSA Antonio, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	<b>Stradella.</b>
MAURI Achille . . . . .	6 novembre . . . . .	<b>Arona.</b>
MAUTINO Massimo . . . . .	30 settembre . . . . .	<b>Vistrorio.</b>
MELLANA Filippo, avvocato . . . . .	26 giugno . . . . .	<b>Casale.</b>
MENABREA, cav., Luigi Federico . . . . .	id. . . . .	<b>Verres.</b>
	30 settembre . . . . .	<b>Verres.</b>
MERLO Felice, Professore di Legge . . . . .	27 aprile . . . . .	<b>Fossano.</b>
	30 settembre . . . . .	<b>Fossano.</b>
MESSEA conte Alessandro . . . . .	27 aprile . . . . .	<b>Finalborgo.</b>
MICHELINI cav. Alessandro . . . . .	26 giugno . . . . .	<b>Canale.</b>
MICHELINI conte Giovanni Battista . . . . .	id. . . . .	<b>Demonte.</b>

ELENCO DEGLI ELETTI A DEPUTATI

NOME, COGNOME E QUALITÀ	• DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
MISCHI marchese Giuseppe, avvocato . . . . .	20 giugno . . . . .	Castellarquato (Piacenza).
MOFFA DI LISIO conte Guglielmo . . . . .	27 aprile . . . . .	Bra, Canale.
	30 settembre . . . . .	Bra.
MOLFINO Matteo, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	Rapallo.
	26 giugno . . . . .	Rapallo
MOLINO Agostino . . . . .	27 aprile . . . . .	Borgosesia.
MONTEZEMOLO (Cordero di) marchese Massimo	26 giugno . . . . .	Gareasio.
MONTI Giovanni, teologo . . . . .	id. . . . .	Montemagno.
MORRO Giuseppe, Professore di Legge . . . . .	27 aprile . . . . .	S. Quirico.
*MUZZONE Bartolomeo, sacerdot. Prof. di Rettorica	id. . . . .	Racconigi
NICCOLARI Tommaso, canonico . . . . .	26 giugno . . . . .	Albenga-Andora.
NOTTA Giovanni, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	Moncalieri.
OLDOINI marchese Filippo . . . . .	id. . . . .	Spezia.
*ORRU' Raimondo, avvocato . . . . .	17 aprile . . . . .	Istili 1.° collegio.
*PALLUEL Ferdinando, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	Albertville.
PARETO marchese Damaso . . . . .	id. . . . .	Rivaroloigure, Gavi.
PARETO marchese Lorenzo . . . . .	id. . . . .	Genova 7.° collegio.
PASSINO Giuseppe Luigi . . . . .	17 aprile . . . . .	Cuglieri 2.° collegio
PELETTA DI CORTANZONE conte Alessandro	27 aprile . . . . .	Intra.
PELLEGRINI Didaco, avvocato . . . . .	30 novembre . . . . .	Genova 2.° collegio.
PELLEGRINO Francesco, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	Cuneo, Boves.
PENCO Filippo . . . . .	id. . . . .	Genova 5.° collegio.
PERNIGOTTI Luigi, canonico . . . . .	8 novembre . . . . .	Castelnovo-Scriveria.
PERNIGOTTI Pietro, Ispettore del Genio Civile	27 aprile . . . . .	Tortona.
PERRAVEX Francesco . . . . .	id. . . . .	Annemasse.
PERRONE DI S. MARTINO barone Ettore, gen.	26 giugno . . . . .	Ivrea.
	30 settembre . . . . .	Ivrea.
PES conte Pietro . . . . .	26 giugno . . . . .	Tempio.
PESCATORE Matteo, Professore di Legge . . . . .	27 aprile . . . . .	Pont.
PIATTI Camillo, avvocato . . . . .	10 ottobre . . . . .	Piacenza 2.° collegio.
PINELLI cav. Pier Dionigi . . . . .	27 aprile . . . . .	Cuornè, Casale, Moncalvo, Montemagno.
	30 settembre . . . . .	Cuornè.
PLOCHIU' Giuseppe, dottore di medicina . . . . .	27 aprile . . . . .	Cavour.
POLLIOTTI Enrico, avvocato . . . . .	id. . . . .	Perosa.
POLLONE Luigi . . . . .	id. . . . .	Castelnuovo d'Asti.
PONZETTI Giuseppe, canonico . . . . .	26 giugno . . . . .	Caluso.
POZZO Giuseppe, capitano e Professore nell'Ac-		
cademia Militare . . . . .	27 aprile . . . . .	Biella-Andorno.
PRANDI Fortunato, avvocato . . . . .	26 giugno . . . . .	Ceva.

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
PREVER Gian Giacomo, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	Torino 7.° collegio.
PROTASI Gian Domenico, ingegnere . . . . .	id. . . . .	Domodossola 2.° collegio.
RACCHIA Paolo, generale . . . . .	26 giugno . . . . .	Alba.
RACT Enrico . . . . .	27 aprile . . . . .	S.t Pierre d'Albigny.
RADICE Evasio, capitano . . . . .	id. . . . .	Torino 5.° collegio.
	30 settembre . . . . .	Torino 5.° collegio.
*RATTAZZI Urbano, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	Alessandria 1.° collegio.
	30 settembre . . . . .	Alessandria 1.° collegio.
*RAVINA Amedeo, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	Torino 6.° collegio, Ceva, Cortemiglia, Dogliani.
REGIS conte Giovanni . . . . .	26 giugno . . . . .	Dogliani.
RETA Costantino . . . . .	31 ottobre . . . . .	Santà, Genova 2.° coll.°, Recco.
REVEL (Thaon di) conte Ottavio . . . . .	26 giugno . . . . .	Utelle, Arona, Moncalvo.
	30 settembre . . . . .	Utelle.
RIBERI Alessandro, Professore di chirurgia . . . . .	27 aprile . . . . .	Dronero.
RICCARDI Carlo . . . . .	id. . . . .	Oneglia.
*RICCI marchese Vincenzo . . . . .	id. . . . .	Genova 1.° coll.°, Albenga-Andora.
RICOTTI Ercole, capitano . . . . .	id. . . . .	Voghera.
ROCCI Giovanni Battista, notaio . . . . .	id. . . . .	Condove.
ROSSI Giuseppe, colonnello . . . . .	8 novembre . . . . .	Costigliole.
ROSSI Salvatore . . . . .	30 novembre . . . . .	Isili 1.° collegio.
*ROVERETO marchese Antonio . . . . .	27 aprile . . . . .	Voltri.
RUFFINI Agostino . . . . .	26 giugno . . . . .	Genova 3.° collegio, Cicagna.
RUFFINI Giovanni, avvocato . . . . .	27 aprile . . . . .	Taggia.
RUSCA Giovanni, avvocato . . . . .	id. . . . .	Staglieno.
SALMOUR (Gabaleone di) conte Roggero . . . . .	id. . . . .	Caselle.
SALVATICO conte Pietro . . . . .	20 giugno . . . . .	Bardi (Piacenza).
SALVI Giacinto, avv. e dottore di medicina . . . . .	8 novembre . . . . .	Varzi.
SANTA ROSA (Derossi di) cav. Pietro . . . . .	27 aprile . . . . .	Savigliano.
	30 settembre . . . . .	Savigliano.
SAULI marchese Francesco Maria . . . . .	27 aprile . . . . .	Levanto.
SCAPINI Felice, notaio . . . . .	id. . . . .	Caluso.
SCHIZZATI Filippo, Consigliere del tribunale di Revisione di Parma . . . . .	20 luglio . . . . .	Parma 2.° coll.°, Parma 1.° coll.°
SCLOPIS conte Federico . . . . .	27 aprile . . . . .	Torino 4.° collegio.
SCOFFERI conte Antonio . . . . .	id. . . . .	Albenga-Alassio.
SELLA Giovanni Battista . . . . .	id. . . . .	Bioglio.
	26 giugno . . . . .	Bioglio.
SERAZZI Guglielmo, avvocato . . . . .	30 settembre . . . . .	Novara 1.° collegio.

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
SERRA Francesco, Intendente generale . . .	17 aprile . . .	Alghero 1.° collegio.
SERRA Francesco Maria, Consigliere d'Appello	id. . . .	Cagliari 4.° collegio, Isili 2.° collegio, Lanusei
SERRA marchese Orso . . . . .	27 aprile . . .	S. Quirico, Gavi.
SIGNORETTI Bernardino, Consigliere d'appello	id. . . .	Barge.
* SINEO Riccardo, avvocato . . . . .	id. . . .	Saluzzo, Alba, Castelnuovo-Scivia, Monforte.
SIOTTO-PINTOR Giovanni, Consigliere d'Appello	17 aprile . . .	Nuoro 2.° Collegio, Cagliari 1.° collegio, Iglesias 1.° collegio, Nuoro 1.° collegio, Tempio.
SIOTTO-PINTOR Giuseppe, Professore di Legge	8 novembre . .	Isili 2.° collegio, Nuoro 1° collegio.
SOLARI Vittorio Antonio, avvocato . . . .	27 aprile . . .	Chiavari.
SPANO Antioco . . . . .	17 aprile . . .	Oristano 3.° collegio.
STARA Eugenio, avvocato . . . . .	27 aprile . . .	Vercelli.
SULIS Francesco, avvocato . . . . .	26 giugno . . .	Sassari 3.° coll.°, Isili 2.° coll.°
SUSSARELLO cav. Giovanni Maria, capitano .	17 aprile . . .	Ozieri.
* TECCHIO Sebastiano, avvocato . . . . .	4 dicembre . .	Venasca.
* TERCINOD Maurizio, avvocato . . . . .	27 aprile . . .	Quart.
* TESTA Alfonso, sac. e Professore di filosofia	20 giugno . . .	Castel S. Giovanni (Piacenza).
TOLA barone Antonio, Consigliere di Cassaz .	26 giugno . . .	Oristano 1.° collegio.
* TOLA cav., Pasquale, Giudice nel Tribunale di		
1.ª Cognizione di Sassari . . . . .	17 aprile . . .	Sassari 1.° collegio
	12 dicembre . .	Sassari 1.° coll.°, Sassari 2.° coll.°
TONELLÒ Michel Angelo, Professore di Legge	27 aprile . . .	S. Front.
	30 settembre . .	S. Front.
	31 ottobre . . .	S. Front.
TROGLIA Francesco, avvocato . . . . .	27 aprile . . .	Ciriè.
TUBI Francesco, avvocato e sacerdote . . .	id. . . .	Oleggio.
* TUVERI Giovanni Battista . . . . .	30 novembre . .	Cagliari 1.° collegio.
VACHINO Gian Francesco, Professore di Legge	27 aprile . . .	Strambino.
VALERIO Lorenzo . . . . .	id. . . .	Casteggio.
VALVASSORI Angelo, ingegnere . . . . .	id. . . .	S. Martino-Siccomario.
VEGEZZI Saverio, avvocato . . . . .	id. . . .	Borgomanero.
VESME (Baudi di) cav. Carlo . . . . .	17 aprile . . .	Iglesias 1.° coll.°, Sassari 3.° coll.°
VIORA Paolo, avvocato . . . . .	27 aprile . . .	Chivasso.
ZUNINI Francesco, dottore di medicina . . .	id. . . .	Savona.

# ELENCO ALFABETICO DEI COLLEGI ELETTORALI

## Specchio delle elezioni seguite nel 1848.

COLLEGI ELETTORALI compresi nella tabella annessi alla legge 17 marzo 1848	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
<b>Aequi</b> . . . . .	27 aprile . . .	BRAGGIO	
<b>Aix</b> . . . . .	id. . . . .	DEMARTINEL	
<b>Alba</b> . . . . .	id. . . . .	SINEO . . . . .	<i>Optò per Saluzzo.</i>
	26 giugno . . .	RACCHIA	
<b>Albenga (Andora)</b> . . .	27 aprile . . .	RICCI . . . . .	<i>Optò pel 3.º Collegio di Genova.</i>
	26 giugno . . .	NICOLARI . . . . .	<i>Ineleggibile per la qualità di Canonico Penitenziere (Seduta 3 luglio).</i>
	30 settembre. . .	DORIA DI DOLCEACQUA	
<b>Albenga (Alassio)</b> . . .	27 aprile . . .	SCOFFERI	
<b>Albertville</b> . . . . .	id. . . . .	PALLUEL . . . . .	<i>Accettata la dimissione il 20 ottobre.</i>
	31 ottobre . . .	BLANC	
<b>Alessandria 1.º coll.º</b>	27 aprile . . .	RATTAZZI . . . . .	<i>Nominato Ministro dell'Istruzione Pubblica il 27 luglio.</i>
	30 settembre. . .	RATTAZZI . . . . .	<i>Nominato Ministro di Grazia e Giustizia il 16 dicembre.</i>
<b>Alessandria 2.º coll.º</b>	27 aprile . . .	CORNERO Giuseppe	
<b>Alghero 1.º collegio</b>	17 aprile . . .	SERRA BOYL	
<b>Alghero 2.º collegio</b>	id. . . . .	GARAU . . . . .	<i>Ineleggibile per la sua qualità di sostituto Avvocato Fiscale Generale (Seduta 12 maggio).</i>
	26 giugno . . .	MAMELI . . . . .	<i>Per estrazione a sorte rimase Deputato del 3.º Collegio di Cagliari.</i>
	30 settembre . . .	CUGIA DELITALA	
<b>Annecy</b> . . . . .	27 aprile . . .	LACHENAL . . . . .	<i>Annullata il 12 maggio per l'inosservanza degli articoli 72 ultimo alinea e 96 (Legge elettorale).</i>
	26 giugno . . .	LEVET	
<b>Annemasse</b> . . . . .	27 aprile . . .	PERRAVEX	
<b>Aosta</b> . . . . .	id. . . . .	MARTINET	
<b>Arona</b> . . . . .	id. . . . .	ALBINI . . . . .	<i>Optò per Garlasco.</i>
	26 giugno . . .	THAON-DI REVEL . . .	<i>Optò per Utielle.</i>
	30 settembre . . .	MANZONI . . . . .	<i>Accettata la dimissione il 21 ottobre.</i>
	6 novembre . . .	MAURI ACHILLE	
<b>Asti</b> . . . . .	27 aprile . . .	FRASCHINI	
<b>Avigliana</b> . . . . .	id. . . . .	DALPOZZO DELLA CISTERNA	<i>Annullata l'elezione per aver accettata la carica di Senatore del Regno (Seduta 13 maggio).</i>
	26 giugno . . .	DABORMIDA . . . . .	<i>Nominato Ministro di Guerra il 22 agosto.</i>
	30 settembre . . .	DABORMIDA	

ELENCO DEI COLLEGI ELETTORALI

COLLEGI ELETTORALI compresi nella tabella annessa alla legge 17 marzo 1848	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
<b>Barge</b>	27 aprile	SIGNORETTI	
<b>Bianrate</b>	id.	GAUTIERI	<i>Optò per Novara.</i>
	26 giugno	BARBAVARA	<i>Annullata l'elezione il 21 luglio per dubbio nella numerazione dei voti.</i>
	30 settembre	BARBAVARA	
<b>Biella</b>	27 aprile	ARNULFO	
<b>Biella-Andorno</b>	id.	POZZO	
<b>Bioglio</b>	id.	SELLA	<i>Annullata l'elezione il 12 maggio per non risultare dell'appello nominale, e per difetto di sufficiente indicazione di bollettini.</i>
	26 giugno	SELLA	
<b>Bobbio</b>	27 aprile	MALASPINA	
<b>Bonnaville</b>	id.	BASTIAN	
<b>Borgomanero</b>	id.	VEGEZZI	
<b>Borgo S. Dalmazzo</b>	id.	FABRE	
<b>Borgosesia</b>	id.	MOLINO	
<b>Bosco d'Alessandria</b>	id.	BOBBIO	<i>Nominato Avvocato Fiscale poco dopo la sua elezione.</i>
	26 giugno	BOCCA	<i>Annullata l'elezione il 23 ottobre per l'inservanza dell'articolo 85 della legge elettorale, e per dubbio di corruzione, in seguito ad inchiesta.</i>
	6 novembre	BOCCA	<i>Annullata l'elezione il 12 dicembre per vizio di forma e per raggiri in seguito ad inchiesta.</i>
<b>Bourg S.t Maurice</b>	27 aprile	CARQUET	
<b>Boves</b>	id.	PELLEGRINO Francesco	<i>Optò per Cuneo.</i>
	26 giugno	CAVALLERA	
<b>Bra</b>	27 aprile	MOFFA DI LISIO	<i>Nominato il 29 luglio Ministro residente presso S. M. al campò.</i>
	30 settembre	MOFFA DI LISIO	
<b>Bricherasio</b>	27 aprile	BUNIVA	
<b>Broni</b>	id.	FARINA Paolo	<i>Per estrazione a sorte rimase Deputato del 6.º Collegio di Genova.</i>
	26 giugno	DEPRETIS	
<b>Cagliari 1.º collegio</b>	17 aprile	SIOTTO-PINTOR Giovanni	<i>Per estrazione a sorte rimase Deputato del 2.º Collegio di Nuoro.</i>
	26 giugno	MARTINI	<i>Accettata la dimissione il 21 ottobre.</i>
	8 novembre		<i>Non si ebbe campo a pubblicare il Decreto di convocazione.</i>
	30 novembre	TUVERI	<i>Accettata la dimissione il 27 dicembre.</i>
<b>Cagliari 2.º collegio</b>	17 aprile	FOIS	<i>Per estrazione a sorte rimase Deputato del 5.º Collegio di Cagliari.</i>
	26 giugno	CABONI	



SESSIONE DEL 1848

COLLEGI ELETTORALI compresi nella tabella annessa alla legge 17 marzo 1848	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
Cagliari 3.° collegio	17 aprile	FOIS	Per estrazione a sorte rimase Deputato del 5.° Collegio di Cagliari.
	26 giugno	MAMELI	
Cagliari 4.° collegio	17 aprile	SERRA Francesco Maria	
Cagliari 5.° collegio	id.	FOIS	
Cairo	27 aprile	MARONE	Annullata l'elezione il 23 ottobre per influenze estranee all'eletto, come da inchiesta.
	6 novembre		Non ebbe luogo l'elezione.
	25 novembre	BERIO	Ineleggibile per essere Magistrato senza tre anni di esercizio (Seduta 9 dicembre).
Cataseo	27 aprile	SCAPINI	Ineleggibile per la sua qualità di Segretario Comunale (Seduta 10 maggio).
	26 giugno	PONZETTI	Annullata l'elezione il primo luglio per non aver l'Ufficio Elettorale tenuti validi i voti a favore di Scapini perchè ineleggibile.
	30 settembre	BATTAGLIONE	
Canale	27 aprile	MOFFA DI LISIO	Optò per Bra.
	26 giugno	MICHELINI Alessandro	
Caraglio	27 aprile	BROFFERIO	
Carmagnola	id.	BENSO Gaspare	
Carrù	id.	CORTE	
Casale	id.	PINELLI	Optò per Cuorgnè.
	26 giugno	MELLANA	
Caselle	27 aprile	SALMOUR (Gabaleone di)	
Casteggio	id.	VALERIO	
Castelmuro d'Asti	id.	POLLONE	
Castelmuro Scrivia	id.	SINEO	Optò per Saluzzo.
	26 giugno	FERLOSIO	Nominato il 23 ottobre Capo di Divisione nel Ministero dell'Istruzione Pubblica.
	8 novembre	PERNIGOTTI Luigi	
Cavour	27 aprile	PLOCHIU'	
Ceva	id.	RAVINA	Optò pel 6.° Collegio di Torino.
	26 giugno	PRANDI	
Chambéry	27 aprile	COSTA DE BEAUREGARD	
Cherasco	id.	GAZZERA	Annunziata il 27 novembre la di lui nomina a Consigliere ordinario della R. Università.
Chiavari	id.	SOLARI	
Chieri	id.	BALBO	
Chivasso	id.	VIORA	

ELENCO DEI COLLEGI ELETTORALI

COLLEGI ELETTORALI compresi nella tabella annessa alla legge 17 marzo 1848	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
<b>Cicagna</b> . . . . .	27 aprile . . .	ARATA . . . . .	<i>Ineleggibile per la sua qualità di Segretario Comunale (Seduta 10 maggio).</i>
	26 giugno . . .	RUFFINI Agostino . . .	<i>Optò pel 3.° Collegio di Genova.</i>
	30 settembre . . .	GARIBALDI	
<b>Cigliano</b> . . . . .	27 aprile . . .	FERRARIS . . . . .	<i>Per estrazione a sorte rimase Deputato di Trino.</i>
	26 giugno . . .	DI CAVOUR . . . . .	<i>Optò pel 1.° Collegio di Torino.</i>
	30 settembre . . .	DURANDO Giovanni . . .	<i>Nominato aiutante di campo di S. M. il 5 ottobre.</i>
	31 ottobre . . .	ANTONINI	
<b>Ciriò</b> . . . . .	27 aprile . . .	TROGLIA	
<b>Condove</b> . . . . .	id. . . . .	ROCCI . . . . .	<i>Ineleggibile per la sua qualità di Segretario Comunale (Seduta 10 maggio).</i>
	26 giugno . . .	CASTELLI	
<b>Cortemiglia</b> . . . . .	27 aprile . . .	RAVINA . . . . .	<i>Optò pel 6.° Collegio di Torino.</i>
	26 giugno . . .	APPIANI . . . . .	
<b>Cossato</b> . . . . .	27 aprile . . .	AVONDO	
<b>Costigliole</b> . . . . .	id. . . . .	GAMBINI . . . . .	<i>Accettata la dimissione il 26 ottobre.</i>
	8 novembre . . .	ROSSI Giuseppe	
<b>Crescentino</b> . . . . .	27 aprile . . .	BONCOMPAGNI . . . . .	<i>Nominato Ministro dell' Istruzione Pubblica in agosto.</i>
	30 settembre . . .		<i>Non ebbe luogo l'elezione.</i>
	31 ottobre . . .	BONCOMPAGNI . . . . .	<i>Annullata l'elezione il 13 novembre per non essersi fatte le due chiamate degli elettori.</i>
	30 novembre . . .	CHIO' . . . . .	<i>Sospesa l'elezione per schiarimenti (Seduta 13 dicembre 1848).</i>
<b>Cuglieri 1.° collegio</b> . . . . .	17 aprile . . .	GUILLOT	
<b>Cuglieri 2.° collegio</b> . . . . .	id. . . . .	PASSINO	
<b>Cunco</b> . . . . .	27 aprile . . .	PELLEGRINO Francesco	
<b>Cuorgnè</b> . . . . .	id. . . . .	PINELLI . . . . .	<i>Nominato Ministro dell'Interno in agosto.</i>
	30 settembre . . .	PINELLI	
<b>Demonte</b> . . . . .	27 aprile . . .	DEANDREIS . . . . .	<i>Ineleggibile per essere Magistrato senza il triennio richiesto (Seduta 27 maggio).</i>
	26 giugno . . .	MICHELINI G. B.	
<b>Dogliani</b> . . . . .	27 aprile . . .	RAVINA . . . . .	<i>Optò pel 6.° Collegio di Torino.</i>
	26 giugno . . .	REGIS	
<b>Domodossola 1.° coll.</b>	27 aprile . . .	BELLI . . . . .	<i>Accettata la dimissione il 12 maggio.</i>
	26 giugno . . .	BIANCHETTI	
<b>Domodossola 2.° coll.</b>	27 aprile . . .	PROTASI	
<b>Dronero</b> . . . . .	id. . . . .	RIBERI	
<b>Duing</b> . . . . .	id. . . . .	DESPINE	

SESSIONE DEL 1848

COLLEGI ELETTORALI compresi nella tabella annessa alla legge 17 marzo 1848	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
<b>Evian</b> . . . . .	27 aprile . . .	FOLLIET	
<b>Felizzano</b> . . . . .	id. . . . .	FRANZINI . . . . .	<i>Nominato Ministro di Guerra in agosto.</i>
	30 settembre .	FRANZINI	
<b>Finalborgo</b> . . . . .	27 aprile . . .	MESSEA	
<b>Fossano</b> . . . . .	id. . . . .	MERLO . . . . .	<i>Nominato Ministro di Grazia e Giustizia in agosto.</i>
	30 settembre .	MERLO	
<b>Frassineto</b> . . . . .	27 aprile . . .	LANZA	
<b>Garcasio</b> . . . . .	id. . . . .	DURANDO Giacomo . .	<i>Optò per Mondovì.</i>
	26 giugno . . .	MONTEZEMOLO (Cordero di)	
<b>Carlasco</b> . . . . .	27 aprile . . .	ALBINI	
<b>Gassino</b> . . . . .	id. . . . .	BOTTONE . . . . .	
<b>Gavi</b> . . . . .	id. . . . .	PARETO Damaso . . .	<i>Optò per Rivarolo Ligure.</i>
	26 giugno . . .	SERRA Orso . . . . .	<i>Optò per S. Quirico.</i>
	30 settembre .	DE GIORGI	
<b>Genova 1.º collegio</b> .	27 aprile . . .	RICCI	<i>Nominato Ministro di Finanze il 16 dicembre.</i>
<b>Genova 2.º collegio</b> .	id. . . . .	DEFERRARI . . . . .	<i>Ineleggibile per essere Magistrato senza il triennio richiesto (Seduta 16 maggio).</i>
	26 giugno . . .	FEDERICI	<i>Accettata la dimissione 18 ottobre.</i>
	31 ottobre . . .	RETA . . . . .	<i>Optò per Santità.</i>
	30 novembre .	PELLEGRINI Didaco	
<b>Genova 3.º collegio</b> .	27 aprile . . .	GIOBERTI . . . . .	<i>Optò per il 3.º Collegio di Torino.</i>
	26 giugno . . .	RUFFINI Agostino	
<b>Genova 4.º collegio</b> .	27 aprile . . .	BIXIO	
<b>Genova 5.º collegio</b> .	id. . . . .	PENCO	
<b>Genova 6.º collegio</b> .	id. . . . .	FARINA Paolo	
<b>Genova 7.º collegio</b> .	id. . . . .	PARETO Lorenzo	
<b>Iglesias 1.º collegio</b> .	17 aprile . . .	SIOTTO-PINTOR Gio. .	<i>Per estrazione a sorte rimase Deputato del 2.º Collegio di Nuoro.</i>
	26 giugno . . .	DI CAVOUR . . . . .	<i>Optò pel 1.º Collegio di Torino.</i>
	30 settembre .	FALQUI-PES . . . . .	<i>Annullata l'elezione il 18 ottobre per violazione dell'articolo 92 della legge elettorale.</i>
	8 novembre . .	FALQUI-PES	
<b>Iglesias 2.º collegio</b> .	17 aprile . . .	BAUDI DI VESME	
<b>Intra</b> . . . . .	27 aprile . . .	PELETTA DI CORTANZONE	
<b>Isoli 1.º collegio</b> . .	17 aprile . . .	ORRU' . . . . .	<i>Accettata la dimissione il 13 novembre.</i>
	30 novembre .	ROSSI Salvatore . . . .	<i>Annullata l'elezione il 15 dicembre per essersi violato l'articolo 92 della legge elettorale.</i>

ELENCO DEI COLLEGI ELETTORALI

COLLEGI ELETTORALI compresi nella tabella annessa alla legge 17 marzo 1848	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
<b>sili 2.° collegio</b>	17. aprile . . .	SERRA Francesco . . .	<i>Optò per il 4.° Collegio di Cagliari.</i>
	26 giugno . . .	SULIS . . . . .	<i>Optò per il 3.° Collegio di Sassari.</i>
	30 settembre . . . . .		<i>Non ebbe luogo l'elezione.</i>
	8 novembre . . .	SIOTTO-PINTOR Giuseppe	
<b>Ivrea</b>	27 aprile . . .	BELLONO . . . . .	<i>Ineleggibile per la sua qualità di Avvocato dei poveri (Seduta 15 maggio).</i>
	26 giugno . . .	PERRONE DI S. MARTINO	<i>Nominato Ministro dell'Estero in agosto.</i>
	30 settembre . . .	PERRONE DI S. MARTINO	
<b>La Chambre</b>	27 aprile . . .	BRUNIER	
<b>La Motte Servolex</b>	id. . . . .	GILLET	
<b>Lanusei</b>	17 aprile . . .	SERRA Francesco . . .	<i>Optò per il 4.° Collegio di Cagliari.</i>
	26 giugno . . .	MAMELI . . . . .	<i>Per estrazione a sorte rimase Deputato del 3.° Collegio di Cagliari.</i>
	30 settembre . . .	ANGIUS	
<b>Lanzo</b>	27 aprile . . .	GENINA	
<b>Lavagna</b>	id. . . . .	DEFERRARI . . . . .	<i>Ineleggibile per essere Magistrato senza il triennio d'esercizio (Seduta 16 maggio).</i>
	26 giugno . . .	CASSINELLI . . . . .	<i>Accettata la dimissione l'11 luglio.</i>
	30 settembre . . .	CASATI . . . . .	<i>Accettata la dimissione il 21 ottobre.</i>
	6 novembre . . .	CABELLA . . . . .	<i>Optò per Voltri.</i>
	28 dicembre . . .	BUFFA . . . . .	<i>Stante lo scioglimento della Camera non fu verificata l'elezione.</i>
<b>Levanto</b>	27 aprile . . .	SAULI Francesco	
<b>Mede</b>	id. . . . .	CAMBIERI	
<b>Momberecelli</b>	id. . . . .	CORNERO Gio. Battista	
<b>Moncalieri</b>	id. . . . .	NOTTA	
<b>Moncalvo</b>	id. . . . .	PINELLI . . . . .	<i>Optò per Cuornè.</i>
	26 giugno . . .	THAON DI REVEL . . .	<i>Optò per Utelle.</i>
	30 settembre . . .	GIOBERTI . . . . .	<i>Optò pel 3.° Collegio di Torino.</i>
	6 novembre . . .	LYONS	
<b>Mondovi</b>	27 aprile . . .	DURANDO Giacomo	
<b>Monforte</b>	id. . . . .	SINEO . . . . .	<i>Optò per Saluzzo.</i>
	26 giugno . . .	DI CAVOUR . . . . .	<i>Optò pel 1.° Collegio di Torino.</i>
	30 settembre . . .	DAZIANI	
<b>Mongrando</b>	27 aprile . . .	DEMARCHI	
<b>Montechiaro</b>	id. . . . .	GALVAGNO	
<b>Montemagno</b>	id. . . . .	PINELLI . . . . .	<i>Optò per Cuornè.</i>
	26 giugno . . .	MONTI	
<b>Montmellian</b>	27 aprile . . .	LOUARAZ	
<b>Mortara</b>	id. . . . .	IOSTI	

SESSIONE DEL 1848

COLLEGI ELETTORALI compresi nella tabella annessa alla legge 17 marzo 1848	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
Montiers . . . . .	27 aprile . . .	CARQUET . . . . .	<i>Optò per Borgo S. Maurizio.</i>
	26 giugno . . .	JACQUEMOUD Antonio	
Nizza di mare 1.° coll.°	27 aprile . . .	BUNICO	
Nizza di mare 2.° coll.°	id. . . . .	GALLI	
Nizza Monferrato . . .	id. . . . .	CORSI . . . . .	
Novara 1.° collegio . . .	id. . . . .	GAUTIERI . . . . .	<i>Ottenne la dimissione il 3 giugno.</i>
	26 giugno . . .	CAGNARDI . . . . .	<i>Optò per Romagnano.</i>
	30 settembre . . .	SERAZZI	
Novara 2.° collegio . . .	27 aprile . . .	GUGLIANETTI	
Novi . . . . .	id. . . . .	BIANCHI	
Nuoro 1.° collegio . . .	17 aprile . . .	SIOTTO-PINTOR Gio. . .	<i>Ordinata un'inchiesta, rimase l'eletto Depu- tato del 2.° Collegio di Nuoro.</i>
	26 giugno . . .	ASPRONI . . . . .	<i>Ineleggibile per la sua qualità di Canonico Penitenziere (Seduta 17 luglio).</i>
	30 settembre . . .	. . . . .	<i>Non ebbe luogo l'elezione.</i>
	8 novembre . . .	SIOTTO-PINTOR Giuseppe	<i>Annullata l'elezione il 7 dicembre per vio- lazione dell'articolo 84 della legge elet- torale.</i>
Nuoro 2.° collegio . . .	17 aprile . . .	SIOTTO-PINTOR Giovanni	
Oleggio . . . . .	27 aprile . . .	TUBI	
Orleggia . . . . .	id. . . . .	RICCARDI	
Oristano 1.° collegio . . .	17 aprile . . .	AZUNI . . . . .	<i>Ineleggibile stante la sua qualità d'Inten- dente Archivista (Seduta 17 maggio).</i>
	26 giugno . . .	TOLA Antonio	
Oristano 2.° collegio . . .	17 aprile . . .	DECASTRO	
Oristano 3.° collegio . . .	id. . . . .	SPANO	
Ornavasso . . . . .	27 aprile . . .	BOTTA	
Orvada . . . . .	id. . . . .	BUFFA . . . . .	<i>Nominato Ministro di Agricoltura e Com- mercio il 16 dicembre.</i>
Orzieri . . . . .	17 aprile . . .	SUSSARELLO	
Pallanza . . . . .	27 aprile . . .	CADORNA . . . . .	<i>Nominato Ministro dell'Istruzione Pubblica il 16 dicembre.</i>
Panacalieri . . . . .	id. . . . .	BADARIOTTI	
Perosa . . . . .	id. . . . .	POLLIOTTI	
Pieve . . . . .	id. . . . .	BENSO Giacomo	
Pinerolo . . . . .	id. . . . .	BRIGNONE	
Pont . . . . .	id. . . . .	PESCATORE	
Pont-Beauvoisin . . . . .	id. . . . .	JACQUEMOUD Giuseppe	
Pontestura . . . . .	id. . . . .	DALMAZZI	
Portomaggiore . . . . .	id. . . . .	BENZA	
Pugnet Thoniers . . . . .	id. . . . .	LEOTARDI	

ELENCO DEI COLLEGI ELETTORALI

COLLEGI ELETTORALI compresi nella tabella annessa alla legge 17 marzo 1848	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI	
<b>Quart</b> . . . . .	27 aprile . . .	TERCINOD . . . . .	<i>Accettata la dimissione il 2 novembre.</i>	
	20 novembre . . .	BARBIER		
<b>Racconigi</b> . . . . .	27 aprile . . .	MUZZONE . . . . .	<i>Accettata la dimissione il 28 ottobre.</i>	
	20 novembre . . .	LA MARMORA		
<b>Rapallo</b> . . . . .	27 aprile . . .	MOLFINO . . . . .	<i>Annullata l'elezione l' 11 maggio per violazione dell'articolo 95 (Legge elettorale).</i>	
	26 giugno . . .	MOLFINO . . . . .		<i>Ineleggibile per la sua qualità di Segretario Comunale (Seduta 3 luglio).</i>
	30 settembre . . .	CASATI . . . . .		<i>Accettata la dimissione il 21 ottobre.</i>
	6 novembre . . .	LONGONI		
<b>Becco</b> . . . . .	27 aprile . . .	MAGGIONCALDA Nicolò .	<i>Accettata la dimissione il 17 ottobre.</i>	
	31 ottobre . . .	RETA . . . . .		<i>Annullata l'elezione il 13 novembre per violazione degli art. 82, 83 e 84 (Legge elettorale).</i>
	30 novembre . . .			
<b>Rivarolo Canavese</b> . . . . .	27 aprile . . .	FARINA Maurizio		
<b>Rivarolo Ligure</b> . . . . .	id. . . . .	PARETO Damaso		
<b>Rivoli</b> . . . . .	id. . . . .	GRANDI		
<b>Romagnano</b> . . . . .	id. . . . .	CACCIA . . . . .	<i>Ineleggibile a termini dell' art. 104 (Legge elettorale (Seduta 13 maggio)).</i>	
	26 giugno . . .	CAGNARDI		
<b>Rumilly</b> . . . . .	27 aprile . . .	GIROD . . . . .	<i>Accettata la dimissione il 18 ottobre.</i>	
	31 ottobre . . .	GINET		
<b>Saint Julien</b> . . . . .	27 aprile . . .	DE SERRAVAL . . . . .	<i>Accettata la dimissione il 28 ottobre.</i>	
	20 novembre . . .	BASTIAN Claudio		
<b>Saint-Pierre d'Albigny</b> . . . . .	27 aprile . . .	RACT		
<b>Sallanches</b> . . . . .	id. . . . .	CHENAL		
<b>Salussola</b> . . . . .	id. . . . .	CASSINIS Gio. Battista		
<b>Saluzzo</b> . . . . .	id. . . . .	SINEO . . . . .	<i>Nominato Ministro dell' Interno il 16 dicembre.</i>	
<b>San Damiano d'Asti</b> . . . . .	id. . . . .	BARBAROUX		
<b>San front</b> . . . . .	id. . . . .	TONELLO . . . . .	<i>Nominato Primo Ufficiale nel Ministero dell'Istruzione Pubblica il 26 agosto.</i>	
	30 settembre . . .	TONELLO . . . . .	<i>Annullata l'elezione il 18 ottobre per violazione dell'art. 95 (Legge elettorale).</i>	
	31 ottobre . . .	TONELLO		
<b>San Gio. di Moriana</b> . . . . .	27 aprile . . .	CRETIN		
<b>S. Martino Siccomario</b> . . . . .	id. . . . .	VALVASSORI		
<b>San Quirico</b> . . . . .	id. . . . .	MORRO . . . . .	<i>Annullata l'elezione l' 11 maggio per violazione dell'art. 95 (Legge elettorale).</i>	
	26 giugno . . .	SERRA Orso		
<b>San Remo</b> . . . . .	27 aprile . . .	CARLI		

SESSIONE DEL 1848

COLLEGI ELETTORALI compresi nella tabella annessa alla legge 17 marzo 1848	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
Santia . . . . .	27 aprile . . .	DELMASTRO . . . . .	<i>Accettata la dimissione il 17 ottobre.</i>
	31 ottobre . . .	RETA	
Sartirana . . . . .	27 aprile . . .	FAGNANI . . . . .	<i>Ineleggibile per la sua qualità d'Ispettore Demaniale (Seduta 10 maggio).</i>
	26 giugno . . .	CAVALLINI	
Sarzana . . . . .	27 aprile . . .	GERMI . . . . .	<i>Accettata la dimissione il 24 ottobre.</i>
	6 novembre . . .	BERGHINI	
Sassari 1. <sup>o</sup> collegio . . . . .	17 aprile . . .	TOLA Pasquale . . . . .	<i>Nominato il 31 ottobre Presidente dell'Università di Sassari.</i>
	12 dicembre (1). . . . .	TOLA Pasquale . . . . .	
Sassari 2. <sup>o</sup> collegio . . . . .	17 aprile . . .	FRESCO . . . . .	<i>Accettata la dimissione il 6 novembre.</i>
	12 dicembre . . .	TOLA Pasquale . . . . .	
Sassari 3. <sup>o</sup> collegio (2) . . . . .	17 aprile . . .	BAUDI DI VESME . . . . .	<i>Optò pel 2.<sup>o</sup> Collegio d'Iglesias.</i>
	26 giugno . . .	SULIS	
Savigliano . . . . .	27 aprile . . .	SANTA ROSA (Derossi di) . . . . .	<i>Nominato Ministro dei Lavori Pubblici in agosto.</i>
	30 settembre . . .	SANTA ROSA (Derossi di)	
Savona . . . . .	27 aprile . . .	ZUNINI	
Serravalle . . . . .	id. . . . .	FIGINI	
Sestri . . . . .	id. . . . .	CAVERI . . . . .	<i>Nominato il 13 novembre Professore di diritto.</i>
	28 dicembre . . . . .		
Sospello . . . . .	27 aprile . . .	BARRALIS	
Spezia . . . . .	id. . . . .	OLDOINI	
Spigno . . . . .	id. . . . .	BONA . . . . .	<i>Annullata l'elezione il 10 maggio per violazione dell'art. 95 (Legge elettorale).</i>
	26 giugno . . .	BONA	
Staglieno . . . . .	27 aprile . . .	RUSCA	
Stradella . . . . .	id. . . . .	MASSA . . . . .	<i>Accettata la dimissione il 14 dicembre.</i>
Strambino . . . . .	id. . . . .	VACHINO . . . . .	<i>Annullata l'elezione l' 11 maggio per violazione degli art. 70 e 92 (Legge elettorale).</i>
	26 giugno . . .	D' AZEGLIO	

(1) Il 1.<sup>o</sup> Collegio di Sassari fu convocato pel giorno 4 dicembre con Regio Decreto del 21 novembre 1848, e non avendo questo potuto essere pubblicato in tempo utile, fu con altro Regio Decreto del 5 dicembre trasportata la convocazione del giorno 4 al giorno 28 dicembre; l'Intendente Generale però non diede esecuzione a quest'ultimo Regio Decreto avendo cambiato il giorno 4 in quello di 12, il quale era pure stabilito per la convocazione del 2.<sup>o</sup> Collegio.

(2) Non ebbe esecuzione il Regio Decreto del 14 novembre 1848, che convocava il 3.<sup>o</sup> Collegio di Sassari pel 30 novembre, e ciò per non essere questo Collegio vacante, ma bensì il 2.<sup>o</sup>



ELENCO DEI COLLEGI ELETTORALI

COLLEGI ELETTORALI compresi nella tabella annessa alla legge 17 marzo 1848	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
<b>Susa</b> . . . . .	27 aprile . . . . .	DES AMBROIS	
<b>Taggia</b> . . . . .	id. . . . .	RUFFINI Giovanni	
<b>Taninges</b> . . . . .	id. . . . .	ALLAMAND	
<b>Tempio</b> . . . . .	17 aprile . . . . .	SIOTTO-PINTOR Gio.	<i>Per estrazione a sorte rimase Deputato del 2.º Collegio di Nuoro.</i>
	26 giugno . . . . .	PES	
<b>Thonon</b> . . . . .	27 aprile . . . . .	DE FORRAX	
<b>Torino 1.º collegio</b> . . . . .	id. . . . .	BALBO . . . . .	<i>Annullata l'elezione il 12 maggio pell' inosservanza dell'art. 82 (Legge elettorale).</i>
	26 giugno . . . . .	DI CAVOUR	
<b>Torino 2.º collegio</b> . . . . .	27 aprile . . . . .	COTTIN	
<b>Torino 3.º collegio</b> . . . . .	id. . . . .	GIOBERTI . . . . .	<i>Nominato Ministro il 29 luglio.</i>
	30 settembre . . . . .	GIOBERTI . . . . .	<i>Nominato a Presid. dei Ministri il 16 dicembre.</i>
<b>Torino 4.º collegio</b> . . . . .	27 aprile . . . . .	SCLOPIS	
<b>Torino 5.º collegio</b> . . . . .	id. . . . .	RADICE . . . . .	<i>Nominato in agosto incaricato d'affari a Francoforte.</i>
	30 settembre . . . . .	RADICE	
<b>Torino 6.º collegio</b> . . . . .	27 aprile . . . . .	RAVINA . . . . .	<i>Nominato Consigliere di Stato il 19 dicembre.</i>
<b>Torino 7.º collegio</b> . . . . .	id. . . . .	PREVER	
<b>Torrignia</b> . . . . .	id. . . . .	MAGGIONCALDA Francesco	<i>Nominato il 25 settembre Avvocato Fiscale Generale a Genova.</i>
	10 ottobre . . . . .		<i>Non ebbe luogo l'elezione per mancanza di elettori.</i>
	20 novembre . . . . .		<i>Non si proclamò il Deputato ignorandosi fra i candidati Alvigini e Morigi quale fosse il più anziano d'età.</i>
<b>Tortona</b> . . . . .	27 aprile . . . . .	PERNIGOTTI Pietro	
<b>Trino</b> . . . . .	id. . . . .	FERRARIS	
<b>Ugine</b> . . . . .	id. . . . .	DE VILLETTE	
<b>Utelle</b> . . . . .	id. . . . .	BARRALIS . . . . .	<i>Optò per Sospello.</i>
	26 giugno . . . . .	THAON DI REVEL . . . . .	<i>Nominato Ministro di Finanze in agosto.</i>
	30 settembre . . . . .	THAON DI REVEL	
<b>Valenza</b> . . . . .	27 aprile . . . . .	CAMPORA	
<b>Varallo</b> . . . . .	id. . . . .	TURCOTTI	
<b>Varazze</b> . . . . .	id. . . . .	DAMEZZANI . . . . .	<i>Mentre si procedeva ad inchiesta, l'eletto fu il 15 giugno nominato Avv. Fiscale.</i>
	10 ottobre . . . . .	BIALE	
<b>Varzi</b> . . . . .	27 aprile . . . . .	GRATTONI . . . . .	<i>Accettata la dimissione il 26 ottobre.</i>
	8 novembre . . . . .	SALVI	
<b>Venasca</b> . . . . .	27 aprile . . . . .	BOARELLI . . . . .	<i>Accettata la dimissione il 20 novembre.</i>
	4 dicembre . . . . .	TECCHIO . . . . .	<i>Nominato Ministro dei Lavori Pubblici il 16 dicembre.</i>

SESSIONE DEL 1848

COLLEGI ELETTORALI compresi nella tabella annessa alla legge 17 marzo 1848	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
Vendiniglia . . . . .	27 aprile . . . . .	CASSINI Giuseppe . . . . .	Nominato il 4 maggio a Presidente del Tribunale d'Aosta.
	26 giugno . . . . .	BIANCHERI	
Vercelli . . . . .	27 aprile . . . . .	STARA	
Verres . . . . .	id. . . . .		Non ebbe luogo l'elezione.
	26 giugno . . . . .	MENABREA . . . . .	Nominato il 28 luglio a Primo ufficiale nel Ministero di Guerra.
Vigevano . . . . .	30 settembre . . . . .	MENABREA	
	27 aprile . . . . .	BARBAVARA Luigi . . . . .	Nominato in dicembre a Primo Ufficiale nel Ministero dei Lavori Pubblici.
Vistrossio . . . . .	id. . . . .	FONTANA	Accettata la dimissione il 12 maggio.
	26 giugno . . . . .		Non ebbe luogo l'elezione per non essersi proceduto al 2.° scrutinio.
Voghera . . . . .	30 settembre . . . . .	MAUTINO	
	27 aprile . . . . .	RICOTTI	
Voltri . . . . .	id. . . . .	ROVERETO . . . . .	Accettata la dimissione il 17 ottobre.
	31 ottobre . . . . .	CABELLA	

COLLEGI ELETTORALI del Ducato di Piacenza contemplati nel R. Decreto 29 maggio 1848	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
Bardi . . . . .	20 giugno . . . . .	SALVATICO	
Bettola . . . . .	id. . . . .	GIARELLI	
Castellarquato . . . . .	id. . . . .	MISCHI	
Castel S. Giovanni . . . . .	id. . . . .	TESTA . . . . .	Accettata la dimissione il 2 novembre.
	20 novembre . . . . .	BROGLIO	
Montecelli . . . . .	20 giugno . . . . .	GRANDI Filippo . . . . .	Accettata la dimissione l'8 luglio.
	30 settembre . . . . .		Non giunse in tempo il Regio Decreto di convocazione.
	10 ottobre . . . . .	BERCHET	
Piacenza 1.° collegio . . . . .	20 giugno . . . . .	GIOIA . . . . .	Nominato Ministro di Grazia e Giustizia il 28 luglio.
	30 settembre . . . . .		Non giunse in tempo il Regio Decreto di convocazione.
	10 ottobre (1) . . . . .	GIOIA	
Piacenza 2.° collegio . . . . .	20 giugno . . . . .	GIARELLI . . . . .	Optò per Bettola.
	30 settembre . . . . .		Non giunse in tempo il Regio Decreto di convocazione.
	10 ottobre (2) . . . . .	PIATTI	

(1) Il 10 ottobre il 1.° collegio di Piacenza fu convocato nel Comune di Sant'Antonio.  
 (2) Il 10 ottobre il 2.° collegio di Piacenza fu convocato nel Comune di Ponte Nure.

ELENCO DEI COLLEGI ELETTORALI — SESSIONE DEL 1848

COLLEGI ELETTORALI del Ducato di Parma contemplati nel R. Decreto 19 giugno 1848	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
	<i>NB.</i> La convocazione stabilita dal R. Decreto 19 giugno pel 15 luglio fu trasportata al giorno 20.		<i>NB.</i> I Collegi che rimasero vacanti non furono più convocati, stante l'occupazione delle truppe austriache.
<b>Pianello</b>	20 giugno 30 novembre	ANGUISSOLA DURINI	<i>Accettata la dimissione il 17 ottobre. Annunziata la dimissione il 7 dicembre.</i>
<b>Borgo S. Donnino</b>	20 luglio 30 settembre	GARBARINI	<i>Annullata l'elezione il 27 luglio per l'inservanza dell'art. 95 (Legge elettorale).</i>
<b>Borgetaro</b>	20 luglio	AGAZZI	
<b>Busseto</b>	id.	BENEDINI	
<b>Colorno</b>	id.	GARBARINI	<i>Annullata l'elezione il 18 ottobre per l'inservanza dell'art. 95 (Legge elettorale).</i>
<b>Fontanellato</b>	id.	GARBARINI	
<b>Fornovo</b>	id.	GARBARINI	<i>Annullata l'elezione il 18 ottobre per l'inservanza dell'art. 95 (Legge elettorale).</i>
<b>Langhirano</b>	id.	FERRARI	
<b>Parma 1.° collegio</b>	id.	SCHIZZATI	<i>Per estrazione a sorte fatta il 15 novembre rimase Deputato del 2.° Collegio di Parma.</i>
<b>Parma 2.° collegio</b>	id.	SCHIZZATI	
<b>Traversetolo</b>	id.		<i>Non ebbe luogo l'elezione.</i>

# MINISTERI

durante la Sessione del 1848.

---

Dal 16 marzo al 27 luglio.

<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i> . . . .	BALBO conte Cesare
<i>Ministero dell'Estero</i> . . . . .	PARETO marchese Lorenzo
» <i>dell'Interno</i> . . . . .	RICCI marchese Vincenzo
» <i>di Grazia e Giust. e degli Affari ecclesias.</i>	SCLOPIS conte Federico
» <i>di Finanze</i> . . . . .	THAON DI REVEL conte Ottavio
» <i>di Guerra e Marina</i> . . . . .	FRANZINI conte Antonio
» <i>dei Lavori Pubblici</i> . . . . .	DES-AMBROIS cavaliere Luigi
» <i>dell'Istruzione Pubblica</i> . . . . .	BONCOMPAGNI cav. Carlo

Dal 27 luglio al 15 agosto.

<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i> . . . .	CASATI conte Gabrio
<i>Ministero dell'Estero</i> . . . . .	PARETO marchese Lorenzo
» <i>dell'Interno</i> . . . . .	PLEZZA avvocato Giacomo
» <i>di Grazia e Giust. e degli Affari ecclesias.</i>	GIOIA avvocato Pietro
» <i>di Finanze</i> . . . . .	RICCI marchese Vincenzo
» <i>di Guerra e Marina</i> . . . . .	PROVANA DI COLLEGNO cav. Giacinto
» <i>dell'Istruzione Pubblica</i> . . . . .	} RATTAZZI avv. Urbano (il 4 agosto passò Ministro d'Agricoltura e commercio) GIOBERTI teol. Vincenzo (dal 29 luglio al 4 agosto fu Ministro senza portafoglio)
» <i>dei Lavori Pubblici</i> . . . . .	
» <i>d'Agricoltura e commercio</i> . . . . .	} DURINI conte Giuseppe (dopo il 4 agosto rimase membro del Consiglio senza portafoglio) RATTAZZI avvocato Urbano
<i>Ministro residente presso S. M.</i> . . . . .	

MINISTERI DURANTE LA SESSIONE DEL 1848

Dal 15 agosto al 16 dicembre.

<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i> . . . . .	}	ALFIERI DI SOSTEGNO march. Cesare, surrogato l'11 ottobre da
		PERRONE DI SAN MARTINO barone Ettore
<i>Ministero dell'Estero</i> . . . . .		PERRONE DI S. MARTINO barone Ettore (occupò contemporaneamente la presidenza del Consiglio)
» <i>dell'Interno</i> . . . . .		PINELLI cavaliere Pier-Dionigi
» <i>di Grazia e Giust. e degli Affari ecclesiast.</i>		MERLO cav. Felice reggente, quindi ministro effettivo il 29 agosto
» <i>di Finanze</i> . . . . .		THAON DI REVEL conte Ottavio
» <i>di Guerra e Marina</i> . . . . .	}	FRANZINI conte Antonio, surrogato dopo il 22 agosto da
		DABORMIDA cav. Giuseppe, surrogato dopo il 27 ottobre da LA MARMORA cav. Alfonso
<i>Ministero dell'Istruzione Pubblica</i> . . . . .	}	MERLO cav. Felice, surrogato il 29 agosto da
		BONCOMPAGNI cavaliere Carlo
» <i>dei Lavori Pubblici</i> . . . . .		DEROSSI DI SANTA ROSA cav. Pietro
» <i>d'Agricoltura e Commercio</i> . . . . .	}	ALFIERI DI SOSTEGNO march. Cesare <i>pro interim</i> , surrogato
		l'11 ottobre da DEROSSI DI SANTA ROSA cav. Pietro <i>pro interim</i> , surrogato il 27 ottobre da TORELLI maggiore Luigi
<i>Ministro residente presso S. M.</i> . . . . .		REGIS conte Gaspare Domenico generale nominato il 29 agosto
<i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .		COLLA comm. Federico nominato il 29 agosto

Del 16 dicembre.

<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i> } . . .	GIOBERTI teologo Vincenzo
<i>Ministero dell'Estero</i> }	
» <i>dell'Interno</i> . . . . .	SINEO avvocato Riccardo
» <i>di Grazia e Giust. e degli Affari ecclesiast.</i>	RATTAZZI avvocato Urbano
» <i>di Finanze</i> . . . . .	RICCI marchese Vincenzo
» <i>di Guerra e Marina</i> . . . . .	SONNAZ (Gerbaix de) cav. Ettore
» <i>dell'Istruzione Pubblica</i> . . . . .	CADORNA avvocato Carlo
» <i>dei Lavori Pubblici</i> . . . . .	TECCHIO avvocato Sebastiano
» <i>d'Agricoltura e Commercio</i> . . . . .	BUFFA avvocato Domenico

# STATUTO

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

ECC. ECC.

Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagl' impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agl' interessi ed alla dignità della nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare quei vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Italia Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge Fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1. La Religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la legge salica.

Art. 3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere; il Senato e quella dei Deputati.

Art. 4. La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unen-

dovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

Art. 7. Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8. Il Re può far grazia, e commutare le pene.

Art. 9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei deputati.

Art. 11. Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiuti.

Art. 12. Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al trono sarà Reggente del regno, se ha compiuti gli anni vent'uno.

Art. 13. Se, per la minorità del Principe chiamato alla reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la reggenza fino alla maggioranza del Re.

Art. 14. In mancanza di parenti maschi, la reggenza apparterrà alla Regina madre.

Art. 15. Se manca anche la madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

Art. 16. Le disposizioni precedenti relative alla reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.

Art. 17. La Regina madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18. I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle provvisioni di ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

Art. 19. La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi, ville, e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al trono.

Art. 20. Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli, che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Art. 21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario giunto alla maggioranza, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appanaggio dei Principi della famiglia e del sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

Art. 22. Il Re salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Art. 23. Il Reggente prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

#### Del diritti e dei doveri dei cittadini.

Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalle leggi.

Art. 25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26. La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.

Art. 27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive.

Art. 28. La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiera non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31. Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Art. 32. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

#### Del Senato.

Art. 33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1.° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;

2.° Il Presidente della Camera dei deputati;

3.° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;

4.° I Ministri di Stato;

5.° I Ministri Segretari di Stato;

6.° Gli Ambasciatori;

7.° Gli Inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni;

8.° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei conti;

9.° I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;

10.° L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione ed il Procurator Generale dopo cinque anni di funzioni;

11.° I Presidenti di Classe dei Magistrati d'appello dopo tre anni di funzioni;

12.° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei conti dopo cinque anni di funzioni;

13.° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello dopo cinque anni di funzioni;

14.° Gli Ufficiali Generali di terra e di mare;

Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15.° I Consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni;

16.° I Membri dei consigli di divisione dopo tre elezioni alla loro presidenza;

17.° Gli Intendenti Generali dopo sette anni di esercizio;

18.° I Membri della Regia Accademia delle scienze dopo sette anni di nomina;

19.° I Membri ordinari del Consiglio superiore d'istruzione pubblica dopo sette anni d'esercizio;

20.° Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la patria;

21.° Le persone che da tre anni pagano tre mila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni o della loro industria.

Art. 34. I Principi della famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun'anno ed hanno voto a venticinque.

Art. 35. Il Presidente e vice-presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi segretari.

Art. 36. Il Senato è costituito in Alta Corte di giustizia, con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei deputati.

In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii per cui fu convocato sotto pena di nullità.

Art. 37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato.



Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Art. 38. Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivii.

#### Della Camera dei Deputati.

Art. 39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi Elettorali, conformemente alla legge.

Art. 40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41. I Deputati rappresentano la Nazione in generale e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

Art. 42. I Deputati sono eletti per cinque anni. Il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43. Il Presidente, i Vice-presidenti ed i Segretarii della Camera dei deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al princip' o d'ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 44. Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45. Nessun Deputato può essere arrestato fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

Art. 46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47. La Camera dei deputati ha il diritto di accusare i Ministri del re e di tradurli innanzi all' Alta Corte di giustizia.

#### Disposizioni comuni alle due Camere.

Art. 48. Le sessioni del Senato e della Camera dei deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49. I Senatori ed i Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

Art. 51. I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52. Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali, nè valide, se la maggioranza assoluta dei loro membri non è presente.

Art. 54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggioranza dei voti.

Art. 55. Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominata per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una

Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre Poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

Art. 57. Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al Ministro competente o depositarsi negli Uffici per gli opportuni riguardi.

Art. 58. Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le Autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.

Art. 59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri fuori dei proprii Membri, dei Ministri e dei Commissari del Governo.

Art. 60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei proprii Membri.

Art. 61. Così il Senato come la Camera dei deputati determina, per mezzo d'un suo regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62. La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della francese ai Membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

Art. 63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge e per ciò che concerne al personale.

Art. 64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

#### Del Ministri.

Art. 65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono Membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

Art. 67. I Ministri sono risponsabili.

Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un Ministro.

#### Dell'Ordine Giudiziario.

Art. 68. La giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai Giudici ch'egli istituisce.

Art. 69. I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. 70. I Magistrati, i Tribunali e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 71. Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

Art. 72. Le udienze dei Tribunali in materia civile e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. 73. L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al Potere legislativo.

**DISPOSIZIONI GENERALI.**

Art. 74. Le istituzioni comunali e provinciali e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolate dalla legge.

Art. 75. La leva militare è regolata dalla legge.

Art. 76. È istituita una Milizia comunale sovra basi fissate dalla legge.

Art. 77. Lo Stato conserva la sua bandiera; la coccarda azzurra è la sola nazionale.

Art. 78. Gli ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri ordini e prescriberne gli statuti.

Art. 79. I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

Art. 80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una Potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

Art. 81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE.**

Art. 82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati che sono fin d'ora abolite.

Art. 83. Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla Milizia comunale e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84. I Ministri sono incaricati e risponsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino, addì quattro del mese di marzo, l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del regno Nostro il decimo ottavo.

**CARLO ALBERTO.**

*Il Ministro e primo segretario di Stato per gli affari dell'interno,*

**BORELLI.**

*Il primo Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia, dirigente la grande cancelleria,*

**AVET.**

*Il primo Segretario di Stato per gli affari di finanze,*

**DI REVEL.**

*Il primo Segretario di Stato dei lavori pubblici, dell'agricoltura, e del commercio,*

**DES AMBROIS.**

*Il primo Segretario di Stato per gli affari esteri,*

**E. DI SAN MARZANO.**

*Il primo Segretario di Stato per gli affari di guerra e marina,*

**BROGLIA.**

*Il primo Segretario di Stato per la pubblica istruzione,*

**C. ALFIERI.**

# LEGGE ELETTORALE

17 MARZO 1848

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

ECC. ECC.

Dopo avere stabilito le basi del Governo rappresentativo, fu nostra prima cura di affrettare il momento in cui, radunate le Camere, il nostro Popolo fosse chiamato ad usare in beneficio della patria di tutte le libertà che gli abbiamo assicurato. E perchè a ciò era anzi tutto necessaria la legge che doveva regolare le elezioni dei Deputati, abbiamo tosto dato le disposizioni opportune, affinché quella Ci venisse nel più breve termine proposta, senza aspettare che fossero raccolte tutte le notizie di fatto, la cui cognizione poteva forse riuscire opportuna per fissare le condizioni dei diritti elettorali. Così, senza frapporre alcun indugio, prese in seria considerazione le condizioni politiche in cui si trova la Nostra Patria, pieni di confidenza nel senno e nella virtù del Nostro popolo, Ci siamo indotti per una parte a partecipare il diritto di eleggere a quel maggior numero di cittadini che fosse compatibile colle condizioni di un Governo sinceramente rappresentativo, ed abbiamo lasciato per l'altra appieno libera agli elettori la scelta dei Deputati.

Portiamo ferma fiducia che venendo per tal modo liberamente e pienamente espresse tutte le opinioni e i desideri della Nazione, il concorso della Camera elettiva, cogli altri poteri dello Stato, varrà a perfezionare e rassodare quegli ordini costituzionali, sui quali debbe fondarsi la prosperità della Patria, la sicurezza della Nostra Corona, la libertà dei cittadini.

Per questi motivi, sulla relazione del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari interni, sentito il parere del Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

## TITOLO PRIMO

DELLE CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE,  
E DEL DOMICILIO POLITICO.

Art. 1. Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1.<sup>o</sup> Di godere per nascita, o per origine dei diritti civili e politici nei Regii Stati. Quelli che nè per l'uno, nè per l'altro degli accennati titoli appartengono ai Regii Stati, se tuttavia Italiani, parteciperanno anch'essi alla qualità di elettori, sol che adempiano quanto si ricerca dall'art. 26 del Codice civile per acquistare il godimento dei diritti civili.

I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori, ottenendo la naturalità per legge.

Nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti elettorali non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai diritti civili o politici, di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che professa.

2.<sup>o</sup> Di essere giunto all'età d'anni 25 compiuti nel giorno dell'elezione.

3.<sup>o</sup> Di saper leggere e scrivere.

4.<sup>o</sup> Di pagare un annuo censo non minore di lire quaranta nuove di Piemonte.

Per le provincie della Savoia, e per quelle di Nizza, Oneglia, S. Remo, Genova, Chiavari, Levante, Novi, Savona, Albenga e Bobbio, basta il censo di lire venti.

Art. 2. Il censo elettorale si compone di ogni specie d'imposta diretta, e così tanto dell'imposta prediale, quanto della personale e mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che si pagano per le miniere e fucine, dei diritti di finanza imposti per l'esercizio d'uffici e professioni, e di ogni altra imposta diretta di simil genere. Dove per l'esercizio degli uffici e professioni siasi pagato al Regio Governo un capitale, gl'interessi del medesimo saranno computati come finanza.

Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale.

Art. 3. Sono ammessi all'elettorato, indipendentemente da ogni censo:

1.<sup>o</sup> I membri effettivi, residenti, e non residenti, delle Regie Accademie di scienze, lettere e belle arti, la cui nomina sia approvata dal Re.

2.<sup>o</sup> I professori tanto insegnanti, che emeriti, ed i dottori

di collegio delle diverse Facoltà componenti le Università degli Studi.

3.<sup>o</sup> I Professori insegnanti od emeriti nelle Regie Accademie di Belle Arti di Torino e Genova.

4.<sup>o</sup> I Professori insegnanti od emeriti delle scuole Regie fuori delle Università.

5.<sup>o</sup> I Professori insegnanti od emeriti delle scuole provinciali di metodo.

6.<sup>o</sup> I Membri inamovibili dei Magistrati e Tribunali.

7.<sup>o</sup> I Membri delle Camere di Agricoltura e di Commercio, delle Regie Accademie di Agricoltura e di Medicina, e della Direzione dell'Associazione Agraria, ed i Direttori dei Comuni Agrari.

8.<sup>o</sup> Gli uffiziali giubilati di ogni milizia sì di terra che di mare, il cui grado non sia inferiore a quello di capitano.

9.<sup>o</sup> Gli impiegati civili in riposo godenti a tal titolo di annua pensione non minore di lire mila dugento.

Son computati come parte della pensione gli assegnamenti annessi agli Ordini Equesiri del Regno.

Art. 4. Sono altresì ammessi all'elettorato alla condizione che paghino la metà dell'annuo censo fissato all'articolo primo del presente Editto, o la metà del fitto stabilito all'art. 8 ed 8:

1.<sup>o</sup> Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado accademico di laurea, od altro equivalente in alcuna delle Facoltà componenti le Università del Regno.

2.<sup>o</sup> I notai esercenti ed i causidici collegiati presso i Magistrati e Tribunali.

3.<sup>o</sup> Gli uffiziali giubilati delle Regie truppe di terra e di mare.

4.<sup>o</sup> Gli impiegati civili in riposo godenti a questo titolo di una pensione dalle L. 600 alle 1200.

Art. 5. Gli esercenti commerci, arti ed industrie godranno del diritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel Comune, nelle cui liste vogliono essere iscritti, per la loro casa d'abitazione, e per gli opifici, magazzini, o botteghe del loro commercio, arte ed industria, ascenda alla misura determinata nella tabella A annessa alla presente legge.

Art. 6. Per l'esercizio dei diritti elettorali saranno considerati come commercianti i capitani marittimi, e i capi direttori di un opificio, o stabilimento industriale qualunque, con che esso abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai, senza distinzione di sesso.

Gli individui contemplati in quest'articolo saranno elettori se pagheranno la metà del censo o la metà del fitto fissato pei commercianti del comune dalla presente legge.

Art. 7. Chiunque darà prova di possedere al punto della da lui chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d'aver posseduto per anni cinque anteriori senza interruzione, un'annua rendita di L. 600 sul Debito Pubblico dello Stato, sarà elettore.

Art. 8. Chi non potrà o non vorrà giovare delle disposizioni sovra indicate per essere elettore, avrà diritto ad essere iscritto sulle liste elettorali, purchè dimostri di pagare per la sola sua casa d'abitazione abituale il fitto stabilito fra case, botteghe, ed opifici pei commercianti dalla tabella A annessa alla presente legge. Gli individui contemplati dall'art. 4 basterà che per la sola loro casa di abitazione abituale paghino la metà del fitto surriferito.

Art. 9. Il tributo prediale Regio, giuntovi il provinciale, s'imputa nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; dove la nuda proprietà trovisi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario, qualunque sieno le condizioni sotto le quali siasi stabilito l'usufrutto.

Al fittaiuolo di poderi rurali che faccia valere personal-

mente ed a proprie spese l'affittamento, s'imputa nel censo elettorale il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia fatta per atto pubblico, e duri non meno di 9 anni, senza che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario.

Art. 10. Le contribuzioni imposte per beni enfiteutici saranno per la computazione del censo elettorale attribuite per quattro quinte parti all'enfiteuta, e pel restante quinto al padrone diretto; quelle invece cadenti sui beni concessi in locazione perpetua o di 99 anni, saranno divise in eguali porzioni fra locatore e locatario, benchè in entrambi i casi esse fossero per patto pagate dal locatario, o dall'enfiteuta, o dal padrone diretto, o proprietario.

Art. 11. I proprietari di stabili, temporariamente per legge esenti dall'imposta prediale, potranno fare istanza onde siano a loro spese apprezzati, per l'effetto di accertare l'imposta, che pagherebbono quando cessasse l'esenzione; di tale imposta loro si terrà conto immediatamente per farli godere del dritto elettorale.

Art. 12. Nel comporre la massa delle imposte necessarie per costituire il censo elettorale, si computeranno tutte quelle che si pagano in qualsiasi parte dei Regii Stati.

Al padre si terrà conto di quelle che si pagano per i beni della sua prole dei quali esso abbia il godimento. Al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siasi fra loro pronunziata la separazione di corpo.

Art. 13. Le contribuzioni pagate da proprietari indivisi, o da una società commerciale, saranno pel censo elettorale ripartite per egual parte fra i soci.

L'esistenza della società di commercio s'avrà per sufficientemente comprovata, mercè di un certificato del Tribunale di Commercio indicante il nome degli associati.

Dove l'uno dei compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili, sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo assunto con esibire titoli che il comprovino.

Art. 14. I fitti pagati per beni inservienti a società in accomandita, od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tali società, saranno imputati nel censo dei gestori, o direttori fino a concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.

Art. 15. Le imposte prediale, personale, e mobiliare non sono computate nel censo elettorale, se lo stabile non siasi posseduto, e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione d'eredità.

Art. 16. Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata di corpo dal proprio marito saranno computate pel censo elettorale a favore di quello dei suoi figli, e generi di primo e secondo grado da lei designato.

Parimente il padre che paghi imposte dirette in diversi distretti elettorali potrà in quello d'essi, ov'egli non eserciti il suo dritto elettorale, delegare ad uno de' suoi figliuoli da lui nominato, per farlo godere dell'elettorato, le imposte cui soggiacciono gli stabili che dovrà specificamente indicare.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette due delegazioni saranno rivocabili.

Art. 17. Niuno può esercitare altrove il dritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico.

Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all'esercizio dei dritti civili.

Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione diretta, o per riguardo ai commercianti, ed industriali dove abbiano uno stabilimento commerciale, od industriale, con che se ne faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al Sindaco del luogo di attuale domicilio politico, quanto innanzi al Sindaco del luogo dove si vorrà trasferirlo. Questa dichiarazione dopo la prima convocazione dei collegi elettorali non produrrà alcun effetto, se non sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste.

Art. 18. L'elettore il cui domicilio politico è distinto dal civile, cambiando questo non s'intenderà mutare il primo, e non sarà dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per l'effetto di riunire l'un domicilio all'altro.

Art. 19. Gli individui chiamati ad un impiego potranno usare il loro diritto elettorale, nel distretto dove adempiono il loro ufficio, senza che siano dispensati dall'obbligo dell'accennata doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel luogo dove debbono sostenere la carica.

## TITOLO SECONDO

### CAPO I.

#### *Della prima formazione delle liste elettorali.*

Art. 20. Appena pubblicato il presente Editto, i Consigli comunali inviteranno per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che potranno essere chiamati dalla presente legge all'esercizio dei diritti elettorali, perchè si presentino a fare al Comune la dichiarazione che dovrà essere sottoscritta dai medesimi:

- 1.° Della loro età.
- 2.° Del censo che pagano.
- 3.° Di riunire le condizioni di cittadinanza e di domicilio, fissate dagli articoli 4, 17 e seguenti.
- 4.° Della professione che esercitano.
- 5.° Della pigione che pagano quando siano nel caso previsto dagli articoli 5 e 8. A questa dichiarazione egli uniranno i documenti dimostrativi, e daranno inoltre tutte le indicazioni dirette a provare quanto non risultasse da titoli. Richiedendoli essi, sarà loro data ricevuta della fatta dichiarazione, e dei documenti che avranno presentati.

Art. 21. Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione dopo il giorno 7 aprile prossimo.

Art. 22. Appena saranno pubblicati gli avvisi di cui all'articolo 20 i Consigli comunali dovranno riunirsi per esaminare le dichiarazioni, e per intraprendere immediatamente la formazione per doppio originale delle liste degli elettori.

Art. 23. I Consigli comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatta alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori.

Art. 24. I Consigli dovranno star riuniti tutto il tempo necessario perchè la formazione delle liste sia terminata nel giorno 9 di aprile.

Essi potranno dividersi in sezioni non minori di tre membri, ciascuna delle quali avrà gli stessi poteri dell'intero Consiglio.

Art. 25. I Consigli e le sezioni decidono a maggioranza di voti, secondo il dettame della loro coscienza, se abbiano a farsi le iscrizioni nelle liste, e contemplan nelle liste quei soli che la maggioranza avrà ammessi.

Art. 26. I Consigli possono scegliere quel numero di probi cittadini che credono necessario, ed incaricarli di esaminare nei casi dubbj e dare il loro sentimento sul vero valore locativo degli alloggi, botteghe, officine; di cui è cenno agli articoli 5 e 8.

Nelle città ove è stabilita una Camera di agricoltura e di commercio, od un Consolato, od un Tribunale di commercio, i membri delle Camere istesse, ed i giudici appartenenti al commercio interverranno al consiglio civico, e concorreranno col medesimo sia alla scelta dei probi uomini, sia alla decisione.

Art. 27. Uno degli originali della lista formata dal Consiglio comunale sarà affisso all'albo pretorio per tre giorni consecutivi, cioè il 10, 11 e 12 aprile, durante i quali chiunque avrà dei richiami a proporre dovrà presentarli alle amministrazioni comunali.

Art. 28. I doppi consigli pronunzieranno com'è stabilito all'art. 25 sui richiami, e staranno riuniti tutto il tempo necessario perchè la revisione sia terminata nel giorno 14 aprile.

Essi potranno dividersi in sezioni non minori di cinque membri.

Art. 29. Le liste per tal modo formate dai Consigli ordinari e rivedute dai Consigli doppi, passeranno in cosa giudicata per la prima elezione, nè potrà più farvisi alcuna variazione.

Art. 30. Il giorno 15 aprile i Sindaci trasmetteranno una delle due liste originali al Presidente provvisorio del collegio elettorale al quale è aggregato il Comune loro.

Nel giorno istesso ed in quello successivo l'altro originale della lista resterà affisso all'albo pretorio del Comune.

Art. 31. Le liste composte in questo modo saranno conservate per le future elezioni in conformità di quanto dispone il capo seguente.

I richiami cui esse potessero dar luogo dovranno deferirsi dopo le prime elezioni ai Magistrati d'appello, in conformità di ciò che prescrive il capo seguente, e le rettificazioni che fossero dai detti Magistrati ordinate gioveranno per le future elezioni.

### CAPO II.

#### *Della revisione annua delle liste elettorali.*

Art. 32. Le liste degli elettori sono permanenti, salvo le cancellazioni, e le addizioni che possono seguire al tempo dell'annuale loro revisione.

La revisione seguirà in conformità delle seguenti disposizioni.

Art. 33. L'amministrazione di ciascun Comune dei Regii Stati farà ogni anno nella sua riunione ordinaria di primavera la revisione delle liste dei cittadini del suo Comune, i quali, secondo il disposto della presente legge, riuniscono le condizioni richieste per essere elettori.

A quest'effetto un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dal percettore, sarà spedito senza costo alle Amministrazioni comunali.

Queste Amministrazioni formeranno le liste, e le faranno pubblicare nella domenica seguente.

Art. 34. Le liste rimarranno affisse durante dieci giorni, e conterranno l'invito ad ognuno che credesse aver richiami a farvi, d'indirizzarsi a tal uopo alle Amministrazioni comunali entro giorni quindici a partire dalla data del manifesto di pubblicazione, nel quale dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il divisato termine.

Art. 35. Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun individuo:

- 1.° Il luogo ed il giorno della sua nascita, e se occorre la data della concedutagli naturalità.
- 2.° L'indicazione dei circondarii di percezione in cui sono allegate le imposte o proprie, o delegate, sino alla misura del censo elettorale.
- 3.° Il quanto e la specie di tali imposte per ciascun dei circondarii.

Art. 36. Le liste conterranno egualmente a lato del nome di ciascun individuo la data, e natura del titolo, od il genere di commercio o di professione che gli conferiscono il dritto elettorale, non meno che il luogo dove esercita il commercio, l'industria, o la professione, o dove tengono la loro abitazione.

Art. 37. La pubblicazione prescritta dall'art. 33 terrà luogo di notificazione per rispetto agli individui, dei quali si sarà decretata l'iscrizione sulla lista elettorale.

Art. 38. Ogni volta che le amministrazioni comunali toglieranno dalla lista elettorale i nomi d' elettori che vi erano iscritti nell'anno antecedente, saranno in obbligo di darne loro avviso per iscritto, ed al loro domicilio non più tardi di 48 ore a contare dal giorno in cui la lista venne pubblicata, con dar loro ragguaglio dei motivi della cancellazione od omissione dei loro nomi nella lista pubblicata.

Art. 39. Lo stesso avviso sarà dato nell'eguale spazio di ore quarantotto dalla data della decretazione definitiva della lista alle persone che figuravano nella lista antecedentemente pubblicata, i cui nomi ne furono tolti per opera dell'amministrazione comunale al tempo della definitiva decretazione della lista anzidetta.

Queste notificazioni seguiranno senza costo per opera d'agenti comunali.

Art. 40. I nomi degli elettori ommessi dalle amministrazioni comunali al tempo della decretazione definitiva delle liste che non erano portati in quella già stata pubblicata, saranno resi noti al pubblico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine di 48 ore dalla definitiva decretazione.

Il manifesto esprimerà che ogni occorrente richiamo sarà recato dinanzi l'Intendente generale a mente dell'art. 44 della presente legge.

Art. 41. Dopo spirato il termine prefisso per richiamarsi contro le liste, le liste ed un esemplare dei ruoli, non che tutte le carte, titoli e documenti, mercè dei quali le persone iscritte vi avranno comprovati i loro diritti all'elettorato o che avranno dato luogo ad operate cancellazioni, dovranno nello spazio di ore 24 trasmettersi all'Intendente della provincia.

Un esemplare della lista sarà serbato nella segreteria del Comune.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta spedita dall'Intendente.

Questa ricevuta sarà inviata all'Amministrazione comunale nelle ventiquattr'ore dall'arrivo della lista all'ufficio d'Intendenza.

Se ne farà immediatamente apposita menzione in un registro speciale vidimato in ciascun foglio dall'Intendente.

Art. 42. L'Intendente fra giorni cinque al più tardi dal dì che avrà ricevuto le carte, dovrà trasmetterle in un colle sue osservazioni all'Intendente generale.

Art. 43. Ognuno potrà vedere ed esaminare le liste, così nella segreteria del Comune, come nell'ufficio d'Intendenza generale. Potrà pure ciascuno vedere ed esaminare l'esemplare dei ruoli e le altre carte summentovate.

Art. 44. Ogni individuo stato erroneamente iscritto, od indebitamente ommesso, escluso, ed altrimenti pregiudicato, le cui reclamazioni non saranno state accolte dall'Amministrazione comunale, potrà rivolgersi all'Intendente generale unendo al suo ricorso le carte che danno appoggio al suo richiamo.

Art. 45. L'Intendente generale entro i dieci giorni successivi a quello in cui ricevette le carte, e le osservazioni dell'Intendente, procederà alla disamina generale delle liste.

Egli vi aggiungerà quei cittadini che riconoscerà aver acquistato le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente ommessi.

Egli ne stralcierà:

1.° Gli individui che si resero defunti.

2.° Quelli, la cui iscrizione nella lista sia stata annullata dalle Autorità competenti. Indicherà come doventi essere esclusi:

1.° Coloro che avranno incorso la perdita delle volute qualità.

2.° Quelli che gli appariranno esservi stati indebitamente iscritti, con tutto che la loro iscrizione non sia stata impugnata.

Art. 46. Le rimozioni e le aggiunte fatte dall'Intendente generale alle liste elettorali stese dalle Amministrazioni comunali a tenore dei precedenti articoli, saranno nel più breve termine possibile pubblicate ed affisse nel capo-luogo dell'Intendenza generale e nel Comune.

E quando l'Intendente generale avesse riconosciute esservi luogo a cassare dalla lista stesa dalle Amministrazioni comunali persone che vi erano portate, la decisione provvisoria da lui data, dovrà essere nei dieci giorni successivi notificata agli individui aventi interesse al loro domicilio effettivo, od a quello per essi eletto nel circondario elettorale. In difetto di domicilio la notificazione verrà fatta alla casa comunale del domicilio politico.

Art. 47. Sarà aperto nella segreteria dell'Intendenza generale un registro vidimato in ciascun foglio dall'Intendente generale, nel quale si noteranno per ordine di data della loro presentazione, e seguendo un ordine numerico progressivo, tutte le reclamazioni concernenti il tenore delle liste. Queste reclamazioni saranno sottoscritte dal reclamante, o da un suo mandatario.

L'Intendente generale spedisce ricevuta di ciascun richiamo e delle carte che gli stanno a corredo.

La ricevuta enuncia la data ed il numero della seguita registrazione.

Art. 48. Gli individui che stimassero potersi lagnare d'essere stati erroneamente iscritti, ommessi, esclusi od altrimenti pregiudicati nelle liste elettorali, potranno far valere le loro doglianze innanzi l'Intendente generale che pronunzierà sentito il Consiglio d'Intendenza.

Ma non potrà più darsi ascolto ai loro richiami dove il ricorso e le carte che vi deggiono andar unite, fossero presentate dopo trascorsi giorni dieci dalla data dell'ultima pubblicazione accennata nell'art. 46 della presente legge e dalla notificazione ivi menzionata.

Art. 49. La ragione di reclamare davanti le Amministrazioni comunali e l'Intendente generale, l'iscrizione di un cittadino ommesso sulla lista elettorale o la cancellazione del nome di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che la riparazione di qualunque altro errore incorso nello stendere le liste elettorali, apparterrà ad ogni cittadino godente del dritto elettorale nello stesso collegio, con che tale dritto non si eserciti dopo spirati i giorni dieci a partire dall'ultima pubblicazione accennata nell'art. 46 della presente legge.

Art. 50. Niuna delle domande accennate nell'antecedente articolo sarà ammessa, se proposta da un terzo, salvo il reclamante vi unisca la prova di averla fatta notificare alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi a contare da quello della notificazione.

Art. 51. L'Intendente generale, sentito il Consiglio d'Intendenza, pronunzierà sulle domande menzionate all'art. 47 e seguenti nei cinque giorni che verranno dopo quello del loro ricevimento, qualora esse siano proposte dall'individuo stesso che v'ha interesse, o dal suo mandatario; e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'art. 50 dove siano formate da terzi: le decisioni saranno accompagnate dalle considerazioni che le dettarono.

Le carte rispettivamente prodotte sulle quistioni e contestazioni da risolversi saranno, senza spostarle, comunicate alla parte che v'ha interesse, ed il richiede.

Art. 52. Le decisioni che portano rifiuto d'iscrizione, o pronunziano cancellazioni, saranno notificate nei giorni cinque dalla loro data agl'individui la cui iscrizione, o cancellazione sarà stata richiesta o da loro stessi o da terzi.

Quelle che rigettano domande di cancellazione, o di rettificazione saranno nello stesso termine notificate tanto al reclamante, quanto all'individuo la cui iscrizione avrà costituito il soggetto della controversia.

La pubblicazione della tabella delle rettificazioni adottate dall'Intendente, sentito il Consiglio, terrà luogo di notificazione agl'individui la cui iscrizione sarà stata ordinata o rettificata.

Art. 53. Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposizioni dei precedenti articoli, l'Intendente generale procederà alla decretazione definitiva delle liste con far pubblicare ed affiggere il suo decreto e la tabella delle rettificazioni state approvate.

Art. 54. L'elezione dei Deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali, come avanti decretate.

Sino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni fuori quelle che fossero ordinate in virtù di decreti profferiti nelle forme stabilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili e politici, in virtù di sentenza passata in giudicato.

Art. 55. Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunziata dall'Intendente generale in Consiglio di intendenza, od a lagnarsi di negata giustizia, potrà promuovere la sua azione avanti il Magistrato d'appello con produrre i titoli che danno appoggio alla sua lagnanza.

La domanda dovrà, a pena di nullità, notificarsi fra giorni dieci, qualunque sia la distanza dei luoghi, così all'Intendente generale, come alle parti aventi interesse.

Dove la decisione avesse rigettata una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà promossa l'iscrizione nella lista.

Art. 56. La causa sarà decisa sommariamente, ed in via di urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di causidico, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei consiglieri del Magistrato, sentita la parte, od il suo difensore, non che il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 57. L'Intendente generale, sulla notificazione che gli verrà fatta della profferita sentenza, farà nella lista la prescritta rettificazione.

Art. 58. Se vi è ricorso in cassazione, il Magistrato provvederà sommariamente in via di urgenza, come innanzi al Magistrato d'appello.

Art. 59. L'appello introdotto contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato sulla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 60. I ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l'estratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone indicate all'art. 49 i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai ricevitori che 5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 61. Dovrà darsi comunicazione delle liste annuali e delle tavole di rettificazione ad ogni stampatore che voglia prenderne copia.

Sarà loro facoltativo di metterle a stampa in quel sesto che meglio stimeranno, ed esporle in vendita.

Art. 62. Gli elettori riceveranno dal Sindaco, nei tre giorni che precedono quello fissato per la riunione dei collegi elettorali, un certificato comprovante l'iscrizione loro sulle liste dell'anno.

### TITOLO TERZO

#### DEI COLLEGI ELETTORALI.

Art. 63. Ogni collegio elettorale elegge un solo Deputato. Il numero totale dei Deputati è di 204.

Art. 64. La distribuzione dei collegi elettorali è regolata nel modo apparente dalla tabella B annessa alla presente legge e che fa parte di essa.

Art. 65. I collegi elettorali sono convocati dal Re. Gli elettori convengono nel luogo del distretto elettorale od amministrativo che il Re stabilisce: essi non potranno occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei Deputati: ogni discussione, ogni deliberazione loro è formalmente interdetta.

Art. 66. Gli elettori non possono farsi rappresentare. Essi si riuniscono in una sola assemblea in quei collegi elettorali dove il loro numero non oltrepassa i quattrocento: eccedendo gli elettori di un collegio il numero di quattrocento, il collegio si divide in sezioni. Ogni sezione comprende duecento elettori almeno e concorre direttamente alla nomina del Deputato che il collegio ha da scegliere.

Art. 67. Ogni sezione sarà formata di comuni, o frazioni di comuni, i più vicini tra loro: sarà assegnato un luogo distinto per l'adunanza degli elettori di ciascuna sezione. Sarà lecito, dove il numero delle sezioni l'esiga, di convocare gli elettori di due, non però mai di tre sezioni, in diverse sale facenti parte di un medesimo fabbricato.

Art. 68. Avranno la presidenza provvisoria dei collegi e sezioni elettorali, sino alla nomina elettiva dei loro presidenti, nei luoghi dove risiede un Magistrato d'appello, i presidenti e consiglieri del Magistrato per ordine di anzianità.

Nei luoghi che non sono sede di un Magistrato d'appello, ma di un Tribunale di prefettura, il prefetto, e dopo di lui i vice-prefetti, gli assessori effettivi od aggiunti, per ordine di anzianità.

Negli altri luoghi, il Sindaco, i vice-sindaci, ed i consiglieri comunali anche per ordine di anzianità.

Riunendosi nel luogo medesimo più collegi, o più sezioni di collegio si terrà per la presidenza provvisoria la stessa regola: al collegio elettorale od alla sezione più numerosa presiederanno i superiori di grado, o più anziani fra i pubblici ufficiali superiormente indicati.

I due elettori più avanzati età ed i due più giovani faranno le parti di scrutatori provvisori.

L'ufficio, composto del presidente e dei quattro scrutatori provvisori, nominerà il segretario, che non avrà se non voce consultiva.

Art. 69. La lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni del collegio, o sezione di collegio elettorale.

Art. 70. Il collegio o la sezione elegge a semplice maggioranza di voti il presidente e gli scrutatori definitivi, e l'ufficio così definitivamente composto nomina il segretario pur definitivo, non avente anch'esso se non voce consultiva.



Art. 71. Se il Presidente di un collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto Presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti: il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo scrutatore sarà colui che negli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori.

Art. 72. Il Presidente del collegio o della sezione è incaricato egli solo della polizia dell'adunanza. Niuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nella sala della stessa adunanza o nelle vicinanze.

Le Autorità civili ed i comandanti militari saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Tre membri almeno dell'Ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. 73. L'Ufficio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del collegio o della sezione.

Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutte le reclamazioni insorte e delle ragionate decisioni profferite dall'Ufficio: le note o carte relative a tali reclamazioni saranno munite del paraffo dei membri dell'Ufficio ed annesse al verbale.

È riservato alla Camera dei deputati il pronunciare sulle reclamazioni giudizio definitivo.

Art. 74. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un collegio elettorale in cui non dovesse intervenire, incorrerà nella pena di uno o due anni di carcere, e ciò senza pregiudizio delle pene speciali che in conformità del Codice penale gli potessero essere inflitte, ov'egli si fosse giovato di falsi documenti: gli sarà inoltre vietato per sempre l'esercizio d'ogni diritto politico.

Le stesse pene saranno inflitte a chi con simulate o false locazioni avrà ottenuto dall'Amministrazione comunale la sua definitiva iscrizione sulle liste elettorali.

Art. 75. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini, o provocati assembramenti tumultuosi accettando, portando, inalberando od affiggendo segni di riunione, od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una multa da cinquanta a duecento lire, e se insolubile, col carcere da dieci giorni ad un mese.

Art. 76. Chiunque non essendo nè elettore, nè membro dell'ufficio s'introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, sarà punito con una multa dalle lire cinquanta alle duecento.

Art. 77. Accadendo che nella sala dove si fa l'elezione, uno o più degli assistenti diano in palese segno d'approvazione, o di disapprovazione, od altrimenti eccitino tumulto, il Presidente richiamerà all'ordine, e, non cessando la perturbazione, inserirà menzione nel verbale del fatto richiamato, sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti d'una multa da lire cinquanta alle duecento.

Art. 78. I presidenti dei collegi o sezioni elettorali sono incaricati di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa l'elezione e nelle sue adiacenze.

Il presente articolo e gli art. 74 e seguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Art. 79. Niun elettore può presentarsi armato all'adunanza elettorale.

Art. 80. Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 62.

Art. 81. Niuno è ammesso a votare, sia per la formazione dell'Ufficio definitivo, sia per l'elezione del Deputato se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al Presidente.

Il Presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti di una sentenza di Magistrato d'Appello, con cui si dichiara ch'essi fanno parte di quel collegio, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 59.

Art. 82. Ogni elettore, dopo di aver risposto alla chiamata, riceve dal Presidente un bollettino spiegato, sopra il quale scrive o fa scrivere da un altro elettore di sua scelta il suo voto: piegato poscia il bollettino, lo consegna a mani del Presidente, che lo pone nell'urna a tal uso destinata.

La tavola a cui siede l'elettore scrivendo il voto è separata da quella dell'Ufficio: quest'ultima, cui siedono il Presidente, gli scrutatori ed il segretario è disposta in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio dei suffragi.

Art. 83. A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nell'urna, uno degli scrutatori ed il segretario ne farà constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri del collegio o della sezione.

Art. 84. Ad un'ora dopo il mezzodi si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima, onde diano il loro voto. Quest'operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal Presidente compiuta.

Art. 85. Aperta quindi l'urna, e riconosciuto il numero dei bollettini, uno de' scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al Presidente, che ne dà lettura ad alta voce e lo fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato di ciascun squittinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 86. Tosto dopo lo squittinio dei suffragi, i bollettini sono arsi in presenza del collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale e vidimati almeno da tre dei componenti l'Ufficio.

Art. 87. Nei collegi divisi in più sezioni lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione. L'Ufficio della sezione ne dichiara il risultato mediante verbale sottoscritto da' suoi membri. Il Presidente di ciascuna sezione lo reca immediatamente all'Ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i Presidenti delle sezioni procede alla ricognizione generale dei voti dell'intero collegio.

Art. 88. I bollettini ne' quali il votante sarebbe fatto conoscere sono nulli.

Art. 89. Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome, e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona eletta.

Art. 90. L'Ufficio pronunzia sopra la nullità, come sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni.

Art. 91. I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti.

Art. 92. Alla prima votazione niuno s'intende eletto, se non riunisce in suo favore più del terzo delle voci del total numero dei membri componenti il collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza.

Art. 93. Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l'Ufficio in persona del Presidente proclama i nomi dei due candidati che ottennero il maggior numero de' suffragi, e si procede ad una seconda votazione nel modo avanti espresso.



In questa votazione i suffragi non potranno cadere se non sopra l'uno o l'altro dei due o detti candidati.

La nomina seguirà in capo a quello dei due candidati che avrà in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi.

Art. 94. A parità di voti il maggiore d'età fra i concorrenti otterrà la preferenza.

Art. 95. Non può esservi che una sola adunanza, ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclamazioni intorno allo squittinio medesimo, sulle quali dovrà essere statuito dall'Ufficio prima che sciolgasi l'adunanza in cui ebbe luogo.

Art. 96. I membri dell'Ufficio principale stenderanno il verbale dell'elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno al Ministro dell'Interno nei giorni otto dalla sua data.

Ne rimarrà un esemplare alla segreteria del Tribunale di Prefettura sedente nel capo-luogo di provincia del distretto elettorale.

Questo esemplare sarà certificato conforme all'originale dai membri dell'Ufficio.

#### TITOLO QUARTO

##### DEI DEPUTATI.

Art. 97. Chiunque può essere eletto Deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto.

Art. 98. Non possono essere eletti Deputati:

1.° I funzionari stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario.

2.° I membri del Corpo diplomatico in missione.

3.° Gli Intendenti generali di divisione, gl'Intendenti di provincia, ed i Consiglieri d'Intendenza.

4.° Gli impiegati stipendiati dell'Ordine amministrativo che esercitano un impiego di grado inferiore a quello d'Intendente generale, ad eccezione degli uffiziali del Genio civile e delle miniere, non inferiori al grado d'ingegnere-capo, e degli uffiziali sanitari che siano membri del protomedicato, e dei consigli di sanità.

5.° Gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza.

6.° Gli uffiziali di qualunque grado non potranno essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando.

Art. 99. Ogni funzionario e impiegato Regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 100. Non si potrà ammettere nella Camera un numero di funzionari, o d'impiegati Regii stipendiati, maggiore del quarto del numero totale dei Deputati. Ove questa proporzione sia superata, la Camera estrarrà a sorte il nome di coloro la cui elezione deve essere annullata.

Quando il numero degli impiegati sia completo, le elezioni nuove d'impiegati saranno nulle.

Art. 101. Il Deputato eletto da vari collegi elettorali sarà tenuto di dichiarare alla Camera, tra otto giorni, dopo che essa avrà riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione in questo termine, la Camera procederà per estrazione a sorte alla designazione del collegio che dovrà eleggere un nuovo Deputato.

Art. 102. La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le demissioni dei suoi membri.

Art. 103. Quando un Deputato riceva un impiego Regio sti-

pendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà in sull'istante d'essere Deputato; potrà nondimeno essere rieletto, salvo il disposto dell'art. 100.

In questo caso e quando per qualsiasi causa resti vacante il posto di un Deputato, il collegio sarà convocato nel termine di un mese.

#### TITOLO QUINTO

##### DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 104. Non possono essere nè elettori, nè eleggibili, nè esercitarne i diritti, coloro che furono condannati a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o d'interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione dei beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori; coloro che furono condannati per furto, truffa, od attentato ai costumi.

#### TITOLO SESTO

##### DISPOSIZIONE PARTICOLARE PER L'ISOLA DI CAPRAIA.

Art. 105. Il Consiglio municipale dell'isola di Capraia potrà a sua scelta mandare cinque elettori al 1.° collegio elettorale di Genova.

##### Disposizioni provvisorie

*per le provincie dell'Ossola e Valsesia, ed i mandamenti e Comuni di Gozzano ed Orta ora immuni dalle contribuzioni.*

Art. 106. Oltre le persone contemplate nella categoria dell'art. 5 della legge generale, saranno elettori tutti coloro che hanno un'abitazione, la cui annua pigione si possa valutare a L. 200.

Art. 107. Nell'abitazione sono compresi i magazzini, epifizi, botteghe e rustici ad essa attinenti.

Art. 108. Le persone contemplate nella categoria dell'art. 4 godranno dei dritti elettorali, purchè abitino un alloggio la cui annua pigione possa valutarsi a L. 100.

Art. 109. Le presenti disposizioni speciali escludono l'applicazione del N.° 4 dell'art. 1 e correlativi, e degli articoli 5 e 8 della presente legge, fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri.

##### Disposizioni provvisorie

*per l'Isola di Sardegna sino all'effettiva assimilazione della medesima al sistema generale di terraferma.*

Art. 110. Saranno elettori tutti coloro che hanno un'abitazione, la cui annua pigione si possa valutare a L. 400 per le città di Cagliari e di Sassari, e a lire 200 per tutti gli altri siti dell'Isola.

Art. 111. Nell'abitazione sono compresi i magazzini, epifizi, botteghe, ed edifizii rustici situati nello stesso comune.

Art. 112. Sono inoltre ammessi ai dritti elettorali indipendentemente dal titolo delle loro abitazioni:

1.° I membri della società agraria di Cagliari, e della Camera d'agricoltura, di commercio, e d'arti di Sassari, compresi i corrispondenti ordinari.

2.° I professori e dottori di collegio, presidenti alla Biblioteca, direttori de' Musci alle R. Università.

3.° I professori di nomina Regia.

**LEGGE ELETTORALE 17 MARZO 1848**

- 4.° I Magistrati civili inamovibili.
- 5.° I membri delle Amministrazioni comunali.
- 6.° I membri del Magistrato del protomedicato.
- 7.° Gli impiegati civili in ritiro godenti di pensione non minore di L. 600.
- 8.° I militari in ritiro di grado non minore a quello di capitano.
- 9.° I laureati, o approvati in alcuna Facoltà, esercenti a proprio nome la loro professione.

10.° I notai e procuratori esercenti la loro professione.  
 Art. 113. Sono ammessi ai diritti elettorali, purchè abbiano una abitazione di valore rispettivamente metà di quello prescritto all'art. 110:

- 1.° Gli impiegati civili godenti di pensione in ritiro non minore di L. 300.
- 2.° Gli ufficiali in ritiro di grado inferiore a quello di capitano.
- 3.° Coloro che hanno subito alle Regie Università l'esame del magistero.
- 4.° Tutti i professori di nomina dell'autorità civile, compresi quelli delle scuole elementari e normali.

Art. 114. Gli elettori d'ogni provincia si riuniscono nel capo-luogo della provincia.

A quest'effetto gli intendenti riuniranno in una sola lista generale alfabetica i nomi di tutti gli elettori della provincia, e divideranno poi la stessa lista generale in tante parti, eguali in numero, quanti sono i Deputati da eleggere.

Questa divisione sarà fatta nello stesso ordine alfabetico, col quale la lista generale è compilata.

Ogni porzione di lista formerà un collegio, per modo che il primo collegio si comporrà degli elettori il cui nome comincia con le prime lettere dell'alfabeto, e gli altri collegi saranno composti degli elettori il cui nome incomincia con le lettere successive.

Ogni collegio eleggerà un Deputato.

Art. 115. Le presenti disposizioni speciali alla Sardegna escludono l'applicazione dei numeri 3 e 4 dell'art. 1 e correlativi, e degli articoli 3, 4, 5 e 8 della presente legge, fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri.

**A** TABELLA in cui si determina il valor locativo, ovvero l'annua pigione dei locali contemplati negli articoli 5 e 8, richiesta per attribuire i diritti elettorali a coloro che li tengono in affitto e li posseggono.

- 1.° Nei comuni aventi una popolazione inferiore a 2,500 abitanti . . . . . L. 200
- 2.° In quelli di 2,500 a 10,000 abitanti . . . . . » 300
- 3.° In quelli superiori a 10,000 abitanti . . . . . » 400
- 4.° In Genova . . . . . » 500
- 5.° In Torino . . . . . » 600

**B** TABELLA di ripartizione dei collegi elettorali.

N.° D'ORDINE dei Collegi elettorali	COMUNE ove si deve radunare il Collegio	MANDAMENTI che compongono il Collegio	Annotazioni
1	TORINO	Torino.	La città di Torino col suo territorio sarà divisa in sette collegi elettorali. L'Amministrazione della città è incaricata di determinare la circoscrizione dei sette collegi in ragione approssimativa della popolazione di essi, e la farà conoscere all'Intendente generale di Torino.
2	id.		
3	id.		
4	id.		
5	id.		
6	id.		
7	id.		
8	Carmagnola	Carmagnola, Poirino. Moncalieri, Carignano. Chieri, Riva di Chieri. Gassino, Brusasco, Cassalborgone, Sciolze.	
9	Moncalieri		
10	Chieri		
11	Gassino		
12	Rivoli		
13	Caselle		
14	Ciriè		
15	Chivasso		
16	Lanzo		
17	Rivarolo		
18	SUSA	Susa, Oulx, Cesana. Avigliana, Giaveno. Condove, Almese, Bussolino.	
19	Avigliana		
20	Condove		
21	PINEROLO	Pinerolo, Cumiana. Perosa, Fenestrelle, Perrero, S. Secondo.	
22	Perosa		
23	Bricherasio	Bricherasio, Torre di Luserna, Luserna, Buriasco.	
24	Cavour	Cavour, Vigone. Pancalieri, Villafranca, None.	
25	Pancalieri		

N.° D'ORDINE dei Collegi elettorali	COMUNE ove si deve radunare il Collegio	MANDAMENTI che compongono il Collegio	Annotazioni	
26	GENOVA	Genova e Capraia isola.	La città di Genova sarà divisa in sette collegi, nel primo dei quali voteranno gli elettori dell'isola di Capraia. L'Amministrazione della città è incaricata di determinare la circoscrizione dei sette collegi in ragione approssimativa della popolazione di essi, e la farà conoscere all'Intendente generale di Genova.	
27	id.			
28	id.			
29	id.			
30	id.			
31	id.			
32	id.			
33	Rivarolo			Rivarolo, Sestri. Voltri, Campofreddo. S. Quirico, Ronco. Staglieno, S. Martino d'Albaro.
34	Voltri			
35	S. Quirico			
36	Staglieno			
37	Torriglia			
38	Recco			
39	CHIAVARI			
40	Lavagna			
41	Sestri	Rivarolo, Borzonasca. Sestri, Varese. Rapallo. Cicagna, S. Stefano. Spezia, Vezzano. Sarzana, Lerici. Levante, Godano. Novi, Capriata. Gavi, Castelletto d'Orba. Serravalle, Rocchetta. Ciampieri. Il suo distretto d'esazione. Il mandamento di La Motte Servolex, il distretto d'esazione di S. Jean d'Arvey, ed il mandamento di Yenne.		
42	Rapallo			
43	Cicagna			
44	SPEZIA			
45	Sarzana			
46	Levanto			
47	Novi			
48	Gavi			
49	Serravalle			
50	CIAMPIERI			
51	La Motte Servolex.			

Segue **B** TABELLA di ripartizione dei Collegi elettorali.

N.° DOPO dei Collegi elettorali	COMUNE ove si deve radunare il Collegio	MANDAMENTI che compongono il Collegio	Annotazioni	N.° DOPO dei Collegi elettorali	COMUNE ove si deve radunare il Collegio	MANDAMENTI che compongono il Collegio	Annotazioni
52	Montmeillan	Montmeillan, La Rochette, Chamoux.		86	Caraglio	Caraglio, Busca, Valgrana.	
53	S. Pierre d'Albigny	S. Pierre d'Albigny, Le Chatellard.		87	Fossano	Fossano, Centallo, Villafalletto.	
54	AIX	Aix, Albens, Ruffieux.		88	ALBA	Alba, Govone.	
55	Pont Beauvoisin	Pont Beauvoisin, Les Echelles, S. Génix.		89	Bra	Bra, Sommariva Bosco	
56	S. GIOVANNI DI MORIANA	I comuni componenti il distretto esattoriale di S. Jean de Maurienne e mandamenti di S. Michel, Modane, Lanslebourg.		90	Canale	Canale, Cornegliano.	
57	La Chambre	Il mandamento di La Chambre, i distretti esattoriali di Hermillon, e S. Jean d'Arvey, e il mandamento di Aiguebelle.		91	Monforte.	Monforte, Morra, Bussolasco, Diano.	
58	MOUTIERS	Moutiers, Bozel.		92	Cortemiglia	Cortemiglia, S. Stefano Belbo.	
59	Bourg. S. Maurice	Bourg S. Maurice, Aime.		93	MONDOVI	Mondovì, Frabosa.	
60	ALBERTVILLE	Albertville, Grésy.		94	Ceva	Ceva, Priero, Vico.	
61	Ugine	Ugine, Faverges, Beaufort.		95	Garessio	Garessio, Ormea, Bagnasco, Pamparato.	
62	ALESSANDRIA	Alessandria.		96	Cherasco	Cherasco, Bene, Trinità	
63	Valenza	Valenza, S. Salvatore, Bassignana.		97	Dogliani	Dogliani, Murazzano, Monesiglio.	
64	Felizzano	Felizzano, Oviglio, Castellazzo.		98	Carrù	Carrù, Morozzo, Villanova.	
65	Bosco	Bosco, Sezzè, Cassine.		99	SALUZZO	Saluzzo, Costigliole.	
66	ASTI	Asti.		100	Savigliano	Savigliano, Cavallermaggiore.	
67	S. Damiano	S. Damiano, Villanova.		101	Racconigi	Racconigi, Villanova di Piemonte.	
68	Costigliole	Costigliole, Canelli.		102	Venasca	Venasca, S. Peyre, Verzuolo.	
69	Mombercelli	Mombercelli, Rocca d'Arazzo.		103	San Front	San Front, Paesana, Revel.	
70	Montechiaro	Montechiaro, Portacomaro, Baldichieri.		104	Barge	Barge, Moretta.	
71	Castelnuovo	Castelnuovo, Montafia, Cocconato.		105	NIZZA	Nizza.	
72	TORTONA	Tortona, Villarvernia, S. Sebastiano, Garbagna.		106	id.	Nizza e i mandamenti di Villafranca, e Contes.	
73	Castelnuovo	Castelnuovo, Sale, Viguzzolo, Volpedo.		107	Sospello	Sospello, Tenda, Scarena.	
74	VOGHERA	Voghera, Godiasco.		108	Puget Theniers	Puget Theniers, Guillaume, Villar, Roccastrone.	
75	Casteggio	Casteggio, Casatisma, Casel.		109	Utelle	Utelle, S. Martino Lantosca, S. Stefano, Levanzo.	
76	Broni	Broni, Barbianello, Montalto, S. Giulietta.		110	S. REMO	S. Remo, Ceriana, Bordighera.	
77	Stradella	Stradella, Montù-Beccaria, Soriasco.		111	Ventimiglia	Ventimiglia, Dolceacqua.	
78	BOBBIO	Bobbio, Ottone.		112	Taggia	Taggia, Triora, S. Stefano.	
79	Varzi	Varzi, Zavatarello.		113	ONEGLIA	Oneglia, Diano, Castello.	
80	CUNEO	Cuneo.		114	Portomorizio	Portomorizio, Prelà.	
81	Boves	Boves, Peveragno, Chiusa.		115	Pieve	Pieve, Borgomaro.	
82	Demonte	Demonte, Vinadio.		116	NOVARA	Novara <i>intra muros</i> .	
83	Borgos. Dalmazzo	Borgo S. Dalmazzo, Roccavione, Limone, Valdieri.		117	id.	Novara <i>extra muros</i> , Galliate, Trecate.	
84	Dronero	Dronero, S. Damiano, Prazzo.		118	Arona	Arona, Borgo Ticino.	
				119	Borgomanero	Borgomanero, Orta.	
				120	Romagnano	Romagnano, Gozzano, Carpignano.	
				121	Oleggio	Oleggio, Momo.	
				122	Biandrate	Biandrate, Borgo Vercelli, Vespolate.	
				123	MORTARA	Mortara, Robbio.	
				124	Vigevano	Vigevano, Gravellona.	
				125	Garlasco	Garlasco, Gambolò.	
				126	Sartirana	Sartirana, Candia, S. Giorgio.	

La città d'Alessandria sarà divisa in due collegi, l'Amministrazione civica è incaricata di determinare col concorso dell'Intendente generale la circoscrizione dei due collegi elettorali della città e suo mandamento, in ragione approssimativa della popolazione.

L'Amministrazione di Nizza con intervento dei Sindaci di Villafranca e di Contes determinerà la porzione del suo territorio, che deve far parte del 2.º Collegio, in modo che i due Collegi abbiano una popolazione quasi eguale.

Segue **B** TABELLA di ripartizione dei Collegi elettorali.

N.° D'ORDINE dei Collegi elettorali	COMUNE ove si deve radunare il Collegio	MANDAMENTI che compongono il Collegio	Annotazioni	N.° D'ORDINE dei Collegi elettorali	COMUNE ove si deve radunare il Collegio	MANDAMENTI che compongono il Collegio	Annotazioni
127	S. Martino Siccomario	S. Martino Siccomario, Cava, Sannazzaro.		165	Biella	Andorno, Candelo.	
128	Mede	Mede, Pieve.		166	CASALE	Casale.	
129	PALLANZA	Pallanza, Lesa.		167	Frassineto	Frassineto, Occimiano, Rossignano.	
130	Intra	Intra, Cannobbio.		168	Moncalvo	Moncalvo, Ottiglio, Villadeati, Montiglio.	
131	Ornavasso	Ornavasso, Omegna.		169	Montemagno	Montemagno, Vignale Tonco.	
132	VARALLO	Varallo.		170	Pontestura	Pontestura, Balzola, Mombello, Gabbino.	
133	Borgosesia	Borgosesia, Scopa.		171	SAVONA	Savona.	
134	Domodossola	Domodossola.		172	Cairo	Cairo, Millesimo, Noli.	
135	id.	Bannio, Crodo, S. Maria Maggiore		173	Varazze	Varazze, Sassello.	
136	ANNECY	Annecy.		174	ALBENGA	Albenga, Andora.	
137	Rumilly	Rumilly, Seyssel.		175	Finalborgo	Finalborgo, Calizzano.	
138	S. Julien	S. Julien, Thorens.		176	Albenga	Alassio, Loano, Pietra.	
139	Duing	Duing, Thónes.		177	Acqui	Acqui, Bistagno, Rivalta.	
140	BONNEVILLE	Bonneville, La Roche.		178	Nizza	Nizza, Incisa, Mombaruzzo.	
141	Annemasse	Annemasse, Reinier.		179	Spigno	Spigno, Deگو, Roccaverano, Bubbio.	
142	Taninges	Taninges, S. Jeoire, Samoens.		180	Ovada	Ovada, Mollare, Carpenetto, Ponzone.	
143	Sallanches	Sallanches, Cluses, S. Gervais.					
144	THONON	Thonon, Dovaine.					
145	Evian	Evian, Le Biot, Abondance.					
146	IVREA	Ivrea, Settimo, Vittono.					
147	Strambino	Strambino, Azeglio, Borgo Masino.					
148	Vistrorio	Vistrorio, Vico, Pavone, Lessolo.					
149	Cuornè	Cuornè, Agliè.					
150	Pont	Pont, Locana, Castellamonte.					
151	Caluso	Caluso, S. Giorgio.					
152	AOSTA	Aosta, Morgex.					
153	Quart	Quart, Gignod, Châtillon.					
154	Verres	Verres, Donaz.					
155	VERCELLI	Vercelli.					
156	Santhià	Santhià, Arborio, Gattinara.					
157	Cigliano	Cigliano, S. Germano Livorno.					
158	Crescentino	Crescentino, Desana.					
159	Trino	Trino, Stroppiana.					
160	BIELLA	Biella.					
161	Mongrando	Mongrando, Graglia.					
162	Bioglio	Bioglio, Mosso.					
163	Cossato	Cossato, Crevacuore.					
164	Salussola	Salussola, Cavaglia, Masserano.					

ISOLA DI SARDEGNA		
181	Cagliari	Provincia di Cagliari.
182	id.	id. di Cagliari.
183	id.	id. di Cagliari.
184	id.	id. di Cagliari.
185	id.	id. di Cagliari.
186	Sassari	id. di Sassari.
187	id.	id. di Sassari.
188	id.	id. di Sassari.
189	Alghero	id. di Alghero.
190	id.	id. di Alghero.
191	Cuglieri	id. di Cuglieri.
192	id.	id. di Cuglieri.
193	Iglesias	id. di Iglesias.
194	id.	id. di Iglesias.
195	Isili	id. di Isili.
196	id.	id. di Isili.
197	Lanusei	id. di Lanusei.
198	Nuoro	id. di Nuoro.
199	id.	id. di Nuoro.
200	Oristano	id. di Oristano.
201	id.	id. di Oristano.
202	id.	id. di Oristano.
203	Ozieri	id. di Ozieri.
204	Tempio	id. di Tempio.

Mandiamo ai Nostri Ministri, Magistrati ed Ufficiali di osservare e fare eseguire il presente Editto, che sarà inserito negli atti del Governo, volendo che alle copie impresse nella Stamperia Reale si presti la stessa fede che all'originale.

Torino, addì diciassette del mese di marzo, l'anno del Si-

gnore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO

V. SCLOPIS — V. DI REVEL

VINCENZO RICCI

# REGOLAMENTO

DEL

## SENATO DEL REGNO

### CAPO I.

#### *Della Costituzione dell'Ufficio.*

Art. 1. All'apertura della Sessione il Presidente occupa il suo seggio, e chiama i quattro Senatori più giovani a segretari provvisorii.

Art. 2. Il Senato si divide per estrazione a sorte in cinque Uffici, per quanto si può, eguali in numero.

Art. 3. Gli Uffici, dopo essersi divise le carte ed i documenti comprovanti il titolo dei Senatori, nominano rispettivamente un relatore incaricato di presentare alla Camera ciascuno il lavoro del proprio Ufficio intorno alla validità dei titoli.

Art. 4. Pigliano parte a questa verifica dei titoli, sia negli Uffici, sia nella votazione seguente del Senato, tutti i Senatori, esclusi, in quanto alla votazione, quelli i cui titoli sono dichiarati nulli dal Senato, o la cui ammissione è da esso sospesa.

Art. 5. La Camera pronunzia sulla validità dei titoli, ed il Presidente ammette al giuramento, e proclama a Senatori quelli i cui titoli sono dichiarati validi.

Art. 6. Il Senato prende quindi a nominare a maggioranza assoluta, e per scrutinio di lista:

1.<sup>o</sup> Quattro segretari;

2.<sup>o</sup> Due questori.

Art. 7. Tutte queste nomine debbono essere fatte alla maggioranza assoluta.

Tuttavia al terzo giro di scrutinio, che è quello della ballottazione, la maggioranza relativa è sufficiente.

Nel caso di parità ne'voti la nomina cade sul maggiore d'età.

Le schede a scrutinio di lista portano scritti tanti nomi quante sono le nomine a farsi. Il bullettino che conterrà un numero di nomi maggiore del bisogno, non sarà valevole che per primi sino a concorrenza del numero necessario.

Art. 8. I segretari verificano i numeri de' votanti; sei scrutatori estratti a sorte fanno lo spoglio dello scrutinio, ed il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 9. Appena l'Ufficio del Senato è costituito, esso ne informa il Re.

Art. 10. Le funzioni del Presidente sono le seguenti:

Mantenere l'ordine nel Senato, concedere la parola, farvi osservare il regolamento, posare le quistioni, annunziare il risultato delle deliberazioni del Senato, portare in nome di esso la parola, ed in conformità del sentimento dal medesimo espresso.

Egli non può prendere la parola nella discussione, eccetto che per presentarne lo Stato e ricondurla alla quistione nel caso che se ne sia allontanata. S'egli desidera discutere è d'uopo

che lasci lo stallo presidenziale, nè può riprenderlo se la discussione sulla materia vertente non è terminata.

Art. 11. Le funzioni de' segretari sono: sovrintendere alla redazione del processo verbale, farne lettura, inscrivere per la parola i Senatori secondo l'ordine della loro dimanda, dare lettura delle proposizioni, emendamenti, ed altri documenti che devono essere comunicati al Senato, tener nota delle sue risoluzioni, fare l'appello nominale, tener nota dei voti: in una parola, far tutto quanto compete all'Ufficio del segretario.

I segretari possono parlare nelle discussioni, ma solo dalla tribuna.

Art. 12. Il Presidente ed i segretari rimandano agli Uffici i documenti relativi agli affari che debbono esservi discussi.

### CAPO II.

#### *Delle Sedute del Senato.*

Art. 13. Il Presidente apre la seduta e ne annunzia la chiusura: quando è al termine, dopo consultato il Senato, indica l'ora d'apertura della seduta seguente, e l'ordine del giorno il quale sarà affisso nella sala.

Art. 14. Ogni seduta comincia colla lettura del processo verbale della seduta precedente.

Se la sua redazione incontra alcuna reclamazione, la parola dell'oratore non potrà versare che sull'esattezza della redazione; uno dei segretari ha la parola per dare gli schiarimenti necessari.

Se ciò non ostante la reclamazione sussiste, il Presidente piglia l'avviso del Senato.

Se la reclamazione è adottata, l'Ufficio è incaricato di presentare nella stessa seduta, od al più tardi nella seguente, una nuova redazione conforme alla deliberazione del Senato.

Art. 15. Il Presidente o, sul suo ordine, un segretario, dopo il processo verbale, dà conoscenza al Senato in ciascuna seduta de' messaggi, lettere ed altri indirizzi che lo concernono, salvo gli scritti anonimi.

Art. 16. Il Presidente farà poscia l'appello nominale, e non trovandosi il Senato in numero sufficiente per deliberare, farà inscrivere nel giornale ufficiale i nomi degli assenti che non avranno ottenuto un congedo dal Senato.

Art. 17. Nella sala vi saranno posti esclusivamente riserbati pei Ministri e pei commissari del Re.

Art. 18. Nessun Senatore può parlare se non dopo essersi fatto inscrivere, od avere ottenuta la parola dal Presidente, dopo averla chiesta dal suo stallo.

La parola è concessa secondo l'ordine delle dimande o delle iscrizioni.

Non si deroga da quest'ordine che per accordare la parola alternativamente, *pro*, *sopra* e *contro* le proposizioni in discussione.

La parola *sopra* è esclusivamente riserbata agli oratori che avrebbero emendamenti a proporre, i quali emendamenti dovranno essere deposti sul tavolo del presidente nel lasciare la tribuna.

Art. 19. L'oratore non può indirizzarsi che al presidente ed all'assemblea. Egli parla dalla tribuna, o, se il Senato il tollera, dal suo stallo. Nell'un caso e nell'altro però sempre in piedi.

Art. 20. Ogni imputazione di mala intenzione, ogni personalità, ogni segno d'improbazione o di approvazione è interdetto.

Art. 21. Niun oratore può essere interrotto quando parla, salvo per un richiamo al regolamento. Se un oratore si allontana dalla quistione, spetta soltanto al presidente di richiamarlo. Se un oratore, dopo d'essere stato nel medesimo discorso richiamato due volte alla quistione, continua a dilungarsene, il presidente deve consultare il Senato per sapere se la parola non sarà interdetta all'oratore per il resto della seduta sulla medesima quistione.

Il Senato pronunzia per seduta ed alzata senza discussione.

Art. 22. Nessuno può parlare più di due volte sulla medesima quistione a meno che l'assemblea decida altrimenti.

Art. 23. È sempre permesso di dimandare la parola sulla posizione della quistione, per un richiamo al regolamento, o per rispondere ad un fatto personale.

Art. 24. I richiami per l'ordine del giorno per la priorità e per un richiamo al regolamento, hanno la preferenza sulla quistione principale, e sospendono sempre la discussione. La quistione *pregiudiziale*, cioè quella che pregiudica la quistione principale, la quistione di sospensione, cioè quella per cui si deve sospendere la deliberazione od il voto per un tempo da determinarsi, e gli emendamenti sono messi ai voti prima della proposizione principale: i sotto-emendamenti prima degli emendamenti.

Art. 25. Se otto membri dimandano la chiusura della discussione, il presidente la mette ai voti: è permesso però di aver la parola *pro* e *contro* la dimanda di chiusura.

Art. 26. Nelle quistioni complesse la divisione è di diritto.

Art. 27. Prima di chiudere la discussione, il presidente consulta il Senato per sapere se è bastantemente illuminato: nel dubbio, dopo una seconda prova, la discussione continua.

Art. 28. Salvo il voto sulla legge intera, il quale si fa sempre coll'appello nominale, ed a scrutinio segreto, il Senato esprime la sua opinione per seduta e levata a meno che otto membri non dimandino l'appello nominale e ad alta voce, o lo scrutinio segreto.

Art. 29. Il voto per seduta od alzata non è compiuto se non ha una prova ed una contro prova. Il presidente ed i segretari decidono sul risultato della prova e della contro prova che possono anche ripetersi: se rimane dubbio dopo la ripetizione, si procederà all'appello nominale.

Art. 30. Non è permesso di prendere la parola fra due prove.

Art. 31. Per procedere allo scrutinio segreto, un segretario fa l'appello nominale.

Il Senatore chiamato riceve una pallottola bianca ed un'altra nera, depone nell'urna posta sulla tribuna la pallottola che esprime il suo voto, ripone in un'altra urna posta sullo scrittoio de' segretari la pallottola di cui non ha fatto uso. La pallottola bianca esprime l'adozione, la nera il rifiuto.

Terminato quest'appello, se ne farà immediatamente un secondo per i Senatori che non hanno ancora votato.

Fatto questo secondo appello i segretari travasano le pallot-

tole in un cestellino; le numerano ostensibilmente e separano le bianche dalle nere.

Il risultato di questa numerazione è verificato da due segretari, quindi proclamato dal presidente.

Appena dato il voto ciascun membro ritorna al suo posto.

Art. 32. Allorchè molte proposizioni di leggi relative ad interessi particolari o locali presentate insieme e comprese in un sol rapporto e rimandate ad una sola Commissione, non avranno dato luogo ad alcun richiamo, esse saranno insieme votate mediante un solo scrutinio segreto.

Se sorgesse discussione sovr'una o su molte di queste leggi si voterà a scrutinio segreto sopra ognuna di quelle su cui cadde la discussione.

Art. 33. I Senatori chiedenti che il Senato si formi in comitato segreto, fanno la loro dimanda per iscritto e la sottoscrivono.

I loro nomi sono scritti nel processo verbale.

Art. 34. Se un membro turba l'ordine, vi è per nome richiamato dal presidente.

In caso di appellazione il presidente consulta l'assemblea. S'essa mantiene il richiamo all'ordine, se ne farà menzione nel processo verbale.

Anche in questo caso come nell'art. 21 l'assemblea pronunzia per seduta e levata senza alcuna discussione.

Art. 35. Qualora l'assemblea diventasse tumultuosa e che il presidente non potesse calmarla, egli si copre il capo. Continuando il tumulto il presidente annunzia che sospenderà la seduta.

Se non si ristabilisce la calma, sospende la seduta per un'ora, durante la quale i membri del Senato si ragunano nei loro rispettivi Uffizi. Spirata l'ora, la seduta è di diritto ripigliata.

### CAPO III.

#### *Delle Proposizioni.*

Art. 36. I progetti di leggi diretti al Senato dal Governo del Re, saranno stampati, distribuiti e trasmessi negli Uffizi d'ordine del presidente ond'esservi discussi secondo le forme stabilite al Capo IV.

Art. 37. Ogni membro ha diritto di fare proposizioni e di presentare emendamenti.

Art. 38. Ogni membro che vorrà fare una proposizione la sottoscriverà e deporrà sul tavolo del presidente per essere comunicata immediatamente negli Uffizi del Senato.

Se due Uffizi sono d'avviso che la proposizione debba essere sviluppata, verrà letta nella seduta dell'assemblea il giorno dopo che gli altri Uffizi ne avranno avuto comunicazione.

I presidenti de' singoli Uffizi ne daranno avviso al presidente del Senato.

Art. 39. Dopo la lettura della proposizione nel Senato l'autore proporrà il giorno nel quale desidera di svilupparla.

Al giorno fissato dal Senato egli svilupperà i motivi della sua proposta.

Art. 40. Se la proposizione è appoggiata da quattro membri almeno, la discussione per la presa in considerazione è aperta.

Il presidente consulta quindi il Senato s'esso piglia o no in considerazione la proposta, o se la rimette ad un tempo determinato.

Art. 41. Se il Senato stabilisce che esso piglia la proposta in considerazione, la rimanda agli Uffizi acciò la discutano e ne facciano un rapporto nei modi indicati nel Capo IV.

Art. 42. La discussione che il Senato farà su questo rapporto sarà generale e particolare.

Art. 43. La discussione generale s'aggrerà sull'essenza e sul complesso della proposizione.

La discussione particolare s'aprirà sopra ogni articolo secondo l'ordine e sugli emendamenti che vi si riferiscono e che si propongono.

Art. 44. Gli emendamenti sono proposti per iscritto e deposti sul tavolo del Presidente.

Art. 45. Se un emendamento dopo essere sviluppato dal suo autore, non è appoggiato da quattro membri, non dà luogo ad alcuna deliberazione.

Il Senato può rimandare l'emendamento od alla Commissione stessa che fece il rapporto sulla proposta, o negli Uffici, o ad una nuova Commissione: il Senato può pure sospendere la deliberazione.

Art. 46. Dopo la discussione generale il Presidente consulta il Senato se esso passa alla discussione degli articoli.

Art. 47. Se la discussione è rimandata ad un'altra seduta, gli emendamenti, col nome de' proponenti, sono stampati e distribuiti a ciascun membro.

Art. 48. Benchè la discussione sia stata aperta dopo una proposizione, l'autore di questa può ritirarla, e così far cessare la discussione; ma se un altro membro del Senato la ripiglia, la discussione continua.

Art. 49. Ogni risoluzione del Senato è presa a maggioranza assoluta de' votanti, salvo a quanto è in contrario stabilito dal presente regolamento, per riguardo alle elezioni. In caso d'eguaglianza di voti la proposizione rimane rifiutata.

Art. 50. Il Senato non può pigliare alcuna risoluzione se la maggioranza de' suoi membri non è presente e non piglia parte alla votazione.

Art. 51. Il risultato delle deliberazioni del Senato è proclamato dal Presidente con questa formola: *il Senato adotta o il Senato rigetta.*

Art. 52. Ogni proposizione che il Senato non ha presa in considerazione o che avrà rigettata dopo discussione non può essere ripresa nel corso della sessione.

#### CAPO IV.

##### *Degli Uffici e delle Commissioni.*

Art. 53. L'assemblea si divide per estrazione a sorte in cinque Uffici.

Art. 54. Ogni Ufficio nomina alla maggioranza assoluta un Presidente, un Vice-presidente ed un Segretario.

Art. 55. Ogni mese gli Uffici saranno a sorte rinnovellati. Si verrà perciò di nuovo alla nomina d'un Presidente, d'un Vice-presidente e d'un Segretario pure a maggioranza assoluta.

Art. 56. Ogni ufficio esamina le proposizioni e gli emendamenti che gli sono mandati, secondo l'ordine indicato dal Senato.

Dopo l'esame, esso nomina un relatore alla maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 57. Quando tre degli Uffici avranno nominato i loro relatori, questi si riuniscono in Ufficio centrale e discutono insieme.

Terminata questa discussione essi nominano alla maggioranza assoluta un relatore che fa al Senato un rapporto il quale sarà stampato e distribuito almeno 24 ore prima della discussione che avrà luogo nella seduta pubblica, salvo il caso che il Senato determini altrimenti.

Art. 58. Ove l'autore d'una proposizione non fosse della Commissione incaricata di discuterla, egli avrà il diritto d'assistere alla seduta della Commissione senza voce deliberativa.

Art. 59. Ogni Commissione elegge nel suo grembo stesso a maggioranza assoluta un Presidente ed un Segretario, e per ogni affare un Relatore.

Art. 60. Il Senato nomina fra i suoi membri nel corso della sessione due Commissioni permanenti.

Una Commissione di finanze e di contabilità, ed una Commissione d'agricoltura, d'industria e di commercio.

Art. 61. Queste Commissioni sono composte di cinque membri, o più, caduna.

Art. 62. I membri di queste Commissioni sono nominati a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, conformemente all'art. 7, e per scheda a scrutinio di lista.

Art. 63. Le due Commissioni permanenti sono incaricate ciascuna nella materia per la quale sono nominate:

1.º Di fornire al Senato tutti i ragguagli ch'esso le incarica di raccogliere sopra una proposizione.

2.º Di esaminare le proposizioni che il Senato loro rimanda, di fare un rapporto e di presentare conclusioni motivate su queste proposizioni.

3.º Di preparare per il Senato progetti di risoluzioni.

Art. 64. Indipendentemente dalle Commissioni permanenti il Senato può formarne altre per la disamina d'una o più proposizioni, sia per elezione allo scrutinio od alla maggioranza assoluta o relativa, sia per estrazione a sorte, sia pure anche per mezzo dello stesso Presidente se il Senato lo dimanda.

#### CAPO V.

##### *Delle Deputazioni e degli Indirizzi.*

Art. 65. Le deputazioni sono estratte a sorte. Il Senato determina il numero dei membri che le compongono. Il Presidente od uno dei vice-presidenti ne fanno sempre parte e parlano in loro nome.

Art. 66. I progetti d'indirizzi sono redatti da una Commissione composta del Presidente del Senato e di cinque membri, ciascuno scelto nel suo proprio ufficio, o dal Senato in seduta, ma sempre a maggioranza assoluta. Questi progetti sono sottoposti all'approvazione del Senato e trascritti appena approvati nel processo verbale delle sedute.

#### CAPO VI.

##### *De' Processi verbali, dell'Estensore, e de' Questori.*

Art. 67. Un estensore di processi verbali non tolto fra i membri del Senato è nominato da esso. Egli è sempre revocabile. Il modo di nomina è quello indicato nell'art. 7.

Art. 68. L'estensore è incaricato di redigere sotto la sovrintendenza dell'ufficio del Senato i processi verbali.

Egli invigila inoltre quanto il Senato ordina di stampare, la correzione delle prove e la spedizione degli stampati.

Art. 69. I processi verbali sia delle sedute pubbliche che delle segrete, immediatamente dopo adottatane la redazione, sono trascritti su due registri e sottoscritti dal Presidente e da uno de' Segretari.

Art. 70. Il Senato può deliberare che non vi sarà processo verbale nella sua seduta segreta.

Art. 71. Quando il Senato si forma in seduta segreta, l'estensore si ritira, eccetto che il Senato non determini altrimenti.

Art. 72. In caso di malattia o di legittima assenza dell'estensore, uno de' segretari del Senato ne fa le veci.

Art. 73. I processi verbali sono stampati e distribuiti a cia-

REGOLAMENTO DEL SENATO DEL REGNO

scun membro del Senato, come pure ogni documento di cui il Senato ordina la impressione.

Art. 74. I questori son' incaricati di tutte le misure relative al cerimoniale ed alle spese del Senato.

Art. 75. Essi si concertano coi questori della Camera de' deputati per le misure che interessano in comune le due Camere.

CAPO VII.

*Della Biblioteca, degli Archivi, e del Bibliotecario-archivista del Senato.*

Art. 76. La biblioteca e gli archivi del Senato sono sotto la sovr'intendenza dei questori.

Art. 77. Le attribuzioni del bibliotecario-archivista, oltre la cura della biblioteca sono: il deposito della corrispondenza relativa al Senato; la formazione delle liste, l'elenco delle morti e delle demissioni, dei congedi, dei passaporti, ecc. ecc.

Art. 78. Il bilancio del Senato contiene ogni anno una somma per la biblioteca.

I questori comprano con questa somma i libri ed i documenti giudicati più utili al Senato.

Art. 79. Nessun libro può essere tolto dalla biblioteca che da

uno dei Senatori e per mezzo di una ricevuta. Nessun membro non potrà tenere presso di sè un libro più di due volte 24 ore.

CAPO VIII.

*Della Polizia del Senato e delle Tribune.*

Art. 80. La polizia del Senato spetta a se stesso, ed è esercitata in suo nome dal presidente che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

Art. 81. Nessuna persona straniera al Senato, sotto verun pretesto, può introdursi nel recinto della sala ove risiedono i suoi membri.

Art. 82. In tutto il tempo che dura la seduta le persone che sono nelle tribune pubbliche devon rimanere a capo scoperto ed in silenzio, nè posson dar segni di approvazione, o disapprovazione.

Art. 83. Tutte le persone che turberanno l'ordine, saranno sull'istante escluse dalle tribune, e tradotte tosto, se è necessario, avanti alla autorità competente.

Questi due articoli saranno stampati ed affissi a tutti gli ingressi alle tribune.



# REGOLAMENTO

## DELLA

### CAMERA DEI DEPUTATI

#### CAPO I.

*Dell'Ufficio provvisorio e della verificaione dei poteri.*

Art. 1. All'apertura della sessione il decano d'età occupa il seggio della presidenza: ed i quattro Deputati più giovani esercitano le funzioni di segretari.

Art. 2. La Camera si divide col mezzo d'estrazione a sorte in sette Uffici per verificare i Poteri.

Art. 3. Tutti i membri eletti pigliano parte sia a questa verificaione, sia alla votazione dell'intera assemblea per questo effetto; nessuno potendo esserne escluso in fin tanto che l'assemblea non abbia deliberato che la sua elezione è sospesa (*ajournée*), od annullata.

Art. 4. I processi verbali d'elezione corredati dai documenti giustificativi sono divisi fra i sette Uffici; e ciascuno di essi nomina un relatore incaricato di presentare alla Camera il lavoro del proprio Ufficio.

Art. 5. La Camera pronunzia sulla validità delle elezioni, ed il Presidente proclama Deputati coloro i cui poteri sono stati dichiarati validi.

#### CAPO II.

*Ufficio definitivo.*

Art. 6. La Camera dopo la verificaione dei poteri, procede alla elezione per tutto il corso della sessione annuale:

- 1.° D'un Presidente;
- 2.° Di due vice-presidenti con ischeda a scrutinio di lista;
- 3.° Di quattro segretari con ischeda a scrutinio di lista;
- 4.° Di due questori con ischeda a scrutinio di lista.

Art. 7. Tutte queste nomine debbono essere fatte alla maggioranza assoluta.

Tuttavia al terzo giro di scrutinio, che è quello della ballottazione, la maggioranza relativa è sufficiente.

Nel caso di parità nei voti la nomina cade sul maggiore d'età.

Le schede a scrutinio di lista portano scritti tanti nomi quante sono le nomine a farsi; il bollettino che conterrà un numero di nomi oltre il bisogno, non sarà valevole che per primi sino a concorrenza del numero necessario.

Art. 8. I segretari verificano il numero dei votanti. Sei scrutatori estratti a sorte fanno lo spoglio dello scrutinio ed il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 9. Appena la Camera è costituita, essa ne informa il Re ed il Senato.

Art. 10. Le funzioni del Presidente sono le seguenti: Mantenere l'ordine nella Camera, concedere la parola, far

osservare il regolamento, posare le quistioni, annunziare il risultato delle deliberazioni della Camera, portare in nome di essa la parola ed in conformità del sentimento dalla medesima espresso.

Egli non può prendere la parola nella discussione, eccetto che per presentarne lo stato, e ricondurla alla quistione nel caso che se ne sia allontanata. Se egli desidera discutere è d'uopo che lasci lo stallo presidenziale, nè può riprenderlo se la discussione sulla materia vertente non è terminata.

Art. 11. Le funzioni dei segretari sono:

Sovrintendere alla redazione del processo verbale, farne lettura, inscrivere per la parola i Deputati secondo l'ordine della loro domanda, dare lettura delle proposizioni, emendamenti ed altri documenti che devono essere comunicati alla Camera, tener nota delle sue risoluzioni, fare l'appello nominale, tener nota dei voti; in una parola far tutto quanto compete all'Ufficio della Camera.

I segretari possono parlare nelle discussioni, ma solo dalla tribuna.

Art. 12. Il Presidente ed i segretari rimandano agli Uffici i documenti relativi agli affari che debbono esservi discussi.

#### CAPO III.

*Delle sedute della Camera.*

Art. 13. Il Presidente apre ed annunzia la chiusura delle sedute: quando è al termine, dopo consultata la Camera, indica l'ora d'apertura della seduta seguente, e l'ordine del giorno, il quale sarà affisso nella sala.

Art. 14. Ogni seduta comincia colla lettura del Processo verbale della seduta precedente.

Se sorge una reclamazione contro la sua redazione, uno dei segretari ha la parola per dare i necessari schiarimenti.

Se ciò non ostante la reclamazione sussiste, il Presidente piglia l'avviso della Camera.

Se la reclamazione è adottata, l'ufficio è incaricato di presentare nella stessa seduta, od al più tardi nella seguente, una nuova redazione conforme alla deliberazione della Camera.

Art. 15. Il Presidente, o sul suo ordine un segretario, dopo il processo verbale, dà conoscenza alla Camera, in ciascuna seduta, de' messaggi, lettere ed altri indirizzi che la concernono, salvo gli scritti anonimi.

Art. 16. Un segretario presenterà quindi un'idea sommaria delle petizioni indirizzate alla Camera dall'ultima seduta: esse saranno quindi spedite alla Commissione delle petizioni, dove ogni Deputato può prenderne comunicazione.

Art. 17. Il Presidente farà fare poscia l'appello nominale, e

non trovandosi la Camera in numero sufficiente per deliberare, farà inscrivere nel giornale ufficiale i nomi degli assenti, che non avranno ottenuto un congedo dalla Camera.

Art. 18. Nella sala vi saranno posti esclusivamente riserbati pei Ministri e pei Commissari del Re.

Art. 19. Nessun Deputato può parlare se non dopo essersi fatto inscrivere, od avere ottenuta la parola dal Presidente dopo averla chiesta dal suo stallo.

La parola è conceduta secondo l'ordine delle dimande o delle iscrizioni.

Non si deroga a quest'ordine che per accordare la parola alternativamente *pro*, *sopra* e *contro* le proposizioni in discussione.

La parola *sopra* è esclusivamente riserbata agli oratori che avrebbero emendamenti a proporre, i quali emendamenti dovranno essere depositi sul tavolo del Presidente nel lasciare la tribuna.

Art. 20. L'oratore non può indirizzarsi che al Presidente ed all'assemblea. Egli parla dalla tribuna o, se la Camera li tollera, dal suo stallo. Nell'un caso o nell'altro però sempre in piedi.

Art. 21. Ogni imputazione di mala intenzione, ogni personalità, ogni segno d'improbazione, o d'approvazione è interdetto.

Art. 22. Niun oratore può essere interrotto quando parla, salvo per un richiamo al regolamento. Se un oratore si allontana dalla questione, spetta soltanto al Presidente di richiamarlo. Se un oratore, dopo di essere stato nel medesimo discorso richiamato due volte alla questione, continua a dilungarsene, il Presidente deve consultare la Camera per sapere se la parola non sarà interdetta all'oratore per il resto della seduta sulla medesima questione.

La Camera pronuncia per seduta ed alzata senza discussione.

Art. 23. Nessuno può parlare più di due volte sulla medesima questione, a meno che l'assemblea decida altrimenti.

Art. 24. È sempre permesso di dimandare la parola sulla posizione della questione, per un richiamo al regolamento, o per rispondere ad un fatto personale.

Art. 25. I richiami per l'ordine del giorno, per la priorità, e per un richiamo al regolamento, hanno la preferenza sulla questione principale, e sospendono sempre la discussione. La questione *pregiudiziale*, cioè quella sulla quale non si deve deliberare, la questione di *sospensione*, cioè quella per cui si deve sospendere la deliberazione od il voto per un tempo da determinarsi, e gli emendamenti, sono messi ai voti prima della proposizione principale: i sotto-emendamenti prima degli emendamenti.

Art. 26. Se dieci membri dimandano la chiusura della discussione, il presidente la mette ai voti: è permesso però di avere la parola *pro* e *contro* la dimanda di chiusura.

Art. 27. Nelle questioni complesse la divisione è di diritto.

Art. 28. Prima di chiudere la discussione, il Presidente consulta la Camera per sapere se è bastantemente illuminata: nel dubbio, dopo una seconda prova, la discussione continua.

Art. 29. Salvo il voto sulla legge intiera, il quale si fa sempre coll'appello nominale ed a scrutinio segreto, la Camera esprime la sua opinione per seduta e levata, a meno che dieci membri non dimandino l'appello nominale e ad alta voce, o lo scrutinio segreto.

Art. 30. Il voto per seduta od alzata non è compiuto se non ha una prova ed una contro-prova. Il Presidente ed i Segretari decidono sul risultato della prova e della contro-prova

che possono anche ripetersi: se riman dubbio dopo la ripetizione, si procederà all'appello nominale.

Art. 31. Non è permesso di prendere la parola fra due prove.

Art. 32. Per procedere allo scrutinio segreto un segretario fa l'appello nominale. Il Deputato chiamato riceve una pallottola bianca ed un'altra nera, depone nell'urna posta sulla tribuna la pallottola che esprime il suo voto, ripone in un'altra urna posta sullo scrittoio dei segretari la pallottola di cui non ha fatto uso. La pallottola bianca esprime l'adozione, la nera il rifiuto.

Nel momento di votare, il Presidente farà mettere intorno alla prima urna un cartello in cui sarà scritto *per l'adozione* o *per l'emendamento della proposizione*, o *della legge*, ecc.

Terminato quest'appello, se ne farà immediatamente un secondo per i Deputati che non hanno ancora votato.

Fatto questo secondo appello, i segretari travasano le pallottole in un cestellino; le numerano ostensibilmente e separano le bianche dalle nere.

Il risultato di questa numerazione è verificato da due segretari, quindi proclamato dal Presidente.

Appena dato il voto ciascun membro ritorna al suo posto.

Art. 33. Allorché molte proposizioni di leggi relative ad interessi particolari o locali, presentate insieme, comprese in un sol rapporto e rimandate ad una sola Commissione, non avranno dato luogo ad alcun richiamo, esse saranno votate mediante un solo scrutinio segreto.

Se sorgesse discussione sopra una o su molte di queste leggi, si voterà a scrutinio segreto sopra ognuna di quelle su cui cadde la discussione.

Art. 34. I Deputati chiedenti che la Camera si formi in comitato segreto, fanno la loro dimanda per iscritto e la sottoscrivono.

I loro nomi sono scritti nel processo verbale.

Art. 35. Se un membro turba l'ordine, il Presidente lo richiama nominandolo. In caso di appellazione il Presidente consulta l'assemblea. Se essa mantiene il richiamo all'ordine, se ne farà menzione nel processo verbale.

Anche in questo caso, come nell'art. 22, l'assemblea pronunzia per seduta e levata senza alcuna discussione.

Art. 36. Qualora l'assemblea diventasse tumultuosa, e che il Presidente non potesse calmarla, egli si copre il capo. Continuando il tumulto, il Presidente annunzia che sospenderà la seduta; se non si ristabilisce la calma sospende la seduta per un'ora, durante la quale i membri della Camera si radunano nei loro rispettivi uffizi. Spirata l'ora, la seduta è di diritto ripigliata.

#### CAPO IV.

##### *Delle proposizioni.*

Art. 37. I progetti di legge diretti alla Camera dal Re e dal Senato, dopo che se ne sarà stata fatta lettura alla Camera saranno stampati, distribuiti e trasmessi negli Uffizi di ordine del Presidente, onde esservi discussi secondo le forme stabilite al capo V.

Art. 38. Ogni membro ha diritto di fare proposizioni e di presentare emendamenti.

Art. 39. Ogni membro che vorrà fare una proposizione, la sottoscriverà e deporrà sul tavolo del Presidente per essere comunicata immediatamente negli Uffizi della Camera.

Se due Uffizi sono d'avviso che la proposizione debba essere

sviluppata, verrà letta nella seduta dell'assemblea il giorno dopo che gli altri Uffici ne avranno avuto comunicazione.

I Presidenti dei singoli Uffici ne daranno avviso al Presidente della Camera.

Art. 40. Dopo la lettura della proposizione nella Camera, l'autore proporrà il giorno nel quale desidera di svilupparla.

Al giorno fissato dalla Camera egli svilupperà i motivi della sua proposta.

Art. 41. Se la proposizione è appoggiata da cinque membri almeno, la discussione per la presa in considerazione è aperta.

Il Presidente consulta quindi la Camera se essa piglia o no in considerazione la proposta, o se la rimette ad un tempo determinato.

Art. 42. Se la Camera stabilisce che essa piglia la proposta in considerazione, la rimanda agli Uffici acciò la discutano e ne facciano un rapporto nei modi indicati nel capo V.

Art. 43. La discussione che la Camera farà su questo rapporto sarà generale e particolare.

Art. 44. La discussione generale si aggirerà sull'essenza e sul complesso della proposizione.

La discussione particolare s'aprirà sopra ogni articolo secondo l'ordine e sugli emendamenti che vi si riferiscono e che si propongono.

Art. 45. Gli emendamenti sono proposti per iscritto e depositi sul tavolo del Presidente.

Art. 46. Se un emendamento, dopo essere sviluppato dal suo autore, non è appoggiato da cinque membri, non dà luogo ad alcuna deliberazione.

La Camera può rimandare l'emendamento od alla Commissione stessa che fece il rapporto sulla proposta, o negli Uffici, o ad una nuova Commissione; la Camera può parimenti sospendere la deliberazione.

Art. 47. Dopo la discussione generale, il Presidente consulta la Camera se essa passa alla discussione degli articoli.

Art. 48. Se la discussione è rimandata ad un'altra seduta, gli emendamenti col nome de' proponenti, sono stampati e distribuiti a ciascun membro.

Art. 49. Benchè la discussione sia stata aperta sopra una proposizione, l'autore di questa può ritirarla, e così far cessare la discussione; ma se un altro membro della Camera la ripiglia, la discussione continua.

Ogni proposizione che la Camera non ha presa in considerazione, o che essa avrà rigettata dopo discussione, non può essere ripresa nel corso della sessione.

Art. 50. Ogni risoluzione della Camera è presa a maggioranza assoluta de' votanti, salvo a quanto è stabilito in contrario dal presente regolamento per riguardo alle elezioni. In caso d'eguaglianza di voti la proposizione rimane rifiutata.

Art. 51. La Camera non può pigliare alcuna risoluzione, se la maggioranza dei suoi membri non è presente, e non piglia parte alla votazione.

Art. 52. Il risultato delle deliberazioni della Camera è proclamato dal Presidente con questa formola:

*La Camera adotta, o la Camera rigetta.*

Art. 53. Ogni elezione e presentazione di candidati si fa a scrutinio segreto.

#### CAPO V.

##### *Degli Uffici e delle Commissioni.*

Art. 54. L'assemblea si divide per estrazione a sorte in sette Uffici.

Art. 55. Ogni Ufficio nomina alla maggioranza assoluta un Presidente, un vice-presidente ed un segretario.

Art. 56. Ogni mese gli Uffici saranno a sorte rinnovellati. Si verrà perciò di nuovo alla nomina di un Presidente, di un vice-presidente e di un segretario, sempre a maggioranza assoluta.

Art. 57. Ogni Ufficio esamina le proposizioni e gli emendamenti che gli sono mandati, secondo l'ordine indicato dalla Camera.

Dopo l'esame, esso nomina un relatore alla maggioranza assoluta di votanti.

Art. 58. Quando i due terzi degli Uffici avranno nominato i loro relatori, questi si riuniscono in ufficio centrale e discutono insieme.

Terminata questa discussione, essi nominano alla maggioranza assoluta un relatore che fa alla Camera un rapporto, il quale sarà stampato e distribuito almeno 24 ore prima della discussione che avrà luogo nella seduta pubblica, salvo il caso che la Camera determini altrimenti.

Art. 59. Ove l'autore di una proposizione non fosse dalla Commissione incaricato di esaminarla, egli avrà il diritto di assistere alla seduta della Commissione senza voce deliberativa.

Art. 60. Ogni Commissione elegge nel suo grembo stesso a maggioranza assoluta un Presidente ed un segretario, e per ogni affare un relatore.

Art. 61. La Camera nomina fra i suoi membri nel corso della sessione due Commissioni permanenti.

Una Commissione di finanza e di contabilità, ed una Commissione di agricoltura, d'industria e di commercio.

Art. 62. Queste Commissioni sono composte di sette membri o più caduna.

Art. 63. I membri di queste Commissioni sono nominati a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta conformemente all'art. 6, e per ischeda a scrutinio di lista.

Art. 64. Le due Commissioni permanenti sono incaricate ciascuna nelle materie per le quali sono nominate:

1.° Di fornire alla Camera tutti i ragguagli che essa le incarica di raccogliere sopra una proposizione;

2.° Di esaminare le proposizioni che la Camera loro rimanda, di fare un rapporto e di presentare conclusioni motivate su queste proposizioni;

3.° Di preparare, se è necessario, progetti di risoluzioni su quelle petizioni che la Camera giudica abbastanza importanti per mandargliele.

Art. 65. Ogni mese ciascun Ufficio nomina uno dei suoi membri per formare la Commissione delle petizioni.

Questa Commissione è incaricata della disamina e del rapporto delle petizioni.

Art. 66. Indipendentemente delle Commissioni permanenti e delle Commissioni delle petizioni, la Camera può formarne altre per la disamina d'una o più proposizioni, sia per elezione allo scrutinio ed alla maggioranza assoluta o relativa, sia per estrazione a sorte, sia anche per mezzo dello stesso Presidente, se la Camera lo domanda.

Art. 67. La Commissione delle petizioni farà ogni settimana un rapporto sulle petizioni pervenute alla Camera e per ordine di data d'iscrizione al processo verbale: in caso di urgenza la Camera può intervertire quest'ordine.

Sarà stampata e distribuita tre giorni almeno prima della seduta, nella quale il relatore della Commissione sarà inteso, una tabella indicante il giorno nel quale il rapporto sarà fatto, il nome ed il domicilio del petente, l'oggetto della petizione, ed il numero col quale essa è iscritta nel registro della Commissione.

CAPO VI.

*Delle deputazioni e degli indirizzi.*

Art. 68. Le deputazioni sono estratte a sorte. La Camera determina il numero dei membri che le compongono. Il presidente od uno dei vice-presidenti ne fanno sempre parte, e parlano in loro nome.

Art. 69. I progetti d'indirizzi sono redatti da una Commissione composta del presidente della Camera e di sette membri ciascuno scelto nel suo proprio Ufficio, o dalla Camera in seduta, ma sempre a maggioranza assoluta. Questi progetti sono sottomessi all'approvazione della Camera, e trascritti appena approvati nel processo verbale delle sedute.

CAPO VII.

*Dei processi verbali, dell'Estensore e dei Questori.*

Art. 70. Un estensore dei processi verbali non tolto fra i membri della Camera è nominato da essa. Egli è sempre rinvocabile. Il modo di nomina è quello indicato nell'art. 6.

Art. 71. L'estensore è incaricato di redigere sotto la sovrintendenza dell'Ufficio della Camera i processi verbali e la tabella delle petizioni.

Egli invigila inoltre quanto la Camera ordina di stampare, la correzione delle prove, la spedizione degli stampati ecc.

Art. 72. I processi verbali sia delle sedute pubbliche che delle segrete, immediatamente dopo adottatane la redazione sono trascritti su due registri e sottoscritti dal presidente e da uno dei segretari.

Art. 73. La Camera può deliberare che non visarà processo verbale nella sua seduta segreta.

Art. 74. Quando la Camera si forma in seduta segreta l'estensore si ritira, eccetto che la Camera non determini altrimenti.

Art. 75. In caso di malattia o di legittima assenza dell'estensore, uno dei segretari della Camera ne fa le veci.

Art. 76. I processi verbali sono stampati e distribuiti a ciascun membro della Camera, come pure ogni documento, di cui essa ordina la impressione.

Art. 77. I questori sono incaricati di tutte le misure relative al materiale, al cerimoniale ed alle spese della Camera.

Art. 78. Essi si concertano coi questori del Senato per le misure che interessano in comune le due Camere.

CAPO VIII.

*Della Biblioteca, degli Archivi,  
e del Bibliotecario-Archivista della Camera.*

Art. 79. La biblioteca e gli archivi della Camera sono sotto la sovrintendenza dei questori.

Il bibliotecario-archivista è nominato o confermato dalla Camera, essa può pure revocarlo.

Art. 80. Le attribuzioni del bibliotecario-archivista oltre alla cura della biblioteca sono: il deposito della corrispondenza relativa alla Camera; la formazione delle liste; l'elenco delle morti e delle demissioni; dei congedi, dei passaporti ecc.

Art. 81. Il bilancio della Camera contiene ogni anno una somma per la biblioteca.

I questori comprano con questa somma i libri ed i documenti giudicati più utili alla Camera.

Art. 82. Nessun libro può essere tolto dalla biblioteca che per mezzo di una ricevuta. Nessun membro non potrà tenere presso di sé un libro più di due volte 24 ore.

Art. 83. Lo Statuto, il regolamento della Camera, le disposizioni concernenti le relazioni delle Camere fra esse e col Re, e la legge elettorale, sono distribuite ad ogni membro della Camera al cominciamento della sessione.

CAPO IX.

*Dei Messaggeri, Uscieri ed altri impiegati  
della Camera.*

Art. 84. I messaggeri, uscieri e gli altri impiegati minori della Camera, possono essere nominati e revocati alla maggioranza assoluta dal presidente, dai vice-presidenti, segretari e questori.

CAPO X.

*Dei congedi.*

Art. 85. Nessun Deputato può assentarsi senza un congedo della Camera. Si terrà nota dei congedi accordati in uno speciale registro.

CAPO XI.

*Della polizia della Camera e delle tribune.*

Art. 86. La polizia della Camera spetta a se stessa ed è esercitata in suo nome dal presidente che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

Art. 87. Nessuna persona straniera alla Camera sotto vènon pretesto può introdursi nella sala ove siedono i suoi membri.

Art. 88. In tutto il tempo che dura la seduta, le persone che sono nelle tribune pubbliche devono rimanere a capo scoperto ed in silenzio.

Art. 89. Tutte le persone che turberanno l'ordine saranno sull'istante escluse dalle tribune, e tradotte tosto, se è necessario, avanti all'autorità competente.

Questi due articoli saranno stampati ed affissi a tutti gli ingressi alle tribune.

AGGIUNTA AL REGOLAMENTO

*adottata il 30 giugno 1848*

*Degli Uffici.*

Per le discussioni, nomine di Commissioni, e qualunque determinazione o parere da spiegarsi negli Uffici, basta la presenza del terzo dei Deputati ascritti a ciascun ufficio, sottratti prima dal totale quelli che sono in congedo.

AGGIUNTA AL REGOLAMENTO

*adottata il 20 dicembre 1848*

*Delle tribune pubbliche.*

Art. 1. Durante la seduta, le persone che non fanno parte della Camera dovranno stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 2.** La tribuna destinata al pubblico sarà divisa in varie sezioni numerate.

In ogni sezione sarà un usciere incaricato di vegliare alla esatta osservanza dell'articolo 1.° e di eseguire gli ordini del Presidente.

**Art. 3.** Gli uscieri, in seguito all'ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine.

Qualora non si conosca la persona o le persone da cui vien cagionato il disordine, il Presidente comanderà che sia sgombrata tutta la sezione nella quale è avvenuto..

**Art. 4.** La sezione o le sezioni fatte sgombrare, rimarranno vuote durante tutto il resto della seduta.

Saranno tuttavia ammessi coloro che si presenteranno muniti di regolare biglietto d'entrata.

**Art. 5.** In caso di oltraggio fatto alla Camera o a qualunque dei suoi membri, il colpevole sarà immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità competente.

**Art. 6.** Le presenti disposizioni saranno stampate ed affisse all'ingresso di ciascuna sezione.

**Art. 7.** Gli articoli 88 e 89 del regolamento della Camera sono abrogati.

# DISCORSO DELLA CORONA

## per l'apertura del Parlamento

8 MAGGIO 1848

SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI,

Vengo in nome del Re ad aprire la prima sessione del Parlamento Nazionale.

La Provvidenza ci chiama ad inaugurare nella Nostra Patria il regime rappresentativo in una delle epoche più memorande per l'Italia e per l'Europa.

Circondati da un fosco orizzonte noi uniti da mutuo amore, da mutua confidenza tra popolo e Principe, avemmo in pace dalla saviezza del Re le riforme e le istituzioni che assicurano al paese la forza e la libertà.

Turbata poi la nostra felicità interna dal duolo di fratelli Italiani che lo straniero conculcava, la Nazione sorse sdegnata e si strinse al suo Capo per sostenere l'onore e l'indipendenza d'Italia.

Iddio ha finora benedette le nostre Armi; l'Esercito ammirabile non meno per la disciplina, che pel valore, aggiunge nuova gloria all'antica sua fama; la Croce di Savoia innestata al Vessillo dell'Unione Italiana sventola sulle rive dell'Adige.

La nostra Armata di mare ha salpato da Genova. Se ella incontrasse nemici, ho ferma e personale fiducia che ella si mostrerà degna del nostro glorioso Re, del nostro glorioso Esercito.

Al campo l'ardore dei nostri soldati in mezzo ai disagi della guerra: nell'interno il rapido attivarsi, ed il nobile contegno della Milizia comunale: da ogni parte l'accordo delle opinioni e delle volontà dimostrano quanto sia vivo l'amor patrio in tutta la Nazione, quanto essa sia forte e matura pei suoi alti destini.

La Sardegna; rigettato il funesto retaggio di antichi privilegi, volle essere unita con più stretti vincoli alla Terraferma, e fu accolta dalle altre Provincie come diletta sorella.

La Savoia, cagione di momentaneo dolore, fu tosto causa di verace consolazione. I savoiani si mostrarono degni figli della Patria, saldo baluardo d'Italia.

La Liguria a queste contrade subalpine più di fresco unita, a loro con vieppiù tenaci nodi ogni giorno si stringe; nuovo argomento alla salute d'Italia.

All'estero le potenze che hanno con noi comuni le forme di governo, e quelle in cui il popolo stesso regge lo Stato, ci danno prove delle loro simpatie.

Si sono riannodate le relazioni diplomatiche col Governo Costituzionale di Spagna un tempo sospese.

In Italia le disgiunte parti tendono ogni giorno ad avvicinarsi, e quindi vi è ferma speranza, che un comune accordo legghi i Popoli, che la natura destinò a formare una sola Nazione. *(Altissimi applausi)*

Signori, il Governo del Re comprende la gravità della mis-

sione, a cui è chiamato in tempi cotanto difficili, ma pieni d'avvenire. Come ebbe il coraggio d'assumerla, così avrà quello di proseguirla.

Voi gli presterete il vostro concorso per consolidare, e compiere l'opera di rigenerazione, a cui egli si è accinto. L'Europa, che ha gli occhi sopra di Noi ci vedrà vincere difficoltà inseparabili dai primordii d'una vita novella, mercè una potenza sempre invincibile, quella dell'Unione.

Il Ministero vi presenterà il bilancio per l'anno 1849 e vi proporrà ad un tempo i provvedimenti indispensabili per far fronte alle gravi spese necessitate dalle attuali circostanze, e dalla riduzione dell'imposta sul sale.

La riforma della patria legislazione, che fu la prima cura del Re nel salire al Trono verrà condotta a termine, mercè di un Codice di procedura civile e dell'ordinamento d'istituzioni giudiziarie conformate rigorosamente al sistema costituzionale.

Vi sarà presentato un progetto di legge sul Consiglio di Stato, che statuisca le attribuzioni consultive di questo Corpo. Un altro se ne prepara, che metta le istituzioni municipali e provinciali in armonia coi nostri ordini politici.

L'organizzazione della pubblica istruzione, sulla quale si fondano le più belle speranze della Patria, verrà sottoposta al Vostro esame. Altri progetti vi saranno pur rassegnati per la revisione delle leggi sui boschi, sulle acque e sulle strade, non che per migliorare altri rami d'amministrazione e coordinare le leggi attuali colla nuova forma del Governo, acciò il principio di libertà e di progresso che lo anima, si diffonda per ogni dove a vivificare tutte le parti del Corpo sociale e a beneficio morale ed economico specialmente delle classi più numerose.

Se avviene che la desiderata fusione con altre parti della Penisola si compia, si promuoveranno quelle mutazioni nella legge che valgano a far grandeggiare i destini Nostri, a farci aggiungere quel grado di potenza, a cui pel bene d'Italia ci vuole la Provvidenza condurre. *(Altissimi applausi)*

Signori, il Re commettendomi l'alto incarico di rappresentarlo in mezzo a Voi, mi ha ordinato di esprimervi il suo affetto, di assicurarvi della profonda confidenza che ripone nei vostri lumi, nella vostra devozione alla Patria. Voi, ben comprendete quanto dolce sarebbe stata al suo cuore la consolazione d'iniziare in persona l'era novella apertaci dal magnanimo suo senno.

Le necessità della guerra gliene impongono il sacrificio.

Conceda Iddio un pronto e vittorioso ritorno a quello che io tengo in luogo di padre, ed a cui la nazione è debitrice di tanti benefici.

# RISPOSTA

## DEL SENATO DEL REGNO

AL

### DISCORSO DELLA CORONA

ADOPTATA NELLA SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1848.

Il Senato del Regno, presentandosi al cospetto di V. A. S., inchina nella Vostra persona l'alto Rappresentante dell'Augusto Monarca che vi destinò ad aprire in suo Real nome la prima sessione del Parlamento nazionale, e a dare al reggimento rappresentativo auspicii tali che promettono all'Italia, annunziano all'Europa fausto e glorioso avvenire.

Era al certo turbata la serenità della lunga pace europea da fosche previsioni, da intestino collidersi di ragionevoli popolari voti e di aspre ripulse. La Provvidenza ci preservò dal ricevere questo ammaestramento della sventura: perchè ci concedette nel Principe reggitore dei nostri destini quella sapienza che conosce da lontano tempo i bisogni del popolo, quella magnanimità e quel consiglio che gli appagano in tempo opportuno. Il popolo non reclama quando giustamente spera. E il regno di Carlo Alberto, inaugurato con la libertà civile, svolgeva ogni dì, nel succedersi di ottime leggi, di salutari discipline, di generosa protezione ad ogni utile coltura dell'umano ingegno, i semi della politica libertà. Il reggimento rappresentativo fu per altri popoli uno slancio ad altra meta: per noi non fu che un passo.

Udimmo noi le voci di provocata ira; ammirammo la magnanima riscossa, le eroiche fazioni dei fratelli nostri della Lombardia; paventammo con essi, non fosse altro la vittoria popolare che indugio a tremenda vendetta. Fu commosso Carlo Alberto dal cruccioso nostro compianto; e il Re leale, che avea veduto violati già da una vicina potenza, a danno delle sue ragioni, a danno dell'Italia i politici trattati, i quali guarentivano ad ogni Stato di essa la propria indipendenza, dovette anche porger orecchio al grido dell'umanità, che imponeagli di fraporsi tra l'oppressore e le sue vittime; dovette porgerlo all'imperioso consiglio che gli veniva dal sentimento della comune italica stirpe, dalla previsione di comuni nazionali destini, dalla necessità di volgere ad italico beneficio quella ardenza di popolari spiriti, quel movimento di anime sdegnose, che altrimenti sarebbe forse degenerato in italico scompiglio.

Che se fuvi chi appellò abbandono di politiche obbligazioni questa magnanima risoluzione, perchè se ne accagionerà chi salva, in quanto lo stringersi degli avvenimenti il concede, le sorti italiane, e non chi, avendo potuto in tempi cheti e di lunga prova, onorare la dignità della Nazione, indirizzare faustamente le sue sorti, compiere le larghe promesse dei giorni pericolosi, conculcò o lasciò conculcare ogni legittimo diritto, ogni ragionevole speranza?

Iddio benedice palesemente le nostre armi: ed il valoroso nostro esercito preude già l'abito di non interrotte vittorie.

Così conceda Iddio che l'abito dei pericoli giornalieri incontrati (oltre ai nostri voti) dal re, sia per noi argomento solo di plauso, non mai di sgomento.

Sia del pari gloria e auspicio per l'esercito l'animo ed il braccio dei Principi di Savoia, mostratisi degni discendenti di eroica dinastia.

Il Senato pertanto acclama animosi, longanimi, valenti i nostri prodi. Egli invoca sopra di essi la celeste protezione; egli confida pienamente nel genio dell'augusto suo capitano e nell'alleanza della fortuna guerresca e della costituzionale responsabilità, la quale fa che non per la storia sola si registrino le grandi geste, ma per lo Statuto ancora si spieghino.

I prosperi auguri accompagnino l'armata nostra di mare; e il suo stendale, già raccapriccio di barbari, sia oggi conforto a tanti popoli italiani, pei quali la gloria marittima è domestica gloria.

Sia lenimento al dolore di tante famigliari dolcezze abbandonate dall'una e dall'altra milizia, l'animo grande e patriottico dei rimasi nei propri lari; i quali non lamentano la assenza di tanti amati, perchè il ritorno dei valorosi sarà rallegrato dall'annunzio della compiuta italica liberazione.

Sia pur conforto alla vita del campo, al rischio dei cimenti l'esempio dell'animo virile, della costanza di cuore zelante che la milizia cittadina spiega sotto ai nostri occhi, nel proteggere in ogni parte dello Stato l'ordine pubblico. Forti petti vanno incontro ai nostri nemici: forti petti rinfrancano chi rimane.

La Sardegna ha abbandonato volentosa il retaggio delle antiche sue istituzioni; funesto certamente, se avesse esso durato in questo lume di tempi, in questa fortuna di vicende tutte fauste per lei, tutte promettitrici di quel risorimento che è talvolta malagevole a trattare fra soci, sicuro sempre tra fratelli.

La Savoia ha incominciata la sua era costituzionale, cimentandola. Gelosa del glorioso vessillo dei suoi reali, fiera delle tradizioni del suo valore, fremente per l'onta minacciate da insane bande raccogliitice, le quali osarono sperare che la sorpresa opererebbe ciò che opera il timore, mostrò in poche ore, come all'impeto dei ribaldi soprasta in ogni incontro l'impeto, anche disordinato, dei fedeli.

Il nostro concorso sarà sempre spontaneo e caloroso per conservare alla monarchia, in ogni qualunque evento, questa importante e nobilissima sua provincia.

La Liguria, che scende in campo con la storica sua valentia, e col generoso slancio del suo popolo per la causa italica,

stringe la destra ai confratelli suoi politici; e mettendo in comune con essi i molti interessi che a noi l'univano, gli affetti, le simpatie, le fraterne sorti inseparabili toglie ai nemici nostri l'ultima speranza d'infacciarci con la discordia.

Il Senato è lieto della concorde volontà che a noi unisce le potenze governate da istituzioni alle nostre uniformi, o rette a popolo. Questo accordo di sentimenti e d'interessi spianerà le difficoltà che talvolta muovono dal conciliare la politica fiducia che quelli ispirano con la politica prudenza che questi impongono: difficoltà che il Governo ha sempre saggiamente superato.

La Spagna darà a noi e riceverà frutto condegno della rannodata politica amista.

E il darà soprattutto l'Italia nostra, che madre amorevole vuole i figliuoli suoi forti e poderosi; madre saggia non riconosce altra forza che nell'unione compiuta di quelli fra i suoi popoli che primi affronteranno lo straniero nei giorni di nuovi pericoli. Unione di cui si ha un'arra preziosa nell'atto generoso e spontaneo dei popoli di Piacenza, che impazienti noi siamo di poter con le forme parlamentarie acclamare nostri politici fratelli. L'Italia è Nazione, è Patria. Nazione, essa segue il generale movimento europeo che ricompona le naturali o storiche associazioni, disordinate dalla moderna politica. Patria, fortifica il nostro braccio con la più santa delle umane carità e dà all'eroico nostro sforzo la rigidezza di un nobile orgoglio che si riscatta.

Che se mai a stabilire quella unità di dominio politico dovrà il Re promuovere le annunziate mutazioni nella legge, il Senato, quantunque non tratto per ora ad alcuna precisa sentenza, dichiara ch'egli avrà unicamente in mira, nelle sue deliberazioni, la potenza della Corona, la libertà del popolo, la grandezza e la fortuna dell'Italia; non mai le prerogative personali comunicate ai suoi membri dallo Statuto, che ognuno è pronto a deporre di tutto buon grado nelle mani del Re, dal quale al solo scopo e col solo desiderio di promuovere il maggior bene dello Stato e di tutta Italia, le ha ricevute.

Il Governo del Re si è presentato a noi col migliore degli auspici, franchezza d'intenzioni, vigoria di opere. La Nazione applaude nei collegi elettorali alla sapienza del Re, che pose in

mani così fide, così operanti il sacro deposito delle nascenti nostre istituzioni. Dov'è tanta fiducia, ogni previsione di disaccordo è fallace.

Allorchè si presenterà il bilancio finanziario per l'anno 1849, allorchè si proporranno i provvedimenti indispensabili a far fronte alle gravi spese cagionate dalle presenti condizioni del tempo e dalla diminuzione ordinata nel prezzo del sale, il Senato, non solamente porrà studio, ma anche impegno vivissimo perchè alla grandezza delle imprese rispondano mezzi, i quali, mercè i più ampi apprestamenti guerreschi, valgano a conseguire con le sole armi nazionali lo sgombramento dello straniero dall'ultima terra Italiana.

Faranno soggetto di seria disamina per noi le leggi della civile processura; alle quali dee precedere l'annunziato ordinamento novello delle giudiziarie istituzioni, conformate rigorosamente al sistema costituzionale: perchè non può essere uniformità di giudizi, prima che le giurisdizioni eccentriche sieno ridotte ad unità di principio ed a corrispondenza di azione con la legge fondamentale.

Saranno del pari argomento di attenta discussione i progetti di legge, per mettere in armonia cogli ordini novelli politici le istituzioni municipali e provinciali; pel governo delle selve, per la riforma del Consiglio di Stato e soprattutto pel riordinamento di quella pubblica istruzione che è il palladio dei futuri nostri destini; perchè i lumi ugualmente e largamente distribuiti generano uniformità di pensieri e di giudizi.

Il Re commettendo a voi, Serenissimo Principe, l'alto ufficio di rappresentarlo, ha voluto che restasse a noi l'onore di vedere assiso nel Parlamento nazionale un Principe del Real suo sangue. Noi tutti sentiamo il pregio del rinunciare che voi feste in tal guisa alla partecipazione vostra in quelle guerresche fazioni, che furono sempre gloria immanchevole dell'illustre prosapia.

Ritorni a voi il glorioso padre vostro. Ritorni a noi il Sovrano amato, il Legislatore saggio, l'intrepido guerriero, padre pure a noi tutti. Ritorni col trionfo, con le acclamazioni dell'intera Patria, con l'ammirazione dell'Europa, con la devozione e la gratitudine degli antichi e dei novelli suoi fedeli, colla rivendicata indipendenza Italiana.



# RISPOSTA

## DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

AL

### DISCORSO DELLA CORONA

ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 7 GIUGNO 1848.

**SERENISSIMO PRINCIPE,**

I Deputati del Popolo porgono per mezzo Vostro, Nobile Rappresentante della Reale Corona, l'espressione dell'amore e della gratitudine della Nazione all'Augusto Monarca che, riconoscendone i diritti e secondandone i voti, la chiamò alla libertà ed alla indipendenza.

La Provvidenza, maturando i tempi, condusse la Famiglia Italiana ad assidersi nel consesso delle Nazioni libere e potenti. Il mutuo amore fra Principe e Popolo ci schiuse la via, la mutua fiducia ci assicura l'acquisto di questa nuova grandezza; e la storia scriverà che i popoli governati dal Re Carlo Alberto giunsero alla libertà, diritto imprescrittibile dei popoli, senza quelle commozioni che afflissero altre parti di Europa.

Al grido della generosa ira Lombarda rispose lo slancio unanime della Nazione, il meraviglioso coraggio dell'Esercito, l'eroismo del Re e dei Principi Reali.

La bandiera tricolore che il Re spiegava fra gli applausi del popolo fu e sarà benedetta da Dio, perchè simbolo di una nazionalità dalla sua sapienza creatrice stabilita.

La Patria era profondamente commossa alle prove di valore de'suoi figli; la fiducia nel supremo Capitano comprimeva l'ansietà che destavano i pericoli della guerra, e gli ostacoli d'ogni sorta che s'incontrano dai combattenti. La resa di Peschiera e la splendida giornata di Goito, che scompose le forze e recise le speranze del nemico, fanno oramai sicura l'Italia delle nuove sue sorti.

Confermata dalla vittoria e consacrata dal sangue dei prodi accorsi da ogni parte d'Italia, l'Unione e l'Indipendenza Italiana, niuno sarà che non consenta volenteroso ogni maniera di sacrificii; sorgeranno dalla terra Lombarda ordinate schiere a raddoppiare le file dei fratelli che stanno pugnando, e sarà irresistibilmente cacciato lo straniero che conculcava superbo, e feroce disertava le nostre contrade.

La Nazione è sicura che la flotta emulerà la gloria dell'Esercito, e, anelando a nuovi destini di cui sono arra le memorie del passato e la celebrata perizia dei nostri uomini di mare, non dubita che il Governo non prenda pensiero del militare e commerciale naviglio, doppio elemento di prosperità e di potenza.

Sardegna, Savoia, Liguria, Piemonte non formano più che un solo popolo, che una sola famiglia. Piacenza, Parma, Guastalla, Modena e Reggio vollero associare le loro sorti alle nostre. Noi le accogliamo in fraterno amplesso sperando, congiunti, in un più grande avvenire.

L'accordo delle opinioni e l'ardente amore di patria che infiamma gl'Italiani darà il nobile esempio di un popolo che,

mentre si difende con egregio valore da forestieri nemici, si compone tranquillamente a sicura libertà riformando le sue leggi ed ordinando per tutto lo Stato quella Guardia Nazionale che fa già di sé buona prova, e sarà saldissima guarentia delle libere istituzioni. La Camera si rende certa che il Governo porrà la più operosa sollecitudine nel pronto armamento ed ordinamento di essa.

La Camera si rallegra delle simpatie delle Nazioni straniere che hanno con noi comuni le forme di governo, o che si reggono a popolo; e mentre ha ferma fiducia che l'Italia farà da sé, dichiara corrispondere colla più leale riconoscenza alle solenni dimostrazioni della Repubblica Francese verso l'Italia. Proclamando il principio di libertà e d'indipendenza, come sola base delle relazioni internazionali, fa voti che sia questa oramai la sola norma d'ogni diplomazia, e spera che il Governo sarà per scegliere fedeli e sagaci rappresentanti a promuovere quel salutare principio presso le estere Potenze specialmente presso quei Popoli che stanno rivendicando la propria nazionalità. Così, all'uscire dalla lotta presente, verrà assicurata all'Italia l'amicizia di tutti i Popoli della terra.

Intanto facciam plauso alle riannodate relazioni colla Spagna, lungamente da tutti desiderate, e della cui interruzione si doleva altamente la Nazione.

Il Popolo comprende la gravità della missione che accettò il Ministero in tempi difficilissimi, e siccome la pubblica guarentia riposa sopra la sincera responsabilità del Governo, la rigenerazione della Patria sorgerà compiuta dal perfetto accordo dei poteri.

Il Bilancio sarà oggetto di coscienzioso esame e di ponderate deliberazioni. Non dubitiamo di trovare seguiti in esso i principii di un giusto sistema di finanza, che distribuisca equamente le imposte, che tenda ad esonerare le classi ridotte allo stretto vivere, e che mantenga una esatta economia del pubblico denaro, evitandone lo spreco in pensioni non meritate, in impieghi e stipendii superflui, in ispeze non giustificate da un utile scopo. Sicura da questo lato, la Camera non ricuserà il suo voto a quelle maggiori gravezze che le straordinarie circostanze de'tempi potranno richiedere, avuto anche riguardo alla diminuzione del prezzo del sale introdotta a sollievo del povero e ad incremento dell'agricoltura.

Molto fece il Re pel miglioramento della legislazione, ma ci gode l'animo che il Governo comprenda il molto che resta da farsi, onde, nelle disposizioni e nelle forme, le leggi, le istituzioni giudiziarie, colla pubblica salvaguardia dei Giurati, le Municipali e le Provinciali vengano poste in armonia cogli ordini politici e sociali felicemente inaugurati.

La Camera si adopererà efficacemente a che la proclamata eguaglianza dei cittadini al cospetto della legge politica e civile, sia un diritto, una verità per tutti, senza distinzione di culto.

Il Governo asseconderà il voto dell'universale riordinando la pubblica istruzione che informar debbe la crescente generazione alla virtù, indispensabile fondamento alla vera libertà. La Camera apprezza il nobile divisamento, confidando che si estenderà ognor più l'istruzione gratuita ne'suoi elementi al povero, e che, portata negli studi superiori a quell'altezza donde si gode vera luce, varrà a preparare gli uomini che debbono reggere ed illustrare la Patria. A questo scopo e a quello dell'educazione d'entrambi i sessi, e al miglioramento delle sorti del corpo insegnante, la Camera accoglierà con favore tutte le proposizioni che le saranno sottoposte.

Con pari ardore concorrerà in tutti quei provvedimenti che giovinno a coordinare l'amministrazione dello Stato al maggiore sviluppo degl'interessi morali e materiali del corpo sociale, e specialmente a beneficio delle classi meno agiate e più numerose. I Deputati del popolo desiderano che l'agricoltura,

l'industria, ed il commercio, sorgenti delle ricchezze dello Stato, siano sempre fra le precipue cure del Governo, e che le istituzioni di beneficenza, di cui è così ricca questa Italiana Terra, siano poste sotto la vigile guardia della Nazione ed abbiano un ordinamento efficace ed educativo.

Ora che i nostri voti si vanno compiendo con la fusione di altre Provincie sorelle, la Camera vede con gioia avvicinarsi il giorno in cui dal suffragio universale deve sorgere un'Assemblea Costituente che, sopra basi liberissime e popolari, fondi uno Statuto il quale valga a render forte, grande e gloriosa la Monarchia che abbia a capo il Principe propugnatore dell'Indipendenza Italiana. La fortissima Sicilia si è composta a libertà; Napoli anch'essa tergerà le sue lagrime, e Italia tutta sarà una e felice.

La Nazione unanime affretta co'suoi voti l'istante in cui QUEGLI che tutti teniamo in luogo di Padre, torni trionfante in mezzo ai suoi figli, circondato da quella luce immortale che brilla in fronte ai liberatori dei popoli e ai benefattori dell'umanità.

# PROGETTI DI LEGGE

## RELAZIONI E DOCUMENTI DIVERSI

### Dotazione del Parlamento.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 17 maggio 1848 dal Ministro dell'interno (Ricci).*

SIGNORI — Nel mentre gli animi vostri stanno unicamente preoccupati dai gravissimi interessi dello Stato, è dovere del Ministero il non ritardare più oltre a sottoporvi alcune disposizioni finanziarie indispensabili all'ordinamento del Parlamento nazionale.

Senza dubbio in questi primi momenti non potrebbero esattamente definirsi le esigenze dei diversi servizi, e quindi le varie somme di cui è proposto lo stanziamento non debbono considerarsi che determinate in via provvisoria, e quasi di esperimento, e meglio potranno successivamente definirsi.

Il sentimento che ha guidato il sottoscritto in questa proposta è stato quello di una severa economia del denaro pubblico, di cui le Camere vorranno col proprio esempio consecrare la necessità, e di cui pel proprio loro mandato sono le più vigili custodi, non disgiunta per altro mai da quella dignità che è il primo bisogno della Nazione.

### PROGETTO DI LEGGE

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO

Lucogotenente generale di S. M. nei regni Stati in assenza della M. S.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Affine di provvedere alle diverse parti di servizio del Parlamento del Regno;

Il Senato e la Camera dei deputati hanno adottato;

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Sul bilancio del dicastero interni pel corrente anno 1848 sarà aggiunta una categoria, coll'indicazione *Spese per il Senato e per la Camera dei deputati*.

Art. 2. Questa categoria rimane stanziata pel presente anno in lire *trecentomila*, di cui lire *centomila* pel Senato, e lire *duecentomila* per la Camera dei deputati.

Art. 3. Il presidente della Camera dei deputati avrà l'uso dell'appartamento annesso alle sale degli Uffici nel secondo piano del Palazzo Carignano, e godrà di un assegnamento

mensile di lire *cinquemila* durante tutto il tempo che rimane aperta la sessione.

I questori della Camera dei deputati godranno di un assegnamento pure mensile di lire *mille* per ciascheduno durante il tempo della sessione.

Art. 4. Sulla richiesta dei signori questori dell'una e dell'altra Camera il Ministero dell'interno promuoverà la spedizione dei mandati di pagamento delle somme come sopra assegnate sul rispettivo bilancio.

Il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato al Controllo Generale.

### Dotazione del Parlamento.

*Relazione fatta alla Camera il 29 maggio 1848 dalla Commissione composta dei deputati ORRÙ — BIANCHI — RADICE — FERRARIS — TONELLO — SINEO e RATAZZI relatore.*

SIGNORI — Il progetto di legge intorno allo stanziamento delle somme indispensabili per i diversi servizi del Parlamento nazionale fu, nella parte riguardante questa Camera, esaminato dalla Commissione, col pensiero principalissimo di osservare quella più stretta e più rigorosa economia che si potesse ottenere.

Le parve che i Rappresentanti del popolo, particolarmente nelle presenti contingenze dello Stato, debbano far prova col fatto ed in ciò che gli concerne del verace loro desiderio di scemare le pubbliche gravezze, oggetto questo cui mira specialmente l'alta loro missione. Così potranno con mano più libera e franca raggiungere l'intento che si prefissero, e fatti più forti col proprio esempio, torre in ogni ramo di amministrazione quelle spese che non sono assolutamente necessarie.

Nè per quanto grande e severa possa riescire quella economia, la Commissione si lasciò sgomentare dal timore che ne restasse o compromessa o menomata la nostra dignità. La vera dignità di chi rappresenta il popolo e deve tutelarne gli interessi consiste nella modestia: quanto questa è più grande, tanto più quella s'innalza e risplende. Niuno potrà mai incolparci di grettezza perchè disponiamo del denaro pubblico, non del nostro: nè può dirsi gretto, o meschino, ma sarà sempre nobile e dignitoso quel risparmio che è rivolto a rendere meno grave la condizione dei contribuenti.

Mossa da questa idea, la Commissione nel farsi a svolgere partitamente il progetto che ci fu sottoposto, è stata in primo luogo pressochè d'unanime avviso, quantunque in ciò si presentassero discordi gli Uffici, che non si dovesse assegnare al Presidente di questa Camera una somma o di lire 5,000 od altra qualsiasi per ogni mese, durante il tempo della sessione.

Questo assegnamento non per altra considerazione si potrebbe porre a carico del pubblico erario, se non per sopporre a quelle spese che il Presidente si trovasse costretto ad esporre onde rappresentare la Camera.

Ma è precisamente questa rappresentanza che la Commissione non ha stimato necessaria ed opportuna.

L'ufficio del presidente è di per sé abbastanza nobile ed elevato, sebbene rimanga circoscritto, giusta la naturale sua istituzione, entro i confini di questa assemblea, a mantenerne l'ordine e regolarne le discussioni.

I mandatari del popolo, per esercitare compiutamente ed onorevolmente quella parte di potere legislativo che loro è affidata, non debbono fuori di questo recinto trovarsi in contatto con alcuno: bastano a se stessi, non hanno d'uopo che altri esternamente li rappresenti. E quella rappresentanza, che in qualche contingenza può essere necessaria, non è tale che richieda spesa veruna.

Il cittadino cui ne sarà commesso il singolare onore non ha bisogno di escire dalla sfera della sua vita privata: anzi quanto sarà questa più semplice, tanto maggiormente si accosterà alla sorgente da cui quella deriva.

In questa sentenza fu tratta la Commissione dalla sola forza dei principii e da quel sentimento che è a noi tutti comune. Niun riguardo di persona l'indusse, come niuno avrebbe potuto distornela. Ma l'accolse, lo dirò sinceramente, con più grande soddisfazione perchè la considera conforme al voto dell'animo quanto semplice, altrettanto grande e generoso di colui che colla più sentita effusione del cuore abbiamo or non è molto unanimi proclamato a Presidente. Egli visse ognora la sua vita in una modestissima solitudine: in questa solitudine ei dettò quei volumi che destarono l'ammirazione d'Europa e che promovendo la redenzione d'Italia, gli meritavano da tutti i figli di questa terra privilegiata i sentimenti della più alta riconoscenza. Egli a malincuore accetterebbe quel seggio, che il nostro affetto e la nostra stima spontaneamente gli offriva, se dovesse abbandonare quelle semplici abitudini di vita domestica che formano uno dei suoi vanti e che forse gli sono necessarie, onde meglio compiere quei destini pei quali la Provvidenza ha visibilmente voluto servirsi di lui.

Con maggiore ragione sembrò inoltre alla Commissione che non si dovesse fare verun assegnamento ai questori, nel che tutti i membri di essa furono appieno consenzienti, sebbene anche in tal parte risultassero divisi i pareri dei vari Uffici.

Tale assegno non sarebbe dettato dal bisogno di far fronte a veruna spesa di rappresentanza; perchè questa non può essere sicuramente annessa al particolare loro ufficio. Non potrebbe quindi che ravvisarsi qual retribuzione, la quale si verrebbe loro concedendo pei maggiori pesi e doveri che la qualità di questori ad essi impone. Ma la Commissione considerò non esservi alcun tra noi il quale non sia per volentiersamente assumere qualsiasi ufficio, per quanto grave ei sia e di cui la Camera voglia onorarlo, e ciò col solo desiderio di corrispondere alla di lei fiducia, e con quel saldo disinteressamento che mostrar deve chi rappresenta la Nazione ed a lei interamente consacra se stesso.

L'esempio d'una nazione a noi vicina, che servì verosimilmente di norma alla formazione del progetto di legge, non

rimosse per nulla la Commissione dal pensiero che vi ho sin qui esposto. Parve a lei che la retribuzione cui i nostri vicini stanziavano a favore del Presidente della Camera elettiva, ed ai di lei questori, fosse l'effetto di quella tendenza che si è mano mano manifestata da quell'Assemblea, di non curare con bastante religione gl'interessi ed i diritti del popolo, e che fu la vera causa della di lei rovina. Non rinnoviamo dunque i falli altrui anche dove sembrano di minore importanza; ed anzichè essere in tal parte imprevidenti imitatori dello straniero, porriamo ad esso l'esempio di meglio comprendere in che consista la vera dignità della rappresentanza nazionale, e sfuggiremo così anche il pericolo di subire più tristi ammaestramenti.

Il rigetto di quei due assegnamenti ed il risparmio che ne consegue, ha di necessità condotta la Commissione a proporvi altre modificazioni sul progetto di legge che vi è sottomesso.

Primieramente fu d'avviso che tolta ogni idea di rappresentanza nel Presidente di questa Camera, e di assegno a di lui favore, non poteva occorrere che gli si concedesse ad uso personale l'appartamento annesso alle sale degli Uffici nel secondo piano del Palazzo Carignano.

Siccome però è indispensabile un locale che possa inservire per la presidenza e pel di lei ufficio, non che per la riunione dei membri di questa Camera i quali intendano di ritrovarsi insieme, così è sembrato alla Commissione che l'uso di quell'appartamento possa essere più opportunamente destinato alla Camera stessa.

Secondariamente ritenne che si rendeva soverchio e troppo elevato lo stanziamento dell'intera somma di L. 200,000 che fu proposto correlativamente all'idea, che questa somma dovesse anche servire per compiere il pagamento di quegli assegni.

La Commissione però non si ristette a dedurre quanto potesse in modo approssimativo corrispondere al montare degli assegni medesimi. Ella credette di potersi spingere più oltre.

L'impossibilità, a vero dire, in cui si trovava di conoscere sin d'ora precisamente a qual somma potessero ascendere le esigenze del servizio della Camera, non le permetteva neppure di fissare in modo sicuro la somma che occorresse di stanziare.

Non ha però creduto, dietro alcuni calcoli, di male apporsi pensando che possa essere bastevole la somma di L. 80,000 per le spese di stampa, stenografia, lo stipendio dell'estensore dei processi verbali, del bibliotecario-archivista, dei messaggieri, uscieri ed altri impiegati minori, non che per l'acquisto dei libri, riparazioni dei locali ed altre consimili, cui deve unicamente destinarsi la somma del di cui stanziamento si tratta. Quindi fu di parere che si potesse per ora restringere questo stanziamento a sole L. 80,000.

Che se contro simile aspettazione l'esperienza venisse a dimostrare essere fallaci i calcoli che si fecero, e rendersi, non ostante la più severa economia, necessaria una somma maggiore, in tal caso si potrà domandare quel supplemento che potrà essere proporzionato al vero bisogno.

Ma in allora almeno, col rendiconto delle spese fatte e colla circostanziata indicazione di quelle che rimarranno a fare, il popolo, a di cui carico queste spese ricadono, potrà persuadersi che nulla abbiamo ommesso per renderle meno gravi, e che la sola imperiosa necessità del regolare servizio ci ha costretti a proporre uno stanziamento maggiore.

La Commissione avrebbe pur dovuto portare le stesse indagini sulla somma che nel progetto verrebbe a stanziarsi pel servizio della Camera dei senatori, e che in esso si portò a L. 100,000. Ma un sentimento di delicatezza verso quell'alto

Consesso ne la ritenne, e crede che voi non sarete per scostarvi da tale sentimento.

Quindi a nome della Commissione io vi propongo di modificare il progetto di legge che vi fu presentato, redigendone i vari articoli nella seguente conformità, cioè:

Art. 1. Sul bilancio del Dicastero interno pel corrente anno 1848 sarà aggiunta una categoria coll'indicazione *spese pel Senato e per la Camera dei deputati*.

Art. 2. Questa categoria rimane per ora stanziata in lire 180,000, di cui L. 100,000 pel Senato e L. 80,000 per la Camera dei deputati.

Art. 3. La stessa Camera dei Deputati, principalmente per l'ufficio della presidenza e per la riunione di tutti i suoi membri, avrà l'uso dell'appartamento annesso alle sale degli uffizi nel secondo piano del palazzo Carignano, ed alle spese occorrenti per quest'uso si provvederà colla somma come sopra a di lei riguardo stanziata.

Art. 4. Sulla richiesta dei signori questori dell'una e dell'altra Camera, il Ministero dell'Interno promuoverà la spedizione dei mandati di pagamento delle somme come avanti assegnate sul rispettivo bilancio.

### Dotazione del Parlamento.

*Relazione del Ministro dell'Interno 17 giugno 1848 con cui presenta al Senato il progetto di legge stato adottato dalla Camera il 14 giugno suddetto.*

SIGNORI SENATORI — Non sì tosto fu aperto il Parlamento che il Ministero presentava alla Camera dei deputati il progetto di uno stanziamento nel bilancio del corrente anno, per provvedere alle spese della Rappresentanza nazionale.

Nello indicare le somme che sembravano a tal uopo necessarie non poté il Ministero che fondarsi su calcoli di probabilità non esattamente determinati; unico suo scopo fu quello che ad una severa economia aggiungesse ognuna delle Camere quelle considerazioni che avrebbe credute indispensabili alla propria dignità.

La Camera dei deputati a già pronunciato, ed animata da concorde sentimento di non accrescere che nel modo il più ristretto i pubblici pesi, ha diminuito per se medesima la somma proposta, lasciando intatta quella che riguarda quest'illustre Consesso.

Ora è dover nostro il sottoporre il progetto medesimo, quale fu sancito dalla Camera dei deputati, alle SS. VV. Illustrissime, pregando di farne oggetto delle loro deliberazioni.

*Gli articoli 1, 3 e 4, sono identici a quelli proposti dalla Commissione della Camera.*

Art. 2. — Questa categoria rimane per ora stanziata in L. 230,000, di cui L. 100,000 pel Senato e L. 130,000 per la Camera dei deputati.

### Dotazione del Parlamento.

*Relazione della Commissione al Senato 1.º luglio 1848, DE-CARDENAS Relatore.*

SIGNORI — Dal Ministero ci venne presentato un progetto di legge già stato adottato dalla Camera dei deputati in sua for-

nata 14 corrente, e mercè il quale sarebbe sul bilancio degli Interni aperta una nuova categoria per l'anno 1848 col credito di L. 250 mila destinate a sopperire alle spese di primo stabilimento che di successiva manutenzione del Parlamento nazionale, erogandone 100 mila a questo Senato e 150 mila alla Camera dei deputati.

Esaminatasi la legge dalla Commissione che mi dava l'onorevole incarico di riferirne a questo Consesso, sarebbe essa venuta in pensiero di adottarne le intiere disposizioni, approvando cioè oltre al 1.º e 4.º articolo, che contengono soltanto misure di massima e regolamentarie, sulle quali nulla havvi ad eccepire, anche lo statuito dal 2.º articolo portante lo stanziamento di L. 150 mila per la Camera elettiva, e di 100 mila per questa.

Già venne da quella Camera riconosciuta necessaria la somma assegnatale per le spese o fatte od a farsi di primo stabilimento ed ordinamento della gran sala e degli Uffizi, e per le occorrenti al successivo giornaliero servizio: similmente per questa Camera rendonsi necessarie le proposte L. 100 mila, mentre 70 mila sono già erogate od erogande nelle spese di primitivo impianto della sala, e nella successiva provvista degli oggetti necessari a stabilire gli Uffizi ed i locali destinati ai vari servizi di questo stabilimento, come risulta dalle memorie presentate dal cavaliere Melano architetto di questo palazzo, per la massima parte già state dal Ministero accertate, rimanendo così sole L. 50 mila destinate a provvedere agli stipendi degli impiegati, ed alle spese di segreteria, cancelleria, stampe, stenografia, servizio ordinario e straordinario ed altre di cui e già stato presentato un progetto di bilancio in privata seduta.

Per ultimo poi la Commissione propone egualmente adottarsi il 3.º articolo riguardante i locali destinati agli uffizi della Camera dei deputati, riconoscendo essere necessità di stabilirlo con apposita legge che li tolga ad ogni altra destinazione.

Di un simile provvedimento non abbisogna per ora questo Senato che tiene i suoi uffizi nelle magnifiche sale della Pinacoteca, le quali provvisoriamente venivano poste a sua disposizione; ma non si potrà certamente di molto ritardare a provvedervi in modo definitivo, giacchè assolutamente incongruo non solo ma anche impossibile riesce che rimangano unite o suddivise in uno stesso identico locale due così disparate istituzioni, quali sono una Assemblea deliberativa con apposito corredo di uffizi, ed un Museo di belle arti aperto al pubblico, senza che l'una con l'altra non abbiano a nuocersi reciprocamente.

Aspettando però che a tempi più calmi e tranquilli vi si possa in modo decoroso provvedere, si sospende per ora dal farne ulterior caso, e considerando che si tratta non di una dotazione del Parlamento, ma di un semplice assegno di somme destinate a sopperire alle spese occorrenti per quest'anno, mediante l'apertura di una nuova apposita categoria al bilancio, la Commissione propone semplicemente di adottare la legge nei termini che venne presentata.

## Unione del ducato di Piacenza agli Stati Sardi.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 17 maggio 1848 dal Ministro dell'interno (Ricci).*

SIGNORI — È lieto per noi tutti l'inaugurare le nostre fatiche parlamentari con un faustissimo avvenimento. I destini d'Italia maturano. Le cure del Re, le generose sue parole all'Italia, l'ardore e i sacrifici della Nazione, la virtù dell'esercito già cominciano a portare gloriosi risultati.

Signori, mi è grato l'annunziarvi che il voto unanime e colla massima libertà espresso dal popolo Piacentino, invoca l'unione del loro paese al nostro Stato.

Il numero totale di quelli abitanti è di 206,566; i votanti furono 37,583, e fra questi 37,089 vollero l'aggregazione al Piemonte.

Il Governo stesso provvisorio di Piacenza osserva che; tolte le donne, i minorenni, gli assenti, gl'infermi, le corporazioni regolari dal numero totale della popolazione, a poco più dell'ottenuto pel Piemonte, ascendeva il numero delle persone che potevano dar voto.

Una solenne Deputazione rassegnava al Re nel suo quartiere generale di Somma Campagna la ponderata volontà di quel popolo.

Il Consesso civico Piacentino nel dì 8. corrente, nella certa previsione che il loro territorio sia per aggregarsi a noi, ha unanimemente espresso i seguenti voti, coi quali si avesse ad accompagnare l'atto di dedizione al Governo di S. M. Sarda:

1. Che la città di Piacenza sia tenuta capo-luogo di divisione non soggetta a dipendenze amministrative se non verso le autorità supreme e centrali dello Stato.

2. Che le sia conservato, oltre il Tribunale civile e criminale, un Tribunale di appello come lo ha di presente.

3. Che gli studii del Liceo sieno mantenuti ed ampliati secondo è richiesto dalla ragione dei tempi.

4. Che possa reggersi colle proprie leggi civili e penali insino a che la legislazione piemontese non abbia subite le riforme sostanziali di già promesse, e reclamate dal nuovo stato di cose.

5. Che sieno mantenute le disposizioni definitive di lor natura e permanenti date dall'attuale Governo provvisorio, ed in ispecie quelle riguardanti i beni del patrimonio dello Stato.

Riguardo all'ultimo di questi voti mancano a noi le cognizioni di fatto per bene intenderlo ed apprezzarlo; tutti gli altri poi sono perfettamente conformi al progetto d'ordinamento amministrativo del ducato di Piacenza, che noi medesimi ci proponiamo di sottoporre fra poco al Parlamento.

Signori, voi medesimi già avete dichiarato, che nè governo, nè paese vogliono dedizioni di province, ma pure e semplici e spontanee accessioni; che in una sola famiglia di fratelli mai non sorgessero controversie d'ultimi o di primi, ma tutti saremo ora e sempre insieme congiunti con vincoli di concordia e d'amore, tutti pari in doveri, tutti eguali in diritti.

E perciò, senza ammettere condizioni imposte che riuscirebbero sovente contraddittorie, e diverse fra le diverse province potrebbero riuscire col tempo germi di emulazioni o dissidii, basti a comune guarentigia il sapere che il Parlamento nazionale determinerà le riforme costituzionali alla legge fondamentale, ed una e di concorde volere costituirà la Nazione nostra, antica quanto il primo incivilimento dell'umanità, ed ora per sola ed interna sua propria virtù ringiovanita, e risoluta e

degnata di assidersi non inferiore sorella fra le nazionalità europee.

Non occorre quindi trattenersi nella discussione dei voti sovra riferiti del consesso civico Piacentino, che paiono perfettamente conformi ai principii di giustizia e d'eguaglianza, e che quindi saranno rispettati ed accolti.

Importa invece, o signori, anzi egli è urgente il chiamare quei nuovi fratelli al godimento, all'esercizio dei nostri diritti politici. A voi tarda, voi con vivissimo desiderio affrettate il momento di stringere la mano ai Deputati di quelle province, d'accoglierci e farli sedere in mezzo a voi. Ma noi dobbiamo confessare, che ci mancano le cognizioni locali indispensabili per determinare la sede e la circoscrizione dei vari collegii elettorali, e per fissare l'epoca della formazione delle liste e delle elezioni.

In queste circostanze il Governo crede indispensabile di proporvi, nel progetto di legge che vi presenta, una disposizione che gli conferisca un potere straordinario e di fiducia per determinare le sovra espresse condizioni con semplici provvisorii decreti.

Diversamente, e quando le Camere avessero a discutere quei minuti particolari, oltre al richiedersi un notevol tempo, si avrebbe tuttavia il difetto sommo di dare troppa importanza a disposizioni, che non ne possono avere ancor tanta, essendo meramente provvisorie.

Altronde egli è della più evidente giustizia e convenienza che, a regolar le cose le quali si da vicino toccano tutti gl'interessi dei Piacentini, si desideri prima di tutto l'intervento dei Rappresentanti di quella popolazione, e che quel che si fa senza di loro abbia ad aversi come cosa di puro provvisorio esperimento.

Signori, nel mentre che il nostro esercito tra dure prove, tra mille privazioni, sostiene la guerra dell'indipendenza, voi manterrete la non contrastata fama del senno politico di cui l'Italia è stata maestra al mondo; darete un glorioso e forse unico esempio, d'una Nazione, che mentre combatte per la sua esistenza, si costituisce intanto con perfetta calma ed invidiata dignità.

### PROGETTO DI LEGGE.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M. nei Regii Stati

in assenza della M. S.

Visto il risultamento della votazione universale tenutasi nella città di Piacenza e nei comuni del Piacentino presentata a S. M. da speciale Deputazione, secondo la quale è general voto di quella popolazione di riunirsi al Nostro Stato;

Per assicurare a quella nuova Provincia il godimento il più immediato possibile dei diritti politici;

Il Senato e la Camera dei deputati hanno adottato, Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il Ducato di Piacenza farà parte integrante dello Stato a cominciare dalla data della presente legge.

Art. 2. Avranno immediato vigore nel Ducato medesimo lo Statuto Fondamentale del Regno, e le leggi nostre sulla Milizia comunale, sulle elezioni politiche e sulla stampa.

Art. 3. È data facoltà al Governo di provvedere in via di urgenza con semplici Decreti Reali ad una provvisoria designazione dei collegii elettorali, e di fissare ed abbreviare i termini

stabiliti dalla legge elettorale per la formazione delle prime liste.

Art. 4. Nel resto staranno provvisoriamente in vigore le leggi attuali intanto che possa essere maturata la compiuta estensione della legislazione generale dello Stato nostro al Ducato di Piacenza.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno è incaricato di presentare questo progetto di legge al Senato ed alla Camera dei deputati e di sostenerne la discussione.

### Unione del Ducato di Piacenza agli Stati Sardi.

Relazione fatta alla Camera il 22 maggio 1848 dalla Commissione composta dei deputati CADORNA — GERMI — BARBAROX — CASSINIS — SANTA ROSA — SOTTO-PINTOR e FABINA Paolo relatore.

L'accessione di Piacenza al nostro Stato ha felicemente inaugurato quel giorno di riunione in una sola e di fusione delle diverse famiglie di popolazioni della nostra Penisola, che il cuore di noi tutti aveva lungamente sospirato. Oh! sianb i ben venuti i Piacentini che volarono primi all'amplesso fraterno, oh! tengano loro dietro ben presto altri fratelli, e si costituisca una volta sotto identiche leggi ed istituzioni quella compatta e potente nazionalità, che valga a tutelare per ogni lato dall'Alpi la indipendenza e la libertà italiana.

Or mentre la deliberazione di Piacenza conforta il cuor nostro contristato pur troppo dalle nuove di violazione di fede e di infami stragi e massacri di Napoli; ci è grato potere apprezzare altresì la delicatezza colla quale il Governo del Re accogliendo l'accessione dei Piacentini, anziché innovare cosa alcuna nel loro reggimento civile siasi reso sollecito di proporre una legge che chiamandoli a partecipare al godimento dei politici nostri diritti, loro fornisca il mezzo di concorrere essi medesimi con noi a stabilire quel complesso di leggi che debbano reggere in avvenire la Patria comune.

Ma nell'esame della legge proposta dal Ministero pareva ad alcuno dei membri della Commissione che al mettere immediatamente in vigore nel Ducato di Piacenza a termini dell'art. 2.<sup>o</sup>, il nostro Statuto fondamentale e le leggi sulla Milizia comunale, sulle elezioni politiche, e sulla stampa, ostasse la mancanza colà della previa loro pubblicazione; al che vittoriosamente rispondevasi dal maggior numero dei componenti la Commissione medesima che il Codice Parmense conservato in vigore colà, provvedeva a ciò; e che trattandosi semplicemente del modo di mettere in esecuzione la legge, il provvedervi spettava al Potere Esecutivo il quale certamente conosceva, e non voleva violare una delle più elementari massime di pubblico diritto.

Da altri invece veniva posta in campo un'altra difficoltà dipendente dalla supposizione che la legislazione che si vuole conservare in vigore a Piacenza, ammetta un Tribunale di terza cognizione; l'ispezione del quale potendosi portare su oggetti dei quali non poteva conoscere il Tribunale nostro di Cassazione, che altronde non avrebbe potuto adottare le forme della procedura colà conservate, ne emergeva una mancanza di Tribunale di terza cognizione fornito consentaneamente a quella legislazione di poteri sufficienti, ed una lacuna nella legge, alla quale conveniva immediatamente provvedere. Ma sull' accertamento dato ai suoi colleghi da uno dei membri della Com-

missione, che a simile inconveniente era già stato pensato dal Governo provvisorio di Piacenza che aveva provveduto pel disbrigo in quella stessa città delle cause portate in terzo grado di cognizione, tale difficoltà appariva naturalmente felicemente risolta.

Più grave per lo contrario, e tale da non potersi risolvere senza un'aggiunta alla legge parve la difficoltà economica messa in campo da altro dei membri della Commissione, il quale faceva osservare che sebbene il progetto di legge all'articolo 1.<sup>o</sup> chiami il Ducato di Piacenza a far parte integrante dello Stato, ed all' articolo secondo lo ammetta a partecipare ai nostri diritti politici, pure nell'art. 4.<sup>o</sup> dichiarando che nel resto sarebbero rimaste provvisoriamente in vigore le leggi attuali, fra le quali dovevansi naturalmente intendere comprese anche le leggi doganali, ne derivava la dolorosa certezza di non potere veder rimuovere prontamente le doganali barriere fraposte fra il nostro ed il territorio Piacentino con troppo grave danno dell' interno commercio, degli scambi reciproci; ed in onta al principalissimo scopo politico della fusione italiana. Imperocchè essendo in vigore nel Ducato di Piacenza un sistema doganale affatto differente dal nostro, e per il quale alcuni generi di consumazione di lusso, come sarebbero i generi coloniali e le manifatture inglesi e francesi, pagano un diritto di dazio assai minore di quello del nostro Stato, se si tolgono senz' altro le doganali barriere, ne avverrà naturalmente che gli speculatori introdurranno colà le manifatture straniere pagando un dazio assai minore, per poi di colà farle passare nelle altre provincie del nostro Stato donde ne nascerà:

1.<sup>o</sup> La sovversione dell' economia di tutto il nostro proprio doganale sistema;

2.<sup>o</sup> Una sensibile diminuzione negli introiti dei redditi doganali nel momento che la guerra esige tanti sacrifici;

3.<sup>o</sup> La rovina di quei commercianti che avendo fatto le loro provviste pagando un dazio molto più elevato senza aver avuto il tempo di poterle smaltire, si troverebbero impossibilitati a sostenere la concorrenza di quelli che facendo passare le merci per il Ducato di Piacenza, verrebbero a pagare per le medesime un dazio molto minore.

Ciò stante, e considerato che il principio di fusione e fratellanza italiana deve predominare ogni altro; considerato che il municipio di Piacenza non ha formulato alcun voto perchè fossero conservate in quel Ducato le leggi doganali che vi esistono: considerati perfino i gravissimi danni che dal conservarle anche provvisoriamente ne ridonderebbero alle nostre finanze pubbliche ed agli interessi dei nostri privati concittadini; la vostra Commissione, o signori, avrebbe determinato di proporvi di aggiungere all'art. 1.<sup>o</sup> della legge quale venne proposta dal Ministero, le seguenti espressioni: *In conseguenza, rimossa ogni linea doganale preesistente fra il Ducato di Piacenza e gli Stati Sardi, una linea di dogane secondo il sistema Sardo verrà provvisoriamente attivata sui confini del Ducato di Piacenza cogli Stati esteri italiani.*

Tranne l'aggiunta sovraindicata la Commissione propone alla Camera che venga adottata nel resto la legge, quale venne dal Ministero presentata.

## Unione del Ducato di Piacenza agli Stati Sardi.

*Relazione del Ministro dell'Interno 23 maggio 1848, con cui presenta al Senato il progetto di legge stato adottato dalla Camera dei deputati il 22 maggio suddetto.*

SIGNORI SENATORI — Già forse vi è noto come molte delle popolazioni a noi limitrofe, scosso appena il duro giogo da cui furono per tanti anni conculcate, stieno preparandosi a stendere a noi una mano fraterna, come tardi ad esse stringere quell'unione da cui sorgerà non meno l'indipendenza che una nuova era di gloria Italiana.

La città di Piacenza, unitamente al suo territorio, ha voluto essere prima ad accrescere la nostra famiglia politica. Una deputazione solenne di quei cittadini rassegnava al Re nel suo quartiere generale di Somma Campagna la libera volontà di quelli abitanti. Questa dichiarazione è emanata nelle forme le più larghe e sincere. Il numero totale di quelli abitanti è di 206,866, i volanti ascsero a N.° 37,883, e fra questi, 37,089 vollero l'aggregazione al Piemonte.

Il Governo stesso provvisorio di Piacenza osserva che, tolte le donne, i minorenni, gli assenti, gli infermi, le corporazioni regolari dal numero totale della popolazione, a poco più dell'ottenuto pel Piemonte ascendeva il numero delle persone che potevano dar voto.

Il Consesso civico Piacentino, nel dì 8 corrente, nella certa previsione che il loro territorio fosse per aggregarsi a noi, ha unanimemente espresso i seguenti voti, coi quali si avesse ad accompagnare l'atto di dedizione al Governo di S. M.:

- 1.° Che la città di Piacenza sia tenuta capo-luogo di divisione, non soggetta a dipendenze amministrative se non verso le autorità supreme e centrali dello Stato;
- 2.° Che le sia conservato, oltre il Tribunale civile e criminale, un Tribunale di appello come lo ha di presente;
- 3.° Che gli studi del Liceo sieno mantenuti ed ampliati secondo è richiesto dalla ragione dei tempi;
- 4.° Che possa reggersi colle proprie leggi civili e penali insino a che la legislazione Piemontese non abbia subite le riforme sostanziali di già promesse e reclamate dal nuovo stato di cose;
- 5.° Che sieno mantenute le disposizioni definitive di lor natura e permanenti date dall'attuale Governo provvisorio, ed in ispecie quelle riguardanti i beni del patrimonio dello Stato.

Riguardo all'ultimo di questi voti, mancano a noi le cognizioni di fatto per ben intenderlo ed apprezzarlo; tutti gli altri poi, sono perfettamente conformi al progetto di ordinamento amministrativo del Ducato di Piacenza che noi medesimi ci proponiamo di sottoporre fra poco al Parlamento.

Signori, il Governo provvisorio Piacentino chiama l'aggregazione di quel paese col nome di *dedizione*. Senza troppo trattenerci sul valore e senso assoluto di questa parola, importa che niuno fra' nostri concittadini o fra quanti vi sono Italiani, possa ignorare che qualsiasi popolo vorrà aggiungersi allo Stato nostro, egli sarà uguale in diritti e pari in doveri, che sotto il presidio di libere leggi e di libere istituzioni, di molti divisi popoli deve sorgere e costituirsi un'unica e gloriosa nazione Italiana.

Signori, noi crediamo urgente il corrispondere alle prove d'amore dateci dai Piacentini, il non ritardare d'accogliermi ed affrettare la scelta e l'invio dei loro Deputati al nostro Parlamento. Ma mancano finora a noi le cognizioni di fatto indispensabili alla formazione dei collegi elettorali, alla designazione delle località in cui devono adunarsi. Mancano inoltre i

dati necessari per poter togliere la linea daziaria esistente fra i Piacentini e noi, ed introdurvi quella assoluta libertà di scambi che deve esistere fra le provincie di uno Stato.

Queste nozioni presto giungeranno al Ministero per opera del Regio commissario colà spedito, ma ove dovessero gli accennati provvedimenti formar oggetto di regolari e distinte leggi, richiederebbero un notevole tempo e lungamente ci pri- verebbero del concorso dei Deputati piacentini. Quindi ci troviamo costretti a richiedervi un voto di fiducia, un potere maggiore dell'ordinario, facoltà che già la Camera dei deputati ha voluto accordarci.

Signori, nel sanzionare coi vostri voti l'unione di Piacenza, voi avrete iniziato la grande intrapresa che le generose cure del Re, l'ardore dell'Esercito, i voti di tutti gl'Italiani stanno coraggiosamente e con amore pari all'uopo affrettando.

### PROGETTO DI LEGGE

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M. nei Regii Stati  
in assenza della M. S.

Visto il risultamento della votazione universale tenutasi nella città di Piacenza e nei Comuni del Piacentino, presentata a S. M. da speciale deputazione, secondo la quale è general voto di quella popolazione di riunirsi al nostro Stato;

Per assicurare a quella nuova provincia il godimento il più immediato possibile dei diritti politici;

Il Senato e la Camera dei deputati hanno adottato, noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il ducato di Piacenza farà parte integrante dello Stato a cominciare dalla data della presente legge.

Art. 2. Avranno immediato vigore nel Ducato medesimo lo Statuto fondamentale del regno e le leggi nostre sulla Milizia comunale, sulle elezioni politiche e sulla stampa.

Art. 3. È data facoltà al Governo di provvedere in via d'urgenza, con semplici Decreti Reali, ad una provvisoria esecuzione delle operazioni elettorali sulla base dell'analogia colla legge elettorale vigente.

Art. 4. È data parimenti facoltà al Governo di fare nello stesso modo i provvedimenti occorrenti in materia doganale.

Art. 5. Nel resto staranno provvisoriamente in vigore le leggi attuali intanto che possa essere maturata la compiuta estensione della legislazione generale dello Stato nostro al ducato di Piacenza.

### Liberazione dei reclusi in via economica.

*Progetto di legge del Deputato BROFFERIO letto nella seduta del 22 maggio 1848 e preso in considerazione nella successiva tornata del 23.*

Lo Statuto sancisce il principio della libertà individuale: i provvedimenti economici sono aboliti: nessun cittadino può esser tolto alla Patria fuorchè per sentenza di Tribunali competenti.

Ma intanto gemono fra le torture della più dolorosa reclusione centinaia di vittime percosse anticipatamente dagli arbitrii dell'antica polizia: molte senza sentenza di Tribunale: molte contro le sentenze dei Supremi Magistrati che le dichiararono innocenti.



Nell'interesse pertanto della giustizia e dell'umanità io propongo alla Camera la seguente idea di legge, da discutersi a termine dello Statuto e del Regolamento.

IDEA DI LEGGE.

Tutti i cittadini Piemontesi sostenuti in carcere, od in qualunque modo soggiacenti a pena correzionale o criminale senza provvedimento dei Magistrati competenti, saranno immediatamente restituiti alla libertà.

Liberazione dei reclusi in via economica.

Relazione fatta alla Camera il 15 luglio 1848 dalla Commissione composta dei deputati CADORNA — PALLUEL — CORSI — BARALIS — JACQUEMOUD G. — CRETIN e CORNERO G. B. relatore.

SIGNORI — Io vengo in nome della Commissione nominata in ordine alla proposta di legge presentata dal Deputato Brofferio, a riferire il risultato delle disamine da lei fatte di una tale proposta concepita in questi letterali termini. — Tutti i cittadini Piemontesi sostenuti in carcere, od in qualunque modo soggiacenti a pena correzionale o criminale senza provvedimento dei Magistrati competenti, saranno immediatamente restituiti alla libertà.

Quanto in massima e per natura sua una tale proposta, come tendente a rivendicare contro ad arbitrari procedimenti il sacro diritto della individuale libertà, si presentasse meritevole di favorevole accoglimento, niuno al certo sarebbe mai per contestarlo.

Ma occorreva esaminare ben a fondo se lo stato delle cose nella realtà vi corrispondesse, o meglio se già il Governo, dopo le Riforme, ed in ispecie dopo la promulgazione dello Statuto, non vi avesse conciliabilmente coll'interesse della pubblica sicurezza, a sufficienza provveduto, e se infine più pernicioso che utile fosse alle volte per ridondare il rimedio in via di legge proposto del complessivo immediato rilascio di tutti coloro che ancor rimarrebbero colpiti da misure economiche o di polizia.

Nella importanza appunto gravissima di una tale disamina, e per preannunciarsi da funeste conseguenze, volle la Commissione con piena cognizione di causa e con tutta la maturità di consiglio circondarsi di tutti li necessari fatti e circostanze. Ecco il risultato. —

O si parla degli ecclesiastici stati con dette misure sottoposti a reclusione; e da specifico quadro con precisa informativa del Ministero di Grazia e Giustizia ed affari Ecclesiastici, risulta essere stati dopo lo Statuto posti tutti in libertà.

O si parla dei reclusi o detenuti laici, stati per effetto di misure della stessa natura tradotti nei diversi stabilimenti di reclusione o detenzione; ed un circostanziatissimo rapporto del Ministero degli affari interni del 13 ultimo scorso giugno, firmato Ricci, ufficialmente trasmesso a questa Camera, ci fa conoscere come essi si trovassero divisi in tre categorie, cioè:

La 1.<sup>a</sup> concernente quelli del Castello di Saluzzo.

La 2.<sup>a</sup> per li reclusi nel deposito dei lavoratori in Sardegna.

La 3.<sup>a</sup> per li arruolati di forza nelle rispettive compagnie del Corpo Franco (1).

(1) Nel detto ufficiale rapporto tali arruolati di forza trovansi posti sotto due categorie, ma per maggior precisione possono essere convertiti in una sola.

Sulla prima di tali categorie, formata dai reclusi di Saluzzo l'ufficiale rapporto ci spiega che erano nel numero di 251 (2); ma che già da prima del prementovato progetto di legge fosse stata ordinata la liberazione di tutti.

Per ovviare però al pericolo delle nuove associazioni di cotal gente generalmente sospetta per nuovi delitti, si fosse usata la circospezione del rilascio ripartito in sulle prime a ragione di due, indi di tre, e poscia di quattro cadun giorno, cosicchè al momento tutti già si troverebbero in libertà.

Sulla seconda categoria riguardante li reclusi lavoratori, composta per intiero di condannati a pena infamante che già l'avevano subita, risulta che dal 1840 in poi rilevavano al numero di 402, su di cui soli 25 venissero prima del risorgimento rilasciati; epperò a diligenza del posteriore ed attuale Ministero già al 15 scorso maggio si trovarono ridotti a 264.

Difficile, riguardo ad essi, si presentasse la di lui posizione, se si volesse per un canto far tosto scomparire ogni traccia delle dette misure di polizia; ma, da un altro lato, lo rilasciare tutto ad un tratto tutti codesti esseri ravvisati li più pericolosi, e tutti notati da infamante condanna benchè già subita, potesse troppo gravemente minacciare e compromettere la pubblica tranquillità.

Adottossi pertanto dal Governo dal detto giorno 15 maggio in poi, ed in virtù anche del rescritto del Principe Luogotenente Generale, il prudente temperamento di ordinare bensì come ordinossi il rilascio eziandio di tutti quei restanti 264; ma colla cautela parimenti di una gradata ripartizione stabilita a dieci per ogni periodico vapore che viene quattro volte al mese dalla Sardegna al Continente, cosicchè tra li già venuti e gli altri che vanno progressivamente e periodicamente giungendo, tutti avranno nel corso di pochi mesi ottenuta la loro libertà, per cui avvisossi altresì alla precedenza da darsi a quelli che nei loro comportamenti avessero dato segno di maggior ravvedimento.

Sembrò alla Commissione che anche in tal parte considerate tutte le contingenze del caso concreto, non si potesse meglio e più prudentemente provvedere, venendo quindi parimenti sopra cotal categoria la proposta legge a mancare di ragionevole oggetto.

Resta a parlare della terza categoria riflettente gli arruolati di forza nelle diverse compagnie del Corpo-Franco le quali a tenore di detto ministeriale rapporto rilevavano al N.º di 1595.

Però alli 15 scorso maggio già circa un terzo ne fosse stato definitivamente rilasciato; e per gli altri due terzi, dietro temperamenti d'accordo adottati tra il Ministero dell'Interno e quello della Guerra, in dipendenza anche di disposizioni sin da marzo annunziate, ne venne successivamente eseguito e completato l'arruolamento a guisa dei volontari nei Corpi dell'Esercito con piena facoltà loro fatta (ove non vadano per altro titolo, ossia per causa di coscrizione, a tal servizio soggetti) di chiedere il loro congedo, e non volendo di questa facoltà approfittare, non sii tuttavia il loro servizio durativo che pel tempo dai regolamenti agli altri volontari prescritto.

Soggiunge l'ufficiale rapporto, che anzi varii di essi abbiano già alla facoltà spontaneamente rinunciato; e risulta ad ogni modo essere, anche per tutti li detti già arruolati di forza nel Corpo-Franco, affare sostanzialmente finito, e tutti averne già ottenuto appieno la libertà, equivalendo difatti ad una piena libertà l'arruolamento convertito in arruolamento volontario nei Corpi dell'Esercito, con facoltà di averne a piacimento il congedo.

(2) Rilevavano a 256, comprensivamente a tre ivi detenuti in virtù di formale sentenza, e ad altri due come volontari in via di ricovero per infermità, i quali cinque perciò sono estranei alle misure di polizia.

Finisce il Ministero con dire che si stanno preparando progetti di leggi, le quali, nel mentre guarentiranno con vera efficacia a favore di ogni cittadino, il principio della individuale libertà, possano ad un tempo assicurare contro ai malviventi e sospetti, e prevenendo anche li delitti, la pubblica e privata tranquillità.

Riconobbesi però dalla Commissione poter frattanto ognuno ritenere per costante che le Patenti del 5 agosto 1841 risguardanti alle misure di polizia, cotanto attentatorie alla individuale libertà, e tutte le altre emanazioni di egual natura, vennero a ritrovarsi col fatto stesso della promulgazione dello Statuto, assolutamente abrogate, come del pari a tal momento sarebbero essenzialmente senz'altro cessate per tutti coloro che ancor ne rimanessero colpiti, le misure medesime, salvo solo le cautele che la qualità delle persone ed ogni relativa circostanza nell'interesse dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, esigeva. E realmente in questa precisa conformità l'attuale Governo procedette.

Riassumendo quindi la Commissione in brevi termini, riguardo alla proposta di cui si tratta del Deputato Brofferio, li raccolti fatti, non può che iscorgerci, che già essendosi dai reclusi ecclesiastici, e da tutti gli altri cittadini per effetto di tali misure detenuti sì nel castello di Saluzzo che nelle diverse compagnie del *Corpo Franco*, ottenuta la loro libertà assieme anche a buona porzione dei *lavoratori di Sardegna*, tutta la discussione venga in ultima analisi a restringersi alla rimanente porzione di questi, ridotta tuttavia sin dal 15 maggio scorso da 402 a 264, ed indi (per successivi altri trasporti col vapore della Sardegna al Continente) a soli 200:

Chepperò, anche per questi residui, la eguale provvidenza del ripartito rilascio, già pure rispetto a loro, dallo stesso attuale Governo adottata di 10 in caduna settimana, ed appieno esauribile in pochi altri mesi, porta pur seco al certo, in confronto massime di persone condannate a pena infamante (sebbene già subita), tutto il carattere della collaudabilità in cui vedesi diffatti conciliato, al più possibile, il mentovato salutare principio della libertà individuale, coll'interesse d'altronde eziandio gravissimo della pubblica sicurezza:

Che infine, sotto tutti gli aspetti, la detta proposta di legge addivenisse assolutamente senza oggetto, solo occorrendo di dare opportune pubblicità alle governative disposizioni nell'ufficiale rapporto riferite.

Conchiude pertanto la Commissione all'unanimità, che dalla Camera si delibere non essere luogo a tale proposta del Deputato Brofferio, con mandarsi bensì stampare assieme a questa deliberazione e distribuire ai membri della Camera il precitato ministeriale rapporto unitamente pure alla presente relazione.

*Relazione del Ministrò dell'Interno (Ricci) intorno ai condannati in via economica dai Consigli di Governo alla reclusione, al Corpo dei Cacciatori Franchi, compresa la compagnia dei Guastatori, e al deposito dei Lavoratori. — Torino, 15 giugno 1848.*

Già avanti della pubblicazione dello Statuto, fra le prime riforme, le cure del Governo eransi rivolte ad ordinare sopra migliori basi la polizia, formandone non più una giurisdizione, ma una parte dell'amministrazione civile, specialmente incaricata del buon governo, e di provvedere alla privata e pubblica sicurezza. Ma pubblicatosi lo Statuto, conveniva non solo riordinare per l'avvenire questo importante ramo della cosa pubblica, ma diveniva urgente di riparare al danno degli abusi passati, o reali talora, od anche solo apparenti. Prima degli altri, l'umanità e la giustizia esigeva che si riparasse quello

della libertà stata tolta a gran numero di persone, o senza processo, o non colle forme generali volute dalla legge a tutela dell'innocenza.

Fino dai primi istanti nei quali l'attuale Ministero assumeva le difficili sue funzioni in questi momenti di moto e di transizione, colla massima attività si occupava di far sparire ogni traccia, di abolire ogni conseguenza di tali poteri incongruamente attribuiti alla Polizia: adoperandosi al tempo stesso, affinché, per quanto era possibile, non venisse quindi a turbarsi la pubblica tranquillità e sicurezza. Mediante incessanti cure ottenne l'intento; e nello spazio di due mesi furono restituiti in libertà parecchie centinaia di reclusi in carcere o di detenuti a vario titolo in Sardegna, senza che la società da sì gran numero di persone per lo meno sospette ricevesse quella scossa e quel turbamento, il timore del quale avrebbe forse potuto trattenere il Ministero dall'adempimento del suo disegno, se non fosse suo fermo proposito, e dal quale come non si scostò pel passato, è risoluto di non deviare per l'avvenire, di tenere ogni apparente riguardo di utilità da meno delle sacre ragioni di equità e di giustizia.

Le interpellanze fattesi in questa Camera inducono il Ministero ad anticipare la relazione che dapprima non intendeva stendere fuorchè ad opra compiuta, intorno alle persone che al pubblicarsi dello Statuto si trovassero tuttora prive della libertà per decisioni della polizia, ed alle norme tenute nella loro liberazione.

Quattro sono i generi di pena ai quali condannava la polizia, od in via meramente economica, o con sentenza dei Consigli di Governo:

1.° La reclusione nella casa di lavoro del Castello di Saluzzo.

2.° L'assegnamento al deposito dei *Lavoratori* in Sardegna.

3.° L'arruolamento forzato nella compagnia di rigore del *Corpo Franco* detta dei *Guastatori*.

4.° L'arruolamento forzato nelle compagnie ordinarie del *Corpo Franco*.

1.° I detenuti nel Castello di Saluzzo al 1.° aprile 1848 erano in N.° di 256: 3 dei quali per sentenza senatoria: 2 vi sono volontari, come in casa di ricovero, anzi uno di essi è cieco e paralitico; i rimanenti 251 vi erano per sentenza dei Consigli di Governo; dei quali il più anziano vi entrò in data 15 gennaio 1846.

Fra i più anziani di pena e più meritevoli per buona condotta, dal 1.° aprile al 15 maggio ne furono liberati in N.° di 57. In udienza del 12 maggio era segnata la liberazione di altri 46: li 22 dello stesso mese per altri 50: e fu decretata la liberazione dei rimanenti 98 da eseguirsi appena compito il rilascio dei primi cinquanta.

Onde impedire che, come talora avvenne, appena esciti dal carcere non si associassero fra di loro a nuovi delitti, si ordinò da prima che venissero rimessi in libertà a due soli per giorno, numero che fu poscia portato a tre, e finalmente a quattro, quantità che non sarebbe prudente l'eccedere. D'altronde anche già secondo questa base, nel corso del presente mese tutti i carcerati per sentenza della Polizia saranno rimessi in libertà.

2.° Al *Corpo dei Lavoratori* in Sardegna si condannavano dalla Polizia le persone, le quali già per altro delitto avevano subito pena infamante. La loro condizione era simile a quella dei *forzati* o *galeotti*, se non in quanto non portavano catena, ed avevano vitto migliore, nè, tranne in caso di deficienza di *forzati*, si adoperavano alla escavazione del sale. Ma in una cosa la loro condizione era troppo peggiore di quella dei *forzati*: la loro pena non aveva termine fisso; essi contando i

giorni e gli anni dei loro patimenti non potevano dire che di tanto si avvicinasse l'istante della liberazione. Questa era esclusivamente rimessa nelle mani della potestà che gli aveva condannati, nelle mani della polizia. In oltre a sette anni su 402 condannati, i rilasciati furono soli 25.

Ecco la tabella dei condannati al deposito dei Lavoratori dal 1840, anno nel quale fu istituito tale corpo di pena al 15 maggio 1848.

Condannati al deposito dei Lavoratori in via economica prima della istituzione dei Consigli di Governo N.°	195
Condannati in via economica dopo l'istituzione dei Consigli di Governo, il condannato a morte Fossati, ed un soldato di giustizia in seguito a richiesta della gran Cancelleria . . . . .	2
	N.° 197
Condannati per sentenze dei Consigli di Governo . . . . .	208
	Totale N.° 402
Di questi morirono . . . . .	N.° 56
Dai Tribunali furono condannati alla galera . . . . .	7
Rimessi al fisco . . . . .	1
Consegnati alla frontiera come stranieri . . . . .	2
Fuggirono . . . . .	3
Fu ricoverato al Manicomio . . . . .	1
Prima del 1848 furono rilasciati . . . . .	25
Dal 1.° marzo al 15 maggio furono rilasciati . . . . .	68
	N.° 138 138

Ai 15 maggio restavano al deposito, adunque lavoratori 264

Con alacrità per quanto lo permetteva la lontananza e altri non lievi impedimenti, si provvide al rilascio anche dei rimanenti: molti già ne furono liberati dopo quel giorno e ad ogni viaggio del vapore (1) di Sardegna, dieci fra essi vengono riportati al Continente, si ha cura di liberare prima quelli che durante la loro pena tennero migliore condotta, ma per tutti già è segnato il prescritto di liberazione.

3.° e 4.° Vengono finalmente quelli che d'ordine della polizia furono arruolati di forza nel Corpo dei *Cacciatori franchi*, o nella compagnia di rigore dello stesso Corpo detta dei *Guastatori*.

Il numero totale delle persone arruolate di forza nel Corpo franco ascende all'enorme somma di . . . . . 1595

I morti e gli esciti a vario titolo dal Corpo sino al 15 aprile 1848 sono in numero di . . . . . 1000

Restavano . . . . . 595

Fino dal 27 marzo il Ministero dell'Interno si dirigeva a quello della Guerra, invitandolo a quei provvedimenti cui giudicasse opportuno di addivenire, col minor danno possibile del servizio militare e della pubblica quiete alla liberazione anche di questi colpiti da meno grave, ma pur sempre irregolare condanna. Il Ministero della Guerra prese in Sardegna le opportune informazioni, rispondeva che dei 595 arruolati di forza esistenti nel Corpo Franco, e nei Guastatori, 539 erano meritevoli di liberazione, i rimanenti 56 o si trovavano attual-

mente in punizione, o si erano dimostrati incorreggibili in modo che il loro rilascio immediato dovrebbe giudicarsi come somamente pericoloso.

Molti inoltre fra quelli che negli scorsi anni furono liberati dal Corpo Franco non furono restituiti in piena libertà, ma da quel Corpo di punizione passarono a compiere il tempo del loro arruolamento forzato negli altri Corpi dell'Esercito. Questi compresi, il numero delle persone, che, a titolo di pena, per decisione della polizia, o per sentenza dei Consigli di Governo, prestano attualmente servizio militare, *oltrepassa il migliaio*.

Ingiusto sarebbe senza dubbio se mentre vengono rimessi in libertà quelli che in forma irregolare bensì, ma pure furono condannati a più grave pena per maggiori reati, questi soli non riacquissero nella loro pienezza il diritto della libertà individuale. E rimandarli poi tutti ed immediatamente alle loro case, sarebbe, come è evidente, sotto vari aspetti soggetto a gravissimi inconvenienti, anzi nello stato attuale delle cose di quasi impossibile esecuzione. D'altronde la maggior parte di tali arruolati di forza sono anche per altro titolo tenuti all'attivo militare servizio; pressochè tutti poi, non che fuggire o domandar congedo, ambiscono in questi momenti di prestare la loro opera in pro della Patria.

Quindi il Ministero dell'Interno e quello della Guerra di comune accordo convennero in questo parere che si notificasse agli arruolati di forza che a quanti fra loro non sono per altro titolo soggetti al servizio militare, è fatta *facoltà di chiedere il congedo*; chi non lo chiederà, verrà considerato non più come arruolato di forza, ma come ingaggiato volontario, e la sua ferma, in difetto di particolari convenzioni, s'intenderà *durativa per lo stesso tempo che i regolamenti prescrivono per gli altri volontari*. Già fin d'ora l'esperienza dimostrò l'utilità di un tale sistema sì nel pubblico come nel privato interesse: ed alcuni arruolati di forza, pei quali già era in corso la pratica pel congedo, *ritirarono spontaneamente la loro domanda*.

Da quanto fu esposto, appare quanto difficile sia la posizione nella quale trovasi l'attuale Governo. Per una parte la giustizia comandava che fossero restituiti alla libertà oltre a 1,500 individui, che senza regolare sentenza in vario modo ne erano privi: per l'altra incumbeva al Governo il dovere di proteggere la società dai malviventi e ciò in tempi di facile reazione e di gravi ed universali commovimenti politici, e mentre gran parte della forza destinata a tutelare l'ordine pubblico si trova lontana dallo Stato fra le imprese della guerra. Ma se il Ministero conosce la gravità della sua posizione, è fermo tuttavia di proseguire nell'incominciato cammino. Sinora nè frequenti sono i delitti, nè la quiete pubblica fu gravemente turbata, se si eccettuano i moti che in molti luoghi si rinnovano di quando in quando contro le corporazioni religiose e più frequentemente contro i parroci. Essendo collo Statuto cessata la facoltà che la legge concedeva alla polizia di consegnare in questa città i mendicanti al Ricovero di mendicità, e sembrando inumano e meno conveniente instar per la loro condanna al carcere a tenore delle leggi penali, si dovette tollerare che crescesse il numero dei mendici in questa città, oltrechè alcune pene che già s'infliggevano dalla polizia e particolarmente quella dell'arruolamento forzato, e sono spesso più miti, e meglio soddisfano allo scopo della pena, soprattutto per certi generi di reati, come pei colpevoli di vagabondaggio, pei mendicanti validi, per gli operai rei di accordi proibiti dalle leggi penali. Per questi, dietro norme da stabilirsi con legge, il servizio militare diviene un utile impiego più che una pena. È necessario parimente di trovar modo che quelli i quali scontarono pena infamante non si trovino, come finora

(1) Quattro sono i viaggi che mensilmente si fanno coi vapori della Sardegna al Continente.

avvenne, esclusi in certo modo dalla società e privi di lavoro e perciò quasi costretti a nuovi delitti.

Il Ministero sta preparando progetti di leggi, colle quali si ponga riparo a questi e simili inconvenienti alla pubblica ed alla privata sicurezza, rispettando ad un tempo il principio della libertà individuale, e moderando le pene in modo che, e riescano assai meno gravose ai colpevoli, e maggiormente ottengano lo scopo di allontanare gli uomini dal delitto, rimuovendone le occasioni, allontanandoli dall'ozio, e promuovendone l'educazione intellettuale e l'amore della virtù.

## Estensione all'isola di Sardegna del Codice Civile e del Codice Penale vigenti negli Stati continentali.

*Progetti di legge presentati alla Camera il 27 maggio 1848 dal Ministro di grazia e giustizia (Sclopis).*

### Relazione del Ministro per il Codice Civile.

SIGNORI — Fin da quando nello scorso anno l'isola di Sardegna dichiarò altamente, con sensi non meno di vero patriottismo italiano che di fiducia nella sapienza del Re, di voler essere in tutto assimilata agli ordini esistenti negli Stati di terraferma, si prese a trattare del come avesse a compiersi il più prontamente ed il più esattamente possibile la desiderata unione. E siccome primo e principalissimo passo a tale provvida combinazione essere doveva l'introduzione nel regno dei Codici già promulgati in terraferma, così una Commissione stabilita in Cagliari s'adoperava a preparare le vie ed i mezzi di quella introduzione. Pigliando poi più largo campo l'idea della compiuta unione, una Commissione stabilita a Torino indefessamente attende a disporre gli analoghi provvedimenti.

Ed è appunto l'eseguimento della felice idea, il risultato di assidui lavori, il progetto che io presento alla Camera di estensione all'isola di Sardegna del Codice civile e del Codice penale vigenti negli Stati nostri continentali.

Quantunque il pensiero di compiuta assimilazione sia stato quello che mosse i voti del popolo Sardo, e governò quindi l'opera di chi mirava a compierli, tuttavia non si poté siffattamente adattarsi alla unificazione, da non tener conto di certe eccezioni o disparità che dire si vogliono, che la condizione particolare dell'Isola e de' suoi abitanti imperiosamente fischeggiano.

L'unità di sistemi nelle leggi e nelle istituzioni governative è principio talmente riconosciuto e prediletto oggidì, che non occorre estendersi nel dimostrarne l'utilità; ma questo principio, quando eserciti la sua influenza sopra le parti più sostanziali dell'edificio sociale, non ricusa di ammettere varietà subordinate, richieste dalle circostanze, desiderate dai cittadini.

Questo modo di procedere si appresenta poi tanto più necessario nelle contingenze attuali della nostra comune Patria; e già nel voto che Piacenza emetteva, ed il Governo del Re accoglieva, s'introdusse un esempio che conviene credere non sia per riuscire nè unico, nè infecondo. La Camera dei deputati ed il Senato lo ammisero, e noi non possiamo a meno d'invocarlo.

Le eccezioni, le giunte e le modificazioni al Codice civile consigliate dalle speciali condizioni dell'isola di Sardegna altre sono provvisorie, altre definitive.

Tra le eccezioni definitive, senza far parola degli articoli del titolo preliminare del Codice, e di parte dell'art. 18 già derogate dallo Statuto e da altre leggi posteriori, debbesi citare l'art. 879 nella parte che riserva la facoltà d'instituire maggioraschi.

È noto come con legge a parte, ma il di cui germe si rinviene nel Codice, l'istituzione dei maggioraschi siasi sanzionata tra noi; ma è noto altresì come l'opinione pubblica non altrimenti che il sentimento dell'interesse delle famiglie non abbia secondato in pratica l'intenzione di quella legge. Più di dieci anni sono trascorsi dacchè essa è in vigore, e tre soli casi di creazione di maggioraschi si sono verificati; indizio certo di istituzione debole e non duratura.

L'abolizione dei vincoli già per tanti rispetti condannati dal più degli economisti, già riprovati più d'un secolo addietro, e in sul fiorire istesso della male allignata pianta, dal profondo senno di uno dei maggiori luminari del foro italiano (De-Luca), questa abolizione fu proposta da amendue le Commissioni, noi facciamo eco al loro divisamento.

Colla prescritta risoluzione dei vincoli fidecommissarii deo andar compagna la regola per la divisione dei beni vincolati, poichè l'equità non consentirebbe che si trascurassero le ragioni del più prossimo chiamato a succedere. A tal fine si propone che i fidecommissi, i maggioraschi e le primogeniture quanto ai beni si dividano tra il possessore attuale ed il primo chiamato, ad imitazione di quanto statui per le cappellanie in Piemonte la nota legge dell'8 germile anno IX.

Notevolissima differenza si propone di mantenere tra l'isola di Sardegna e gli Stati di Terraferma per quel che concerne alla esclusione delle femmine ed al subingresso dei maschi in certe successioni.

Il motivo dominante di questa diversità tra le leggi dell'Isola e quelle del Continente si desume da che in Sardegna, per non interrotta abitudine e per unanime assenso del popolo, si osserva il diritto romano in questa parte, e senza difficoltà si ammette eguaglianza perfetta di diritti tra maschi e femmine in punto di successione.

Le disposizioni all'incontro contenute nel Codice, che reggono in Piemonte questa materia, furono, non che ispirate, dettate dal bisogno di andare a ritroso dell'opinione del paese, opinione che appare profondamente radicata negli animi, soprattutto nelle classi dei contadini.

I principii di equità naturale, e forse anche le regole applicabili di pubblica economia, stanno più dal lato della legislazione Sarda, che non da quello della nostra. Noi ci accostiamo volentieri al desiderio dei Sardi, senza però tentare fin d'ora di farci più dappresso al loro esempio.

Considerazioni speciali all'Isola consigliarono altre modificazioni. Vi sono in Sardegna aie pubbliche proprie dei comuni, ed aie comuni a varii privati che vi battono le loro biade, ciascuno nella porzione che gli appartiene. Le consuetudini Sarde vietano ai comuni ed ai proprietari di mutare la destinazione di questi siti, che per lo più sono gerbidi e non capaci di coltura. L'aggiunta progettata per l'art. 596 provvide a questa esigenza.

Un'altra variazione si è proposta per l'art. 645.

L'appellazione d'acqua estiva e invernale non può essere circoscritta in quella latitudine molto più australe della nostra, dall'equinozio dell'autunno. A quell'epoca molte volte l'aridità universale non ha cessato; e solo in ottobre succede il beneficio delle piogge, e il conseguente possibile uso delle acque. Anche in questo caso le consuetudini locali debbono regolare l'interpretazione della parola.

La provvida disposizione delle Regie Patenti del 16 aprile

1839 che surrogò al fisco nelle successioni intestate dei trovatelli il pio Ricovero che gli avesse raccolti e nutriti per più d'un anno, trovò sua sede d'applicazione anche a favore della Sardegna.

Le condizioni speciali della pastorizia, nell'Isola dimostrano la necessità di conservare temporariamente alcune disposizioni (modificate in quanto alla penalità) delle leggi del 1827, relative alle locazioni a soccida.

Il bisogno di stabilire regolarmente in Sardegna il sistema ipotecario conforme a quello che è introdotto tra noi, è universalmente sentito. Onde si adempie un giusto desiderio impegnandosi il Governo all'ordinamento dei relativi uffizii di conservazione, entro lo spazio però di un tempo sufficiente ad abilitare il Governo medesimo a provvedere per il servizio personale e materiale in proposito.

Il testo del progetto che io sottopongo alla Camera porrà meglio in chiaro il risultato delle considerazioni che son venute esponendo.

PROGETTO DI LEGGE.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M. nei Regii Stati

in assenza della M. S.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Il Senato e la Camera dei deputati hanno adottato;

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue;

Art. 1.° Il Codice civile, sancito per gli Stati di Terraferma con l'Editto del 20 giugno 1837, avrà forza di legge in Sardegna, cominciando dal primo di settembre del corrente anno, con le eccezioni, modificazioni ed aggiunte seguenti.

Art. 2.° L'alinea dell'art. 2.°, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 16, il primo e il secondo alinea dell'art. 18, l'art. 65, l'alinea dell'art. 879 cominciando dalle parole *vi saranno però maggioraschi*, e gli art. 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, non avranno alcun effetto.

Art. 3.° L'alinea dell'art. 60 verrà modificato nei termini e con l'aggiunta che seguono:

*Il modo in cui tali registri debbono essere tenuti è determinato con apposita legge.*

All'art. 596 si aggiungerà un secondo alinea nei termini seguenti:

*Trattandosi di cose proprie delle comunità, o comuni a varii privati, si osserveranno le consuetudini locali.*

All'art. 643 si aggiungerà la seguente disposizione:

*La significazione degli appellativi d'acqua estiva e temale sarà determinata dalle consuetudini locali.*

All'art. 879 dopo le parole *tale sostituzione è vietata*, si aggiungerà un alinea del seguente tenore:

*I fedecommessi, maggioraschi e primogeniture istituite nell'isola di Sardegna, comprensivamente a quelle surrogate ai compensi di qualunque genere assegnati ai feudatari, o signori utili in occasione o in dipendenza del riscatto de' loro feudi, o d'altri beni moventi dal Demanio, sono risolte nell'attuale possessore. La metà dei beni o valori vincolati rimarrà in piena proprietà del medesimo, insieme con l'usufrutto dell'altra metà, la quale si devolverà al primo chiamato vivente all'epoca della promulgazione della presente legge.*

Dopo l'art. 958 s'aggiungerà la disposizione che segue:

*Morendo ab intestato senza eredi legittimi alcuno che qual figlio di parenti sconosciuti sia stato ricoverato in un pubblico stabilimento destinato a soccorrere ed allevare i trova-*

*telli, e siavi stato mantenuto per più d'un anno, la pia Opera suddetta ne raccoglierà la successione con quelle cautele che sono in simili casi prescritte per corpi amministrati.*

Art. 4.° Pei contratti di soccida è provvisoriamente mantenuta l'osservanza degli articoli seguenti delle leggi civili e criminali promulgate per la Sardegna in data 16 gennaio 1827, colle modificazioni e restrizioni infra espresse, cioè:

Dell'art. 266 fino ed inclusivamente alle parole *sul bestiame compreso nel contratto*.

Dell'art. 268 sostituendo alle parole *sotto la stessa pena di cui all'art. 1910* le parole *seguinti sotto la pena inflitta dal Codice penale*; ed alle parole *ciò è il bestiame minuto come pecore, nel mese di maggio, ed il grosso, come vacche, per tutto il mese di ottobre*, queste altre *entro l'anno della nascita*.

Degli articoli 269, 270 e 275.

Art. 5.° La pubblicità dei privilegi e delle ipoteche colle iscrizioni sui registri del conservatore nel modo e nei termini stabiliti nel Codice, sarà attuata al 1.° di aprile 1849. Conseguentemente tutti gli effetti, privilegi ed obblighi dipendenti dalle iscrizioni rimangono sospesi fino a quell'epoca, e resterà provvisoriamente e fino a detto giorno in vigore il disposto dal titolo 16, lib. 1.° delle citate leggi civili e criminali per la Sardegna, riflettente la purgazione degli stabili per mezzo delle gride. Questo giudizio però di purgazione ossia di gride apparterrà ai Tribunali di prima cognizione in ragion del territorio in cui saranno situati gli stabili.

Art. 6.° La pubblicazione del Codice civile si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato ad ogni città e capo-luogo di comunità, dove starà esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno nella sala del Consiglio civico o comunale, onde ciascuno possa prenderne cognizione.

Art. 7.° Avranno forza di legge al primo del prossimo settembre i provvedimenti e le dichiarazioni relative al Codice civile contenute nelle seguinti provvisori già emanate per gli Stati di terraferma e che verranno pubblicate in Sardegna nelle forme consuete, cioè:

Le Regie Patenti 6 dicembre 1837 per quanto le disposizioni transitorie in esse contenute possono trovare applicazione allo stato della legislazione nella Sardegna.

Il Manifesto Camerale del 21 luglio 1838 relativo all'esecuzione dell'art. 1514 del Codice civile.

Le Regie Patenti del 6 aprile 1839 intorno ai casi di espropriazione per pubblica utilità.

Il Manifesto Camerale del 17 agosto 1839 relativo alla facoltà competente alle finanze di rinunziare ne' loro contratti all'ipoteca legale e al privilegio sovra gli stabili contro gli appaltatori e ai contabili, mediante un'ipoteca speciale.

Le Regie Patenti 10 maggio 1840 sulla interpretazione dell'art. 751.

Le Regie Patenti 16 aprile 1842 relative agli art. 1027, 1028.

Il Manifesto Camerale del 6 settembre 1842 sull'intelligenza dell'art. 2171.

Il Manifesto Camerale 3 febbraio 1843 sull'esecuzione dell'art. 180.

Le Regie Patenti dell'11 febbraio 1843 sul riscatto delle rendite fondiarie.

Le Regie Patenti 1.° ottobre 1846 relative all'art. 2240.

Coll'osservanza del Codice civile è derogato alle modificazioni fatte per la Sardegna al Codice di Commercio in quanto si riferivano al detto Codice non ancora pubblicato in quell'Isola, e ad ogni altra legge in contrario.

Il presente Editto sarà pubblicato nei luoghi e modi soliti, inserito negli atti del Governo, e registrato nell'Ufficio del Controllo generale.

**Relazione del Ministro per il Codice Penale.**

SIGNORI — Nel Codice penale che debbesi pure estendere alla Sardegna occorreranno minori variazioni, che non nel Codice civile per applicarvelo.

Prima avvertenza vuole essere quella di esprimere nella legge portante l'estensione, l'abrogazione di varie disposizioni dello stesso Codice seguita mercè della promulgazione dello Statuto fondamentale, non meno che la modificazione di altri capi determinata dalla medesima causa.

Egli è ben vero che tale abrogazione si può considerare come implicita; ma per la circostanza che la pubblicazione del Codice, tuttochè di tanto anteriore in data allo Statuto predetto, si eseguirebbe posteriormente alla promulgazione dello Statuto, si è creduto opportuno di levare ogni motivo, anche insussistente di dubbietà.

Seguendo il voto della Commissione di cui si è già parlato, si è creduto attese le speciali condizioni dell'Isola, di conservare per ora in vigore tutte le disposizioni contenute nella relativa parte della compilazione delle leggi del Regno eseguitasi sotto il Re Carlo Felice, comprese tali disposizioni nel titolo *Delle tenture e machizie*, non escluso il sistema alternativo delle così dette *bidazzoni*, e dei prati per il bestiame domito, e si giudicò pure di confermare gli uffici di maggiori di prato, e ministri saltuari in quei comuni che li crederanno necessari.

Una proposta poi si fece dalla Commissione che esce dal giro della specialità Sarda, ed entra nel cerchio de' principii vitali dell'amministrazione della giustizia. Vogliamo qui parlare della disposizione dell'art. 731 del nostro Codice penale, così concepito:

« Trattandosi di persone inquisite dei crimini contemplati negli art. 141 e 142, ovvero di reati enunciati nel capo II, sezioni I, II, III, tit. X, lib. II, se dal processo non risulterà una piena prova della loro reità per fare luogo ad una sentenza di condanna, ma siano però aggravate da urgenti indizii, ed inoltre o gravemente sospette di altri reati dello stesso genere o notoriamente diffamate per crimini o delitti, i Magistrati supremi nel pronunziare sul reato potranno ordinare colla stessa sentenza, che sarà tuttavia sospeso il rito lasciato dell' inquisito durante quel tempo che sarà da essi determinato, e che non potrà però eccedere gli anni cinque.

Per quanto si voglia tener conto dei motivi di precauzione che indussero il Legislatore a dare quelle disposizioni, non si può però a meno di notare come per il mutato sistema di giudizi criminali, sia ormai impossibile di attenersi a norme diverse da quelle dettate dagli assoluti principii della legge penale e del rito giudiziario.

E veramente, se, colle forme incomplete con cui nel precedente sistema di procedimento giudiziario si formava il criterio giuridico appoggiato alla teoria della prova legale, poteva dirsi ammissibile una certa qual estensione di potere discrezionale nei giudici, oggi l'esercizio di tal potere mancherebbe d'ogni plausibile fondamento. Dopo che è dato al giudice il mezzo di udire direttamente e confrontare con ogni più larga misura accusati e testimonii, dopo che si adopera ogni mezzo onde riprodurre, per così dire, il dramma criminoso davanti agli occhi della giustizia umana, il criterio del giudice non può più vagar nell'incerto. Il convincimento si esige nei giudici distinto ed assoluto per addivenire alla condanna. Senza tale convincimento non vi può essere condanna, non vi debbe essere pena. Non altrimenti di quello che si osserva in altri paesi, e senza avvertire alla varia condizione delle persone chiamate a statuire sulla sorte dell'accusato, varietà che non

influisce sul caso presente, noi ripeteremo la dottrina del convincimento intimo. La legge non chiede conto ai giudici dei mezzi per i quali si sono convinti, ella non prescrive loro alcuna regola d'onde essi debbano far dipendere particolarmente la pienezza e la sufficienza d'una prova, ella prescrive loro d'interrogare se medesimi nel silenzio e nel raccoglimento, e di cercare nella sincerità della loro coscienza quale impressione abbiano fatto sulla loro ragione le prove riferite contro l'accusato ed i mezzi della difesa di lui. La legge non dice loro: « voi avrete per vero ogni fatto attestato da questo o quel numero di testimoni; » ella non dice nemmeno loro: « voi non rigarderete come bastevolmente fondata qualunque prova che non sarà formata da certo atto verbale, da certi documenti, da tanti testimonii o da tanti indizii. » Ella non fa loro altra interrogazione che questa sola che in sé comprende tutta la misura dei loro doveri: « avete voi un intimo convincimento? »

Posta adunque questa dottrina di convincimento, non si può a meno di avere come più sana la disposizione che s'intende adottare in questa legge rispetto alla Sardegna.

E conseguentemente pure si può ravvisare quale utile emendazione nel Codice penale vigente negli Stati di terraferma lo abolire il citato art. 731, che non troverebbe più appoggio veruno nell'odierno sistema di procedura criminale, ed urterebbe contro i principii universalmente riconosciuti in materia di prove e di applicazione di pena.

**PROGETTO DI LEGGE**

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M. nei Regii Stati  
in assenza della M. S.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;  
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il Codice penale sancito per gli Stati di Terraferma con l'Editto del 26 ottobre 1839, avrà forza di legge in Sardegna, cominciando dal 1.° di settembre del corrente anno, con le eccezioni, modificazioni ed aggiunte seguenti:

Art. 2. L'art. 731 non avrà alcun effetto.

Art. 3. Le disposizioni riguardanti i reati in materia di stampa non saranno applicabili in quanto sono contrarie alla legge speciale sulla medesima emanata il 26 scorso marzo.

Art. 4. Le disposizioni contenute nell'art. 483 e nei tre articoli successivi, come ogni altra disposizione di detto Codice contraddicente allo Statuto fondamentale, s'intenderanno in tal parte senza effetto.

Art. 5. Resteranno in vigore finchè non sia compiuta la legislazione rurale e in quanto sono in armonia con gli usi e sistemi attualmente vigenti in Sardegna, le disposizioni contenute nelle leggi civili e criminali per la medesima emanate il 16 gennaio 1827 sotto il titolo *Delle Tenture e Machizie*, non escluse quelle che riguardano la divisione alternativa dei terreni per il pascolo e la seminazione, come sono state finora in osservanza nei diversi comuni, e la destinazione dei prati per il pascolo esclusivo del bestiame domito; confermati eziandio gli uffici dei così detti maggiori di prato e ministri saltuarii per quei comuni che li orderanno tuttavia necessari.

Art. 6. La pubblicazione del Codice penale si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato ad ogni città e capo-



luogo di comunità, dove starà esposto durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, nella sala del Consiglio civico o comunale, onde ciascuno possa prenderne cognizione.

Art. 7. Coll'osservanza del Codice penale è derogato ad ogni altra legge in contrario.

Il presente Editto sarà pubblicato nei luoghi e modi soliti, inserito negli atti del Governo e registrato nell'ufficio del Controllo generale.

### Estensione all'isola di Sardegna dei Codici Civile e Penale vigenti negli Stati Continentali.

Relazione fatta alla Camera il 13 giugno 1848 dalla Commissione composta dei Deputati RATTAZZI — ORRÙ — RUSCA — FOIS — SESSARELLO — SIOTTO-PINTOR e CORSI relatore.

SIGNORI — La vostra Commissione ha bella e sicura fiducia che, intorno alle due leggi le quali vennero sottoposte all'esame ed alla sanzione della Camera dal Guardasigilli per l'estensione alla Sardegna dei Codici civile e penale vigenti negli Stati continentali, il voto della Camera nè sarà contrario nè soggetto di lunga od intricata discussione. Così crede la Commissione, ancorchè non si avesse a tenere conto della brevità del tempo che pare rimanere prima di sciogliersi, e dello stretto bisogno di non rimandare ad altra sessione e ad altro Parlamento la comunicazione alla Sardegna di una uniforme e certa legislazione civile e penale, come già le fu comunicato il Codice di commercio; del quale beneficio questi Stati di Terraferma non possono non essere che grandemente grati al magnanimo Re nostro che n'ebbe primo pensiero nel salire al trono Sabauda, e ne fu zelatore irremovibile nelle molte difficoltà che od' i tempi o le persone innalzavano.

Le due leggi che sono proposte al divisato oggetto sono di una grande semplicità in se stesse e di pochi articoli, e di questi è facile rendere compiuta ragione, sia esaminando lo stato dell'attuale legislazione Sarda, sia consultando alla condizione attuale della Sardegna, sia infine pella loro bontà intrinseca.

L'isola di Sardegna che potrebbe divenire quale oasi infra il Mediterraneo e sorgere a fare ricca e nobile corona a questa nostra Italia, fu da lungo tempo separata per governo dalla Terraferma, ed ebbe bensì le sue gloriose fasi, ma soggetta a Re lontani, ed amministrata da luogotenenti Reali raramente non militari, ed inoltre per tempo determinato e breve, solleciti ancor più di escirne per conseguire quel guiderdone che pareva innanzi già promesso per stare tre anni, o poco più, al governo d'un Regno; la Sardegna si spopolò, decadde per ogni modo, e se non se dai Reali di Savoia ebbe a vedere introdotte istituzioni e leggi che l'avviarono a quel rifiorimento per cui l'unione di essa anche per governo a questi Stati sarà potente e sicuro mezzo.

Per effetto della detta separazione ebbe la Sardegna leggi sue proprie. In questo aspetto non sarebbe da fare grave censura al passato, se cioè quella vasta terra posta in condizioni diverse per indole, dei robusti e sagaci abitatori, per suolo e per molte altre contingenze avesse leggi appropriate; egli è però vero che se molto cautamente debbesi sviare da tale ordine di cose in punto di leggi, era debito tuttavia dei governanti di operare nel senso che gli ostacoli ad una riunione della Sardegna agli Stati continentali, altresì per conformità

di leggi e per amministrazione, andassero via via scemando, e giungesse quel tempo più opportuno che ogni sua separazione cessasse.

Così fu il pensiero del Re Carlo Alberto, ed è debito di ricordare che negli anni addietro del di lui Regno operò egli in tale senso ognor più, essendo altronde scomparse le distanze pel vapore: ne sono prova l'abolizione della feudalità, la istituzione dell'Ordine giudiziario sulla foggia di quello di Terraferma, la costituzione, dirò quasi, della proprietà, l'amministrazione finanziaria, l'apertura di comunicazioni interne, la promulgazione già fatta in Sardegna del Codice di commercio.

Per li quali provvedimenti giunse coi presenti tempi quello pure opportuno di riunire definitivamente, per eguale legislazione, a questi Stati continentali la nobile provincia Sarda.

Il quale beneficio debbe tanto più impartirsi al popolo Sardo che tanto lo desidera, lo ambisce e se ne mostra maturo, rinunziati i privilegi dei quali fu per lungo tempo tenace; se non che essendo anche quel popolo per far parte del regno italiano colla dinastia di Savoia, amore d'Italia, ben debbe esso fin d'ora trovarsi governato da eguali leggi, da eguali istituzioni, da una certa legislazione già conosciuta dal maggior numero delle provincie alle quali si fa l'unione, e di facile osservanza anche nella Sardegna, avendo i Codici che si vogliono estendere a quell'Isola a principalissima base quella legge romana che è colà il primo fondamento della legislazione.

Dicesi primo fondamento, essendochè in Sardegna, come in altri Regni retti dal diritto romano, questo fu in vari punti abrogato, modificato o da speciali statuti municipali o da statuti generali, che negli antichi Stati Sabaudi continentali appellansi Costituzioni Generali. I monumenti antichi del diritto patrio in Sardegna che prevalsero al diritto romano sino al 1827 sono i seguenti:

1.° La *Carta de Logu* che è una raccolta di leggi di vario genere, ma principalmente criminali, pubblicate da Eleonora, giudichessa di Arborea (Oristano), che era una delle quattro giudicature in cui era divisa la Sardegna nel medio evo.

2.° Le *Prammatiche* che contengono le varie disposizioni e gli Editti pubblicati sotto il Governo spagnuolo in aggiunta o modificazione delle leggi della *Carta de Logu*.

3.° I *Capitoli di Corte*, i quali sono le petizioni che dalli conosciuti stabilimenti del regno venivano inoltrate al Governo spagnuolo per pubblicare qualche legge nuova o modificare un'antica, le quali leggi o nuove o modificative avevano solo forza di legge quando dal Re erano approvate;

4.° Finalmente i numerosi *Editti*, *Carte Reali*, i *Pregoni*, fatti di concerto tra il Vicerè e la Reale udienza, pubblicati durante il dominio della Reale Casa di Savoia, e dei quali si sono fatte varie collezioni.

Si disse fino al 1827, poichè si tentò nel 1827 di dare alla Sardegna una sola ed universale legge; ma non essendosi portata una ferma riordinatrice mano sino alla radice, si sanzionò bensì nel gennaio 1827 per la Sardegna una collezione ben estesa delle leggi Sarde civili e criminali di ben 2369 articoli, ma si dovette lasciare in vigore il diritto romano nelle parti cui quelle difettano e non provvedono.

Or dunque, parendo a tutti che il tempo sia giunto di abrogare tutte le leggi civili e penali da oggi retro nella Sardegna, si compie a tale bisogno collo estendere alla Sardegna i nostri due Codici civile e penale, quelle abrogando compiutamente nelle dette materie di diritto civile e penale.

Ma per quanto i nostri Codici possano fin d'ora estendersi alla Sardegna, alcun che delle leggi Sarde debbe essere mantenuto, ed alcun che dei nostri Codici civile e penale non

debbe nè anche estendersi, fatta ragione per le leggi Sarde della condizione di Sardegna, in specie della condizione pastorale in vari punti dell'Isola, e rispetto ai Codici, di alcune principali disposizioni cui parrebbe desiderio di variare anche presso di noi. Le due leggi estensive pertanto che vi sono sottoposte, contengono alcune disposizioni in questo senso, e queste formarono il soggetto essenziale dell'esame della vostra Commissione, come lo sarà della Camera, ed io mi onoro di doverne tenere il primo in quest'oggi breve ragionamento.

Dapprima, però, dirò che non isfuggì alla Commissione il dubbio sulla convenienza, a parte le già accennate ragioni di unione per governo della Sardegna al Piemonte, di promulgare colà due Codici, i quali, nel presente regime costituzionale, vogliono essere essi stessi riveduti ed appropriati altresì alle nuove provincie, e che per tale motivo, sebbene Piacenza, Parma, Modena, Reggio, Guastalla, Lombardia sieno riunite per sovranità e per governo a noi, si stabilì che sarebbero manteaute intanto le leggi attuali colà in osservanza; così pure non isfuggì che solo si proponeva l'estensione alla Sardegna dei Codici civile e penale, e non si propone altresì l'estensione del Codice di procedura criminale.

Vide tuttavia la Commissione che, sebbene la dilazione adottata per le dette provincie per la promulgazione in esse dei nostri Codici, onde prima si rivedano i nostri Codici fosse un esempio di molto peso, sonovi per la Sardegna ragioni più potenti per fare altrimenti.

Trattasi di provincia che già si trova avviata alla ora proposta estensione, di una provincia che già era ed è nobile parte del Regno della Casa di Savoia; trattasi coll'estensione dei detti Codici di porre a pari la Sardegna cogli antichi e nuovi Stati (a parte il ducato di Modena e Reggio), nel punto di essere anch'essa provveduta di una legge civile e penale, certa ed universale, e raccolta in un solo e distinto corpo di diritto civile e penale.

Considerò la Commissione, che la revisione dei Codici civile, penale, commerciale richiederà un tempo che per le tante contingenze non sarà breve, e che anche consiglierà tratto tratto altresì delle anticipate modificazioni parziali ai Codici suddivisati, le quali modificazioni saranno pure fatte per la Sardegna.

Quanto poi all'estensione in questo mentre istesso del Codice di procedura criminale, si prese a considerare che di questo Codice posto solo in osservanza in terraferma il 1.º p. p. maggio poteva esserne differita la promulgazione in Sardegna volendosi, come di ragione, essere rassicurati da un qualche esperimento dello stesso Codice, se esso risponde allo scopo cui tende con sufficiente grado di perfezione, e si vegga se solo di una revisione esso abbisogni ovvero forse di una riforma generale; oltre che la procedura criminale per dibattimenti è anche nuova per noi, e l'osservanza di essa non pare che sarà per essere prontamente facile.

Si considerò altresì che la riforma generale della procedura criminale sarà tanto più necessaria e più pronta atteso che nei nuovi Stati dichiaranti l'unione al Piemonte il processo criminale è anche segreto ed inquisitorio, e sarà d'uopo di provvedere al proposito più sollecitamente per tutto il Regno, e frattanto i vari ostacoli al nuovo modo di procedere per pubblici dibattimenti saranno per togliersi o per cessare naturalmente.

Quanto sovra premesso e venendo all'esame delle due leggi e così a quello di quali articoli dei due Codici per le speciali contingenze debbano variarsi o meglio ancora quali leggi attuali Sarde debbano essere conservate, la Camera vedrà tosto che il Ministero, anche col consiglio dei Magistrati di Sarde-

gna, propone poche aggiunte, poche variazioni; soggiungerò io tosto che eziandio poco crede la vostra Commissione doversi fare di più di quanto è proposto.

Per progredire con ordine mi farò carico di quanto riguarda il Codice civile, e poscia di ciò che concerne il Codice penale.

#### CODICE CIVILE

##### *Varianti ed aggiunte della Commissione al progetto del Ministero.*

Art. 1. La Commissione fa due varianti all'articolo primo del progetto del Ministero.

La prima si è quella di sopprimere le parole - *Sancito per gli Stati di Terraferma* - imperocchè non è detto in verun luogo del Codice civile che esso concerne solo questi Stati, ed anzi si pensò fin nel tempo della sanzione del Codice che avesse ad ommettersi ogni espressione relativa, poichè già stava nella mente del Re che dovesse solo essere differita la promulgazione del Codice civile in Sardegna a tempo più opportuno che nel 1837; il qual tempo ora è venuto. Notisi di fatto che l'intitolazione è precisa di - *Codice civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna*.

La seconda variante è quella di protrarre l'osservanza del Codice al primo novembre dal proposto primo settembre, ed anzi alcuni membri della Commissione la protrarrebbero solo al 1.º di ottobre 1849, ma altri al 1.º gennaio 1849.

Così si protrassero le epoche relative allo stabilimento definitivo degli uffizi di conservazione delle iscrizioni, dei privilegi e delle ipoteche.

Nè avvi altra ragione di detti ritardi se non perchè solo in oggi la Camera può occuparsi della legge, ed il settembre ci sta innanzi ben vicino.

Art. 6. Crede la Commissione che meglio tenga dietro subito all'art. 1 l'art. 6 del progetto relativo al modo di promulgazione del Codice, parendole più opportuno di parlare del modo di promulgazione dopo quello che estende il Codice, come si è fatto nell'Editto 20 giugno 1837 che sanzionò nell'art. 1 il Codice, e nell'art. 2 mandò pubblicare il Codice civile descrivendone il modo, e non essendo il resto della legge presente che altrettanti articoli del Codice, e del quale dovranno far parte.

È sembrata inoltre utile un'aggiunzione all'articolo 6, che diverrebbe il secondo, diretta a dire che il Codice *in difetto di sala comunale di proprietà del comune sarà esposto nel luogo dove è solito riunirsi il Consiglio comunale*, essendosi da qualche membro della Commissione appartenente alla Sardegna osservato che, così dicendosi, si toglie meglio ogni dubbio che sarebbe possibile, essendovi vari comuni in Sardegna senza sala comunale propria, e riunendosi il Consiglio in casa del Sindaco.

Le fatte varianti agli art. 1 e 2 della prima legge civile si sono fatte anche pella seconda legge penale, e non occorrerà più parlarne nell'esame di questa.

Art. 2. L'art. 2 del Ministero, che sarebbe il terzo del progetto della Commissione, riceverebbe un'aggiunta scrivendolo così in principio:

*E' alinea dell'art. 2 salva la competenza dei Magistrati supremi in ciò che concerne gli affari ecclesiastici gli art. 3, 4, 5, ecc., ecc.*

Concorre la vostra Commissione col Ministero che la disposizione del detto alinea dell'articolo 2 del Codice civile nel presente regime costituzionale non può più ricevere precisa



osservanza, nè accade al proposito di dirne gli evidenti motivi; ma non vorrebbe essa che si credesse per una abrogazione dell'alinea suddetto senza riserva che nè anche la competenza dei Magistrati supremi relativa alle materie ecclesiastiche e relativamente alle persone ecclesiastiche in affari civili fosse pure tolta, e debba altresì cessare; ond'è che pensò la Commissione di togliere ogni dubbio colla detta clausola riservativa.

Si potrà col tempo provvedere in maniera che ogni giurisdizione sia ristretta ne' suoi veri confini, ma finchè non si è provveduto è d'uopo che non si tolga alla potestà civile quanto ha, o si lasci soggetto di dubbio.

Parve poi alla Commissione che, a vece d'indicare per serie gli art. 943 a 948 inclusive del Codice civile, fosse da preferire la dizione — *e l'intero capo secondo del titolo terzo delle successioni ab intestato.*

Al proposito di detto capo del Codice civile non risò la Commissione di avere presente che l'esempio della Sardegna stata gelosa osservatrice della Novella 118 di Giustiniano per le successioni *ab intestato*, così pure il nuovo ordine politico potevano far palese una convenienza ed opportunità per abrogare negli Stati continentali eziandio l'esclusione delle femmine dalle successioni intestate portata dal Codice civile, sebbene già assai si discosti dalla esuberante legge delle RR. CC., la quale tuttavia era una ripetizione degli Statuti dell'Italia; ma non disconobbe, nè disconosce i motivi dati nella relazione del Ministero su questo punto, e pensò che intanto era bene di non introdurre in Sardegna una legge che non ha e che v'ha assai differenza tra il non introdurre una legge nuova, e l'abrogarla dove è in piena e regolare osservanza.

Alcuni membri della Commissione avrebbero osservato che ammessa la figlia all'uguale successione che i di lei fratelli, poteva sopprimersi l'alinea dell'articolo 117 relativo all'obbligo del padre di dotare la figlia andando a matrimonio: non si diede però seguito a tale osservazione, avendo ognuno iscorso che l'obbligo di dotare dovesse conservarsi onde rendere facili e più frequenti i matrimoni in un'Isola cui manca tanta popolazione, e senza di essa non vi è ricchezza; e d'altronde non sarebbe disconosciuto nel diritto romano osservato in Sardegna, che egli è officio paterno il dare la dote alla figlia.

Art. 3. Sull'art. 3, che sarebbe il quarto, non occorre osservazione per quanto alla prima parte relativa ai registri dello stato civile.

Si osservò però che prima degli alinea che seguono era di tutta necessità d'introdurre un nuovo articolo, che sarebbe il quinto della Commissione, per serbare in Sardegna l'art. 7 delle leggi civili e criminali colla vigenti oggigiorno in ordine all'emancipazione legale pel matrimonio.

In ciò fu unanime la vostra Commissione, e solo fu divisa circa il tenore dell'articolo da adottare.

La minoranza fu d'avviso che si dovesse aggiungere all'articolo 237 del nostro Codice civile l'art. 476 del Codice Napoleone, concepito in brevi termini, assoluti, precisi, come si addice alla legge — *Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.*

La maggioranza però, presa cognizione dei lavori della Commissione incaricata della compilazione del Codice civile, e veduto che nella prima e nella seconda minuta del progetto si era proposta l'emancipazione legale pel matrimonio, ed era stato formato l'articolo in correlazione alle altre disposizioni consegnate nel progetto tanto sul matrimonio, che sulla patria potestà; così pure, presa cognizione delle discussioni

nel Consiglio di Stato cui diede luogo la indicata emancipazione legale, in seguito alle quali si tolse l'articolo relativo, credette meglio adottare per la Sardegna detto articolo della Commissione di legislazione. Considerò che non potevasi di presente ritoccare alle altre disposizioni del Codice civile, adottato prettamente il Codice francese, e che se per essersi tolta dal progetto della Commissione l'emancipazione legale pel matrimonio, erane venuta qualche dissonanza fra alcuni articoli del Codice che la presuppongono, tale dissonanza cessasse per la Sardegna ristabilito il progetto della Commissione.

L'articolo sarebbe il seguente § del progetto della vostra Commissione.

Si aggiungerà i seguenti alinea all'art. 237:

*La patria potestà cessa parimenti pel matrimonio del figlio di famiglia, purchè si faccia di consenso di quello alla cui potestà è soggetto.*

*Se il matrimonio sarà fatto senza il consenso sovra espresso la patria potestà continuerà sino all'età d'anni venticinque compiti per maschi, e di anni ventuno compiti per le femmine: ferme del resto le disposizioni date pel matrimonio dei figli senza il consenso dei genitori.*

Notò la Commissione che coll'articolo proposto, e ritenuto il disposto dall'articolo 224, il quale dà al padre l'usufrutto sui beni del figlio sotto la sua potestà, non occorre di tenere altresì dietro all'art. 7 delle citate leggi Sarde per quanto alla cessazione dell'usufrutto pel matrimonio del figlio, dochè si dice che il matrimonio toglie il figlio dalla patria potestà.

Coll'alinea poi dell'articolo suddetto si fosse d'accordo coll'art. 225, il quale fa cessare l'usufrutto pel matrimonio del figlio agli anni 25 se maschio, agli anni 21 se femmina, se celebrato col consenso del padre, estendendo pur anco la penalità per difetto di consenso sino alla detta età, nella quale cessa anche presso di noi detto usufrutto, e così prima degli anni trenta; colla sola differenza necessaria per l'adozione dell'emancipazione legale che, quanto è epoca di favore in Terraferma agli anni 25 e 21, sarà in Sardegna epoca in cui cesserà la pena del matrimonio celebrato senza consenso del genitore.

Rimaneva ad esaminare se introducendosi nel Codice pella Sardegna l'emancipazione pel matrimonio si dovesse anche, seguendo il citato articolo 7 delle leggi di Sardegna, limitare l'articolo 240 al caso di emancipazione per *dichiarazione del padre* secondo l'articolo 238, cioè che possa l'emancipante fare riserve d'usufrutto sino agli anni 30 dell'emancipando. Ben considerato, la Commissione entrò nell'avviso che dovesse mantenersi l'articolo 240 anche pel caso di *matrimonio*, in vista che portandosi in Sardegna il nostro sistema sulla patria potestà, ammettendosi però l'emancipazione legale pel matrimonio, non pareva necessario per ora di fare di più, onde non alterare di troppo l'economia del Codice in questa parte.

Degli alinea dell'art. 3.º del progetto relativi agli articoli del Codice 596 e 645 ne formò la Commissione due articoli 6.º e 7.º del suo progetto, variando la redazione dell'art. 645 in termini più appropriati alla disposizione che si vuole dare intorno alla significazione degli appellativi di *acqua temale e di acqua estiva.*

Per quanto concerne le aggiunte proposte all'alinea dell'articolo 879 intorno ai fedecommissi ed alle primogeniture attuali in Sardegna non dissentirebbe la Commissione di adottare la prima che risolve sin d'ora i vincoli sui beni per fedecommissi, o per primogenitura, o per maggioraschi. Dissentirebbe

però intorno alla seconda aggiunta circa la divisione della proprietà dei beni vincolati in favore del primo chiamato, indistintamente vivente all'epoca della promulgazione della presente legge.

Vide la Commissione primieramente che la devoluzione della metà della nuda proprietà al primo chiamato cioè *tempore legis* poteva parere ingiusta, che cioè fosse data contro la volontà dell'erigente, la quale vuolsi in parte rispettare, una metà dei beni a chi forse al tempo della morte del possessore può più non essere: ovvero sia data detta metà anche ad un estraneo, non avendo il possessore discendente, e questi poi vengono dopo la presente legge in vita e sarebbero veri primi chiamati alla purificazione della vocazione *tempore mortis*. Non ignora la Commissione che pel tempo della morte del possessore fosse stata la legge genovese del 22 e 29 marzo 1799 come pel tempo della promulgazione svincolativa sarebbe la legge ricordata dal Ministero sugli benefizi e cappellanie, pubblicata in Piemonte il 29 marzo 1801.

Si pensava perciò dalla Commissione che sarebbe anche stata migliore legge di non riservare nessuna metà di proprietà che in favore del discendente chiamato, vivente però al tempo della morte del possessore attuale.

Ma tutto considerato parve meglio di dire che lo svincolamento è non solo modificato per la metà della nuda proprietà in favore del *discendente primo chiamato*, ma lo è anche in favore di *non discendente* semprechè in questo secondo caso il possessore oltrepassasse l'età d'anni 60 ad esempio della legge 3 gennaio 1801 art. 11 pure pubblicata in Piemonte, relativa ad altra dell'anno precedente svincolativa dei fedecommessi e delle primogeniture; e che si dovesse ritenere il tempo della promulgazione della legge per la sua applicazione, pel quale modo la proprietà devoluta ad altro oltre il possessore rimane tosto certa a chi appartenga.

La Camera senza più oltre ragionare al proposito iscorgerà se nella presente sua modificazione al progetto, la Commissione ha colto nel miglior segno.

Si aggiungerebbe poi una disposizione per provvedere al caso in cui il discendente soggetto a patria podestà volesse od il gravato istesso credesse di dovere procedere subito alla divisione dei beni.

E trattandosi di fedecommessi in Sardegna parrebbe altresì alla Commissione che si avesse a dire *primo o primi chiamati*, essendovi in Sardegna dei semplici fedecommessi, dividui secondo il dritto romano, come vi sono primogeniture, modo di vincolare i beni regalatori dalla Spagna secondo la più comune opinione.

Ma a parte simili varianti al progetto del Ministero la vostra Commissione entrò in un superiore avviso, in quello cioè che il beneficio di vietare l'eruzione di fedecommessi, di primogeniture, di maggioraschi pei motivi istessi del Ministero e per molti altri che è soverchio ricordare alla Camera, doveva farsi per tutto lo Stato fin d'ora, così pure si dovesse ordinare lo svincolamento dei beni fin d'ora anche per tutto lo Stato; che fossero pertanto da ommettersi nella presente legge per la Sardegna le relative disposizioni ora proposte, anche fosse d'uopo di ritardare di qualche tempo lo svincolamento dei beni in Sardegna; che tanto più poi anche possa così farsi poichè quanto ora si propone nella legge che si esamina escirebbe dal suo oggetto principale, cioè dell'estensione del Codice civile alla Sardegna colle modificazioni concernenti l'avvenire, e non il già fatto od esistente.

Si riuni la vostra Commissione in questa seconda sentenza (salvo che un membro crederebbe che si abbia intanto a provvedere per la Sardegna) e propone che si faccia una legge a

parte per la cessazione futura e presente dei vincoli in tutto lo Stato nel senso degli emendamenti sovra riferiti sul progetto del Ministero: ed a tal fine la Commissione presenta fin d'ora un progetto di legge separato da quelli in esame.

La Commissione progredendo nel suo lavoro fa dell'alinea dell'articolo 3.<sup>o</sup> che comincia *Morendo ab intestato* un articolo che sarebbe l'8.<sup>o</sup> del nuovo progetto.

Art. 4.<sup>o</sup> Intorno all'art. 4.<sup>o</sup> il quale sarebbe il nono del nuovo progetto la Commissione nel cui seno trovansi alcuni onorevoli Deputati di Sardegna, aderì al loro avviso di modificare viemmeglio gli articoli 266 e 273 delle leggi Sarde del 1827, e sostituendo alle parole nell'art. 268 *sotto la pena inflitta dal Codice penale*, comechè non porterebbe esso una pena diretta al proposito *sotto la pena della perdita del bestiame*.

Art. 5.<sup>o</sup> Relativamente all'art. 5.<sup>o</sup> la Commissione osservò che fosse il caso di variarne le disposizioni, a parte ciò che concerne il giudizio di grida, o per dire meglio fossero da qui introdurre le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del R. Editto 16 luglio 1822, trovandosi oggidì la Sardegna nella istessa condizione del Piemonte nel 1822 per quanto alli privilegi ed ipoteche retti da leggi anteriori al detto Editto. E parve tanto più conveniente di così fare, poichè, estendendosi come di ragione altresì alla Sardegna le leggi transitorie del 6 dicembre 1857, non si debbe, nè si può tenere conto per la Sardegna degli articoli 19 e 20 di dette leggi relative a quanto debbesi fare per li privilegi ed ipoteche esenti da iscrizione dall'Editto del 1822 ed assoggettatevi dal Codice civile.

Eppertanto dell'art. 5.<sup>o</sup> del Ministero sonosi fatti due articoli 10 e 11 del progetto della Commissione.

Art. 7.<sup>o</sup> Adottò infine la vostra Commissione l'art. 7.<sup>o</sup> del progetto che sarà il 12, non senza manifestare il desiderio che fra breve sieno chiamate ad esame le leggi sull'*espropriazione forzata* e varie altre, delle quali in un con vari articoli dei Codici, come già si disse, è d'uopo non indugiare di troppo la modificazione o l'abrogazione.

Qui ha fine la relazione sulla prima legge estensiva del Codice civile alla Sardegna ed il progetto della Commissione sarebbe il seguente, che si sottopone alla discussione della Camera.

#### PROGETTO DI LEGGE.

EUGENIO DI SAVOIA ecc. ecc.

Art. 1. Il Codice civile, sanzionato il 20 giugno 1837, avrà forza di legge nella Sardegna cominciando dal primo prossimo novembre del corrente anno con le eccezioni, modificazioni ed aggiunte seguenti.

Art. 2. La pubblicazione d'esso Codice si eseguirà col trasmettere un esemplare stampato in ciascuna città, ed in ogni capo-luogo di comunità per essere riposto nella sala del Consiglio civico, o comunale, ed in difetto nel luogo dove è solito riunirsi il Consiglio, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno onde ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 3. L'alinea dell'articolo secondo, *salva la competenza dei magistrati supremi in ciò che concerne gli affari ecclesiastici*, gli art. 3, 4, 5, 6, 7, 16, il primo ed il secondo alinea dell'art. 18, l'art. 65, l'alinea dell'art. 879 cominciando dalle parole *vi saranno però maggioraschi*, e l'intero capo secondo del titolo terzo libro terzo *delle successioni ab intestato* non avranno alcun effetto.

Art. 4. L'alinea dell'art. 60 verrà modificato nei termini seguenti :

« Il modo in cui tali registri debbono essere tenuti è determinato con apposita legge ».

Art. 5. Si aggiungeranno i seguenti alinea all'art. 257.

« La patria podestà cessa parimente pel matrimonio del figlio di famiglia, purchè si faccia di consenso di quello alla cui podestà è soggetto.

» Se il matrimonio sarà fatto senza il consenso sovra espresso, la patria podestà continuerà sino all'età d'anni venticinque compiti per li maschi, e d'anni vent'uno compiti per le femmine, ferme nel resto le disposizioni pel caso di matrimonio dei figli senza il consenso dei genitori. »

Art. 6. All'art. 596 si aggiungerà un secondo alinea nei termini seguenti:

« Trattandosi di aie proprie della comunità, o comuni a vari privati si osserveranno le consuetudini locali. »

Art. 7. L'art. 645 sarà nel suo primo membro variato come segue:

« La significazione degli appellativi di acqua estiva, e di acqua iemale, sarà determinata dalle consuetudini locali; per l'acqua distribuita, ecc. »

Art. 8. Dopo l'art. 958 si aggiungerà la disposizione che segue:

« Morendo *ab intestato*, senza eredi legittimi, alcuno che qual figlio di parenti sconosciuti sia stato ricoverato in un pubblico stabilimento destinato a soccorrere, ed allevare i trovatelli, e siavi stato mantenuto per più d'un anno, la pia opera suddetta ne raccoglierà la successione con quelle cautele che sono in simili casi stabilite pei Corpi amministrati. »

Art. 9. Pei contratti di soccida, è provvisoriamente mantenuta l'osservanza degli articoli seguenti delle leggi civili, e criminali promulgate per la Sardegna in data 16 gennaio 1827 colle modificazioni e restrizioni infra espresse, cioè:

Dell'art. 266 sino ed inclusivamente alle parole - *Sul bestiame compreso nel contratto* - e surrogate alle parole nella 7.<sup>a</sup> linea - *una o due volte all'anno nel mese di maggio, o di ottobre* - le seguenti - *secondo la consuetudine e quante volte egli lo crede di suo interesse.*

Dell'art. 268 sostituendo in principio alle parole - *Sotto la stessa pena di cui all'art. 1910* - le seguenti - *sotto la pena della perdita del bestiame* - ed alle parole cioè *il bestiame minuto come pecore nel mese di maggio, ed il grosso, come vacche per tutto il mese di ottobre* - queste altre - *entro l'anno della nascita.*

Degli articoli 269 e 270.

Dell'art. 275 tolte le parole - *e quindi presentarlo al giudice*, e seguenti sino al fine dell'articolo.

Art. 10. La pubblicità dei privilegi, e delle ipoteche colle iscrizioni sui registri del conservatore nel modo, e nei termini stabiliti nel Codice sarà attuata al 1.<sup>o</sup> luglio 1849.

I privilegi e le ipoteche costituite prima di detto giorno primo luglio 1849 conserveranno il loro effetto in conformità delle leggi sotto la cui osservanza ebbero origine purchè sieno iscritte prima del 1.<sup>o</sup> gennaio 1850.

Resterà provvisoriamente, e fino a detto giorno 1.<sup>o</sup> luglio 1849 in vigore il disposto dal titolo 16 lib. 1.<sup>o</sup> delle citate leggi civili, e criminali per la Sardegna, riflettente la purgazione degli stabili per mezzo delle gride; questo giudizio però di purgazione ossia di gride apparterrà ai tribunali di prima cognizione, in ragione del territorio in cui saranno situati gli stabili.

Art. 11. Le iscrizioni per li crediti anteriori al primo luglio 1849 potranno essere fatte colla sola indicazione del nome del

debitore risultante dal titolo, e senza bisogno di questo esibire, così pure senz'altra indicazione della natura, e situazione dei beni fuorchè quella apparente dal titolo.

Il privilegi non esenti da iscrizione e le ipoteche anteriori al primo di luglio 1849, per conservare il loro effetto sovra i mobili, e crediti qualunque del debitore finchè i mobili saranno nel di lui possesso ed i crediti non saranno estinti; dovranno essere iscritti nel sovra divisato termine, cioè sino al 1.<sup>o</sup> gennaio 1850 nell'ufficio delle ipoteche della dimora del debitore all'epoca dell'iscrizione.

Art. 12. Avranno forza di legge al primo prossimo novembre i provvedimenti, e le dichiarazioni relative al Codice civile contenute nelle seguenti provvisoriamente già emanate per gli Stati di Terraferma, e che verranno pubblicate in Sardegna nelle forme consuete, cioè:

Le Regie patenti 6 dicembre 1837, per quanto le disposizioni transitorie in esse contenute possono trovare applicazione allo Stato della legislazione nella Sardegna.

Il manifesto camerale del 21 luglio 1838, relativo all'esecuzione dell'art. 1514 del Codice civile.

Le Regie Patenti del 6 aprile 1839 intorno ai casi di espropriazione per pubblica utilità.

Il Manifesto Camerale del 17 agosto 1839, relativo alla facoltà competente alle Finanze di rinunziare nei loro contratti all'ipoteca legale, e al privilegio sovra gli stabili contro gli appaltatori, e ai contabili mediante un'ipoteca speciale.

Le Regie Patenti 10 marzo 1840 sulla interpretazione dell'art. 751.

Le Regie Patenti 16 aprile 1842 relative agli articoli 1027, 1028,

Il Manifesto Camerale 6 settembre 1842 sull'intelligenza dell'art. 2171.

Il Manifesto Camerale 3 febbraio 1845 sull'esecuzione dell'art. 180.

Le Regie Patenti delli 11 febbraio 1845 sul riscatto delle rendite fondiarie.

Le Regie Patenti 1.<sup>o</sup> ottobre 1846 relative all'art. 2240.

Coll'osservanza del Codice civile è derogato alle modificazioni fatte per la Sardegna al Codice di commercio in quanto si riferivano al detto Codice non ancora pubblicato in quell'isola, e ad ogni altra legge in contrario.

Art. 13. Il presente Editto sarà pubblicato nei luoghi, e modi soliti, inserto negli Atti del Governo, e registrato nell'ufficio del Controllo generale.

*Progetto di legge che presenta la Commissione incaricata dell'esame preparatorio delle due leggi proposte dal Guardasigilli per l'estensione alla Sardegna dei Codici civile, e penale.*

EUGENIO DI SAVOIA ecc. ecc.

Art. 1. È vietata qualunque erezione di maggioraschi, primogeniture, fedecommissi.

Art. 2. I fedecommissi, maggioraschi, e le primogeniture già istituite su beni stabili od effetti del Debito Pubblico in via di surrogazione, sono risolti nell'attuale possessore. La nuda proprietà della metà dei beni o valori vincolati rimarrà riservata al primo, o primi chiamati, purchè discendenti dal possessore, e ad ogni altro primo o primi chiamati se il possessore avrà oltrepassato gli anni sessanta, viventi detti chiamati all'epoca della promulgazione della presente legge.

Art. 3. Nel caso si voglia procedere ad una divisione dei

beni o valori vincolati, il discendente chiamato o soggetto alla patria podestà sarà rappresentato da un curatore speciale.

Art. 4. La sovra divisata risoluzione di vincoli si applicherà altresì in Sardegna a quelli istituiti in surrogazione ai compensi di qualunque genere assegnati ai feudatari, signori utili in occasione od in dipendenza del riscatto dei loro feudi, o di altri beni moventi dal Demanio.

Art. 5. Colla presente legge rimangono abrogati gli Editti 18 novembre 1817, 14 ottobre 1858, le parole dell' alinea dell' articolo 879 del Codice civile a cominciare — *vi saranno però maggioraschi e fedecomessi*, sino al fine, ed ogni altra legge o regolamento in contrario.

### CODICE PENALE.

#### *Varianti ed aggiunte della Commissione al progetto del Ministero.*

SIGNORI — Passando a riferirvi, sulla seconda legge estensiva del Codice penale alla Sardegna vi dirò tosto col Ministero proponente, che minori variazioni occorrono.

Vi dirò pertanto che la vostra Commissione adottati tutti gli articoli salvo le varianti sull' articolo 1.° e trasporto per articolo 2.° dell' articolo 6.° come già si è avvertito, e salva qualche parola a dirvi sulla prima parte dell' art. 7.°

Di due aggiunte al progetto si occupò però la Commissione.

Quanto alla prima cui diede motivo l' articolo abrogativo dell' articolo 731 del Codice penale vi fu minoranza e maggioranza di voti, e questa fu per non fare luogo all' aggiunta.

Tuttavia ha creduto la minoranza che ne fosse reso conto alla Camera.

La minoranza fu ed è ben lungi dal non consentire nella detta abrogazione anzi che no; ma perchè abrogato l' articolo 731 sorgono nuovi bisogni, non si può voler fare un beneficio alla Sardegna col promulgarvi il Codice penale e forse inciampare in un male da schivarsi mai sempre, che cioè possa mancare la penalità o dirò meglio la tutela pubblica dai facinorosi, dagli uomini vendicativi, in un paese di ampio territorio, poco popolato, senza strade con monti e boschi secolari di piante.

Il Ministro del Re nella sua relazione parlando della abrogazione del detto articolo 731 ne dimostra altresì la giusta censura deducendola dal mutato sistema di giudici criminali dicendo « che se nel precedente sistema di procedimento giudiziario si formava il criterio giuridico appoggiato alla teoria della prova legale, ora che il giudice ha il mezzo di udire direttamente e confrontare con ogni più larga misura accusati e testimoni, il criterio del giudice non può più vagare nell' incerto ed il convincimento del giudice è la norma per esso nelle condanne come nelle assolutorie ».

Ora la minoranza della Commissione che non vede finora proposta altresì l' estensione alla Sardegna del Codice di procedura criminale e che per farne maturo esame se convenga oggidì altresì estenderlo alla Sardegna, converrebbe sospendere quanto meno l' estensione del Codice penale, non può assentire col Ministero nelli accennati motivi per abrogare l' articolo 731.

Vi sono ragioni superiori per abrogare l' art. 731 le quali ognuno vede, nè fa d' uopo ridire. Basta poi anche per farvi luogo che nè anche la necessità di autorizzare le pene così dette straordinarie trova luogo in presenza del Codice penale, dappoichè alle pene straordinarie, ha d' uopo il giudice sovente di poter ricorrere solo perchè la pena editale non sa-

rebbe in giusta relazione col reato, ed a tale fine il Codice ebbe a graduare le pene, a permettere il passaggio dall' un genere all' altro di pena, a ricordare sovente la verifica delle circostanze onde spaziare nei gradi della pena.

Ma con tutto ciò non cessa la necessità, anzi è ancora maggiore bisogno che nel difetto di Codice di procedura criminale coi dibattimenti pubblici, sia aperta qualche via al giudice di poter chiarire egli stesso la sua coscienza e sia sciolto dalle strette della procedura tutta inquisitoria e scritta.

Questo fu il principale motivo per cui si entrò in una via preparatoria ai pubblici dibattimenti, alla procedura essenzialmente orale ed anche non ostante l' art. 731 passato nel Codice per tranquillare in certa qual guisa gli amanti delle pene straordinarie; del che io sono qui per farne testimonianza, essendo io stato altro dei commissionati per nuovi Codici, ed emanarono le Regie Lettere Patenti 11 gennaio 1840 intorno alla facoltativa ripetizione dei testimoni, e principalmente all' udizione dell' inquisito istesso per parte del Magistrato cui è deferito il definitivo giudizio.

Si volle così anticipare sul Codice criminale coi dibattimenti pubblici, e si volle fare in questa parte un tal quale esperimento che dovesse servire come servi all' adozione definitiva dei dibattimenti e non introdurre tutto ad un tratto con grave imbarazzo il procedimento interamente orale.

Che lo stesso debba farsi per la Sardegna è l' avviso della minoranza della vostra Commissione che cioè debbansi contemporaneamente al Codice penale estendere alla Sardegna dette Lettere Patenti, anche per determinare la giurisdizione criminale in relazione al Codice penale e di cui si difetterebbe non estendendo le citate Patenti alla Sardegna; e giovi espressamente dire, perchè sia in Sardegna dichiarato per legge che il giudice trae dal processo scritto, combinato colle risultanze di quanto ha udito dai testimoni e dall' inquisito, la prova o non della di lui convinzione (art. 21 RR. PP. 11 gennaio 1840).

All' esposto scopo la minoranza della Commissione sarebbe d' avviso che si inserisse nella legge e per N.° 6 bis cioè col N.° 7 il seguente articolo.

Art. 7. « Avranno pure forza di legge, e pubblicate in Sardegna le R. Patenti in data 11 gennaio 1840 relative alla competenza dei Magistrati supremi, e Tribunali inferiori, ed alle forme di procedere in materia penale. »

La maggioranza però della vostra Commissione rigetta l' articolo. Essa pensa che le Patenti 11 giugno 1840 non furono accolte come necessarie; che nei più dei Magistrati non se ne fece uso; che quanto esse ordinano già si palesa non necessario essendo solo facoltativo; che nella classificazione e graduazione delle pene trova il giudice ogni via nell' applicazione della pena per giudicare secondo i gradi di prova che il processo gli porta nella coscienza; che la ripetizione dei testimoni sarebbe per lo più chiesta in Sardegna per allungarne la spedizione, per imbarazzare, e che non può essere lontana l' estensione alla Sardegna di un Codice di procedura criminale, ritoccato o riformato quello che or ora entrò in osservanza negli Stati di Terraferma.

La seconda aggiunta che la vostra Commissione unanime vi propone, sta nell' espressamente indicare nel Codice penale il modo di esecuzione della pena di morte che l' articolo 11 indica soltanto con relazione ai modi finora praticati, cioè alla decapitazione od al laccio sulle forche, dal quale modo di dire ne venne sottointesa per quanto alla pena di morte la distinzione di persone portata dalle leggi anteriori.

Si propone di dire per articolo 5.

Art. 3. La prima parte dell' art. 11 sarà redatta come segue:

« La pena di morte si eseguisce colla decapitazione, e senza veruna esacerbazione ».  
Si toglieranno nell' articolo 24 le parole - *col laccio sulle forche*.

Due motivi consigliano questa riforma dell' articolo 11 del Codice penale: il primo si è perchè rimangono meglio una verità le parole del proemio che - *il Codice è eguale per tutti* - il secondo sta come già diceva il Senato di Genova nelle sue osservazioni sul progetto del Codice penale, « che l' attuale » genere di supplizio destando negli spettatori disdegno, li » distrae dal ricordare il crimine e la stessa pena meritata: » sia anche opinione più comune che la speditezza della de- » capitazione fa soffrire meno il paziente. » A questo proposito ricordo una tesi del Lorenzo Martini che mi onorò vivendo di cara amicizia, e fu celebrato professore di fisiologia nella Regia Università di Torino, colla rubrica *decapitati non sentiant*.

Avrebbe grandemente ambito la Commissione di potere fin d' ora proporre non il modo di esecuzione della pena capitale, ma l' abolizione indistinta di tale pena; ma il tempo non è giunto ancora, e solo fa voto la Commissione che questo tempo si ravvicini vieppiù.

Intanto egli è di necessità che l' ordine sociale sia fortemente tutelato con savia, ferma e pronta applicazione delle pene a chi con crimini e delitti lo turba, e sperasi che la Magistratura Sarda di bella e tanta riputazione per dottrina, intelligenza, saprà rendere viemmeglio dimostrato in Sardegna il beneficio di un Codice penale, che sta per esserle posto fra mani.

Credette per ultimo la maggioranza della vostra Commissione, che potesse sopprimersi la prima parte dell' articolo 7 del progetto di deroga coll' osservanza del Codice penale ad ogni legge in contrario, siccome disposizione soverchia e già contenuta nell' ultimo articolo del Codice penale 739: simile disposizione non essendo nel progetto di legge estensiva del Codice civile creduta necessaria pel disposto del detto Codice, articolo 2415, a meno che si voglia desumere dalle parole incidentali e *ad ogni legge in contrario* nel penultimo alinea dell' articolo 7 di quella legge, le quali però si riferiscono piuttosto alle leggi relative al commercio, non fosse ragione di fare diversamente nella legge di estensione del Codice penale.

EUGENIO DI SAVOIA ecc. ecc.

Art. 1. Il Codice penale sanzionato il 26 ottobre 1839 avrà forza di legge in Sardegna cominciando dal primo prossimo novembre del corrente anno, salve le eccezioni, modificazioni ed aggiunte seguenti.

Art. 2. La pubblicazione del Codice penale si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato ad ogni città e capo-luogo di comunità per essere riposto nella sala del Consiglio civico o comunale ed in difetto nel luogo dove è solito riunirsi il Consiglio, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, onde ognuno possa prenderne visione.

Art. 3. La prima parte dell' articolo 11 sarà redatta come segue:

« La pena di morte si eseguisce colla decapitazione, e senza veruna esacerbazione. »

Si toglieranno nell' articolo 24 le parole *col laccio sulle forche*.

Art. 4. L' articolo 731 non avrà alcun effetto.

Art. 5. Le disposizioni riguardanti i reati in materia di stampa non saranno applicabili in quanto sono contrarie alla legge speciale sulla medesima emanata il 26 scorso marzo.

Art. 6. Le disposizioni contenute nell' articolo 483, e nei tre articoli successivi, come ogni altra disposizione di detto Codice contraddicente collo Statuto fondamentale, s' intendranno in tal parte senza effetto.

Art. 7. Resteranno in vigore finchè non sia compiuta la legislazione rurale, e in quanto sono in armonia con gli usi e sistemi attualmente vigenti in Sardegna, le disposizioni contenute nelle leggi civili e commerciali per la medesima emanate il 16 gennaio 1827 sotto il titolo *delle tenture e machizie*, non escluse quelle che riguardano la divisione alternativa dei terreni per il pascolo, e la seminazione, come sono state finora in osservanza nei diversi comuni, e la destinazione dei prati per il pascolo esclusivo al bestiame domito; confermati eziandio gli ufficii dei così detti *maggiort di prato e ministri saltuarii* per quei comuni che li crederanno tuttavia necessari.

Art. 8. Il presente Editto sarà pubblicato nei luoghi e modi soliti, inserito negli atti del Governo, e registrato nell' ufficio del Controllo generale.

## Unione dei Ducati di Parma e Guastalla agli Stati Sardi.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 31 maggio 1848 dal Ministro dell' Interno (Ricci).*

SIGNORI— Quanto il cuor vostro ha già accolto con gioia ed amore, conviene sia ora sancito dalla ponderata volontà e dai voti dei rappresentanti della Nazione. Vengo a proporvi la legge d'unione dei Ducati di Parma e Guastalla.

In quel campo militare che sulle rive dell' Adige racchiude la fortuna d'Italia, il Re accoglieva i Deputati di Parma e Guastalla; essi solennemente vi manifestavano la libera determinazione dei loro concittadini. Questa non potrebbe esser più unanime. Di fatto il numero dei votanti di quei Ducati ascese a 39,703, e 37,250 furono quelli che diedero il loro voto per l'unione col nostro Stato.

Nell'atto della proclamazione dei voti del popolo Parmense, di cui io qui depongo l' originale documento, stanno queste parole:

« Dalla maggioranza grandissima de' quali voti è determinata la riunione di questo Stato a quello di S. M. il Re Carlo Alberto, la cui sapienza promette ai popoli istituzioni veramente liberali e civili, dalla cui magnanimità Parma invoca ed attende l' adempimento di alcuni desiderii quasi universali del popolo Parmense, espressi da moltissimi nel dare i loro voti per la riunione al Regno Sardo; e sono:

» Che Parma sia capo-luogo di provincia, e sede di un Tribunale superiore; che i beni del patrimonio dello Stato di Parma siano destinati a particolar beneficio dello Stato medesimo, e le rendite erogate alle pubbliche istituzioni, fra le quali principalissima l' Università degli studii di antica fama e splendore; e così a tutte le altre che già esistono, come a quelle che possono essere dimandate dal bisogno presente, e dal progresso delle arti e delle scienze, come fu già disposto nel decreto del Governo provvisorio del quattordici maggio corrente; che sino ad una nuova legislazione per tutto il Regno, siano conservati i vigenti nostri Codici, e gli altri ordina

giudiziari ed amministrativi; che poi la Costituzione del nuovo Regno si riformasse sopra basi più larghe. Un consimile voto fu espresso dalla popolazione di Guastalla, la quale nel fare per mezzo dei suoi rappresentanti il suo atto solenne d'unione, disse essere desiderio di tutti che siano riservati ad esclusivo profitto della provincia di Guastalla i beni patrimoniali ed allodiali di quell'ex-ducato, non che i patrimoni delle opere pie e dei comuni. »

Come vedete, o signori, i desiderii di quelle popolazioni sono conformi ai principii che voi medesimi professate, nel santo e patrio scopo di accrescere sempre il sentimento della fraternità italiana, tenendo dei desiderii delle varie province tutto quel conto che non sia contrario al bene generale della Nazione, alla regolarità e prosperità della sua futura amministrazione.

Mosso da queste considerazioni, io vi propongo, o signori, di estendere ai Ducati di Parma e di Guastalla la legge già sancita per l'unione di Piacenza.

I motivi dei varii articoli sono que' medesimi della precedente legge. Unica differenza vi scorgete l'abolizione delle linee intermedie dei dazi, provvidenza che non si potè decretare nella prima, perchè Piacenza non avendo separazione daziaria da Parma, rimaneva aperta la nostra frontiera con troppo grave danno dell'industria nazionale.

Confido che voi vorrete emettere le vostre deliberazioni con la sollecitudine che è ispirata dal vivo desiderio di tutto ciò che accresce con la potenza della patria il mutuo affratellarsi dei suoi figli.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Visto il risultamento della votazione universale tenutasi nei Ducati di Parma e Guastalla, presentata a S. M. da speciali deputazioni, secondo la quale è general voto di quelle popolazioni di riunirsi al nostro Stato.

Per assicurare a quelle nuove provincie il godimento il più immediato possibile dei diritti politici.

Art. 1. I Ducati di Parma e Guastalla faranno parte integrante dello Stato a cominciare dalla data della presente legge.

Art. 2. Avranno immediato vigore nei Ducati medesimi lo Statuto fondamentale del Regno, e le leggi nostre sulla Milizia comunale, sulle elezioni politiche e sulla stampa.

Art. 3. È data facoltà al Governo di provvedere in via d'urgenza con semplici Decreti Reali ad una provvisoria esecuzione delle operazioni elettorali sulla base dell'analogia colla legge elettorale vigente.

Art. 4. La linea doganale esistente tra il Ducato di Parma e li Stati Sardi, come pure quella tuttora conservata tra questi ed il Ducato non unito di Piacenza, verranno tolte.

Art. 5. La tariffa doganale Sarda in un colle variazioni alla medesima fatte fino alla data della presente, verrà provvisoriamente posta in vigore in quei due ducati, non che in quello di Guastalla.

Art. 6. Sarà provvisto con Decreto Reale circa il modo ed il tempo di mandare ad effetto le disposizioni di cui nei due precedenti articoli.

Art. 7. Sarà pure provvisto nello stesso modo per quanto concerne all'uniformità di sistema e di prezzo nella vendita dei generi di privativa nei tre Ducati.

Art. 8. Nulla sarà però innovato riguardo al prezzo di vendita del sale.

Art. 9. Nel resto staranno provvisoriamente in vigore le leggi attuali, intanto che possa essere maturata la compiuta

estensione della legislazione generale dello Stato ai Ducati di Parma e Guastalla.

I Ministri sono incaricati della esecuzione della presente legge.

#### Unione dei Ducati di Parma e Guastalla agli Stati Sardi.

Relazione fatta alla Camera il 2 giugno 1848 dalla Commissione composta dei Deputati PELLEGRINI — GERMI — BARBAROUX — FARINA PAOLO — GENINA — SINEO e CASINIS relatore.

In nome della Commissione io vi presento, o signori, il suo avviso per l'unione civile e politica dei Ducati di Parma e Guastalla agli Stati Sardi, o meglio dirò, a questa Italiana famiglia che si va di giorno in giorno accrescendo dall'Alpi al doppio mar che la cinge, e per tal guisa assicura coi nodi i più saldi, i più tenaci la sua nazionalità.

Egli è questo un evento che sollecitato dai vostri intensi desiderii, accolto con vivissima gioia, già, se così lice esprimermi, è consumato negli animi vostri; talchè l'autorità della legge che lo sancisce, non sarà che l'espressione solenne d'un intima volontà colle più esplicite dimostrazioni manifestata.

O signori! è retaggio d'Italia e d'ogni sua parte la gloria: sono suo retaggio l'indipendenza e la libertà: e la generosa Parma ne apporta essa pure al lustro della gran madre nobilissime palme.

Se infelici destini e l'iniquo servaggio onde l'Italia fu conculcata ed oppressa, la tennero per più secoli soggiogata, soggiogata sì, ma fremente, essa fu una pure delle venti città, che, sfidato l'orgoglio e l'armi del Barbarossa, giurò nel gran patto di Costanza la propria libertà.

Ma ognun sa, come il barbaro chiamasse la Patria nostra a novelle sventure: oh! sì, perchè la Patria nostra era divisa, e però men forte.

Stringeva Parma coll'armi sue Federico II, e quasi augurio di certa conquista v'innalzava dappresso altra città, cui chiamava *Vittoria*.

Ma Iddio disperse l'augurio: i Parmensi insorsero al grande insulto, ed assillito l'esercito inimico si lo ruppero che appena al suo condottiero ne fu salva la fuga.

Fra le glorie di Parma io vi rammento cotesta, perchè non poteva nè con maggiore opportunità, nè in epoca più adeguata.

Sì, o signori, in quest'anno appunto si compie il sesto secolo dal memorando fatto: i Parmensi cacciavano lo Svevo nel 1248.

Così pare che la provvidenza, a dimostrare come visibilmente protegga l'Italia, rinnovi le sue glorie, i suoi trionfi, al volgersi di determinati periodi: signori! or son cinque giorni, le armi nostre ripetevano contro lo stesso nemico le glorie, ed il dì di Legnano.

Quelle sono le memorie, quelli i fasti che la nobile Parma arrea al grande retaggio dell'onore italiano: questi gli animi de' cittadini di Parma e di Guastalla che, quali siano state le sorti nostre, non degeneri mai dagli avi loro hanno comune con noi, come con tutti i popoli generosi il sentimento inestinguibile della nazionale indipendenza e della libertà; sentimento che avvalorato dall'unione e dal concorso di tutti nel sublime proposito ne formerà la più sicura ed inviolabile tutela.



Lode pertanto ai cittadini di Parma e di Guastalla, lode ad essi immortale!

Passando in ora alla proposta legge intorno al soggetto dell'art. 1.<sup>o</sup>, essa non ha che a riferirsi alle considerazioni ed ai sentimenti disopra espressi.

Quanto agli articoli 2, 3 e 9, essendone pari le circostanze a quelle che già determinarono il nostro voto in occasione della legge concernente all'unione di Piacenza, ella del pari vi si riferisce.

Intorno all'art. 4 essa notò, che se, non esistendovi linea daziaria tra Piacenza e Parma quando si presentò all'approvazione della Camera la legge suddetta relativa al Ducato di Piacenza, parve meno opportuno di togliere affatto la linea esistente tra quel Ducato e gli Stati Sardi, non sarebbe più il caso di lasciarla in oggi anche per breve intervallo sussistere, dappoiché il Ducato di Parma, non meno che quel di Piacenza, formando un solo tutto con noi, non vi può più essere altra linea doganale tranne una comune, cioè nel soggetto la frontiera esterna, ossia la linea doganale esterna di quei due Ducati.

Rettamente perciò, secondo il progetto di legge, tanto la linea doganale esistente tra il Ducato di Parma e gli Stati Sardi, quanto quella tuttora conservata tra questi Stati ed il Ducato ora unito di Piacenza, verrebbero tolte.

In analogia a questi principii, come altresì in relazione a quanto si dirà sull'art. 6, la Commissione propone che alla parola verranno sia surrogata la parola sono.

Conforme a giustizia ed alle esigenze della nuova conformazione politica risultante dall'unione degli anzidetti Ducati agli Stati Sardi, ravvisò la Commissione il disposto dell'art. 5, e perciò ve ne propone l'approvazione.

Un'emendazione vi proporrebbe la Commissione all'art. 6.

Opinerebbe la Commissione doversi togliere le parole ed il tempo, ed io ve ne esporrò i motivi.

In quanto alla disposizione di quest'art. 6 si riferisce all'art. 4 nella parte concernente al tempo, essa implicherebbe la facoltà e la possibilità di differire a tempo indeterminato l'esecuzione della legge.

Ora, trattandosi di un principio così giusto e così conforme a cotesta unione d'animi, d'interessi e di stato, che forma l'oggetto della presente legge, quale si è l'abolizione di ogni barriera tra quei Ducati e gli Stati Sardi, non ci parve che se ne dovesse differire menomamente l'attuazione.

Lo stesso debbe dirsi in quanto il presente art. 6 si riferisce alla disposizione contenuta nell'art. 5, all'applicazione cioè della tariffa doganale nei Ducati ivi contemplati.

Ben vide la Commissione che per le prossime giunzioni di altre parti, e segnatamente del Modenese agli Stati Sardi non vi sarà l'opportunità di applicare la legge sopra tutte le linee doganali esistenti, a cui l'art. 5 si riferisce; ma ella osservò altresì che ciò pure avvenendo, e prestissimamente, non muterebbe in massima la ragion della cosa; imperocché in tal caso la mancanza dell'oggetto a cui applicasi il principio, dispenserebbe necessariamente il Governo dal darvi esecuzione, laddove tardando per avventura l'unione anzidetta, non vi sarebbe motivo di non estendere, pendente l'aspettazione, a quelle varie frontiere, ossia linee doganali esistenti, la tariffa degli Stati Sardi.

Ravvisò poi la Commissione giusto ed opportuno che si lasciasse al Governo il provvedere circa il modo di mandare ad effetto le disposizioni de' mentovati articoli 4 e 5.

Quanto all'art. 7 per maggior chiarezza si proporrebbe dalla Commissione surrogarsi alle parole nello stesso modo le parole seguenti: con Decreto Reale.

DOCUMENTI

4

Nell'art. 8 ella propone surrogarsi al tempo futuro sarà il presente: e così laddove è detto: nulla sarà però innovato, dirsi nulla è però innovato.

Nella specie parve opportuno il togliere ogni frase, che accennasse in certa guisa ad irrevocabilità, e potesse formare ostacolo a quelle nuove esigenze che fossero più conformi a future condizioni economiche.

Quindi, a nome della Commissione, presento alla vostra approvazione il progetto del Ministero colle modificazioni suesposte.

### Unione dei Ducati di Parma e Guastalla agli Stati Sardi.

Relazione del Ministro dell'Interno 5 giugno 1848, con cui presenta al Senato il progetto di legge stato adottato dalla Camera il 2 giugno suddetto.

SIGNORI SENATORI — Ho l'onore di presentarvi il progetto di legge per l'annessione al Regno dei Ducati di Parma e Guastalla, nei termini approvati nella seduta 2 corrente giugno dall'altra Camera.

La Camera dei deputati ha adottato il nostro pensiero di seguire verso i nuovi paesi di Parma e di Guastalla le stesse norme statuite rispetto al Ducato di Piacenza.

Un solo naturale e felice mutamento ci è dato d'introdurre in questo progetto di legge: mercè di esso le libere comunicazioni, che sono segno e prova di Stato comune tra le novelle e le antiche provincie della monarchia cominceranno fin d'ora. La linea doganale intermedia tra le medesime cesserà di esistere, e le discipline doganali del Regno saranno prontamente applicate alla linea del nuovo confine, per cui la monarchia si troverà attualmente circoscritta verso Toscana, Modena e Lombardia. Ci arride la speranza che anche di questa linea gran parte potrà fra breve divenire intermedia fra provincie di un medesimo Stato, e dovrà però venire soppressa. Mentre si maturano gli eventi, semplice e spedito ne parve il provvisorio disposto degli art. 4, 5, 6, 7, 8.

L'art. 9, secondo che fu proposto ed adottato dalla Camera dei deputati, abbraccia genericamente la manutenzione di tutte le leggi ora vigenti nei paesi che si riuniscono e ne sanziona la provvisoria osservanza. Per la considerazione che questo articolo troppo più comprende che non sia necessario o domandato, e per aderire anche al voto espresso da alcuni membri di quel governo provvisorio, si proporrebbe ora a raffronto di quella redazione un'altra per cui sono unicamente conservati in vigore provvisorio i Codici civile, penale e di processura, epperò implicitamente le leggi che sono o derivativi od accessori dei Codici stessi. I motivi e le ragioni di tutti gli altri articoli sono quelle medesime che già il Senato ha sanzionato nella legge per Piacenza.

Signori Senatori! Al concorde voto si fervidamente e risolutamente espresso da quelle popolazioni che tra le prime riducono ad atto il politico risorgimento d'Italia, voi vorrete rispondere col sollecito esame della legge proposta; sarà cura del Governo di S. M., appoggiato ad essa legge, l'accelerare l'effettiva unione cogli atti amministrativi.

EUGENIO ecc. ecc.

Art. 1. I Ducati di Parma e Guastalla faranno parte integrante dello Stato a cominciare dalla data della presente legge.

Art. 2. Avranno immediato vigore nei Ducati medesimi lo Statuto fondamentale del Regno e le leggi nostre sulla Guardia nazionale, sulle elezioni politiche e sulla stampa.

Art. 3. È data facoltà al Governo di provvedere in via d'urgenza con semplici Decreti Reali ad una provvisoria esecuzione delle operazioni elettorali sulla base dell'analogia colla legge elettorale vigente.

Art. 4. La linea doganale esistente tra il Ducato di Parma e gli Stati Sardi, come pure quella tuttora conservata tra questi ed il Ducato unito di Piacenza, sono tolte.

Art. 5. La tariffa doganale Sarda, in un colle variazioni alla medesima fatte fino alla data della presente, verrà provvisoriamente posta in vigore nei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla.

Art. 6. Sarà provvisto con Decreto Reale circa il modo ed il tempo di mandare ad effetto le disposizioni di cui nei due precedenti articoli.

Art. 7. Sarà pure provvisto con Decreto Reale, per quanto concerne all'uniformità di sistema e di prezzo nella vendita dei generi di privativa, nei tre Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla.

Art. 8. Nulla è però innovato riguardo al prezzo di vendita del sale.

Art. 9. Nel resto, staranno in vigore provvisoriamente i Codici civile, penale e di procedura civile e criminale, sino a che sia estesa a tutto il Regno una legislazione comune.

I Ministri sono incaricati della esecuzione della presente legge.

### Unione dei Ducati di Parma e Guastalla agli Stati Sardi.

*Progetto di legge adottato dal Senato nella seduta del 7 giugno 1848 e presentato alla Camera l'8 stesso mese.*

*(I primi 8 articoli sono identici a quelli già stati adottati dalla Camera).*

Art. 9. Staranno provvisoriamente in vigore i Codici civile, penale e di procedura civile e criminale, sino a che sia estesa a tutto il Regno una legislazione comune.

Nel resto, staranno pure in vigore le leggi e regolamenti attuali, salva la facoltà al Governo di provvedere in via d'urgenza con semplici Decreti Reali.

### Unione dei Ducati di Parma e Guastalla agli Stati Sardi.

*Relazione della predetta Commissione della Camera sull'emendamento introdotto dal Senato.*

SIGNORI — Io presento, alle vostre deliberazioni l'emendamento votato dal Senato nella sua tornata del 7 corrente mese all'art. 9 della legge sull'ammissione a questi Stati di Parma e Guastalla.

L'art. 9 di quella legge qual venne da voi adottato nella tornata del 2 di questo mese, è così concepito:

« Art. 9. Nel resto, staranno » ecc.

L'emendamento proposto sarebbe il seguente:

« Articolo 9. Staranno provvisoriamente in vigore i Codici ecc. »

Come la semplice lettura dei due progetti vi manifesta, ne risulta tra l'uno e l'altro le seguente diversità:

Secondo il primo, tutte le leggi, quali si fossero, o di diritto civile, o penale, o di procedura civile e criminale, o amministrative, sarebbonsi conservate in vigore senza distinzione di sorta, insino a che fosse estesa a tutto il Regno una legislazione comune.

Invece, l'emendamento contiene una distinzione, ed è la seguente: che colà staranno parimente in vigore tutte le leggi summentovate, cioè, ossia quelle riguardanti le giustizie sociali o le amministrative. Quanto a queste però, sarebbe fatta facoltà al Governo di provvedere in via d'urgenza con semplici Decreti Reali, in altri termini, di variare le leggi ed i regolamenti attuali concernenti al diritto amministrativo e alle materie tutte non comprese nel principio dell'articolo, con semplici Decreti Reali.

Avvertite di più, o signori, che non si tratterebbe di provvedere soltanto, in cotal modo, nell'occorrenze di regolamenti, e così intorno a quelle emergenze cui si può dare indirizzo con semplici regolamenti, ma altresì per via di leggi, e così intorno a quelle materie per le quali è assolutamente necessaria una legge.

Se la Commissione vide giusto ed opportuno che fosse fatta la distinzione summentovata tra le leggi riguardanti la giustizia sociale e quelle concernenti al diritto amministrativo, in quanto che le prime, come riflettenti una condizione, per così dire, normale e sicuramente più stabile, non debbono sì facilmente variarsi se non in vista di esigenze gravissime, e segnatamente di quei principii di uniformità che sono il corollario di questa unione italiana, di questa comunanza di condizioni e di interessi, ravvisò essa la cosa assai diversa laddove si trattasse di provvedimenti concernenti al diritto amministrativo od a materie insomma estranee ai Codici contemplati nell'emendamento proposto.

Riconobbe essa pertanto lodevole e degna d'approvazione la distinzione suddetta.

Ma la Commissione, nel tempo istesso, si arrestò alle più gravi considerazioni circa il modo col quale, all'evenienza dei casi, si dovesse provvedere intorno a siffatte emergenze: se, cioè, lo si dovesse fare nelle forme ordinarie e col concorso dei tre poteri, ovvero si dovesse lasciare la facoltà al Governo di provvedervi in via d'urgenza con semplici decreti reali.

Se non si fosse trattato che di regolamenti, e così di quei provvedimenti che concernono piuttosto l'esecuzione della legge che non la legge istessa, la Commissione non avrebbe menomamente esitato ad aderirvi.

Ma l'emendamento non attribuirebbe soltanto al Governo la facoltà di provvedere con regolamenti, e così, nei casi ove si può, secondo la ragione delle cose, provvedere in tal guisa, ma altresì con leggi, e quindi anche nei casi in cui è necessaria una legge.

Niuno può dissimularsi l'importanza gravissima d'una legge qualunque, sebbene concernente a materie estranee a quelle specialmente contemplate nell'emendamento proposto; quindi si fa manifesto quanto sia degno di considerazione il progetto di legge in tale parte. La brevità del tempo dall'avuto incarico non mi ha concesso di qui spiegarlo con maggiori parole, ma la vostra saviezza ne lo comprende e vi supplisce.

Quindi se la Commissione, nelle contingenze presenti e nei motivi che io vi accennerò più oltre, credette doversi adottare l'emendamento proposto, volle che questo suo avviso fosse accompagnato dalle dichiarazioni seguenti:



1.° Che siffatto sistema non fosse adottato mai che nei casi d'una suprema indispensabile necessità, ed in vista d'un maggiore vantaggio che fosse per derivarne;

2.° Che conseguentemente, la deliberazione presente non potesse giammai formare un antecedente atto a compromettere in qualsiasi modo l'esercizio normale del potere legislativo.

Queste cose premesse, la Commissione considerando:

1.° Che vi ha somma urgenza che la presente legge, la quale debbe effettuare l'unione politica dei ducati di Parma e di Guastalla a questi Stati, sia adottata e sancita;

2.° Che un emendamento o subemendamento a quello proposto apporterebbe una dilazione non meno pernicioso all'interesse dei cittadini di Parma e di Guastalla quanto a noi tutti incescevole;

3.° Che la legge presente non toglierebbe per nulla la facoltà ai rappresentanti di Parma e di Guastalla nel Parlamento Nazionale di proporvi quelle modificazioni che potessero essi ravvisare più acconce ai bisogni.

Per queste considerazioni, dico, la Commissione fu unanimemente d'avviso di proporvi l'adozione dell'emendamento sovraaccennato.

### Soppressione del giuoco del lotto.

*Progetto di legge del deputato SCOFFERI, letto nella seduta del 2 giugno 1848, sviluppato e preso in considerazione il 9 dello mese.*

ILLUSTRISSIMI SIGNORI— Il Governo di S. M. comprese da dieci e più anni che la Lotteria pubblica è un giuoco, ovvero meglio un'imposizione immorale, ingiusta, fraudolenta: egli quindi ne stabilì, in modo però indefinito, l'abolizione, e la cominciò. Ma l'esecuzione di questa provvida e lodata disposizione fu accompagnata da tali clausole, e occasionalmente inceppata da tanti cambiamenti e restrizioni, che si può quasi dire che lo stesso Governo ne vedesse poi con dispiacere la definitiva realizzazione. Essa però è nei voti di quanti desiderano che le istituzioni di un savio Governo abbiano per base la moralità e la giustizia, e non la meschina mira di due circa milioni di Lire, pagati quasi totalmente da gente incauta, povera e viziosa. Credo perciò che la Camera accetterà la proposizione della seguente legge:

1.° Il pubblico giuoco del lotto sarà abolito in tutto il venturo anno 1849.

2.° In tutto l'anno 1848 saranno tolti tutti i banchi della Lotteria, eccettuati quelli delle città che sono sedi d'Intendenze generali.

3.° Ai ricevitori dei banchi delle lotterie così levati, il Governo passerà: a quelli che oltrepassano l'età di 70 circa anni, che sono infermi, una pensione di ritiro proporzionata a quella che godevano essendo in attività; a quelli al disotto di detta età e benestanti provvederà con impiego di un provento uguale o poco minore.

### Unione dei Ducati di Modena e di Reggio agli Stati Sardi.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 5 giugno 1848 dal Ministro dell'Interno (RICCI).*

SIGNORI — L'Italia presenta in questi giorni all'Europa tutta un degno spettacolo, il nobile e raro esempio d'un gran popolo che nel mentre combatte con aspra guerra contro lo straniero, va nel tempo stesso con amore e con ogni maniera di sacrifici costituendo concorde la sua nazionalità sì lungamente conculcata. Per tutto sorgono unanimi i voti di un forte, libero e formidabile regno.

Vi propongo, o signori, la legge d'unione di Modena e Reggio. Il governo provvisorio di Modena, riconoscendo dallo spoglio delle votazioni come un'immensa maggioranza si accostata al desiderio dell'unione, inviò i suoi deputati a rassegnarne l'atto a S. M.

La provincia di Reggio, mentre si associò al comune voto, inviando al governo centrale gli atti della sua adesione, pure, per vienmeglio dimostrare la sua soddisfazione, volle che una deputazione speciale, in più solenne modo, si facesse interprete de' suoi sentimenti.

Per mezzo di questa Deputazione pervennero alcuni documenti speciali alla provincia di Reggio che indicano esser voto di quella popolazione:

1.° Che lo Statuto costituzionale sia il più largo possibile;

2.° Che i beni camerati ed allodiali dell'ex-ducato, non che i patrimoni delle opere pie e de' comuni restino a suo esclusivo profitto;

3.° Che gli studi ed i tribunali siano ordinati in modo che l'istruzione pubblica e l'amministrazione della giustizia restino comode e spedite.

Il governo centrale di Modena si limitò all'osservazione che ciascuna provincia nominerebbe un commissario speciale per regolare i suoi interessi col governo Sardo, sulla base contenuta nel proclama di Reggio già riepilogato qui sopra, e di un proclama del Comune di Modena che non trovasi unito agli atti.

Signori, il Governo di S. M. sempre consentaneo ai principii già proclamati, crede che l'espressione di questi desiderii debba essere accolta con grandissimo riguardo; che debba bensì rimaner salva una piena libertà d'azione nel Parlamento nazionale per dare allo Stato quelle definitive leggi che possono maggiormente assicurarne la prosperità, ma ogniqualvolta resti intatto questo principio, sembra che i poteri centrali dello Stato accoglier debbano con piacere tutti i singoli voti delle varie provincie.

Dall'esame dei diversi atti d'anime già stati a voi sottoposti avrete facilmente riconosciuto, o signori, che nel mentre universale ed intenso in tutti i cuori italiani fervè il sentimento di stringersi con unico patto ed identiche forme di civile consorzio, sorge nondimeno nelle città più cospicue un dubbio, direi quasi un timore di scapito negli interessi provinciali, di perdere ogni splendore locale, ogni vita propria.

Le franchigie di un libero reggimento, l'amministrazione del paese lasciata ai medesimi cittadini, infine l'intervento e la sanzione data dagli eletti della intera nazione alle leggi tutte, bastano a dileguare sì fatti dubbi ed esitazioni. Nè al vostro senno può sfuggire che fatale riuscirebbe un troppo stretto concentramento di poteri, la minuta ingerenza dell'autorità suprema nel maneggio di tutti gl'interessi municipali.

Ottimo governo sarà quello che libero lasciando lo sviluppo di tutte le forze sociali, non solo non lo comprime, ma si limita

ad illuminarlo, a svolgerlo ed indirizzarlo ai generali vantaggi della nazione.

Il largo ed indipendente sistema municipale fu il fondamento della grandezza latina, ed è forse l'unica gloriosa eredità che a noi italiani ne rimanga. Voi bandirete al cospetto del mondo la ferma volontà vostra di conservare all'Italia uno de' suoi vanti più nobili, il decoro delle sue cento splendide città tutte ricche di gloriose reminiscenze, senza avvicinarsi mai agli oltremontani sistemi di concentramento amministrativo, per cui formasi in breve una ristretta cerchia di movimento, un punto unico, che tutte ne attrae ed assorbe le ricchezze, e, peggio ancora, le idee, le forze morali, la vita civile della nazione.

La legge che io vi presento è identica nelle disposizioni già sancite a quelle per Piacenza e per Parma. Essa abolisce tutte le linee daziarie intermedie.

Signori, colla sollecita sanzione che voi darete ai voti di quegli ingegnosi e forti uomini che sono i Modenesi e Reggiani, provvederete insieme alle felici condizioni, all'onore, alla forza della comune patria.

#### PROGETTO DI LEGGE.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

Luogotenente di S. M.

Visto il risultamento della votazione universale tenutasi negli stati di Modena e di Reggio proclamato dal governo centrale provvisorio di Modena, e presentato a S. M. da una speciale deputazione, secondo la quale votazione è general voto di quelle popolazioni di riunirsi al nostro Stato.

Per assicurare a quelle nuove provincie il pronto godimento dei diritti politici.

Art. 1.<sup>o</sup> Gli stati di Modena e di Reggio faranno parte integrante dello Stato a cominciare dalla data della presente legge.

Art. 2.<sup>o</sup> Avranno immediato vigore negli Stati medesimi lo Statuto fondamentale del Regno e le leggi nostre sulla Milizia nazionale, sulle Elezioni politiche, e sulla Stampa.

Art. 3.<sup>o</sup> È data facoltà al Governo di provvedere in via d'urgenza con semplici Decreti Reali ad una provvisoria esecuzione delle operazioni elettorali sulla base dell'analogia colla legge elettorale vigente.

Art. 4.<sup>o</sup> La linea di dogana esistente tra il ducato di Parma e quelli di Reggio e Modena, come pure quella tra il ducato di Guastalla ed il ducato di Reggio e Modena verranno abolite.

Art. 5.<sup>o</sup> La tariffa doganale sarda in un colle variazioni alla medesima fatte fino alla data del presente verrà provvisoriamente posta in vigore nei ducati di Guastalla, Reggio e Modena.

Art. 6.<sup>o</sup> Sarà provvisto con Decreto Reale circa il modo ed il tempo di mandare ad effetto le disposizioni di cui nei precedenti due articoli, come pure per lo stabilimento provvisorio della linea doganale lunghesso il confine colla Toscana.

Art. 7.<sup>o</sup> Sarà egualmente provvisto con decreto reale per quanto concerne all'uniformità di sistema e di prezzo nella vendita dei generi di privativa nei tre anzidetti Ducati.

Art. 8.<sup>o</sup> Nulla è innovato riguardo al prezzo di vendita del sale.

Art. 9.<sup>o</sup> Per l'applicazione della tariffa doganale e delle leggi concernenti alla vendita dei generi di privativa, verrà con decreto reale stabilito il ragguglio tra li pesi, misure e monete modenesi, ed il sistema decimale metrico in vigore negli Stati già riuniti.

Art. 10. Nel resto staranno in vigore provvisoriamente le leggi attuali, intanto che possa essere maturata la compiuta estensione della Legislazione generale dello Stato agli stati di Modena e di Reggio.

Il ministro segretario di Stato dell'interno è incaricato di presentare al Parlamento il presente Progetto di legge, e di sostenerne la discussione in un col ministro segretario di Stato Camera il 13 per le finanze.

#### Unione dei Ducati di Modena e di Reggio agli Stati Sardi.

*Relazione del ministro dell'Interno 17 giugno 1848 con cui presenta al Senato il Progetto di legge adottato dalla Camera il 15 detto mese.*

SIGNORI SENATORI.— Ho l'onore di presentarvi il progetto di legge per l'unione degli stati di Modena e Reggio, già votato dalla Camera dei deputati.

Questo progetto venne formato sulle basi medesime che già eran sancite per le unioni del Piacentino e del Parmigiano, mentre l'uniformità delle disposizioni era richiesta dalla condizione quasi identica di quei paesi.

Esso contiene soltanto alcune maggiori dichiarazioni circa la soppressione delle linee doganali.

Le condizioni dell'unione non incaglieranno punto le misure che i futuri parlamenti credessero necessarie per l'uniforme amministrazione dello Stato. Il desiderio dei Modenesi, come quello dei Parmigiani e Piacentini, acciocchè siano esclusivamente attribuiti loro i beni demaniali di quei ducati, esigono studi per ordinare un sistema che, ingrandendo la sfera di azione delle singole provincie, giustifichi l'abbandono in favor loro dei beni in discorso.

Ed a ciò io penso debbano tendere appunto tutti gli sforzi nostri, mentre l'Italia ripete gran parte delle sue glorie dai municipii: e quando il poter centrale abbia quella parte d'azione che gli è necessaria per formare uno Stato fortemente costituito, sembra che abbandonando il governo dei locali interessi alle singole provincie, non si perderà alcuna parte di sociale potenza, e si eviteranno gli sconcerti che derivano per lo più dal tener troppo poco conto delle tradizioni e dei bisogni locali.

Io vi prego pertanto, o signori, di voler prendere ad esame questo progetto, onde resti compiuta il più presto possibile un'unione che appaga tanti desiderii.

EUGENIO, ecc.

Visto il risultamento della votazione universale tenutasi negli stati di Modena e di Reggio proclamato dal governo centrale provvisorio di Modena, e presentato a S. M. da una speciale deputazione, secondo la quale votazione è generale voto di quelle popolazioni di unirsi al nostro Stato.

Art. 1. Gli stati di Modena e Reggio faranno parte integrante dello Stato a cominciare dalla data della presente legge.

Art. 2. Avranno immediato vigore negli Stati medesimi lo Statuto fondamentale del Regno, e le leggi nostre sulla Guardia nazionale, sulle Elezioni politiche e sulla stampa.

Art. 3. È data facoltà al Governo di provvedere in via d'urgenza con semplici decreti reali ad una provvisoria esecuzione

delle operazioni elettorali sulla base dell'analogia colla legge elettorale vigente.

Art. 4. Le linee di dogana esistenti per i ducati nuovamente riuniti, e quella esistente fra questi ducati e lo Stato sardo verranno abolite.

Art. 5. La tariffa doganale sarda in un colle variazioni alla medesima fatte fino alla data del presente verrà provvisoriamente posta in vigore nei ducati di Modena e Reggio.

Art. 6. Sarà provvisto con Decreto Reale circa il modo ed il tempo di mandare ad effetto le disposizioni di cui nei precedenti due articoli, come pure per lo stabilimento provvisorio della linea doganale, lunghesso i nuovi confini dello Stato.

Art. 7. Sarà egualmente provvisto con Decreto Reale per quanto concerne all'uniformità di sistema e di prezzo nella vendita dei generi di privativa nei due anzidetti ducati.

Art. 8. Per l'applicazione della tariffa doganale delle leggi concernenti alla vendita dei generi di privativa verrà con Decreto Reale stabilito il ragguglio tra li pesi, misure e monete sin qui tenuti per legali negli stati di Modena e Reggio, ed il sistema decimale metrico.

Art. 9. Nel resto staranno in vigore provvisoriamente le leggi attuali intanto che possa essere maturata la compiuta estensione della legislazione generale dello Stato agli stati di Modena e di Reggio, data facoltà al Governo di provvedere in via d'urgenza con semplici Decreti Reali nelle materie meramente amministrative.

Il ministro segretario di Stato dell'interno è incaricato di presentare al Parlamento il presente Progetto di legge e di sostenerne la discussione in un col ministro segretario di Stato per le finanze.

### Unione dei Ducati di Modena e di Reggio agli Stati Sardi.

Relazione della Commissione al Senato, 21 giugno 1848. GIOVANETTI, relatore.

SIGNORI SENATORI — Gli stati di Modena e di Reggio hanno cogli universali loro suffragi data una solenne prova di quell'amore della nazionalità italiana che nessuna tirannide poté spegnere in parte alcuna della penisola, e di quello squisito e generoso senso politico che ha in ogni tempo distinto quei popoli, come li distinse il culto delle scienze e delle arti, quando anche in altro modo non era lecito dimostrare all'Europa che ogni italiano avea contezza de' proprii diritti e della propria dignità.

L'unanime plauso della Camera dei deputati non mancò, nè all'atto veramente fraterno de' Modenesi e de' Reggiani, nè alla legge che venne testè riprodotta in Senato per essere sottoposta alla sua deliberazione; nè vi mancherà quello del Senato che altamente ne apprezza la politica importanza.

La Commissione, che mi fece l'onore di deputarmi a relatore, recò dagli uffizii della Camera quel sentimento di lieta commozione, del quale partecipano tutti i popoli della Liguria e del Piemonte, veggendo come la spontanea e cordiale adesione alla nostra Monarchia costituzionale delle popolazioni italiane che possono liberamente manifestare il loro voto, ravvicina sempre più l'epoca faustissima, in cui potremo tenerci sicuri di mantenere l'indipendenza, a vendicar la quale il prode nostro esercito versa alacramente il sangue, la nazione

i suoi tesori, il magnanimo nostro Re insieme ai degni suoi figli espone la preziosa sua vita.

Ma questa commozione per viva e giusta che fosse, non tolse che la legge proposta venisse esaminata con maturità.

Nessuna difficoltà emerse, e necessaria e ben collocata si ravvisò la fiducia che il Parlamento ripose nel Ministero cogli ultimi quattro articoli.

Se non che parve che il quarto articolo, che concerne la soppressione delle linee di dogana, lasciasse desiderare maggior chiarezza, onde non si tenesse per avventura estesa la soppressione medesima anche alle linee che ci separano dalla Toscana e dalla Romagna.

Tuttavia giudicò la Commissione che ogni dubbio, il quale fosse per nascere all'isolata lettura dell'art. 4<sup>o</sup>, e venisse dissipato dai successivi articoli 5<sup>o</sup> e 6<sup>o</sup>, de' quali l'uno vuole che la nostra tariffa doganale sia posta provvisoriamente in vigore negli stati di Modena e di Reggio, e l'altro che si provveda con decreto reale allo stabilimento provvisorio della linea doganale lunghesso i nuovi confini dello Stato.

Per tal guisa abbiamo certezza che l'articolo 4<sup>o</sup> non si riferisce se non alle linee doganali intermedie che faceano ostacolo al libero commercio fra gli stati di Modena e Reggio, e quelli di Parma, Piacenza ed il nostro, quando tutti non erano ancora ridotti ad unico civile consorzio.

Egli è in questo senso che la Commissione mi ha incaricato di parteciparvi l'unanime e vivo suo desiderio che il progetto di legge venga puramente e semplicemente adottato.

### Indirizzo al Re dopo la resa di Peschiera e la vittoria di Goito.

Relazione alla Camera 3 giugno 1848, fattale dalla deputazione inviata al campo. DEMARCHI, relatore.

SIGNORI — Abbiamo adempiuto l'onorevole incarico che ci commettete, e ci facciamo una doverosa premura di rendervene brevemente quel conto che avete il diritto di aspettarvi.

Partiti dalla Capitale la sera del 1.<sup>o</sup> corrente verso le nove, siamo giunti a Peschiera il mattino dei 3. Informatici colà dove si trovasse il quartier generale dell'Esercito, prendemmo la via di Valeggio, posto a cinque miglia di distanza sulla sinistra sponda del Mincio, dove, rivoltici a S. E. il Ministro della Guerra, ci fu dato di essere introdotti alla presenza di S. M. alle due pomeridiane.

Il Re ci accolse con la consueta sua benevolenza, e udì con manifesta soddisfazione le parole di congratulazione, di gratitudine e d'amore che gl'indirizzammo a nome della Camera.

Queste parole furono concertate qui nell'Ufficio della presidenza, presenti la maggior parte dei membri che lo compongono, con l'intervento dei vostri delegati al campo, giusta quanto voi avevate deliberato.

Esse furono l'espressione unanime del nostro pensiero e, qualunque esse siano, noi ne assumiamo tutta la responsabilità, sperando tuttavia che incontreranno pieno gradimento della Camera, tanto più che ci siamo astenuti dal toccare menomamente le questioni politiche agitate nel suo seno.

L'indirizzo, letto a S. M. da chi presiedeva la deputazione, e consegnato poscia nelle mani di Lui, è del tenore seguente:

SIRE — « La Camera dei deputati, commossa da ineffabile gioia, e compresa d'ammirazione, all'annuncio della gloriosa giornata che coronò le lunghe fatiche dell'invitto esercito da V. M. capitanato — dopo di aver reso solenni grazie all'Altissimo per la visibile protezione con la quale indirizza a buon termine la causa dell'unione e dell'indipendenza italiana — ci ha inviati presso di Voi a tributarvi l'omaggio della gratitudine e dell'amore onde è animata per la devozione con cui vi siete consacrato a promuovere col senno e con la mano la felicità e la salvezza della Nazione.

« Essa ammira, in un coll'eroismo dei nostri fratelli militanti, quello non meno grande della M. V. e dei Reali Principi; ma i gloriosi segni dal Vostro valore testè riportati nel combattere, per invidiabili che siano, fanno che la Nazione non possa trattenersi dall'esprimere il desiderio che la preziosa Vostra vita non sia nuovamente avventurata a sì gravi pericoli.

« In nome adunque della Patria e di quanto le avete dato il diritto di aspettare dal Vostro magnanimo cuore, noi delegati del popolo vi preghiamo di non esporlo maggiormente al rischio di rimanere orfano del suo padre e di veder troncate le speranze d'Italia sul loro fiorire.

« Accogliete benignamente, o Sire, questi voti, e godete con giusta compiacenza della gloria che si accresce al Vostro nome da questa splendida vittoria che il Cielo, non senza disegno, volle far coincidere coll'anniversario della memoranda giornata di Legnano.

« Oh potesse la M. V. trovarsi fra mezzo il suo popolo, per vedere la gioia che irradia ogni volto, per udire gli accenti di riconoscenza che prorompono da ogni petto!

« Dio che protegge l'Italia, protegga in ispecial modo il suo campione, con l'intrepido Esercito, e i Reali Principi che valorosamente con esso combattono! »

Il Re ci rispondeva con benigne ed affettuose parole, dicendo: « Essere molto riconoscente alla Camera dei deputati dell'attenzione che gli ha voluto usare. — La resa di Peschiera e il nuovo fatto di Goito essere per noi cose di somma importanza. — Non avere però Egli mai dubitato di tali successi, avendo già fatto esperimento del coraggio e della fermezza delle sue truppe, le quali fanno maraviglie combattendo contro soldati vecchi, da gran tempo esercitati nel mestiere delle armi. — Insomma ogni incontro sin qui avuto dal nostro Esercito cogli austriaci esser sempre stato seguito da un felice successo. Sperare che gli atti avvenire corrisponderanno ai passati, e se Dio sarà con noi, confidare di poter finalmente cacciare il nemico al di là della barriera delle Alpi. — Aggiunse, ringraziare la Camera dei voti che gli esprimeva intorno alla di lui vita. Essere questa consacrata al trionfo della libertà e dell'indipendenza d'Italia, ed essere Egli quindi parato a farne sacrificio per assicurare un buon fine alla santa causa per cui si combatte. — Spiacergli di non poterci più a lungo trattenere, dovendo fra pochi momenti montare a cavallo per visitare l'Esercito che si stava disponendo a fronte del nemico trincerato nelle vicinanze di Goito, dove probabilmente il domani seguirebbe un grave fatto d'armi cui, dal canto nostro, prenderebbero parte quarantamila uomini. — Rinnovarci la preghiera di essere interpreti de' suoi più vivi ringraziamenti presso la Camera. »

Queste cose ci diceva il Re con una serena tranquillità d'animo, che chiameremmo stoica, se non sapessimo essere l'effetto di quel fermo e irremovibile pensiero per cui, facendosi campione d'Italia, si credette devoto a riempire un santo e inevitabile dovere a pro della patria Italiana.

Qui finirebbe la nostra missione, o signori, ma noi crediamo di dover aggiungere che abbiamo veduto una parte, benché picciola, dell'Esercito, e che abbiamo interrogato ufficiali e soldati, da ognuno dei quali rilevammo quanto sia il buon volere generale e l'alacrità di tutti ad affrontare i pericoli.

Siccome avete udito, ieri era forse il gran giorno in cui dovevano venire alle mani quarantamila dei nostri contro il nerbo principale degli austriaci. Il risultamento di questo scontro, maggiore di quanti ebbero luogo sinora, sarà, lo speriamo, faustissimo alla causa nostra; tuttavia chi di noi non rimarrà in una penosa incertezza finchè non udiremo nuovamente tuonare il cannone annunziatore della vittoria?

Dio protegga l'Italia, e conceda ch'ella possa fare da sè!

*I commissari* — Avv. Gaetano Demarchi, *vice-presidente* — avv. Giambattista Badariotti, *deputato* — cav. Alessandro Bottone, *deputato* — dottore Giuseppe Corte, *deputato* — barone consigliere Giuseppe Jacquemoud, *deputato*.

Indirizzo al Re dopo la resa di Peschiera e la vittoria di Goito.

*Relazione al Senato 13 giugno 1848, fattagli dalla deputazione inviata al campo. MANNO, relatore.*

La deputazione inviata a rassegnare a S. M. le congratulazioni del Senato per la vittoria del trenta maggio, e per la resa di Peschiera, partì da Torino il due corrente. Giunta il giorno appresso in Brescia, trovò molte incertezze nel chiarire qual fosse il luogo in cui stanziasse allora il quartier generale del Re, giacchè le voci che correivano di nuova battaglia data, o da darsi immantinente, accennavano a fermata sua in diversi luoghi. In questa condizione di cose noi ci avanzammo fino a Peschiera, con l'intento che S. A. R. il Duca di Genova sarebbe stato colà in grado di meglio indirizzarci. Ma il Duca di Genova, già partitosi da Peschiera, non fu da noi incontrato nè pure in Pacengo, dove c'innoltrammo con lo stesso proposito, e donde egli erasi allontanato per un riconoscimento a farsi in quei dintorni, occupati a corta distanza dal nemico. Rifatta allora la via sino a Desenzano, partimmo alquanto alla ventura nella mattina del cinque alla direzione di Volta, dove le notizie sembrate più autorevoli c'indicavano fosse stato mutato il quartier generale. Strada facendo, imbattutici in corpi d'armata che s'avviavano a Peschiera, avemmo riscontri più positivi del non aver il Re mutato punto le sue stanze di Valeggio, e ci volgemo perciò colà passando il Mincio a Monzambano.

Ammessi senza indugio alla presenza del Re, il vice-presidente del Senato prese la parola a nome nostro esprimendosi nella maniera seguente:

SIRE — « Il Senato del Regno si è in questi giorni presentato al luogotenente generale di S. M., con parole d'ossequio, di gratitudine, di ammirazione per la Vostra persona.

« Si è soddisfatto così alle forme parlamentarie, ma non a quello slancio dei nostri cuori, cui ha dato un più gagliardo movimento l'ultimo vostro trionfo, l'ultimo vostro rischio del trenta maggio. Sebbene, come appellare ultima quella fazione, quando ogni giorno, che si succede in questa memoranda e santa guerra, raduna sul vostro capo un nuovo titolo di gloria? Io dirò meglio, avere il Senato creduto necessario, che V. M. potesse vedere, nella commozione stessa

• con cui ci accostiamo al Vostro cospetto, un'immagine della  
• devozione e del gaudio del Vostro popolo.

• Il Senato fassene interprete ancor egli, e tributa per mezzo  
• nostro le sue congratulazioni al Re magnanimo, che il de-  
• siderio d'Italia tutta vuol vittorioso, che l'amore d'Italia  
• tutta vuol salvo. »

Il Re rispose con parole benevoli, mostrandosi grato al nostro ufficio, e pienamente persuaso della lealtà dei sentimenti del Senato. Prendendo quindi a discorrere delle sorti della presente guerra, ci confermò, con espressioni di risoluta volontà, quanto le opere sue giornaliere chiariscono: non voler egli ristarsi, nè per personali disagi, nè per difficoltà di qualunque portata, dal compiere la guerra faustamente avviata: non aver parole adeguate a descrivere l'ardore, lo zelo, la fermezza di tutti i corpi dell'esercito che militano con lui: mostrarsi dal nimico, dopo le toccate perdite, piuttosto l'avvilimento di chi s'arresta, che un artificio guerresco di studiato temporeggiare: fosse anche ciò, avea egli mezzi ed animo a render vano ogni macchinamento: il cielo lo assisterebbe, come lo assistette pel passato: l'Esercito continuerebbe ad essere quell'Esercito valente e trionfatore che fu fino ad ora: l'Italia non tarderebbe a corre il frutto della grande impresa.

Ed a tal uopo volle il Re entrare con noi nella spiegazione di alcuni particolari, che si riferivano a quelle ultime fazioni, ed a quegli altri guerreschi movimenti, che avrebbero già allora avuto luogo, se il rifugio ricercato dal nimico nelle rocche non avesse obbligato il Re a maggiore indugio.

Pose termine a questo colloquio con un atto di cortesia verso di noi, invitandoci in quel giorno alla sua mensa.

Allo scopo della nostra missione noi potremmo dire d'aver soddisfatto, con la relazione di quanto finora si è detto. Ciò non ostante noi sentiamo il bisogno di escire dai termini del nostro mandato, per confermarvi con la nostra testimonianza quanto già conoscete dell'ardenza bellica dei nostri prodi soldati. Noi li vedemmo in tutta la tratta da noi percorsa con in volto quella maschia alacrità, ch'è il segno migliore di non temuto pericolo. Pareano a noi ottimo auspicio per le sorti italiane quelle fronti imperterrite, quel contegno di sentita sicutà, quel mostrarsi infaticabili nelle lunghe marcie, nel sopportare gaiamente l'estivo sole, l'estiva polvere, le straordinarie piogge, nel non curare le interruzioni, che nel ristoramento delle forze, lunga ora usate, apporta talvolta un impensato accidente. Noi vedemmo giungere a Valeggio alcune brigate nell'istante medesimo, in cui vi ponevamo piede. Ufficiali e soldati erano malconci e stranamente sfigurati per la faticosa marcia: ma l'atteggiamento loro era tale in quelle incolte sembianze, che se non potemmo ravvisare di primo tratto i privati amici, noi avevamo già ravvisato gli amici e i campioni d'Italia. Le informazioni raccolte in ogni dove, e specialmente nella città amica e devotissima di Brescia, sono un elogio continuo di quei prodi. Noi abbiamo sentito tanto compiacimento, dirò anzi tanto orgoglio di quelle marziali virtù, che abbiamo voluto ne restasse una memoria anche nella presente relazione.

E postochè Brescia è stata ora nominata, noi non possiamo contentarci che passi tal menzione, senza cenno onorevole di quanto colà si opera e si provvede pei feriti del nostro Esercito, dei quali è in quella città gran deposito.

Quanto ha di sentimento la cristiana carità, quanto la beneficenza cristiana ha di generosità, tutto si trova riunito nelle cure date a quei nostri valorosi, sia negli ospizi per ciò eretti, sia nelle case private: perchè cura non havvi, che non sia impiegata, non havvene che sia retribuita. Ma ciò non bastava a quei nobilissimi animi. Si giunse a tal raffinamento, direi

quasi lusso di ospitalità, che, escluso ogni servizio di mercenari, diventarono quei pietosi uffici privilegio di eletti personaggi e di mano gentile. E per ciò può dirsi, che, se in questa nostra guerra havvi qualche riscontro col personale eroismo dell'antica cavalleria, havvi anche riflesso delle cortesie di quei tempi. Rimanga adunque all'Italia anche questo vanto, d'aver trovato dopo lunghi anni di quiete il prisco suo valore; d'aver conservato in tempo d'aspra guerra l'antica sua gentilezza.

Noi chiudiamo questa relazione col motto, che vedemmo scritto in tutte le città, in tutti i Comuni da noi percorsi, che speriamo unanimemente acclamato dagli Italiani:

VIVA CARLO ALBERTO Re dell'Alta Italia!

## Ordinamento dell'Amministrazione dell'Istruzione Pubblica.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 7 giugno 1848  
dal Ministro dell'Istruzione pubblica (BONCOMPAGNI.)*

SIGNORI — L'istruzione pubblica chiama a sè l'attenzione e le cure del Governo e dei cittadini. In tutte le parti dell'insegnamento che si dà in nome dello Stato, molte ed importanti riforme sono invocate dall'opinione del paese. Affinchè queste riforme possano introdursi, affinchè introdotte possano sortire gli effetti che sono nei voti dei buoni, è necessario che venga istituita una gerarchia di podestà la quale ed illumini il Governo coi suoi consigli, e vegli all'esecuzione di ogni disciplina che egli abbia sancito, o che possa sancire.

A questo fine appunto intende la legge che ho l'onore di portare alle Camere.

La legge che istituì il ministero di pubblica istruzione, contenuta nelle regie patenti del 30 novembre 1847, fece cessare l'autorità del magistrato della riforma, della deputazione agli studi di Genova, dei Consigli di riforma, dei magistrati sopra gli studi di Sardegna.

Quella stessa legge ordinava l'istituzione presso il Ministero di un Consiglio superiore di pubblica istruzione: annunziava quella di Consigli speciali presso le singole università.

Con regio biglietto del 27 dicembre ultimo si nominarono i quattro membri, dei quali fu formato il Consiglio superiore: e frattanto che fosse ogni cosa disposta per l'istituzione dei Consigli universitari, si conferì a quel Consiglio tutta l'autorità che già spettava al Magistrato della riforma: si raccolsero nel capo della deputazione agli studi di Genova e nei presidenti dei Consigli di riforma di Nizza e di Chambéry tutte quelle che a tali Consigli avevano appartenuto.

Con altro regio biglietto del 25 gennaio ultimo scorso l'autorità dei magistrati sugli studi di Sardegna fu prorogata sino al primo maggio; e poi con decreto del 24 p. p. aprile continuata fino alla promulgazione della legge che doveva istituire le nuove podestà.

Questa condizione di cose, che a primo aspetto si dà a vedere come temporanea, non si sarebbe così a lungo mantenuta, se la felice trasformazione, per cui questa Monarchia di assoluta divenne costituzionale, non avesse richiesto che, prima di promulgare una legge di tanto momento, quale è quella che debbe porre le basi di tutti i miglioramenti da in-

trodersi nell'istruzione pubblica, si esplorasse il voto della nazione espresso dalle Camere.

Prima che le Camere fossero riunite, credetti tuttavia debito mio presentare alla firma di S. A. S. il principe luogotenente generale del regno il decreto del primo maggio, con cui si attribuiva al Consiglio superiore di pubblica istruzione il solo voto consultivo, giacchè così richiedeva il principio della responsabilità ministeriale, che è tanta parte delle guarentigie costituzionali.

Nella legge che ho l'onore di presentare alle Camere, un Consiglio superiore di pubblica istruzione sta in capo di tutti i consessi, che, sotto la direzione del ministro, portano la loro vigilanza sulla pubblica istruzione.

Tutte le questioni che appartengono al governo di questa, debbono essere illustrate coi lumi della scienza. O adoperi a provvedere a che le scuole primarie diffondano gli elementi del sapere che sono altresì un elemento di civiltà, od a mantenere le scuole superiori ad un'altezza di dottrina proporzionata al progresso del sapere, è necessario al Governo consultarsi con coloro che hanno fatto degli studii l'opera principale della vita. Il Consiglio superiore è appunto destinato a studiare di continuo le esigenze dell'istruzione, a partecipare al Governo questi suoi studi, a consigliarlo, affinché il paese partecipi a tutti i benefici di un'istruzione largamente diffusa. Il suo voto avrà autorità non pure di consiglio, ma di deliberazione, quando si tratti o di approvare un trattato scientifico destinato all'insegnamento, o di giudicare delle accuse portate contro una persona dedicata all'insegnamento. Nel primo caso la deliberazione debbe dipendere tutta dalle dottrine della scienza, delle quali il Consiglio superiore è custode e rappresentante presso il Governo. Nel secondo le ragioni della difesa richiedono, che l'accogliere od il rigettare un'accusa che miri a distruggere l'onore e a danneggiare tutti gli interessi di una persona data al nobile ufficio dello insegnamento, non stia in arbitrio del Ministro. Con questa disposizione di legge le persone dedicate all'istruzione pubblica, vantaggiose del diritto di inamovibilità, verranno ad acquistare una giusta indipendenza. Gli uffici della scienza e dell'educazione non variano coll'alternarsi delle parti e delle persone che possono succedersi nel governo dello Stato. Affinchè possa mantenersi così fatta imparzialità, è opportuno che coloro i quali si dedicano a questo ufficio non abbiano nulla da temere dall'arbitrio di coloro, cui le variazioni delle opinioni politiche prevalenti alla giornata possono chiamare a reggere il governo dell'istruzione.

Una legge apposita dovrà regolare i casi di destituzione e di sospensione.

Cinque dei membri di questo Consiglio, scelti fra i professori attuali od emeriti, rappresenteranno le varie facoltà insegnanti nelle Università.

Dopo la prima formazione si richiederà, che siano stati membri di un Consiglio universitario. Questo ufficio, che gli avrà preparati a studiare ciò che spetta al governo della pubblica istruzione, sarà indizio altresì della fiducia che ripongono in loro i professori e i membri delle diverse facoltà. A questi ne sono aggiunti due scelti in fuori delle Università, tra le persone distinte per coltura d'ingegno. Nel Consiglio superiore d'istruzione, come in tutti gli altri collegi, possono diffondersi preoccupazioni che scemino la libertà del giudizio. Esse riusciranno meno pericolose, quando alle deliberazioni dei professori si frammettano persone che abbiano con loro comunel'amore agli studi, non le abitudini della vita. I membri permanenti di un Consiglio in cui non si introduca a tempo a tempo qualche persona nuova, possono essere, meno che

altri, in grado di ravvisare e gli inconvenienti degli ordini come sotto stabiliti, e l'opportunità d'introdurne di nuovi. Perciò a quell'elemento permanente propongo che ne sia aggiunto uno mutabile, a comporre il quale concorreranno professori o dottori collegiati che verranno scelti dal Re tra tutte le facoltà e tutte le Università.

Allorquando la legge, istituendo un apposito ministero per la pubblica istruzione, volle che questa venisse riordinata sopra nuove basi, essa decretò opportunamente che insieme nel Consiglio destinato a vegliare sulla pubblica istruzione di tutto lo Stato, altri ne fossero istituiti i quali provvedessero a ciascuna Università. Fare osservare le discipline prescritte dal Governo, vegliare da vicino al progresso dell'istruzione, studiare con la scorta dell'esperienza le riforme opportune ad introdursi, promuoverle presso il Consiglio superiore e presso il ministro, sono i fini ai quali dovrà mirare l'azione dei Consigli universitari.

In questi, come nel Consiglio superiore, propongo che abbiano sede cinque professori attuali od emeriti, e due persone estranee all'Università, ma illustri per merito scientifico e letterario. Propongo che i cinque professori siano scelti dal Re sopra altrettante terne formate dai collegi delle facoltà. La elezione fatta a quel modo essendo indizio della fiducia così delle persone che compongono le Università, come del Governo, darà argomento a confidare che possano adoperare utilmente in servizio delle scienze e della gioventù. A questi membri credo debba aggiungersi il governatore di ogni convitto; il quale, come quello delle provincie di Torino, sia destinato a ricevere gli alunni delle varie facoltà che frequentano una università; un membro del Consiglio di credenza della città in cui risiede l'Università, per mezzo del quale l'università e la podestà municipale siano in grado di prendere tutti i concerti che possano occorrere nell'interesse degli studenti.

Ai Consigli universitari propongo che presieda un personaggio scelto dal Re. Questi, rappresentando più particolarmente l'autorità del Governo, mentre i membri scelti tra le facoltà rappresenteranno gli interessi dell'insegnamento, si manterrà armonia di consigli tra il Governo ed il consesso universitario: esso sarà come il centro a cui faranno capo e le direzioni date dal Governo e i consigli suggeriti dal senno dei professori e dei dotti.

A questi Consigli si sono aggiunti due uffici già consacrati dalle nostre leggi: quello del rettore e del censore. Il Rettore rappresenterà l'autorità del Consiglio presso i professori e presso gli studenti: farà le sue parti ogni volta che l'urgenza non consenta di indugiare per aspettarne le deliberazioni. Al Censore apparterrà più particolarmente l'ufficio di sollecitare l'esecuzione delle leggi, di vegliare a che queste siano osservate nell'ammettere gli studenti ai corsi ed agli esami nei quali si riconosce e si dichiara la loro capacità.

Se le deliberazioni che appartengono al generale governo delle Università debbono concertarsi tra coloro che professano le diverse parti della scienza, è pur necessario si dia retta ai consigli di chi si dedica di proposito ad una dottrina, per prendere le determinazioni che possono condurre al suo avanzamento; senza del che sarebbe impossibile il progresso generale delle scienze. Fare osservazioni sui rendiconti dei professori; proporre i regolamenti utili all'avanzamento degli studi di ciascuna scienza; giudicare i meriti degli studenti e di coloro che si propongono per esercitare l'ufficio di ripetitori e per essere aggregati, sono parti che spettano essenzialmente ai Consigli delle facoltà.

Io sono persuaso che il complesso dei provvedimenti finora



proposti sia per condurre al progresso degli studi universitari. Coloro che li professano sentiranno un nuovo stimolo a farli fiorire, quando essi abbiano la maggior parte nel governo delle Università; chiamati a proporre ciò che possa tornar utile al progresso della scienza, l'acume del loro ingegno ed il corredo della loro erudizione si rivolgeranno alla ricerca dei metodi e delle discipline che possano condurre a quello scopo; il Governo, illuminato dai consigli di coloro che, dedicati di proposito alle scienze sono in grado di comprenderne le necessità, potrà meglio perfezionare le condizioni della pubblica istruzione.

Se al governo dell'Università debbono concorrere egualmente i professori di tutte le facoltà, non così può dirsi della educazione secondaria. Propongo perciò che questa sia governata da una speciale Commissione, a cui siano chiamati il professore di lettere, membro del Consiglio universitario, giacchè le lettere latine ed italiane occupano giustamente il luogo principale nell'istruzione secondaria; il professore di scienze fisiche e matematiche, affinchè non siano trascurate le ragioni degli studi positivi che debbono pure avere una larga parte nell'educazione secondaria; il professore di metodo per proprio istituto più che altri chiamato allo studio dei metodi e delle discipline che possono conferire al buono ed utile indirizzo dell'educazione. A questi si aggiungerà uno dei membri estranei all'Università per impedire che non prevalgano esclusivamente le tradizioni di essa; si aggiungerà finalmente il presidente, il quale sarà a capo di questa Commissione, come è a capo dell'Università; il censore compirà presso di essa le stesse parti che presso il Consiglio universitario. Così fatta composizione della Commissione mira ad animare di uno stesso spirito la direzione di tutto l'insegnamento letterario; a fare che l'istruzione secondaria venga diretta per modo che si avvii ad essere conveniente preparazione all'istruzione superiore; questa ad essere conveniente compimento dell'istruzione secondaria.

Per la direzione delle scuole elementari propongo l'istituzione di un Consiglio da stabilirsi in ogni capo-luogo di provincia. Col cessare del Magistrato della riforma, cessando anche i riformatori provinciali e i delegati, riesce necessario surrogarli con una podestà che risieda in ciascuna provincia. Ufficio naturale di questo sarà di provvedere all'istruzione elementare, alla quale mal potrebbe bastare la Commissione che risiederà in ciascuna Università.

Una deputazione scelta tra i professori o i dottori di queste sarebbe poco in grado di occuparsi delle scuole di villaggio, nè sarebbe facile fare eseguire gli ordini che da quella, per lo più lontana, podestà si trasmettessero a queste. Ad ottenere ciò pare più conducente una Commissione, di cui formino parte tutte le podestà che in ciascuna provincia possono influire sul progresso dell'istruzione. Ne sarà capo l'intendente che ha nella sua dipendenza le amministrazioni comunali: vi saranno chiamati un delegato del vescovo, il quale farà le parti della podestà ecclesiastica e sosterrà gli interessi della religione; il provveditore Regio per le scuole, l'ispettore delle scuole elementari, al quale è per legge commesso di vegliare, acciocchè siano osservati i regolamenti e le istruzioni superiori, e nell'insegnamento si seguano i metodi prescritti (1); un professore del collegio reale, il quale porti il contributo della sua dottrina e della sua esperienza al miglioramento delle scuole elementari; finalmente due membri del Consiglio provinciale, i quali col loro credito influiscano sulla diffusione dell'istruzione nei comuni della provincia.

Un Consiglio a quel modo composto sarà in grado di patrocinare efficacemente la causa dell'istruzione popolare, molte volte pur troppo negletta. Ad esercitare quest'ufficio sarà conducente l'ingerenza che il progetto attribuisce al Consiglio provinciale di istruzione tanto nelle elezioni dei maestri quanto nelle relazioni tra i maestri e le amministrazioni comunali. L'approvazione della loro scelta, la cognizione delle controversie che possono insorgere in ordine all'adempimento delle obbligazioni scolastiche, l'autorità di pronunciare sui casi di destituzione e sospensione, darà ai Consigli provinciali un'utile influenza così sui maestri, come sugli amministratori dei comuni, sarà un primo passo a rialzare e migliorare la condizione di coloro che attendono all'utile, ma importante ufficio di educare il popolo nelle scuole primarie.

L'ultima delle podestà istituite dal progetto che io sottopongo alle Camere è quella dei provveditori delle scuole. Non si può fare a meno di un ufficiale del Governo, il quale invigili immediatamente sulle scuole primarie e secondarie. Questo ufficio era in addietro commesso ai riformatori provinciali. Le competenze dei provveditori sono in sostanza le stesse che erano commesse ad essi. Confido che l'azione dei provveditori, secondata da quella dei Consigli provinciali di istruzione, stimolata dalle libere discussioni della stampa, dei Consigli provinciali, del Parlamento, sarà più efficace che non fosse quella dei riformatori.

Stabilita le podestà che debbono avere ingerenza nell'istruzione pubblica; definita la loro competenza, rimane che la loro azione si estenda su tutte indistintamente le scuole. A tale universalità di azione osta i privilegi conceduti ai regolari, osta l'ingerenza eccessiva dei vescovi nell'educazione compartita dallo Stato. Quei privilegi non sono portati nè dalle costituzioni dell'Università, nè da alcuna delle leggi che stabilirono anticamente le basi dell'istruzione pubblica: essi furono introdotti col Regio Biglietto del 22 febbraio 1828. Il conservarli ripugnerebbe ai principii di pubblica amministrazione. Lo Stato ha non pure il diritto, ma la stretta obbligazione di vegliare sulla capacità di coloro che si dedicano allo insegnamento. È questo il principio sancito dalle nostre leggi, le quali non concedono ad alcun privato il diritto di tenere scuola, quando non ne abbia ottenuto facoltà dalla podestà che soprastanno alla istruzione pubblica.

Allorquando il Governo darà norme al pubblico insegnamento, sarà conveniente che in questo, come nelle altre leggi dello Stato, s'introduca tale larghezza che corrisponda allo spirito liberale delle nostre istituzioni: sarà giusto che il concedere od il rifiutare le autorizzazioni non sia un atto di arbitrio. Ad ogni modo credo che ogni Governo, il quale non disconosca affatto i più sacri interessi della nazione, debba imporre a chi assume il grave ufficio di educatore qualche condizione di dottrina e di moralità, debba esercitare qualche vigilanza sull'educazione che egli comparte.

Il progetto che io vi presento dispone che niuno possa esimersi da così fatte condizioni, da così fatta vigilanza. Qualunque siansi poi queste condizioni: nella particolare indole delle congregazioni religiose, non vi ha nulla che consigli di conceder loro l'immunità della legge comune. La professione religiosa può aversi per sufficiente a provare la moralità di chi vuole assumere l'ufficio di educatore; non come sufficiente a dimostrarne la capacità.

Si è stabilito nel progetto che nelle scuole tenute dalle congregazioni religiose, queste avessero il diritto di presentazione; che i presentati da esse dovessero ammettersi quando fossero riconosciuti idonei: si è stabilito un termine entro il quale i professori regolari oggidì in esercizio potessero esi-

(1) Lett. Pat. 1 agosto 1845.

mersi dagli esami: si è dichiarato che i membri di esse potessero altresì esimersi dal dare documento di moralità. Si è detto che potessero, non che dovessero. L'essere accolto in una corporazione religiosa riconosciuta nello Stato è presunzione di moralità; ma questa, come ogni altra presunzione, debbe lasciar luogo alla ricerca della verità, quando si abbiano sospetti in contrario. Queste disposizioni basteranno, io credo, a dimostrare come il Governo sia disposto ad accettare di buon grado la cooperazione delle congregazioni che vogliano e sappiano servire lealmente alla causa dell'educazione. Maggiori privilegi di quelli che io vi propongo non sarebbero desiderati neanche dai membri di esse congregazioni: i superiori degli ordini religiosi più distinti hanno già espresso al Governo il loro desiderio di uniformarsi al diritto comune. La continuazione di quei maggiori privilegi ripugnerebbe all'opinione pubblica, darebbe occasione ad una discussione, in cui sarebbe pur troppo facile che, e dai fautori e dai nemici degli ordini religiosi, si trascendessero i confini della moderazione. Entro questi confini il Governo è disposto a mantenersi. Esso riconosce che non sarebbe nè giusto, nè liberale, nè conducente al progresso dell'istruzione e degli studi l'escludere le congregazioni religiose che siano disposte ad obbedire alle leggi dello Stato: esso riconosce che le condizioni di una corporazione possono dare per molti rispetti maggiori facilità alla coltura degli studi ed all'autorità dell'educazione. Ma i più sospettosi si rassicurino: quando una di esse negasse di obbedire alle leggi dello Stato, quando lo spirito della sua educazione si ravvisasse opposto agli spiriti, dai quali debbe essere animata una nazione chiamata a propugnare l'indipendenza e la libertà della patria, quando ricordasse gli esempi di una associazione pur troppo famosa, essa troverebbe nel Governo costituzionale del Re quella severa giustizia che non lascia luogo a riguardo o ad eccezione di persone; che se mai il Governo trascurasse questo dovere, l'opinione pubblica, espressa dalle stampe e dalle discussioni delle Camere, non tralascierebbe con severe ammonizioni di richiamarlo al dovere, di rendergli impossibile una tolleranza che fosse di danno o di pericolo alla nazione ed alle sue libertà: che potesse riuscire occasione, anche senza essere scusa a tumulti popolari.

Vi ho già accennato, o signori, come i privilegi dei vescovi oppongano dessi pure un ostacolo all'universalità dell'azione che il Governo debbe esercitare in punto di pubblica istruzione.

Le leggi della chiesa attribuiscono ai vescovi l'obbligazione e il diritto di dirigere i Seminari, nei quali è educata la gioventù che si vuol dedicare al ministero ecclesiastico. Questa obbligazione e questo diritto dei vescovi sono riconosciuti dalle leggi dello Stato. Non vi proporrò adunque di estendere ai Seminari la vigilanza delle podestà enumerate nella presente legge. Ma per altra parte il diritto dei vescovi, ristretto a coloro che fanno il tirocinio del ministero ecclesiastico, non si debbe tanto estendere che agli alunni dei Seminari si attribuisca dritto di venire ammessi ai corsi, agli esami ed ai gradi accademici, senza che quegli istituti si uniformino a tutte le leggi che la podestà civile abbia promulgato, o che sia per promulgare.

Nè a noi sarà mestieri entrare in alcuna discussione in ordine all'articolo 49 del progetto, il quale nell'esprimere una così fatta disposizione non fa nulla più che dichiarare un principio già stabilito dalle leggi attualmente in vigore.

A chiunque siano per essere commesse in progresso di tempo le sorti della pubblica istruzione, io auguro alla mia patria ed alla Chiesa, che dopo essersi introdotti nelle scuole,

studi e discipline tali che riformino in meglio l'istruzione pubblica, l'evidenza della loro bontà le faccia penetrare nei Seminari, e che ivi preparino un clero che per altezza di concetti e per vastità di dottrina sia degno dell'alto ufficio che debbe esercitare in pro della religione e dell'umanità.

A termini delle costituzioni della Università e delle antiche consuetudini dello Stato, l'elezione dei professori di teologia, non meno che quella di tutti gli altri professori e maestri delle scuole Regie, apparteneva al Governo del Re. La legislazione fu in tal parte innovata col regolamento del 23 luglio 1822, il quale all'articolo 173 dichiara che nelle regie scuole non potranno venir destinati a tale impiego quelli che, consultato prima il vescovo, non ne avessero riportato voto favorevole.

Io propongo il ritorno dell'antico stile, mantenuto senza richiami in tempi, in cui le dottrine cattoliche regnavano sovrane su tutti gli spiriti. Noi siamo, quanto altri possa essere zelatori sinceri dell'ortodossia. Ed appunto perciò crediamo, che l'opera delle scuole che si esercita nell'illustrare le dottrine di religione coi lumi della scienza, sia diversa dall'opera della chiesa che si adopera nel conservare pure di ogni alterazione le tradizioni divine. E perchè il mantenere nelle scuole l'insegnamento della teologia è riconosciuto dalle leggi come debito del Governo, crediamo altresì che a lui debba spettare fare e le scelte dei professori e il regolamento degli studi. Sarà sua cura fare che negli alunni delle scuole teologiche l'insufficienza delle dottrine non faccia venir meno il decoro del ministero che assumono: sarà sia cura non dar luogo a giusti lamenti per parte dei vescovi che governano ciascuna diocesi. Ma non vogliamo, come non vollero gli avi nostri, che altri possa impedire una scelta fatta saviamente dal Governo: come pure sarebbe possibile, dico possibile, non probabile che avvenisse se durasse in vigore l'articolo 153 del regolamento del 1822.

La stessa legge prescrive che niuno potesse destinarsi all'impiego di professore o maestro per le scuole tanto comunali, quanto pubbliche e Regie, senza presentare il certificato del vescovo. Anche in questa parte credo opportuno ritornare all'antico stile.

L'istituzione e la direzione delle scuole è ufficio non ecclesiastico, ma civile; perciò non è giusto che stia in arbitrio del vescovo l'impedire che taluno intraprenda il ministero di educatore. La religione è certamente prima tra le virtù che si richiedono a chiunque ne assume il gravissimo ufficio; ma al Governo che fa la scelta debbe essere libero usare tutti i mezzi che crede opportuni per accertarsi di questa, come delle altre doti che da lui richiede. Per i maestri comunali, i quali talvolta saranno più noti alla podestà ecclesiastica, che non alla podestà che regge gli studi, si è proposto che un delegato del vescovo dovesse avere sede nel Consiglio che ne approva la scelta. Per i maestri e professori di scuole secondarie, i quali pei loro studi debbono essere più conosciuti dalle podestà universitarie, si è creduto che così fatta cautela non fosse necessaria, come non si era mai creduto che fosse necessaria rispetto ai professori dell'Università. Ad ogni modo si è creduto che in alcun caso ad un'altra podestà non dovesse darsi facoltà di impedire una scelta sancita dal Governo.

Finalmente i vescovi hanno il diritto di intervenire alla collazione dei gradi accademici e di firmare il decreto che gli conferisce. Un tale diritto dichiarato dalle costituzioni della Università debbe aversi come memoria della prima istituzione delle Università, quali erano allorquando per la barbarie dei tempi ogni istruzione, ogni coltura di lettere stando ristretta negli ecclesiastici, alla podestà della Chiesa e dei suoi



pontefici si ricorreva per istituire quelle scuole universitarie, onde doveva poi diffondersi tanta luce di scienza e di civiltà. Ma chi consideri che oggidì non può a meno di riconoscersi nel Governo il diritto e l'obbligo di dare il supremo indirizzo agli studi scientifici; che la presenza del delegato del vescovo è assolutamente passiva; che le leggi dalle quali finora furono rette le nostre Università, non gli attribuiscono assolutamente alcuna parte nel concedere o nel negare i diplomi: chi queste cose consideri, di leggieri si persuaderà che procedendosi ad una generale revisione delle leggi che regolano la direzione degli studi, non si abbia alcun motivo per mantenere una disposizione che si riferisce ad una condizione di cose che era peculiare a tempi troppo diversi dai nostri per essere mantenuta oggidì.

L'abrogazione di tutti i privilegi, ai quali sinora ho accennato, trovasi compresa nell'articolo 80 del progetto che ho l'onore di proporvi.

Le disposizioni particolari che seguono, riguardano alle Università di Sardegna. Il minor numero dei professori, dei dottori e degli studenti indusse a proporre un solo Consiglio ed un solo presidente per le due Università di Cagliari e di Sassari. Non si è proposto di chiamare nel Consiglio un professore di ciascuna facoltà, perchè la scelta qualche volta sarebbe riuscita impossibile, sempre sarebbe dovuta cadere su un numero troppo ristretto. Questa diversa condizione indusse a stabilire che le terne si formassero dal corpo dei professori e dai consigli di tutte le facoltà insieme riuniti.

Finalmente le disposizioni transitorie contenute dall'articolo 88 al 63 provvedono alla conservazione degli attuali riformatori sino alla formazione dei consigli provinciali d'istruzione; alla conservazione degli attuali rettori sino al termine in cui debbe avere effetto la loro elezione; alla decorrenza del quinquennio per la durata del Consiglio universitario.

Signori! nel formare il progetto di legge che è sottoposto al vostro giudizio, ho procurato di preparare un ordine di cose per cui cooperino al progresso della istruzione tutte le forze che possono concorrere ad opera di tanto momento: ho procurato che fosse rialzata la condizione di coloro che professano la scienza, attribuendo loro gran parte nel governo delle istituzioni che debbono perfezionarla, e diffonderla. So pur troppo quanto le cose che io vi sono venuto proponendo, siano piccola parte dei miglioramenti che si desiderano in ordine all'istruzione pubblica. Ma so altresì che tutti gli altri miglioramenti sarebbero riusciti vani quando prima non se ne fossero gettate le fondamenta, provvedendo all'ordinamento delle podestà che debbono metterli in opera. Nel dettare questo progetto spero essermi animato di quegli spiriti liberali che prima stavano chiusi nei petti più generosi, che oggi debbono animare tutte le parti del nostro Governo. Confido che col concorso di tutte le podestà che io vi propongo di istituire, riuscirà più facile al Governo di attuare un sistema d'educazione degno della fama di civiltà che è antico retaggio, e dei nuovi e maggiori destini che sono gloriosa speranza di tutti i popoli, i quali si vanno raccogliendo intorno al trono costituzionale del nostro Re.

#### TITOLO PRIMO

##### *Dell'amministrazione della pubblica istruzione.*

Art. 1. La pubblica istruzione dipende dalla direzione del Ministro segretario di Stato incaricato di tal dipartimento: a lui spetta di promuovere il progresso del sapere, la diffusione dell'istruzione e la conservazione delle sane dottrine, e prov-

vedere in ogni parte all'amministrazione degli istituti e stabilimenti appartenenti all'insegnamento ed alla pubblica educazione.

Art. 2. Da lui dipendono:

1.° Le Università del Regno con gli stabilimenti alle medesime annessi;

2.° I collegi Regii e pubblici, e i convitti;

3.° Le scuole di istruzione elementare e superiore si pubbliche che private per gli adolescenti e gli adulti che non attendono a studi classici;

4.° I convitti e le scuole femminili di istruzione elementare e superiore pubbliche e private, che però continueranno ad esser rette con leggi particolari.

Rimangono escluse dalla dipendenza del Ministro di pubblica istruzione le scuole speciali enumerate nell'art. 8 delle RR. Patenti del 30 novembre 1847.

Art. 3. Le scuole maschili dipendenti dal ministero di pubblica istruzione si distinguono nei tre gradi di

Scuole elementari inferiori e superiori

Scuole secondarie

Scuole universitarie.

Sono scuole elementari quelle in cui si danno l'istruzione e l'educazione necessarie a tutti i cittadini indistintamente.

Sono scuole secondarie quelle in cui si insegnano le lingue antiche e le lingue straniere, e gli elementi della filosofia, e delle scienze come preparazione agli studi superiori, od alle scuole speciali.

Le scuole universitarie sono quelle che, compiendo l'istruzione letteraria e scientifica, abilitano coloro che le frequentano a ricevere i supremi gradi accademici in una delle facoltà, e ad esercitare le professioni che da essi dipendono, sia che queste scuole si trovino stabilite nel capo-luogo di una Università od in altri luoghi del circondario di essa.

Art. 4. Il Ministro segretario di Stato è nelle sue funzioni assistito da un Consiglio superiore di istruzione pubblica.

Dirigono la pubblica istruzione sotto la di lui dipendenza, e nel limite delle attribuzioni e dei distretti rispettivi:

I consigli universitari, i consigli delle facoltà, le commissioni permanenti delle scuole secondarie, i consigli provinciali di istruzione, i provveditori agli studi.

Art. 5. Il Ministro segretario di Stato eserciterà una vigilanza diretta su tutti gli stabilimenti che da lui dipendono, anche per mezzo di ispettori da lui deputati alla visita degli stabilimenti medesimi coll'incarico di fargliene relazione.

#### TITOLO SECONDO

##### *Del Consiglio superiore di pubblica istruzione.*

Art. 6. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione sarà composto di sette membri ordinari perpetui, e di cinque membri straordinari triennali nominati gli uni e gli altri dal Re.

Art. 7. Fra i membri ordinari del Consiglio superiore, cinque saranno professori attuali od emeriti in una delle regie Università appartenenti a ciascuna delle facoltà di teologia, di leggi, di medicina e chirurgia, di scienze e di lettere; gli altri due membri ordinari saranno scelti fra le persone illustri per il loro merito scientifico o letterario. I membri straordinari saranno professori o dottori collegiati in una delle nostre Università e potranno essere trascelti da tutte le facoltà indistintamente.

Dopo la prima formazione del Consiglio superiore e de' Consigli universitari i professori non potranno essere membri or-

dinari del Consiglio superiore prima di aver fatto parte di un consiglio universitario.

Art. 8. Il Consiglio superiore sarà convocato dal Ministro e presieduto da lui, od in sua vece dal Primo Ufficiale.

Un ufficiale del ministero farà presso il medesimo le parti di segretario.

Anche non convocato dal Ministro sull'istanza almeno di tre membri ordinari, il consigliere più anziano convocherà e presiederà il Consiglio per fare al Ministro quelle proposizioni che credesse opportune al progresso degli studi.

Art. 9. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è sempre necessaria la presenza almeno di quattro membri ordinari.

Art. 10. Il Consiglio superiore preparerà i progetti delle leggi, e dei regolamenti generali di pubblica istruzione ogni qual volta ne sia richiesto dal Ministro, e darà il suo avviso sui progetti che gli venissero dal medesimo comunicati.

Anche non eccitato dal Ministro gli proporrà i provvedimenti che crederà opportuni al progresso degli studi.

Art. 11. Spetta al Consiglio superiore di formare il piano generale degli studi, e della loro ripartizione tra le diverse cattedre sottomettendolo al Ministro per la sua approvazione. Spetta pure al Consiglio di esaminare anche per mezzo di commissioni scelte nel suo seno, o fra i professori e dottori collegiati delle Università e di approvare i programmi dei singoli corsi trasmessi come infra dai consigli universitari. Esaminerà parimente ed approverà i libri ed i trattati che dovranno servire al pubblico insegnamento assumendo anche, ogni volta che crederà opportuno, il parere dei corpi scientifici e delle persone più competenti, od istituendo apposite commissioni.

Art. 12. Saranno comunicate al Consiglio superiore le relazioni degli ispettori deputati dal Ministro alla visita delle scuole e degli stabilimenti scientifici, e quelle dei consigli universitari, e dei consigli provinciali d'istruzione: dal complesso di tutte queste relazioni, il Consiglio ricaverà ogni tre anni una generale relazione sulla condizione della pubblica istruzione in tutte le parti del Regno, e la trasmetterà al Ministro, con le osservazioni cui essa potrà dar luogo.

Art. 13. Vacando qualche cattedra in una delle Università del Regno i titoli dei candidati alla medesima, saranno sottoposti all'esame del Consiglio superiore per le sue osservazioni. Esso emetterà pure il suo parere sulle domande di ritiro e di congedo dei medesimi professori.

Art. 14. Il Consiglio superiore prenderà cognizione delle colpe imputate ai professori delle regie Università, ai professori, maestri, prefetti, e direttori spirituali delle scuole secondarie, ed agli ispettori delle elementari quando queste siano tali da dar luogo a sospensione o a destituzione, secondo le regole che verranno con apposita legge stabilite.

In nessun caso il Consiglio pronuncierà il suo giudizio senza aver sentita nelle sue difese la persona incolpata.

### TITOLO TERZO

#### *Dei Consigli Universitari.*

Art. 15. In ciascuna Università è istituito un Consiglio universitario composto di un presidente che verrà scelto dal Re, di cinque professori attuali od emeriti appartenenti alle cinque facoltà, e nominati dal Re sopra altrettante terne formate dai collegi delle facoltà; a questi si aggiungeranno due membri pure nominati dal Re e scelti tra le persone illustri per merito scientifico o letterario.

Qualora presso l'Università esista un collegio destinato a ricevere gli alunni delle varie facoltà, il governatore di esso sarà membro nato e perpetuo del Consiglio universitario.

Prenderà parte alle deliberazioni del Consiglio, ogni volta che vi sia da esso chiamato, un membro del Consiglio di credenza della città in cui ha sede la Università, designato dal Re.

Art. 16. Dopo un anno dall'istituzione del consiglio, uno dei professori che ne fanno parte, sarà tratto a sorte e surrogato, e così d'anno in anno sino alla fine del quarto: quindi uscirà ogni anno il professore che avrà compiuto un quinquennio dopo la sua entrata nel consiglio.

Gli altri due membri saranno perpetui.

Art. 17. Al Consiglio universitario è affidata la vigilanza nell'interno della Università, sulla esecuzione delle leggi e regolamenti generali spettanti alla pubblica istruzione.

Esso farà i regolamenti speciali occorrenti a questo proposito.

Promuoverà presso il consiglio superiore le provvidenze che crederà più confacenti al progresso dell'istruzione, e presso al ministro quelle conducenti all'esatto adempimento delle leggi e regolamenti in ciascuna Università.

Formerà d'accordo coi professori i programmi di ciascun corso e li trasmetterà al consiglio superiore.

Art. 18. Pronuncierà sui richiami intorno alle ammissioni ai corsi ed agli esami, spedirà i diplomi per tutti i gradi accademici nella forma che verrà stabilita, e darà, sentito il censore, il suo parere sulle domande di dispensa d'ogni sorta dirette dagli studenti al Ministro.

Art. 19. Alla fine d'ogni anno scolastico, e sulla proposta dei consigli delle facoltà, approverà i ripetitori per l'anno prossimo; esaminerà i titoli dei candidati all'aggregazione, e pronuncierà sulla loro ammissione secondo le regole che sono o che verranno stabilite.

Art. 20. Il presidente convoca le adunanze del consiglio e le presiede. Corrisponde col Ministro, e ne comunica le istruzioni al consiglio.

Il segretario dell'università fa l'ufficio di segretario del consiglio.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria almeno la presenza di cinque membri.

Art. 21. Il Consiglio universitario si radunerà regolarmente due volte al mese: potrà essere convocato straordinariamente dal presidente, ovvero sull'istanza del rettore o del censore.

Art. 22. Fra i consiglieri professori, sarà scelto dal Re il rettore dell'Università il quale starà in carica, finchè scada il tempo per cui fu eletto a far parte del consiglio. Questo eleggerà poi nei suo seno un vice-rettore incaricato di fare le veci del rettore in caso di assenza, o di impedimento.

Art. 23. Il Rettore veglierà d'accordo coi Presidi delle facoltà affinché ciascuno dei professori adempisca alle parti, che nell'insegnamento gli sono affidate.

Egli eserciterà pure la sua vigilanza sulla condotta degli studenti tanto nelle scuole che nelle congregazioni dell'Università, ammonendo, ed applicando, ove ne sia il caso, le puzioni di semplice disciplina. Darà tutte le provvidenze di urgenza che possono occorrere per mantenere il buon ordine.

Quando si suscitasse qualche disordine tra gli studenti, accorrerà per richiamarli al dovere, coll'autorità della ragione e dei consigli, e con quelle misure di disciplina che sono nelle sue attribuzioni.

Riferirà le provvidenze d'urgenza al Consiglio Universitario, ed ecciterà le sue deliberazioni per tutti i casi nei quali non

sia necessario un istantaneo provvedimento. In mancanza del Presidente del Consiglio ne farà le veci.

Art. 24. In ciascuna Università è nominato dal Re un Censore.

Art. 25. Il Censore è incaricato di adempiere presso il Consiglio le parti del Pubblico Ministero, e di assistere in tale qualità alle sue sedute.

Egli vigila sull'osservanza delle leggi e dei Regolamenti, e sollecita dal Consiglio le provvidenze occorrenti a promuoverne l'esecuzione.

Soprintende alla Segreteria dell'Università.

Art. 26. Apparterà al Censore riconoscere se gli studenti sian uniformati alle discipline universitarie, in seguito a che gli ammetterà ai corsi ed agli esami. Quando si facciano richiami contro le sue decisioni, verranno portati davanti il Consiglio universitario.

Art. 27. Nei casi gravi, ed allorchando il Consiglio universitario non secondi le istanze del Censore nelle attribuzioni a lui sovra date, egli ne riferirà al Consiglio superiore.

Dovrà tuttavia dichiarare al Consiglio universitario l'intenzione di volerne riferire, affinché questo possa fare le sue parti per giustificare i motivi della propria determinazione.

Art. 28. Porterà a cognizione del Consiglio superiore gli abusi gravi che potessero richiedere qualche provvedimento o repressione, ed i fatti che potessero dar luogo a sospensione o destituzione dei membri dell'Università.

#### TITOLO QUARTO

##### *Del Consiglio delle Facoltà.*

Art. 29. In ogni Università è stabilito per ciascuna Facoltà un Consiglio composto dal Preside che ne è il capo; dei due Professori più anziani in esercizio, e di due altri Consiglieri eletti per libera votazione dal Collegio tra i suoi membri: il Consiglio elegge il Segretario nel proprio seno.

Il Rettore ed il Censore dell'Università possono intervenire a tutte le adunanze dei Consigli di facoltà, senza dar voto.

Il Consiglio può chiamare nel suo seno altri Professori ogni volta che lo creda opportuno.

Art. 30. I Consigli delle Facoltà sono convocati dal Preside alla fine di ciascun anno scolastico per gli oggetti seguenti:

1.° Per formare la terna dei Candidati da essere sottoposta al Re per la nomina di un membro del Consiglio universitario quando venga ad uscirne il Professore appartenente alla Facoltà;

2.° Per ricevere e per trasmettere al Consiglio universitario i rendiconti dei Professori sull'andamento delle loro scuole rispettive, esaminandoli in adunanza, ed accompagnandoli delle osservazioni che giudicheranno opportune;

3.° Per proporre al Consiglio universitario quei regolamenti che crederanno utili all'avanzamento degli studii nella Facoltà;

4.° Per formare sulle proposizioni dei Professori le note ragionate degli studenti più distinti fra quelli che avranno compiuto in quell'anno il corso degli studii nelle diverse facoltà;

5.° Per proporre al Consiglio universitario la nomina dei Ripetitori per l'anno prossimo, e l'ammissione dei Candidati all'aggregazione.

#### TITOLO QUINTO

##### *Del governo e dell'ispezione delle scuole secondarie*

Art. 31. In ciascun circondario universitario sarà stabilita una Commissione permanente per le scuole secondarie, che avrà a capo il Presidente del Consiglio Universitario, e sarà composta del Rettore dell'Università, il quale farà le veci del Presidente in mancanza di quello, del Professore di scienze e di quello di Lettere che sono membri del Consiglio universitario, di uno dei membri al medesimo aggiunti, e del Professore di Metodica anche quando egli non faccia parte del Consiglio.

Il Segretario dell'Università sarà pure Segretario della Commissione.

Art. 32. Il Censore compirà presso la Commissione delle Scuole le stesse parti che presso il Consiglio universitario.

Art. 33. Le attribuzioni della Commissione delle Scuole sono;

1.° Vegliare sull'osservanza delle leggi e dei Regolamenti di istruzione pubblica in quanto riguarda alle scuole secondarie;

2.° Pronunciare sulle ammissioni ai corsi ed agli esami delle scuole secondarie nei casi in cui l'applicazione dei regolamenti possa dar luogo a dubbietà;

3.° Pronunciare sulle autorizzazioni di scuole private in cui si dia l'insegnamento secondario;

4.° Pronunciare sulle domande di congedo temporario e sulle supplenze dei professori e dei maestri: e proporre al Ministro le nomine, le promozioni, gli aumenti di stipendio, le distinzioni onorifiche che potessero occorrere in favore di quelli;

5.° Portare innanzi al Consiglio superiore di pubblica istruzione le accuse contro i professori e maestri di scuole secondarie che dessero luogo a destituzione o sospensione:

6.° Promuovere presso il medesimo le chiusure delle scuole secondarie in cui gravi disordini od altri accidenti rendessero necessario questo provvedimento: trattandosi di scuole private, potrà sollecitarne la soppressione.

In caso di urgenza potrà dare queste disposizioni, le quali non diverranno definitive che in seguito a deliberazione del Consiglio superiore.

Art. 34. Sotto la dipendenza della Commissione sono istituiti ispettori delle scuole secondarie, i quali visiteranno tutte le scuole pubbliche e private, ed i convitti ad esse attinenti; esamineranno se siano osservate le leggi ed i regolamenti relativi tanto all'istruzione, quanto alla disciplina. Si accerteranno del grado di istruzione degli alunni: riconosceranno la condizione dei locali e degli stabilimenti dipendenti dalle scuole, e faranno di tutto relazione alla Commissione.

#### TITOLO SESTO

##### *Del governo e dell'ispezione delle scuole elementari.*

Art. 35. In ogni capo-luogo di provincia sarà istituito un Consiglio d'istruzione elementare, composto dell'Intendente, il quale vi avrà la presidenza; di un delegato del Vescovo, del Provveditore regio per le scuole, dell'Ispettore delle scuole elementari, di un professore del collegio reale, scelto dalla Commissione per le scuole, e di due membri deputati dal Consiglio provinciale.

Saranno sotto l'ispezione di questo Consiglio tutte le scuole elementari della provincia.

Art. 36. Questi Consigli saranno posti sotto la dipendenza del Consiglio superiore di pubblica istruzione. Veglieranno

all'adempimento delle leggi in ordine alla istruzione elementare, facendo per lo incremento e pel perfezionamento di questa tutti gli uffici che crederanno opportuni presso il Governo e presso le amministrazioni provinciali e comunali, e promuovendo l'istituzione in ogni comune delle scuole elementari maschili e femminili.

Riceveranno le relazioni degli ispettori sulla condizione dei locali, sui metodi usati nell'insegnamento, sull'abilità dei maestri, e sul profitto degli alunni.

Art. 37. Le nomine dei maestri e delle maestre elementari saranno sottoposte alla approvazione dei Consigli d'istruzione: ne spetterà al consiglio comunale la proposta.

Art. 38. Spetterà ai Consigli d'istruzione decidere le controversie tra le amministrazioni comunali ed i maestri elementari in ordine all'adempimento delle obbligazioni scolastiche.

Essi pronuncieranno sulla destituzione o sospensione dei maestri, non ommettendo mai di sentirli nelle loro difese.

Art. 39. Il Consiglio veglierà su tutte le istituzioni fondate dalla liberalità, o dei privati, o delle opere pie, o del Governo, che abbiano per oggetto in tutto od in parte la istruzione elementare.

Adoprerà quanto gli consentono le condizioni di queste istituzioni per introdurre le discipline che siano in armonia colle leggi dello Stato, e che conducano al progresso della pubblica istruzione.

Darà il suo parere circa l'approvazione delle scuole o convitti destinati all'istruzione elementare.

Rispetto a tali scuole o convitti eserciterà la stessa autorità che la Commissione per le scuole secondarie rispetto alle scuole e convitti che da essa dipendono.

Eserciterà pure la sua ispezione affinché siano osservate le leggi ed i regolamenti applicabili alle scuole private.

## TITOLO SETTIMO

### *Del Provveditore.*

Art. 40. In ogni capo-luogo di provincia un Provveditore agli studi scelto dal Re fra le persone più distinte per coltura d'ingegno, sarà particolarmente incaricato di far eseguire gli ordini spettanti all'istruzione pubblica.

Art. 41. Eserciterà una vigilanza sopra tutte le scuole pubbliche e private secondarie ed elementari richiamandole all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, e sollecitando dal Consiglio provinciale d'istruzione, e dalla Commissione permanente delle scuole i provvedimenti che possono occorrere.

Darà gli ordini in proposito occorrenti agli ispettori di scuole elementari e di metodo e a tutti gli ufficiali pubblici addetti alle scuole della provincia.

Art. 42. In ordine alle scuole provinciali di metodo, i provveditori adempiranno le parti commesse ai riformatori provinciali con le patenti del 1.º agosto 1845, e del 15 maggio 1847; adempiranno parimenti le parti commesse ai riformatori con le patenti del 13 gennaio 1846 in ordine agli stabilimenti di educazione e di istruzione femminile.

Art. 43. Il provveditore agli studi dà per se stesso tutte le disposizioni d'urgenza: delle altre riferisce alla Commissione permanente delle scuole, quando riguardino alle scuole secondarie: ed al Consiglio provinciale, quando riguardino alle scuole elementari.

In mancanza dell'Intendente, il Provveditore presiede al Consiglio provinciale di pubblica istruzione.

Art. 44. In ogni mandamento, il quale non sia capo-luogo di provincia, si nominerà un Provveditore locale, il quale

verrà proposto dal Provveditore della provincia, e nominato dal Consiglio provinciale d'istruzione.

Più di un mandamento si può affidare al medesimo Provveditore.

Art. 45. I Provveditori locali sono incaricati di vegliare affinché in tutte le scuole, nei convitti e nei pensionanti del distretto loro affidato si osservino le regole stabilite, e non s'introducano abusi.

Epperò visitano le dette scuole e gli stabilimenti semprechè lo credano opportuno, ovvero ne siano specialmente incaricati dal Provveditore provinciale.

Nella circostanza di visita degli ispettori, danno loro i ragguagli opportuni, e con essi cooperano allo scopo dell'ispezione.

Corrispondono col Provveditore provinciale da cui dipendono.

### **Disposizioni generali.**

Art. 46. Niun istituto educativo o per i maschi, o per le femmine, il quale non sia eccettuato dall'art. 8 delle lettere patenti 30 novembre 1847, può esimersi dalla dipendenza del Ministero di pubblica istruzione, e dall'osservanza delle leggi promulgate, o che saranno per promulgarsi in fatto di istruzione pubblica.

I privilegi sinora ottenuti in pregiudizio di tale principio s'intendono revocati.

Art. 47. Nelle scuole affidate a corporazioni religiose i prefetti, i professori ed i maestri saranno proposti da esse, ed ammessi quando siano riconosciuti idonei dalle autorità preposte alla pubblica istruzione: dovranno perciò sostenere gli esami e adempiere tutte le altre condizioni prescritte dalle leggi e regolamenti: la proposizione fatta dalla corporazione potrà, secondo il giudizio delle autorità cui spetta di ammetterli, esimerli dal certificato di buona e regolare condotta.

Sino al primo del 1849 il Consiglio superiore di pubblica istruzione potrà dispensare dall'esame i professori appartenenti a dette corporazioni che avessero dato saggio di distinta abilità.

Art. 48. Le corporazioni che non si uniformino alle suddette condizioni non potranno nè aprire scuole, nè conservare quelle già aperte.

Art. 49. I seminari vescovili sono retti dalle particolari discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato, per quanto spetta all'educazione degli ecclesiastici.

Gli studi ivi fatti non potranno servire per le ammissioni ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, tranne che quegli istituti si conformino alle discipline stabilite nelle leggi e nei regolamenti che sono emanati, od emaneranno.

Art. 50. Niuna podestà altra da quelle specificate nella presente legge avrà diritto di ingerirsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studi, nella collazione dei gradi, nella scelta od approvazione dei professori e membri delle facoltà universitarie, dei professori, prefetti e maestri delle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione; e conseguentemente cesseranno tutte le autorità sinora esercitate in dipendenza delle leggi, regolamenti ed usi in addietro vigenti in ordine alla pubblica istruzione che non sono comprese nella presente legge.

### **Disposizioni particolari.**

Art. 51. Per le Università di Cagliari ed i Sassari meno numerose vi sarà un solo Consiglio universitario, diviso però in

due sessioni, l'una residente in Cagliari e l'altra in Sassari sotto la direzione di uno stesso presidente.

La sessione residente in Cagliari sarà composta del presidente del Consiglio, del professore rettore dell'università e di due altri professori, di un membro scelto dal Re fra le persone illustri per merito scientifico e letterario, e di un membro del Consiglio di credenza nel modo stabilito dall'art. 15.

La sessione residente in Sassari sarà composta del professore rettore di quella università, il quale presiederà la sessione, di due altri professori, di un membro scelto dal Re tra le persone illustri per merito scientifico e letterario, e di un consigliere di credenza della città come sovra.

In mancanza del rettore il consigliere più anziano presiederà il Consiglio.

Art. 52. Presso ciascuna sessione vi sarà un censore.

Art. 53. La sessione residente in Sassari corrisponde per mezzo del rettore che la presiede col presidente del Consiglio residente in Cagliari, al quale spetta la corrispondenza col Ministro e col Consiglio superiore d'istruzione pubblica.

Art. 54. Le terne da sottoporsi al Re per la scelta dei professori che debbono far parte del Consiglio universitario in ciascuna sessione in cui come sovra si divide, saranno formate dal corpo dei professori e dai Consigli di tutte le facoltà insieme riunite.

Art. 55. La sessione del Consiglio universitario residente in Cagliari, farà le funzioni della Commissione permanente per le scuole secondarie, di cui nel titolo 5.<sup>o</sup> della presente legge per tutta l'isola.

Art. 56. Quando il Consiglio universitario farà le funzioni della Commissione delle scuole, ne faranno parte l'ispettore generale delle scuole elementari della Sardegna ed il professore di metodo.

Art. 57. Per le scuole elementari, oltre all'istituzione dei Consigli provinciali portata da questa legge, continuerà ad osservarsi il disposto delle lettere patenti del 7 settembre 1841.

#### Disposizioni transitorie.

Art. 58. I riformatori e delegati attualmente in carica continueranno nelle loro funzioni sino al 1.<sup>o</sup> luglio prossimo.

Art. 59. Gli attuali rettori delle università rimangono in ufficio ed entrano a far parte del Consiglio per tutto il tempo per cui sono stati eletti.

Scaduto questo termine i collegi delle facoltà cui appartengono gli attuali rettori procederanno alla formazione della terna di cui all'art. 15, ed allora sovra tutti i professori membri del Consiglio verrà scelto il nuovo rettore il quale continuerà sino alla fine del quinquennio per cui dura il Consiglio, e conseguentemente l'estrazione a sorte di cui all'art. 16 non comprenderà il professore rivestito della carica di rettore.

Art. 60. Il primo quinquennio per cui dura il Consiglio universitario s'intenderà decorrere dal principio del prossimo anno scolastico.

Art. 61. Le autorità costituite dalla presente, pronuncieranno occorrendo sulle destituzioni e sospensioni dei professori, maestri e membri delle facoltà contemplati nell'articolo 45 a termine delle discipline ora vigenti.

Si preparerà una legge sui casi di destituzione e sospensione.

Art. 62. Sino a tanto che dai collegi delle facoltà saranno formate le terne per l'intera composizione dei Consigli universitari, il presidente nominato eserciterà tutta l'autorità che ai medesimi ed alla Commissione sulle scuole appartiene a termini della presente legge.

Art. 63. Nelle provincie in cui non è per anco stabilito un

ispettore delle scuole elementari, si aggiungerà al Consiglio provinciale istituito con questa legge un altro professore del Collegio Reale.

### Ordinamento delle facoltà di scienze e lettere.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 7 giugno 1848 dal Ministro dell'istruzione pubblica (BONCOMPAGNI).*

Signori. — Il collegio di scienze e lettere trovasi oggi diviso in tre sezioni: di Belle Lettere, di Filosofia e di Scienze. La ragione degli studi consiglia che coloro che professano le scienze fisiche e matematiche siano aggregati in un separato collegio. Queste dottrine sono oggidì tanta parte del sapere umano, che una sola porzione di esse basta ad occupare la vita e gli studi degli uomini di più potente ingegno. La filosofia può opportunamente lasciarsi riunita alle *belle lettere*, perchè queste senza quella, di leggieri riescono vane e disutili. Il progetto che vi è stato testè sottoposto intorno all'ordinamento generale della pubblica istruzione, suppone questa divisione, e non potrebbe mettersi in opera quando essa non venisse sancita.

L'articolo 1 statuisce in generale questa divisione; l'art. 2 dichiara quali professori e quali dottori debbano far parte della facoltà di lettere; il 3 fa la stessa dichiarazione per la facoltà di scienze fisiche e matematiche; l'articolo 4 prescrive ai dottori attuali della classe di filosofia, i quali sostenevano l'esame di aggregazione in materie appartenenti alle due facoltà, di dichiarare a quale delle due vogliano ascrivere; l'art. 5 prescrive che la facoltà di lettere sia divisa in due classi, una di lettere, l'altra di filosofia; l'art. 6 prescrive che la facoltà di scienze sia pure divisa in due classi, una di matematica, l'altra di scienze fisiche; l'art. 7 serba ad altro tempo lo stabilire le condizioni delle aggregazioni. Parve questione da studiarsi con maturo esame e da serbarsi ad altro tempo. I membri dei collegi sono naturalmente i candidati per l'insegnamento: dai buoni o cattivi esami di aggregazione dipendono in gran parte le condizioni dell'istruzione universitaria; perciò in ogni proposizione che pertocchi a questa materia, il Governo debbe procedere con ponderazione proporzionata all'importanza della materia. Inoltre le modificazioni che il Governo dovrà proporre, in parte saranno proprie dei due collegi ora divisi, in parte saranno comuni a tutti i collegi dell'Università. Perciò parrebbe meno conveniente statuire le regole che a tutti debbono adattarsi, mentre si sta deliberando intorno ad una legge che concerne ad uno solo di essi.

Art. 1. Le facoltà di scienze e lettere, istituite nelle nostre Università, saranno d'or innanzi divise in due facoltà separate sotto i titoli di *belle lettere e filosofia* e di *scienze fisiche e matematiche*.

Art. 2. Faranno parte della facoltà di lettere e filosofia, i professori di lettere e quelli di logica e metafisica, di etica e di filosofia speciale e loro sostituiti, ed i dottori collegiati attuali della classe di lettere. Questa facoltà conserverà le attuali divise del collegio di scienze e lettere.

Art. 3. Faranno parte della facoltà di scienze fisico-matematiche, i professori di matematiche, d'architettura, di costruzioni, di geometria pratica, di fisica sperimentale e di fisica superiore, di chimica generale e farmaceutica, di mineralogia, di botanica e di zoologia;

Gli attuali dottori collegiati di matematiche.

Questa facoltà avrà divisa conforme a quella delle altre facoltà con la mozzetta di color bianco.

Art. 4. Gli attuali dottori collegiati della classe di filosofia dichiareranno fra il termine di tre mesi, a quale delle due facoltà di lettere e filosofia, oppure di scienze fisiche e matematiche essi desiderino di essere applicati; queste dichiarazioni saranno sottoposte al Consiglio superiore di pubblica istruzione, che proporrà al primo segretario di Stato la ripartizione che stimerà più opportuna.

Art. 5. La facoltà di lettere e filosofia sarà divisa in due classi, una di lettere, composta dei professori e dei presenti dottori di lettere, l'altra di filosofia, composta dei professori di etica, logica, e filosofia speciale, e dei membri della presente classe di filosofia, che verranno ad essa applicati. Ciascuna classe avrà un preside o vice-preside e due consiglieri. La presidenza o la vice-presidenza alterneranno tra le due classi.

Art. 6. La facoltà di scienze sarà composta di due classi, cioè una di matematiche, quale trovasi presentemente costituita, l'altra di scienze fisiche, alla quale apparterranno gli attuali dottori collegiati di filosofia che saranno applicati alla facoltà.

Ciascuna classe avrà un preside o vice-preside e due consiglieri. La presidenza alternerà fra le due classi.

Art. 7. Verranno ulteriormente stabilite le regole per le aggregazioni alle facoltà di scienze e di lettere, e per mettere le disposizioni della presente legge d'accordo con quelle delle leggi e dei regolamenti relativi agli esami delle attuali facoltà di scienze e lettere.

### Diritti civili e politici agli accattolici.

*Progetto di legge del deputato SINEO, letto il 7 giugno 1848.*

Visto il dubbio mosso intorno al senso dell'ultimo alinea del n.° 1 dell'articolo 1 della legge elettorale;

Abbiamo dichiarato e dichiariamo che in quanto al diritto di eleggibilità, come nell'esercizio di ogni altro diritto politico, havvi perfetta uguaglianza fra tutti i cittadini, senza distinzione di culto.

### Diritti civili e politici agli accattolici.

*Relazione fatta alla Camera l'8 giugno 1848 dalla Commissione composta dei deputati TROGLIA — FRASCHINI — FERRARIS — NOTTA e ALBINI relatore.*

SIGNORI — Incaricato dalla Commissione nominata per esaminare il progetto di legge del deputato Sineo, mi reco ad onore di riferire alla Camera il voto della medesima, e di presentarvi il progetto di legge che la Commissione ha creduto di proporvi modificando nella forma piuttosto che nella sostanza il progetto dell'avvocato Sineo. Poche parole io dirò in appoggio di questo progetto di legge, sia perchè in esso adempiesi, io penso, un voto pressochè generale almeno nella parte più colta e più assennata della Nazione; sia perchè, quand'anche avessi voluto sviluppare le ragioni che militano a favore della proposta di legge di cui trattasi, mi sarebbe mancato il tempo materiale, essendo stato nominato a relatore poco più di un'ora fa; ond'io spero che la Camera non mi darà carico dei difetti d'una relazione scritta precipitosamente.

La disuguaglianza dei diritti per disparità di culto derivava in parte da ignoranza e da intolleranza religiosa, in parte da ragioni politiche, ed era avvalorata da lunga abitudine.

Il crescere della civiltà e i progressi delle scienze giuridiche e politiche per cui vennero distrutti tanti pregiudizi e tanti errori, più o meno funesti, e si andò riordinando la società civile sopra le sue vere basi, ha rimesso altresì in luce quanto fosse ingiusta insieme e dannosa alla società la degradazione civile in cui viveano in molti Stati gli accattolici. Ora è omai una verità ammessa da tutti che i diritti che chiamansi civili non sono altro in sostanza che i diritti stessi ingeniti od acquisiti dell'uomo in quanto sono riconosciuti e protetti dall'autorità sociale; che per conseguenza è un'offesa all'umanità ed alla giustizia il negarli ad alcuni cittadini o il non riconoscerli in essi unicamente, perchè professano un culto diverso da quello della massima parte dei cittadini o che le leggi dello Stato dichiarano dominante. I dritti politici poi consistono nella partecipazione ai pubblici poteri o per lo meno al dritto di nominare quei che sono destinati ad esercitarli. Ma lo scopo ultimo dei dritti politici non è altro infine se non quello di assicurare il meglio che si possa il pieno e libero esercizio dei diritti individuali, onde ciascuno svolger possa le sue facoltà ed ottenere col sussidio della società il conseguimento dei legittimi suoi fini. Ond'è evidente che i dritti civili sono in sostanza la radice, o, direm meglio, il fondamento precipuo dei dritti politici. Non v'ha dunque ragione per cui nello stato normale della società, al quale dobbiamo accostarci il più che sia possibile, debbansi negare ai membri d'uno Stato i dritti civili e politici per la sola ragione della diversità del culto.

Quindi è che noi vedemmo negli ultimi tempi andar scomparendo presso i popoli più colti queste disuguaglianze fra i cittadini.

Presso di noi, dopo la promulgazione dello Statuto, in quanto ai valdesi, vennero essi con legge espressa pareggiati agli altri cittadini nel godimento dei dritti civili e politici.

Riguardo agli ebrei, emanò il Decreto R. del 29 di marzo 1848 che li ammette ai dritti civili e ai gradi accademici. In forza dell'art. 1 della legge elettorale essi hanno la qualità di elettori, perchè ai dritti elettorali sono ammessi i cittadini senza distinzione di culti.

Ma, per ciò che concerne gli altri dritti politici, a questa assemblea sono note le quistioni più d'una volta elevatesi in proposito. Alcuni pensano che dalle disposizioni insieme combinate dello Statuto, della legge elettorale, e del succitato Decreto Reale risulti, se non secondo la lettera, almeno secondo lo spirito di queste leggi, essere gl'israeliti ammessi al godimento di tutti i dritti politici. Altri invece sono d'avviso che, secondo l'attuale stato della nostra legislazione, gl'israeliti godono bensì dei dritti civili nella loro pienezza, ma dei dritti politici hanno quelli soltanto che sono ad essi nominatamente concessi, e per conseguenza mancano in particolare di quello dell'eleggibilità. Per lo meno la cosa presentasi assai dubbia. Egli sembra sotto ogni aspetto conveniente il togliere ogni dubbio. Tanto più che, essendo gli ebrei soggetti ora a tutti i pesi dei cittadini, è conforme a giustizia che non siavi differenza fra essi e gli altri in quanto ai dritti ed a vantaggi.

Ma poichè entravasi a toccare questa materia così delicata e importante, sarebbe egli stato conforme alle circostanze dei tempi ed ai principii che professa la Camera, se restringendosi a riconoscere negl'israeliti i dritti civili e politici, avesse mantenute, almeno implicitamente, altre simili esclusioni? giacchè le nostre leggi non parlerebbero che degl'israeliti e dei valdesi. Sarebb'egli stato dicevole che, riconoscendo la verità del grande principio di giustizia sociale dell'eguaglianza dei cittadini in faccia alla legge civile e politica, la Camera avesse esi-



tato a farne un'applicazione generale, franca e sincera? mentre molti popoli, rinunciando alla loro individualità politica, si sono aggregati a noi, mentre altri stanno pure per formare con noi una sola famiglia politica, mentre in quelli e in questi trovansi un numero considerevole di non cattolici, avremmo noi esitato a proclamare questo principio dell'eguaglianza civile e politica dei cittadini? Egli è perciò che il progetto di legge che io ho l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni contiene una disposizione generale ed assoluta per tutti i cittadini che professano una religione diversa dalla cattolica.

**PROGETTO DI LEGGE.**

Volendo togliere ogni dubbio sulla capacità civile e politica dei cittadini che non professano la religione cattolica, il Senato e la Camera hanno adottato, noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed all'ammissibilità alle cariche civili e militari.

**Diritti civili e politici agli accattolici.**

*Progetto di legge adottato dalla Camera li 8 giugno 1848, e comunicato al Senato il 15 giugno suddetto.*

*(Vedi sopra il progetto della Commissione).*

**Diritti civili e politici agli accattolici.**

*Relazione della Commissione al Senato, 17 giugno 1848, STARA, relatore.*

SIGNORI — Incaricato dell'onorevole ufficio di relatore dell'idea di legge, intesa a dileguare ogni dubbio, e a rimuovere ogni ostacolo, che dalle leggi attualmente in vigore possa sorgere tuttora per l'ammissione di quelli tra i nostri concittadini, che non professano la religione cattolica, al pieno godimento dei dritti civili e politici, ed a tutte le cariche civili e militari, io debbo innanzi tutto dichiarare, che la vostra Commissione, mentre unanime concorse nel pensiero che ispirò la legge, che viene ora sottoposta alla discussione della Camera, fu nel tempo istesso d'avviso, che, non ostante le osservazioni che si potrebbero fare, se ne possa accogliere favorevolmente il progetto.

La vostra Commissione riconobbe di leggieri, che nella presente condizione dei tempi, e sotto un Governo, che proclamò il gran principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, era pur giusto e conveniente, che si facessero il più presto scomparire dalla nostra legislazione quelle odiose esclusioni, fondate nella disparità dei culti, le quali prendendo radice o nell'ignoranza, o nell'intolleranza dei tempi e dei Governi che le introdussero, più non potrebbero conciliarsi coi lumi del secolo, e colla libertà e larghezza del nostro reggimento costituzionale.

Membri tutti di una medesima famiglia, tutti soggetti ai medesimi pesi e carichi dello Stato, ragione e giustizia richiede, che tutti i cittadini sieno egualmente ammessi a godere dei medesimi diritti, sì civili, che politici, e tutti partecipino in equal modo ai medesimi vantaggi senza riguardo alla differenza del culto che ciascuno professa.

Guidata da questi principii di perfetta e ben intesa libertà, ed animata dai veri sentimenti di una fratellevole eguaglianza tra tutti indistintamente i cittadini, che fanno parte del medesimo Stato, la vostra Commissione ha l'onore di proporvi, per l'organo mio, l'adozione pura e semplice del progetto di legge, su cui siete in questo momento chiamati a deliberare.

Nè a farvi questa proposta potè essere trattenuta dalle obiezioni sovra le quali ebbe ad aggirarsi la di lei discussione, e che basterà di qui leggermente toccare, perchè l'alto senno della Camera ne riconosca con noi l'insussistenza.

Si osservava in primo luogo, che, sebbene di regola le leggi, che emanano dal Parlamento Nazionale, non debbano essere precedute da verun preambolo, ciò nondimeno la Commissione ha creduto, che nella specialità del caso potesse il medesimo conservarsi, come quello che conferisce alla più chiara intelligenza della legge stessa.

Si avvertiva in secondo luogo che il progetto di legge parli, non solo dei dritti politici, ma ben anche dei dritti civili, quandochè di questi già fossero, sì i valdesi che gl'israeliti ammessi al pieno godimento per virtù delle Regie Patenti dei 17 di febbraio e 29 di marzo ultimi scorsi.

Ma facile e pronta si presentava la risposta, che essendo la disposizione della legge di cui vi si propone l'adozione generale e comprensiva di tutti i cittadini, che non professano la religione cattolica, e non già speciale nè limitata ai soli valdesi ed israeliti, a cui unicamente si riferiscono le mentovate Regie Patenti, conveniva che nella generalità sua comprendesse tutti indistintamente i dritti, sì civili che politici: affinché sì degli uni che degli altri fossero chiariti capaci, tutti indistintamente i cittadini oltre ai valdesi ed agli israeliti, i quali non professano la religione cattolica.

Ed era ben ragionevole ed opportuno, che in termini così ampi e generali venisse la disposizione della legge concepita, affinché per essa si togliesse qualunque dubbio ancor sussistesse circa la capacità di quelli tra i cittadini, che senza appartenere al culto valdese od israelitico, non professano la religione cattolica, a godere di tutti i dritti civili, di cui questi ultimi già erano stati precedentemente ammessi al pieno godimento.

Nè credette in terzo luogo la Commissione di arrestarsi all'altra obiezione, per la quale s'intendeva di dimostrare, che la disposizione novella contenesse un'interpretazione non puramente dichiarativa, ma più presto estensiva delle leggi anteriori. Poichè, sebbene propendesse anch'ella per la medesima sentenza, pur non di meno la cosa potendo esser dubbia, e l'effetto della nuova disposizione venendo nell'uno e nell'altro senso ad essere il medesimo, le è paruto che non fosse questa una ragion sufficiente per modificarne le espressioni che si leggono nel proemio, e ritardarne l'adozione.

In quarto luogo si faceva pur presente, che col progetto di nuova legge si venisse derogando allo Statuto. Ma a questo proposito andava la Commissione considerando, che non allo Statuto propriamente, ma sibbene al Codice civile unicamente, a cui lo Statuto stesso in questa parte si riferisce, si verrebbe colla nuova disposizione a derogare. Lo Statuto infatti agli articoli 24 e 40 non determina già quali sieno i cittadini, che abbiano a godere o a non godere dei dritti civili e politici, ma solo ed unicamente si riferisce per quest'obbietto alle leggi che regolano e determinano lo stato e la capacità delle persone, di modo che ammettendosi i cittadini che non professano la religione cattolica al godimento dei dritti civili e politici da cui fossero in vigore delle dette leggi esclusi, a queste propriamente ed unicamente, e non allo Statuto si viene in ultima analisi a derogare.

Finalmente la vostra Commissione ebbe a riconoscere, che col progetto della nuova legge, nessuna innovazione si recava allo Statuto nella parte importantissima, in cui si dichiara, che la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato, e che degli altri culti sono unicamente tollerati conformemente alle leggi quelli ora esistenti. Imperochè quest'articolo primo dello Statuto rimane pur sempre intatto ed illeso, e continua ad essere nel pieno suo vigore anche dopo la sanzione della nuova legge.

E di questa verità si farà di leggieri capace chiunque consideri essere cose tra loro affatto distinte e disparate, quella cioè dell'introduzione ed esercizio nei Regii Stati di un nuovo culto diverso da quelli attualmente esistenti e solo tollerati, e quell'altra dell'ammissione dei cittadini, che professino un tale culto, al godimento dei diritti civili e politici.

Alla prima e non alla seconda delle due cose osta il citato articolo dello Statuto; laddove alla seconda soltanto e non alla prima si riferisce, e provvede la novella disposizione di legge, di cui vi si propone l'adozione. Donde s'inferisce assai chiaramente, che i cittadini che professino un culto diverso da quelli attualmente esistenti e solo tollerati in virtù dell'articolo primo dello Statuto, tuttochè ammessi a godere dei diritti civili e politici in forza della nuova disposizione sopraddetta, non potranno però mai introdurre ed esercitare il loro culto, come fanno i cittadini degli altri culti ora esistenti e tollerati, giacchè mancherebbe ognora per quello la tolleranza legale, che a questi soli fu dallo Statuto compartita.

Adunque il nuovo progetto di legge che ammette i cittadini, che professano un culto diverso da quelli ora esistenti e soli tollerati, al godimento dei diritti civili e politici, nulla ha di comune col disposto dall'articolo primo dello Statuto, che vieta l'introduzione e l'esercizio nello Stato di un altro nuovo culto qualunque.

Eliminate in questo modo le obiezioni che si possono eccitare contro al progetto di legge, del quale si tratta, la Commissione, come di sopra ho avuto l'onore di significarvi, ve ne propone l'adozione pura e semplice, accompagnandola del voto e della speranza da taluni manifestata, che l'emancipazione piena e compiuta degli israeliti sarà ottimo avviamento a sempre più stringere quei vincoli di fratellanza, che debbono unire tutti i membri di una medesima famiglia, e ad introdurre costumi più uniformi ancora nelle ordinarie e quotidiane relazioni tra di loro.

### **Espulsione dei Gesuiti. — Demolizione dei forti che non hanno per iscopo la difesa delle città dal nemico. — Espurgazione del porto di Genova.**

*Progetti di legge del deputato Bixio, letti, sviluppati e presi in considerazione nelle sedute dell'8 e 9 giugno 1848.*

SIGNORI — Di due cose specialmente abbisogna lo Stato : Di tenace vincolo di affetto fra governanti e governati, e di lavoro pei poveri.

Di favorire la prosperità del commercio.

Conducente al primo fine sarebbe dichiarare esclusa con legge formale la compagnia di Gesù da tutto lo Stato, come quella che non è conciliabile con le attuali libere istituzioni, e togliere qualunque idea di diffidenza dei popoli verso il potere, con demolire le opere militari delle fortezze che non

hanno per iscopo la difesa contro il nemico, convertendo tali forti in utili stabilimenti per le classi povere. Il porto di Genova essendo minacciato da progressivo riempimento, dovrebbe essere affidato, per la sua espurgazione, esclusivamente a quel corpo civico, senza di che, il nostro commercio marittimo sarebbe esposto a danno imminente e gravissimo.

Quindi il deputato sottoscritto propone le seguenti leggi :

1.<sup>a</sup> La compagnia di Gesù, come incompatibile con gli attuali ordinamenti civili e politici, è dichiarata per sempre non ammissibile nello Stato ;

2.<sup>a</sup> Tutti i forti che non hanno per iscopo la difesa della città dal nemico, saranno convertiti in utili stabilimenti a pro dei cittadini.

3.<sup>a</sup> Il porto di Genova sarà affidato, per la sua interna pulizia ed espurgazione, a quel corpo civico, salvo per ciò che è relativo alla sua difesa militare.

### **Espulsione dei Gesuiti.**

*Relazione fatta alla Camera il 17 luglio 1848 dalla Commissione composta dei deputati CARLI — BIXIO — GERMI — ALBINI — RICOTTI — FRASCHINI — FERRARIS — COSTA DI BEAUREGARD — FARINA P. e CORNERO G. B. relatore.*

SIGNORI — Se una setta religiosa, di cui le perniciose tendenze, oltre di compromettere la privata e pubblica tranquillità, minaccierebbero pure nelle stesse sue fondamenta la politica esistenza della nazione, possa o no venirvi ulteriormente tollerata ?

Questa si è, o signori, la essenziale questione che, da una proposta di legge del deputato Bixio e da varie petizioni mandate univrsi, munite di un immenso numero di firme di distinti ed onorati cittadini, presentossi contro la compagnia di Gesù e sue affiliazioni, od altre simili associazioni e dipendenze, alla decisione della Camera, e su di cui vengo ora a riferire la disamina assieme al preavviso della Commissione per tal uopo nominata.

Già dai termini coi quali ci credemmo autorizzati a proporvela, si può argomentare il giudizio che in senso della Commissione stessa si abbia a recarne.

Dissimo se possa o no codesta compagnia essere nei Regii Stati *ulteriormente tollerata*; avvegnachè, propriamente, niente più d'una tolleranza dallo Stato ella diffatti si ebbe mai.

Nulla al certo potessero le emanazioni della podestà spirituale ai temporali diritti della nazionale sovranità menomamente detrarre, li quali poi d'altronde, in ogni ipotesi, nella ipotesi anche di qualunque temporale concessione che per avventura vogliasi indurre, sempre tuttavia rimanesse in piena facoltà della nazione di rivendicarli, e massime a fronte di attentati così gravi e sovversivi dell'ordine sociale.

A tutti è nota la storia dei Padri di codesta compagnia, durante il lungo spazio di due e più secoli dalla di lei spirituale erezione, nel 1541, sotto il pontificato di Paolo III, sino alla soppressione dovuta pronunciarsene, nel 1773, da Clemente XIV, ad istanza eziandio delle principali potenze.

Non solo fossero pervenuti ad assoggettare i popoli alle torbide loro mene, ma tentassero altresì di invadere il potere temporale dei principi stessi.

Ed invero, per poco che si consideri alle preambole ragioni di quella memoranda abolitiva bolla, alle ivi espresse e specificate cause che ve l'avevano dettata, sarà assai facile lo



scorgervi un solenne decreto di meritata proscrizione, da cui però non s'impediva che si spandessero per gli altri lati della terra ed in lontane regioni, e vi si formassero dei seguaci, pronti tutti, gli uni e gli altri, in ogni evento, alla prima chiamata.

Opportunissima questa diffatti loro presentavasi dalla tremenda coalizione del 1814 che, intenta colle armi del più fiero assolutismo a consumare l'opera dell'intero servaggio di tutte le popolazioni di Europa, ritrovasse, nella solerte cooperazione della compagnia, una possente ausiliaria.

Con quanto zelo da lei si adempiesse alla trista missione, non si ha bisogno di dirlo.

Diremo bensì che, alla fortunata sopravvenienza dell'attuale nostro risorgimento, ben lungi li Padri della compagnia e li loro aderenti; di rispettare le libertà dal popolo riacquistate, anzi non fecero che slanciarsi con maggior audacia in ogni insidiosa mena per nuovamente conculcarle, gettar semi di discordia fra i cittadini, ispirare diffidenze contro il nuovo costituzionale Governo, provocare per ogni verso agitazioni e fermento, niun sforzo insomma tralasciando per dar luogo a reazioni.

La voce unanime degli onesti cittadini, il grido delle popolazioni e la notorietà dei fatti non ce ne lasciano il menomo dubbio.

È dunque della massima urgenza che a mali ed abusi di tale e tanta gravità venga recato rimedio veramente repressivo ed efficace.

Sono di gran lunga a tal uopo insufficienti le misure del Governo per la presa di possesso dei beni adottate, le quali d'altronde potrebbero non essere ravvisate che sotto aspetto meramente provvisorio, nè vi si scorgesse alcun vero e positivo provvedimento, rapporto alle persone.

Gli animi dei cittadini vogliono essere meglio e più appositamente, contro ogni apprensione, tranquillati.

L'allontanamento di una cotale setta che trovasi in un disaccordo cotanto pertinace, ed anzi in istato di incessante guerra colle nostre attuali istituzioni, deve essere annunziato col vero, pieno e preciso suo carattere di perpetuità, e perciò come tale, sancito da una legge solenne del Parlamento, in cui a sempre più significante e fermo rimovimento d'ogni di lei speranza od illusione d'un ritorno, o d'una nuova tolleranza in futuro, vegga ad un tempo dichiarata la definitiva rivendicazione dei beni allo Stato e la reale loro disponibilità.

E vi si comprendano infine tutti quegli altri energici ed accessori provvedimenti che con sempre maggior forza inserivano ad impedire e distruggere ogni di lei azione ed influenza sì diretta che indiretta in qualunque parte del Regno.

Ciò che viensi di addurre della compagnia di Gesù, si applica eziandio necessariamente alle sue filiazioni o dipendenze, od altre simili corporazioni che sotto qualsivoglia titolo o denominazione ne professino le stesse dottrine, gli stessi sovversivi principii; fra le quali non ha la Commissione esitato d'annoverare la corporazione delle *Dame del Sacro Cuore di Gesù*, assai diffatti rinomata per il di lei gesuitismo, ed in ogni caso per le conformi funeste massime che non cessò mai d'ispirare alle giovanette alla loro educazione affidate.

Falsate nell'educazione le idee di queste innocenti fanciulle, corrotto il loro cuore, la loro mente da gesuitiche insinuazioni di implacabile ostilità contro ogni liberale progresso, invano o ben difficilmente cercherebbersi poscia di guarirle.

Addiventate spose e madri, gli stessi principii diffondono, corroborati da precetti di mal intesa religione, alle loro famiglie, ai loro aderenti; di quale e quanta portata sarebbero per riuscire li successivi effetti di una così fatale concatenazione, niuno saprebbe calcolarlo.

Più accanitamente in vero, e con sintomi e fatti più gravi che altrove, mostraronsi in Piemonte cotali pericolose educatrici, che quivi diffatti diedero luogo a maggiori animadversioni.

Con una tal quale prudenza o circospezione sembrerebbe essersi apparentemente regolate in Savoia le succursali di questa corporazione, a segno di procacciarsi favorevole concetto da molte famiglie, le quali parlarono conseguentemente per organo di varii onorevoli Deputati di quella importante parte del Regno, un linguaggio di protezione, che tuttavia non mancò di venir combattuto da altri onorevoli Deputati delle stesse contrade.

Ma, qualunque sia stata colà, o signori, la estrinseca loro condotta, la benevolenza che ivi abbiano saputo, in una gran parte degli abitanti, conciliarsi, e la serie anche lunghissima delle petizioni a tale riguardo presentate, indarno tuttavia cercherebbersi di introdurre per la Savoia una particolare eccezione che non potrebbe che essere generalmente mal sentita.

Se coteste riunioni od associazioni delle *Dame del Sacro Cuore di Gesù in Savoia* non sono (come è notoria verità e la stessa loro denominazione ci addita) che altrettante succursali e dipendenze della corporazione madre stabilita in Piemonte, come mai potrebbero supporre che diverse ne siano le dottrine?

Il vizio intrinseco dell'educazione sarebbe sempre uguale dappertutto; ed è ovvio del resto che, conservandosi cotali educatrici in Savoia mentre vengono dagli altri Stati espulse, queste accorrebbero tutte colà come a generale rifugio per costituirne il più pericoloso emporio.

A minimi termini, tutto quanto tocca, nella sostanza, alle massime e dottrine del gesuitismo, vuole assolutamente, pel bene della patria, a salda difesa delle nostre istituzioni ed in modo generale, uniforme e compatto per tutti indistintamente li Stati della monarchia, essere svelto nelle sue radici, onde più non possa esistervene traccia.

Ed al certo, sotto le provvide cure del costituzionale Governo, non mancheranno altre case di educazione da corrispondere assai meglio all'interesse dell'umanità, alle speranze della Patria ed ai progressi della Nazione.

Credette del pari la Commissione di non ingannarsi a comprendere eziandio, in dette affiliazioni od associazioni, l'altra corporazione conosciuta sotto il nome degli *Oblati di S. Carlo e Maria Santissima*, per l'applicazione da farsele delle stesse disposizioni che saranno per essere adottate contro le altre due sulle quali già ragionossi.

Che essa pure sia guidata dagli stessi sostanziali principii e dottrine del gesuitismo, eguali o pressochè eguali siano state le mene sin qui praticate, e del pari pericolosa ed incompatibile si renda l'ulteriore di lei sussistenza, fa medesimamente sicura fede la indubitata e costantissima notorietà dei fatti di cui può la Camera con tutta la convinzione giudicare.

Che se venissero col tempo a discoprirsi altre corporazioni della stessa natura, sarà ben giusto e necessario che debbano anch'esse andare soggette alle medesime disposizioni di espulsione, cui però non si potrà, in tal caso, provvedere che con altre leggi del Parlamento.

E ci parve infine non doversi in questa stessa occasione pretermettere, in rapporto alle corporazioni religiose, alcune altre disposizioni e cautele di profondo generale interesse e di ordine pubblico.

Su queste basi, o signori, venne dalla Commissione formato il progetto di legge che ho l'onore di presentare alla Camera, e del quale passo a darne lettura.

Essa crede che si troverà consentaneo alle vere e reali esigenze della nazione, massimamente costituita come è oggi dalla grande italiana famiglia, in cui ripugnerebbe invero ognora più lo innesto di corporazioni di una tale natura.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. La Compagnia di Gesù, l'altra corporazione denominata delle *Dame del Sacro Cuore di Gesù* e quella degli *Oblati di San Carlo e Maria Santissima*, sono escluse da tutto lo Stato e non potranno mai venirvi ammesse.

Art. 2. Il Governo del Re provvederà per l'immediato scioglimento di ogni casa, collegio e simili di dette corporazioni religiose.

Potrà tuttavia, usando la più stretta sorveglianza, dare alle case di educazione tenute dalle Dame del Sacro Cuore un termine conveniente per chiuderle definitivamente, con che tale termine non possa eccedere il corrente anno.

3.° Tutti li beni e ragione di qualsivoglia sorta per dette corporazioni a qualsivoglia titolo posseduti, s'intenderanno e si dichiarano irrevocabilmente devoluti in piena disponibilità dello Stato.

L'azienda delle Regie Finanze, per mezzo degli agenti demaniali, ne assumerà immediatamente il possesso e l'amministrazione, e procederà all'accertamento ed alla liquidazione dell'attivo e del passivo.

I beni saranno posti in vendita, ad eccezione di quelli che il Governo crederà più conveniente di destinare ad uso di pubblica utilità.

Art. 4. I membri delle stesse corporazioni i quali, al loro ingresso nelle medesime, non godessero dei dritti di cittadino in alcuna parte del regno, dovranno, nel termine di giorni otto dalla pubblicazione della presente legge, escire dai confini dello Stato, a pena di esserne espulsi colla forza pubblica.

E qualora, dopo l'espulsione dallo Stato, vi venissero nuovamente trovati, saranno, per ciò solo, puniti con un anno di carcere.

Art. 5. Tutti quei membri di dette corporazioni, i quali alla sovra espressa epoca dell'ingresso godessero dei dritti di cittadino in qualche parte dello Stato, non potranno dimorarvi, salvo che nel termine di giorni otto, da computarsi dalla pubblicazione della presente legge, per coloro che attualmente vi si trovassero, o dal giorno del loro provato ripatriamento per tutti gli altri, facciano constare all'autorità superiore di polizia della provincia di avervi eletto un domicilio fisso, e debbano quindi nel successivo altro termine di mesi due davanti alla stessa autorità, giustificare di aver ottenuta la secolarizzazione, e passarvi un atto di giurata asseverazione di essere appieno disciolti da ogni vincolo verso la corporazione rispettiva, a pena di essere in difetto considerati e trattati a termini dell'articolo precedente.

Art. 6. Seguito l'accertamento dell'asse attivo netto, verrà stabilita con altra legge, e secondo le circostanze, una pensione alimentare a favore di quei regnicoli i quali giustificheranno che facessero parte delle case esistenti nello Stato all'epoca del loro chiudimento, purchè però siansi uniformati al precedente art. 5, e provino trovarsi in istato di bisogno.

Art. 7. Non potrà venir admissa nello Stato alcuna corporazione religiosa sotto qualsivoglia titolo o denominazione, e non potrà aprirsi casa, collegio e simile per parte di qualsivoglia corporazione religiosa, salvo che per legge.

Le corporazioni religiose, secolari o regolari non potranno ricevere per testamento o per donazione, salvo che ne vengano autorizzate dal Governo.

#### Expulsione dei Gesuiti.

*Progetto di legge adottato dalla Camera il 21 luglio 1848, e comunicato al Senato il 24 stesso mese.*

Art. 1. La compagnia di Gesù, l'altra corporazione denominata delle *Dame del Sacro Cuore*, la compagnia degli *Oblati di Maria Santissima*, la corporazione o associazione degli *Oblati di San Carlo*, e quella recentemente introdottasi nella Savoia sotto il nome di *Liguoriani* o *Redentoristi*, sono escluse da tutto lo Stato, e non potranno mai venirvi ammesse.

Art. 2. Il Governo del Re provvederà per l'immediato scioglimento di ogni casa, collegio e simili di dette corporazioni religiose.

Potrà tuttavia, usando la più stretta sorveglianza, dare alla casa d'educazione tenuta dalle dame del Sacro Cuore di Ciamberi un termine conveniente per chiuderle definitivamente, con che tale termine non possa eccedere quello dell'anno scolastico 1849. Intanto il Ministro della pubblica istruzione provvederà affinché venga in detto termine istituita in Ciamberi altra casa di educazione che compia a tutti gli uffici educativi a cui attendeva pel passato la casa delle dame del Sacro Cuore.

Il Governo provvederà parimenti acciò siano quanto prima stabilite nuove case d'educazione, conforme ai tempi ed alle attuali istituzioni in surrogazione delle case d'educazione soppresse o da sopprimersi nelle località in cui queste erano stabilite, ed in tutte quelle altre località dove saranno giudicate opportune.

*Gli articoli 3, 4 e 5 identici a quelli proposti dalla Commissione della Camera.*

Art. 6. Seguito l'accertamento dell'asse attivo netto, verrà stabilita con altra legge, e secondo le circostanze, una pensione alimentare a favore di quei regnicoli, i quali giustificheranno, che facessero parte delle case esistenti nello Stato all'epoca del loro chiudimento; purchè però siansi uniformati al precedente articolo 5, e provino trovarsi in istato di bisogno.

Intanto il Governo del Re potrà dare sussidii a coloro che si trovassero nella preaccennata condizione, purchè non eccedano la somma di L. 500 annue.

Art. 7. Non potrà venir ammessa nello Stato alcuna corporazione religiosa sotto qualsivoglia titolo o denominazione, e non potrà aprirsi casa, collegio e simile per parte di qualsivoglia corporazione religiosa, salvo che per legge.

Le donazioni, le istituzioni di eredi, od i legati che verranno fatti alle corporazioni religiose, secolari o regolari, non avranno effetto se non saranno approvati dal Governo.

#### Demolizione dei Forti

*che non hanno per iscopo la difesa delle città dal nemico.*

*Relazione della Commissione alla Camera, 13 luglio 1848, Bixio relatore.*

SIGNORI — Niccolò Macchiavelli scriveva a' di suoi: *quel principe che ha più paura de' popoli che de' forestieri debbe fare le fortezze; ma quello che ha più paura de' forestieri che de' popoli debbe lasciarle indietro. Alla casa Sforzesca ha fatto e farà più guerra il Castello di Milano, che si edificò*

*Francesco Sforza, che alcun altro disordine di quello Stato. Però la miglior fortezza che sia è non essere odiato dal popolo; perchè ancora che tu abbia le fortezze, e il popolo ti abbia in odio, le non ti salvano, perchè non mancano mai ai popoli, preso che egli hanno le armi, forestieri che li soccorrano. A' di nostri, essendosi varii principi d'Italia fatti liberatori dei popoli, è evidentissimo che tutti i forti che non hanno per iscopo la difesa delle città dal nemico, devono convertirsi in utili stabilimenti a pro dei cittadini. La Commissione eletta per lo esame dell'analogo legge, fu unanime nel riconoscere la giustizia e l'utilità del principio: aggiunte soltanto alcune osservazioni quanto al modo di attuarlo. Essa distinse i forti che collocati nel seno delle città, come il Castelletto ed il san Giorgio di Genova, potevano avere più o meno per iscopo la soggezione del popolo, da quelle fortezze che poste vicino alle città potevano servire di baluardo contro il nemico. Quanto ai primi credè utile la loro immediata distruzione, in tutte quelle parti che potessero minacciare menomamente la sicurezza interna; quanto alle seconde opinò doversi procedere con cautela, per mezzo di apposite indagini, affidate ad uomini d'arte, e a probi cittadini, e non eseguirsi le demolizioni che a guerra ultimata. E varie avvertenze pur anco si fecero intorno alle due fortezze di Genova. La Commissione osservò che il Castelletto è atto a contenere due mila circa soldati; che nel caso in cui dovessero in Genova accentrarsi molte forze militari sarebbero scarse all'uopo le attuali caserme, e che perciò distruggendosi fin d'ora tutte le opere offensive del forte, le cannoniere, le feritoie e simili dovessero conservarsi al solo uso di caserma, finchè la città supplisse d'accordo col genio militare un altro locale di pari forza, che fosse atto a contenere un ugual numero d'uomini. Credè la Commissione che, massime in tempo di guerra, fosse utile allo Stato di avere in Genova un capace fabbricato per contenere un buon numero di truppa, e che la nazione abbandonando al corpo municipale di quella città una fortezza, costrutta con gran dispendio dall'erario pubblico, dovesse avere in compenso un comodo e salubre fabbricato che ne tenesse le veci per alloggio della milizia del nuovo regno italiano. Si osservò pure dalla Commissione intorno alla fortezza di san Giorgio che era essa un tempo altro dei bastioni della cinta interna delle mura, che poteva congiungersi ancora con le mura del mare, verso la Darsena, e opporre al nemico una materiale resistenza dalla parte occidentale: e che perciò demolendosi tutte le opere militari verso Genova, in modo che il san Giorgio restasse in quel lato al tutto inoffensivo, potesse però conservarsi come esterna difesa, e come caserma, tornando all'antica forma di bastione, e lasciandolo aperto e accessibile, affinchè non possa mai più sospettarsi come destinato ad esser briglia del popolo.*

Questi motivi indussero la Commissione a modificare il progetto di legge, e a dividerlo in tre articoli, che sono i seguenti:

1.° Tutti i forti che non hanno per iscopo la difesa delle città dal nemico saranno smantellati, quanto alle opere militari, che potessero minacciare la interna sicurezza, e convertiti all'uopo in utili stabilimenti.

2.° Saranno immediatamente demolite tutte le opere militari del forte di Castelletto di Genova, togliendone i cannoni e i mortai, e convertendolo in semplice caserma. Sarà poi consegnato a quel corpo civico, onde servirsene a vantaggio dei cittadini, appena esso corpo avrà somministrato al Governo un altro locale per caserma di forza e capacità equivalente al medesimo.

Il forte di san Giorgio sarà demolito nella parte che batte la

città di Genova, e restituito all'antica sua destinazione di esteriore difesa, come bastione della interna cinta delle mura, e come caserma, restando però accessibile e aperto.

3.° Per gli altri forti dello Stato sarà creata una Commissione di uffiziali e di cittadini, che determini quali sieno da conservarsi, quali da abbattersi, quali da modificarsi, rimandandosi la esecuzione delle sue deliberazioni a guerra finita.

### Demolizione dei Forti

che non hanno per iscopo la difesa delle città dal nemico.

*Progetto di legge adottato dalla Camera il 27 luglio 1848 e comunicato al Senato il 29 stesso mese.*

Art. 1. Tutti i forti che non hanno per iscopo la difesa dal nemico esterno, saranno smantellati quanto alle opere militari che potessero minacciare l'interna sicurezza, e convertiti all'uopo in utili stabilimenti.

Art. 2. Sarà creata una Commissione composta di cittadini in numero maggiore, e di uffiziali del genio militare, che determini quali forti siano da conservarsi, quali da abbattersi, quali da modificarsi.

Art. 3. I forti di Castelletto e di san Giorgio saranno immediatamente disarmati, e quest'ultimo nella parte, che non serve alla difesa esterna, e posti sotto la custodia della Guardia nazionale.

Una Commissione composta come nell'articolo precedente determinerà colla massima sollecitudine a quale uso debbansi destinare, ed in quale modo debbasi procedere allo smantellamento e consegna di essi forti all'autorità civile.

### Espurgazione del Porto di Genova.

*Relazione della Commissione alla Camera, 13 luglio 1848, GERMJ relatore.*

SIGNORI — Il porto di Genova, l'organo principale del commercio della nazione, in questo momento più non offre sicurezza ai naviganti. Vascelli inglesi, americani e francesi, il *Pembrok*, la *Princess Charlotte*, l'*Ohio*, ne sentirono il fondo; un vascello francese ancorato, sono alcuni mesi, nella *fossa della Lanterna*, punto ove è il maggior fondo, toccò colla poppa, strappò le ancore, e dopo una intiera notte di travaglio riuscì con difficoltà a salvarsi lasciandovi la controchiglia.

La capacità del porto che si va restringendo pel concorso delle materie che vi stanziano con progressivo aumento è la causa immediata di così grave inconveniente; e questa nasce da due altre: — 1.° dal non averne impedito o potuto impedire lo scarico in porto: — 2.° dalla trascurata estrazione di quelle, o spoglio dei fondi. Solenne e precipua cura del magistrato dei *Padri del Comune*, anzichè di quello dei *Conservatori del mare*, fu sempre il ben essere e la conservazione del porto di Genova come il luogo di convegno di tutte le nazioni commercianti, e dei figli di Colombo.

Avvertivano essi alla prima causa colla analisi la più severa delle linee meno visibili.

La zavorra è indispensabile ai navigli; ma per la tema che una sola piccola pietra cadesse nel porto, questa non po-

leva essere amministrata che da barche di un ordine di marinari detti *Minolli* obbligati a maneggiarla facendo uso di veloni, tende e stuovia, onde integra entrasse nel bastimento che ne aveva d'uopo per porsi alla vela. L'esattezza di questi uomini conosciuti ancor non bastava a garanzia; esigevasi l'assistenza del Ministro custode del porto se di giorno, severa proibizione nella notte della semplice stazione nel porto di quelle barche, sebbene privilegiate, se avevano a bordo materie per zavorra.

La galera perpetua, l'incendio delle barche o vascelli (non vi spaventate o signori) scriveasi qual pena ordinaria a chiunque — *presumerà gettare o far gettare terreno, pietre, zavorre, immondezze o qualsivoglia altra cosa nel porto* — tanto si riguardava sacro quel luogo nelle antiche *Gride* od ordinamenti.

Il poco loto e qualche pietruzza che gli *arcellatori*, pescatori di *mitoli* o muscoli marini, estraevano nella loro pesca dal porto, non isfuggiva al rigore dei calcoli dei Padri del Comune; quelle pochissime materie più non potevano essere gettate ove vennero estratte, ma altrove, ed in luoghi destinati recarsi doveano anche dal misero pescatore.

Da questo genere di prescrizioni argomentare potete, o signori, le altre molteplici ed interessantissime, che per il bene interno del porto di Genova furono pubblicate specialmente dal 1594 al 1791.

Avvisavano i Padri del Comune alla seconda delle indicate cause coll'uso pressochè incessante o quotidiano delle macchine galleggianti attivate da uomini condannati a pubblici lavori e destinate alla purga del porto.

A questa importantissima incumbenza dei Padri del comune succedettero gli Edili, altra delle sezioni del corpo civico di Genova.

Egli è opportuno di richiamare a tale proposito il testo del Regio Editto 31 luglio 1813, legge organica sul corpo di città istituito colle Regie Patenti del 31 dicembre 1814.

Art. 76. *Spetterà agli Edili la cura del porto e dei moli con le attribuzioni finora esercitate dai padri del comune in seguito del regolamento del 26 agosto 1814.*

Art. 77. *Essi avranno pure la cura del magazzino delle ancore, e veglieranno al soccorso dei bastimenti pericolanti nel porto nelle occasioni di burrasche.*

Art. 78. *Faranno riscuotere i diritti di ancoraggio e tonnellaggio, stalle, e carenaggio e permessi a tenore delle vigenti tariffe alle quali ci riserbiamo di fare le variazioni che potessero essere necessarie.*

*Il prodotto di tali esazioni sarà esclusivamente affetto alla manutenzione del porto.*

*Sarà perciò di detti introiti tenuta una cassa ed una scritturazione a parte, senza che possano mai per alcuna cagione essere confusi con altri introiti della città: a tale oggetto l'Intendente generale della medesima verificherà annualmente l'incasso dei detti prodotti, e viserà il bilancio della relativa amministrazione, il quale sarà rimesso alla nostra segreteria di marina.*

Art. 79. *Ogni qualvolta gli Edili delibereranno sopra nuovi lavori da farsi nel porto, interverrà nella loro adunanza il capitano del medesimo: e se il lavoro progettato può interessare le opere di fortificazione, verrà anche chiamato l'uffiziale superiore del Genio, onde assicurarsi che non possa portare pregiudizio al porto, nè essere contrario alle regole di fortificazione.*

*Venendo deliberato alcuno dei detti lavori, sarà cura del capitano ed uffiziale suddetti d'invigilare acciocchè nella esecuzione de' medesimi non si faccia innovazione da ciò che*

*fosse stato deliberato, sia che i lavori si eseguiscono ad economia, sia ch'essi vengano dati in appalto.*

*Nascendo qualche disparità d'opinione fra gli Edili e gli uffiziali sovra accennati nella deliberazione e nella esecuzione dei lavori, ne sarà a noi fatta la relazione per mezzo della segreteria nostra di marina onde ottenere la nostra decisione.*

Mercè tali deliberazioni libera affatto diveniva l'azione negli Edili per tutti i provvedimenti relativi alla cura del porto, alle riparazioni dei guasti del mare, ed al soccorso ai navigli pericolanti.

I denari del porto in porto, quindi cassa a parte: intervento del capitano di questo, e del genio marittimo nel caso di deliberazione di lavori nuovi; una sovrana decisione avrebbe fatto cessare la disparità delle opinioni.

Dopo venti e più anni che quei nuovi padri del comune disimpegnavano con nobile sacrificio il massimo degli interessi non solo di un popolo marittimo quanto di tutta la Nazione, essi videro minacciata l'esistenza del loro istituto: ecco il modo per cui veniva dileguato.

All'Intendente generale incaricato dall'art. 78 del Regio Editto 31 luglio 1813 di verificare il bilancio della cassa del porto, era stato surrogato il procuratore generale della navigazione: col progresso del tempo svaniva questa carica, ed era assorbita dall'azienda di marina: questa vicenda altro non portava per gli Edili che una nuova surroga della persona del verificatore del bilancio:... ma no!...

L'azienda di marina per ciò solo riguardò l'amministrazione edilizia del porto come a sè incorporata; e così da una circostanza estrinseca, dal cangiamento cioè della persona per la vidimazione della contabilità, da prima dell'Intendente generale della città, quindi del procuratore generale della navigazione, si volle per una non giusta conseguenza il cangiamento della sostanza, quello della cosa.

Conseguenza fatale, perchè paralizzando le attribuzioni degli edili sulla cura ed amministrazione del porto di Genova giusta le secolari pragmatiche e regolamenti de' padri del comune, paralizzava quell'azione pronta, estesa ed immediata, da cui dipende il ben essere e la conservazione di quel porto.

Interdite agli Edili la libertà de' mandati per le frequenti e premurose spese di amministrazione; collocate la direzione del Genio marittimo nella perplessità con chi debba esso corrispondere attesa la partecipazione di un'altra amministrazione nell'economico esercizio del porto; sottoponetevi gli Edili a regolamenti metodici di un'azienda; riguardateli come meri contabili, impiegati regii, mentre sono un magistrato che generosamente e col solo interesse della salute dei naviganti fa il sacrificio del buon cittadino; e voi avrete sempre quelle funeste conseguenze che ora ci affliggono sul porto di Genova, che secoli di sperienza vollero allontanare negli ordinamenti degli antichi padri del comune, padri sviscerati per quel porto siccome del figlio loro primogenito.

Se voi percorrete il territorio che dal capo di *Faro* si estende a *Mulledo* entro il recinto delle nuove mura di Genova vi si scorge ad ogni istante la necessità di un provvedimento per interdire il libero corso delle materie che per rigagnoli e piccoli torrenti vanno a sboccare nel porto ad occuparne la capacità: sette fossati da san Lazzaro fino a *Sosiriglia*, l'ultimo de' quali raccoglie l'acqua di tre colli, esigono sollecito sgombramento delle materie onde esse non pervengano nel porto: chi provvede? la vigilanza degli edili, e vi provvede in ragione del bisogno variante come le meteore.

Se volgete lo sguardo alle *caracche, bette*, e altre macchine galleggianti, esse ben di frequente vi chieggono quel restauro

che sta nell'interesse del padre di famiglia se solleccito; lo stesso dite de' danni del mare al moli, ponti e calate; il moltiplico del danno vi attende in ragione del ritardo se osservare volete i regolamenti di un'azienda onde accorrevi col previo metodico stanziamento della spesa; gli elementi non stanno a regime; allorchè è dato all'umana provvidenza di difendersi, l'arte vi pone il freno quando immediata si presenta.

Le ancore, le gomene, le catene, le trombe idrauliche, i cento marinari divisi in squadre chieggono il vostro interessamento perchè gli è questo il soccorso che i padri del comune apprestano alle navi pericolanti allorchè il naufragio sovrasta; a chi volete affidare il provvedimento e la cura di que' strumenti di salvezza, se non alla filantropia degli edili che sono il fiore dei cittadini dedicati al bene pubblico senza altra ricompensa che quella di conseguire il pubblico bene?

La cura del porto di Genova adunque offre un'amministrazione che ha un'indole propria e speciale; essa non può essere con altre amalgamata.

Il concorso di un'altra azione sebbene derivante da un corpo rispettabile, elide negli edili quella potenza che è necessaria per la conservazione del porto, snerva la sua forza, perchè la forza consiste nell'unità dell'azione, e l'unità di azione è nel caso un positivo bisogno.

Così sentiva il Re Vittorio Emanuele:

L'Editto del 31 luglio 1815 n'è la prova: questo non è abito, niuno mai disse tanto. Per oltre quattro lustri ebbe piena ed intera esecuzione, e prospero fu il suo corso. Dunque, prostergati gli abusi, rimossi gli ostacoli, esattamente si osservi: ecco ciò che la Commissione dimanda alla saviezza della Camera nella formola di legge, che coll'annuenza del proponente riformata, presenta alla vostra sanzione.

« La cura, ed amministrazione del porto di Genova continuerà ad essere esclusivamente affidata a quel corpo civico  
« in conformità al capo 8.° del Regio Editto 31 luglio 1815,  
« non ostante qualunque disposizione in contrario fin ora emanata. »

## Armamento della Guardia Nazionale.

*Progetto di legge dei deputati VALERIO E IOSTI letto e preso in considerazione il 14 giugno 1848.*

Art. 1.° Un credito straordinario di dieci milioni è aperto al Ministero della Guerra per essere colla massima prontezza impiegato in acquisto di schioppi da guerra dall'estero.

Art. 2.° Questi schioppi dovranno essere distribuiti a tutti i comuni dello Stato proporzionalmente al numero degli scritti dei singoli ruoli della Guardia Nazionale.

Art. 3.° Tutti i comuni dello Stato provvederanno sui loro fondi di risparmio, o con aumento d'imposizione locale, soccorrendo alle necessarie munizioni di polvere e piombo in ragione di almeno venticinque cariche per ogni milite della Guardia Nazionale.

## Armamento della Guardia Nazionale.

*Progetto di legge adottato dalla Camera il 16 giugno 1848 e comunicato al Senato il 21 stesso mese.*

Art. 1.° Un credito straordinario di quattro milioni è aperto al Ministero dell'Interno per essere colla massima prontezza impiegato in acquisto di schioppi da guerra.

Art. 2.° Questi schioppi dovranno essere distribuiti a tutti i Comuni dello Stato nel seguente ordine:

- 1.° Ai Comuni dei littorali e delle frontiere;
- 2.° Alle Città;
- 3.° Ai Capo-luoghi di Mandamento;
- 4.° Ai rimanenti Comuni.

Art. 3.° Tutti i Comuni dello Stato provvederanno sui loro fondi di risparmio o con aumento d'imposizione locale alle necessarie munizioni di polvere e piombo in ragione di almeno venticinque cariche per ogni milite della Guardia Nazionale.

## Galleria Pubblica della Camera.

*Proposta del Deputato VALERIO letta il 10 Giugno 1848, ed il 13 dello stesso mese mandatane la deliberazione in conferenza privata.*

Il sottoscritto propone che l'intera galleria, meno la parte riservata alla Guardia civica, sia posta intieramente a disposizione del pubblico.

## Pubblicazione dei rendiconti della Camera.

*Proposta del Deputato GAZZERA letta il 10 giugno 1848, ritirata il 14, ripigliata dal Deputato CADORNA, e presa in considerazione il 21 stesso mese.*

Si propone che la Camera voglia nominare una Commissione permanente, la quale abbia per iscopo di vegliare alla pubblicazione nella Gazzetta Piemontese di tutto quanto concerne alla Camera.

## Del dazio sull'esportazione dei bozzoli.

*Progetto di legge del deputato FARINA PAOLO, letto e preso in considerazione il 14 giugno 1848.*

Art. 1. La distinzione fra i bozzoli vivi e quelli soffocati, e fatti morire negli appositi forni, è sembrata indispensabile, mentre tra il peso degli uni, e quello degli altri vi è una diversità grandissima.

Si è conservato un tenue dazio:

1.° Perchè un bene inteso sistema doganale deve armonizzare in tutti i rami di un determinato genere, ed essendo conservato (pel motivo che si accennerà più abbasso) il dazio di esportazione sulla seta greggia, ragione voleva che si conservasse anche quello sui bozzoli;

2.° Per procurare qualche introito alle Dogane ;

3.° Perchè volendosi generalizzare tale disposizione a tutte le frontiere dello Stato, onde far leggi che in fatto non si riducano a statuti o privilegi locali, si è creduto opportuno lasciare qualche tenue vantaggio ai filatoieri dello Stato in confronto di quelli degli Stati vicini ; tanto più essendo i primi , atteso l'enorme dazio che prima si doveva pagare e che annullava affatto l'esportazione, abituati ad un vero monopolio di tale merce.

Per ultimo si è ridotto tale dazio a L. 5 perchè si 'è proporzionato al valore della merce, la quale se quando valeva dai 50 ai 35 franchi al rubbo pagava 16 franchi al quintale di diritto di sortita, ora valendo circa un terzo di allora, non è giusto che paghi pure che un terzo di dazio.

Per ultimo non si è tenuto verun conto dell' osservazione relativa all'asserita mancanza di lavoro degli operai, mentre le filatrici essendo donne, campagnuole per lo più, sono meno disposte a tumulti, tanto più che nello stato attuale dell'industria agricola mancante di molte braccia per l' assenza dei contingenti, possono facilmente trovare come impiegarsi in altri lavori.

L'art. 2 poi venne dettato dalla considerazione, che o bisogna sopprimere anche il dazio di sortita della seta greggia, o bisogna mettere quello della galletta morta in relazione col primo, senza di che l'esportazione della galletta morta verrebbe in fatto ad essere surrogata da quella della seta greggia.

In altri tempi e circostanze tutti questi dazii si sarebbero creduti tali da dover essere totalmente soppressi, ma nello stato attuale delle cose, cogli ingiusti bisogni occasionati, è sembrato intempestivo sopprimere un ramo di doganali vistosi introiti.

Nel caso però che non si credesse opportuno lasciare all'arbitrio del Ministero il fissare egli l'ammontare del diritto di esportazione della galletta morta, si crede che questo si potrebbe fissare fino ad ora dalle 15 alle 20 lire per cadun quintale metrico.

#### Del dazio sull'esportazione dei bozzoli.

*Relazione fatta alla Camera il 17 giugno 1848 dalla Commissione composta dei deputati BRUNIER — FABRE — COTTIN — RICCARDI — JACQUEMOUD barone — ORRÙ e VALERIO relatore.*

L'imminenza del raccolto serico richiede un pronto provvedimento.

Alcuni membri della vostra Commissione avrebbero voluto proporvi in proposito una radicale riforma, l'abolizione cioè dell'intero dazio sull'uscita dei bozzoli; senonchè essi si tratterono dal farla, pensando che questa parte della tariffa daziaria voleva essere mantenuta in armonia con quella parte importante della medesima che riguarda l'intera serica produzione, la quale è di tanto rilievo nel nostro Stato. Rimandando dunque ad epoca più opportuna l'adempimento di questo desiderio, ed invocando prossimo il tempo in cui l'intera tariffa daziaria venga modificata secondo i canoni della libertà economica, la vostra Commissione si è ristretta a proporvi due articoli di legge, col primo dei quali viene ridotto da lire 60 a sole lire 16 il dazio di uscita dei bozzoli vivi e morti derogando così al Regio Decreto del 1.° maggio 1843 secondo appunto invocavano con petizione, che voi prendeste in debito riguardo, i sindaci della provincia vogherese. Col secondo articolo la

Commissione prevede il caso che, rotti finalmente i ceppi finanziari e doganali che tenevano divise due provincie di un solo popolo, gli abitanti di qua e di là del Ticino, di qua e di là del Po, siccome uniti nella libera vita politica, così sieno affratellati nella vita economica.

Come scorgete dal progetto che noi presentiamo alla vostra accettazione, un solo dazio vi proponiamo pei bozzoli vivi e morti siccome già stabilivano le antiche leggi daziarie su questa materia. Non ignora la vostra Commissione che tra i bozzoli vivi ed i bozzoli morti può esistere grande divario di peso, ma non ignora eziandio che la constatazione della morte dei bozzoli non è scevra di gravi difficoltà. Una distinzione di dazio tra i bozzoli vivi e morti non potrebbe essere piccola, quindi accadrebbe forse che tutte le crisalidi si farebbero morire, onde pagare la minore tariffa doganale. Ne è da tacersi che la difficile contestazione della morte e della vita delle crisalidi darebbe luogo a molte frodi e contestazioni, mali questi che il legislatore deve sempre cercare di evitare con ogni sua possa.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il dazio sull'esportazione dei bozzoli vivi è fissato in ragione di *Lire nuove cinque* per cadun quintale metrico esportato.

Art. 2. È data facoltà al ministero di provvedere in via d'urgenza con semplici Decreti Reali alla diminuzione del Dazio di esportazione dei bozzoli morti, tenendo lo stesso in proporzione col Dazio dell'esportazione delle sete gregge.

#### Del dazio d'esportazione sui bozzoli.

*Progetto di legge adottato dalla Camera il 17 giugno 1848 e comunicato al Senato il 21 stesso mese.*

Articolo unico. Il dazio sull'esportazione dei bozzoli dalla frontiera Lombarda è abolito.

#### Leva di 15000 uomini.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 15 giugno 1848 dal presidente del Consiglio dei ministri incaricato del portafoglio di guerra e marina (BALBO).*

SIGNORI — Ho annunziato ieri alla Camera che le presenterei un progetto di legge per la leva del contingente dell'anno 1848.

Il primo articolo di tal progetto era preparato già prima delle ultime nuove di Vicenza. Dopo questo ho aggiunta la seconda proposizione. Avendo perduto il concorso di 12/mila Italiani, noi apparecchiamo quello di 21/mila altri. — Ogn' sviluppo di tal progetto mi pare inutile. Non dubito dell'adesione della Camera.

Una sola osservazione mi par necessaria. — Noi avremmo voluto estendere la leva alle nuove provincie di Piacenza, Parma, Reggio e Modena; ma la Camera apprezzerà il motivo che ci fa ritardare tale estensione, nella speranza di veder prontamente fra noi i Deputati di quelle provincie.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Sarà prelevato il contingente di dodici mila uomini sui nazionali degli antichi Stati di terraferma nati nel decorso dell'anno 1828 per essere arruolati nell'esercito, giusta le norme stabilite dal Regio Editto 16 dicembre 1837, e successivo regolamento generale dello stesso giorno.

Art. 2. Sarà parimenti prelevata una leva suppletiva di tremila uomini su caduta delle classi già operate degli anni 1825, 1826 e 1827.

Leva di 15000 uomini.

*Relazione fatta alla Camera il 19 giugno 1848 dalla Commissione composta dei deputati GRATTONI — RUFFINI — MOFFA DI LISIO — COSTA DI BEAUREGARD — GENINA — SALMOUR e BURTA relatore.*

La Commissione per la legge della leva m'incarica di riferirvi il risultato della sua discussione.

La legge è breve; la relazione sarà brevissima.

Quanto alle provincie di Parma, Modena, Reggio e Piacenza la Commissione si è associata al sentimento del Ministero della Guerra, al sentimento di delicatezza che gli ha consigliato di non inserire nella legge medesima nessuna disposizione che si riferisca a queste provincie; sperando che presto saranno tra noi i Deputati di quelle, e con essi meglio si potrà provvedere a tal uopo. La Commissione pertanto fa voti perchè possano in breve sedere tra noi.

Essa avrebbe poi accettata la legge tal quale, se non le fosse sembrato essere occorsa una dimenticanza nel primo articolo, il quale dice così: *sarà prelevato un contingente dagli antichi Stati di terraferma, ecc.* Dicendo terraferma rimane esclusa l'isola di Sardegna. La Commissione sa che nell'Isola non è ancora in esecuzione la legge della leva; non ignora che il metterla in esecuzione in questo momento sarebbe contro ogni prudenza politica, non tornerebbe ad alcuna utilità, e forse a molto danno. Nondimeno ella credette doverla rammentare al Ministero, e nella legge stessa imporgli l'obbligo di prelevare dalla Sardegna quel contingente che crede proporzionato alla sua popolazione, lasciandolo nello stesso tempo libero di effettuare tal cosa nel modo che crederà più conveniente. A tal proposito ha aggiunto il seguente *alinea* al primo articolo del progetto di legge.

• Inoltre il Ministero provvederà a che sia pur levato nell'isola di Sardegna un proporzionato contingente ».

Leva di 15000 uomini.

*Relazione 26 giugno 1848 con cui il Ministro della guerra presenta al Senato il progetto di legge, stato adottato dalla Camera il 20 giugno suddetto.*

SIGNORI SENATORI — Ho l'onore di presentare alle SS. VV. un progetto di legge per accelerare la leva ordinaria de' giovani nati nell'anno 1828, ed aggiungervi una leva straordinaria tra i nati negli anni 1827, 1826 e 1825.

A questo progetto già presentato alla Camera de' deputati,

fu fatta da essa un'aggiunta, accettata dal Ministero per la Sardegna.

Non tratterò lungamente sui motivi di tal proposizione le SS. VV. fra cui sedono tanti uomini di guerra, lungamente esperti d'ogni cosa militare. Fin dal momento, che al nostro glorioso esercito attivo furono chiamati i battaglioni di deposito e parecchi di quelli di riserva, era necessità apparecchiare in paese un nuovo supplemento d' uomini ad ogni evento. Ma tal necessità si accrebbe poi e diventò urgenza, quando le sorti della guerra ci tolsero l'aiuto di que' dodici mila italiani che combattevano a Vicenza.

Immediatamente noi proponemmo di supplirvi abbondantemente colla chiamata di questi 21 mila altri Italiani.

Nè a voi sfuggirà, che tal supplemento poteva procacciarsi in due modi: ovvero chiamando i contingenti della riserva lasciati per anche a loro case; ovvero chiamando il contingente ordinario dell'anno presente, e i giovani non chiamati degli anni precedenti. Ma nel primo modo si sarebbero chiamati di quegli uomini ammogliati, di que' padri di famiglia, che tanto duole al paese di mandare, che tanto duole al capitani dell'esercito di trattenere nelle sue file. Oltrechè lasciandoli nel paese, si lascia in esso quasi un' ultima riserva per quelle estreme necessità, che l'ammirabil valore, l'ammirabile perduranza del nostro Re, del nostro esercito, delle nostre popolazioni fanno sì improbabili, ma a cui è pur dover di tutti di provvedere.

Noi speriamo che le SS. VV. giudicheranno essersi così provveduto a tutto il necessario.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Sarà prelevato il contingente di dodici mila uomini sui nazionali degli Stati antichi di terraferma nati nel decorso dell'anno 1828 per essere arruolati nell'esercito, giusta le norme stabilite dal Regio Editto 16 dicembre 1837 ed annesso regolamento e provvedimenti successivi.

Per la Sardegna si supplirà, secondo proporzione, con arruolamenti volontari.

Art. 2. Sarà parimenti prelevata una leva suppletiva di tre mila uomini su caduta delle classi già operate degli anni 1825, 1826 e 1827.

Leva di 15000 uomini.

*Relazione della Commissione al Senato, 1.º luglio 1848, COLLI, relatore.*

SIGNORI — La vostra Commissione ha ponderatamente esaminato il progetto di legge relativo alla leva ordinaria della classe 1828 ed a quella straordinaria sulle classi 1825, 26 e 27. Essa ravvisa giusta ed opportuna la prima, quantunque l'anticipazione di mesi sei in una età ove le forze dell'uomo non hanno ancora ottenuto l'intero loro sviluppo possa ispirare qualche fondato timore, l'esperienza avendo dimostrato che i giovani soldati di 20 anni hanno spesse volte forze insufficienti a reggere alle fatiche della guerra. A rimediare a simile inconveniente la Commissione confida che il Governo saprà destinarli alla guardia delle fortezze e delle frontiere ove essi acquisteranno in breve l'istruzione e le forze necessarie onde emulare i fratelli che li precedono nella gloriosa carriera.

Più grave parve alla Commissione il pensiero della leva



straordinaria sulle classi 1825, 26 e 27, due delle quali hanno già riportato e la terza sta per riportare la dichiarazione di scarico finale per il relativo contingente, mercè la quale i giovani risparmiati dalla sorte possono ordinariamente considerarsi come sciolti da ogni impegno, e nel caso di poter intraprendere una carriera qualunque. Tuttavia il più urgente dei bisogni dovendo a quest' ora essere per noi la difesa del suolo contro lo straniero, la Commissione inerendo al voto espresso dalla Camera dei deputati, vi propone l'adozione del progetto di legge e della clausola relativa alla Sardegna esprimendo ad un tempo il voto che la legge della leva, base fondamentale dell' indipendenza delle Nazioni, venga estesa nel più breve termine possibile a tutte indistintamente le parti dello Stato, mentre se è comune il desiderio di veder finalmente risorgere questa patria italiana, comuni devono essere gli sforzi, onde ottenere il fortunato ed ambito scopo.

### Unione della Lombardia e delle provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo agli Stati Sardi.

Oggetti della legge: 1.º Unione immediata: 2.º Norme per il governo di quelle provincie sino all'apertura del Parlamento comune: 3.º Basi della legge elettorale per l'Assemblea costituente.

*Progetto di legge presentato alla Camera, il 15 giugno 1848, dal ministro dell'interno (Ricci).*

SIGNORI DEPUTATI — Vengo a proporvi il più grand'atto politico che a libero Parlamento sia dato di compiere, l'instaurazione di una nazionalità lungamente conculcata dagli uomini e dalla fortuna.

I fratelli Lombardi, gran parte dei fratelli Veneti vi porgono con amore la poderosa e cara loro mano; stringiamola con pari affetto, con pari fede, stringiamola indissolubile.

Brevi saranno le mie parole, e per la scarsità del tempo concessomi più del consueto, rozze e disadorne: ma buon per me che voi sapete, e già provate entro voi medesimi, come le grandi passioni si sentano, non s'esprimano coi deboli mezzi della voce.

Già vi è noto quanto concorde ed universale sia stata la volontà del popolo lombardo; fra 2,666,339 abitanti, i maschi maggiori di 21 anno ascendono a 661,626 di ordinaria popolazione, dalla quale conviene dedurre gli assenti e gli ammalati, od altrimenti impediti a dar voto; Mantova inoltre, e parte di quella provincia è ancora occupata dalle armi nemiche; ora il numero degli uomini che dichiararono volere l'immediata unione sommarono a 361,002, e quei che credettero doversi differire a soli 681.

All'immediata fusione niun'altra condizione fu apposta che quella di un'Assemblea costituente convocata per tutto lo Stato sulle basi del suffragio universale, la quale discuta e stabilisca le basi e le forme di una nuova monarchia costituzionale colla dinastia di Savoia.

Non molto inferiore fu il risultato della votazione seguita nelle quattro provincie venete di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo.

L'unanimità dei suffragi vi riuscì poco minore, sebbene in alcune località il volume dei liberi voti abbia dovuto con pie-

tososa cura venir trasportato qua e là per nascondere alle scorriere dei crudeli soldati dell'Austria che, caduto in loro mani, riusciva per quei generosi libro di morte, ciò non di meno fra 143,536 votanti non dirò in faccia, ma pressochè fra gli artiglieri nemici, N.º 140,726 vollero la subita unione, e N.º 2,810 opinarono per la dilazione.

Compiutosi nel dì 8 giugno in Milano lo spoglio dei registri, il presidente ed alcuni membri del Governo provvisorio ne recarono nel giorno 10 l'annuncio a S. M., dichiarando che il popolo Lombardo attende con impazienza che le Camere ed il Governo del Re rendano efficace il voto da lui pronunciato.

Occorrea per altro stabilire alcune norme per l'amministrazione provvisoria del paese fino alla convocazione del comune Parlamento Nazionale.

Desse lo furono per mezzo di un protocollo che è stato iscritto testualmente nella presente legge.

L'unione nostra è adunque compiuta.

A questo annunzio, o signori, il primo nostro palpito, sia lode all'Altissimo, sia gratitudine a quell'eterna provvidenza che librando in equa lance i destini dei popoli, vide che ormai più che i suoi falli pesavano dell'Italia le secolari ed immeritate lacrime.

Voli il secondo affetto a quei degni fratelli che, posponendo ogni scarsa idea, vogliono creare l'Italia, dividere con voi gli affanni e le gioie d'ogni sacrificio, le fatiche della guerra, la gloria del trionfo, ritardato forse, ma non dubbio trionfo, perchè fortemente, perchè ad ogni rischio, ad ogni costo da noi tutti voluto.

Nè freddi infine rimangono i cuori nostri verso quell'ammirabile esercito che a tanti difetti di numero, di esperienza trovò largo compenso nell'ingenita sua prodezza, nel suo amore alla patria, nell'esempio, ne' conforti della sapienza dell'immortale suo condottiero.

Niuna nazionalità è sorta mai con più degni e gloriosi modi dell'italiana. Scorrete gli annali del mondo, la creazione e lo stabilimento delle nazionalità furono ovunque o lenta, o crudele opera del dispotismo: i mezzi, matrimoni di Principi, eredità di congiunti, astuzie di ministri, mercato di popoli.

Questa legge dell'istoria era divenuta la teoria dei filosofi statisti, il segretario di Firenze invocava anche da un Valentino questo beneficio: ma il sangue latino risorge, e risorge non impari all'antica maestà, senz'altro fondamento che la propria ed interna virtù: bastò all'Italia la forte, l'indomata volontà, il sangue de' suoi figli, il senno e la spada del suo Re legislatore e guerriero.

Nell'urna in cui deporrete i vostri voti stanno racchiusi, o signori, i desiderii, le sorti non pure dei nuovi fratelli, ma le vostre medesime, le sorti insomma di pressochè nove milioni d'Italiani, la sicurezza, l'indipendenza di tutta Italia.

Importa che il solenne e glorioso atto sia rapido e pronto quale impulso piuttosto di simpatia di cuore che qual freddo e ponderato calcolo di convenienze ed interessi politici.

Il mondo vi contempla ed è testimonia della dignità del risorgimento italiano; vegga ora dal celere ed unanime vostro suffragio che la Nazione tutta conosce, vuole e già possiede il libero esercizio dei proprii diritti senza aiuti o concorso dell'Europa, anzi, quando occorresse, anche suo malgrado. — La rapidità dell'eseguimento toglierà qualsiasi speranza alle astuzie e raggiri della diplomazia, agli insidiosi protocolli, ai beneplaciti dei Gabinetti.

Signori il mio cuore trabocca di tumultuanti affetti: per quanti fra noi la presente giornata non compie al doloroso sogno, il fremente pensiero, l'anelito, la smania, il dolore di tutta la nostra vita!



Perdonatemi la franca parola, ma non posso trattenermi di bandirla in questo istante da questa tribuna, ed altamente bandirla il dì successivo a cui conosceremo che la forte Vicenza ha dovuto ricevere il nemico, signori, la nuova Italia è forte, col braccio de' suoi figli, col senno vostro, colla comune concordia l'Italia starà. Guai a chi vuol conculcarla.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. La Lombardia e le provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo fanno parte integrante dello Stato.

Art. 2. A partire dalla promulgazione della presente legge sino all'apertura del Parlamento comune successiva alla Costituente, la Lombardia e le dette provincie saranno governate colle norme infra stabilite.

Art. 3. Al popolo lombardo sono conservate e guarentite nella forma ed estensione attuale di diritto e di fatto la libertà della stampa, il diritto di associazione, e la istituzione della Guardia Nazionale.

Art. 4. Il Potere Esecutivo sarà esercitato dal Re col mezzo di un Ministero responsabile verso la Nazione rappresentata dal Parlamento.

Art. 5. Gli atti pubblici verranno intestati in nome di S. M. il Re Carlo Alberto.

Art. 6. Sono mantenute in vigore le leggi ed i regolamenti attuali della Lombardia.

Art. 7. Il Governo del Re non potrà concludere trattati politici e di commercio senza concertarsi previamente con una consulta straordinaria composta dei membri attuali del Governo provvisorio di Lombardia; ed in quanto alle quattro provincie Venete sopra indicate, con una consulta straordinaria, composta di due delegati per ciascuna provincia.

Art. 8. La legge elettorale per l'assemblea costituente sarà promulgata entro un mese dall'accettazione della fusione. Contemporaneamente alla promulgazione della legge stessa sarà convocata la comune assemblea costituente, la quale dovrà effettivamente riunirsi nel più breve termine possibile, e non mai più tardi del giorno primo di novembre prossimo venturo.

Art. 9. La legge elettorale sarà fondata sulle seguenti basi: Ogni cittadino che abbia compiuto l'età d'anni ventuno è elettore, salvo le seguenti eccezioni, cioè:

Nei paesi soggetti allo Statuto Sardo sono escluse le persone che si trovano colpite da esclusione a termini della legge 17 marzo p. p.

Nella Lombardia i cittadini in istato d'interdizione giudiziale, eccetto i prodighi. I cittadini in istato di prorogata minor età. Quelli che furono condannati, o che sono inquisiti per delitti, non che per reati commessi con offesa del pubblico costume, o per cupidigia di lucro; nella quale seconda categoria però non si riterranno comprese le contravvenzioni boschive e le contravvenzioni di finanza e di caccia. Quelli sui beni dei quali è aperto il concorso dei creditori, qualora pel fatto del loro fallimento sia stata contro di loro pronunziata in via civile condanna all'arresto. — I cittadini che hanno accettato da uno Stato estero all'Italia un pubblico impiego civile o militare, qualora non provino d'avervi rinunciato, eccettuati i consoli degli Stati esteri e loro addetti.

Il numero dei Deputati è determinato nel rapporto di uno dai venti ai venticinque mila abitanti. Per la Lombardia non avente circondari elettorali, si seguiranno i riparti amministrativi attuali, ed il riparto e la nomina dei Deputati si farà per provincia.

Il suffragio è diretto per scheda segreta.

I Ministri sono incaricati nella parte che riguarda ciascun dicastero dell'esecuzione della presente legge.

Unione della Lombardia, ecc. agli Stati Sardi.

*Aggiunta presentata alla Camera il 21 giugno 1848 dal Ministro dell'interno.*

L'Assemblea costituente non ha altro mandato che quello di discutere le basi e la forma della Monarchia. — Ogni altro suo atto legislativo o governativo è nullo di pien diritto.

La sede del Potere Esecutivo non può quindi essere variata che per legge del Parlamento.

Unione della Lombardia, ecc. agli Stati Sardi.

*Relazione fatta alla Camera il 23 giugno 1848 dalla Commissione composta dei deputati BIXIO — FARINA P. — BUFFA — VALERIO — STARA — FERRARIS e RATTAZZI relatore, sul complesso del progetto di legge.*

SIGNORI — Quando il Ministro dell'interno ci presentava il progetto di legge per l'unione nostra colla Lombardia e con alcune provincie Venete, ci diceva che questo atto doveva essere rapido e pronto, doveva essere qual impulso del cuore, non quale freddo e ponderato calcolo di convenienze ed interessi politici.

Così diceva, e francamente parlando, come deve parlare chi si rivolge a liberi rappresentanti della Nazione, ci svelava senza ambagi la causa che rendeva indispensabile la rapidità nell'eseguire questa unione: Ei voleva torre così qualsiasi speranza alle astuzie ed ai raggiri della diplomazia, agli insidiosi protocolli, ai beneplaciti dei Gabinetti.

Noi tutti facemmo in quel punto vivissimo plauso a questi sentimenti italianissimi: tutti ci sentimmo profondamente commossi da quella voce che ci chiamava a sancire solennemente quella nazionalità, che fu sin qui conculcata con tanto lutto e con tante sciagure, e di ciò solo eravamo dolenti, che qualche giorno dovesse ancora trascorrere prima che fosse questo grande atto pienamente compiuto, prima che ci venisse dato di stringere la mano che i lombardi ed i veneti spontaneamente e lealmente ci offerivano, e di formare così con essi una sola ed indivisibile famiglia.

Tali sono pur anco, nè altri potevano essere i sensi da cui fu mossa la Commissione eletta nel vostro seno per esaminare quel progetto di legge.

Ritenendo ella che ivi si racchiudesse letteralmente espresso ed il voto dei Lombardi e dei Veneti, ed il trattato concluso col Governo provvisorio di Milano, non avrebbe esitato un solo istante ad opinare che se ne dovesse immediatamente, e senza indugio sanzionare l'accettazione. — Tale era almeno il pensiero del maggior numero dei membri che la compongono.

Essi consideravano che la prima, la più assoluta necessità per la salvezza comune e pel risorgimento italiano, quella necessità dinanzi alla quale doveva tacere ogni altro riguardo, era la pronta e sincera unione. Per conseguirla non rimaneva altra via tranne quella di accettare il voto, come venne manifestato dai Lombardi e dai Veneti, di sanzionare il trattato nei termini, coi quali erasi stabilito tra il Governo del Re e quello provvisorio di Milano. Qualunque variazione o modificazione che si fosse introdotta intorno a quel voto od a questo trattato, non poteva a meno di compromettere, o quanto meno ritardare il grande atto di unione, perchè non potesse

in alcun modo variarsi od efficacemente spiegarsi l'offerta di unione che ci viene fatta da un popolo libero se prima ei non vi consente: ogni variazione o spiegazione che dal canto nostro si aggiungesse senza prima averne avuto l'assenso, ad altro non condurrebbe che a lasciare in sospenso ciò che noi tutti ardentemente desideriamo di vedere incontante ed indissolubilmente compiuto.

I Lombardi ed i Veneti avevano individualmente espressa la loro volontà per l'unione con noi, e ci apposero la stessa condizione: oltre 700,000 abitanti diedero in questo senso il loro voto: per modificarlo o spiegarlo senza tema di renderne inefficace o dubbia l'accettazione, una trista necessità ci avrebbe astretti a conoscere in egual modo quale fosse su ciò la loro intenzione.

Ma nelle politiche contingenze in cui ci troviamo, con un forte ed astuto nemico che abbiamo a fronte, con un nemico che, paventando a ragione la nostra unione, ricerca ogni via insidiosa per gettare fra noi le faci della discordia, non era questo il mezzo per troncane le di lui speranze, per tosto chiudere l'adito ai raggi diplomatici ed ai protocolli: era anzi lasciargli libero il terreno per preparare e stendere quella rete nella quale vorrebbe nuovamente avvolgerci.

La maggioranza perciò della vostra Commissione non mai si sarebbe presentata al cospetto vostro per proporvi una qualche mutazione o spiegazione che potesse produrre sì funeste conseguenze. Ella avrebbe assunta dinanzi a Dio ed all'Italia una responsabilità che altamente respinge.

Ella, mi è grato il ridirlo, nella ferma persuasione che il progetto di legge contenesse la fedele esposizione di quel voto, che non fu sinora comunicato alla Camera, e di quel trattato, che non le venne sin qui presentato per il suo assenso, ella, dico, ve ne avrebbe tosto proposta la sanzione senza alcuna modificazione, spiegazione od aggiunta, per rendere così e l'uno e l'altro irrettrabile, per operare immediatamente quella fusione che è il primo ed il più fervido dei nostri voti.

Ma allorchè essa stava per esprimervi questa sua opinione, il ministro degli interni venne nel di lei seno ad indicare alcune aggiunte, che dichiarava di voler introdurre e sostenere rispetto a quel progetto di legge che egli stesso presentò e che la Commissione doveva esaminare.

Le quali aggiunte in parte si riferivano al voto d'unione che erasi dato dagli abitanti della Lombardia e delle provincie venete, in parte riguardavano le norme per l'amministrazione provvisoria del paese sino alla convocazione del comune Parlamento nazionale.

Questa nuova e non preveduta proposizione del ministro poteva far credere che od il progetto di legge a noi sottoposto non racchiudesse la letterale espressione di quel voto e di quel trattato, oppure che posteriormente alla presentazione di esso progetto si fossero, di consenso col Governo provvisorio, modificate o variate alcune parti del protocollo.

E veramente che un Ministro si faccia egli stesso ad introdurre una variazione al progetto di una legge, la quale miri solo a regolare gli interessi del paese e non abbia relazione alcuna con altre popolazioni che non ci sono ancora unite, niuno può meravigliarsene e rimanere incerto nel conoscere la causa che lo ha indotto a questa mutazione: un più profondo esame può averla consigliata: libero qual era nel proporla in un modo, libero rimane a variare la proposizione sinchè dessa non sia legalmente sanzionata qual legge. Ma quando la variazione che si propone si riferisce al voto di un popolo, ed al trattato con un Governo, voto e trattato che non possono essere mutati o spiegati senza il loro consenso, fa

di necessità presupporre che od incorse un errore nel primitivo progetto, o sopraggiunse un nuovo fatto in conseguenza del quale siasi variazione da tutte le parti consentita.

In questa circostanza la Commissione fu d'avviso che la Camera non poteva prendere una coscienziosa e sicura deliberazione se prima non le veniva ufficialmente comunicato il tenore letterale del voto dei Lombardi e dei Veneti, non che il protocollo che si formò col Governo provvisorio ed ogni altro atto che al medesimo si riferisca.

Col più vivo rincrescimento io vengo a nome della Commissione a proporvi questa via, perchè rimane così ancora per alcune ore ritardata l'unione; ma ella la stimò inevitabile, onde non esporsi al pericolo di sancire una determinazione la quale o di troppo l'aggiornasse, o potesse renderla fors'anco impossibile.

Senza conoscere positivamente quel voto e quelle convenzioni che si stabilirono col Governo di Milano, potrete voi forse giudicare se il progetto di legge che vi si presenta e le modificazioni che si vorrebbero introdurre, sieno conciliabili e coll'uno e colle altre?

Senza far precedere questo giudizio vorrete voi incautamente approvare una legge, ammettere o rigettare modificazioni che potrebbero essere o contrarie, o conformi al voto del popolo che ci chiama all'unione, ai trattati col Governo?

Nè parve alla Commissione che le potesse bastare avere essa sola notizia e dell'espressione di quel voto, e del tenore del protocollo, e delle variazioni che si vogliono portare al progetto di legge. Alla Camera sola si appartiene il decidere. A lei dunque debbono essere sottoposti quei documenti che sono indispensabili, affinchè possa con tranquilla coscienza pronunziare il suo giudizio. Qualunque opinione che la Commissione vi venisse esponendo intorno a quelle modificazioni, che in ora si propongono, a nulla condurrebbe, perchè non potrebbe essere fondata sopra quegli atti, che allora solo debbono prendersi in considerazione quando sono a voi ufficialmente comunicati.

Aggiungerò, Signori, un altro riflesso, che pure indusse la Commissione in questo voto. La legge che ci viene proposta, mentre dovrebbe contenere l'accettazione dell'offerta dei Lombardi e dei Veneti, ed il trattato col Governo provvisorio di Milano, racchiuderebbe pur anco alcune disposizioni che mirano a regolare le conseguenze dell'unione e l'eseguimento del trattato.

Non si può provvedere per l'esecuzione di un trattato, se questo non è ancora efficacemente e legalmente sanzionato. La sanzione deve quindi necessariamente precedere lo stabilimento delle norme per l'esecuzione.

D'altro canto non si può assentire ad un trattato se non si ha presente il tenore di esso, e non si conoscono tutte indistintamente le condizioni sotto le quali fu concluso.

Ora l'articolo quinto dello Statuto stabilisce che i trattati i quali importano un onere o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere. Il voto dei Lombardi e dei Veneti, che noi dobbiamo accettare, il protocollo che vi si riferisce e che ad un tempo accelera la nostra unione con quei popoli, portano senza fallo una variazione di territorio dello Stato. Dunque è necessità, per serbare illeso lo Statuto, che prima di tutto ogni cosa sia nota alla Camera e venga sottoposta al di lei assenso.

Con questo mezzo noi potremo anco agevolare il cammino all'unione. Le difficoltà che possono insorgere riflettono solò ciò che ha tratto alla di lei esecuzione, e queste potranno facilmente venire rimosse in progresso, senza che intanto la unione rimanga in sospenso. E ristretta la cosa alla nuda accet-

tazione del voto dei lombardi e dei veneti, non che all'assenso del trattato, la Commissione crederrebbe di offendere questa Camera, se dubitasse che un solo risieda fra noi il quale, dimentico di appartenere alla famiglia Italiana, sia per alzare contro di esso la sua voce, e voglia vergognosamente per privati o municipali interessi, respingere quella mano che i nostri fratelli ci porgono.

È per queste considerazioni che la Commissione m'incaricò di proporvi, e vi propongo che il Ministro dell'interno debba depositare al banco della presidenza la formola letterale del voto dei lombardi e dei veneti, il protocollo formato tra il il Governo del Re e quello provvisorio di Milano con ogni altro documento relativo, affinché quel voto e questo protocollo siano sottoposti all'assenso di questa Camera in conformità dell'articolo quinto dello Statuto:

Unione della Lombardia, ecc. agli Stati Sardi.

DOCUMENTI

Presentati alla Camera il 26 giugno 1848  
dal Ministro dell'Interno.

Questo dì 13 di giugno 1848, in Torino e nel Ministero degli affari esteri di S. M. il Re di Sardegna, sonosi congregati i signori :

Conte Cesare Balbo, presidente del Consiglio dei Ministri.

Marchese L. Pareto, Ministro segretario di Stato per gli affari esteri.

Conte F. Sclopis, guardasigilli, Ministro segretario di Stato per gli affari ecclesiastici di grazia e giustizia.

Marchese Vincenzo Ricci, Ministro segretario di Stato per gli affari interni.

Conte O. di Revel, Ministro segretario di Stato per le finanze.

Cavaliere L. Des Ambrois, Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, l'agricoltura ed il commercio.

Cavaliere C. Boncompagni, Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Formanti la totalità dei membri componenti il Consiglio di S. M. il Re di Sardegna, presenti in Torino.

Giuseppe Durini. — Gaetano Strigelli. — Andrea Lissoni.

I due primi membri del Governo provvisorio di Lombardia, il terzo membro del Comitato centrale di sicurezza pubblica di Lombardia.

Tutti tre delegati dal Governo provvisorio di Lombardia per trattare e definire coi Ministri di S. M. il Re di Sardegna i provvedimenti relativi all'amministrazione della Lombardia; che deve succedere immediatamente all'accettata fusione dello Stato medesimo cogli Stati di S. M.

I quali signori congregati, dopo di avere in alcune precedenti conferenze discussi i vari punti relativi al tanto importante quanto desiderato oggetto della fusione dei due Stati,

sono definitivamente convenuti nelle seguenti determinazioni, che saranno poi da riprodursi nel progetto di legge da presentarsi dal Governo del Re al Parlamento nazionale per la definitiva accettazione dell'atto di fusione e per la sanzione della medesima.

Visto pertanto il proclama del Governo provvisorio di Lombardia in data dell'8 corrente, con cui si annunzia il risultato della votazione seguita per parte del popolo lombardo;

Visto il precedente proclama dello stesso Governo provvisorio in data del 28 p. p. maggio;

Visto l'indirizzo rassegnato a S. M. dalla deputazione del Governo provvisorio predetto, al quartier generale, il 10 del corrente;

Vista la legge emanata dal predetto Governo provvisorio il 12 del p. p. maggio:

Ritenuto che la qualità di mandatarî del Governo provvisorio di Lombardia nelle persone dei prelodati signori Durini, Strigelli e Lissoni, risulta dal dispaccio indiritto dal sig. Carlo D'Adda, inviato del Governo stesso al signor marchese L. Pareto, Ministro degli affari esteri;

Stabiliscono i predetti signori congregati di comune accordo ed in virtù dei poteri rispettivamente tenuti ed all'intento suddivisato :

Art. 1. Tostochè il Re col Parlamento sardo avrà dichiarato di accettare la fusione quale fu votata dal popolo Lombardo in base alla legge 12 maggio scorso, la Lombardia e gli Stati Sardi costituiranno un solo Stato.

Art. 2. Finchè l'accettazione suespressa della fusione non sia avvenuta, il Governo provvisorio centrale della Lombardia continuerà nell'esercizio degli attuali suoi poteri.

Dall'epoca dell'accettazione suddetta in poi, la Lombardia sarà transitoriamente governata colle norme infra stabilite.

Art. 3. Al popolo Lombardo sono conservate e guarentite, nella forma ed estensione attuale di diritto e di fatto, la libertà della stampa, il diritto d'associazione e la istituzione della Guardia nazionale.

Art. 4. Immediatamente dopo la promulgazione della legge che ammette la fusione dei due Stati, il potere esecutivo sarà esercitato dal Re col mezzo di un Ministero responsabile verso la Nazione rappresentata dal Parlamento.

Art. 5. Gli atti pubblici verranno intestati in nome di S. M. il Re Carlo Alberto.

Art. 6. Sono mantenute in vigore le leggi ed i regolamenti attuali della Lombardia.

Art. 7. Il Governo del Re non potrà concludere trattati politici e di commercio senza concertarsi previamente con una Consulta straordinaria composta dei membri attuali del Governo provvisorio di Lombardia.

Art. 8. La legge elettorale per l'Assemblea costituente sarà promulgata entro un mese dall'accettazione della fusione. Contemporaneamente alla promulgazione della legge stessa sarà convocata la comune Assemblea costituente, la quale dovrà effettivamente riunirsi nel più breve termine possibile e non mai più tardi del giorno primo di novembre prossimo venturo.

Art. 9. La legge elettorale sarà fondata sulle seguenti basi :  
a) Ogni cittadino che abbia compiuto l'età d'anni ventuno è elettore, salvo le seguenti eccezioni, cioè :

Nei paesi soggetti allo Statuto sardo sono escluse le persone che si trovano colpite da esclusione a termini della legge 17 marzo p. p.

Nella Lombardia i cittadini in istato d'interdizione giudiziale, eccetto i prodighi. I cittadini in istato di prorogata minor età, quelli che furono condannati o che sono inquisiti per

delitti, non che per reati commessi con offesa del pubblico costume o per cupidigia di lucro; nella quale seconda categoria però non si riterranno comprese le contravvenzioni boschive e le contravvenzioni di finanza e di caccia. Quelli sui beni dei quali è aperto il concorso dei creditori, qualora pel fatto del loro fallimento sia stata contro di loro pronunciata in via civile condanna all'arresto.

I cittadini che hanno accettato da uno Stato estero all'Italia un pubblico impiego civile o militare, qualora non provino di avervi rinunciato, eccettuati i consoli degli Stati esteri e loro addetti.

b) Il numero dei Deputati è determinato nel rapporto di uno dai venti ai venticinque mila abitanti.

c) Per la Lombardia non avente circondari elettorali si seguiranno i riparti amministrativi attuali, ed il riparto e la nomina dei Deputati si farà per provincia.

d) Il suffragio è diretto per scheda segreta.

e) Ogni elettore che abbia compiuti gli anni ventisette è eleggibile.

Di tutti i capi come sovra intesi e convenuti si è esteso il presente protocollo per doppio originale, da rimanere l'uno presso il Governo di S. M., e da consegnarsi l'altro ai predetti signori delegati del Governo provvisorio di Lombardia, quale protocollo è stato firmato da tutti i signori intervenienti e dai medesimi suggellato.

Lorenzo N. Pareto. — Federico Sclopis. — Vincenzo Ricci. — Di Revel. — Des Ambrois. — Carlo Boncompagni. — Giuseppe Durini. — Gaetano Strigelli. — Andrea Lissoni. — Cesare Balbo.

L. S.

L. S.

Per copia conforme all'originale depositato al Ministero degli affari esteri.

L. S.

Il primo ufficiale  
G. Ricci.

#### FORMOLA DEL VOTO DEL POPOLO LOMBARDO

PER L'UNIONE IMMEDIATA.

*Noi sottoscritti, obbedendo alla suprema necessità che l'Italia intera sia liberata dallo straniero, e all'intento principale di continuare la guerra dell'indipendenza colla maggiore efficacia possibile, come Lombardi in nome e per l'interesse di queste provincie, e come Italiani per l'interesse di tutta la nazione, votiamo fin d'ora l'immediata fusione delle provincie lombarde cogli Stati Sardi, semprechè sulle basi del suffragio universale sia convocata negli anzidetti paesi ed in tutti gli altri aderenti a tale fusione, una comune Assemblea costituente, la quale discuta e stabilisca le basi e le forme di una nuova monarchia costituzionale colla dinastia di Savoia.*

#### Unione della Lombardia, ecc. agli Stati Sardi.

*Relazione della Commissione alla Camera sul primo oggetto 27 giugno 1848, RATAZZI relatore.*

SIGNORI — Prima ancora ch'io parli, voi già avete, o signori, compreso quale sia il voto della vostra Commissione intorno all'unione nostra colla Lombardia e colle provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo.

Accettarla prontamente e lealmente, accettarla come ci viene dal libero ed unanime consenso di quelle popolazioni offerta, è questo non dirò un ricambio d'affetto verso quei generosi nostri fratelli, ma una suprema necessità per l'Italia e per noi tutti; è non solo un sentimento del cuore, ma una conseguenza cui conduce la fredda e calcolatrice ragione, poichè nella pronta ed immediata unione sta la nostra forza, nella forza la salute comune. Io credo che non vi ha alcuno fra noi ed entro e fuori di questo recinto, che senta o pensi altrimenti: se ci fosse, potremmo arrossire per esso; ma non verrebbe meno la nostra convinzione.

Questi pensieri io già vi esprimeva a nome della Commissione quando vi proposi che si richiedesse prima di tutto la comunicazione della formola del voto dei lombardi e dei veneti, non che dei documenti che vi si riferivano. Ora che questa formola è ufficialmente nota a noi tutti, tanto manca che la maggioranza della Commissione debba scostarsi da quella sua opinione, si è anzi in essa vieppiù rinfrancata.

Messa anche dall'uno dei lati ogni idea di generoso sentire, soffocato eziandio ogni affetto di nazionalità, allora solo poteva sorgere il dubbio se ci convenisse o no di accettare quell'offerta, quando la si fosse sottoposta a condizioni che non si conciliassero coll'individuale nostro interesse.

Ma così non è, o signori: mentre i lombardi ed i veneti ci presentano affettuosamente la mano e domandano di essere con noi indissolubilmente congiunti, non c'impongono condizione alcuna che torni a particolare loro profitto. Essi invece consentono di fondersi pienamente con noi, vogliono vivere sotto lo scettro di quell'illustre e gloriosa dinastia verso la quale sono concentrati tutti i nostri affetti e rivolte tutte le nostre speranze; chiedono che noi ed essi insieme uniti e formanti una sola famiglia, fondiamo insieme e nel comune interesse una costituzione che, mentre corrisponda alla maturanza dei tempi ed al voto dei popoli, renda anche più ferma e poggiata sopra basi più solide la Monarchia.

Ora, saremo noi esitanti nell'aderire francamente e senza limitazione a queste condizioni, le quali, non meno che ai lombardi ed ai veneti, a noi debbono essere accette? Saremo esitanti, allorchè desse corrispondono perfettamente a quel voto che noi stessi, or son pochi giorni, abbiamo, dirò quasi per acclamazione, diretto al trono, prima ancora che ci fosse dichiarata l'intenzione di quei popoli?

Lungi dunque ogni pensiero di restringere o modificare queste condizioni. La maggioranza della Commissione non ha neppure potuto trattenersi sopra di esso.

L'oggetto intorno al quale ella ha stimato più opportuno il rivolgere la sua attenzione è il modo con cui fa d'uopo esprimere la nostra accettazione, affinchè l'unione immediatamente si compia, e si compia in guisa che rimanga tolto ogni timore sull'efficacia di essa.

A questo riguardo ella sottopose innanzi tutto ad esame il primo progetto che ci venne presentato dal ministro dell'interno, e dirò senza esitazione che, confrontando il medesimo colla formola del voto dei lombardi e dei veneti, non lo giu-

dico tale che potesse essere da voi sanzionato, senza che venissero meglio spiegati i termini nei quali trovasi espresso.

Esso si limita a dichiarare che la *Lombardia e le provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo fanno parte integrante dello Stato*; non fa cenno nè diretto nè indiretto dell'accettazione del voto degli abitanti di quelle provincie, non fa menzione alcuna delle condizioni da cui fu questo voto accompagnato.

La Commissione tosto s'ayvide che, ritenuta quella formola così tronca e concisa, vi rimaneva un vuoto grandissimo, e che doveva essere ad ogni patto corretto: non era neppure indicata la dinastia di Savoia, e quantunque dall'insieme del progetto si comprendesse che l'intenzione era quella che si conservasse, tuttavia parve che la dichiarazione dovesse essere più chiara ed esplicita per appagare i nostri voti, soddisfare a quello dei Lombardi e dei Veneti.

Di questi stessi difetti sembrò peccante alla Commissione la nuova aggiunta che venne dal Ministro proposta e ch'egli dichiarò di voler sostenere dinanzi a voi.

Anzi lo confesserò con tutta franchezza, ella ha considerato questa aggiunta sotto ogni aspetto meno accettabile della prima proposizione.

Nel primo progetto, appunto perchè non si faceva menzione del voto dei Lombardi e dei Veneti, si poteva credere che venisse semplicemente e nella sua integrità accettato; così, i poteri dell'Assemblea Costituente venivano definiti dai limiti segnati in questo voto:

La Monarchia costituzionale rimaneva assicurata;

La dinastia della Casa di Savoia restava vieppiù consolidata dal comune nostro suffragio.

Ma tutte queste cose si troverebbero poste a grave pericolo ove si sancisse l'aggiunta che in ora il Ministro dell'interno ci propone.

In essa si vuole definire quali siano le condizioni dell'unione, e la limitazione si esprime in modo che non da altro, tranne dalla proposta stessa, si debba desumere.

Or bene, si dichiara che l'Assemblea Costituente non ha altro mandato tranne che quello di *discutere*. Così, mentre il voto dei Lombardi e dei Veneti, e quello che noi pure abbiamo espresso, portava che l'Assemblea dovesse *stabilire*; il Ministro, il quale aveva e l'uno e l'altro sott'occhio, dopo di avere maturatamente esaminato ogni cosa, vorrebbe che l'Assemblea Costituente venisse circoscritta a *discutere*, ed assumesse così il carattere di una semplice Assemblea consultiva.

Inoltre, nel voto dei Lombardi e dei Veneti si menziona espressamente la *monarchia costituzionale*; in quella proposta si fa cenno soltanto di *monarchia*; così, mentre il Principe stesso riconobbe la necessità di allargare le nostre istituzioni costituzionali, si vorrebbe persino lasciare la possibilità di un ritorno alla monarchia pura, od almeno dello stabilimento di una monarchia consultiva.

Infine, mentre il voto dei Lombardi e dei Veneti è diretto ad assicurare la monarchia colla dinastia della Casa di Savoia, la proposta del signor Ministro non ne conterrebbe nemmeno un remotissimo cenno.

Certamente, la Commissione non aveva bisogno di ritrovare omissioni o sconvenienze più gravi per rigettare quella aggiunta.

Ma non sono queste le sole che indussero la maggioranza di essa in tale sentenza; alle medesime può il Ministro dichiarare di essere pronto a porre riparo con più ampie spiegazioni; può dichiararlo, quantunque a dir vero faccia senso lo scorgere che si omettessero dopo che si era già tutto discusso, e quando anzi si veniva proponendo una rettificazione

ad un precedente progetto che si riconosceva non abbastanza chiaro ed esplicito.

Le considerazioni che spinsero il numero maggiore dei membri della Commissione a rigettare quella nuova proposta, si desumono principalmente dalle successive dichiarazioni che in essa s'incontrano.

Accenno a quella parte dove si vorrebbe dichiarare sin d'ora che ogni altro atto legislativo o governativo dell'Assemblea Costituente, fuori di quello di discutere — e dicasi anche di stabilire — le basi della Monarchia sia nullo di pieno diritto.

Accenno all'altra in cui si pretenderebbe di stabilire sin d'ora che la sede del potere esecutivo non possa essere variata che per legge del Parlamento.

La Commissione non stimò di farsi ad esaminare, nè lo farò io, se queste dichiarazioni siano conciliabili col tenore delle condizioni cui è sottoposta l'offerta dei Lombardi e dei Veneti, oppure se ostino direttamente con esse.

Non l'esaminò, perchè questo esame riesce inutile, e quelle dichiarazioni dovrebbero pur sempre, sia nell'uno come nell'altro caso, respingersi: nel primo, perchè renderebbero impossibile l'unione, nel secondo, perchè la lascierebbero in sospeso.

E veramente, senza punto indagare se per effetto dell'accettazione dal canto nostro dell'offerta dei Lombardi e dei Veneti, venga a formarsi tra essi e noi un trattato, certo è però che l'unione non può operarsi nè in diritto nè in fatto, salvo si accettino le condizioni che nell'offerta si contengono.

Quando si vogliono apporre nuove e diverse condizioni all'offerta medesima, fa mestieri innanzi tutto che si senta pur anche quale sia la volontà del popolo lombardo e veneto, e sino a tanto che egli non abbia dichiarato di assentirvi, ei rimane libero e può ognora rinvocare l'offerta sua.

Ora, le dichiarazioni che in quella nuova proposta si leggono, quantunque non si supponessero direttamente contrarie alle condizioni dell'offerta, non discendono tuttavia esplicitamente e chiaramente da essa; potrebbero solo considerarsi come conseguenza di più alti principii, nella cui applicazione potrebbe forse sorgere tra le parti un qualche dissenso.

Ora, quando le dichiarazioni vestono un simile carattere, se si vogliono espressamente inserire in un contratto, assumono la natura di una vera condizione e non possono essere ammesse senza che la parte colla quale vuoi concludere la convenzione vi presta il suo consenso, e riconosca così ella pure la verità di quanto in quelle dichiarazioni si racchiude.

Senza di ciò, converrebbe ammettere che dipenda dal solo arbitrio e dal giudizio di un solo dei contraenti l'interpretare più nell'uno che nell'altro senso la convenzione, e per conseguenza, sotto l'apparenza di una spiegazione, sconvolgerla e sovvertirne le basi.

È dunque inutile il dissimularselo, se noi vogliamo aggiungere nell'atto di accettazione quelle dichiarazioni, ci è necessario o lasciare incerta la nostra unione, perchè i Lombardi ed i Veneti potrebbero ognora risponderci che dessi, formolando la loro offerta e le loro condizioni, non le intesero nello stesso senso, oppure è indispensabile che i registri si riaprano e che i 700 mila abitanti i quali già diedero il loro voto per unirsi a noi, dichiarino nuovamente se vogliono consentire a quelle più ampie dichiarazioni che da noi si propongono.

I Commissarii del Governo provvisorio di Milano, in una dichiarazione che è nota a noi tutti, già manifestarono altamente tale essere la loro opinione.

Ora chi v'ha fra noi che vorrebbe assumersi una sì terribile responsabilità? Chi in questi momenti in cui tutta l'Europa si

agita, tutti i partiti si muovono, chi, dico, vorrà differire per un solo giorno quella unione che è il sospiro di tanti secoli, che è il frutto di tante angosce? Chi ci assicura che i lombardi ed i veneti, i quali si vedrebbero non dirò respinti, ma con tanta freddezza e con non meritata diffidenza accolti, non siano per rivolgere altrove i loro pensieri, e sdegnosi, anche a loro danno, ricercare soccorso ad una potenza vicina, la quale forse altro non aspetta che di essere chiamata per porgerlo, e quindi trarre partito dalla nostra divisione e dalle sventure che ne saranno le funeste conseguenze?

No, Dio immortale! Non sarà mai la Commissione da voi eletta che venga a proporvi un sì fatale partito; ella quindi, o per dir meglio, la di lei maggioranza, lo rigettò, ed ha perciò anche rigettate quelle dichiarazioni che ad esso necessariamente condurrebbero.

Un'altra considerazione l'indusse pure a respingerle. È il contenuto intrinseco delle dichiarazioni medesime, le quali mal suonano in bocca nostra, quand'anche non allontanassero la fusione nostra colla Lombardia e colle provincie Venete.

Queste dichiarazioni sono dirette dall'idea di contenere entro i giusti suoi confini i poteri dell'Assemblea Costituente. A questa idea fa di certo e sinceramente plauso l'intera Commissione, perchè è lungi da lei il pensiero che la Costituente possa invadere il potere esecutivo ed oltrepassare i confini che l'istituzione propria ed il voto nostro e dei lombardi le segnano. Ma a compiere quell'idea non giova, e, dirò anzi, è pericoloso il mezzo che ci si propone.

I limiti sono già abbastanza ed ancora più positivamente indicati nella formola dello stesso voto, perchè questo è circoscritto a discutere e stabilire le basi d'una monarchia costituzionale sotto la dinastia di Savoia; d'onde rimane escluso che dessa possa estendere più oltre il suo mandato, tanto meno che le sia lecito di appropriarsi una parte di quei diritti che al solo potere esecutivo appartengono.

A che dunque il dichiarare che sia nullo di pien diritto ogni atto legislativo o governativo che si facesse? Colpire di nullità gli altri atti governativi non sarebbe anzi far supporre che entri nel novero delle attribuzioni della Costituente il farne qualcuno?

Pronunziare sin d'ora questa nullità, non è forse gettare il più grave ed il più odioso sospetto che far si possa, non dirò contro l'Assemblea Costituente che non è ancora sorta e non si conosce, ma contro il popolo dal di cui suffragio deve essere eletta, quasi che ei voglia prescegliere a suoi rappresentanti uomini che mal comprendessero i limiti del proprio mandato e volessero usurpare i poteri altrui?

Ed a che servirebbe, in ogni caso, o signori, quella dichiarazione di nullità? O credete voi che l'Assemblea Costituente riconoscerà i confini della sua facoltà e rimanete tranquilli che non sarà per oltrepassarli, anche quando non rivolgate contro di essa quella minaccia che svela in voi una diffidenza; o temete su questo punto, ed allora non giungete anche, in simil guisa, a rassicurarvi; poichè se dessa è disposta ad eccedere il suo mandato, conscia di commettere un atto illegittimo, non sarà certamente quella minaccia che valga a trattenerla. La fiducia in essa, nel senno degli eletti del Popolo, potrà meglio contenerla di quanto valga un ingiusto sospetto.

Bensì la Commissione, nell'accettare l'unione, ha creduto opportuno di precisamente indicare quale fosse il mandato che il voto dei lombardi e dei veneti ed il nostro intende di conferire alla futura Assemblea, e d'indicarlo in modo che, mentre meglio venisse questo voto confermato, non rimanessero

ad un tempo nel vago e nell'incertezza i termini del mandato medesimo.

A questo concetto, il solo che valga a sciogliere ogni difficoltà, le parve corrispondere la formola di accettazione che a di lei nome vi propongo; formola che ella ha fiducia di vedere senza esitazione da voi accolta.

Il progetto quindi della Commissione sarebbe il seguente:

Articolo unico. L'immediata unione della Lombardia e delle provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, quale fu votata da quelle popolazioni, è accettata.

La Lombardia e le dette provincie formano cogli Stati Sardi e cogli altri già uniti un solo regno.

Col mezzo del suffragio universale sarà convocata una comune Assemblea Costituente, la quale discuta e stabilisca le basi e le forme di una nuova monarchia costituzionale colla dinastia di Savoia, in conformità del voto emesso dal popolo lombardo, in virtù della legge 12 maggio 1848 del Governo provvisorio di Lombardia.

### Unione della Lombardia, ecc. agli Stati Sardi.

(1.° Oggetto.)

*Relazione del ministro dell'interno, 30 giugno 1848, con cui presenta al Senato il progetto di legge stato adottato dalla Camera il 28 giugno 1848.*

SIGNORI SENATORI — Come i supremi fondamenti dell'umana società, meglio che da stipulati patti fra gli uomini, hanno origine dalle eterne leggi della creazione, così lo stabilimento delle nazionalità (equa e naturale distribuzione in distinte famiglie di tutta quanta la specie), piuttosto che opera d'uomini o dono di fortuna, deve riputarsi beneficio immortale della divina Provvidenza. Nè per ciò men necessaria è la virtù, men si richiedono sforzi e sacrifici; un'intera generazione deve porre in non cale, non dirò quiete ed agi, ma vita ed averi per creare ai suoi figli una patria grande ed onorata.

A questo desiderato stadio ora noi siamo giunti; ecco che per istintivo valore dei popoli, per ponderato calcolo di savii, pel senno e pel coraggio del nostro principe l'Italia sorge a nuova vita; all'intellettuale e morale sta ora per congiungere quella politica senza di cui ogni altra parte di vita sociale è monca, imperfetta, facilmente peritura.

Signori, il nobile disinteresse, la generosità senza esempio con cui il Re accorreva in difesa dei conculcati diritti dei popoli della Lombardia e della Venezia, porta larghi frutti. Un voto unanime di fratellanza fu emesso, quelle ricche e colte contrade vogliono formare con noi una sola famiglia. Comuni ne saranno i vantaggi, comune la gloria.

Vengo quindi a proporvi di sanzionare coi vostri suffragi quest'unione.

Il progetto di legge già deliberato dalla Camera dei deputati è semplicissimo; un sol punto formerà l'oggetto delle savissime vostre considerazioni.

Quando di molte disgiunte parti formasi un corpo unico, di più popoli una sola nazione, importa opportunamente cementarla, è necessario che vincoli razionali stringano insieme la novella società, che la fondamentale legge sia a tutti venerata e cara come emanazione del libero senno comune. A raggiun-



gere questo scopo è provveduto alla convocazione di un'Assemblea che formi il nuovo Statuto del Regno.

Già prima d'ora era stata riconosciuta una necessità, una convenienza, un bisogno così attuale, che il non soddisfarlo avrebbe riuscito ad infiacchire la forza politica del paese, avrebbe gettato quel mal seme che snerva poi, con vicende sospetti tra governanti e governati, tutte le molle dei reggimenti civili, tutta la potenza di uno Stato. Ma come i vari poteri, per riuscir veramente utili, conviene abbiano tutta la larghezza che compete alla natura loro, non per altro non l'eccedano, che sarebbe confusione e rovina, era d'uopo non circoscrivere l'Assemblea Costituente, ma bensì definirla.

Già ampiamente e ripetutamente abbiám dichiarato ciò che per essa intendiamo.

Gravissimo mandato è quello che le viene affidato: dovrà ella statuire il patto politico, costituire le forme dello Stato, dividere i poteri, ed in quest'equa distribuzione è appunto riposto il fondamento di ogni ordinata libertà.

Voi ravviserete questi giusti confini con precisione segnati, e tali da appagarne ogni equo giudice, ogni buona cittadino.

Signori senatori, ora sta a voi compiere la grand'opera della nazionalità italiana visibilmente protetta dalla Provvidenza, iniziata da un santo pontefice, sostenuta dalla sapienza e dal braccio del Re, da un esercito che con tanti sacrificii solo sostiene le glorie militari d'Italia.

L'Europa tutta ci guarda, e non per tutto con occhio benevolo, con animo propenso. Colla rapidità dei vostri suffragi, colla loro unanimità, voi darete all'unione italiana il carattere non più d'un solo, per quanto sacro, diritto, ma di una realtà altresì, di un fatto irrevocabilmente compiuto.

#### PROGETTO DI LEGGE.

**Articolo unico.** L'immediata unione della Lombardia e delle provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, quale fu votata da quelle popolazioni, è accettata.

La Lombardia e le dette provincie formano cogli Stati Sardi e cogli altri già uniti un solo Regno.

Col mezzo del suffragio universale sarà convocata una comune Assemblea Costituente la quale discuta e stabilisca le basi e le forme di una nuova Monarchia costituzionale colla dinastia di Savoia, secondo l'ordine di successione stabilito dalla legge salica, in conformità del voto emesso dai veneti e dal popolo lombardo sulla legge 12 maggio p. p. del Governo provvisorio di Lombardia.

La formola del voto sovra espresso contiene l'unico mandato della Costituente e determina i limiti del suo potere.

#### Unione della Lombardia, ecc. agli Stati Sardi.

(1.° Oggetto.)

Relazione della Commissione al Senato, 6 luglio 1848,  
GIOVANETTI relatore.

Signori—Gravissimo incarico m'impose la vostra Commissione, volendo che a me sortisse l'onore di esporvi il suo avviso intorno alla fusione della Lombardia e di quattro provincie della Venezia coi nostri Stati.

DOCUMENTI

6

Nel solenne momento in cui s'adempie il sacro voto che da tanti secoli ispirò e crebbe intenso la Provvidenza in ogni cuore italiano, altra voce si richiedeva che la mia per rispondere al palpito ineffabile di gioia, eccitato fra noi dalla generosa proposta de' Lombardo-Veneti.

Pure ho osato sperare che l'altezza del fatto avrebbe proccacciato al mio discorso la vostra attenzione, come provocò nei vostri uffizi una discussione profonda.

I popoli della Lombardia e della Venezia, che stendono a noi amorevoli le braccia e ci domandano fraterno indissolubile amplesso, eransi fatti liberi per virtù propria.

Noi gli abbiamo disinteressatamente soccorsi per disgombrare il suolo della patria comune dallo straniero, ed assicurarne l'indipendenza, primo bene delle nazioni, fonte d'ogni altro.

Guidati essi da quell'instintiva sapienza civile che è specialmente propria degli italiani, conobbero che non vi è indipendenza senza forza, né forza senza unione, e volgendo lo sguardo ammirato al Principe magnanimo, il quale intrepido combatte sull'Adige a capo d'un esercito di valorosi, che insieme con noi spontaneamente innalzò alla dignità d'uomini liberi, bramaron di partecipare alla nostra fortuna. Pressochè unanime fu l'espressione di questa brama significataci dal suffragio universale. Poteano essi aggiungere condizioni alla proposta che ci faceano? La Commissione non ne dubitò un istante.

Non sono nuove nella storia dell'augusta Casa di Savoia le dedizioni condizionate di ragguardevoli contrade, di cospicue città.

Allora quei contratti di rettori municipali con un sovrano erano dedizioni: ora i contratti seguendo fra popoli liberi e popoli liberi sono associazioni.

Le antiche dedizioni provano la perpetua reputazione, in cui furono sempre i nostri sovrani, d'impero benigno e favorevole al maggior numero, le condizioni aggiunte al diritto naturale che ogni popolo ha d'importare in siffatte congiunture. La proposta unione prova nuovamente la fiducia nella lealtà e liberalità del nostro principe, e le sue condizioni sono l'espressione di quel medesimo diritto, del quale in oggi più che mai si sentono il pregio e l'importanza.

Certamente noi avevamo dal nostro canto il diritto di esaminare queste condizioni, ed ove ci fossero parse per avventura suscettive di modificazione, di comunicare le nostre idee ai fratelli di Lombardia e della Venezia.

Nè era da sospettarsi per veruna guisa che i medesimi non fossero per scendere con noi a quell'amichevole discussione che ci avrebbe facilmente condotti a felice accordo.

Ma gli avvenimenti rapidamente s'incalzarono l'un presso l'altro, e ci recarono a tale che a noi non resta se non la scelta fra l'accettare o rigettare le condizioni medesime. Nel pensiero di rigettarle non potea entrare la Commissione se non quando fossero ingiuste o sommamente pericolose.

Nè di questi caratteri ebbe a ravvisarle improntate.

Per mettere in piena luce i nostri sentimenti e chiaramente segnare il criterio che ci guidò nel concepirli, permettetemi, o signori, che io scenda a ragionare sotto brevità della idea di legge, che venne presentata alla nostra sanzione.

È detto primamente in essa legge, che l'immediata unione della Lombardia e delle provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo è accettata qual fu votata da quelle popolazioni. La formola del voto lombardo ci è nota, e venne diligentemente esaminata in tutti gli uffizi. I veneti si sono riferiti appieno alla medesima. Conforme è il protocollo che stipularono i loro Deputati col nostro Ministero a quello che si fermò nel giorno stesso 13 scorso giugno coi Deputati lombardi. Ovvio conse-

guenza ne è il 1.<sup>o</sup> alinea, il quale dichiara che la Lombardia e le dette provincie formano cogli Stati sardi e cogli altri già uniti un solo Regno.

Senza di ciò non raggiungeremmo i desiati beneficii dell'unione, senza di ciò non saremmo giammai una Nazione compatta e forte che chiuda l'ingresso in Italia a straniera occupazione, e che con noi ne difenda i nuovi fratelli, i quali stanziati oltre l'Apennino, non hanno altro valido schermo fuor l'arme ed il coraggio degli abitatori della valle del Po.

Iddio ha innalzate le alpi Cozie e le Giulie; ed a custodia delle prime pose da un lato i fidi e bellicosi savoiarda, dall'altro i subalpini ed i liguri che non sono da meno.

Or questa custodia stendere si dee alle seconde sotto gli auspicii del Principe, che a noi rendono care le memorie della sua casa, le sue virtù e la riconoscenza immortale che gli professiamo. Ricuseremo noi la nobile e santa missione? Sperda il cielo ogni voto che la contrasti.

Le condizioni dell'unione stanno nel secondo alinea: *Col mezzo del suffragio universale sarà convocata una comune assemblea costituente, la quale discuta e stabilisca le basi e le forme di una nuova monarchia costituzionale colla dinastia di Savoia secondo l'ordine stabilito dalla legge salica in conformità del voto emesso dai veneti e dal popolo lombardo sulla legge 12 maggio p. p. del Governo provvisorio di Lombardia.* Questo è il tenore stesso del voto proposto in quella legge. Se non che alla locuzione: *colla dinastia di Savoia* si è aggiunto: *secondo l'ordine stabilito dalla legge salica.* Era necessario quest'ammendamento, perchè la successione di maschi in maschio, e l'esclusione delle femmine sono antichi principii del nostro antico dritto pubblico interno, riconosciuto anche dai trattati internazionali, ed hanno il particolare vantaggio di determinare chiaramente l'ordine di successione, escludendo ogni deplorabile rivalità fra i congiunti, e d'impedire che upo straniero venga ad assidersi sul trono accanto alla Regina, ad esercitare una pericolosa influenza, ed a surrogare la sua prole all'antica schiatta de'nostri Sovrani.

Tanto più era dicevole confermare la legge salica, perchè essendo nei nostri Principi ereditario il valore militare, e la missione del nuovo Regno essendo quella di difendere l'italiana indipendenza, era da evitarsi che lo scettro venisse in mano femminea.

Ma innanzi di progredire nell'analisi di questo alinea, giova por mente all'ultimo che restringe il mandato della costituente e determina i limiti de' suoi poteri giusta la formola del voto sovra espresso. Anche questa dichiarazione non è che una conseguenza immediata de' termini in cui è vergato il voto.

Quando si disse che l'Assemblea costituente era convocata all'oggetto di discutere e stabilire le basi e le forme d'una nuova Monarchia costituzionale colla dinastia di Savoia, tornava evidente che ove fosse uscita dalla sfera, che naturalmente segnasi dalla discussione delle basi e delle forme di una Monarchia costituzionale, avrebbe ecceduto il mandato e commessa un'usurpazione.

Ad ogni modo era utile, era soprattutto soddisfacente per le timorate coscienze, che si spiegasse in ciò consistere l'unico suo mandato.

Ognuno scorge che mentre i Lombardo-Veneti riconoscono il trono ereditario che noi possediamo, hanno congiunto irrevocabilmente i loro voti pel re Carlo Alberto e la sua discendenza di maschio in maschio con quelli che ci conservò l'antichissima nostra tradizione, e che, scritti essendo indelebilmente ne' nostri cuori, inviolabili trasmetteremo ai più tardi nipoti. Ognuno scorge altresì che il Governo Regio è stabilito non solo, ma soltratto all'azione della Costituente. Potrà essa

determinare la forma di questo Governo, ma il principio monarchico costituzionale ha già la preventiva e superiore sanzione de' popoli deleganti.

La Costituente di cui favelliamo, debbe essere convocata col mezzo del suffragio universale.

È il mezzo il più proprio per santificare l'opera sua con quel popolare battesimo che dà somma efficacia alle deliberazioni prese in nome e nell'interesse del popolo. Questo nome imponente non è più la significazione di una classe che a noi era pervenuta dalle distinzioni severe, adottate dai romani. Oggimai i patrizii come ogni altro cittadino, qualunque sia la sua posizione, appartiene e si onora di appartenere al popolo.

Nè il suffragio universale ci debbe mettere in forse che gran parte dei cittadini possa essere abbindolata dai raggi, o subire influenze funeste, od ingannarsi nella scelta de' rappresentanti della Nazione. È appunto l'universalità del suffragio che rende più difficile l'azione del raggio e delle influenze, e, quanto alla scelta, la Commissione pensò che anche la storia moderna venne ad avvalorare quella sentenza del Segretario Fiorentino che *mai uomo prudente non debbe fuggire il giudizio popolare nelle cose particolari circa la distribuzione de' gradi e delle dignità; perchè solo in questo il popolo non s'inganna, e se s'inganna qualche volta, fia sì raro, che s'inganneranno più volte pochi uomini che avessero a far simili distribuzioni.*

Non occorre che maggiormente io mi diffonda in proposito con personaggi, ne'quali la scienza pratica è associata a profondi studi politici. Tuttavolta non vorrei pretermettere il recentissimo esempio d'una vicina e grande Nazione, dove il suffragio universale, malgrado alcune circolari, delle quali noi abbiamo prova di non aver punto a temere, finchè il Governo sarà in mano di Ministri così leali come quelli che il tengono, produsse un'assemblea savia, moderata ed amica dell'ordine.

A questo passo accade di esaminare che cosa siano le basi e le forme d'una Monarchia costituzionale.

Vedemmo che il potere Regio ereditario è fuor di questione. Questa è base di ordine e di stabilità. Il consenso universale de' pubblicisti d'ogni tempo rigetta l'elezione qual causa sempre di gravi perturbazioni che compromettono la società intera. Mably stesso osservava ai suoi tempi che la sola maniera di conservare la libertà in Polonia era di rendere la corona ereditaria. Non tenne quella sventurata Nazione il consiglio, e perdette ad un tempo libertà ed indipendenza.

Le altre basi di una costituzione monarchica sono la libertà d'azione, l'eguaglianza civile, la sicurezza personale, la libertà della coscienza, quella della stampa e la proprietà. Questi diritti, se non fossero che proclamati, potrebbero di leggieri violarsi. È mestieri di guarentirli, e la forma costituzionale produce questo salutare effetto. Conviene che questa forma sia combinata in guisa che alla semplice dichiarazione de'dritti che sommariamente indica, sia sostituita l'impossibilità di offenderli; la qual meta si raggiunge per avviso de' più profondi statisti con ben equilibrata divisione de' poteri.

Non si dissimulò la Commissione che in questa distribuzione potrebbe errare la costituente.

Non si dissimulò nemmeno che potrebbe eziandio eccedere i suoi poteri.

Ma riflettè che gli errori sono riparabili dai successivi parimenti. Imperocchè nessuno può vincolare a perpetuità l'avvenire, sta imprescrittibilmente nella ragion dei popoli il dritto di provvedere siccome vogliono i tempi, il progresso civile e quello dell'intelligenza.

Se il fascino delle passioni o la sorpresa induce in errore



un'assemblea, dovrà la società patirne sempre le conseguenze?

Admettesi generalmente che allorquando viene per nuovi avvenimenti ad alterarsi la combinazione razionale de' dritti dello Stato e degli individui, la costituzione vuol essere modificata: l'opera dell'uomo non è mai perfetta, non è da lusingarsene. Ora se conviene modificare le leggi fondamentali quando più non rispondono alle condizioni sociali in cui un popolo è entrato, come non converrà quando si riconosca un errore? Perciò la maggior parte delle costituzioni assegnano il modo di rivederle, e se di questa revisione tacciono, il dritto si sottintende, perchè ostinarsi contro le esigenze de' tempi o della coscienza pubblica, è radunare sopra una Nazione quelle disastrose tempeste che scuotono dai cardini la struttura dei civili consorzi.

Se dagli errori noi passiamo all'eccesso di potere, confessiamo che nè il tenore dell'idea di legge, nè altra cautela qualunque, per industrie che si fosse, gioverebbe contro l'impeto d'una rivoluzione, in cui si risolve sempre l'eccesso del potere. Nondimeno non è presumibile che una grande assemblea d'uomini incaricati di assicurare l'ordine, di provvedere ai bisogni del governo e del popolo e di guarentire i rispettivi dritti, voglia tradire il suo mandato. Il popolo che glielo affida, le chiede libertà, ordine, sicurezza e tranquillità, ed i costituenti sentono anch'essi questi supremi bisogni della vita civile, che possono essere un istante compromessi, ma che ripigliano sempre il necessario ascendente. Per la qual cosa le assemblee trascelte dal popolo fra gli uomini che egli apprezza, noi le vedemmo sempre riuscire vaghe di libertà e conservatrici dell'ordine.

Nè ci deve sgomentar l'esempio di casi funesti che succedettero in altre condizioni; provennero da antecedenti che su noi non pesano, e non furono preceduti dalle molte sperienze che la storia ci offre a consiglio e guida; che se ci addentriamo in quelle orrende catastrofi, noi troviamo che un potere esterno alle assemblee che inavvedutamente si lasciò prevalere, le trascinò a rimorchio.

La differenza che corre fra le condizioni nostre ed i nostri antecedenti, e quelli a cui accennai, riesce più profonda se si pon mente che in Italia primeggia soprattutto la necessità di guarentire la comune indipendenza, ed il pensiero che l'anarchia, figlia inevitabile delle sommosse, ci trarrebbe tutti insieme di nuovo e senza tempo nella miseria e nella schiavitù dello straniero.

Saranno invece presenti ai nostri mandatari le utilità morali, civili ed economiche che promette ad una Nazione la saggia distribuzione de' poteri, la virtuosa moderazione degli uomini chiamati a questa sublime e feconda impresa.

Per la qual cosa la Commissione vostra preferì di evitare i pericoli certi, che l'unione anche soltanto indugiata ci frutterebbe, a pericoli remotissimi dai quali ci può salvar il senno italiano. In questo senno ebbe essa piena fiducia quando pensò all'urgenza di fondere immediatamente insieme i popoli che si vivamente agognano ad associarsi e di raccogliere prontamente in uno i mezzi di tutti per vincere la prova, a cui ci siamo posti. In questo senno ebbe piena fiducia quando si consigliò di accettare le condizioni che ci venivano fatte non da dubbii amici, ma da appassionati e generosi fratelli. In questo senno ebbe piena fiducia quando venne a concludere che io spiegassi a voi l'avviso di adottare puramente e semplicemente la proposta legge.

Il senno italiano che abbonda per prove antiche e recenti, e che è rivelato chiaramente nelle nostre contrade dall'ordine mirabile che regna in mezzo alla crisi gravissima che andiamo superando, non ci fallirà. — Iddio protegga l'Italia!

Unione della Lombardia, ecc. agli Stati Sardi.

(2° e 3° Oggetto.)

Relazione della Commissione alla Camera, 50 giugno 1848, RATAZZI relatore.

SIGNORI—Alla voce di Dio che ci chiamava all'unione coi Lombardi e coi Veneti noi abbiamo risposto come si conveniva a cuori e menti italiane: accettammo l'offerta loro, l'accettammo con gioia e con ardore tanto più grande, quanto ne fu maggiormente combattuto e sospirato il giorno. Il patto quindi della nostra unione è stabilito: la libera volontà dei popoli vi diede vita: la virtù loro saprà mantenerlo e difenderlo contro ogni sforzo, contro ogni insidia dello straniero che minaccia la nostra indipendenza.

Ma questo patto, come vi è noto, va soggetto ad alcune condizioni, le quali debbono adempirsi prima che l'unione già indissolubilmente di diritto operata, possa anche dirsi di fatto compiuta. È indispensabile che si convochi primieramente la comune Assemblea costituente, che questa discuta e stabilisca le basi e le forme della Monarchia costituzionale colla dinastia di Savoia.

Queste condizioni impediscono che in tale intervallo la Lombardia e le provincie venete possano essere rette colle nostre leggi e col nostro Statuto: estendere ad esse anche temporariamente siffatte istituzioni, sarebbe tosto distrurre quella legge cui si era l'unione sottoposta.

D'altra parte il Governo provvisorio, nelle di cui mani erasi concentrato tutto il potere in quelle contrade, era un Governo nato dalla pura necessità, e che sembrava dovesse cessare sì tosto che questa necessità fosse scomparsa.

In tali contingenze era pur forza che in qualche modo si provvedesse al loro reggimento ed alla loro amministrazione, onde dall'un canto esse non ne rimanessero del tutto mancanti, dall'altro non restasse anche sì a lungo ritardato il beneficio della nostra unione.

A questo bisogno saggiamente divisava il Governo del Re di provvedere quando di consenso coi membri del Governo provvisorio della Lombardia stabiliva alcune norme, colle quali dovessero interinalmente venire quelle provincie regolate.

Queste norme sono quelle che veggonsi scritte e consentite nel protocollo del 15 corrente e che furono pressochè letteralmente riferite nel progetto di legge che ci venne presentato.

La Commissione, nel sottoporre ad esame questo progetto, si propose tosto la questione se si trattasse piuttosto di una legge che a lei toccasse di adottare, anzichè di un trattato cui solo occorresse di prestare il suo assenso.

La maggioranza, a dir vero, inclinò in questa seconda opinione; perchè il tenore del protocollo dimostrò contenersi in esso una vera convenzione tra il nostro Stato e quello della Lombardia; fa pur conoscere essersi considerato come legittimo il Governo provvisorio, perchè si stipularono patti coi membri che lo compongono: ora vi ha trattato sempre quando esiste un patto tra due Stati e due popoli legittimamente rappresentati.

Ma anche la maggioranza della Commissione stimò soverchio di trattarsi sopra questa controversia, perchè qualunque ne sia lo scioglimento, la sostanza delle cose non muta gran fatto, e la differenza verrebbe a ridursi alla semplice forma. Nel caso in cui si tratti di un vero trattato, alla Camera altro non incomberebbe che o darvi il suo assenso, quando non trovi che

nulla occorra di variare, torre od aggiungere: rimandarlo al ministro, ed indicare ad esso quei mutamenti che le paressero opportuni, laddove fosse il caso di proporle.

Invece, quando si trattasse di una legge, in allora la Camera dovrebbe ella stessa adottarla o rigettarla; adottandola farvi quelle variazioni che le sembrassero convenienti.

Ma sì nell'uno, come nell'altro caso, il progetto deve pur sempre esaminarsi e discutersi.

La Commissione perciò ha creduto di scendere in questo esame, e di esporvi il di lei voto sulla sostanza del progetto, lasciando a voi, quanto alla forma, di scegliere quel mezzo che vi sembrasse più conforme allo Statuto.

Le brevi considerazioni che vi ho premesse dimostrano che dessa non poté a meno di approvare in massima il progetto; lo approvò perchè ne riconobbe la necessità, perchè non era fattibile lasciare, anche per breve intervallo, senza norme di governo, la Lombardia e le provincie venete che con noi si congiunsero, e per dar loro queste norme faceva mestieri a senso della maggioranza che in qualche modo si provvedesse, e si provvedesse di concerto col governo, da cui intanto erano rette le provincie stesse.

Ma la Commissione trovò ad un tempo che in esso progetto vi erano alcune espressioni meno chiare e meno precise le quali dovevano rettificarsi.

Trovò inoltre che s'incontravano alcune omissioni, alle quali era indispensabile di riparare, trovò che vi erano altresì alcune parti le quali dovevano in un senso venire variate.

Della rettificazione di quelle espressioni non fo cenno particolare, perchè l'opportunità di esse apparisce abbastanza chiara dalla semplice lettura del progetto colle emendazioni che la Commissione intende di farvi.

Esporrò solo alcuni riflessi intorno a quelle disposizioni che si trovano mancanti, ed alle altre che dovrebbero in parte variarsi.

Il vuoto più grave e più importante che a chiunque si presenta nell'esame del progetto, consiste nella mancanza di un potere legislativo per l'intervallo che deve trascorrere sino alla convocazione del primo Parlamento.

E veramente si stabilisce bensì all'articolo 4<sup>o</sup> che il potere esecutivo sarà esercitato dal Re col mezzo del Ministero: si sancisce del pari all'articolo 7<sup>o</sup> che il governo del Re possa concludere trattati politici e di commercio concertandosi previamente con una consulta: si dichiara altresì all'articolo 6<sup>o</sup> che sono mantenute in vigore le leggi ed i regolamenti attuali, ma non si fa parola come e da chi intanto debba il potere legislativo esercitarsi.

Ora egli è assolutamente impossibile che uno Stato possa sussistere senza che esista un potere legislativo da cui venga retto, tanto meno può sussistere allorchè questo Stato si trova in contingenze straordinarie, le quali possono richiedere pronti e straordinari provvedimenti, ed inoltre è uscito, per così dire, improvvisamente da una condizione di servitù, e viene ad un tratto a respirare l'aere purissimo di libertà.

Se condanniamo la Lombardia e le provincie Venete con noi congiunte a conservare le leggi ed i regolamenti che hanno attualmente, senza che sia loro permesso o di mutarne qualcuna, o di farne delle nuove prima della convocazione del Parlamento successivo alla Costituente, qual è, o signori la prospettiva che ci si para dinanzi e per noi, e per esse?

Un'odiosa linea doganale ci separa: i comuni nostri prodotti, specialmente del suolo, non possono dall'uno all'altro luogo trasportarsi senza soggiacere ad un enorme e gravissimo dazio. È desiderio nostro e di quelle popolazioni che ogni traccia di queste separazioni scompaia incontante, che libera sia fatta

ogni comunicazione tra essi e noi. Ora, come potremo ciò raggiungere se mentre dall'un lato lasciamo sussistere quella linea, dall'altro paralizziamo per lungo tempo il potere, da cui solo potrebbe venire rimossa.

Siamo in istato di guerra, di una guerra terribile, da cui dipende la nostra indipendenza ed il destino d'Italia, di una guerra per la quale si richiedono quanto immensi e straordinari, altrettanto pronti ed energici sacrifici. Ora, come potrà la Lombardia, come potranno le provincie venete nel loro e nel nostro interesse prestare in questa gravissima lotta il loro concorso, se forse nel momento in cui si presenterebbe maggiormente necessario, non v'ha potere legislativo da cui siano governate? Come ordinare senza di esso leve straordinarie di soldati? Come imporre e riscuotere straordinarie contribuzioni? Qual è quel Ministero che si vorrebbe assumere una sì grande responsabilità di prescrivere ciò tutto da solo, sottoponendo quindi il suo operato al giudizio del futuro Parlamento?

Le leggi ed i regolamenti che attualmente governano la Lombardia, sono pressochè tutte quelle leggi e quei regolamenti che uscirono dall'officina austriaca, e le quali, se potevano essere atte per altre meno incivilite popolazioni, certamente mal si confanno al suolo italiano. Perchè vorremo noi astringere i lombardi ed i veneti a rimanere per sì lungo tempo sotto il giogo loro senza che vi sia mezzo di farvi mutazione alcuna?

Di più, e qui tocco, o signori, un argomento che non verrà respinto anche da coloro che meco in ogni parte non consentono; di più, dico, voi volete che l'assemblea costituente si racchiuda entro determinati confini, e si astenga da ogni atto legislativo, il quale sia al suo mandato estraneo. Ma come potrete lusingarvi che ciò si ottenga, se mentre sarà quell'assemblea convocata, non vi resterà fuori di essa alcuna autorità legislativa? Sorge in quel tempo una non preveduta necessità: se tosto non vi si provvede, la salvezza dello Stato può essere compromessa. Quando non lasciate alcun mezzo col quale possa legalmente questo rimedio prestarsi, credete voi che la costituente vorrà restarsene inoperosa, e lasciare che la nazione rovini per la tema di travalicare i limiti del suo potere? Non troverà ella in questa stessa necessità il fondamento il più giusto ed il più legittimo del suo diritto per dare quelle disposizioni legislative che la salvezza della patria può richiedere? E se le si apre la via a giustamente esercitare una parte del potere legislativo, chi ci assicura che, rotta una volta la diga, non sia per trasmodare?

È dunque indispensabile che intanto un potere legislativo esista: non può distrursi senza gravi inconvenienti: ed il progetto che, mentre annienta quello che ora ha vita, non ne crea alcun altro, è da questo lato sommamente difettoso.

La sola difficoltà che s'incontra è quella di stabilire a chi debbasi ora questo potere affidarsi. La Commissione per sciorre questa difficoltà ha creduto opportuno di pigliare norma dal progetto medesimo.

In esso si dichiara all'art. 7<sup>o</sup> che il Governo del Re non possa concludere trattati politici o di commercio, senza concertarsi previamente con una consulta straordinaria composta dei membri attuali del Governo provvisorio di Lombardia: ed in quanto alle provincie Venete con una consulta composta di due delegati per ciascuna provincia. Certamente il potere di fare trattati politici e di commercio è un potere importante e delicato al pari del potere legislativo. Se quindi si considerò che quello potesse esercitarsi dal Re col concerto di quella consulta, tanto più sembra che anche questo debba essere nello stesso modo esercitato. Simile mezzo ha, lo vide eziandio la commissione, i suoi inconvenienti: ma fa pur d'uopo in qualche guisa

uscirne; e, fra quei mezzi che si presentavano, questo parve che fosse per dar luogo a meno gravi conseguenze ed a minori incagli.

È per queste considerazioni che la Commissione ha stimato necessario di fare un'aggiunta all'art. 7.° del progetto, e di modificarlo in modo da far sì, che vi esista intanto un potere legislativo nel senso che ho di sopra indicato.

L'altra ommissione che pure s'incontra nel progetto riguarda l'età degli eligibili per la futura assemblea costituente: ivi si accenna bensì l'età degli elettori, ma degli eligibili non si fa alcuna menzione. Ella credette però che sia stata questa una ommissione materiale perchè nel protocollo del 13 di questo mese si vede convenuto che tale età dovesse essere di anni 27. La Commissione fu in senso che questa età fosse quella che si dovesse stabilire.

Vengo ora alle variazioni che la Commissione stimò indispensabili, questo rifletteva particolarmente quella parte dove si stabiliscono le basi della legge elettorale per la futura costituente.

Su questo punto le fece gravissimo senso innanzi tutto lo scorgere che si fossero adottate basi diverse tra la Lombardia e gli altri paesi soggetti al nostro Statuto per ciò che ha tratto al riparto ed alle nomine dei Deputati; che per quella si dovesse il riparto e le nomine fare per provincia, riguardo a questi col mezzo di semplici circondari elettorali.

Ella considerò che trattandosi di un'assemblea comune, la quale aveva lo stesso ed identico mandato nel comune interesse, occorreva che perfettamente identici dovevano essere gli elementi, ed i modi della di lei costituzione, e che per conseguenza si dovesse allontanare qualsiasi diversità che nel sistema elettivo potesse dar luogo a diverse elezioni: perciò, siccome il divario di riparto e di nomina piuttosto per provincia che per collegi elettorali non può a meno di produrre ben spesso un diverso risultamento nelle elezioni, così credette che dovesse anche questa dissonanza scomparire. Non rimaneva quindi se non investigare quale fra i due mezzi si dovesse preferibilmente adottare sì per l'uno come per l'altro luogo. Ma in questa alternativa la Commissione non ha potuto restare gran tempo perplessa. Ella fu tosto indotta a scegliere il riparto e la nomina per provincia. I motivi che la determinarono sono sostanzialmente i seguenti:

In primo luogo perchè in Lombardia non vi sono circondari elettorali, e non sarebbe sì facile cosa lo stabilirli nel breve intervallo che deve trascorrere prima della convocazione della costituente. Non vi è che la divisione per provincia, divisione che esiste eziandio nei paesi soggetti allo Statuto sardo; se dunque non si poteva per la Lombardia prescrivere la nomina, ed il riparto col mezzo di quei circondari, ovvia era pure sempre la conseguenza che nemmeno a questo sistema si potesse ricorrere negli altri paesi, dove non vi sarebbe una simile impossibilità.

In secondo luogo perchè il modo di riparto e di nomina per provincia è quello che secondo l'avviso della Commissione meglio e più genuinamente può rappresentare la vera intenzione del popolo. Ammesso il suffragio universale, e ristretta l'elezione a semplici circondari, si schiude la via in molti luoghi a pericolose influenze: queste vengono, se non tolte del tutto, quanto meno grandemente sceverate, ove sia maggiormente allargata la sfera delle elezioni.

Bensì, siccome la nomina per provincia può dar luogo ad altro non meno grave pericolo, quale si è quello di stringere tutti gli abitanti di una provincia a recarsi per l'elezione nel capo-luogo, il che toglierebbe a molti la facilità di deporre il loro voto, parve necessario un mezzo con cui venisse questo

inconveniente rimosso. A ciò ha creduto la Commissione di provvedere opinando che la votazione si dovesse eseguire in ciascun mandamento presso noi ed in ogni comune nella Lombardia, e che lo spoglio dei voti si operasse poscia nel capo-luogo di provincia. Ammesso poi in principio che il riparto e la nomina debba farsi dappertutto per provincia, sarebbe cessata la causa, perchè si debba ordinare nella legge che il numero dei Deputati venga fissato in un numero incerto, come si fece nel progetto, dove s'indicò che fosse in rapporto di uno fra 20 a 25,000 abitanti. Questa larghezza era indispensabile, perchè era impossibile determinare con precisione il ragguaglio tra i circondari e le provincie: ma quando si tolga questo divario, ragion vuole che il numero sia precisamente e positivamente determinato. La Commissione credette quindi di così fare, e si attenne alla media tra i venti e venticinquemila, in modo che il numero dei Deputati fosse di uno in ragione di ogni 22,500 abitanti.

Su queste basi si fondano le principali rettificazioni che sono per proporvi intorno al progetto, nella parte che riguarda la legge di elezione.

Vide inoltre la Commissione che anche con queste norme non poteva dirsi la legge elettorale totalmente compiuta. Quindi esaminò se a queste norme si dovesse provvedere con una legge posteriore, oppure, se meglio non fosse, stante la ristrettezza del tempo, lasciare che le medesime venissero stabilite con un Decreto Reale. Alcuni dei membri opinarono che il tutto dovesse determinarsi con una legge: ma alla maggioranza parve che rimanendo già stabilite le basi organiche, e non restando che a determinare alcune norme regolamentarie, meglio fosse che a ciò si provvedesse con Decreto Reale: così potrà anche essere più prontamente convocata l'Assemblea costituente; e non ci sarà inconveniente alcuno fissando un termine più ristretto di quello che vedesi indicato nel progetto.

Non mancò infine la Commissione di farsi carico ad esaminare se a noi spettasse di determinare il luogo in cui si dovesse convocare la costituente, e se quindi convenisse fissarlo sin d'ora. Ma la maggioranza fu d'avviso che ciò dipende esclusivamente dal potere esecutivo, e che per conseguenza sarebbe usurparne i diritti, ed assumere una responsabilità che al solo Ministero deve sovrastare, se la Camera volesse occuparsene.

In conformità delle considerazioni che ho sin qui toccate a nome della Commissione io vi sottopongo il progetto di legge così emendato, cioè:

Art. 1. La Lombardia e le provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo saranno governate colle norme infra stabilite sino all'apertura del Parlamento comune successivo alla Costituzione.

Art. 2. Al popolo Lombardo sono conservate e guarentite nella forma ed estensione attuale di diritto e di fatto la libertà della stampa, il diritto di associazione e la istituzione della Guardia nazionale.

Art. 3. Il potere esecutivo sarà esercitato dal Re col mezzo di un solo Ministero responsabile verso la Nazione rappresentata dal Parlamento.

Art. 4. Gli atti pubblici verranno intestati in nome di S. M. il Re Carlo Alberto.

Art. 5. Sono mantenute in vigore le leggi ed i regolamenti attuali della Lombardia e delle provincie Venete.

Art. 6. Il Governo del Re non potrà conchiudere trattati politici e di commercio, nè far nuove leggi, abrogare o modificar le esistenti, senza concertarsi previamente con una consulta straordinaria, composta dei membri attuali del Governo

provvisorio di Lombardia; ed in quanto alle quattro provincie Venete sopra indicate, con una consulta straordinaria composta di due delegati per ciascuna provincia.

Art. 7. La elezione dei rappresentanti dell'Assemblea costituente è fondata sulle seguenti basi organiche:

Ogni cittadino che abbia compiuto l'età d'anni ventuno è elettore, salvo le seguenti eccezioni, cioè:

Nei paesi soggetti allo Statuto Sardo sono escluse le persone che si trovano colpite da esclusione a termini dell'art. 104 della legge 17 marzo p. p.

Nella Lombardia e provincie Venete i cittadini in istato d'interdizione giudiziale, eccetto i prodighi. I cittadini in istato di prorogata minor età. Quelli che furono condannati, o che sono inquisiti per delitti, non che per reati commessi con offesa del pubblico costume, o per cupidigia di lucro: nella quale seconda categoria però non si riterranno comprese le contravvenzioni boschive e le contravvenzioni di finanza e di caccia. Quelli sui beni dei quali è aperto il concorso dei creditori, qualora pel fatto del loro fallimento sia stata contro di loro pronunciata in via civile condanna all'arresto. I cittadini che hanno accettato da uno Stato estero all'Italia un pubblico impiego civile o militare, qualora non provino d'avervi rinunciato, eccettuati i consoli degli stati esteri e loro addetti.

Ogni elettore che abbia compiuta l'età di anni 27 è eligibile.

Tanto nella Lombardia che nelle provincie Venete, quanto nei paesi soggetti allo Statuto Sardo, il numero dei rappresentanti è determinato in ragione di uno per ogni 22,500 abitanti; il riparto e le nomine di essi si farà per provincia eccedente la metà di 22,500 daranno diritto alla nomina di un rappresentante di più. Il suffragio è diretto, e per scheda segreta: la votazione dovrà farsi per mandamento nei paesi soggetti allo Statuto Sardo, e per comune nella Lombardia e nelle provincie venete: lo spoglio dei voti seguirà nel capo-luogo di ogni provincia. Per l'elezione basterà la maggioranza relativa.

Art. 8. Le norme per procedere alla nomina dei rappresentanti verranno stabilite per mezzo di Decreto Reale da pubblicarsi entro un mese dalla sanzione della presente legge. Contemporaneamente sarà convocata la comune Assemblea costituente, la quale dovrà effettivamente riunirsi nel più breve termine possibile, e non mai più tardi del giorno primo di ottobre prossimo venturo.

I Ministri sono incaricati nella parte che riguarda ciascun dicastero dell'esecuzione della presente legge.

### Unione della Lombardia, ecc. agli Stati Sardi.

(2° e 3° oggetto)

*Relazione del Ministro dell'Interno 13 luglio 1848, con cui presenta al Senato il progetto di legge stato adottato dalla Camera il 10 stesso mese.*

SIGNORI SENATORI — L'instaurazione della nazionalità Italiana, l'erezione d'un libero e forte Regno iniziata dalla volontà dei popoli e propugnata dalle armi cittadine, già è stata, mercè vostra, compiuta colla concorde sanzione datavi dal Parlamento. Ma meglio ancora che per norme politiche stanno e fioriscono gli umani consorzi per forza di principii e per sapienza di civili istituzioni. Gli uni e le altre conformi ai bisogni dei tempi, alla natura italiana, non dedotte da imitazioni straniere saranno maturate da una eletta della nazione; ma occorre

intanto, oltre il preparare a questa le vie ed i modi, provvedere alle necessità del momento, al governo delle provincie che con tanta fede vollero comune con noi nome, dignità, condizioni sociali, ogni prospera od avversa fortuna. Tale è lo scopo della legge che vi proponiamo.

Agli animi Lombardi e Veneti sottoposti da tanti anni a leggi civili, finanziarie e politiche, a forme di reggimento tanto dalle nostre dissimili, parve inopportuno prendere fin d'oggi parte fra i nostri legislatori, e prima che identiche possano sancirsi fra noi le deliberazioni tutte; e difatti senza perfetta parità di legislazione qual comune Parlamento può concepirsi? Finchè dunque una sola possa bandirsi e riuscire in effetto la voce della nazione, il Governo intendeva coi rappresentanti Lombardi e Veneti le forme della amministrazione intermedia. Fu questo l'oggetto del Protocollo stipulato il 13 giugno, e di cui già avete avuto comunicazione.

La maggior parte degli articoli non riguardando che i modi con cui il potere esecutivo eserciterà la sua azione, non abbisognava forse, ed a stretto rigore, della vostra sanzione, bensì la richiedono indubitatamente le norme organiche prescritte per le elezioni all'Assemblea costituente.

Ad ottenere una schietta e sincera rappresentanza della nazione varii possono essere certamente i modi, e su questi diverse riescono sovente le opinioni, mentre le quistioni di opportunità, di preferenza relativa, lasciano libero campo alla diversità dei giudizi individuali. Ma purchè la libertà delle elezioni sia ben assicurata, il senno pubblico, l'istintivo buon senso del popolo, basta sempre a superare le difficoltà locali o di circostanza. Egli è perciò che sebben noi abbiamo differito in qualche parte dall'opinione prevalsa, ve ne proponiamo senz'esitare la piena e pura adozione.

I grandi interessi, i supremi bisogni politici sono perfettamente identici fra tutte le popolazioni dello Stato; alcuni parziali che, come certi punti di tariffa daziaria, possono presentare leggieri divergenze, saranno facilmente conciliati.

Fondamento di nostra politica condotta furono sempre principii austeri, aperti e generosi, armonici tra di loro, larghe e previdenti vedute, scopo grande ed invariabile, ma temperanza nei modi di raggiungerlo, perseverante e mai rimessa volontà, non impeti, non provocazioni, non urti od un cozzare intempestivo senza evidente necessità.

A voi, o signori, edotti per lunga esperienza al maneggio dei più gravi affari di Stato, sarà agevole il comprendere come la fusione di tutte le provincie antiche e nuove più non debba venir differita. Il vostro senno sarà pari all'altezza delle circostanze.

Non vi tratterrete pertanto a qualche osservazione di forma od anche a teoriche astratte non sempre applicabili alle pratiche emergenze, sul riflesso che nei grandi atti politici, la di cui utilità e necessità non ammette dubbio, conviene procedere con celerità ed animo risoluto, e meglio è sempre, giusta l'antico dettato italiano, il fare che il discorrere. I popoli molli, le età corrotte discutono, le generazioni forti operano e creano.

Più di tutto importa ormai imporre fine al reggimento provvisorio delle provincie Lombarde, che malgrado un'eminente virtù cittadina, più non può spingere colla necessaria rapidità e connessione le cose della guerra, incerto da più giorni del termine preciso in cui dovrà lasciare le redini della cosa pubblica.

A questa guerra, alla guerra d'indipendenza e di nazionalità tutti sieno rivolti, ed unicamente i pensieri e gli sforzi del Governo e del paese: compiamo, più concordi dei nostri padri, l'antico grido del Liguro Pontefice: fuori, fuori i barbari.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. La Lombardia e le provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, saranno governate colle norme infra stabilite sino all'apertura del Parlamento comune successivo alla Costituente.

Art. 2. Al popolo Lombardo sono conservate e guarentite nella forma ed estensione attuale di diritto e di fatto la libertà della stampa, il diritto d'associazione, e la istituzione della Guardia nazionale.

Gli stessi diritti s'intendono guarentiti per le provincie Venete appena saranno liberate dallo straniero.

Art. 3. Il potere esecutivo sarà esercitato dal Re col mezzo del Ministero responsabile verso la Nazione rappresentata dal Parlamento.

Art. 4. Gli atti pubblici verranno intestati in nome di S. M. il Re Carlo Alberto.

Art. 5. Sono mantenute in vigore le leggi ed i regolamenti attuali della Lombardia e quelli che erano vigenti nelle provincie Venete prima della recente occupazione dello straniero.

Verrà tuttavia provvisto con semplici Decreti Reali alla soppressione delle linee doganali esistenti tra le provincie lombarde e le venete e gli Stati attuali del Re per l'attivazione d'una tariffa uniforme, non che per la parità dei prezzi alla vendita dei generi di privativa; non ritardata intanto la libera circolazione dei prodotti del suolo e dell'industria dei due paesi.

Art. 6. Il Governo del Re non potrà conchiudere trattati politici e di commercio, nè far nuove leggi, abrogare o modificare le esistenti, senza concertarsi previamente con una consulta straordinaria composta dei membri attuali del Governo provvisorio di Lombardia, ed, in quanto alle quattro provincie Venete sopra indicate, con una consulta straordinaria composta di due delegati per ciascuna provincia.

Art. 7. La legge elettorale per l'Assemblea costituente sarà formata per mezzo di Decreto Reale sulle basi infra stabilite, e promulgata entro un mese dall'accettazione della fusione. Contemporaneamente alla promulgazione della legge stessa sarà convocata la comune Assemblea costituente, la quale dovrà effettivamente riunirsi nel più breve termine possibile e non mai più tardi del giorno primo di ottobre p. v.

Art. 8. Ogni cittadino che abbia compiuto l'età d'anni 21 è elettore, salvo le seguenti eccezioni, cioè:

Nei paesi soggetti allo Statuto Sardo sono escluse le persone che si trovano colpite da esclusione a termine dell'art. 104 della legge 17 marzo p. p.;

Nella Lombardia e provincie Venete i cittadini in istato d'interdizione giudiziale, eccetto i prodighi; i cittadini in istato di prorogata minor età; quelli che furono condannati o che sono inquisiti per delitti non che per reati commessi con offesa del pubblico costume o per cupidigia di lucro; nella quale seconda categoria però non si riterranno comprese le contravvenzioni boschive e le contravvenzioni di finanza e di caccia; quelli sui beni dei quali è aperto il concorso dei creditori, qualora pel fatto del loro fallimento sia stata contro di loro pronunciata in via civile condanna all'arresto; i cittadini che hanno accettato da uno Stato estero all'Italia un pubblico impiego civile o militare, qualora non provino di avervi rinunciato, eccettuati i consoli degli Stati esteri e loro addetti.

Ogni elettore che abbia compiuta l'età d'anni 27 è eleggibile. I rappresentanti che saranno impiegati cesseranno di aver diritto al loro stipendio per tutto il tempo delle sessioni della Costituente.

Tanto nella Lombardia e nelle provincie Venete, quanto nei paesi soggetti allo Statuto sardo, il numero dei rappresentanti è determinato in ragione di uno per ogni 22,500 abitanti: il riparto e le nomine di essi si faranno per provincie.

Le frazioni di popolazione per ciascuna provincia eccedente la metà di 22,500 daranno diritto alla nomina di un rappresentante di più.

Il suffragio è diretto per ischeda segreta.

La votazione dovrà farsi per Comune.

Ciascun Comune farà lo spoglio dei suoi voti, che trasmetterà al capo-luogo di provincia, dove si farà il computo generale.

Per l'elezione basterà la maggioranza relativa.

Il potere esecutivo provvederà pel modo di votazione dell'arbitrato di terra e di mare, non che per la trasmissione dei voti alle singole provincie cui appartengono i votanti.

Unione della Lombardia, ecc. agli Stati Sardi.

(2.° e 3.° Oggetto)

Relazione della Commissione al Senato, 19 luglio 1848, GIOVANETTI relatore.

SIGNORI — Quando la Commissione vostra, recando nel proprio seno il frutto di matura discussione seguita negli uffici, prese ad esaminare l'idea di legge, della quale mi è dato l'onore d'intertenervi, non trasandò il riflesso che il voto del popolo lombardo, da' poteri costituzionali dello Stato nostro lietamente accolto, non aveva più mestieri che di essere applicato nella sua letterale espressione. La condizione, che egli appose all'immediata fusione, non era, per nostro avviso, da considerarsi come sospensiva. Ci parrebbe di contraddire apertamente alla lettera di quel voto, alla ragione del medesimo, ai motivi supremi ed urgenti che lo dettarono e fecero accettare. Sapevamo tutti, e il popolo lombardo non meno di noi, che non potendosi improvvisare l'assemblea costituente, nè il successivo Parlamento, il potere esecutivo si troverebbe investito nell'infratempo dell'autorità necessaria per governare e far concorrere i nuovi fratelli al conquisto della sospirata indipendenza.

Tuttavia credette il nostro Ministero di stipulare una convenzione speciale con quel Governo provvisorio, che sorto dalle serraglie di Milano fu per così dire legittimato dall'universale acquiescenza, e dai sinceri suoi sforzi per mantenere l'ordine e salvare la Patria. Veramente la sua missione doveva reputarsi cessata dall'istante, in cui il voto popolare la trasferiva nel Governo del Re. Era questo l'effetto necessario della voluta fusione. Era per questo solo modo che diveniva realmente immediata, e render poteasi giovevole e feconda. Ma la vostra Commissione considerando il Governo provvisorio di Milano come il naturale interprete dei popoli, che alla sua voce ci stesero la mano fraterna, giudicò di dover prescindere da ogni censura, che suggerisce il protocollo del 13 giugno.

Non potè però a meno di notare qualcuna delle principali differenze che corrono fra lo stesso protocollo e l'idea di legge, che ci venne presentata, ed io nell'accennarle riferirò brevemente qual senso e qual portata vi ravvisammo.

L'idea di legge, che abbiamo a discutere, avrebbe dovuto dividersi in due parti, perchè i primi sei articoli concernono

il governo intermedio fra la fusione e il Parlamento, che succederà alla costituente, mentre gli altri regolano il modo ed il tempo di adunar quest'assemblea. Ne ragionerò separatamente per servir meglio alla brevità, ed eziandio ad una subordinata conclusione, che avrò a sottomettervi.

## CAPO I.

*Reggimento interinale.*

Non parlerò dei primi due articoli dell'idea di legge, giacchè non venne che aggiunta nel secondo un'opportuna proposizione condizionale nel particolare delle provincie Venete.

Non ci siamo soffermati nè pure sulla dichiarazione dei diritti, che contiene lo stesso articolo: essi appartengono ad ogni uomo libero, e sono anche dal nostro Statuto formalmente sanciti. Gli abusi, che se ne facesse, degenererebbero in delitti pubblici o privati, e la Lombardia non difetta di leggi punitive anche troppo severe.

Parimente non ci venne veduto rimarchevole divario tra il protocollo e gli articoli terzo e quarto. Sono conseguenze naturali dell'immediata fusione. Se non che il terzo restringe apparentemente l'azione regia nell'infra-tempo, e quest'apparenza diede motivo ad una modificazione, della quale avrò ad intenermi in appresso. Sembra invero a prima giunta che attribuendo al Re l'esercizio del potere esecutivo col mezzo di ministero risponsale, si escluda la facoltà di dare de' provvedimenti, che sappiano del legislativo, quantunque necessari all'ordine ed alla salute pubblica. Questa interpretazione non sarebbe però compatibile nè col voto Lombardo, nè colla natura delle cose, nè col principio di conservazione, nè collo scopo della fusione. Non col voto lombardo, perchè esso importa che nell'infra-tempo vi abbia un Governo e sia quello del Re. Non colla natura delle cose, perchè in un lungo intervallo di più mesi e tra le vicende di aspra guerra, è impossibile che non avvenga la necessità di qualche interinale provvedimento legislativo. Non col principio di conservazione, perchè esso comanda sovente misure istantanee, e nessuna società ha da esporsi, per improvvido indugio, a scompigli e ruine. Non collo scopo della fusione, perchè volendola il popolo lombardo ha dovuto volere ad un tempo che il Governo, da esso liberamente adottato, operasse tutto che si richiede per compierla, proteggerla e renderla efficace. Per la qual cosa riesce ovvio l'intendere che l'articolo terzo lungi dal restringere l'azione del Governo, abbia mirato a sottomettere alla ministeriale risponsabilità qualunque provvedimento gli accadesse di aver a decretare innanzi l'adunanza del nuovo Parlamento, e ad impedirgli col pensiero d'un giudizio, che l'aspetta, di trascorrere arbitrariamente fuor de' limiti d'una vera necessità.

L'articolo quinto nel suo primo paragrafo presentava una lacuna derivata dall'ommissione delle parole nelle *provincie Venete* da soggiungersi all'aggiunto *vigenti*. Essendosi dal ministero riconosciuto qual errore di copia, il desiderio, che lasciava, trovasi adempito.

Nè meno il paragrafo secondo dello stesso articolo, quantunque manchi nel protocollo, incontrò alcuna seria obbiezione. Viene per tal guisa saviamente assecondato l'interesse della vera fusione, che nasce principalmente dall'agevolezza delle comunicazioni e dall'intrecciamento dei liberi scambi. Il ministero, cui ci rimettiamo intorno al tempo ed al modo di sopprimere le linee doganali intermedie, e di pareggiare i dazi alle nuove frontiere, ed il prezzo dei generi di privativa, potrà giovare più sollecitamente a questo vitale interesse. Egli

è frattanto utilissimo che sia sgabellata la circolazione dei prodotti indigeni. Se qualche pregiudizio ne venisse all'erario nazionale da tale mescolanza di libertà e di fiscalità od anche di protezione, se l'azione delle dogane mantenute fosse indebolita, tornerà di opportuno stimolo al ministero per affrettare il riordinamento che gli affidiamo.

La guerra, che si combatte sul territorio Italiano, non gli consentirà di studiare il passo; ma anzichè mantenere intieramente le dogane intermedie, e con esse un'odiosa separazione di fatto, si preferirono dei temporanei inconvenienti, che potranno se non ripararsi appieno, certamente menomarsi dalla vigilanza e dall'accorgimento di un'amministrazione, cui non si appose giammai la taccia di trascurante o di sbadata.

Stipulavasi poi nel protocollo che il Governo del Re non potesse concludere trattati politici o di commercio, senza previamente concertarsi con una consulta straordinaria composta degli attuali membri del Governo provvisorio di Lombardia, e quanto alle provincie Venete di due delegati per ciascuna. Si aggiunse nell'articolo 6 della proposta legge, che senza tale concerto non potesse nè pure il nostro Governo far nuove leggi, abrogare o modificare le esistenti. Suscitò questo articolo una grande divergenza di opinioni.

Vi ebbe chi giudicava essere il medesimo contrario al voto del popolo lombardo, il quale sostituendo al Governo provvisorio quello del Re, aveva tolto di mezzo il primo, nè convenisse restituirgli una vita, che il popolo gli avea negata: non essere necessaria la coesistenza sempre imbarazzante, e non dannosa, di due governi: non esserlo nè meno pei trattati politici e di commercio. Imperciocchè la conclusione dei medesimi è attribuito della regia prerogativa, nè mai si vide, anche essendo in piena funzione il sistema costituzionale, che la legislatura anticipatamente se ne ingerisse: non le spetta che di esaminarli ed approvarli o non, quando sono proposti alla sua ratificazione. Della quale avremmo poi a discutere, nel caso nostro, avanti il nuovo Parlamento come in oggi di trattati politici o commerciali concernenti gli antichi Stati si discuterebbe alla prima riunione delle Camere, ove si conchiudessero per avventura mentre fossero prorogate.

Altri consentendo la clausola concernente i trattati politici o commerciali, come quella, che era consegnata nel protocollo, ricambiava volentieri la diffidenza, che esprime, con quella schiettezza che si addice a chi non esitò a dare ben altre più luminose, più generose prove di amore intenso ai Lombardi ed alla santa causa dell'indipendenza nazionale.

Ricusavasi nondimeno di estendere quella clausola al caso di far nuove leggi, abrogare o modificare le esistenti. Si menoma, dicevasi, al Governo del Re la libertà di azione, che massima vuol essere nei frangenti, in cui siamo: si libera il ministero da ogni risponsabilità verso il nuovo Parlamento ponendolo sotto l'egida d'una consulta irresponsale: si procacciano gli indugi, che importeranno sì l'adunarla che l'attendere le deliberazioni: si espone il Governo del Re ad essere contrario od impedito in provvedimenti necessari: non gli si accresce nessuna forza morale, perchè quella che nasce da fiducia, il nostro Governo l'ha pienissima per solenne consenso popolare, per l'identità assoluta d'interesse, per gli argomenti irrecusabili che ha dati di magnanimità e di alto sentire, quella che sussegue gli atti, non derivare che dal fermo, giusto e provvido operare. Soggiungevasi, nel particolare delle provincie Venete, che tornava impossibile la consulta durante l'occupazione nemica: non doverci porre da noi stessi in condizione di non poter agire utilmente su quelle parti del territorio delle medesime, che si andassero mano mano sgombrando.



Altri in quella vece, abbandonato eziandio il temperamento, di sostituire il semplice avviso al concerto, si volse a riflettere che la consulta non essendo permanente, stava in facoltà del Governo del Re l'adunarla pei casi urgenti; che questi casi, per le misure già adottate dal Governo provvisorio di Lombardia, riguardo alle imposizioni ed alla leva, divenivano di rarissima contingenza; che breve sarebbe stata la dilazione per intendere il voto della consulta, non troppo maggiore di quella che farebbe di mestieri per assumere informazioni; che un provvedimento consentito da uomini già tanto benemeriti della Patria tornerebbe più soddisfacente all'universale; e che questi stessi uomini, i quali hanno procacciato di anticipare la fusione per avvalorare e rendere irresistibile lo sforzo comune, non vorranno di certo rivolgersi a fargli inciampo. Non tennero in verun conto l'avvertenza che pur vi fosse in Lombardia un Consiglio di Stato presieduto dal Nazari e composto di uomini egualmente illuminati e fedeli alla causa italiana; nè si arrestarono al riflesso di mandare in dileguo la responsabilità ministeriale e di render vana la censura del nuovo Parlamento. Predominò invincibilmente il pensiero di non ritardare punto la bramata fusione, di non privare e noi ed i Lombardi dell'immediato godimento dei vantaggi, che la medesima promette. Scartato così dalla maggioranza della Commissione ogni progetto di ammendar i sei articoli, che regolano il governo della Lombardia nell'infratempo, e che costituiscono una legge a parte, per niun modo connessa colle successive disposizioni, io debbo proporre l'adozione.

## CAPO II.

### *Modo e tempo di adunare l'Assemblea costituente.*

Passo agli articoli settimo ed ottavo, che contemplano il modo e tempo di adunar l'Assemblea costituente.

Opportunamente della nuova legge elettorale non si presero a fissare alcune basi, rimettendone la compiuta formazione al Ministero.

Il tempo della riunione dell'Assemblea fu abbreviato di un mese da quello convenuto nel protocollo. Così potesse venir fatto di abbreviarlo maggiormente!

Nè sull'età degli elettori, nè sulle esclusioni pronunciate dall'articolo 104 della nostra legge elettorale accadde osservazione. Alcune disparità fra le nostre esclusioni e quelle che riflettono la Lombardia, non parvero da tanto da provocare amendametti, poichè un'eminente ragion politica ci consiglia ad astenerci da tutti quelli, che la coscienza imperiosamente non ci suggerisce.

Parve che l'età di 27 anni negli eligibili, quantunque chiaramente si richieda al tempo dell'elezione, non fosse sufficiente. L'esempio dell'eleggibilità alla Camera dei deputati in altro paese a venticinque anni, non indusse a pensare diversamente. Non siamo nel caso di una semplice Camera legislativa. Allora l'operosità giovanile controbilanciata dal senno dei colleghi e da quello di altra Camera può utilmente accelerare il movimento senza che si faccia incondito e sovverchiante. Ma quando si tratta di un'assemblea unica e costituente, nè possiamo confortarci di alcun felice esempio, nè possiamo persuaderci che non si richiegga maturità di studi, consiglio di non breve esperienza. Da essa dipendono i destini della Patria e dell'Italia intera. Splendido e vigoroso vi regnerà l'elemento democratico. Convieni avere almeno la garanzia dell'età. Non è troppa esigenza quando si dee stabilire le forme d'una monarchia costituzionale, riconoscerne i poteri naturali che esistono nella società nostra, coordinarli

per non renderli ostili, equilibrarli per impedirne il cozzo sempre gravido di sciagure, profittare degli ammaestramenti della storia interna delle nazioni antiche e moderne, apprezzare quelli della filosofia e dell'economia sociale, levarsi all'altezza dei fondatori dei civili consorzi. Dagli ordinamenti organici di una nazione dipendono la sua grandezza e la sua fortuna. Un fallo, una sorpresa, un capriccio, un'illusione teorica possono mettere il germe di disordini e di sciagure, che non tarderebbe a svolgersi repentinamente fra le tempeste dell'anarchia, e lo scroscio fulmineo di sfrenate passioni.

Quindi a trent'anni almeno, compiuti al tempo dell'elezione, avrebbersi voluto fissare l'età degli eleggibili.

Pure la maggioranza della Commissione cedette ancora alla viva brama, di non differire, senza assoluta necessità, la fusione immediata.

Nudri lusinga che il popolo mosso dal flagrante suo interesse, non affiderà il suo mandato che ad uomini assennati, e non raccoglierà i suoi suffragi sopra giovanili chioeme, se non per attestare la sua ammirazione alla singolare virtù di Valerio Corvino ed alta precoce sapienza d'Aguesseau.

Il successivo paragrafo di quest'articolo, che riguarda i rappresentanti, che saranno impiegati, diede luogo nei vostri uffizi a gravissimo dibattimento, che si riprodusse nella Commissione. Dicciano gli uni che privare gl'impiegati dello stipendio, durante l'Assemblea, a cui venissero chiamati, equivale ad escluderli indirettamente, perchè molti sarebbero stati costretti ad astenersi dall'onore conseguito per non isconoscere i domestici loro interessi. Rendersi più difficile la loro nomina pel dubbio che non siano per accettare, il quale dagli emuli a bello studio si procaccierebbe di accreditare e di rappresentare come certezza. Non meritare gl'impiegati civili e militari in massa la taccia di essere, per cagione dello stipendio, ligi al Governo o d'illiberali dottrine amici. La massima parte essere invece degnissimi della stima pubblica, di cui godono, per integrità e per indipendenza d'opinioni. Nell'ordine giudiziario essere quest'indipendenza guardata dall'inamovibilità, nel pubblico ministero e nell'ordine amministrativo dall'opinione universale, che difende e protegge sempre gli onorati e lodevoli servigi: in tutti dalla coscienza dei propri doveri verso il paese, che in anime educate, per la stessa loro posizione, ad elevati sentimenti, nè si spegne, nè si piega di leggieri. Pei militari che espongono sì generosamente la vita e l'avvenire delle loro famiglie, tornare in comportabile ingiuria. Chi oserà contendere che nel campo i nostri prodi sono spinti vivacemente contro lo straniero, non dal vile incitamento dello stipendio, ma dall'amore della patria Italiana, della gloria e del Re? Perchè penseremo noi che questi nobili sentimenti si trasformino in bassa cupidità quando dal campo testimonio delle loro virtù cittadine passeranno nell'assemblea costituente? Queste metamorfosi ripugnano alla natura umana. Gli animi informati alla virtù ne provano tanta compiacenza, che li sottrae alle seduzioni del mondo esteriore.

Soggiungevasi che escludere, anche solo indirettamente, gli impiegati, tornava di pubblico danno ed offendeva i diritti del popolo. Tornava di pubblico danno, perchè si rende malagevole l'accesso all'assemblea ad uomini pratici delle condizioni e degli antecedenti del loro paese, esperti nelle diverse amministrazioni, che reggono uno Stato, e delle attinenze fra esse e l'ordine politico. Questa difficoltà, che noi suscitiamo agli impiegati, non poter essere gradita in Lombardia, dove si debbono presumere in posto i più affetti al nuovo sistema, i più capaci a rappresentare e tutelare gl'interessi di quella contrada. Offendeva i diritti del popolo, perchè si restringe la sfera delle sue scelte, le quali vogliono

liberissime se il suffragio universale ha da essere una verità ; gli si impone una diffidenza, che non sente ; gli si vieta di onorare coloro , che vide nell'esercizio d'impieghi far prova di carattere , di probità e di sapere ; lo si obbliga a volgere suo malgrado i suoi suffragi sopra uomini, che non conosce o non apprezza. Essere una vera usurpazione sulla volontà del popolo, sul suffragio universale, sull'assemblea stessa , la quale ha diritto di essere l'integra e genuina rappresentanza del paese , nè può esserlo se artificialmente si frappongono ostacoli diretti od indiretti alla sua elezione. Mettersi inoltre colla disposizione in discorso un' arme pericolosa in mano del Governo, imperciocchè nessuno potrà impedire ai ministri di affidare alcuni benevisi impiegati che saranno in qualche modo risarciti, di rispondere agli invisibili : *lex est*. Oggi il ministero è leale, ha con noi comune l'intento. Domani il fiotto costituzionale spazzerà il banco del dolore. Siete voi sicuri che sarà poscia usata quest'arme collo stesso animo? È egli da uomo di Stato , da uomo anzi della più comunale prudenza il gettarla alla ventura a mani ignote?

Giudicossi poi ingiusto il privare gl' impiegati del frutto delle loro fatiche di molti anni, della rendita di un patrimonio guadagnato col sudore della fronte al pari dell' operaio, dell' agricoltore , del negoziante , dell' esercente qualsivoglia professione. Consistere i risparmi dell'uno nel diritto allo stipendio , degli altri nell' adunato peculio. Non esservi ragione di trattare così gli impiegati per pareggiarli ai professionisti. Primieramente infliggere un danno a chi non lo soffre per renderlo eguale a chi lo soffre, non è opera di giustizia , ma di funesta invidia , non amore di vera eguaglianza , ma di quel livellamento, che recato alle sue conseguenze estreme ci condurrebbe tutti nella miseria. Lascio che non tutti i professionisti subiscono delle perdite. Certo non molte quelli , che risiedono laddove viene adunata l'assemblea. Rifletto invece che la subiscono per conseguenza della posizione, che hanno scelta nella società, non per odiosa ed illegale penalità. Lo stipendio degli impiegati è mezzo necessario di onesta sussistenza , premio di lunghi lavori , perciò non è loro tolto nè in tempo di malattia , nè di ferie. Il professionista se si ammala , o vuol darsi il diletto della campagna o del viaggiare , cessa i guadagni. Sono essi perciò più forti , si prestano facilmente , se la capacità e l' operosità rispondono , a risparmi ragguardevoli , che lo abilitano appunto a provvedere in caso di malattia o di volontaria assenza, ed anche allo scapito, che gli deriva dall'ubbidire alla voce del paese, al quale dovendo una vita agiata ed onorata , è giusta che faccia per riconoscenza qualche sacrificio, mentre tutti ne fanno sì alacramente sull'altare della patria. Chi voleva mantenere la disposizione, opponeva che con essa veniva meglio assicurata l' indipendenza degli impiegati ; che quelli i quali si fossero sentiti capaci ed onorati di servire alla patria, non se ne sarebbero astenuti pel menomato stipendio ; che non essendo direttamente esclusi, stava per essi di preferire allo stipendio l'onore immortale di rappresentare la nazione in sì solenne, sì importante ed unica congiuntura ; che il loro voto sarebbe stato più apprezzato ; che si sarebbe tolta l'influenza dei piccoli impiegati più ambiziosi, più cupidi, più alla portata di maneggi ed intrighi , e lungi dall' essere iniqua la disposizione , parer giusto che tutti fossero pareggiati.

Replicavasi: il pareggiamento, che consiste nel torre, non essere mai atto di giustizia, perchè si mette una sola classe in condizione diversa da tutte le altre. Per ottenere un vero pareggiamento si dovrebbe renderlo universale, mettere la falce in ogni maniera di proventi , di pensioni e di rendite, e proclamare l' assioma che l' uomo per essere riguardato indipen-

dente ha da rassomigliare al bipede di Diogene: nè ancora l' indipendenza assoluta quaggiù si otterrebbe, perchè sarebbe accingersi all' assurda impresa di liberare l' uomo da tanti legami naturali e sociali , che lo avvincono , e dall' influenza stessa dei proprii affetti.

I sostenitori della disposizione traevano argomento dalla stessa divergenza di queste opinioni per affermare che in dubbio ed anche quando vi fosse alcun inconveniente, doveasi ascoltare la voce di quella suprema necessità , che obbligava ogni amico della nazionale indipendenza ad affrettare il momento di assicurarla colla fusione della Lombardia e de' nostri Stati. Alla fin fine non ne sarebbe derivato se non la diminuzione degli impiegati nel novero dei rappresentanti.

Ma la maggioranza della Commissione non pose in dubbio la gravità degli inconvenienti, che nascerebbero dal lasciare sussistere la disposizione contraria agli impiegati, la credette anzi così nociva ed ingiusta , ripugnava talmente alla sua coscienza, che non seppe questa volta cedere al pensiero di qualche ritardo. Osservava inoltre che appartenendo quest' amendamento alla parte di legge relativa all' Assemblea , fosse facile il renderlo affatto innocente, adottando la divisione naturale del progetto in due leggi.

Anche quando però questo non seguisse , non rinunciare alle sue convinzioni. Essere leggiero l'inconveniente di brevissima dilazione a fronte dei mali, che verrebbero dall' impedire anche indirettamente che uomini intelligenti delle diverse amministrazioni , e divenuti speciali per assidue occupazioni nella stessa materia , seggano nell' assemblea. Non inclinare essa a scemare il numero degli impiegati , che fossero per essere rappresentanti , perchè al popolo vuol essere lasciata la libertà intiera del suo giudizio , non ordinargli di non aver fiducia in coloro , in cui l' ebbe il Governo. Questo essere lo stesso che richiamare, per anacronismo, le antiche diffidenze, mentre il pregio, il vantaggio, la necessità dei paesi liberi è che la stima pubblica s' accordi con quella del potere esecutivo. Non reputare essa maggiore , anzi minore , l' influenza degl' impiegati, di quella che naturalmente esercitano i possidenti, i professionisti ed altri.

Conchiuse adunque ordinandomi di proporre che il paragrafo, di cui si tratta , sia per amendamento cancellato dall' idea di legge.

Giunta a questo passo la Commissione non si arrestò al dubbio che fossero tra noi preferibili le nomine per circondario a quelle per provincie. Riscontrò dei difetti e dei pregi in ambedue i sistemi ; e fu d'avviso che i pregi fossero maggiori nelle nomine per provincie , massime che non essendo le nostre così vaste come in Lombardia, ogni provincia negli Stati di terraferma non viene per media a nominare che quattro o cinque Deputati ed in Sardegna due.

Non si dissimulò che le città avrebbero qualche prevalenza, ma non le spiace che la medesima appartenga ai luoghi, in cui essendovi maggior agevolezza di coltivare l' intelletto, e maggior altrito sociale , si presume che vi abbia maggior dottrina e maggior esperienza politica.

Non si arrestò neppure alla difficoltà che desumevasi dalla votazione per comune. Giudicò questo sistema più atto ad assicurare il concorso degli elettori , sebbene riesca ai medesimi men facile che in un capo-luogo di circondario o di mandamento l' illuminarsi sulla scelta.

Desiderò poi che allo spoglio dei voti nel comune stesso fosse preferita la trasmissione al capo-luogo di provincia dell' urna suggellata ed accompagnata dal sindaco e segretario. Questo desiderio gli venne dal riflesso, che mal si potrebbe avere in molte piccole comuni persone capaci di operare lo



spoglio e di stenderne regolare verbale. Tanto più che varii comuni rurali hanno spesso un segretario medesimo, ed è importantissimo, che seguano gli scrutinii possibilmente nel giorno stesso.

Ad ogni modo non m'incaricò di proporre in proposito un ammendamento se non quando fosse adottato l'altro relativo agli impiegati. Ove questo nol sia, la Commissione si limita ad esprimere la sua fiducia, che il ministero nel compilare la legge elettorale v' introdurrà le cautele necessarie ad anti-venire ogni abuso.

Riflettè quindi un istante sull'opportunità di fissare un minimo di voti necessari per la validità dell'elezione; ma calcolando che qualunque maggioranza relativa ammonterebbe sempre a numero sufficiente di voti, passò oltre.

Nè essendo occorsa osservazione sull'ultimo alinea concernente l'esercito e l'armata, poichè giustizia vuole che anche i nostri prodi concorrano all'importantissima composizione della costituente, conchiudo in nome della maggioranza della Commissione, perchè anche gli articoli 7 e 8 della proposta legge siano adottati coll'ammendamento, che elimini l'alinea relativo agli impiegati, e che incomincia: *I rappresentanti che saranno ecc.*

Nel caso di adozione di quest'ammendamento propongo di sostituire all'alinea, che incomincia: *Ciascun comune farà lo spoglio ecc.* la seguente disposizione: *In ciascun comune i bollettini dei voti saranno deposti, indi chiusi e suggellati in un'urna, facendone processo verbale, e quindi l'urna stessa verrà trasferita dal sindaco in compagnia del segretario al capo-luogo della provincia ed ivi consegnata col processo verbale al presidente della Commissione incaricata dello spoglio generale, che procederà coll'assistenza di due membri della Commissione stessa, dei consegnanti e del proprio segretario alla ricognizione dell'integrità dei suggelli, e farà stendere l'opportuno processo verbale in doppio, del quale rimetterà un originale ai consegnanti medesimi.*

Per fine propongo d'ordine della Commissione che per non ritardare la fusione, nè pure pel breve tempo, che si richiedesse per discutere nell'altra Camera i nostri ammendamenti, si divida l'idea di legge in due. Allora si comprenderebbero in una i sei primi articoli, che a nostro senso vogliono senza altro adottarsi: nell'altra gli articoli settimo ed ottavo, i quali stanno benissimo da sè, e forniscono l'argomento dei due nostri ammendamenti, e potranno forse suggerirne alcun altro alla civile prudenza del Senato.

Unione della Lombardia, ecc. agli Stati Sardi.

( 2.º oggetto )

*Progetto di legge adottato dal Senato del Regno il 19 luglio 1848, presentato alla Camera il 20 luglio, ed adottato lo stesso giorno.*

Art. 1. La Lombardia e le provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo saranno governate colle norme infra stabilite sino all'apertura del Parlamento comune successivo alla Costituente.

Art. 2. Al popolo Lombardo sono conservate e guarentite nella forma ed estensione attuale di diritto e di fatto la libertà della stampa, il diritto d'associazione e la istituzione della Guardia Nazionale.

Gli stessi diritti s'intendono guarentiti per le provincie Venete appena saranno liberate dallo straniero.

Art. 3. Il potere esecutivo sarà esercitato dal Re col mezzo del Ministero responsabile verso la Nazione rappresentata dal Parlamento.

Art. 4. Gli atti pubblici verranno intestati in nome di S. M. il Re Carlo Alberto.

Art. 5. Sono mantenute in vigore le leggi ed i regolamenti attuali della Lombardia, e quelli che erano vigenti nelle provincie Venete prima della recente occupazione dello straniero.

Verrà tuttavia provvisto con semplici Decreti Reali alla soppressione delle linee doganali esistenti tra le provincie Lombarde e le Venete e gli Stati attuali del Re per l'attivazione d'una tariffa uniforme, non che per la parità dei prezzi alla vendita dei generi di privativa; non ritardata intanto la libera circolazione dei prodotti del suolo e dell'industria dei due paesi.

Art. 6. Il Governo del Re non potrà concludere trattati politici e di commercio, nè far nuove leggi, abrogare o modificare le esistenti, senza concertarsi previamente con una Consulta straordinaria composta dei membri attuali del Governo provvisorio di Lombardia, ed in quanto alle quattro provincie Venete sopra indicate, con una Consulta straordinaria composta di due delegati per ciascuna provincia.

Art. 7. Le basi del protocollo 13 giugno p. p. intorno alla legge elettorale per la Costituente saranno mantenute per la Lombardia e le provincie Venete.

Unione della Lombardia, ecc. agli Stati Sardi.

( 3.º oggetto )

*Progetto di legge adottato dal Senato il 20 luglio 1848, e presentato alla Camera dal Ministro dell'interno il 24 luglio stesso anno.*

SIGNORI — Ad abbreviare la discussione della legge riguardante l'unione della Lombardia, il Senato, come ben vi è noto, separava da quella i due articoli che riguardano le basi del sistema elettorale da stabilirsi per la Costituente.

Successivamente avendo data la sua sanzione anche a questi, debbo sottoporveli nuovamente essendo occorse nella loro redazione due variazioni.

La prima di queste modificazioni non riguarda che una maggior guarentigia nell'assicurare lo spoglio dei voti di ciascuna assemblea comunale.

L'articolo da voi proposto era così concepito:

« Ciascun Comune farà lo spoglio dei suoi voti, che trasmetterà al capo-luogo di provincia, dove si farà il computo generale. »

Il Senato invece propone la seguente redazione, di cui basterà la semplice lettura per spiegarne i motivi:

« In ciascun Comune i bollettini dei voti saranno deposti, indi chiusi e suggellati in un'urna, facendone processo verbale, e quindi l'urna stessa verrà trasferita dal presidente all'assemblea in compagnia del segretario della medesima al capo-luogo della provincia, ed ivi consegnata col processo verbale al presidente della Commissione incaricata dello spoglio generale, che procederà colla assistenza di due membri della Commissione stessa, dei consegnanti e del proprio segretario alla ricognizione dell'integrità dei sug-

gelli, e farà stendere l'opportuno processo verbale in doppio, » del quale rimetterà un originale ai consegnanti medesimi. »

Siccome è dovere del legislatore prevedere ed allontanare ogni possibile inconveniente, parmi nulla s'opponga ad adottare la presente a preferenza della prima redazione.

Più grave è la seconda delle occorse variazioni. Il Senato ha ommessa la disposizione che sospende agli impiegati membri della costituente la decorrenza degli stipendi durante tutto il tempo delle sessioni.

Inutile ed inopportuno sarebbe il riassumere questa questione di massima, il trattenervi col ripetere gli argomenti molteplici che possono addursi a sostenere o ad impugnare siffatta deliberazione. Al vostro senno nessuna isfoggirà delle considerazioni che conciliando le opinioni, non sancendo pregiudizi indestruttibili, serbandò inalterabili i doveri di giustizia, bastino ad assicurare il supremo tra i beni politici, quello che anche nelle epoche più calamitose mai mancò agli uomini italiani, la dignità, l'indipendenza di ogni loro assemblea nazionale.

Art. 1. La legge elettorale per l'Assemblea costituente sarà formata per mezzo di Decreto Reale sulle basi infra stabilite, e promulgata entro un mese dall'accettazione della fusione. Contemporaneamente alla promulgazione della legge stessa sarà convocata la comune assemblea costituente, la quale dovrà effettivamente riunirsi nel più breve termine possibile, e non mai più tardi del giorno 1.<sup>o</sup> di ottobre prossimo venturo.

Art. 2. Ogni cittadino che abbia compiuto l'età d'anni 21 è elettore, salvo le seguenti eccezioni, cioè:

Nei paesi soggetti allo Statuto Sardo sono escluse le persone che si trovano colpite da esclusione, a termine dell'art. 104 della legge 17 marzo p. p.

Nella Lombardia e provincie Venete i cittadini in istato di interdizione giudiziale, eccetto i prodighi; i cittadini in istato di prorogata minor età; quelli che furono condannati, o che sono inquisiti per delitti, non che per reati commessi con offesa del pubblico costume, o per cupidigia di lucro; nella quale seconda categoria però non si riterranno comprese le contravvenzioni boschive e le contravvenzioni di finanza e di caccia; quelli sui beni dei quali è aperto il concorso dei creditori, qualora pel fatto del loro fallimento sia stata contro di lui pronunciata in via civile condanna all'arresto; i cittadini che hanno accettato da uno Stato estero all'Italia un pubblico impiego civile o militare, qualora non provino di avervi rinunciato, eccettuati i consoli degli Stati esteri e loro addetti.

Ogni elettore che abbia compiuta l'età d'anni 27 è eleggibile.

Tanto nella Lombardia e nelle provincie Venete, quanto nei paesi soggetti allo Statuto Sardo, il numero dei rappresentanti è determinato in ragione di uno per ogni 22,500 abitanti: il riparto e le nomine di essi si faranno per provincie.

Le frazioni di popolazione per ciascuna provincia eccedente la metà di 22,500 daranno diritto alla nomina di un rappresentante di più.

Il suffragio è diretto per scheda segreta.

La votazione dovrà farsi per Comune.

In ciascun Comune i bolletini dei voti saranno deposti, indichi e suggellati in un'urna, facendone processo verbale, e quindi l'urna stessa verrà trasferita dal presidente dell'assemblea in compagnia del segretario della medesima al capo-luogo della provincia, ed ivi consegnata col processo verbale al presidente della Commissione incaricata dello spoglio generale, che procederà coll'assistenza di due membri della Commissione stessa, dei consegnanti e del proprio segretario alla ri-

cognizione dell'integrità dei suggelli, e farà stendere l'opportuno processo verbale in doppio, del quale rimetterà un originale ai consegnanti medesimi.

Per l'elezione basterà la maggioranza relativa.

Il potere esecutivo provvederà pel modo di votazione dell'armata di terra e di mare, non che per la trasmissione dei voti alle singole provincie in cui appartengono i votanti.

## Unione della Lombardia, ecc. agli Stati Sardi.

( 3.<sup>o</sup> oggetto )

*Relazione della Commissione, 28 luglio 1848, CADORNA, relatore.*

SIGNORI — La vostra Commissione mi ha onorato dell'incarico di riferirvi il risultamento delle di lei discussioni e deliberazioni sulla legge elettorale per la Costituente contenente le variazioni introdotte dal Senato. Coteste variazioni sono due, come vi è ben noto; la prima toglie dal Comune lo spoglio dei voti, e lo reca al capo-luogo della provincia, prescrivendo alcune formalità dirette a garantire da ogni abuso il trasporto delle schede; per l'altra venne tolto dalla legge adottata da questa Camera l'articolo, che ordinava la cessazione degli stipendi degli impiegati che fossero chiamati a far parte della Costituente.

Prima di entrare nella discussione dei due soggetti che le erano proposti, la Commissione esprime un sentimento unanime sulla necessità di affrettare il più possibile l'epoca della pubblicazione di questa legge, e di moderare le proprie deliberazioni a seconda di questo principio in ogni cosa, in cui non vi si opponessero ragioni, a di lei avviso, insuperabili.

Prendendo poscia ad esame il primo de' succennati due oggetti un membro di essa avrebbe desiderato che il voto non fosse emesso in ciascun Comune, ma sibbene nel capo-luogo di mandamento, e che lo spoglio si effettuasse nel capo-luogo della provincia. Il timore delle brighe, che, secondo l'avviso del preopinante, possono più efficacemente esercitarsi sulla parte meno colta del popolo ne' singoli comuni, avrebbe determinato questa di lui proposta. Ma la maggioranza della Commissione non credette di doverla adottare, mossa dalle seguenti considerazioni. Parecchi de' di lei membri non partecipavano ai timori del preopinante, i quali, quantomeno, credevano dovessero aversi per qualsivoglia altro sistema di votazione. Altri credette, che troppo si allontanassero molti elettori dall'uso del loro diritto costringendoli a recarsi nel capo-luogo del Mandamento per poterlo esercitare. Tutti poi notarono siccome questa proposta tendesse ad introdurre nella legge una variazione dal Senato non adottata, e contraria al voto dalla Camera manifestato nelle di lei deliberazioni.

Non parve però alla maggioranza, che andasse esente da gravi difficoltà anche il sistema che ora vi è proposto. Il trasporto dei voti può recare di per sé molti inconvenienti, nè i proposti mezzi per impedirli parvero sufficienti. Può facilmente accadere, che due partiti esistano nel Comune, che ad uno di essi appartenga il presidente ed il segretario dell'assemblea, dai quali sarebbe probabilmente somministrato il sigillo, e ciò aprirebbe l'adito a frodi. Un altro grave ostacolo trovò la Commissione nella difficoltà di fare lo spoglio di tutti i voti della provincia in un solo luogo, e coll'opera di una Commissione, la quale non potrebbe compiere il suo lavoro che

nello spazio di dodici o quindici giorni. Però essa avrebbe desiderato d'introdurre nella legge alcune altre cautele e variazioni dirette a menomare que' pericoli e coteste difficoltà. Ma il desiderio di non variare, per quanto le paresse possibile, l'articolo che vi è proposto, la ritenne, massime perchè a ciò potrebbe altrimenti provvedersi. La Commissione fu d'avviso, che siccome la legge lasciava al Governo la facoltà di nominare la Commissione nel capo-luogo della provincia, e di comporla di quel numero di membri, che gli paresse conveniente, così rimanesse pure in facoltà di esso il dividerla in più sezioni, sicchè ciascheduna dovesse procedere contemporaneamente allo spoglio di una parte dei voti della provincia, il che avrebbe tolta la difficoltà nascente dalla lunghezza dell'operazione. Parve pure alla Commissione che nulla si opponesse a che il Governo in un colle altre disposizioni che dovrà dare a compimento della legge elettorale, alcune ne desse tendenti a meglio garantire l'integrità e la fedeltà del trasporto dei voti dal Comune al capo-luogo della provincia. E la Commissione volle che di questa decisa di lei opinione constasse dalla presente relazione, nella persuasione, che, ove essa fosse dalla Camera apprezzata, ciò basterebbe ad assicurarla, che il Governo non tralascerebbe di dare su que' due soggetti le più opportune disposizioni.

Per queste ragioni la grande maggioranza della Commissione mi incaricò di proporvi di approvare questo primo articolo nel modo in cui vi fu attualmente presentato.

Più difficile, ed intricato parve alla Commissione il secondo oggetto riguardante lo stipendio degli impiegati, per cui un solo membro di essa fu d'avviso, che si dovesse mantenere la soppressione dell'art. che su di ciò era stato dalla Camera adottato.

Gli altri sei membri della Commissione furono unanimemente d'avviso che il principio di eguaglianza adottato già dalla Camera non si potesse senza grave danno abbandonare. Si posero nuovamente ad esame tutte le opposizioni che eransi fatte all'applicazione di cotesto principio al presente caso, e parve che esse venissero a rompere contro quest' unico fatto, cioè che negando l'indennità ai Deputati non impiegati, e conservando lo stipendio a quelli impiegati, per fatto stesso della legge si lasciassero soggetti i primi a tutti i danni individuali conseguenti all'accettazione della deputazione, e se ne esonerassero per l'opposto i secondi. Ciò parve alla Commissione, che costituisse un vero privilegio impossibile ad accogliersi, e sì perchè è privilegio, come pure perchè tenderebbe ad introdurre nella costituente con una spinta artificiale ed estranea al voto del popolo una grande quantità di impiegati, con manifesto danno anche della pubblica amministrazione. Nè isfuggì alla Commissione il riflesso, che tolto lo stipendio agli impiegati, molti di essi difficilmente avrebbero potuto accettare la deputazione; ma essa pensò che in eguale condizione trovansi tutti gli altri così detti *personalisti*, esercitanti un'arte od una professione, i quali sono anzi in condizione peggiore, poichè oltre al danno attuale dell'abbandono de' loro lavori, debbono pur soffrire quello del disavviamento de' loro affari, il quale è fonte di altri danni per tutti gli anni avvenire, e scema quei risparmi, che negli esercenti arti e professioni, tengono luogo della giubilazione. Per l'opposto, l'unico danno che agli impiegati verrebbe, consisterebbe nella cessazione de' loro stipendi durante la costituente; poichè dopo di essa troverebbero intatto il loro stipendio, ed integro al tempo opportuno il diritto alla giubilazione. Perciò la grande maggioranza della Commissione fu d'avviso che, ove si escludesse ogni indennità pe' Deputati, la legge di giustizia, di eguaglianza e di utilità pubblica richiederebbe, che durante la costituente non fosse conservato lo stipendio ai Deputati impiegati.

Ma essa pensò che in due modi il principio dell'eguaglianza poteva essere rispettato, cioè o dando nulla a tutti i Deputati, o dando un assegnamento a tutti. Il desiderio di allontanarsi il meno possibile dallo spirito del progetto che ora vi è proposto, la determinò ad abbracciare questo secondo partito; quindi il principio della indennità fu dai sei membri adottato. A ciò valse pure in alcuni la persuasione che la fissazione di una indennità sia giusta ed utile, conforme al principio popolare che informa tutta la legge, e principalmente necessaria in alcune parti dello Stato, come sarebbero la Savoia, la contea di Nizza e la Sardegna.

Si divisero però la Commissione nell'applicazione di questo principio. Esso poteva applicarsi in due modi, cioè od accordando una indennità a tutti i Deputati indistintamente, e facendo cessare lo stipendio durante la costituente ai Deputati impiegati, ovvero dando una indennità ai Deputati non impiegati, e conservando agli impiegati lo stipendio.

Coloro che abbracciarono questo secondo partito non si dissimularono che nel fatto con esso non ponevasi una vera eguaglianza; ma furono d'avviso che vi potesse essere una specie di compensazione tra gli stipendi che fossero maggiori e quelli che fossero minori dell'indennità. Potè poi assaiissimo nell'opinione di essi la considerazione in cui tutta la Commissione erasi accordata da principio intorno alla necessità di variare il meno possibile la legge che ora ci è proposta, acciocchè essa possa essere quanto prima promulgata.

Quelli cui piacque per l'opposto di attenersi alla prima opinione vi si appigliarono, perchè essa, a loro avviso, fosse la sola che rispettasse veramente il principio della parità di trattamento, il quale importasse assai di non intaccare secondo i consigli di giustizia e di pubblica utilità. Nè li smosse il timore di un ritardo nella pubblicazione della legge, poichè, secondo l'opinione da essi adottata, anche gl'impiegati (fissando l'indennità a somma discreta) potessero provvedere ai loro bisogni, siccome lo potevano tutti gli altri *personalisti*, al che sembrasse principalmente diretta la soppressione dell'articolo che faceva cessare affatto lo stipendio degli impiegati. Per altra parte essi confidarono assai che questa considerazione e l'equità del principio che trattavasi di rettamente applicare in questa nuova maniera, non ne avrebbero allontanata l'adozione.

La maggioranza della Commissione fu d'avviso che si dovesse stabilire una indennità pei Deputati non impiegati, e che agli impiegati si dovesse conservare qualsivoglia egli fosse il loro stipendio.

La vostra Commissione si è pure occupata della quantità dell'indennità, che convenisse di proporvi. Essa fu di unanime avviso che si potesse stabilire a L. 10 per cadun giorno, e pel tempo in cui rimarrà convocata la Costituente, perchè questa somma, avuto riguardo ai lunghi viaggi, e ad ogni altra circostanza non eccedesse il bisogno, e qualunque altra minore non fosse nè convenevole nè sufficiente.

La maggioranza pertanto della Commissione vi propone i seguenti due articoli, il primo de' quali è affatto conforme a quello, che venne dal Senato adottato. Essi dovranno far parte della legge contenente le basi del sistema elettorale per la Costituente.

« In ciascun Comune i bollettini dei voti saranno deposti, indi chiusi e suggellati in un'urna, facendone processo verbale, e quindi l'urna stessa verrà trasferita dal presidente all'assemblea in compagnia del segretario della medesima al capo-luogo della provincia, ed ivi consegnata col processo verbale al presidente della Commissione incaricata dello spoglio generale, che procederà coll'assistenza di due membri della

Commissione stessa, dei consegnanti, e del proprio segretario alla ricognizione dell'integrità dei suggelli, e farà stendere l'opportuno processo verbale in doppio, del quale rimetterà un originale ai consegnanti medesimi.

« A ciascun Deputato all'Assemblea costituente non impiegato dal Governo è accordata una indennità di lire 10 nuove di Piemonte per ogni giorno, per tutto il tempo in cui rimarrà convocata la detta Assemblea. A questa indennità non potrà il Deputato rinunciare. »

## Strada ferrata da Torino a Ciampèri

*Progetto di legge presentato alla Camera il 15 giugno 1848 dal Ministro dei lavori pubblici (DES-AMBROIS).*

SIGNORI — Stringere con tenaci nodi di affetti, di leggi e di interessi tutti i popoli d'Italia in un popolo solo, far concorrere al santo fine della indipendenza e della libertà comune le forze di tutti gli italiani, tale è il decreto omai manifesto della Provvidenza, tale la missione che essa ha data ai popoli della penisola ed ai loro reggitori, tale il glorioso assunto del Re Carlo Alberto: La spada del grande capitano, il valore de'suoi soldati, quello dei suoi alleati, i nipoti dei prodi che combatterono a Legnano cacciarono dal sacro suolo della patria il nemico: la libertà proclamata, le leggi migliorate e rese eguali per tutti, l'istruzione più diffusa, le arti protette e svolte, le comunicazioni di provincia a provincia aperte, accelerate, i commerci co' popoli vicini agevolati, daranno forza, splendore e ricchezza alla riscattata nazione.

A noi fu dato, o signori, che mentre fervono le pugne nei piani della Lombardia, mentre in ogni città si apparecchiavano armi ed armati, non sieno un istante cessati i lavori della pace, e che la nazione attenda con eguale ardore ad assicurare l'indipendenza della patria col ferro e ad accrescerne la ricchezza con ogni maniera d'opere di pubblica utilità.

I progressi della civiltà hanno messo fra le nostre mani un portentoso strumento di ulteriori progressi, un mezzo di unire paesi finora disgiunti, di ravvicinare popolazioni fin qui straniere le une alle altre. Il Governò da tre anni attende alla costruzione della strada ferrata da Genova a Torino, a preparare quella da Torino al confine di Francia. Un genere d'impresе nuovo egualmente pei nostri amministratori, pei nostri ingegneri, pei nostri capitalisti è stato introdotto nel paese con successo minore dei nostri desiderii e forse dell'altrui aspettazione, non minore però di quello che sia stato in altri paesi ottenuto, e al postutto per quanto grave sia il peso della responsabilità ch'io assunsi nell'intraprendere in mezzo a tanti ostacoli la costruzione delle strade ferrate, io credo di avere adempiuto nell'assumerlo al dovere di ministro, a quello di cittadino. Malgrado le difficoltà che la natura e la configurazione del terreno ad ogni passo opponevano, e che la perizia e la diligenza dei nostri ingegneri hanno saputo, o sapranno certamente superare, noi ci troviamo ora sul punto di poter fra poche settimane mettere in esercizio un primo tronco di strada ferrata, e confidiamo che entro l'anno, l'intera tratta di Torino a Novi potrà essere aperta al pubblico, tranne una breve lacuna che non si perdonerà a sforzo per colmare nel tempo più breve. Compiere questa linea sino a Genova, avviare senza ritardo la costruzione della seconda verso Savoia, unire così più strettamente tutte le parti dell'antico Stato, è dovere urgente per noi.

Intanto i felici destini d'Italia, l'unione o consumata od in-

coata o prossima di nuovi fratelli, di nuove provincie, c'impingono nuovi doveri, ci aprono più vasto campo di azione, e il Governo del Re si confida che le Camere unanimi si uniranno per dargli i mezzi di rispondere alla chiamata della Provvidenza, di adempiere i bisogni dei popoli. Il Governo si propone di gittar le basi di una rete di strade ferrate che unendo tutti i grandi centri di produzione e di consumazione tra loro, e coi porti e scali principali, soddisfaccia ai generali bisogni dello Stato, non meno che ai giusti desiderii delle località: egli avrà in mira di sollecitare particolarmente la costruzione di quelle linee che per la direzione loro, e pei punti che metteranno in comunicazione, potranno meglio cementare l'unione lungamente sospirata, recentemente compiuta di diversi Stati contigui.

Il Governo vi domanda fin d'oggi con la presentazione di un progetto di legge, che vogliate decretare in massima la costruzione di una strada ferrata da Torino a Chambéry con due diramazioni, l'una al confine di Francia, l'altra a quello di Svizzera.

I primi studii fatti sulla linea da seguirsi e sui mezzi di vincere le difficoltà che le Alpi oppongono, ma che opporranno invano, al passaggio di una strada ferrata, hanno abbastanza dimostrata la possibilità di un tale passaggio: e purchè non siavi impossibilità assoluta, i fatti nostri contemporanei debbono averci insegnato che non esiste difficoltà per l'Italia quando essa vuole fortemente.

L'importanza somma di questa linea, la grandezza dell'impresa, la natura delle opere ch'essa necessiterà, e finalmente le condizioni presenti poco felici del credito in Europa, imperiosamente comandano ch'essa sia condotta a spese dello Stato. La lunghezza di questa linea colle due diramazioni indicate può essere di dugento cinquanta chilometri; il costo per ogni chilometro sarà certamente minore di quello della strada di Genova e potrà anch'essere ridotto se si vorrà cominciare a stabilire la via con un solo binario di regoli. Ma il Ministero crede di non dovervi chiedere alcuna allocazione di fondi per la costruzione sinchè non sia in grado di rassegnare al Parlamento più precisi e sicuri dati.

Noi ora vi domandiamo di dare alla linea di strada ferrata da Torino alla frontiera francese una importanza di gran lunga maggiore, un carattere pienamente italiano col prolungarla verso oriente per cento chilometri circa al territorio di Lombardia, colla fiducia di poterla ben presto estendere fino alla gloriosa e ricca Milano, e di congiungerla così con quella linea Lombardo-Veneta che sarà certamente compiuta in breve giro di anni, ora che ai bisogni dell'Italia provvedono menti e cuori italiani: Venezia da una parte, come Genova dall'altra, saranno messe a poche ore di distanza da Ciampèri e Lione.

Noi vi domandiamo finalmente di decretare lo studio completo di un'altra importantissima linea di strada ferrata che, dipartendosi da Alessandria e passando per Piacenza, Parma, Reggio e Modena secondo la direzione dell'antica via Emilia si stende fino al confine degli Stati Pontificii, giovandoci, secondo l'opportunità, degli studii parziali o preparatorii già da altri fatti sulla linea medesima.

V'hanno altre linee di più o meno grave rilevanza per la prosperità del paese, quale sarebbe una linea che servisse all'alto Piemonte, e beneficasse la contea di Nizza; il governo non le trascurerà, e spera che migliorate in Europa le condizioni del credito commerciale, non mancheranno i mezzi per ottenerne la costruzione. Ora noi ci siamo limitati ad intrattenervi di quelle sole che costituiscono un bisogno della monarchia intera, e si può dire dell'Italia tutta, ed in cui le altre troveranno base ed alimento.

Queste nuove arterie di vita commerciale e sociale percorrendo le antiche e le nuove provincie faranno dello Stato intero una famiglia sempre più unita e forte, e, per mezzo delle stesse strade opportunamente dirette a rannodarsi colle vie principali del commercio estero, i porti d'Italia ritornati all'antico splendore, diverranno l'emporio di gran parte di Europa.

E voi, signori, avrete dato alla Nazione, che rappresentate, una garanzia di più di quel grande avvenire che le vicende di varia fortuna non ci impediranno di raggiungere.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Sarà costrutta a spese dello Stato una strada di ferro da Torino a Ciambèri, con due diramazioni, l'una al confine di Francia, l'altra al confine Svizzero.

I lavori per l'ultimazione del progetto regolare di questa strada di ferro saranno ripigliati immediatamente.

Art. 2. Si faranno gli studi necessari per la compilazione dei progetti di due altre linee di strada ferrata, l'una diretta a congiungere Torino con Milano passando per Vercelli, ed a unire nello stesso tempo Genova con Milano per mezzo della linea già decretata per Valenza; l'altra da Alessandria al confine degli Stati Pontificii, passando per Piacenza, Parma, Reggio e Modena.

Art. 3. Per gli studi sovra enunciati è allogata la somma di lire 200,000 in aggiunta al bilancio speciale delle strade ferrate per l'esercizio 1848.

Mandiamo a chi spetta di osservare e far osservare la presente legge, la quale sarà munita del sigillo dello Stato, e sarà inserita nella raccolta degli atti del Governo.

Strada ferrata da Torino a Ciambèri

Relazione fatta alla Camera il 18 luglio 1848 dalla Commissione composta dei deputati JACQUEMOUD G. — PERNIGOTTI — PELLEGRINI — VALVASSORI — GRATTONI — CORNERO G. e PROTASI relatore.

SIGNORI — La Commissione che voi incaricaste, di esaminare il progetto di legge presentato dal sig. Ministro dei lavori pubblici, e relativo agli studi ed alla costruzione di alcune linee di strade ferrate, fa plauso anzitutto al grandioso concepimento di una rete di strade ferrate, la quale innalzar deve la Patria nostra al più alto grado di prosperità, di potenza e di civiltà. Si tratta, o signori, di richiamare all'Italia il commercio dell'Oriente e del Mediterraneo, che già la fece un dì gloriosa e potente; è degna l'Italia nostra di riconquistarlo, ora che, come in que' tempi, trovasi retta da libere istituzioni, ora che il senno e la spada di Carlo Alberto la innalzano al grado di nazione libera ed indipendente.

La linea più importante della rete proposta è certamente quella che congiunger deve Torino con Ciambèri, e quindi colla Francia e colla Svizzera. Essa è la più grandiosa, la più dispendiosa, ma ad un tempo quella che maggiormente importar deve al nostro paese di vedere al più presto aperta.

La seconda linea che vi viene proposta è quella da Torino alla gloriosa e ricca Milano, per ivi congiungersi colla linea Lombardo-Veneta, la quale, come ben disse il Ministro, sarà certamente compiuta in breve tempo, ora che ai bisogni dell'Italia provvedono menti e cuori italiani. Questa linea incontrando quella già decretata, ed in corso di costruzione fra Ge-

nova ed il Lago Maggiore, per Alessandria, Lomellina e Novara, servirà inoltre a congiungere Torino, Milano e Venezia col Lago stesso, e quindi, colle strade del Sempione, del san Gottardo e del san Bernardino, congiungendo ad un tempo Genova con Milano e Venezia.

La terza linea proposta è quella che, dipartendosi da Alessandria, e passando per Tortona, Voghera, Piacenza, Parma, Reggio e Modena, seguendo la via Emilia, congiunger deve Genova, Torino e Milano con Bologna, Ancona, Roma, Napoli Brindisi ed Otranto: scali, queste due ultime città, i più propizii pel commercio orientale, stante la maggior vicinanza colla Grecia e coll'Egitto.

Le due linee da Torino a Milano e da Alessandria agli Stati Pontificii, quand' anche non dovesse aprirsi la prima delle linee proposte da Torino a Ciambèri, sarebbero tuttavia importanti; ma servirebbero piuttosto, quanto a merci per la sola consumazione interna, e quanto ai passeggeri faciliterebbero la circolazione de' nazionali, non attrarrebbero pienamente quella de' forestieri. La posizione geografica d'Italia indica invece, che per essa succeder deve il maggior transito delle merci e de' passeggeri dall'oriente all'occidente; per essa il maggior commercio del Mediterraneo col nord della Francia, colla Svizzera, colla Germania e colle isole Britanniche. Ma per ottenere tale intento, è necessario che da Torino a Ciambèri, e di là alla Francia ed alla Svizzera sia aperta una comunicazione accelerata e sicura. Allora non vi sarà altra regione d'Europa la quale presenterà più favorevoli circostanze al commercio. Il commercio, simile ad un fiume, seguita il pendio delle circostanze; queste circostanze consistono specialmente nel presentare al commercio le vie più dirette e sicure, nel tempo stesso che quelle di mare sieno le più brevi.

Genova e Venezia acquisteranno nuovo splendore, rivestiranno le antiche e gloriose insegne di regine del mar Tirreno e dell'Adriatico, e per esse avrà luogo il maggior commercio del rispettivo mare.

Torino, l'augusta Torino, da cui in questi ultimi anni si sparse tanta luce in Italia, da cui partirono i primi moti del nostro risorgimento, da cui forte, generosa e tremenda sorse la parola di bando allo straniero, Torino sarà un centro principale del grandioso commercio. In Torino metteranno capo le tre linee di strade ferrate italiane, le quali congiungeranno Genova, Milano, Venezia e gli estremi punti d'Italia coi principali mercati d'Europa.

Un altro vantaggio grandissimo di una tal rete di strade ferrate sarà quello di congiungere, e direi quasi affratellare fra loro maggiormente i varii popoli d'Italia. Nel Belgio si osservò specialmente un tale risultato: le varie provincie di quel Regno erano fra loro divise di interessi, di simpatie, di tendenze: colle strade ferrate non formano più che una sola famiglia. Una volta era la guerra soltanto che metteva i popoli in contatto fra loro, per lasciarli quindi più ostili; ma al presente sono le agevolate e numerose vie di comunicazione, e specialmente le strade ferrate, che mettono i popoli a contatto fra loro, e quindi li uniscono e ne formano una sola famiglia. La prosperità di un popolo non è più considerata come calamità di un altro popolo, ma come esempio, ed anche come mezzo per essere egualmente prospero.

La strada da Torino a Ciambèri ha pure politicamente una grande importanza; essa ci assicura l'unione politica della generosa Savoia, e per essa noi abbiamo assicurato il commercio orientale all'Italia. La Savoia sarà quindi non solo l'antemurale dell'indipendenza d'Italia, ma sarà ancora il più sicuro mezzo di sfogo al nostro commercio.

Non parlo dei vantaggi particolari che ne ridonderebbero

alla Savoia ed al Piemonte dall' unione più stretta dei due paesi: sono vantaggi di località preziosi e considerevoli sì, ma non paragonabili a quelli immensi che ne trarrà Italia tutta.

Egli è per tali considerazioni, o signori, che la vostra Commissione concorre unanime nel riconoscere una tale linea di strada ferrata come la più importante del regno, e quindi la somma convenienza di ripigliare immediatamente gli studi per l' ultimazione del relativo progetto, onde potere al più presto intraprendere i lavori di traforo delle Alpi, i quali esigeranno di loro natura assai lungo spazio di tempo per essere condotti a termine.

Nacque nel seno della Commissione il dubbio se fosse conveniente di dichiarare fin d' ora che la costruzione di tale linea di strada ferrata esser dovesse a carico dello Stato, o se dovesse una tale determinazione prendersi solo quando saranno ultimati gli studi, e quando sarà riconosciuto che le forze dello Stato saranno bastevoli per sopportarne l' ingente spesa. Ma, ponderate maturamente le già enunciate considerazioni, la Commissione adottò unanime la proposta del Ministro del Re, di dichiarare cioè fin d' ora a spese dello Stato la costruzione di quella linea, perchè di sommo interesse nazionale, di somma importanza politica, e di dispendio tale, che nessuna società privata potrebbe intraprenderne l' esequimento senza la concessione di una forte tariffa. Si osservò inoltre essere importante per l' Italia che la tariffa sia tenue quanto più possibile, per maggiormente sostenere la concorrenza con qualunque altra strada ferrata, sul riflesso ad un tempo che, fra i ricavi che ne trarrà lo Stato, il minimo deve esser quello proveniente dalla tariffa; il maggior commercio, il maggior prodotto delle dogane di confine, la maggior circolazione di persone, il pronto spaccio ed il valore creato od accresciuto di molti prodotti indigeni, il pronto e meno costoso acquisto de' prodotti esteri, sono altri vantaggi grandissimi che lo Stato riceve, e che ricever non può una società privata. È in vista di tali vantaggi che la tariffa delle linee belgiche (costrutte a spese dello Stato) corrisponde a poco più del terzo del prezzo risultante dalle tariffe delle linee inglesi, costrutte a spese di società private. Una strada poi di tale e tanta importanza non deve dipendere da altri che dal governo, deve spogliarsi di ogni interesse privato, onde realmente possa presentare al commercio europeo le più solide ed onorevoli garanzie. Il dichiararla fin d' ora a carico dello Stato sarà altresì un atto politico che anticiperà l' unione dei popoli, e li stringerà con più forti vincoli d' amore e d' interesse. Aggiungasi finalmente che una tale dichiarazione non autorizzerebbe già la costruzione della strada in discorso, ultimato che fosse il progetto; il progetto stesso dovrà prima essere sottoposto al Parlamento, perchè dal Parlamento approvata esser deve la spesa, e quindi i mezzi per sopportarla.

La linea di strada ferrata diretta a congiungere Torino con Milano venne pure riconosciuta dalla Commissione della massima importanza. Una tale linea congiungendo Torino e Genova con Milano e Venezia, e con esse le principali città del regno, sarebbe già per se stessa eminentemente utile, e dirò anche necessaria; ma cresce in grande proporzione l' importanza sua per le comunicazioni dirette che stabilirà da Venezia e da Milano al Piemonte, alla Francia, alla Svizzera, alla Germania ed all' Inghilterra, per la Savoia, per il Sempione, per il san Gottardo e per il san Bernardino.

La strada ferrata, già decretata fin dal 1844, ed ora in corso di costruzione, da Genova al Lago Maggiore, sarà necessariamente intersecata dalla linea di strada ferrata che da Torino metterà a Milano.

Fece quindi senso di trovare nel progetto di legge indicato

solo Vercelli come punto intermedio determinato fra Torino e Milano, sembrando invece che avrebbe dovuto indicarsi anche il punto di incontro della linea di Genova al Lago Maggiore. La maggioranza della Commissione volle in ciò riconoscere la prudenza del ministro di indicare bensì l' andamento di massima della nuova linea, ma di non pregiudicare i risultati degli studi da farsi; alla minoranza invece sembrava più utile e più conveniente che si stabilisse fin d' ora, che la nuova strada ferrata, la quale congiunger deve Torino con Milano, passasse, come l' attuale carrettiera, per Vercelli e Novara, e che a Novara succedesse l' incrocicchiamento delle due linee ferrate. Trovasi quella città nella posizione la più conveniente per le varie strade (otto) regie e provinciali che vi mettono capo, ed è la più opportuna per le comunicazioni di Torino e di Milano col Lago Maggiore, e quindi colla strada del Sempione (glorioso monumento del già regno d' Italia), e con quelle del san Gottardo e del san Bernardino, senza bisogno di costruire altra strada. Per Alessandria, Valenza e Novara avrebbe Genova una diretta comunicazione con Milano. E Novara, centro di province fertili per territorio, ricche di abitanti, abbondanti di legnami, di pietre, di marmi, e di molte industrie, troverebbesi congiunta direttamente con Torino, Genova e Milano. L' importanza della sua posizione venne già riconosciuta e proclamata da insigni economisti, fra cui piaceci di citare il conte Petitti ed il conte di Cavour. Scriveva questi fin dal 1846, che se la valle del Po formasse un solo regno, passando la linea che partendo da Torino si dirigesse a Milano per Vercelli e Novara, sarebbe la principale dell' Italia settentrionale, perchè congiungerebbe Torino colle provincie le meglio coltivate del paese, colle valli industriali di Aosta e di Biella, e con quelle che circondano le sponde del Lago Maggiore; procurerebbe inoltre un notevole sfogo al commercio estero e di transitò de' Stati Sardi verso la Lombardia e verso la Svizzera.

La terza linea da Alessandria agli Stati Pontificii, è di tale e sì evidente importanza per la linea centrale d' Italia, che certamente non esige di essere maggiormente dimostrata. Solo basterà di ripetere che se, come sperasi, verranno costrutte le strade ferrate da Bologna ad Ancona, e quindi a Roma, a Napoli, a Brindisi, ad Otranto, la proposta linea sarà la più opportuna specialmente per i passeggeri che da gran parte di Europa volgono all' oriente e viceversa, essendo di sua natura quella che è interrotta da meno lunga via di mare. Napoli, Roma, Bologna, Firenze, Livorno, Genova, Torino, Milano e Venezia non saranno più fra loro distanti che poche ore di viaggio!

La Commissione crede quindi cosa importantissima di tosto attivare gli studi necessari per la compilazione di un regolare progetto di strada ferrata anche per le due seconde linee proposte.

Dopo aver esaminato e discusso le tre linee proposte dal sig. Ministro dei lavori pubblici, parve alla Commissione che aggiunger si dovesse una quarta linea, se non di eguale importanza, certamente di importanza grande pel nostro paese, quale sarebbe quella che da Torino mettesse all' alto Piemonte e quindi alla contea di Nizza. Per essa si apporterebbero grandi vantaggi locali all' alto Piemonte ed alla detta contea, e si avrebbe aperta un' importante comunicazione da Nizza e da Marsiglia con Torino, e quindi col Lago Maggiore, colla Lombardia e col Veneto. Da Marsiglia al Lago di Costanza, al Reno, al cuore della Germania, si avrebbe la comunicazione la più diretta. Unanime pertanto la Commissione propone, che anche per una tal linea si intraprendano i necessari studi, utilizzando quelli già fatti da Torino a Cuneo, senza determinare per ora il successivo andamento verso Albenga pel colle san Bernardo,



o verso Ventimiglia pel colle Tenda e la valle Roia , o per la valle di Stura. Una tale determinazione esser deve il risultato degli studi da farsi nelle diverse località , all'intento di combinare la maggiore agevolezza e la minore spesa colla maggior densità di popolazione e di produzione delle diverse provincie, le quali senza una tale strada resterebbero affatto segregate dalla gran rete delle strade ferrate.

Finalmente la Commissione propone , che tanto per questa ultima linea, quanto per la seconda e terza linea proposte dal sig. ministro de' lavori pubblici, si dichiarino parimenti fin d'ora che saranno costrutte a spese dello Stato , perchè di utilità eminentemente nazionale. Nel fare una tale proposta la Commissione non fu trattenuta dalla grandezza della spesa, perchè le proposte linee interessano egualmente tutto il nuovo regno dell'alta Italia , e perchè le forze di un tal regno non saranno certamente minori alla grandezza dello scopo. Molte delle considerazioni già fatte per la linea da Torino a Ciamberti valgono anche pel caso presente. Una tale dichiarazione poi non pregiudicherà la quistione, se converrà dopo ultimati gli studi, e dopo ristabilita la pace in Europa , di affidare in tutto od in parte ciascuna delle indicate linee a qualche società privata, e specialmente nel caso che si volesse simultaneamente procedere alla costruzione delle medesime.

Nel Belgio, regno non vasto, e che conta una popolazione di circa 4 milioni di abitanti, in meno di un decennio si costrussero più di 500 chilometri di strada ferrata a carico dello Stato, colla spesa di oltre 150 milioni di franchi; e siccome lo Stato non si era assunto che la costruzione delle linee principali, si intraprese da private speculazioni la costruzione delle linee secondarie. Queste linee hanno pure un'estensione complessiva di oltre 500 chilometri, e costarono 180 milioni. E non potrà il regno dell'alta Italia, appena che sarà libero dallo straniero, e che gli inni di pace succederanno alle esultanze del trionfo, non potrà forse imitare il Belgio, ed assumersi una estensione di linee ferrate proporzionata alla sua popolazione, alla sua ricchezza territoriale, ed all'importanza commerciale della sua posizione geografica? Anche nel nostro regno, come nel Belgio, non mancheranno convenienti linee da concedersi alle private speculazioni: fra queste basterà per ora l'accennare quelle da Torino a Pinerolo, da Casale a Valenza, da Casale a Vercelli, come già lo sono da Milano a Como, da Milano a Monza.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Sarà costrutta a spese dello Stato una strada di ferro da Torino a Ciamberti con due diramazioni, l'una al confine di Francia, e l'altra al confine Svizzero.

I lavori per l'ultimazione del progetto regolare di questa strada saranno ripigliati immediatamente.

Art. 2. Si costrurranno pure a spese dello Stato le seguenti linee di strade ferrate, cioè:

1.° Da Torino a Milano, passando per Vercelli, ed intersecando la linea già decretata, ed in corso di costruzione da Genova al Lago Maggiore, onde serva ad un tempo per la comunicazione di Genova con Milano, di Torino e Milano col Lago Maggiore.

2.° Da Alessandria agli Stati Pontificii, passando per Tortona, Voghera, Piacenza, Parma, Reggio e Modena.

3.° Da Torino all'alto Piemonte, e quindi alla contea di Nizza, utilizzando a tale scopo gli studi già fatti da Torino a Cuneo.

Art. 3. Per le tre linee di strada ferrata, di cui all'articolo precedente, si faranno parimenti gli studi necessari per la compilazione di un regolare progetto.

Art. 4. Per gli studi sovra enunciati è allogata la somma di lire 200,000 in aggiunta al bilancio speciale delle strade ferrate per l'esercizio 1848.

### Assistenza alle famiglie dei militari.

*Progetto di legge del deputato ZUNINI, sviluppato e preso in considerazione il 15 giugno 1848.*

Molte famiglie bisognose appartenenti ai soldati dei contingenti, e della riserva chiamati attualmente sotto le armi resterebbero nella più deplorabile condizione se essi perissero.

È giusto che la Camera s'interessi per le medesime.

Propongo pertanto a loro favore il seguente

#### PROGETTO DI LEGGE.

1.° Le famiglie bisognose dei militari che periranno nella presente guerra, avranno dallo Stato una pensione proporzionata al numero dei figli che le compongono;

2.° Godranno pure d'una pensione proporzionata al loro numero i figli dei soldati i quali monchi per ferite o comunque, per causa del servizio prestato nella guerra medesima, rimanessero incapaci di lavorare, avuto però riguardo alla pensione personalmente assegnata al padre in virtù del Regio Biglietto 9 giugno 1831;

3.° Le anzidette pensioni diminuiranno mano mano che li individui componenti le famiglie sovraenunziate mancheranno o giungeranno ad età e grado di sostenersi col proprio lavoro.

### Passaporti dei Savoiani per la Francia.

*Progetto di legge del deputato BRUNIER, letto il 15 giugno 1848, sviluppato il 21 e 30 giugno ed il 28 novembre, e preso in considerazione in quest'ultima seduta.*

MESSIEURS — L'impôt que l'on perçoit pour la délivrance du passeport de Savoie en France, et le passeport que l'on exige des Français à l'entrée en Savoie, causent à cette dernière de graves inconvénients.

Toutes les relations commerciales de la Savoie sont avec la France, à l'exclusion de tout autre pays. Il s'en suit que les échanges sont entravés par l'impôt de 10 francs de passeport que l'on est obligé de payer pour aller vendre ou acheter en France: que les Français ne se présentent pas sur les marchés de la Savoie, par la raison qu'on exige d'eux un passeport. Enfin les malheureux habitans de ce pays que la misère pousse sur le sol hospitalier de la France sont également obligés de payer deux francs. Cet impôt si souvent renouvelé devient considérable: il entrave le commerce et surtout le petit commerce: il est donc important de le faire cesser.

C'est pourquoi je propose à la sanction de la Chambre le projet suivant:

Art. 1.<sup>er</sup> Il ne sera perçu dorénavant qu'un simple droit de timbre pour tout passeport délivré aux habitans de la Savoie qui voudront se rendre en France.

Art. 2.<sup>me</sup> Les citoyens français pourront être reçus et circuler en Savoie, au moyen d'un simple certificat délivré par les autorités françaises.

## Facilitazioni per l'introduzione nello Stato dei giornali e dei libri provenienti dall'estero.

*Progetto di legge del Deputato BRUNIER, letto il 15 giugno 1848, sviluppato e preso in considerazione il 16 novembre stesso anno.*

La Presse est l'organe qui porte la vie intellectuelle chez un peuple. Les feuilles périodiques, soit les journaux, sont l'aliment journalier des populations libres. Les imposer, c'est donc frapper l'intelligence et la pensée. C'est le plus odieux des impôts.

Des droits exorbitans frappent l'entrée des journaux français en Savoie. Et comme on ne peut pas lire d'autres journaux que ceux écrits en langue française, il s'en suit qu'en Savoie, la lecture des journaux est beaucoup trop gênée et restreinte.

Pour faciliter l'instruction politique dans cette partie si intéressante des États Sardes, je propose à la Chambre de sanctionner le projet de loi suivant :

Art. 1. Tous droits de timbre, de poste et autres sur les journaux et feuilles périodiques étrangères sont abolis, et il ne sera perçu qu'une somme égale au sixième de l'abonnement.

Art. 2. On pourra s'abonner aux dits journaux et feuilles en tous temps et dans tous les bureaux de poste.

## Facilitazioni per l'introduzione nello Stato dei giornali e dei libri provenienti dall'estero.

*Relazione fatta alla Camera il 23 dicembre 1848 dalla Commissione composta dei Deputati BRUNIER — MESSEA — OLDOINI — DALMAZZI — COSTA DE BEAUREGARD — CAVOUR e JACQUEMOUD G. relatore.*

MESSEURS — Suivant les lois et règlement en vigueur, il est défendu de s'abonner aux journaux étrangers, autrement que par la voie des bureaux de poste. — Un tableau publié chaque année fait connaître au public les journaux dont ils sont autorisés à recevoir l'abonnement et il en détermine le prix qui s'élève au double de celui reçu par le gérant du journal, et même, quelque fois, au-dessus du double : on ne peut s'abonner que par trimestre, en sort que l'on perd l'avantage dont jouissent les personnes qui prennent leur abonnement à l'année. Les trimestres sont fixés par l'administration des postes au 1.er janvier, au 1.er avril, au 1.er juillet, et au 1.er octobre, de manière que celui qui veut commencer un abonnement au 1.er mars, au 1.er juin, au 1.er septembre, ou au 1.er décembre, est obligé de faire le sacrifice des deux mois antérieurs. Enfin, tous les bureaux de poste ne peuvent pas recevoir des abonnements aux journaux, et les citoyens qui n'habitent pas les villes qui possèdent ces bureaux privilégiés, sont obligés de faire un voyage quatre fois par an pour se rendre au bureau le plus rapproché, ou de payer quatre fois les frais d'un commissionnaire.

Des telles dispositions qui multiplient à l'infini les entraves pour l'abonnement aux feuilles publiques étrangères, sont incompatibles avec les libertés du régime constitutionnel.

Et d'abord, il doit être facultatif à chaque citoyen de s'abonner directement aux journaux étrangers, sans être obligé de passer par l'intermédiaire des bureaux de poste. On ne peut être privé arbitrairement du droit de s'abonner par mois, par trimestre, ou par année, sauf à l'administration des postes à percevoir les droits de port, au moment où la feuille publique est remise à l'abonné.

Cette faculté, qui est le droit commun, n'empêche point que l'administration des postes ne puisse proposer des conditions pour recevoir des abonnements, et même s'engager à la restitution du prix d'abonnement en cas de suppression ou de suspension du journal ainsi qu'elle l'a fait jusqu'à présent, mais cela doit être le résultat d'une convention librement consentie, et non point l'objet d'un privilège onéreux. Chacun consultera ses convenances et ses intérêts, et jugera, s'il lui est plus avantageux de payer le port du journal, chaque fois qu'il le recevra, ou s'il lui est plus commode de prendre son abonnement aux bureaux des postes. Je ne doute pas que les personnes éclairées qui sont à la tête de l'administration des postes, ne prennent des mesures pour accorder au public les plus grandes facilités à cet égard.

Les droits perçus sur les journaux du pays est de quatre centimes par feuille, y compris le supplément lorsqu'il y en a ; mais s'il s'agit d'une feuille étrangère, on perçoit : 1.° un droit de timbre à cinq centimes ; 2.° un droit de port à quatre centimes ; 3.° un droit de commission de trois centimes et tiers (trois francs par trimestre), total douze centimes et tiers par chaque numéro de journal. A ces droits fixes il faut encore ajouter certains droits arbitraires, dont il est difficile de se rendre raison.

On croira peut-être que des droits aussi onéreux, aussi exagérés faisaient entrer des sommes considérables dans les caisses du Trésor ; mais, ils produisaient un effet tout contraire. Il résulte des documents que M. l'inspecteur général a fourni à votre commission avec la plus grande obligeance, que la recette totale pour l'entrée des journaux, brochures et livres venus de l'étranger dans les états, a été de 63,329 francs 64 centimes pour 1847, et que la recette de 1848 est approximativement la même.

On comprend en effet que par suite de ces entraves multipliées et de l'énormité des droits, les journaux étrangers arrivaient par voie de contrebande dans les pays de frontière, et que dans les autres, plusieurs personnes se réunissaient pour prendre un abonnement au lieu de s'abonner individuellement, et même le plus grand nombre se résignait à aller lire les journaux dans les lieux publics.

Votre commission a pensé que, en réduisant à cinq centimes par feuille d'impression les divers droits de timbre, de poste, et autres qui sont perçus actuellement sur les feuilles étrangères, non-seulement les recettes du trésor n'en éprouveront aucune atteinte, mais encore qu'elles seront plus considérables pour cette branche de revenu, parce que la diminution des droits fera augmenter les abonnements dans une grande proportion.

Dans cette fixation de cinq centimes, votre Commission a été dirigée par deux motifs : le premier, de faire peser sur les feuilles venues de l'étranger un droit d'un centime de plus que sur les feuilles imprimées dans le royaume ; le second, de fixer un chiffre rond qui puisse être facilement acquitté au commis des postes, au moment où la feuille publique est remise au destinataire.

Il serait superflu de dire que les présentes dispositions sont purement administratives, et qu'elles laissent subsister dans toute leur force les lois générales sur l'introduction des écrits



contre les mœurs, contre la Monarchie et les libertés publiques. Il en est de même des lois et réglemens, suivant lesquelles le mot *feuille d'impression* s'applique à la typographie, à la lithographie, à la gravure, à la musique, et qui expliquent comment les feuilles doivent être pliées et mises sous bande.

C'est d'après ces considérations que votre commission a cru devoir modifier le projet de loi présenté par M. Brûnier, en le réduisant à des termes très-simples, et en proposant la réduction suivante:

Art. 1.° È in facoltà di ciascheduno di abbonarsi direttamente a tutti i giornali esteri.

Art. 2.° I diritti di bollo e di posta vengono ridotti a cinque centesimi per ogni foglio di stampa, tanto pei giornali, che pei fascicoli o i libri provenienti dall'estero.

Pei giornali quotidiani si pagheranno soltanto cinque centesimi per numero, inclusi i supplementi.

### Abolizione della pena di morte in materia politica.

*Progetto di legge del Deputato CADORNA, letto il 15 giugno 1848, e preso in considerazione il 21 detto mese.*

Articolo unico. La pena della morte in materia politica è abolita.

### Facoltà a tutti i cittadini di obbligarsi per mezzo di lettere di cambio.

*Progetto di legge dei deputati CORSI e GALVAGNO, letto il 15 giugno 1848, sviluppato e preso in considerazione il 21 stesso mese.*

I sottoscritti ravvisano giusto, necessario ed urgente di rendere a tutti i cittadini, e così anche a quelli che non siano di professione commercianti, la piena facoltà di obbligarsi per mezzo di lettere di cambio, e ciò nell'interesse della vera libertà, del commercio e della unione italiana; essi presentano pertanto il seguente progetto di legge.

Art. 1. Sono abrogati gli art. 121, 122 e 123, la seconda parte dell'alinea dell'art. 155 e l'art. 202 del Codice di commercio.

Art. 2. All'attuale § 7 dell'art. 672 viene surrogato il seguente: « Le lettere di cambio e i biglietti all'ordine spediti, girati, od accettati da qualunque persona, le rivalse e le girate delle lettere di cambio. »

Art. 3. Il principio dell'attuale art. 678 sarà concepito come segue: « Sono di cognizione dei tribunali civili le questioni che insorgessero relativamente alle lettere di cambio ed ai biglietti all'ordine, quando hanno il carattere di semplici obbligazioni a termini degli art. 121 e 122 (attualmente 124 e 125) Lib. 5, Tit. 7 delle lettere di cambio. »

Art. 4. In conseguenza delle disposizioni dell'art. 1 della presente legge al numero dell'art. 124, viene surrogato il numero 121, e così di seguito, sino all'attuale 201 inclusivamente; ed al numero dell'attuale art. 205 viene surrogato il

numero 199, e così di seguito, riducendosi il numero totale degli articoli del Codice di commercio a 719.

Art. 5. Nell'art. 715 (attuale 717), dopo le parole « per debito commerciale, » si aggiungeranno le seguenti: « e contro ogni persona anche non commerciante condannata per debiti portati da lettere di cambio o biglietti all'ordine. »

Art. 6. Sono abrogati il primo e secondo alinea dell'articolo 714 (ora 718).

### Facoltà a tutti i cittadini d'obbligarsi per mezzo di lettere di cambio.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 21 giugno 1848 dal dep. CORSI come parte della proposta GALVAGNO-CORSI.*

Art. 1. Le lettere di cambio ed i biglietti all'ordine, così pure gli avalli, possono essere tratte, accettate, spediti, girati e dati da qualunque persona anche non commerciante (abrogazione degli art. 121, 122 e 123 al 155, 202 del Codice di commercio).

Art. 2. La legge reputa atto di commercio le lettere di cambio o rimesse di danaro di piazza in piazza fra ogni sorta di persone (surrogazione al numero 7 dell'art. 672).

Art. 3. Saranno di cognizione dei tribunali civili le questioni che insorgessero relativamente alle lettere di cambio quando hanno il carattere di semplici obbligazioni a termini degli art. 124 e 125 del Codice di commercio, e le questioni relative ai biglietti all'ordine non firmati che da persone non commercianti, salvo che risulti altrimenti che dagli stessi biglietti all'ordine che l'obbligazione avesse per oggetto un'operazione di commercio (surrogazione all'art. 678).

Art. 4. Allorquando dette lettere di cambio o detti biglietti all'ordine porteranno firme di commercianti, saranno di cognizione, quanto a questi, dei tribunali di commercio, ed astretti al pagamento secondo le regole e coi mezzi stabiliti per le lettere di cambio e pei biglietti all'ordine, sempre che il possessore abbia dal canto suo adempiti i doveri impostigli dalla legge sulle lettere di cambio e sui biglietti all'ordine (surrogazione all'art. 122, alinea).

Art. 5. L'arresto personale sarà pronunciato contro i non commercianti dai tribunali di commercio al pagamento d'una somma principale maggiore di L. 500:

1.° Qualora si sieno soggetti pel disposto delle leggi civili;  
2.° Per debito portato da lettera di cambio (surrogazione all'art. 718, 1.ª parte e 1.ª alinea).

Art. 6. Potrà il tribunale di commercio, secondo le circostanze, pronunciare contro i non commercianti l'arresto personale:

1.° Quando si tratterà di operazioni commerciali marittime;

2.° Per ogni altra operazione commerciale, ma solo quando esistano contro di essi gravi indizi di frode o siavi pericolo di fuga ed insolvibilità; in questi due ultimi casi l'arresto personale non potrà essere ordinato se non ne sarà stata fatta speciale istanza (surrogazione al 2.º e 3.º alinea dell'articolo 718).

Art. 6. Sono abrogati gli art. 121, 122, 123, l'alinea dell'art. 155, l'art. 202, il numero 7 dell'art. 672, gli art. 678 e 718 del Codice di commercio.

## Estensione alla Sardegna dell'Editto 30 giugno 1840 sulle miniere, cave ed usine.

*Progetto di legge presentato alla Camera, il 16 giugno 1848, dal Ministro dei lavori pubblici, d'agricoltura e di commercio (DES-AMBROIS).*

SIGNORI — Le antiche memorie e le esplorazioni recenti dimostrano quanto sia copiosa la Sardegna di produzioni minerali, dalle quali potrà scaturire larga vena di pubblica e privata ricchezza, quando concorrano ad accrescerla l'abbondanza dei capitali, i sussidii della scienza e le norme di una saggia amministrazione. Le vestigia di antichi scavi annunziano quale sia stata un giorno l'importanza del lavoro delle miniere di Sardegna, e tuttavia molte imprese in diversi tempi tentate per far rinascere l'industria mineralurgica ebbero, per mancanza di uno o di altro dei necessari elementi, poco prospero successo: sicchè fra tanti depositi metalliferi di cui l'Isola abbonda, un solo (quello di galena a Monteponi) dà ora luogo a qualche non molto esteso lavoro di coltivazione.

Perchè l'industria minerale come tutte le altre prenda in Sardegna quegli aumenti di cui è suscettiva, e che saranno frutto degli sforzi concordi della Nazione e del Governo è mestieri che la legislazione si corregga e si compia, che l'amministrazione si migliori, che si diffonda l'istruzione, che le vie di comunicazione si moltiplichino, che si pareggi in tutto la condizione dell'Isola a quella delle provincie di terraferma: e per dir solo della legislazione, è troppo manifesto, che sarebbe vano sperare che accorressero i capitali e la scienza a fecondare le ricchezze minerali della Sardegna, se non fossero dalla legge stabilite le norme, secondo le quali le miniere si ricercano, e la proprietà di esse si acquista, si conserva o si perde, e determinati i diritti e gli obblighi cui dà origine questa proprietà e la sorveglianza sotto la quale si esercitano quelli, si adempiono questi. Ora, quantunque non sieno mancati alla Sardegna regolamenti che supplirono in parte al difetto di una compiuta legislazione; quantunque da un benemerito ingegnere (signor Mameli) si fossero intrapresi utili studi che avrebbero potuto servir più tardi di fondamento ad una nuova legge, non è men vero che questa legge non fu fatta: che que' regolamenti, se pur potessero mantenersi in vigore, non sarebbero per sè soli bastanti, e che per le mutazioni avvenute nell'ordinamento dell'Isola e per la soppressione della giurisdizione da cui emanavano e cui si riferiscono per l'esecuzione (il Tribunale del Real Patrimonio), non potrebbero in avvenire essere applicati.

L'Editto del 30 di giugno del 1840, per cui vennero riunite in un solo corpo tutte le disposizioni relative alle miniere, cave ed officine da quelle dipendenti per le provincie continentali, ancorchè sia per avventura suscettivo di alcun miglioramento, ha finora corrisposto all'intenzione del legislatore, nè ha fatto nascere veruna grave lagnanza, e già il ministero di Sardegna aveva preparato per quell'Isola un Editto che non differiva da quello del 1840, che in pochi particolari: ma le modificazioni proposte con lo scopo di migliorarlo non essendo sembrate utili al Consiglio delle miniere, e la perfetta uniformità di legislazione tra tutte le parti dello Stato dovendo ora riguardarsi come cosa piuttosto necessaria che vantaggiosa, non resta dubbio intorno all'opportunità di estendere senza ritardo alla Sardegna l'applicazione dell'Editto del 1840. Tale è stato pure il parere della Commissione incaricata di sugge-

rire i mezzi di render comuni alla Sardegna le leggi di terraferma.

Egli è vero che alcune disposizioni dell'Editto si riferiscono ad istituzioni che ancora non sono in vigore in Sardegna: tali sono quelle che prescrivono o suppongono inserzioni ipotecarie (articoli 43, 44, 102, 103, 104, ecc.) mentre ancora non esiste nell'Isola il sistema della pubblicità delle ipoteche: tali sono pur quelle che si riferiscono al contenziioso-amministrativo la cui giurisdizione non è ancora sistemata riguardo alla Sardegna. Ma la sollecitudine del Governo accelererà l'istante in cui essa potrà godere il vantaggio di queste istituzioni, nè converrebbe per rimediare alla momentanea mancanza di esse modificare quelle parti dell'Editto che hanno relazione alle medesime, le quali si dovrebbero poi dopo breve tempo ridurre al loro tenore primiero. Solamente sinchè venga stabilita in Sardegna la circoscrizione delle divisioni amministrative, le attribuzioni che secondo le Regie Patenti del 25 di agosto e del 31 di dicembre appartengono agli intendenti, potranno confidarsi all'Intendente generale delle Regie Finanze, il quale ancorchè debba riguardarsi come capo d'azienda, già in molte cose tiene il luogo d'Intendente generale di Divisione.

Ove poi il Governo del Re e le Camere legislative vengano a riconoscere la convenienza di introdurre nella legge delle miniere alcuna modificazione, queste innovazioni comuni a tutte le parti del regno e che richiederanno matura considerazione, si introdurranno più tardi per via di leggi generali, e non debbono per nulla consigliare a differire il bene che dee derivare alla Sardegna dalla applicazione dell'Editto del 1840 alle miniere dell'Isola.

Tali sono i motivi che giustificano le disposizioni del progetto di legge che ho l'onore di sottoporre alle deliberazioni della Camera.

### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il Regio Editto del 30 giugno 1840, sulle miniere, cave ed usine, sarà pubblicato nel Regno di Sardegna per avere forza di legge dal giorno della pubblicazione.

Art. 2. Sino all'ordinamento delle intendenze in Sardegna le attribuzioni conferite dal detto Editto agli intendenti, saranno esercitate dall'Intendente generale delle Regie Finanze di Sardegna.

Mandiamo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente legge, la quale verrà inserita nella raccolta degli Atti del Governo e munita del sigillo dello Stato.

## Estensione alla Sardegna, dell'Editto 30 giugno 1840, sulle miniere, cave ed usine.

*Relazione fatta alla Camera, il 15 luglio 1848, dalla Commissione composta dei deputati VEGEZZI — SIOTTO-PINTOR — SPANO — FOIS — SERRA — FRESCO e VESME, relatore.*

SIGNORI — Molte cause si addussero della miseria pressochè incredibile nella quale giace la Sardegna, feconda per suolo, ricca di foreste secolari, abbondante di miniere di ogni genere, fornita di porti ampii, comodi e sicuri, e posta quasi al centro del commercio del Mediterraneo. Volgarmente della sua inopia suole gettarsi la colpa sulla scarsità della popolazione; ad essa

viene attribuito se deserte ed incolte vi sono le terre, non coltivate le miniere, nulla l'industria, scarso il commercio ed incerto, nè posto in mano dei paesani. Il lungo studio da me fatto sul luogo mi dimostra, che quelli i quali così opinano confondono la causa con l'effetto; e che non la scarsità della popolazione è cagione della miseria della Sardegna, ma all'incontro l'eccesso dell'inopia non vi lascia crescere la popolazione, anzi fa sì che nelle annate meno felici vi sia soverchia la stessa scarsa popolazione attuale, sì che o vi perisce di stento o emigra dal suolo natio. Causa principale di tale miseria è l'esservi stata finora con improvide leggi impedita quasi ogni interna produzione ed ogni esterno commercio, spenta ogni libertà di azioni e di transazioni.

Uno fra i principali, e forse assolutamente il primo elemento di ricchezza per la Sardegna, sono le numerosissime e pressochè intatte sue miniere: eppure finora vi fu negato a chicchessia di consacrare a questo genere d'industria l'opera ed i capitali. Appena caduto il ministero di Sardegna, ed inauguratosi presso di noi il nuovo ordine di cose, numerose domande per concessione di miniere pervennero al Governo, sia da regnicoli come da estranei; ma al pronto soddisfacimento dei loro voti fra gli altri motivi ostava per la Sardegna la mancanza totale di leggi, che vi regolassero i limiti, la forma e l'esercizio di tale genere di proprietà.

La legge sulle miniere che è in vigore presso di noi, data del 30 giugno 1840, quantunque non immune da difetti, viene tuttavia reputata fra le migliori su tale argomento. Già da lungo tempo il Governo dà opera a renderla più perfetta; ma è lavoro di lungo studio e fatica, nè da potersi terminare durante la presente sessione del Parlamento. Il bisogno intanto della Sardegna è grave ed urgente, poichè la pronta concessione di un gran numero di miniere è il rimedio più efficace, e il più celere ne' suoi effetti, che si possa arrecare alla sua povertà. L'aprirvi le strade, delle quali manca quasi totalmente, l'ordinarvi la pubblica amministrazione, il regolarvi su migliori basi le imposte, il fondarvi indispensabili pubblici stabilimenti, sono opere alle quali senza dubbio il Governo darà mano colla massima alacrità: ma di ciò tutto, come dell'essersi, mediante l'abolizione della linea doganale tra gli Stati di terraferma e la Sardegna, aperto ai prodotti di questa un vasto mercato e quasi immune di ogni concorrenza, le conseguenze pel bene di quell'Isola saranno immense bensì, ma non possono essere in modo sensibile pronte ed immediate.

Ma il beneficio dell'aprirmento e della coltivazione delle miniere se è remoto e talora incerto per gli intraprenditori, è grande, infallibile e prontissimo per le popolazioni. Non credo eccedere i limiti del vero, valutando per ogni miniera, quantità media, a lire 200,000 le spese di primo stabilimento; la concessione adunque pur di sole dieci miniere importerebbe alla Sardegna la somma di due milioni, che per la natura stessa dei lavori da eseguirsi, e pei luoghi dove le miniere sono site, verrebbero a diffondersi in gran parte fra la classe più indigente dei comuni più poveri e finora maggiormente segregati da ogni commercio. Non parlo del profitto più remoto che proverrà dalla coltivazione stessa della miniera; lungi dal distrarsi per essa le braccia dai lavori di agricoltura, vidi che questa ne ritraeva immensi benefizi, sì pei capitali che si lasciavano nel paese, sì perchè in Sardegna i lavori di campagna essendo necessariamente ristretti a piccola parte dell'anno, gli agricoltori danno in affitto pel trasporto del minerale o di altri materiali i loro buoi da lavoro, che attualmente per otto mesi dell'anno sono, ben può dirsi, di solo carico.

La Commissione, all'unanimità, nel proporre la legge alla

vostra approvazione, è di parere doversi tra il primo ed il secondo articolo della medesima, aggiungere il seguente:

« Nelle domande per ricerca di miniera il proprietario del suolo avrà la prelazione sugli altri concorrenti. Egli dovrà manifestare all'intendente della provincia per iscritto la sua intenzione fra lo spazio di giorni dieci dacchè, a tenore dell'articolo 3 del Regio Editto, gli verrà da altra persona chiesto l'assenso per le ricerche.  
» Parimenti nel caso contemplato nel 2.º ainea dell'art. 19 il padrone del suolo avrà la preferenza sugli altri concorrenti, mediante l'adempimento delle condizioni prescritte dalla legge. »

Due ragioni mossero la Commissione a proporre l'aggiunta di questo articolo.

L'una è di equità generale, ossia il rispetto dovuto alla proprietà, il quale non permette sì costringa alcuno a cedere il suo terreno senza evidente motivo di pubblica utilità; e questo motivo cessa quando il proprietario del suolo è pronto a trarre egli medesimo alla luce e porre in commercio la ricchezza che non esiste finchè è nascosta nell'avaro seno della terra. L'altra ragione è speciale alla Sardegna; ed è che ivi essendo spesso superficialissime le miniere e di poco costosa coltivazione, vi ha proprietari, i quali quantunque non abbiano finora coltivato regolarmente le miniere poste nel loro suolo, ne estraggono tuttavia minerale all'occorrenza, e soprattutto galena ossia arcifoglio onde verniciare la terraglia. Questi sono, a parere della Commissione, in legittimo possesso non solo del suolo ma anche della miniera, nè è giusto che ne vengano spogliati, ove per l'avvenire soddisfacciano alle obbligazioni, alle quali nel pubblico interesse la legge sottopose questo genere d'industria. »

Finalmente la Commissione, parimente all'unanimità, propone che la legge venga dichiarata d'urgenza, ed immediatamente discussa. Ogni ritardo anche breve sarà di grave danno a molte persone che domandarono, od anche già ottennero, concessioni di miniere in Sardegna, od i quali, finchè sia pubblicata la legge, hanno inoperosi i capitali, nè possono intraprendere i lavori. Danno anche maggiore ne deriverebbe all'Isola intera, dove per mancanza di capitali andò già da più anni decadendo a grandi passi l'agricoltura, e si abbandonarono molte terre. Ogni somma di denaro che venga importata in Sardegna prima del novembre prossimo, ossia prima del tempo delle seminazioni, sollevando la miseria degli agricoltori, e somministrando loro i mezzi di rifornirsi degli strumenti di agricoltura e degli animali da lavoro, venduti per la necessità degli anni scorsi, contribuirà potentemente a torre la principale cagione del male, e produrrà spesso frutti assai maggiori del capitale. Sperasi inoltre che breve riescirà la discussione, poichè e concordi furono gli uffizi, e le deliberazioni della Commissione furono prese dopo maturo esame ed all'unanimità, e finalmente nella prossima sessione del Parlamento una nuova legge generale per tutto il nuovo regno verrà presentata alle Camere sullo stesso argomento.

La Commissione si lusinga, che fra non molti anni la Sardegna per l'argento, il piombo, il ferro, il rame, e forse pel mercurio, diverrà il principale mercato di Europa, e che sotto questo, come sotto molti altri rapporti, non seconda a veruna altra provincia dello Stato, contribuirà alla ricchezza e alla potenza del nuovo Regno dell'Alta Italia.

## Libera fabbricazione d'armi da guerra e da caccia.

*Proposizione di legge del Deputato DALMAZZI, letta nella tornata del 16 giugno 1848.*

Considerato la mancanza d'armi per la Guardia nazionale che ne necessita;

Considerato la penuria di queste armi presso alle nazioni straniere;

Considerato che quand'anche queste ne avessero da somministrarcene, tuttavia è meglio favorire un'industria interna;

Considerato che non conviene però che le armi da consegnarsi alla Guardia nazionale siano di qualità o di calibro inferiore al dovuto;

Si propone:

1.° Sia facoltativo a qualunque di aprire nello Stato fabbriche d'armi da caccia e da guerra;

2.° Le armi da consegnarsi ai Corpi dell'Esercito, od alla Guardia nazionale sieno prima verificate da Commissari del Governo, e segnate da loro con apposito marchio come si fa dell'oro, dell'argento, delle stadere, ecc.

## Imposizione dell'1 % sui capitali mutuati.

*Proposta di legge del Deputato DALMAZZI, letta il 16 giugno 1848.*

Considerato il bisogno grandissimo che ha lo Stato di danaro;

Considerato il non equo riparto delle imposizioni tra i proprietari che ne sono straccarichi, ed i capitalisti che ne vanno scevri;

Si propone: Ogni capitale, il cui impiego risulti da istromento e dal registro delle ipoteche, sia gravato della tassa dell'1 per % annuo.

## Abolizione degli impieghi per la verificaione dei pesi e misure.

*Progetto di legge del Deputato SCOFFERI, letto il 16 giugno 1848.*

SIGNORI — Le incumbenze dei verificatori provinciali di pesi e misure, sì permanenti che ambulanti, oltre di essere totalmente inutili per lo scopo che se ne prefisse e sperava il Governo nell'ordinarle pochi anni addietro, riescono anche gravose e vessatorie per il commercio, e come tali dovunque odiate e maledette. Parimente di poca o nessuna necessità; quindi inutile gravame allo Stato si mostrano la Ispezione superiore e la Commissione di pesi e misure, residente a Torino, o altrove. Io ne propongo dunque l'immediata abolizione colla seguente legge.

Articolo Unico — Restano soppresse da questo giorno la Ispezione superiore e la Commissione di pesi e misure assieme a tutti i verificatori e impiegati da quelle dipendenti.

## Abolizione della pena militare della fustigazione

*Progetto di legge del deputato BOARELLI, letto il 17 giugno 1848.*

Tutte le pene riprovate dall'umanità, dalla ragione e dalla civilizzazione si devono cancellare dai nostri Codici.

La fustigazione, avanzo della barbarie, vero distruttore del morale e del fisico dei militi, è compresa in quelle pene; propongo la seguente idea di legge:

1.° La pena della fustigazione sarà cancellata dal Codice penale militare.

2.° Il furto tra militi si punirà: pella prima volta con un servizio maggiore estensibile ad un anno; pella prima recidiva, estensibile ad anni due; pella seconda recidiva avrà luogo la pena dei lavori pubblici estensibili a tre anni.

## Disposizioni a favore degli uffiziali destituiti o dimessi per cause politiche

*Progetto di legge del deputato L. VALERIO, letto il 17 giugno 1848.*

Art. 1. I sottotenenti, che per titolo meramente politico furono nel 1821 privati del loro grado, saranno considerati come luogotenenti all'epoca della loro destituzione.

Art. 2. Gli uffiziali di qualunque grado che per causa unicamente politica furono privati, anteriormente alla promulgazione della Costituzione del Regno, dell'impiego loro, dell'uso delle divise militari e delle decorazioni delle quali erano insigniti, saranno, a far tempo dal giorno d'oggi, riabilitati a fregiarsi nuovamente degli ordini cavallereschi onde furono privi, e saranno riammessi al godimento delle pensioni di cui godevano come fregiati di simili ordini a contare dal giorno in cui fu promulgata la Costituzione. E saranno similmente riammessi, sulle domande che ad un tale effetto dovranno porgere al Ministro di guerra e marina, e con apposito consecutivo decreto, a vestire le divise militari nell'esercito con un grado superiore, per ogni dodici anni di destituzione o dimissione, e dietro l'art. 1, a quello che per Regio Brevetto avevano all'epoca in cui cessarono dalla milizia.

Art. 3. Coloro fra i suddetti uffiziali che siano tuttora senza impiego, saranno a loro scelta collocati nel battaglione invalidi colla paga e coi vantaggi stabiliti dal regolamento, oppure avranno diritto ad una pensione di ritiro del grado di cui loro sono, a norma dell'art. 2, concesse le divise sulle basi del vigente regolamento delle pensioni di ritiro, tenendosi conto, nel calcolo, degli anni di servizio del tempo trascorso dal giorno in cui ne furono esclusi sino al di presente, ben inteso che tanto le paghe, che le pensioni dovranno principiare dal giorno della promulgazione dello Statuto fondamentale.

Art. 4. Gli uffiziali che avessero in quest'intervallo di tempo ottenuta facoltà di fregiarsi dei distintivi di un grado superiore a quello a cui avrebbero diritto a senso dell'art. 2 del presente decreto, lo conserveranno bensì, ma non avranno diritto ad ottenere maggiore pensione di quella che loro possa spettare a tenore dell'art. 3, comè pure, nel caso vengano riammessi in un servizio attivo o sedentario, non avranno di-

ritto ad occuparvi che il grado effettivo mentovato nell'articolo 2.

Art. 5. Gli ufficiali di artiglieria di mare che furono destinati per motivo politico avranno diritto di vestire il loro antico uniforme con quelle variazioni che verranno dal ministero della guerra e marina indicate, come pure avranno li stessi diritti e vantaggi che per le giubilazioni competono agli ufficiali degli altri corpi dotti.

Art. 6. Gli ufficiali che nell'accennato intervallo abbiano ottenuto un impiego civile, col godimento altresì di una pensione alimentare oltre lo stipendio assegnato al surriferito impiego, continueranno a godere di una tale pensione, ma non più a titolo di alimentare, ma come parte della pensione di ritiro determinata dall'art. 3, e venendo messi a riposo del loro impiego, commuteranno l'intera pensione portata dal più volte citato art. 3, con quella cui loro darà diritto il servizio effettivo civile da essi prestato, purchè la pensione alimentare, più lo stipendio civile, superi la pensione di ritiro.

Art. 7. Coloro di tali ufficiali che già godenti di una pensione qualunque di ritiro, fossero ammessi al servizio militare attivo o sedentario, cesseranno dal percevere la detta pensione dal giorno che verranno a godere della paga e vantaggi assegnati al grado loro computato a tenore dell'art. 2 del presente decreto; ed allorchè saranno di bel nuovo provvisti a riposo, sarà sempre loro computato il servizio antecedentemente prestato compreso l'intervallo tra la cessazione del loro servizio per fatti politici e l'ammissione loro alla pensione di ritiro portata dall'art. 3.

Art. 8. Coloro che fossero stati ammessi prima d'ora al servizio attivo o sedentario, e che si trovassero in una posizione inferiore a quella che verrebbe ad essi fatta in forza degli articoli 2 e 3, saranno portati nella medesima, e così dicasi di coloro che avendo prestrato qualche servizio militare nell'intervallo, già si trovassero ora collocati in riposo, i quali ove siano provvisti di pensione minore, verranno ammessi sulla loro domanda a godere di quella che loro spetterebbe a tenore dell'art. 3.

Art. 9. Le pensioni alimentari ed altri vantaggi che si fossero fatti per l'addietro agli ufficiali in discorso, cesseranno dal giorno in cui essi godranno della pensione stabilita dal presente decreto.

Art. 10. Rimangono abrogate tutte le anteriori disposizioni, concernenti gli ufficiali stati destituiti o dimessi per fatti politici prima della promulgazione dello Statuto fondamentale, contrarie al tenore del presente decreto.

## Mezzi straordinari onde sopperire ai bisogni dell'erario.

Riteuta provvisoria a titolo d'imprestito sopra gli stipendi degli impiegati civili e le pensioni.

Prestito sul valore locativo delle case e dei locali inservienti ad uso di abitazione e di commercio.

Prestito a carico dei contribuenti per un valore eguale alla metà della contribuzione prediale Regia del 1848.

Alienazione di rendite redimibili del Debito Pubblico di Terraferma già accese e spettanti allo Stato.

Surrogazione di un'assegnazione sul tributo prediale Regio alla rendita sul Debito Pubblico spettante al dovario della Regina Maria Cristina.

Prestito di 12 milioni di lire a favore delle Regie Finanze con ipoteca sui beni dell'Ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro, o suppletivamente su quelli del Demanio.

*Relazione letta alla Camera il 19 giugno 1848 dal Ministro delle finanze (DI-REVEL).*

SIGNORI. — La guerra che per la liberazione d'Italia dallo straniero combattesi da 3 mesi con tanto valore e sì rara costanza dall'invitto Esercito Sardo capitanato dal magnanimo nostro Re e dai prodi suoi figliuoli, questa guerra col più intenso affetto accompagnata ed applaudita dal voto delle popolazioni, esige, per essere condotta a glorioso fine, non solo eroica perseveranza in chi la propugna coll'armi, ma eguale fermezza di proposito nella Nazione tutta per sopperire alle grandiose spese che dessa necessita.

Fino ad ora col solo avanzo dei fondi che una, per dire così, profetica intuizione, volle, 14 anni addietro, posti in serbo per le eventualità appunto di una guerra, giuntivi i risparmi accumulati durante una non interrotta serie di anni di pace, di floridezza e d'ordine, colla scorta inoltre dei fondi che giacevano inoperosi nella tesoreria generale in previsione di molte residue spese di esercizi passati non ancora in istato di essere mandate ad effetto, od in mora di pagamento, e col sussidio finalmente di un prestito volontario che fruttò appena 8 dei 15 milioni sperati, si è potuto sopperire alle gravissime e subitanee spese non solo di materiali armamenti di ogni natura, ma eziandio al soldo regolare di un esercito più che triplo in numero di quello ordinario, e ciò tutto senza sospendere il proseguimento dei lavori della sterminata opera delle strade ferrate decretata ed intrapresa in tempi di perfetta quiete, onde non scemare in mezzo alle tristi conseguenze dei passati scarsi raccolti e di una generale crisi commerciale, il lavoro alla numerosa classe degli operai e non suscitare domande d'indennità da parte degli imprenditori, o veder deperire costose opere non ancora compiute.

Se quindi in ora richieggonsi mezzi straordinari per continuar la guerra senza trascurare le opere di pace, nessuno vi sarà certamente che possa rimanerne sorpreso; e la Nazione, che fu sinora grande e generosa al punto d'imprendere e sostenere quasi da sola il peso del nobile e pericoloso cimento, non sarà certamente per venir meno negli sforzi che ancor rimangono a farsi pel trionfo della grande causa italiana.

Ma affinchè la Camera, a cui spetta di consentire i mezzi opportuni, possa con perfetta cognizione di causa giudicare dei veri bisogni dell'erario e procacciargli accouce risorse, uopo è ch'io brevemente esponga l'odierna condizione delle finanze.

La situazione delle medesime sino a tutto dicembre dell'anno 1846 trovandosi minutamente svolta nella relazione del Ministero di Finanze del 4 marzo scorso, che fu distribuita alla Camera, io prenderò per punto di partenza i risultamenti finali di quell'esercizio comechè basati su conti regolarmente accertati.

Ora da questi conti rilevasi che, pagato ogni debito di quell'esercizio e degli anteriori, si ottenne un sopravanzo certo di lire 502,903 09, il quale andò ad accrescere il restante fondo della cassa di riserva, che trovossi, ciò stante, costituito al primo gennaio 1847 di lire 22,989,201 31. Rilevasi del pari che alla clausurazione dell'anno finanziario 1846 figuravano come restanti a pagarsi sugli esercizi anteriori tante spese per un valente di lire 23,947,210 68, ma giova tosto avvertire in primo luogo che veniva altresì conservato e giaceva nelle casse della tesoreria generale il corrispondente fondo in effettivo per far fronte alla loro soddisfazione; in secondo luogo che molte di queste residue spese non vennero conservate come tali se non se per amore di verità e di regolarità nei conti, quantunque si prevedesse che dovessero un giorno eliminarsi o quanto meno non si dovessero effettuare se non se in un avvenire assai remoto.

L'esercizio dell'anno 1847 si aprì impertanto con una disponibilità di fondi materialmente in cassa, cioè:

Cassa di riserva . . . . . L.	22,989,201 31
Fondi per residue spese 1846 e retro. »	23,947,210 68

e così in totale . . . . . L.	46,936,411 99
-------------------------------	---------------

Approvavasi il bilancio universale di quell'anno 1847 nella somma, in quanto alle rendite presunte, di . . . . . L.	87,080,098 79
ivi comprese lire 7,277,400 ad estrarsi dalla cassa di riserva.	

E per riguardo alle spese previste a . . »	115,210,270 »
--	---------------

cosicchè ne risultava un disavanzo di . . L.	28,150,171 21
--	---------------

La ragione di questo disavanzo era interamente riferibile alle spese stanziare per le strade ferrate in lire 35,140,257 66, per le quali si tolsero dalla cassa di riserva e si applicarono a quel bilancio 6 milioni di lire oltre ai 12 che già erano stati applicati nell'anno 1846.

Quale sia il preciso disavanzo che risulterà a conti resi non si potrebbe per ora conoscere se non per approssimazione, attesochè l'anno finanziario non terminando che con tutto il corrente mese di giugno, non sarà che dopo la scadenza di questo che il conto ne potrà essere formato.

Però le rendite di quell'anno, comprese in esse 7,277,400 lire prelevate dalla cassa di riserva, essendosi verificate nella somma a un dipresso di . . . . . L.	89,286,894 53
e così con un aumento di lire 2,206,793 74 su quelle previste, e per contro le spese, tenuto conto di quelle ommesse e di quelle sopraggiunte dopo formato il bilancio, non essendo salite a un dipresso che a . . . »	97,923,119 68

pare potersi con qualche probabilità conchiudere che il disavanzo dell'esercizio 1847 si troverà ristretto a sole . . . . L.	8,638,225 15
--	--------------

La disponibilità dei fondi della cassa di riserva che, come si è detto, era al primo di gennaio 1847 di . . . . . L.	22,989,201 31
dovette naturalmente scemare per . . . »	7,277,400 »

state applicate all'esercizio 1847, e così rimaner ristretta al primo gennaio 1848 a L.	15,711,801 31
e quanto alle spese residue del 1847 e retro, sebbene non si possa con esattezza conoscere finora quale ne sia stato il montare, tuttavia tenendo per base che siano desse rimaste nella stessa somma in cui veggonsi figurare da parecchi anni addietro, vale a dire di 23 milioni all'incirca, ed avvertendo che conviene detrarre dal relativo fondo che esistere doveva nella tesoreria generale per soddisfare li 8,638,225 15 deficienza del 1847, ne avviene che questo fondo dovrà essere ridotto di pari somma, sicchè il residuo fondo della tesoreria generale avrà dovuto trovarsi ristretto a . . . . . »	14,561,774 85

epperò l'effettivo numerario in cassa non doveva più constare che di . . . . . L.	30,073,876 16
---	---------------

Ma qui giova eziandio ritenere che non tutto questo fondo era rappresentato da effettivo contante, dacchè i prestiti su deposito di cedole e di obbligazioni venendo effettuati sui fondi correnti e materiali della tesoreria generale, e la media di questi prestiti rilevando a lire 7 milioni, di pari somma vuol essere ridotto l'anzidetto fondo di lire 30,073,876 16 e così portato a sole . . . . . L.

23,072,876 16
---------------

Formato intanto il bilancio per l'anno 1848, si dovette restringere la valutazione delle rendite a sole. . . . . »	77,580,799 44
incluse in esse lire 899,185 42 tolte dalla cassa di riserva per sopperire a straordinari lavori militari preventivamente ordinati, mentre il passivo, in cui pel solo servizio delle strade ferrate figurò altra cospicua allocazione di lire 29,493,124 33 fu portato a . . . . . »	114,301,448 55

e così con un disavanzo di . . . . . L.	56,720,649 11
---	---------------

Ma all'epoca in cui preparavasi il bilancio dell'anno corrente, non essendo ancora prevedibili gli avvenimenti che motivarono la chiamata di tutto l'esercito sotto le armi, una sola parte delle spese straordinarie che richiedevansi per quest'oggetto venne stanziata nel bilancio, mentre la maggior parte dovette venir autorizzata in eccedenza al medesimo, e similmente non potendosi allora prevedere le conseguenze che le rivoluzioni politiche succedute in Europa e lo stato di guerra avrebbero prodotto nel commercio, nell'industria e nelle contrattazioni, non si poté tenere a calcolo la conseguente riduzione di entrata che sarebbe emersa sulle rendite indirette. Egli è perciò che il volere fin d'ora formare un sicuro pronostico sulle condizioni delle finanze dello Stato, e sui veri bisogni per ristabilire la bilancia in fin d'anno, sarebbe cosa impossibile, sia perchè non si possono precisare le maggiori spese che il più o meno protratto stato di guerra possa richiedere, sia perchè colla fusione già attuata o sul punto di effettuarsi con altri Stati d'Italia verranno così a confondersi

le risorse come le spese, e conviene perciò limitarsi a prevedere i bisogni che possono occorrere per alcuni mesi avvenire prendendo argomento dalle spese fatte dacchè è incominciata la guerra.

Ora le somme pagate dal primo gennaio sino al primo maggio mesi scorsi per le spese bilanciate nel corrente anno risultando di . . . . . L. 27,789,419 83 e quelle pagate o restanti a pagarsi dal primo suddetto maggio sino a tutto giugno p. v. rilevando a . . . . . » 25,203,627 84

ne avviene che per soddisfare le spese del primo semestre dell'anno occorrono . L. 82,963,047 69

Da un'esatta ricapitolazione dei fondi in numerario dello Stato esistenti nelle diverse casse al primo dell'anzidetto mese di maggio, e così dopo tacitate le spese dei primi quattro mesi, appariva che questi ascendevano allora a . . . . . L. 20,896,843 15

Gl'introiti poi presunti dal primo del detto mese a tutto il 30 cadente giugno calcolandosi a . . . . . » 13,213,169 36 ne conseguita che al 30 del cadente giugno

si avrebbe un fondo di . . . . . L. 34,110,012 51 dal quale deducendo le spese che come sopra presumonsi aversi a soddisfare nei due anzidetti mesi che compiono il primo semestre ascendenti come sopra a . . . » 25,203,627 84

ne risulterebbe che al primo di luglio prossimo venturo rimarrebbe tuttavia un sovravanzo in cassa di . . . . . L. 8,906,384 67

Da questi computi i più prossimi al vero ne conseguita che a conto delle spese bilanciate pel corrente 1848 in . . . . L. 114,301,448 58 essendosi soltanto pagate nel primo semestre . . . . . » 82,963,047 69

resterà a far fronte nel decorso del secondo alle restanti . . . . . L. 61,338,400 86

alle quali conviene aggiungere l'importare delle spese sopraggiunte inopinatamente dopo formato il bilancio, e rilevanti per la sola parte afferente a provviste di materiale militare a . . . . . » 12,494,704 68

il che farebbe già ascendere la spesa a . L. 73,843,103 51 a questa spesa dovendosi inoltre aggiungere le seguenti:

1.° Per l'acquisto già ordinato di fucili n.° 40000, lire 1 milione.

2.° Per l'acquisto d'altri fucili sancito dalla Camera, lire 4 milioni.

3.° Per tre mesi a partire dal primo luglio prossimo del soldo delle varie classi dell'esercito chiamato straordinariamente sotto le insegne in ragione di 3 milioni al mese, lire 9,000,000.

Totale. . . . . » 14,000,000 .

Il montare totale delle spese presuntive pel secondo semestre sarebbe di . . . L. 87,843,103 51

Vediamo ora quali sono le risorse sulle quali puossi calcolare per far fronte a questa passività dal primo luglio prossimo venturo in poi.

Si è notato di sopra che il fondo di sovravanzo che si troverebbe nelle tesorerie dello Stato a tale epoca essere dovrebbe di . . . . . L. 8,906,384 67

Se le rendite valutate in bilancio in lire 77,880,799 44 si potessero realizzare per intero, siccome l'introito del primo semestre non rilevò che a lire 32,170,803 32, rimarrebbero ad incassarsi nel secondo lire 45,409,996 12; ma per meglio accostarsi ad una ragione probabile e tenendo conto dello scapito che le rendite provarono e provare debbono ancora, nonostante che il secondo semestre dell'anno sia in genere più produttivo del primo, non si porterà in calcolo che la giusta metà dello intero prodotto, e così . . . . . » 38,790,399 72

Standosi ai provvedimenti prima d'ora fatti, i prestiti su deposito di effetti pubblici dovendo essere restituiti fra tutto agosto prossimo venturo, si avrebbe altro introito di . . . . . » 4,110,318 .

I fondi della liquidazione giacenti inoperosi nelle casse potendo venire in sussidio dell'erario, salva la debita reintegrazione, darebbero un nuovo fondo di . . » 4,893,786 31

Quelli delle zecche destinati al puro cambio delle paste a cui si potrebbe in altro modo provvedere, somministrerebbero ancora un fondo di . . . . . » 400,000 .

Cosicchè si avrebbe in totale un'attività di . . . . . L. 86,800,888 70

Le passività presunte essendo, come si disse di sopra, di . . . . . » 87,843,103 51

Il disavanzo in fin d'anno si restringerebbe a . . . . . L. 31,042,216 81

Esposte per tal guisa le origini ed accennato il montare del disavanzo presunto della corrente annata finanziaria, avrò l'onore di proporvi, o signori, i mezzi che mi sembrano tornar più accoppiati a trovare, senza troppo aggravio dei popoli, i fondi necessari a sopperirvi.

Già fin da quando il Governo intraprese per proprio conto la grand'opera delle strade ferrate, per la quale sonosi solamente pagati al dì d'oggi poco più di 25 milioni, sebbene gli impegni risultanti da contratti passati e non ancora maturi a pagamento eccedano i 65 milioni, tutti prevedero che, se una parte di essa poteva compiersi coi fondi della cassa di riserva, a terminarla rimaneva indispensabile d'aver nuovamente ricorso al credito e di crescere in proporzione il debito dello Stato; il che per la pochezza del debito già costituito che andava di giorno in giorno scemando, per la fede con cui il Governo del Re ha sempre mantenuto l'invulnerabilità dei patti sanciti, e per la florida condizione delle finanze, si potea fare, non solo senza inconvenienti, ma con vantaggi che le altre nazioni non si sarebbero potuto ripromettere.



Sventuratamente nel 1846 ebbe principio quella gravissima crisi commerciale ed annonaria che travagliò l'Inghilterra e l'Irlanda, e molta parte d'Europa; se non che lo stato dello erario era tale ancora da permetterci d'aspettar tempi migliori. Sul declinare del 1847 cominciando a pigliar miglior piega le cose commerciali, e potendosi da noi prevedere che ben più gravi interessi che quelli delle strade ferrate poteano richiedere straordinari dispendi, fu aperta a Londra qualche trattativa per un prestito, e non pareva lontana la conclusione, quando quei capitalisti dichiararono di non voler prendere risoluzione definitiva prima che fosse votato l'indirizzo delle Camere francesi.

Sono noti gli avvenimenti che troncarono radicalmente quelle discussioni, per il che le trattative del prestito andarono a monte.

Nella generale perturbazione che siffatti moti indussero, era poco sperabile di poter trovar un prestito; non per questo mi rimasi dal tentarne la sorte: ma senza frutto. Conviene dunque ricorrere ad altri mezzi; e questi mezzi non debbono a parer mio vestir carattere definitivo, sia perchè temporaria è la crisi guerriera in cui siamo, e giova sperare che fra non molto sarà condotta a glorioso fine; sia perchè essendosi intrapresa non solo nel nostro interesse e in quello della santa causa che propugniamo, ma nell'interesse di tanti altri popoli d'Italia che già manifestarono il voto di formare con noi una sola nazione, non sarebbe giusto di privarli della soddisfazione di concorrere anche con sacrifici pecuniari al compimento della redenzione italiana, nè di determinare, senza il loro concorso, in qual forma ed in qual parte dovranno contribuirevi.

Ho dunque l'onore di proporvi, o signori, cinque progetti di legge, tre dei quali per prestiti, obbligatorii sì, ma rimborsabili senza interessi, dopo non molto spazio di tempo.

Il primo sotto forma di ritenzione sugli stipendi degli impiegati non militari; il secondo d'un tanto per cento sul valor locativo con distinzione tra i locali destinati ad uso di commercio e quelli destinati ad abitazione; il terzo in forma di aumento del 50 p. % sul principale delle contribuzioni dirette pel corrente anno.

Il quarto progetto è destinato ad autorizzare l'alienazione di lire 353,781 55 d'annua rendita del Debito Redimibile, che essendo propria delle finanze non altera per nulla la massa del debito iscritto, ed a questo progetto di legge ne va unito un altro per svincolare quella parte di detta rendita che trovasi affetta al dovario di S. M. la Regina vedova Maria Cristina.

Col quinto progetto io vi chiedo, o signori, un voto di fiducia per contrarre un prestito di 12 milioni di lire, assicurato sui beni dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, il quale vi si proferiva dispostissimo, ed in supplemento sui beni demaniali.

Il prodotto di questi vari prestiti si può calcolare approssimativamente, cioè:

1.° Progetto ritenzioni sugli stipendi, all'anno lire 800,000 e per mesi sei . . . . .	400,000	»
2.° Progetto di prestito sui valori locativi, a calcolo . . . . .	4,000,000	»
3.° Progetto di aumento del 50 p. % sul principale delle contribuzioni dirette pel corrente anno . . . . .	6,000,000	»
4.° Ricavo dalla vendita della rendita di lire 353,781 55 calcolata al pari . . . . .	6,678,631	»
5.° Progetto di prestito con ipoteca e da contrattarsi . . . . .	12,000,000	»

Ben comprendo che questi sacrifici, comunque temporari, non lasciano di essere gravi in questa crisi generale, ma si procurò in ogni miglior modo di esentare la classe meno agiata, di evitare nella riscossione gli incumbenti meno opportuni trattandosi di prestiti, e confido che in effetto niuno sarà per riconoscere gravose le spese necessarie per realizzare definitivamente la santa e nobile impresa dell'indipendenza d'Italia.

Ritenuta provvisoria a titolo d'imprestito  
sopra gli stipendi degli impiegati civili e le pensioni.

Progetto di legge N.° 1 presentato alla Camera dal ministro di finanze colla precedente sua relazione.

Art. 1. A cominciare dal primo del mese di luglio p. v. e sino a tutto il corrente anno 1848, tutti gli stipendi, paghe e pensioni di cui sono o saranno provveduti gli impiegati e pensionarii di ogni categoria, l'aggio ed i diritti d'ufficio attribuiti ai contabili di danaro pubblico, non che gli emolumenti e proventi dei segretarii dei magistrati, tribunali e giudici, saranno, a titolo di prestito, sottoposti ad una provvisoria ritenuta graduale determinata dalla seguente tabella, quando però l'ammontare annuo di essi ecceda le lire duemila.

Categoria	1 <sup>a</sup> da L. 2,001 a L. 3,000	—	4 p. %
»	2 <sup>a</sup> » 3,001 » 4,000	—	5 »
»	3 <sup>a</sup> » 4,001 » 5,000	—	6 »
»	4 <sup>a</sup> » 5,001 » 6,000	—	7 »
»	5 <sup>a</sup> » 6,001 » 7,000	—	8 »
»	6 <sup>a</sup> » 7,001 » 8,000	—	9 »
»	7 <sup>a</sup> » 8,001 » 9,000	—	10 »
»	8 <sup>a</sup> » 9,001 » 10,000	—	11 »
»	9 <sup>a</sup> » 10,001 » 11,000	—	12 »
»	10 <sup>a</sup> » 11,001 » 12,000	—	13 »
»	11 <sup>a</sup> » 12,001 » 13,000	—	14 »
»	12 <sup>a</sup> » 13,001 » 16,000	—	17 »
»	13 <sup>a</sup> » 16,001 » 23,999	—	22 »
»	14 <sup>a</sup> » 24,000 e oltre	—	25 »

Art. 2. Dalle somme che serviranno di base per questa ritenuta, si dedurranno quelle corrisposte a titolo d'indennità d'alloggio e spese d'ufficio; si dedurranno pure li stipendi degli impiegati che parecchi funzionarii hanno a carico loro.

Art. 3. Il montare della somma ritenuta sugli stipendi e pensioni, o versata sull'aggio, sui dritti od emolumenti, sarà iscritto su apposito registro che a tal fine verrà aperto presso ciascheduna azienda, onde così risulti dell' avere di tutti gli impiegati e pensionati per l'opportuno rimborso a loro favore nel decorso del prossimo venturo 1849.

Art. 4. Le disposizioni contenute nella presente legge non sono applicabili all'armata di terra e di mare in attività di servizio, eccettuata gli uffiziali dello stato generale attivo, ed i comandi delle piazze e forti, non che gli uffiziali in aspettativa.



**Prestito sul valore locativo delle case e dei locali inservienti ad uso di abitazione e di commercio.**

*Progetto di legge N.° 2 presentato alla Camera dal Ministro di Finanze colla precedente sua relazione.*

**Art. 1.** Un prestito rimborsabile senza interessi è imposto sul valore locativo delle case e dei locali inservienti ad uso tanto d'abitazione che di commercio, quando il suo ammontare ecceda il *minimum* segnato nella prima categoria della tabella di cui infra :

Il prestito è dovuto da chiunque abbia, a qualsivoglia titolo, l'uso o l'immediata disponibilità dei locali.

Nel caso di subaffittamento il prestito è sempre dovuto dal conduttore principale.

**Art. 2.** Il prestito è dovuto in ragione del dieci per cento del valore locativo pei locali destinati ad usi industriali, commerciali, o bancari, anche per semplice deposito, chiusi od aperti, qualunque sia il luogo in cui si trovino.

Si considerano come destinati ad usi commerciali i teatri, li loro palchi, tutto che di proprietà privata, i ridotti, i casini e gli altri luoghi destinati a pubblici spettacoli od a riunioni pubbliche o sociali di qualunque sorta.

Appartengono alla stessa categoria anche le locande e gli alberghi per la parte destinata al ricovero ed all'abitazione degli accorrenti, e le case concesse in affittamento generale per la parte che non è occupata dall'affittavole generale.

**Art. 3.** Per tutti gli altri locali destinati ad abitazione, salve le eccezioni di cui in appresso, il prestito è dovuto nella ragione progressiva dal cinque al venti per cento ragguagliato col montare del fitto e colla popolazione risultante dal censimento ufficiale delle città e dei comuni, in conformità e colle restrizioni di cui nella tabella che segue :

		QUOTITÀ OSSIA BASE PROGRESSIVA DEL PRESTITO			
		5 per % 1	7 per % 2	10 per % 3	20 per % 4
Nella Città e territorio di Torino		200 a 500	500 a 1000	1000 a 1500	sovra ogni altro valore locativo eccedente quelli indicati nella colonna terza
Id.	di Genova	160 a 400	400 a 800	800 a 1200	
Nei Comuni di 20/m abitanti ed oltre		80 a 200	200 a 500	500 a 800	
Id.	di 15/m a 20/m	70 a 175	175 a 450	450 a 700	
Id.	di 10/m a 15/m	60 a 150	150 a 400	400 a 600	
Id.	di 5/m a 10/m	50 a 125	125 a 350	350 a 500	
Id.	di 2/m a 5/m	40 a 100	100 a 300	300 a 400	
Id.	di meno di 2/m abitanti	30 a 75	75 a 250	250 a 300	

**Art. 4.** Le ville e case di campagna che siano in stato ma non inservano di abitazione permanente, andranno solo soggette alla metà della quota dovuta a termini dell'articolo precedente nel territorio in cui trovinsi situate.

**Art. 5.** Non sono soggetti al prestito :

1.° I luoghi sacri e religiosi destinati a qualunque culto, le abitazioni dei parroci, i conventi, e monasteri degli ordini mendicanti d' ambedue i sessi e quelli degli altri ordini religiosi, che in virtù delle loro regole ed in fatto si consacrano principalmente al servizio della pubblica istruzione gratuita e dei malati ;

2.° I palazzi, i castelli e le ville reali coi giardini che ne dipendono, e le residenze dei Principi reali e del sangue quando sono proprietà dello Stato ;

3.° Gli appartamenti occupati dai rappresentanti od agenti diplomatici delle nazioni straniere ;

4.° Gli edifizii ed i locali destinati ad un servizio pubblico, civile, militare, di pubblica istruzione, di carità o beneficenza ristrettivamente alla parte destinata allo stesso pubblico servizio ;

5.° Le case coloniche per quanto servono all'abitazione dei coloni ed alla custodia del bestiame, dei raccolti e degli strumenti d'agricoltura.

**Art. 6.** I locali abitati da genitori che abbiano otto figliuoli di primo o di secondo grado discendenti tanto da linea maschile che femminile abitanti con essi, non concorreranno nel prestito, salvo che il valore locativo ecceda il doppio del *minimum* segnato nella prima categoria della tabella di cui all'art. 3.

**Art. 7.** Ogni proprietario di locali soggetti al prestito dovrà, entro il termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, consegnare all'amministrazione del comune, in cui trovansi situati, il nome degli occupanti, o, in difetto, la disponibilità, il valore locativo convenuto o presunto in caso d'uso gratuito, la data del contratto di locazione se vi ha, colle indicazioni di luogo apparenti dai moduli che saranno distribuiti per cura dell'amministrazione demaniale.

Nell'atto della rimessione di ciascuna consegna che potrà comprendere gli abitanti di ciascun corpo di casa separato, si corrisponderà al segretario comunale, od a chi verrà per ciò deputato dal comune, la retribuzione dei venti centesimi.

**Art. 8.** Ogni occupante a qualunque titolo o conduttore principale di locali soggetti al prestito dovrà, entro lo stesso termine di un mese, di cui nell'articolo precedente, presentare all'esattore locale dei Regii tributi la dichiarazione per iscritto del loro valore locativo convenuto o presunto in caso

d'uso gratuito, della data del contratto di locazione se vi ha colle indicazioni di località che risulteranno dai moduli che saranno come sovra distribuiti, e dovrà contemporaneamente pagare allo stesso esattore l'ammontare della somma che ne risulterà da esso dovuto a titolo di prestito.

L'esattore gli spedirà la corrispondente ricevuta staccandola da registri in stampa a madre e figlia che verranno loro provvisti dall'amministrazione.

Tali quitanze dovranno presentarsi all'ufficio di giudicatura del luogo entro tre giorni per essere registrate e munite di visto e del bollo dell'ufficio.

Nella città di Torino le consegne e li pagamenti, di cui nel presente articolo, si faranno a mani del tesoriere civico esattore dei Regii tributi, e saranno quindi registrati entro il termine sovraespresso all'ufficio d'intendenza che vi apporrà il suo visto e bollo.

Art. 9. Il proprietario che non faccia in tempo la consegna di cui nell'art. 7 o la facesse infedele, diventa debitore solidario della somma dovuta dall'occupante, salvo il suo regresso verso il medesimo.

Art. 10. L'occupante che non faccia in tempo la sua dichiarazione di cui nell'art. 8 o la facesse diversa dall'atto di locazione, od in difetto di esso od in caso d'uso gratuito consegnasse un valore locativo inferiore del quarto a quello in comune commercio, dovrà pagare, oltre la somma dovuta a titolo di prestito od il relativo supplemento, il dieci per cento in più a titolo di multa, che si devolerà a favore delle famiglie bisognose dei contingenti militari del comune che trovansi sotto le armi.

Art. 11. Le dichiarazioni di valore locativo che si faranno per la misura del prestito di cui si tratta, non potranno mai invocarsi ad altro fine né dalle pubbliche amministrazioni, né dai privati.

Art. 12. Scaduto il termine per le consegne e dichiarazioni di cui negli art. 7 e 8, le amministrazioni comunali le trasmetteranno all'ufficio d'intendenza della provincia entro il termine di giorni venti con tutte le osservazioni che crederanno giuste ed opportune.

Per l'effetto di queste osservazioni verrà da ciascun consiglio comunale deputata una apposita commissione per l'esame e confronto delle consegne coi registri censuari ed altri dati statistici che ritengano.

Gli uffici d'intendenza trasmetteranno quindi tali consegne ed osservazioni al direttore demaniale della divisione amministrativa.

Gli esattori, entro lo stesso termine di giorni venti, trasmetteranno direttamente le dichiarazioni di consegna allo stesso direttore demaniale, e si limiteranno a fare sulle medesime quelle osservazioni che le cognizioni locali ed il zelo per la giustizia siano loro per indicare.

Art. 13. Qualora i direttori demaniali colla scorta di tali elementi e di quelle informazioni e comunicazioni delle scritture di locazione che stimassero di procurarsi, vengano a riconoscere mancanze assolute di consegna o consegne evidentemente infedeli, diffideranno tanto il proprietario quanto l'occupante che si procederà alla tassa d'ufficio, salvo entro il termine di giorni dieci preferiscano di fare la loro consegna o dichiarazione suppletiva col contemporaneo pagamento della quota dovuta a titolo di prestito o supplemento di esso e della relativa multa.

Non ottemperandosi a tale diffidamento, lo stabilimento d'ufficio della quota dovuta e della conseguente multa avrà luogo per deliberazione delle amministrazioni comunali in raddoppiato consiglio, la quale avrà pronta esecuzione quanto

al pagamento col mezzo di privilegi fiscali, salvo a chi volesse rendersi opponente nel merito, il provvedersi innanzi il consiglio d'intendenza a termini del Regio Editto del 29 ottobre 1847.

Art. 14. Il prestito sarà rimborsato in numerario od in iscrizioni sul Debito Pubblico, nel termine di mesi diciotto dalla data della presente legge. Il rimborso avrà luogo a favore dell'esibitore della quitanza originaria senz'altre indagini, meno quella della sua concordanza colla matrice, e salvo il differire il pagamento nel caso di opposizione fatta in tempo utile per asserto smarrimento o sottrazione di quitanza, per cui l'opponente dovrà immediatamente far constare di essersi rivolto contro il possessore di essa innanzi il tribunale competente.

Art. 15. È presa riserva di provvedere con apposita disposizione di legge quanto alle provincie ultimamente unite allo Stato.

### Prestito a carico dei contribuenti per un valore eguale alla metà della contribuzione prediale Regia del 1848.

*Progetto di legge N.° 3. presentato alla Camera dal Ministro di Finanze colla precedente sua relazione.*

Art. 1.° Ogni contribuente iscritto nei ruoli della contribuzione prediale del 1848 sarà tenuto di pagare a mani dei rispettivi esattori mandamentali, o di ristretto, ed a titolo di prestito alle Finanze dello Stato, la somma corrispondente alla giusta metà della quota per cui trovasi iscritto nei suddetti ruoli per la sola debitura prediale Regia del 1848.

Art. 2.° I contribuenti dell'Ossola, Valsesia, e riviera di Orta esenti per privilegio dal pagamento della contribuzione prediale Regia, concorreranno nel prestito suddetto sul ragguaglio della metà della somma per cui debbono essere annualmente imposti per le spese di catasto e pel fondo di sussidio.

Art. 3.° La mora per soddisfare tale prestito è fissata ad un mese dopo scaduto il termine assegnato pel pagamento del prestito sui valori locativi dei fabbricati determinato con altra legge speciale, e ne sarà dagli esattori attuata la riscossione coi mezzi privilegiati per le imposte dirette.

Art. 4.° Il pagamento delle singole quote che costituiscono la metà della prediale Regia ordinaria, dovrà essere soddisfatto in una sola rata dal contribuente iscritto nel ruolo, salvo regresso di quest'ultimo verso i cointeressati nell'articolo del ruolo medesimo.

Art. 5.° La quitanza del pagamento sarà spiccata da apposito registro a matrice somministrato dal Governo, e servirà di titolo autentico al contribuente per ripetere a suo tempo il rimborso dell'anzidetto prestito.

Art. 6.° Per la riscossione del prestito medesimo gli esattori godranno di un'indennità che non sarà minore dell'uno, né maggiore del due per cento, e che verrà loro corrisposta sul fondo di nuova apposita categoria da instituirsi nel bilancio passivo 1848 dell'Azienda Generale di Finanze.

Art. 7.° Al pagamento delle quote minime che il contribuente non fosse in istato di soddisfare provvederanno le rispettive comunità con fondi proprii, semprechè le medesime abbiano riconosciuta l'insolubilità del debitore principale.

Art. 8.° Ciascun contribuente, e le comunità nei casi previsti dal precedente articolo, saranno rimborsati nel corso del prossimo venturo anno 1849 delle somme individualmente pagate:

i primi mediante compensazione sulla propria quota di tributo, ed i comuni per mezzo di regolari mandati dell'Azienda Generale di Finanze.

**Alienazione di rendite redimibili del Debito Pubblico di Terraferma, già accese e spettanti allo Stato.**

*Progetto di legge n.° 4 presentato alla Camera dal Ministro di Finanze colla precedente sua relazione.*

Art. 1. Il Governo è autorizzato a procedere per via di pubblicità e concorrenza, e su partiti sigillati, all'alienazione della Rendita redimibile del Debito pubblico di Terraferma, infra-specificata:

1.° Di L. 279,333 83 di spettanza dello Stato iscritta sul Debito redimibile creato col R. Editto del 24 dicembre 1819;

2.° Di L. 3,300 pure di spettanza dello Stato, iscritta sul Debito redimibile creato col R. Editto del 30 maggio 1831;

3.° Di L. 46,943 72 iscritta sul Debito redimibile creato col R. Editto del 24 dicembre 1819, di pertinenza della Cassa dei fondi residui della liquidazione francese;

4.° Di L. 4,000 iscritta sul Debito redimibile creato col R. Editto del 30 maggio 1831, pure spettante alla Cassa suddetta della liquidazione francese.

Art. 2. Il prodotto di siffatta alienazione di rendite sarà versato nelle Casse dello Stato.

Art. 3. La rendita di L. 80,943 72 appartenente come sopra ai fondi della liquidazione francese, sarà alienata distintamente dalle altre, e del relativo prodotto sarà tenuto conto speciale per la opportuna reintegrazione di esso alla Cassa anzidetta.

**Surrogazione di un'assegnazione sul tributo prediale Regio alla rendita sul Debito Pubblico, spettante al dovario della Regina Maria Cristina**

*Progetto di legge N. 4 (bis) presentato alla Camera dal Ministro di Finanze colla precedente sua relazione.*

Art. 1. L'annua rendita di lire duecento quarant'un mila trecento cinquant'una, centesimi novanta sei del Debito pubblico redimibile istituito con R. Editto del 24 dicembre 1819, e faciente parte del Dovario di annue lire cinquecento quattro mila della Regina vedova Maria Cristina, è surrogata, cominciando dal primo aprile del corrente anno mille ottocento quarant'otto con un'assegnazione sul tributo prediale Regio di eguale annua somma, pagabile direttamente al Tesoriere della Regina medesima dalle Tesoriere provinciali infra indicate:

Torino	Lire centomila	L. 100,000	»
Alessandria	» cinquantamila	» 50,000	»
Cuneo	» trentamila	» 30,000	»
Lomellina	» sessant' un mila trecento cinquant'una, centesimi novantasei	» 61, 351 96	

L. 241,351 96

Art. 2. Mediante il disposto dal precedente articolo le iscrizioni della ivi indicata rendita del Debito Pubblico rimangono interamente svincolate e libere colla relativa decorrenza dal primo aprile suddetto a favore delle finanze dello Stato, da cui ne sarà disposto, giusta quanto verrà determinato con altra legge, salvo a ricostituire siffatta parte del detto Dovario sovra altre iscrizioni del Debito pubblico dello Stato, quando vi abbia convenienza sì per la prefata Regina che per le dette Finanze.

**Prestito di 12 milioni di lire a favore delle Regie Finanze rimborsabile fra anni sei.**

*Progetto di legge N.° 5 presentato alla Camera dal Ministro di Finanze colla precedente sua relazione.*

Art. 1. Il Ministro segretario di Stato delle Finanze è autorizzato a contrarre un prestito di dodici milioni di lire rimborsabile dentro un termine non maggiore di anni sei, e coll'interesse non eccedente il 6 per % all'anno, ipotecando a tal fine li beni stabili dell'Ordine Mauriziano ed ove d'uopo ed in sussidio quelli del Demanio dello Stato.

Art. 2. Verrà reso conto alla prima riunione del Parlamento, successiva alla presente sessione, dell'uso fatto di questa facoltà.

Ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni.

Alienazione di rendite del Debito Pubblico.

Surrogazione della rendita spettante al Dovario della Regina Maria Cristina.

*Relazione fatta alla Camera, l'8 luglio 1848, dalla Commissione composta dei deputati DEMARCHI — FARINA P. — RICCARDI — MOLINO — CAVERI — DESPINE e RICOTTI, relatore.*

SIGNORI — La Commissione da voi incaricata di riferire intorno ai progetti di legge presentati dal signor Ministro delle Finanze al fine di soccorrere prestamente agli urgenti bisogni dell'Erario, avrebbe desiderato di sottoporvi oggi complessivamente il risultato delle sue ricerche non solo sovra tutti gli espedienti suggeriti dal medesimo, ma eziandio sovra tutti quegli altri che potessero parere conducenti al medesimo scopo, acciocchè l'Assemblea fosse in grado di decidere quale dei progetti ministeriali fosse da adottarsi, e quale si potesse surrogare con altri, o modificare essenzialmente.

Ma siccome a compiere tali difficili ricerche, non ostante tutta la premura della Commissione, occorrerebbero ancora parecchi giorni, e siccome per altra parte è indispensabile di aprire il più presto possibile nuove vie fruttifere al pubblico Erario; così questa è venuta nella deliberazione di riferirvi subito il suo parere intorno a quei progetti di legge, la convenienza e possibilità dei quali non può venire rievocata in dubbio, riserbandosi a sottoporre a più maturo esame i progetti rimanenti. Sarà mio scopo di adempiere con chiarezza e brevità all'incarico affidatomi.

I progetti sovra i quali deggio oggi intrattenere la vostra attenzione, sono quelli segnati ai numeri 1, 4 e 4 bis. Principerò a parlarvi del primo.

In esso è prescritta una ritenuta a forma di prestito rimborsabile entro tutto l'anno venturo sopra gli stipendii, paghe e pensioni retribuite dallo Stato.

La Commissione cominciò dal procurarsi a questo proposito nozioni precise di fatto. Ritenga pertanto la Camera che gli impiegati e pensionati di terraferma e di Sardegna iscritti nel bilancio 1848, e colpiti dalla ritenuta, secondo i dati somministrati dal Ministero, starebbero nelle proporzioni seguenti:

Categoria	Impiegati	Pensionati	Totale degli stipendii e pensioni
Da L. 2,000 a L. 3,000	1572	156	3,818,500
» 3,001 » 4,000	582	44	1,523,500
» 4,001 » 5,000	212	17	1,059,800
» 5,001 » 6,000	95	14	634,700
» 6,001 » 7,000	34	13	315,500
» 7,001 » 8,000	75	1	889,200
» 8,001 » 9,000	48	2	171,100
» 9,001 » 10,000	20	1	207,200
» 10,001 » 11,000	4	3	74,800
» 11,001 » 12,000	4	0	47,800
» 12,001 » 13,000	5	1	76,000
» 13,001 » 16,000	10	0	150,400
» 16,001 » 23,999	9	2	217,400
» 24,000 e oltre	26	0	1,029,800
<b>Totali</b>	<b>2,267</b>	<b>254</b>	<b>9,917,200</b>

Nel progetto ministeriale le somme da L. 2,000 sino alle 13,000 erano state colpite d'una ritenuta, il cui valore, cominciando dal 4 %, aumentava d'un per cento ad ogni migliaio. La Commissione credette di giovar meglio le finanze, senza arrecare troppo grave pregiudizio ai privati, proponendo che dalle L. 3,000 in su sino alle 12,000 l'aggiunta per ogni migliaio fosse del 2 %, ferma stando sempre la quota del 4 % per la prima categoria da L. 2,001 alle 3,000.

Essa poi stimò giusto ed opportuno di aggravare alquanto più le eccedenze alle L. 12,000. Propone pertanto che pel soprappiù di tal valente sino a 24,000 lire la ritenuta salga al 50 %; ed oltre alle 24,000 monti al 75 %; cosicchè chi, per esempio, ricevesse lo stipendio di 30,000 rilascierebbe per le prime 12,000 lire il 22 %, il 50 % sulle seguenti 12,000, ed il 75 % sopra le 6,000 rimanenti.

La Commissione inoltre a unanime parere giudicò che le ritenute così fissate fossero applicabili eziandio agli stipendii, ed alle paghe e pensioni tutte dipendenti non meno dall'Ordine de' ss. Maurizio e Lazzaro, che da qualunque altro Ordine cavalleresco dello Stato, ben persuasa che ognuno vorrà di buon grado concorrere alla felice riuscita della sacra guerra per la nazionalità dell'Italia.

La Commissione giudicò altresì equo che, dove più paghe e pensioni si unissero a favore d'un solo individuo, il computo per la ritenuta si facesse non sopra di esse separatamente, ma sopra l'insieme loro: il che servirebbe ad aumentare alcun poco il soccorso al pubblico Erario.

Nel proporvi queste modificazioni al progetto ministeriale, la Commissione non si dissimulò che forse per alcuni individui compresi nelle minori categorie, qualunque pur tenue ritenuta poteva riuscire di qualche peso. Ad effetto di alleggerirlo, essa perciò vi propone che delle dette ritenute si rilasciasse una quitanza, la quale desse diritto al portatore di esigerne il val-

sente entro il venturo anno 1849. Così in caso di vero bisogno non riescirà difficile al pensionario o impiegato di negoziare con lieve sconto il prezzo della ritenuta fattagli.

Queste sono le principali modificazioni, che la Commissione credette dover suo di introdurre nel progetto di legge. Le poche altre che troverete paragonando il progetto emendato tal quale io avrò l'onore di legervi, e il progetto primitivo, sono schiarimenti, che ciascuno è in grado di apprezzare. Aggiungerò solo che la Commissione ha creduto di annoverare tra gli ufficiali soggetti a ritenuta anche quelli in ritiro, purchè le paghe loro superino le lire 2,000, e che sotto il titolo di ufficiali di Stato generale attivo, sono nel bilancio dell'Azienda di Guerra compresi i Governatori e lo Stato maggiore delle Divisioni, non meno che il Consiglio Superiore di Sanità, e parecchi generali ed ufficiali superiori.

Passo ora a parlarvi dei progetti n.º 4 e 4 bis. Mercè di essi il Ministro delle Finanze vi chiedeva la facoltà di alienare una rendita pubblica di L. 333,781 35 in totale.

Prego la Camera a voler ritenere preventivamente le seguenti notizie di fatto.

Esistono presso le R. Finanze effetti pubblici del valore totale anzidetto: ma essi appartengono a tre diverse categorie.

La prima categoria comprende cedole del Debito redimibile del 1819 rilevanti alla rendita totale di L. 57,983 87, ed altre del 1831 per la rendita di L. 5,800. Tutte insieme sommano ad una rendita totale di L. 41,485 87 e sono di piena spettanza delle R. Finanze. La loro provenienza appare dalla nota (\*).

La seconda categoria comprende una rendita totale di lire 50,945 72 di pertinenza della Cassa di liquidazione. Essa rendita si compone di L. 46,945 72 iscritta sul debito redimibile del 1819, e di L. 4,000 iscritte su quello del 1831. Reputo mio dovere di dare alla Camera qualche spiegazione sulla provenienza loro.

Tostochè per la caduta della potenza napoleonica il Piemonte venne felicemente staccato dalla Francia, e ritornato agli antichi suoi Principi, fu dal nostro governo promossa verso quello di Francia la domanda di crediti per la somma di circa 100 milioni. Varii di essi crediti erano evidenti, e nel 1849 la Francia li soddisfece sborsando 10 milioni circa. La liquidazione de' restanti appariva lunga e dubbiosa oltremodo. Dopo molte trattative il governo francese si accordò col nostro cedendogli un'altra somma di 25 milioni a patto che questi si addossasse il carico di tutta la liquidazione restante.

Da quel punto questa venne eseguita a carico del Governo Piemontese, e, trasferita da Parigi a Torino, vi ebbe una Cassa, un'Amministrazione ed un Consiglio espressamente creati per ciò. Al giorno d'oggi le operazioni della liquidazione possonsi riputare ultimate, più non restando che a definire pochissimi ricorsi di piccol momento, e da più mesi essendo scaduto il termine di qualunque altro ricorso anche per via di revisione. Fatti i conti, si trovano nella Cassa della liquidazione lire 4, 593,786 31 in numerario, oltre la rendita anzidetta di lire 50,945 72 in effetti pubblici. Questi fondi provengono parte da residui risultanti dalla operazione stessa della liquidazione, parte dai frutti ricavati nell'impiego de' capitali a quella spettanti.

(\*) La rendita accennata componesi delle seguenti provenienze, cioè:  
 Porzione di quella di L. 52,000 pervenuta alle R. Finanze come subtratte nelle ragioni della Regina Maria Teresa per legati del Re Vittorio Emanuele L. 8,525 20  
 Rimborso di somme pagate a creditori intanto che si sarebbero liquidati i loro crediti . . . . . 9,927 03  
 Per varie cause dalla liquidazione del già Regno d'Italia . . . . . 23,030 64  
 Eguale . . . . . L. 41,483 87

Essi fondi potrebbonsi oggidì a buon diritto nella quasi loro totalità aggiudicare alla Cassa generale dello Stato. Tuttavia, siccome verun atto legale finora non dichiarò chiusa la liquidazione, così il Ministero, mentre nell'esposizione dei motivi propose di servirsi del numerario anzidetto e nel progetto n.º 4 propose di vendere la rendita succitata, si fece pur carico di proclamare, che del denaro risultante e nell'uno e nell'altro modo, sarebbesi tenuto conto a parte per reintegrarlo all'uopo nella Cassa della liquidazione.

La terza categoria infine degli effetti pubblici, di cui vi si propone la vendita, comprende una rendita di L. 241,351 96 del Debito redimibile del 1819. Essa è presentemente intitolata al dovario della Regina Vedova Maria Cristina. Per poterla alienare il Governo chiede di svincolarla, surrogandola mediante un assegno uguale sul tributo prediale Regio. A ciò mira il progetto n.º 4 bis, il quale realmente dovrebbe andar avanti al n.º 4. L'alienazione così proposta dal Governo recherebbe le cose al punto in cui erano già; posciachè in origine tutto il dovario di detta Regina era fondato sopra il tributo prediale, e fu soltanto d'accordo colle Finanze che queste, approfittandosi di un ribasso dei pubblici fondi, capitalizzassero una parte di esso dovario nella rendita sovraespressa.

Ciò posto, è evidente che l'operazione proposta dal Ministero si riduce ad una semplice alienazione di fondi capitali. La Commissione l'ha unanimemente approvata colle cautele indicate nel progetto stesso. Soltanto essa propone:

- 1.º Che l'alienazione della rendita si faccia in vari lotti accessibili a buon numero di concorrenti.
- 2.º Che per maggiore brevità e forse anche chiarezza i due progetti n.º 4 e 4 bis si fondano in un solo, quale ho l'onore di sottoporre alla vostra approvazione.

*Progetto di legge della Commissione, corrispondente a quello del Ministero segnato col N.º 1.*

Art. 1. A cominciare dal primo del mese di luglio corrente e sino a tutto il presente anno 1848 tutti gli stipendi, paghe e pensioni di cui sono o saranno provveduti gli impiegati e pensionari di ogni categoria, compresi quelli dipendenti dall'Ordine de SS. Maurizio e Lazzaro, e da ogni altro ordine cavalleresco dello Stato, l'aggio ed i diritti d'uffizio attribuiti ai contabili di danaro pubblico, non che gli emolumenti e proventi dei segretari dei magistrati, tribunali e giudici saranno a titolo di prestito sottoposti alla provvisoria ritenuta determinata dalla seguente tabella, quando però l'ammontare annuo di essi ecceda le lire duemila.

Cat. 1.ª da L. 2001 a L. 3000 — 4 p. 0/0 sopra la somma tot.			
2.ª	3001	4000 — 6	id.
3.ª	4001	5000 — 8	id.
4.ª	5001	6000 — 10	id.
5.ª	6001	7000 — 12	id.
6.ª	7001	8000 — 14	id.
7.ª	8001	9000 — 16	id.
8.ª	9001	10000 — 18	id.
9.ª	10001	11000 — 20	id.
10.ª	11001	12000 — 22	id.

Per le somme superiori alle lire 12000 si seguiranno le proporzioni seguenti:

Per le prime lire 12000 la ritenuta sarà del 22 p. 0/0: il di più fino a lire 24000 andrà soggetto ad una diversa ritenuta del 50 p. 0/0, e da lire 24000 in su ad una terza del 75 p. 0/0.

Art. 2. Quando due o più stipendi, paghe o pensioni si riunissero a favore di un solo individuo, la ritenuta verrà determinata dalla loro somma cumulata.

Art. 3. Dalle somme, che serviranno di base per questa ritenuta, si dedurranno quelle corrisposte a titolo di indennità, d'alloggio e spese d'ufficio: si dedurranno pure gli stipendi degli impiegati che parecchi funzionari hanno a carico loro.

Art. 4. Delle somme ritenute come sopra, sugli stipendi e pensioni, o versate sull'aggio, sui dritti o emolumenti sarà rilasciata apposita quietanza, la quale darà diritto al portatore di esigerne il valente entro il venturo anno 1849.

Art. 5. Le disposizioni contenute nella presente legge non sono applicabili all'armata di terra e di mare in attività di servizio, eccettuatine gli ufficiali contemplati nel bilancio della guerra sotto la categoria dello stato generale attivo, ed i comandi delle piazze e forti, non che gli ufficiali in aspettativa e in ritiro.

*Progetto di legge della Commissione corrispondente a quelli del Ministero segnati coi N. 4 e 4 bis.*

Art. 1. Il Governo è autorizzato a procedere per via di pubblicità e concorrenza, e su partiti suggellati, all'alienazione della rendita redimibile del Debito pubblico di Terraferma, infraspacificata:

- 1.º Di lire 241,351 96 di spettanza dello Stato, iscritta sul Debito redimibile creato col Regio Editto del 24 dicembre 1849, e intitolata al Dovario della Regina vedova Maria Cristina, la quale rendita verrà surrogata come all'art. 4;
- 2.º Di lire 37,983 87 di spettanza piena dello Stato iscritta sul Debito suddetto redimibile del 1819;
- 3.º Di lire 3,500 pure di piena spettanza dello Stato, iscritta sul Debito redimibile creato col Regio Editto del 30 maggio 1831;
- 4.º Di lire 46,945. 72 iscritta sul Debito suddetto redimibile creato col Regio Editto del 24 dicembre 1849, di pertinenza della cassa dei fondi residui della liquidazione francese;
- 5.º Di lire 4,000 iscritta sul Debito redimibile creato col Regio Editto del 30 maggio 1831, pure spettante alla cassa suddetta della liquidazione francese.

Art. 2. Il prodotto di siffatta alienazione di rendite sarà versato nelle casse dello Stato.

Art. 3. La rendita di lire 50,945 72, appartenente come sopra ai fondi della liquidazione francese, sarà alienata distintamente dalle altre, e del relativo prodotto sarà tenuto conto speciale per la opportuna reintegrazione di esso alla cassa anzidetta.

Art. 4. L'annua rendita di lire 241,351 96 del Debito pubblico redimibile 1819, faciente parte del Dovario della Regina vedova Maria Cristina, la quale viene come sopra svincolata e posta in vendita, sarà surrogata, cominciando dal 1.º aprile del corrente anno, con una assegnazione sul tributo prediale Regio di eguale annua somma pagabile direttamente al tesoriere della Regina medesima dalle tesorerie provinciali infra indicate:

Torino, lire centomila . . . . .	L. 100,000	»
Alessandria, cinquantamila . . . . .	» 50,000	»
Cuneo, trentamila . . . . .	» 30,000	»
Lomellina, sessant'un mila, trecento cinquant'una, centesimi novantasei . . . . .	» 61,351 96	»

L. 241,351 96

**Alienazione di rendite del Debito Pubblico.  
Surrogazione della rendita spettante al Dovario della Regina  
Maria Cristina.**

*Relazione del Ministro di Finanze 13 luglio 1848, con cui presenta al Senato il progetto di legge corrispondente a quelli del Ministero 4 e 4 bis, ed approvato dalla Camera l' 11 del detto mese.*

SIGNORI SENATORI — Per supplire alle esigenze dell'erario che, pei bisogni della guerra, e pel diminuirsi delle entrate si fanno di giorno in giorno maggiori, io aveva presentato alla Camera dei deputati sei progetti di leggi di finanza destinati a somministrare al Governo i mezzi di procedere, nel corso del primo semestre dell'anno finanziario 1848, in cui cominciamo ad innoltrarci, con quella rapidità che richiedono le operazioni di guerra.

La Camera dei deputati nella sua adunanza dell' undici di questo mese avendo risoluto di non occuparsi per ora fuorchè dei progetti 4 e 4 bis che già la Commissione aveva riuniti con mia annuenza in un solo, ed avendo nella stessa seduta approvato il tenor del progetto sì e come era stato proposto, ed autorizzato con ciò l'alienazione di rendite proprie dello Stato distinte in cinque diverse categorie, e sommantì in tutto a lire 333,781 85, io ho l'onore di rassegnare al Senato lo stesso progetto pregandolo di farlo esaminare e riferire in via d'urgenza; non già perchè le casse sieno esauste, e non s'abbia per qualche tempo ancora il mezzo di provvedere alle attuali emergenze, ma perchè darebbe prova di non sapere che cosa sia amministrazione quel ministro, che non sapesse prevedere e non cercasse di provvedere in tempo ai bisogni futuri e non molto lontani, massimamente quando si agita una questione di così vitale importanza quale si è l'opera immensa del nostro riscatto e della nostra consolidazione.

*Il progetto di legge è conforme a quello presentato dalla Commissione della Camera, eccetto il paragrafo 3.º dell'articolo 1 redatto come segue:*

3.º Di lire 3,500 pure di spettanza dello Stato ecc.

**Alienazione di rendite del Debito pubblico.  
Surrogazione della rendita spettante al Dovario della Regina  
Maria Cristina.**

*Relazione della Commissione al Senato 17 luglio 1848,  
QUARELLI relatore.*

SIGNORI — Li bisogni stringenti dello stato, e le continue crescenti spese della guerra rendendo indispensabile il ricorrere a mezzi straordinari onde potervi far fronte, il ministro di finanze presentava sei distinti progetti di leggi, calcolando che l'adozione dei medesimi avrebbe somministrato il mezzo di sopperire alle emergenze durante il corso di quest'anno.

Di tali progetti un solo venne finora adottato dalla Camera dei deputati, e questo in oggi fu presentato al Senato.

Il medesimo riguarda l'alienazione di altrettante rendite del Debito pubblico redimibile di terraferma già accese, e di spettanza dello Stato, rilevanti alla somma di L. 333,781 85.

È intorno a questo progetto che per onorevole incarico ricevuto dalla Commissione, alla quale ne demandaste la disamina, io vengo riferirvi il risultamento della fattane discussione.

Persuasa la Commissione della urgente necessità in cui il Governo si trova di procacciare li mezzi pecuniari onde sovvenire alle ingenti, e straordinarie spese cagionate dalla guerra che si combatte nella Lombardia, ed alle quali fu finora fatto fronte quasi per intiero col denaro delle nostre finanze, ricobbe che fra li varii progetti presentati, quello dell'alienazione delle mentovate rendite sul Debito pubblico redimibile sarebbe per ora il più opportuno; imperocchè mentre presentasi di facile e pronto eseguitamento, riesce poi anche meno grave, ed oneroso nella sua applicazione, e nelle relative conseguenze.

Realizzando tale rendita, l'erario avrà quanto prima disponibile una somma di oltre sei milioni di lire, e si potrà frattanto maggiormente ponderare quale altro partito meglio convenga di adottare per sopperire alle occorrenti spese.

Non isfuggi alla Commissione come la immediata e simultanea alienazione di questa massa di rendite possa essere cagione di un ribasso delle nostre rendite del Debito pubblico; ma prese nel tempo stesso a riflettere che questa considerazione doveva cedere all'imponente circostanza del bisogno in cui è il Governo di procurarsi il modo di sopperire a così urgenti spese, e si confortò la Commissione nel pensiero che la destinazione di questi fondi ha per iscopo la consolidazione di un Governo più potente e forte, per cui non mancherà di aumentare il credito dello Stato.

Per questo motivo la Commissione ha unanime opinato per l'adozione pura e semplice del progetto di legge di cui si tratta.

Nello emettere tale avviso la Commissione ha poi avvertito che non dubitava che il ministero nel procedere all'alienazione delle mentovate rendite per via di pubblicità e concorrenza, non ometterà di stabilire per mezzo di scheda segreta un *minimum* del prezzo sotto il quale non potrebbe la medesima aver luogo.

Eguale mente la Commissione fu persuasa che saranno stati presi gli opportuni concerti nell'interesse di S. M. la Regina Maria Cristina, onde guarentire ad ogni evenienza il pagamento delle somme corrispondenti alle rendite di cui aveva l'usufrutto a titolo di dovario, e che in oggi sono surrogate coi relativi assegni proposti farsi sulle tesorerie indicate nel mentovato progetto.

**Prestito di 12 milioni di lire a favore delle Regie Finanze  
con ipoteca sui beni dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro,  
e suppletivamente sui beni demaniali.**

*Relazione della Commissione alla Camera 19 luglio 1848,  
RICOTTI relatore.*

SIGNORI — La Commissione da voi incaricata di riferirvi intorno ai progetti di legge proposti dal signor Ministro delle finanze, si fa oggi il dovere di presentarvi con quella brevità, che impone l'angustia del tempo, un'altra parte delle proprie ricerche. Queste riguardano il prestito ipotecario. Dei progetti di legge rimanenti sarà riferito fra breve.

La Commissione ancor prima d'intraprendere l'esame dei

progetti ministeriali, scorse la necessità di verificare le basi, dalle quali era partito il Ministero nel proporli, epperò il bisogno di riassumere il bilancio delle spese e delle entrate pel primo semestre dell'anno corrente. Ma essa non tardò ad accorgersi dell'impossibilità di tale esecuzione. Tanti avvenimenti infatti e tante spese ebbero luogo nel breve periodo degli ultimi tre mesi, tante altre spese si addoppiano tuttodì alle prime e ne fan seguito, che il volerle scernere, per disporle in categorie, è molto più il volerle analizzare lo spirito, e pesare la importanza condurrebbe a un lavoro lungo, difficilissimo, e in parte per ora ineseguibile; la Commissione pertanto, benchè suo malgrado, non può su tal proposito fare altro, che presentarvi il sunto delle spese dell'anno corrente (Vedi pag. 113), avvertendo tuttavia che ogni giorno a queste se ne aggiungono altre nuove e non prevedute, sicchè nemmeno questo sunto non può somministrare se non un'idea incompleta dello stato del pubblico erario.

Dalla semplice ispezione di tale sunto appare, che due sono le cause del gravissimo disavanzo nelle spese di questo anno;

1.° Le strade di ferro

2.° La guerra.

La Commissione pensò, se forse non si potesse diminuire lo spendio per le prime a vantaggio della seconda. Da schiarimenti presi risultò, che sopra 29 milioni stanziati nell'anno per esse strade, si potrebbe differire l'esecuzione di alcune opere per la somma di 8 milioni circa. Questi potrebbero portarsi benissimo sul dicastero della guerra.

Ma per altra parte le esigenze di questa guerra istessa crescono ogni dì più. Il 19 giugno il Ministero calcolava a 31 milioni il disequilibrio delle finanze pel secondo trimestre. Indi in poi furono decretate spese straordinarie per il valente di lire 4,360,000, e mezzo milione venne mandato a Milano, ed altre vistosissime somme vengono nuovamente chieste oltre ogni previsione pel bisogno della guerra italiana.

È probabilissimo adunque che quand' anche sulla categoria delle strade ferrate si operasse l'accennato risparmio, questo non basterà neanche a coprire le spese imprevedute dall'amministrazione militare. Sarà uopo adunque, che gravi sacrifici si domandino nuovamente alla Nazione: essa saprà sopportarli con quell'animo che si addice a chi si è posto alla testa della italiana nazionalità.

Il Ministero, per provvedere al disequilibrio accennato del secondo semestre, proponeva i cinque progetti di legge che la Camera conosce.

L'intenzione sua nel proporli evidentemente era quella di giovare delle risorse interne dello Stato, finattantochè, quetata la crisi commerciale e politica di là dalle Alpi, potesse servirsi più opportunamente del credito.

Codeste ragioni al certo sono forti e lodevoli. La Commissione tuttavia non dissimula che essa vedrebbe con piacere soccorso largamente alle presenti emergenze, mediante un prestito il quale dispensasse dallo aggravar la mano sopra le risorse dei privati.

Infatti, non giova tacerlo, le popolazioni sia agricole, sia commerciali, sia industriali si trovano in una strettezza, che certamente sparirà al primo schiarirsi dell'orizzonte politico, ma che pur tuttavia sta e pesa. Inoltre la Commissione non è aliena dal credere che le recenti risoluzioni intorno alla levata di vent' un mila uomini, ed alla mobilitazione della Guardia Nazionale, e quelle forse che si dovranno prendere per spingere innanzi con energia il sommo fatto della guerra, necessiteranno anche nel corrente semestre altre spese supe-

riori di molto a quelle, alle quali si vorrebbe supplire coi progetti accennati. Si aggiunga che sembrerebbe più opportuno di serbare le interne risorse per gli ultimi casi, e giovarsene del credito generosamente, non chiedendo al minuto, ma contrattando a un tratto quanto basta a' bisogni presenti e prossimi: Finalmente la Commissione non ignorando che il nostro debito pubblico è il più piccolo forse ragguagliatamente di tutti quelli dei regni d'Europa, e che la guerra e le strade ferrate finora non arrivarono ad accrescerlo se non di otto milioni appena, spererebbe che si potrebbero trovare condizioni eque e ragionevoli per un prestito molto maggiore di quello domandato dal Ministero.

Queste ragioni indurrebbero la Commissione a desiderare che con un siffatto mezzo senz'altro si venisse a sovvenire alle emergenze straordinarie dello Stato. Ma siccome il difetto di elementi necessari non le permette di risolvere integralmente tal questione, così essa si credette in dovere di esaminare gli altri mezzi di più certa e pronta esecuzione presentati dal Ministero, e quegli altresì che altri le presentò, o che naturalmente le si affacciarono.

Dirò prima brevemente di questi.

Fu chi a modo di petizione propose alla Camera una operazione, che dicevasi atta a supplire ai bisogni dello Stato senza ricorrere a prestiti forzati, nè al credito estero. Questa operazione consisterebbe a emettere carta monetata pel valente di 75 milioni. Secondo il progetto i beni nazionali ne sarebbero garanzia: i privati verrebbero allettati a cambiare il loro oro ed argento contro biglietti, mediante un premio che all'uopo varierebbe dall'1 al 10 per 0/0: i biglietti a cominciare dal secondo anno verrebbero ritirati per decimi, e surrogati con moneta sonante. Io non mi arrestero a combattere questa idea. Dirò solo che nelle circostanze attuali sarebbe molto problematico di trovar nello Stato 75 milioni di numerario da sostituirsi con carta monetata: che questa non avrebbe corso fuori di Stato se non con iscapito, e quindi con isconcerto nei valori; che niuna ipoteca al mondo basterebbe probabilmente a tenerla al pari: che gli stessi sforzi che farebbe il Governo per farla ricevere ne peggiorerebbero la stima: che niun ragionamento levarebbe alla moltitudine l'idea che il Governo ne potesse creare a piacimento oltre i 75 milioni: che infine l'esempio fatale degli assegnati francesi è ancora di troppo recente memoria.

La Commissione perciò non crede che la Camera abbia a occuparsi di tale idea.

Simili ragioni la persuadono a porre, almeno per ora, da banda un'altra proposta tendente a emettere biglietti ipotecati non solo sui beni dello Stato, ma altresì su quelli dei privati, che volontariamente li offerissero pell'esca di un annuo interesse.

Fu eziandio chi propose di giovare della Banca di Genova per operare un'emissione di cartelle, le quali verrebbero ampiamente guarentite dallo Stato. La Commissione esaminò diligentemente questa proposta: ne riconobbe la convenienza per una banca, come quelle di Inghilterra e di Francia, di ampi fondi e attività: non potè riconoscerla per quella di Genova. Questa infatti ha azioni appena per la somma di 4 milioni: inoltre un terzo del suo numerario deve stare a garanzia della carta che emettesse. Le operazioni sue adunque debbono essenzialmente essere molto limitate, massime stante la concorrenza dei così detti *Banchierotti* ossia *cambia valute*, i quali col ricevere in deposito il denaro dei principali negozianti, e col girarlo ad un semplice lor cenno hanno stabilite in Genova altrettante piccole banche di giro e deposito.



Per valersi della banca suddetta ai bisogni dello Stato converrebbe adunque di allargarne previamente le basi. È questo il momento opportuno di farlo? Noi nol crediamo. Basi alle operazioni di una banca sono, credito pubblico e molteplicità degli affari; questi appunto mancano oggidì. Ciò è tanto vero che le azioni di essa banca, le quali già erano a 1400, sono oggidì cadute a 1150, e l'interesse dell'ultimo semestre venne appena ragguagliato al 4 1/2 circa sul valore nominale.

La Commissione è d'avviso che per ora non sia molto probabile che la banca di Genova possa recare un soccorso efficace ai bisogni grandi ed urgenti dello Stato. Nè sarebbe forse conveniente il chiederlo ad essa.

Non mi fermerò a discutere e combattere altre proposizioni, le quali quasi tutte partono da supposti o fallaci affatto, o almeno di troppo superiori alle forze vere e reali dello Stato.

Più ragionevoli ed opportune parvero le idee di coloro che consigliavano di soccorrere alle finanze sia mediante un prestito sui crediti ipotecari, sia mediante l'alienazione di quelle terre e case demaniali sparse e non molto fruttifere, che pur somministrando allo Stato una rendita totale di lire 665,945, possono calcolarsi di un valore capitale superiore ai 15 milioni. La Commissione si farà un dovere di intrattenervi di siffatte due idee allorchè vi riferirà intorno ai progetti di prestito gratuito, ed ai mezzi atti a surrogarli o modificarli.

Resta a esaminarsi il progetto ministeriale n.° 5. In esso si chiede la facoltà di contrarre un prestito di 12 milioni, ad un interesse non eccedente il 6 per 0/0, ipotecandolo sopra i beni dell'Ordine Mauriziano e in supplemento sopra quelli del Demanio.

Avvertasi preliminarmente che, giusta le notizie ufficiali comunicateci gentilmente da quell'amministrazione, i beni dell'Ordine van distinti in due classi, cioè in beni rurali e in case di affitto. I primi risultano ad un totale di giornate 17860, di cui 14088 coltivate, e 3772 imboschite: la loro rendita lorda monta a lire 715,675, le passività annue a lire 276,553, la rendita netta a lire 459,122. I fitti delle case fruttano ogni anno lire 61,691, le spese relative sono di lire 6,281, l'entrata netta è di lire 55,411. Il totale della rendita netta di tutti i beni ipotecabili dell'Ordine Mauriziano ascenderebbe adunque a lire 494,853.

È su questi beni che il Ministero proporrebbe di fondare il prestito accennato. L'intenzione sua evidentemente sarebbe di trovarlo al pari ed in massima parte tra i capitalisti del paese. A ciò mirò sia col proporre l'ipoteca, sia col riserbarsi la facoltà di innalzare l'interesse al 6 0/0, sia coll'offrire il rimborso nel breve termine di anni 6.

La Commissione apprezzò la bontà di queste ragioni, e, senza eliminare la garanzia dell'ipoteca e il vantaggio del prossimo rimborso, credette tuttavia di modificare in alcuni punti il progetto ministeriale. Prima di tutto pensò di atternersi alla base ordinaria del 5 per 0/0, come quella che meglio si conforma agli usi ed alle condizioni di siffatte operazioni.

In secondo luogo la Commissione affine di allettare eziandio que' capitalisti i quali volessero ottenere un impiego più lungo a' proprii fondi, credette opportuno stabilire che alla fine del sesto anno l'ipoteca cesserebbe bensì e il rimborso si opererebbe per tutti coloro che lo chiedessero, ma fosse però facoltativo a chi nol volesse, di farsi cambiare la propria cedola ipotecaria in altra equivalente al pari da emettersi sulle basi dell'imprestito del 1851.

La Commissione stimò di stabilire un termine a codeste

conversioni cioè di sei mesi avanti la scadenza del rimborso, e ciò onde levare al Governo il danno di dover radunare somme superiori al rimborso effettivo.

La Commissione, all'intento di far fronte alle imprevedute spese della guerra, ed ove occorresse, anche al disavanzo col quale potrebbesi forse negoziare il prestito, propone che la somma di esso si elevi alquanto più che nel progetto ministeriale, cioè a 750,000 di rendita.

Infine, desiderando di veder tosto o tardi effettuata la vendita dei beni e case demaniali, propone che invece di somministrare l'ipoteca suppletiva sui beni in generale del demanio, questa venga ristretta soltanto ai canali del Vercellese, la cui rendita netta annua sommando a lire 547,234, quando venga aggiunta alla rendita accennata dei beni dell'Ordine Mauriziano da una rendita netta totale di lire 841,767, corrisponde ad un capitale di circa 17 milioni, epperò superiore a quello necessario a fornire l'ipoteca del prestito proposto.

Queste sono le modificazioni, che la Commissione ha creduto di dovere introdurre nel progetto di legge, che a nome di lei io ho l'onore di sottomettere alla vostra approvazione.

*Progetto di legge della Commissione, corrispondente a quello del Ministero segnato col N.° 5.*

Art. 1. Il Ministro segretario di Stato per le finanze è autorizzato a fare una emissione di rendite al cinque per cento pel valore di lire 750,000 rimborsabili dentro un termine di anni sei.

Art. 2. Per la sicurezza del capitale corrispondente alla rendita sovraindicata restano ipotecati i beni stabili dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, ed in sussidio i canali del Vercellese di proprietà dello Stato.

Art. 3. Dal giorno della emissione di tali rendite fino a sei mesi prima della scadenza del termine sovra fissato di sei anni, sarà sempre facoltativo a ciascuno dei creditori di cambiare il titolo dell'imprestito con cedole del 5 per cento al pari, che verranno emesse semestralmente sulle basi dell'imprestito del 1851.

Sulle stesse basi verrà pure al fine del sesto anno determinato l'occorrente fondo di ammortizzazione.



**SPESE DEL 1848**

AZIENDE	IN BILANCIO			FUORI BILANCIO			TOTALE GENERALE	
	SPESE ORDINARIE 2	SPESE STRAORDINARIE		SPESE NUOVE E MAGGIORI SPESE			SPESE fuori bilancio Col. 6, 7, 8, 9 10	TOTALE GENERALE Col. 5 e 10 11
		sui fondi ordinari 3	sulla Cassa di riserva 4	sui fondi ordinari 6	sulla Cassa di riserva 7	sui fondi ordinari 8		
1	8	5	6	7	8	9	10	11
Real Casa . . . . .	5,982,888 99	»	561,837 88	»	»	»	»	4,544,716 84
Grande Cancelleria . . . . .	4,951,521 »	»	78,108 »	»	»	»	»	5,029,426 »
Esteri . . . . .	5,319,674 82	»	12,646 »	»	135,000 »	»	135,000 »	5,567,520 82
Interni . . . . .	4,015,555 55	»	157,264 71	»	»	»	4,000,000 »	8,172,620 26
Lavori Pubblici . . . . .	2,544,742 52	»	4,264,672 24	»	3,809,414 76	136,922 54	170,984 12	5,980,598 88
Strade-Ferrate . . . . .	720,760 »	»	28,772,364 25	»	»	»	»	29,495,124 25
Istruzione Pubblica . . . . .	1,561,055 10	»	2,000 »	»	1,565,055 10	»	»	1,565,055 10
Guerra . . . . .	26,002,524 77	»	2,266,281 25	»	28,528,776 »	610,110 55	15,018,962 50	41,547,758 50
Artiglieria . . . . .	1,566,266 09	599,185 42	852,819 28	»	2,818,270 79	180,040 »	3,753,854 70	6,572,125 49
Marina . . . . .	5,074,432 85	500,000 »	415,738 01	»	5,988,170 84	12,600 »	1,080,500 »	5,068,770 84
Finanze . . . . .	5,970,467 16	»	828,470 02	»	4,798,957 18	»	»	4,798,957 18
Gabelle . . . . .	10,007,510 61	»	9,940 »	»	10,017,450 61	»	»	10,017,450 61
Spese diverse . . . . .	5,088,757 50	»	724,910 42	»	5,815,647 92	»	»	5,815,647 92
Erario								
Assegnazioni sulla Tesoreria Generale e sulle Tesorerie Provinciali	9,101,517 20	»	»	»	9,101,517 20	»	»	9,101,517 20
TOTALI . . . . .	77,667,254 14	899,185 42	58,745,008 99	899,185 42	114,511,448 55	971,812 35	22,159,401 52	156,470,849 87

Torino, dal Ministero di Finanze il 15 luglio 1848

DI REVEL

**Prestito di 12 milioni a favore delle Regie Finanze  
con ipoteca sui beni dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro,  
e suppletivamente sui beni Demaniali.**

*Relazione della Commissione alla Camera, 24 luglio 1848,  
Ricotti relatore.*

SIGNORI — La Commissione da voi eletta per esaminare i progetti di legge finanziaria, sebbene desiderasse di sopperire mediante la risorsa di un prestito solo ai grandi ed urgenti bisogni dello Stato, non avea però, stante il difetto de' necessari elementi, potuto valutare al giusto la possibilità di eseguirlo. In conseguenza si era trovata nella necessità di prendere in considerazione il sistema di risorse varie proposto dal Ministero in tempi in cui veramente quasi nessun soccorso era lecito sperare dal credito estero.

Per buona fortuna gli ultimi eventi della Francia hanno migliorato colà e in tutta Europa le condizioni del credito. Questa ragione era già stata apprezzata ed esposta nel secondo rapporto che la Commissione ebbe l'onore di sottoporre alla vostra attenzione. La discussione avuta ieri nel suo seno con varii membri della Camera e col signor Ministro delle finanze ha fatto conoscere meglio la possibilità di supplire, mediante un largo prestito, ai vasti bisogni cui porta seco indispensabilmente la santa e necessaria guerra, dalla quale dipende la nostra vita, la nostra libertà, l'indipendenza, l'avvenire d'Italia.

La Commissione pertanto, riserbandosi a trattare la questione di siffatto prestito in circostanze più opportune, si credette in dovere di lasciar per ora in disparte il pensiero di ricorrere ai prestiti gratuiti sulle rendite, sui terreni e sulle case, e di occuparsi invece dei mezzi più atti a sovvenire ai bisogni dello Stato durante i tre mesi e più, che indispensabilmente dovrebbero fraporsi alla realizzazione di un prestito all'estero.

Qui la Commissione non potè a meno di riconoscere d'accordo col sig. Ministro, che il partito meno gravoso sarebbe quello di un prestito anche ipotecario all'uopo, il quale, rivestendo le forme di un contratto quasi privato e di natura particolarissima, ed abbracciando una piccola somma, non venisse che ad intaccare il meno possibile l'operazione di un prestito grandioso da negoziarsi poi all'estero.

La Commissione avea proposto varii emendamenti al progetto primitivo del prestito ipotecario di 12 milioni, sotto l'idea che esso escludesse almeno per alcun tempo qualunque altro prestito, e invece dovesse andar d'accordo col sistema ministeriale basato sulle risorse interne. Gli emendamenti miravano a renderlo più negoziabile, epperò più effettuabile. In conseguenza la Commissione avea proposto di rendere fisso l'interesse al 5 per 0/0, e mobile il capitale, e che fosse fatta facoltà ai creditori di cambiare i loro titoli contro cartelle di più lunga scadenza.

Ma ora l'idea del prestito ipotecario si presenta sotto altri auspizi, cioè non come parte di un sistema tendente ad escludere un prestito grandioso, ma appunto come mezzo per arrivare a concluderlo con quella calma e convenienza che sia degna di noi.

Sotto tale aspetto la Commissione non esitò ad adottare il pensiero del Ministro, siccome quello che mira a tirare nella circolazione, mediante l'adescamento di un forte interesse, di un breve rimborso e di una guarentigia particolare, i fondi inoperosi dei più timidi capitalisti del paese.

Essa soltanto desidererebbe che dei beni demaniali una parte sola venisse assunta a formar supplemento d'ipoteca, e questa parte fossero non già le case ed i beni sparsi, poco fruttiferi, epperò atti ad essere venduti, ma si piuttosto i canali del Vercellese, la cui vendita non è certamente convenevole, ed i quali perciò possono senza verun disturbo venire ipotecati.

La Commissione non trascurò di studiare i mezzi, dei quali il Ministero si potrebbe valere per anticipare di qualche settimana il vantaggio di servirsi dei fondi che si dovrebbero attendere dal prestito ipotecario. Ma trattandosi di mezzi transitorii, i quali dipendono da trattative e combinazioni temporanee e delicatissime, ed appartengono piuttosto alle attribuzioni del Governo, la Commissione non credette di doverne fare argomento di esame speciale nel presente rapporto.

Infine stimando di non potere in miglior modo agevolare la più pronta effettuazione dell'imprestito ipotecario, come essa è richiesta dai bisogni urgenti della guerra, se non col lasciare al Governo piena facoltà di eseguirlo conforme alle proprie idee, deliberò di sottoporre alla vostra approvazione il progetto N.º 5, tale quale veniva presentato alla Camera dal signor Ministro delle finanze.

**Prestito di 12 milioni di lire a favore delle R. Finanze  
con ipoteca sui beni dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro,  
e suppletivamente su quelli del Demanio.**

*Relazione del Ministro di finanze 29 luglio 1848, con cui presenta al Senato il progetto di legge corrispondente a quello del Ministero segnato col N.º 5, ed adottato dalla Camera il 24 stesso mese.*

SIGNORI SENATORI — Il progetto di legge che ho l'onore di presentarvi è uno dei sei che furono presentati fin dal 19 dello scorso giugno alla Camera dei deputati, mercè de' quali s'intendeva a fornire alla amministrazione i mezzi di sostenere le spese della guerra e delle seguite fauste unioni italiane, le quali spese agevolmente si comprende come si facciano di giorno in giorno più gravi, e come esigano più solleciti provvedimenti.

Questo progetto adottato dalla Camera dei deputati nella sua tornata del 24 scadente mese con una leggiera variazione alla quale mi sono di buon grado accostato, autorizza il Ministro delle finanze a contrarre un prestito di dodici milioni di lire rimborsabile dentro un termine non maggiore di anni sei coll'interesse non eccedente il sei per cento e coll'ipoteca dei beni dell'Ordine Mauriziano, ed ove d'uopo ed in sussidio con quella parte dei beni demaniali, che le Regie finanze giudicheranno di dover vincolare.

Questo prestito nel mio concetto si rivolge precipuamente ai capitalisti del paese, la cui timidità sarà confortata dalla sicurezza della ipoteca, il cui interesse sarà allettato dall'offerta di un frutto anche maggiore, ove d'uopo, della rata comune.

Per quelli che speculano sui fondi pubblici potrebbe parer soverchia, e forse anche non utile la cautela dell'ipoteca; ma qui non si tratta di operazioni su cedole, che si regolano con altre leggi e che presentano ben altre eventualità di lucro agli speculatori.

Si tratta di contratti da regolarsi come da privato a privato diretti ad ottener capitali da una classe di persone, che senza

tener conto delle teorie del credito, e del giro del danaro, badano unicamente al collocamento con cautele reali, e con buon provento.

Io prego pertanto il Senato di accogliere favorevolmente questo progetto di legge, e di volerlo discutere in via d'urgenza, soggiungendo solamente che l'Ordine Mauriziano bramoso di concorrere dal suo canto ad assicurare la felicità dei successi nella grand'opera della rigenerazione italiana, ha di buon grado aderito ad imporre sui proprii beni il vincolo di cui si tratta.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il Ministro segretario di Stato delle finanze è autorizzato a contrarre un prestito di dodici milioni di lire rimborsabile dentro un termine non maggiore di anni sei, e col l'interesse non eccedente il 6 per 0/0 all'anno, ipotecando a tal fine li beni stabili dell'Ordine Mauriziano, ed ove d'uopo ed in sussidio quella parte dei beni demaniali che verrà riconosciuta sufficiente dal Ministero.

Art. 2. Verrà reso conto alla prima riunione del Parlamento successiva alla presente sessione, dell'uso fatto di questa facoltà.

Prestito di 12 milioni di lire a favore delle R. Finanze  
con ipoteca sui beni dell'Ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro  
e suppletivamente su quelli del Demanio.

*Relazione della Commissione al Senato, 1.º agosto 1848,  
GIOVANETTI relatore.*

SIGNORI — Le spese d'una guerra impreveduta, che si vanno ogni giorno accrescendo, e che abbiamo dovuto finora sostenere soli, rendono urgente il provvedimento pel prestito di dodici milioni, che ci viene proposto coll'idea di legge in discussione.

Anche le guerre le più felici obbligarono le nazioni a ricorrere a simile spediente, e ne abbiamo, oltre agli estranei, anche esempi domestici dello stesso glorioso ed assegnato vincitor di Guastalla.

Malgrado che allo scoppiar dei fulmini marziali le finanze nostre si trovassero in quell'ordine ed in quell'assetto, che saranno di perpetua lode alla nostra amministrazione, il prestito, che si progetta, sarà pure insufficiente; ma il paese è disposto per la salvezza delle sue libertà, per l'onore suo, per quello del magnanimo ed adorato suo Re ad ogni maniera di sacrifici, non di ventose parole, ma di sangue e di tesori quanti se ne possono raccogliere.

Non parve alla Commissione di censurare la rata del sei per cento, che si è posta a limite dell'interesse, quantunque possa alterare il prezzo generale del danaro nel paese, perchè anzi questo maggiore interesse favorirà l'afflusso del danaro estero. Altronde quando esiste un grande vuoto nella circolazione è pur mestieri di porgere un sufficiente allettativo ai sovventori. Potentissime nazioni hanno in più circostanze dovuto subire questa legge.

Il prestito che va ad incontrare il paese è abbondantemente garantito dalla condizione vantaggiosa, in cui sono state savamente mantenute le sue finanze, e dalla tenuità proporzionale del debito pubblico, che ora l'aggrava. Antica e ferma è la fede pubblica fra noi, come antico è il valore nelle armi;

antico l'istinto vero di nazionalità, ed il debito delle nazioni omai ha per palladio eziandio il diritto pubblico europeo.

Quindi parrebbe superflua l'aggiunta guarentigia dell'ipoteca di beni stabili dell'Ordine Mauriziano. Tuttavia non dispiacque alla vostra Commissione che si offrisse quest'aggiunta di speciale sicurezza. L'Ordine Mauriziano venne giustamente conservato dallo Statuto insieme al suo patrimonio di natura eminentemente ecclesiastica, perchè proveniente nella massima parte da abbazie e benefizi. Non si avrebbe potuto altrimenti senza offendere le convenzioni che vi diedero origine, ed un sistema politico, che mette a disposizione del gran mastro dei beni, che altrimenti non potrebbero entrare nell'ordine dei pubblici servizi. Il gran mastro ha seguito con piacere l'orme dei suoi predecessori, che nella stessa guisa adoperarono in tempi difficili, ed il suo assenso, al quale terrà dietro fra breve anche quello della S. Sede a più ampia tranquillità di ogni coscienza, compie l'intento di aggiungere i vantaggi di privato contratto senza punto affievolirne il carattere nazionale.

Le cautele perfino in favore de' sovventori sono recate a tale che ove d'uopo ed in sussidio può ipotecarsi una parte de' beni demaniali. Questo è mezzo meramente interinale pel caso che il prestito seguisse innanzi che giunga anche l'assenso pontificio abbondantemente richiesto, mentre avuto il medesimo la guarentigia dei beni dell'Ordine rende inutile ogni altra.

Restava da esaminare se non convenisse limitare la scelta del Ministero intorno ai beni demaniali da ipotecarsi in sussidio; ma si riflettè che egli non avrebbe di certo voluto porre in pericolo di alienazione, beni che per motivi di pubblico interesse convenga conservare al demanio: e che anche per questo rispetto egli rimaneva risponsale verso il Parlamento, a termini dell'articolo 2 dell'idea di legge. L'uso della facoltà accordata col primo articolo comprende tanto il modo, quanto le condizioni del prestito, oltre alla versione del medesimo.

Per la qual cosa ho l'onorevole incarico di proporvi la pura e semplice adozione di amendue gli articoli, che costituiscono la proposta legge.

Incanti volontari delle merci  
depositate nel Porto franco di Genova.

*Progetto di legge, presentato alla Camera il 19 giugno 1848  
dal Ministro dei Lavori pubblici, d'Agricoltura e di  
Commercio (DES-AMBROIS).*

SIGNORI — Per agevolare lo spaccio delle merci che affluiscono nel Porto-franco di Genova ho l'onore di proporre alla Camera un progetto di legge che introdurrebbe nel Porto-franco l'uso degli incanti volontari. Le basi di questo progetto vennero proposte dalla Camera di Commercio di Genova, le condizioni presenti del credito gli danno un'opportunità che pare renderlo vieppiù degno della vostra attenzione.

La diffidenza ispirata dalla crisi commerciale che affetta più o meno tutti i paesi d'Europa, rallenta la circolazione e restringe le speculazioni, rendendo difficili le vendite, perchè lente ed incerte sono le riscossioni. Il proprietario delle merci non si arrischia a darle a credenza, o, come dicono, a far fidi per considerevoli somme; lo speculatore non s'attenta a contrarre vistosi impegni mancandogli la fiducia di una pronta

liquidazione, e così vengon meno di giorno in giorno le transazioni, e la navigazione cui essi danno alimento.

Per vivificar il rallentato commercio, e dare alle merci depositate ne' magazzini del Porto-franco più facile seolo, niun mezzo sembra più acconco che quello di permettere che esse sieno vendute per via di incanti pubblici senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, voluto dalle Lettere Patenti del 20 aprile 1850. Le grandi partite di merci venendo a dividersi in lotti di modico valore, il piccolo mercante, il bottegaio potranno concorrere a farne l'acquisto direttamente, ed impiegando utilmente il loro capitale, daranno allo speculatore il mezzo di investirlo in nuove speculazioni, e lo metteranno in grado di concedere al compratore maggiori agevolezze. Ora invece le vendite ordinarie si fanno in grandi masse e a fido, e difficilmente un negoziante nazionale od estero si determina a correr la fede dei piccoli negozianti dell'interno della città o dello Stato, coi quali non ha relazione e di cui ignora la solvibilità: da ciò ne nasce che le grandi partite di merci vendute nel Porto-franco passano nelle mani di pochissimi i quali ne fanno poscia il dettaglio ai negozianti di second'ordine ed a quelli dell'interno dello Stato, onde derivano due gravissimi inconvenienti, cioè una immensa difficoltà di realizzare i grandi depositi, e quella specie di monopolio che alcuni negozianti esercitano sulle merci dei ricevitori del Porto-franco, e che li rende quasi arbitri di imporre la legge sui prezzi tanto ai venditori, quanto ai compratori; le vendite volontarie agl' incanti torrano questi inconvenienti aprendo una liberalissima circolazione.

D'altronde il negoziante estero o nazionale non residente nella piazza di Genova difficilmente può conoscere la qualità, la quantità, la condizione delle merci esistenti nei depositi del Porto-franco, e non trovasi quindi in grado d'intraprendere quelle speculazioni alle quali probabilmente si determinerebbe allorchando per mezzo di affissi o pubblicazioni sui listini commerciali, venisse a conoscere quali merci sono esposte in vendita, i relativi prezzi e la bontà delle medesime.

Questo inconveniente sembrerà per certo gravissimo a chi abbia cognizione delle enormi spese e dei frequenti inganni cui vanno facilmente soggetti i committenti, senza arivare molte volte ad ottenere il loro intento.

Aggiungasi che i negozianti esteri spedirebbero in maggior copia le loro merci in Genova se fossero pienamente assicurati da ogni frode, nè avessero a temere quelle dilazioni che si frappongono il più delle volte fra l'arrivo e la vendita delle merci loro, o fra la vendita e il pagamento, e l'incertezza di questo.

Nè dall'esimere dall'insinuazione le vendite ad incanto di merci depositate in Porto-franco, verranno le finanze a provare notabile detrimento, poichè non avendo esse sino ad-ora percepito alcun diritto sulle vendite che sogliono nei depositi liberi farsi a trattativa privata, riesce alle medesime indifferente che queste si continuino a praticare nella stessa forma, ovvero con forma diversa.

Le disposizioni del progetto di legge nel mentre apriranno più facile sfogo alle merci depositate nel Porto-franco, daranno pure al Governo il mezzo di venire gradatamente diminuendo e di sopprimere alla fine il doppio dritto di ancoraggio stabilito con Regio Brevetto del 18 dicembre 1815. Il prodotto di questo doppio diritto che era stato attribuito alla Camera di Commercio di Genova per somministrarle i mezzi di far fronte alle enormi passività di cui è gravata, viene ora in virtù del Brevetto del 27 luglio 1847 riscosso dalla cassa della Marina, e la Camera in compenso gode di un annuo assegnamento di L. 46,000, il quale dovrà cessare tostochè essa trovasi in grado di adem-

piere senza questo soccorso i suoi impegni. Il diritto di mezzo per cento che il progetto di legge stabilisce sulle vendite agli incanti a favore della Camera di Commercio, darà ne' primi tempi un tenue prodotto, che non permetterebbe per ora di sopprimere, nè di ridurre l'assegnamento delle lire 46,000, ma questo prodotto andrà successivamente crescendo, e si può sperare che oltre ad coprire tutte le spese degli incanti, metterà in breve la Camera di Commercio in grado di sopperire a tutti i suoi bisogni, e permetterà al Governo di sopprimere quell'assegnamento, e il diritto di doppio ancoraggio da cui esso è originato. La disposizione del progetto che obbliga la Camera a rassegnare ogni anno al Ministero del Commercio un conto speciale dei dritti percetti e delle spese fatte, rende certo il Governo di conoscere puntualmente l'effetto della legge, e di poter ritirare alla Camera quella parte dell'assegnamento che più non le fosse necessaria.

Nel fissare a mezzo per cento il diritto da esigersi dalla Camera si è avuto in mira di procurare alla medesima una sufficiente entrata, senza tuttavia onerare in modo i venditori, che cessasse per loro il vantaggio di ricorrere a questo modo di vendita: il dritto di mezzo per cento non è loro di nissuno aggravio, poichè equivale a quello che ora si corrisponde ai mediatori nelle vendite private.

Il progetto fissa un *minimum* pel valore dei lotti da esporsi in vendita, onde evitare un dettaglio troppo minuto che potrebbe facilmente aprir l'adito a frodi in pregiudizio delle Finanze.

L'obbligo imposto alla Camera di far inserire nei giornali commerciali gli avvisi delle vendite, il prezzo e la qualità delle merci, ed il luogo dove sono depositate, ha per iscopo di abilitare i negozianti esteri e dell'interno a rendersene acquirenti, trasferendosi personalmente, o dando speciali commissioni nel luogo della vendita.

Finalmente l'intervento di un notaio nell'atto degli incanti, e la vigilanza che la Camera eserciterà sopra di essi, rimuovono il pericolo di frode e di abuso:

#### PROGETTO DI LEGGE.

EUGENIO DI SAVOIA ecc. ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, Abbiamo proposto, le Camere hanno adottato, e Noi abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Sono autorizzate le vendite, per mezzo di volontari pubblici incanti, delle merci depositate nel Porto-franco di Genova, ogniquale volta i lotti da esporsi in vendita sieno di un valore non minore di lire cinquecento.

Art. 2. Gl' incanti avranno luogo senz'altra autorizzazione alla presenza di un notaio nelle forme prescritte dalle leggi, e nel locale che verrà designato dalla Camera di Commercio.

Art. 3. La Camera di Commercio eserciterà una speciale vigilanza sopra tali vendite; gl' incanti da farsi dovranno essere iscritti presso di essa in apposito registro, e coll'indicazione del numero dei lotti, del prezzo di ciascheduno, della qualità e quantità della merce, e del luogo ove potrà essere visitata.

Art. 4. La Camera farà inserire nei fogli commerciali quindici giorni prima dell'incanto le liste dei lotti colle indicazioni contenute nell'articolo precedente e con quella del giorno e luogo dell'incanto.

Art. 5. Le spese del locale e quelle tutte degl' incanti saranno sopportate dalla Camera di Commercio, e questa esigerà un diritto del mezzo per cento sul prodotto delle vendite le quali saranno esenti dall'insinuazione. La Camera unirà al suo

conto annuale da rassegnarsi all'approvazione del Ministro di Commercio, un conto speciale dei dritti percetti e delle spese fatte per gl'incanti.

Mandiamo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente legge, la quale sarà munita del sigillo dello Stato e verrà inserita nella raccolta degli atti del Governo.

### Estensione alla Sardegna ed ai Ducati di Piacenza, Parma e Guastalla del Regio Editto 14 settembre 1845 sui pesi e misure.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 19 giugno 1848 dal Ministro dei Lavori pubblici, d'Agricoltura e Commercio (Duc-Ambros).*

Signori — Fra gl'infelici effetti della secolare divisione d'Italia in piccoli Stati tra loro indipendenti e spesso nemici, è pur degna di destare la sollecitudine degli uomini di Stato quella moltitudine di misure, di pesi e di monete, per cui rimangono scemate, incagliate e confuse le relazioni di commercio da provincia a provincia, da municipio a municipio. A ricongiungere ciò che i secoli hanno diviso, a compier l'opera della unione che la concordia dei popoli e il favore del Cielo hanno ora sì felicemente instaurata, a cancellare non solo dalla carta geografica i confini e dai Codici delle leggi le differenze, ma a farne perdere fin la memoria, è necessario, o signori, tor di mezzo quelle diversità d'usanze locali, levare quella varietà deplorabile di misure e di pesi che conferisce a rendere stranieri gli uni agli altri gli abitanti di provincie contigue.

Ho quindi l'onore di presentare alle Camere un progetto di legge contenente disposizioni diverse, ma che tendono tutte allo scopo di stabilire nel Regno intero una perfetta uniformità di misure e di pesi, coll'autorizzare esclusivamente quelli del sistema metrico decimale, a cominciare dal primo di gennaio del 1850.

A ciò già provvede per gli antichi Stati di Terraferma il Regio Editto del 14 settembre 1845, di cui vengo proporsi di stendere gli effetti all'isola di Sardegna ed ai paesi recentemente uniti alla Monarchia.

Vero è che in virtù del Regio Editto del 1.º di luglio 1844, l'uso di pesi e misure strettamente connessi con quelle del sistema metrico decimale, già trovansi *esclusivamente autorizzato* nell'isola di Sardegna fin dal 1.º gennaio 1846. — Ma questo Regio Editto che aveva per iscopo di agevolare il passaggio dall'antico sistema al sistema metrico decimale, tollera l'uso di alcune misure e denominazioni che non sono comprese fra quelle che costituiscono questo sistema quale è in uso in Francia e quale venne adottato per la terraferma. Tali sono il *palm* di 28 centimetri, lo *starello di terreno* di 40 are, la *libbra* di 400 grammi e il *cantaro* di 40 chilogrammi, e tali ancor sono le denominazioni di *starello per grani* e di *botte per liquidi* applicate al mezzo ettolitro, e quelle di *quartara* applicata al mezzo decalitro. Egli importa che queste differenze tra il sistema adottato nell'isola e quello sancito pel continente si facciano sparire al più presto.

Il lavoro cui attende una Commissione speciale ha fatto riconoscere l'opportunità di modificare in molti punti i regolamenti francesi relativi alla fabbricazione ed alla verificazione dei pesi e delle misure, per renderli meglio applicabili agli usi ed alle condizioni di questi paesi. Quei regolamenti es-

sendo stati introdotti in Sardegna quasi senza modificazione, sarebbe questa una nuova cagione di disformità tra quell'Isola e le provincie continentali, disformità che conviene cessare col dichiarare abrogati quei regolamenti e sostituiti ad essi quelli che si stanno preparando per tutta la Monarchia, dall'istante in cui diverrà obbligatorio in questi Stati di terraferma l'uso del sistema metrico decimale.

Tutto ciò è oggetto del primo articolo del progetto; il secondo, che estende ai paesi nuovamente uniti l'Editto del 14 settembre 1845 non ha bisogno di commenti, il sistema metrico decimale è già in uso nei ducati per le pubbliche amministrazioni: i diciotto mesi che restano da scorrere prima del gennaio 1850 permetteranno di dare tutte le disposizioni necessarie perchè esso divenga d'uso generale in quei paesi come nelle antiche provincie del Regno.

Fra queste disposizioni, la più importante consiste nella pubblicazione dei regolamenti per la fabbricazione e la verificazione delle misure, per l'ordinamento del personale e per la percezione dei dritti di verificazione. Questi dritti si riscuotono ora dai verificatori per conto loro, onde nascono se non gravi abusi, certamente gravi e frequenti lagnanze. L'articolo 3 del progetto stabilisce che vengano dal 1.º del 1850 in poi riscossi per conto dello Stato, dal quale saranno stipendiati i verificatori; le notizie che si sono potute raccogliere sul montare di questi dritti, fanno credere che il prodotto che se ne ricaverà sarà più che sufficiente ad assegnare competenti stipendii ai verificatori ed a coprire tutte le spese di verificazione.

Nella discussione del bilancio le Camere potranno apprezzare la convenienza delle particolari disposizioni che il Governo proporrà per mettere ad esecuzione il disposto dall'articolo 3. Per tutte le altre disposizioni puramente regolamentarie l'art. 4 del progetto lascia al Governo la facoltà di provvedervi per via di Decreti Reali.

Art. 1. Il Regio Editto del 14 settembre 1845 sui pesi e misure del sistema metrico decimale avrà forza di legge nell'isola di Sardegna a cominciare dal primo giorno dell'anno 1850, e da questo giorno s'intenderà derogato al Regio Editto del 1.º di luglio 1844 ed alle istruzioni emanate in esecuzione dell'Editto medesimo in quanto è contrario all'Editto del 14 settembre 1845.

Art. 2. Lo stesso Editto del 14 settembre 1845 sarà pubblicato nei già ducati di Piacenza, di Parma e di Guastalla, ed avrà nei medesimi forza di legge dal giorno della pubblicazione.

Art. 3. Dal 1.º di gennaio 1850 i dritti di verificazione dei pesi e misure si riscuoteranno in tutto lo Stato per conto del Regio erario.

Art. 4. Il regolamento indicato all'articolo 18 dell'editto del 14 di settembre 1845 e quegli altri che fossero necessari per l'esecuzione dell'Editto medesimo e della legge presente in tutte le parti dello Stato, saranno approvati per Decreti Reali.

### Dei testamenti all'estero.

*Progetto di legge del senatore GIOVANETTI, letto il 26 giugno 1848 e sviluppato il 1.º luglio stesso anno.*

Articolo unico. È abrogata la disposizione del secondo alinea dell'art. 797 del Codice civile, prescrivente che i *testamenti fatti all'estero dai sudditi e non ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, non avranno effetto in questi Stati.*

**Adozione delle famiglie indigenti dei militari e dei marinai morti o resi inabili al lavoro combattendo per la Patria — Provvedimenti per promuovere la guerra dell'indipendenza.**

*Progetto di legge del deputato BUFFA, letto il 30 giugno 1848, sviluppato e preso in considerazione il 3 luglio successivo.*

SIGNORI — La suprema necessità della Patria oggi è la guerra; per condurre la quale a buon fine abbisognano, tra le altre, queste tre cose: 1.° assicurare gli animi di coloro che dalla legge sono chiamati all'esercito, acciocchè la paura di lasciare nella miseria le loro famiglie non sia loro di ostacolo al pronto adempimento dei proprii doveri; 2.° accrescere l'esercito per potere più largamente e sicuramente operare; 3.° raccogliere sussidii per sopperire alle spese della guerra.

Affine di conseguire questo triplice scopo, quasi a complemento di quegli altri provvedimenti maggiori che il Governo ha promesso di proporre alla Camera, il sottoscritto presenta la seguente idea di legge:

Art. 1. 1.° La Nazione adotta le famiglie indigenti dei soldati morti combattendo per la Patria;

2.° Una legge speciale fisserà i modi delle sovvenzioni.

Art. 2. 1.° In una città di Lombardia, scelta a tal' effetto dal Ministro della guerra, sarà formato un vasto campo di istruzione destinato a raccogliere tutti i volontari di qualsiasi parte d'Italia e le guardie nazionali mobilitate;

2.° I volontari così raccolti riceveranno i loro capi dal comando supremo dell'esercito e da esso dipenderanno;

3.° Si obbligheranno di osservare la disciplina militare e stare sotto le armi fino al termine della guerra;

4.° Non saranno mescolati coi soldati dell'esercito ma formeranno dei reggimenti a parte.

Art. 3. 1.° In tutti i comuni dello Stato sarà posta in luogo pubblico, e possibilmente presso le chiese parrocchiali, una cassa sopra la quale sarà scritto a grandi caratteri: *Offerte per la Guerra Santa.*

Questa cassa sarà destinata a ricevere, per via d'una buca, le offerte che dai cittadini si volessero fare tanto in danaro che in oggetti preziosi;

2.° I Sindaci, i Parroci ed i Giudici saranno incaricati di sorvegliare la detta cassa e trasmettere le oblazioni al Governo in fine di ogni settimana;

3.° Le casse staranno così esposte fino al termine della guerra.

**Adozione delle famiglie indigenti dei militari e dei marinai morti o resi inabili al lavoro combattendo per la Patria. — Provvedimenti per promuovere la guerra dell'indipendenza.**

*Relazione fatta alla Camera il 23 luglio 1848, dalla Commissione composta dei signori BOARELLI — SALMOUR — RUFFINI — CRETIN — BIANCHI — PLOCHIU' e LANZA relatore.*

SIGNORI — L'onorevole Deputato, autore del presente progetto di legge suggerisce alla Camera tre mezzi per attivare la guerra della nostra indipendenza. Col primo vorrebbe calmare le inquietudini di quei militi, padri di famiglia, che non

temono di affrontare i pericoli della guerra per loro medesimi, ma temono bensì, ed a ragione, di lasciare, morendo per la Patria, la moglie ed i figli senza appoggio e senza mezzi di sussistenza. A questo fine tende il primo articolo in cui si dichiara che la nazione adotta le famiglie di quei militi che muoiono combattendo per la Patria.

La Commissione riconobbe sacrosanto questo principio ed utile nello stesso tempo. Essa rifletteva che colui il quale versa il suo sangue per la difesa della madrepatria ha diritto di esigere che questa provveda generosamente a remunerare i suoi difensori o la loro famiglia se essi periscono. Nè solo per sentimento di giustizia e di gratitudine, ma pur anche per utilità di Stato importa di stabilire questa massima, poichè il soldato che è tranquillo sulla sorte dei suoi più cari non esita più nel pericolo ma combatte validamente a pro della patria benefica. Tutti i popoli liberi antichi e moderni stabilirono nelle loro leggi questo principio: che la patria debba avere viscere di madre verso coloro che si sacrificano per lei. Nè ci deve soffermare la riflessione che tale deliberazione potrebbe causare gravi spese allo Stato; vergognosa sarebbe una gretta considerazione di economia verso di chi ci è prodigo della propria vita e dell'esistenza medesima dei suoi più cari.

La Commissione pertanto propone alla Camera di proclamare senza titubanza il primo articolo della presente legge, e di sancire altamente un principio di giustizia, di gratitudine e di utilità pubblica; d'accordo poi coll'autore del medesimo progetto di legge, estendeva la disposizione del primo articolo anche ai feriti resi inabili al lavoro, nella convinzione che il Regio Decreto del 9 giugno 1831 non soddisfa convenientemente a questo debito.

Nell'alinea successivo il progetto di legge stabilisce che, mediante una legge speciale, si provvederà ai modi di sovvenzione. Noi avvertiamo di passaggio che il progetto di legge presentato dal deputato Zunini mira a questo scopo.

Al secondo articolo della legge che la Commissione ha esaminata si vorrebbe procurare di accrescere il novero dei combattenti favorendo nel miglior modo l'arruolamento dei volontari sotto alle bandiere italiane. Quantunque poderoso sia l'attuale nostro esercito che combatte contro l'austriaco, esso potrebbe divenire fra breve insufficiente per ostare alle forze nemiche sempre crescenti. Ed anche nelle attuali condizioni, se vi fossero disponibili maggiori forze, potremmo contemporaneamente assediare le fortezze di Mantova, Verona e Legnago, ed assalire gli austriaci nella Venezia, meglio difendere le gole del Tirolo sempre più minacciate, rendere difficile e pericoloso l'invio di nuovi rinforzi a Radetzki, frenare la rapacità e le devastazioni delle sue barbare orde. Dunque pare a noi evidentemente utile la formazione di nuovi corpi di volontari i quali, nei paesi montuosi del Tirolo e del Friuli, troverebbero il terreno favorevole per questo genere di guerra, e servigi non spregevoli renderebbero nella presente guerra. Fede ne facciamo i corpi irregolari che da tre mesi stanno difendendo con eroica perseveranza i passi dello Stelvio, del Tonale e del Cadore.

Non è men vero però che gravi difetti sono inerenti a tali corpi di truppe. Frequenti mancanze di subordinazione ai capi, lagnanze continue e critiche sulle operazioni militari eseguite o da eseguirsi, dispersione o diradamento delle loro schiere cagionati da capricci o cause leggere. I quali difetti sono d'altronde compensati dall'audacia delle loro mosse, dal coraggio entusiastico con cui si battono, perchè animati dal santo amore di Patria. I difetti succennati vengono attenuati poi di molto qualora i volontari siano posti sotto a capi esperti nel comando di tali corpi e che godano della piena

loro confidenza. Bella prova ne fanno i volontari guidati dai bravi capi il colonnello d'Apice ed il generale Giovanni Durando. Non minori servigi l'Italia sta attendendo dall'eroe di S. Antonio, il prode Garibaldi, intorno a cui si dice che accorrono a gara giovani italiani di ogni paese.

Noi pertanto, d'accordo coll'egregio autore del presente progetto di legge, siamo convinti che dai corpi di volontari si può e si deve trarre tutto quel partito di cui sono capaci; e, per attenuare possibilmente i danni risultanti dall'insubordinazione, proponiamo che siano tenuti a servire sino al termine della guerra dell'indipendenza, ed a sottomettersi a quella disciplina che verrà stabilita dai loro capi scelti dallo stesso comando del nostro esercito.

Però la Commissione, prima di deliberare sopra un soggetto di spettanza affatto militare, ha creduto opportuno di udire il parere del primo ufficiale della guerra che a tal fine invitava ad intervenire ad una sua seduta, e modificò in seguito alle sue pratiche e savie considerazioni parecchie disposizioni della legge relative a quest'oggetto.

Si lascierebbe quindi la libertà ai volontari di arruolarsi nei reggimenti regolari o di entrare in corpi speciali. Con tale facoltà, si soddisferebbe tanto a quei volontari che volessero percorrere la carriera militare come a coloro i quali non bramano che di cacciar fuori dell'itala terra i barbari e poi ritornare alle prime loro occupazioni.

Se si volessero costringere tutti i volontari ad arruolarsi nei reggimenti di linea, molto minore risulterebbe il numero di essi, perchè, oltre alla ragione sopraddetta, altri motivi vi esistono, per cui ripugna a parecchi di mescolarsi coi soldati dell'esercito. La durezza della disciplina imposta nei gradi inferiori da uomini sovente rozzi, ed il contatto inevitabile con gente di diversa educazione rende a molti volontari ripugnantisimo il servizio, ed a malgrado della migliore volontà di battersi, si rifiutano di rimanervi a tali condizioni.

Sappiamo pure che parecchi corpi di volontari si disciolsero per essersi lasciati introdurre nei loro ranghi persone di cattiva vita, e che per la stessa ragione un corpo distinto, quello degli studenti, è molto disgustato. Il Ministro della guerra dovrebbe provvedere a che fossero tolti tali inconvenienti qualora creda di potersi giovare di questi corpi volontari, e che la loro istituzione non sia contraria alle viste politiche e militari del Governo.

Un felice suggerimento ci venne pure dato a questo proposito da un esperto militare di questa Camera. Esso osservava che i nostri battaglioni sono formati di sole 4 compagnie: combinazione difettosa per certe evoluzioni, che si correggerebbe mediante l'aggiunta di una 5.<sup>a</sup> compagnia di cacciatori, che si potrebbe formare intieramente di volontari.

Sopra tale suggerimento noi chiamiamo l'attenzione del Ministero della guerra.

La Commissione ha pure creduto opportuno di aggiungere qualche segno distintivo pel milite volontario, non che di stabilirlo colla prospettiva di una ricompensa onorifica, e, d'accordo coll'autore del progetto, vi propone perciò alcune disposizioni.

Nella terza ed ultima parte della legge si vuol provvedere al modo di raccogliere sussidii per la guerra. A tenore del progetto di legge come venne presentato a questa Camera, si dovrebbe a questo fine collocare vicino alle chiese parrocchiali delle cassette per ricevere danaro ed oggetti preziosi, e sopra le medesime si scriverebbero le seguenti parole: *Offerte per la Guerra Santa*.

Alla Commissione non parve molto appropriato questo mezzo per raccogliere ragguardevoli doni, ed il motto non abbastanza

ovvio alle popolazioni rurali per essere compreso nel suo vero senso; essa opinò quindi, come cosa più adeguata per raggiungere l'intento, di stabilire che doni di ogni genere inserienti ai bisogni della guerra si riceveranno in ogni palazzo comunale dello Stato, sopra la cui porta starà, fino a guerra finita, quest'iscrizione: *Offerte per la Santa Guerra dell'Indipendenza Italiana*. Nulla osterebbe che accanto alla stessa porta si collocasse un *salvadanaio* per ricevere la segreta offerta del passeggero suggeritagli da patria carità nel leggere la succennata iscrizione.

Signori, noi non dubitiamo che la popolazione sia inclinata a fare spontanei e grandi sacrifici per il trionfo della causa italiana. Prove di fatto ci somministrano i volontari che accorrono da ogni parte per iscriversi nei ruoli dell'esercito italiano, benchè non siano sollecitati da inviti governativi. Prove di fatto abbiamo nei doni di ogni genere che vengono tutti i giorni offerti per sovvenire l'esercito, quantunque le autorità pubbliche non se ne diano pensiero. Nei petti italiani, noi lo crediamo, sta riposto un tesoro di devozione per la Patria comune. Ma finora mancò nel Governo chi abbia saputo comprenderlo e trarne generoso partito. Se esso, con circolari opportune diramate agli intendenti, ai sindaci ed ai parroci, volesse eccitare il sentimento patriotico delle popolazioni, per me sono inclinato a credere che la generosità del popolo supererebbe la nostra aspettativa, e forse dimostrerebbe che anche dal lato delle sovvenzioni per alimentare la guerra l'Italia può fare da sé.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. La Nazione adotta le famiglie indigenti dei militari morti o resi inabili al lavoro combattendo per la patria.

Una legge speciale fisserà i modi delle sovvenzioni.

Art. 2. In parecchie delle città più vicine al teatro della guerra si stabiliranno dei depositi per riunire tutti i volontari di qualsiasi parte d'Italia.

I volontari così raccolti riceveranno i loro istruttori e capi dal comando supremo dell'esercito e da esso dipenderanno.

Si obbligheranno di osservare la disciplina militare e stare sotto le armi sino al termine della guerra.

Potranno, a loro scelta, essere incorporati nei reggimenti di linea, oppure formare delle compagnie separate.

Porteranno inscritta sul sakò o elmo la parola *volontario*, ed i loro nomi saranno pubblicati sul giornale ufficiale del Regno.

Finita la guerra riceveranno un certificato nel quale si attesterà loro la riconoscenza della Nazione.

Questo certificato verrà considerato dallo Stato come un titolo a particolari riguardi sia in loro favore che della loro prole.

Art. 3. In tutti i comuni dello Stato, per cura dell'autorità amministrativa di essi, sarà collocata sopra la porta della casa comunale la seguente iscrizione: *Offerte per la Santa Guerra dell'Indipendenza Italiana*. Vi si riceveranno doni di ogni genere per i bisogni della guerra.

I nomi dei donatori colle relative offerte verranno iscritti sui registri comunali e sulla gazzetta ufficiale.

I Sindaci, Giudici e Parroci, saranno invitati, a nome della patria, di promuovere officiosamente le oblazioni, ed incaricati della loro sorveglianza non che della trasmissione delle offerte alle autorità che verranno incaricate dal Governo per riceverle.



**Adozione delle famiglie indigenti dei militari e dei marinai morti o resi inabili al lavoro combattendo per la Patria.**

*Progetto di legge adottato dalla Camera il 27 luglio 1848, comunicato al Senato il 29, e da questo adottato il 30 stesso mese.*

Articolo unico. La nazione adotta le famiglie indigenti dei militari o dei marinai morti o resi inabili al lavoro combattendo per la patria.

Una legge speciale fisserà i modi delle sovvenzioni. Intanto, presentandosi casi d'urgenza, è fatta facoltà al Governo di provvedere, sotto la propria responsabilità, con sussidii interinali, mediante semplici Decreti Reali.

**Adozione delle famiglie indigenti dei militari e dei marinai morti o resi inabili al lavoro combattendo per la Patria.**

*Progetto di legge del senatore DE FORNARI, letto il 17 luglio 1848 e ritirato il 30, associandosi il proponente a quello già stato adottato dalla Camera dei Deputati surriferito.*

Art. 1. Gli individui connazionali regnicoli i quali, pugnando nell'attuale gran lotta per la indipendenza della patria Italia e le sue libertà, regolarmente iscritti sotto le bandiere nazionali della dinastia costituzionale di Savoia, rimanessero, per mutilazione o al seguito di ferite, impediti da lavoro necessario alla loro sussistenza, sono dichiarati e saranno, sulla loro richiesta, considerati e trattati adeguatamente come figli adottivi della patria riconoscente.

Le famiglie di coloro che, per la stessa gran causa, fossero periti, e le quali trovinsi, per questo, in equivalenti circostanze, avranno un diritto acquistato ad ottenere, a carico del pubblico erario, nel più largo e distinto modo, sussidii o adeguati compensi.

Art. 2. I beneficii delle disposizioni suddette saranno estesi altresì a favore degli individui mutilati e delle famiglie orbate, ancorchè bensì connazionali italiani ma non regnicoli, ove domandino, sia durante la guerra, sia anche nei tre mesi successivi alla pace promulgata, la dichiarazione di nazionalità del Regno e si conformino alle relative legali norme.

Anche in difetto di ciò saranno ammessi ad ottenere temporaneo adeguato sussidio; — e, ad ogni modo, instanti raccomandazioni ed interessamento presso i rispettivi Governi italiani, anche a titolo di reciprocità.

Art. 3. La Nazione e il suo regale Governo si riservano ed impegnano ad adempiere in ogni altro possibil modo al sacro e dolce dovere della pubblica riconoscenza in favore dei benemeriti tutti della attuale e finale gran lotta contro la invasione straniera.

Art. 4. La fede e l'onore nazionale sono dichiarate guarentigie dell'adempimento dei come sopra proclamati doveri di riconoscenza nazionale, e raccomandate solennemente ai uccessori nei poteri competenti.

**Credito al Governo  
per la calzatura dei soldati.**

*Progetto di legge del senatore COLLI, letto il 30 giugno 1848.*

Articolo unico. Un credito straordinario di trecento mila lire sarà aperto al Ministro della Guerra per procurare gratuitamente un paio di scarpe a ciascun soldato e sott'ufficiale dell'armata in Lombardia.

**Credito al Governo per la calzatura dei soldati.**

*Relazione della Commissione al Senato, 15 luglio 1848,  
GIOVANETTI relatore.*

SIGNORI — La vostra Commissione, che si raccolse ad esaminare la legge proposta dal Senatore Colli, perchè si apra un credito straordinario di lire trecento mila al Ministero della Guerra onde procurare gratuitamente un paio di scarpe a ciascun soldato e sott'ufficiale dell'armata in Lombardia, ha sommatamente apprezzato il pensiero che ispirò tale idea di legge. Merita il nostro prode esercito che il Senato gli attesti pubblicamente e solennemente la sua sollecitudine e la viva sua simpatia per soldati, che nuovi alla guerra si sono tosto collocati nella stima universale fra i più eccellenti per disciplina e per valore. Era questo il principal fine del proponente, e si rendeva così interprete de' sentimenti de' suoi colleghi del paese.

Nella scelta poi del modo, con cui dare siffatta dimostrazione, il proponente ottenne specialmente l'encornio di tutti gli illustri militari che seggono nella nostra Camera; imperciocchè sempremai i più celebri capitani ebbero special cura della calzatura del soldato. Non che si fatta cura manchi al nostro esercito, che anzi è diligentemente provveduto a questo riguardo. Ma si volle piuttosto dargli segno di pubblica gratitudine; anzichè sovvenire ad uno speciale bisogno.

Per la qual cosa, onde scolpir viemmeglio quest'idea, la Commissione d' accordo col proponente è andata ricercando una modificazione, che fosse più propria all'intento, e le parve di rinvenirla col sostituire alla proposizione determinativa per procurare gratuitamente un paio di scarpe a ciascun soldato e sott'ufficiale dell'armata in Lombardia, quest'altra: per imputare gratuitamente il valore d'una calzatura nel conto particolare di massa di ciascun soldato dell'esercito combattente nella Lombardia e nella Venezia.

Giudicò la Commissione che allora il valore della calzatura potea imputarsi a beneficio del soldato in qualunque effetto di piccolo corredo; che nel novero de' combattenti non venivano a comprendersi se non queglii de' nostri soldati, che si trovano in prima linea, o meglio queglii, che seguirono i primi il vessillo del riscatto italiano inalberato dalla mano possente del nostro magnanimo Sovrano; e che tuttavia si lasciava al Ministero tutto l'arbitrio, di cui ha mestieri per una giusta e savia applicazione del provvedimento.

Perciò la Commissione mi ha incaricato unanime di proporvi l'adozione della proposta legge coll'ammendamento, che ho riferito.

Innanzi però metter fine al mio discorso debbo accennare una quistione costituzionale, che insorger potrebbe in vista



della proposta di una spesa iniziata nella nostra Camera: l'articolo 10 dello Statuto consente la proposizione delle leggi al Re ed a ciascuna delle due Camere, ma vuole che ogni legge d'imposizione di tributi o di approvazione de' bilanci e de' conti dello Stato sia presentata prima alla Camera de' Deputati. Si è domandato se una legge che apre un credito ad un Ministero e viene quindi a creare nel suo bilancio una categoria, potesse iniziarsi nella nostra Camera. Non trattandosi di legge d'imposizione di tributi, nè di bilancio, nè di conti dello Stato, non sembrò che dovesse di necessità la proposta essere innanzi tratto recata alla Camera de' Deputati. L'iniziativa competente al Senato sarebbe di troppo angustiata.

Saremmo ridotti all'assurdità, che anche le spese necessarie pel Senato dovessero primamente discutersi altrove. Il Senato, che solo conosce i suoi bisogni, non potrebbe prendere iniziativa nè pure in questo. L'eccezione pertanto all' iniziativa della prima Camera vuol essere interpretata ristrettamente, e condurla a non menomarne il dritto conferitole dallo Statuto, se non in quanto importa la letterale disposizione del medesimo.

Nel decidere però la Commissione che in suo senso la disposizione dello Statuto concernente le imposizioni, i bilanci ed i conti dello Stato, non era d'ostacolo alla adozione della proposta legge, nè priva in alcun modo la prerogativa dell'altra Camera, volle che tuttavia l'insorta difficoltà vi fosse esplicitamente accennata.

### Soppressione della Compagnia di S. Paolo.

*Proposta di legge del Deputato DALMAZZI, letta il 30 giugno 1848, e sviluppata il 19 luglio stesso anno.*

Considerato che la Congregazione di S. Paolo sebbene stabilitasi con santo scopo pure dal bel principio diventò Gesuitica, e cagionò l'introduzione e poscia fomentò l'ingrandimento di quest'ordine tra noi;

Considerato che sino a questi ultimi giorni la sua direzione era in mano di questi Reverendi Padri i quali ne abusavano secondo il loro ordinario;

Considerato che l'amministrazione degli averi di questa Congregazione destinati ad opere di beneficenza è ancora circondata di dense tenebre, ed è invece importantissimo che sia posta in maggior luce acciocchè i poveri non siano fraudati di quello che diventò legittimo loro patrimonio;

Considerato che non solamente oscura ne è l'amministrazione ma si fanno distribuzioni pessime, e talvolta un vero sperpero di quelle ricchezze;

Si propone:

- 1.° La Congregazione di S. Paolo è disciolta;
- 2.° Il Governo avoca a sé l'amministrazione de' fondi e beni di questa Congregazione e la confida ad una Commissione di sette cittadini da nominarsi ogni triennio coi suffragi dei Collegi elettorali di Torino;
- 3.° Potranno i rappresentanti della Nazione prendere visione dei registri di quest'Amministrazione in qualunque tempo ed ora per prevenire o rimediare ad ogni abuso che potesse nascervi facendone gli opportuni richiami presso al potere esecutivo.

### Soppressione di Conventi in Sardegna.

*Progetto di legge dei Deputati SIOTTO-PINTOR GIOVANNI, — SERRA FRANCESCO MARIA — DECASTRO — SPANO — ORRÙ, e SUSSARELLO, letto il 30 giugno 1848, sviluppato e preso in considerazione il 24 luglio.*

Art. 1. Saranno prontamente soppressi nella provincia di Cagliari i conventi dei padri Mercedarii di Buonaria, dei Domenicani, dei Minimi di S. Francesco da Paola, e degli Agostiniani, oltre alle due case e al convitto dei Gesuiti.

Art. 2. Li beni d'ogni maniera pertinenti a tutte le anzidette Corporazioni saranno dichiarati proprietà dello Stato.

Art. 3. Ai Religiosi dei tre primi conventi così laici professi, come sacerdoti, sarà conceduta una discreta annua pensione, la quale, quanto a questi ultimi, dovrà cessare di pien diritto, tosto che sieno provveduti di ecclesiastico beneficio.

Art. 4. Le rendite tutte dei soppressi Ordini Religiosi saranno esclusivamente e perpetuamente applicate a vantaggio della pubblica istruzione.

### Revisione delle liquidazioni feudali in Sardegna.

*Progetto di legge dei deputati SIOTTO-PINTOR GIOVANNI — SERRA FRANCESCO MARIA — PASSINO — DECASTRO — GUILLOT, — SUSSARELLO, — ORRÙ e SPANO, letto nella seduta del 30 giugno 1848.*

Art. 1. Da una Commissione speciale da stabilirsi in Cagliari, composta in egual numero di membri del Magistrato d'Appello e di avvocati patrocinanti, nativi gli uni e gli altri delle ville del Regno, o aventi beni stabili in esse, saranno dentro il termine preciso di un anno rivedute le liquidazioni feudali.

Art. 2. Ciò eseguito con intervento de' feudatarii o loro procuratori, e de' sindaci de' comuni già infeudati e loro patrocinanti, non meno che dell'avvocato fiscale generale, e dell'avvocato fiscale generale patrimoniale, saranno tutti gli atti portati al Magistrato suddetto; il quale, dove siasi fra le parti transatto presso la Commissione, o pure si voglia transigere presso di esso, omologherà colle debite forme la transazione, e in caso contrario proferirà la sua ragionata sentenza.

Art. 3. Saranno abolite le cedole dei feudatarii che avessero avuto un compenso maggiore del dovuto, e cesseranno di far parte del debito pubblico fino alla somma concorrente.

Art. 4. La somma totale che rimarrà dovuta ai feudatarii dopo la revisione sarà dichiarata debito dello Stato, ed equamente ripartita tra i villaggi e le città tutte dell'Isola, finchè non sia per altra legge provveduto alla compiuta definitiva estinzione del debito feudale.

## Riabilitazione dei condannati dal 1821 al 1847 per fatti politici, e sovvenzioni alle loro vedove e figli.

*Progetto di legge del Deputato LANZA, letto il 30 giugno 1848.*

Le libere istituzioni, di cui ora andiamo lieti, furono già iniziate nel 1821 da molti generosi, i quali ebbero il civile coraggio di proclamarle. La loro intrapresa, per avverso destino, andò fallita; e molti di coloro dovettero pagare il fio del loro patriottismo nelle prigioni, in lungo e doloroso esilio, ed alcuni sul patibolo. Fra quelli che rimangono ancora superstiti, ed ebbero la ventura di rivedere la patria, non pochi giacciono dimenticati e ridotti a vivere miseramente. La Nazione non deve tollerarlo più a lungo. Sorta a libertà non senza il loro concorso, è per essa sacro debito di giustizia e di gratitudine di provvedere degnamente alla loro sorte.

Non dev'essere minore la nostra sollecitudine verso quegli altri onestissimi ed infelici concittadini che dal 1822 al 1847 furono colpiti da pene più o meno severe per motivi, così detti, delitti politici: le condanne furono per lo più profferite senza prove legali, e talune senza neanche un qualche fondato indizio dai consigli di guerra, o da Commissioni straordinarie a questo oggetto espressamente istituite. Giustizia vuole quindi che si schiuda una via legale a coloro che furono sgraziatamente colpiti da quelle sentenze economiche pronunciate da tribunali eccezionali, di porre in evidenza la loro innocenza. Per le quali considerazioni propongo il seguente progetto di legge.

Art. 1. La memoria di tutti quei cittadini che nel 1821 furono fatti morire per delitti così detti politici è venerata dalla nazione, le vedove ed i figli loro che si trovano nell'inopia saranno convenevolmente soccorsi, ricoverati ed educati a spese dello Stato.

Art. 2. Coloro che per la stessa causa furono costretti ad esulare, potranno essere reintegrati in tutti gli uffizii dello stato civile e militare che prima occupavano. Quelli però fra essi che per disuso, età od altro giusto motivo non potranno essere ammessi, avranno diritto ad un liberale sovvenimento.

Art. 3. Tutti i cittadini che posteriormente al 1821 e sino al 1847 furono condannati per delitti così detti politici da consigli di guerra, o da commissioni speciali, e nel caso di loro morte, le vedove ed i figli di essi avranno diritto di domandare dinanzi ai Magistrati ordinari dello Stato la revisione del loro processo, e l'annullamento delle condanne in odì di essi pronunciate.

Art. 4. Venendo, in conseguenza di tale revisione annullate le dette condanne rimarranno applicabili in favore loro, non che delle vedove e dei figli proprii, le disposizioni contenute negli articoli 1.° e 2.° della presente legge.

Art. 5. Tutte le presenti disposizioni avranno forza tanto nel nostro Stato, quanto in quelli che si sono o si saranno recentemente aggregati, e verranno applicate senza alcuna distinzione a beneficio di tutti coloro che si trovano nelle condizioni sovra indicate.

## Prestito a carico dei corpi morali e ritenuta per le pensioni eccedenti le L. 3m.

*Proposta di legge del deputato MOLINO, letta il 30 giugno 1848.*

Nelle attuali contingenze dello Stato, ed all'oggetto, se non di evitare, almeno di diminuire l'importanza delle leggi concernenti i prestiti proposti dal Governo, il sottoscritto propone la seguente legge.

1.° Che tutte le comuni, chiese, confraternite, benefici, capitoli, prebende, mense, abbazie, seminari, corporazioni religiose, collegi, ospitali, e qualunque pubblico stabilimento, debbano entro un mese versare nelle rispettive tesoriere provinciali tutte quelle somme di denaro di cui si troveranno possessori in eccedenza a quanto è necessario per le ordinarie spese, e ciò a titolo di prestito coll'interesse del 5%.

2.° Che di tutti li stipendii e pensioni eccedenti le lire tre mila annue dei *sine cura* in questi compresi gl'impiegati classificati in aspettativa, debba per un anno, a partire dal 1.° prossimo luglio, essere la parte eccedente le dette lire tre mila ritenuta dal Governo a titolo di prestito senza interesse per un tempo da determinarsi.

## Nomina d'una Commissione d'inchiesta per la navigazione ed il commercio.

*Proposta del deputato PENCO, letta il 30 giugno 1848.*

Il commercio marittimo, la marineria mercantile sono, come ognuno sa, la base, l'elemento della potenza marittima, della marina militare delle nazioni.

Chiamati in breve a creare una marina militare italiana degna del nuovo Regno, importa soprattutto di favorire la prosperità del mercantile naviglio.

La navigazione, il commercio marittimo soffrono per una moltitudine di leggi e regolamenti vessatori, fiscali, gravosi, e per innumerevoli abusi, che inceppano e soffocano il loro naturale sviluppo.

Lungo sarebbe il solo enumerare, difficile il dimostrare le cose asserite per mancanza degli opportuni documenti, dati statistici, tavole comparative, che pur son necessarie a poter ben giudicare il valore delle proposte lagnanze, ma che è del tutto impossibile a persona privata il poter riunire.

Una Commissione d'inchiesta, nominata dalla Camera fra i suoi membri e colla sua autorità, è la sola che possa provvedere efficacemente all'esame di fatti, alla raccolta di documenti, onde, dedottene le cause, se ne possano proporre i rimedi.

Il metodo inglese modificato è il modello da prendersi per praticare quest'inchiesta, a preferenza del francese:

L'Inghilterra, maestra sempre in tutto quanto riguarda la scienza pratica, ci porge anche in questo caso utilissimi esempi ed ammaestramenti.

Condotto da queste considerazioni, il sottoscritto fa la seguente proposta di deliberazione:

Art. 1. Sarà nominata una Commissione di sette membri deputati appartenenti alle provincie marittime.

Art. 2. Questa Commissione avrà speciale incarico:

1.° Di esaminare tutto quanto ha rapporto alla navigazione e commercio marittimo, leggi, regolamenti, tariffe, usi d'ogni specie;

2.° Constatare, enumerare gli abusi, gli aggravii, i mali che pesano sul medesimo;

3.° Investigare le cause, proporre i rimedi;

Art. 3. A questo fine la Commissione avrà facoltà:

1.° Di dividersi in sezioni onde poter fare le sue indagini in quei luoghi che crederà opportuni;

2.° Di aggregare sia alla Commissione intera, sia alle sezioni quelle persone che crederà utili allo scopo;

3.° Di domandare a tutti i ministri ed amministrazioni da essi dipendenti come a qualunque funzionario pubblico ed impiegato, comunicazione di tutte le leggi, regolamenti, ordini, istruzioni, dati statistici e notizie che crederà opportune;

4.° Di chiamare nel suo seno qualunque individuo privato, interrogarlo, invitarlo a somministrare i lumi e le cognizioni che avrà sulla materia, e stendendo di tutto processo verbale.

Art. 4. La Commissione procederà in tutti questi atti colla maggior possibile pubblicità. Pubblicherà colle stampe, a misura che lo crederà conveniente, e per fascicoli tutti i documenti che avrà raccolti, ed i suoi processi verbali.

Art. 5. Terminate le sue operazioni farà rapporto alla Camera nella prossima sessione del risultato delle sue ricerche, proponendo, ove lo creda, le misure da adottarsi.

Art. 6. Pel caso in cui la Camera attuale venisse disciolta, questa Commissione verrà fornita dal R. Governo di necessari poteri onde possa continuare le sue operazioni su questo importantissimo argomento.

*Sviluppo della proposta PENCO.*

SIGNORI — Le poche considerazioni che ho fatto precedere alla mia proposta abbastanza accennano la convenienza e la necessità di quella Commissione d'inchiesta che io vengo a proporvi: aggiungerò poche parole per rendervene sempre più evidente la necessità, e per chiarire il modo di eseguirla.

La prosperità del mercantile navigio e del commercio marittimo è la base, come ognun sa, l'elemento, il materiale indispensabile a creare la marina militare d'una nazione. Senza questo sono vani gli sforzi, è inutile la volontà degli uomini e delle nazioni. Se non esiste prosperità di commercio marittimo non può esistere potenza marittima, e quando il primo decade, questa pure si annichila gradatamente. L'esempio delle nazioni antiche e moderne sta scritto nella storia a convalidare la mia asserzione.

I Tiri, i Fenici, i Cartaginesi fra gli antichi; i Veneziani, i Genovesi nell'età di mezzo; gli Olandesi, i Portoghesi, gli Spagnuoli nei tempi moderni, furono potenti in mare finché prosperarono i loro commerci, e scadde e perì la loro potenza marittima colla diminuzione ed annichilamento delle loro marittime transazioni. Gettate uno sguardo sulle nazioni contemporanee: le forze navali della Francia, degli Stati Uniti, dell'Inghilterra stanno in proporzione diretta colla prosperità ed estensione del loro commercio marittimo.

Fra breve l'Italia risorta e ricomposta a nazione dovrà creare una marina militare degna di lei, che tuteli, favorisca, e ne accresca i rapporti coi popoli diversi, incoraggi lo spirito intraprendente de' nostri uomini di mare e de' nostri negozianti, e prestando ovunque valida protezione alle loro ardite intraprese, faccia sventolare glorioso l'italiano tricolore vessillo in ogni parte del globo.

Nulla manca all'Italia per avere in pochi anni una flotta numerosa e potente. Uno sviluppo straordinario di litorale ci

presenta in quantità uomini di mare per cui ad ogni momento si possono avere oltre 100 mila marinai esperti, arditi, intrapresi, capaci d'ogni più arrischiata intrapresa.

Venezia, la regina dell'Adriatico, il golfo della Spezia, porto forse il più bello e comodo del mondo, sono due arsenali designati dalla stessa natura che avranno pochi eguali. Le vergini foreste della Sardegna, la Liguria, la Toscana, la Romagna abbondano di legni da costruzione che finora abbiamo in gran parte venduti allo straniero.

Il ferro dell'Elba, il canape di Bologna e di Piemonte, le manifatture per vele, cordaggi, ferramenti, attrezzi, tutto esiste, e non occorre che di essere utilizzato ed applicato alla grand'opera.

Manca una voce potente, una volontà che infonda vita in questa materia per farla divenire una flotta, e questa voce suonerà appena l'Italia sarà costituita in nazione.

Numerosi navigli sorgeranno come per incanto dall'onde a tutelare l'onore, gli interessi nazionali, a proteggere, a difendere la civiltà e la libertà, a restituire all'Italia la sua parte di preponderanza nella discussione degli interessi generali delle nazioni.

Ma in attesa di questo momento solenne tocca a noi intanto a spianare la via, preparare i materiali della grandiosa costruzione, tocca a noi il far prosperare la navigazione.

Signori, il commercio marittimo, la navigazione soffrono d'infinità di bisogni e di mali, che soffocano il naturale sviluppo di un'industria che, indigena nelle coste della Liguria e di tutta Italia, crescerebbe in pochi anni gigante se fosse lasciata libera ne' suoi movimenti.

Lungo sarebbe l'enumerare, difficile il dimostrare ora chiaramente questa verità per mancanza di documenti, ma per accennarvi alcuni de' principali bisogni vi indicherò brevemente:

Lo scavamento del porto per cui già vi fu presentato un progetto di legge, e che è urgentissimo di attivare;

La riforma delle Camere di commercio onde siano in grado di servire d'organo ai veri bisogni del commercio;

La riforma dei tribunali di commercio per metterli in armonia colle nuove condizioni dei tempi;

Trattati di commercio e reciprocità colle estere nazioni, onde noi e le nostre merci ne' porti stranieri non abbiamo trattamento differente di quello che ad esse accordiamo nei nostri;

Limitazione de' diritti di porto, ancoraggio, fanale, sbarco, sanità ed altre, affinché le spese ne' nostri porti possano essere ridotte a livello almeno de' porti vicini, ed i nostri naviganti non siano in deteriori condizioni per poter sostenere la concorrenza de' noli cogli esteri;

Le tariffe de' diritti de' consoli nostri all'estero esigono pronta revisione. Questa provvida istituzione creata a proteggere e favorire il commercio, ne è invece molte volte un incaglio un aggravio di spesa inutile ed oppressiva. Alcuni consoli hanno delle entrate esorbitanti. Non esagero, o signori, non faccio che ripetere le lagnanze dei capitani di mare, e del commercio.

Occorre gettare uno sguardo in quella misteriosa cassa degli invalidi, voragine, oso dire senza fondo, che non si apre che per ingoiare danaro, e quasi mai ed a stento per sovvenire al vecchio ed impotente marinaio una sì scarsa pensione, che non basta a sostentarli di scarso e nero pane quotidiano. Eppure non gli si dà che la menoma parte di quello che è stato accumulato col sudore della sua fronte, e colle ritenzioni sulle sue mesate. Io non intacco l'istituzione che è provvidissima, e se non esistesse bisognerebbe fondarla, ma asserisco mal

corrispondere allo scopo della sua fondazione, perchè il marinaio è scarsamente pensionato, e dico essere mala amministrata; e la voce pubblica parlò di grasse pensioni assegnate su questa cassa a persone estranee, e disse di ingenti capitali impiegati a sovvenire cospicue famiglie e poi perduti. Lascio la verità a suo luogo, ma, ripeto, è necessario vedere e riformare ove sia d'uopo.

Lungo sarebbe l'enumerarvi gli aggravii del commercio per le regole e discipline fiscali e vessatorie del sistema doganale.

Dichiarazioni, bolle, controbolle, pesi, verificazioni, controlli e visite, un'operazione di poche lire vi occupa un'intera giornata per adempierne le formalità doganali, come una di 100 mila lire.

E sia pur questo una sola perdita di tempo.

Il tempo per un uomo d'affari è un capitale prezioso, e lo spreco inutile è un danno tanto grave, anzi più grave di quello del danaro. E poi i continui processi e multe che applica il fisco, per erronee o materiali applicazioni della legge, e per quello che avete dichiarato di più, e per quello che dichiarate di meno, e per quello che cresce, e per quello che manca, con manifesta ingiustizia, ed in onta al senso comune. Onde la mia asserzione non sembri esagerata, ve ne addurrò un esempio. Riponete in un magazzino dei liquidi provenienti dall'estero come spiriti od olio, generi che naturalmente calano, la dogana dopo pesati scrupolosamente chiude il magazzino, e ne tiene la chiave. Voi non potete in alcun modo penetrare nel magazzino per estrarne una parte qualunque senza il concorso dell'impiegato doganale. Ebbene, se quando ne levate la merce essa manca, voi non solo avete il danno della merce mancante, ma dovete pagarne il doppio diritto perchè la legge suppone che tutto quello che manca sia stato frodato, mentre al contrario giustizia vorrebbe che la dogana vi rimborsasse la merce mancante, perchè essa la custodiva.

Di simili esempi di buon senso e di giustizia nell'applicazione delle leggi doganali potrei citarvene molti altri, ma io non voglio annoiare più a lungo la Camera con questi dettagli, la cui dimostrazione dovrà risultare dai documenti che riunirà la Commissione d'inchiesta propositavi. Essi sono tanti e si svariati, occorre cercarli da tante diverse persone, dissotterrarli dai nascondigli di tali pubbliche amministrazioni, che riesce impossibile a persona privata il riunirli.

Evidente dunque risulta la necessità di questa Commissione che, rivestita de' sovrani poteri della Camera, possa cercare senza temere ostacoli la verità ove esiste, e metterla nella dovuta evidenza.

Tutte le colte e libere nazioni si appigliano a questo mezzo per conoscere la verità ogni volta che trattasi di gravi questioni di interessi materiali.

La storia parlamentaria di Inghilterra, di Francia, del Belgio, ve ne presentano quotidiani esempi. Sì, o signori, non sperate mai di poter conoscere pienamente la verità, nè di avere una certa guida per risolvere ogni volta che si tratterà di interessi materiali, se non avrete fatto precedere un'inchiesta che, raccogliendo da ogni parte documenti ed opinioni di uomini pratici, e di varii partiti, illumini la questione, discuta, confronti, calcoli e deduca. Nelle questioni di fatto le teorie hanno un'importanza bensì, ma secondaria, i fatti solo decidono.

Permettetemi ora poche parole per accennarvi perchè sia da preferirsi il metodo d'inchiesta inglese al metodo francese.

Il metodo inglese è il seguente:

La Commissione nominata procede all'esame de' testimoni, chiamando a sè quelle persone qualunque che crede capaci a

dargli schiarimenti sulla materia. Raduna documenti ovunque ne trova; ne chiede a qualunque persona ed amministrazione, fa insomma tutto quanto crede utile allo scopo per cui fu istituita. Pubblica per le stampe i suoi processi verbali, e i documenti raccolti nel suo stato originale per fascicoli, li diffonde a vilissimo prezzo. Terminata l'inchiesta fa il suo rapporto al Parlamento.

Nell'intervallo si suscita la discussione nei giornali, si forma un'opinione nel pubblico, e quando l'inchiesta è finita si prevedono già le conclusioni della Commissione, il pubblico ha giudicato.

In Francia le inchieste sono fatte in via amministrativa. Si interrogano i prefetti, i consigli di dipartimento, le Camere di commercio, e tutta la gerarchia burocratica. Questi hanno incarico di sentire e consultare gli uomini pratici, di raccogliere notizie e documenti, e trasmettere tutto al Ministero. Ma tutto ciò si fa in via amministrativa. Il pubblico non conosce i risultati dell'inchiesta che quando piace al Potere di farglieli conoscere. Non può discutere, illuminare la questione ne' giornali, perchè non conosce i documenti dell'inchiesta medesima. Che ne avviene? Che mentre in Inghilterra l'inchiesta, condotta da persone disinteressate, indipendenti, con tutta la maggiore possibile pubblicità vi dà la vera espressione de' pubblici bisogni e della pubblica opinione. In Francia diretta l'inchiesta dall'amministrazione, interessata talvolta a nascondere, a palliare certi mali e certi abusi, o a far ottenere certi risultati, non si ha mai il vero stato della questione, non si conosce la verità, perchè la piaga della burocrazia la ha nascosta, avviluppata, travisata.

Credo non sia mestieri spender parole a mostrarvi l'immenso vantaggio del primo metodo a preferenza del secondo. Quando si esaminerà la proposta negli uffizi, e nella discussione pubblica vi farò conoscere i motivi delle diverse disposizioni degli articoli. Per ora credo di non dover abusare più lungamente de' momenti della Camera, e concludo:

Coll'adoptare la propositavi Commissione d'inchiesta la Camera stabilirà precedente fecondo di immensi, di utili risultati: si porrà in quella sola via che la può condurre a conoscere il vero stato delle cose tutte le volte che trattasi di cose di fatto, di interessi materiali e complicati. Essa renderà così omaggio al principio di verità. Con ciò sarà tolto il pericolo di fare una legge ingiusta, lesiva di interessi, di diritti giustamente acquistati, dannosa all'universale, e non si rinnoveranno gli esempi di leggi sospese, o ritirate appena promulgate, perchè riconosciute impraticabili, ingiuste, dannose ai più. Il santo principio di giustizia avrà la sua pratica applicazione. La pubblicità, rendendo impossibili gli intrighi, mettendo in evidenza tutte le opinioni anche contrarie, lasciandole discutere e commentare, assicura l'imparzialità de' risultati e fa nascere la pubblica opinione, che è la regina del mondo.

Quindi anche con ciò la Camera renderà omaggio al gran principio della sovranità popolare, fondamento della libertà, perchè il dire pubblica opinione è dire volontà del popolo intelligente.

Appoggiata la mia proposta sui sacrosanti ed eterni principii di verità, giustizia, imparzialità, libertà e sovranità popolare, che sperasi quind' innanzi, regoleranno tutte le azioni degli stati, come degli individui, io non dubito punto che la Camera la vorrà favorevolmente accogliere, e prendere in considerazione.

**Pubblicazione delle discussioni e dei motivi che riguardano la compilazione dei Codici Civile, Penale, Commerciale e di Procedura Criminale.**

*Progetto di legge del deputato GENINA, letto il 30 giugno 1848.*

Una grave necessità si riscontra nella nostra legislazione. Noi abbiamo i Codici Civile, Penale, Commerciale, e di Procedura criminale; ma noi ignoriamo i motivi delle disposizioni legislative nei medesimi contenute. È indispensabile che questo difetto si faccia scomparire.

Diffatti l'interpretazione d'una legge oscura od ambigua deve ricorrere alla ragione occasionale o finale della medesima, onde procedere con sicurezza nella sua applicazione. Ora è impossibile di aver ricorso a queste ragioni con certezza se esse sono ignote.

Inoltre è necessaria una revisione di questi Codici onde porli in armonia colle nuove nostre istituzioni, tanto più nella circostanza che si dovrà formare una legislazione comune anche alle nuove Provincie unite. Egli è però facile il persuadersi che non possono con prudente e saggio consiglio riformarsi queste disposizioni legislative, e tanto meno eccitare le nuove Provincie ad adottarle, se non sono conosciute le particolari ragioni alle quali esse si appoggiano.

Aggiungasi ancora che le legislazioni sono l'espressione dei bisogni, degli aggiunti, e della civiltà di una nazione, e quindi servono di monumento storico alle future generazioni. Questo scopo però non potrebbe compiutamente ottenersi se le leggi non fossero corredate di tutti i motivi, e delle circostanze che le necessitarono.

I motivi e le discussioni dei Codici, esistendo poi già ordinati presso il Governo, è facile di manifestarli.

Quindi io propongo il seguente progetto di legge.

Art. 1. Entro un anno dalla data della presente legge si faranno di pubblica ragione, col mezzo della stampa per cura del Governo, le discussioni che ebbero luogo, ed i motivi che riguardano la compilazione dei quattro Codici, Civile, Penale, Commerciale, e di Procedura criminale.

Art. 2. Questa pubblicazione conterrà i primi progetti dei Codici, le osservazioni dei Senati, e delle relative Commissioni, come pure le discussioni del Consiglio di Stato.

**Mobilizzazione di battaglioni di Guardia Nazionale.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 3 luglio 1848 dal Ministro dell'Interno (Ricci).*

SIGNORI — La guerra che da alcuni mesi noi combattiamo con animo pari alla santità dello scopo, per quanto guerra se altra mai nazionale e di comune salvezza a tutta Italia, ha ricevuto da tutte le altre provincie a noi congiunte di cuore e di fortuna, più che proporzionati sussidi, parole d'affetto, voti di buon successo, plausi alla virtù de' nostri soldati. Nelle eterne sue pagine dirà la storia come la guerra dell'indipendenza italiana invocata da ventidue milioni di uomini, non fu poi iniziata, e quasi esclusivamente sostenuta che coll'opera e col sangue di quattro milioni di Liguri e Piemontesi col solo

aiuto di pochi corpi ausiliarii. Ma noi tutti siamo uomini da mostrare il viso a qualunque fortuna, e quando il Re Carlo Alberto sguainava la fatale sua spada ben sapeva quanto poteva ripromettersi dai suoi; nè al nobile ardimento del suo Principe mai verrà meno il cuore ed il braccio della Nazione. A liberare dallo straniero il suolo italiano basterà senza dubbio il valore dei nostri soldati, ora sussidiati dai valorosi fratelli Lombardi, ma importa perciò appunto preparare la più compiuta disponibilità dell'esercito stanziale e provvedere con modi straordinarii ai presidii delle fortezze, di tutte le piazze militari dello Stato. A ciò è destinata la legge che io vi presento. La Guardia Nazionale dopo quattro soli mesi di vita già dimostra per tutto lodevole disciplina, zelo esemplare, ed in molti punti presenta anche l'aspetto e la regolarità dei vecchi soldati. Il suo concorso riuscirà quindi utilissimo, e la formazione dei corpi staccati di questa milizia è omai opportuna.

A termini dell'art. 124 della legge 4 marzo 1848 noi veniamo pertanto a domandarvi la facoltà di promuovere la formazione di corpi distaccati da ricavarsi dalla Guardia Nazionale di tutte le provincie di terraferma.

A questa facoltà proponiamo di fissare il limite di cinquanta battaglioni che non verranno per altro destinati che giusta il successivo bisogno, persuasi del resto che nelle politiche eventualità cui andiamo incontro sia ovvia prudenza anticipare al Governo competenti mezzi di azione.

Dopo quanto ha operato spontanea la Nazione, dopo avere conseguito da voi i mezzi di rifornire con nuove leve l'Esercito, non dubitiamo dell'assenso de' suoi rappresentanti a quanto può somministrare forze sufficienti a vincere ed a sottrarre a molli pericoli e perniciosi ritardi l'ordinamento del nuovo stato in cui stanno riposte non meno le sorti che la dignità di tutta Italia.

**PROGETTO DI LEGGE.**

Art. 1. La Guardia Nazionale delle provincie soggette allo Statuto Sardo è chiamata a somministrare 50 battaglioni della forza di 600 uomini caduno pel servizio di corpi distaccati a difesa delle fortezze, delle frontiere, e delle coste di tutto lo Stato.

Art. 2. L'epoca ed i termini per la formazione dei battaglioni e la forza da somministrarsi in una o più volte da ciascuna provincia e da ripartirsi fra i comuni, saranno l'oggetto di Decreti Reali.

Art. 3. Non compendosi da qualche Consiglio di ricognizione la designazione dei militi nel termine fissato, la designazione sarà fatta d'ufficio dall'Intendente, sentiti nelle loro osservazioni gli uffiziali della milizia del Comune.

Art. 4. L'Intendente generale potrà delegare anche agli Intendenti la presidenza dei consigli di revisione, dei quali è fatta menzione nell'art. 133 della legge 4 marzo 1848.

**Mobilizzazione di battaglioni di Guardia Nazionale.**

*Relazione fatta alla Camera, il 15 luglio 1848, dalla Commissione composta dei deputati COSTA DI BEAUREGARD — PROTASI — NOTTA — JOSTI — COTTIN — CORNERO GIUSEPPE e LANZA relatore.*

SIGNORI DEPUTATI — La Commissione incaricata dai vostri uffizi dell'esame del presente progetto di legge, ve ne propone per mio mezzo l'approvazione con alcune leggere aggiunte

giustificate, a parer suo, dalla maggior chiarezza e precisione che ne riceverà il testo ministeriale della legge medesima.

L'opinione pubblica si è altamente pronunciata: la nazione desidera e vuole che la guerra dell'indipendenza sia spinta con vigore e gloriosamente terminata. Non si può raggiungere lo scopo senza i mezzi; il Governo del Re chiede alla nazione uomini e danaro, ed i rappresentanti di essa accordano di buon grado l'uno e l'altro, salvo a chiederne in poi severo conto dell'uso che ne avrà fatto.

Nulla havvi di più prezioso del sangue e degli averi del popolo fuori che la sua libertà ed indipendenza nazionale; solo per sostenere questi inestimabili beni ne può essere prodigo, perchè sa che in essi stanno riposti l'onore e la prosperità della Patria.

Il nostro Stato, con una popolazione di quattro milioni e mezzo poco più, ha posto sul piede di guerra un esercito di 100,000 soldati. Sforzo gagliardo, e per persuadercene basta osservare che la vicina Francia, per egualarci in proporzione di popolazione, dovrebbe averne un esercito di 700,000 uomini; forza che difficilmente perverrebbe a mettere assieme e sostenere non ostante lo spirito bellicoso e le grandiose entrate di questa nazione.

Ma non basta che noi contiamo cento mila soldati in arme, fa d'uopo che il suo capitano ne possa intieramente disporre contro al nemico, il quale ogni giorno con nuovi rinforzi accresce le proprie schiere. I battaglioni della nostra riserva, che sono per ora stanziati nelle fortezze e nelle città a poca distanza dalle frontiere, dovranno, occorrendo il bisogno, rafforzare l'esercito combattente, quindi importa di provvedere a surrogarli con battaglioni di Guardia nazionale, che forse a questo scopo il Ministro chiede, colla presente legge, di potere mobilitare.

Non pare fuori di proposito l'osservare in questo luogo che difficoltà non lievi si frapportano all'effettuazione di questa disposizione. Ognuno sa che la Guardia nazionale è ben lungi dal trovarsi compiutamente ordinata in tutto lo Stato, ed essere forse impossibile per ora di riunire 25,000 a 30,000 militi, tutti equipaggiati, armati e disciplinati, cogli altri requisiti che la legge richiede per fare il servizio di corpi distaccati.

In presenza di tale difficoltà e del danno che ne emerge si fa sempre più intensamente sentire l'errore commesso dal Governo di non essersi con sollecitudine occupato del pronto ordinamento ed armamento della Guardia nazionale, il quale, se fosse ora compiuto, offrirebbe una forza imponente di 400,000 armati almeno, di cui 100,000 per appoggiare l'esercito, 300,000 a tutela dell'ordine interno. Ma è inutile affatto il fermarsi sopra questo rimprovero, procuriamo di rimediarevi con prontezza e zelo pari all'urgenza.

Al Parlamento pertanto incombe l'obbligo di prenderle pronte deliberazioni per accelerare l'ordinamento di tutte le guardie nazionali del Regno, ed inculcare al Governo il dovere di attuarle nel più breve termine possibile.

Riflettiamo, signori, che se mai noi fossimo superchiesti da avvenimenti disastrosi, se la nostra indipendenza e le libertà interne venissero a rischio di rimanere sommerse, la responsabilità di tanta sventura non cadrebbe solo sul Governo, ma anche sui rappresentanti della Nazione, qualora per difetto di previdenza o di energia avessero trascurato di prendere le necessarie deliberazioni in proposito.

Quindi, a parer nostro, si dovrebbe senza dilazione provvedere ad una rinnovazione delle autorità comunali sopra basi e con norme affatto conformi al regime costituzionale, ed incaricare quindi le medesime di istituire comitati appositi per at-

tivare l'arruolamento della Guardia nazionale in ogni comune dello Stato, e per occuparsi specialmente dell'armamento, dell'esercizio e della disciplina della medesima; così che tutti coloro che dalla legge sono chiamati a farne parte adempiano al loro obbligo.

L'opera di questi comitati, sorvegliata e sostenuta dalle autorità comunali liberamente elette e da un Governo forte è ben intenzionato, perverrà ad ordinare in breve tempo ed in ogni luogo le milizie nazionali, il cui bisogno si fa oggigiorno maggiormente sentire. Mentre la sola azione del Governo produsse finora uno scarso risultato, giacchè è noto che il numero di quei cittadini che si sono da principio iscritti sui ruoli della Milizia nazionale, decresce ogni giorno più per difetti di disciplina e di ordinamento conveniente.

Ora, se noi destiniamo 50 battaglioni di questa milizia pel servizio di corpi distaccati, senza pensare al modo di tosto rimpiazzarli per il servizio dell'interno, rimarremo privi della forza militare necessaria per la tutela dell'ordine pubblico.

La vostra Commissione non dissente intanto di proporvi la approvazione del presente progetto di legge, alla condizione però che dalla Camera e dal Governo si procuri di attivare lo arruolamento e l'armamento di tutte le milizie del Regno a fine che l'interno dello Stato rimanga sempre guernito di milizie sufficienti per assicurare la pubblica tranquillità e somministrare, occorrendo il bisogno, al Governo altri corpi mobili già esercitati e disciplinati in guisa da essere capaci di qualsiasi militare servizio.

Premesse queste considerazioni la Commissione vi sottopone le piccole ammende fatte al progetto di legge del Ministro degli interni.

Il primo articolo della legge parla di 50 battaglioni senza fissarne la forza numerica. La Commissione ha creduto meglio di precisarla per porsi d'accordo coll'art. 123 della legge sull'ordinamento della Guardia comunale, e stabilì che ogni battaglione dovrà essere formato di sei compagnie di 100 militi caduna, talmente che i 50 battaglioni richiesti costituiranno un effettivo di 50,000 uomini.

In fine dello stesso articolo si è pure creduto opportuno di aggiungere le seguenti parole, quasi per intiero tolte dall'articolo 123 della legge sulla Milizia comunale: « a difesa delle piazze forti, coste e frontiere delle provincie soggette allo Statuto Sardo. » Questa spiegazione appagherà forse meglio quei militi a cui toccherà di far parte dei corpi distaccati, facendo loro conoscere precisamente la loro destinazione. Inoltre, non essendo ancora consumata l'unione tra le provincie soggette allo Statuto Sardo e quelle della Lombardia e del Veneto, parve alla maggioranza della Commissione che la missione della nostra milizia non debba estendersi oltre al territorio sopra il quale impera la legge, tanto più che particolarmente nella Lombardia havvi una Guardia nazionale numerosa, retta da una legge speciale e sufficiente per guernire le sue piazze forti e frontiere.

Al terzo articolo della legge la Commissione ha creduto di dovere aggiungere la parola *solidariamente*, per chiarire che la multa non si dovrà pagare dai singoli membri del Consiglio, ma l'intero Consiglio essere solidario della designazione dei militi nel tempo prescritto dalla legge. Con tale prescrizione, in modo più celere e sicura avrà luogo la formazione dei corpi distaccati.

Colle succennate lievi aggiunte la Commissione approva e sostiene il presente progetto di legge:



*Progetto di legge emendato dalla Commissione.*

Art. 1. La Guardia nazionale delle provincie dei Regii Stati è chiamata a somministrare 56 battaglioni della forza di 600 uomini caduno, a difesa delle piazze forti, coste e frontiere delle provincie soggette allo Statuto Sardo.

Art. 2. L'epoca ed i termini per la formazione dei battaglioni, e la forza da somministrarsi in una o più volte da ciascuna provincia, e da ripartirsi fra i comuni, saranno l'oggetto di Decreti Reali.

Art. 3. Non compendosi da qualche Consiglio di ricognizione la designazione dei militi nel termine fissato, i membri del Consiglio saranno condannati *solidariamente* ad una multa di lire 51 a 200, e la designazione sarà fatta d'ufficio dall'Intendente, sentiti nelle loro osservazioni gli uffiziali della milizia del comune.

Un quarto articolo venne aggiunto al progetto di legge dal Ministro degl'interni, suggeritogli dalla considerazione che a tenore dell'art. 133 della nostra legge elettorale il Consiglio di revisione dei militi dovrà adunarsi nel luogo dove si formerà il battaglione, e questo Consiglio sarebbe presieduto dall'Intendente generale, od in sua assenza dal consigliere di intendenza da lui delegato. Da tale disposizione della legge il Ministro osserva che ne conseguirebbe o la necessità di formare tutti i battaglioni nel capo-luogo della divisione, il che sarebbe di non lieve aggravio a molti militi, ovvero di sparpagliare i consiglieri d'intendenza con danno di questa amministrazione.

Per ovviare all'uno ed all'altro inconveniente, il Ministro degl'interni aggiungeva alla presente legge il seguente articolo, che la Commissione approva:

Art. 4. L'Intendente generale potrà delegare anche agli Intendenti la presidenza dei Consigli di revisione dei quali è fatta menzione nell'art. 133 della legge 4 marzo 1848.

**Mobilizzazione di battaglioni di Guardia Nazionale.**

*Relazione del Ministro dell'interno, 24 luglio 1848, con cui presenta al Senato il progetto di legge stato adottato dalla Camera il 15 luglio suddetto.*

SIGNORI SENATORI — Presento alla vostra deliberazione il progetto di legge riguardante la formazione di corpi staccati da ricavarsi dai ruoli della Milizia nazionale a norma della legge 4 marzo 1848, già adottato dalla Camera dei Deputati. La forza totale espressa nell'art. 1 del progetto indica nel pensiero del Governo il limite massimo da non raggiungersi che giusta le esigenze delle circostanze. Le ragioni di questo grave provvedimento si fanno ogni dì più palesi: Il Regno ligure-piemontese entrato animosamente con tutte le forze di una popolazione accesa per la indipendenza italiana, disciplinata ed agguerrita, in una lotta cui poteva solo rendere eguale l'efficace concorso delle altre parti d'Italia, dopo ormai quattro mesi di un campeggiare segnato a quando a quando da gloriose fazioni e da felici successi, trovasi tuttora, se non solo, scarsissimamente per fermo aiutato dalle forze regolari di altri Stati e da quelle formantisi nelle provincie di recente unite.

Intanto il protrarsi della guerra rende ognora più sentita la convenienza d'accrescere il nostro esercito e renderlo pari

alle grandi imprese che si è risoluto di compiere; e la conseguente necessità di spingere alla guerra tutte le truppe che rimangono a guardia di fortezze, dei punti di confine più importanti, ed anco di paesi immediatamente soggetti alle incursioni nemiche.

Col vostro concorso si è chiamato il contingente dell'esercito stanziato pel presente anno, secondo il vigente regolamento sulla leva; io lo domando ora egualmente pieno e sollecito per questo progetto di mobilitazione della Milizia nazionale, sicuro che voi siete senz'altro convinti essere evidente risparmio d'uomini e di danaro affrettare lo scioglimento di una grande impresa, ordinando mezzi anche sovrabbondanti, prima che al nemico il tempo arrechi sussidi a più vigorosa resistenza o fiducia di forze novelle, a ritentare intollerabili riacquisti.

**PROGETTO DI LEGGE.**

Art. 1. La Guardia nazionale delle provincie soggette allo Statuto Sardo è chiamata a somministrare 56 battaglioni della forza di 600 uomini caduno pel servizio di corpi distaccati a difesa delle fortezze, delle frontiere e delle coste di tutto lo Stato.

Art. 2. L'epoca ed i termini per la formazione dei battaglioni, e la forza da somministrarsi in una o più volte da ciascuna provincia e da ripartirsi fra i comuni, saranno l'oggetto di Decreti Reali.

Art. 3. Non compendosi da qualche Consiglio di ricognizione la designazione dei militi nel termine fissato, i membri del Consiglio per cagione dei quali non verrà compiuta, saranno condannati ad una multa di lire 51 a 200, e la designazione sarà fatta d'ufficio dall'Intendente, sentiti nelle loro osservazioni gli uffiziali della milizia del comune.

Art. 4. L'Intendente generale potrà delegare anche agli Intendenti la presidenza dei Consigli di revisione, dei quali è fatta menzione nell'art. 133 della legge 4 marzo 1848.

**Mobilizzazione di battaglioni di Guardia Nazionale.**

*Relazione della Commissione al Senato, 29 luglio 1848, DI COLLEGGNO GIACINTO, relatore.*

SIGNORI — La Commissione da voi incaricata di esaminare il progetto di legge per la mobilitazione di 56 battaglioni di Guardia nazionale, mi affida l'onorevole incarico di riferirvi le osservazioni che la matura considerazione di ciascuno articolo le ha suggerito.

Senza trattenersi quanto al primo articolo, all'ommissione della parola *womint*, che dovrebbe trovarsi dove si dice *della forza di 600 caduno*, è paruto ad alcuni che una prima chiamata di 53,600 militi potesse ravvisarsi troppo ingente avuto riguardo ai bisogni presenti, ai quali è applicabile secondo la legge, il servizio della Guardia nazionale. Se non che si osservò che la legge a voi proposta esige tempo non breve prima che possa ricevere la compiuta sua esecuzione, e d'altronde l'art. 2 della medesima indica chiaramente che la chiamata può aver luogo in più volte, talchè nel tempo che si dispone degli uni, gli altri possono principiare ad esser meglio addestrati senza farli allontanare perciò così presto dalle case e dalle famiglie a cui può tuttavia essere utile la loro presenza.

Più grave è paruta l'osservazione che occorre sulla parte

dell'art. 3 in quanto alla multa stabilita contro i membri dei Consigli di ricognizione per cui cagione non venisse compiuta nel termine da fissarsi la designazione dei militi chiamati al servizio di corpi distaccati.

Questa disposizione darebbe luogo, in senso della vostra Commissione, a gravi inconvenienti, mentre in moltissimi casi non se ne potrebbe fare l'applicazione ove si tratti di persone di troppo ristretta fortuna; perchè sembra ripugnare coll'esercizio di funzioni gratuite, quali sono quelle degli amministratori comunali; e perchè aumentando così gli aggravii annessi all'ufficio di sindaco, si accrescerebbero le difficoltà che si hanno nel trovar persone disposte ad esercitare queste incombenze, quanto importanti per ogni senso, altrettanto onerose. Se non che, anche lasciate in disparte queste considerazioni, ed entrando nel merito di quel che si vuol prescrivere, si osserva trattarsi di mettere per la prima volta in esecuzione una legge la quale presenterà tali e tante difficoltà da risolvere, che gran parte dei sindaci anche per altro verso benemeriti e di buon volere, non saranno in grado di superarle da se stessi, e non avranno nei piccoli comuni assistenza valida da altre persone più esperte; al che si aggiunge la difficoltà derivante dalle opposizioni che si incontreranno da molti dei designati, o dalle loro famiglie per una men retta applicazione dell'ordine in cui sono regolate le designazioni degli art. 128, 129, 130 e 133 dell'editto 4 marzo ultimo.

In prova di quanto si allega possono citarsi le molte difficoltà che presentemente s'incontrano nelle città più popolate anche per la sola designazione dei militi pel servizio ordinario; e quanti possano essere i casi di ardua risoluzione ben lo dimostrano nella Francia le moltissime decisioni che occorsero alla Corte di cassazione di dare in questa medesima materia. La Commissione entra perciò nel parere che convenga togliere dall'art. 3 della proposta legge la comminazione della multa, e che per meglio accertar il regolare e pronto successo delle operazioni di designazione fosse utile spediente che si destinassero in ogni provincia ispettori speciali, che recandosi in ciascun comune fossero incaricati di attivare e render più facili le operazioni dei consigli di ricognizione. E poichè l'articolo 129 principalmente può lasciar qualche dubbio nella repartizione sulla proporzione del numero d'uomini appartenenti a ciascun anno dai 21 ai 33, quale proporzione sembra accennare ad eguaglianza per ogni anno di quei quattordici, ma non dice chiaramente, si crede che gli ispettori in discorso dovessero essere muniti di apposite istruzioni così su questo punto, come in genere su tutti gli articoli citati di sopra, cioè 128, 129, 130 e 133, non che sul numero dei membri del Consiglio di ricognizione nei comuni.

Qualche spiegazione sembrò pur anche necessaria in ordine all'art. 134 per servir di norma più precisa ai Consigli di revisione, ed anche questa potrebbe dar luogo ad una istruzione da diramarsi dal ministero agli uffici d'intendenza.

Per facilitar poi vieppiù ad ogni persona la cognizione precisa della legge, in cui virtù, è chiamata a far parte della guardia mobilizzata ed a vedersi differita la propria designazione, si è parimenti ravvisato opportuno che tutti gli articoli della sezione seconda del titolo quinto del mentovato Editto fossero pubblicati ed affissi in ogni comune nell'occasione che vi si procederà alla designazione di cui nella proposta legge.

Vi fu chi notò come nel progetto che vi è presentato non si faccia verun cenno della Lombardia, ma a questo proposito fu osservato che esiste già colà una legge sovra base molto più larga per la guardia nazionale, e che questa già fornisce un contingente anche per l'armata attiva, talchè non v'è neces-

sità di nuova legge per le occorrenze che oggi si hanno in mira.

La vostra Commissione ha perciò l'onore di proporvi l'adozione della legge colla sola soppressione nell'art. 3 delle parole che seguono: *I membri del Consiglio per cagione dei quali non verrà compiuta, saranno condannati ad una multa di lire 51 a 200: per cui l'articolo sarebbe ridotto ai seguenti termini: Non compendosi da qualche Consiglio di ricognizione la designazione dei militi nel termine fissato, la designazione sarà fatta d'ufficio dall'intendente, sentiti nelle loro osservazioni gli uffiziali della milizia del comune.*

Nel sottoporre alla vostra decisione questo ammendamento, la Commissione vi aggiunge la proposizione del suggerimento a far al Ministero per la destinazione degli ispettori di cui si è discorso di sopra, e per la compilazione di apposite istruzioni dichiarative, l'una degli articoli 128, 129, 130 e 133 ad uso di ciascun Consiglio di ricognizione, l'altra dell'art. 134 ad uso dei Consigli di revisione. Nella prima di queste istruzioni converrebbe parimenti che si aggiungesse qualche maggiore schiarimento in ordine all'art. 18, nel quale, determinandosi per le città composte di più mandamenti il numero dei membri del Consiglio di ricognizione, nulla è accennato in quanto al numero necessario negli altri comuni, lasciando anche il dubbio se debba in questi consessi intervenire il Consiglio raddoppiato.

## Provvedimenti per l'organizzazione della Guardia Nazionale.

*Proposta di legge del Deputato DALMAZZA, letta il 3 luglio 1843.*

Considerata l'importanza della Guardia Nazionale, salvaguardia dei diritti del popolo e dell'indipendenza dello Stato; Si propone:

1.° Ad oggetto di attivarne l'ordinamento si nomineranno ispettori, uno per ciascuna provincia per riconoscere gli ostacoli che si frappongono, rimuoverli dove ciò sia fattibile, altrimenti farne il pronto rapporto ad una Commissione speciale da nominarsi nel seno della Camera, la quale ne farà gli opportuni richiami presso al Potere esecutivo.

2.° Si formerà intanto un regolamento generale e comune a tutta quanta la Guardia Nazionale, acciocchè regni in essa quella unità indispensabile in ogni corpo regolare, e tanto più negli eserciti.

3.° Si farà un completo codice disciplinare per fare osservare il regolamento predetto, e mentre questo rimane a farsi, per fare osservare le leggi già esistenti.

4.° Si nomineranno consigli di disciplina per mettere in esecuzione questo codice disciplinare.

5.° Sarà incumbenza dello Stato Maggiore di formare i quadri delle compagnie e legioni uniformi tra loro, e non di numero vario ed oscillante come ora succede, acciocchè possano le varie frazioni della Guardia Nazionale riunite fare un tutto insieme regolare e potente.

6.° I cittadini componenti la Guardia Nazionale saranno divisi in due classi: una dagli anni 17 ai 33 ed un'altra dai 33 ai 60. Dalla prima si formeranno le legioni mobili divise almeno nelle grandi città in bersaglieri, truppe leggere e di linea; dalla seconda le legioni stanzionali.

7.° Si fisserà un giorno della settimana, per esempio, la domenica per fare gli esercizi.



8.° Una volta al mese i militi di ciascun mandamento si riuniranno nel capo-luogo per fare gli esercizi militari insieme.

9.° Una volta l'anno si riuniranno a questo medesimo fine nel capo-luogo della Provincia.

10. Il Governo provvederà le cartucce, od almeno le polveri per fare gli esercizi a fuoco.

10 bis. Si stabiliranno scuole di tiro al bersaglio nelle città, capo-luoghi di mandamento, e dovunque piaccia stabilirne ai comuni ed ai particolari, con premii da distribuirsi al vincitore nel concorso annuo nel capo-luogo della provincia.

11. Il medesimo Governo provvederà per la Guardia Nazionale di Torino e di Genova una batteria di campagna per ciascuna delle due, affine di formare così il centro della futura artiglieria.

12. Si adotterà sin d'ora per copricapo l'elmo del modello da stabilirsi, e si fisserà un termine perentorio di giorni 10 perchè tutta la Guardia Nazionale lo scelga o rifiuti col mezzo del voto universale.

13. Nominerannosi istruttori sufficienti per formare i cittadini alla nuova scuola del soldato.

14. Nominerannosi Aiutanti Maggiori, senza cui non potranno mai avere buoni istruttori.

15. Gli ufficiali nominati dopo due mesi dalla loro elezione dovranno innanzi alla loro compagnia, e sull'esame di tutti i membri di quella, dare saggio della loro capacità e sapere.

16. Fra mesi due dalla promulgazione della presente legge tutte le sue parti dovranno avere avuto il loro primo eseguitamento sotto la responsabilità del Ministero.

### Dei Deputati che coprono Impieghi Regi.

*Relazione fatta alla Camera il 3 luglio 1848 dalla Commissione composta dei deputati DEMARCHI — SIGNORETTI — BARALIS — GALVAGNO — GRANDI — PLOCIÙ e COTTIN relatore.*

SIGNORI — Quantunque le nuove elezioni, seguite il 20 ed il 26 giugno dietro a convocazione di collegi elettorali nelle nuove e nelle antiche provincie, abbiano già condotto nel seno di questa Camera nuovi colleghi, in amor di patria fratelli, tuttavia la Commissione di cui la Camera ordinò la formazione sabato sera per la ricognizione del numero di Deputati investiti di regii impieghi stipendiati, non esitò a ravvisare la convenienza di annoverare quelli eletti nelle prime nomine del 27 aprile separatamente dai susseguenti. Imperciocchè questa via è indispensabile, se la Camera decide che le sono irrevocabilmente acquistati quei Deputati che si trovano in tal condizione, qualunque sia il numero di quelli che sopraggiungeranno; e nel caso contrario, quand' anche avessero da concorrere come, se le elezioni fossero tutte iniziali, il lavoro non sarebbe perduto, anzi sarebbe fatto per una gran parte. Per la parte rimanente poi in ogni caso non potrebbe compirsi finchè le nuove elezioni siano tutte conosciute e verificate, se è vero come non si dubita, che i Deputati nominati contemporaneamente hanno diritti eguali, sebbene le nomine si vadano verificando successivamente.

Trattavasi non d'altro che di formare un elenco. La Commissione ne aveva gli elementi sia nelle osservazioni che erano state esposte in pubblica adunanza al tempo della verifica dei poteri, sia in quelle che tutti gli uffizi già avevano fatte sulle note a ciascuno comunicate in fine di maggio; e nelle quali si erano raccolte tutte le informazioni sommini-

strate da ciascun Deputato o per notorietà, o per cognizioni particolari; inoltre il commissario ora nominato da ciascun ufficio portava o l'opinione dell'ufficio proprio, od una qualche maggior notizia sopra i membri del suo ufficio stesso. E tuttavia ci si affacciarono alcuni dubbi che sottoponiamo alla Camera dopo la nota dei Deputati in cui credemmo concorrere evidentemente i caratteri enunciati nell'art. 100 della legge elettorale; solo premettiamo che gli impieghi di corte parvero doversi enumerare fra quelli di cui si tratta, poichè sono regii, stipendiati, compresi nella tariffa degli emolumenti.

La nota sarebbe la seguente:

4. Sclopis ministro di grazia e giustizia.
10. Balbo presidente del Consiglio dei ministri.
16. Genina prof. di leggi all'università di Torino.
18. Des-Ambrois ministro dei lavori pubblici.
26. Ricci ministro dell'interno.
32. Pareto Lorenzo ministro per gli affari esteri.
41. Caveri Antonio professore all'università di Genova.
50. Costa de Beauregard scudiere di S. M.
55. Jacquemoud consigliere d'appello a Chambéry.
56. Cretlin consigliere di cassazione.
61. Villette de Chevron conte Vittorio gentiluomo di camera di S. M.
64. Campora consigliere di cassazione.
65. Franzini ministro di guerra e marina.
68. Barbaroux primo ufficiale del guardasigilli.
73. Pernigotti ispettore del Genio civile.
75. Ricotti capitano del Genio militare e professore di storia.
85. Riberi professore all'università di Torino.
87. Merlo professore all'università di Torino.
96. Gazzera prefetto della biblioteca dell'università di Torino.
103. Tonello professore all'università di Torino.
124. Barbavara ispettore del Genio civile.
125. Albini professore all'università di Torino.
150. Peletta di Cortanzone intendente generale dell'interno.
137. Girod Luigi consigliere d'appello a Chambéry.
139. Despina ispettore delle miniere.
142. Alamand primo ufficiale al Ministero dell'interno.
149. Pinelli primo ufficiale dell'istruzione pubblica.
150. Pescatore professore all'università di Torino.
158. Boncompagni ministro dell'istruzione pubblica.
163. Avondo prefetto al collegio delle provincie per la facoltà di legge.
165. Pozzo capitano del Genio militare e professore all'Accademia militare.
178. Corsi presidente al Consolato di Torino.
184. Serra Francesco Maria consigliere d'appello a Cagliari.
186. Tola Pasquale giudice di prima cognizione a Sassari.
189. Serra Francesco intendente generale delle gabelle.
194. Baudi di Vesme primo ufficiale di polizia.
199. Siotto-Pintor consigliere d'appello a Cagliari.

Questi sommano in tutto a 57.

Ma rimane in sospenso la nomina del cav. Marone Gio. Carlo presidente di classe al senato di Casale, eletto a Cairo (172); fu ordinata un'inchiesta a riguardo di questa nomina; se sarà riconosciuta valida, porterà il numero a 58.

Il dubbio se a questo novero alcuni nomi debbano essere aggiunti, nacque o dalla mancanza di positiva notizia di fatto circa l'accettazione o la continuazione d'un impiego, ovvero sulla qualità dell'impiego stesso.

Quanto al fatto stesso dell'impiego, era stato supposto e rimasto incerto se d'una carica siano investiti i Deputati:

Radice Evasio

Farina Maurizio

Sussarello Giovanni Maurizio.

E se il generale Durando Giacomo sia iscritto all'esercito Sardo ed abbia nomina dal nostro Re.

Le informazioni ricercate presso i rispettivi dicasteri provarono che il primo al giorno d'oggi non ha alcun impiego; che il secondo cessò da una carica temporaria la quale non fu mai retribuita, che il terzo è nominato membro del consiglio delle miniere senza stipendio alcuno. E che il generale Durando (come il barone Perrone Ettore nominato ora ad Ivrea) sono a nomina e stipendio del Governo Lombardo.

Quanto alla qualità dell'impiego si fece questione se abbiano a considerarsi come impiegati Regii quelli che non sono nominati dal Re, ma sì da un magistrato o dicastero o corpo legalmente costituito come agente governativo, e che non avendo rendite sue proprie, concede ai suoi nominati degli assegnamenti, che in modo diretto od indiretto provengono dal pubblico erario o da entrate che all'erario potrebbero spettare.

La Commissione risolvendo questa questione non fu d'avviso unanime. Ma la sua maggioranza stimò non aversi a considerare come impiegati Regii quelli che non sono nominati dal Re direttamente, che non ottengono sovrano provvedimento; adottando tale parere anche sul riflesso che nei casi dubbi debbasi seguire l'interpretazione più favorevole. La minorità declinò la regola d'interpretazione; bensì essa osservava, che i magistrati, le camere ed altre simili autorità non hanno dritto di nominare se non trafuso loro dall'autorità sovrana, a gran differenza da quei corpi i quali hanno esistenza propria come i municipii;

Che quelle autorità concedono stipendi sui mezzi loro concessi dalla legge sul pubblico erario, e non su rendite proprie come sarebbero le comunali;

Che la dipendenza dal Governo è eguale sostanzialmente.

Questo dubbio riguarda:

1.° Il dottore collegiato Buniva, il quale in virtù dell'articolo 97 del regolamento 1846, 8 agosto, sull'insegnamento della facoltà di leggi in Torino venne deputato dal magistrato della riforma a professare le istituzioni civili nei notai e causidici: all'art. 77 è stabilito che gli studenti paghino un minervale di L. 40, sul prodotto del quale è retribuita, nel modo che dal magistrato sia determinato, la persona incaricata dell'insegnamento.

2.° Il cavaliere Galvagno professore di diritto commerciale, nominato e stipendiato dalla camera d'agricoltura e commercio di Torino sui proventi e sui redditi assegnatigli dal Governo. La base dello stabilimento di una tal carica non è pubblicata, conoscendosi soltanto un programma fatto di comune ragione a tal uopo nel 1859.

Se non che il cavaliere Galvagno è inoltre preside della facoltà di leggi in questa università. I presidi in virtù di Biglietto Regio 1832, 22 dicembre, sono scelti dal Re annualmente fra i consiglieri della facoltà, ed hanno un assegnamento fisso il quale tiene luogo delle sovvenzioni proporzionali di cui sono partecipanti i dottori di collegio sul prodotto degli esami. Come consigliere poi della facoltà, era nominato dal Re per tempo indefinito e con assegnamento fisso; ma in avvenire, dietro a Manifesto del Magistrato della Riforma 1843, 1.° ottobre, i consiglieri saranno scelti sopra una rosa da formarsi dal collegio stesso ogni triennio, e godranno d'emolumenti proporzionali.

La Commissione fu a questo riguardo in perfetto dubbio per eguaglianza di voti, militando da una parte la nomina Regia, la retribuzione fissa contemplata nel Brevetto, la facoltà Regia

di confermare per più d'una volta il nominato; dall'altra la considerazione che siffatti assegnamenti sono veramente nulli. Altro che un corrispettivo delle quote assegnate ai dottori collegiati presenti agli esami: se non che vengono concesse ai consiglieri ed al preside in somma fissa, e senza la condizione della presenza assidua.

3.° Il dubbio sulla qualità dell'impiego riguarda il teologo Mussone professore di retorica a Racconigi, ed il canonico Turcotti prefetto del collegio di Varallo. La Commissione osservò che le scuole elementari sono tutte comunali; che le scuole di latinità, giusta il regolamento del 1822, sono o pubbliche o Regie, queste a carico dell'erario, quelle mantenute dai comuni, salvo talvolta un'assistenza od un concorso che non ne cambia la classificazione. Ora i maestri direttori e prefetti delle scuole non Regie sono bensì esaminati, riconosciuti idonei dall'Università, approvati da essa, ma la proposta, la nomina primitiva, come lo stipendio, vengono dal municipio. Laonde non possono chiamarsi impiegati Regii: e sebbene per via di promozione possano passare e passino in questa classe, non si può dire che già vi appartengano fintantochè vengono scelti e retribuiti dall'amministrazione comunale.

Si verificò che i collegi di Racconigi e Varallo sono soltanto scuole pubbliche, non scuole Regie.

Finalmente si rammentò, ma nemmeno quasi a modo di dubbio, la carica di Regio Vicario di polizia di cui è investito l'avvocato Raimondo Orrù; poichè sebbene di nomina Regia, è affatto senza stipendio, come già riconobbe la Camera allorchè ne approvò la elezione in adunanza 10 maggio.

A parere pertanto della Commissione, nella sua maggioranza, li 9 casi dubbi si ridurrebbero ad un solo, quello cioè del deputato Galvagno, non come professore di diritto commerciale presso la Regia Camera d'Agricoltura, ma come preside e consigliere della Facoltà di leggi. E del rimanente, ritenute anche tutte le dubbiezze, il numero degli impiegati ammessi dietro le prime nomine non oltrepasserebbe in ogni caso 38 più 9, cioè 47.

La Commissione avrebbe così terminato il suo lavoro quanto alle prime nomine, cioè quanto alla parte sino alla quale potevasi utilmente proseguire. Ma essendosi naturalmente presentato il quesito sul modo d'applicazione dell'articolo 100 della legge elettorale qualora le nomine ulteriori portino il numero degli impiegati Regii stipendiati al di là di quello che la legge ha fissato, essa credette dover porvi qualche considerazione.

Le nomine si riferiscono a tre date distinte.

Al tempo della prima data 27 aprile la Camera dei deputati constar doveva di 204 Deputati: il quarto era 81.

Se le nomine verificate ammisero un numero d'impiegati non superiore a 81, non vi fu luogo ad estrazione a sorte: gli ammessi sembrano esserlo irrevocabilmente.

Una felice aggregazione di stati estese il numero dei Deputati a 212 per legge del 29 maggio ultimo: il quarto fu 83.

Le nomine fatte il 20 giugno poterono dunque introdurre nella Camera un numero d'impiegati pubblici, che col presente non oltrepassasse il numero di 83; e vieppiù queste non sembrano dover concorrere colle sussecutive, perchè nella parte dello Stato in cui ebbero luogo sono prime nomine anch'esse.

Una terza serie di nomine ebbe luogo in virtù di Decreto 3 giugno il 26 stesso mese, nei collegi che erano vacanti per nomine doppie, o annullate, o per dimissioni.

Queste sono veramente nuove elezioni, e sembra che non debbano prendere il passo sulle prime, sia perchè posteriori in data, sia perchè semplici rinnovazioni. Ma fatte anch'esse tutte lo stesso giorno debbono correre un'egual sorte.

Perciò sembra alla Commissione che se il numero dei 53 impiegati non sia compito colle nomine di Piacenza, ed ecceda con queste del 26 giugno, la sorte dovrà decidere dopo che saranno verificate.

La Commissione propone perciò: 1.° che sia riconosciuto il novero di 38 impiegati sulle prime nomine, salvo a ridurlo d'uno, se quella del cavaliere Marone non fosse riconosciuta valida.

2.° Che siano esclusi gli altri punti di dubbio sopra rappresentati, salvo a decidersi quello relativo al deputato Galvagno se abbia o no ad aggiungersi ai detti 38.

3.° Che per le successive nomine d'impiegati che possono aver luogo, si stabilisca: aggiungersi al novero quelli che risulteranno nominati nel Piacentino in queste prime sue elezioni del 20 giugno, già tutte verificate, estraendo a sorte tra essi se venissero coi primi ad oltrepassare il numero di 53.

4.° Che egual norma si tenga poi per le nomine rinnovate il 26 giugno nelle antiche provincie, quando saranno tutte verificate.

### Dei Deputati che coprono Impieghi Regi.

*Relazione fatta alla Camera il 1.° dicembre 1848 dalla Commissione composta dei deputati — GIOIA — BUNICO — RAVINA — POLLIOTTI — LANZA — BADARIOTTI e CAVALLINI relatore.*

SIGNORI — La Commissione incaricata di verificare il numero de' funzionari od impiegati regii stipendiati, i quali furono eletti Deputati, a rendere il suo lavoro più semplice e chiaro, ed ordinato in guisa da soddisfare nel migliore modo che le fosse possibile al desiderio dell'intera Camera, ravvisò conveniente innanzi ogni cosa di inscrivere in una nota tutti coloro che per qualunque causa o titolo percepiscono dal tesoro pubblico un annuo soldo; e dopo le cognizioni acquisite o da ciascun Deputato, o dal Governo del Re, o per notorietà, credette di dovere inchiudervene 66, i quali distinse poi in tre diverse categorie.

In una comprese i Deputati i quali riuniscono evidentemente le condizioni enunciate nell'articolo 100 della legge elettorale, e che non possono sotto verun aspetto considerarsi soggetti a rielezione.

In una seconda classe collocò coloro i quali se per una parte è certo che dovrebbero annoverarsi tra gl'impiegati stipendiati regii, avvi però contestazione se debbano o non essere assoggettati a nuova elezione, od a rielezione per mutamenti della loro qualità seguiti dopo la primitiva elezione de' medesimi a Deputati.

Nella terza serie annoverò quelli su di cui può elevarsi il dubbio se rivestano i caratteri richiesti dall'articolo suindicato.

*Alla prima categoria appartengono i seguenti:*

1. Albini Pietro professore.
2. Allamand Giorgio primo ufficiale al Ministero de' lavori pubblici.
3. Appiani Paolo intendente generale all'azienda di guerra.
4. Avondo Carlo professore straordinario di legge.
5. Barbavara Luigi ispettore del Genio civile.
6. Barbareux Carlo primo ufficiale al Ministero di grazia e giustizia.

7. Battaglione Severino primo ufficiale al Ministero dell'interno.
8. Bona Bartolomeo intendente generale all'azienda delle strade ferrate.
9. Caboni Stanislao consigliere d'appello.
10. Campora Bartolomeo consigliere di cassazione.
11. Cavallera Gio. Battista professore.
12. Corsi Carlo presidente del Consolato.
13. Costa di Beauregard Leone scudiere di S. M.
14. Crettin Francesco consigliere di cassazione.
15. Dabormida Giuseppe generale.
16. Derossi di Santa Rosa Pietro ministro.
17. Despine Carlo ispettore delle miniere.
18. Ferrari Ottavio consigliere di Stato.
19. Franzini Antonio generale.
20. Giarelli Carlo professore.
21. Gioia Pietro segretario consultore della camera di commercio in Piacenza.
22. Jacquemoud Giuseppe consigliere d'appello.
23. La Marmora Alfonso ministro.
24. Lyons Giuseppe capitano de' bersaglieri.
25. Longoni Ambrogio capitano de' bersaglieri.
26. Menabrea Luigi primo ufficiale al Ministero esteri.
27. Merlo Felice ministro.
28. Mischi Giuseppe professore.
29. Pelletta di Cortanze intendente generale dell'interno.
30. Pernigotti Pietro ispettore del Genio civile.
31. Pes Pietro censore generale sopra i Monti in Sardegna.
32. Pinelli Pier Dionigi ministro.
33. Pozzo Giuseppe capitano del Genio militare e professore all'accademia militare.
34. Racchia Paolo generale.
35. Regis Giovanni direttore generale del Debito pubblico.
36. Schizzati Filippo consigliere del tribunale di revisione in Parma.
37. Serra Francesco intendente generale delle gabelle.
38. Serra Francesco Maria consigliere d'appello.
39. Siotto-Pintor Giovanni consigliere d'appello.
40. Thaon di Revel Antonio ministro.
41. Tola Giovanni Antonio consigliere di cassazione.
42. Tonello Michelangelo primo ufficiale al Ministero dell'istruzione pubblica.
43. Turcotti Aurelio prefetto degli studi in Varallo.
44. Vilette de Chevron Vittorio gentiluomo di camera di S. M.

*Nella seconda categoria sono compresi i seguenti.*

1. Perrone di san Martino presidente del Consiglio dei ministri.
2. Durando Giacomo generale di brigata.
3. Genina Luigi professore di diritto penale.
4. Pescatore Matteo professore di procedura civile e criminale.
5. Ricotti Ercole professore di storia moderna.
6. Riberi Alessandro professore di chirurgia.
7. Balbo Cesare generale.

Rispetto al sig. Perrone presidente del Consiglio de' ministri la Commissione si è fatta premura di indagare presso il Governo del Re onde accertarsi qual fosse la condizione in cui si trovi; le informazioni che attinse non dimostrarono che esso abbia ottenuto la licenza del Principe quando ottenne la naturalizzazione in Francia, e vi accettò varie cariche in quell'esercito. Si fece quindi a considerare che il sig. Perrone per

la prima di queste cause avrebbe affatto perduta la cittadinanza Sarda poichè niuno può essere nello stesso tempo cittadino di due Stati; per la seconda avrebbe perduti alcuni diritti politici, e così a termini dell'art. 40 dello Statuto era incapace ad essere eletto Deputato, e certamente la Camera non ne avrebbe approvata l'elezione quando avesse prese in considerazione siffatte circostanze. La Commissione pertanto a cui non costò avere il sig. Perrone prima della sua elezione a Deputato recuperata ne' modi legittimi la cittadinanza in questi Stati, fu unanime nel riconoscere che debbesi ritenere siccome nulla la di lui nomina, e come non avvenuta la seguitane approvazione della Camera, e che desso quando anche ottenesse tale qualità non potrebbe sfuggire all'obbligo di una nuova elezione, essendo notissimo a tutti che la capacità dell'eletto vuolsi riguardare al momento dell'elezione.

Quanto al signor Giacomo Durando risultò che il grado di generale di cui è rivestito, gli venne conferito dal Governo provvisorio di Lombardia anteriormente alla sua elezione la quale ebbe luogo all' 28 aprile. La Commissione da una parte osservò che per effetto della legge d'unione della Lombardia cogli Stati Sardi dell' 27 successivo luglio si doveano ritenere virtualmente conservati tutti i gradi, stati conferiti ai diversi uffiziali da quel Governo provvisorio, anche nelle provincie del Piemonte; che il signor Durando ha bensì cangiato di destinazione ma non ha ricevuto alcun avanzamento, mentre la carica che ora copre è precisamente la stessa che già occupava in Lombardia: prese poi a considerare dall'altra che se il posto è lo stesso, ne sono però cangiate le dipendenze; che in forza della legge suaccennata egli dal servizio di un Governo estero passò agli stipendi del Governo Sardo; che da quel momento rivestì la qualità di impiegato Regio che non aveva precedentemente alla sua nomina; che ciò fosse tanto vero che per mantenere gli uffiziali appunto nominati dal Governo provvisorio col grado loro assegnato sia stata necessaria una legge speciale che il ministro della guerra, usando de' poteri straordinari promulgò nello scorso novembre, il che dimostra vieppiù come il medesimo dal nostro Governo ripeta il grado e la qualità che ora ritiene; che quindi avesse cessato dall'apparire in faccia a' suoi elettori indipendente come lo era al tempo della elezione. Questa seconda opinione prevalse, e fu adottata alla maggioranza di cinque voti contro uno (mancava un Deputato il quale si aggiunse poi alla maggioranza). A nome della Commissione vi deggio dunque proporre che dichiariate il signor generale Giacomo Durando soggetto a rielezione.

I signori Genina, Pescatore e Ricotti da reggenti che erano al tempo della loro elezione vennero graduati a professori effettivi per Regii Decreti 14 luglio e 30 ottobre, da cui se non appare che abbiano ottenuto un aumento di stipendio, non si vede neppure che ne siano privati. Questa circostanza fece sorgere nella Commissione la questione se i Deputati suddetti dovessero o non essere rieletti, ed i voti si divisero in pari numero in senso contrario, tre membri opinarono per il no, e tre per il sì. Gli uni sostennero che l'art. 105 della legge elettorale non assoggetta a rielezione l'impiegato salvo che riceva ed avanzamento ed aumento di stipendio; che queste due condizioni è mestieri concorrano simultaneamente, che mancando l'una il Deputato non decade dalla sua qualità; che, in fatto è il Decreto Regio che attribuisce lo stipendio, e non la legge con cui vengono istituite le varie cattedre con stipendi; e che i Decreti suindicati non assegnano ai rispettivi professori verun aumento di stipendio. Gli altri invece avvisarono che que' Decreti oltre al conceder la prerogativa dell'inamovibilità di fatto riconosciuta ne' professori in tali cariche, attribuirebbero secondo la tabella annessa alla legge con cui vennero

erette, il dritto all'aumento di stipendio dalla stessa legge determinato; che l'art. 105 succitato è concepito in termini generali e non distingue punto tra il caso in cui questo aumento appartenga di diritto, ma non si ottenga in fatto e viceversa; che ben più forte dell'argomento che si deduce dalla lettera della legge è quello che si ricava dallo spirito della medesima, imperciocchè ove si facesse luogo ad una diversa interpretazione, sarebbe in balla e dei Ministri e dei Deputati lo sfuggirne le conseguenze per un tempo più o meno lungo, ritenendo il vantaggio del grado, e rifiutando il lucro finanziario, e così si otterrebbe per vie indirette ciò che la legge ha voluto interdire: che infine è conforme ai principii del regime costituzionale che chi ottiene il grado debba avere eziandio lo stipendio che per legge generale vi va annesso; e che il graduato può, ove lo creda, mostrarsi generoso verso lo Stato, ma non isfugge con ciò al dovere di presentarsi di nuovo a' suoi elettori perchè gli confermino il mandato altra volta conferitogli, che è per lui nuovo e lusinghiero attestato di stima, di simpatia e di fiducia.

Le stesse ragioni addotte per appoggiare e l'uno e l'altro avviso vogliono pure essere applicate al sig. professore Alessandro Riberi ed al sig. conte Cesare Balbo; al primo, perchè con Decreto del 13 novembre ultimo esso è stato nominato a consigliere del Re con facoltà di intervenire alle adunanze del Consiglio superiore d'istruzione pubblica ogni qual volta vi si trattassero affari concernenti la facoltà medico-chirurgica, poichè questo diritto costituisce una vera nomina nel consiglio universitario, e le espressioni adoperate non tendono ad altro che ad eludere la difficoltà proveniente da che il numero dei consiglieri dalla legge stabilito trovavasi già compiuto.

Al secondo poichè il conte Cesare Balbo con Decreto dell' 20 giugno fu nominato maggior generale in attività nel Regio esercito.

Ed infatti riguardo tanto al professore Riberi quanto al conte Balbo, la Commissione si divise parimenti in due parti uguali.

Il settimo membro della Commissione avrebbe in seguito dichiarato di unirsi all'opinione di coloro che avvisarono doverè i suddetti Deputati essere rieletti; il relatore però non credette di doversi far carico di questo voto perchè emesso dopo la deliberazione della Commissione.

*Alla terza categoria si ridussero i signori*

1. Michellini Alessandro capitano.
2. Radice Evasio maggiore.
3. Tubi Francesco professore.
4. De-Forax Giuseppe generale.
5. Guillot Francesco capitano.
6. Messea Alessandro.
7. Monti Giovanni Napoleone.
8. Signoretti Bernardino.
9. Pozzo Giuseppe capitano.
10. Antonini generale.
11. Angius Vittorio.
12. Des-Ambrois Luigi.
13. Sclopis Federico.

Alcuni dei quali, cioè i primi due occupano un grado ed ottennero duplice aumento di stipendio pochi mesi ora sono, e gli altri godono pure di una pensione di riposo: ma siccome i primi ottennero quel grado in via di indennità e per effetto di due leggi dell' 8 aprile e 20 ottobre che quel beneficio accordava a tutti quelli che si trovassero in certe condizioni, e la di cui carriera fosse stata troncata nell'anno 1821, nè d'al-

trendo riprendono ora tale carriera nella rispettiva loro classe d'impieghi, ed i secondi godono di una pensione in via di assoluto riposo e di vera giubilazione, così la Commissione fu di parere non doversi comprendere nel novero di funzionari regii stipendiati né in attività, né in aspettativa.

Debbo però aggiungere che la Commissione riconobbe che il generale Antonini, sacerdote Angius, conte Sclopis e cavaliere Desambrois siccome quelli i quali godono di una pensione la quale non poggiando su verun diritto che ad essi sia attribuita da legge per le cariche già occupate, ed in proporzione del tempo del loro servizio, potrebbe senza verun dubbio venire rievocata o ridotta dal Governo per propria determinazione o dietro deliberazione del Parlamento, e non potrebbero quindi considerarsi in quello stato d'indipendenza in cui si trovano gli altri.

Non si parlò del signor Mameli Cristoforo, perchè risulta che fu nominato presidente degli studi in Cagliari, e che cessa quindi dall'essere Deputato.

Non si è fatta neppure menzione dei deputati Buniva e Galvagno, perchè ambedue si trovano nella stessa condizione in cui erano il giorno 3 luglio ultimo scorso in cui la Camera riconobbe che non rivestivano la qualità di impiegati regii stipendiati.

Giusta impertanto il sentimento della Commissione il numero de' Deputati impiegati regii stipendiati è di 31, e non sarebbe quindi il caso di procedere ad estrazione a sorte, potrebbero anzi ammettersene ancora quattro; ma siccome a suo avviso sarebbero ad eleggersi nuovamente o rieleggere il signor Ferrone ed il signor Durando, e forse anche i signori Genina, Pescatore, Ricotti, Riberi e Balbo, così quel margine potrebbe essere ancora aumentato di sette; se non che questo calcolo dovendo dipendere dalle deliberazioni della Camera sulle diverse categorie innanzi enunciate, non può essere definitivo se non dopo che essa abbia pronunciato il suo giudizio.

**SIGNORI** — Potrebbero forse a taluno parere alquanto severe e minute le investigazioni a cui si diede la Commissione coll'adempiere al mandato che voi le avete affidato: ma essa ha creduto di interpretare i sentimenti vostri attenendosi a quel concetto che informa le leggi elettorali dei popoli i più avanzati nella via del sistema rappresentativo, il quale tende a rendere sempre più incompatibili le funzioni di Deputato con quelle di chi riceve soldo dall'erario pubblico: che se gravi circostanze non permettono che si stabilisca fin d'ora fra noi siffatta incompatibilità, almeno coll'applicare rigorosamente una legge che racchiuda il seme, e che aprirà la via a quelle maggiori restrizioni che la maturità de' tempi e le condizioni del paese richiederanno, riassicurerete maggiormente quel voto d'indipendenza in tutti i membri della Camera che ne fa rispettare le deliberazioni, e che debbe essere la più schietta rappresentanza dell'opinione del popolo.

## Restituzione del Dazio di Consumo alla Città di Torino.

*Progetto di legge del deputato SINEO letto il 3 luglio 1848.*

Art. 1. Alla città di Torino è restituito sin dal 1 gennaio dell'anno corrente il suo dazio di consumo.

Art. 2. Sino al fine della guerra, questo dazio continuerà ad essere amministrato dalle Regie Finanze, le quali potranno ritenere i prodotti a titolo di prestito gratuito restituibile nei sei mesi dopo la guerra.

Art. 3. Sarà del pari la città di Torino accreditata dei prodotti di detto dazio posteriormente all'incamerazione del medesimo, secondo quei riguardi d'equità, che verranno ulteriormente concertati, e che potranno conciliarsi con le attuali circostanze della Nazione.

Art. 4. Sarà ben anche la città di Torino accreditata dei capitali da essa esposti per ottenere le varie immunità che le furono tolte in occasione dell'occupazione francese, derogandosi a qualunque prescrizione che le si possa opporre.

## Riforme Daziarie a favore dei Borghi di Torino.

*Progetto di legge del deputato PÆVER, letto il 7 luglio 1848.*

Il regolamento del dazio di consumo della città di Torino, e suoi borghi, annesso al Manifesto Camerale delli 10 dicembre 1819, assoggetta al pagamento di uno stesso dazio ciascun genere di consumazione, sia questo destinato per la città, o pei suoi borghi. Con altro Manifesto Camerale delli 16 settembre 1823, art. 2 si stabilì che « le merci sottoposte al dazio, le » quali si fossero dichiarate per la consumazione locale nei punti » esistenti tra la linea daziaria e gli uffici del dazio, non possono » introdursi nel concentrico senza l'esibizione delle rispettive » bollette di pagamento, le quali non saranno a tal uopo valide, » ove sieno spedite in capo di venditori al minuto di » merci di siffatta specie, e che siano già scorsi quindici » giorni dalla loro data. »

Da ciò ne segue, che gli abitanti dei borghi di Torino nei due casi suddetti venendo ad introdurre nel concentrico della città tutte o parte di quelle merci per le quali già pagarono un dazio alla loro introduzione nella linea daziaria, andrebbero per tali merci soggetti al pagamento di un doppio diritto.

Sta pure prescritto all'art. 4 dello stesso manifesto 16 settembre 1823, che « all'ingresso di Torino si esiga una gabella » denominata *tassa commerciale* sui colli di seta, drappi, lane » e generalmente di qualunque sorta di merci, facienti oggetto » di un commercio qualsiasi, o sieno destinate per la consumazione, o sieno per transito. »

In conseguenza di questa disposizione, che costantemente si osservò, gli abitanti dei borghi di Torino per le merci stesse da loro ivi fabbricate, volendo introdurre in città, si vedono soggetti ad una tassa, che non pagano i fabbricanti delle stesse merci stabiliti nel concentrico della città.

Codesto maggior aggravio per gli abitanti dei borghi, persone pel solito meno agiate e per conseguenza degne di maggiori riguardi, non si potendo in guisa alcuna conciliare coi principii di giustizia e di eguaglianza che osservare si debbono tra' cittadini, massime della stessa città, e che persuadono un'e-

guale distribuzione delle imposte, il deputato sottoscritto proporrrebbe la seguente legge:

**Art. 1.** Gli abitanti dei borghi della città di Torino non saranno tenuti a pagare nuovo dazio di consumo, diritto di dogana, o tassa qualunque per l'introduzione, nel concentrico della città di quei generi, o merci, per le quali già si fosse percepito un pari diritto, allorché furono introdotte nella linea daziaria.

**Art. 2.** Gli abitanti dei borghi suddetti non saranno tenuti a pagare la tassa commerciale di cui nell'art. 4.° del Manifesto Camerale 16 settembre 1823 per le merci nello stesso articolo designate, sempreché le medesime risultino fabbricate negli stessi borghi.

### Mantenimento delle Cunette delle Pubbliche Strade a carico dello Stato.

*Progetto di legge del deputato GIACOMO BENSO, letto alla Camera il 7 luglio 1848.*

Sebbene non siano questi i momenti di occupare la Camera in cose d'interesse secondario, non può trattarsi il sottoscritto dal secondare le replicate istanze degli abitanti del suo distretto, che bramano l'abolizione della disposizione della legge sulle pubbliche strade, che mette l'espurgazione delle cunette a carico dei proprietari confinanti.

Questa disposizione che ha sempre eccitato il pubblico malcontento, specialmente nei paesi di montagna, è ingiusta ed inutilmente vessatoria come si dimostrerà quando venga permessa la lettura del seguente progetto di legge.

**Art. 1.** Le cunette delle pubbliche strade sono espurgate e mantenute a pubbliche spese come il restante suolo della strada di cui fanno parte.

**Art. 2.** Ogni disposizione di legge che mette quest'onere a carico dei proprietari contigui, è abrogata.

### Classificazione fra le strade Reali della strada che da Genova tende al Varo.

*Progetto di legge del Deputato CARLI, letto il 7 luglio 1848.*

Tutte le strade principali che da cospicue città dello Stato tendono alle frontiere essendo state ammesse nel novero delle strade regie, e come tali mantenute a spese del R. Erario, il sottoscritto crede di dover proporre alla Camera il seguente progetto di legge, affinché la riviera occidentale di Genova equiparata all'orientale, ottenga anch'essa che la strada che da Genova porta al Varo ed al confine della Provenza, venga annoverata fra le strade Regie dello Stato.

#### PROPOSTA DI LEGGE.

La strada che da Genova mette lungo il litorale, al confine della Francia, è dichiarata strada Regia e come tale sarà d'ora in avanti mantenuta.

### Provvedimenti per la tutela della pubblica quiete.

*Progetto di legge del deputato GIOIA, letto, sviluppato e preso in considerazione nella tornata del 10 luglio 1848.*

**Art. 1.** Gli autori di fatti o detti o gridi sediziosi indirizzati sia contro le forme governative presenti, sia contro a determinate persone, sia ad esaltazione de' nemici attuali d'Italia, saranno arrestati immediatamente e puniti con pena, che, secondo la diversa malizia dei casi, potrà graduarsi da sei mesi insino a tre anni.

**Art. 2.** Coloro che somministrassero denari o dassero eccitamento al fine di muovere la plebe ai fatti o gridi di cui sopra, saranno sempre puniti col massimo della pena.

**Art. 3.** Il Governo è autorizzato a prendere quei provvedimenti che stimasse necessari a tutelare la quiete pubblica e ad impedire le macchinazioni di nemici dell'attuale ordine di cose.

### Provvedimenti per la tutela della pubblica quiete.

*Relazione fatta alla Camera il 12 luglio 1848 dalla Commissione composta dei deputati ARNULFO — MONTEZEMOLO — PESCATORE — RATAZZI — BENZI — GALLI e CAYOUR relatore.*

Il progetto di legge del deputato Gioia, sul quale ho ricevuto l'incarico di riferire a nome della Commissione a cui ne fu affidato dagli uffici il preventivo esame, si compone di tre articoli: i due primi intesi a definire ed a reprimere certi fatti colpevoli, alla repressione dei quali, a parere dell'autore della proposizione, non provvedono abbastanza le vigenti leggi; ed un terzo che avrebbe per effetto di rivestire il Governo di una autorità discrezionaria e quasi illimitata per tutelare la pace pubblica e *isventare ed impedire le macchinazioni dei nemici dell'attuale ordine di cose.*

La vostra Commissione, a prima giunta, fu unanime nel dichiarare non potersi adottare l'articolo terzo; perchè con le disposizioni in esso stabilite, si sarebbe dato al Governo un potere in certo modo dittatoriale, del tutto incompatibile con l'esercizio di quei diritti e di quelle libertà che costituiscono il maggior pregio delle nuove nostre istituzioni.

Ed in vero, sarebbe cosa altrettanto strana quanto deplorabile di vedere la Lombardia stipulare formalmente l'inviolabile mantenimento delle più larghe libertà che sia dato ad uno Stato di godere, mentre da noi si suspenderebbero in certo modo tutte le garanzie costituzionali.

Certamente la condizione delle antiche provincie dello Stato non giustifica questi particolari provvedimenti, questi straordinari rigori. Non negheremo l'esistenza delle mene austro-germaniche, ma diremo essere queste assai più da temersi nella Lombardia che nel Piemonte, e quindi non essere nè giusto, nè politico l'adottare per queste contrade relativamente tranquille misure eccezionali in quelle non riputate necessarie.

Queste considerazioni essendo state dal relatore, per volere della Commissione, comunicate all'egregio deputato Gioia, questi le accolse favorevolmente, e consentì ad unirsi ad essa per dichiarare alla Camera non essere necessario di investire il Governo di straordinari poteri, ma doversi bensì eccitare il Ministero ad adoperare con maggior vigore, con maggior ener-



gia, con maggior sollecitudine quelli che gli sono dalla legge conferiti.

Esaminando quindi i due primi articoli del progetto dell'onorevole deputato Gioia, la Commissione credette che i fatti in essi contemplati, fossero già tutti annoverati fra i reati dal Codice penale Sardo, come dal Codice Parmense.

Infatti, il primo articolo è diretto a punire i fatti, i delti, le grida sediziose; ma a ciò pare abbastanza provveduto cogli articoli 199, 200 e 202 del nostro Codice penale.

Simili provvedimenti si rinvennero negli articoli 126 e 128 del Codice Parmense tuttora in vigore nei Ducati.

L'articolo secondo stabilisce una punizione contro i fautori dei sovra indicati reati. Ma contro questi provvegono gli articoli del nostro Codice relativi ai complici, la di cui severità fu oggetto costante di biasimo per parte di tutti gli uomini illuminati.

Il solo dubbio che nacque nello spirito della Commissione si fu se le grida sediziose potevano essere contemplate come comprese nei citati articoli. Ma essa tosto riconobbe che le grida atte a turbare la pace pubblica, non possono considerarsi come discorsi; sono certamente fatti sediziosi che la legge punisce con pene abbastanza severe.

Dietro a queste considerazioni la Commissione all'unanimità mi ha incaricato di proporvi di non adottare la proposta legge.

Ma essendo stata pur essa colpita dalla gravità dei casi stati rivelati a questa tribuna, essa ricercò se non fosse opportuno di adottare qualche speciale provvedimento per prevenire i denunciati disordini, e sventare le trame dei nemici delle nostre libere istituzioni.

Due membri della Commissione opinavano doversi proporre alla Camera, come mezzo opportuno di raggiungere il desiderato scopo, l'immediato rinnovamento dell'intera amministrazione comunale dello Stato col fare eleggere dal voto universale nuovi sindaci e nuovi consiglieri a vece di quelli attualmente in carica.

La maggioranza della Commissione, senza disconoscere quanto sarebbe utile il riformare l'amministrazione comunale, non ha giudicato che una sì grave determinazione potesse venire discussa in modo incidentale come semplice emendamento di una legge penale. Quindi, senza entrare nel merito della proposizione dei membri della minorità, gli inviterà a presentarla direttamente alla Camera, seguendo le norme dal regolamento prescritte.

D'altronde la proposizione fatta ieri dall'onorevole Deputato di Casale corrisponde in gran parte al pensiero dei membri della minorità della Commissione; le somministra un mezzo opportuno per promuovere la riforma delle amministrazioni comunali, di cui la maggioranza non contrastava loro la necessità, ma solo insisteva onde si procedesse ad essa con maturo esame.

Tuttavia, se la Commissione non ha creduto dovere proporre alla Camera nessuna nuova disposizione penale o straordinario provvedimento, essa non riempirebbe che imperfettamente la missione affidatale dalla quasi unanimità degli uffici s'ella non dichiarasse altamente che il miglior rimedio contro i disordini che travagliano lo Stato non consiste in nuove leggi, in nuovi mezzi repressivi, ma bensì nella ferma, intelligente, costante applicazione delle leggi esistenti, nell'uso savio ma energico dei mezzi di cui dispone il Potere.

Non basta al buon governo dello Stato che i pubblici agenti dispongano di un cospicuo arsenale di disposizioni repressive; conviene altresì ch'essi sieno rivestiti di quella forza morale che in questi liberi tempi è indispensabile per far rispettare le leggi.

Quindi la Commissione crede dovere, come organo degli uffici della Camera, dirigere al Gabinetto un preciso eccitamento che valga tanto pei Ministri attuali, quanto per quelli che potrebbero venir chiamati a succedere loro, ond'essi pensino a delegare gli stessi poteri che gli sono affidati solo a persone note per non dubbia devozione alla causa dell'italiana libertà per fermezza di carattere, per capacità amministrativa.

Sia in ogni ramo del pubblico servizio il potere confidato ad uomini liberali, operosi, decisi; siano riformate le istituzioni che ricordano uno stato di cose irremissibilmente distrutto, come quello dei governatori lasciati capi della polizia; ed in allora si riconoscerà che gli uomini mancavano alle leggi, non già le leggi agli uomini del governo.

Terminerò dunque col proporvi la non ammissione della proposta dell'onorevole deputato Gioia.

### Repressione della oziosità, del vagabondaggio, della mendicizia e dei furti commessi nelle campagne.

*Progetto di legge presentato alla Camera l'11 luglio 1848 dal Ministro di Grazia e Giustizia (Scarpis).*

SIGNORI — Le leggi penali di quasi tutti gli Stati d'Europa, e presso noi il Codice penale promulgato nel 1839, nel classificare le diverse specie di reati che si possono commettere contro la tranquillità pubblica, vi comprendono specialmente l'oziosità, il vagabondaggio e la mendicizia. Pene più o meno gravi in proporzione della maggiore o minore reità e delle circostanze che accompagnano il fatto del vagabondaggio e del mendicare sono stabilite a repressione di tali reati.

Non si può negare però che malgrado la previdenza del legislatore nel definire i casi in cui si fa luogo all'azione della legge ed all'applicazione delle pene corrispondenti pei fatti che costituiscono gli anzidetti reati, non si giunse ancora ad impedire od a diminuire nella massima parte i tristi effetti che da essi derivano alla società.

A conseguire lo scopo di efficacemente reprimerli, ciò che sembra ora opportuno si è di coordinare col sistema penale alcune disposizioni di legge che attribuiscono all'autorità di polizia giudiziaria la facoltà di agire contro quegli atti che non essendo passibili delle pene sancite dal Codice penale possono tuttavia dar luogo all'azione giuridica, somministrando nello stesso tempo a quell'autorità i mezzi più acconci di accertare l'esistenza degli individui che dediti all'ozio si abbandonano poi al vagabondaggio ed alla mendicizia.

Anche i furti che si commettono nelle campagne di biade, legna, frutta, ecc., sono opera generalmente di questi stessi individui, contro cui è indispensabile che pur si rivolga con maggiore efficacia la vigilanza e l'azione dell'autorità di polizia giudiziaria a tutela delle private proprietà.

Un apposito provvedimento esisteva per la repressione dei reati ch'io vi ho indicati, consegnato nelle Regie Patenti del 16 settembre 1845. Ma siccome il giudizio e l'eseguito delle pene ivi si attribuivano ai Consigli di Governo che sarebbero incompatibili colle attuali nostre istituzioni costituzionali, così si è creduto di dover comprendere tutta siffatta materia in una legge estesa in conformità de' nostri attuali principii e rallargata in guisa che abbracciasse anche le disposizioni atte a soccorrere alla vera indigenza massime negli individui inabili a procacciarsi il lavoro, ed il necessario vitto.



Nessuna azione di polizia viene impiegata all'intento ch'io mi sono proposto fuori che quella che si esercita dall'autorità giudiziaria, ed ove questa non possa per anco secondo le regole di sua competenza svolgersi all'opportunità, si è ricorso al voto de' consigli comunali, i quali composti degli eletti del popolo esercitano collegialmente, secondo i dettati della loro coscienza ed i lumi della esperienza i loro uffici, diremo così, di giurati, al fine di accertare lo stato dell'opinione sopra alcuni individui domiciliati nel loro comune. Opinione, ho detto, autorevole bensì ma non mai elevata al grado di vera prevenzione giuridica, epperò incapace a ridursi in aggravio di chi-chezza se non concorrono ad avvalorarla altri elementi di giuridica convinzione.

Accanto alla necessità di punire esiste e primeggia la necessità di provvedere per somministrare lavoro al mendicante valido, assistenza al mendicante invalido. La legge ch'io vi propongo accenna allo stabilimento di Ricoveri di mendicità, alla distribuzione di soccorsi. I primi non abbondano negli Stati, i secondi più facilmente si possono avere ove le congregazioni locali di carità si tengano in attivo esercizio del piezoso ufficio loro commesso. Non dubito che tra le prime cure del Governo verrà a collocarsi quella di disporre Ricoveri di mendicità più frequenti, od altri stabilimenti che ne adempiano le veci.

A ricomporre la società, o signori, ne' termini che la giustizia richiede, che lo spirito de' tempi consiglia, è necessario, urgente che non si tolleri un difetto di mezzi appropriati a far sì che la vita non diventi impossibile a chi si trova sfornito d'ogni mezzo, d'ogni attualità di lavoro.

Nessun sistema penale potrà mai dirsi compiuto e diretto veramente a sanare la società dai mali che la travagliano, se non l'accompagna un sistema di bene ordinato soccorso alle condizioni del povero. Signori, a me incumbe il triste dovere di armare la società coll'uso delle pene contro i delinquenti, altri più felice di me vi proporrà i mezzi di provvedere ai bisogni de' miseri.

### CAPO I.

#### Disposizioni preliminari.

Art. 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria sono specialmente incaricati d'invigilare sulle persone mentovate nel capo III, tit. VIII, lib. II, e su quelle sospette in genere di furti di campagna.

Art. 2. Nella prima metà del mese di gennaio di ciascun anno i Consigli civili e comunali formeranno una nota degli individui che l'opinione pubblica e quella de' membri componenti il consiglio indicheranno potersi annoverare in alcuna delle categorie a cui accenna l'articolo precedente.

Art. 3. La nota anzidetta comprenderà:

1. Gli individui nati e residenti nel territorio della città o comune;
2. Quelli che vi sono soltanto residenti, indicando il tempo in cui vi si trasferirono, ed il luogo della loro provenienza;
3. Quelli che nel corso dell'anno abbandonarono la città o comune per trasferirsi in altro luogo, che, ove sia conosciuto, dovrà dichiararsi nella nota stessa.

Art. 4. Si provvederà per la prima volta alla formazione di questa nota fra giorni venti dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 5. Entro cinque giorni successivi alla formazione della medesima i sindaci ne trasmetteranno copia all'intendente della provincia, il quale, raccolte quelle maggiori informazioni che

crederà del caso, darà le opportune disposizioni per la sorveglianza delle persone suddette.

Un'altra copia della nota verrà pure dai sindaci trasmessa al rispettivo giudice di mandamento.

Art. 6. Qualora nel novero delle persone scritte in nota vi fossero minori, l'intendente potrà commettere al sindaco di chiamare a sé il loro padre o tutore, e di eccitarli ad usare verso essi gli opportuni mezzi di correzione.

Art. 7. Occorrendo che un individuo compreso nella nota sopraccennata abbandoni il comune di sua residenza, l'autorità locale di polizia cercherà colla maggior sollecitudine possibile di scoprire il luogo in cui il medesimo trasferì la sua dimora, e ne darà immediatamente avviso alla polizia dello stesso luogo comunicandogli sulle di lui qualità le occorrenti notizie.

Art. 8. L'autorità di polizia locale, nel cui distretto sia venuto ad abitare qualche individuo che pel suo contegno dia motivo di sospettare della sua condotta, dovrà avvertirne l'autorità di polizia del luogo di ultima di lui dimora, e precacciarsi dalla medesima specifiche informazioni sul di lui conto.

### CAPO II.

#### Degli oziosi, vagabondi, mendicanti, ed altre persone sospette.

Art. 9. L'individuo qualificato ozioso a mente dell'articolo 450 del Codice penale, non imputato di alcun altro reato, ove nelle forme prescritte dai capi II e III, tit. I, lib. II del Codice di procedura criminale risulti convinto, sarà condannato dal giudice di mandamento a passare sottomissione di darsi a stabile lavoro.

Chi ricusasse di passare detta sottomissione sarà punito colla pena degli arresti da uno a cinque giorni.

Si darà appello a mente del Codice di procedura criminale così dalla sentenza portante sottomissione, come da quella portante pena degli arresti anzidetti.

In caso di contravvenzione alla sottomissione si farà luogo all'applicazione della pena stabilita dall'articolo 452 del Codice penale.

Art. 10. È considerato qual vagabondo colui che, qualunque abbia domicilio certo se ne assenta tuttavia frequentemente senza ragionevole motivo, e semprechè concorrano le altre circostanze negative indicate nell'alineia dell'articolo 450 del Codice penale.

Art. 11. Chiunque sia sorpreso mendicando in un luogo per il quale esiste uno stabilimento pubblico destinato al ricovero della mendicità, incorrerà nella pena del carcere da tre a sei mesi.

Se il mendicante è nativo del luogo a cui è riservato il suddetto stabilimento, scontata la pena, verrà nel medesimo ricoverato.

Qualora il mendicante appartenga per origine ad altra provincia, sarà tradotto nel ricovero della sua patria, ove esista, in difetto verrà consegnato al sindaco del suo comune, acciò provveda ed invigili perchè sia occupato in stabile lavoro.

Art. 12. Trattandosi di mendicante invalido, il quale si trovi nel luogo specificato nell'articolo precedente, la pena del carcere anzidetta sarà soltanto estensibile ad un mese, e saranno nel resto al medesimo applicabili le disposizioni dell'articolo precedente.

Durante però la sua inabilitazione al lavoro sarà provveduto secondo i mezzi a ciò disponibili al suo sostentamento, e spetterà al sindaco di promuovere le opportune disposizioni.

Art. 13. Il mendicante invalido sorpreso in luogo per il quale non esiste alcun ricovero di mendicizia, se nel luogo di sua origine si trovi uno di siffatti stabilimenti, sarà punito come sopra nella pena del carcere estensibile ad un mese, e verrà nel medesimo tradotto, scontata la pena.

Ove nella sua patria non esista ricovero di mendicizia, si farà luogo alla disposizione dell'alinea dell'articolo precedente.

Art. 14. Ne' luoghi in cui non esistono ricoveri di mendicizia i mendicanti validi ed abituali saranno puniti da uno a tre mesi di carcere, e se fossero arrestati questuando fuori della provincia di loro dimora, saranno puniti col carcere da tre a sei mesi.

Art. 15. Nelle sentenze di condanna degli oziosi, vagabondi, o mendicanti validi od invalidi, sarà sempre aggiunta la pena accessoria della sorveglianza speciale della polizia.

Art. 16. Trattandosi di recidivi, la sentenza, in vece della sorveglianza speciale della polizia, prescriverà che subito la pena corporale, sia il condannato posto a disposizione del Governo durante il termine non minore di mesi sei estensibile a due anni.

La disposizione del Governo avrà per oggetto di confinare i condannati senza privarli però della loro libertà.

Sarà in facoltà del Governo di abbreviare il termine suddetto, avuto riguardo alla condotta del condannato.

Art. 17. La disposizione dell'articolo precedente avrà sempre luogo ne' casi contemplati negli articoli 461, 462, 463, e 464 del Codice penale, ancorchè il condannato non sia recidivo.

### CAPO III.

#### De' furti nelle campagne.

Art. 18. Saranno di cognizione de' tribunali di semplice polizia le cause per furti nelle campagne, o per danni recati con pascolo di bestiami, quando il valore del danno o degli oggetti rubati non ecceda la somma di lire 20, ed i reati non siano accompagnati da circostanza aggravante, né siano connessi con altri di competenza del tribunale di prima cognizione o del magistrato d'appello.

Art. 19. Per i reati di cui nell'articolo precedente avrà sempre luogo l'azione pubblica.

Art. 20. Qualora alcuno fra gl'individui iscritti nella nota, di cui nell'articolo 2 della presente legge, tenga bestiame in numero non corrispondente ai mezzi che esso ha notoriamente per mantenerlo, il sindaco ne stenderà verbale che trasmetterà al giudice di mandamento.

Questi, assunte, ove d'uopo, quelle ulteriori informazioni che crederà opportune, e sentito l'imputato nelle sue discolpe, gli ordinerà di vendere entro il termine perentorio di giorni trenta il bestiame eccedente.

In caso di trasgressione all'ordinanza del giudice, egli manderà eseguire la vendita del bestiame riconosciuto eccedente all'asta pubblica, e le relative spese saranno prelevate sul prezzo dal medesimo ricavato.

Si farà luogo all'appello dalle ordinanze del giudice ne' casi anzidetti quando il bestiame di cui fu prescritta la vendita ecceda il valore di lire venti.

Art. 21. Esistendo urgenti indizi a carico di alcuna fra le persone comprese nella nota sopracitata che essa ritenga legna, biade, od altri frutti e prodotti di campagna di illegittima provenienza, gli uffiziali di polizia procederanno a perquisizioni domiciliari, osservate le norme dalla legge stabilite.

Riconosciutasi presso l'individuo sospetto l'esistenza de' sopraccennati oggetti, il ritentore dovrà farne conoscere in modo almeno verosimile la legittima provenienza.

Quando questa non venga giustificata, l'uffiziale di polizia procedente porrà sotto sequestro gli oggetti di che si tratta, e provvederà relativamente ai ritentori in conformità dell'articolo 54 del Codice di procedura criminale, formando contemporaneamente di ogni cosa l'opportuno verbale che dovrà indilatamente trasmettere al giudice di mandamento, ove non abbia egli stesso proceduto.

Art. 22. Chiunque fra gl'individui compresi in nota sia sorpreso nei campi, o boschi, o sulla strada con biade, legna, od altri frutti rurali, e non ne sappia indicare in modo almeno verosimile la provenienza legittima, sarà immediatamente arrestato e tradotto avanti il giudice locale, e nel comuni ove non risiede il giudice avanti il sindaco.

Il giudice od il sindaco rispettivamente, accertata l'identità della persona, e raccolti gl'indizi del furto potrà fare depositare l'arrestato nel carcere del mandamento, o nella camera di sicurezza del comune, ed ordinerà il sequestro degli oggetti ritenuti.

Il sindaco che avrà ordinato il deposito dell'arrestato dovrà trasmettere indilatamente il verbale o verbali formalisi al giudice di mandamento.

Art. 23. Saranno applicabili le disposizioni dei due precedenti articoli anche a quegli individui che sebbene non si trovino sulle note del luogo in cui furono arrestati, sono però iscritti in quelle del luogo di loro nascita o della loro residenza al tempo della formazione delle medesime.

Art. 24. L'indicazione della provenienza degli oggetti rinvenuti presso le persone sopra indicate deve darsi pronta e precisa.

Art. 25. Nei casi d'arresto preveduti dagli articoli 21 e 22, ed in tutti quelli in cui il furto commesso nelle campagne sia provato altrimenti anche contro persone non comprese nelle dette note, ed il reato non ecceda di natura sua i limiti indicati nell'articolo 18, il giudice applicherà per la prima volta la pena degli arresti, con facoltà di estenderla anche al doppio del *maximum* a termini dell'articolo 120 del Codice penale.

In caso di recidiva la pena sarà di un mese d'arresto.

Art. 26. Nell'applicazione della pena il giudice potrà compulare il tempo durante il quale il condannato sarà stato tenuto in arresto prima della sentenza.

Art. 27. L'individuo già punito come recidivo per furti di campagna, sarà giudicato dal tribunale di prima cognizione venendo nuovamente imputato per simili reati, ancorchè gli oggetti rubati od il danno dato non ecceda la somma di lire venti.

In questo caso la pena del carcere stabilita dall'articolo 674 del Codice penale non sarà mai minore di mesi tre, e vi sarà sempre aggiunta la sorveglianza speciale della polizia.

Il giudice di mandamento accertata la recidività trasmetterà le carte all'avvocato fiscale della provincia, ed ove l'imputato sia stato arrestato lo farà tradurre a quelle carceri.

### CAPO IV.

#### Dei Tribunali di semplice polizia.

Art. 28. In tutte le città o comunità, che, compreso il territorio, hanno una popolazione eccedente 15/m. abitanti, vi sarà un commissario di polizia applicato al Tribunale di semplice polizia.

Eguale applicazione potrà anche farsi nelle città e comuni

di popolazione inferiore quando un riconosciuto bisogno del servizio lo richieda.

Art. 29. Nelle città e comuni in cui i tribunali di polizia sono divisi in sezioni a tenore dell'alinea dell'articolo 240 del Codice di procedura criminale, i Consigli civici o comunali formeranno il riparto del territorio in ragione del numero delle sezioni e ne assegneranno una parte a ciascuna di esse.

Art. 30. Richiedendolo il bisogno del servizio sarà pure applicato un commissario di polizia a ciascuna di queste sezioni, senza pregiudizio del disposto dell'art. 38 del Codice di procedura criminale.

Art. 31. I commissari di polizia invigileranno attentamente sulle persone indicate nel capo II della presente legge, accetteranno anche per mezzo degli agenti di polizia o guardie poste sotto la loro dipendenza le contravvenzioni, ed i reati di maggiore importanza, dandone immediato avviso al giudice al quale trasmetteranno gli occorrenti verbali, e da cui riceveranno quelle direzioni che egli stimerà opportuno di loro dare.

### Provvedimenti sulle risaie del Vercellese.

*Progetto di legge del deputato STARA, letto nella seduta dell'11 luglio 1848, e sviluppato nelle sedute del 2 e 3 novembre stesso anno.*

Art. 1. Nei territorii della provincia di Vercelli, nei quali è permessa la coltivazione dei risi, è generalmente libera la coltivazione medesima senza distinzione dei fondi.

Art. 2. Pel seminerio dei risi, di cui nel precedente articolo debbono osservarsi le distanze, che le leggi, ed i regolamenti sulle risaie prescrivono, tanto dalle città ed altri abitati, quanto dalle strade, salve le speciali concessioni legittimamente ottenute.

Art. 3. Tutte le contravvenzioni alla disposizione dell'articolo precedente sono punite colla multa pecuniaria corrispondente al valore intero dei risi, i quali o sono stati effettivamente raccolti, o si sarebbero potuto raccogliere dai seminati in contravvenzione, il tutto da determinarsi e stabilirsi col mezzo di perizia.

Art. 4. Le multe incorse per contravvenzioni alle distanze stabilite tanto dalle città od altri abitati quanto dalle strade regie o provinciali, cedono a profitto dello Stato; quelle incorse per la non osservata distanza dalle strade comunali cedono a profitto dei rispettivi comuni, e devono precipuamente impiegarsi nella riparazione e manutenzione delle stesse strade comunali, o nello stabilimento di quelle altre che saranno utili ai comuni medesimi.

Art. 5. È derogato ad ogni legge o regolamento in quanto ponno essere contrarii alla presente la quale deve avere il suo effetto anche per le contravvenzioni anteriori, per cui fosse stabilita una maggiore pena, purchè questa non sia stata ancora effettivamente soddisfatta.

### Adozione provvisoria della legge in vigore in Lombardia sulla Guardia Nazionale.

*Progetto di legge del deputato MELLANA menzionato dal proponente l'11 luglio 1848, e letto nella seduta del 14 stesso mese.*

Fino a che per leggi non venga dato nuovo ordinamento alla Guardia Nazionale del Regno dell'Alta Italia, negli antichi Stati verrà adottata quella attualmente in vigore nella Lombardia.

### Convocazione immediata dei Collegi elettorali per la nomina dei Sindaci, e basi per la nuova legge sui Comuni.

*Progetto di legge del deputato MELLANA menzionato dal proponente l'11 luglio 1848, e letto nella seduta del 14 stesso mese.*

Fino a che non emani una compiuta legge sui Comuni per tutto lo Stato dell'Alta Italia, s'intenderanno in quegli Stati ora soggetti allo Statuto rimanere in vigore le attuali vigenti. Ma per cura del Governo si dovranno, fra giorni 15, riunire i Collegi elettorali di ciascun Comune per l'elezione dei sindaci.

Sono elettori tutti quelli che hanno il censo voluto dalla legge per far parte della Guardia Nazionale.

Il Consiglio duplicato di ciaschedun Comune nominerà due aggiunti al sindaco eletto dal popolo.

Il sindaco ed i due aggiunti formeranno il potere esecutivo del Consiglio.

Al sindaco appartiene di nominare i segretari e gli altri impiegati comunali.

Il Governo è autorizzato ad emanare provvidenze transitorie, onde far cessare le inopportune e soverchie influenze ed attribuzioni dei regii Intendenti presso i Comuni.

### Abolizione delle decime in Sardegna.

*Progetto di legge del deputato GONLOR, letto il 19 luglio 1848.*

Io ho apprezzate le circostanze e l'alta importanza dei negozi che occuparono la Camera; ancora il tempo stringe, dunque via i preamboli e le lunghe parole. Vengo a proporvi la riparazione d'un male che felicemente è ignoto alla massima parte di voi, che affliggendo specialmente la classe laboriosa e produttrice, è contraria ai progressi dell'agricoltura e toglie la circolazione e la vita ai membri più necessari del corpo sociale in Sardegna; delle decime clericali, sì, signori, sussistono tuttora, ed accompagnate da circostanze, da forme ed abusi che i popoli non possono più tollerare. Il cessato ministero non vi pose la mano, e bene ce n'incorse perchè la fatalità gli era compagna ne' suoi provvedimenti ed il negozio delle decime incamerate con avidità avrebbe sortito un esito funesto come

quello del riscatto de' feudi, ed avrebbe subbissata quella provincia.

Sussistono, ma io spero dalla loro giustizia che avran breve vita.

La Sardegna sarà sempre misera finchè durerà l'iniquo sistema d'imposizione attuale, e le decime che superando d'assai l'ammontare dei contributi diretti a favore dello Stato ci inabilitano a pagarli; compresi quant'altri mai d'ardente entusiasmo per la causa della libertà, della causa comune, ci roderemo di non potervi conferire il nostro obolo, malediremo la nostra impotenza.

Le decime sono inconciliabili col sistema di finanze e d'amministrazione de' Regii Stati continentali cui la Sardegna, dopo secoli di funesta ed antinazionale separazione, associò i suoi destini. Noi vogliamo una fusione compiuta, troppo ci dolse d'esser governati con leggi eccezionali col sistema de' privilegi, troppo ci duole il vedere come lo stato delle cose nostre sia sconosciuto, non che in Piemonte, al mondo tutto come quello del Giappone.

Vogliamo un sistema di contributi che basato sulla giustizia, e l'eguaglianza, colpisca quelle classi privilegiate che finora ne andarono esenti e parevano destinate a divorare nelle città i prodotti del lavoro dalle campagne estorti all'indigenza.

Il primo passo perciò è la soppressione delle decime a favore del Clero che per le sue immunità poco o nulla concorre ai pesi pubblici, e forma uno Stato indipendente nello Stato.

La decima si paga sul prodotto brutto senza diffalcare le molte spese di coltura, di raccolto, e nemmeno la semente che, essendo cosa perpetua, non annuale, dovrebbe esimersi, in guisa che, prelevando la decima sull'intero prodotto di quest'anno, si preleva pure su d'una porzione che già pagò l'anno scorso, onde doppio impiego a danno del produttore. La decima in un paese esclusivamente agricola come la Sardegna ammonta a somma immensa; il solo Capitolo di Cagliari ha 400,000 lire d'entrata all'anno. Questo non viene già prelevato dagli abitanti della città ma da comuni rurali anche ben distanti cui nulla ne ritorna. Circola nella città, ma questa circolazione non s'estende ai luoghi d'onde venne; il cuore riceve il sangue, non lo trasmette e per ciò mentre egli diventa poliposo le altre parti intisichiscono. E come si percepiscono le decime! Per mezzo di gente lontana che deve pur farne il suo pro. Un vescovo per ingordigia diede le sue decime in appalto: alcuni rettori, come era naturale, seguirono l'esempio; l'appaltatore vuole un lucro ed un compenso alle sue fatiche, muove quindi nuove mai più viste pretensioni, nelle quali dev'essere sostenuto e protetto dal suo principale, perocchè se gli riesce di far prevalere nuove gravanze, questi ne godrà poi nel maggior prezzo degli appalti successivi. Onde molti liti e la conseguenza necessaria che non si tosano le pecore, ma si scorticano.

Le decime in tutta l'Isola possono prudenzialmente valutarsi ad una comune di 3,000,000 all'anno, cioè al doppio dei contributi diretti per lo Stato. Si faccia la ripartizione fra 393 parrocchie e poco più di mezzo milione d'abitanti, e si giudicherà dell'enorme gravanza.

Dunque il clero Sardo è dovizioso, e restituirà colla carità, colla beneficenza una parte di quanto ebbe. Qui occorre una distinzione. L'aristocrazia clericale è ricca, ma il clero non lo è. I grossi decimatori nuotano negli agii cittadini, mentre gli operai evangelici cui commettono le loro incumbenze, lottano coll'indigenza. Molti sacerdoti aventi cura d'anime nelle campagne, quegli uomini di Dio che coll'abnegazione d'ogni comodo, col perpetuo contatto di tutte le umane miserie lavorano nella vigna del Signore, non giungono talvolta a conse-

guire la tenue congrua, vivono fra le privazioni, e lungi dal far elemosina, la meriterebbero, non senza disdoro del carattere loro. Ed è in favore di questi che io innalzo la mia voce, che invoco un più equo compenso.

Io abito una città, il di cui vescovo, uno dei più poveri dell'Isola ha da 30 a 35 mila lire di reddito; egli commette l'amministrazione de' Sacramenti, e tutte le funzioni sue parrocchiali a 4 vice parrochi, e lascia ai medesimi il decimo delle sue entrate. Il decimo! un momento, signori, egli corrisponde loro lo stipendio fisso di 240 lire all'anno. È vero che per accrescere loro i mezzi di sussistenza, il vescovo che riunisce le presidenze di tutte le amministrazioni laicali li ficcò in quella del monte granatico ai di cui proventi partecipano; ma con qual giustizia io non lo saprei. Sopprimansi le decime. Questo è il voto universale, il voto stesso della parte più sana del clero che sente quanto gli sia indecoroso, e di detrimento alla spirituale autorità, il dover piatire ad ogni piè sospinto, con coloro che han missione di dirigere, d'aiutare e consolare nel penoso sentiero della vita. L'interesse del clero lo consiglia. Tutto può farsi ora con equità, ma l'avvenire ci è ignoto; e quanti esempi non abbiamo di decime soppresse in modo più spedito!

Le decime sono un anacronismo, e la loro soppressione, per gli addotti motivi, ha un' evidente utilità morale. Ha pure un' utilità politica, imperocchè sarà la prima prova irrefragabile per la Sardegna che i tempi sono cambiati. Due partiti vi sono in presenza, che io qualificherò alla buona, d'oppressori e d'oppressi. Convien troncane le insane speranze dei primi che ebbero il torto di scambiare i privilegi, e gli abusi per dritti, che hanno quello d'esserne troppo tenaci, convien rialzare alla dignità dell'uomo i secondi, ed appagare i ragionevoli loro voti.

Ma io non son di quelli che ripongono la patria nella borsa, non ho bisogno di pingue stipendio per essere conservatore non già degli abusi, ma di tutti i principii costitutivi della Società, delle speranze dei posteri, dell'ordine, della Monarchia, ed innanzi tutto della fede dei nostri padri, della religione, senza la quale non può esservi vero incivilimento.

Nell'abolire le decime, fa d'uopo provvedere al decoroso sostentamento dei ministri del culto, secondo le regole della giustizia, cioè in ragione delle loro fatiche. Molti mezzi si presentano per raggiungere questo scopo senza gravare i popoli che si tratta per l'opposto di sollevare, ed abilitare a sostenere i pesi pubblici. Ma la discussione di tali mezzi sarebbe lunga ed inopportuna; è una pratica che richiede tempo e documenti, che il Ministero solo può agevolmente procurarsi, e perciò ha d'uopo d'un voto di fiducia.

Ho quindi l'onore di proporvi il seguente progetto di legge, pregandovi istantaneamente con tutto l'ardore di cui sono capace, d'accoglierlo non solo, ma di statuire che sia discusso quanto prima in via d'urgenza e ne sarete benedetti.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. A far tempo dal primo gennaio prossimo ogni pre-stazione decimaria in favore del clero nell'isola di Sardegna è abolita.

Art. 2. Il Ministero penserà agli atti ossequiosi presso la Santa Sede, e provvederà con Decreti Reali provvisoriamente ad assicurare un equo e decoroso compenso al clero entro i limiti del bisogno, in analogia coi regii Stati continentali, e serbata la proporzione della popolazione.

Art. 3. Esso presenterà il progetto di legge definitivo sulla materia, alla prima sessione del Parlamento successivo all'Assemblea costituente.

## Unione della Città e Provincia di Venezia agli Stati Sardi.

*Progetto di legge presentato alla Camera, il 20 luglio 1848 dal Ministro dell'interno (Ricci).*

SIGNORI — Quanto più svolgesi l'umano incivilimento, e si affretta a raggiungere la meta prestabilita dalla Provvidenza all'umana famiglia, l'impero dell'idea acquista preponderanza sulla forza fisica, sulla materia bruta, domina le fortuite circostanze, vince gli ostacoli tutti degli uomini e della fortuna. Questo progressivo sviluppo dell'intelligenza e della moralità, meglio che in qualsivoglia successivo studio degli umani consorzii, appare nella instaurazione delle diverse indipendenti nazionalità. Non è d'essa un istinto od un amore di tribù, un interesse di località, un odio di razze, un orgoglio di stirpi, è bisogno dello spirito, è l'emancipazione della ragione e della volontà pubblica che pari all'individua di ciascun uomo non può compiere i propri doveri, la santa missione dell'umanità senza libero arbitrio, senza l'assoluta facoltà di adoprare rettamente, ma senza vincoli esterni la mente ed il braccio suo proprio.

La costituzione pertanto della nazionalità italiana non è men frutto del senno politico che dei sentimenti del cuore; a compierla tutti insieme cospirano ed i voti dei savi ed i sospiri dei buoni, la perfetta uniformità di sentimenti di quante vi sono anime cittadine non maggiormente in una che in altra località ardenti e risolte nel santo proposito. Di tanto siamo noi tutti testimoni; ma importa all'onore della nazione che l'Europa intera lo veggia, ed ecco che luminosa prova ne dà la deliberazione della gloriosa e magnanima Venezia. Già vi è noto con quanta unanimità di pareri abbia ella dichiarata la sua unione al regno dell'Alta Italia. Nella solenne giornata del 4 luglio corrente i rappresentanti della città e provincia di Venezia con 127 voti affermativi contro soli 6 negativi sancivano l'unione, alle condizioni identiche della Lombardia.

Non starà per noi che il nobile desiderio sia anche brevemente ritardato, e quindi vi proponiamo in brevi parole la legge che i nostri congiunga ai destini della Venezia nei due seguenti articoli.

Al nuovo Regno destinato a racchiudere tanta parte delle antiche glorie italiane, troppo preziosa gemma mancava finché non era con noi la meravigliosa metropoli dell'Adriatico. A me ligure permettete di primo salutare l'augusta sorella, il felice connubio ch'ella stringe colla mia patria, sì che ambedue non più emule o lunghe rivali contendendo del primato del mare affrettino come una volta alla penisola le ingiurie straniere, ma, congiunte indissolubilmente le destre, raggiunger possano la vera, la pura, la duratura gloria dei popoli colti, quella d'aver insieme al valore subalpino assicurato la libertà e l'indipendenza italiana.

### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. La città e provincia di Venezia faranno parte integrante dello Stato alle condizioni medesime stabilite col governo provvisorio di Lombardia, contenute nel protocollo del giorno 13 di giugno p. p. come saranno pubblicate in Lombardia colla legge da promulgarsi dal governo di S. M.

Art. 2. Nelle provincie Venete vi sarà una consulta straordinaria come per quelle di Lombardia, composta degli attuali membri del governo provvisorio di Venezia e dei due membri per ciascheduno dei comitati delle quattro provincie di Padova,

Vicenza, Treviso e Rovigo che hanno già fatta, e per cui fu accettata la loro unione cogli Stati Sardi.

Quando le tre provincie di Verona, Udine e Belluno si riuniscano anch'esse agli Stati medesimi, invieranno alla consulta due Deputati per ciascheduna.

I Ministri sono incaricati dell'esecuzione della presente legge nella parte che riguarda i rispettivi dicasteri.

## Unione della città e provincia di Venezia agli Stati Sardi.

*Relazione fatta alla Camera, il 21 luglio 1848, dalla Commissione composta de' deputati CORNERO G. — JACQUEMOUD G. — SINEO — FERRARIS — FARINA P. e CAVERI relatore.*

SIGNORI — L'unanime e vivissimo nostro desiderio fu sempre la istituzione della nazionalità italiana, e fu lietissimo avvenimento la deliberazione della gloriosa metropoli dell'Adriatico di congiungere indissolubilmente i suoi ai nostri destini venendo a far parte di quel Regno dell'Alta Italia, inaugurato sopra i campi lombardi con così prosperi auspicii.

Non farò parola delle glorie di Venezia perchè a tutti conosciute, neppure spenderò parole nel dimostrare quale sia l'alta importanza politica di così fatta unione, perchè da tutti sentita, e d'altra parte in una questione di nazionalità, a mio parere, più che i freddi calcoli della ragione devonosi seguire i generosi impulsi del cuore, nè l'utile deve essere la norma che ci deve condurre in cosa di tanto momento per la presente e futura grandezza dell'Italia.

La nostra Commissione, o signori, non ha creduto che la legge, di cui ho l'onore di favellarvi potesse dar luogo a gravi e lunghe indagini.

Le condizioni dell'unione della città e provincia di Venezia sono identiche con quelle da noi accettate e votate per l'unione della Lombardia e delle provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, e se le ravvisaste eque, convenienti e degne della vostra approvazione per la Lombardia, non havvi ragione per cui non si abbiano a credere eque e convenienti per un'altra nobilissima parte d'Italia.

Essa per altro ha opinato doversi alquanto variare la forma del progetto presentato dal ministro dell'interno, affinché più chiara ne fosse l'espressione, e nel tempo stesso si accostasse maggiormente alle leggi già votate per l'unione della Lombardia.

Fu quindi d'avviso che nell'articolo primo s'inserisse l'espressa accettazione del voto dell'assemblea dei rappresentanti della città e provincia di Venezia, e che invece di riferirsi al protocollo del 13 di giugno p. p. fosse più conveniente l'accennare alle leggi già votate ed in parte sancite e promulgate per l'unione della Lombardia e delle quattro provincie Venete.

Rispetto al secondo articolo sembrò, se non necessario, almeno utile chiarire che i Deputati delle quattro provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo che devono concorrere a formare la consulta straordinaria, sieno quelli medesimi dei quali venne fatta menzione allorquando si ebbe a statuire intorno alla consulta Lombarda.

Infine sembrò pure più conveniente il sostituire nell'alinea di detto articolo alla parola *invieranno* relativa ai Deputati delle tre provincie di Verona, Udine e Belluno, le espressioni *potranno inviare* che accennano ad una facoltà piuttosto che ad un precepto.

Stringiamo dunque la destra che ci porgono i nostri fratelli

Veneti e la migliore prova di affetto per essi sarà di rendere prontamente indissolubile colla nostra accettazione l'unione da essi e da noi desiderata.

• Art. 1. L'immediata unione della città e provincia di Venezia volata dall'Assemblea dei suoi Rappresentanti è accettata.

• La città e la provincia di Venezia formano cogli Stati Sardi e cogli altri già uniti un solo Regno alle condizioni contenute nelle leggi d'unione colla Lombardia.

• Art. 2. Per le provincie Venete vi sarà una consulta straordinaria come per quelle di Lombardia. Essa sarà composta degli attuali membri del governo provvisorio di Venezia, e dei due membri per ciascuno dei comitati delle quattro provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo contemplati nelle dette leggi di unione.

• Quando le tre provincie di Verona, Udine e Belluno si riuniscano anch'esse agli Stati medesimi, potranno inviare alla consulta stessa due Deputati per ciascheduna.

### Unione della città e provincia di Venezia agli Stati Sardi.

*Relazione del Ministro dell'interno, 24 luglio 1848, con cui presenta al Senato il progetto di legge stato adottato dalla Camera il 21 luglio suddetto.*

SIGNORI SENATORI — Le legittime nazionalità, e tali costituite dalla Provvidenza per comunione di religione, di stirpe, di lingua, di costumi, sono fatti apparenti e luminosi, sono diritto naturale delle nazioni che non abbisognano, direi quasi, di venir proclamate dall'individua volontà degli uomini. Quando il Re Carlo Alberto snudò la gloriosa sua spada accorrendo a tutela dei lombardi e veneti contro un barbaro oppressore, non pur noi italiani, ma tutta Europa senza esitazione segnava i confini alle armi sue vittoriose non oltre nè addietro i confini d'Italia. Far mostra la nostra contrada era la misura del debito e del diritto del brando liberatore.

Ma per quanto le mai periture ragioni dei popoli, i termini segnati da Dio all'equo comandare ed al dignitoso obbedire stieno a buon diritto collocati e definiti in più alta regione di eterna giustizia che nei momentanei impulsi delle popolazioni, è bello l'averne la spontanea e libera espressione d'assenso, è questa quasi il testimonio solenne della necessità delle guerre di rivendicata indipendenza, testimonio irrecusabile ai nemici medesimi.

Grande spettacolo a tutta Europa fu dunque e gloriosa rimembranza rimarrà eternamente nell'istoria l'unanime plauso delle provincie tutte al Re liberatore, le ripetute e solenni deputazioni d'ogni città ad invocarlo vindice e difensore delle pubbliche libertà e dell'indipendenza italiana. Invano si opposero apparenti interessi da lunga mano preparati da un sospettoso dominatore; invano sorsero blandizie d'un governo non men duro ed avaro padrone che astuto e proteiforme subornatore.

Ed ecco che dai remoti lidi dell'Adriatico l'antica, la gloriosa Venezia a noi porge la destra dominatrice dei mari, ed una gemma immortale aggiunge alla turrita e nazionale corona di ferro. Né vi sorprenda che il primo grido di quel popolo che conculcava le diverse servitù sofferte da un mezzo secolo fosse quello di: Viva san Marco.

Se le tradizioni di famiglia, l'orgoglio di fatti e meriti non

proprii riesce per lo più superba ignavia nei successori, ben altrimenti sono utili le memorie storiche delle nazioni. Infelice quel popolo che non ha rimembranze di gloria domestica: niuno di questi, avventurosamente per noi, ha sede tra l'Alpi ed il mare, niuna avvi in Italia città nuova, e che non cresca ai municipali suoi ricordi una pagina gloriosa alla storia della penisola.

Pel popolo Veneziano il glorioso vessillo di san Marco racchiudeva ogni reminiscenza di morale e materiale felicità: questo saluto era subita protesta contro tutti gl'inganni degli uomini e le ingiurie della fortuna. Ma non si tosto al popolare entusiasmo successe il ponderato senno dei savii, quegli acuti e riflessivi ingegni dei Veneti conobbero che un comune vincolo, che un unico centro politico può solo creare e mantenere all'Italia, salva sempre la libera azione, una pienissima facoltà al libero sviluppo dei bisogni e degli interessi della civiltà provinciale.

Il trionfo di quest'idea fondamentale che dee presiedere al nuovo nostro diritto pubblico, meglio che altrove fu segnato nella solenne adunanza del 10. luglio, ove centoventisette Deputati contro soli sei votarono la fusione della città e provincia di Venezia colla Lombardia e con noi.

Ora, a voi spetta, o signori, coi vostri suffragi dar sanzione alla libera volontà dell'illustre Regina dell'Adria. La legge che vi sottometto, già adottata dalla Camera dei deputati, è perfettamente conforme a quella già votata per la Lombardia, e senza tutte ripeterne le disposizioni vi si riferisce intieramente. I lunghi studi, le discussioni severe che già ebbero luogo per la prima, ci persuadono che l'esame della presente potrà riuscirvi molto più facile e sollecito. Nel mentre il mondo tutto ammira il valore dei nostri soldati, più temperato ma non men degno titolo di onore sarà per l'Italia il senno politico dei suoi legislatori.

### Unione della città e provincia di Venezia agli Stati Sardi.

*Relazione della Commissione al Senato, 24 luglio 1848, Plezza relatore.*

SIGNORI SENATORI — La Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge di unione al Regno nostro della città e provincia di Venezia, ha all'unanimità deliberato di proporvene la pura e semplice adozione.

Si è pure osservato sull'articolo 2.º, che i due deputati per ciascuna delle provincie di Vicenza, Padova, Treviso e Rovigo essendo già colla legge seconda d'unione della Lombardia eretti in consulta loro particolare, avrebbero forse potuto sussistere in corpo distinto dal Governo provvisorio di Venezia ed altri di cui nella presente legge; ma, considerato che se vennero in allora eretti in consulta loro particolare, si fu perchè l'adesione di Venezia non si era ancora in quel tempo verificata, che, animati come sono d'amore pel bene generale, non vorranno far nascere incagli al Governo colla molteplicità delle consulte, massime che le leggi, le abitudini, i bisogni di queste provincie sono affatto identici, non si è creduto proporre ammodernamento.

Sarebbero inoltre osservato che se il Governo non ha motivi particolari e al Senato non noti, sarebbe forse meno conveniente introdurre in una nostra legge riserve di diritti per le città di Verona, Udine, Belluno, che non hanno ancora proposto di far adesione a questi Stati; ma sul riflesso che non



s'intende con ciò di menomamente pregiudicare le città sud-dette nell'esercizio pieno della loro libertà naturale, ma solo di conservare al Governo nostro il diritto di aggiungere nuovi membri alla consulta nel caso che si verificasse spontaneamente e liberamente nelle città stesse un'adesione, a cui esse sono invitate dalla posizione geografica, dalla natura dell'interesse loro particolare e dall'interesse della nazione intera. Si è mantenuto nella sua integrità il paragrafo.

Signori Senatori, ogni giorno si aumenta lo Stato nostro di territorio e di forze. Col sancire l'unione di tante provincie, noi sancimmo libertà dei popoli di disporre di se stessi, col sancire l'unione colle condizioni della costituente, noi sancimmo che i popoli devono essere retti con quelle leggi, con quelle forme che la sapienza del paese mostra le più atte a scoprire e dar forza alla giusta, alla vera legge sociale, nell'obbedienza alla quale consiste la vera, la ragionevole libertà.

Dall'organizzazione delle forze che noi con queste leggi accresciamo al nostro governo dipende la sorte nostra, i destini d'Italia, e questa organizzazione dipende dalla concordia degli animi.

Voi col superare le difficoltà che ci tenevano in forse nella adesione alle condizioni imposte a queste unioni avete dato un nobile esempio dei sacrifici coi quali solo è possibile questa concordia.

Facciamo voti che queste fusioni di provincie, che queste libertà inaugurate da un Re guerriero dal campo di battaglia in cui combatte la guerra dell'indipendenza d'Italia, valgano a rilevare dal lungo avvillimento questa grande nazione ed a ricostituirci nelle mani di Dio strumento potente di virtuosa grandezza e di civiltà come lo erano i nostri padri.

### Circoscrizione delle Divisioni Amministrative e delle Intendenze Provinciali — Soppressione della carica di Vicerè e della Segreteria di Stato e di Guerra in quell'Isola.

*Progetto di legge presentato alla Camera, il 22 luglio 1848, dal Ministro dell'interno (Ricci).*

SIGNORI — Onde compiere la decretata parificazione, ed estendere all'Isola di Sardegna la più sollecita attivazione delle leggi e discipline vigenti negli Stati di Terraferma, importa di stabilirvi la circoscrizione territoriale e l'ordinamento amministrativo conforme a quello delle altre parti del Regno.

La legge che ho l'onore di sottoporre alla Camera tende a conseguire tale scopo, ed abolisce le cariche, i dicasteri, e gli uffizi che devono cessare siccome quelli che non si trovano più in armonia col nuovo ordinamento da introdurvisi.

Gravi ed importanti sono gli effetti della circoscrizione di un paese, e questa presenta difficoltà speciali alla Sardegna, quando si voglia tale circoscrizione combinar col sistema stradale, coi rapporti commerciali d'importazione ed esportazione, colla situazione topografica dei diversi comuni, e coll'uniformità d'interessi che possono soltanto legare insieme le popolazioni in un corpo morale.

Le investigazioni fattesi a quel riguardo dimostrarono la convenienza e la necessità di dividere l'Isola di Sardegna in tre divisioni amministrative. Rimaneva a vedere di quali pro-

vincie dovessero esser composti quei centri d'amministrazione.

Potea sembrare conveniente di riunire insieme le provincie di Nuoro, di Lanusei, di Ozieri e di Tempio, come quelle che formano la parte più montagnosa dell'Isola, e quindi comprendere nella divisione di Cagliari le provincie di Cagliari, d'Isili, di Iglesias e di Oristano; ed in quella di Sassari le provincie di Sassari, di Alghero e di Cuglieri.

La Commissione creata per esaminare e proporre il modo di applicare le leggi di Terraferma in Sardegna con norme speciali alla località, non credette che nello stato attuale delle comunicazioni di quell'Isola possa attuarsi un tale progetto, e si propone quindi di comprendere nella divisione di Nuoro le provincie di Cuglieri, di Lanusei; in quella di Sassari le provincie di Sassari, Alghero, Ozieri, Tempio; ed in quella di Cagliari le altre quattro provincie.

Si classificano le Intendenze generali e le provinciali, ed in proposito si procedette colle norme che determinarono la classificazione di quelle di Terraferma.

Non si può fissare, e meno ancora ripartire la quota da porsi a carico delle provincie nella spesa relativa a tale ordinamento sinchè non sia fatta la legge che dovrà regolare le contribuzioni fondiarie. Quindi si propone di farne intanto sopportare l'intera spesa dal bilancio generale.

Il Governo si riserva la facoltà di provvedere a quest'ordinamento, estendendovi le leggi di Terraferma mediante Decreti Reali che comprenderanno quelle modificazioni transitorie comandate dalla condizione attuale dell'Isola.

Trattasi di compiere ad una fusione che già venne decretata in massima, non innovando a quel riguardo le leggi di Terraferma, ma solo fissando disposizioni transitorie che possono ravvisarsi necessarie.

La circoscrizione delle provincie dovendosi fare con tutta la maturità di consiglio voluta dall'importanza della cosa, il Governo si riserva di provvedervi con decreto speciale tostochè avrà raccolti gli schiarimenti necessari.

La carica di vicerè, la segreteria di Stato, e gli altri dicasteri ed uffizi di cui si propone la soppressione, se non sono più in armonia col nuovo ordinamento, devono tuttavia mantenersi finchè le intendenze generali non sieno stabilite in Sardegna, e possano essere investite delle attribuzioni che loro erano affidate. Si ravvisò quindi opportuno di far cessare quella carica e gli altri uffizi al 1.º ottobre venturo, epoca in cui gli intendenti generali e gli intendenti provinciali entreranno in funzione coll'autorità loro accordata dalle leggi di Terraferma.

Le contabilità speciali di quel Regno esigono per altro che abbia a continuare l'intendenza generale delle finanze nelle sue attribuzioni di azienda per tutto l'anno corrente. Finchè la circoscrizione della Sardegna in divisioni amministrative non sia sancita da una legge, non si possono attuare l'ordinamento amministrativo e le altre disposizioni necessarie per compiere la decretata fusione. Ond'è che io debbo raccomandare come urgentissimo questo progetto di legge.

Volendo provvedere all'ordinamento amministrativo della Sardegna in conformità di quanto è stabilito per Terraferma, onde procedere con sicuro passo nell'opera della fusione, il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato; noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. L'Isola di Sardegna è ripartita in tre divisioni amministrative fissate nelle città di Cagliari, Sassari e Nuoro.

I loro distretti saranno composti come segue:

La divisione di Cagliari comprenderà le provincie di Cagliari, Oristano, Iglesias, Isili;



Quella di Sassari le provincie d' Alghero, Ozieri e Tempio;  
E quella di Nuoro le provincie di Nuoro, Cùglieri e Lanusei.

Art. 2. Sono dichiarate intendenza generale di prima classe quella di Cagliari,

di terza classe quella di Sassari,

di terza classe quella di Nuoro.

Le intendenze provinciali sono tutte di 2.<sup>a</sup> classe.

Art. 3. Le spese relative sono a carico del bilancio generale fino a che non siano ripartite le contribuzioni con legge speciale.

Art. 4. La circoscrizione territoriale delle provincie, l'organizzazione dei rispettivi dicasteri, e degli uffizi che ne dipendono, la pianta del personale degl'impiegati cogli stipendi e le assegnazioni occorrenti, il ripartimento delle spese fra l'Erario e le provincie, ed ogni altra disposizione che possa essere necessaria, sarà fatta in virtù di Decreti Reali, in modo conforme a quanto è stabilito per Terraferma.

Art. 5. Dal primo del venturo ottobre rimangono abolite la carica di vicerè e la segreteria di Stato e di guerra, e gli uffizi che ne dipendono.

Art. 6. Rimangono quindi soppresse:

L'intendenza generale delle Regie finanze;

La vice-intendenza generale di Sassari;

L'intendenza provinciale di Cagliari.

L'intendenza generale delle Regie finanze continuerà sino al 31 dicembre del corrente anno nelle sue attribuzioni d'azienda generale;

La vice-intendenza generale di Sassari e l'intendenza provinciale di Cagliari cesseranno al primo di ottobre prossimo.

Art. 7. I Ministri sono incaricati dell'esecuzione della presente legge nelle parti che loro concernono.

### Degli stabili designati per l'espropriazione a cagione di pubblica utilità.

Progetto di legge del deputato PEVER, letto il 22 luglio 1848.

Con Lettere Patenti in data 15 febbraio 1834, S. M. approvava un piano generale per l'ingrandimento di Torino verso il Po concernente le nuove costruzioni da eseguirsi sulla piazza della Gran Madre di Dio, la formazione dei Quais e le opere accessorie al ponte dai due lati del fiume.

L'articolo 4.<sup>o</sup> delle succitate RR. Patenti è così concepito:

« Non sarà permesso ai proprietari delle case segnate nel detto piano generale per essere demolite di operare attorno alle medesime qualunque ampliamento, variazione, o miglioramento che potesse accrescerne l'attuale loro valore; né potranno far eseguire alle medesime verun'opera anche di semplice riattamento o conservazione provvisoria senza averne ottenuta la licenza dall'uffizio del Vicariato. »

In forza di queste Patenti ne avvenne che pel solo progetto di costruire i Quais sulla sponda destra del Po, i proprietari delle case segnate nel piano suddetto per essere demolite sono stati per 14 anni già privati senza corrispettivo alcuno del diritto di migliorare i loro fabbricati, e che in sì trista condizione dovrebbero rimanere sino alla costruzione dei Quais, i quali chi sa quando si faranno.

Il Vicariato poi non concede mai, e non può concedere la permissione di aumentare il valore delle molte altre case già segnate per essere demolite per utilità pubblica, per non

acrescere in tal modo il prezzo della già prevista espropriazione, la quale venendo ritardata di molti anni per la differita esecuzione dell'opera, come avvenne per i Quais, fa sì che cadono in rovina le case per le difficoltà che s'incontrano ad ottenere il permesso anche di semplice riattamento, e provvisoria conservazione dello stabile nel timore, che le nuove opere ne aumentino il valore, o quanto meno che il proprietario per tempo indeterminato, e talvolta lunghissimo sia vincolato nell'uso della sua proprietà.

Queste disposizioni che sono pure in vigore nelle città di provincia ove esiste un consiglio d'Ornato, e che favoriscono l'utilità pubblica a totale danno dei privati, sono evidentemente contrarie al sacro diritto della proprietà che è il principale fondamento della civile società, il quale diritto vuole che ognuno possa disporre delle cose sue come meglio gli piace, e seppure per cagione di pubblica utilità permette talvolta l'espropriazione, non potrà mai permettere che in vista soltanto di una futura probabile espropriazione si privi il proprietario anticipatamente dell'esercizio anche in parte del suo diritto di proprietà, mentre non ha ancora ricevuto, e non sa nemmeno quando sia per ricevere il prezzo della sua espropriazione.

Quindi il Deputato sottoscritto, mosso da queste considerazioni, ha l'onore di proporvi il seguente progetto di legge.

Articolo unico. Qualunque proprietario di stabili, sebbene già designati in qualche piano per demolirsi a ragione di pubblica utilità, finchè l'espropriazione non è di fatto seguita secondo le leggi in proposito, non sarà impedito di esercitare sovra i medesimi tutti indistintamente i diritti soliti esercitarsi da qualunque proprietario, a tenore delle leggi generali regolatrici delle proprietà.

### Navigazione del Po.

Proposta del deputato RACCHIA, letta il 26 luglio 1848, sviluppata e presa in considerazione il 4 novembre stesso anno.

Considerando:

1.<sup>o</sup> Urgente per le commerciali relazioni fra i popoli della Alta Italia chiamati a formare una sola monarchia costituzionale, quanto per la facilità ed economia del trasporto del personale e materiale della guerra che il Po, fiume principale dell'Italia, sia reso liberamente e sicuramente navigabile fra Torino e la foce sua nell'Adriatico mare;

2.<sup>o</sup> Che li ostacoli che a questa libera e sicura navigazione s'affacciano, esistono quasi esclusivamente sul corso di esso fiume compreso fra Torino ed il ponte nuovo di Valenza;

3.<sup>o</sup> Che tra i mezzi i più pronti ed economici per conseguire quest'importante scopo ravvisasi dal proponente preferibile quello del *draguage*, già così generalmente e vantaggiosamente praticato sovra parecchi corsi d'acqua di Francia ed America;

4.<sup>o</sup> Essere infine opportuno ed urgente che il ministero competente si occupi, senza perdita di tempo, di siffatto progetto d'arte di tanta riconosciuta pubblica e militare utilità per presentarlo all'approvazione della Camera;

Proponesi:

Articolo unico. È aperto al ministero dei pubblici lavori il credito di lire 20,000 sul pubblico erario per proseguire li studi tecnici già intrapresi per rendere il fiume Po navigabile.

## Programma del Ministero 27 luglio 1848

*Letto alla Camera il 28 luglio dal Presidente del Consiglio dei Ministri (conte GABRIO CASATI).*

SIGNORI — Ci presentiamo dinanzi a voi, consci della gravità dei tempi, con quella fiducia che ispira il sentimento di chi adempie un dovere e consacra ogni suo affetto alla patria.

Il primo nostro pensiero sarà rivolto alla guerra: intendiamo spingerla con tutta energia e col più grande ardore, convinti che non v'ha sacrificio che sia grave quando è richiesto per la nostra indipendenza. Vi domanderemo senza tema quei mezzi, che sono necessari per difenderla ed assicurarla: per assicurarla, perchè non verremo a patti col nemico, se non consente a lasciare libero e sgombrato il suolo d'Italia.

Grande dovrà essere il nostro sforzo; ma, ora che la Lombardia e la Venezia ci sono congiunte, e non facciamo che una sola famiglia, ci sarà più facile il farlo. Abbiamo bisogno dell'entusiasmo del popolo, e questo non mancherà all'invito.

La Guardia Nazionale che è pure, nei tempi di guerra, un validissimo sussidio contro il nemico, formerà oggetto delle più vive e sollecite nostre cure.

In tutte le quistioni interne noi desideriamo che sieno conciliati tutti i legittimi interessi, che sieno rassodate sopra libere e larghe basi le civili nostre istituzioni: resisteremo colla più grande fermezza a chiunque tentasse intaccarle.

Un oggetto importantissimo dovrà pure occuparci: l'ordinamento dei comuni, il quale si rannoda altresì coll'elezione dei rappresentanti alla futura costituente. È nostro intento che queste elezioni si compiano colla più grande indipendenza, onde possa essere libero il voto del popolo.

Colle potenze straniere, che simpatizzano per le nostre istituzioni, intendiamo di conservare e di rendere ognor più validi quei vincoli di amicizia che ad esse ci stringono: coi principi e Stati italiani ci legheremo in modo di assicurare vieppiù l'indipendenza d'Italia.

Signori, noi comprendiamo tutta la grandezza dell'ufficio che ci assumiamo. Siamo confortati dalla rettitudine della nostra coscienza: ma ci è indispensabile la vostra fiducia: senza di essa non possiamo procedere; ve la domandiamo quindi libera e franca.

## Programma del Ministero 27 luglio 1848

*Letto al Senato il 29 luglio dal Presidente del Consiglio dei Ministri (conte GABRIO CASATI).*

SIGNORI SENATORI — Grave è il momento in cui la fiducia di S. M. ci chiama ad occuparci della causa pubblica; ma avremmo creduto mancare al nostro dovere verso la patria, se non l'assumessimo con tutto quell'affetto di cui ci sentiamo investiti.

Ferve la guerra, e questa con eventi vari e all'istante non i più prosperi.

La salute dello Stato, quella dell'Italia tutta dipende dall'esercitare ogni sforzo per respingere il nemico che si fece assalitore. Noi siamo certi che un solo sentimento riunisce tutti. Quando si tratta della salvezza della patria non havvi che un solo pensiero. Sicuri di ciò noi faremo appello all'amor patrio

perchè tutti quei mezzi ci sieno concessi, onde raggiungere lo scopo di vedere il nemico propulso dai nostri territori. La popolazione ovunque risponderà all'invito, e l'esempio del Re e dei Principi sarà incitamento all'ardore dei popoli.

Se gravi pur fossero i sacrifici ai quali noi fossimo per chiamarvi, non dubitiamo che voi ci risponderete, voi, per cui l'invasione straniera è la più grave calamità.

Noi rivolgemmo di già il pensiero a quelle misure d'ordine militare che credevamo d'istantanea urgenza, ed il ministro della guerra ve ne darà indicazione; ma nello stesso tempo non tralascieremo di dar mano sollecita al definitivo ordinamento della Guardia Nazionale, propugnacolo della sicurezza interna.

E colle potenze estere, che della nostra causa si fanno sollecite, consacreremo non solo le relazioni di amicizia ch'ora sussistono, ma faremo in guisa che tale amicizia sia a noi di valore appoggio. Un vincolo più stretto cercheremo che leghi a noi i principi e Stati italiani; chè tale è l'interesse d'Italia per assicurare la sua indipendenza.

La tranquillità interna se è sempre necessaria, alla prosperità dello Stato, lo è essenzialmente nei tempi di guerra per la sua sicurezza; ed ora che la difesa della patria è il solo pensiero che dominare debbe le menti di tutti, noi intendiamo opporre energica resistenza a coloro che sotto qualsiasi pretesto intendessero smuovere quanto fu dalle leggi stabilito.

Anche l'ordinamento amministrativo dei comuni ha d'uopo di riforma nelle provincie da voi rappresentate, e perciò vi proporremo una legge onde provvedere a quelle contingenze che sono emerse dal nuovo stato di cose.

Signori Senatori! Gravissimi, ripetiamo, sono gli eventi che ci attorniano, e non meno la responsabilità nostra in faccia alla nazione. Confortateci colla vostra fiducia, e noi alacramente opereremo con ogni sforzo di cui siamo suscettibili. Tutti in accordo perfetto potremo coll'aiuto di Dio vedere salva la patria e rassodata quella monarchia costituzionale colla dinastia di Savoia, che fu il voto di tutti.

## Prestito di cento milioni di lire a carico delle Finanze di tutto lo Stato, ossia delle antiche e nuove provincie.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 28 luglio 1848 dal Ministro delle finanze (Ricci).*

SIGNORI — Dopo avervi esposto con franca lealtà i principii coi quali intende dirigere l'amministrazione del paese, il ministero ben conosce di non poter rispondere alla gravità delle presenti circostanze senza la piena confidenza del paese. Ai rappresentanti della nazione quindi si rivolga, e da essi invoca un largo voto di fiducia.

Molte sono le disposizioni che egli rapidamente dovrà sottoporvi, ma intanto urge di poter aprire trattative onde aver i mezzi di sostenere ed avvalorare le operazioni di guerra. Senza una vostra sanzione, queste trattative neppur potrebbero aprirsi, perchè riuscirebbero inutili affatto. Già molti fra voi riconobbero questa necessità, ond'è che noi non crediamo poter differire di proporvi la seguente legge di cui ravviserete facilmente l'urgenza.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il Ministro segretario di Stato delle finanze è autorizzato a contrarre un prestito di *cento milioni di lire* tanto nell'interno come all'estero a carico delle finanze di tutto lo Stato, ossia delle antiche e nuove provincie, a quei patti e condizioni che si ravviseranno più convenienti.

Art. 2. Verrà reso conto nella prima riunione del Parlamento successivo alla presente sessione dell'uso fatto di questa facoltà.

**Provvedimenti per la difesa dello Stato, fatti dal Ministero della Guerra.**

*Esposizione del Ministro della Guerra al Senato ed alla Camera, 29 luglio 1848.*

Appena entrato in funzioni il nuovo ministero della guerra ha provveduto per modo:

1) Che le piazze di Genova, Alessandria, Casale, Piacenza siano in conveniente stato di difesa.

2) Che si adunino dalle provincie orientali del Regno verso le occidentali, i battaglioni di riserva che vi sono stanziati.

Questi battaglioni serviranno sia al presidio delle piazze qui sopra, sia a formare un corpo di riserva per l'esercito del Re.

Appena siano mobilitati i 56 battaglioni della Guardia nazionale, e possano essere adoperati al presidio delle fortezze, si trasporteranno pure verso le provincie orientali i battaglioni che presidiano Ventimiglia, Fenestrelle, Exilles e Bard.

3) Le cinque classi della riserva saranno chiamate ai corpi, e, appena distribuite loro le armi, saranno dirette verso l'esercito del Re.

4) Il Ministero della guerra ha disposto pure che l'azienda generale di guerra provveda per conto suo in avvenire al servizio dei viveri, affinché non abbia a venir meno d'or innanzi, siccome accadde più volte.

5) Il ministero ha disposto pure perchè le leve che si stanno facendo vengano ordinate immediatamente in nuovi battaglioni da spedirsi prontamente all'esercito.

6) Per coordinare poi tutti gli sforzi della nazione verso il punto essenzialissimo della difesa nazionale, il ministro della guerra ha creduto dover creare una Commissione sotto il nome di *Congresso consultivo permanente della guerra*, avente incarico speciale di trattare tutte le quistioni che riflettono la guerra e specialmente la difesa del paese. Questo congresso è composto dei seguenti uffiziali:

- Conte Franzini, tenente generale, presidente;
  - Cav. Racchia, maggior generale del Genio;
  - Cav. Olivero, maggior generale del Genio;
  - Marchese Pamparato, id. aiutante del Re;
  - Cav. Dabormida, id. d'artiglieria;
  - Conte Appiani, intendente gen. di guerra;
  - Cav. Alliaud, colonnello dello stato maggior generale.
- Collauto di detta Commissione, il Ministero spera di poter provvedere a tutti i bisogni del paese.

**Poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra.**

*Progetto di legge adottato dalla Camera il 29 luglio 1848 dietro proposta fatta nella stessa seduta dai deputati BONCOMPAGNI — FERRARIS e GALVAGNO.*

Nella suprema necessità di provvedere istantaneamente alla difesa dello Stato coi mezzi più solleciti e più efficaci, la Camera ha adottato:

Articolo unico. Il Governo del Re è investito durante l'attuale guerra dell'indipendenza, di tutti i poteri legislativi ed esecutivi; e potrà quindi per semplici Decreti Reali, e sotto la responsabilità ministeriale, salve le istituzioni costituzionali, fare tutti gli atti che saranno necessari per la difesa della Patria, e delle nostre istituzioni.

**Poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra.**

*Relazione della Commissione al Senato, 30 luglio 1848, GIOVANETTI relatore.*

SIGNORI — La legge d'urgenza che una suprema necessità strinse i deputati della Nazione ad adottare nella tornata di ieri, è l'atto il più grave, il più fecondo d'imprevedibili conseguenze, che intervenire possa in un Governo costituzionale.

La vostra Commissione ne ha bilanciato tutto il momento, ne ha calcolati gli effetti, non tralasciò d'indagare ancora costituzionalmente l'importanza del nuovo esempio.

Mentre poi la Nazione, in mezzo ai pensieri che vivamente l'appenano, si volge con particolare fiducia al generoso monarca, che combatte per l'italiana indipendenza, abbiamo tenuto per fermo che esprimendosi in modo solenne e straordinario questa fiducia anche dal Senato, avrebbe dato al potere esecutivo tutta la forza di cui ha mestieri in questi frangenti, per la difesa della patria e la salute delle nostre istituzioni.

Nessuno disconvenne dell'utilità grandissima e dell'opportunità di dare quest'attestato all'autore augusto delle nostre libertà costituzionali, al benefattore de' suoi popoli, al più intrepido difensore d'Italia. Nissuno disconvenne che le nostre libertà ed il paese non potevano affidarsi a migliore e più sicura tutela.

Altri nondimeno temette che per sottile induzione si potesse argomentare dalle parole: « *Il governo del Re* » che s'intendeva per avventura imporre al Re medesimo un ministero qualunque. Profondamente esaminata la questione, si convenne nella sentenza che il governo del Re consta necessariamente del potere esecutivo, che da lui emana e che esercisce per mezzo di ministri liberamente da lui solo eletti e rivocati, giusta l'art. 65 dello Statuto costituzionale. Quindi per non modo si poté considerare la proposta idea di legge come relativa né agli attuali, né ad altri di lui agenti responsabili. Ogni parola che significasse la menoma diffidenza verso i ministri che ebbero il coraggio di assumere in sì gravi circostanze la maggiore delle responsabilità, sarebbe inopportuna ed ingiusta. Ma l'istinto nazionale spontaneo si porta verso il Re, verso il suo padre comune, e quelli che giudicò o giudicherà degni di esercire il potere esecutivo, quelli che risponderanno ai magnanimi suoi sentimenti, avranno sempre le simpatie del

paese. Poichè si ebbe concordato pienamente in questo senso, in questo preciso comento della proposta idea di legge, la Commissione, persuasa che si sarebbero anche ottenuti conformi schiarimenti nella discussione, m'incaricò di conchiudere per l'adozione.

### Indirizzo al Re ed all'Esercito

*Fotato dalla Camera il 29 luglio 1848, ed adottato in Comitato segreto del 31 stesso mese.*

SIRE — Nella gravità degli eventi che commovono tutti gli animi, la Camera dei deputati innalza alla M. V. una voce di devozione e di fiducia. Compresi di ammirazione per l'eroico valore con cui il Re, gli augusti principi, l'esercito gloria ed amore della patria, combattono contro il feroce nemico d'Italia, i Deputati del vostro popolo vengono a dichiarare alla M. V. come esso sia pronto ad ogni sforzo per la santa causa d'Italia, di cui vi faceste propugnatore. Le condizioni della guerra rese più difficili dall'ingrossare del nemico, come fecero riflettere più splendido il valore dell'esercito e del suo supremo condottiero, così ringagliardirono in noi l'irremovibile proponimento di sacrificare ogni cosa anzichè venir meno agli esempi ed alla costanza del nostro Re. Già prima che pervenissero a noi le parole che la M. V. rivolgeva all'esercito ed ai popoli dell'alta Italia, mentre da tutti i cuori traboccava il desiderio di accorrere con nuovi sforzi in sussidio del vostro esercito, la Camera dei deputati deliberava di conferire al vostro governo ampiezza di poteri pari alla gravità delle contingenze, persuasa che questi supremi sforzi siano per render più sicure e più gloriose le libertà nazionali. Dappoi le parole di V. M. risuonarono nei nostri cuori e ci diedero novello impulso a dedicare solennemente noi ed ogni cosa nostra alla salvezza, all'indipendenza, alla libertà della patria.

### Norme per le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli.

*Progetto di legge presentato al Senato il 17 ottobre 1848 dal Ministro dell'interno (PINELLI).*

SIGNORI — Nel provvedere colla legge del 30 settembre ora scorso all'ordinamento di una magistratura specialmente incaricata di tutelare l'ordine e la pubblica sicurezza, ha creduto il Governo del Re non fosse da lasciarle veruna ingerenza in quelle materie che, sebbene interessino l'ordine pubblico, hanno però un carattere amministrativo e sono meglio un'attinenza della polizia urbana che non della polizia generale. Epperò coll'art. 15 della predetta legge si è stabilito che ogni sopravveglianza in via amministrativa sopra gli alberghi, i caffè, gli spettacoli ed altri stabilimenti ed esercizi di analoga indole apparterrà esclusivamente ai municipi.

Conseguenza di siffatta disposizione ella era che quella tassa che per cotali licenze esigevasi dalla soppressa amministrazione di polizia da cui erano concesse, si devolvesse ai comuni, tanto più che essendosi colla creazione dei delegati mandamentali dovuto imporne loro la spesa, ragion voleva

che si trovasse modo di menomarne il peso, che poi meno ricchi sarebbe riuscito soverchiamente grave.

Se non che quella tassa era tanto minima, che conservata nelle stesse proporzioni sarebbe riuscita ben poco profitevole: epperò considerando per una parte al lucro che generalmente ritraggono dalle anzidette licenze coloro che le chiedono, e riflettendo per l'altra che già da lunghi anni la città di Torino percepiva, senza richiami, non mediocri diritti per l'oggetto stesso in virtù di uno speciale provvedimento che già ad essa attribuiva quella soprintendenza che ora è estesa a tutti indistintamente i comuni dello Stato, si è creduto che senza gravare soverchiamente gli esercenti, si potrebbe stabilire per ogni licenza e per ogni classe di comuni una tassa che senza eccedere mai un limite determinato dalla legge, potesse però dai Consigli comunali venire graduata a seconda delle convenienze locali.

Quanto alla facoltà di concedere le licenze è sembrato che se si poteva senza inconvenienti affidarla ai sindaci, per quelle che si esauriscono coll'esercizio di uno o più atti determinati, era invece opportuno di riservarla ai Consigli delegati per quelle che attribuendo un diritto di maggiore importanza, richiedono un esame più maturo sulla moralità del chiedente, e sulla opportunità della concessione.

Così pure si è creduto che il prescrivere norme generali intorno a siffatte materie non potrebbe farsi senza inconvenienti, epperò questa facoltà si è esclusivamente attribuita ai Consigli comunali, che meglio sono in grado di adattarle ai bisogni di ogni località.

Siccome poi il concedere od il negare una di siffatte licenze implica necessariamente un esame sulla moralità del richiedente, importando sommamente all'ordine pubblico ed alla salute dei cittadini che l'esercizio di certi stabilimenti non si lasci a persone di probità non provata, così si è dovuto stabilire che la cessione non autorizzata della licenza non gioverebbe al cessionario, e ne importerebbe la perdita pel cedente.

E per ultimo essendosi dato, come era naturale, il carico agli ufficiali ed agli agenti della sicurezza pubblica di vegliare all'osservanza dei provvedimenti che in proposito si faranno dai municipi, ragion voleva che ai concessionari delle licenze si facesse un dovere di presentarle agli ufficiali predetti prima di giovare, e agli agenti semprechè ne vengano ricercati.

Esposte le considerazioni sulle quali è basata la legge sui pubblici esercizi, ho l'onore di presentare alla discussione il seguente

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Chiunque voglia dedicarsi ad una delle professioni, od esercitare alcuno degli atti nominativamente enunziati nella tabella unita alla presente legge, deve munirsi di apposita licenza e soggettarsi al pagamento di una tassa, che non potrà eccedere la somma rispettivamente stabilita nella tabella medesima.

Art. 2. La licenza ed il pagamento della relativa tassa si rinnovano d'anno in anno per le professioni che sono di loro natura continue; quanto alle altre e ad ogni atto menzionato nella presente legge, la rinnovazione della licenza col pagamento della tassa è determinata nella stessa concessione.

Art. 3. Le licenze sono concesse dal Consiglio delegato del comune, se si tratta di quelle la cui durata è fissata ad un anno: le altre sono riservate al sindaco, dal quale sono in entrambi i casi rilasciate.

Art. 4. Il pagamento della tassa nella somma che sarà de-

terminata dal Consiglio comunale, mediante apposita tariffa, si farà nella cassa del comune a profitto del quale è intieramente devoluta.

Art. 5. Al Consiglio comunale appartiene di prescrivere le norme che in via amministrativa riconoscerà necessarie a prevenire gli abusi che potrebbero occorrere nell'uso delle licenze.

Art. 6. La località nella quale potrà il concessionario giovare dell'ottenuta licenza è fissata dall'autorità concedente.

Art. 7. Le licenze sono personali: il titolare che ne fa la cessione non trasmette al cessionario il diritto di profittarne e ne decade egli stesso.

Art. 8. Il concessionario di una licenza deve, prima di giovare, presentarla all'ufficiale di sicurezza pubblica del luogo, acciò sia trascritta in apposito registro; e semprechè ne sia richiesto, deve renderla ostensibile agli agenti della predetta magistratura.

L'omissione od il rifiuto di adempire ad una di queste obbligazioni induce abusivo esercizio della licenza.

Art. 9. Il concessionario che abusa in qualunque modo della licenza, può esserne in via amministrativa privato a tempo o definitivamente dall'autorità concedente; senza pregiudizio delle pene nelle quali fosse incorso in caso di contravvenzione o di più grave reato previsti dalla legge penale.

Art. 10. Le disposizioni contenute nella presente legge saranno esecutorie dal primo di gennaio del 1849, dalla quale epoca s'intenderanno abrogati i regolamenti attualmente in vigore sulla stessa materia.

Il nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno è incaricato dell'esecuzione della presente legge, che, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata ed inserita negli atti del Governo.

TABELLA dei dritti di licenza

	NEI COMUNI		
	1. <sup>a</sup> classe	2. <sup>a</sup> classe	3. <sup>a</sup> classe
Alberghi . . . . . L.	80	60	40
Trattorie . . . . . »	60	40	30
Osterie . . . . . »	40	30	20
Bettole . . . . . »	30	20	15
Cantine . . . . . »	50	20	15
Vendite di vino all'ingrosso . . . . . »	40	30	20
Vendite di vino al minuto per esportare »	15	10	5
Dozzinanti . . . . . »	30	20	10
Affitta-camere (per ogni camera) . . . . . »	10	6	4
Caffettieri . . . . . »	80	60	40
Vendite di liquori . . . . . »	40	30	20
Vendite di birra, gazeuse ed altre simili bevande . . . . . »	40	30	20
Vendite di brandvin . . . . . »	15	10	5
Offellerie con vendita di vino e liquori »	40	30	20
Uffici d'avvisi e sensali ambulanti . . . . . »	30	20	15
Officine di armaiuoli e depositi d'armi per vendere . . . . . »	40	30	20
Rigattieri e ferravecchi con bottega o magazzino . . . . . »	30	20	15
Nerciai ambulanti, gridatori, venditori e distributori nelle piazze, strade ed			

NEI COMUNI

DI

1.<sup>a</sup> classe    2.<sup>a</sup> classe    3.<sup>a</sup> classe

altri siti pubblici, di litografie e stampati . . . . . L.	10	6	4
Licenze per rappresentare nei teatri opere, commedie o balli, od altri spettacoli . . . . . »	30	20	10
» per spettacoli di marionette, fantocci, saltatori o ballerini da corda e simili nei teatri o nelle sale . . . . . »	10	6	4
» per eguali divertimenti sulle piazze e nelle strade . . . . . »	6	4	2
» per cantanti, suonatori, o cerretani per le strade . . . . . »	6	4	2
» per far vedere statue, bestie, od altre rarità . . . . . »	6	4	2
» per balli pubblici in siti chiusi . . . . . »	30	20	10
» per balli pubblici all'aperto . . . . . »	15	10	5
» per serenate con istrumenti in numero non maggiore di tre . . . . . »	6	4	2
» per serenate con un numero d'istrumenti non maggiore di sei . . . . . »	9	6	3
» per serenate con maggior numero d'istrumenti . . . . . »	15	10	5

Norme per le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli.

Relazione della Commissione al Senato, 30 ottobre 1848, STARA relatore.

SIGNORI — La Commissione, di cui mi pregio di essere l'organo presso alle SS. VV., mi ha commesso l'onorevole incarico di venir esponendo alla savia e profonda penetrazione vostra quelle poche osservazioni che nell'esame dell'idea di legge riguardante all'esercizio di alcune arti e mestieri, ed altri atti di analoga natura, le è caduto in acconcio di fare, tanto sul complesso, quanto sui singoli articoli della medesima.

Adempiendo a questo grazioso officio, io mi reputerei a ventura, se mi venisse dato di compierne le parti in modo egualmente degno e della Commissione che le piacque di affidarmelo, e di voi, o signori, presso ai quali mi tocca di soddisfarlo: un quale doppio scopo non altrimenti mi potrebbe venir fatto di giungere che quando riuscissi a ritrarvi fedelmente i concetti e le riflessioni della Commissione stessa, ed a trasfondere e far penetrare negli animi vostri quella medesima persuasione che la indusse ad abbracciarli ed a rassegnarveli.

Prima di entrare però nella discussione del progetto di legge che viene sottoposto alla vostra disamina, io debbo intrattenermi di una quistione pregiudiziale che, eccitatosi in seno degli ufficii, venne poscia riprodotta dinanzi alla Commissione.

Trattandosi di soggettare al pagamento di una tassa chiunque voglia dedicarsi ad una delle professioni, od esercitare alcuno degli atti nominativamente enunciati nella tabella an-

nessa al progetto di legge, sarà questa Camera competente ad assumerne essa la prima il relativo esame, o non dovrà più presto essere lo stesso progetto presentato anzitutto alla Camera dei deputati?

L'articolo decimo dello Statuto nell'attribuire ad ambe le Camere l'iniziativa nella proposizione delle leggi, limita questo diritto alloraquando si tratta di legge d'imposizione di tributi o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, prescrivendo che le leggi concernenti a tali materie abbiano a presentarsi prima alla Camera dei deputati.

Ma la vostra Commissione, ad eccezione di un solo dei suoi membri, il quale ravvisò in questa tassa un vero tributo compreso nella genuina espressione usata dallo Statuto, non ha creduto che la soggiunta limitazione potesse applicarsi al progetto di legge di cui ora si tratta, ed essere conseguentemente di ostacolo alla preliminare discussione del medesimo dinanzi a questa Camera.

Andava ella in proposito considerando che il proprio significato della parola *tributo* non poteva, nè doveva riferirsi al pagamento di una tassa a cui debbono sottostare coloro che vogliono ottenere dall'autorità municipale la licenza di esercitare una professione od alcuno degli atti indicati nella tabella.

Che sotto il nome di tributi le patrie leggi, dalle quali non differisce, nè si discosta lo Statuto, mal non compresero questa ed altre simili tasse.

Che queste, e per l'obbietto per cui si corrispondono, e per l'uso a cui sono volte, non possono propriamente chiamarsi tributi nel senso in cui comunemente suol prendersi questo vocabolo.

Che molto meno si attaglia al presente caso lo spirito che ha guidato il legislatore nell'apporre alla generale disposizione dell'articolo decimo dello Statuto la soggiuntiva limitazione, parendo troppo ovvio e manifesto che di tributi propriamente detti ha egli inteso ivi di parlare, e non di semplici tasse dell'indole di quella di cui ora si ragiona.

Che questo modo d'intendere la mentovata disposizione statutaria è tanto più ragionevole e fondato, in quanto per trattarsi di materia eccezionale, vuol essere questa più presto ristretta e limitata che non estesa ed ampliata.

Per le quali considerazioni, ed anche perchè non si tratta già di nuovo tributo, poichè già si percepiva una tassa per consimili licenze, ma di un diverso modo di procedimento o di un diverso genere di persone da cui debbe essere pagato esso tributo, la vostra Commissione è venuta nella sentenza che la limitazione contenuta nell'articolo decimo dello Statuto non sia di ostacolo alla preliminare discussione del progetto di legge di cui si tratta dinanzi a questa Camera.

Grave e delicata più di quello che per avventura possa a prima giunta apparire ebbe la vostra Commissione a riconoscere la materia, intorno alla quale mi occorre d'intenermi.

Infatti, la ragione insegna e l'esperienza il conferma, che lo stabilimento e l'esercizio delle osterie, caffè ed altre simili arti e mestieri hanno un intimo nesso ed una stretta relazione col buon ordine, colla pubblica morale, colla pace e concordia delle famiglie, colla privata e pubblica tranquillità e sicurezza.

La molteplicità e frequenza dei luoghi aperti e destinati all'esercizio delle dette arti e mestieri, come può essere indizio e misura di grandi movimenti e speculazioni commerciali e di molto concorso di gente paesana e forestiera, così non di rado è tristo argomento ad irrefragabile testimonianza dell'oziosaggine, della scioperatezza, dell'intemperanza e della sequela

di altri vizi e delitti a cui pur troppo sogliono abbandonarsi e darsi in preda quelle popolazioni presso alle quali s'incontrano in troppo gran numero simili stabilimenti.

Però importa assai al buon costume ed alla pubblica tranquillità e sicurezza, che lo stabilimento e l'esercizio delle dette arti e mestieri sia regolato e coordinato in modo che, mentre si provvede ai giusti bisogni di ciascuna popolazione con quella proporzionata ed equa distribuzione e concorrenza che l'interesse del pubblico richiede, si ponga alla sua volta un salutare riparo ai troppo gravi e frequenti disordini ed inconvenienti a cui l'eccessivo e sproporzionato numero di tali stabilimenti suol fornire occasione, esca ed alimento.

Nè questo primo ed essenziale elemento di una buona legge regolatrice delle indicate arti e mestieri vuol essere, a parere della Commissione, disgiunto quell'altro non meno importante della moralità e buona condotta di coloro che all'esercizio delle mentovate professioni chiedono di essere, mediante la opportuna licenza ed il pagamento della relativa tassa, autorizzati.

A prova e conferma di quest'asserzione non credo pregio dell'opera che io vi richiami alla memoria i molti misfatti che da coloro stessi che esercitano alcune delle dette arti e mestieri si andarono in ogni tempo divisando e perpetrando; mi basterà solo di toccare e farvi avvertire che la buona condotta e conosciuta probità di simili artigiani esercita una grandissima influenza e suole conferire assai alla maggiore o minore facilitazione e frequenza dei delitti ed alla loro occultazione ed impunità. Dal che si fa manifesta la somma convenienza di non abilitare ed ammettere all'esercizio delle dette professioni che quelle sole persone che offrano sufficienti guarentigie della loro moralità e buona condotta.

Mossa pertanto da queste ed altre considerazioni, che senza bisogno di qui riandarle non saranno per isfuggire al fino accorgimento delle SS. VV., la Commissione ha riconosciuto e sentito il bisogno che si abbia colla nuova legge a fermare il principio, che non convenga di lasciar libera ed aperta a tutti la via di poter esercitare a piacimento e senza limiti l'arte di oste, albergatore e simili, ma che debba invece una tale facoltà essere limitata nel doppio rispetto, così della qualità delle persone che aspirino ad esercitarla, come dei bisogni delle popolazioni, nelle quali simili stabilimenti si abbiano a permettere.

E siccome l'apprezzare con giusta misura questi due elementi, ed il farne una conveniente applicazione alle singole località dipende dalle particolari condizioni di ciascuna di esse, essenzialmente mutabili, così, fermato per legge il principio regolatore, la vostra Commissione è d'avviso che l'esplicarlo e l'altuarlo si abbia di necessità a lasciare al prudente arbitrio di quell'autorità che è chiamata a governare e sorvegliare questo ramo di amministrazione.

Ma quale sarà codesta autorità che dovrà prendere ingerenza in questa delicata ed importante materia?

In questa ispezione si presentava all'esame della Commissione una grave questione circa la convenienza e l'opportunità di affidare il relativo incarico all'una più presto che all'altra delle autorità che per indole ed istituto loro proprio sembrano meglio appropriate ad esercitarlo.

Il progetto di legge che viene sottoposto alla vostra deliberazione, scostandosi in questa parte da quanto sin qui si è praticato e tuttora si pratica, non solamente presso a noi, ma presso a molte altre nazioni, toglie alla polizia che l'ha sin qui esercitata per confidarla all'autorità municipale, ogni ingerenza amministrativa sugli alberghi, caffè ed altri stabilimenti di consimile natura.



Se non che questa innovazione stabilita ed introdotta nella nuova legge, è dessa meritevole di essere approvata e recata ad atto?

Nella quale disamina non si lasciò la vostra Commissione dominare dalla considerazione che l'avvertita innovazione già trovisi sancita dall'art. 15 del Reale Decreto del 30 di settembre p. p., dappoichè nella osterebbe che se ne promovesse la revoca e si facesse ritorno all'antico sistema, quando il nuovo che si vuole introdurre non offrisse maggiori od eguali guarentigie e fondamenti di buon successo e di utili risultati.

Il perchè, senza arrestarsi alla sopraddetta considerazione ed esaminata la quistione nel solo rispetto della maggiore o minore convenienza di adottare più presto l'uno che l'altro dei due sistemi, la vostra Commissione non esitò a riconoscere in massima preferibile il nuovo all'antico, tanto se si riguardi all'intrinseca natura ed all'indole propria di cotali stabilimenti, quanto se si voglia por mente ai vari loro rapporti coll'autorità municipale, da cui si vogliono per l'avvenire far dipendere e governare.

Diffatti, per l'indole loro propria le dette professioni ed atti appartengono assai meglio all'amministrazione comunale che non all'amministrazione di pubblica sicurezza; ed i rapporti che esistono tra gli uni e l'altra sono tali e tanti, che consigliano evidentemente la loro dipendenza dalla prima, anzichè dalla seconda delle sopraddette amministrazioni.

Lasciando stare che i più grandi interessi nel buon indirizzo di questi stabilimenti sono delle amministrazioni comunali, nissun'altra può meglio essere in grado di ben regolarne lo esercizio e stabilire quelle norme e discipline che sieno le più adatte a raggiungere il doppio scopo di promuovere il maggior bene del pubblico e dei privati, e di cessare in pari tempo quegli inconvenienti e disordini che si sono andati di sopra discorrendo.

Chi mai è più interessato e può meglio essere in grado dell'amministrazione comunale di far giusta ragione dei bisogni della popolazione nel concedere le chieste licenze, stabilire il luogo del loro esercizio, riconoscere se le persone che li vogliono esercitare, riuniscano i necessari requisiti, e prescrivere tutte quelle altre norme e discipline che al regolare e migliore andamento loro possono essere richieste?

Tutto insomma pare che concorra a persuadere che l'introdotta innovazione è conveniente ed opportuna, e conseguentemente meritevole di essere mantenuta e conservata nel progetto di legge che discutiamo.

Attribuendosi poi all'autorità municipale l'ingerenza amministrativa, che finora era appartenuta alla polizia, sugli alberghi, caffè ed altri simili stabilimenti, è assai meno a temersi che sia quella per abusarne nell'esercitarla, poichè il danno che dall'abuso ridonderebbe, ricadrebbe principalmente sulle popolazioni ai cui interessi ella è tenuta di vegliare.

Ned è da presupporre che i municipi, allettati dall'esca di maggiori diritti che secondo la nuova legge deggiono cedere a loro profitto, sieno per allargare di soverchio il numero di cotali stabilimenti e dar luogo in questa guisa agli inconvenienti e disordini già di sopra divisati.

Imperocchè stabilendosi per legge che l'esercizio delle arti e mestieri suddetti non abbia ad esser libero e facoltativo a tutti, ma sibbene a quei soli che dalle comunali amministrazioni ne ottengano la licenza, e che il numero loro debba essere subordinato e corrispondente ai bisogni ed alle condizioni di ciascuna località, non è neppur da supporre che possa la comunale amministrazione, contraffacendo a simili disposizioni della legge, abusare della facoltà che le viene compar-

tita pel solo motivo di qualche maggior lucro, che da un più gran numero di concedute licenze potrebbe ritrarre.

Il perchè la vostra Commissione è venuta unanime in questa sentenza, che sia conveniente ed opportuno di mantenere e conservare all'autorità municipale l'ingerenza amministrativa sugli alberghi, caffè ed altri simili stabilimenti, e di prescrivere nel tempo stesso che la concessione delle relative licenze debba essere subordinata ai bisogni delle popolazioni ed alla moralità e buona condotta di coloro che le implorano.

Un'ultima avvertenza ha pur creduto la vostra Commissione a proposito d'introdurre e stabilire per norma delle comunali amministrazioni, ed è quest'essa; che, dove massimamente i bisogni della popolazione sono alquanto ristretti e limitati, o non si accordi ad una sola e medesima persona di aprire due o più dei detti stabilimenti, o si vada molto cauti e rispettivi nel fare ad una sola persona di simili concessioni, e solo allora quando non vi abbia di altri concorrenti che siano abili allo esercizio dei medesimi.

La ragione della suggerita avvertenza si fa di per sé chiara e manifesta. Coll'esercitarsi da una sola persona due o più alberghi o caffè si diminuisce la concorrenza e si escludono gli altri dal dedicarsi all'esercizio della medesima professione: il che torna a pregiudizio del pubblico e dei privati.

Finalmente quanto alla tassa, al cui pagamento si vogliono soggettare gli esercenti alcuna delle professioni od atti enunciati nella relativa tabella, la vostra Commissione è stata d'avviso che colle cautele, dalle quali trovasi accompagnata, possa la medesima ammettersi senza tema di soverchio aggravio e di grave incaglio all'esercizio delle professioni ed atti sovrammentovati.

Il limite determinato dalla legge, e che non può dai comuni eccedersi, è di per sé già abbastanza modico ed equo: e spettando al Consiglio comunale di fissare il montare della tassa entro al limite suddetto, egli avrà certamente riguardo a tutte le condizioni ed ai bisogni delle rispettive popolazioni nello stabilirne quella giusta e conveniente misura che non pregiudichi ed incagli di soverchio la concorrenza e l'esercizio delle dette professioni.

Da queste considerazioni, che versano sul complesso della legge, facendo ora passaggio all'esame dei singoli articoli, la Commissione avvertiva che l'articolo primo mancava dell'opportuna sanzione penale che ne guarentisca l'esecuzione. Non potendo infliggersi penali che non sieno sancite dalla legge, ne conseguita che, dove taluno si faccia lecito di esercitare alcuna delle professioni o degli atti enunciati nella tabella, senza essere munito della necessaria licenza, non soggiacerà ad altro danno o pregiudizio che alla semplice chiusura o cessazione del negozio, arte o professione illegittimamente esercitata.

Ma alla vostra Commissione è paruto che non sia questo un sufficiente ritegno all'illegittimo esercizio delle professioni od atti suddetti, nè punizione corrispondente alla commessa contravvenzione.

Il perchè ha creduto che per meglio assicurare la puntuale esecuzione della legge ed allontanare il pericolo di frequenti contravvenzioni, sia ragionevole e giusto di sottoporre i contravventori ad una pena pecuniaria che corrisponda al doppio della tassa che avrebbe dovuto pagare nel munirsi della voluta licenza, aggiungendo perciò alla fine dell'articolo primo le seguenti parole: *sotto la pena pecuniaria del doppio della tassa fissata per la non ottenuta licenza.*

Adottandosi questa proposta, parrebbe altresì opportuno di aggiungere, per maggiore chiarezza, alla fine dell'articolo



secondo, le parole: *sotto la pena pecuniaria portata dall'articolo primo.*

L'articolo terzo attribuisce la facoltà di concedere le licenze per l'esercizio delle professioni ed atti, dei quali si tratta, al Consiglio delegato, se sono di quelli la cui durata è fissata ad un anno, ovvero al sindaco, se durano un minor tempo. Laddove la legge del 7 del corrente mese, relativa alle amministrazioni comunali, stabilisce all'articolo 76, che per le concessioni di siffatti esercizi il sindaco, di concerto col Consiglio delegato, ne referirà all'intendente della provincia.

Il progetto di legge che cade in discussione, deroga in questa parte al disposto del mentovato articolo. Ma questa deroga, oltrechè si presenta conforme a quanto si stabilisce nell'articolo 15 della legge del 30 di settembre p. p., il quale tolse alla polizia ogni ingerenza amministrativa sugli alberghi, caffè ed altri stabilimenti di analoga natura, cui dichiarò indistintamente posti per questo rispetto sotto la esclusiva dipendenza delle comunali amministrazioni, è poi anche paruta alla vostra Commissione più appropriata all'indole di cotali stabilimenti, come di sopra già si è toccato. Epperò ella è stata d'avviso che sia più conveniente di attenersi in questa parte al progetto di legge che viene in discussione, con derogare in tal modo al disposto del citato articolo 76 della legge precedente.

E qui ravviserebbe la Commissione essere sede opportuna di aggiungere per apposito alinea al detto articolo terzo la seguente disposizione in conformità delle discorse considerazioni:

« Lo stesso Consiglio nel concedere le licenze avrà particolarmente riguardo ai bisogni della popolazione ed alle buone qualità personali e morali delle persone che le richiedono. »

Gli art. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 non fornirono materia ad alcuna osservazione, se non che si ebbe ad avvertire ad un errore di stampa occorso nell'articolo settimo, là dove invece della parola *cessionario* si legge quella di *concessionario*.

Intorno all'art. 10 ed ultimo del progetto occorrono due osservazioni.

La prima si è che non i soli regolamenti attualmente in vigore sulla stessa materia vogliono intendersi abrogati dal primo di gennaio 1849, in cui le disposizioni contenute nel progetto saranno esecutorie, ma ben anche le leggi alla stessa materia attinenti, tra le quali quella del 16 di settembre 1834 e del 7 del corrente mese già di sopra citata, la prima tutta particolare della città di Torino, e l'altra generale per tutto lo Stato.

La seconda osservazione cade sul valore e sull'estensione della stessa abrogazione, la quale vuol essere ristretta e limitata nei termini nei quali appare circoscritta dall'intero complesso e dal fine dello stesso progetto di legge, il quale, non parlando di altra tassa fuorchè di quella che dee corrispondersi da chi volendo dedicarsi ad alcuna delle professioni, od esercitare alcuno degli atti nominativamente enunciati nella unitaria tabella, chiede a tal uopo di esse munito dell'opportuna licenza, non può riguardare ad altri diritti o dazi che si corrispondano per altri obbietti diversi.

Finalmente la Commissione ha riconosciuto che nella tabella in cui sono indicate le professioni o gli atti, il cui esercizio è regolato dalla nuova legge, non figurano coloro che tengono il giuoco del bigliardo.

Parve alla vostra Commissione che anche a costoro convenga di estendere il disposto dalla nuova legge, soggettandoli per la richiesta licenza al pagamento di una tassa di lire 40 per la prima, di lire 20 per la seconda e di lire 10 per la terza classe,

e soggiungendone nella tabella la relativa disposizione immediatamente dopo i caffettieri.

Nissun'altra osservazione essendo caduta alla vostra Commissione in acconcio di fare sul progetto di legge che prese ad esaminare, ella è stata dell'unanime avviso che, mediante le proposte aggiunte e modificazioni, e quelle altre che l'alto senno delle SS. VV. fosse per suggerire, possa lo stesso progetto essere da questa Camera approvato ed adottato.

### Norme per le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli.

*Relazione del Ministro dell'interno, 5 novembre 1848, con cui presenta alla Camera il progetto di legge stato adottato dal Senato il 2 stesso mese.*

SIGNORI — Il Governo del Re compiendo alla riserva fatta dall'articolo 15 del Reale Decreto del 30 settembre p. p., col quale fu creata nello Stato un'amministrazione di pubblica sicurezza, presentava ne' scorsi giorni al Senato del regno un progetto di legge nel quale, mentre sono tracciate le norme da osservarsi pel rilascio delle licenze per esercizio di parecchie professioni e di alcuni atti che hanno un intimo rapporto coll'ordine pubblico e colla sanità dei cittadini, si determina al tempo stesso il diritto che per le licenze stesse potrà imponersi dai comuni, ai quali è attribuita l'esclusiva facoltà di concederle.

Questo progetto di legge, il cui scopo venne esposto nella relazione che lo precede, fu discusso dal Senato, che lo adottava con alcuni emendamenti, nella sua tornata del giorno 2 di questo mese.

Ora, nel sottoporlo al vostro esame assieme alle emendazioni predette, il Governo del Re dichiara di aderire alle medesime, osservando solamente che qualora si giudichi necessaria la comminazione della multa apposta dal Senato in fine dei due primi articoli del progetto, si crederebbe conseguente lo aggiungervi la sussidiaria degli arresti in difetto del pagamento della multa; avvegnachè essendo prevedibile che la più parte dei contravventori saranno insolvibili, la pena che il Senato ha giudicato necessario di aggiungere a quella della chiusura dell'esercizio, diverrebbe senza di essa il più delle volte al tutto illusoria.

### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Chiunque voglia dedicarsi ad una delle professioni od esercitare alcuni degli atti enunciati nella tabella unita alla presente legge, dee munirsi di apposita licenza e sottostarsi al pagamento di una tassa, che non potrà eccedere la somma rispettivamente stabilita nella tabella medesima, sotto la pena pecuniaria del doppio della tassa fissata dal comune per la non ottenuta licenza, oltre l'immediata cessazione dell'esercizio abusivo.

Art. 2. La licenza ed il pagamento della relativa tassa si rinnovano d'anno in anno per le professioni che sono di loro natura continue; quanto alle altre e ad ogni atto menzionato nella presente legge, la rinnovazione della licenza col pagamento della tassa è determinata nella stessa concessione, sotto la pena pecuniaria portata dall'art. 1.

Art. 3. Le licenze sono concesse dal Consiglio delegato del

comune, se si tratta di quelle, la cui durata è fissata ad oltre un mese; le altre sono riservate al sindaco, dal quale sono in entrambi i casi rilasciate. Il sindaco tuttavia non potrà mai prorogare la licenza al medesimo esercente per un tempo che ecceda la durata di un mese. Il Consiglio, nel concedere le licenze, avrà particolarmente riguardo ai bisogni della popolazione ed alle buone qualità personali e morali di coloro che le richiedono.

Art. 4. Il pagamento della tassa, nella somma che sarà determinata dal Consiglio comunale, mediante apposita tariffa, si farà nella cassa del comune e nei termini che verranno stabiliti per le domande d'un esercizio continuativo per più di un mese; in ogni altro caso il pagamento avrà luogo contemporaneamente alla consegna della licenza e nelle mani di chi verrà a ciò deputato dal comune.

Il prodotto della tassa cade intieramente a beneficio della cassa comunale.

Art. 5. Al Consiglio comunale appartiene di prescrivere le norme che in via amministrativa riconoscerà necessarie a prevenire gli abusi che potrebbero occorrere nell'uso delle licenze.

Art. 6. La località nella quale potrà il concessionario giovare della ottenuta licenza, è fissata dall'autorità concedente.

Art. 7. Le licenze sono personali: il titolare che ne fa la cessione, non trasmette al cessionario il diritto di profittarne e ne decade egli stesso.

Art. 8. Il concessionario di una licenza deve, prima di giovare, presentarla all'ufficiale di sicurezza pubblica del luogo, acciò sia trascritta in apposito registro; e semprechè ne sia richiesto, deve renderla ostensibile agli agenti della predetta magistratura. Inoltre i venditori di liquori, di birra e d'acque gazoze, prima di valersi della ottenuta licenza, devono farla inscrivere presso gli uffici dei Consigli di sanità.

L'omissione od il rifiuto di adempire ad una di queste obbligazioni induce abusivo esercizio della licenza.

Art. 9. Il concessionario che abusa in qualunque modo della licenza, può esserne in via amministrativa privato a tempo o definitivamente dall'autorità concedente, senza pregiudizio delle pene nelle quali fosse incorso in caso di contravvenzione o di più grave reato previsti dalla legge penale.

Art. 10. Le disposizioni contenute nella presente legge saranno esecutorie dal primo gennaio 1849, dalla qual epoca si intenderà derogata ogni disposizione di leggi e regolamenti che vi fosse contraria.

Il nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno è incaricato dell'esecuzione della presente legge, che, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata ed inserita negli atti del Governo.

TABELLA dei dritti di licenza

	NEI COMUNI		
	1. <sup>a</sup> classe	2. <sup>a</sup> classe	3. <sup>a</sup> classe
Alberghi . . . . .	L. 80	60	40
Trattorie . . . . .	» 60	40	30
Osterie . . . . .	» 40	30	20
Bettole . . . . .	» 50	20	15
Cantine . . . . .	» 30	20	15
Vendita pubblica commerciale di vino all'ingrosso . . . . .	» 40	30	20

NEI COMUNI

DI

	1. <sup>a</sup> classe	2. <sup>a</sup> classe	3. <sup>a</sup> classe
	Vendita di vino al minuto per esportare in quantità minore di 25 litri . . . . .	L. 15	10
Dozzinanti . . . . .	» 30	20	10
Affitta-camere (per ogni camera) . . . . .	» 10	6	4
Caffettieri . . . . .	» 80	60	40
Vendite di liquori, rosolio, acquavite, brandvin e simili . . . . .	» 40	30	20
Vendite di birra, acque gazoze ed altre simili bevande . . . . .	» 40	30	20
Offellerie con vendita di vino e liquori . . . . .	» 40	30	20
Uffici d'avvisi e sensali ambulanti . . . . .	» 30	20	15
Officine d'armaiuoli e depositi d'armi per vendere . . . . .	» 40	30	20
Rigattieri e ferravecchi con bottega o magazzino . . . . .	» 30	20	15
Merciai ambulanti, gridatori, venditori e distributori nelle piazze, strade ed altri siti pubblici, di litografie e stampati . . . . .	» 10	6	4
Licenze per rappresentare nei teatri opere, commedie, balli ed altri spettacoli . . . . .	» 30	20	10
» per spettacoli di marionette, fantocci, saltatori o ballarini da corda e simili nei teatri o nelle sale . . . . .	» 10	6	4
» per eguali divertimenti sulle piazze e nelle strade . . . . .	» 6	4	2
» per cantanti, suonatori, o cerretani per le strade . . . . .	» 6	4	2
» per far vedere statue, bestie od altre curiosità . . . . .	» 6	4	2
» per balli pubblici in siti chiusi . . . . .	» 50	20	10
» per balli pubblici all'aperto . . . . .	» 15	10	5
» per serenate con istrumenti in numero non maggiore di tre . . . . .	» 6	4	2
» per serenate con un numero d'istrumenti non maggiore di sei . . . . .	» 9	6	3
» per serenate con maggior numero d'istrumenti . . . . .	» 15	10	5

Modificazioni al Decreto 7 settembre 1849 portante creazione della rendita di L. 2,500/m.

Progetto di legge presentato alla Camera il 18 ottobre 1848 dal Ministro di finanze (DI REVEL).

SIGNORI — Nel Decreto Reale del 7 settembre p. p. col quale è stato imposto un prestito sul valore venale degli stabili, sui crediti ipotecari fruttiferi e sul commercio, venne stabilito all'art. 12 che, per le quote inferiori nel loro complesso alle lire 160, non si sarebbe fatto luogo all'iscrizione della corrispondente rendita sul debito pubblico, e che quindi i contribuenti non avrebbero avuto ragione se non al rimborso della somma versata, coi relativi interessi, a meno che si fosse eseguito un versamento suppletivo, ovvero si fossero riunite in un sol capo più quitanze di versamenti d'egual natura che raggiungessero il prestabilito limite.

In correlazione a quest'eccezione coll'art. 12 dell'altro Decreto dello stesso giorno portante la creazione d'una rendita redimibile di lire 2,500,000 sul Debito Pubblico dello Stato, venne fissato in lire 10 il *minimum* delle iscrizioni e delle relative cedole per la rendita medesima.

Tale delimitazione era consentanea in massima alle norme della legge organica del Debito Pubblico, ed, in applicazione; a quella sancita colle Regie Patenti del 23 agosto 1831, a riguardo della rendita redimibile creata col Regio Editto del 30 maggio precedente, ed aveva per iscopo di evitare la molteplicità di iscrizioni minime che, dall'un canto, non sarebbero guari state negoziabili individualmente, dall'altro, avrebbero cagionato, con poco vantaggio, una mole straordinaria di lavoro all'amministrazione del Debito Pubblico, sia per le primitive iscrizioni, sia per quelle successive derivanti da trapassi, da riunioni o da conversione nelle due qualità di cedole nominative ed al portatore.

Se però lo stabilimento di siffatto *minimum* per la rendita del 1831 in nulla pregiudicava l'interesse degli oblatori nel prestito cui si riferiva, dappoichè eravi pur conforme il *minimum* dei relativi versamenti, non così per quelli dipendenti dal prestito obbligatorio attualmente in corso, per cui il *minimum* delle relative quote può, in alcuni casi, non oltrepassare le lire 40.

Egli è bensì verso che, col citato art. 12 del Decreto relativo al prestito obbligatorio, si è lasciata la facoltà ai mutanti di fare, come già si disse, un versamento suppletivo, o di riunire più quitanze di versamenti per cui possa farsi luogo alla iscrizione d'una rendita almeno di lire 10; ma la prima di queste operazioni può, per alcuni, riuscire d'aggravio, l'altra venne già, da parecchi, rappresentata come difficile nel suo esequimento e meno conveniente dal lato dell'interesse per quelli che volessero tentarla.

Ora non v'ha dubbio che il principio onde sono informate le disposizioni relative al prestito obbligatorio essendo quello di favorire i contribuenti il meglio che si possa, servate però solo le convenienti proporzioni fra i zelanti ed i ritardatarii, la diversità di trattamento che ne risulterebbe mantenendo ferma quella del rimborso al pari delle somme versate quando il loro montare individuale non raggiunge il limite fissato per l'iscrizione d'una rendita di lire 10 almeno, può a ragione parere meno equa e meno conforme al principio emergente come sovra dal complesso della legge sul prestito, massime per quelli che, uguali agli altri contribuenti nel merito del concorso spontaneo al medesimo, vengono a restar privi del beneficio promesso in genere ai più solleciti per quel solo difetto di minor fortuna che lor ne farebbe invece maggiormente sentire il giovamento.

A far scomparire quindi la men favorevole eccezione surriferita, ovvia si presenta la proposta stata già da taluni sollecitata, di ridurre il *minimum* delle iscrizioni in corrispondenza al *minimum* delle quote del prestito, e così alla rendita di lire 2. Se non che una simile facoltà vuol essere accompagnata da condizioni, mercè cui sia conservato, il più che si possa, il principio generale avutosi in mira, nella costituzione organica del Debito Pubblico, di non cagionare all'amministrazione una troppo grave e poco utile occupazione di ripetute iscrizioni di rendite minime.

A questo scopo sarebbero confacenti le condizioni che le iscrizioni delle rendite minori di lire 10 debbano seguire esclusivamente al portatore, e non possano successivamente essere riunite in una sola, nè convertite in cedole nominative, salvo nel caso che, mediante siffatta riunione, venga ad essere raggiunto il limite delle lire 10 di rendita.

Coll'opportunità di questi provvedimenti, sarebbe anche utile di rievocare l'altra disposizione del citato art. 12 del Decreto 7 settembre, che stabilisce un *maximum* per le iscrizioni della rendita col medesimo creata. Questo limite poteva essere conveniente, ed era anzi stato fissato nell'interesse dei proprietari, quando trattavasi di rendite redimibili col mezzo dell'estrazione a sorte; giacchè rendendosi per tal modo maggiore il numero delle iscrizioni, si moltiplicavano pure gli eventi dell'estrazione, e restavano quindi più equamente distribuite le conseguenze della sorte rimpetto ai titolari. Ma l'estinzione progressiva della rendita novellamente creata essendo stata ristretta ai soli acquisti al corso, cessa, ciò stante, il motivo, per così dire, di equità, che consigliava di rattenere in moderati limiti il montare delle iscrizioni, e possono quindi le medesime constare individualmente di quella maggior rendita che piacerà ai rispettivi proprietari di stabilire senza il menomo pregiudizio per essi e con maggiori facilitazioni nel relativo servizio dell'amministrazione.

Preparato sulle discorse basi, ho l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni il progetto dell'analogo provvedimento.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il *minimum* stabilito dall'art. 12 del Decreto Reale del 7 settembre p. p. per le iscrizioni e per le relative cedole della rendita creata col Decreto medesimo, è ridotto dalle lire 10 alla lire 2 di rendita, uguale a quella corrispondente al *minimum* delle quote pel prestito imposto coll'altro Decreto Reale dello stesso giorno.

Art. 2. Le iscrizioni e le relative cedole per una rendita inferiore alle lire 10 saranno intestate esclusivamente al portatore e non potranno quindi essere convertite in cedole nominative, salvo nel caso contemplato nell'articolo seguente.

Art. 3. La riunione in una sola cedola di varie rendite inferiori a lire 10 non potrà essere effettuata se non quando nel loro complesso raggiungano siffatto montare.

In questo caso potranno pure le relative iscrizioni essere convertite in cedole nominative.

Art. 4. È rievocata la disposizione dell'art. 12 del Decreto sovracitato nella parte che stabilisce un *maximum* per le iscrizioni e per le cedole della rendita col medesimo creata.

#### Modificazioni al Decreto 7 settembre 1848, portante creazione della rendita redimibile di L. 2,500/m.

Relazione fatta alla Camera, il 26 ottobre 1848, dalla Commissione composta dei deputati REGIS — CAVERI — BASTIANI — GUGLIANETTI — DEMARCHI — FERRARIS e SINEO relatore.

SIGNORI — La Commissione cui venne affidato l'esame della legge presentata dal Ministro di finanze nella tornata del 18 di questo mese, si è dimostrata convinta della gravità della sua missione. Non doveva sfuggirle che nelle attuali circostanze del regno, una legge di finanza ha da essere considerata non solo sotto i suoi rapporti economici ed immediati, ma anche nelle sue conseguenze politiche e più remote.

Condotta da questo pensiero, la Commissione, dopo una accurata discussione intorno ai termini della proposta, da cui sembrò rivelarsi l'opportunità di sostituire ad alcune parole del progetto altre più precise e convenienti, portò la sua attenzione all'oscillazione che questa legge potrebbe produrre

nel movimento commerciale del nostro paese. Una rendita di lire 3 che, secondo il corso attuale degli effetti di simil genere, rappresenta un capitale di lire 50 circa, è una novità nell'economia pratica, di cui bisogna contemplare preventivamente tutta l'influenza. Una carta di valore inferiore a quello di un gran numero di monete d'oro che sono in corso, assume necessariamente per alcuni riguardi l'ufficio d'una carta monetata, ed ha per sopraggiunta sui valori metallici il vantaggio di essere produttiva di un interesse, e quindi non giace, come quella, inoperosa in tasca.

Due considerazioni si adducevano da parecchi membri della Commissione al fine di persuadere che si avesse da prescindere da siffatta disquisizione. In primo luogo, il corso di queste piccole cedole, non essendo obbligatorio, esse sono sempre sotto questo rispetto molto diverse dalla moneta legale che il creditore non può mai rifiutare. In secondo luogo, una lunga esperienza ha dimostrato che l'introduzione in questa piazza di cedole al portatore non influiva sul movimento monetario.

Ma alla prima di queste considerazioni contrapponevasi il riflesso che una moneta portante interesse, quantunque di corso non obbligatorio, poteva, per questo solo motivo, controbilanciare efficacemente lo sterile metallo; e all'altra considerazione stava di fronte quella che la lieve entità del passato debito pubblico, la minor proporzione di quello che fu convertito in cedole al portatore, e il considerevole valore dei singoli effetti, che non poteva sin qui essere minore di lire duecento di capitale nominale, toglieva che si potesse trarre dal passato argomento per l'avvenire, dopochè si sarebbe messo sulla piazza una quantità per ora non conosciuta di tenuissimi valori come quelli di sopra accennati.

Dopo avere esaminata l'influenza di queste piccole rendite di lire 2 sui valori metallici, si doveva naturalmente portare l'attenzione della Commissione sul rapporto che si sarebbe stabilito tra questa carta di nuova specie ed i biglietti del banco di Genova. Sotta questa fondazione sotto i più fausti auspicii, essa andava consolidando il suo credito con una ammirabile progressione, allorchè sopravvennero gli avvenimenti politici che dovevano reagire necessariamente sul sistema economico e commerciale. Autorizzata sin dal principio all'emissione di vaglia per un valore di 12 milioni, essa diventava, per questo fatto solo, una potenza finanziaria, alla quale non mancarono di volgersi gli sguardi di alcuni fra i nostri colleghi sin dal primo momento che si appalesarono in questo recinto i crescenti bisogni dello Stato. Questo primo pensiero, accolto con favore dall'attuale ministero, diede luogo ai decreti dello scorso settembre, per effetto dei quali il banco di Genova fu invitato ad estendere la cerchia delle sue operazioni ed autorizzato ad accrescere di 20 milioni la sua carta rappresentativa. Ma appunto in virtù di queste disposizioni mutavasi essenzialmente il carattere di quella carta. I vaglia, ossia i biglietti dei pubblici banchi, sono per natura volontari ossia convenzionali; — sono accettati liberamente, in vista massime della facilità del trasporto; — hanno il pregio dell'immediata convertibilità in valore metallico, cui è tenuto al pari il banco che li ha rilasciati. Ma tali non sono più i biglietti del banco di Genova dopo quei decreti coi quali si è reso obbligatorio il loro corso, e si è conseguentemente scaricato il banco dall'immediata rappresentazione del numerario. Ciò posto, la nuova carta che verrebbe creata colla legge divisata dal ministero troverassi colpita da una differenza vantaggiosa dirimpetto ai biglietti del banco di Genova, inquantochè essa non è di corso obbligatorio; ma essa, per contro, avrà su quei biglietti un doppio vantaggio, sia perchè ridotta a minori frazioni, sia perchè produttiva dell'interesse.

Premesse queste avvertenze, conveniva, come diceva di sopra, di fissarne le conseguenze, per quindi concludere intorno al merito della proposta ministeriale. Ma le opinioni dei membri della Commissione non eransi per anco appalesate in questa parte, allorchè la discussione venne, per così dire, attraversata da una discussione di altro ordine, cui diedero spinta le conformi deliberazioni di quattro fra i sette uffizi della Camera.

Non vi fu mai, o signori, in questo secolo e nelle regioni unite a queste provincie subalpine, una legge finanziaria la quale abbia toccato così vivamente i privati interessi, abbia prodotto una così viva commozione nei nostri concittadini come il decreto del 7 dello scorso settembre, con cui veniva aperto il prestito forzato corrispondente ad una emissione di rendita di due milioni e cinquecento mila lire. In parecchie provincie si allegò una assoluta impossibilità di far fronte a questo peso. In altre si andavano rilevando con amare lagnanze i difetti che si credevano occorsi nella legge. Qui si attaccava il sistema della progressione sancito dal ministero, colà per contro si adduceva l'incoerenza dei limiti posti alla progressione stessa. Nella generosa Savoia specialmente si alzava come un grido universale di disapprovazione, e si domandava perchè, ai sacrifici di sangue fatti così nobilmente da quella santa terra per la gran causa della libertà e della indipendenza italiana, si volessero aggiungere sacrifici pecuniari che minacciassero l'ultima rovina a numerose famiglie.

Anche nel nostro ubertoso Piemonte, o signori, e nella stessa capitale dello Stato, osservavasi un fenomeno economico che produceva una sfavorevole impressione nella maggior parte degli spiriti. Tolti coloro che si applicano di proposito al commercio ed alle speculazioni, pochi sono anche fra gli agiati che in queste terre, per sì lunga pezza tanto pacifiche, pensassero a riempire i loro scrigni di valori liquidi. Anche il piccolo ed il mezzano commercio, che molto soffre dall'attuale nostra politica situazione, trovasi imbarazzato a mettere fuori il denaro che gli si chiede. I grandi capitalisti, che un anno prima offrivano spontanei il loro denaro e si stimavano fortunati quando lo potevano collocare sicuramente con un tenue interesse, ebbero rigorosi le loro casse e rifiutarono ai privati prestiti, tratti dalla lusinghevole prospettiva di un lucro più facile e più considerevole. Nacque da ciò e si generalizzò una specie di contratto per cui buon numero di contribuenti dovette adattarsi a pagare il 12 od il 15 per cento a chi si assumeva l'incarico di fare il prestito a loro nome ed a proprio profitto. Questo fatto, che era ben facile a prevedersi, e che non poteva conseguentemente stupire gli uomini alquanto intelligenti nelle operazioni finanziere, presentavasi sotto più odioso aspetto alla moltitudine, naturalmente sospetta ed inclinata ai paucis timori, la quale notava ansiosamente come non v'ha guari gli effetti del nostro debito pubblico fossero ancora al pari, mentre ora i capitalisti si procurano simili crediti verso lo Stato con un capitale in ragione del 65 o del 68 per cento del valore nominale.

Alcuni membri della Commissione avvisavano doversi troncare questa discussione incidentale col mezzo di una eccezione declinatoria. Non si tratta ora, come essi dicevano, di discutere le leggi del 7 settembre, bensì quella attualmente proposta. Le prime costituiscono un fatto compiuto intorno al quale la Camera non è chiamata a deliberare, intorno al quale gli uffizi non furono interrogati, la Commissione non ha mandato di sorta.

Ma la maggioranza della Commissione rispondeva che la proposta attuale è intimamente connessa con la legge precaccennata, ch'essa ne costituisce un'appendice, anzi una deroga

e modificazione; che per ben conoscere il merito della parte accessoria bisogna necessariamente esaminare quello della parte principale; che non potevamo dividere cose essenzialmente connesse, mentre è dovere speciale del legislatore, quando provvede all'avvenire, di contemplare il passato, da cui gli tocca ritrarre la norma pel suo andamento successivo. Se mancava il mandato agli uffizi ed alla Commissione, non manca l'autorità alla Camera, cui anzi incombe lo stretto dovere d'investigare ogni parte dei pubblici bisogni.

Eliminata così ogni questione di legalità, sottentrava quella dell'opportunità, ed era unanime la Commissione nel riconoscere che si dovesse evitare ogni discussione sui fatti trascorsi quando il loro esame potesse essere in qualsiasi modo nocivo ai bisogni presenti. Era unanime nell'avvertire che in presenza della guerra che pareva prossima ed inevitabile, il primo dovere dei rappresentanti del popolo è di agevolare la via agli uomini di finanza, cui spetta di procurarci i mezzi indispensabili per guerreggiare. Quel nobile, quel grande pensiero che tutti ci occupa, che assorbe i nostri sentimenti, i nostri affetti, poteva facilmente neutralizzare ogni altra considerazione, ed era arma potente nelle mani della minoranza per trarre la maggioranza alla sua conclusione. Ma mentre i membri della maggioranza rendevano omaggio a quei sentimenti che furono sempre da essi altamente professati, avvertivano che i fatti eccitamenti non potevano, in nessuna guisa, avere il risultato temuto dai loro colleghi.

Le accuse mosse contro le leggi del 7 settembre sono certamente ingiuste in alcune parti, sono verosimilmente giuste in altre parti: sotto l'uno e l'altro aspetto conviene che il Parlamento se ne occupi.

Ed in vero, chi meglio di voi, signori, potrà vincere le ingiuste prevenzioni e dimostrare autorevolmente essere buono ed equo quello che sarà stato per errore o per malizia ingiustamente criticato?

Nelle parti poi in cui le leggi del 7 settembre si ravvisassero difettose, spetta al Parlamento il correggerle. E ciò, o signori, voi lo saprete fare, riguardosi come si conviene verso i fatti compiuti, rispettando i diritti acquistati, equi e benevoli verso quei nostri concittadini che possono, nella specialità delle circostanze, essere meritevoli di disposizioni eccezionali, logici e coerenti nelle disposizioni generali, provvidi verso l'erario pubblico non meno che verso le private fortune.

Egli è con questa fiducia, o signori, che io vengo a proporvi, a nome della Commissione, che l'attuale progetto del signor ministro delle finanze sia rimandato negli uffizi unitamente a tutte le leggi finanziarie dello scorso settembre, con le quali essa si connette, acciocchè sia fatto apposito esame di quelle leggi promulgate che della nuova proposta, e sia per mezzo di una nuova Commissione fatto rapporto alla Camera intorno all'opportunità di rivedere quelle leggi e di recar loro le modificazioni che potranno essere suggerite dall'equità, dalla giustizia e dall'utilità pubblica.

Questa conclusione fu adottata alla maggioranza di quattro voti contro tre.

• La maggioranza ha creduto che questa conclusione trovasse un appoggio nell'esempio stesso datoci dal ministero. Egli ci propone di correggere ciò che ora riconosce essere un difetto della legge del prestito. Facciamo lo stesso per gli altri difetti che siano, per avventura, stati sin qui da esso inavvertiti. E così, o signori, porgeremo ai nostri committenti una prova novella dell'impegno con cui attendiamo ai sacri nostri doveri, non lasciando che alcuna parte della pubblica amministrazione sfugga alla nostra sollecitudine, che nessun voto

dei popoli passi inaudito, nessun bisogno inosservato, e ci mostreremo degni di concorrere alla grand'opera che sta per essere ripresa e da cui non ci smoverà la prospettiva di nessun sacrificio né di persone né di sostanze.

Modificazioni al Decreto 7 settembre 1848,  
portante creazione della rendita redimibile di L. 2,500/m.

*Relazione del Ministro delle finanze, 4 novembre 1848, con cui presenta al Senato il progetto di legge stato adottato dalla Camera il 31 ottobre 1848.*

SIGNORI — Nella tornata del 31 ora scorso ottobre, la Camera dei Deputati adottò la legge di finanza dal Governo proposta per ridurre a lire 2 di rendita il *minimum* delle iscrizioni sul debito pubblico redimibile, creato col Decreto del 7 settembre p. p., sotto le condizioni ed avvertenze ivi accennate, e per dichiarare rievocata l'altra disposizione del citato Decreto che stabiliva un *maximum* per siffatte iscrizioni.

Abbiamo ora l'onore di sottoporre al Senato del Regno lo stesso progetto di legge per le occorrenti discussioni e deliberazioni, colla fiducia che quella legge sarà pure per incontrare la vostra approvazione.

I motivi principali che determinarono questa proposta sono; quanto alla riduzione del *minimum*, un riguardo d'equità ai contribuenti nel prestito obbligatorio, i quali per la tenuità delle loro quote restavano esclusi individualmente, se non collettivamente, dal beneficio del quarto, promesso in genere a quelli che vi concorrono spontaneamente per una somma per cui si potesse ottenere una rendita di lire 10.

Quanto all'abolizione del *maximum*, servata sempre la facoltà ai titolari di fissare essi medesimi la quota parziale delle rispettive iscrizioni, essa fu determinata dall'opportunità che presentava a facilitare il lavoro dell'amministrazione del debito pubblico; la circostanza che per la rendita creata col Decreto del 7 settembre non vi ha l'estinzione per mezzo della estrazione a sorte; unica considerazione questa che pel debiti anteriori aveva indotto a stabilire siffatto *maximum*.

In ordine alle condizioni cui venne riconosciuto opportuno di sottoporre l'iscrizione delle rendite inferiori a lire 10, esse non hanno altro scopo se non se di conservare il principio generale avutosi in mira nella costituzione organica del debito pubblico, di non cagionare all'amministrazione una troppo grave e poco utile occupazione di ripetute iscrizioni di rendite minime.

Vedi il progetto del ministero a pag. 154.

Modificazioni al Decreto 7 settembre 1848,  
portante creazione della rendita redimibile di L. 2,500/m.

*Relazione della Commissione al Senato, 13 novembre 1848, QUARELLI relatore.*

SIGNORI — Gli urgenti bisogni dello Stato avendo reso necessario il ricorrere al mezzo dei prestiti onde poter far fronte alle ingenti spese occorrenti specialmente pel servizio militare, il Governo, valendosi dei poteri straordinari conferitigli

colla legge del 2 agosto ultimo, mentre con speciale disposizione emanata con Decreto del 7 settembre scorso avvisava al modo che nelle attuali circostanze si presentava più pronto e meno oneroso per conseguire efficacemente il proposto intento, provvedeva pure, con altro Decreto dello stesso giorno 7 settembre, ai mezzi di sopperire al pagamento delle passività derivanti a carico dello Stato verso li sovventori del danaro.

Con questa seconda legge venne creata una rendita redimibile, al 5 per cento, di lire 2,500,000, da iscriversi al Debito Pubblico degli Stati di terraferma, con una corrispondente assegnazione di lire 500,000 annue per fondo di estinzione. L'impiego di tale rendita fu espressamente designato nell'articolo 11 della stessa legge, ed ivi sono contemplati li vari usi ai quali la medesima è destinata.

Considerando ora il Governo che la disposizione dell'art. 12 del mentovato Decreto, che stabilisce il *minimum* delle iscrizioni e delle relative cedole a lire 10, ed il *maximum* a lire 500, sarebbe per la prima parte meno equa perchè verrebbe indirettamente a privare li sovventori delle quote inferiori a della rendita nel prestito volontario od obbligatorio, del beneficio del 25 per cento assicurato dall'altra legge precitata pure del 7 detto mese, e diverrebbe, per la seconda parte, senza scopo, in quanto che la estinzione di questo nuovo debito non operandosi per via della estrazione a sorte, cessa il motivo di limitare la quota delle iscrizioni, ha giudicato opportuno di proporre una nuova legge, mercè la quale sarebbero introdotte le occorrenti relative modificazioni.

Egli è intorno a questo progetto di legge già stato adottato dalla Camera dei Deputati che ho l'onore di esporre al Senato l'avviso della Commissione alla quale ne fu demandato l'esame.

Non ha menomamente esitato la Commissione nel riconoscere la convenienza e l'opportunità delle varie disposizioni contenute in questo progetto.

La riduzione di fatto del *minimum* delle iscrizioni a sole lire 2 di rendita che forma oggetto dell'art. 1 della proposta legge, procura ai sovventori delle quote minime del prestito imposto col Decreto 7 settembre, il mezzo di partecipare più facilmente al beneficio del 25 per cento ivi concesso, e così mette in condizione eguale tutti coloro che sono obbligati a concorrere nel mentovato prestito.

La limitazione proposta nell'art. 2 circa la intestazione al portatore delle rendite inferiori alle lire 10, e la facoltà riservata dal successivo art. 3 di ottenerne poi la conversione in cedole nominative quando ne sia riunito un numero bastevole a formare una rendita di lire 10, vogliono considerarsi quali disposizioni che, mentre agevolano le operazioni dell'amministrazione del Debito Pubblico, possono pure riuscire utili agli stessi proprietari delle rendite per la facilità che ne deriva nel loro smercio.

Per ultimo, la disposizione dell'art. 4 che autorizza le iscrizioni ed il rilascio delle relative cedole per somma indeterminata, oltre che ha per iscopo di diminuire le scritturazioni e le operazioni di contabilità dell'amministrazione del Debito Pubblico, deve pure riuscire accetta ai proprietari medesimi delle rendite, li quali saranno per tal modo dispensati dall'obbligo di procurarsi e ritenere più titoli quando le iscrizioni eccedono le lire 500, potendo loro bastare una sola cedola per qualsiasi somma.

Per queste considerazioni, la Commissione fu d'avviso unanime che il progetto di legge merita la sanzione del Senato.

## Programma del Ministero 15 agosto 1848, e comunicazioni sulla sua Amministrazione.

**Rendiconto del Ministero sul suo operato nel decorso della prorogazione della Camera e successivo programma della condotta che intende seguire.**

*Esposizione fatta alla Camera il 19 ottobre 1848  
dal Ministro dell'Interno (PINELLI).*

SIGNORI — Compiendo a quel debito che abbiamo con premura spontaneamente riconosciuto veniamo a farvi una schietta e sommaria esposizione dei fatti sotto l'imperio dei quali ebbe luogo la formazione del presente ministero, dei provvedimenti per esso presi, per condurre ad effetto il suo programma, dello stato della cosa pubblica in questo momento, e della condotta che esso intende seguire.

Il 7 agosto il ministero precedente del 29 luglio portava al Re la sua dimissione: a noi non ci appartiene (né il potremmo) indagare le cause che a tale passo lo determinavano; importa solo che si ritenga che queste dimissioni erano presentate in modo assoluto e deciso, ed erano pure in modo assoluto e deciso accettate prima della stipulazione dell'armistizio.

Il conte di Revel con lettera autografa di S. M. ebbe il nove dello stesso mese la missione di comporre un nuovo gabinetto con istruzione di intendersi col sig. abate Gioberti se era possibile, se no col professore Merlo.

Le trattative fra il signor Revel ed il signor abate Gioberti non hanno potuto concludersi; per cui il signor Revel rivoltesi al professore Merlo, attese con esso lui alla composizione del gabinetto.

Le basi che si proponevano a quelli che furono chiamati a farne parte erano:

L'osservanza dell'armistizio come semplice fatto militare, ed espressa protesta di non riconoscerlo come base o preliminare di una transazione politica fra le potenze belligeranti sopra i fatti compiuti colle leggi di unione delle altre provincie italiane;

Piena ed esatta osservanza dello Statuto, dei voti dati dal Parlamento intorno ad esso, ed il progressivo sviluppo di tutte le libere istituzioni;

Legalizzazione immediata del fatto della espulsione dei Gesuiti da tutto lo Stato e della chiusura delle case di educazione tenute dalle dame del Sacro Cuore nel paese al di qua delle Alpi;

Accettazione della mediazione della Francia e dell'Inghilterra per definire sotto le condizioni per esse proposte, la guerra che si combatteva.

Questa mediazione era stata se non ufficialmente, o diremo meglio formalmente, offerta da quelle due grandi potenze nostre amiche, almeno preconizzata sin dal quattro del mese di agosto. Quando cioè sollecitata la Francia, dopo i primi disastri della nostra armata, dal ministero che ci ha preceduti; di scendere in nostro aiuto, essa rispondeva che riconosceva il debito d'onore per le dichiarazioni fatte dall'assemblea nazionale sull'affranchimento dell'Italia dallo straniero; ma che intendeva di adoperarsi congiuntamente coll'Inghilterra a questo scopo con diplomatiche trattative.

Le condizioni di questa mediazione non furono però in



modo preciso formulate formalmente offerte che il giorno 15 in cui il conte di Revel già rivestito della carica di ministro delle finanze ed incaricato della formazione del gabinetto le accettò: accettazione che fu ratificata dall'intero ministero tosto che fu composto.

Signori, noi qui vorremmo poter spiegare in modo chiaro e preciso quali siano codeste condizioni che la mediazione offriva e che da noi si accettavano: la stessa natura della cosa, una prudente riserva, dirò di più, un impegno d'onore, con quei gabinetti che si osservano mediatori, ci impone l'obbligo di tacerle; e noi troppo siamo persuasi della saviezza di quest'assemblea per dubitare che non voglia attenersi a quella discrezione che sopra questo stesso soggetto fu osservata come del tutto costituzionale dalle assemblee di Vienna e di Parigi, e dal Parlamento d'Inghilterra.

Ma se non possiamo palesare quali siano queste condizioni sotto le quali il presente ministero credette accettabile la pace, bene vi possiamo dire quelle che non sono per certo.

Noi che fummo presenti a questo stupendo moto che iniziato dalla fatidica penna dei nostri scrittori, dalla parola del vicario di Cristo, e sostenuto dalla spada del nostro generoso Principe, e dai forti petti dei nostri popoli, invase tutta l'Italia per riconquistarne la nazionalità che già perdemmo per fatali interni dissidii e per la tristizia dei tempi: noi che abbiamo veduto che le reliquie del municipalismo cadevano soltanto ai piè di questo sacro nome della nazione italiana non potevamo credere accettabile ed onorevole quella pace che non avesse per base il riconoscimento della nazionalità italiana.

Noi che abbiamo veduto sorgere gemelli nei popoli i due grandi voti dell'indipendenza od autonomia nazionale, e della libertà, e che diemmo mano alla grande opera con tutta la sincerità dell'animo, non avremmo potuto credere accettabile ed onorevole quella pace che non confermasse in tutta l'Italia quell'ordine di cose che dà voce alla nazione a costituire il suo diritto e le sue leggi, a regolare il suo governo, e che pone le armi nelle mani dei soli suoi cittadini.

Noi che sappiamo per una trista esperienza come il frazionamento degli Stati italiani sia stato la causa della loro debolezza e di quelle gare intestine che apersero la strada allo straniero, noi non avremmo trovato accettabile ed onorevole quella pace che non avesse costituito in questa parte superiore dell'Italia uno Stato forte e potente che ne guardasse i passi.

Ora, signori, una mediazione che vi offrisse condizioni tali che portassero il riconoscimento della nazionalità italiana, che ne assicurassero l'autonomia, che addoppiassero le forze di questo guardiano delle alpi, poteva non parere conveniente a porre termine alla guerra, allora che un fatale armistizio ci aveva fatto perdere quella fortezza conquistata con tanto valore, allora che non avevamo ad opporre al nemico che baldanzoso delle vittorie non sue ma della fortuna, minacciava le frontiere degli antichi Stati, se non quell'esercito che sorpreso da avvenimenti quasi incredibili, affranto dalle fatiche e dalle privazioni rivalicava disordinatamente il Po ed il Ticino, e non trovava a sostenerlo che quelle riserve che si traevano allora allora dall'aratro dopo molti anni di abbandono d'ogni militare costume, ovvero una leva di giovani imberbi, od una milizia nazionale non compiutamente organizzata e non armata?

Quale fosse la disposizione degli animi in quei tristi giorni noi tutti l'abbiamo veduta, parecchi di voi la ebbero a riconoscere sul luogo ed al campo stesso, che attorniava il Principe generoso cui fallì la sorte non mai l'ardire animoso anche nei più tristi avvenimenti.

Volevaci tempo a rinfrancare gli animi di quei prodi, volevaci tempo a ricomporre le file dell'esercito, a rifornirlo del vestiario, delle armi, e del materiale intero che era guasto o perduto, volevaci tempo a ricostituire l'erario che era ormai esausto del tutto.

Sappiamo bene che altri più confidenti nella forza delle idee, più disposti a qualunque mezzo di azione avrebbero affrontato il pericolo di un'ultima rovina piuttosto che accedere ad una pace che non procurasse intieri tutti quei vantaggi che ci avrebbero dato la più compiuta vittoria o la nostra entrata trionfale nelle fortezze di Mantova e di Verona.

Ebbene noi lo diciamo francamente non avevamo quella fiducia che animava quegli spiriti più immaginosi — noi non credevamo il paese disposto a tollerare quei mezzi che la storia ci insegna essere riusciti soltanto ad un governo di terrore che spingeva i cittadini ad affrontare la morte nel campo per non riceverla sul palco nelle piazze, ed a spogliarsi delle loro sostanze per non vederle violentemente confiscate. — Noi credemmo che tali mezzi avrebbero operato precisamente in senso inverso: che il municipalismo scosso fortemente negli interessi materiali si sarebbe ridestato gigante, ed avrebbe soverchiato l'idea italiana: che la subita enormità delle gravanze e le eccezionali misure del potere avrebbero disgustato il popolo delle nostre libere istituzioni, non ancora bene dalle masse comprese e radicate, ed avrebbero prodotto tale reazione che avrebbe posto in pericolo insieme al conquisto della indipendenza il possesso della nostra libertà costituzionale.

Mossi da questa intima persuasione, abbiamo accettata la missione a cui ci chiamava la fiducia del Re, ed accettandola, abbiamo annuito alla mediazione.

Signori, all'interna pace nostra ci potrebbe bastare la sicura coscienza, ma a procurare la vostra fiducia sulla sincerità di quanto vi abbiamo detto, gioverà sicuramente ciò che vi affermiamo senza tema di essere smentiti (perchè abbiamo piena fede nella lealtà delle loro dichiarazioni) che l'accettabilità delle condizioni della mediazione fu riconosciuta da alcuni egregi cui fu proferito di prender parte al gabinetto, ed i quali vi si ricusarono per sola delicatezza verso il ministero che ci aveva preceduto, di cui avevano sostenute le parti.

Ma, lo dicemmo nel nostro programma, persuasi che le trattative di pace non dovevano distorre dai preparativi della guerra noi conducemmo, in questo tempo che tenevamo l'amministrazione dello Stato, in linea parallela queste due principalissime imprese del nostro Governo.

Pur troppo non possiamo lodarci davanti di voi di una marcia spedita di codeste trattative; ma bensì possiamo con sicurezza affermare che per noi non stette che si ponesse un termine alle lentezze che ad ogni passo frapponeva il gabinetto austriaco, ed abbiamo la coscienza di avere adoperato in questo senso nel modo che più energico si potesse.

Prima l'Austria rifiutò di netto la mediazione allegando contro il vero che eransi aperte dirette trattative col Re Carlo Alberto — lo confermiamo, ciò è falso assolutamente — le potenze mediatrici a cui il gabinetto austriaco aveva tentato di farlo credere ne furono pienamente disingannate.

Alle nostre istanze presso le potenze mediatrici, ai replicati e pressanti ufficii di queste, rispose poi l'Austria sulle prime accettando semplicemente la mediazione poi tergiversando sulle condizioni.

Ma a noi la proposta era stata fatta in modo determinato e preciso, si volle da noi una risposta del sì o del no; non potevamo riconoscere trattamento diverso per l'Austria — lo dichiarammo apertamente alle potenze mediatrici che se l'accetta-



zione per parte del gabinetto imperiale non era precisamente secondo lo spirito e le basi medesime a noi presentate, noi ci crederemo sciolti da ogni impegno.

Ciò non ostante non ci consta ancora che l'Austria abbia pronunciata l'accettazione esplicita e precisa. Essa trasportò la questione sulla città in cui dovevano aver luogo le negoziazioni — rifiutò le città svizzere e Roma, offerse Inspruk, Verona, Padova — noi proponemmo Brusselle od altra città Belga. Attendiamo una risposta, ma abbiamo luogo di credere che sarà accettata la nostra proposta, come siamo accertati che le potenze mediatrici sono nel fermo proposito di mantenere le proposte condizioni, e che le pratiche avvanzano.

La lentezza che l'Austria frappone all'andamento della mediazione la pose altresì con sopraggiunta di sotterfugi al compimento delle condizioni dell'armistizio.

Doveva in forza dell'articolo 2 rendersi intiero il nostro materiale di guerra che stava in Peschiera — da noi la piazza fu resa: ma quando giunsero colà i cavalli per trasportare il materiale, dall'austriaco rifiutosene la consegna. Contro le nostre istanze, ricorse il nemico ai pretesti: prima che le nostre truppe non avessero lasciato Venezia, e la flotta nostra non avesse salpato da quelle acque: poi quando le truppe lasciarono la città e la flotta si trasportò in Ancona, allora si allegò che da noi si tenessero contro il voler loro i dragoni modenesi ed una batteria; chiarita l'insussistenza di questo pretesto poichè quelle truppe facevano parte volontariamente del nostro esercito, ed era pur naturale che seco loro si ritirasse quella mezza batteria che ne faceva parte — allora tornossi all'appiglio che la flotta non avesse lasciato le acque dell'Adriatico.

Intanto i territori abbandonati dalle nostre truppe in esecuzione dell'armistizio erano non solo militarmente occupati, al che dava diritto quella convenzione, ma anche occupati governativamente introducendosi nei ducati e nella città di Piavezza un Governo provvisorio e taglieggiandone enormemente i cittadini; le ostilità contro Venezia cui la disposizione dell'articolo quarto dava luogo a ritenerle sospese quando ne fossero uscite le nostre truppe, furono rinnovate. Le proteste e le rimostranze fatte da noi direttamente presso il maresciallo Radetski e presso le potenze mediatrici, furono da queste energicamente sostenute e ci compiaciamo di renderne grazie a queste buone e potenti nostre amiche, e se ne accrebbe in noi verso di loro la fiducia.

Però se quelle riuscirono a temperare alquanto la condizione dei ducati, a far restituire la metà del parco di Peschiera, ad allentare il blocco e le ostilità contro la forte Venezia, non bastarono ad ottenere e rassicurare l'esecuzione dei patti dell'armistizio, e ad indurre in un modo più schietto e franco il gabinetto di Vienna nel processo della mediazione.

Il Governo del Re allora comprese che l'interesse della nazione e la sua dignità richiedevano che alle istanze diplomatiche si aggiungessero i fatti quali dimostrassero che gli italiani subiscono per omaggio alla fede data condizioni per quanto loro paiano gravi, ma le subiscono colla mano sull'elsa della spada e non transigono coll'onore.

Un piano di operazioni militari fu studiato ed adottato. Si diedero le disposizioni per un immediato concentramento di forze alla frontiera, fu dato l'ordine alla flotta di tornare nelle acque di Venezia.

E qui cade in acconcio di rispondere alle interpellazioni che venivano fatte da un onorevole membro di questa Camera nella tornata del 17.

Ci si chiese se l'armistizio 9 agosto sia stato rinnovato, e per quale termine.

Rispondiamo — allorchè l'armistizio stava per spirare, la Francia e l'Inghilterra proposero alle due potenze belligeranti una rinnovazione dell'armistizio per 30 giorni — il maresciallo Radetski rispose che egli non attaccava se non attaccato — noi abbiamo risposto che secondo i patti dell'armistizio questo doveva essere denunciato otto giorni prima al ripigliamento delle ostilità; che da noi si stava al patto che non l'avremmo denunciato senza informarne le potenze mediatrici. Mentre correva questa nostra risposta ai gabinetti di Londra e di Parigi il maresciallo Radetski riceveva da Vienna una proposta fatta colà dalle stesse potenze per una prorogazione di un mese; e ci chiedeva se l'accettassimo: ci riferimmo alla risposta data alle potenze mediatrici.

Dunque rispondiamo precisamente; l'armistizio non fu rinnovato; dura di 8 in 8 giorni sino alla disdetta.

Si chiese quali siano i patti della mediazione, e la comunicazione dei documenti che vi si riferiscono sopra questo punto. — Quanto per noi si potesse dire già l'abbiamo detto e speriamo che l'onorevole interpellante e la Camera vorranno chiamarsene contenti — dei documenti non ricusiamo la comunicazione nelle parti che si riferiscono a quanto abbiamo esposto.

Ora vuoi conoscere quale sia l'intenzione del gabinetto per l'avvenire? non abbiamo difficoltà a dichiararla.

Le istanze, gli eccitamenti, le dimostrazioni per noi fatte possono produrre o l'uno o l'altro di questi effetti.

O decideranno l'Austria ad accettare la mediazione sulle basi medesime da noi accettate, ed allora una tregua che ponga i paesi occupati in una più ragionevole condizione ci permetterà di sgravare lo Stato di una parte della spesa di guerra.

O l'Austria rifiuterà le condizioni ed aggredirà, e noi ripigliando per difenderci la guerra la spingeremo con ardore e coll'aiuto della Francia, che in tale caso ci è assicurato, o senza ancora, sino alle estreme sue conseguenze.

O finalmente l'Austria senza rompere la guerra si terrà nell'indeciso circa l'accettazione delle condizioni proposte dalle potenze mediatrici, ed allora noi che ravvisiamo impossibile rimanerci in questo stato di indecisione che a tutte le spese della guerra aggiunge l'inquietudine all'interno e l'oppressione di quelle provincie italiane che votarono con noi l'unione, abbiamo dichiarato alle potenze mediatrici che ci terremmo sciolti dall'impegno e che piglieremmo consiglio dall'opportunità per aggredire quando che sia la guerra per la quale teniamo in pronto i mezzi e siamo sicuri che la nazione non ci ricuserà alcuno de' maggiori aiuti che possano essere necessari all'uopo.

Ma dell'opportunità del momento di questa mossa vuol esserne giudice il governo — è un'ultima prova, non conviene lanciarsi dietro le lusinghe e le fallacie di mal sicure notizie, ed isperanze che la sventura esagera.

Gli avvenimenti succeduti testè nel cuore dell'impero Austriaco sono tuttora mal noti, l'influenza che essi possano avere prodotta sull'esercito austriaco che preme la nostra Italia non è ben determinata — una aggressione troppo repentina potrebbe spegnere quel seme di discordia che fra le truppe di diversa schiatta che compongono quell'esercito va serpendo — ogni giorno la condizione nostra migliora, ogni giorno peggiora quella del nemico — nella guerra l'opportunità del momento è tutto, ma di questa opportunità, lo ripetiamo, può essere giudice solo il governo da cui, vi accertiamo, non si tralasciano le più solerti indagini.

Il Ministro della guerra vi renderà, signori, un conto più minuto dell'operato intorno a questo ramo di amministrazione; che è il più importante al dì d'oggi, e troverà in quel rendiconto risposta alla terza delle interpellazioni dirette al Ministero nella tornata del 17.

Io intanto vi soggiungerò un cenno sommario delle più importanti operazioni fatte od avviate da questo ministero nei varii rami della pubblica amministrazione.

E per cominciare da quelli che al dicastero da me retto si appartengono che furono fatte di pubblica ragione colle leggi per l'espulsione dei Gesuiti e sull'organizzazione della pubblica sicurezza e del Municipio le quali vi sono appieno note, vi dirò in breve ciò che per me si è fatto per compiere l'organizzazione della Guardia Nazionale sia ordinaria che mobile, e per il suo armamento, ed a che segno si trovi questo importantissimo ramo di pubblica forza.

Signori, l'istituzione della Guardia Nazionale che da molti fu da tanto tempo desiderata, e che fu posta a profitto con molto spirito patrio nelle principali città del Regno, non è intieramente compresa dalle masse, è considerata in più luoghi e dalle classi meno colte come un aumento dei pesi che esse portano per la cosa pubblica, incontrò lentezze e difficoltà di ogni sorta a comporvisi; aggiungerò che la legge organica fatta nella pressa delle circostanze è, non può negarsi, difettiva in molte parti; in alcune si corresse con leggi posteriori, in alcune vi si portarono schiarimenti con circolari ed istruzioni; ma la molteplicità di queste, l'incuria colle quali alcune di esse furono stampate, diedero luogo ad altri inconvenienti. Non tacerò ancora che una delle cause che contribuirono alla lentezza con cui procedette l'ordinamento della Guardia Nazionale è certamente quella della mancanza di fucili per armarla, ridotti i militi ad una organizzazione più nominale che di fatto, si scorarono nel servizio, ed in molti entrò in cuore il sospetto che l'istituzione si volesse di nome e non di fatto — io parlo schiettamente, poichè i riclami che da ogni parte mi giunsero non mi lasciano dubitare di quanto accenno.

Ma di ciò non ne ha colpa nè questo, nè i precedenti Ministeri: quello che reggeva lo Stato allorchè codesta istituzione fu attuata provvide che si distribuissero alla Guardia Nazionale quei fucili che si trovavano disponibili negli arsenali salvi i bisogni della guerra, poi strinse due contratti, i quali disgraziatamente fallirono. Il Ministero che succedette e che ci precedette immediatamente, rimase troppo poco tempo al governo per potersi occupare dei contratti che all'uopo necessitavano (1).

Il presente Ministero provvide con varii contratti di cui vi presento un elenco, ed i quali assorbono, anzi oltrepassano il credito di quattro milioni che per la compra di fucili m'era aperto al Ministro degli Interni.

Ma questi contratti sono lungi dal potere fornire colle armi già distribuite il totale armamento della Guardia Nazionale; appena ne daranno l'armamento di poco più della metà della

guardia ordinaria, rimane sempre l'altra metà, e quella della riserva.

Io ho creduto di potere eccedere, nei contratti che ho stretto, il credito che era stato aperto al Ministero sovra questo oggetto, sia in vista della necessità, suprema legge, sia nella speranza non senza fondamento di potere ottenere coperta l'eccedenza della spesa (almeno in gran parte) dagli acquisti che farebbero i Comuni ed i particolari cittadini ai quali si cederebbero, con un certo sconto, le armi acquistate.

Le difficoltà incontrate nell'organizzazione della Guardia ordinaria si aumentarono della mobilitata. — Sottoimetterò alla Camera un sunto dei rapporti che sotto questo punto mi giunsero dalle diverse provincie dello Stato, dal quale vedrà la Camera come sia varia secondo la diversità delle provincie la fortuna di questa chiamata straordinaria.

Il Governo però dal canto suo non ha cessato di spianare la via alla sua attivazione, le nomine degli ufficiali che secondo la legge sono a lui riservate, tutte si compiono, e furono fatte di pubblica ragione nel foglio ufficiale: ei non può ripromettersi che in tutte queste nomine siano per concorrere tutte le simpatie, nè tampoco che in tutti i nominati s'incontrino tutte le qualità che pur si vorrebbero a ben compiere all'ufficio difficilissimo di organizzare, disciplinare, e comandare a servizio militare uomini che non ebbero mai idea, e perdettero omai la memoria del costume del soldato; vi posso però accertare che cercai ogni via di illuminarmi in codeste scelte, e che in esse non trovarono luogo quelle sollecitazioni che ai documenti ovvero alle parole di uomini onorati ed onorevoli non trovassero appoggio. La difficoltà accennata abbastanza si spiega dal difetto che prova lo stesso Esercito di ufficiali e bassi ufficiali abbastanza esperti, quando dovette triplicarsi nelle sue masse.

In un Decreto Reale che ho provocato si contengono tali provvedimenti, per cui i designati a far parte dei corpi staccati non saranno chiamati ai loro depositi, che allora quando il Ministro della Guerra riconoscerà esservi il bisogno di usare quelle riserve che guarderanno le fortezze o le frontiere: questi provvedimenti furono suggeriti da due gravissime considerazioni, dalla necessità di non aggravare lo Stato della spesa non solo del soldo di queste milizie mobilitate, ma ancora di quella di una speciale azienda che il Ministero dell'Interno avrebbe dovuto costituire per servire a queste milizie pel tempo, che secondo la legge emanata rimangono sotto la sua dipendenza; in secondo luogo dell'utilità di evitare d'accrescere l'ingombro cui fece pur troppo luogo la chiamata ad un tratto delle classi della riserva e della leva anticipata, ed il quale è di peso soverchio ai paesi dove si trovano stanziati i corpi di truppa; ed occasiona il disordine nel servizio.

Ma formati i quadri delle compagnie e dei battaglioni, alla prima necessità possono tosto questi corpi staccati radunarsi, e nelle fortezze e negli accantonamenti di frontiera cui fossero destinati, potranno istruirsi nel militare servizio.

Ai fucili che per l'armamento di questa milizia mobilitata occorrono, si provvide compiutamente destinandovi quei trenta mila che furono ceduti dal governo francese: ottimi di forma e di qualità.

Voi troverete, signori, nei tre elenchi che presento la designazione della forza della Guardia nazionale ordinaria e di quella di riserva. — Le quantità de' fucili distribuiti sino al dì d'oggi in ciascuna divisione amministrativa — la quantità e la spesa dei fucili accaparrati coi contratti stretti da me durante la mia amministrazione — e finalmente lo specchio di tutti i provvedimenti dati per organizzare e compiere il meglio che si potesse codesto servizio.

(1) Due contratti erano stati firmati dal ministro Ricci: l'uno con un tale signor Albinolo per 100/m. fucili che si dovevano ricavare dagli arsenali degli Stati Uniti dell'America al prezzo di L. 15 sul luogo; ma dopo molto tempo si conobbe che gli Stati Uniti non volevano vendere codesti fucili; ve ne erano presso manifatture private, ma al prezzo non di 15 lire, ma di cinque dollari; ancora non se ne conosceva nè la quantità nè la qualità, ogni prudenza suggeriva di abbandonare quel contratto per cui non v'era tampoco alcuna garanzia. L'altro contratto era con un tale signor Semenza per 20/m. fucili; ma questo contratto il quale non era pure stato ridotto in forma legale non si eseguiva dal commissionario; sebbene siasi ultimamente dal Ministero attuale rinnovato con valide garanzie.

Il ministero che ha preceduto l'attuale intese un altro contratto colli sigg. Costa e Scaravaglio per 6500 fucili; anche questo mancava delle forme legali e fu ridotto a termini obbligatori dall'attuale ministero.

Ora che vi ho parlato degli atti che si appartengono al mio dicastero, passerò a darvi cenno brevissimo di quanto si fece negli altri che compiono l'intera amministrazione dello Stato.

*Istruzione pubblica.*

In quanto all'istruzione pubblica fu promulgato un Decreto che ordina le varie podestà da cui essa debbe dipendere. La Camera conosce le principali disposizioni di questa legge che le era stata proposta. Perchè era urgente che questi ordinamenti fossero posti in vigore prima del nuovo anno scolastico, si provvide dal Governo in virtù delle facoltà straordinarie che gli erano state conferite. Alla legge già presentata alle Camere furono aggiunte alcune disposizioni, e per metterla viepiù in armonia colle esigenze dell'opinione, e per compirne tutte le parti, principalmente in quanto spetta all'istruzione elementare.

Il Governo pubblicò inoltre la legge, per cui si istituiscono i Collegi nazionali. Si volle dare principio ad una istituzione richiesta dai voti e dai bisogni del paese, ma si vollero ad un tempo gittare i semi di quella libera e forte educazione che sola può assicurare l'avvenire d'un popolo.

*Dicastero di Grazia e Giustizia.*

I provvedimenti dati da questo Ministero in questo ramo di amministrazione consistono nei seguenti:

1. Estensione agli Stati di terraferma delle modificazioni, già adottate prima per la Sardegna, al Codice penale, onde farne scomparire quelle disposizioni che erano in disaccordo colle politiche istituzioni attuali.
2. Estensione del Codice di procedura criminale alla Sardegna.
3. Riorganizzazione della Magistratura giudiziaria nella Sardegna.
4. Istituzione nella città di Torino di un tribunale di polizia per le contravvenzioni.
5. Riduzione ad una metà della multa, e del deposito pei ricorsi in cassazione.
6. Provvedimento a favore degli impiegati civili condannati o dimessi dal 1821 in poi per fatti politici, ed istituzione d'una Commissione per dare un compenso ai figli ed alle vedove di detti impiegati ora defunti.

*Lavori pubblici.*

Il Ministero presente trovò avviati in corso i lavori di costruzione della strada ferrata, felicemente iniziati dal Governo del Re negli anni anteriori, e recati in principio dell'anno corrente al massimo sviluppo, a cui provvide l'amministrazione anteriore, non ostante le gravi e moltiplicate spese della guerra. Frutto ciò della saggia economia delle passate amministrazioni, per cui poterono procedere parallelamente le due grandi imprese della libertà ed indipendenza nazionale per mezzo della guerra, e dell'apparecchio di futura crescente prosperità col mezzo di accelerate comunicazioni fra i gran centri degli interessi commerciali ed industriali.

Il Ministero presente dovendo provvedere al modo di sopprimere a nuove e crescenti spese per rifornire l'esercito, trovandosi quasi esausto l'erario, ben vide l'indispensabile necessità di procedere con più riserbo alle ingenti spese che importano i vasti lavori delle strade ferrate, ma pensò ad un tempo a non perdere il frutto delle opere compite od inoltrate, e così scansare il pericolo di disastrosi deperimenti, di inden-

nità rovinose agli appaltatori, quando ad un tratto si sospendessero tutti i lavori in corso, con quale provvedimento sarebbesi eziandio recato un colpo mortale ai tanti giornalieri, che dall'applicazione delle loro braccia a questa importante impresa, ricevevano un pane per loro e le proprie famiglie.

Ma intanto si fecero cessare temporariamente i lavori del tronco da Alessandria a Mortara, solo attivando le opere di costruzione del ponte di Valenza e di arginamento, come quelle, che sospese, avrebbero recato un danno gravissimo allo Stato.

Rallentaronsi parimenti i lavori sul tronco oltre Novi, ma si mantennero in attività quelli da Novi a Torino, accelerandone anche il corso, onde poter col più pronto esercizio di questo tronco di strada, aprire al R. Erario un nuovo importante ramo di pubblica entrata. Al quale scopo con Decreto del 22 settembre fu appertto all'esercizio il primo tronco fra Torino e Moncalieri, a modo di scuola per quelli che saranno addetti all'esercizio di queste strade e ad esperimento di questa nuova pubblica industria.

Circa gli altri lavori pubblici ordinarii, il presente Ministero con pronto ed alacre procedere attivò la sistemazione delle due strade, che dalle provincie di Pinerolo e di Susa mettono alla frontiera francese a Sesanne, passando per la valle di Fenestrelle, e per quella d'Oulx e d'Exilles, onde fossero quelle strade accessibili e praticabili ai trasporti dei grossi carriaggi da guerra; e possiamo assicurare la Camera essere questi lavori stati ultimati con pronta celerità e soddisfacente esecuzione.

Così a scopo di procurar lavoro alla popolazione della Savoia il Ministero continuò le opere di ristauo della strada da Thonon ad Albertville, stati promossi dal cavaliere Des-Ambrois quando in qualità di Regio Commissario recossi a visitare quelle generose popolazioni che avevano salvato il paese dalla rivoluzione, e mantenuta col loro valore l'integrità del nostro territorio.

Di molti altri provvedimenti in corso potrà esser fatta maggiore e più ampia relazione dal Ministro dei lavori pubblici, quando la Camera lo desidera.

*Agricoltura e Commercio.*

Fra i molti progetti intorno ai quali il Ministero fa accurate indagini e studi a scopo di promuovere e sviluppare ognor più i vantaggi che arrecano allo Stato la prosperità del commercio e dell'industria manifatturiera ed agricola, di tali ve n'ha, che il Ministero si propone di commetterne al più presto il giudizio al Parlamento.

Intanto per agevolare con maggior prontezza e successo lo smercio delle mercanzie sulla piazza di Genova, e meglio facilitare le transazioni di commissione, emanò il Decreto del 30 agosto p. p., con cui si autorizzò, in franchigia dei diritti doganali, la vendita ai pubblici incanti delle merci depositate nel porto franco di Genova.

Con un altro Decreto del 6 settembre p. p. si dichiarò in vigore anche nell'isola di Sardegna il R. Editto 50 giugno del 1840 sulle miniere, cave ed usine, onde estendere i benefici di quest'industria a quell'isola, che per la ricchezza mineralogica di cui è dotata, sarà per aprirle larga fonte di futura e crescente prosperità.

E in data dello stesso giorno emanò un altro R. Decreto col quale si approva il regolamento sui pesi e misure secondo il sistema metrico decimale applicabile a tutti gli Stati. E fra poco saranno pubblicate le tavole di riduzione e il regolamento pei verificatori sui pesi e misure.

*Misure finanziarie.*

Il Ministero dovette applicarsi a rifornire le casse vuote di danaro, nerbo principale della guerra. Non è da meravigliarsi se dopo cinque mesi di ostinata guerra, per sostenere la quale non solo si dovette tenere in piedi un esercito quasi triplo di quello ordinario, ma provvedere altresì cavalli, armi, munizioni e materiali d'ogni maniera, siansi finalmente verso la metà dello scorso agosto rese esauste le casse, le quali sebbene sovvenute da nove milioni all'incirca di lire, volontariamente mutuali al pari coll'interesse del 5 p. o/0, si videro prive di vistosi ordinari introiti per effetto dell'attuata riduzione di alcuni balzelli, e del menomato prodotto di tanti altri dazi diretti od indiretti.

Forte nel suo convincimento che la legge dei due agosto scorso vi desse non solo il diritto, ma gl'imponesse il dovere di levare danaro per i bisogni cotanto urgenti della patria, il Ministero aperse dapprima un prestito volontario al 5 o/0 con uno sconto di 10 o/0; se non che scorgendo come nell'intervallo prefisso di giorni venti avesse questo prodotto solo due milioni di gran lunga insufficienti ai grandiosi bisogni dell'erario, si determinò ad emanare le disposizioni che trovansi consegnate nei tre Decreti che portano la data del 7 di settembre scorso, a cui tennero dietro altre disposizioni di esecuzione.

Alieno per principio e per politica da tutte le misure odiose, arbitrarie o rivoluzionarie, e pensando che più utile ed insieme prudente fosse lo stimolare i contribuenti coll'attrattiva di un'onesta speculazione, anziché allontanarli od intiepidirli con misure fiscali ed acerbe, prescelse un sistema di prestiti che favorendo la spontaneità nell'eseguimento dell'obbligo imposto rendesse più rari i casi dell'escussione dei debitori. Crede il Ministero d'avere ben donde rallegrarsi di essersi appigliato a questo mezzo, dacchè nel breve periodo di un mese non incassò meno di dieci milioni di lire, e nella maggior parte delle provincie la folla stessa dei concorrenti ultroneamente al prestito rese necessario il prolungamento della mora per le dichiarazioni ed i versamenti di tale natura. Pensò del pari il Ministero che in un momento in cui per effetto della generale ansietà che i portentosi avvenimenti del giorno produssero, si trovava pressochè estinto il credito, e chiuso negli scrigni il capitale monetario circolante, fosse per se stesso utilissimo di accrescere la circolazione di questo capitale coll'introduzione di un rappresentativo che vi supplisse e che per sua natura non avesse tendenza ad immobilizzarsi; quindi considerando come non altrimenti si potesse dar credito ad una carta monetata se non se col valersi di quella cui già si trovasse tal credito attribuito, dispose che la banca di Genova mutuasse al Governo venti milioni di lire, regolandone le condizioni in un modo per lei vantaggioso, e colle garanzie volute per assicurare gli interessi della Banca e dei portatori de'suoi biglietti.

Noi non ignoriamo, signori, quali e quante censure siansi elevate contro queste misure finanziarie; siamo pronti a dimostrarne a suo tempo l'utilità e l'opportunità, non meno che la loro pienissima armonia colla legalità e colle statutarie istituzioni.

Signori, questa che vi ho esposta è la nostra politica, questa fu la nostra amministrazione. Noi abbiamo intima coscienza d'avere schermato il Governo da una crisi grandissima che lo minacciava; sappiamo d'avervi operato con tutte le nostre forze e con tutta lealtà d'intenzione; attendiamo dall'onnipotenza parlamentare l'approvazione del nostro operato.

**Guardia Nazionale.**

**CORPI STACCATI — ORDINAMENTO.**

*Torino - Pinerolo - Susa.*

L'ordinamento dei corpi staccati ha progredito con assai regolarità nella divisione amministrativa di Torino. Le operazioni del Consiglio di revisione sono terminate nella capitale, così pure in Pinerolo; non si hanno positive recenti notizie per la provincia di Susa, ma si crede che tali operazioni siano molto avanzate, stante l'operosità di quell'intendente chiamato a presiedere il Consiglio di revisione per que'militi della provincia che debbono radunarsi in Chivasso. I signori commissari del Governo, Notta e Castelli, si adoperarono con molto zelo ed amore di ben pubblico, così pure il loro delegato per la provincia di Susa, sig. Norberto Rosa causidico.

*Chambéry - Alta Savoia - Tarantasia - Mortana.*

Le provincie della divisione amministrativa di Chambéry non hanno atteso alla mobilitazione della milizia nazionale con molta alacrità, vi si nota anzi non poca negligenza tranne nella provincia di Alta Savoia. Molte sollecitazioni vennero fatte, non si conosce però ancora il risultato delle operazioni affidate ai consigli di revisione. Il commissario del Governo sig. De Martinel ha spiegato molta operosità.

*Genova - Chiavari - Levante - Novi.*

Nella divisione amministrativa di Genova l'ordinamento dei corpi staccati procede molto a rilento.

Molti consigli di designazione si rifiutarono di fare le designazioni che furono fatte d'ufficio dall'intendente generale, si spera che grazie all'operosa attività di quel funzionario tra non molto la milizia mobile potrà dirsi ordinata.

*Alessandria - Asti - Bobbio - Tortona - Voghera.*

Nella divisione amministrativa di Alessandria la mobilitazione della milizia nazionale ha progredito assai celeremente, si debbono molte lodi alli commissarii del Governo, signori, avvocato Cornero e Domenico Buffa, non che all'intendente generale ed agli intendenti delle provincie. La provincia di Bobbio è ancora alquanto in ritardo, ne è autorizzato l'intendente generale a continuare al delegato del signor Buffa l'occorrente autorità per giungere prontamente al termine dell'operazione.

*Cuneo - Alba - Mondovì - Saluzzo.*

L'operosità spiegata dalli benemeriti commissari del Governo, signori medico Parola ed Enrico di Montezemolo, giovò molto al pronto ordinamento della milizia nazionale mobile; da quanto pare le operazioni dei consigli di revisione sono terminate o quasi, quindi li corpi staccati si possono considerare come organizzati.

*Nizza - Oneglia - San Remo.*

Risulta dai rapporti dei commissari del Governo signori Valerio e Bunico che la mobilitazione della milizia non sarà per incontrare difficoltà, l'ordinamento pel servizio ordinario es-

sendo compiuto e regolare. — I detti commissari chiedevano nei loro rapporti alcune spiegazioni in ordine agli articoli 129 e 130 della legge 4 marzo 1848, e che venissero provvisti dei fucili. Le spiegazioni furono date colla circolare 11 settembre, i fucili si mandarono in numero di 1800 destinati esclusivamente pei corpi staccati.

*Novara - Lomellina - Ossola - Pallanza - Valsesia.*

Gl'Intendenti della divisione amministrativa di Novara sono concordi nel dire assai avanzata l'operazione della mobilitazione. Stante le demissioni date dai commissari del governo signori Cadorna, Guglianetti e Francioni, l'intendente generale venne incaricato di mandare delegati speciali là dove poteva nascerne il bisogno.

*Anncy - Chiabrese - Faucigny.*

Il signor Gustavo De Martinel commissario del Governo in vari interessantissimi rapporti, dichiarò che i lavori relativi alla mobilitazione progredivano con facilità soprattutto nelle provincie del Chiabrese e del Faucigny, i di cui abitanti si dimostrarono animati dal miglior spirito. Nel Genevese eravi minor ardore, egli sperava però che le cose sarebbero condotte a buon termine.

L'articolo 129 della legge 4 marzo 1848 rendeva alquanto esitanti i consigli di ricognizione e di revisione, colla circolare 11 settembre si diedero le opportune spiegazioni per togliere ogni difficoltà.

*Ivrea - Aosta.*

I rapporti degli operosissimi signori Chiaves e Preverino commissari del Governo dimostrano generalmente ottimo lo spirito delle popolazioni delle provincie di Ivrea e di Aosta, dove il lavoro della mobilitazione non incontrava difficoltà grave.

*Savona - Acqui - Albenga.*

I commissari del Governo signori Sauli e Mellana cessarono dalle loro funzioni poco dopo di averle assunte, e non hanno trasmesso alcun rapporto sul modo con cui procede l'ordinamento dei corpi staccati, si è autorizzato l'intendente generale a spedire dei delegati là dove potevano essere necessari.

*Vercelli - Biella - Casale.*

Il lavoro della mobilitazione nella divisione amministrativa di Vercelli progredisce con discreta attività tranne nella provincia di Casale dove si nota qualche ritardo. Ciò è dovuto specialmente al sistema adottato dal R. commissario sig. avv. Manacorda di designare i militi per estrazione a sorte; tal cosa avendo eccitati molti richiami, si dovette ricominciare l'operazione. Un recente rapporto dell'11 ottobre di quell'intendente fa sperare che tra poco i consigli di revisione potranno intraprendere le loro operazioni.

ELENCO

*delle disposizioni legislative e regolamentarie concernenti l'ordinamento della Milizia Nazionale, e quello dei corpi staccati, date per cura della Regia segreteria dell'Interno dalli 20 agosto alli 15 ottobre 1848.*

21 agosto — Circolare colla quale si chiesero tanto ai commissari del Governo quanto agli amministratori provinciali varii riscontri sull'ordinamento della milizia e dei corpi staccati.

24 detto — Circolare colla quale si fanno molte premure per la pronta organizzazione dei corpi distaccati, e si danno alcune direzioni per l'attuazione dei consigli di revisione.

11 settembre — Circolare colla quale si sciolgono molti quesiti proposti in ordine all'ordinamento della Milizia mobile.

13 detto — Circolare colla quale si stabiliscono quali siano i rapporti del servizio ordinario della Milizia nazionale con quello dei corpi staccati.

16 detto — Decreto col quale vennero sancite delle disposizioni penali contro coloro che dovendo far parte nella Milizia nazionale, non si curavano di farsi inscrivere, e si resero obbligatorii gli esercizi.

30 detto — Decreto col quale si provvede all'elezione degli ufficiali e sotto-ufficiali dei corpi staccati senza che occorresse l'immediata riunione di tutti i designati nel luogo del convegno dei battaglioni.

10 ottobre — Decreto di creazione di cinque comitati di revisione per le quattro legioni in cui è costituita la città di Genova e pei corpi speciali.

11 detto — Circolare relativa all'eseguimento del Decreto delli 30 settembre alla formazione dei battaglioni e destinazione degli uffiziali.

14 detto — Decreto col quale si stabilì il modo di formare i consigli di disciplina per giudicare gli uffiziali superiori di legione e di Stato Maggiore.

## MILIZIA NAZIONALE

PROVINCIE	NUMERO DEI MILITI IN SERVIZIO		NUMERO DEI FUCILI		OSSERVAZIONI
	ORDINARIO	DI RISERVA	DISTRIBUITI	RICHIESTI	
Torino Città	7,525	5,000			
Torino Provincia	30,285	13,818	10,980		
Pinerolo	9,884	6,035			
Susa	7,493	5,292			
Ciampieri	11,974	7,829			
Moriana	6,899	2,781			
Tarantasia	5,530	1,582	4,112		
Alta-Savoia	3,131	1,611			
Genova Città	7,140	10,044			
Genova Provincia	5,652	5,257			
Chiavari	4,175	4,925	10,892		
Levanto	3,551	4,615			
Novi	3,471	3,456			
Alessandria	7,075	6,433			
Asti	12,403	7,148			
Bobbio	3,044	300	5,260		
Tortona	5,422	2,729			
Voghera	8,358	4,945			
Cuneo	13,959	7,469			
Alba	12,486	6,417	4,476		
Mondovì	11,588	7,644			
Saluzzo	11,161	5,306			
Nizza	9,916	5,401			
Oneglia	6,562	3,224	4,508		
San Remo	4,620	4,289			
Novara	21,926	8,430			
Lomellina	8,289	5,062			
Ossola	4,111	1,453	4,950		
Pallanza	7,552	2,645			
Valsesia	2,207	2,977			
Annecy	12,216	4,445			
Chiabrese	5,002	4,954	3,796		
Faucigny	10,109	4,538			
Ivrea	12,733	10,560			
Aosta	6,226	4,707	1,935		
Savona	4,294	2,895			
Acqui	7,861	6,507	1,279		
Albenga	729	315			
Vercelli	7,679	4,097			
Biella	9,989	9,556	2,978		
Casale	9,519	6,228			
<b>Totale . . . . .</b>	<b>347,446</b>	<b>212,517</b>	<b>55,166</b>		

Li 55,166 fucili distribuiti non fanno doppio impiego con quelli di cui nello stato dei contratti, salvo pel N.° di 3845.

Sul numero dei fucili provvisti dalli negozianti Tachis e Levi che si stanno verificando, 40 saranno rimessi al Comune di Oglianico ed altrettanti a quelli di Rocca di Corio, l'ordine è stato dato. Detti due Comuni hanno dichiarato di essere pronti a pagare i fucili, il Ministero ha determinato di cederli al prezzo di L. 25 caduno per un riguardo al buon volere che dimostrano per l'ordinamento della Milizia Nazionale. Uguale favore sarà accordato agli altri Comuni che faranno richiesta di fucili con offerta di pagamento.

Sulla prima spedizione Costa e Scavaglio mille fucili debbono essere stati mandati alle provincie di Chiavari e di Levanto, giusta l'autorizzazione accordata all'Intendente generale di Genova, gli altri si stanno visitando e saranno distribuiti non si tosto sarà riconosciuto il risultato della visita. Detti mille fucili non sono ancora compresi nelle distribuzioni cui accenna il presente stato.

NOME E COGNOME DEL PROVVEDITORE	DATA e NATURA DEL CONTRATTO	NUMERO DEI FUCILI da provvedersi	PREZZO		EPOCHÉ alle quali debbe aver luogo LA PROVVISATA	PROVVISTE ESSEGUITE		OSSERVAZIONI
			PARZIALE	COMPLESSIVO		DATA	NUMERO	
SEMEZA . . . . .	14 8. bre 1848. Contratto stipulato nanti l'Azienda generale d'Artiglieria.	10,009	30 50	300,500	da 800 a 900 per settimana in modo che la provvisata sia compilata fra tutto genn.° pross.°	307. bre 1848	5,000	Li fucili Curti sono stati tutti provvisti, pagati e distribuiti. Li sigg. Costa e Scaravaglio sono alquanto in ritardo, però dai riscontri somministrati pare che tra pochi giorni giungeranno non meno di 10,000 fucili. — Dichiarazioni di visita pervenute il 18 8. bre in Torino fanno ascendere questo numero a 13,530.
CURTI . . . . .	Offerta privata.	1,190	58	42,245			8,500	
COSTA e SCARAVAGLIO . . . . .	1 7. bre 1848. Contratto stipulato nanti l'Intendenza generale d'Artiglieria.	44,000	58	1,672,000	18 7. bre 1848 — 6,000 18 8. bre id. — 10,000 18 9. bre id. — 6,000 8 gen.° 1849 — 8,000			Questi fucili vennero già somministrati: in parte vennero distribuiti a Nizza ed Oneglia, in parte trovansi in Torino per essere visitati. — Si sono pagate per essi L. 230,000. Le notizie che li negozianti Tachis e Levi ricevo- no da S. Etienne possono indicare che fra poco sarà spedita una rilevante quantità di fucili (35 casse giunsero in Dogana il 18 8. bre).
Idem . . . . .	Convenzione privata 6 7. bre 1848.	6,680	"	255,562 75				
TACHIS e LEVI . . . . .	Contratto 12 7. bre 1848	6,000	35	210,000	18 7. bre 1848 — 5,000 30 8. bre id. — 5,000	12 8. bre 1848	403	Li fucili ceduti dal Governo Francese giunsero per la metà, e vennero messi in deposito là dove debbonsi radunare i corpi staccati, li rimanenti 15,000 sono per istrada, e giungeranno fra breve. Li fucili Paradis e Bonisson giungeranno fra breve per cura degli spedizionieri Bonapoux e fratelli. I fucili qui contro furono sequestrati a Intra. Si faranno distribuire alla provincia di Pallanza (si è dato l'ordine il 18 8. bre).
Idem . . . . .	Contratto 30 7. bre 1848	10,000	35	360,000	in 9. bre id. — 2,500 in 10. bre id. — 5,500 in gen.° 1849 — 4,000			
GOVERNO FRANCESE . . . . .	Cessione ottenuta nelle vie diplomatiche.	50,000	35 60	1,068,000				La ditta Zini e Compagni di Modena fece offerta di 3104 fucili e di 500 sciabole pel prezzo di lire 131,000 da cui si debbono dedurre L. 42,071 14 già pagate dal Governo provvisorio di Modena. Promise che sarebbero stati somministrati il 15 7. bre, ma sinora non attese alla promessa.
PARADIS e BONISSON di LIVORNO . . . . .		265	35	9,205				
GOVERNO DEL VALLESE . . . . .		163	15 50	2,326 5				I fucili Dinegro e Fedriani vennero pagati e ritirati. Si aspettano da Genova tra poco essendosi mandato l'ordine a quell'Intendente generale di spedirli. — Coi fucili si sono comperati 100 foderi di baionetta al prezzo di L. 1 20 caduno.
ZINI e COMPAGNI di MODENA . . . . .		3,104	"	131,000				
DINEGRO e FEDRIANI di GENOVA . . . . .		180	42	7,560				Istessa osservazione che per fucili Dinegro e Fedriani.
DINEGRO e GARDELLA di GENOVA . . . . .		90	40	5,600				
Idem . . . . .		120	38	4,560				I fucili Triulzi sono in Marsiglia e si procede alla loro visita per mezzo d'Ufficiali d'Artiglieria Francesi, quale compita, saranno imbarcati per Genova.
TRIULZI FERDINANDO di MILANO . . . . .		2,000	25	50,000				
TOTALI . . . . .		123,790	458 60	4,564,559 25				



**Relazione del Ministro della Guerra sul suo operato durante la prorogazione della Camera.**

*Esposizione fatta alla Camera il 19 ottobre 1848 dal Ministro della guerra (DABORNIDA).*

SIGNORI — Vi è troppo noto quali fossero le condizioni dell'esercito all'epoca in cui voi suspendeste il corso delle vostre deliberazioni, perchè io non abbia a rammentarle se non quanto sia necessario ad indicare la cagione dei provvedimenti con cui il ministero della guerra si adoperò in primo luogo a riparare agli effetti degli ultimi avvenimenti, e quindi a correggere quei vizi che in parte n'erano stato cagione.

Al qual doppio intento il Ministero procurò di giovare dei lumi di due Commissioni; la prima creata dal mio illustre predecessore ed amico il senatore Collegno col titolo di Congresso consultivo della guerra, fu incaricata di studiare e suggerire i provvedimenti opportuni alla difesa del Piemonte, ed a preparare l'offensiva pel caso si debba ripigliare la guerra.

La seconda istituita da me stesso, ebbe l'incarico di indagare le cause di ogni maniera che hanno comunque esercitato alcuna influenza sull'andamento della guerra.

Al qual effetto, ho richiesto tutti i comandanti dell'armata, ed i capi di ogni servizio, perchè mi porgessero un rapporto sulle operazioni cui hanno rispettivamente preso parte.

Questi rapporti furono, e sono ancora sottoposti all'esame della Commissione.

Intanto però il Ministero diede mano senza indugio a quelle disposizioni e riforme, che constavano certamente necessarie od utili, riordinando il personale dell'esercito, provvedendolo d'armi, di vestiario, di viveri, rinforzando i punti strategici dello Stato, riformando i servizi amministrativi.

*Personale.*

Prima cura del Ministero fu quella di rifornir d'uomini l'esercito assottigliato dalle perdite, e specialmente dalla dispersione assai riguardevole avvenuta nella ritirata, poscia di organizzare, ed istruire i novelli soldati, rifornirli di ufficiali, ampliare, ed ordinare nuovi corpi.

Al difetto d'uomini si provvide naturalmente sollecitando la venuta delle ultime riserve state già chiamate dal Ministero precedente, e la leva dei ventun mila uomini stata già votata per legge dal Parlamento, e raccogliendo infine quei molti, che nei primi momenti di un impreveduto rovescio si erano allontanati dalle bandiere.

Di questi ultimi la maggior parte si ridusse in breve ai proprii corpi, ed io ho recentemente provocato dalla clemenza sovrana una generale amnistia per coloro i quali indugiassero ancora pel timor del castigo.

Quanto poi alle riserve chiamate sotto le armi, non occorre lodare quegli antichi soldati provinciali, che lasciato il tetto nativo, e le numerose famiglie, accorsero alla chiamata della patria: è noto come per questo verso il nostro popolo abbia sempre dato di sé i più nobili esempi.

Ben io devo segnalare a questa Camera l'animo volenteroso della gioventù chiamata dalla legge della leva. Non solo le operazioni si compierono prontamente, e felicemente, ma vi furono parecchi luoghi ove i giovani iscritti avrebbero voluto ricusare il beneficio dell'estrazione correndo tutti alle armi.

Rimaneva al Ministero l'opera più difficile; organizzare, ed istruire la nuova milizia: a questo effetto si sgombrarono i

battaglioni attivi dagli inetti al mestiere dell'armi, ed al servizio di campagna, e le lacune lasciate in tal guisa, ovvero cagionate dagli eventi della guerra, o dalle copiose promozioni succedute ai vari gradi, si riempirono per via di quel che rimaneva di migliore negli antichi quarti battaglioni.

I quadri di questi accolsero invece le ultime classi di riserva suindicate, e così diventarono secondi battaglioni di riserva.

Le leve poi furono ordinate presso ciascun deposito in tre compagnie provvisorie, in cui sono esse vestite, fornite di corredo, e di armi, e con gran cura istruiti: tostochè l'istruzione sia sufficiente, saranno inviate all'esercito attivo.

Ben si incontrò qualche difficoltà a trovare una copia sufficiente di istruttori, tanto più che le molte promozioni al grado di ufficiale hanno depauperato l'esercito di bass'ufficiali abili, e zelanti. Se non che l'intelligenza, e l'ardore della gioventù supplì in parte all'esperienza, ed anche a questo importantissimo fra i nostri bisogni fu sufficientemente provveduto. Ho già toccato delle promozioni degli uffiziali: è noto agli intelligenti come una delle più gravi difficoltà che s'incontri nelle cose di guerra si è appunto quella della composizione dei quadri.

Fin da quando si ebbero ad ordinare nel mese di maggio scorso i primi battaglioni di riserva, il Ministero che aveva già tratto quel maggior numero di uffiziali che gli venne fatto dai bass'uffiziali dei corpi, aveva durato molta fatica, pur valendosi di quanto poteva somministrargli l'armata sedentaria, la categoria degli uffiziali in ritiro, e di quelli che erano stati esclusi dal servizio per fatti politici, a compiere i quadri.

Occorreva ora supplire alle nuove vacanze prodottesi durante la guerra, a quelle che ebbero luogo per alcune giubilazioni di uffiziali d'ogni grado, occorreva finalmente provvedere di uffiziali le compagnie provvisorie delle nuove leve.

Il Ministero adoperandosi colla maggior diligenza per lui possibile, stima di aver provveduto sufficientemente a tutti questi bisogni, sebbene ei debba confessare che molte imperfezioni rimangono nell'organizzazione che esso non fu in grado di correggere in tempi nei quali d'ora in ora può rinnovarsi la guerra, imperfezioni, intorno alle quali è mio dovere di conservare una prudente riserva che voi non sarete certo per disapprovare.

Compierò questi cenni delle principali operazioni del Ministero riguardo al personale dell'esercito, ricordando il riordinamento delle truppe lombarde, la creazione di un Corpo di guide, l'ampliamento del battaglione del Genio convertito in un reggimento, oltre un Corpo d'infermieri, ed un Corpo amministrativo per le sussistenze, che mi occorrerà menzionare più oltre.

*Armamento e fortezze.*

Ad armar quindi le milizie novelle furono fatte grandi inette di armi, le quali sebbene bastino alle occorrenze attuali, non sarebbero però ancora sufficienti ad una guerra prolungata, ondechè mi propongo di alacramente continuarle.

D'altra parte furono riparate le fortificazioni di Genova, e lasciando in disparte il progetto di difesa della città di Torino importante bensì, ma che non può immediatamente attuarsi, si è principalmente dato opera a mettere la cittadella d'Alessandria in istato di difesa, ed a cingere quella città di opere in terra che vanno innalzandosi, tali da servire di campo trincerato a gran parte dell'esercito; come pure fu stabilita una testa di ponte a Casale.

Accennerò di volo, che intanto le varie fortezze furono abbondantemente vettovagiate.

*Servizi amministrativi — Giustizia militare.*

Assai maggior travaglio diedero al Ministero le cose dell'amministrazione rispetto al vestiario, agli alloggiamenti, alle sussistenze, al servizio sanitario, al servizio dei trasporti.

Non vi è ignoto, signori, che la guerra intrapresa, e condotta senza che fossero pienamente, e convenientemente organizzati questi ultimi servizi, andò talora soggetta a gravi inconvenienti.

A ciò si aggiunsero i grandi e nuovi bisogni creati sia dagli avvenimenti della campagna, sia dalla chiamata delle cinque classi di riserva, e delle nuove leve, ondechè l'amministrazione dovette trovarsi in condizioni urgentissime, alle quali tuttavia soddisfece in modo che sarà approvato da chiunque per poco consideri l'ampiezza, e la molteplicità di tali bisogni.

Indicherò per sommi capi solo l'operato dal Ministero:

Anzi tutto fu rinnovato quasi intieramente il vestiario, e con questa occasione introdotta una nuova divisa per la fanteria, che agevola all'amministrazione il modo di provvedere a questo ramo di servizio, ovvia ad alcuni difetti dell'antica divisa riconosciuti nel corso della campagna, e rende d'altra parte più sensibile quell'unione di spiriti che dee informare, come tutte le provincie dello Stato, così tutti i Corpi dell'esercito.

Non bastando alle urgenze attuali i provveditori dello Stato, abbondanti incette furono fatte all'estero, ed ho ragione di sperare per questo verso il servizio sia pienamente assicurato.

In maggiori angustie fu l'amministrazione per gli alloggi:

La necessità di tener raccolti corpi numerosi entro una zona determinata, l'impossibilità di alloggiar le truppe presso gli abitanti senza andare incontro a gravi inconvenienti, la scarsità di quartieri, e di edifici atti a supplirvi, e parecchie altre circostanze, produssero imbarazzi, ai quali però il Ministero si studiò sempre di prontamente riparare tosto come gliene venisse alcuna notizia.

Ma egli è noto come, più di tutti gli altri forse, il servizio delle sussistenze avesse urgente uopo di una riforma. Furono pertanto in primo luogo istituiti magazzini di riserva principali e secondari, e forniti largamente di vettovaglie e specialmente di gallette; fu quindi organizzato il servizio medesimo con nuove norme, in guisa che la gestione ne rimane affidata a funzionari direttamente dipendenti dall'amministrazione, ondechè si ha fondata ragione di credere che più non si rinnovino gl'inconvenienti già deplorati.

Non meno gravi erano le esigenze del servizio sanitario. Lasciando in disparte i molti ospedali temporanei istituitisi a ricovero dei molti militari caduti infermi all'epoca dell'ingresso delle truppe in Piemonte, accennerò invece alla Camera come siasi affidato ad una Commissione appositamente eletta l'incarico di proporre un nuovo regolamento per questo ramo di servizio in tempo di guerra, il quale io mi confido di poter rassegnare quanto prima all'approvazione di S. M. Intanto fu creato un corpo d'infermieri militari, a cui fu addetto un numero ragguardevole di carri d'ambulanza e la cui organizzazione fu pubblicata.

Tacendo finalmente alcune sebbene notabili modificazioni recate al servizio dei trasporti, accennerò ancora che l'esperienza avendo svelato gravi difetti nell'amministrazione della giustizia militare durante la guerra, se ne è acconciamente modificato l'organismo affine di renderla più pronta, più sicura, e più efficace.

*Disposizioni generali.*

Fra queste cure però il Ministero non si rimase un'ora dal cercare i modi di riconfortare lo spirito dell'esercito.

Non occorre che io accenni qui i continui sforzi del Ministero per restituire la disciplina nel suo primo vigore, i quali sforzi se ancora non conseguirono tutto il successo che io vivamente desiderava, riuscirono però già a scemare in gran parte i gravi disordini che pur troppo si erano introdotti.

E perchè è vano, od almeno non è giusto il rigore che sia scompagnato da quella sollecitudine che è dovuta ai bisogni del soldato, perciò non solo siffatta sollecitudine spesso, e caldamente raccomandai ai capi dell'esercito, ma ordinai ancora speciali ispezioni coll'intento di assicurarmi che si usino al soldato quelle cure, cui ha diritto, per quanto almeno le difficoltà circostanze possono consentire. Mentre poi dall'uno de' lati le esigenze degli ordini costituzionali conducevano il Governo ad esonerare le autorità militari delle attribuzioni e prerogative civili che loro rimanevano ancora, ho procurato che l'esercito sentisse in parte i vantaggi che da un altro lato il Governo libero prepara ai difensori del paese. Laonde intantochè io preparava un nuovo progetto di legge, che mi propongo di rassegnare a suo tempo alle deliberazioni del Parlamento sulle pensioni dei militari che più adeguatamente ricompensi i loro servizi, non che un altro progetto sull'avanzamento nell'esercito che assicuri al merito personale uno stimolo, ed un premio, qual si conviene ai paesi liberi, mentre inoltre il mio collega del dicastero dell'interno si adoperava perchè le famiglie dei militari chiamati sotto alle armi godessero prontamente dei sussidi loro assegnati per legge, ho pur promosso una sovrana risoluzione che mitigasse la sorte fatta dalle vigenti disposizioni troppo acerba agli ufficiali collocati in riforma.

Finalmente ho creduto di far cosa imposta dai nuovi ordini politici dello Stato e ad un tempo giusta e grata all'esercito provocando una immediata riforma della legislazione penale militare, per quelle parti almeno ch'erano di maggiore urgenza. Le nuove riforme restituiscono alla cognizione dei tribunali ordinari molti reati che erano stati riservati ai tribunali militari, e mitigano la soverchia severità di alcune disposizioni, facendo così anche in questa guisa sperimentare col fatto all'esercito l'influenza benefica delle nostre novelle istituzioni.

Raccogliendo in breve le cose esposte; l'esercito fu ingrossato di circa cinquantamila uomini fra riserve e leve, vestiti, istruiti ed organizzati; fu rinnovato e riformato il vestiario; si istituirono ampi magazzini; il servizio delle sussistenze ed il servizio sanitario furono riordinati; fu provveduto all'armamento; ristrate e vettovagliate le fortezze.

Finalmente il Ministero ha procurato di ristorare la disciplina, di riconfortare l'esercito con larghi provvedimenti attuati o promessi, di mantenere insomma, e promuovere lo spirito di ordine, e di concordia sotto il vessillo della monarchia costituzionale che solo può conciliare gli animi diversi e riunirli in un solo potente a difendere la libertà, conquistare l'indipendenza, e mantenere la dignità di questo paese.

**Relazione della Commissione nominata dal Presidente della Camera per ricevere le comunicazioni segrete del Ministero, fatta il 6 novembre 1848.**

*La Commissione era composta dei deputati:* GIOBERTI — BALBO — COSTA DI BEAUREGARD — DABORMIDA — DURANDO — FRANZINI — JOSTI — LANZA — MOFFA DI LISIO — MONTEZEMOLO — NOTTA — RAVINA — RUFFINI — SINEO e BUFFA *relatore.*

SIGNORI — La Commissione incaricata di udire le comunicazioni de' signori Ministri s'accinse all'adempimento del suo mandato, quasi direi, con religiosa paura: perciocchè subito s'avvide che formidabile ufficio era quello di scendere negli arcani del Governo e riportarne a voi non già un rendiconto di fatti, ma un giudizio nudo e spoglio di tutti quegli argomenti che soli possono renderne evidente agli occhi vostri la giustizia. Questa delicata considerazione poteva persuaderci a rimanere piuttosto di qua dal vero che a oltrepassarlo; mentre dall'altra parte le condizioni gravi e supreme in cui versa oggidì la nostra patria, ci consigliavano di dirvi intiera e nuda la verità quale la sentiamo dentro la nostra coscienza, anco a rischio di venirne severamente giudicati da voi. Alla prima considerazione anteponevamo la seconda; e le nostre parole, lasciato addietro ogni altro rispetto, vi diranno qual convinzione sia entrata in noi considerando da un lato le condizioni e le necessità della patria, dall'altro i mezzi ordinati a salvarla.

Avemmo comunicazioni intorno allo stato dell'esercito, delle nostre relazioni colle altre potenze, dell'interno, delle finanze. Quanto all'arcano della Mediazione dal quale pende non solo il nostro destino, ma anche il vero giudizio a farsi del presente Ministero, a quell'arcano non fu tolto il suggello neppure davanti a noi. Io non entrerò a narrarvi i fatti che dai vari ministri ci furono esposti; sapete che a ciò si oppone la qualità del nostro mandato, il quale propriamente è di riferire a voi le conseguenze che dalla cognizione de' fatti medesimi abbiamo dedotto. E questo faremo con quella schiettezza che è propria dell'indole nostra, e che si debbe alla fiducia della quale ci avete onorati.

Primamente la Commissione si occupò di ben definire quali fossero i limiti del suo mandato. Doveva essa semplicemente giudicare se il Ministero avesse finora sostenuto a ragione davanti alla Camera che l'opportunità della guerra non è per anco venuta? oppure spingendosi più oltre, doveva presentarsi a voi per dirvi il suo parere sulla politica del Gabinetto? Le era presente alla memoria avere essa avuto origine da un'inchiesta del deputato Gioia colla quale si eccitava il Governo a ripigliare la guerra, il che pareva definire il suo ufficio nel primo de' due modi accennati: senonchè difficile poteva riuscire, attesa la somma delicatezza di questa materia, il dare sopra di ciò pubblicamente un giudizio senza incorrere in qualche grave pericolo, e uscire di quella riserva che era imposta alla Commissione.

Anche è mestieri notare, che qualora la sua sentenza fosse unicamente caduta sull'opportunità della guerra, poteva avvenire il caso che alla maggior parte della Commissione non fosse lecito votare nè pro nè contro, senza mentire e nell'uno e nell'altro modo alla propria coscienza. Di più considerando che l'opportunità propriamente non consta soltanto di quegli elementi estrinseci che dipendono da Dio e dalla fortuna, ma ancora di quegli altri che stanno nelle mani del Governo e che è sua cura di apparecchiare; e tenendo per fermo che sopra questi, come men noti, anzichè sopra quegli altri notissimi a tutti, eravamo chiamati a pronunziare, ci tornava impossibile

giudicare dell'opportunità, senza involgere in un medesimo giudizio quello che il Ministero avesse fatto per promuoverla, e all'uopo utilmente afferrarla, che è quanto dire la sua politica. E in questo modo s'interpretò dalla maggioranza della Commissione il proprio mandato.

Poichè la discussione fu condotta a questo punto la ruanza si divise in diversi e contrari pareri. Fedele narratore di ciò che fu in essa ragionato e concluso, io vi esporrò con eguale schiettezza così l'opinione della maggioranza come quella della minoranza, e le conclusioni dall'una e dall'altra propugnate. Comincerò dalla minoranza, la quale fu di sei contro otto. (Il generale Durando era assente).

Si ritenga adunque che la minoranza opinò dapprima la discussione dovere unicamente versare sulla opportunità del fare la guerra: ma poi condotta la questione dal voto della maggioranza sulla politica del Ministero, e lungamente discussa dall'una e dall'altra parte, da ultimo si fecero varie proposizioni, le une delle quali si riferivano unicamente all'opportunità della guerra, le altre alla politica ministeriale: una di queste ultime avendo avuto la priorità come più generica, fu dalla detta minoranza di voti sei senza esitazione rigettata.

Diverso fu il parere della maggioranza. E pigliando le mosse dalla mediazione, dirò che se di quella non ci furono esposte le condizioni positive, dalle negative che ci vennero notificate fummo sforzati a conchiuderne ch'esse non rispondono all'onore della nazione, come noi lo intendiamo, non ci danno sufficiente malleveria della sua vera indipendenza. Più ancora: quali che siano quelle condizioni, se non furono accettate dall'Austria pericolante, molto meno lo saranno dall'Austria vincitrice di Vienna. La pace onorevole è impossibile.

E quando pure volesse riputarsi onorevole una pace che sacrifichi alcuno dei dritti acquistati per il voto dell'unione, potrebbe il presente Ministero conchiuderla senza gravi pericoli interni? noi lo neghiamo: perciocchè niun Ministero può salvarsi salvochè con quelle grandi idee delle quali fu sempre fermo e pubblico mantentore. Ora se una tal pace vien fatta da uomini che sempre si mostrarono inchinevoli a terminare il gran litigio piuttosto coi protocolli che coll'armi, e vien fatta senza sperimentare un'altra volta la fortuna della guerra, quella pace sarà dal popolo riputata frutto di debolezza anzichè di necessità ineluttabile; e negli animi sdegnosi, che la Dio mercè non sono pochi, gitterà i semi di grandi ire, e di funesti consigli.

Dall'altro lato, se un tal Ministero domani alzerà il grido di guerra, sarà dalla Nazione pienamente creduto? troverà in essa tanta fiducia che voglia seguirlo con ogni sorta di sacrifici, secondo è necessario a vincere, o non piuttosto la vedrà scorgero con paura che i supremi destini della guerra siano in quelle mani medesime, che non parvero abbastanza vigorose?

E noi considerando le nostre condizioni presenti quali ci furono esposte dal Ministero del Re, e riconoscendole per parte almeno come legittimo frutto dell'opera sua, mentre rendiamo ampia testimonianza alle intenzioni e allo zelo de' signori Ministri, ci sentiamo astretti in coscienza a dichiarare, che qualora il Governo non venga profondamente modificato ne' suoi componenti, non può con isperanza di successo intraprendere la guerra. Adunque giusta l'avviso della maggioranza, il presente Governo, tal quale si trova ad essere, non ci può dare nè una pace onorevole, nè una guerra felice.

Questo pel presente: quanto all'avvenire, le comunicazioni di uno dei signori Ministri ci condussero a questa conclusione, che dopo lo spazio di poco più di due mesi nessuna guerra nè felice nè infelice sarebbe possibile al presente Ministero, e perciò nessuna pace che non sia più ignominiosa dell'armistizio.

Per le quali cose fu da taluno proposta e dalla maggioranza approvata la conclusione seguente. »

« La Commissione della Camera, udite le comunicazioni » confidenziali fattele dal Ministero presente, dichiara di non » approvare gli andamenti e la politica del medesimo ».

E qui mi è d'uopo, o signori, aggiungere subito l'interpretazione che dinnanzi a tutta la Commissione fu data a questa formola da quelli stessi che l'approvarono. Dichiararono cioè che non intendevano punto revocare in dubbio la lealtà, lo zelo, l'amor patrio del Ministero: dichiararono ancora (e a questo soprattutto vi prego di por mente, o signori) che la loro disfiducia ben si riferiva a tutto il Ministero, come ente morale, ma che venendo a particolari essi trovavano in quello alcuni uomini ai quali serbavano intiera la fiducia loro. E qui giova notare che a questa dichiarazione aderì pure un membro della minoranza.

Ingrato ufficio era quello di venirvi ad annunziare un tal voto: ma considerazioni gravissime c'imponavano il sacro dovere di farlo. Vedevamo per la presente politica il Piemonte prossimo a perdere quel primato che colla sua virtù s'era acquistato nelle cose d'Italia; vedevamo vicini a perdersi i frutti magnifici de' sacrifici sofferti; posta a repentaglio l'unione e con essa la vera e durevole indipendenza d'Italia. Ma più che tutto questo ci mosse la paura d'un male gravissimo che fa tremare voi non meno che noi. Io vorrei che le mie parole avessero quella efficacia, vestissero quella solennità, che si conviene a questi momenti grandi e terribili in cui la nostra mano sta per dare l'impulso ad avvenimenti di lunghi secoli; perciocchè noi siamo oggidì come un'acqua che scaturisce dalla cima delle Alpi, che se scende pel piovante meridionale va a metter foce nel mare Mediterraneo, se pel piovante settentrionale, corre fino all'Oceano. Voi vedete in tutta Europa le monarchie vacillare dalle fondamenta, ma quando tutte le altre minacciavano rovina, la nostra si afforzò. Perchè? perchè aveva fatta sua la causa nazionale, aveva coi sacrifici, colla fede dei popoli, commisto i sacrifici e la fede propria; aveva giurato con essi o vincere o morire. Ma se quel felice connubio fece la sua forza, il divorzio farebbe la sua rovina, e i fatti presenti vel dicono altamente, solo che abbiate occhi per vedere. Quando scoppiò la rivoluzione lombarda preceduta dalle agitazioni di Germania e dalla rivoluzione di Francia, molti e forti partiti anche tra noi s'argomentavano di scalzare la monarchia, e, diciamolo pure apertamente, in alcuni luoghi primeggiavano. Ma appena il principe si fu posto a capo del popolo, que' partiti furono immantinente soffocati, ebbero vergogna e paura di mostrarsi; uomini leali che sempre avevano professato odio alla monarchia, pubblicamente abdicavano la loro fede passata e accettavano la nuova; gratitudine e ammirazione legavano i cuori. Ora da parecchi mesi (sia giusto ovvero ingiusto) s'ingenerò il sospetto che il principato, troppo sollecito di se stesso, sia apparecchiato di abdicare per qualche parte quella nobile causa che l'aveva ringiovanito ed afforzato, abbia cominciato a distinguere la propria esistenza, i propri interessi, dalla esistenza e dagli interessi della nazione. Ed ecco que' partiti ripullulare più vigorosi, più audaci di prima e già metter mano ai fatti. Adunque noi sappiamo per prova dove ci conduca la via finora tenuta, e se più persistiamo in essa, noi vedremo qui, come in tutta Europa, vacillare le fondamenta del trono.

Queste sono le dolorose convinzioni che la maggioranza trasse dalla nostra conferenza coi signori ministri; questo è ciò che in coscienza riputammo debito nostro manifestarvi. Dure parole; ma Dio volesse che non fossero vere. Pensateci e provvedete.

## Leva di 13,000 uomini.

*Progetto di legge, presentato alla Camera il 24 ottobre 1848 dal Ministro di Guerra e Marina (DABORMIDA).*

L'articolo 4 della legge 16 dicembre 1837 stabilisce che i cittadini cominciano ad essere soggetti alla leva nell'anno in cui compiono il 18 dell'età loro, e cessano di esserlo in quello, in cui entrano nell'anno 24.

Nei tempi ordinari essi sono chiamati alla leva solamente allora che compiono l'anno ventesimo, ma è noto che assai prima sono i giovani atti a concorrere efficacemente alla difesa della patria: e se mai fu alcun'epoca, in cui la patria, dovesse valersi delle migliori sue forze, e chiamare a sua difesa il braccio dei più animosi e forti suoi figli, non occorre certo nemmeno dire che quella è appunto l'epoca in cui ver siamo.

Le leve della classe 1828 state già chiamate saranno fra breve tempo idonee al servizio attivo.

Quindi è che il Ministero crede venuto il tempo di chiamare alle armi un contingente di 13 mila uomini fra i giovani nati nel corso dell'anno 1829, col quale mantenere a numero i quadri dell'esercito, ed occorrendo, anche accrescerli.

Il contingente che proponiamo è pari a quello stato già somministrato tra la leva ordinaria e suppletiva da caduna delle classi 1823, 1826, 1827.

Poichè tuttavia sulla classe 1828 fu prelevato solo un contingente di 12 mila uomini, perciò si è creduto equo di prelevare ancora da questa classe un contingente di mille uomini, mediante una leva straordinaria.

Per queste ragioni il Ministero confida che verrà accolto con favore dal Parlamento il seguente progetto di legge, che per ordine del Re abbiamo l'onore di proporre alle vostre deliberazioni.

### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Sarà prelevato il contingente di 13 mila uomini sui nazionali degli antichi Stati di terraferma, nati nel decorso dell'anno 1829 per essere arruolati nell'Esercito, giusta le discipline stabilite dal Regio Editto, 16 dicembre 1837, ed annessovi Regolamento generale, non che dai provvedimenti successivi.

Per la Sardegna si supplirà, ancora per questa volta, secondo proporzione, con arruolamenti volontari.

Art. 2. Sarà parimente prelevato un contingente suppletivo di 1000 uomini sulla classe 1828, la quale già soddisface all'obbligo della leva ordinaria.

## Leva di 13,000 uomini.

*Relazione fatta alla Camera il 24 ottobre 1848 dalla Commissione composta dei deputati DURANDO — RACCHIA — COTTIN — BOTTONE — MOFFA DI LISIO — SINEO e BUFFA relatore.*

SIGNORI — La Commissione si occupò con sommo piacere della legge presentata alla Camera dal signor Ministro della Guerra; non poteva riescire che gratissimo a lei come a tutti i membri di questa Camera, tutto ciò che tende in qualche

modo ad assicurare i destini della patria. Essa la considerò eziandio, come un mezzo di provvedere per qualche guisa alle classi più infelici della riserva, come accennò da questa tribuna il signor ministro medesimo di portare la consolazione in molte famiglie soverchiamente aggravate, di diminuire per quanto si può la somma dei sacrifici nazionali che sono necessari alla liberazione della patria. Venendo ai particolari della legge, la Commissione, rispetto all'alea dell' art. 1, dove si parla della Sardegna stimò necessario di raccomandare al governo che fosse quanto prima preparato tutto ciò che fa mestieri per effettuare nella Sardegna la leva, come in altri Stati di terraferma; acciocchè si levi tra le provincie di un medesimo Stato ogni differenza, e massime quelle differenze che a chi non conosce bene ogni cosa, potrebbero parere un privilegio; anzi io fui incaricato di chiedere al signor ministro se per quanto si riferisce alla legge che fu sancita dalla Camera nel periodo di questa sessione, i volontari della Sardegna supplirono veramente al numero proporzionale di coscritti che la legge richiedeva; e questo sono incaricato di chiedere non già perchè noi dubitiamo che siasi da quella provincia mancato al proprio dovere, ma perchè appunto essendo certi che veramente fu compiuto il numero dalla legge richiesto, stimiamo esser bene che consti davanti a tutta la nazione che la Sardegna quantunque non abbia ancora effetto in essa la legge di coscrizione, nondimeno per impeto di spirito nazionale concorre alla grande impresa come tutte le altre provincie di terraferma. Pochi mutamenti abbiamo introdotti nella legge: il primo vi fu introdotto non per effetto alcuno che possa arreare nella esecuzione della legge, ma piuttosto per fare atto politico: perciocchè ci pare utile che la Camera torni sovente a far qualche cenno del suo solenne voto di unione da lui dato, confermando così che dura tuttavia ferma nella sua prima volontà. Il mutamento a cui accenno è il seguente: Dove si dice: *gli antichi Stati di terraferma*, abbiamo sostituito: *gli Stati di terraferma attualmente non occupati dal nemico*.

Un altro piccolo mutamento abbiamo introdotto nell'art. 2 togliendo le ultime parole che suonavano così: *la quale già soddisfece all'obbligo della leva ordinaria*. E ciò perchè da un lato ci pareva che queste parole fossero inutili, e che dall'altro potrebbero dare mente alle grandi occasioni di qualche mala interpretazione, quasi questa classe fosse più aggravata delle altre. Ecco vi adunque, o signori, la legge come l'abbiamo modificata.

**Leva di 13,000 uomini.**

*Progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati il 24 ottobre 1848 e comunicato al Senato il 26 stesso mese. (La relazione su questo progetto è identica a quella dello stesso Ministro riferita a pagina 169).*

Art. 1. Sarà prelevato il contingente di 13,000 uomini sui nazionali degli antichi Stati di terraferma, nati nel decorso dell'anno 1829, per essere arruolati nell'esercito giusta le discipline stabilite dal Regio Editto 16 dicembre 1837 ed annessovi regolamento generale, non che dai provvedimenti successivi; e ciò oltre una leva d'uomini proporzionalmente corrispondente nelle altre provincie non attualmente occupate dal nemico.

Per la Sardegna si supplirà ancora per questa volta, secondo proporzione, con arruolamenti volontari.

Art. 2. Sarà parimenti prelevato un contingente suppletivo di 1,000 uomini sulla classe 1828.

**Leva di 13,000 uomini.**

*Relazione della Commissione al Senato, 26 ottobre 1848, DI COLLEGO relatore.*

La Commissione incaricata di esaminare la proposta del Ministro della guerra per una nuova leva di tredici mila uomini da prelevarsi sui nazionali degli antichi Stati di terraferma, nati nel decorso dell'anno 1829, e per quella di un contingente suppletivo di mille uomini sulla classe del 1828, ha deciso all'unanimità di proporre al Senato l'adozione di detta legge, quale fu presentata dal ministro e adottata dalla Camera dei deputati, giacchè l'urgenza delle circostanze fa ravvisare conveniente di non aspettare, come sarebbe da desiderarsi, che le giovani reclute giunte al loro ventesimo anno, abbiano preso tutto quello sviluppo di forze fisiche del quale sono suscettibili.

**Cessazione dei poteri straordinarii conferiti al Governo del Re durante la guerra.**

*Progetto di legge del deputato ALBINI letto il 26 ottobre, sviluppato e preso in considerazione il 2 novembre 1848.*

SIGNORI — Ritenuto, che una legge non può cessare di aver forza che per virtù d'un'altra legge, il sottoscritto presenta il seguente

**PROGETTO DI LEGGE.**

Articolo unico. La legge del 2 agosto ultimo passato sulla concentrazione dei poteri legislativi ed esecutivi nel Governo del Re, è abrogata.

**Cessazione dei poteri straordinarii conferiti al Governo del Re durante la guerra.**

*Relazione fatta alla Camera il 18 novembre 1848 dalla Commissione composta dei deputati FABRE — MICHELINI A. — PESCATORE — VIOVA — RICCI — BIXIO e RAVINA relatore.*

Marco Tullio Cicerone orando un giorno innanzi al Pretore, e dandogli molta noia un qualche leguleio, che per difetto di miglior ragioni gli opponeva non so quali formule giudiziali, rispose, deridendolo « si mihi stomachum moves, tribus diebus » iurisconsultus ero. »

SIGNORI — Se le leggi avessero tutte quella brevità che ha questa legge Albinia, ciascuno di noi potrebbe dire altrettanto: è legge d'un articolo solo, l'articolo è compreso in quattro parole. Breve la legge, breve ne sarà la relazione: ciò nonostante, siccome considerate le cose e il modo con cui venne sancita, occorrono alcune importanti considerazioni a farsi, è debito mio di non ometterle, nè a voi, mi giova sperare, sarà discaro l'udirle.

In quei giorni di dolorosa ed infausta memoria i quali succedettero al misterioso indietreggiare del nostro esercito (non voglio usare parole più gravi) il che seguì, come troppo sapete, in sull'uscire del mese di luglio, e in sull'entrare d'agosto, un gran timore ingombrò gli animi di non pochi, e tra questi, al-

cuni forse più trepidanti degli altri, trepidanti dico, per la patria che essi credevano pericolante, proposero quella legge straordinaria, anzi enorme che ora vi si propone di abolire. Al sancire di questa legge contribuirono al parer di molti, eziandio le urla incomposte che risuonavano intorno a questo tempio di libertà, certo mosse non dal vero popolo Torinese, che civile e assennato e amante di libertà, mai non sarà per macchiarsi di tanta infamia, quel tumulto, quel disordine, quelle grida colpevoli uscivano da un branco di ribaldi aizzati, o probabilmente prezzolati da una fazione odiatrice di libertà, che si rode e macchina in segreto, veggendo rotto quel giogo che a loro fruttava dominazione, ricchezze, impunità; a tutti gli altri miseria, oppressione e servaggio.

Avvenne pertanto che quella legge decemvirale, nonostante la ferma ed animosa opposizione d'un numero assai ragguardevole di deputati, fu approvata dal voto dei più, per la qual cosa il numero minore protestò astenendosi dal rendere il partito. Io non fui, lo confesso, del bel numero dei protestanti, perchè, travagliato ed infermo della persona, non mi fu dato assistere alla tornata, che se stato fossi presente, avrei protestato bene altrimenti, cioè avrei abbandonato il mio posto, perchè non avrei voluto autorizzare con la mia presenza la sanzione di una legge, che io avrei considerata sovvertitrice dello Statuto, e pericolosa alla libertà e alla salute del popolo.

Ad ogni modo la legge fu approvata dalle più fave, e fosse conforme o non conforme agli ordini, tutti converranno credo in questa sentenza ch'egli conviene abolirla affatto, e mandarla in dileguo. Bene dichiarò il ministero, che egli intendeva la straordinaria balla conceduta al potere esecutivo essere cessata il giorno in cui fu riconvocato il Parlamento. Ma oltre che la legge dichiarava a chiare note che i poteri straordinari doveano durare sino a guerra finita, egli conviene por mente la volontà dell'uomo essere soventi volte mutabile, poter eziandio avvenire che si mutino i ministri, e che quelli che succedessero non si stimassero astretti dalla dichiarazione degli antecessori: aggiungi che il ministero dichiarò stimare cessata la straordinaria balla per virtù della convocazione del Parlamento; ora il Parlamento potendo essere a piacimento della podestà esecutiva disciolto, potrebbe taluno pretendere, grande nell'uomo essendo la libidine del dominare, potrebbe pretendere dico che in assenza del Parlamento dovesse risorgere la pristina dittatura.

Essendo pertanto assioma legale che una legge rimane in vigore finchè non sia da altra legge abrogata, pare cosa evidentissima che la legge del 2 agosto vuol essere espressamente abrogata da tutto il Parlamento nei modi prescritti dallo Statuto, e però la Commissione a pieni voti discese in questa sentenza.

Una sola mutazione essa stimò di fare, più di parole che di sostanza, quanto all'effetto, cioè, che invece della formola la legge è abrogata, sostituisce questa: « La legge del 2 agosto » che conferiva tutti i poteri legislativi al Governo del Re, sino » a guerra finita, ha cessato di avere qualunque effetto per lo » avvenire e ciò fin dal giorno 17 ottobre nel quale fu ragunato il Parlamento. »

La ragione di questo cambiamento di formola già l'ho toccata di sopra, ed è che un ragguardevole numero d'onorevoli deputati porta opinione che detta legge fosse da principio onninamente viziata di nullità, perchè fatta contro le forme prescritte dallo Statuto; anzi è alteratrice e sovvertitrice dello Statuto medesimo, cosa del tutto enorme e contraria al mandato nostro. Ora ciò che è nullo non esistendo, non si può abrogare, e non ha d'uopo di essere abrogato. Ho chiamata la legge del 2 agosto legge decemvirale, volendo significare che la balla

data al potere esecutivo con essa si rassomiglia a quell' assoluta balla concessa ai decemviri, quando soppressa ogni altra podestà, ogni potere fu accumulato in que'dieci; la qual legge quali effetti lagrimosi abbia prodotto, ognuno sel sa, e sappiamo parimente quanto una così imprudente deliberazione sia biasimata dal gran Segretario fiorentino. Ho chiamato la legge enorme, perchè il tempo della dittatura concessa era indeterminato, potendo una guerra d'indipendenza protrarsi oltre un mezzo secolo. 40 anni, anzi 80 chi ben guarda, durò la guerra de' Sanniti; il cantabro non fu domato che sotto Augusto; tutti sanno quanto durò la guerra d'indipendenza degli Stati Uniti e quella di Spagna contro Napoleone; quella poi de' Paesi Bassi contro la Spagna durò, chi ben considera, più d'un secolo. Enorme la chiamerò ancora per la concessa balla, balla superiore ad ogni Romana dittatura, poichè la dittatura prima del tiranno Silla, oltre all'essere ristretta a pochi mesi, e talvolta a pochi giorni, non si estendeva generalmente parlando, che ad un oggetto solo, ad un' impresa sola, e di più non si abolivano affatto le altre podestà.

Adunque per accordare tutta la volontà, conciliare tutte le opinioni, la Commissione immaginò questa formola, la quale rispettando i diversi pareri, viene a produrre lo stesso effetto, e a ciò fare si condussero unanimi i commissari per non risollevar nel seno di questa Camera le gravi tempeste di quel giorno infelice, giorno da essere segnato con nero *lapillo*, avrebbero detto gli antichi Romani.

La Commissione si compiacque nel credere che nessuno di voi, quale sia la parte della Camera dove siede, possa essere diletante di agitazioni e tempeste, e però per non irritare piaghe non ancora interamente rimarginate, per non ispargere peggiori semi di divisione negli animi già forse troppo discordi, vi propone la formola che avete udita, formola conciliatrice, che niuno inconveniente può produrre, e partoritrice d'un massimo bene, la concordia, almeno in questo argomento.

Seppelliamo adunque nell'oblio quella legge, che ci rammenta giorni d'amaritudine, e di cordoglio, la cui ricordanza far non potrebbe di non risvegliare in ogni generoso petto un immenso fremito di magnanima indignazione, se la speranza di giorni più onorati e più lieti, giorni di una nobil vendetta, di una compiuta e vicina riscossa, non facesse dolce l'ira nei nostri segreti; sì, o signori, io porto altamente scolpita in cuore la fiducia, anzi la certezza, che se il barbaro usurpatore si ostini a conculcare più a lungo i nostri dolci campi, a contaminare i nostri focolari, gli eserciti nostri stampando novelle orme di gloria in quella campagna, che abbandonavano infelicemente in quei giorni, non so se dir mi debba per malignità di fatto o per effetto del mal'volere di pochi, ributterà oltre gli ultimi confini della patria nostra quel nemico che con crudeltà ed avarizia più che vandalica ogni ragione di natura calpesta, ogni diritto delle genti posterga col dare di piglio non come guerriero, ma come insaziabile masnadiere, col dare di piglio con brutalissima violenza, come vero ladrone, come vero tiranno, e vil satellite di tirannide nel sangue, nell'aver dei più generosi e magnanimi cittadini, recando a colpa capitale la più sublime, la più pregevole ed onorata, la più santa delle virtù, l'amore di patria, il sacrificio fatto alla sua liberazione.



Cessazione dei poteri straordinarii  
conferiti al Governo del Re durante la guerra. •

*Progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati il 15 novembre 1848 e comunicato al Senato il 18 stesso mese.*

Articolo unico. La legge del 2 agosto ultimo passato, la quale conferiva al Governo del Re tutti i poteri legislativi ha cessato di avere qualunque effetto per lo avvenire e ciò fin dal giorno 17 ottobre prossimo passato nel quale fu radunato il Parlamento.

Cessazione dei poteri straordinarii  
conferiti al Governo del Re durante la guerra.

*Relazione della Commissione al Senato, 27 novembre 1848,  
MUSIO relatore.*

SIGNORI — La legge che nel 2 agosto riconcentrando nel Re tutto il potere legislativo, dava ricambio di fiducia alla magnanimità, con cui egli lo abdicava in parte nel 4 marzo, provvedeva agli estremi pericoli della patria nel modo che avrebbe fatto l'antico Senato Romano, e che fanno tuttodi sapientissimi e liberissimi popoli.

I disastri di quei giorni di lutto s'incalzavano così rapidi che poteva tornare fatale anche il breve indugio inseparabile dalle più sollecite deliberazioni parlamentari. Quindi era d'uopo provvedere in modo così perentorio, che la patria non perisse in Lombardia, mentre per lei si deliberava in Torino: era d'uopo obbedire a quella necessità e suprema ragione di Stato, che crea e legittima ogni potere salvatore della patria: e per queste ragioni la legge 2 agosto parve che traducesse in un fatto le solenni parole, per cui ciascuno prima di sedere nel Parlamento si vincola a Dio ed alla patria, e che vestisse tutti i caratteri di un eminente atto di senno, di carità e di religione cittadina.

Diffatti in questi precisi caratteri è scritta quella legge, ed in questi precisi termini è formulato il mandato per lei sancito.

La causa impulsiva della legge fu la *suprema necessità di provvedere istantaneamente alla difesa dello Stato*. La causa finale il fare tutti gli atti necessari per la difesa della patria e delle nostre istituzioni. Il mezzo ed il modo furono sotto la *responsabilità ministeriale salve le istituzioni costituzionali*.

Ora essendo cessati i pericoli, che erano il motivo della legge, e col motivo essendo anche cessato lo scopo, si domanda se il mandato per lei sancito debba aversi per revocato di pien diritto e per divenuto issofatto inefficace appena è stato riaperto il Parlamento? o se perciò sia tuttavia necessario un formale ed apposito atto legislativo?

Specialissimo, singolarissimo essendo quel mandato, e non potendo tanto per la generica natura dell'atto, quanto per quella specifica del suo soggetto venir esteso da uno ad altro caso, quantunque consimile, parve alla vostra Commissione, che desso potesse aversi per revocato di pien diritto e divenuto issofatto inefficace dal momento che è stato riaperto il Parlamento: e ciò tanto per le più ovvie regole di diritto, essendone cessato il motivo e lo scopo, quanto per la patente forza del fatto che colla riapertura del Parlamento ha irresistibil-

mente richiamato il potere legislativo alla compartecipazione ordinata dalla legge fondamentale, e ne ha reso incompatibile il concentramento e l'esclusivo esercizio.

È vero che la legge 2 agosto estende la durata della delegazione a quella dell'*attuale guerra dell'indipendenza*: ma è altresì vero che in quel giorno pareva prossimo ed imminente il termine della guerra: che quelle parole si ebbero per sinonime di queste *durante gli attuali pericoli*: che a questi soli si ebbe volta la mente, e che questo solo era l'atto legittimo e solenne, che il Parlamento poteva consacrare ed ha unicamente consagrato alla salvezza della patria pericolante.

Ma siccome le citate parole possono benissimo essere intese anche come suonano, e versiamo in materia, nella quale ogni dubbio può trarre a gravi conseguenze, perciò pare alla Commissione che il torlo di mezzo, o non lasciarlo nemmeno nascere sia atto prudente, quanto è agevole, e quindi che la legge ora proposta in rivoazione di quella sancita nel 2 agosto, possa dirsi utile se non necessaria.

Piuttosto le tre parole *per lo avvenire* inserite nel terzo inciso della proposta legge, e non necessarie al compiuto senso del testo avrebbero fatto nascere e negli uffizi e nella Commissione il desiderio della loro soppressione, onde rendere più breve e forse più logica la formola della legge. Imperocchè il dire che la legge *ha cessato di avere effetto per lo avvenire* e spiegare immediatamente questo avvenire colla indicazione di un tempo passato, offende alquanto la naturale successione dei tempi, e quindi sembrerebbe più logico il dire, che la legge ha cessato di avere effetto; e ciò fin dal giorno 17 ottobre p. p.

È vero, che anche ridotto a termini più logici può questo testo far nascere un dubbio legale: ed è che la legge sancita oggi cominciando ad avere effetto fin dal 17 ottobre, figurebbe di avere retroazione sul passato. Ma parve alla Commissione, che questa legge sarebbe meramente dichiarativa delle invocate regole di diritto, e siccome simili leggi non possono peccare di *retroattività*, perciò il dubbio che potesse a prima giunta sorgere sarebbe di facile risoluzione.

Altro dubbio potrebbero ingenerare le parole dicenti che la legge *ha cessato di avere qualunque effetto*, se vi fosse chi a luogo di applicarle all'ulteriore efficacia della stessa legge 2 agosto, volesse conchiuderne l'inefficacia degli atti e fatti consumati, che ne sono una legittima conseguenza. Ma se non si dubita, che quantunque tutte le delegazioni ed i mandati siano di lor natura revocabili, pure continuano ad avere piena e perenne efficacia gli atti che sono una legittima conseguenza dell'interinale loro esercizio, questo secondo dubbio può anche esso trovare facile soluzione nelle più ovvie regole di diritto.

Altro dunque non rimarrebbe che l'emendamento consistente nella soppressione delle indicate tre parole. Ma siccome tutto si risolverebbe nel pregio di una più perfetta locuzione, e l'attuale imperfezione resta onninamente innocua colla guida delle indicate regole; perciò la vostra Commissione ha l'onore di proporvi per organo mio la pura e semplice adozione della legge, e così risparmiare anche all'altra Camera il tempo prezioso che le domanderebbe un rinvio non affatto necessario.



### Cessazione dei poteri straordinarii conferiti al Governo del Re durante la guerra.

*Progetto di legge adottato dal Senato il 27 novembre 1848, annunziato alla Camera, e da essa pure adottato il 30 stesso mese.*

Articolo unico. I poteri straordinarii attribuiti al Governo del Re dalla legge del 2 agosto 1848, hanno cessato d'essere in vigore dal 17 ottobre ultimo scorso.

### Acquisto di libri e nomina d'una Commissione per la biblioteca della Camera.

*Proposta dei deputati ALBINI — MICHELINI G. B. e COTTIN, letta il 26 ottobre in surrogazione di quelle analoghe lette il 30 giugno e 14 luglio, sviluppata e presa in considerazione il 3 novembre 1848.*

#### TENORE DELLA PROPOSTA.

1.° Che sulla somma assegnata per le spese della Camera vengano destinate lire 8000 pel pronto acquisto di opere specialmente recenti fra le più accreditate in materia di gius pubblico, di legislazione e di economia politica, come delle collezioni dei dibattimenti delle assemblee costituenti e legislative dei principali Stati costituzionali.

Che pel tratto successivo vengano stanziati lire 4,000 annue sul bilancio della Camera per proseguire la formazione della biblioteca.

2.° Che a tal fine ciascun ufficio dia una nota dei libri che crede più urgente di provvedere.

3.° Che venga nominata nella solita forma o dal presidente a termine dell'articolo 66 del regolamento, una Commissione di cinque membri onde determinare i libri da provvedersi.

4.° Che l'uso della biblioteca sia comune ai senatori e ai deputati.

5.° Che nell'intervallo tra una sessione e l'altra, la biblioteca sia aperta in determinate ore anche al pubblico.

### Acquisto di libri e nomina d'una Commissione per la biblioteca della Camera.

*Relazione fatta alla Camera il 25 dicembre 1848 dalla Commissione composta dei deputati FABRE — ALBINI — SCOFFERI — SCLOPIS — FARINA P. — MICHELINI G. B. e BRIGNONE relatore.*

SIGNORI — Nella doppia qualità di relatore e di questore ho l'onore di riferire brevemente alla Camera e pianamente, siccome è proprio delle cose d'amministrazione interna, sulla proposta degli onorevoli deputati Cottin e Michelini G. B. perchè sia assegnata una somma sulla dotazione della Camera per lo stabilimento d'una biblioteca, e nominata una Commissione per determinare i libri da provvedersi.

Non dirò a voi, o signori, quanto sia vantaggioso e conveniente lo stabilimento di una biblioteca, dove da appositi e buoni libri e da rinomati giornali voi possiate attingere quelle notizie scientifiche e politiche giornalieri che siano necessarie al corso delle vostre discussioni e lavori. Voi lo avete riconosciuto colla sanzione dell'articolo 9 del vostro regolamento; nè l'esecuzione delle disposizioni ivi contenute fu sinora trascinata dall'ufficio della questura, a cui sino ad un certo punto spettava di provvedere in proposito. Ma fra i locali a disposizione della Camera mancava una sala adetta al collocamento d'una biblioteca, che, come ben sapete, quella che vi è attualmente destinata, è eccessivamente angusta ed insufficiente.

L'ufficio della questura cercò rimediare a questa mancanza, ma non vi potè sinora riuscire nel modo che avrebbe desiderato. Tuttavia essendosi potuto recentemente ottenere la disposizione di nuove camere al piano terreno destinato principalmente per la riunione delle Commissioni, del che pure si difettava, ora sarebbe possibile mediante un adattamento di poca entità, di collocare la biblioteca in una sala abbastanza ampia, la quale se non è la più appropriata, specialmente per non essere al piano corrispondente a quello di quest'aula, potrebbe tuttavia provvisoriamente servire.

Queste disposizioni relative al materiale trovansi ora concertate, e possono essere, ove la Camera non lo disapprovi, prestamente eseguite.

Per la compra dei libri, giunge opportuna la proposta degli onorevoli signori deputati Cottin e Michelini, e la Commissione nominata dagli uffizi per riferire sopra di essa, vi propone impertanto di ammetterla.

Se non che la Commissione osservò non essere necessaria alcuna deliberazione della Camera per destinare una parte della sua dotazione alla compra dei libri per lo stabilimento d'una biblioteca, giacchè mentre i fondi della Camera lo permettono, provvede in proposito il regolamento il quale dice all'art. 81 che

*Il bilancio della Camera conterrà ogni anno una somma per la biblioteca, e che*

*I questori compreranno con questa somma i libri ed i documenti giudicati più utili alla Camera.*

Nel corrente anno il bilancio non fu formato (nè si sarebbe potuto, mancando ancora i necessari dati per regolare l'ammontare degli articoli di spesa), ma nella stessa guisa che si eseguono non di meno le altre spese, deve poter eseguirsi anche quelle che siano relative alla biblioteca. Nè egli è necessario di trattarsi in quei limiti che sarebbero fissati da un bilancio regolare ed ordinario; imperciocchè trattandosi di primo stabilimento, certamente si richiedono spese straordinarie, come avvenne per la provvista di altri oggetti.

Non giudicò neppure opportuno la Commissione, che la Camera abbia a stabilire sin d'ora alcuni articoli particolari di regolamento per la biblioteca oltre a quelli che nel regolamento già sono compresi, nè che la scelta dei libri abbia a proporsi dagli uffizi, i di cui membri cangiano ad ogni mese, siccome vorrebbero i signori proponenti.

La compilazione di un compiuto regolamento della biblioteca, che ove si voglia abbia a discutersi dalla Camera a tempo opportuno e la scelta dei libri da provvedersi, tenendo anche conto dei suggerimenti speciali dei deputati, sembra debbano essere attribuzioni d'una stessa Commissione permanente, da eleggersi dalla Camera a termini dell'articolo 66 del regolamento, che sarebbe quella appunto sollecitata dagli onorevoli proponenti.

Condotta da queste osservazioni la Commissione, m'incaricò

dell'onore di proporre alla Camera il seguente unico articolo di deliberazione:

La Camera nominerà una Commissione permanente, composta di cinque membri coll'incarico di determinare, di concerto coi questori e col bibliotecario, la scelta, la compra e la disposizione dei libri necessari per lo stabilimento, conservazione e progressiva ampliamento d'una biblioteca ad uso della Camera, non che l'abbuonamento dei migliori giornali, con quelle somme che l'ufficio dei questori potrà applicare a questo genere di spesa.

La Commissione stessa preparerà un regolamento, che dovrà poi essere discusso dalla Camera, per regolare l'uso della biblioteca.

Se la Camera crede di adottare questa proposta, mi pare, che non avrebbe che ad eseguire ciò, che prescrive l'articolo 66 del regolamento per tutti i bisogni che possono occorrere nell'amministrazione degli uffici della Camera. Sembra che sarebbe forse sufficiente, che questa Commissione fosse eletta a maggioranza relativa: perciò io proporrei, che alla fine della seduta, se non vi è richiamo su questa proposta, ogni Deputato avesse la compiacenza di deporre al banco della presidenza una scheda contenente cinque nomi. L'ufficio della presidenza ne farebbe poi lo spoglio, e darebbe corso a questo affare di poco momento.

## Istituzione delle Camere di Commercio.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 26 ottobre 1848 dal  
Ministro d'agricoltura e commercio (PIETRO DI SANTA ROSA).*

SIGNORI — Il ministero dell'agricoltura e commercio novellamente creato con Regio Decreto del 22 agosto 1848 svela il pensiero del Governo di voler dare a queste fonti principissime della ricchezza sociale tutta quella importanza che il progresso della civiltà materiale dei popoli indispensabilmente richiede.

È dottrina oramai accertata dalle riflessioni dei dotti non che dalla esperienza dei fatti che la moralità e la condizione intellettuale dei popoli è in ragione diretta colle condizioni migliorate della propria materiale agiatezza; essendo una necessaria conseguenza della costituzione dell'umana famiglia in società il porre in comune tutti gli sforzi individuali a migliorare e perfezionare la condizione di tutti.

È quindi conseguenza altresì della legge progressiva della umanità che collo svilupparsi maggiormente della civiltà crescano e si moltiplichino gli interessi materiali dei popoli, quindi l'agricoltura, il commercio, e tutte le industrie si perfezionino, si amplifichino, si diramino e propaghino nella intera società i loro moltiplicati risultamenti.

Quello adunque che prima poteva come una parte secondaria della pubblica amministrazione riguardarsi, venendo ora a riconoscersi come uno degli oggetti principali, ragion voleva che l'agricoltura ed il commercio, chiamati anche da noi a ricevere quel maggiore sviluppo che le progredite condizioni sociali richiedono, venissero a costituire un separato centro di amministrazione, che in ordine ai molteplici interessi su cui è rivolta la sua tutela verrà a conseguire una crescente importanza.

Quindi è che il nuovo ministero, conscio del grande scopo a cui riflette la sua istituzione, si volse subito colla più grande sollecitudine ad esaminare le istituzioni economiche del no-

stro paese, col pensiero di proporre alla sapiente sanzione del Parlamento quelle innovazioni e quei provvedimenti che sono indispensabili a promuovere ognor più lo sviluppo degli interessi materiali della nazione in ordine alle condizioni politiche e di libero reggimento di cui andiamo felici.

Che se la prosperità del nostro commercio, delle industrie nazionali e della navigazione non ottennero ancora da noi quell'estensione e quel prodotto che toccano ad altri popoli, non si avrà ad ascrivere per certo nè alla posizione nostra geografica, nè alla scarsità di cognizioni intellettuali, o di buon volere nelle classi addette ai traffichi ed alle industrie, ma bensì alla mancanza od alla imperfezione delle istituzioni legislative mal corrispondenti agli odierni bisogni dell'industria e del commercio nazionale.

Fra i molti progetti che pensa il Governo del Re di sottoporre via via alla vostra sanzione in ordine di promuovere gli interessi materiali del paese, oggi vi si porge quello di una legge intorno alla istituzione delle Camere di commercio.

Ognuno sa a quanto bene siano riuscite nella Francia queste Camere, di cui fu esteso amplissimamente il numero secondochè moltiplicavansi i centri delle varie industrie e dei moltiplicati rami di commercio, che così vennero tutelati da Camere o consigli speciali.

Diversamente procedette fin qui la cosa da noi, dove quattro sole Camere di commercio esistono attualmente, stabilite a Torino, a Genova, a Ciampere e a Nizza; la prima, la terza e la quarta cumulando le funzioni di camere d'agricoltura e di commercio, epperò composte di proprietari e di commercianti; la seconda, ossia quella stabilita in Genova, destinata esclusivamente al commercio, epperò solo composta di persone addette a questa professione.

Il modo con cui venivano composte queste Camere, procedendo dalla nomina del ministro sovra una nota tripla di proposto dai membri della camera stessa, i quali scadendo di ufficio erano sempre rieleggibili, faceva sì che d'ordinario perpetuavansi le stesse persone in carica, e quindi veniva tolto a queste Camere e il concorso dei varii lumi di nuovi membri, mentre da un altro lato perpetuavansi le tradizioni dei primi ascritti, e quasi veniva preciso il corso a quei progressi nelle teorie e nelle applicazioni che dall'introduzione di nuovi elementi sempre si ottiene.

Un altro inconveniente risultava per le tre Camere che soprintendevano cumulativamente agli interessi dell'agricoltura e del commercio, e che perciò venivano composte di proprietari e di industriali e commercianti; ed in ciò era posto che quantunque i varii interessi che procedono da questi due distinti rami di pubblica ricchezza in teoria si conciliino perfettamente e si diano vicendevolmente la mano, tuttavia dal vario interesse individuale dei componenti le Camere miste potevano talvolta comprometersi entrambi; e così nelle deliberazioni o soverchiarsi reciprocamente, e anche più spesso agli interessi agricoli sottostare quelli del commercio per quella naturale preponderanza che i grossi proprietari, che venivano contrapposti ai commercianti, esercitar potevano sopra di questi o per maggioranza di numero od anche per superiorità di cognizioni.

Riconobbe adunque il ministero doversi le Camere di commercio instituir separate da quelle d'agricoltura, moltiplicarle per quanto richiedono i centri di commercio e di industria, per ora credendo sufficientemente tutelati gli interessi agricoli dall'azione benefica ed efficace che esercita l'associazione agraria col sussidio di oltre a quaranta comizi già nelle varie provincie dello Stato stabiliti, non che colle varie scuole sperimentali, fra cui sovra ogni altra sorge

quella dell'istituto agrario della Venaria sotto la direzione del Governo.

Quindi il principio elettivo fu applicato alle nuove Camere nella più larga sua forma affinché le classi commerciali ed industriali possano riconoscere nelle Camere rispettive l'espressione del vero loro voto generale e la retta cognizione ed intelligenza degli interessi che le concernono, ed affinché tutti i bisogni della nazione siano egualmente rappresentati e tutelati dal Governo, furono istituite delle Camere nei grandi centri del commercio e dell'industria e dei comitati speciali nei piccoli.

Lo stabilire la proporzione con cui devono concorrere nelle Camere i rappresentanti delle diverse industrie è senza dubbio cosa di somma importanza, ed avrei desiderato poterne fare menzione nella legge; ma dovetti mio malgrado convincermi che qualunque disposizione a tale riguardo avrebbe resa assai difficile, ed in molti casi impossibile l'esecuzione della legge se generale, e complicata di soverchi dettagli se speciale per ogni Camera o comitato, ho quindi creduto più conveniente lo stabilire che ne venga per intero lasciato l'incarico al potere esecutivo, il quale provvederà in ragione dei bisogni locali.

L'utilità delle statistiche fu vivamente sentita presso tutti i popoli inciviliti dell'Europa, e non havvi nazione ove non ne esistano di più o meno regolari.

Dalle statistiche il legislatore toglie i dati di fatto indispensabili onde le leggi si accordino colle costumanze dei popoli che governa e rimane abilitato a conoscere le risultanze delle norme che ha tracciate per l'amministrazione della nazione; nell'intento quindi di ottenere questo importante risultato fu stabilito presso ciascuna Camera e comitato un ufficio di statistica, onde possiamo noi pure trovarci in grado di fare ogni anno la periodica pubblicazione.

La legge adunque che si propone alla vostra sanzione ha per scopo di ottenere i sopra indicati risultamenti e ne spera quindi il Governo il suffragio delle Camere.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Sarà stabilita una Camera di commercio in ciascuna città capo-luogo di divisione amministrativa.

Art. 2. Le spese di primo stabilimento, e le spese annue occorrenti per le Camere saranno a carico del commercio. Le provincie potranno per altro essere chiamate a concorrervi in quella proporzione che sarà giudicata conveniente dal Consiglio divisionale.

Le dotazioni e gli assegnamenti di cui godono le Camere di agricoltura e commercio esistenti attualmente, passeranno alle Camere di commercio che saranno stabilite nelle stesse città in conformità con la legge presente.

Art. 3. In ciascuna provincia in cui non risieda una Camera di commercio, potrà essere istituito per Decreto Reale un comitato di commercio residente nel capo-luogo, od in altra città della provincia, qualora il Governo sulla domanda di negozianti o industriali, promossa dal consiglio provinciale, ne riconosca l'opportunità. Le spese occorrenti per questi comitati saranno stanziare nei bilanci provinciali.

Ciascun comitato provinciale potrà farsi rappresentare da un delegato presso alla Camera della divisione da cui dipende.

Art. 4. Le Camere di commercio si occuperanno di quanto ha rapporto al commercio, industria e navigazione, ed a tale effetto raccoglieranno direttamente e per mezzo dei comitati provinciali, e trasmetteranno al ministro del commercio le

informazioni commerciali, industriali e statistiche che verranno loro richieste, o che giudicheranno utili alla loro divisione, e suggeriranno le disposizioni più confacenti alla prosperità del commercio, e dell'industria locale e generale dello Stato.

Art. 5. I comitati provinciali raccoglieranno, ciascuno nella sua provincia, le informazioni commerciali, statistiche ed industriali, e le trasmetteranno alla Camera della divisione da cui dipendono, ed al ministro del commercio, ai quali faranno pure pervenire i suggerimenti che ravviseranno utili al commercio ed all'industria della loro provincia.

Art. 6. I membri delle Camere e dei comitati di commercio saranno eletti nelle forme che verranno stabilite per Regio Decreto: alla elezione loro concorreranno tutti quelli elettori politici domiciliati nella città di residenza della Camera o del comitato, che si troveranno compresi in una delle categorie seguenti, cioè:

1.° Tutti coloro che esercitano un ramo di commercio o d'industria, i mediatori di merci, gli agenti di cambio, e gli institutori delle case commerciali.

2.° I capitani di mare, del grande e piccolo cabotaggio, i costruttori ed armatori di bastimenti, i direttori delle compagnie di assicurazioni marittime, i mediatori di assicurazioni e noleggi, gl'intraprenditori, e commissionari di trasporti per terra e per acqua.

3.° Gli intraprenditori di stabilimenti industriali, di manifatture, i gerenti degli stabilimenti medesimi, i coltivatori delle miniere, ed infine tutti coloro che dalle vigenti leggi vengono qualificati commercianti.

Tutti gli elettori compresi in queste categorie saranno eleggibili e potranno parimenti essere eletti coloro che riunendo le qualità suddette non fossero domiciliati nel capo-luogo.

Art. 7. La formazione e la revisione delle liste elettorali saranno affidate alla Camera, ed al comitato di commercio delle città in cui dee aver luogo l'elezione.

Colui che trovandosi escluso dalle liste suddette si credesse in diritto di farne parte, ed avesse inutilmente esposte le sue ragioni per essere ammesso alla Camera o comitato locale, potrà chiedere in proposito il voto del tribunale di commercio della provincia, o di quello che ne fa le veci: questo voto sarà decisivo.

Art. 8. Quando le particolari condizioni di una provincia lo consiglino, potrà il Governo stabilire per via di Decreto, che concorrano all'elezione dei membri del comitato di commercio anche gli elettori commerciali domiciliati fuori della città in cui risiede il comitato.

Lo stesso Decreto determinerà il modo in cui essi debbono prender parte all'elezione.

Art. 9. Ogni Camera di commercio avrà nove membri almeno, e trenta al più, ed ogni comitato cinque almeno, ed undici al più.

Un Decreto Reale fisserà fra questi limiti il numero dei membri di ciascuna Camera o comitato, e la proporzione in cui dovranno essere trascelti fra gli elettori appartenenti ai diversi rami di commercio e d'industria; fisserà pure un numero di membri suppletivi che saranno eletti contemporaneamente, e che non verranno chiamati a prender parte alle sedute, se non nel caso che nel corso dell'anno la Camera o comitato cessi di esser compiuta, per morte, dimissione, od assenza di alcuno dei membri ordinari, e nei casi in cui la Camera credesse di dover consultare e deliberare in maggior numero.

Art. 10. La durata in carica dei membri delle Camere e dei

comitati di commercio è di tre anni: si rinnovano ogni anno per terzo per via di nuove elezioni, uscendo alla fine dei primi due anni i membri designati dalla sorte, ed alla fine di ogni anno successivo i membri più anziani. Pei membri suppletivi saranno seguite le stesse norme.

I nuovi eletti debbono sempre essere trascelti fra gli elettori appartenenti agli stessi rami di commercio e d'industria dei membri cui debbono succedere. I membri uscenti sono rieligibili indefinitamente.

Art. 11. Le Camere ed i comitati di commercio eleggono annualmente nel proprio seno un presidente, ed un vice-presidente a pluralità assoluta di suffragi: nominano alla stessa pluralità un segretario che potrà anche prendersi fuori della Camera o del comitato, nel qual caso non avrà voto.

Art. 12. Affinchè le Camere e comitati siano legalmente rappresentati nelle loro adunanze, devono concorrervi i due terzi almeno dei membri; le deliberazioni saranno valide ogniquale volta vi concorra il voto di oltre la metà dei presenti.

Art. 13. Presso ciascheduna Camera e comitato è stabilito un ufficio di statistica e redazione, composto d'un capo d'ufficio con quel numero di aggiunti che le Camere e comitati crederanno necessari; essi ne eleggono i membri, e ne sopportano le spese.

Art. 14. Le particolari attribuzioni conferite da leggi e provvedimenti anteriori ad alcune delle attuali Camere di commercio, di agricoltura e commercio, saranno temporariamente affidate alle Camere di commercio che verranno in conformità con la presente legge stabilite nelle stesse città.

Art. 15. Per l'amministrazione delle rendite ed assegnamenti, e per il modo di regolare le deliberazioni, ogni Camera e comitato tosto costituiti compileranno il loro regolamento interno, il quale verrà sottoposto all'approvazione del ministro dell'agricoltura e commercio.

Art. 16. Ogniquale volta alcuna fra le Camere o comitati non corrispondesse nell'esercizio delle sue competenze ai bisogni del commercio, o non ne rappresentasse la vera opinione, potrà venire sciolta per Decreto Reale; nel qual caso il ministro d'agricoltura e commercio dovrà nel termine di giorni 20 convocare il consiglio elettorale per la formazione della nuova Camera o del nuovo comitato.

Art. 17. Il Governo darà le disposizioni necessarie, perchè le prime elezioni dei membri delle nuove Camere di commercio siano compiute prima del .... marzo 1849, nel qual giorno esse entreranno un ufficio.

Le attuali Camere di commercio, e di agricoltura e commercio rimarranno fino a quel giorno composte come si troveranno al momento della promulgazione della presente legge.

### Istituzione delle Camere di Commercio.

*Relazione fatta alla Camera il 24 novembre 1848 dalla Commissione composta dei deputati RICCARDI — CAVERI — DESAMBROIS — COTTIN — BENZA — CORSI e FARINA PAOLO relatore.*

SIGNORI—Di quanta importanza riesca il rendere beni affetti al regime rappresentativo i commercianti, uopo non è che io venga a rammentarvi, o signori, imperocchè voi ben sapete come dipendano da essi innumerevoli sussistenze di cittadini; come nelle mani loro convergono i veicoli di ogni economica

prosperità dello Stato; e come si decida soventi in uno scrittoio commerciale la pace o la guerra, la servitù o l'indipendenza, la vita o la morte di intiere nazioni.

Ma la cooperazione sincera di una classe tanto potente della società non puossi fondatamente sperare, ove la sicurezza e la libertà accordata all'impiego dei suoi capitali, allo sviluppo dei suoi interessi non venga patrocinata da essa medesima, rispettata dal Governo e dalle istituzioni sociali guarentita.

Egli è solo in queste circostanze che arrestata, per così dire, la fuggevole natura dei capitali circolanti, irresistibilmente chiamati colà ove trovano più favorevoli, economiche condizioni, espandansi essi a guisa di luce fecondatrice ad avvivare tutti i rami della industria nazionale, ad avviare il paese all'apice di quella prosperità alla quale gli è dalla natura consentito di pervenire.

Ond'è che sotto tale aspetto considerata, provvida apparve alla Commissione la legge presentata dal Ministero intorno alle Camere di commercio, siccome quella che coordinandone l'organizzazione col sistema rappresentativo dello Stato, ed il patrocinio degli interessi industriali sottraendo ad ogni influenza di privilegio o di casta, ed affidandolo a chi alle pratiche cognizioni congiungesse il retaggio della pubblica stima, autorizza una fondata presunzione di universale comprovazione, e di piena giustizia delle indicazioni, opinioni, rimostranze dalle Camere emesse.

Nè certamente mancante di opportunità poteva sembrare tale legge, stantechè chiamato ora il commercio per gli ingenti bisogni dell'erario a fare ragguardevoli ed inusitati sacrifici, dalla guerra di indipendenza incagliato, e dallo stato politico di pressochè tutta Europa ridotto ad un arenamento che lo espone a gravissime crisi, doveva naturalmente richiamare le cure e le sollecitudini del Governo, e suggerirgli il pensiero di aprire per mezzo di autorevole rappresentanza ai commercianti la via a proporre i mezzi di rimuovere ogni sorta di incagli, e di procurare tutte quelle facilitazioni che ravvisassero atte a rendere meno penosa la condizione del commercio e dell'industria.

Ed egli è a questa intelligente coordinazione di libera rappresentanza d'interessi industriali che noi in questa sacra terra d'Italia, che traendo appunto le forze dell'industria fra l'universale abbruttimento e servaggio prima risorse a libertà vigorosa, a ricchezza e floridezza inaudite, noi primi forse, fra i popoli dell'universo, affidiamo la prosperità e la grandezza avvenire di questa patria diletta.

Ma qui, prima di scendere a più circostanziato esame del progetto del Ministero, il nesso che lega fra loro indissolubilmente la prosperità ed il progresso delle varie industrie, mi forza ad accennare come la Commissione credesse di dover dimostrare la sua disapprovazione del concetto che leggesi nel preambolo del progetto ministeriale, cioè, che gli interessi dell'industria agricola si possano per ora riguardare sufficientemente tutelati dall'azione benefica ed efficace che esercita l'Associazione agraria ed i suoi 40 e più comizii e le varie scuole sperimentali e l'Istituto agrario della Venaria. Imperocchè se non si debbono disconoscere gli importantissimi servizi resi da quella benemerita associazione, e quelli che potranno rendere le scuole sopraindicate, egli è però assolutamente impossibile di ravvisare adeguabili per loro mezzo gli estesi miglioramenti richiesti dall'industria agricola, come appare altresì affatto improvido affidare ad una società spontanea, ed a locali comizii che da un giorno all'altro possono cessare di esistere, la rappresentanza della più vitale industria del paese, anzichè coordinarla essa pure in modo autorevole e costante col generale regime dello Stato, istituendo appositi con-

sigli divisionali di agricoltura nei quali vengano dal pubblico voto chiamati a sedere i più distinti pratici agricoltori non meno che coloro i quali, forniti delle più opportune tecniche cognizioni nelle scienze affini all'agricoltura, quella possono alacramente incamminare e spingere nelle vie del progresso.

Facendosi poscia la Commissione ad esaminare le singole disposizioni del ministeriale progetto non tardava ad avvedersi che, ponendo mente alle condizioni di località dell'industria del nostro paese anziché vincolare l'istituzione dei comitati di commercio ai capo-luoghi di provincia che soventi, commercialmente parlando, non hanno fra noi importanza alcuna, era più opportuno autorizzarla ovunque la floridezza e l'estensione dell'industria persuadesse gli interessati a richiederla.

Avvertiva altresì la Commissione che l'art. 7 del progetto ministeriale non provvedeva alla prima formazione delle liste elettorali, le quali certamente non potevansi affidare alle Camere ed ai Comitati prima che esistessero. Né a riempire tale lacuna ravvisava sufficienti le prime parole dell'art. 6° del ridotto progetto, siccome quelle che rimettono bensì ad un Decreto Reale il determinare le forme delle prime elezioni, ma non stabiliscono norme per determinare le persone che alle elezioni medesime hanno diritto di concorrere. La quale determinazione sembrava alla Commissione riguardare l'essenza non la forma soltanto delle elezioni medesime, sicché pensava a provvedervi con apposita disposizione.

Considerava inoltre la Commissione principalissimo elemento di prosperità industriale consistere nella coscienziosa cooperazione dell'artiere a perfezionare il prodotto per suo mezzo elaborato, e come ad ottenere tale cooperazione, niun mezzo le parve più opportuno che il ravvicinare e porre a contatto coll'imprenditore di industria, e col commerciante il semplice operaio, acciò comunicandosi a vicenda le rispettive cognizioni ed osservazioni, meglio potessero consociare le forze al perfezionamento dell'industria; così introduceva nel progetto ministeriale la massima della partecipazione alla rappresentanza industriale dei semplici artigiani ed operai.

Ed alla ora accennata aggiunta al ministeriale progetto inducevasi tanto più volentieri la Commissione sul riflesso, che il divenire per tempo a concessioni giuste e moderate, che aprano l'adito a quei giusti e ragionevoli riclami, ai quali possa dar luogo la speciale condizione dell'operaio mercenario, è il mezzo più acconcio onde prevenire certe pretese esagerate e sovvertitrici che sebbene poco consentanee alle condizioni morali ed intellettuali degli industriali del nostro paese, pure importate dall'estero, qui venendosi a siluppare avvalorate da esempi stranieri, potrebbero, se non rovesciare, scuotere almeno le basi del nostro edificio sociale.

Ma ammesso alla unanimità il principio di introdurre nelle Camere e nei comitati di commercio un determinato numero di operai ed artigiani che per la loro capacità e moralità, e per l'influenza che potevano esercitare sui loro compagni ispirassero maggiore confidenza agli elettori, non accordavansi poi i membri della Commissione circa il modo col quale tale rappresentanza dovesse aver luogo.

Imperocché la maggioranza, convincendosi facilmente che a conoscere dei bisogni speciali e delle particolari osservazioni degli operai bastasse il sentirne una o due volte all'anno in apposite sezioni od adunanze un numero determinato, si accontentava di tali loro straordinarie chiamate.

Ma la minorità considerando come da quelle rade assemblee difficilmente si sarebbero potuti ricavare i grandissimi vantaggi di persuadere gli operai della vera natura e della inseparabile

connessione dei loro interessi con quelli degli intraprenditori di industrie, di creare fra loro un mezzo di confidenza, di amorevolezza, di persuasione consono alla continuità delle loro relazioni, di affezionare gli artigiani alla conservazione dell'ordine, di estendere le loro vedute oltre la cerchia delle loro idee abituali, di dar vita ad un nucleo costante di fusione di classi, di quella fusione che è il più filantropico e sublime pensiero del nostro secolo, di quella fusione senza la quale non può esservi né nazionalità compatta, né indipendenza possibile, insisteva per la conclusione che un determinato numero di operai venisse chiamato a prender parte alle ordinarie riunioni delle Camere e dei Comitati.

Un'altra idea sulla quale insisteva la Commissione era quella occasionata dal considerare come per illuminare il governo sui motivi dell'eventuale dissentire delle Camere o Comitati, occasionato o da disparità ed opposizione di interessi o da discrepanza di principii economici prevalenti nelle singole riunioni, riuscisse opportuno promuovere in una centrale assemblea convocata presso il ministro di agricoltura e commercio, ed alla quale prendessero parte oltre ai Deputati delle singole Camere un determinato numero di economisti distinti, e di uomini versati nelle specialità intorno alle quali dovessero aggirarsi le discussioni ed i voti da emettersi dalla assemblea medesima, promuovere, dico, il conflitto delle divergenti opinioni, onde più lucida ne emergesse la luce del vero, e si avesse fondamento a meglio coordinare e mettere in armonia le disposizioni delle leggi aventi relazione all'industria cogli interessi generali dello Stato e coi particolari delle singole località.

Operate quindi non poche variazioni di dicitura e di coordinamento, e fatte varie altre aggiunte di minore importanza, o per completare le disposizioni della legge, o per metterle in armonia fra loro, rifondeva la Commissione il progetto del Ministero nel modo seguente:

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È stabilita una Camera di commercio in ciascuna città capo-luogo di divisione amministrativa.

Art. 2. In ogni altro centro commerciale di sufficiente importanza potrà sulla domanda di negozianti o industriali interessati, e sentito il Consiglio provinciale, essere istituito per Decreto Reale un Comitato di commercio con un distretto determinato.

Ciascun comitato potrà farsi rappresentare presso la Camera della divisione da un delegato il quale però non avrà che voto consultivo.

Art. 3. Le camere ed i comitati di commercio si occuperanno di quanto ha rapporto all'industria ed al commercio terrestre e marittimo; raccoglieranno e trasmetteranno al ministro di agricoltura e commercio i dati statistici industriali e commerciali, e suggeriranno le disposizioni che crederanno atte a promuovere la prosperità dell'industria e commercio locale e generale dello Stato.

Art. 4. Rimangono temporariamente affidate alle camere di commercio le particolari attribuzioni attualmente affidate alle camere di commercio e di agricoltura e commercio.

Art. 5. I membri delle camere e dei comitati verranno nominati per mezzo di elezione.

Saranno elettori tutti coloro che accoppieranno alla qualità di elettori politici domiciliati nel distretto della camera o del comitato, la professione di commercianti, la qualità di gerenti di stabilimenti commerciali ed industriali, di capitani o patroni di bastimento, di agenti di cambio e di sensali, di di-

rettori di società e compagnie di commercio o di coltivatori di miniere.

Art. 6. Ogni elettore è eligibile.

(1) Sono eligibili altresì in quel numero che verrà determinato con Decreto Reale in ciascuna Camera o comitato di commercio i semplici artigiani ed operai che non abbiano anche la qualità di elettore.

Art. 7. La prima formazione delle liste elettorali appartiene alle camere di commercio e di agricoltura e commercio ove esistono; ove non esistono spetta all'amministrazione comunale del capo-luogo di divisione amministrativa, la quale chiederà perciò le indicazioni opportune alle singole amministrazioni comunali della divisione medesima.

Alla prima formazione delle liste elettorali di ciascun comitato provvederà il decreto di istituzione del medesimo.

Art. 8. La revisione annuale delle liste elettorali sarà rispettivamente affidata alla Camera od al comitato di commercio del distretto.

Art. 9. Coloro che si credessero indebitamente esclusi dalle liste potranno ricorrere al corpo incaricato della formazione o revisione delle medesime per esservi compresi.

Ove il ricorso per ciò sporto non venga favorevolmente accolto, dovrà essere restituito al ricorrente colla indicazione dei motivi del rifiuto nel termine di giorni 10.

Quelli che si credessero gravati da tale decisione potranno rivolgersi al tribunale di commercio della provincia, od a quello che ne fa le veci, il quale sovra semplice ricorso sottoscritto dal ricorrente, del quale sia certificata la firma, accompagnato dal primo ricorso coi motivi del rifiuto, deciderà sollecitamente ed inappellabilmente, previa, ove d'uopo, quelle ulteriori informazioni che ravviserà opportune.

Art. 10. Ogni camera di commercio avrà 11 membri almeno e 51 al più, ed ogni comitato 7 almeno ed 11 al più.

Un Decreto Reale fisserà fra questi limiti il numero dei membri di ciascuna camera o comitato, e la proporzione in cui dovranno essere trascelti fra gli eleggibili appartenenti ai diversi rami di commercio e di industria, ed i semplici operai (2). Fisserà pure un numero di membri supplenti da eleggersi contemporaneamente.

Questi ultimi verranno chiamati a prender parte alle deliberazioni della Camera o comitato in caso di mancanza od impedimento dei membri ordinari, e qualora la Camera od il comitato credessero dover deliberare in numero maggiore.

Art. 11. Potranno anche essere nominati a membri supplenti quelle persone distinte per cognizioni economiche e commerciali che non abbiano mai appartenuto, od abbiano cessato di appartenere alla classe dei commercianti.

(3) Art. 12. Sarà pure designato dagli elettori nelle nomine annuali un numero di distinti operai eguale alla metà dei membri ordinari della Camera o del comitato, per essere chiamato annualmente in una sezione di più o meno sedute consecutive a consultare e deliberare sui punti che riguardano direttamente l'industria e la sorte degli operai.

Art. 15. La durata in carica dei membri della Camera o dei comitati di commercio è di tre anni: si rinnovano ogni anno per terzo per via di nuove elezioni, uscendo alla fine dei primi due anni i membri designati dalla sorte, ed alla fine di ogni anno successivo i membri più anziani di nomina.

I nuovi eletti debbono sempre essere trascelti fra gli eleggibili appartenenti agli stessi rami di commercio e d'industria

cui debbono succedere. I membri uscenti sono rieleggibili indefinitamente.

Art. 14. Le Camere ed i comitati di commercio eleggono annualmente nel proprio seno un presidente, un vice-presidente ed un tesoriere a pluralità assoluta di suffragi, la quale non riuscendo a verun candidato di conseguire nel secondo scrutinio, si procederà a votazione definitiva fra i due che avranno riportato un maggior numero di voti: nominano alla stessa pluralità un segretario che potrà essere sciolto anche fuori della Camera o del comitato, nel qual caso non avrà voto.

Art. 15. Per la legalità delle adunanze si richiede che siano presenti più della metà del numero ordinario dei membri componenti la Camera od il comitato di commercio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti.

Art. 16. Ciascuna Camera o comitato di commercio trascelgerà fra i suoi membri per via di elezione nel modo indicato nell'articolo 14, una commissione composta da tre a cinque membri specialmente incaricati dei lavori di statistica industriale e commerciale, o spontaneamente intrapresi o richiesti dal Governo alla Camera o comitato.

Art. 17. Le spese di primo stabilimento e quelle annue occorrenti per le camere saranno a carico del commercio della divisione amministrativa.

Esse dovranno ripartirsi fra le città e provincie nel modo che verrà determinato con Decreto Reale. Le divisioni potranno per altro essere chiamate a concorrervi in quella proporzione che sarà giudicata conveniente dal consiglio divisionale.

Art. 18. Finchè sia altrimenti provvisto, le dotazioni e gli assegnamenti di cui godono le camere di commercio e di agricoltura e commercio attualmente esistenti, passeranno alle nuove camere di commercio stabilite in forza della presente legge nelle città medesime.

Art. 19. Per le dotazioni dei comitati di commercio verrà provvisto nel decreto di loro istituzione.

Art. 20. Ogni Camera o comitato formerà entro un mese dalla sua nomina un regolamento di interna amministrazione, che verrà sottoposto all'approvazione del Ministero di agricoltura e commercio.

Art. 21. Le camere ed i comitati di commercio che nell'esercizio delle loro funzioni non corrispondessero allo scopo della loro istituzione, potranno venire disciolti per Decreto Reale. In tal caso il ministro di agricoltura e commercio dovrà nel termine di giorni 20 convocare gli elettori per la formazione della nuova Camera o comitato.

Art. 22. Un consiglio consultivo centrale di commercio verrà convocato ogni anno presso il ministro di agricoltura e commercio, per essere sentito sugli interessi generali del commercio e dell'industria.

Art. 25. Questo consiglio sarà composto dei delegati delle camere di commercio divisionali, il numero dei quali viene per ora determinato nella proporzione seguente, cioè di tre per la Camera di Genova, di due per la Camera di Torino, e di uno per ciascuna delle altre.

Questi delegati saranno nominati in conformità del disposto dall'art. 14.

Potranno essere destinate dal Re ad intervenire nel consiglio altre persone distinte per cognizioni economiche e commerciali che non abbiano mai appartenuto od abbiano cessato di appartenere alla classe dei commercianti; le stesse non potranno essere in numero maggiore della metà dei membri ordinari del consiglio dalle camere delegati.

Art. 24. Il Governo determinerà l'epoca, il luogo ed il modo di convocazione dei collegi per la nomina delle camere e dei

(1) Relazione della minorità.

(2) Relazione della minorità.

(3) Relazione della maggioranza.



comitati di commercio, non meno che il modo delle elezioni.

Le attuali camere di commercio e di agricoltura rimarranno composte come si trovano attualmente sino al giorno in cui saranno elette le nuove camere nel modo prescritto nella presente legge.

### Norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori nell'Esercito.

*Progetto di legge, presentato alla Camera il 30 ottobre 1848 dal Ministro di Guerra e Marina (LA MARMORA).*

SIGNORI — Sebbene già da qualche tempo il Ministero della Guerra vada maturando una legge compiuta sull'avanzamento nell'armata, tuttavia non si è potuto ancora sottoporla alle deliberazioni del Parlamento come quella che addentrandosi nel più intimo organismo dell'esercito, richiede le più mature considerazioni.

Intanto egli preme di provvedere ai bisogni dell'armata, eleggendo a suoi capi i migliori senz'altro riguardo che il bene del paese; e d'altra parte è incagliato in quest'opera dai provvedimenti attualmente in vigore, quali gli prescrivono norme di anzianità cui non potrebbe attenersi senza qualche detrimento del pubblico servizio.

Quindi è che il Ministero è venuto in pensiero di provvedere intanto alle necessità di questo momento per via della legge provvisoria che presentiamo alle vostre deliberazioni.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Provvisoriamente e finchè sia promulgata una legge definitiva sull'avanzamento nell'armata, il Governo ha facoltà di promuovere ai gradi di Ufficiale generale e di Colonnello senza alcun riguardo all'anzianità.

Art. 2. Le promozioni al grado di Maggiore avranno luogo alternatamente metà ad anzianità, metà a scielta.

### Norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori nell'Esercito.

*Relazione fatta alla Camera il 31 ottobre 1848 dalla Commissione composta dei deputati DURANDO — FRANZINI — CAVOUR — GUGLIANETTI — DABORMIDA — BUNICO, e MOFFA DI LISIO relatore.*

SIGNORI — Nominato a relatore della Commissione sulla legge provvisoria per l'avanzamento nell'esercito, io ho l'onore, a nome della Commissione medesima, di venire a proporre alla Camera la legge provvisoria che dal Ministro della guerra ci fu ieri presentata con alcune variazioni dalla Commissione proposte.

Il principio su cui poggia la legge attuale parla da sè; e bisogno non ha di commenti, giacchè se si vuole aver guerra, e guerra fortunata, fa d'uopo necessariamente che i migliori uffiziali guidino gli altri, e salgano per conseguenza ai primi gradi dell'esercito. Ognuno deve facilmente vedere che nelle imperiose circostanze non altro avere si dee per iscopo se non che la pubblica sicurezza. Ogni considerazione personale deve perciò tacere, e per conseguenza ora più che non mai. Chi più sa, deve comandare; e deve, chi sa meno obbedire.

Io passerò adunque a dar lettura alla Camera della legge dal Ministro proposta, e delle variazioni fra i membri della Commissione convenute.

Sulla proposizione del Ministro ecc.

Art. 1. Provvisoriamente, e finchè sia promulgata una nuova legge definitiva sull'avanzamento nell'armata di terra e di mare, il Governo ha facoltà di promuovere ai gradi di Ufficiale generale e di Colonnello, avendo riguardo al solo merito e senza tener conto dell'anzianità.

Art. 2. Le promozioni dal grado di capitano inclusivamente, avranno luogo alternatamente, metà ad anzianità, metà al merito.

Art. 3. Il Ministro segretario di Stato, per gli affari di guerra e marina, dovrà, non più tardi della prossima sessione del Parlamento, presentare la legge definitiva, accennata nell'art. 1.

### Norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori nell'Esercito.

*Relazione del Ministro della guerra 2 novembre 1848, con cui presenta al Senato il progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati il 31 ottobre stesso anno.*

SIGNORI — L'esperienza dell'ultima campagna ha dimostrato la necessità di recare nell'organizzazione dell'esercito nazionale molte ed importanti modificazioni e miglioramenti, fra le quali tiene un principal luogo la legge d'avanzamento.

Il Ministero di guerra già da qualche tempo attende ad elaborare quest'ultima legge, e spera di essere fra non molto in grado di sottoporre il suo progetto alle deliberazioni del Parlamento.

Se non che il bisogno di provvedere al buon governo dell'esercito è troppo urgente nelle circostanze attuali perchè si possa indugiare più oltre, tanto più che la nuova legge presenterà naturalmente molte questioni degne della più matura discussione.

Laonde il Governo ha determinato di domandare intanto alle Camere la facoltà di provvedere per ora alle cariche superiori dell'esercito, con quella libertà che le condizioni dei tempi richiedono.

A questo effetto egli presentò alla Camera dei deputati un progetto di legge per cui gli venisse conferita la facoltà di eleggere alle cariche di uffiziale generale e di colonnello senza riguardo all'anzianità, ed alla carica di maggiore, metà ad anzianità e metà a scelta del Re.

La Camera dei deputati nell'adottare questo progetto vi introdusse alcune modificazioni, estendendo le facoltà del governo anche al grado di capitano, ed imponendo l'obbligo al Ministero di presentare non più tardi della prossima sessione del Parlamento una legge definitiva. Queste modificazioni il Ministero le accettò ben volentieri.

Di minore importanza fu la sostituzione della espressione di promozione al *merito*, a quella proposta dal governo di promozione a *scelta*. Perchè sebbene non il *merito* solo, ma anche le altre condizioni fisiche e morali che rendono l'uomo più o meno capace di ben esercitare il comando, benchè per sè non costituiscano un vero *merito*, si abbiano a considerare nella *scelta*, vuolsi però credere che la Camera dei deputati adottando la prima espressione le abbia dato appunto quella più larga significazione che lo scopo stesso della legge ri-



chiede. Ondechè il Ministero non ha creduto opportuno d'insistere per conservare la parola scelta benchè più propria.

Qualche dubbio altresì potrebbe sollevare l'art. 2 quale fu modificato dalla Camera in quanto potrebbe credersi alterare le condizioni dell'avanzamento al grado di tenente colonnello nell'armata di terra. Ma se si considera che tal promozione è piuttosto un passaggio al servizio sedentario, facilmente si arguisce che essa non è contemplata dal detto articolo, e che la modificazione di cui si ragiona fu introdotta unicamente collo scopo di comprendere nella legge le promozioni al grado di tenente colonnello nell'armata di mare, grado che in essa è considerato come gli altri gradi in servizio attivo.

Tali sono le ragioni della legge, che ho l'onore di presentare, o signori, alle deliberazioni del Senato.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Provvisoriamente e finchè sia promulgata una legge definitiva sull'avanzamento nell'armata di terra e di mare, il Governo ha facoltà di promuovere ai gradi di ufficiale generale e di colonnello, avendo riguardo al solo merito e senza tener conto dell'anzianità.

Art. 2. Le promozioni dal grado di capitano inclusivamente a quello di colonnello esclusivamente, avranno luogo alternativamente metà ad anzianità, metà al merito.

Art. 3. Il Ministro segretario di Stato per gli affari di guerra e marina dovrà non più tardi della prossima sessione del Parlamento presentare il progetto di legge definitiva accennata nell'art. 1.

#### Norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori nell'Esercito.

*Relazione della Commissione al Senato, 4 novembre 1848,  
COLLI relatore.*

SIGNORI — La Commissione da voi eletta ha ponderato colla maturità richiesta dall'importanza del soggetto, la legge che vi è presentata, la cui influenza sul morale dell'armata può dirsi incalcolabile; e senza dissimulare quanto sarebbe stato desiderabile il poter procedere immediatamente all'esame di una legge definitiva, essa vi propone l'adozione dell'articolo primo colla soppressione delle parole *avendo riguardo al solo merito*, e lasciando quelle *senza tener conto dell'anzianità*, alle quali si potrebbe aggiungere *se non a merito pari*.

Essa vi propone parimenti l'adozione pura e semplice dell'articolo secondo.

In ordine all'articolo terzo, osservando poi quanto illimitata sarebbe l'autorità conferita al Ministero dalla legge di cui è discorso, essa è di parere di non protrarne l'azione oltre un mese, a partire dal giorno in cui sarà promulgata; il quale spazio di tempo la Commissione reputa sufficiente per dar campo al Ministero di presentare la legge definitiva da lui annunciata.

#### Norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori nell'Esercito.

*Relazione del Ministro della guerra, 6 novembre 1848, con cui ripresenta alla Camera il progetto di legge modificato dal Senato il 4, ed adottato dalla Camera senza relazione e modificazione l'11 stesso mese.*

SIGNORI — Vengo di nuovo a proporre alle vostre deliberazioni il progetto di legge votato da questa Camera sull'avanzamento nell'esercito, e modificato dal Senato principalmente in due luoghi, cioè:

Restituendo all'anzianità la promozione al grado di capitano, e sopprimendo l'art. 3 della legge, il quale prescriveva al Governo di presentare non più tardi della prossima sessione una legge definitiva.

Sebbene è importantissimo che i capitani siano ottimi, tuttavia questo grado è rispetto a quello di maggiore di assai minore importanza; d'altra parte potendo scegliere a maggiore sopra un gran numero di capitani, porto ferma speranza di provvedere sufficientemente al buon comando dei battaglioni.

Queste ragioni, le molte e rapide promozioni avvenute testè nei gradi subalterni, i mezzi che rimangono ancora al governo per promuovere quelli che si segnalassero per merito straordinario, avevano già indotto il Ministero a contentarsi di aver libera la scelta pel grado di maggiore, ed ora prego di nuovo la Camera di aderire alla mia prima proposta, tanto più che per le promozioni degli ufficiali subalterni sarebbe difficile al Governo di vegliare colla stessa diligenza che pei gradi superiori.

Quanto poi al terzo articolo della legge il Ministero non entra certamente nell'opinione di coloro che mostrarono di crederlo men consentaneo allo spirito della Costituzione; ma poichè sembra che la clausola inserita nell'articolo primo già soddisfa in parte allo scopo che si propone la Camera, e dall'altra noi rinnoviamo qui la promessa già fatta di presentare assai presto la legge definitiva, la quale è ormai apparecchiata, io prego anche per questo rispetto la Camera ad ammettere la legge così modificata, affine di porre un termine ad ogni indugio, impaziente come è il governo, di provvedere prontamente ai bisogni del servizio.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Provvisoriamente e finchè non sia promulgata una legge definitiva sull'avanzamento nell'armata di terra e di mare, il Governo ha facoltà di promuovere ai gradi di ufficiale generale o di colonnello, senza tener conto dell'anzianità, se non a merito pari.

Art. 2. Le promozioni dal grado di maggiore inclusivamente a quello di colonnello esclusivamente, si potranno fare per la metà senza tener conto dell'anzianità, se non a merito pari.

**Provvedimenti di pubblica sicurezza relativi agli Italiani delle provincie unite non soggette allo Statuto Sardo, dimoranti in questi Stati.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 30 ottobre 1848 dal Ministro dell'Interno PINELLI, previa esposizione orale intorno ad alcuni tumulti avvenuti in Genova. (1)*

Art. 1. Tutti gli italiani delle provincie unite ma non soggette allo Statuto Sardo dimoranti nei Regii Stati, devono entro due giorni dalla pubblicazione di questa legge presentarsi all'autorità locale di sicurezza pubblica per darvi il loro nome e giustificare con documenti o per dichiarazione di persona responsabile i mezzi di loro sussistenza.

Quelli fra i predetti italiani che entreranno nei Regii Stati dopo l'anzidetta pubblicazione, dovranno soddisfare alla medesima prescrizione entro le 24 ore dal loro arrivo.

Art. 2. A tutti coloro che non saranno in grado di dare tale giustificazione, se sono validi e dell'età dai 18 ai 35 anni è offerto l'arruolamento nelle regie truppe sino a guerra finita, col soldo e soprassoldo assegnato all'esercito.

Art. 3. Coloro che non avendo giustificato di avere mezzi di sussistenza non vorranno o non potranno essere arruolati, saranno diretti ai depositi stabiliti nelle città d'Ivrea, Aosta, Voghera, Cuneo, Mondovì, Saluzzo e Cherasco, ed ivi riceveranno la sovvenzione quotidiana di centesimi ottanta, quanto ai maggiori di anni 18, e di centesimi cinquanta quanto ai minori di tale età i cui padre o madre godano già del predetto assegnamento, rimanendo sotto la sorveglianza delle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 4. Per provvedere alle sovvenzioni come sopra stabilite, è accordato al Ministro dell'interno un credito di lire centomila.

Art. 5. Coloro che ricusassero di uniformarsi al prescritto dagli articoli 1 e 3 del presente Decreto, incorreranno senza altro nelle sanzioni penali portate dalla sezione 1.<sup>a</sup> del capo 3.<sup>o</sup> titolo 8.<sup>o</sup> libro 2.<sup>o</sup> del Codice penale.

**Provvedimenti di pubblica sicurezza e disposizioni di beneficenza verso gli emigrati.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 2 novembre 1848 dal Ministro dell'interno (PINELLI.)*

*(Progetto presentato in surrogazione dell'altro sovraccennato).*

SENORI — Il progetto di legge che il Governo presentava al Parlamento nella sua tornata del 30 dell'ora scorso mese fu da alcuni giudicato odioso ai nostri fratelli delle provincie unite allo Stato, da altri si reputò insufficiente allo scopo cui si voleva provvedere.

Una redazione forse meno appropriata ed esatta motivò sicuramente la prima censura: avvegnachè non fu certo pensiero del Governo di far come che sia offesa al diritto sentire

(1) Questo progetto, per esaminare il quale era già stata nominata la Commissione composta dei deputati Riccardi, Ravina, Des-Ambrois, Cottin, Galvagno, Ricci e Sineo, fu ritirato e surrogato con un altro il 2 novembre.

di questi italiani, ma si solamente di sceverare dai moltissimi ottimi i pochi perniciosi. Del fondamento della seconda censura, maturata meglio la proposta legge, ha dovuto il governo del Re acquistarne la convinzione.

Essa infatti mentre provvederebbe a sovvenire agli italiani delle provincie unite, e a ridurre all'impotenza di nuocere quei pochissimi che per avventura coprirebbero col sacro titolo di profugo le prave loro intenzioni, tacerebbe affatto degli stranieri allo Stato, e di quei cittadini che già per antico vi appartenevano, e che senza stabile domicilio, senza occupazione, senza mezzi di sussistenza vanno vagando: e questa sarebbe grave lacuna, perchè le leggi esistenti non bastano a far sì che l'amministrazione pubblica sopravveda efficacemente e contenga nei termini del dovere i molti sconosciuti, che specialmente nelle città più popolate, e meno lontane dai confini dello Stato puonno non senza danno dell'ordine pubblico, e della privata sicurezza affluirvi.

Illuminato pertanto il Governo e dalle fattegli osservazioni, e da un esame più ponderato del bisogno con cui si era proposto di provvedere coll'anzidetta legge, punto non ha esitato a ritirarla, presentandone in quella vece un'altra nei termini seguenti:

**PROGETTO DI LEGGE.**

Art. 1. Tutte le persone siano cittadini dello Stato o forestieri, le quali dimorano in un Comune cui non appartengono o per domicilio di origine o per domicilio dichiarato, o per impiego, o per destinazione avuta dall'autorità pubblica, dovranno entro due giorni dalla pubblicazione di questa legge presentarsi all'autorità locale di sicurezza pubblica per darvi il loro nome, scegliere un domicilio, e giustificare per documenti o per dichiarazione di persona nota all'autorità i mezzi della loro sussistenza.

Art. 2. Quelli che non daranno la sovra espressa giustificazione, se sono forestieri, verranno dall'autorità di pubblica sicurezza diretti con foglio di via obbligatorio alla frontiera che sceglieranno; se sono italiani appartenenti alle provincie unite allo Stato, potranno arruolarsi nell'esercito sino a guerra finita col soldo e soprassoldo assegnato all'armata qualora sieno atti al servizio militare, e dall'età dai 18 ai 40 anni, e quando non possano o non vogliano arruolarsi saranno diretti ai depositi che il Governo stabilirà, e riceveranno una sovvenzione giornaliera di centesimi ottanta quanto ai maggiori degli anni 18, e di centesimi cinquanta quanto ai minori di tale età i cui padre o madre godano già del predetto assegnamento; se finalmente sono individui appartenenti alle provincie degli antichi Stati saranno rinviiati nel Comune al quale appartengono, a cura e sotto la sorveglianza delle autorità di pubblica sicurezza od ai ricoveri di mendicità della rispettiva provincia.

Art. 3. Coloro che non si uniformeranno al prescritto dei precedenti due articoli, e siano privi di mezzi di sussistenza incorreranno senz'altro nelle sanzioni penali portate dalla sezione 1.<sup>a</sup> del capo 3.<sup>o</sup> titolo 8.<sup>o</sup> libro 2.<sup>o</sup> del Codice penale.

Art. 4. Per sopperire alle sovvenzioni determinate dall'articolo 2 è aperto al Ministro dell'interno un credito straordinario di lire centomila.

## Provvedimenti di pubblica sicurezza, ecc.

*Relazione fatta alla Camera il 14 novembre 1848 dalla Commissione composta dei deputati FABRE — RAVINA — DESAMBROIS — GALVAGNO — RICCI — SINEO E GUGLIANETTI relatore.*

SIGNORI — Il progetto di legge, che la Commissione prese ad esame, fu dal Governo del Re presentato al Parlamento in luogo di un altro, che venne ritirato in faccia alla generale riprovazione manifestatasi negli uffici. Sarebbe oziosa cosa il rintracciare quale dei due motivi dal ministro addotti per ispiegare siffatta determinazione trovisi più ragionevole e fondato; credo però di bene interpretare i sentimenti vostri affermando che desso cadde dinanzi alla squisita generosità del vostro animo, cui ripugnava troppo che le prime parole rivolte ai fratelli delle provincie di recente unite allo Stato, anziché conforto od affetto suonassero diffidenza, sospetto e minaccia.

Questa convinzione ci addusse, direi quasi per istinto, a ricercare se li vizi al primo progetto di legge imputati non si fossero per avventura rinnovati nel secondo, che a quello tenne dietro; poichè, ove ciò fosse, il giudizio vostro non potrebbe al certo tornare ad esso favorevole, avvezzi come siete ad apprezzare le cose dalla sostanza, non dall'apparenza fallace spesso ed ingannevole. Un diligente esame dei provvedimenti proposti appaleserà che non si sfuggirono gli ostacoli, a cui si fiaccò il primitivo progetto.

L'affetto che ci lega ai nostri concittadini delle provincie unite, rinvigorito dalla sventurata loro condizione attuale ci avea mossi ad avversare una legge, che li obbligava nel periodo di brevi ore a presentarsi dinanzi alle autorità di polizia per darvi il loro nome, per iscegliere un domicilio, e giustificare i mezzi di sussistenza, il che per molti vuol dire mettere a nudo la propria indigenza. Speravasi perciò che una nuova legge più mite, più discreta avrebbe loro risparmiato quell'atto forzato d'umiliazione. All'incontro dessa non fa che rendere comune ad altri molti quel rigido comando, cioè ai forestieri tutti, ed agli stessi cittadini dello Stato, che trovinsi fuori dell'abituale loro domicilio; strana maniera di temperare l'acerbità di una legge aumentando il numero di coloro che deggiono sentirne il peso! Tanto più strana in quanto che il 30 ottobre la sicurezza pubblica consideravasi abbastanza tutelata colle misure dal Governo proposte contro i *pochissimi* che abusavano del *sacro nome di profugo* a coprire le *prave loro intenzioni*; e nel due novembre il numero dei *perniciosi* era talmente cresciuto che la prima legge non riconoscevasi punto bastevole a raggiungere lo scopo.

Durissimo pure si appresenta il progetto, se si considera che tutti indistintamente i forestieri ne sono colpiti, qualunque sia la cagione che li conduca tra noi e quand'anche muniti di regolare passaporto percorrano le nostre contrade. Nissuna distinzione si ammette tra essi, quando non valgano a giustificare i mezzi della loro sussistenza. I figli della comune nostra patria (ad esempio) fuggenti dalla ferocia del borbone, gli italiani istessi delle provincie destinate a comporre il regno dell'alta Italia, trattenuti solo dalla violenza austriaca ad esprimere il voto d'unione che altamente sentono in cuore dovrebbero andar confusi col ladro, collo spergiuro, coll'assassino che vengano d'oltre le Alpi a premere indegnamente le nostre terre; tutti perchè egualmente miseri, deggiono ricacciarsi oltre le frontiere, giusta il precetto della legge proposta.

Nè gli effetti di essa ci si mostrano meno funesti, qualora

si consideri rispetto ai poveri e mendici appartenenti alle provincie degli antichi Stati, che sarebbero rinviati ai Comuni, ove nacquero, ovvero ai ricoveri di mendicizia delle rispettive provincie.

Io qui non rammenterò come rare siano le provincie, in cui tali ricoveri siano stabiliti, come quegli asili non bastino a ricoverare tutti coloro che ne sarebbero bisognevoli a fronte massime della miseria sempre crescente per disastri alle arti, all'industria, al commercio apportati dalle politiche agitazioni in Europa; non ricorderò quale e quanto ribrezzo destassero gli ordinamenti che forzavano i poverelli ad una specie di reclusione in case, ove se trovavano sicuro un tozzo di pane, dovevano però rinunziare a tutte le dolcezze domestiche, ai conforti della famiglia. È però certo, che il maggior numero di codesti sciagurati sarebbe rinviato al domicilio d'origine e così tornerebbero ad affollarsi in Comuni manchevoli di tutto, senza potervi rinvenire que' soccorsi che nelle città e ne' borghi più opulenti avrebbero agevolmente ottenuto dalla pubblica e privata beneficenza.

È questa una quistione sociale d'altissimo rilievo, intorno a cui si affaticarono uomini di sommo ingegno, e ne sono tuttora discordi gli avvisi; nè voi potreste risolverla con quella maturità di consiglio che si conviene, qualora vi faceste oggi a discuterla quasi per incidente in occasione di provvedimenti richiesti per circostanze affatto singolari e come parte accessoria di una legge di polizia. Aggiungerò che se il Ministero voleva mettere il dito in questa piaga della società dovea farlo per via di una legge che tendesse a conciliare i riguardi dovuti all'infortunio con quelli dalla pubblica sicurezza richiesti, come ne avea l'esempio da uno dei precedenti ministri della giustizia, il progetto del quale aspetta tuttora le vostre deliberazioni.

Finalmente non necessari, nè efficaci si ravvisavano li provvedimenti proposti a raggiungere lo scopo desiderato. Non necessari; poichè la sola estrema necessità potrebbe indurci a menomare la libera facoltà che spetta a ciascuno di mutare soggiorno e dimora a proprio talento nel limite dello Stato. Ora questa condizione non si riscontra certamente a fronte della nostra legislazione, che minacciando pene acerbissime contro gli oziosi ed i vagabondi, offre al Governo mezzi pronti e vigorosi a difendere la pubblica tranquillità; che anzi tale è la severità di quelle leggi, che i magistrati soltanto a malincuore s'inducono a valersene per raffrenare la pericolosa mendicizia; e se fosse qui opportuno di esprimere un voto saremmo forse concordi nel desiderare, che vengano addolcite. Arroge che l'attuale Ministero usando di poteri straordinari ordinò le autorità di polizia per modo da non abbisognare punto di aiuti speciali a compiere il loro ufficio; così estese sono le attribuzioni, che a quelle vennero compartite, così numerosi e frequenti sono i funzionari, che nei diversi gradi di quella gerarchia deggiono attendere ad assicurare la quiete del paese. Il che dimostra pure non esservi quella somma necessità cui ho accennato poc' anzi, giacchè il signor ministro dell'interno l'avrebbe pure sentita prima del 16 ottobre, e non avrebbe certamente avuto ritrosia a giovargli pur una volta di quei poteri, de' quali così generosamente adoperò ad altri oggetti.

Dissi pure non essere efficace la legge proposta, mentre oltre alle difficoltà pressochè insuperabili nel metterla ad effetto, ed al lungo tempo che vi si richiede, ben pochi si affrettarebbero ad assoggettarvisi specialmente tra quelli che si vollero colpire; e così converrebbe pur sempre ricorrere a mezzi ordinari che la nostra legislazione somministra.

Se pressochè tutti i membri della Commissione riconobbero nell'una o nell'altra parte vizioso il concetto della legge, non

tutti però s'accordarono nei mezzi di porvi riparo. La minoranza opinava si conservassero que' provvedimenti, accendendoli però in guisa da mitigarne l'acerbità inutile od inopportuna. La maggioranza all'incontro deliberò, che si dovesse il progetto intieramente trasformare, e rescatone quanto vi sapesse di reprimimento e di minaccia, si riducesse alle proporzioni di una legge di soccorso verso i nostri concittadini da una immeritata sventura gettati sul suolo degli antichi Stati.

Nè perciò può esserci fatto rimprovero di avere diniegato al Governo i mezzi di tutelare la società contro le mene dei tristi e dei turbolenti; avvegnachè questi mezzi trovandoli esso nelle leggi penali severissime, e nell'ordinamento attuale delle autorità di polizia, non eravi ragione di aggiugnere nuove asprezze. Diremo anzi, che offerto a quegli sventurati nostri concittadini, cui la miseria non può essere imputata a vizio, nè a difetto un mezzo di sortire dalla condizione di vagabondi e mendichi in cui si trovano senza colpa, allora soltanto l'azione della giustizia sarà libera ed efficace, perchè non trattata da sentimenti di generosa compassione, impossibili a reprimere, a fronte di così onorato infortunio.

Queste considerazioni ci indussero pure a togliere dal progetto di legge quell'articolo, in cui si ricordavano le disposizioni del Codice penale contro gli oziosi ed i vagabondi. Per noi si volle ridurre il progetto ad una legge di franca beneficenza; e male vi sarebbe apposta una minaccia d'altronde affatto inutile, poichè niuno v'ha che possa dubitare che le leggi penali colpiscono indistintamente chiunque trovisi sul nostro territorio, nè vi è perciò mestieri di ricordarlo espressamente.

Signori! Io non credo di potere meglio concludere la relazione cui ho l'onore di presentarvi, che ripetendo ciò che in sul principio ho accennato dovere cioè essere le prime parole che il Parlamento rivolge ai fratelli della Lombardia e della Venezia non di sospetto, di diffidenza, di minaccia, bensì di conforto, d'affetto, di benevolenza.

Eccovi il progetto di legge, come trovasi emendato dalla Commissione.

#### PROGETTO DI LEGGE.

**Art. 1.** È data facoltà agli Italiani appartenenti alle provincie unite allo Stato, e che si trovano nel medesimo, di arruolarsi nell'esercito sino a guerra finita col soldo e soprassoldo assegnato all'armata, qualora sieno atti al servizio militare, e dell'età dai diciotto ai quarant'anni.

**Art. 2.** Quelli tra essi che mancando di mezzi di sussistenza non potessero o non volessero arruolarsi riceveranno dal Governo dietro loro richiesta una sovvenzione giornaliera di centesimi ottanta quanto ai maggiori degli anni 18, e di centesimi cinquanta quanto ai minori di tale età i cui padre o madre con essi conviventi, godano già del predetto assegnamento.

Tali sovvenzioni saranno distribuite nei luoghi, che dal Governo verranno assegnati, dove coloro che ne approfittano, dovranno fermare la propria dimora.

**Art. 3.** Per sopperire alle sovvenzioni determinate dall'articolo 2 è aperto al Ministro dell'interno un credito straordinario di lire centomila.

#### Provvedimenti di pubblica sicurezza, ecc.

Il 21 novembre la Camera mandò alla Commissione di dividere detto progetto in due parti.

#### PARTE I.

#### Disposizioni di beneficenza verso gli emigrati.

*Relazione fatta alla Camera il 27 novembre 1848 dalla Commissione composta dei deputati FABRE—RAVINA—DESAMBROIS—GALVAGNO—RICCI—SINEO E GUGLIANETTI relatore.*

SIGNORI — La Commissione da voi incaricata di apparecchiare due separati progetti di legge, che soddisfacessero l'uno al dovere impostoci da un grande infortunio di soccorrere i nostri concittadini delle provincie unite agli antichi Stati, l'altro al bisogno di provvedere alla pubblica sicurezza, non lasciò diligenza per compiere degnamente e sollecitamente l'assunto. Venuta a capo di così difficile ed importante lavoro, s'affrettò a presentarlo, volendo però che all'altra anteceda la legge di beneficenza; poichè crederebbe di far onta ai sentimenti nostri, riputandoci più pronti e proclivi alla severità ed alla minaccia contro i tristi, anzichè alla pietà ed al soccorso verso i fratelli, che tutto sacrificarono alla carità di patria. E come tali (conviene avvertirlo in sul principio) la Commissione considerò non solo quelli che appartengono alle provincie a noi unite per un solenne patto d'unione, ma ben anche coloro i quali dalla violenza austriaca furono impediti a manifestare per iscritto quel voto, che aveano in cuore, e che perciò non vennero dimenticati nella legge del 27 luglio prossimo passato.

In tre modi s'avvisò la Commissione di concerto col signor ministro dell'interno di porgere aiuto a que' sventurati nostri concittadini.

Il primo sta nell'offrire loro l'arruolamento nell'esercito; ciò che si riputò utile di esprimere nella legge, sia perchè alla facoltà loro concessa corrisponda per parte del Governo un formale obbligo di accoglierli, senza muovere difficoltà di sorta; sia perchè sappiano non potere esser forzati a rimanere nell'armata più lungamente, che non richiegga la guerra ora sospesa, e nella quale essi più che altri mai deggiono anelare di combattere.

Un secondo mezzo di soccorso consiste nelle giornalieri sovvenzioni di danaro appropriate all'età, ai bisogni, alle particolari circostanze dell'individuo, che ne approfitta. La Commissione avrebbe desiderato di poter lasciare ai sovvenuti libera la scelta del domicilio; ma le difficoltà pratiche di una distribuzione così sperperata, e che renderebbe impossibile una severa responsabilità nell'uso del denaro pubblico, ci dimostrò la necessità che venissero assegnati de' luoghi, ove i soccorsi dovessero dispensarsi. Però l'acerbità di questa disposizione venne temperata col lasciare ai comitati locali di accordare ai sovvenuti, dietro loro richiesta, la facoltà d'allontanarsi per un tempo più o meno lungo dal sito loro assegnato a dimora.

Finalmente non si volle dimenticata fra le varie classi dei profughi quella gioventù che non mancò all'appello della patria sui campi del valore. Finchè non arrivi quell'opportunità di riaccendere la guerra che troppo per noi e per essi tarda a giungere, e che li richiamerà sotto le bandiere, la nazione somministrerà a questi giovani studenti i mezzi, perchè pos-

sano attendere agli studi, ed assicurarsi per tal modo un avvenire proficuo e glorioso.

Osservando poi la Commissione, che il prezzo della beneficenza non consiste tanto nella quantità del soccorso, quanto nel modo di porgerlo allo sventurato, pensò a stabilire un comitato centrale composto per la maggior parte de' più onorevoli tra i profughi, dinanzi a cui si dovessero da questo presentare le domande di soccorso, manifestando loro i propri bisogni, e le particolari circostanze in cui si trovassero; e provvide pure a che simili comitati venissero istituiti ne' luoghi assegnati alla distribuzione delle sovvenzioni, perchè riceversero e conoscessero i reclami che intorno a quelle possono insorgere.

Signori! Crederei di abusare della pazienza vostra spendendo altre parole per raccomandarvi l'approvazione del progetto di legge, che la Commissione unanime, e di concerto col sig. ministro dell'interno vi propone. Permettetemi soltanto che io vi ricordi non esservi mezzo più efficace della beneficenza per istringere vieppiù quei vincoli d'unione e di fratellanza che ci legano ai nostri concittadini delle provincie chiamate con noi a formare il regno dell'alta Italia; quel regno che a dispetto de' nemici nostri d'ogni colore e d'ogni nome, si interni che esterni, deve essere e sarà una verità, perchè fondato dalla sovrana volontà del popolo.

#### PROGETTO DI LEGGE

Art. 1. È data facoltà ai cittadini delle provincie unite allo Stato, ed anche agli Italiani delle altre provincie non unite, ma contemplate nella legge d'unione del 27 luglio prossimo passato di arruolarsi nell'esercito sino a guerra finita con tutti i vantaggi accordati all'armata, qualora siano atti al servizio militare, e dell'età dai diciotto ai quarant'anni.

Art. 2. Quelli di essi che mancando dei mezzi di sussistenza, non potessero o non volessero arruolarsi, riceveranno dallo Stato una sovvenzione giornaliera non minore di centesimi cinquanta, e non maggiore di lire 2 in proporzione dell'età, dei bisogni, e delle altre circostanze degli individui, che ne fanno la domanda.

Tali sovvenzioni verranno distribuite ne' luoghi che dal Governo saranno assegnati, ove coloro, che ne approfittano, dovranno fermare la propria dimora.

Art. 3. I giovani studenti delle provincie suindicate i quali intendessero e non fossero in grado di continuare gli studi nell'università di Torino, saranno mantenuti a spese dello Stato in case a tale scopo assegnate.

Art. 4. Sarà istituito nella città di Torino un comitato centrale composto di tre consiglieri municipali, e di sei fra le più ragguardevoli persone dell'emigrazione Lombardo-Veneta, che sarà presieduto dall'intendente generale della divisione, od in sua mancanza dal sindaco o vice-sindaco della città; saranno pure istituiti nei luoghi, che verranno come sopra dal Governo assegnati per la distribuzione dei soccorsi, comitati speciali composti ciascuno di un consigliere municipale, di due emigrati, e presieduto dal sindaco, o da un vice-sindaco.

Art. 5. Al comitato centrale appartiene di conoscere sulle domande di soccorso e di pensioni, di classificare le sovvenzioni in ragione dell'età, dei bisogni e delle particolari circostanze dei petenti, e di distribuire i sovvenuti nei diversi luoghi che dal Governo saranno assegnati.

Art. 6. Ai comitati locali appartiene di conoscere sui reclami, che dai sovvenuti venissero mossi sulla distribuzione delle sovvenzioni, e di accordare ad essi, dietro loro domanda, dei permessi d'allontanarsi dal luogo per un tempo più o meno

lungo a seconda delle circostanze, in cui il richiedente si trovasse.

Art. 7. Per sopperire alle sovvenzioni determinate dagli articoli 2 e 3, è aperto al Ministro dell'interno un credito di lire duecento mila.

#### Disposizioni di beneficenza verso gli emigrati.

*Relazione del Ministro dell'interno 30 novembre 1848 con cui presenta al Senato il progetto di legge adottato dalla Camera il 27 novembre.*

SIGNORI — Una grande sventura chiamò sopra di sé la sollecitudine della Nazione. I generosi Italiani che presero parte alla guerra d'indipendenza o che ne accelerarono il moto o che assistettero al nostro risorgimento, dovettero lasciare la loro patria occupata dalle torme dei nemici, e ricovrarono in gran parte in questo nostro paese. Il Governo sinora avvisò di provvedere ai loro bisogni con quei fondi che erano destinati alla polizia, ed io penso, che il Parlamento non ci vorrà far carico di aver destinato ad un così nobile ufficio quei fondi, i quali dovevano tutelare la pubblica sicurezza.

Ma i bisogni crescono, le enormezze da cui sono aggravati quei paesi, tolgono alle famiglie degli emigrati anche i mezzi di dare soccorso ai medesimi.

Quindi è pure necessario che il Parlamento venga a sancire un accreditamento al Ministero onde possa sovvenire a questi loro bisogni, ed è pur necessario che stabilisca alcune norme, secondo cui questi soccorsi si debbano distribuire. Il pensiero di questa legge nacque in una discussione che fu ventilata nella Camera dei deputati: in essa legge si provvedeva soltanto ad una parte di questi emigrati, a quelli cioè che si sarebbero destinati a rimanersi in depositi assegnati dal Governo, ed a cui avrebbe dovuto il Governo dare il sussidio. Ma siccome quella legge erasi unita ad un ordinamento di pubblica sicurezza, parve a taluno della Camera ed alla Commissione incaricata dell'esame di quella legge, essere miglior consiglio il separare assolutamente i due concetti, cioè provvedere con una legge alla sovvenzione dell'emigrazione, e con un'altra provvedere per gli ordinamenti di pubblica sicurezza.

Il Ministero accogliendo anche quest'idea di conserva colla Camera dei deputati e colla Commissione, che era stata a ciò eletta, venne elaborando i due progetti. Io ho l'onore di presentarvi in oggi il progetto relativo alle sovvenzioni dovute all'emigrazione. Questo progetto contiene essenzialmente due sorta di disposizioni; la prima offre a tutti quelli i quali per la loro condizione, età e sesso e validità possono e intendono seguitare a trattar le armi, l'arruolamento nelle nostre truppe con tutti i vantaggi che all'esercito nostro sono accordati, e questi arruolamenti solamente duraturi sino a guerra finita. La seconda disposizione stabilisce la quantità dei sussidii e delle sovvenzioni che vogliono concedere a questi emigrati fissando un *minimum* e fissando un *maximum* delle sovvenzioni che si debbono distribuire secondo le varie disposizioni di sesso e di persone e di età. Finalmente la legge provvede ancora ad una classe che merita sicuramente la più fervida sollecitudine, quella cioè degli studenti, i quali, abbandonati gli studi allora per impugnare le armi, si trovano in oggi, che la guerra non ferve, allontanati da quelle università dove avevano incominciato i loro corsi. Per questi fu statuito che potessero essi continuare i loro studi nell'università di Torino e

venissero ricoverati in case appositamente scelte dal Governo ed ivi mantenuti. Finalmente si pensò che alla distribuzione di queste sovvenzioni dovesse presiedere e l'autorità amministrativa della capitale, e l'autorità municipale, come pure un comitato scelto fra gli stessi emigrati per farne la distribuzione.

Un comitato centrale verrebbe a stabilire le categorie dei soccorsi, e un deposito dove questi soccorsi si devono ricevere dagli emigrati, fissando nel tempo stesso alcuni luoghi dove si raccogliessero gli emigrati che fossero sussidiati. Veniva pure creato un comitato locale in cui intervengono alcuni degli emigrati medesimi per provvedere a tutte le emergenze che la sovvenzione possa richiedere.

Io ho dunque l'onore di dare lettura alla Camera de' Senatori del progetto di legge come fu presentato dalla Commissione della Camera dei deputati, il quale concertato col Ministero fu poi deliberato e votato dalla Camera stessa.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È data facoltà ai cittadini delle provincie unite allo Stato ed anche agl'italiani delle altre provincie non unite, ma contemplate nella legge d'unione del 27 luglio p. p., di arruolarsi nell'esercito sino a guerra finita con tutti i vantaggi accordati all'armata, qualora siano atti al servizio militare e dell'età dai 18 ai 40 anni.

Art. 2. Quelli di essi che mancando dei mezzi di sussistenza non potessero o non volessero arruolarsi, riceveranno dallo Stato una sovvenzione giornaliera non minore di centesimi cinquanta, e non maggiore di lire due, in proporzione della età, dei bisogni e delle altre circostanze degli individui che ne fanno la domanda.

Tali sovvenzioni verranno distribuite nei luoghi che dal Governo saranno assegnati, ove coloro che ne approfittano dovranno fermare la propria dimora.

Art. 3. I giovani studenti delle provincie suindicate i quali intendessero e non fossero in grado di continuare gli studi nell'università di Torino, saranno mantenuti a spese dello Stato in case a tale scopo assegnate, e verranno ammessi gratuitamente alle iscrizioni ed agli esami.

Art. 4. Sarà istituito nella città di Torino un comitato centrale composto di tre consiglieri municipali e di sei fra le più ragguardevoli persone dell'emigrazione lombardo-veneta, che sarà presieduto dall'intendente generale della divisione, od in sua mancanza dal sindaco o vice-sindaco della città: saranno pure istituiti, nei luoghi che verranno come sopra dal Governo assegnati per la distribuzione dei soccorsi, dei Comitati speciali composti ciascuno di un consigliere municipale, di due emigrati, e presieduto dal sindaco o da un vice-sindaco.

Art. 5. Al Comitato centrale appartiene di conoscere sulle domande di soccorso, di pensioni, di classificare le sovvenzioni in ragione dell'età, dei bisogni e delle particolari circostanze dei petenti e di distribuire i sovvenuti nei diversi luoghi che dal Governo saranno assegnati.

Art. 6. Ai Comitati locali appartiene di conoscere sui reclami che dai sovvenuti venissero mossi sulla distribuzione delle sovvenzioni e di accordare ad essi, dietro loro domanda, dei permessi di allontanarsi dal luogo per un tempo più o meno lungo, a seconda delle circostanze in cui il richiedente si trovasse.

Art. 7. Per sopperire alle sovvenzioni determinate dagli articoli 2 e 3 è aperto al Ministro dell'interno un credito di lire 200,000.

#### Disposizioni di beneficenza verso gli emigrati.

*Relazione della Commissione al Senato, 7 dicembre 1848,  
GALLINA relatore.*

SIGNORI — Alle deliberazioni del Senato è sottoposto dal Governo del Re un progetto di legge già adottato dalla Camera dei Deputati, per la distribuzione di sussidi ai cittadini delle provincie unite allo Stato, ovvero contemplate nella legge di unione del 27 luglio passato, i quali, lasciata la patria dimora invasa dal nemico, ricovrarono in queste nostre provincie.

Signori! La spontanea emigrazione di tanti personaggi ragguardevolissimi per ingegno, per dottrina e per le più elevate doti dell'animo e della mente, di un gran numero di intiere famiglie e di infinita quantità di cittadini, i quali, abbandonate casa e sostanze, gli agi della vita e le dolcezze del suolo natio, si evadono all'oppressione straniera, è la più solenne protesta che far possa la più nobile parte di una nazione contro la prepotenza della forza, e la più esplicita dichiarazione di voler scosso un giogo imposto dalle armi, e di voler vivere con un governo proprio, con principi propri e con istituzioni degne di un'antica civiltà e di un grande morale perfezionamento, che insegnò a ciascuno tutta l'estensione dei propri diritti, ed all'intera nazione il maggiore di tutti ed eternamente imprescrittibile, quello della sua indipendenza.

Questo fatto, nuovo negli annali delle nazioni e così onorevole e glorioso per gl'italiani, ammirato dai contemporanei e registrato nella storia, insegnerà ai nostri nipoti come nessun sacrificio debba essere grave nei pericoli della patria, e gli avvenimenti proveranno che una volontà energica, forte e costante debbe trionfare di tutti gli ostacoli, e che la vittoria sta nel diritto, ed i mezzi di ottenerla nella tenacità e nella perseveranza accompagnata dal continuo e severo esercizio di tutte le virtù cittadine.

Frattanto gl'invasori manomettono, nei paesi militarmente occupati col regime dello stato d'assedio, e robe e sostanze, gravano la proprietà di imposte che ne consumano la intiera rendita, moltiplicano le contribuzioni straordinarie per modo da assorbire quanti capitali esistano, cosicchè alle persone le più agiate dell'emigrazione sia tolto pur anche il mezzo di soccorrere ai compagni del loro infortunio.

In questi frangenti, il Governo del Re sentì il dovere che gli era imposto dalla gravità delle circostanze, di venire in aiuto a tanti generosi e disgraziati cittadini, ed ha provveduto ai loro bisogni col danaro lasciato a disposizione del ministro dell'interno a tutela dell'ordine pubblico, e stanziato senza diretta e specialissima applicazione.

Consumato questo scarso danaro, ragion vuole che si soccorra a tanto bisogno con nuovo credito, ed il Governo lo propone nella somma di lire 200,000 (art. 7).

Il progetto stabilisce inoltre:

1.° Che sia data facoltà ai cittadini in essa contemplati di arruolarsi nell'esercito sino a guerra finita, con tutti i vantaggi accordati all'armata (art. 1).

2.° Determina una sovvenzione per chi mancasse di mezzi di sussistenza e non potesse o non volesse arruolarsi, ragguagliata da cinquanta centesimi a lire due per ciascun giorno e per ciascuna persona (art. 2).

3.° Ai giovani studenti impossibilitati a continuare gli studi per mancanza di mezzi assegna pensioni di mantenimento onde possano continuarli nell'università di Torino (articolo 3).

4.° Instituisce un Comitato centrale in Torino, e Comitati speciali nei luoghi assegnati per la distribuzione dei soccorsi per provvedere sulle domande di soccorso, sui riclami mossi dai sovvenuti e sulla loro domanda di assenza temporaria dai luoghi loro assegnati (art. 4, 5 e 6).

La Commissione eletta nei vostri uffici ha unanimemente approvato il concetto del progetto di legge facendo plauso al nobile fine cui è indirizzato: considerando inoltre che se ne dovesse accelerare l'esecuzione, ha giudicato che non fosse opportuno di soffermarsi sovra alcune espressioni che potessero richiedere qualche rettificazione e spiegazioni, le quali d'altronde possono facilmente raccogliersi dal complesso delle disposizioni della legge medesima.

Così fu espresso il desiderio che il Comitato centrale fosse messo in carteggio coi Comitati locali per dar loro le direzioni opportune.

Che i Comitati locali non dovessero facilmente concedere ai sovvenuti permessi di assenza per lungo tempo; e che in ogni caso dovessero cessare le sovvenzioni per quelli i quali si allontanassero senza permesso.

Quanto alle due prime osservazioni si riconobbe che il provvedervi dovesse essere piuttosto oggetto di istruzioni o regolamento dei Comitati centrale e locali anziché della legge. E quanto alla cessazione della sovvenzione in caso di allontanamento senza permesso, parve essere questa una necessaria conseguenza del fatto, poichè essendo la sovvenzione vincolata alla condizione di una fissa dimora, cessata la condizione essenziale, dovesse pure, senza l'uopo di speciale disposizione, considerarsi cessata la concessione del sussidio.

Trattandosi di una disposizione in qualche parte finanziaria, sebbene affatto secondaria, sembrò a taluno che per provvedere con cognizione di causa sul credito domandato e sugli effetti susseguenti della legge proposta, potesse essere utile di conoscere approssimativamente il numero degli emigrati ai quali è riferibile il provvedimento; ma fu osservato che necessariamente oscillatorio era il numero di essi, e crescer deve o diminuire alternativamente massime nei paesi di confine; che siffatta oscillazione nel numero degli emigrati si farebbe anche maggiore nel seguito per le continue violenze e la crescente oppressione nelle provincie occupate dallo straniero, e che perciò altro degli utili effetti di questa legge sarebbe di ottenere coll'esecuzione di essa un elemento statistico del numero, dell'età e delle altre condizioni speciali degli emigrati, il quale allo stato delle cose non si sarebbe potuto ottenere fuorchè imperfettissimo, epperò di utilità nissuna.

Quanto alla composizione del Comitato centrale stabilito coll'articolo quarto, osservò la Commissione che fosse molto opportunamente provveduto a che il numero dei membri appartenente all'emigrazione fosse tale da potervi comprendere persone appartenenti alle diverse provincie, onde avere più precise le informazioni sullo stato e condizione delle persone chiedenti di essere sussidiate, senza che potesse fare difficoltà la sproporzione di numero tra i membri appartenenti all'emigrazione ed i consiglieri municipali i quali tutti deputati dal Governo, condegnamente lo rappresenterebbero nel comune interesse di determinare in discreti limiti le sovvenzioni tra il *maximum* ed il *minimum* stabilito, affinchè con equità a tutti i bisogni si provvoda in tempi nei quali le necessità pubbliche si aumentano ogni giorno, mentre pur crescono le difficoltà di sopperirvi.

Tuttavia, al riguardo della composizione del Comitato centrale, una difficoltà insuperabile senza l'aiuto di un emendamento all'articolo quarto fu riconosciuta dove è detto: *che il*

*Comitato centrale sarebbe composto di tre consiglieri municipali e di sei fra le più ragguardevoli persone dell'emigrazione Lombardo-Veneta.*

Non potendosi muovere dubbio che il concetto della legge, quale venne spiegato dall'articolo primo, comprende essenzialmente gli abitanti dei ducati di Parma, Piacenza e Modena uniti agli antichi Stati, ragion vuole che a far parte del Comitato siano anche chiamati rappresentanti di quelle provincie unite; epperò la vostra Commissione propone, in via di emendamento, di sostituire nell'articolo quarto, alle parole *emigrazione lombardo-veneta*, quest'altre *emigrazione delle provincie preindicate nell'articolo primo.*

In questi termini la vostra Commissione è d'avviso unanime che il progetto di legge debba essere adottato dal Senato.

### Disposizioni di beneficenza verso gli emigrati.

*Progetto di legge adottato dal Senato il 7 dicembre 1848 e trasmesso alla Camera l'11 dicembre suddetto, e dalla medesima adottato nella stessa seduta.*

*Degli articoli di questo progetto di legge non fu modificato dal Senato che il quarto, come segue:*

Art. 4. Sarà istituito nella città di Torino un Comitato centrale composto di tre consiglieri municipali e di sei fra le più ragguardevoli persone dell'emigrazione delle provincie preindicate nell'articolo primo; *il rimanente come a pag. 185.*

### PARTE II.

#### Provvedimenti di pubblica sicurezza.

*Relazione della Commissione alla Camera, 28 novembre 1848, GUGLIANETTI, relatore. — (La Commissione era la stessa che esaminò il precedente progetto: Disposizioni di beneficenza).*

SIGNORI — Ieri la Commissione vi presentava la prima parte del suo lavoro, che voi avete col vostro suffragio confermato: oggi compie l'incarico affidatole nella parte meno gradevole e più difficile, proponendovi una legge che miri a tutelare la pubblica sicurezza. Dissi essere questa la parte la più difficile del suo mandato; poichè se da un lato le deliberazioni della Commissione, già sfavorevoli al progetto di legge ministeriale, la conducevano a ricusare i principii e le basi su cui esso poggiava, dall'altro la Camera avea chiaramente determinato non doversi il suo ufficio estendere oltre alle speciali occorrenze, alle quali il ministero erasi studiato di provvedere colla legge proposta.

La Commissione non mancò di rintracciare se la storia della nostra legislazione non offrisse per avventura circostanze non dissimili da quelle in cui ci troviamo, cioè di un numero crescente di delitti contro la sicurezza delle persone e delle proprietà accagionato dalla frequenza d'uomini perduti e scellerati, per poterne cavare qualche utile ammaestramento. Ma essa non fu fortunata nelle sue ricerche. Se l'attuale condizione della società non è un fatto nuovo a fronte del passato, e se gli eccessi che lamentiamo furono nei tempi trascorsi più



volte rinnovati, i rimedi però che si adoperavano a reprimerli erano talmente informati alla foggia di assoluto reggimento che allora dominava, da non poterne trarre verun utile esempio che ai casi presenti s'approprii.

Alla Commissione, interprete dei vostri liberi sentimenti, ripugnavano quei mezzi violenti, quei provvedimenti eccezionali, quella giustizia economica a cui non s'assegnavano confini dai passati nostri legislatori. Essa voleva ritrovare un sistema che da una parte agevolasse al Governo lo scoprimento dei ribaldi che sotto la veste di stranieri, di profughi, d'indigenti nascondono le abitudini del ladro e dell'assassino; dall'altra non desse occasione di attentare alla libertà dei cittadini, di molestarli, di vessarli sotto pretesto della pubblica tranquillità. Se questo scopo essa abbia raggiunto col progetto di legge che io vi presento, voi lo giudicherete; soggiungerò che non gli mancò la rara fortuna, in argomento così delicato, di ottenere l'unanime suffragio dei membri che compongono la Commissione, e di essere pure stato accettato dal signor Ministro dell'interno.

Non mi farò ad esporre quali siano i motivi su cui poggiano le diverse disposizioni del progetto che è sottoposto alle vostre deliberazioni; poichè ciò mi forzerebbe ad entrare in minuti ragguagli che alla vostra oculatezza parrebbero soverchi ed inopportuni. Solo vi rammenterò che per esso la Commissione intese a consacrare per quanto si poteva, due grandi principii che vogliono riconoscersi come fondamenta del nuovo ordine sociale che voi siete chiamati a stabilire.

Il primo si è che le attribuzioni delle autorità di polizia di sorvegliare ed impedire i delitti, non deggiono mai essere allargate al segno da usurpare veruna parte del potere riservato ai soli magistrati di rendere ragione e di infliggere pene.

Il secondo sta in ciò che la sollecitudine di tutelare la pubblica quiete vuoi, almeno in gran parte, affidare alle autorità municipali, diminuendo così il numero ed i poteri di funzionari, che mentre arrecano un gravissimo peso al tesoro nazionale, sono pur sempre un'occasione di sospetto e di diffidenza per i liberi cittadini.

Questi sono i principii che guidarono la Commissione nel formare la legge che vi propone, e che saranno, lo speriamo, largamente applicati nella riforma degli ordinamenti di polizia che da lungo tempo il paese aspetta e che non si possono, non si deggiono più oltre ritardare, se vuoi che la differenza tra l'antico ed il nuovo reggimento non sia di parole soltanto, ma di fatti.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Gli stranieri, non muniti di regolare passaporto, dovranno fra tre giorni dal loro arrivo nel luogo ove si fermano, ottenere dalle autorità di pubblica sicurezza un permesso di soggiorno da rinnovarsi ogni bimestre. Questo permesso verrà loro rilasciato gratuitamente, purchè giustifichino i mezzi della loro sussistenza o per documenti, o per dichiarazione di persona responsabile.

Lo straniero mancante di passaporto, il quale non si curasse di ottenere il permesso di soggiorno, potrà, trascorso quel termine, essere chiamato dinanzi alle autorità di pubblica sicurezza per darvi le giustificazioni accennate nell'alinea precedente.

Chi essendo chiamato non si presentasse, o presentatosi non desse le richieste giustificazioni per ottenere il permesso di soggiorno, potrà dall'autorità di pubblica sicurezza essere denunciato ai rispettivi tribunali correzionali del luogo in cui si ritrova, i quali giudicheranno se siavi o non luogo all'applicazione della pena d'espulsione portata dall'art. 453 del Codice penale; qualora dessa sia pronunciata contro lo straniero, questi sarà diretto con foglio di via obbligatorio alla frontiera che sceglierà.

Art. 2. Alle disposizioni dell'articolo precedente saranno pure soggetti gli italiani delle provincie non unite allo Stato; però rispetto ad essi si useranno tutti i riguardi conciliabili colla pubblica sicurezza.

Speciali riguardi saranno pure usati verso gli stranieri che siano riconosciuti profughi per cause politiche.

Art. 3. I cittadini che, senza essere muniti di passaporto, di carta di sicurezza o di altro equivalente ricapito, si allontanano dall'abituale loro domicilio per recarsi in altro comune, in cui non abbiano proprietà, stabilimento industriale o commerciale, o conosciuta destinazione, dovranno fra tre giorni presentarsi al sindaco per ivi dichiarare il loro nome, cognome, patria, professione e casa ove dimorava. Ad essi il sindaco rilascerà gratis un certificato della fatta dichiarazione, munito del bollo comunale ed autenticato dal segretario.

Chi non si curasse di presentarsi e di ottenere il certificato suindicato, potrà, trascorso quel termine, essere chiamato dinanzi alle autorità di pubblica sicurezza, per dare le opportune giustificazioni dei mezzi di propria sussistenza.

Coloro che chiamati non si presentassero o non somministrassero le richieste giustificazioni, potranno dal giudice del mandamento in cui si ritrovano, essere obbligati a passare dinanzi a sè un atto di sottomissione di darsi a stabile lavoro.

Chi si rifiutasse passare detta sottomissione, od avendola passata vi contravvenisse, potrà essere soggetto alla pena portata dall'articolo 452 del Codice penale. Questa pena sarà scontata in una casa di lavoro.

Art. 4. Gli stranieri ed i cittadini i quali già si trovano nelle circostanze contemplate dalla presente legge, dovranno uniformarsi alle disposizioni in essa contenute fra il termine di giorni cinque dalla promulgazione della medesima.

Finchè non siano istituite apposite case di lavoro, le pene contemplate dall'art. 3 saranno scontate in altri luoghi di detenzione ove sia attuato il lavoro.

#### Provvedimenti di pubblica sicurezza.

*Relazione del Ministro dell'interno, 6 dicembre 1848, con cui presenta al Senato il progetto di legge adottato dalla Camera dei Deputati nella tornata del 4 stesso mese.*

SIGNORI — La tranquillità pubblica, la sicurezza sì delle persone che delle proprietà ebbero a sentire gravissimo danno in mezzo a tutti questi avvenimenti, nei quali, come avviene in tutti i grandi mutamenti politici, venne anche a perdere alquanto della sua forza quell'autorità alla quale è precisamente e più propriamente demandato il prevenire i delitti.

Nelle città principali dello Stato conviene una quantità di persone, le quali, non essendosi mai date a stabile lavoro, vivono oziando e cercando nella maggior frequenza di popolo più facile e più propizia occasione al mal fare.

Venne quindi da ciò riconosciuta l'urgenza di provvedere a questo bisogno della società con un'apposita legge; imperciocchè, le disposizioni che finora esistevano, siccome emanate per lo più da particolari autorità di governo, e non per forza

di una legge, si trovavano anche in disaccordo collo Statuto che tutela la libertà individuale.

Egli è con questo pensiero che il ministero presentò alla Camera dei Deputati una legge di pubblica sicurezza diretta specialmente a reprimere il vagabondaggio ed a dare modo al Governo di sorvegliarlo. La quale legge venne quindi elaborata da una Commissione in un progetto che avrà l'onore di leggere.

Vedrà questo eccelso consesso come in esso siasi provveduto a che l'autorità trovi modo di conoscere gli stranieri che vengono nello Stato, in qualunque sua parte essi a fermare si abbiano; e come l'autorità medesima possa essere assicurata di quelle persone anche indigene degli Stati che (non munite di passaporto o di un recapito equivalente, il quale dia contezza della loro persona) lascino in sospetto la società; per questa legge infine si conoscerà come siasi provveduto onde conciliare il rispetto dovuto alla libertà individuale colla necessità di assicurare l'ordine pubblico e le proprietà e le persone dei cittadini, dalle inquietudini che genera la frequenza di codesti oziosi malviventi.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Gli stranieri non muniti di regolare passaporto dovranno, fra tre giorni dal loro arrivo nel luogo ove si fermano, ottenere dalle autorità di pubblica sicurezza un permesso di soggiorno da rinnovarsi ogni bimestre. Questo permesso verrà loro rilasciato gratuitamente, purchè giustifichino i mezzi della loro sussistenza o per documenti o per dichiarazione di persona notoriamente degna di fede.

Lo straniero mancante di passaporto il quale non si curasse di ottenere il permesso di soggiorno, potrà, trascorso quel termine, essere chiamato dinanzi alle autorità di pubblica sicurezza per darvi le giustificazioni accennate nell'alineia precedente.

Chi essendo chiamato non si presentasse, o presentatosi non desse le richieste giustificazioni per ottenere il permesso di soggiorno, potrà, dall'autorità di pubblica sicurezza, essere denunciato ai rispettivi tribunali correzionali del luogo in cui si ritrova, i quali giudicheranno se siavi o non luogo all'applicazione della pena d'espulsione portata dall'art. 455 del Codice penale; qualora dessa sia pronunciata contro lo straniero, questi sarà diretto con foglio di via obbligatorio alla frontiera che sceglierà.

Se lo straniero condannato ad uscire dallo Stato sarà trovato fuori della via indicatagli, ovvero non sarà uscito nel termine prescritto, sarà tradotto ai confini con la forza.

Agli stranieri che da tempo non minore di due anni abitassero nello Stato, potrà l'autorità di pubblica sicurezza concedere dei permessi di soggiorno per un tempo indefinito.

Art. 2. Alle disposizioni dell'articolo precedente saranno pure soggetti gli italiani delle provincie non unite allo Stato, però, rispetto ad essi, si useranno tutti i riguardi conciliabili colla pubblica sicurezza.

Speciali riguardi saranno pure usati verso gli stranieri che siano riconosciuti profughi per cause politiche.

Art. 3. I cittadini che, senza essere muniti di passaporto, di carta di sicurezza o di altro equivalente ricapito, si allontanano dall'abituale loro domicilio per recarsi in altro comune in cui non abbiano proprietà, stabilimento industriale o commerciale, o conosciuta destinazione, dovranno, fra tre giorni, presentarsi al sindaco, per ivi dichiarare il loro nome, cognome, patria, professione e casa ove dimorano. Ad essi il sindaco rilascerà *gratis* un certificato della fatta dichiarazione munito del bollo comunale ed autenticato dal segretario.

Chi non si curasse di presentarsi e di ottenere il certificato suindicato, potrà, trascorso quel termine, essere chiamato dinanzi alle autorità di pubblica sicurezza per dare le opportune giustificazioni dei mezzi di propria sussistenza.

Coloro che chiamati non si presentassero o non somministrassero le richieste giustificazioni, potranno, dal giudice del mandamento in cui si ritrovano, essere obbligati a passare dinanzi a sè un atto di sottomissione di darsi a stabile lavoro.

Chi ricusasse di passare detta sottomissione, od avendola passata vi contravvenisse, potrà essere soggetto alla pena portata dall'art. 432 del Codice penale. Questa pena sarà scontata in una casa di lavoro.

Art. 4. Gli stranieri ed i cittadini i quali già si trovano nelle circostanze contemplate dalla presente legge, dovranno uniformarsi alle disposizioni in essa contenute fra il termine di giorni cinque dalla promulgazione della medesima.

Finchè non siano istituite apposite case di lavoro, le pene contemplate dall'art. 3 saranno scontate in altri luoghi di detenzione ove sia attuato il lavoro.

Art. 5. Si avrà speciale riguardo agli italiani che appartengono alle provincie occupate dallo straniero.

Art. 6. Le disposizioni contenute nella presente legge non derogano punto alle leggi ed ai regolamenti di guerra.

Art. 7. Trenta giorni dopo la convocazione del Parlamento per la sessione immediatamente consecutiva a quella ora in corso, cesseranno d'essere in vigore le disposizioni della presente legge, salva facoltà al potere esecutivo di chiederne la proroga per legge entro quel termine.

Provvedimenti di pubblica sicurezza.

*Relazione della Commissione al Senato, 22 dicembre 1848, PLEZZA relatore.*

SIGNORI — La vostra Commissione ha sottoposto a serio e scrupoloso esame, e nel suo insieme e nei singoli dettagli il progetto di legge per provvedimenti di sicurezza pubblica approvato dalla Camera dei deputati, e al Senato presentato nella seduta dell'6 corrente, e si è fatto carico delle osservazioni di tutti gli uffizii. Parve ad alcuni uffizii il termine di tre giorni troppo lungo, massime per gli stranieri, e proposero di ridurlo a 24 ore; e veramente, l'accordare per legge a un forestiero o a una persona sconosciuta e di cui si credesse di avere motivo giusto di sospettare il diritto di soggiornare tre giorni per comunità senza che sia lecito chiedergli il nome, la patria, i mezzi di sussistenza, è grave inconveniente perchè porge mezzo facile di eludere la legge a spie del nemico e ai vagabondi che non sogliono fermarsi maggior tempo senza interruzione nello stesso luogo, o che giornalmente percorrono più comuni. Ma se questo termine è lungo troppo per le persone che questa legge ebbe in mira di colpire, ristretto alle ore 24 è forse troppo breve, e prescrive incumbenti troppo incomodi agli onesti viaggiatori e cittadini.

Si è riflettuto che ogni giorno una quantità di persone o per interperie o per accidenti, o per affari contro l'aspettazione incompiuti, è costretta a pernottare ove non avea intenzione di fermarsi, e che obbligarle tutte entro le ore 24 a riportare certificati della consegna o delle giustificazioni di cui nella legge, sotto pena di esporle, se ciò ommettono, a sottomissioni e processi, era cosa dura troppo, e poteva in mani rigorose dar luogo a molestie e vessazioni.

Si è riflettuto che qualunque legge, anche mitissima, è molesta e vessatoria, quando senza necessità impone formalità che richiedendo il concorso di più persone, in un atto, obbligano alla perdita di tempo ed alle diligenze e passi indispensabili perchè quell'atto si compia.

Si è riflettuto che nelle 24 ore è molte volte difficile trovare l'autorità di pubblica sicurezza che risiede nel capo-luogo di mandamento ove lo straniero sarebbe obbligato a recarsi alle volte con più miglia di cammino, e che così pure, il cittadino, se è costretto nelle 24 ore a munirsi della dichiarazione del sindaco comprovante la fatta consegna, può per ciò ottenere trovarsi nella necessità di perdere molto tempo con disagio troppo grave per chi non intende fermarsi molto in un luogo.

Si è riflettuto che il numero delle persone colpite dalla legge e così molestate aumenta a dismisura e fuori d'ogni proporzione coll'abbreviarsi del termine, e che se, per esempio, in un luogo, in tempo determinato, 50 o 60 persone si fermano più di tre giorni, saranno più di 1,000 quelli che vi si fermano più di 24 ore.

Non era dunque il caso di ridurre il termine della legge, perchè ciò le avrebbe sempre più confermato il carattere di incomoda e vessatoria. La Commissione quindi l'assoggettò ad esame onde vedere se l'utilità di essa era tanto grande da renderne tollerabili gl'incomodi.

Si è osservato che, bastando una semplice dichiarazione delle qualità proprie, senza giustificazione alcuna pei cittadini ad esimerli da ogni ulteriore incumbente, la legge lascia aperta via facile a chiunque di eludere i di lei effetti. Se uno straniero od un italiano di altri Stati si qualifica cittadino e vi declina nome, cognome, patria, professione e casa, come scoprirete voi la sua frode? Se egli parla italiano o francese, l'autorità è costretta a concedere il permesso di soggiorno, a porre un mentitore sotto l'egida della legge. E se un cittadino vi mente finto cognome, patria, professione e casa, non avete voi munito di recapito un indegno?

Si è osservato che le persone che la legge tenderebbe a frenare non saranno mai raggiunte dalla sanzione della medesima, perchè, stranieri o cittadini, i ladri, i vagabondi si fermeranno nello stesso luogo fino a tanto che non siano scoperti, ma una volta scoperti e chiamati dall'autorità si trasferiranno altrove, essendo antico costume dei vagabondi e male intenzionati di cambiar residenza tosto che s'avveggonno che a loro sono rivolti gli sguardi dell'autorità; per cui la legge non servirebbe a frenarli, e servirebbe ad incoraggiarli al delitto la sicurezza che, se non furono chiamati, non si è ancora l'autorità accorta della presenza loro.

Si è osservato che l'unica giustificazione richiesta dalla legge è quella dei mezzi di sussistenza, e che i ladri e vagabondi che si vorrebbero con essa frenare, sono appunto quelli che meno degli altri sono mancanti d'ordinario di mezzi di sussistenza. L'onesto operaio, l'onesto bracciante, che si staccano per forza dalla propria comune, quando non vi trovano più lavoro e sono prossimi al fine del piccolo loro peculio, e si recano in cerca di occupazione, se la fortuna non li assiste, ponno con tutta facilità trovarsi privi di mezzi; l'onesto straniero che imprevedute circostanze forzarono a viaggio più lungo che non aveva calcolato, o che fu costretto a consumare o perchè il peculio per accidenti non prevedibili, il ladro non mai. Cittadino o straniero, in campagna o in città, ovunque havvi qualche cosa che può rubarsi, egli trova sempre da occuparsi nell'inqquo suo mestiere in qualunque stagione. Non solo trova i mezzi di sussistere, ma anche di soddisfare i suoi vizi, e nei

compagni di vizi trova anche amici, non buoni certo, ma non ancora tanto diffamati da potersene rifiutare la garanzia. Esaminate la pratica d'ogni giorno e vedrete che nelle classi povere, chi ha più danaro da spendere sono ordinariamente quelli che, col tempo, si vengono a scoprire ladri, e vi persuaderete che il ladro non si lascia mai ridurre, e non riuscite mai a coglierlo tanto al secco che non possa mostrarvi una somma proporzionata alla sua condizione, vista la quale, a termini della proposta legge, l'autorità sarà obbligata a munirlo di regolare permesso di soggiorno e di dichiarazione che lo tranquillizza per l'avvenire.

Si è osservato che le sanzioni di questa legge sono l'espulsione o l'atto di sottomissione per quelli che non obbediscono alla chiamata dell'autorità o non ponno giustificare i mezzi di sussistenza. Si l'espulsione che la sottomissione sono pene troppo severe per chi non ha altro delitto che la mancanza di obbedienza, perchè questa mancanza è spesso involontaria e frutto più di trascuranza che di malizia; e il vero ladro si evaderà prima che queste pene si siano potuto applicare; per il che questo progetto di legge, senza nulla migliorare riguardo alle vere persone pericolose, essendo un'illusione sperare che esse, quando sanno di essere nel caso in cui, a termini della legge, saranno espulse od obbligate a stabile lavoro, vengano a consegnarsi, avrebbe creato il nuovo delitto di negligenza nell'obbedire alla chiamata, per poi punirlo con severità sproporzionata alla colpa.

Queste pecche della dispositiva della legge e della sanzione di essa, furono sentite dai varii uffizii, per cui alcuni vollero cambiare, come si disse, i termini fissati alla consegna, altri aggiungere che si mantengano fermi i regolamenti di polizia in vigore, perchè il sancire queste insufficienti norme in materia nella quale ve ne sono altre più chiare, più ragionate e più conducenti allo scopo, sembrò una deroga di esse; le quali cose tutte alla Commissione non sono sembrate utili per le ragioni che si diranno qui sotto. Altri uffizii vollero che si potessero chiedere altre giustificazioni oltre quella dei mezzi di sussistenza, altri in fine opinarono che la legge nulla dovesse avere di arbitrario, e che per ciò, ove si legge nel 2.° e 3.° alinea dell'art. 1, e nel 2.° e 3.° dell'art. 3 la parola *potrà*, opinarono dovervisi sostituire quella *dovrà*, nella quale sentenza non è concorsa la Commissione per il riflesso che in queste cose è necessario e indispensabile lasciare all'autorità che è responsabile della tranquillità pubblica, un potere discrezionale, di servirsi o non servirsi della facoltà che a lei accorda la legge, di assoggettare più o meno, a norma delle circostanze, gl'individui alle misure precauzionali dalla legge sancite. Vi sono dei tempi in cui è necessario massimo rigore, in altri mediocre, in altri non è pericoloso il lasciare che dorma la legge inesequita; vi sono tempi in cui gli stranieri di una nazione sono più sospetti che quelli di un'altra. I tedeschi oggi ponno esserci più pericolosi dei francesi o inglesi. Sarebbe dunque assurdo incomodare tutti, anche quelli a cui si potrebbero gli incomodi risparmiare, per ispirito d'uguaglianza e per togliere gli arbitrii. L'uguaglianza non istà nel disturbare tutti ugualmente ogni giorno, ma bensì nell'assoggettare tutti alle stesse norme, quando sono in identiche circostanze, le quali rendono ragionevole l'incomodo che loro si arreca, e arbitrio non è nocivo alla libertà la scelta che fa un'autorità di chi debba essere assoggettato a certe norme, scelta dei cui motivi deve dar ragione ai superiori; e certo, il togliere quest'arbitrio sarebbe rimedio peggiore del male, perchè non si può togliere se non assoggettando tutti egualmente alle norme della legge, anche quelli ai quali gl'incomodi di esse norme potrebbonsi ragionevolmente risparmiare.

Questo rigorismo poi, applicato alla presente legge, ci condurrebbe all'assurdo, perchè metterebbe qualche volta le autorità nella necessità di chiedere giustificazioni di mezzi di sussistenza, di processare quei vagabondi, espellere od esigere sottomissione di lavoro da persone notoriamente fuori d'eccezione, per non avere adempito per negligenza gl'incumbenti prescritti.

Questo potere discrezionario di allargare o restringere i rigori della sorveglianza, e di potere ammettere o espellere gli stranieri, a norma delle circostanze di pace o di guerra, delle relazioni diplomatiche, dei luoghi ove lo straniero intende passare, senza altro freno che la responsabilità ministeriale, è tanto necessario, che fino la repubblica francese lo sancì nella legge del 28 vendemmario, anno VI, art. 7, portato poi nel Codice penale francese, ove si legge:

« Tous étrangers voyageant dans l'intérieur du royaume » ou y résidant sans y avoir une mission des puissances neutres et amies reconnue par le Gouvernement français, ou y avoir acquis le titre de citoyen, sont mis sous la surveillance spéciale du Gouvernement, qui peut retirer leurs passeports et leur enjoindre de sortir du territoire du royaume » s'il juge leur présence susceptible de troubler l'ordre et la tranquillité publique. »

Non solo questa legge è sembrata inutile allo scopo, e che può divenire vessatoria nell'esecuzione, ed è sembrata mancare anche di quella sanzione senza di cui è impossibile che diventi efficace una legge contro persone di cattiva condotta, ma v'ha di più, essa è sembrata anche inutile, perchè nulla aggiunge alle leggi già esistenti su questa materia, pare anzi poter incagliare le medesime coll'introdurre nuove norme meno efficaci, le quali hanno l'apparenza di derogare alle antiche.

Le persone oziose, vagabonde, mancanti di mezzi di sussistenza, e per altre circostanze sospette, si straniera che cittadine, sono contemplate nel libro II, titolo VIII, capo 3 del Codice penale, e nelle Regie Patenti 30 ottobre 1821, si prescrivono le norme con cui devono regolarsi gli stranieri in questi Stati, nelle Regie Patenti 13 luglio 1814, quelle con cui regolar si debbono i cittadini.

E cominciando dagli stranieri nelle Regie Patenti del 14 si legge:

« Apparterrà ai comandanti delle provincie il vidimare i « passaporti degli stranieri » (e notate che qui, sotto nome di stranieri, s'intendono tutti quelli che non appartengono al nostro Stato, e che la facoltà dei comandanti spetta eguale alle autorità che loro succedettero in queste attribuzioni) « i quali saranno per ciò tenuti di presentarsi ai medesimi » nelle 24 ore dal loro arrivo. »

Nel Codice penale all'art. 460 si dice:

« Sono considerati come persone sospette . . . . lo straniero entrato nel territorio dei Regii Stati senza passaporto » od altra carta regolare, e che manchi di ogni giustificazione » sulle sue qualità. »

Ed all'art. 450:

« Si avranno per vagabondi coloro i quali non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza, e non esercitano » abitualmente un mestiere od una professione. »

E si soggiunge all'articolo seguente:

« Sono egualmente riputati per vagabondi coloro che vagano da un luogo all'altro affettando l'esercizio di una professione o di un mestiere, ma insufficiente per sé a procurare la loro sussistenza. »

E all'art. 453:

« Ove i vagabondi, dichiarati tali, siano stranieri, saranno

» espulsi dai Regii Stati, ed in caso che vi rientrassero, saranno puniti col carcere estensibile ad un anno. »

Voi lo vedete, o signori, l'unica differenza che passa tra le leggi antiche e quella oggi proposta, è che lo straniero, coll'antica, è obbligato di presentarsi all'autorità entro 24 ore dall'arrivo, nella nuova idea di legge entro tre giorni; coll'antica è obbligato dare qualche giustificazione delle sue qualità se non è munito di regolare recapito, sotto pena di essere considerato come persona sospetta, e se vive senza lavoro o con lavoro insufficiente è obbligato a giustificare i mezzi di sussistenza sotto pena d'essere dichiarato ozioso o vagabondo, e d'essere espulso; colla nuova invece, trascorsi i tre giorni, i quali sono sufficienti anche a commettere qualunque delitto, se non ubbidì alla chiamata o se non giustifica i mezzi, può essere espulso.

E chi non vede quanto sia più provvida la legge antica e che è dessa più conducente allo scopo? Tutti gli stranieri, nelle 24 ore, sono obbligati a presentarsi all'autorità, e se non hanno recapiti e niuna sorta di giustificazioni delle loro qualità non sono espulsi, perchè la legge non punisce, non presume cattivi per il solo motivo che si è straniero in paese dove non si è conosciuto, ma rivolge a loro gli sguardi dell'autorità come a persone di cui si può avere sospetti. Se poi i sospetti aumentano per dati positivi che li avvalorano, ed uno di questi dati è il vederli vivere senza che appariscano mezzi sufficienti, allora si chiede la giustificazione; non potendo dar la quale si espelle. Qui non si obbliga uno a giustificare i suoi mezzi di sussistenza pel solo fatto di essere straniero, e non si obbligano a giustificazioni tutti quelli che arrivano, ma si obbligano solo quelli il cui soggiorno o vagare senza mezzi apparenti o presumibili ingenera e avvalorava sospetti di mala vita. Non si punisce coll'espulsione la semplice noncuranza di presentarsi alla chiamata, che molte volte è più frutto di negligenza che di malizia, ma si espelle chi non è in grado di dimostrare in che modo ha potuto vivere senza lavoro, e giustamente, perchè chi ha vissuto e non può dire come ha vissuto, visse con mezzi che non gli conviene confessare, con mezzi che è interesse del pubblico non si riproducano.

Così pure, per ciò che riguarda i cittadini;

Nelle Regie Patenti 13 luglio 1814 si prescrive all'articolo 7 che:

« Chiunque vorrà transitare da una provincia all'altra dei » Regii Stati, dovrà essere munito di un certificato di buona » condotta;

« Sarà sottoposto a tre giorni d'arresto chiunque, passando » da una provincia all'altra, fosse trovato senza il prescritto » certificato. »

Se lo scopo della legge ora proposta fosse stato di diminuire la sorveglianza per facilitare ai cittadini il libero passaggio da uno ad altro luogo degli Stati, il sostituire una semplice dichiarazione del nome, cognome, ecc. alla carta di sicurezza spedita dall'autorità sulla deposizione di due testimonii, sarebbe stato utile allo scopo e concepibile, ma che questa sostituzione si faccia in un tempo di straordinaria crisi e temporariamente, quasi che fosse un modo più sicuro ma più incomodo di conoscere gli onesti da quelli che non lo sono, è sembrato alla Commissione meno esatto. Il certificato è meno incomodo degli incumbenti proposti, perchè una volta ottenuto (ed è facile averlo ove due cittadini si conoscano che facciano fede) è facile portarlo con sé, e non è incomodo mostrarlo a chi lo richiede, non conduce a perdita di tempo, a viaggi, a more inutili.

Il certificato è una vera prova di onestà e d'identità, per-

chè non è il cittadino che depone di se stesso, il quale, se vuole trattenerli per fini iniqui, non darà certo il suo vero nome. Il certificato contenendo i connotati, riesce facile agli agenti del Governo riconoscere l'identità della persona e chi ha e chi non ha adempito gli incumbenti della legge; non così la semplice dichiara, che può da una mano all'altra passarsi e servire per molti anche in frode della legge.

Il certificato non esclude l'esame della condotta del cittadino e la di lui punizione, se si vede che vive senza avere mezzi di sussistenza, come sogliono molte volte fare i vagabondi, che nella propria comune conducono vita apparentemente onesta per meritare i recapiti, e lungi dalla loro comune si danno all'ozio, ai vizii, ai delitti, a mala vita.

La necessità di questo certificato era stata già anch'essa sentita dalla Repubblica Francese, che nella legge 10 vendemmiajo, anno IV, tit. III, art. 1, ha:

« Nul individu ne peut voyager sans être muni d'un passeport délivré par le maire de sa commune. »

E all'art. 6 della stessa legge:

« Tout individu voyageant sans passeport peut être mis sur le champ en état d'arrestation et détenu jusqu'à ce qu'il ai justifié de son domicile. »

E all'art. 7:

« A défaut de cette justification dans les quinze jours, il peut être réputé vagabond et sans aveu, et traduit comme tel devant les tribunaux compétents. »

La Commissione ha esaminato con iscrupolosa diligenza tutti i rapporti dei signori Governatori, Comandanti e Intendenti fatti al Dicastero di Polizia dal 1840 al giorno d'oggi sugli oziosi e vagabondi, e vi ha trovato lagnanze continue sulla negligenza ora dei Sindaci nel dar le note, ora di altre autorità nell'eseguire ed applicare la legge, ma non vi ha trovato una sola osservazione, un solo lagnante che allo atto pratico le norme delle Regie Patenti sopra citate, combinate con quelle del Codice penale debitamente eseguite, siano state trovate insufficienti allo scopo.

Se adunque gl'inconvenienti si sono moltiplicati, non alla mancanza di leggi e di sufficienti norme, ma bensì alla poca attività e diligenza nell'applicazione di esse, ciò si debbe attribuire; alle quali negligenze il potere esecutivo ha in mano mezzi sufficienti per porre riparo, senza che sia necessario aumentare il numero delle leggi, le quali, in società bene ordinata, devono essere, quanto è possibile, poche, chiare, ma puntualmente eseguite, essendo noto il detto di Tacito, che uno degli artifizii più potenti di cui si servì Tiberio per opprimere la libertà romana, fu il secondare la tendenza del Senato a moltiplicare senza bisogno le leggi, le quali, quando inutili, sono un potere del Principe e pascolo delle spie.

L'unica parte in cui potrebbe esser utile la legge attuale si è quella in cui raccomanda speciali riguardi per gli Italiani, massime delle Provincie occupate dallo straniero, e per gli stranieri profughi per cause politiche, ma non si crede necessario sancire una legge per questo solo scopo, ora che il Governo, immedesimato colla Nazione, ha visto con quanto amore furono accolte le leggi di sussidii per i profughi delle Provincie nostre, e che la civilizzazione ci ha condotti a riconoscere che a qualunque partito appartenga chi, per un'idea, per un principio, in buona fede e lealmente difeso, esula dalla sua patria ed abbandona i comodi della vita, può essere ingannato, ma è uomo di cuore e merita la stima e la protezione di tutti i suoi simili.

Per tutti questi motivi, la Commissione, unanime, ha riconosciuto che la proposta legge è non solo inutile, ma può anche riuscire vessatoria e contraria ad un tempo allo scopo

prefisso, e che bastano le leggi vigenti di cui crede il Senato debba raccomandare al Governo la fedele applicazione come modificazioni richieste dal vigente Statuto per mantenere l'ordine pubblico e vi propone di rigettarla.

## Proroga di termini pel prestito obbligatorio.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 31 ottobre 1848 dal Ministro delle Finanze (Di REVEL).*

SIGNORI — I dubbi sollevatisi a seguito delle pubbliche discussioni testè seguite intorno alle leggi del prestito obbligatorio hanno prodotto una certa quale esitazione in parecchi di coloro che ancora si disponevano a concorrervi spontaneamente, a talchè in questi giorni che pur dovevano considerarsi gli ultimi del termine utile per profittare del beneficio promesso ai contribuenti volontari, pochi proporzionalmente furono coloro che si recarono a fare le volute dichiarazioni nelle tesorerie provinciali.

A questa considerazione che può meritare un tal quale riguardo anche nell'interesse dei contribuenti, conviene aggiungere che parecchi corpi morali non poterono per ancora porsi in misura ad eseguire le dichiarazioni ed il primo versamento del prestito che loro incumbe. Lo stesso debbe pure dirsi per quanto ha rapporto al prestito sui beni ecclesiastici per cui dovettero invocare le occorrenti facoltà della S. Sede acciò li sovventori di danaro ai medesimi potessero ottenere una valida guarentigia ipotecaria od un possesso incontestabile, le quali facoltà non essendo giunte che da pochi giorni, non poterono ancora esser fatte note ai rispettivi ordinari per l'analogo esequimento.

Ciò stante essendo non solo conveniente, ma equo ancora di prorogare ulteriormente il termine scadente con tutto il 31 dell'andante mese per le dichiarazioni spontanee di cui si tratta, il riferente ha l'onore di presentarvi il qui unito progetto di analoga legge, mercè cui siffatto termine sarebbe protratto a tutto il prossimo mese di novembre, e prorogati di conformità tutti gli altri che ne dipendono, salvo quello del pagamento dell'ultima rata che si conserverebbe nel limite di tutto febbraio 1849, sia per ragione di uniformità, sia e più ancora per non ritardare di troppo il compimento del prestito.

Colla concessione di questa nuova mora si agevolerà sempre più l'incasso del prestito senz'uopo di ricorrere a mezzi coattivi, si dà tempo a discutere e provvedere in ordine alle modificazioni da introdursi nell'eseguimento della legge a riguardo di quelle provincie per cui si crederà di fare delle eccezioni, e si evita ad un tempo che occorrere possa un rifiuto di esecuzione della legge che sarebbe intollerabile.

### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È nuovamente prorogato a tutto il prossimo mese di novembre il termine già protratto al 31 ottobre andante col Reale Decreto del 10 dello stesso mese, per le dichiarazioni spontanee nelle tesorerie provinciali, e per il versamento della prima rata del prestito volontario ed obbligatorio di cui negli articoli 9 e 10 del precedente Reale Decreto del 7 settembre ultimo.

Art. 2. È di conformità prorogato a tutto lo stesso mese di novembre il termine per la rimessione dei ruoli agli uffici d'Intendenza, per le consegne dei crediti ipotecari e per l'ef-

fettuazione dei relativi pagamenti di cui agli articoli 1, 8 e 17 del Reale Decreto del 12 dello stesso mese di settembre.

Art. 3. La mora per il pagamento dell'ultima rata dei prestiti spontaneamente dichiarati nelle tesorerie provinciali s'intenderà conservata nel limite di tutto febbraio 1849, talchè i quattro ultimi sestieri dei pagamenti dichiarati dopo il 31 ottobre scadente, dovranno versarsi in tre uguali rate mensuali a far tempo dalla data delle dichiarazioni rispettive.

Art. 4. Il termine di giorni otto fissato dall'art. 25 del Reale Decreto 12 settembre suddetto per le reclamazioni contro le tasse di prestiti è esteso a giorni quindici.

Questa estensione è pure applicabile alle reclamazioni dei contribuenti iscritti nei ruoli pubblicati prima dell'emanazione della presente legge per cui non sia ancora scaduto il termine prementovato di giorni quindici.

Art. 5. L'attivamento della riscossione delle quote di prestito, per parte degli esattori delle contribuzioni dirette, resterà perciò sospeso sino a tutto il giorno otto del prossimo dicembre anche relativamente ai ruoli che fossero già resi esecutorii.

### Proroga di termini pel prestito obbligatorio.

*Relazione fatta alla Camera l'11 novembre 1848 dalla Commissione composta dei deputati REGIS — STARA — DES-AMBROIS — SIGNORETTI — BIANCHERI — SAULI e FARINA PAOLO relatore.*

SIGNORI — Se la gravezza dei bisogni dell'erario occasionati dalla più santa delle cause, quella della guerra di patria indipendenza, doveva convincerci della necessità di rafforzare della nostra approvazione la legge sul prestito obbligatorio, ogni ragione di equità e di giustizia deve persuaderci ad introdurre nella esecuzione della medesima tutte le facilitazioni possibili onde conciliarla coi riguardi dovuti allo stato di dubbiezza sollevatosi nell'animo di buon numero di contribuenti, colle eventuali difficoltà di procurarsi i mezzi di eseguirlo, i documenti per farne rettificare l'ammontare, e colle particolari circostanze di non pochi corpi morali dipendenti dalla necessità di preventive deliberazioni, ed operazioni malagevoli, sottoposte anche talvolta ad approvazione superiore difficilmente ottenibile nella angustia dei termini prefissi nella legge del 12 settembre ultimo scorso.

Convinta ciò stante la Commissione della opportunità della legge di proroga di termini pel prestito obbligatorio presentata dal Ministro di finanze alla Camera il 31 ottobre ora scaduto, non avrebbe riconosciuto conveniente alcun cambiamento negli articoli 1, 2 e 3 della proposta ministeriale tranne quello affatto inconcludente della sostituzione dell'epiteto *scaduto* a quello di *andante* relativo al mese di ottobre accennato nell'articolo primo.

Ma giunta all'articolo 4 essa si avvide, che l'articolo 1 del Decreto Reale del 12 settembre prescrivendo, relativamente al prestito sulle proprietà stabili, la formazione dei ruoli fra il termine perentorio di un mese dalla data del Decreto medesimo, e che tali ruoli essendo stati per la massima parte effettuati nel termine medesimo, e tosto pubblicati, il termine di quindici giorni computabili dalla pubblicazione del ruolo per effettuare le reclamazioni contro le tasse dei prestiti dai contribuenti iscritti sui ruoli pubblicati prima della emanazione della presente legge, diveniva una concessione per la

massima parte dei casi illusoria e di niun effetto, essendo i quindici giorni concessi già prima d'ora scaduti.

Nel dubbio per altra parte che tutti i ruoli, anche relativi al prestito sul commercio, siano stati prima della attivazione della presente legge pubblicati, per cui dalla fissazione di un termine non desunto dalla data della pubblicazione dei ruoli, ne potesse venire od una limitazione di termine alla facoltà di reclamare accordata agli iscritti, od anche l'assoluta impossibilità di presentare riclami per mancanza di preventiva cognizione dell'ammontare della tassa colla quale nel ruolo taluno fosse quotizzato: la Commissione unanime avrebbe modificato l'articolo quarto della legge colle espressioni seguenti:

« Art. 4. Il termine di giorni otto fissato dall'articolo 25 » del Decreto Reale 12 settembre suddetto per le reclamazioni » contro le tasse dei prestiti è esteso a giorni 15.

» L'estensione a giorni 15 è pure applicabile alle riclami- » zioni dei contribuenti iscritti nei ruoli anteriormente pub- » blicati. In quest'ultimo caso però i 15 giorni cominceranno » a decorrere dalla data della presente legge. »

Nel resto la Commissione unanime vi propone per mio mezzo, o signori, l'approvazione della legge quale venne dal Ministero presentata.

### Proroga di termini pel prestito obbligatorio.

*Relazione del Ministro di Finanze 18 novembre 1848, con cui presenta al Senato il progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati il 13 novembre suddetto.*

SIGNORI — La esitazione in che si trovarono parecchi dei tassabili nel prestito obbligatorio a seguito delle pubbliche discussioni testè seguite intorno alla legge che lo impose, rallentò necessariamente il loro concorso spontaneo alle relative dichiarazioni nelle tesorerie provinciali, ed indipendentemente da questa circostanza furono pure impediti sinqui a concorrervi effettivamente parecchi corpi morali sia per le formalità preliminari cui dovevano compiere, sia anche, e più essenzialmente per le difficoltà a rinvenire l'occorrente numerario.

Per queste considerazioni, cui vuoi pure aggiungere un riguardo d'equità verso i contribuenti ai quali non potrebbe essere giusto di defraudarli del beneficio promesso dalla legge ai concorrenti spontanei, abbiamo presentato alla Camera dei deputati un progetto di legge portante una nuova prorogazione a tutto il mese corrente per le dichiarazioni e per il primo versamento in conto del prestito surriferito, colla corrispondente prorogazione degli altri termini correlativi.

La Camera dei deputati nell'adottare in massima il presentato progetto di legge ha stimato conveniente d'introdurvi alcuni emendamenti, come sono, di portare a tutto dicembre, la proroga, proposta soltanto a tutto novembre, per le dichiarazioni spontanee; di estendere pure siffatta proroga alla facoltà di chiedere la conversione in rendite dei titoli del prestito volontario nazionale; e per ultimo di stabilire dalla data della legge stessa la decorrenza del termine per le reclamazioni contro le tasse di prestito per i contribuenti iscritti nei ruoli pubblicati anteriormente.

Noi ci rechiamo ora ad onore di presentarvi, signori Senatori, quel progetto di legge per le vostre deliberazioni. Non dobbiamo però tralasciare di osservarvi che in occasione della



discussione di questa legge alla Camera dei deputati, essendo stato proposto un emendamento all' articolo 1 inteso a prorogare altresì al 31 dicembre p. v. il termine utile per domandare la conversione in rendite dello Stato dei titoli del prestito volontario nazionale aperto col Regio Editto del 23 marzo scorso e riaperto con Decreto Reale del 1.º agosto pure passato, occorse nella redazione di tale emendamento uno sbaglio di riferimento ad articoli di legge per cui la locuzione rimane inesatta e vorrebbe quindi essere riformata.

Consiste lo sbaglio in ciò che sarebbesi fatto riferire l' obbligazione di fare le domande di conversione al Decreto Reale del 7 settembre scorso relativo al prestito obbligatorio, e la già concedutane proroga a quello del 31 ottobre ora scorso, quando invece siffatti provvedimenti furono sanciti con altri Decreti, cioè: per la presentazione delle domande col Decreto del 7 settembre portante creazione della rendita redimibile di L. 2500m.; e per la proroga delle medesime con quello del 30 stesso mese relativo alla forma delle cedole per la rendita suddetta; inoltre sarebbonsi accennati come relativi a tali domande gli alinea 3, 4 e 5 del Decreto di riferimento senza citarne l'articolo di cui fanno parte, e si sarebbe compreso l'alinea 5 che non può avervi relazione stantechè la ivi enunciata conversione essendo dipendente dal prestito attuale e quindi obbligatorio, non richiede la presentazione di apposita domanda.

Ciò stante, per riparare alle narrate sviste, noi vi proponiamo, o signori, di modificare l' articolo 1 nella seguente conformità:

« È nuovamente prorogato a tutto il prossimo mese di dicembre tanto il termine già protratto al 31 ottobre scaduto col Decreto Reale del 10 stesso mese per le dichiarazioni spontanee nelle tesorerie provinciali e per il versamento della prima rata del prestito volontario ed obbligatorio, di cui negli articoli 9 e 10 del precedente Reale Decreto del 7 settembre ultimo, quanto quello per le domande di conversione di cui negli alinea 3 e 4 articolo 11 dell'altro Decreto della stessa data 7 settembre che era pure stato già prorogato a tutto il 31 ottobre col Decreto del 30 stesso settembre. »

*Tenore della legge quale fu adottata dalla Camera dei deputati il 15 novembre 1848.*

**Art. 1.** È nuovamente prorogato a tutto il prossimo mese di dicembre il termine già protratto al 31 ottobre scaduto col Reale Decreto del 10 dello stesso mese, per le dichiarazioni spontanee nelle tesorerie provinciali, e per il versamento della prima rata del prestito volontario ed obbligatorio di cui negli articoli 9 e 10, e per le domande di conversione di cui negli alinea 3, 4 e 5 del precedente Reale Decreto del 7 settembre ultimo.

**Art. 2.** È di conformità prorogato a tutto lo stesso mese di dicembre il termine per la rimessione dei ruoli agli uffici di Intendenza, per le consegne dei crediti ipotecari e per l'effettuazione dei relativi pagamenti di cui agli articoli 1, 8 e 17 del Reale Decreto del 12 dello stesso mese di settembre.

**Art. 3.** La mora per il pagamento dell'ultima rata dei prestiti spontaneamente dichiarati nelle tesorerie provinciali s'intenderà conservata nel limite di tutto febbraio 1849, talchè i due ultimi terzi dei pagamenti dichiarati dopo il 31 ottobre scaduto, dovranno versarsi in uguali rate mensuali a far tempo dalla data delle dichiarazioni rispettive.

**Art. 4.** Il termine di giorni otto fissato dall' articolo 25 del Reale Decreto 12 settembre suddetto per le reclamazioni contro le tasse di prestiti, è esteso a giorni 15.

DOCUMENTI

13

L'estensione a giorni 15 è pure applicabile alle reclamazioni dei contribuenti iscritti nei ruoli anteriormente pubblicati. In quest'ultimo caso però i quindici giorni cominceranno a decorrere dalla data della presente legge.

**Art. 5.** L'attivamento della riscossione delle quote di prestito per parte degli esattori delle contribuzioni dirette, resterà perciò sospeso sino a tutto il giorno otto del prossimo gennaio, anche relativamente ai ruoli che fossero già resi esecutori.

### Proroga di termini pel prestito obbligatorio.

*Relazione della Commissione al Senato 27 novembre 1848,*  
QUARELLI relatore.

**SIGNORI** — La sollecitudine colla quale un gran numero di contribuenti concorse spontaneamente al prestito imposto col Decreto del 7 settembre ultimo, mentre somministrò all'erario nazionale li fondi necessari per sopperire alle molte e pressanti esigenze dello Stato, permise pure che il Governo, tenendo conto delle eventuali difficoltà che s'incontravano da altri non pochi contribuenti nel procurarsi li mezzi di prender parte a tale prestito, concedesse con successivo Decreto del 10 ottobre, una proroga a tutto il 31 dello stesso mese per l'eseguimento delle disposizioni contenute nella prima legge.

Quelle stesse considerazioni che già avevano consigliato la emanazione del citato Decreto del 10 ottobre riuscì profittevole tanto ai contribuenti quanto all'erario, militando tuttora riguardo ad alcuni contribuenti ai quali, attesa la crescente scarsezza del numerario in circolazione, riuscì meno facile il procurarsi l'occorrente denaro, e specialmente poi in ordine a varii corpi amministrati cui incumbono lunghe pratiche onde riportare le opportune autorizzazioni per procurarsi li necessari fondi, determinarono il Governo a proporre una nuova legge, mercè la quale venga conceduto un altro termine per soddisfare al prestito obbligatorio con quei vantaggi assicurati dalla legge che lo ha ordinato.

Questo progetto di legge è in oggi sottoposto alla vostra discussione, ed io a nome della Commissione alla quale ne demandaste la disamina, ho l'onore di esporvi l'avviso che la medesima ebbe ad emettere.

La Commissione non ha esitato nel riconoscere come la legge proposta sia opportuna e giusta, imperocchè lo scopo della medesima, mentre tende essenzialmente ad agevolare ai contribuenti, ai quali il ritardo frapposto non può essere ragionevolmente imputato a colpa, il mezzo di concorrere al prestito senza perdere il notevole beneficio di cui si è voluto far godere questi sovventori del denaro alle casse pubbliche, non può a meno di giovare pure alle stesse finanze per la maggiore facilità con cui se ne opererà la riscossione, quando il pagamento segue volontariamente e senza mezzi coattivi.

Riconosciuta la convenienza della sostanza della legge, passando la Commissione alla disamina dei singoli articoli osservava in ordine al primo, che le modificazioni proposte dal Ministero rendonsi indispensabili onde rettificare le meno esatte indicazioni che per semplice errore furono enunciate nel progetto adottato dalla Camera dei deputati, nella parte che concerne al riferimento di alcuni articoli di precedenti Decreti.

Non isfuggiva poi alla Commissione che la nuova proroga proposta concedersi con quest'articolo riguardo alle domande



di concessione in rendite delle somme versate nel prestito volontario del 25 marzo p. p. imposto coi Decreti 1.° e 20 agosto successivo, sarà verosimilmente per rimanere in avvenire senza effetto, imperocchè non è quasi probabile che li sovventori di dette somme, li quali hanno diritto di conseguire l'intero capitale in capo dell'anno, vogliano in oggi preferire di accettare in pagamento delle rendite, il cui valore reale a quell'epoca sarà minore di assai di quello per cui le avrebbero ricevute.

Questa considerazione faceva nascere ad uno dei membri della Commissione il pensiero di proporre un ammendamento, con cui il favore concesso ai sovventori del prestito obbligatorio che ottengono una rendita di lire 8 per ogni lire 80 di capitale, fosse esteso ai sovventori dei primi prestiti; e ciò al doppio fine di esonerar fin d'ora l'erario dall'obbligo di provvedere in capo dell'anno al pagamento integrale di dette somme, e di pareggiare la condizione dei sovventori dei vari prestiti, accordando ai più diligenti nel corrispondere all'invito fatto dal Governo, lo stesso favore concesso più tardi a quelli che erano stati meno solleciti a portare il loro denaro alle casse pubbliche.

Sebbene gli altri membri della Commissione riconoscessero fondate tali osservazioni, furono però d'avviso che trattandosi sostanzialmente di aumentare per tal modo quasi d'un quarto il debito nascente dai detti primi prestiti, era questa una disposizione che non sembrava conveniente di proporre incidentalmente nella circostanza che si trattava di una legge relativa ad una semplice proroga nel modo di esequimento di precedente Decreto.

Nessuna osservazione si presentò alla Commissione riguardo agli altri articoli del progetto di legge, li quali sostanzialmente sono una conseguenza necessaria della disposizione dell'articolo primo, ed hanno per oggetto di rendere più agevole lo esequimento delli precedenti Decreti relativi al prestito obbligatorio.

Laonde la Commissione fu unanime nell'opinare che la legge proposta modifica la quanto all'art. 1 nei termini indicati dal Ministero, meriti la sanzione del Senato.

### Proroga di termini pel prestito obbligatorio.

*Relazione del Ministro delle Finanze alla Camera dei deputati 29 novembre 1848, con cui ripresenta il progetto di legge stato adottato dal Senato il 27 novembre suddetto.*

SIGNORI DEPUTATI — Nella redazione dell'emendamento che avete adottato, o signori, nella tornata del 13 del volgente mese all'articolo 1 del progetto di legge che abbiamo avuto l'onore di presentarvi nell'adunanza del 31 del precedente ottobre per la prorogazione di termini pel prestito obbligatorio, occorre uno sbaglio di riferimento ad articoli di legge per cui la locuzione rimarrebbe inesatta.

Consiste lo sbaglio in ciò che sarebbesi fatto riferire l'obbligazione di presentare le domande di conversione al Decreto Reale del 7 settembre relativo al prestito obbligatorio, e la già concedutane proroga a quello del 31 ottobre, quando invece siffatti provvedimenti furono sanciti con altri Decreti, cioè: la presentazione delle domande col Decreto del 7 settembre portante creazione della rendita di lire 2,500m., la prorogazione delle medesime con quello del 30 stesso mese relativo alla forma delle cedole per la rendita stessa.

Inoltre sarebbonsi accennati come relativi a tali domande gli alinea 3, 4 e 5 del Decreto di riferimento senza citarne l'articolo di cui fanno parte, e si sarebbe compreso l'alinea 5 che non può avere relazione stantechè la ivi enunciata conversione essendo dipendente dal prestito attuale, non richiede la presentazione di apposita domanda.

Nel rassegnare pertanto al Senato del Regno il progetto di legge che avete come sovra adottato, ci siamo fatto carico di proporre che il mentovato articolo di legge fosse rettificato in tal parte nella seguente conformità.

« È nuovamente prorogato a tutto il prossimo mese di dicembre tanto il termine già protratto al 31 ottobre scaduto col Decreto Reale del 10 dello stesso mese, per le dichiarazioni spontanee nelle tesorerie provinciali e per il versamento della prima rata del prestito volontario ed obbligatorio di cui negli articoli 9 e 10 del precedente Reale Decreto del 7 settembre ultimo, quanto quello per le domande di conversione di cui negli alinea 3 e 4 art. 11 dell'altro Decreto della stessa data 7 settembre che era pure stato già prorogato a tutto il 31 ottobre col Decreto del 30 stesso settembre. »

Il Senato avendo adottata la legge colla proposta rettificazione nell'adunanza del 27 dell'andante mese, la presentiamo ora di nuovo alle vostre deliberazioni, pensando che l'approvazione dell'introdottovi emendamento possa aver luogo senza le formalità consuete della stampa e della distribuzione agli Uffizi. (*Vedi il progetto a pagina 193.*)

### Proroga di termini pel prestito obbligatorio.

*Relazione della Commissione alla Camera 2 dicembre 1848, BIANCHERI relatore. (La Commissione fu la stessa che ebbe già ad esaminare questo progetto nella prima presentazione alla Camera).*

SIGNORI — Nella tornata delli 13 novembre p. p. voi, o signori, riconoscendo giusta ed opportuna la legge proposta dal signor Ministro delle finanze per una nuova proroga ai contribuenti nel prestito obbligatorio di cui nel Decreto Reale del 7 settembre ultimo scorso, e per le domande di conversione già state ammesse con altro Decreto dell'istesso giorno relativo alla creazione della rendita di lire 2,500, mila avete adottata la legge medesima composta di cinque articoli alla quasi unanimità.

L'articolo 1 di questa legge adottato dalla Camera era concepito nei seguenti termini: *È nuovamente prorogato a tutto il prossimo mese di dicembre il termine già protratto al 31 ottobre scaduto col R. Decreto del 10 stesso mese per le dichiarazioni spontanee nelle tesorerie provinciali, e per il versamento della prima rata del prestito volontario ed obbligatorio di cui negli art. 9 e 10, e per le domande di conversione di cui negli alinea 3, 4 e 5 del precedente Reale Decreto del 7 settembre ultimo.*

Presentatasi questa legge alla sanzione del Senato, il medesimo nel riconoscere in massima, e nella sua sostanza la giustizia e la convenienza di detta legge dietro le analoghe proposizioni del sig. Ministro delle finanze, avrebbe creduto di dover introdurre nel riferito art. 1 già adottato dalla Camera alcune rettificazioni e modificazioni, onde renderne il senso più compiuto ed esatto, lasciando nel resto intatti gli altri quattro articoli della legge.

Le rettificazioni introdotte ed adottate dal Senato in detto articolo 1 sono le seguenti, cioè: in quanto alla prima parte

di quell'articolo concernente le dichiarazioni spontanee, ed il versamento della prima rata da farsi nelle tesorerie provinciali, il Senato l'ha riferita al primo Decreto del 7 settembre ultimo, concernente il prestito obbligatorio con aver citata la data del Decreto medesimo, che ha preceduto quello della creazione delle rendite; ed in quanto alla seconda parte dello stesso articolo 1, concernente le domande di conversione, di cui negli alinea 3, 4 e 5 dell'altro Decreto dell'istesso giorno, il Senato ha soppresso il numero 3, ed ha citato l'articolo 11 del Decreto a cui si rapportano gli altri alinea 3 e 4 stati mantenuti nella legge. Per ultimo il Senato aggiunse alla fine di detto articolo 1, dove si fa cenno del Decreto 7 settembre ultimo, relativo alle cedole che il medesimo era pure stato già prorogato a tutto il 31 ottobre con Decreto delli 30 stesso settembre.

In dipendenza delle modificazioni e rettificazioni introdotte dal Senato, l'articolo 1 di detta legge venne concepito nei seguenti termini:

*È nuovamente prorogato a tutto il prossimo mese di dicembre tanto il termine già protratto al 31 ottobre scaduto col Decreto Reale del 10 stesso mese per le dichiarazioni spontanee nelle tesorerie provinciali, e per il versamento della prima rata del prestito volontario ed obbligatorio, di cui negli art. 9 e 10 del precedente Reale Decreto del 7 settembre ultimo, quanto quello per le domande di conversione di cui negli alinea 3 e 4, art. 11 dell'altro Decreto della stessa data 7 settembre che era pure stato già prorogato a tutto il 31 ottobre col Decreto del 30 stesso settembre.*

La Commissione da voi incaricata di portare nuovamente il suo esame su quest'articolo 1 così modificato, si è fatta carico anzi tutto di confrontare l'articolo medesimo, almeno per quanto riguarda le emende ed aggiunte introdotte dal Senato, coi rispettivi testi di legge, a cui si rapporta, e per mezzo di questo confronto ha dovuto acquistare la piena convinzione, che le modificazioni introdotte erano non solo opportune, ma anche perfettamente corrispondenti, ed in armonia col vero spirito, e con tutto il contesto della legge.

La Commissione ha rilevato inoltre essere logica e giusta la soppressione dell'alinea 5 dell'articolo 11 operata dal Senato nell'articolo da lui emendato, avvegnachè detto alinea che si riferisce appunto all'articolo 11 del Decreto 7 settembre ultimo toccante il prestito obbligatorio, ha per oggetto unicamente la conversione delle quote di detto prestito che saranno versate dai contribuenti dopo la spirazione dei termini segnati dall'articolo 9 di quel Decreto, e dopo i termini di proroga accordati dalle leggi successive, e per conseguenza di quote che oltre di non poter godere dell'aumento del 20 p. 0/0 stabilito a favore dei contribuenti più solleciti e volontari, devono a termini delle stesse leggi essere necessariamente convertite in altrettante iscrizioni di rendita al pari, e non è quindi necessario nè opportuno che se ne faccia una riserva espressa nella legge di cui si tratta.

Per ultimo la Commissione fu pure d'avviso concorde che le nuove modificazioni ed emende apprestate dal Senato, nel mentre per nulla influivano a variare la legge nella sua sostanza, servivano però a renderne più chiaro il significato, come più precisa ed esatta la sua locuzione.

Per queste considerazioni a nome della Commissione unanime io ho l'onore di proporre alla Camera, che stando fermi tutti gli altri articoli della legge di cui si tratta già dalle due Camere sanzionate, piaccia alla medesima di adottare l'art. 1 di quella stessa legge nei termini precisi in cui è stato emendato dal Senato, e riproposto dal sig. Ministro delle Finanze concepito come segue: *V. il progetto stato adottato dal Senato.*

## Soprossoldo annesso alla medaglia al valor militare.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 31 ottobre 1848 dal Ministro di Guerra e Marina (LA-MARMORA).*

SIGNORI — L'art. 12 del Regio Viglietto 26 marzo 1833 accorda un soprossoldo di lire 50 annue ai militari fregiati della medaglia d'argento al valor militare, e di lire 100 a quelli che fossero fregiati della medaglia d'oro.

Ben rare sono le medaglie che si conferiscono in oro, appunto perchè non si accordano che ad azioni al tutto splendide e straordinarie; considerevole invece è il numero delle medaglie d'argento state accordate nel corso dell'ultima campagna, e speriamo che rinnovandosi la guerra non abbiano a scemare le occasioni di conferire queste ricompense, che la nazione accorda certo più volentieri che nessun'altra mai.

Ma il soprossoldo annesso alla medaglia d'argento è di così lieve momento da riuscire di poco sollievo al soldato, di nessuna considerazione all'uffiziale.

Parve quindi opportuno di accrescerne la somma, e per conciliare le ragioni dell'economia con quelle della generosità nazionale parve che si potesse da un altro lato cessare d'ora innanzi di corrispondere all'uffiziale un soprossoldo, che, come dissi, è per lui di lieve momento; anzi non si può dubitare che gli uffiziali rinuncieranno volentieri a questo vantaggio che sapranno ridondare in maggior beneficio del soldato.

Però una eccezione si è fatta a questo principio per quei bass'uffiziali fregiati della medaglia, i quali saranno promossi uffiziali, comechè tal promozione non debba recare nessun danno al promosso; e chi conosce il tenue stipendio assegnato agli uffiziali subalterni, fatta ragione degli obblighi che gl'impongono il suo grado, di leggieri accorderà che la promozione da furiere ad uffiziale sarebbe in qualche maniera svantaggiosa pel verso pecuniario al furiere decorato, il quale dovesse rinunciare al soprossoldo.

Ma questa considerazione riceve anche un maggior peso dalla circostanza, che tali uffiziali i quali spesso ottengono di essere collocati in ritiro od in servizio sedentario prima di giungere ai gradi superiori, sarebbero privati in vecchiaia di un sussidio, che in quell'età e condizione riesce di qualche riguardo, e ne sarebbero private le vedove ed i figliuoli a cui a tenore dell'anzidetto Regio Viglietto, art. 14, il soprossoldo in discorso continua ad essere corrisposto.

Queste sono le ragioni, o signori, che muovono il Sovrano a sottoporre alle vostre deliberazioni il progetto di legge che ho l'onore di presentarvi.

### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il soprossoldo assegnato dall'articolo 12 del Regio Viglietto del 26 marzo 1833 ai militari fregiati della medaglia al valor militare è recato ad annue lire 200 per la medaglia d'oro e ad annue lire 100 per quella d'argento.

Art. 2. Di tale soprossoldo però non godranno gli uffiziali, eccettuati quelli che siano stati fregiati della medaglia mentre erano tuttavia bass'uffiziali o soldati.

Art. 3. Le anzidette disposizioni non sono applicabili ai militari stati fregiati della medaglia prima della promulgazione della presente legge.

Soprassoldo annesso alla medaglia al valor militare.

*Relazione fatta alla Camera il 4 novembre 1848 dalla Commissione composta dei deputati DURANDO — RAVINA — MICHELINI A. — LANZA — VALVASSORI — IOSTI e BOTTONE relatore.*

SIGNORI — La Commissione chiamata ad esaminare il progetto di legge presentato dal signor ministro della guerra intorno al soprassoldo annesso alla medaglia al valor militare, ha riconosciuto fondati i motivi che l'hanno dettata; epperò non esita punto a proporre alla Camera l'approvazione. Bisogna di fatto tener in conto, trattandosi di stimolare il valor militare, che vi sono moventi di differente natura che lo promuovono, secondo le condizioni morali e sociali d'ogni individuo. Quel sentimento che si chiama punto di onore, agisce, parlando generalmente, con maggior forza sulle classi istruite e educate, a cui per lo più appartengono gli uffiziali, che su quelle che per mancanza di mezzi difettavano d'istruzione e d'educazione. Quindi è che un semplice distintivo onorifico può considerarsi come un premio sufficiente per l'uffiziale, mentre nol sarebbe forse pel soldato.

Oltrecchè la professione militare è una carriera lucrosa per l'uffiziale, e non pel soldato. Ne segue perciò che bisogna per quanto si può offrire vantaggi positivi maggiori a questa classe.

La Commissione ha adottata una modificazione alla proposta ministeriale, ed è che il soprassoldo sia conservato sino al grado di tenente in vista del tenue stipendio annesso ai gradi di sottotenente e tenente.

Essa esprime inoltre il voto che la forma della medaglia sia modificata in altra più analoga alle decorazioni in uso, e che sarebbe a desiderarsi che il nastro ad essa annesso rappresentasse i colori della bandiera dell'Indipendenza italiana, collegati con quelli della Casa di Savoia, onde rammentare ai prodi che ne verranno fregiati il simbolo del nostro glorioso risorgimento.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il soprassoldo assegnato dall'articolo 12 del Regio Viglietto del 26 marzo 1835 ai militari fregiati della medaglia al valor militare è recato ad annue lire 200 per la medaglia d'oro e ad annue lire 100 per quella d'argento.

Art. 2. Di tale soprassoldo però non godranno gli uffiziali di grado superiore a quello di tenente.

Art. 3. Le anzidette disposizioni non sono applicabili ai militari stati fregiati della medaglia prima della promulgazione della presente legge.

Soprassoldo annesso alla medaglia al valor militare.

*Relazione del Ministro di Guerra 18 novembre 1848, con cui presenta al Senato il progetto di legge stato adottato dalla Camera dei deputati il 5 novembre suddetto.*

SIGNORI — Ho l'onore di presentare alle deliberazioni del Senato un progetto di legge sancito già dalla Camera dei deputati intorno al soprassoldo annesso alla medaglia pel valore militare.

Intenzione del Governo nel proporre questa legge fu di ren-

dere vieppiù sensibile la riconoscenza della patria a coloro che si sono segnalati per la sua difesa e di conciliare ad un tempo questo scopo coi bisogni economici dello Stato.

Senza allargarmi in considerazioni che al senno di questo Senato sarebbero soverchie, spero che esso accoglierà con favore i principii che mossero il Ministero a proporre questo provvedimento.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il soprassoldo assegnato dall'articolo 12 del Regio Viglietto del 26 marzo 1835 ai militari fregiati della medaglia al valore militare è recato ad annue L. 200 per la medaglia d'oro e ad annue L. 100 per quella d'argento.

Art. 2. Di tale soprassoldo però non godranno gli uffiziali, eccettuati quelli che siano stati fregiati della medaglia mentre erano tuttavia bass'uffiziali o soldati.

Art. 3. Le anzidette disposizioni non sono applicabili ai militari stati fregiati della medaglia prima della promulgazione della presente legge.

Soprassoldo annesso alla medaglia al valor militare.

*Relazione della Commissione al Senato 27 novembre 1848  
DI COLLEGNO GIACINTO relatore.*

SIGNORI — Il Ministro della Guerra presentava al Senato un progetto di legge adottato già dalla Camera dei deputati relativamente al soprassoldo annesso alla medaglia pel valor militare, e dichiarava con ciò esser intenzione del Governo di rendere vieppiù sensibile la riconoscenza della patria a coloro che si sono segnalati per la sua difesa.

La Commissione di cui ho l'onore di essere relatore non esita a proporre al Senato di associarsi pienamente all'intenzione che dettava quel progetto di legge.

Senonchè essa ha creduto scorgere nell'art. 2 una disposizione che tenderebbe a stabilire in avvenire fra i militari di un medesimo grado due categorie distinte, quali non esistono sotto l'impero del Regio Viglietto de' 26 marzo 1835.

Così dietro la legge proposta, due sottotenenti, fregiati ambidue della medaglia al valor militare per un fatto identico, potrebbero l'uno godere del soprassoldo, l'altro no, perchè il primo fu decorato mentre era soldato o sott'ufficiale, il secondo dopo di avere ottenuto il grado di ufficiale.

L'art. 2 è sembrato dunque alla Commissione contenere il principio di una disuguaglianza che si vorrebbe evitare ad ogni costo fra' militari di uno stesso grado.

Per ovviare a questa disuguaglianza si poteva o sopprimere per intero l'art. 2 lasciando sussistere le disposizioni ora vigenti o dichiarare che quei sott'ufficiali fregiati della medaglia che venissero promossi al grado di ufficiale perderebbero il soprassoldo del quale avevano fino allora goduto.

Ma a chi volesse adottare questa seconda misura si potrebbe domandare: perchè togliere a que' sott'ufficiali le cento o duecento lire accordate loro nel fregarli della medaglia? La paga del sottotenente non è tanto vistosa che il soprassoldo, di cui si tratta, possasi considerare come frazione insignificante di quella paga; e appunto quando il sott'ufficiale viene promosso a un grado che esige tanto maggiori spese, gli si diminuirebbero i mezzi di sopportare quelle spese! E quando poi l'ufficiale decorato della medaglia deve per ferite o per età abban-

donare le bandiere, perchè diminuire il suo già scarso soldo di ritiro, di quel soprassoldo acquistato col proprio valore?

Volere stabilire l'uguaglianza fra gli ufficiali decorati togliendo a quelli nuovamente promossi il soprassoldo, del quale avevano goduto come sott'ufficiali, sarebbe ingiusto, ed appunto per evitare codesta ingiustizia l'art. 2 del progetto presentatoci dal Ministro crea quella disuguaglianza che la vostra Commissione vorrebbe evitare.

Lasciare che gli ufficiali che saranno decorati all'avvenire godano del soprassoldo accordato ai sott'ufficiali e soldati è parso il solo mezzo di evitare ogni benchè minima apparenza di ingiustizia o di disuguaglianza: e la vostra Commissione non ha creduto che questa misura sarebbe inconciliabile coi bisogni economici dello Stato; giacchè ammettendo che in una campagna ascendesse a cento il numero delle medaglie d'oro, a trecento quello delle medaglie d'argento accordate agli ufficiali dell'esercito, l'aumento annuo che ne verrebbe allo Stato sarebbe poi di sole cinquantamila lire.

Che se non fosse il timore di sopraccaricare l'Erario di nuove spese, la Commissione avrebbe proposto d'accordare fin d'ora l'aumento del soprassoldo anche a quei militari stati fregiati già della medaglia, sopprimendo così l'articolo 3 del progetto di legge.

Nelle circostanze attuali però la Commissione si limita a proporvi di modificare nel modo seguente il progetto affidato al suo esame.

Art. 1. Il soprassoldo assegnato dall'art. 12 del Regio Vignetto del 26 marzo 1833 ai militari fregiati della medaglia al valor militare è recato ad annue L. 200 per la medaglia d'oro e ad annue L. 100 per quella d'argento.

Art. 2. L'anzidetta disposizione non è applicabile ai militari stati fregiati della medaglia prima della promulgazione della presente legge.

### Soprassoldo annesso alla medaglia al valor militare.

*Relazione del Ministro della Guerra 30 novembre 1848 con cui ripresenta alla Camera il progetto stato modificato dal Senato il 27 novembre suddetto.*

SIGNORI — Il Senato accogliendo il progetto di legge votato da questa Camera del soprassoldo annesso alla medaglia al valor militare, vi introdusse però due modificazioni: colla prima ristabilì la parità di trattamento fra gli ufficiali ed i bass'ufficiali, sopprimendo l'art. 2, che il Governo proponeva coll'intento di evitare ogni aggravio all'erario; colla seconda estese i benefici del nuovo provvedimento ai militari stati decorati nella scorsa campagna.

Ambedue queste disposizioni furono ispirate dal desiderio di migliorare le condizioni dell'Armata, ondechè io prego la Camera a volervi anch'essa aderire.

Art. 1. Il soprassoldo assegnato dall'art. 12 del Regio Vignetto del 26 marzo 1833 ai militari fregiati della medaglia al valor militare, è recato ad annue L. 200 per la medaglia in oro, ed annue L. 100 per quella d'argento.

Art. 2. L'anzidetta disposizione è applicabile ai militari stati fregiati della medaglia nella Campagna di quest'anno.

### Soprassoldo annesso alla medaglia al valor militare.

*Relazione della Commissione alla Camera 18 dicembre 1848, DURANDO relatore.*

SIGNORI — La Commissione di cui mi pregio di essere relatore, esaminò attentamente il progetto di legge intorno al soprassoldo alla medaglia al valor militare, che venne approvato da questa Camera in sua seduta del 3 novembre p.p., e che modificato dal Senato il 27 dello stesso mese fu nuovamente trasmesso alla medesima dal Ministro della Guerra coll'aggiungervi la propria adesione alle modificazioni proposte e approvate da quel Corpo colegislatore.

Dietro queste modificazioni rimarrebbe intatto l'art. 1 del progetto di legge, e soppressi il 2 e il 3, in virtù dei quali, gli ufficiali non dovrebbero godere del soprassoldo, o dell'aumento proposto, tranne quelli che avessero ottenuta la medaglia mentre erano bass'ufficiali o soldati, e quelli che ne fossero stati fregiati prima della promulgazione della legge.

In forza di questa soppressione tutti gli ufficiali indistintamente godrebbero del soprassoldo annesso alla medaglia.

Oltre ciò dietro un nuovo 2.º articolo approvato dal Senato, le disposizioni della legge sarebbero anche applicabili agli ufficiali che ottennero la medaglia nella Campagna di questo anno.

In ordine alla prima modificazione, la Commissione non poté a meno di riconoscere qualche inconveniente nello stabilire una disparità di trattamento, privando in massima generale gli ufficiali del beneficio del soprassoldo. Dovea in fatto soventi accadere, che di due sottotenenti, verbi grazia, fregiati della medaglia per una stessa azione di guerra, uno rimanesse meglio trattato dell'altro, per esserne stato fregiato mentre era ancora bass'ufficiale, quantunque non avesse contratto realmente maggior merito dell'altro.

Oltre questa disparità, che ha per lo meno tutte le apparenze dell'ingiustizia, parve anche alla Commissione, che le ragioni di economia che si fecero valere per appoggiare questa disuguaglianza, non fossero di così grave importanza da fare che la benemerita classe degli ufficiali venisse privata di questo beneficio, avuto specialmente riguardo alla tenuità delle pensioni di ritiro. Supponendo infatti che per ogni campagna si dieno 100 medaglie in oro, e 500 in argento, la spesa annua ammonterebbe a 70,000 lire; supponiamone 200 in oro, e 1000 in argento, la spesa ascenderebbe a 140,000 lire; somma ragguardevole in se stessa, ma che scema assai d'importanza, se si attende allo scopo nobile a cui è destinata, qual è quello di degnamente e generosamente ricompensare i valorosi difensori della nostra indipendenza nazionale.

La seconda modificazione approvata dal Senato estenderebbe l'aumento del soprassoldo anche a quei militari che ne furono fregiati nella campagna di quest'anno.

Chechè si possa disputare sul principio della non retroattività delle leggi, la Commissione considerando che questa retrospizione della legge è tutta in favore di chi è compreso dalla medesima, e che si ovierebbe con questa disposizione alla disparità di trattamento, che ne risulterebbe se godessero del soprassoldo quelli che faranno le campagne del 1849 o 1850, e ne fossero privi quelli che fecero la prima del 1848 che iniziò l'era del nostro risorgimento, la Commissione, dico, non esitò anche ad adottare questa seconda modificazione.

Mossa da queste ragioni, e da quella pure di non ritardare ulteriormente la pubblicazione di una legge la quale deve pro-

vare al nostro Esercito quanto i suoi interessi stiano a cuore dei rappresentanti della Nazione, la Commissione vi propone di adottare integralmente il progetto di legge qual venne riformato dal Senato e concepito ne' due articoli seguenti :

(Vedi il progetto adottato dal Senato a pag. 197.)

### Commissione permanente di Legislazione da nominarsi nel seno della Camera.

*Proposta del deputato PESCATORE, letta il 31 ottobre, sviluppata e presa in considerazione il 3 novembre 1848 (1).*

SIGNORI — Il sottoscritto considerando la necessità che una Commissione permanente coordini il lavoro legislativo dell'Assemblea, acciocchè l'opera della riforma sociale proceda razionalmente e con fondata speranza di buon successo, propone:

Che oltre alla Commissione di Finanze prescritta dal regolamento s'istituisca nel seno della Camera una Commissione permanente di Legislazione generale, e che la creazione di questa Commissione sia posta al più presto possibile all'ordine del giorno.

### Progressività del prestito forzato.

*Progetto di legge del deputato PESCATORE, letto il 4 novembre 1848, sviluppato e per la presa in considerazione discusso il 28, 29 e 30 stesso mese.*

Il Deputato sottoscritto nelle gravi circostanze attuali, ed in cospetto del voto emesso dalla Camera sulle leggi di Finanze del 7 settembre ultimo scorso, propone in via d'urgenza il seguente progetto di legge.

Art. 1. Il prestito forzato stabilito col Decreto Reale del 7 settembre ultimo sarà pagato come sulle proprietà stabili, così sui crediti ipotecari fruttiferi nelle seguenti proporzioni:

Del due per % sui valori di L. 100,001, a L. 150,000.

Del tre per % su quelli di L. 150,000, a L. 250,000.

Del quattro per % su quelli di L. 250,000, a L. 400,000.

Del cinque per % su quelli di L. 400,000, a L. 600,000.

Del sei per % su quelli di L. 600,000, ed oltre.

Ferme rimanendo pei valori inferiori a L. 100,001 le proporzioni rispettivamente stabilite per le proprietà stabili e pei crediti ipotecari cogli art. 2.° e 4.° del precitato Decreto Reale.

Art. 2. Le somme che già si saranno pagate in esecuzione del prestito forzato stabilito dal precitato Decreto del 7 settembre, verranno computate in iscarico della maggior quota imposta colla presente legge.

(1) Sulla presente proposta fu nominata la Commissione composta dei deputati Fabre, Mauri, Cavour, Benza, Biale, Ruffini e Bixio, dalla quale non fu presentato verun rapporto.

### Istituzione di un Gran Giudice dell'Armata.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 4 novembre 1848 dal Ministro di Guerra e Marina (LA-MARMORA).*

SIGNORI — È noto abbastanza quanto importi nella Milizia la conservazione scrupolosa della disciplina: con questo intento il mio predecessore aveva sin dal 10 ottobre ultimo scorso provocata una legge la quale per via dei Consigli di Guerra permanenti presso le Divisioni dell'Armata, provvedeva alla spedita amministrazione della giustizia militare.

Ma a viemmeglio assicurare la spedita attuazione di tali Consigli e la loro azione pronta ed energica, non che per riparare agl'indugi od inconvenienti che per qualche cagione potessero occorrere, parve opportuno affidarne l'incarico ad un alto funzionario dell'Armata.

Quindi è che d'ordine del Re io vengo a presentare alle vostre deliberazioni il seguente

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È istituito per la presente guerra un alto funzionario incaricato di soprintendere all'Amministrazione della giustizia penale militare, e della polizia.

Egli dovrà essere Ufficiale Generale, godrà dello stipendio e dei vantaggi assegnati al suo grado, ed assumerà il titolo di Gran Giudice dell'Esercito.

Art. 2. Egli avrà la facoltà:

1.° Di avocare dal Consiglio di Guerra di una Divisione quelle cause, che per qualche grave motivo giudicherà conveniente di delegare ad un altro Consiglio.

2.° Di convocare Consigli di Guerra straordinarii nei casi in cui la lontananza del luogo del commesso delitto dal Consiglio Divisionario così possa richiedere.

3.° Di provocare la formazione dei Consigli di Guerra subitanei, di cui parla l'art. 133 del Codice Penale Militare, sempre quando non siano già stati formati da chi s'aspetta colla voluta prontezza.

Art. 3. Spetterà solo al Generale Comandante in capo l'Esercito di ordinare o sospendere l'esecuzione delle sentenze proferte dai Consigli di Guerra, presieduti dal Gran Giudice.

Art. 4. Nei casi previsti dai N.ri 2 e 3 dell'art. 2 i Consigli di Guerra si straordinarii che subitanei potranno anche esser composti di cinque Giudici compreso il Presidente, ed i Giudici scelti nei varii gradi della Milizia, non però inferiori a quello di sottotenente.

Qualora si trattasse di giudicare un ufficiale, la metà dei giudici dovrà essere di grado eguale a quello dell'inculpato, e l'altra metà di grado superiore.

Art. 5. Vi sarà presso il Gran Giudice d'Armata un Uditore di Guerra, specialmente incaricato di procedere all'istruttoria di quelle cause che gli saranno dal medesimo commesse.

Questo Uditore adempirà inoltre a tutte le incombenze attribuite al Vice-Uditore Generale di Guerra presso l'Esercito dalla legge del 10 ottobre ultimo scorso.

## Istituzione di un Gran Giudice dell'Armata.

*Relazione fatta alla Camera il 16 novembre 1848 dalla Commissione composta dei deputati JACQUEMOUD G. — MONTEZEMOLO — COSTA DI BEAUREGARD — SCLOPIS — BUNIVA e FERRARIS relatore.*

**SIGNORI** — La legge che il Ministro della Guerra vi proponeva nella tornata del 4 corrente per l'istituzione di un Gran Giudice dell'Esercito durante la presente guerra, ha per iscopo di provvedere in modo efficace ed energico alla disciplina militare. La vostra Commissione ne penetrò, e non potè a meno di approvarne lo spirito che la dettava.

Il Codice penale militare, pubblicato nel 1840, ricevette modificazioni importanti colla legge sancita dal Governo del Re alli 10 scorso ottobre; la proposta tendendo ad introdurne altre, era prima di tutto necessario di coordinarla colle leggi preesistenti.

Secondo queste leggi il Generale Comandante in capo ha la direzione e la sorveglianza generale, come di tutte le altre parti, così anche di quella che riguarda la giustizia criminale e la polizia dell'Esercito.

I generali Comandanti le Divisioni soprintendono alla giustizia penale della loro Divisione. Sotto i loro ordini diretti ed immediati, talvolta per se medesimi, come accade nei consigli subitanei, i generali Comandanti le brigate, e gli uffiziali comandanti un corpo distaccato esercitano una autorità, e danno impulso alla giurisdizione criminale sulle brigate e sui corpi sottoposti al loro comando.

La vostra Commissione penetrata dall'idea che un'autorità tanto meglio imprime il movimento quanto è più centrale, ma che bisogna lasciare a ciaschedun agente la responsabilità delle proprie azioni, pose a se medesima per principio, che non si dovesse turbare l'ordinamento esistente.

Però, siccome il generale Comandante in capo deve attendere a tanti e così importanti uffizi, fosse convenientissimo lo esonerarlo da quelle attribuzioni che si riferiscono alla giustizia criminale ed in parte da quelle riguardanti alla polizia militare; si dovessero poi tali attribuzioni concentrare in un solo uffiziale, costituendolo in tale condizione che, mentre conservasse col Comandante in capo i necessari rapporti di subordinazione, avesse un'azione propria e capace di personale responsabilità.

Il progetto si manteneva in termini troppo generali, e forse di qualche ambiguità. Si credette quindi di determinare con precisione le attribuzioni di questo importante uffizio. Col che, mentre si soddisfa al primo obbligo di una legge, che è la chiarezza, si contribuisce nello stesso tempo al circondare di una grande autorità l'uffizio medesimo.

Nella disamina circa i limiti ed il modo delle attribuzioni da affidarsi all'uffizio che si vuol creare, la Commissione pensò che, mentre si partecipava al concetto di costituire un uffiziale che avesse a sorvegliare, a dirigere, e sollecitare l'amministrazione della giustizia punitrice, fosse sconveniente di attribuirgli una partecipazione nei giudizi, come lasciava supporre l'art. 3.° del progetto. Colui che sostiene le parti del fisco mal potrebbe, senza lesione della fama d'imparzialità, sedere fra chi deve giudicare, e tanto meno presiedere.

Separate le funzioni di attivo ed incessante proscrittore dei reati militari da quelle di giudice, la Commissione credette si dovesse usare una diversa misura riguardo alla giustizia criminale, e riguardo alla polizia militare.

Per la prima la dignità dell'uffizio, quella imponenza di cui si vuole circondare, richiede che il Gran Giudice si costituisca in grado subordinato bensì al Generale comandante in capo, ma colla sola dipendenza necessaria onde tenerlo ragguagliato del suo operato; e si mettesse del resto in condizione del tutto indipendente, appunto perchè in lui fosse intiera la responsabilità dell'amministrazione della giustizia.

Ma quanto alla polizia dell'Esercito, non si potesse togliere al Generale comandante in capo di essere l'unico centro e solo si dovesse costituire suo principale aiuto quell'uffiziale, cui fosse affidata l'attivazione della giustizia penale.

Dietro tali considerazioni, niuna formola parve meglio appropriata fuorchè quella di attribuire al nuovo uffizio le facoltà esercitate intorno alla giustizia criminale dal Generale comandante in capo: in forza di quale locuzione, in tutti gli articoli di legge riguardanti la giustizia criminale militare, in cui si faccia menzione del Generale comandante in capo, s'intenderà surrogato il Gran Giudice.

Per l'opposto, quanto alla Polizia, dovesse attribuirsi al Gran Giudice soltanto la sovrintendenza, e questa ancora in modo espresso subordinata al Generale comandante in capo.

A significare poi la condizione del Gran Giudice rispetto al Generale comandante in capo, ed a stabilire tra essi quell'anello che ne colleghi l'azione, si propone che il Gran Giudice debba tener inteso il Generale in capo di quanto egli fosse per operare, sì in ordine alla giustizia militare, come rispetto alla polizia.

Questa necessità di chiarezza e di precisione impose l'altra di ridurre in tre articoli quanto si trova nel 1.° del progetto.

A togliere ogni ambiguità circa la durata della legge, si cominciò a dichiarare in un 1.° che la legge non era che per la presente guerra, e che durante la medesima si volessero modificare le regole stabilite dal Codice penale militare, e dalla legge del 10 ottobre 1848.

Nel 2.° si costituì il nuovo uffizio, direttore supremo riguardo alla giustizia e sovrintendente con subordinazione al Generale in capo quanto alla polizia, dichiarando però l'obbligo di riferire al Generale in capo.

Nel 3.° si dichiarano trasferite al Gran Giudice le attribuzioni giudiziarie del Generale in capo.

La vostra Commissione discusse altresì, se, massime togliendo al nuovo uffizio ogni ingerenza nei giudizi, fosse conveniente di creare altro titolo che non quello proposto di Gran Giudice. Ma non seppe trovarne altro, che non fosse del tutto inusitato, fosse breve, e nello stesso tempo significasse anche ai meno colti la natura dell'uffizio, e credette quindi di adottare il titolo proposto, siccome quello, che con tutta la improprietà, di cui può venire accusato, riunisse sufficiente precisione, brevità di forma ed una certa autorità di apparato.

Il concetto, che, come dissi, domina la proposta di legge, indicava però il bisogno di dare al Gran Giudice qualche facoltà, che sebbene già implicitamente contenuta in quelle contemplate dalle leggi esistenti, fosse tuttavia utile dichiarare in modo esplicito; dichiarazione che allontanando ogni dubbio, imprime nel nuovo ufficio un carattere di enegica attività.

La vostra Commissione adottava perciò l'art. 2.° della proposta, cui aggiunse l'autorità di far procedere all'arresto delle persone sospette, autorità necessaria soprattutto a reprimere i subornatori, gli esploratori, e chiunque attentasse di corrompere lo spirito dell'Esercito o di alcuna parte di esso.

E seguendo nel pensiero medesimo, la Commissione avvertì che nell'art. 29 della legge 10 ottobre si trovasse prescritto come i motivi di ricasazione dei giudici dovessero esporsi in un ricorso al Generale Comandante in capo. Siffatta disposizione

si allontana dalla regola generale che attribuisce allo stesso collegio giudicante il decidere dei motivi di ricsuzione; attribuisce ad un solo quel giudizio che meglio si conviene ad un collegio; incaglia infine l'azione del giudizio, portando una perniciosa dilazione. Si credette quindi, come vi si propone, di aggiungere in un nuovo articolo che i motivi di ricsuzione si adducano allo stesso Consiglio che deve giudicare, e dal Consiglio si pronunzi come di diritto.

L'art. 5.º del progetto racchiudeva una mutazione troppo importante all'economia della legge, perchè la Commissione non la facesse oggetto di seria disamina, risultato della quale fu che si dovesse conservare la legge esistente.

Secondo la legge attuale ai Generali Comandanti le divisioni ed ai Comandanti dei Corpi in tempo di guerra, spetta di ordinare o sospendere l'esecuzione delle sentenze dei Consigli ordinarii; spetta, in ogni tempo all'ufficiale che convoca un Consiglio subitaneo di confermare le sentenze.

Con questa differenza che nei Consigli ordinari, e di reggimento, ove si tratti di pena capitale, se ne deve riferire al Generale di Divisione. Quanto alle sentenze di Consiglio Divisionario, spetta allo stesso Generale di Divisione di ordinarle o sospendere l'esecuzione. Per l'opposto l'esecuzione delle sentenze dei Consigli subitanei non può essere sospesa da qualunque ricorso in grazia.

Qualora però i Generali di Divisione sospendano, debbono trasmettere la sentenza al Generale comandante in capo per le occorrenti disposizioni.

Per tal modo la legge attuale lascia a ciaschedun Comandante una facoltà tutta di mitezza e convenienza, che tende a riparare le conseguenze di una sentenza o troppo dura o troppo precipitosa: senza che ne possa venire grave danno, poichè infine il Comandante in capo può, ove lo creda, ordinare la esecuzione della sentenza.

Il progetto invece toglierebbe ai Generali di Divisione, così la facoltà di ordinare come quella di sospendere l'esecuzione, epperò talora con perdita irreparabile della efficacia del castigo e dell'esempio, talora con pericolo di veder calpestati i diritti di umanità o le ragioni di utilità, di cui migliore e più pronto giudice è il Comandante del corpo in cui seguì la trasgressione.

La Commissione credette quindi si dovesse togliere l'art. 3. della proposta.

Opinò per contro si dovessero conservare gli art. 4 e 5. Il primo come contenente disposizioni, che, mentre rendono più facile e pronta l'azione della giustizia, non si allontanano dalle norme regolatrici della giurisdizione militare. Il secondo come contenenti semplici regole di dipendenza gerarchica riguardo ad ufficiali subordinati.

La Commissione presenta quindi alla vostra deliberazione il seguente

**PROGETTO DI LEGGE.**

Art. 1. Durante la presente guerra, e finchè venga a ltrimenti provveduto, le regole stabilite nel Codice Penale Militare, e nella legge del 10 ottobre prossimo passato, riceveranno le seguenti modificazioni.

Art. 2. La Direzione superiore di tutto ciò che riguarda la giustizia criminale militare è affidata ad un Ufficiale Generale, che assumerà il titolo di Gran Giudice dell'Esercito.

Lo stesso Ufficiale Generale sarà pure incaricato della sovrintendenza alla polizia dell'Esercito, subordinatamente al Generale Comandante in capo.

Il Gran Giudice dovrà tenere regolarmente inteso il Generale in capo di tutto indistintamente il suo operato.

Art. 3. Tutte le attribuzioni relative alla giustizia criminale

in tempo di guerra, che la legge conferisce al Generale Comandante in capo, sono trasferite al Gran Giudice dell'Esercito.

Art. 4. Il Gran Giudice avrà inoltre facoltà:

1.º Di far procedere all'arresto di qualunque persona sospetta;

2.º Di avocare dal Consiglio di Guerra di una Divisione quelle cause, che per qualche grave motivo giudicherà conveniente di delegare ad un altro Consiglio;

3.º Di convocare Consigli di Guerra straordinari nei casi, in cui la lontananza del luogo del commesso delitto dal Consiglio Divisionario, così possa richiedere;

4.º Di provocare la formazione dei Consigli di Guerra subitanei di cui parla l'art. 133 del Codice Penale Militare, sempre quando non siano già stati formati da chi s'aspetta colla voluta prontezza.

Art. 5. L'accusato, che avesse giusti motivi di ricsuare uno o più de'suoi giudici, dovrà proporre tali motivi allo stesso Consiglio cui è sottoposto; ed il Consiglio ne giudicherà sommarariamente, chiamati in ogni evento altrettanti supplenti in surrogazione, derogando, in ciò, all'art. 29 della legge del 10 ottobre scorso.

Art. 6. Nei casi previsti dai N. 3 e 4 dell'art. 4.º, i consigli di Guerra si straordinari che subitanei potranno anche esser composti di cinque giudici compreso il presidente, ed i giudici potranno venir scelti nei gradi della Milizia, non però inferiori a quello di Sottotenente.

Qualora si trattasse di giudicare un Ufficiale, la metà dei Giudici dovrà essere di grado eguale a quello dell'inculpato, e l'altra metà di grado superiore.

Art. 7. Vi sarà presso il gran Giudice d'Armata un Uditore di Guerra, specialmente incaricato di procedere all'istruttoria di quelle cause che gli saranno dal medesimo commesse.

Questo Uditore adempirà inoltre a tutte le incumbenze attribuite al Vice-Uditore Generale di Guerra presso l'Esercito, dalla legge del 10 di ottobre ultimo scorso.

(Questo progetto di legge venne rigettato dalla Camera il 24 novembre 1848.)

**Pensioni, sussidii ed altri vantaggi da assegnarsi alle vedove ed ai figli dei militari.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 4 novembre 1848 dal Ministro di Guerra e Marina (LA-MARMORA).*

SIGNORI — Nella seduta delli 30 luglio ultimo scorso il Senato votò per acclamazione l'idea di una legge per cui la Nazione dichiarava di adottare i figli di coloro che fossero morti combattendo per la patria.

Il voto del Senato, conforme anche a quello che alcuni giorni prima si era promesso in questa Camera da un generoso Deputato, vuoi riguardare non solo come un effetto di nobile entusiasmo, ma ancora come atto di stretta giustizia.

Io non mi allargherò a mettere in luce questa verità, che pur non è stata ancora meditata quanto volea l'augusto carattere della giustizia e del diritto. In questa Camera, dove il sentimento del giusto è così profondo, mi basta indicarla.

Ma non che riconoscere il principio, egli è pur necessario di tradurlo in atto e di applicarlo. Che anzi assai prima d'ora questo principio era riconosciuto nel nostro Stato, ed il regolamento delli 9 giugno 1831, assegna appunto alle vedove dei militari morti in guerra una pensione eguale al quarto del



*maximum* di quella che avrebbe spettato al militare medesimo. La qual pensione sotto nome di sussidio si corrisponde altresì ai suoi figliuoli orfani sino al ventesimoprimo anno dell'età loro.

Se non che tale disposizione parve al Ministero troppo scarsa e sproporzionata al bisogno, e di gran lunga troppo inferiore al danno materiale (poichè quanto ai danni d'altra e più nobile natura che dalla morte del padre discendono ad una famiglia non occorre neppure tener discorso), inferiore dico al danno materiale, che la famiglia dovea risentire venendogli meno il suo più valido appoggio.

Gli ufficiali subalterni, per esempio, non lascerebbero alle loro famiglie che un sussidio di 250 o 275 lire annue, i bassi-ufficiali di 100 o 125, i caporali di 75, i soldati di 60 lire!

Il mio predecessore argomentandosi, e, spero, non a torto, d'interpretare il voto delle Camere e della Nazione, aveva intrapreso una riforma del regolamento anzitutto per altri versi ancora assai difettoso.

Ma accortosi come una legge compiuta avrebbe, anche in questo caso, richiesto più mature considerazioni, e premendo intanto soddisfare anzitutto a questo supremo bisogno di assicurare al soldato la sorte della sua famiglia, il Ministero è venuto nella determinazione di proporre intanto al Parlamento il progetto di legge che ho l'onore di presentarvi.

Con questo progetto si ebbe in mente in primo luogo di aumentare la pensione ed il sussidio accordato dal regolamento esistente alle vedove od ai figli dei militari caduti in difesa della Patria, ed in secondo luogo di estendere più direttamente le sollecitudini della Nazione a quella, che è la più profonda cura del cuore paterno, all'educazione della prole, sia procurando ai figli ed alle figlie posti gratuiti negli istituti militari, sia procurandone loro altresì nei collegi nazionali, sia finalmente assicurando almeno a tutti il vantaggio dell'istruzione gratuita tanto secondaria, che elementare.

Voi non ignorate, signori, che l'istruzione specialmente secondaria dei giovanetti va soggetta ad alcuni diritti, i quali ascendono dalle 30 alle 40 alle 80 lire annue, che congiunte colle altre spese cui dà luogo la scuola, ne rendono difficile l'accesso o la continuazione a molte famiglie di mediocre agiatezza, come necessariamente è quella di una vedova o degli orfani. Ondechè mentre non credo al postutto sia grave all'erario la disposizione che noi proponiamo, sarà grandissimo il beneficio che voi farete ai figliuoli di coloro che saranno caduti per la Patria.

Finalmente la legislazione attuale alquanto severa nega ogni diritto a pensione o sussidi alle vedove od alla prole dei militari che non si trovano nel caso ora contemplato qualunque sia la lunghezza ed il merito de' costoro servizi; ondechè per questo verso il servizio militare è assai meno favorevolmente trattato del servizio civile.

A noi parve ed equo ed opportuno di temperare questo stato di cose con una disposizione che accordasse alle anzidette vedove ed alla prole una piccola porzione della pensione di ritiro che avrebbe spettato al marito.

Se si considera che la tariffa stessa della pensione è assai moderata, che inoltre questa non si accorda che dopo trenta anni di servizio attivo, spero non parrà troppo larga questa disposizione, suggerita del resto, come dissi, dalla giustizia ed anche dal politico intendimento di rendere vieppiù accetta alla gioventù colta la carriera della milizia.

Queste sono le ragioni per cui mi argomento che voi accoglierete volentieri, o signori, il progetto di legge che ho l'onore di presentarvi.

## PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Le vedove dei militari morti sul campo di battaglia, od in un servizio comandato, o per effetto degli accidenti della guerra, o di malattie contagiose od endemiche alle cui influenze dovettero assoggettarsi in virtù dei doveri del servizio, o finalmente per ferite riportate in tali occasioni di battaglia o di servizio (purchè il matrimonio loro sia anteriore all'epoca delle ferite), avranno ragione ad una pensione annua eguale alla metà del *maximum* fissato pel grado del marito, quali che siano i servizi di lui.

Art. 2. I figli dei militari suindicati, qualora siano altresì privi di madre, o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla detta pensione sino a che il più giovine di essi abbia compito l'anno vigesimoprimo dell'età sua, e frattanto la porzione dei fratelli maggiori, che avranno raggiunto tale età, andrà a beneficio dei fratelli o delle sorelle minori.

Art. 3. I figli dei militari suddetti avranno pure un titolo di preferenza ai posti gratuiti che si facessero vacanti negli istituti militari di educazione dello Stato, compresi il Ritiro per le figlie di militari, con che;

a) Adempiano alle condizioni prescritte dai regolamenti per l'ammissione in detti stabilimenti.

b) Rinuncino durante il loro soggiorno negli stabilimenti medesimi, a quella porzione di sussidio, che loro potesse personalmente spettare a tenore dell'articolo precedente, la quale porzione andrà, ove occorra, a beneficio dei loro fratelli.

Art. 4. Sarà istituito non più tardi della prossima sessione del Parlamento in ciascun collegio-convitto nazionale, un numero di posti gratuiti a carico del bilancio della guerra.

I figli dei militari menzionati nell'articolo precedente avranno pure un titolo di preferenza a tali posti, ed alle medesime condizioni.

Finalmente essi andranno esenti da ogni diritto di minervale od altro che sia imposto dallo Stato o dai municipii a coloro che frequentano le scuole elementari o secondarie.

Art. 5. L'ammissione ai posti gratuiti indicati negli art. 3 e 4 avrà luogo per decisione del Ministero di Guerra, dietro quelle norme che il Governo avrà fissato con apposito regolamento.

Art. 6. Le vedove dei militari morti mentre godevano della pensione di ritiro, o vi avevano diritto, e non contemplate dall'art. 1 della presente legge, hanno ragione al quarto del *maximum* della pensione assegnata al grado ond'era rivestito il marito, all'epoca in cui cessò comunque dal servizio attivo, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a tale epoca, o vi sia prole del matrimonio contratto prima dell'epoca stessa.

I figli di detti militari, che si trovassero nel caso contemplato dall'art. 2, hanno ragione ad un sussidio equivalente alla or menzionata pensione sino all'epoca e nei modi indicati al detto art. 2.

Art. 7. Quando la madre non coabiti coi figliuoli o perchè questi sieno prole di una prima moglie, o per altra cagione, la pensione accordata dall'art. 1 sarà ripartita fra quella e questi in quella guisa, che determinerà il Governo con apposito regolamento, attenendosi alla mente degli articoli 1, 2, 3, 4, e 6 della presente legge.

Art. 8. In caso di separazione di corpo pronunciata contro la moglie di un militare, essa non ha ragione, diventando vedova, ad alcuna pensione, e i figli, se ve ne sono, ricevono il trattamento stabilito dall'art. 2.

Art. 9. I benefici accordati dalla presente legge sono estesi anche alle vedove ed ai figli degli individui appartenenti ai

corpi della Regia Marina, salve le disposizioni per cui le pensioni loro assegnate sono a carico della cassa generale degli invalidi di marina.

Art. 10. Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili anche alle vedove e figli dei militari morti durante la campagna; ad eccezione di quelle famiglie a cui il Governo ha già provveduto.

**Pensioni, sussidii ed altri vantaggi  
da assegnarsi alle vedove ed ai figli dei militari.**

*Relazione fatta alla Camera il 25 novembre 1848 dalla Commissione composta dei deputati RATAZZI — DES-AMBROIS — VEGEZI — BENZA — MOFFA DI LISIO — JOSTI e RICOTTI relatore.*

SIGNORI — Se dovere e gloria d'ogni buon cittadino è il concorrere con tutte le sue forze a promuovere e difendere il bene, l'onore, la libertà della Patria, è pur dovere e gloria di questa l'assicurare onorata esistenza alle persone ed alle famiglie dei suoi difensori. Questo principio non fu certamente sconosciuto in Piemonte, testimonio la Casa Real d'Asti, e il Collegio militare di Racconigi: ma stante varie cagioni esso non ebbe pella generalità e nelle leggi quel pratico sviluppo, che avrebbe dovuto. Un regolamento del 9 di giugno 1831 stabiliva il valore delle pensioni da accordarsi ai militari dopo 30 anni di servizio attivo, o dopo ferite ed infermità riportate in servizio dello Stato, e le norme di quelle altre che si doveano accordare alle vedove ed in loro mancanza ai figliuoli dei militari morti nel servizio medesimo o in conseguenza di esso.

Ma quel regolamento portava seco due gravi difetti.

Infatti:

1.° Le pensioni ivi fissate alle suddette vedove ovvero famiglie erano troppo piccole e affatto sproporzionate.

2.° Per nulla poi ivi si provvedeva alle vedove e famiglie di quei militari che fossero morti mentre godevano della pensione di ritiro o vi avevano diritto.

Sotto questo aspetto le famiglie dei militari non solo erano in condizione peggiore di quelle degli impiegati finanziari, alle quali un'annua pensione sugli stipendi assicura un decente sostentamento, ma peggiore perfino di quelle di tutti gli altri impiegati civili, non soggetti a dette ritenzioni; posciachè alle loro famiglie e vedove un R. Brevetto del 21 febbraio 1838, assicura una parte della pensione di riposo conceduta al rispettivo padre e marito.

Vero è che nel fatto a modo di grazia si veniva poi talora compartendo alle vedove di essi militari qualche annuo sussidio, oppure anche la gestione di un banco de' sali e tabacchi. Ma oltrechè codeste concessioni erano affatto arbitrarie, incerte e ben sovente inadeguate ai meriti ed ai bisogni, riusciva ben duro ed umiliante alle vedove ed ai figliuoli d'uomini, che avevano sacrificato la lor vita e spesso i loro interessi al servizio del paese, il dover limosinare un pane che avevano diritto di reclamare. Nè a migliorare lor misera sorte potevano concorrere certamente i risparmi, che si fossero fatti durante la vita del padre o del marito: imperciocchè ognuno sa quanto scarse siano le paghe militari e quanto forti gli aggravii, sicchè se ne' gradi superiori quelle bastano al decoroso sostentamento, ne' gradi inferiori non bastano.

A supplire provvisoriamente a tali due gravi difetti è inteso il progetto di legge presentato a questa Camera nella tornata del 4 novembre. La Commissione, eletta dagli Uffici per esa-

minarlo e riferirvene, mentrechè fu concorde ad approvarne lo spirito e la sostanza, fu pur concorde a desiderare che quanto prima venga sottoposto al Parlamento un progetto completo di riforma del regolamento riguardante le pensioni dei militari sia di terra sia di mare, coordinandolo coi principii regolatori delle pensioni civili, per le quali è pur da desiderarsi una legge invece del regolamento attuale che non ha forza di legge, partendosi ove fosse d'uopo, dalla base di annue ritenzioni sopra gli stipendi.

Ma pure approvando lo spirito e la sostanza del progetto Ministeriale, la Commissione si credette in dovere di arrecarvi alcune modificazioni.

Permettetemi che io a mano a mano ve le accenni, e ve ne esponga i motivi.

La Commissione propone una nuova redazione dei due primi articoli, affinchè più manifesto ne appaia il beneficio, lasciando perciò nel testo tutto quanto la legge arreca di nuovo, e sopprimendo tutte quelle disposizioni di dettaglio che si trovano già inserite nel regolamento del 1831.

L'art. 3 non subì se non lievi modificazioni di forma. Bensì la Commissione credette di estendere anche alle sorelle il vantaggio di succedere nel godimento della pensione a quei fratelli, che fossero mantenuti a spese del pubblico in qualche stabilimento di educazione.

Quanto all'art. 4 la Commissione stimò interpretare l'intenzione del Governo e del paese, allargando eziandio agli stabilimenti agrari, forestali, e d'arti e mestieri l'istituzione di posti gratuiti in favore dei figli dei militari. Quivi infatti eglino potranno ritrovare quella educazione pratica e operosa, la quale varrà ad aprire loro una onorata esistenza.

Nell'art. 6 la Commissione propone che vengano tolte le ultime due linee del primo capoverso, come quelle, le quali senza giovare gran fatto agli interessi delle famiglie dei militari, potevano indurre nell'applicazione gravi discussioni: oltrechè il testo di legge così ridotto meglio si accorda alle disposizioni analoghe contenute nei regolamenti per le pensioni civili.

L'art. 7 del progetto Ministeriale riservava al Governo di fissare con apposito regolamento la misura e il modo con cui la pensione dovesse venir divisa tra la vedova e i figli, allora che questi non abitassero con lei sia per appartenere ad un altro letto, sia per altra cagione. La Commissione, ritenuto il primo caso, stimò di ripudiare tutti gli altri, come quelli che tenderebbero a moltiplicare lo spettacolo doloroso di madri non abitanti colla prole minore.

Così pure la Commissione credette dovere escludere la vedova dal beneficio della pensione, tostochè ella passasse a seconde nozze, attribuendone in tal ipotesi il godimento a' figli. È questa la correzione principale arrecata all'art. 8.

Maggiori difficoltà presentava l'articolo seguente. Un regolamento del 13 gennaio 1827 fissa ai bassi uffiziali, soldati, operai e simili della R. Marina una pensione di ritiro, ed altra ne fissa pure alle loro vedove e famiglie sia nel caso ch'essi restassero morti o feriti pel servizio dello Stato, sia nel caso ch'essi si fossero ritirati dal servizio dopo un certo numero d'anni. Ma questo numero d'anni, le quote di esse pensioni, le basi del *maximum* e del *minimum* sono diverse da quelle che il regolamento del 1831 prescriveva in favore dei militari di terra, e che quindi nelle Sovrane disposizioni 22 maggio 1841 e 5 aprile 1845, venivano estese eziandio agli uffiziali e meccanisti della R. Marina. In conseguenza oggi le norme delle pensioni pei bassi uffiziali, marinai ed operai della R. Marina sono diverse da quelle pegli uffiziali e meccanisti. Pei primi esse son ordinate in conformità del regolamento 1827; per questi esse

son ordinate in conformità del regolamento 1831. Cambiar le prime e rifonderle colle seconde, non si poteva, stantechè esse si attaccano alla esistenza di una istituzione speciale, che è la Cassa degl' Invalidi di Marina. Fra le varie sorgenti, da cui questa trae il suo sostentamento, le principali consistono nelle ritenzioni sulle paghe degli individui appartenenti alla Marina militare, non che nei diritti percepiti sopra piloti, patroni ed altri individui appartenenti alla Marina mercantile. Quindi fra i varii bisogni a cui essa deve provvedere, deve provvedere specialmente alle pensioni di ritiro degli individui appartenenti non solo alla Marina militare, ma eziandio alla Marina mercantile. Essa cassa adunque, per una parte almeno, consta di un fondo sociale, di cui non è lecito cambiare le destinazioni senza cambiare i rapporti che passano fra i varii elementi che concorrono a formarla. Codesti rapporti sono stabiliti nel regolamento accennato del 1827.

La Commissione si fece un dovere di rispettarli religiosamente pure intendendo d'estendere alla R. Marina i benefici del presente progetto di legge. Cominciò dal prefiggersi, che il soprappiù della spesa la quale risultasse dal nuovo progetto di legge, non andrebbe a carico della Cassa suddetta degl' Invalidi, ma bensì a carico del bilancio dello Stato. Ciò posto, notò che si poteva estendere il beneficio dei due primi articoli alle vedove ed ai figli degli individui della R. Marina, i quali fossero morti nel servizio o in conseguenza d'esso, purchè si intendessero osservate le norme rispettivamente prescritte per loro. In conseguenza la pensione da accordarsi ad esse vedove e figli sarà raddoppiata, qualunque sia stato il grado del morto: però se questo sarà stato bass' ufficiale, marinaio e simile, per base alla pensione si prenderà il regolamento del 1827; e invece si prenderà quello del 1831 ove il morto avesse avuto grado di ufficiale.

Quanto alle pensioni da accordarsi alle vedove e ai figli di coloro, i quali fossero morti mentre godevano della pensione di ritiro o vi avevano diritto, siccome l'accennato regolamento del 1827 vi provvede sufficientemente per quanto riguarda ai bass'ufficiali, marinai e simili, così non restò alla Commissione se non che di estendere il beneficio della legge presente agli ufficiali non contemplati in esso regolamento.

Queste sono le considerazioni, che dettarono la nuova redazione dell'art. 9 nel quale la Commissione vede pur ancora qualche imperfezione, ma impossibile a togliersi, finchè un solo Codice non venga a ridurre sotto gli stessi principii le pensioni relative ai militari di terra e di mare, e non si passi a rifondere la Cassa degl'Invalidi di Marina nella Cassa generale dello Stato, salve ai terzi le rispettive ragioni.

Il mutamento proposto dalla Commissione all'ultimo articolo mira a far partecipare ai benefici della presente legge eziandio le famiglie dei militari morti nell'ultima campagna, quando anche il Governo avesse provveduto ad esse, ben inteso però che in tal caso cesserebbero gli assegni loro conceduti antecedentemente per siffatto titolo.

Queste sono le principali correzioni che la Commissione si crede in dovere di proporre al progetto di legge ministeriale, il quale così emendato io ho l'onore di sottomettere alla vostra approvazione.

#### PROGETTO DI LEGGE.

**Art. 1.** La pensione annua stabilita dall'art. 14 del Regolamento 9 giugno 1831 alle vedove, ed in loro mancanza ai figliuoli dei militari morti sul campo di battaglia, è raddoppiata, e così portata alla metà del *maximum* fissato pel grado del rispettivo marito o padre, quale che sia la durata dei servigi

di lui, giusta però le norme prescritte al N.° 3 art. 1 del Regolamento suddetto.

**Art. 2.** Le disposizioni dell' articolo precedente saranno anche applicabili alle vedove ed ai figli dei militari morti in un servizio comandato, o per effetto degli accidenti della guerra o di malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze si fossero dovuti assoggettare per conseguenza del loro servizio, o finalmente per ferite riportate in occasione di battaglia o di servizio; purchè il matrimonio loro sia anteriore all'epoca delle riportate ferite o malattie.

**Art. 3.** I figli dei militari suddetti avranno pure un titolo di preferenza ai posti gratuiti, che si facessero vacanti negli Istituti militari di educazione dello Stato, compresi il Ritiro per le figlie dei militari, purchè adempiano alle condizioni prescritte dai Regolamenti per l'ammissione in detti Stabilimenti. Durante però il loro soggiorno in questi, eglino cesseranno di godere di quella porzione di sussidio, la quale potesse personalmente loro spettare a tenore degli articoli precedenti, e la quale andrà a beneficio de' loro fratelli o sorelle, ove ne abbisognassero.

**Art. 4.** Sarà istituito non più tardi della prossima sessione del Parlamento in ciascun Collegio-convitto nazionale, compresi gli Istituti agrarii, forestali, e di arti e mestieri, un numero di posti gratuiti a carico del bilancio della Guerra.

I figli dei militari menzionati negli articoli primo e secondo avranno pure un titolo di preferenza a tali posti ed alle medesime condizioni.

Finalmente essi andranno esenti da ogni diritto di minervale od altro che sia imposto dallo Stato o dai Municipii a coloro che frequentano le scuole elementari o secondarie.

**Art. 5.** L'ammissione ai posti gratuiti indicati negli articoli terzo e quarto avrà luogo per decisione del Ministro di Guerra e Marina dietro le norme che il Governo prescriverà con Decreto Reale.

**Art. 6.** Le vedove dei militari morti mentre godevano della pensione di ritiro o vi avevano diritto e non contemplate negli articoli 1.° e 2.° della presente legge, hanno ragione al quarto del *maximum* della pensione che competeva al marito all'istante in cui cessò dal servizio attivo, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a tale cessazione.

Gli orfani di detti militari, i quali fossero o rimanessero privi eziandio della madre o madrigna, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla indicata pensione sino all'epoca e nei modi indicati al numero 3 articolo 1 del Regolamento 9 giugno 1831.

**Art. 7.** Il Governo con apposito Decreto Reale stabilirà la misura e le norme, secondo le quali detta pensione dovrà andare divisa tra la vedova e i figliuoli di un altro letto, nel caso che questi non abitassero con lei.

**Art. 8.** In caso di definitiva separazione di corpo pronunziata contro la moglie di un militare, essa non ha ragione, diventando vedova ad alcuna pensione. Così pure, se passasse a seconde nozze. In entrambi i casi, i figli, se ve ne sono, ricevono il trattamento stabilito all'ultimo alinea dell'art. 7.

**Art. 9.** I benefici degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 sono pure estesi alle vedove e ai figli degli individui appartenenti ai corpi della R. Marina, sicchè giusta le norme rispettivamente indicate nel Regolamento 13 gennaio 1827 e nelle Sovrane disposizioni 22 maggio 1841 e 5 aprile 1845, s'intenderà raddoppiata la pensione loro spettante.

Così pure le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 sono applicabili alle vedove e ai figli degli ufficiali e meccanisti di essi corpi, ferme rimanendo pei bass'ufficiali, marinai, operai e simili le norme prescritte nel Regolamento del 1827.

Il soprappiù della spesa che risulterà dall' applicazione del presente articolo, andrà a carico del bilancio della Regia Marina.

Art. 10. Le disposizioni contenute nella presente legge avranno anche effetto retroattivo a favore delle vedove e dei figli dei militari sì di terra che di mare, morti nell' ultima campagna, o per conseguenza immediata di essa, purchè cessino gli assegnamenti dei quali si trovassero già provvisti per lo stesso titolo in virtù di anteriori provvedimenti del Governo.

Pensioni, sussidii ed altri vantaggi  
da assegnarsi alle vedove ed ai figli dei militari.

*Relazione del Ministro della Guerra (Di SONNAZ) 22 dicembre 1848, con cui presenta al Senato il progetto di legge adottato dalla Camera il 13 stesso mese.*

SIGNORI — Le vedove ed i figli dei militari non hanno giusta le leggi attualmente in vigore alcun diritto a pensioni o sussidi se non nel caso che il marito od il padre sia morto in battaglia o per ferite; ed anche in questo caso la pensione loro assegnata è affatto sproporzionata alla grandezza del sacrificio che il militare ha fatto alla sua Patria, ed alle conseguenze che ne patisce la sua famiglia.

Era dunque conveniente, era stretta e rigorosa giustizia riformare per questo verso la nostra legislazione militare; tale è l'intento del progetto di legge già adottato dall'altra Camera con alcune non essenziali modificazioni, e che ho l'onore di presentare alle deliberazioni del Senato.

Con tale progetto si è in primo luogo ampliata la pensione concessa alle vedove ed ai figli dei militari morti in battaglia o per ferite; in secondo luogo si è provveduto con disposizioni che se paiono larghe, sono però per mio avviso giustissime all'educazione della loro famiglia; e finalmente si è ancora assegnata una pensione, benchè tenue, alle vedove ed ai figli di que' militari, che vengono a morte dopo trent'anni di attivo servizio, o ad ogni modo mentre godevano od avevano diritto alla pensione di ritiro.

Io spero quindi che tali disposizioni verranno favorevolmente accolte da questo Senato.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. La pensione annua stabilita dall'art. 14 del Regolamento 9 giugno 1831 alle vedove e in loro mancanza ai figliuoli dei militari morti sul campo di battaglia, è raddoppiata, e così portata alla metà del *maximum* fissato pel grado del rispettivo marito o padre, quale che sia la durata dei servigi di lui, giusta però le norme prescritte al n.° 3, art. 1 del Regolamento suddetto.

Art. 2. Le disposizioni dell'articolo precedente saranno anche applicabili alle vedove ed ai figli dei militari morti in un servizio comandato, o per effetto degli accidenti della guerra, o di malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze si fossero dovuti assoggettare per conseguenza del loro servizio, o finalmente per ferite riportate in occasione di battaglia o di servizio; purchè il matrimonio loro sia anteriore all'epoca delle riportate ferite o malattie.

Art. 3. I figli dei militari suddetti avranno pure un titolo di preferenza ai posti gratuiti, che si facessero vacanti nell'I-

stituti militari di educazione dello Stato, compresi il Ritiro per le figlie dei militari, purchè per l'ammissione in detti Stabilimenti, adempiano alle condizioni prescritte dai Regolamenti posti in armonia collo Statuto. Durante però il loro soggiorno in questi, eglino cesseranno di godere di quella porzione di sussidio, la quale potesse personalmente loro spettare a tenore degli articoli precedenti, e la quale andrà a beneficio dei loro fratelli o sorelle, ove ne abbisognassero.

Art. 4. Sarà istituito non più tardi della prossima sessione del Parlamento in ciascun Collegio-convitto nazionale, compresi gli Istituti agrari, forestali e di arti e mestieri, un numero di posti gratuiti a carico del bilancio della Guerra.

I figli dei militari menzionati negli articoli primo e secondo avranno pure un titolo di preferenza a tali posti, ed alle medesime condizioni.

Finalmente essi andranno esenti da ogni diritto di minerale od altro che sia imposto dallo Stato o dai Municipii a coloro che frequentano le scuole elementari o secondarie.

Art. 5. L'ammissione ai posti gratuiti indicati negli articoli 3 e 4 avrà luogo per decisione del Ministro di Guerra e Marina dietro le norme che il Governo prescriverà con Decreto Reale.

Art. 6. Le vedove dei militari morti mentre godevano della pensione di ritiro o vi avevano diritto e non contemplate negli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno ragione al quarto del *maximum* della pensione che compete al marito all'istante in cui cessò dal servizio attivo, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a tale cessazione, o vi sia prole del matrimonio contratto prima dell'epoca stessa.

Gli orfani di detti militari, i quali fossero o rimanessero privi eziandio della madre o matrigna, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla indicata pensione sino all'epoca e nei modi indicati al numero 3, articolo 1 del Regolamento 9 giugno 1831.

Art. 7. Il Governo con apposito Decreto Reale stabilirà la misura e le norme, secondo le quali detta pensione dovrà andare divisa tra la vedova e i figliuoli di un altro letto, nel caso che questi non abitassero con lei.

Art. 8. In caso di definitiva separazione di corpo pronunziata contro la moglie di un militare, essa non ha ragione, diventando vedova, ad alcuna pensione. Così pure, se passasse a seconde nozze. In entrambi i casi, i figli, se ve ne sono, ricevono il trattamento stabilito all'ultimo alinea dell'art. 6.

Art. 9. I benefici degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 della presente legge saranno pure applicabili alle vedove ed ai figli degli individui appartenenti alla Regia Marina; e così nei casi previsti dagli articoli primo e secondo s'intenderà pure raddoppiata la pensione loro accordata dalle vigenti disposizioni, nulla però innovato riguardo all'aumento mensile di pensione stabilito pei figli dal Regolamento del 13 gennaio 1827.

Art. 10. Sono mantenute tutte le disposizioni vigenti a favore delle vedove e dei figli degli ufficiali, meccanisti, bassiuufficiali, marinai ed altri individui della Regia Marina morti fuori dei casi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, tolto però l'obbligo di giustificare della mancanza di mezzi di sussistenza.

Art. 11. Il soprappiù di spesa, che risulterà dall'applicazione dell'articolo 9 andrà a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12. Le disposizioni contenute nella presente legge avranno anche effetto retroattivo a favore delle vedove e dei figli dei militari, sì di terra che di mare morti nell'ultima campagna, o per conseguenza immediata di essa, purchè cessino gli assegnamenti dei quali si trovassero già provvisti per lo stesso titolo in virtù di anteriori provvedimenti del Governo.

## Revisione delle pensioni e degli stipendi e prestito forzato su quelli eccedenti le L. 1,600.

*Progetto di legge del deputato SCOFFERI letto il 4 novembre 1848, sviluppato e preso in considerazione l'11 stesso mese.*

SIGNORI — Nelle infelici emergenze che esauriscono il pubblico Erario, ed opprimono la Nazione, credo nostro dovere l'indicare tutti i mezzi che senza generale aggravio o mostra d'odiosa parzialità, ma anzi con universale approvazione possano contribuire efficacemente a diminuire le tuttodì crescenti spese, e a sovvenire il pubblico tesoro. Questi mezzi furono già proposti dal Ministro di Finanze, ma poi scordati. Uno sarebbe di far concorrere all'imprestito forzato una parte degli impiegati ed altre professioni; l'altro la totale sospensione o una diminuzione di tutte le pensioni e stipendi o mal meritati o sproporzionati al lavoro prestato.

Propongo dunque la seguente legge:

Art. 1. La Camera nominerà una Commissione che coi documenti che le saranno somministrati dal Ministro delle Finanze, o da qualsiasi altro dicastero, procederà all'immediata verifica di tutte le pensioni, stipendi, giubilazioni accordate sopra qualsivoglia titolo fino a questo giorno. Di questa Commissione non potrà far parte nessuno stipendiato. Essa esaminerà se la retribuzione dell'impiego sia al di là del lavoro e della capacità che esige; quali impieghi siano da abolirsi come inutili o nocivi; se le pensioni e giubilazioni siano proporzionate al servizio, ai meriti, alle circostanze di chi le gode.

Essa ne riferirà alla Camera e proporrà quali pensioni siano da conservarsi, quali da diminuirsi, quali da sospendersi e quali ripetersi sebbene già pagate, se furono accordate a chi non le meritava. Secondo questa relazione la Camera deciderà come esigono la giustizia, e le urgenze nazionali.

Art. 2. Tutti gl'impiegati che godono di uno stipendio maggiore di L. 1,600 dovranno contribuire all'imprestito forzato secondo la proporzione già proposta dal Ministro, e modificata dalla Commissione di Finanze, non percependo però dalle somme ritenute che l'interesse del 5 p. %.

Art. 3. La Commissione di cui nell'art. 1 esaminerà e proporrà se vi siano importanti modificazioni a farsi nella legge sull'imprestito forzato, e quali classi di persone agiate vi sono non contemplate in questa legge, che però dovrebbero concorrere all'imprestito.

## Norme per la naturalizzazione degli Italiani e degli stranieri.

*Progetto di legge presentato alla Camera l'11 novembre 1848 dal Ministro dell'Interno (PINELLI).*

SIGNORI — L'art. 4 della legge elettorale del 17 scorso marzo nel determinare le condizioni per poter esercitare i diritti politici stabilisce una distinzione tra gli Italiani non appartenenti agli Stati del Re, e gli stranieri all'Italia.

Quanto ai primi volle che per l'ammissione ai diritti contemplati nell'art. 26 del Codice civile continuasse a bastare l'adempimento delle condizioni ivi espresse, e riguardo ai

secondi prescrive che dovessero ottenere la naturalità per legge.

Provvide per tal modo con generoso intendimento la Legge elettorale a che non si confondesse per avventura collo straniero l'Italiano d'altre provincie benchè non riunite a questo Regno, volendo l'unità di nazione, a fronte anche delle distinzioni politiche da Stato a Stato, che sia agevolata la comunanza de' politici diritti ossia l'acquisto della compiuta cittadinanza in questo Regno agli Italiani d'altri Stati.

L'importanza stessa però dei diritti politici che quanto allo straniero suggerì la necessità d'una legge, sembrava doversi anche aver presente nel determinare le forme da seguirsi nei casi a cui si estende l'art. 26 del Codice civile, riguardo cioè agli Italiani pei quali diviene simultaneo l'acquisto dei diritti politici assieme coi civili.

Da questo riflesso parve agevole dedurre le regole per le quali un tale acquisto possa a seconda dei casi avere effetto.

O di fatti si tratta di compiuta concessione di diritti eziandio politici a favore de' non Italiani, ed allora questa palesavasi doversi combinare col prescritto dello stesso art. 26 del Codice civile in guisa, che il provvedimento da emanare in forma di legge non dispensasse chi l'ottenneva dall'uniformarsi quanto ai diritti civili dal disposto dello stesso articolo, richiedente cioè lo stabilimento d'un fisso domicilio nello Stato a cui senza bisogno d'ulteriore autorizzazione lo straniero venisse ammesso.

Ovvero si tratta d'Italiani da ammettersi alla partecipazione dei diritti politici nello Stato, ed in tal caso è vero bensì che l'art. 1 della legge elettorale vi provvede rimandando alle forme stabilite dell'art. 26 sopra citato, ma è d'uopo altresì, che tali forme siano poste in armonia coll'indole nuova dei diritti di cui si concede la partecipazione, ed ai quali non si riferisce nè poteva ancora riferirsi il Codice civile. Allorquando per lo passato giungevano domande di naturalità, usavasi dal Ministero dell'Interno, giusta i regolamenti che reggono la Segreteria di Stato, di chiedere sul merito di tali dimande il parere dell'avvocato Generale presso il Senato, nella cui giurisdizione risiedeva lo straniero, e se il parere era favorevole, e nient'altro vi ostasse, si promuoveva l'emaneazione di Lettere Patenti di naturalità.

Ma in oggi che non si tratta più soltanto d'acquistare colla naturalità diritti semplicemente civili, ma bensì anche diritti politici, e che la Legge elettorale prescrive che si debba la naturalità concedere per Legge agli Stranieri all'Italia, il sistema finora praticato non può più essere sufficiente, ed è necessario che una Legge apposita e non più semplicemente una pragmatica amministrativa, determini le forme e le condizioni di queste concessioni.

A questo effetto, e siccome i motivi che possono consigliare la concessione della naturalità debbono essere apprezzati, così parve prima di tutto conveniente che lasciando al Ministero la cura d'assumere come per l'addietro informazioni sul merito delle domande, il Decreto da emanare non fosse soltanto promosso sulla semplice relazione del Ministro, ma risultar dovesse appoggiato da una deliberazione del Consiglio de' Ministri.

Oltre a ciò era pure mestieri di regolare colle volute proporzioni tanto secondo lo stato rispettivo d'Italiani, o di non Italiani in coloro a cui si concede la naturalità, quanto secondo la rispettiva importanza della partecipazione discreta dei diritti civili e dei diritti politici, le forme non solo ma eziandio le condizioni sotto le quali dovesse aver luogo la concessione di naturalità nello stato attuale della legislazione, in guisa che mentre per una parte fosse più agevole e meno so-

lenne la concessione dei diritti civili agli Italiani non appartenenti allo Stato nel senso dell'art. 26 del Codice civile; fosse per l'altra parte più solenne e più riservata la concessione anche dei diritti politici a coloro che fossero assolutamente stranieri allo Stato ed all'Italia nel senso dell'art. 1. della Legge elettorale.

Per conciliare queste disposizioni della Legge e le differenze risultanti dalla rispettiva condizione di coloro ai quali trattarassi per l'avvenire di concedere la naturalità, si è preparato il presente progetto di Legge, col quale si è ritenuta in primo luogo la distinzione degli Italiani non appartenenti allo Stato, e degli stranieri all'Italia, non meno che quella tra i semplici diritti civili a cui solamente si riferisce e poteva in quel tempo riferirsi l'art. 26 del Codice civile, ed i diritti politici a cui accenna la Legge elettorale.

Quindi si stabilisce l'altra distinzione tra la naturalità che si concede sopra domande, e quella che si concede direttamente dal Governo, e si determinano per conseguenza le condizioni e le forme sotto cui ciascuna di tali concessioni vuol essere fatta.

La concessione senza previa domanda dei diritti politici ad Italiani non nativi ed originari del Regno, potrà secondo il progetto aver luogo per ricompensare servigi eminenti prestati allo Stato ed alla causa nazionale.

Quella ai non Italiani potrà eziandio aver luogo fra gli stessi motivi, o per distinti talenti del novello Cittadino, o per aver egli introdotto nel Paese invenzioni ed industrie, o formatovi cospicui stabilimenti.

Ma nell'uno, come nell'altro caso si è stabilito che i nuovi Cittadini debbano eleggere e fissare il loro domicilio, giurare lo Statuto e la fedeltà al Re, e con ciò viene pure dalla presente Legge dichiarato che s'intenderebbe aver essi soddisfatto al prescritto dello art. 26 del Codice civile.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Visto l'art. 26 del Codice civile;

Vista la Legge Elettorale del 17 marzo 1848;

Nell'intento di coordinare le leggi e le discipline preesistenti alle nuove istituzioni politiche dello Stato colle disposizioni dalle medesime risultanti in ordine alla naturalità da concedersi agli Italiani non appartenenti al Nostro Regno ed agli stranieri all'Italia;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Gli Italiani non aventi per nascita o per origine il pieno godimento dei diritti civili in questo Regno sono ammessi alla partecipazione sia dei diritti civili e politici, sia dei civili solamente, mediante speciale *Decreto Reale* sulla relazione fatta nel Consiglio de' Ministri da uno di essi.

Art. 2. Ne' casi in cui tal concessione ha luogo sopra domanda, dee questa essere accompagnata:

1. Dall'estratto dei registri dello Stato Civile, od atto comprovante il luogo e la data della nascita del ricorrente, e la sua filiazione;

2. Da documenti da cui risulti del luogo del domicilio antecedente, non che del concorso nel ricorrente di quei requisiti di moralità che rendano la sua dimanda meritevole d'essere accolta, come pure che il ricorrente possiede nello Stato una proprietà, od altri dei mezzi di provvedere al suo onesto sostentamento.

Art. 3. Se la domanda comprende la partecipazione ai diritti politici, si dovrà inoltre dal ricorrente giustificare:

1. D'aver compiuta l'età d'anni 25;

2. D'essere compreso in una delle categorie determinate dagli art. 3, 4 e 5 della Legge del 17 marzo scorso, per godere dei diritti elettorali o di possedere nel Regno proprietà per cui il ricorrente paghi un censo eguale a quello che dall'art. 1 della stessa legge è stabilito per le provincie del Piemonte.

Art. 4. Emanato il Decreto, ne sarà spedito all'impetrante una copia autentica dal Ministro Guardasigilli.

Art. 5. L'impetrante è tenuto a fare entro 6 mesi la dichiarazione del suo domicilio davanti al Sindaco del Comune dove lo avrà eletto, ed a giurare l'osservanza dello Statuto e la fedeltà al Re.

Ove a tal epoca non avesse già stabilito il suo domicilio sarà tenuto di far constare fra altri sei mesi avanti al Sindaco d'averlo fissato nel luogo che avrà indicato, od in difetto decaderà dai diritti impetrati.

Mediante l'adempimento del disposto di quest'articolo s'intenderà essersi dall'impetrante soddisfatto al prescritto dell'art. 26 del Codice civile.

Art. 6. Anche senza previa domanda potrà aver luogo per Decreto Reale la concessione dei diritti politici ad Italiani non nativi od originari del Regno, quale ricompensa di servigi eminenti prestati allo Stato od alla causa nazionale.

Tale concessione non dispensa dall'adempimento delle condizioni prescritte dall'articolo precedente.

Art. 7. Il disposto dagli art. 2, 4 e 5 è comune ai non Italiani ai quali per Decreto Reale venga conferito il pieno godimento dei diritti civili nel Regno.

Art. 8. La partecipazione ai diritti politici si acquista da non Italiani per legge che loro accordi la naturalità ossia cittadinanza del Regno.

Essa ha luogo allorchè uno straniero siasene reso meritevole per servigi importanti resi allo Stato ed alla causa nazionale o per distinti talenti, od avendo introdotto nel Paese invenzioni od industrie di grande utilità, o formatovi cospicui stabilimenti.

La cittadinanza acquistata per legge non dispensa dall'adempimento del disposto dall'art. 5.

#### Formazione di un battaglione d'istruzione.

*Progetto di legge presentato alla Camera, l'11 novembre 1848, dal Ministro di Guerra e Marina. (LA-MARMORA).*

SIGNORI — Il difetto di ufficiali esperti nell'arte della Guerra e nelle discipline militari cresce di giorno in giorno, e tanto si fa più sentire in quanto che sono esausti tutti i fonti d'onde si potevano trarre uffiziali capaci di ispirare fiducia nei soldati.

I quadri dei bass'uffiziali si sono rinnovati nel primo periodo della Guerra; il Collegio dei figli di Militari ha somministrati quanti giovani avevano raggiunto l'età necessaria a coprire la carica di Sottotenenti; gli allievi dell'Accademia Militare che rimangono son troppo giovani per far capitale di loro in queste emergenze.

Per supplire adunque ai bisogni dell'Esercito il Ministro mio predecessore aveva meditato la formazione di un Battaglione d'Istruzione, ed io continuandomi al divisamento di lui, vengo, per ordine del Re, a proporre al Parlamento l'attuazione col seguente progetto di Legge, non senza avvertire però, essere intenzione del Ministero, quando la Legge venga approvata, di



iniziare l'esecuzione per via di una sola Compagnia da svolgersi poi in un Battaglione, secondo che le circostanze siano per consigliare.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È istituito provvisoriamente un battaglione d'Istruzione affine di formarvi buoni Uffiziali pei reggimenti di fanteria.

Art. 2. Tale battaglione conterà di

- Uno Stato Maggiore composto di
- 1 Maggiore Comandante
- 1 Luogotenente o sottotenente aiutante maggiore in 2.°
- 1 Chirurgo in 2.°
- 1 Cappellano
- 1 Furiere Maggiore
- 1 Caporale Maggiore
- 1 Caporale Tamburino

7

E di cinque Compagnie ciascuna della forza di

- 1 Capitano
- 1 Luogotenente
- 1 Sottotenente
- 1 Furiere
- 1 Caporal Furiere
- 5 Sergenti
- 5 Caporali
- 5 Sotto Caporali
- 2 Tamburini

100 Soldati

122

Art. 3. Il reclutamento del Battaglione sarà mandato ad effetto per via:

1. Di militari di altri Corpi stati per questo fine proposti al Ministero di Guerra dal rispettivo Comandante.

2. Di giovani che vi si arruolino volontariamente.

Gli uni e gli altri dovranno:

- a) Essere regnicoli.
- b) Aver compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassare quella di 26.
- c) Essere dotato di fisico robusto ed atto alle fatiche della guerra.
- d) Far constare della propria buona condotta.
- e) Sostener un esame di Aritmetica, Geometria piana, Lingua Italiana ed elementi di Geografia.

Art. 4. Coloro che vi si arruoleranno volontariamente dovranno obbligarsi a servire sino a guerra finita.

Art. 5. Gli Impiegati e volontari negli Uffizi Regii, che fossero ammessi al Battaglione conserveranno presso il rispettivo Ufficio il loro posto e l'anzianità finchè sieno promossi Uffiziali.

Similmente gli studenti della R. Università saranno ammessi agli esami del rispettivo corso non ostante l'interruzione che avesse luogo ne' loro studi per ragione del loro arruolamento nel Battaglione.

Art. 6. I volontari saranno arruolati nel Battaglione come soldati. Essi saranno quindi promossi gradatamente ai gradi superiori secondochè consteranno meritevoli od idonei per via di esami.

I Bass' Uffiziali e Caporali di altri Corpi vi passeranno bensì col loro grado, ma dovranno poi subirvi nei modi e nei tempi che saranno determinati dal Ministero gli esami prescritti per ciascun grado.

Occorrendo di promuovere un individuo ad un grado per cui non v'abbiano più vacanze secondo il quadro stabilito all'art. 2, egli riceverà il grado onorario.

Art. 7. Coloro che nel modo suindicato avranno superati gli esami di sergente, e conseguitone il grado, potranno aspirare dopo due mesi di esso grado (e dopo un mese se in campagna) a subire gli esami che saranno prescritti per la promozione a sottotenente, secondo la proposta che ne farà il Comandante del Battaglione.

Art. 8. Il Battaglione è sottoposto alle regole di disciplina, e gode delle paghe e dei vantaggi fissati per i Reggimenti di fanteria in quanto non sono contrarie alle disposizioni della presente Legge.

Per conseguente egli dovrà anche entrare in campagna quando così venisse ordinato.

Art. 9. Il Ministero di Guerra determinerà le norme speciali per l'Amministrazione del Battaglione e per gli esami prescritti dagli articoli 3, 6 e 7.

Formazione di un battaglione d'istruzione.

Relazione fatta alla Camera, il 23 novembre 1848, dalla Commissione composta dei deputati BALBO — RACCHIA — CA-  
VOUR — LANZA — BOTTONE — JOSTI e MOFFA DI LISIO relatore.

SIGNORI — Il Ministro delle cose di Guerra ha presentato alla Camera un progetto di Legge per la formazione d'un Battaglione d'Istruzione, onde con ciò poter creare idonei uffiziali pei Reggimenti di fanteria. Ognun sa, o signori, avere un Esercito l'incessante bisogno di moltissimi uffiziali; oltre che sempre sarà vero il dire, essere i buoni uffiziali coloro che fanno i buoni soldati. — Con un popolo, come il nostro, di generazione in generazione, avvezzo da secoli a portare le armi, ogni qualvolta nell'esercito accadranno prolungati disordini, la colpa sempre ne dovrà essere attribuita a coloro che nella militare gerarchia sovrastano al soldato. Si dia adunque al Governo il mezzo di formare ben disciplinati uffiziali, onde essere in grado di potere supplire ai futuri bisogni di un Esercito che potrebbe forse fra breve essere di nuovo chiamato a valorosamente combattere per la causa comune.

Eletto a relatore dalla Commissione incaricata della disamina del progetto di Legge dal Ministro presentato, io ho l'onore di proporvene l'adozione.

Debbo però fare avvertita la Camera che alcuni piccoli cambiamenti dai Commissari, a nome dei rispettivi loro Uffizi, suggeriti, furono dalla Commissione alla unanimità accettati. In conseguenza del che, a nome della Commissione medesima, io vi propongo che nel Battaglione d'Istruzione, di cui ragiona l'art. 3 del progetto di legge, non solo vengano ammessi i regnicoli, ma eziandio i cittadini degli altri Stati d'Italia. L'opportunità e la convenevolezza di una simile misura non avrà certamente bisogno, o signori, di essere presso di voi giustificata.

In oltre nel medesimo art. 3 (lettera e) facendosi per gli esami soltanto menzione della lingua Italiana, la Commissione ha creduto doversi accordare ai postulanti l'alternativa della lingua italiana o francese: e questo in considerazione di coloro che nati sono in quelle provincie dello Stato ove la lingua francese viene universalmente quasi unicamente parlata; provincie le quali, già lo sappiamo per prova, daranno certamente all'Esercito ottimi uffiziali.



L'art. 5 concerne quegli *Impiegati o Volontari negli uffici regii* che ammessi sarebbero nel *Battaglione d'Istruzione*. La Commissione ha creduto che non debbano quest'impiegati, come il vorrebbe l'art. 5 suddetto, conservare presso il rispettivo ufficio il loro posto e la loro anzianità, giacchè il lavoro negli uffici ne soffrirebbe probabilmente assai, e per altra parte lo zelo militare e la condotta di questi giovani arruolati, in un colla disciplina del Battaglione, ne scapiterebbero essi pure moltissimo, essendo natural cosa che chi è accertato di avere altrove sempre aperta e a disposizione sua un'altra carriera, pensi di continuo che, alla peggio, farà ritorno colà, ove, e posto e anzianità vengono a lui conservati: stato di cose, lo ripeto, che non potrebbe aver luogo se non con detrimento degli studi, della educazione, e della disciplina di questi giovani allievi, cioè a detrimento appunto di quanto noi dobbiamo avere unicamente di mira nel formare un simile Battaglione.

La Commissione infine non dubita che il regolamento per gli esami da prescriversi sarà tale da fare conseguire nei risultamenti quello scopo che colla presente legge la Camera si propone.

Al relatore più non rimane ora che di proporvi, o signori, l'adozione del progetto di Legge che ho avuto l'onore di riferirvi; e, visto le circostanze politiche in cui ci troviamo, che a sollecitare da voi un pronto e favorevole voto.

ARTICOLI MODIFICATI DALLA COMMISSIONE.

Art. 3. Il reclutamento del Battaglione sarà mandato ad effetto per via:

1. Di militari di altri Corpi stati per questo fine proposti al Ministero di Guerra dal rispettivo Comandante.

2. Di giovani che vi si arruolino volontariamente.

Gli uni e gli altri dovranno:

- a) Essere regnicoli, o cittadini degli altri Stati d'Italia.
- b) Aver compito l'età di 18 anni, e non oltrepassare quella di 26.

c) Essere dotato di fisico robusto ed atto alle fatiche della guerra.

d) Far constare della propria buona condotta.

e) Sostenere un esame di aritmetica, geometria piana, lingua italiana o francese, ed elementi di geografia.

Art. 5. Gli studenti della R. Università saranno ammessi agli esami del rispettivo corso non ostante l'interruzione che avesse luogo ne' loro studii mentre dura il loro arruolamento nel Battaglione.

Formazione di un battaglione d'istruzione.

*Relazione del Ministro di Guerra, DI-SONNAZ, 22 dicembre 1848, con cui presenta al Senato il progetto di Legge adottato dalla Camera il 9 stesso mese.*

SIGNORI — Ho l'onore di presentare alle deliberazioni del Senato un progetto di legge adottato già dalla Camera dei Deputati, la quale v'introdusse alcune leggere modificazioni, inteso a creare un Battaglione d'istruzione con cui formar buoni Ufficiali per la fanteria.

Non ignora il Senato quanto importi aver apparecchiato buon numero di Ufficiali giovani ed istruiti, e come nelle contingenze attuali mal possano i Corpi di linea nè gli Istituti mi-

litari sopperire ai nostri bisogni così sollecitamente come richiedono i tempi. Ondechè io mi argomento che il Senato accoglierà con favore lo spediente a cui il Governo ha creduto di poter ricorrere con fondata speranza di successo.

Devo però accennare all'Assemblea, che intenzione del Governo non è già di por mano immediatamente alla creazione dell'intero Battaglione, ma solo di una Compagnia, riservandosi di compiere il suo disegno secondochè consiglieranno le circostanze e l'esperienza che ora ne intraprende.

PROGETTO DI LEGGE.

*(Gli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 9 sono identici a quelli stati presentati alla Camera dal Ministero).*

Art. 3. Il reclutamento del Battaglione sarà mandato ad effetto per via:

1. Di militari di altri Corpi stati per questo fine proposti al Ministero di guerra dal rispettivo Comandante.

2. Di giovani che vi si arruolino volontariamente.

Gli uni e gli altri dovranno:

a) Aver compito l'età di 18 anni, e non oltrepassare quella di 26.

b) Essere dotati di fisico robusto ed atto alle fatiche della guerra.

c) Far constare della propria buona condotta.

d) Sostenere un esame di aritmetica, di elementi di geometria, lingua italiana o francese, ed elementi di geografia.

Art. 5. Gli studenti saranno ammessi agli esami del rispettivo corso non ostante l'interruzione che avesse luogo ne' loro studii mentre dura il loro arruolamento nel Battaglione.

Creazione dell'Ordine del Valore Italiano.

*Progetto di legge del deputato BROFFERIO letto il 14 novembre 1848 e preso in considerazione il 16 stesso mese.*

Art. 1. È creato un nuovo Ordine per ricompensare il valor militare colla denominazione di *Ordine del Valore italiano*.

Art. 2. Quest'Ordine verrà conferito dal Re, udito l'avviso di un Consiglio composto della metà degli uffiziali e di un terzo dei sotto uffiziali della brigata alla quale apparterrà il militare che si è distinto sul campo di battaglia.

Abolizione del diritto di subingresso nelle successioni.

*Progetto di legge del deputato BRUNIER letto il 14 novembre 1848 sviluppato e preso in considerazione il 16 stesso mese.*

MESSIEURS—L'exclusion des soeurs dans les successions ab intestato est contraire à la nature ainsi qu'à l'égalité que le Code civil a voulu faire prédominer dans son ensemble. Il n'est pas douteux que cette exclusion ne soit supprimée, lorsque nos Codes seront révisés pour être mis en harmonie avec nos institutions constitutionnelles. Mais avant que cette réforme législative ait lieu, il s'écoulera encore plusieurs mois et, peut-être plusieurs années. Pendant ce temps, bien de successions

*ab intestato* s'ouvriront et les préjudices que l'exclusion occasionnerait dans les partages, seraient irréparables.

C'est pour obvier dès aujourd'hui à cette inégalité injuste et inhumaine que je propose à la sanction de la Chambre le projet suivant qui est d'autant plus acceptable, qu'il laisse intacte la quotité disponible et pleine liberté au testateur d'en disposer comme bon lui semble.

Art. unique. Les dispositions contenues dans le chapitre 2, tit. 3, livre 3 du Code civil, commençant par l'article 942 et finissant par l'art. 948, sont abrogées.

### Abolizione del dritto di subingresso nelle successioni.

Relazione fatta alla Camera il 23 dicembre 1848 dalla Commissione composta dei Deputati BRUNIER — BUNICO — SCLOPIS — BIXIO — AVONDO — CORSI e PELLEGRINO FRANCESCO relatore.

SIGNORI — L'onorevole deputato Brunier ci proponeva una legge colla quale, lasciando intatti li principii relativi alla porzione disponibile intende che, derogandosi al capo 2.°, tit. 3.° lib. 3.° del Codice civile a cominciare dall'articolo 942 sino ed inclusivamente all'articolo 948, e tolto per tal guisa il dritto di subingresso, vengano pareggiate le femmine ai maschi in tutte le successioni intestate.

Dice egli che la esclusione delle sorelle nelle successioni suddette ella è contraria al dritto naturale, come altresì a quella eguaglianza che il Codice civile volle sanzionare nel suo complesso; e che non possa rivocarsi in dubbio, come tale esclusione sarà soppressa lorquando saranno riveduti li nostri Codici per coordinarli in armonia colle nostre istituzioni costituzionali.

Chepperò dovendo trascorrere ancora parecchi mesi, e forse molti anni pria che si addivenga a tale riforma legislativa, vi proponeva fin d'ora la deroga di tale legge nel di lui senso ingiusta, onde evitare all'irreparabile danno che ne avverrebbe alle femmine per riguardo alle successioni che si aprissero in quel periodo di tempo.

La Commissione da voi nominata rapportando il voto dei singoli Uffici, e pressochè all'unanimità riconoscendo la giustizia del principio d'eguaglianza senza distinzione di sesso in tutte le successioni intestate, non credette tuttavia opportuna la proposta legge nelle attuali nostre legislative e politiche circostanze.

Affidatone a me l'onorevole incarico, vi esporrò in breve li motivi che a tale deliberazione la consigliavano, onde voi possiate emettere il vostro definitivo giudizio.

L'imperatore Giustiniano, propenso qual egli fu colle sue leggi di favorire per quanto possibile le femmine, chiamò barbaro il dritto accordato ai maschi di succedere a pregiudizio delle femmine, partendo appunto dal principio che la ragione spettante ai figli di succedere ai loro genitori si fosse una conseguenza del dritto naturale, a cui derogare non si possa.

Non tutti però convengono sovra di tale principio, ed anzi espressamente lo nega il sig. di Montesquieu, quando ci lasciò scritto che « la loi naturelle ordonne aux pères de nourrir leurs enfants; mais elle n'oblige pas de les faire héritiers. Le partage des biens, les lois sur ce partage, les successions après la mort de celui qui a eu ce partage; tout cela ne peut avoir été réglé que par la société, et par conséquent par des lois politiques, ou civiles. »

Conformi a tali principii sono le leggi di pressochè tutti i

tempi, e senza citare la legge Voconia, a buona ragione accusata d'ingiustizia, per cui era vietato d'istituire erede una femmina, quand'anche fosse unica figlia, basti il ricordare, come in tutte le legislazioni, e quando pure non eravi distinzione di sesso per riguardo alle successioni intestate, sempre lasciavasi libero ai parenti di disporre liberamente di una parte ora più, ora meno considerevole delle loro sostanze; le quali leggi diremmo ingiuste, seppure il dritto di succedere dei figli fosse una conseguenza della legge naturale, cui non è lecito a nessun Governo, nè ai privati di contraddirvi o derogarvi.

Ed appunto perchè spettava alla società con apposite leggi di regolare le successioni, egli è perciò che tali leggi non sempre furono conformi, avvegnachè sia principio inconcusso che le medesime devono camminare coi bisogni, coi desiderii, colle consuetudini dei popoli, ed in consonanza colle circostanze politiche.

Il ben'essere delle famiglie, cui mirar devono le leggi civili, dipende non solo dai materiali interessi, ma ben anche e viepiù da quel morale contento e da quella dolce armonia, per cui tutti li membri che la compongono vincolati da reciproco affetto, e ispirati da un sol volere, quasi ad un solò individuo si rassomigliano.

E non sarà mai buona ed opportuna quella legge, la quale trovisi in urto colle tendenze e colle consuetudini della maggioranza dei cittadini, e che porti il malcontento e lo sconcerto nelle famiglie.

Ora tutti sanno, e più di tutti ancora le persone addette al foro, di cui ben molte quivi fanno corona, quanti simulati contratti e simulate donazioni a favore dei maschi non occasionasse nelle nostre contrade la legge francese che nelle successioni intestate non faceva distinzione di sesso.

Nessuno ignora del pari quante donazioni in pochi giorni siensi fatte quando stava per aver forza il nostro Codice civile, che a vece del dritto ad una congrua dote, accordava alle femmine un dritto di legittima concorrendo alle successioni coi maschi.

Non è nemmeno ignoto, come siensi dopo la promulgazione del Codice civile moltiplicate le emancipazioni de' figli, e tutto giorno si cerchi con qualche velo di nascondere una parte di quel patrimonio, da cui non possano a suo tempo le figlie prelevare la sua quota di legittima.

Non credasi però che ciò derivi dalla minore affezione che li genitori portino verso le figlie, e che pertanto ingiusta dovesse riguardarsi la legge la quale favorisce una simile inclinazione.

Non può esservi ingiustizia, quando la nostra legge non vieta ai genitori di disporre per testamento, e con esso di favorire le figlie a preferenza dei figli, tuttavolta li maggiori bisogni di esse, od altre ragionevoli cause a tanto dispongano il paterno consiglio; e non vi ha nemmeno ingiustizia per riguardo allo stato sociale, e per l'equa distribuzione delle sostanze, mentre, seppure la figlia, ammogliandosi, non porta alla casa del marito che una dote od una legittima, di tale rilievo soltanto sarà pure passibile il patrimonio del marito, quando le sorelle passino a matrimonio.

Il fatto adunque dimostra che la nostra legge relativa al subingresso ella è conforme al volere ed alle tendenze dei cittadini.

Promulgata in oggi la legge che in tutte le intestate successioni stabilisca parità di trattamento tra le femmine ed i maschi, ne avverrà che, od i figli cercheranno di abbandonare i loro genitori, onde altra volta le sorelle non abbiano a dividere con loro il frutto della loro industria e dei loro sudori: e ciò avverrà più nei villici, perlocchè li genitori mancheranno nella

loro vecchiaia dello immediato sostegno e compagnia dei figli, e troverannosi costretti il più delle volte di consumare quel poco peculio che si erano risparmiato nel tempo della loro robustezza, e ciò a danno anche delle stesse figlie; quando per contro il padre ed i figli, formando una sola famiglia, potrebbero tale peculio conservare ed accrescere.

Ovvero dovranno li genitori emancipare li figli, e far loro preventiva donazione onde non sia tolta la convivenza, e quindi pur troppo sarebbe a temersi che nella classe meno colta venisse a scemarsi il rispetto e la riverenza ai genitori.

Oltre a ciò non credeva la Commissione che colla proposta legge venisse in oggi a favorirsi la condizione delle femmine; poichè con essa altro non si otterrebbe che di costringere li genitori ad anticipare il loro testamento, acciò improvvisa malattia non vieli loro di secondare le proprie intenzioni e le proprie tendenze.

Che se l'attuale legge che ci governa, ella è pure favorevole ai maschi, dovremmo noi col pretesto di eguaglianza derogarvi in questi tempi, in cui li maschi son quelli che stanno pronti a tutti li disagi della guerra, ed a versare il loro sangue e sacrificare con eroismo le loro vite per la Patria, per la nostra libertà, per la nostra indipendenza?

Vorremmo noi che mentre quei prodi volenterosi accorrono sotto le bandiere abbandonando con dolore le loro famiglie, i loro genitori, e molti pur anche i loro figli, e tutto posponendo all'amore di patria, debbano portar con loro il pensiero ed il timore di veder prolungata una legge, la quale potrebbe sembrar loro un vero castigo, quando si attendono ed hanno diritto di attendersi un premio?

Nè quivi tutte stanno le difficoltà. Ella è cosa delicatissima, e si vuole usare tutta la riserbatezza possibile nel derogare ad alcuno dei principii contenuti in un corpo di leggi; e maggiore prudenza deve usarsi quando trattasi di intaccare ad un principio di tale importanza che viene a colpire l'interesse essenziale di tutte le famiglie.

Di ciò si fece coscienza la Commissione, e senza dimenticare come adottando la proposita legge, conveniva emendare varie parti del Codice civile relative alla comunione, al regime dotale, ai diritti ipotecari che ne sono conseguenza, fermava sostanzialmente l'attenzione sovra altre disposizioni del Codice stesso, le quali non si potrebbero più trovare in perfetta armonia.

Invero, derogando al subingresso nelle successioni intestate dei genitori, e partendo appunto dal principio di eguaglianza su di cui vuoi fondata la legge proposta, dovrebbe il figlio ricevere eguale trattamento della figlia; e quindi non sarebbe più giusto che, mentre la figlia, invocando l'articolo 118 del Codice civile, può costringere il padre, l'avo paterno e la madre a costituirgli una dote in occasione di matrimonio, stia fermo tuttavia il precedente articolo 117 che nega al figlio ogni diritto verso il padre e la madre per obbligarli a farle un assegnamento per causa di matrimonio od altro titolo qualunque.

Non fa difficoltà l'argomento che se il figlio non può chiedere un assegnamento dai genitori, riceva tuttavia li alimenti per lui, pella moglie, e pei figli; poichè, se vive in casa, la di lui industria, il suo lavoro, le di lui attenzioni e la vigilanza ben compensano li alimenti che riceve; quando per contro, la sorella passata a matrimonio, nulla più apporta alla casa paterna. Anzi il padre non è tenuto di prestare li alimenti al figlio, alla nuora ed ai nipoti, salvo nel caso di bisogno; quando li genitori lo pretendono, li figli devono abbandonare la convivenza, senza pretendervi ad alcun assegnamento; ed ella è ben poca cosa quel diritto alli alimenti nel caso di bisogno,

mentre ognun sa, come, fatte poche eccezioni, ogni persona, o coll'esercizio di sua professione, o colla sua industria, o colla forza del suo corpo, possa provvedere ai necessari alimenti.

Quindi o dovrebbesi derogare al diritto spettante alla figlia di ottenere una dote in occasione di matrimonio, ovvero accordare anche ai figli il diritto di ottenere un competente assegnamento nel caso di separazione dai genitori.

Inutile riuscirebbe nel primo caso l'articolo 1525 del Codice civile, perchè togliendo alla figlia il diritto di chiedere la dote passando a matrimonio, sarebbe senza oggetto l'azione che il citato articolo gli accorda di ottenere stabilita dai Tribunali la congruità della dote stessa.

Si dovrebbe pure derogare all'articolo 1526 del Codice civile, perchè, se la figlia ha diritto di consocere col suo fratello, o discendenti maschi, non potrebbe conciliarsi più la disposizione, colla quale era accordata ai genitori la facoltà di costituire una dote tale, per cui la figlia non potesse più reclamare altra volta alcun supplemento di legittima.

Converrebbe in fine restringere in più angusti limiti il diritto di patria potestà e quello di usufrutto del peculio avventizio, e facilitare la emancipazione.

Le sovra esposte ragioni dettavano l'inconvenienza di adottare attualmente la proposta legge, non credendosi pur anche autorizzata la Commissione di proporvi la deroga o la riforma delle altre disposizioni del Codice civile che esigevano di essere posti in armonia, e non credendo assolutamente prudente che ciò si facesse per modo di ammendamenti od aggiunte.

Nondimeno, e come vi dissi in sulle prime, la Commissione riconobbe la giustizia del principio, e siccome il nostro Codice civile, già progredendo verso il medesimo, restrinse il subingresso nei casi di successione al padre od altro ascendente materno, alla madre ed al fratello germano, quando dalla legge delle Costituzioni le figlie erano escluse da ogni successione indistintamente e mediante una sola congrua dote; ben si ha motivo a sperare che, compiute le nostre speranze e cacciato il nemico dalle terre che ci diede natura, e che noi con tanto affetto abbiamo abbracciate col patto d'unione, si potrà col concorso di tutti i figli dello stesso reame combinare quelle leggi civili e sociali, da cui dipender deve la solidità dello Stato, il ben'essere, la sicurezza dei cittadini.

Si accrescerà allora il commercio, s'accresceranno le risorse, e la legge che in ora sembrò precoce, sarà forse consentanea al nuovo ordinamento sociale.

Non lontano sarà quel tempo, e noi lo speriamo, anzi lo vogliamo.

Lo speriamo, perchè troppo giusta è la nostra causa, e Dio è con noi.

Lo vogliamo eziandio, perchè troppo gelosi siamo della nostra libertà e della nostra indipendenza, e siamo tutti persuasi che non potendo esistere vera libertà senza indipendenza, dobbiamo continuare tutti li nostri sforzi per ottenerla.

Confidiamo di vedere anticipati li desiderii del sig. deputato Brunier, e di vedere ben presto coordinata la intiera nostra legislazione coi principii costituzionali che ci reggono, ed in modo a conciliare li interessi, li bisogni e le tendenze del Regno dell'Alta Italia, che piacerà a Dio potersi quanto prima proclamare in faccia a tutta Europa.

## Applicazione del sistema decimale alla vendita dei Tabacchi.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 15 novembre 1848 dal Ministro delle finanze (DI REVEL.)*

SIGNORI — Il Re ci ha ordinato di sottoporre alle deliberazioni del Parlamento un progetto di legge inteso ad introdurre il sistema metrico decimale nella contabilità in natura e nella vendita dei tabacchi, e qualche variazione nella tariffa del prezzo di vendita dei medesimi.

● Niuno di voi ignora che la vendita di quella sostanza è presso di noi un diritto privativo del Governo, e che costituisce ad un tempo uno dei rami di rendita i più importanti ed in continuo progressivo aumento.

Basti il notare che paragonato il prodotto avutosi nell'anno 1847 in . . . . . L. 10,230,920 88 con quello realizzato nel 1850 in . . . . . 7,480,877 75

ne emerge un aumento di prodotto di . . . . .	2,750,043 13
al quale aggiungendo per regolarità di confronto la somma che nel 1850 corrispondevasi a parte ai gabellotti, per aggio sulla vendita del genere, e che ora prelevasi dal prodotto stesso in . . . . .	1,115,413 51

scorgerassi che nel periodo di 17 anni il vero aumento del prodotto di questo balzello si fu di . . . . . L. 3,865,456 46 ossia più del 50 p. 0/0.

Contribuì efficacemente a migliorare questo prodotto lo ognora crescente uso, o direm moda, del tabacco, massime da fumo; però l'amministrazione può ben a ragione rivendicare una parte essenziale di questo risultato ottenutosi per le incessanti cure date all'acquisto in maggior copia e bontà di materie prime ed alla migliorata manipolazione loro, sicchè per le qualità superiori dei tabacchi, massime da naso, otteniamo il vanto sopra tutte le nazioni a noi vicine. Prova ne sia il contrabbando che se ne fa.

Nè in quest'anno di generale minorazione di ogni ramo di rendita verrà meno il progresso su quella dei tabacchi, dacchè sul complesso dei primi 9 mesi hassi già un aumento di lire 417,000 in paragone del prodotto dell'eguale periodo di tempo del 1847, indipendentemente da una cinquantina di mila lire ricavatasi dalla vendita dei tabacchi inviati all'esercito mentre era in Lombardia, la cui cifra non è ancora definitivamente appurata.

Trattandosi in ora d'applicar alle vendite dei tabacchi anche prima dell'epoca di rigore fissata a tutto l'anno prossimo dal Regio Editto 15 settembre 1845, il sistema metrico decimale, già in uso dal primo scorso luglio per lo spaccio dei sali, la nuova tariffa ne fu combinata, sia rispetto alla classificazione delle varie qualità, sia per il prezzo delle medesime, a norma delle convenienze ravvisate più atte a conciliare le brame più generali dei consumatori col vero interesse delle finanze, tenuto conto nel ragguglio dall'attuale al nuovo peso, non solo delle esigenze del sistema monetario, a maggior facilitazione della rivendita al minuto, ma ben anco delle giovevoli conseguenze che derivarono dalle modificazioni arretrate dalla vigente tariffa 23 dicembre 1835 a quelle sperimentate negli anni antecedenti alla predetta epoca, poichè i fatti comprovano abbastanza che la riduzione di prezzo riesciva il mezzo

più efficace a sviluppare la consumazione delle primarie qualità dei nostri tabacchi.

La nuova tariffa, tranne l'eccezione richiesta dalla situazione affatto speciale delle zone di Saint-Julien e Saint-Gingolph in Savoia, avrebbe il suo effetto nella generalità degli Stati di terraferma a partire del primo aprile prossimo venturo (la vendita a peso decimale essendo già attuata in Sardegna), e per l'uniformità cotanto desiderabile in fatto di contribuzione, cesserebbe così ogni ulteriore divergenza di prezzo finora esistente in alcune parti di questi Stati (le Ossole e la Valsesia) perchè nè fondata in diritto, a fronte dell'uguaglianza proclamata dallo Statuto, nè meritevole d'altronde di seria discussione per la insignificanza del vantaggio, più nominale che reale, sinora conservato a quei paesi privilegiati.

Per effetto della nuova tariffa i gabellotti proveranno una qualche diminuzione sui benefici della rivendita, ma oltretutto lieve è la differenza, dessa scomparirà ben tosto continuando, come tutto il porta a credere, l'aumento in quantità della consumazione.

Non sarebbe il caso di ravvisare sotto lo stesso aspetto di una contribuzione la vendita che si fa dalle Regie gabelle di sigari o tabacchi d'Avana, o di tutt'altra estera provenienza, perchè la differenza tra il costo ed il prezzo di smercio di quelle qualità di lusso non costituisce un reale beneficio di privativa, ma tiene luogo delle spese d'amministrazione, e può d'altronde andare soggetta a variazioni eventuali cagionate dall'incarimento del genere all'origine, non che dalla riconosciuta necessità o convenienza d'introdurre altre qualità nuove a misura che l'uso nei paesi esteri ne consiglia la adozione in questi Stati per maggiore comodità delle popolazioni, alle quali si ebbe precipuamente in mira di procurare il mezzo di appagare la particolare propensione ai tabacchi di gusto più squisito o diversi di quelli più comunemente preparati nelle fabbriche nazionali.

Per questo motivo ed anche in contemplazione dello stesso interesse dell'erario pubblico, il quale verrebbe talvolta danneggiato qualora scorresse troppo intervallo di tempo prima dell'attuazione delle modificazioni di prezzo o variazioni di qualità di mano in mano che ne avvenisse l'opportunità, ci crediamo fondati a proporre, come emerge dall'alinea dell'articolo 3 dell'idea di legge che la rispettiva tariffa di vendita in questi Stati dei tabacchi di lusso fabbricati all'estero, possa essere in avvenire regolata da semplici Decreti Reali, e quindi li abbiamo compresi nella tariffa dei tabacchi di fabbricazione nazionale che si rassegna alle Camere, per il solo oggetto di rendere comune agli uni ed agli altri la vendita e contabilità a peso decimale, cominciando dalla proposta epoca del primo venturo aprile.

### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. A far tempo dal primo del mese di aprile del prossimo venturo anno 1849 il sistema metrico decimale sarà posto in vigore nella tenuta della contabilità in natura dei tabacchi, e nella vendita dei medesimi ai gabellotti, e da questi al pubblico.

Art. 2. La qualità, il peso ed il prezzo di vendita dei tabacchi di fabbricazione nazionale tanto dai magazzini ai gabellotti, quanto da questi ultimi ai consumatori, sono regolati dalla tariffa annessa alla presente legge.

Art. 3. Sono pure determinati dalla stessa tariffa le qualità ed il prezzo di vendita rispettivamente dei tabacchi di fabbricazione estera detti di lusso.

Dove però occorra in avvenire di fare variazioni si riguardo al prezzo che rispetto alle qualità dei detti tabacchi, le medesime potranno aver luogo con semplici Decreti Reali.

## TARIFFA PER LA VENDITA DEI TABACCHI

QUALITÀ DEI TABACCHI	PREZZO DI VENDITA	PREZZO DI RIVENDITA		OSSERVAZIONI
	dai R. Magazzini ai Gabellotti per ogni Chilogramma	ALL'INGROSSO per ogni CHILGRAMMA	AL MINUTO ossia meno di 5 etogr. per ogni ETTOGRAMMA	
<b>TABACCHI DI FABBRICA NAZIONALE</b> <i>nella generalità dei Regii Stati di Terraferma</i>				
RAPATO	1. <sup>a</sup> qualità . . . . .	8	8 50	La rivendita al minuto s'intenderà per ogni quantità di tabacco da naso o da fumo minore di cinque Ettoگرامma, ossia del mezzo Chilogramma di cui sarà composto ogni pacco o bottea.
	2. <sup>a</sup> idem (e carotte) . . . . .	5 20	5 60	L'attuale 2. <sup>a</sup> qualità de' Rapati è soppressa, e vien surrogata sotto la stessa denominazione da quella sin'ora detta di terza.
	3. <sup>a</sup> idem . . . . .	2 60	2 80	Delle due qualità attuali se ne forma una sola di bontà media.
CARADÀ	. . . . .	5 20	5 60	
	ZENZIGLIO . . . . .	15	14	
TRINCIATO	1. <sup>a</sup> qualità (ed Alemagna filato) . . . . .	5 20	5 60	
	2. <sup>a</sup> idem . . . . .	4 50	4 70	
BRASILE	. . . . .	4 50	4 70	
	Comuni . . . . .	9	9 50	
SIGARI	Superiori . . . . .	18	19	
	Cigaritos . . . . .	56	58	Il Chilogramma è composto di duecento sigari, e s'intenderà rivenduta al minuto ogni quantità minore di cento sigari, ossia di quattro pacchi di 25 sigari cadauno, che formano li cinque Ettoگرامma, ossia il mezzo Chilogramma.
<i>Nelle zone di S. Julien e S. Gingolph (in Savoia)</i>				
RAPATO	1. <sup>a</sup> qualità . . . . .	4 20	4 60	
	2. <sup>a</sup> idem . . . . .	2 60	2 80	
TRINCIATO	1. <sup>a</sup> idem . . . . .	5 50	5 70	
	2. <sup>a</sup> idem . . . . .	2 60	2 80	
SIGARI COMUNI	. . . . .	5 50	5 80	Il Chilogramma è composto di 200 pacchi di 4 Cigaritos cadauno, e s'intenderà al minuto la rivendita fattasi in quantità minore di 100 pacchi, componenti li cinque Ettoگرامma, ossia il mezzo Chilogramma.
	Regulares . . . . .	35 75	35 60	Stessa osservazione che sopra per la rivendita al minuto di ogni quantità minore di cento sigari.
SIGARI	Regalias . . . . .	45	47 50	Il Chilogramma è composto di 250 sigari e s'intenderà rivenduta al minuto ogni quantità minore di tale numero racchiuso in apposita cassetta.
	Panetelas . . . . .	54	57	Sarà facoltativo all'Amministrazione delle Gabelle di far vendere i sigari d'Avana in pacchi sigillati di 25 cadauno inseguendo del resto le stesse norme con divieto ai Gabellieri di aprire alla volta più d'un pacco come più di una cassetta per lo spaccio al minuto.
Caballeros . . . . .	Imperiales . . . . .	72	76	Il Chilogramma di Regalias è composto di 250 sigari, e s'intenderà rivenduta al minuto ogni quantità minore di 125 sigari racchiusi in apposita cassetta.
	Caballeros . . . . .	90	95	Il Chilogramma è composto di 200 sigari, e s'intenderà rivenduta al minuto ogni quantità minore di 100 sigari, di cui sarà formata ogni cassetta di Panetelas ed Imperiales, o che saranno racchiusi in due cassette di 50 cadauna per i Caballeros.

### Applicazione del sistema decimale alla vendita dei Tabacchi.

Relazione fatta alla Camera, il 25 dicembre 1848, dalla Commissione composta dei deputati SALMOUR — SERRA FRANCESCO — OLDONI — POLLIOTTI — VIOVA — CAVOUR e BOTTONE relatore.

SIGNORI — La legge proposta dal signor Ministro delle finanze per la introduzione del sistema metrico decimale nella contabilità e vendita dei tabacchi, e per alcune variazioni nel prezzo di vendita, è stata partitamente esaminata dalla Commissione stata dagli uffici vostri appositamente nominata.

La proposta legge consta essenzialmente di due parti. Riflette l'una l'applicazione del sistema metrico decimale alla contabilità e vendita dei tabacchi. Riguarda l'altra la nuova tariffa da stabilirsi per la vendita medesima. Io non tratterò inopportuno la Camera sul proposito della prima parte, poichè troppo è omai cosa ovvia il vantaggio che al commercio risulta dall'uso di un sistema di misure così perfezionato qual è il sistema metrico decimale, massime per rispetto alla contabilità.

In quanto è alla seconda parte, la Commissione ebbe ad osservare che poco o nulla si allontana la nuova dall'antica tariffa, e che le variazioni introdotte sembrano principalmente avere avuto per motivo la corrispondenza del nuovo sistema di pesi col sistema monetario.

Del resto, la nuova tariffa migliorerebbe in genere la condizione dei consumatori di tabacchi senza portar detrimento nè agli accensatori, nè alle finanze dello Stato, imperocchè il prezzo delle diverse qualità di tabacchi sarebbe generalmente diminuito in una proporzione da riuscire di qualche vantaggio al pubblico, ed in uno agli accensatori ed alle finanze pel maggior consumo che dalla riduzione dei prezzi ripromettere si puote.

Due sole qualità di tabacchi, giusta la nuova tariffa, subirebbero un qualche aumento di prezzo. In tale condizione sarebbero il *trinciato* di seconda qualità ed il tabacco *bresile*, i quali, venduti secondo l'attuale tariffa al minuto pel prezzo di lire 4 88 <sup>010</sup>/<sub>1000</sub> il chilogramma, venderebbono, giusta la nuova, pel prezzo di lire 5 il chilogramma. Ma simile aumento è si tenue cosa, che sebbene esso recar possa non lieve beneficio al nazionale erario, certo di niun peso riescir potrà ai consumatori, a cui, massime nel cambiamento delle misure, la variazione sarà affatto impercettibile.

Dietro a tali considerazioni la Commissione fu unanimemente di parere di proporre alla Camera l'adozione tanto della legge, quanto della tariffa proposta senza alterarla menomamente in niuna parte loro.

Essa però crederebbe potere, a compimento della legge, proporre alcune aggiunte tendenti da una parte a conservare al Parlamento la facoltà di potere all'uso partecipare allo stabilimento dei prezzi di vendita dei tabacchi di fabbricazione estera, e dall'altra ad agevolare ad ognuno l'uso dei tabacchi che non hanno spaccio nello Stato, così come a concedere ai viaggiatori per uso proprio la introduzione nel nostro territorio di una piccola quantità della mentovata merce.

Ma di coteste aggiunte meglio, o signori, prender potrete cognizione udendone la redazione in uno coll'intera legge, cui ho l'onore di sottoporre alla vostra considerazione.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. A far tempo dal primo del mese di aprile del prossimo venturo anno 1849 il sistema metrico decimale sarà po-

sto in vigore nella tenuta della contabilità in natura dei tabacchi, e nella vendita dei medesimi ai gabellotti e da questi al pubblico.

Art. 2. La qualità, il peso ed il prezzo di vendita dei tabacchi di fabbricazione nazionale, tanto dai magazzini ai gabellotti, quanto da questi ultimi ai consumatori, sono regolati dalla tariffa annessa alla presente legge.

Art. 3. Sono pure determinati dalla stessa tariffa le qualità ed il prezzo di vendita rispettivamente dei tabacchi di fabbricazione estera, detti di lusso.

Dove però occorra in avvenire di fare variazioni si riguardo al prezzo, che rispetto alle qualità dei detti tabacchi, le medesime potranno aver luogo con semplici Decreti Reali.

Non pertanto, alla presentazione dell'annuo bilancio, dovrà il Ministro delle finanze ragguagliare il Parlamento sia delle seguite variazioni, sia dei motivi che le consigliarono.

Art. 4. È fatta facoltà a chiunque lo introdurre per uso proprio nello Stato tabacchi di fabbricazione estera, purchè non eccedenti la quantità di quattro chilogrammi, mediante il pagamento di un diritto di lire cinque per cadun chilogramma, e previo ricorso all'amministrazione generale delle gabelle.

Mediante il pagamento di tale diritto, e senza niuna formalità, sarà pure facoltativo a ciascun viaggiatore il portare con sé per uso proprio una quantità di tabacchi di fabbricazione estera, di qualsiasi provenienza, non eccedente i cinque etto grammi di peso.

Riguardo ai tabacchi di Spagna, forma rimane la facoltà di introduzione già esistente, mediante il pagamento del diritto di lire 12 80 per chilogramma, fissato dalla tariffa annessa al Manifesto camerale 19 febbraio 1830; e rispetto ai sigari di Avana restano pure mantenute le disposizioni dei Manifesti camerali 7 aprile 1835 e 27 marzo 1841.

Finalmente i tabacchi delle Regie manifatture tanto di Sardegna quanto di terraferma, potranno liberamente essere introdotti sia nel continente, sia nell'isola, purchè contenuti in boette, o pacchi intieri, portanti il contrassegno delle nazionali manifatture, ed in quantità non eccedente i cinque chilogrammi, e ciò senza il pagamento di dazio alcuno, cessando così il diritto di lire 6 40 per chilogramma imposto dalla surriferita tariffa 19 febbraio 1830.

### Abolizione dei fedecommissi, dei maggioraschi e delle primogeniture.

Progetto di legge presentato alla Camera il 21 novembre 1848 dal Ministro di grazia e giustizia (MERLO).

SIGNORI — Le sostituzioni fedecommissarie sono universalmente, ed a buon diritto, tenute come affatto contrarie sia ai principii di giustizia in quanto nucono troppo spesso a quell'eguaglianza di trattamento verso i discendenti d'una stessa famiglia che non vuol essere alterata fuorchè per causa della differente loro benemeranza, sia alla pubblica utilità perchè necessariamente tendenti a sottrarre i vincolati beni alla libertà del commercio: la gravità delle quali considerazioni non era certamente sfuggita affatto alla sapienza dei nostri legislatori, giacchè procurarono in ogni tempo di restringerne la facoltà coll'accordarla soltanto ad alcune classi di persone, appunto per menomarne gli effetti che ben conoscevano per-

niciosi e funesti; tuttavia se codeste restrizioni riuscirono da un canto a diminuirne le nocive conseguenze, non può dubitarsi che dall'altro ne aggravarono l'odiosità col farne un privilegio ad esclusivo favore d'alcuni: quindi è che le sostituzioni fedecommissarie condannate dalla doppia ragione economica e giuridica, e ad un tempo stesso dal principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, debbono ora mai scomparire dalla nostra legislazione in guisa che non solamente la facoltà di farle sia per l'avvenire vietata indistintamente a tutti, ma vengano i già stabiliti vincoli risolti, sicchè i beni fedecommissari siano restituiti alla voluta libertà del commercio.

E giacchè il Governo del Re già ebbe a provvedere in tale conformità rispetto alla Sardegna col Reale Decreto delli 3 scorso agosto, ragion voleva che non si tardasse ad estendere così giusto ed utile provvedimento agli Stati di terraferma: ho perciò l'onore di presentare alla Camera dei deputati il seguente progetto di legge, punto non dubitando che sarà senza altro per essere favorevolmente accolto ed adottato.

**PROGETTO DI LEGGE.**

Art. 1. Le disposizioni eccezionali portanti facoltà di erigere fedecommissi, primogeniture e maggioraschi, contenute nell'alinea dell'art. 879 del Codice civile, e nei Regii Editti delli 18 novembre 1817 e 14 ottobre 1837, sono abrogate.

Art. 2. I fedecommissi, maggioraschi e le primogeniture già effettivamente eretti prima della promulgazione della presente legge sovra beni stabili od in via di subrogazione sovra effetti del debito pubblico, sono dichiarati risolti nell'attuale possessore.

Tuttavia la nuda proprietà della metà dei beni o valori così svincolati, rimarrà riservata a favore del primo o dei primi chiamati, purchè discendenti dall'attuale possessore, ed a favore d'ogni altro primo o dei primi chiamati se il possessore attuale avrà oltrepassato gli anni sessanta; con che i predetti chiamati si trovino viventi al tempo della promulgazione della presente legge.

Art. 3. Nei casi di divisione dei beni o valori come sovra svincolati, il discendente chiamato e soggetto alla patria podestà del dividente sarà rappresentato da un curatore speciale.

**Somministrazione straordinaria dell'alloggio militare durante la guerra.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 21 novembre 1848 dal Ministro di guerra e marina (LA-MARMORA).*

SIGNORI — La legge del 9 agosto 1836 relativa alle somministrazioni dovute alle truppe in marcia, in distacco e ad agli alloggiamenti, stabilisce che la ragione all'alloggio militare a favore degli ufficiali e degli impiegati delle amministrazioni militari cessa a loro favore, sempre quando la dimora delle truppe in un luogo medesimo è maggiore di tre mesi.

Le attuali straordinarie circostanze esigendo che una siffatta somministrazione non venga ristretta al suddiviso periodo di tempo, ma bensì estesa a quella maggior durata che le presentanee esigenze saranno per richiedere, vengo a proporre col seguente progetto di legge che la ragione dell'alloggio militare agli ufficiali ed impiegati delle amministrazioni militari sia durativa sino a guerra finita, e che, per non aggravare di

soverchio le città o comunità, sia pur continuata a loro favore la retribuzione per l'alloggio da esse provveduto a seconda di quanto trovasi stabilito dalla citata legge del 9 agosto 1836.

**PROGETTO DI LEGGE.**

Art. 1. La ragione all'alloggio militare degli ufficiali ed impiegati delle amministrazioni militari che a mente del disposto dall'art. 34 del regolamento annesso alle Lettere Patenti del 6 agosto 1836, cesserebbe a favore dei medesimi tuttavolta che la dimora loro in un luogo medesimo sia maggiore di tre mesi, s'intenderà, stante le attuali straordinarie circostanze, durativa sino a guerra finita.

Art. 2. Per siffatta straordinaria somministrazione le città o comunità avranno ragione alla continuazione della retribuzione per l'alloggio da esse loro provveduto agli ufficiali ed impiegati delle amministrazioni militari a seconda di quanto è prescritto dall'art. 37 del regolamento annesso alle citate Lettere Patenti.

**Sussidi alla città di Venezia durante la guerra in quella provincia.**

*Progetto di legge del Deputato ANTONINI, letto il 22 novembre 1848, sviluppato e preso in considerazione il 27 stesso mese.*

La quistione italiana va ognor più aggravandosi; il dominio assoluto della tirannide, della forza brutale opprime fatalmente le provincie unite. Ogni giorno innocenti ed onesti cittadini vittime del ferro austriaco, ogni giorno le più orribili misure ci provano che ivi è organizzato l'assassinio e che meditata sta nell'animo del vecchio maresciallo la rovina di quel paese ne' suoi ordini e vincoli sociali, nelle proprietà, nelle sostanze degl'infelici abitanti, enormità contro le quali sembrami che la Camera tutta dovrebbe protestare altamente in faccia alla Europa. Gli altri Parlamenti Italiani seguirebbero presto il nostro esempio.

Da tutti questi fatti, signori, voi ben vedete, risulta vieppiù l'importanza, la necessità che Venezia continui l'eroica sua resistenza ed esista incontaminata dallo straniero. Armistizio, diritto delle genti, leggi d'umanità, tutto fu violato dall'Austriaco, e mi sembra che, in vista anche di ciò, abbiamo largo campo per soccorrere e sostenere quella gloriosa città. Spero che il Governo ne saprà riconoscere tutta l'opportunità. Guai se quel baluardo dell'indipendenza d'Italia venisse a cadere! Uno dei più distinti cittadini di Venezia mi scrive: se l'Italia lascia noi soli a combattere sarà vergogna eterna. Ora vi domando che direbbero di noi altri Italiani se Venezia cadesse per fame, per mancanza di denaro? Il soccorrerla, il sostenerla, signori, è fra i nostri più sacri ed imperiosi doveri.

I soccorsi da prestarsi prima della sospirata guerra d'indipendenza (che Dio non ritardi troppo) possono consistere in viveri, in munizioni, in armi, in materiali da costruzione, in altri effetti, in mezzi di trasporto a seconda della richiesta, d'accordo con commissari Veneti. Ma ciò su di che vorrei che la Camera prendesse una pronta determinazione e che è principale oggetto della mia proposta, si è:

1.° Accettazione della carta monetata emessa sino ad ora dal Governo provvisorio di Venezia.

2.° Prestito di una somma non minore di dieci milioni pagabili in contanti a quel Governo e mensilmente in rate di due milioni a datare dal 1.° dicembre prossimo.



## PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. La carta monetata emessa dal Governo provvisorio di Venezia ha corso facoltativo nello Stato, ed è accettata in pagamento delle contribuzioni.

Art. 2. È accordato al Governo suddetto un prestito di dieci milioni da pagargli in contanti in rate mensili di due milioni ciascuna, la prima delle quali incomincerà al 1.° di cembre prossimo.

Sussidi alla città di Venezia  
durante la guerra in quella provincia.

*Relazione fatta alla Camera il 15 dicembre 1848 dalla Commissione composta dei deputati GIOLA — MAURI — SCLOPIS PELLEGRINO — LANZA — BIALE e RICCI relatore.*

SIGNORI — I dolori di Venezia, il magnanimo coraggio, i sacrifici d'ogni maniera che durano que' generosi cittadini contro il comune nemico, come da più mesi attraggono gli sguardi e le simpatie di tutti gli Italiani, mai avevano cessato di star presenti alla mente ed al cuore del nazionale Parlamento. Ma questi vivi sentimenti furono testè, non dirò riaccesi, che non occorre, ma volti a pratiche risoluzioni dalle eloquenti parole d'un Wollega, che non tanto sincero oratore quanto intrepido guerriero veniva fra noi testimonio di quella virtù di cui esponeva i bisogni, portando sulla persona le gloriose vestigia dell'antico ed operoso amor suo alla Patria.

La vostra Commissione si è quindi rivolta ad indagare i mezzi tutti coi quali si possa accorrere in soccorso di quella nobilissima città, e viene ora a rassegnare al vostro senno quelli che le parvero i migliori, i più pronti ed opportuni.

Voi rammentate che la proposta del generale Antonini contenevasi in due articoli.

1.° Dar corso facoltativo nello Stato alla carta monetata emessa in Venezia, ed accertarla in pagamento delle contribuzioni.

2.° Accordarle un prestito di dieci milioni da pagarle in rate mensili di due milioni ciascuna.

Prese entrambe le disposizioni ad esame, unanime fu il parere non pure della Commissione, ma di tutti gli Uffici intorno all'impossibilità di dar esecuzione alla prima proposta. Il corso meramente facoltativo, ed in arbitrio quindi dei privati della carta patriottica, o delle obbligazioni venete, non abbisogna primieramente di veruna sanzione legislativa, essendo in piena libertà a chiunque di riceverla, come già fecero alcuni amorevoli cittadini ed alcune società o corpi morali. Questa prima parte sembrò quindi inutile, ed il limitarsi semplicemente ad enunciarla in una legge, men consono alla dignità della Nazione, come provvedimento non solo superfluo, ma in qualche modo illusorio, senz'altro effetto che di velare ai meno intelligenti un assoluto rifiuto.

L'obbligar poi le pubbliche casse a riceverla indistintamente e senza limitazione al corso legale, eccitava un dubbio giuridico dopo il contratto stipulato dal Governo colla Banca di Genova che determinava i biglietti aventi corso obbligatorio nello Stato a venti milioni. È lecito aumentare codesta specie di numerario senza eccitare fondati richiami dalla Banca, e senza ledere sotto qualche rispetto la fede pubblica? La questione è ardua senza fallo, e di gravissime conseguenze.

Allronde giusta la proposta, le pubbliche casse avrebbero

dovuto riceverla senza diritto per altro di emetterla in pagamento, e quindi rimarrebbe in esse agglomerata ed inutile in una quantità impossibile a determinarsi, ma che sarebbe riuscita senza dubbio ingentissima, ed in circostanze straordinarie, nelle quali è indispensabile il pubblico tesoro abbia la maggior disponibilità de' suoi fondi, e la pubblica circolazione delle specie metalliche, merita di venir quanto più si può attivata.

Infine le più volgari regole di finanza e di contabilità richiedevano che l'emissione delle obbligazioni o valori veneti di qualsivoglia genere, fosse vegliata ed accertata da commissari del Governo del Re, onde evitare ogni pericolo possibile di false fabbricazioni e di frodi. Troppo è noto che il più leggero e lontano sospetto, ogni semplice dubbio basta ad abbattere e crollare il credito pubblico più sicuro e fondato.

Per queste considerazioni brevissimamente esposte, ma lungamente ponderate, la Commissione non crede potervi proporre la adozione del primo articolo della proposta, ma senza esitazione ella ravvisò invece potersi accogliere il pensiero di dar effettivi ed immediati soccorsi in numerario a Venezia. La Commissione osservò che il limitarsi al semplice titolo di prestito era men conforme non soltanto ai desiderii del nostro cuore, ma ai rigorosi doveri che a noi prescrivono le condizioni di Venezia, la santità, e l'identità della causa per cui tutti combattiamo. Un prestito per quanto senza interessi, per quanto lontane e ripartite ne fossero le epoche di rimborso, non potrebbe a meno che reagire sul corso dei pubblici valori in Venezia, e diminuirne notabilmente il credito. Porgiamo quindi ai generosi abitatori della Laguna una mano amorevole di fratelli, piuttosto che offrire una stipulazione di contratto troppo rassomigliante alle prudenti previsioni dei banchieri.

Unanime fu nella Commissione il sentimento che a noi incombe far lo sforzo che si possa maggiore, che il nostro sussidio non deve aver altro limite che i termini del possibile. Ed in tale intento altri suggeriva di attendere la discussione del bilancio onde la Camera tutta, e con perfetta conoscenza delle nostre risorse, potesse determinarlo. Ma come questa cautela necessitava un lungo ritardo, prevalse la risoluzione di prescindere.

Il signor Ministro di finanze intervenne replicatamente alle nostre adunanze e ci fu largo di tutte le più minute ed opportune cognizioni di fatto. Nè qui tutte occorre il ripeterle, mentre a voi tutti è troppo noto che una guerra d'indipendenza e di nazionalità assorbe insieme la pubblica e le private fortune, che già gravissimi e straordinari oneri pesano sul paese, e più che l'onore, il dovere ne richiederanno in un avvenire non lontano nuovi e durissimi, sebben tutti sieno disposti ad incontrarli con animo volenteroso e pari al bisogno, e tale da far palese al mondo che gli Italiani non sono tiepidi in sacrifici quando han fermo di riacquistare una Patria ed un nome fra le libere nazioni.

Ritenute pertanto tutte le presenti condizioni di cose, la Commissione ha creduto proporvi di deliberare per ora a Venezia un mensile sussidio nei termini seguenti:

## PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il Governo è autorizzato a sborsare alla città di Venezia un mensile sussidio di lire nuove 600/m. da cominciare col primo gennaio 1849.

Art. 2. Il Ministro di Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

Noi confidiamo rimanga con ciò provveduto per quanto da noi si può alle più urgenti necessità di quel glorioso baluardo

della virtù Italiana, e tosto lo stato delle Finanze nostre il consenta potrete essere larghi quanto il vostro cuore il richiede.

La Commissione non dubita che sanzionando questa proposta darete una novella testimonianza della concordia che nelle gravi questioni di politica nazionale regna in tutti gli animi nostri, unione di volontà che sempre addoppia le forze delle nazioni, e che sola può e dee bastare a rinvigorire e rendere fortunate le sorti dell'intera Patria Italiana.

Sussidi alla città di Venezia  
durante la guerra in quella provincia.

*Progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 1848 e comunicato al Senato del Regno il 21 stesso mese.*

Art. 1. Il Governo è autorizzato a sborsare alla città di Venezia un mensile sussidio di lire 600 mila da cominciare col 1.º gennaio 1849 sino alla cessazione delle ostilità in quella Provincia.

Art. 2. Il Ministro di Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente legge. (1)

Prestazioni ecclesiastiche  
e abolizione delle decime in Sardegna.

*Progetto di legge del deputato Angris, letto il 22 novembre 1848 e sviluppato il 18 dicembre stesso anno.*

SIGNORI — L'agricoltura Sarda non prospera, perchè l'agricoltore deve cedere ad altri, per vari titoli, la maggiore parte de'suoi sudori, e però si scoraggia. Dopo il riscatto de'feudi la sua condizione è peggiorata, perchè i feudatari furono favoriti a sue spese.

Ma la gravezza maggiore, quella che più l'opprime, è la prestazione ecclesiastica, la decima d'ogni genere di frutti, dovendo egli dalla intatta, intera massa de' prodotti, prelevare la decima per la Chiesa.

Egli dà la decima del frumento, dell'orzo, delle fave, dei legumi, dell'olio, del lino, della meliga, delle patate, del mosto e di vari altri generi. Di più deve trasportarla nel magazzino della parrocchia e spendere per il trasporto; sì che in effetto paga più della decima.

A queste prestazioni si aggiunga quella, cui sono tenuti i pastori, i quali si trovano in grandissimo numero, e si potrà intendere quanta copia di frutti agrari e pastorali percevano i vescovi, i prebendati e i parrochi.

Tuttavolta egli è vero, che non tutta godesi dai preti questa enorme rendita di circa L. 2,500,000 perchè i prebendati si obbligano ad alcune pensioni in favore di certe persone e nella vacanza dei beneficii i redditi sono versati in una cassa, detta *Monte di Riscatto*; quindi si potrebbe asserire che il clero appena ne goda i tre quinti.

Sono molti prebendati ricchi in Sardegna e in annate di fer-

tilità qualche arcivescovo potè forse ottenere la somma di L. 100/m.; ma vi sono pure dei parrochi poverissimi, principalmente i vicari delle chiese di camera vescovile o di prebenda canonica; e se vi sono delle chiese ben provviste, ve ne hanno altre, segnatamente le suddette di camera o di prebenda, le quali sono sfornite del necessario e indecenti al culto.

Pertanto a portar rimedio ai notati mali e a ottenere i seguenti fini:

1. Di alleggerire la classe agricola dalla gravezza delle decime, che in molti anni è gravosissima;

2. Di migliorare la condizione di molti curati, che non percepiscono per i loro ragionevoli bisogni;

3. Di provvedere le parrocchie di quel numero di sacerdoti, che sono necessari per il servizio del culto e per la istruzione religiosa;

4. Di soddisfare alle necessità ed alla decenza del culto, dove manchino i mezzi;

5. Di formare i cheriche a ben esercitare le loro funzioni nel servizio della chiesa;

Il sottoscritto propone la legge che segue:

PROPOSTA DI LEGGE.

Art. 1. Le decime ecclesiastiche nell'isola di Sardegna sono abolite.

Provvisoriamente però, finchè sieno fissati i sufficienti fondi per sopperire alle spese del culto, sarà imposta una tassa non maggiore del 5 per 0/0 sui frutti che già si decimavano.

Art. 2. Un Economato generale, amministrato da ufficiali cheriche e laici, riceverà da' suoi commessi o dagli appaltatori il valore della suddetta imposizione; riceverà pure i redditi di quelli altri beni ecclesiastici, che gli saranno aggiudicati.

Art. 3. L'Economato somministrerà a' vescovi ed a preti che hanno ed esercitano cura di anime, una ragionevole congrua, secondo l'annessa tabella: provvederà al bisogno di quei sacerdoti, che non possono per malattia o per vecchiezza proseguire nel ministero; concorrerà per le spese necessarie al culto, dove non bastino i fondi particolari delle chiese, e stabilirà e manterrà un Seminario centrale, dove i cheriche, aspiranti al sacerdozio, possano essere istruiti in tutte le scienze sacre ed acquistare quelle altre cognizioni, che nello spirituale loro ministero possano essere utili per il bene temporale de'loro parrocchiani.

Art. 4. Le chiese parrocchiali, che abbiano nessuna o una insufficiente dotazione avranno assegnata una parte de'fondi di *causa pia*, ed una porzione produttiva di terreno comunale, che basti ai bisogni del culto e alla manutenzione d'un asilo infantile e di una scuola per le fanciulle.

Art. 5. Una Commissione regolerà tutti i particolari che occorreranno nella esecuzione della presente legge.

Art. 6. Questa legge sarà attuata nel 1850.

TABELLA DELLA GRADUAZIONE DELLE CONGRUE

1. Arcivescovi . . . . .	L. 20,000
2. Vescovi . . . . .	» 15,000
3. Parrochi di 1. <sup>a</sup> classe . . . . .	» 1,500
4. Parrochi di 2. <sup>a</sup> classe . . . . .	» 1,000
5. Parrochi di 3. <sup>a</sup> classe . . . . .	» 700
6. Coadiutori . . . . .	» 500

(1) Questo progetto di legge venne poi adottato nella successiva 1.<sup>a</sup> sessione del 1849.

**Risoluzione di dubbi circa gli articoli 45, 93, 98 e 131 della Legge 4 marzo 1848 sulla Milizia Nazionale.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 22 novembre 1848 dal Ministro dell'interno (PINELLI).*

SIGNORI — La Camera conosce il dubbio che nel successivo ordinamento della Milizia Nazionale si è elevato sul punto se, nel difetto di specifica disposizione della Legge del 4 marzo 1848 che determini a chi spetti il conferimento dei gradi di cui debbono essere rivestiti i Relatori ed i Segretari dei Consigli di Disciplina, debba la scelta di questi funzionari (che l'art. 93 attribuisce agli Intendenti) operarsi fra gli ufficiali già eletti dalla Milizia, oppure se basti farla fra i militi stessi colla riserva al Governo del Re di conferire ad essi i gradi suddetti, allorchando i graduati per elezione non possono o non vogliono esercitare tali uffizi.

Parve in alcuni casi al Governo che sia a termini dello Statuto che in difetto di disposizione speciale accorda generalmente al Re la nomina a tutti gli impieghi, sia a norma della giurisprudenza francese in questa materia già adottata, sia in vista della necessità sovente comprovata dal fatto di non trovarsi fra i graduati per elezioni sufficiente capacità ed attitudine per disimpegnare le funzioni di Relatore e di Segretario presso i Consigli di disciplina, sia infine sul riflesso che la legge, già attribuendo la scelta e la revoca di tali funzionari all'Autorità amministrativa, sembrava che parimenti al Potere esecutivo spettar dovesse il conferimento ad essi del semplice grado; parve, dico, al Governo che in lui stesse una tale facoltà, e già in alcuni casi credette di poterla esercitare.

Ma poichè si è elevato questo dubbio, e che difatti nessuna specifica disposizione della Legge esprimeva chiaramente che il conferimento dei gradi ai Relatori ed ai Segretari si dovesse fare dal Re, così si è pensato opportuno che una Legge speciale venisse a troncane ogni difficoltà a questo riguardo.

Nel che si è procurato di conciliare i termini della questione, sia col mantenere il principio dell'elezione in quelli che verranno scelti agli uffizi suddetti, sia col riservare al Potere esecutivo il conferimento dei gradi ogni qual volta la necessità richiedesse che la scelta venisse fatta fra i semplici militi designati però prima sempre col mezzo d'apposita elezione.

A raggiungere questo intento, nel progetto di legge che sottopongo al Parlamento, si è disposto perchè le liste dei tre candidati cui accenna l'articolo 93 della legge 4 marzo siano formate a maggioranza da tutti gli ufficiali del battaglione riunito ad egual numero in complesso di sotto ufficiali, caporali o militi nello stesso modo con cui l'articolo 44 prescrive che siano formate le rose per la scelta del Maggiore e del Portabandiera, che sono pur essi nominati dal Re.

Estendendo una siffatta disposizione alla scelta dei graduati a cui viene affidato l'ufficio di Relatori e di Segretari presso i Consigli di disciplina, non s'introduce alcuna innovazione contraria all'economia della legge; il principio elettivo viene rispettato e soltanto si lascia la facoltà al Potere esecutivo di conferire i gradi convenienti a questi funzionari, allorchè la necessità del servizio richiederà che siano scelti fra i non graduati, colla sola differenza che se si tratta del conferimento del grado di Capitano, Luogotenente o Sottotenente, esso

spetti al Re, e se dei bassi uffiziali esso spetti all'Intendente generale.

Con questa disposizione si concilia anche quella dell'art. 86 della stessa legge, col quale si stabilisce che nella Milizia Nazionale non vi possano essere gradi senza impiego, parità di ragione esigendo che non vi siano impieghi senza grado, nè il disposto degli art. 91 e 93, come neppure lo stesso decoro della Milizia consentendo che i Relatori ed i Segretari dei Consigli di disciplina restassero semplici militi, sebbene tra essi talora sia mestieri di farne la scelta.

Benchè poi non potesse nemmeno esser di bisogno, pure a maggiore spiegazione si è nel progetto di legge espressamente dichiarato che i gradi per ragione di tali uffizi conferiti non duravano che per il tempo del loro esercizio.

Oltre alla difficoltà intorno alla scelta, al conferimento dei gradi a coloro che fossero destinati all'ufficio di Relatori e di Segretari presso i Consigli di disciplina, difficoltà a cui si è cercato di riparare col primo articolo del progetto di legge, la Camera è pure informata degli inconvenienti e delle questioni assai frequenti che insorsero riguardo alle designazioni dei militi pronunciate dai Consigli di ricognizione e dai Comitati di revisione.

All'oggetto di recare rimedio a quest'inconvenienti, ed al fine di stabilire un'uniformità di principii in tali designazioni e nelle relative decisioni, il Ministero, come già la Camera, hanno sentito la convenienza di compiere la lacuna osservata nella legge del 4 marzo 1848, prescrivendo per legge che, frattanto che sarà riordinato sovra nuove basi il Consiglio di Stato, e che sia deciso se al medesimo dovrà come in Francia spettare la cognizione di siffatte materie, vi possa essere appello dalle decisioni dei Consigli di revisione al Magistrato di cassazione, ad esempio di quanto la stessa legge del 4 marzo stabilisce con l'art. 109 riguardo alle sentenze pronunciate dai Consigli di disciplina.

Con questa disposizione, che attribuirebbe per ora ad un solo e medesimo Magistrato tutto quanto si riferisce in ultimo grado al contenzioso relativo alla Milizia Nazionale, verrà supplito a ciò che può esservi di mancante negli art. 45, 98 e 131 della legge 4 marzo 1848, e verrà parimenti posto riparo ai frequentissimi richiami che si sono fatti contro le decisioni non sempre conformi dei Consigli di revisione, e sui quali il Ministero non aveva dalla legge facoltà di pronuncia. Ecco pertanto il progetto di legge che io ho l'onore di presentare alla Camera al doppio scopo, e di togliere ogni dubbio sulla collazione dei gradi a quelli che sono scelti a Relatori e Segretari dei Consigli di disciplina, e di stabilire una giurisprudenza uniforme intorno alle designazioni dei militi pronunciate dai Consigli di ricognizione e dai Comitati di revisione.

**PROGETTO DI LEGGE.**

Art. 1. Le liste dei tre candidati a cui accenna l'articolo 93 della legge 4 marzo 1848, saranno formate nel modo prescritto dall'articolo 44 della legge stessa. Le liste potranno comprendere il nome di semplici militi.

Ove la scelta dell'Intendente cada su d'un milite, il grado richiesto per l'esercizio di Relatore e Segretario, di Relatore aggiunto o Segretario aggiunto dei Consigli di disciplina, gli sarà conferito dal Re o dall'Intendente Generale, secondo che trattasi del grado di Capitano, Luogotenente e Sottotenente, oppure di bassi uffiziali. Il grado cessa al cessare delle funzioni stesse.

Art. 2. Per ora, e sino a nuovi e generali provvedimenti dalle decisioni dei Consigli o Comitati di revisione sui richiami di cui agli art. 45, 98 e 131 della legge 4 marzo 1848 sulla

Milizia Nazionale, potrà aversi ricorso dinanzi al Magistrato di Cassazione nella conformità espressa nell'articolo 109 della stessa legge.

(Su dello *progetto fu nominata la Commissione composta dei Deputati SALMOUR — BUNICO — GENINA — DEPRETIS — CRETINI — GALLI e DEGIORGI, ma non ebbe seguito*).

## Soppressione dei Magistrati di Protomedicato.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 25 novembre 1848 dal Ministro dell' Interno (PINELLI).*

SIGNORI — Col Regio Editto 30 ottobre 1847 si sono creati un Consiglio superiore di sanità in Torino, e Consigli provinciali in ciascuna delle provincie dei Regii Stati, al fine di provvedere alla conservazione della sanità pubblica e vegliare sull'esercizio delle varie professioni che alla medesima si riferiscono.

Nell'art. 10 di tale Regio Editto venne non pertanto mantenuta in vigore l'autorità del Protomedicato, colle varie attribuzioni al medesimo spettanti.

Se non che, nell'attuarsi dei predetti Consigli di sanità col successivo Regio Decreto 24 luglio ultimo passato, vennero a formolarsi in siffatta guisa le attribuzioni degli stessi da rendere pressochè inutile ogni ulteriore ingerenza od azione del Protomedicato, se pure non si voleva presentare lo strano esempio di due diverse autorità aventi ad un tempo lo stesso genere d'azione.

La necessità di rimediare ad un tale stato di cose si mostrò quindi affatto evidente, e venne essa poi anche maggiormente dimostrata dalla mira d'introdurre in un così importante ramo di pubblico servizio la maggiore possibile uniformità, la quale sinora è mancata, perocchè fra loro in alcune parti non concordavano i regolamenti e le norme direttrici dei magistrati del Protomedicato di Cagliari, di Torino e di Genova.

A provvedere pertanto a tale uniformità ed a regolarizzare definitivamente una tale condizione di cose, tenderebbero le disposizioni che seguono.

### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. I magistrati di Protomedicato esistenti presso le Regie Università degli studi di Torino, di Genova e di Cagliari, come pure gli Uffici di Protomedico nelle provincie, sono soppressi.

Art. 2. Il Ministro della Pubblica Istruzione darà le opportune disposizioni acciò sia provveduto a quanto può concernere lo studio, la pratica e gli esami degli aspiranti all'esercizio delle professioni di farmacista, droghiere, rivenditore di spezie, erbolajo, confettiere e distillatore, le quali, dipendenti per lo addietro dai Magistrati del Protomedicato, cadono ora sotto l'ispezione del Consiglio superiore e dei Consigli provinciali di sanità.

Art. 3. Continueranno pertanto a spedirsi dalle Regie Università degli studi le patenti di *semplice idoneità*. Ma rispetto alle patenti di *libero esercizio* ed alle malleverie o cauzioni che da alcuno degli accennati esercenti possano essere richieste, dovranno essi uniformarsi ai vigenti regolamenti ed alle disposizioni che sono o saranno per emanare dal Consiglio superiore di sanità.

Art. 4. È abolita la disposizione dell'articolo 108 del regolamento pel Protomedicato di Sardegna, in quanto concerne il permesso da concedersi mediante esame, ai semplici acquaviti, venditori di liquori, di birra e d'acque gazoze.

(Sull'avanti esteso progetto fu nominata la Commissione composta dei Deputati JACQUEMOUD ANTONIO — JOSTI — PLOCCHIÙ — DALMAZZI — JACQUEMOUD GIUSEPPE — LANZA e ZUNINI, ma non ebbe seguito).

## Surrogazioni militari.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 25 novembre 1848 dal Ministro di Guerra e Marina (LA-MARMORA).*

SIGNORI — Nessuno ignora quanto grave tributo sia quello della Leva e com'esso pesi non pure sugli interessi materiali delle famiglie, ma eziandio come molesti e turbi dolorosamente le più care affezioni domestiche.

Molti anni si richiesero ad avvezzare i popoli a questa gravanza che pure è così strettamente necessaria a mantenere in salvo la dignità e l'indipendenza dello Stato, e non è ignoto che non ostante le gravissime contingenze in cui versa l'Italia, altri Stati Italiani non hanno ancora potuto indurvi i loro popoli.

Ben noi dobbiamo congratularci con noi medesimi che nelle circostanze presenti l'operazione della Leva si compia senza difficoltà nè opposizione di sorta. Il mio predecessore ha già reso omaggio in questa Camera al patriottico ardore della nostra gioventù, ed io non posso che unire ai suoi i miei elogi e la mia ammirazione.

Ma perchè i giovani cittadini accorrono volentieri al dovere cui li chiama la Patria, ne segue egli forse che noi non dobbiamo cercare ogni via di alleviarne loro il peso? Noi lo dobbiamo certamente, e lo possiamo. Da molto tempo io vo pensando e persuadendomi esser possibile regolare la Leva in guisa che riesca men grave al popolo, e l'Esercito ne sia più compatto e più forte.

Fra le modificazioni più importanti da introdurre a quest'uopo vogliansi annoverare le seguenti:

1.° Che la Leva annuale sia distribuita fra i varii mandamenti in proporzione del numero degl'inscritti, e non in proporzione della popolazione risultante da una erronea statistica in cui sono compresi indistintamente i vari sessi e le varie età.

2.° Che nella destinazione del soldato ai varii corpi si abbia riguardo non solo alla sua fisica attitudine, ma altresì all'arte o mestiere ch'egli professa ed alla sua inclinazione.

3.° Che si diminuisca la troppa influenza che esercita sulle designazioni il capriccio della sorte allargando le categorie di esenzione.

4.° Finalmente che si modifichi il sistema delle surrogazioni.

Quanto ai tre primi capi sarebbe uopo riformare intieramente la legge ed il regolamento della Leva, assunto nelle attuali circostanze inopportuno anzi impossibile, tanto più che per ottenere i citati vantaggi, converrebbe che per ogni Leva avessero luogo due operazioni distinte a varii mesi di distanza l'una dall'altra, l'una preparatoria, l'altra di destinazione, operazioni, lo ripeto, attualmente impossibili.

Ben io credo che possiamo e dobbiamo attendere immantinenti a correggere gli inconvenienti della surrogazione.

Questi inconvenienti sono generalmente noti senza che oc-

corra indicarli più ampiamente. Chiunque conosca su qual delicato e profondo sentimento d'onore riposi la dignità dell'Esercito e quanto esso conferisca non solo alla disciplina, ma al suo valore, alla sua floridezza, comprenderà agevolmente come l'uso frequente delle surrogazioni abbia alterato nella sua sorgente la fonte dei sentimenti generosi e magnanimi.

Le lagnanze per questo riguardo divennero in breve universali, e ciò non solo in Piemonte, ma altresì negli altri paesi. Ogni anno, per esempio le sono esse altamente ripetute dalle Tribune legislative di Francia.

D'altra parte è anche noto, che non si potrebbe togliere ai cittadini la facoltà di surrogare senza grandissimo detrimento delle scienze, delle lettere, delle carriere liberali, le quali esigono appunto gli studi assidui e non interrotti dell'età giovanile, senza detrimento per conseguenza della civiltà stessa del paese, la quale nei progressi intellettuali ha la sua radice.

Preoccupato da questa doppia difficoltà, il Governo tentò di agevolarne la soluzione fino dal 1836, introducendo la surrogazione militare, e reprimendo per legge gli abusi che si erano introdotti nel fatto della surrogazione ordinaria.

Sebbene quelle innovazioni siano state per parecchi rispetti lodate, ed anche imitate dagli stranieri, sebbene inoltre i mali che si deploravano siansi notabilmente diminuiti, tuttavia esse non bastarono all'uopo e diedero luogo per qualche verso a nuovi inconvenienti, cui a chiunque abbia a cuore la prosperità dell'armata preme di riparare.

Le obiezioni più gravi che si fanno alla surrogazione militare sono:

Ch'essa offende in qualche maniera e non ostante le infinite precauzioni prese dal Governo, quella squisita delicatezza di sentimenti, che deve rimanersi illibata nel soldato.

Che la somma così ricevuta dal militare rado è che non vada scialacquata in piaceri e disordini, non solo senza alcun suo vantaggio, ma eziandio con danno dei costumi e della disciplina. Abbiamo esempi di surrogati, che in un solo stravizzo spesero alcune centinaia di lire.

Che la differenza enorme che passa specialmente nelle circostanze attuali fra il prezzo della surrogazione militare (che è di 1200 lire) e quello della surrogazione ordinaria, che ascende a tre o quattro mila lire, fa sì che tutti quanti vogliono surrogare ricorrono al Ministero, il quale mal può ripartire i surrogati di cui dispone in modo appagante per tutti. Tutti si raccomandano al favore; ma io lo assicuro, non perchè i tempi abbiano cambiato, ma perchè ho sempre sentito una ripugnanza immensa al favore, io mi trovo quotidianamente obbligato a mostrarmi poco cortese verso quelle persone appunto colle quali vorrei esserlo di più.

Finalmente parecchi iscritti che ottennero un surrogato militare, vengono spesso per impreveduti rovesci fatti inabili a soddisfare agli impegni contratti, e quindi obbligati ad assumere personalmente il servizio con doppio e grave loro danno.

Ad ovviare a tali inconvenienti parve al Ministero opportuno il provvedimento, che, d'ordine del Re, ho l'onore di presentare alle deliberazioni della Camera, e che ove riesca felicemente, siccome ho argomento di sperare, sarà un gran passo fatto nella soluzione dell'arduo problema, ch'io indicava non ha guari.

Il Ministero infatti ha considerato, che si potevano benissimo togliere di mezzo le cagioni che esercitano più infelice influenza sullo spirito dell'Esercito, facendo sì che la surrogazione vesta per parte del surrogato il carattere di un mero assento o riassento volontario, a cui lo Stato stesso propone una ricompensa per sé affatto onorevole, e che d'altra parte

invece d'esserli corrisposta alla spicciolata, sia tenuta in serbo e pagatagli al termine della ferma.

I mezzi poi di supplire a tale ricompensa sono somministrati al Governo da coloro stessi che godono dell'esenzione.

Le somme finalmente così riscosse dagli esentati e quindi corrisposte in premio ai militari che li suppliscono, sono serbate in una cassa a parte in guisa che sia tolta ogni apparenza che il servizio militare si converta in mero tributo pecuniario e rimanga chiaro che il Governo non fa che agevolare e render perfettamente onorevole uno scambio di ufficii fra i privati cittadini.

La più grave difficoltà che s'incontri in tale sistema è questa, che il numero dei militari così riassentati non basterà probabilmente a supplire il numero considerevole di coloro che avranno ottenuto di esimersi dal servizio.

Ma oltrechè si ha cagione di sperare, che il modo affatto onorevole, con cui tale ricompensa è loro offerta, inviterà un maggior numero di militari a riassoldarsi, ove pure il loro numero non bastasse all'uopo, non può forse il Governo invitare egli alla milizia quei giovani stessi, che consentirebbero a ricevere la stessa remunerazione dai privati? Nelle contingenze attuali specialmente molti esuli infelici sono tra noi, i quali certamente a questo nuovo invito del Governo sentirebbero ridestarsi vieppiù forte quell'ardore generoso che li spinge a combattere il nemico della comune Patria.

Soggiungerò finalmente che la ricompensa riserbata a tali militari, ma custodita nelle casse del Governo, sarebbe un pegno di più della loro condotta e della loro disciplina.

Spero pertanto che la Camera accoglierà con favore il seguente progetto di legge.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. La surrogazione militare e la surrogazione ordinaria sono abolite.

Art. 2. I giovani i quali siano designati al servizio militare per effetto della legge della leva, avranno facoltà di esimersi dal detto servizio mediante versino la somma di lire 2200 nella cassa che sarà appositamente istituita sotto il nome di *Cassa di surrogazione*.

Art. 3. Colle somme di questa cassa il Governo supplirà alle lacune prodotte nell'Esercito da tale esenzione, assegnandole:

a) Ai bass'ufficiali e soldati cui scada la ferma prima che abbiano compiuto l'anno 37 dell'età loro, e che si riassoldino per anni otto alle condizioni e colle norme fissate dai regolamenti.

b) Ed in difetto di numero sufficiente di tali bass'ufficiali e soldati a pareggiare gl'iscritti come sopra esentati nel corso dell'anno, a giovani che il Governo è autorizzato ad ammettere all'arruolamento volontario sino a concorrenza di detto numero con che adempiano alle condizioni seguenti, cioè:

1. Abbiano soddisfatto alla legge della leva.

2. Abbiano oltrepassato l'età soggetta alla leva, e non eccedano quella di anni 26 compiuti.

3. Abbiano le altre qualità richieste dalle leggi e regolamenti per l'ammissione al servizio militare.

Art. 4. Le somme suindicate saranno consegnate ai detti militari, cioè lire 100 nell'atto del loro assento o riassento, lire 100 versate nell'atto stesso alla loro massa, e le rimanenti lire 2000 saranno loro pagate solamente quando abbiano ultimata la ferma loro, o siano promossi uffiziali o riformati per ferite, ovvero per infermità contratte in servizio, ricevendone intanto gl'interessi alla ragione del 4 per 0/0 all'anno.

Art. 5. Nel caso che alcuno di essi militari venga a morte prima che sia scaduta la sua ferma, l'anzidetta somma verrà pagata immediatamente ai suoi eredi.

Ove alcuno di essi venga durante la sua ferma condannato a pena infamante, o si faccia colpevole di diserzione, o sia congedato per infermità non provenienti da servizio, perderà ogni ragione alla somma medesima.

Art. 6. La Cassa di surrogazione sarà amministrata secondo quelle norme, che verranno stabilite e pubblicate in apposito regolamento dal Ministero di Guerra di concerto col Ministero delle Finanze.

(Sull'anzidetto progetto fu nominata la Commissione composta dei deputati DABORMIDA — RACCHIA — VALVASSORI — MICHELINI A. — RICCI — LONGONI e LYONS, ma non ebbe seguito).

### Assegno-deconto ed indennità di vestiario alle truppe, durante la guerra.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 25 novembre 1848 dal Ministro di guerra e marina (LA-MARMORA).*

SIGNORI — I regolamenti in vigore stabiliscono un assegno deconto ed una indennità vestiario ai bass'uffiziali e soldati, onde far fronte alle spese dell'intero loro vestiario e piccolo arredo (ad eccezione però del cappotto pel quale è stabilito uno speciale assegno).

Che un siffatto assegno, bastante nei tempi ordinari di pace, sia insufficiente in tempo di guerra, lo dimostrò pienamente l'esperienza della or sospesa campagna, mentre le Truppe obbligate a coricarsi sul nudo terreno, e quasi sempre al sereno, si videro deteriorato il loro vestiario in guisa, che molte distribuzioni di effetti dovettero operarsi per rifornirle di quanto era loro necessario, il cui ammontare viene a cadere intieramente a carico delle masse individuali di deconto de' bass'uffiziali e soldati.

Nello scopo pertanto di venire in aiuto delle dette masse che ebbero tanto a soffrire pello straordinario consumo di effetti prodotto dalle circostanze di guerra, e di meglio assicurare il ben essere del soldato che a tutti ci sta tanto a cuore, vengo a proporre, d'ordine del Re, col seguente progetto di Legge, il mezzo di riparare ad un simile emergente.

#### PROGETTO DI LEGGE.

All'oggetto di rifare i bass'uffiziali e soldati dei corpi del Regio Esercito del maggior consumo dei loro effetti tanto di vestiario che di piccolo arredo, cui sono stati soggetti nel corso della campagna, ed ancora sono sottoposti trovandosi come sono sul piè di guerra o di accantonamento, e sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato di Guerra e Marina;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'infraesteso progetto di legge sia presentato alla Camera dei deputati dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina, il quale è altresì incaricato di sostenerne la discussione.

Art. 1. A far tempo dal 1.<sup>o</sup> aprile del corrente anno, ed infino a tanto che durerà l'attuale stato di guerra sarà fatta ragione a tutte le truppe di qualunque arma della metà dell'assegno deconto, e d'indennità vestiario del proprio grado o qualità, oltre a quello che è stabilito ad ogni bass'uffiziale e soldato dalle tavole di competenza dei corpi rispettivi.

Art. 2. Un tale vantaggio verrà perlanto accordato alle

truppe dal di che furono loro assegnate le competenze di campagna, purchè non anteriore al 1.<sup>o</sup> aprile suddetto, o che verranno loro assegnate all'avvenire, e cesserà dal di che loro cesseranno le competenze di campagna.

Art. 3. Il Ministro Segretario di Stato di Guerra e Marina darà le istruzioni opportune sul modo di esequimento della presente legge.

(Sull'avanti trascritto progetto di legge fu nominata la Commissione composta dei Deputati BASTIAN\* — RACCHIA, — VALVASSORI — DURANDO — RADICE — LONGONI e LYONS, ma non ebbe seguito).

### Alienazione a trattativa privata della rendita di pubblico debito di cui nella legge del 18 luglio 1848.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 25 novembre 1848 dal Ministro delle Finanze (DI REVEL).*

SIGNORI — Colla legge del 18 di luglio ultimo scorso il Governo era stato autorizzato all'alienazione per via di pubblicità e di concorrenza della rendita redimibile di L. 335,781. 55 propria dello Stato.

Per provvedere a siffatta alienazione col maggior vantaggio possibile, il Ministero di finanze non erasi limitato ad invitare ad accorrervi i soli capitalisti nazionali, ma aveva pur fatto pervenire analoghi annunci in alcune delle principali Piazze estere, e si per questa ragione, come per lasciare maggior campo alla concorrenza, portò al 7 del successivo agosto la fissazione del giorno per gl'incanti.

È noto siccome quest'incanti siano rimasti deserti per mancanza di accorrenti, il che è pur noto doversi essenzialmente ripetere dalle infauste circostanze che allora correvano.

Succedette poscia alla legge del 18 luglio il Reale Decreto del 9 di agosto prossimo passato per cui venne fatta facoltà di operare la mentovata alienazione col mezzo di private trattative; ma neppure in tal modo poté in allora trarsi partito di quella rendita, perchè le poche offerte fatte furono di piccole somme, ed a condizioni tali di prezzo che le fecero ravvisare inaccettabili, massime per non instabilire un precedente che, partendo dal Governo stesso, non avrebbe mancato di far scapitare il corso delle rendite in comune commercio, nel mentre che il ricavo della vendita sarebbe stato insignificante; sopraggiunta poi l'operazione del prestito obbligatorio, non era più conveniente di complicarla con altra di eguale natura.

Ora nella necessità in che si trova il pubblico erario di procacciarsi i maggiori sussidii possibili, non debbesi certamente rinunziare ad ulteriori tentativi di effettuare la progettata alienazione, se non in un sol tratto, almeno poco per volta; il tentare però di bel nuovo l'esito degli incanti non può ragionevolmente dar luogo a migliori speranze di riuscita, dappoichè durano pur troppo ancora tempi meno propizi ad allestare i capitalisti tanto nazionali quanto esteri all'impiego di cospicui fondi sul Debito Pubblico; oltrechè una parte di questi fondi trovasi già, non meno convenientemente pei loro possessori, distratta nei prestiti attualmente in corso. Non resta quindi che l'alternativa di provvedervi a partiti privati; e questo mezzo presenta sull'altro il vantaggio di prestarsi a combinazioni di prezzo e di more che facilitino il conseguimento dello scopo.

Sul dubbio quindi che le facoltà concesse col citato Reale Decreto del 9 di agosto non possano più a quest'ora essere

giudicate esperibili, dacchè non ne fu fatto uso prima della riapertura del Parlamento, noi vi presentiamo, o signori, il progetto di una legge, mercè cui vengano esse rinnovate, lasciando una conveniente latitudine nei modi di esecuzione, giacchè la loro scelta riuscirà maggiormente proficua, quando sia determinata in correlazione coi tempi e colle circostanze.

**PROGETTO DI LEGGE.**

**Art. 1.** Il Governo è autorizzato ad alienare a private trattative tutto o parte della rendita redimibile sul Debito Pubblico di cui nella legge del 18 luglio ultimo, a quelle condizioni che sia per riconoscere abbastanza convenienti nell'interesse delle Finanze dello Stato.

**Art. 2.** Il Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, renderà conto al Parlamento Nazionale dell'uso fatto di questa facoltà e delle somme che saranno per ricavarci dall'alienazione suddetta.

*(Sul progetto, di cui sopra, era stata nominata la Commissione composta dei Deputati RATTAZZI — MARTINET — REGIS — PERRAVEX — SINEO — DES-AMBOIS e CAVOUR, ma non ebbe seguito).*

**Limitazione degli stipendi e delle pensioni di ritiro.**

*Progetto di legge del deputato DEMARCHI, letto il 27 novembre 1848, sviluppato e preso in considerazione il 18 dicembre stesso anno.*

Considerando che si avvicina l'esame del Bilancio del 1849, e che quindi è opportuno di stabilire alcune delle principali basi delle economie da farsi, il sottoscritto ha l'onore di presentare alla Camera la seguente

**IDEA DI LEGGE.**

**Art. 1.** Dal primo di gennaio 1849 in poi nessun funzionario dello Stato potrà ricevere tra stipendio e pensioni, di qualunque natura esse siano, un trattenimento maggiore di quindicimila lire all'anno.

**Art. 2.** Dalla stessa epoca in poi nessun funzionario ritirato dal servizio potrà godere di pensione o pensioni eccedenti in complesso ottomila lire all'anno.

**Art. 3.** Si farà una classazione generale di tutti gl'impieghi dello Stato, divisi per categorie, i cui stipendii saranno fissati proporzionalmente al *maximum* sovra stabilito, esclusi però quelli il cui assegnamento non ecceda duemila cinquecento lire.

**Art. 4.** I Ministri e gli Agenti diplomatici all'estero sono soli eccettuati dalle disposizioni dell'art. 1.

**Riattivazione dei lavori stradali in Sardegna.**

*Progetto di legge del deputato FOIS, letto il 27 novembre 1848 sviluppato e preso in considerazione il 21 dicembre 1848.*

**Art. 1.** L'opera stradale sarà senza ulteriore ritardo riattivata in Sardegna.

**Art. 2.** Siccome nel primitivo piano fu stabilito che vi fos-

sero due stradali principali, dai quali partissero tutti i provinciali, uno da Cagliari a Sassari già compiuto, l'altro da Bosa ad Orosei da molti anni sospeso, questo sarà proseguito da Macomer sino a quest'ultimo villaggio.

**Art. 3.** Gli altri stradali provinciali, che trovansi pure incominciati, ma da lungo sospesi, come quello da Cagliari ad Iglesias, da Monastir ad Ogliastra, da Tieri ad Alghero, saranno ripresi dal punto in cui si fermano.

**Art. 4.** Sarà formato uno stradone da Cagliari ai vicini villaggi di Selargius, Settimo e Sinnai, proseguendolo da Pontixeddu.

**Art. 5.** Sarà pure aperto un pubblico lavoro in Cagliari per dare occupazione alla classe povera che, per mancanza, difetta di sussistenza.

**Art. 6.** È per la spesa delle opere sopra espresse aperto un credito nel Ministero dei lavori pubblici proporzionato al bisogno.

**Provvedimenti d'igiene pubblica  
contro la sifilide e la prostituzione.**

*Progetto di legge presentato al Senato il 30 novembre 1848 dal Ministro dell'Interno (PINELLI).*

SIGNORI — Si lamenta grandemente il funesto progresso della sifilide. Questa tremenda malattia, che attacca la specie umana nelle stesse sorgenti della vita, e minaccia di deteriorarla, ha in tutti i tempi richiamata l'attenzione dei Governi: l'accrescersi del movimento sociale richiede in oggi maggior vigilanza, e giammai si riconobbe più evidente l'insufficienza delle discipline, che sono in vigore.

La riflessione e l'esperienza hanno dimostrato che non tutti coloro, che soffrono della sifilide la debbono al vizio, e che col sorvegliarla invece di nuocere alla morale, si raggiunge ad un tempo e lo scopo di impedirne la diffusione e quello di rendere men operosa la seduzione.

Mosso il Governo del Re da queste considerazioni, dai reclami di uomini saggi e veramente religiosi, e dalle circostanze speciali in cui ci pose la riunione di molte truppe, e la necessità di preservarle, quanto è possibile, da malori, che le rendono inette al servizio, non rifuggi di occuparsi del tristo argomento con ogni diligenza, ed ha primieramente creduto che si volessero toglier di mezzo gli ostacoli, che antichi pregiudizi ancor fanno alla cura regolare della sifilide negli spedali e che si dovessero questi dappertutto obbligare ad aprire sale per coloro, che ne sono infetti. Procurando la cura di questa malattia, collocandola fra quelle che sono al par d'ogni altra degne di commiserazione e di soccorso, sarà molto più agevole di frenarne la diffusione, e di sottrarla alle fatali conseguenze d'una vergogna esagerata e sovente fatale.

Per superare a questo riguardo le difficoltà, che potessero nascere da trascuratezza o da resistenza a tale provvedimento, era di mestieri dar autorità all'Amministrazione di pubblica sicurezza di vegliare sull'aprimiento di dette sale, e perchè i malati fossero prontamente accolti e curati, nè per respingerli si adducesse il pretesto che non sono del paese, e quindi o fossero inumanamente abbandonati, o ritornassero nella società ad accrescere le occasioni di diffondere il male. Però non sempre i malati hanno d'uopo di dimorare nel luogo pio, e doveasi provvedere anche per la cura di quelli, che non



hanno mestieri che dell'assistenza medica o chirurgica e della sovvenzione dei rimedi.

Una distinzione era parimenti da farsi per i malati poveri e coloro che pur possono sopperire alla spesa, riducendo questa ad una ragionevole misura, onde viemmeglio incoraggiare gli ammalati a curarsi e sottrarli ai soprusi del ciarlatanismo e dell'impostura agevolando loro l'accesso ad uomini periti dell'arte, ed a rimedi sinceri.

Pei militari sotto le bandiere, e pei doganieri era giusto che gli spedali ricevessero una indennità. Questi provvedimenti sono stati ravvisati necessari nell'interesse il più urgente della pubblica salute; ma è facile il prevedere che parecchi stabilimenti non potranno ad un tempo sopperire al servizio, cui sono destinati, ed alle nuove obbligazioni, che ad essi vengono imposte. Al primo debbe essere immancabilmente soddisfatto: l'adempimento delle seconde non è meno importante. A conciliare ogni cosa è indispensabile di ricorrere all'espedito de' rimedi. Il Governo del Re giudica, che a fornirli abbia ad essere chiamata la provincia, in cui si trova il pubblico stabilimento. Il più diretto interesse a menomare ed estirpare, se si può, il pernicioso contagio, si sente dalla provincia. Il dovere di difendersene le appartiene: ogni padre di famiglia, ogni industria sia agricola, sia manifatturiera, sia commerciale, ogni ceto di persone non può a meno di ravvisare l'utilità che le generazioni crescano sane e robuste.

Sinora abbiamo contemplato i mezzi soccorrevoli. Ve ne ha pure di preventivi, che sono in uso presso le nazioni più avanzate nella civiltà. Un'efficace sorveglianza sulla prostituzione è il primo. Basta però stabilire il principio, affinché non sia obbligata la legislatura ad entrare in particolari sgradevoli, che altronde non possono ridursi a sintesi per la varietà delle circostanze di tempo e di luogo. L'Amministrazione di sicurezza pubblica potrà così adottare in via di regolamento la disciplina più opportuna al fine che ci proponiamo.

Ma a rendere più efficace codesta sorveglianza parve fosse necessario di sancire alcune penalità contro quegli ufficiali di pubblica sanità cui essendo commesso cotale ufficio ne negligerassero i doveri e vi contravvenissero. Penalità che furono sancite assai leggiere appunto per renderne più sicura l'applicazione.

Tuttavia v'ha de' casi particolari che l'esperienza dimostrò essere causa di lunga diffusione di sifilide tra le persone le più innocenti, che richiedono speciale attenzione. Un bambino infetto dato a nutrice può propagare il morbo non solo nella famiglia, ma in un villaggio intiero. Il quale perniciosissimo sconcerto è tanto più imputabile al suo autore, giacchè la più comunale diligenza può prevenirlo. Così si dica di quella nutrice che sapendosi infetta riceve tuttavia a balia un bambino sano. Per questi casi furono sancite pene più severe e speriamo che la minaccia di pena non lieve debba ispirare quelle cautele, che nell'atto di essere facili, contribuiranno efficacemente a prevenire la diffusione dell'odiosa ed esiziale malattia.

Per la qual cosa io vengo a proporvi in nome del Governo del Re la seguente idea di legge.

Art. 1. In ogni pubblico stabilimento sanitario delle principali città dello Stato potranno a diligenza dell'Amministrazione di pubblica sicurezza essere aperte sale particolari per accogliere e curare gli individui di entrambi i sessi affetti da morbo sifilitico, non ostante qualunque disposizione, statuto, o consuetudine in contrario.

Le condizioni proibitive apposte alle fondazioni, istituzioni, o legati si avranno per non iscritte.

Art. 2. I malati per cui bastassero l'assistenza medica e chi-

rurgica, e i sussidi farmaceutici, senza che abbiano a dimorare nello stabilimento, saranno curati a diligenza del personale sanitario addetto al medesimo, e provveduti degli occorrenti rimedi dalla sua farmacia.

Art. 3. Verso i malati poveri sarà adempiuto dai detti stabilimenti alle obbligazioni succennate gratuitamente.

Per gli altri sarà fissata con Regolamento da approvarsi dal Consiglio superiore di sanità una tassa ragionevole da pagarsi al luogo pio nei tempi che saranno prefissi, e che potrà essere data in iscosa all'Esattore comunale qualora il malato od il suo erede ne trascuri il soddisfacimento alla cassa dell'Amministrazione.

Art. 4. Pei malati, che si trovassero sotto le bandiere, o che appartenessero al servizio delle dogane sarà fissata in favore di detti Stabilimenti una indennità da corrispondersi pei primi dal Ministero della Guerra, per gli altri da quello delle Finanze.

Art. 5. Gli Stabilimenti che per l'insufficienza delle rendite proprie non potranno sopperire ad un tempo al servizio, cui sono destinati, ed alle obbligazioni ad essi imposte colla presente legge, saranno sussidiati dalle rispettive provincie.

Art. 6. L'Amministrazione di pubblica sicurezza darà i provvedimenti necessari per mettere sollecitamente in atto un'efficace sorveglianza sulla prostituzione e ad ovviare alla diffusione, che ne consegue, del veleno sifilitico.

Art. 7. Gli Ufficiali di sanità, che, incaricati di sorvegliare le prostitute, avranno per negligenza o per connivenza ommesso di denunziare all'Amministrazione di pubblica sicurezza quelle, che fossero infette di sifilide, incorreranno nella pena degli arresti.

Potrà questa pena nel concorso di circostanze aggravanti e massime in caso di recidiva, essere portata sino ad un mese di carcere, ed aggiungervisi la sospensione dalla professione.

Art. 8. Il Pubblico Ministero sarà tenuto di promuovere l'applicazione delle pene, di cui nel precedente articolo, sulla istanza sia del Consiglio superiore di sanità, o dei Consigli provinciali, sia su quella dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

Art. 9. Qualunque persona consegnerà un bambino infetto ad una nutrice, o quella nutrice che, sapendosi infetta, riceverà un bambino a balia, oltre ad essere risponsale dei danni a termini degli articoli 1500, 1501 e 1502 del Codice civile, sarà punita col carcere estensibile a tre mesi.

Art. 10. Il Ministero degl'Interni provvederà affinché sia promosso presso i Consigli provinciali l'assegno che occorresse in favore degli Stabilimenti pubblici in esecuzione dell'articolo 5.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

## Conversione del prestito volontario nazionale in iscrizione di rendita redimibile.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 30 novembre 1848  
dal Ministro delle Finanze (DI REVEL).*

SIGNORI — Nel giorno istesso in cui rompevasi la guerra dell'indipendenza Italiana, cioè addì 25 del mese di marzo ultimo scorso, emanava, siccome vi è noto, o signori, un Regio Editto col quale aprivasi, in contemplazione di quel grande avvenimento, un Prestito Volontario Nazionale di quindici milioni di lire, rimborsabile alla scadenza di un anno coi relativi interessi al cinque per cento. La facoltà di concorrere a questo prestito durò sino a tutto il 5 luglio, e la somma che se ne ebbe sali a lire 8,232,100, per la quale rilasciaronsi a debito tempo ai concorrenti i relativi buoni, ossia vaglia dell'erario al portatore.

Alle stesse condizioni e colle medesime forme fu per Reale Decreto del 1.° di agosto stesso anno riaperto il detto prestito a tempo ed a somma indeterminata, ma siccome l'affluenza al medesimo non corrispondeva nè alla sollecitudine, nè all'importanza dei bisogni, venne per altro Decreto del 20 stesso mese promesso agli oblatori un premio di lire 10 per ogni lire 90 sborsate, estensibile tale favore anche alle somme versate dopo la pubblicazione del suddetto Decreto del 1.° di agosto. Il prodotto di questo prestito, che durò sino all'attivazione di quello volontario ed obbligatorio portato dal Decreto del 7 settembre, fu di lire 3,684,490.

In previsione poi delle difficoltà che il pubblico erario avesse potuto incontrare nel provvedere alla scadenza dell'anno al rimborso del capitale proveniente da questo nuovo prestito, che a tutta prima supponevasi potersi verificare in maggior somma stante l'allettamento del premio di un novesimo, quando massime non fosse riuscito di contrarre un vistoso prestito all'estero, fu nel Decreto stesso del 20 agosto riservata al Governo la facoltà di ripartire la soddisfazione dei vaglia spediti con tale beneficio, vale a dire, dei prestiti posteriori al 1.° di agosto, in tre rate semestrali successive alla prima scadenza, procedendo per via d'estrazione a sorte e continuando pei non estratti la corrispondenza degli interessi, di qual facoltà dovevasi dal Governo dichiarare prima della scadenza di aprile se intendeva o non di profittare.

Sopraggiunsero poi i provvedimenti del 7 di settembre ultimo, che aprendo un nuovo prestito volontario insieme ad un prestito obbligatorio, promisero ai contribuenti che vi fossero accorsi spontanei ed entro un determinato termine, l'aumento del quarto sulle somme sborsate, rappresentato da una rendita di lire 8 ogni lire 80 di capitale.

Già dopo la promessa del beneficio del 10 per ogni lire 90 contenuta nel Decreto del 20 agosto, e molto più poi dopo l'emanazione dei provvedimenti relativi ai prestiti attualmente in corso, gli oblatori, massime del primo prestito volontario, hanno generalmente lamentato di trovarsi collocati in condizione inferiore a quelli che loro tennero dietro, laddove dicevansi meritevoli di trattamento ancor migliore in ragione della sollecitudine e della spontaneità con cui accorsero a sollevare il pubblico erario.

Se queste lagnanze possono, a primo aspetto, sembrar fondate quando si riguardi solo al materiale confronto tra il montare di un premio con quello dell'altro, non così poi se si consideri alle rispettive conseguenze delle fatte promesse. Imperciocchè, agli oblatori nei primi prestiti volontari fu as-

segnata ad epoca fissa e non lontana la restituzione del capitale coi relativi interessi, e siccome l'erario non trovasi finora in mora a provvedere a siffatta restituzione, non v'ha ragione per cui gli interessati non abbiano a compromettersi di avere a loro disposizione per l'epoca prestabilita il montare del rispettivo credito.

In ordine però al beneficio del quarto promesso agli altri, esso non produce già un aumento effettivo al capitale, ma influisce soltanto sulla rendita in questo senso, che il frutto riesce del 6 e 25 per 100, anzichè del solo 5 per 100, o del 5 e 55 per 100, cosicchè l'erario non essendo, a tenore della legge, tenuto all'estinzione che a prezzo di corso e sino ad una data concorrente annuale, l'aumento o la perdita sul capitale medesimo resteranno sempre subordinati alle eventualità del corso stesso in comune commercio, per cui potrà, secondo i tempi, giungere o superare anche il pari di lire 100 per ogni lire 5 di rendita, e potrà anche scendere ad un tasso minore ancora di quello cui il Governo emette ora la rendita di cui è caso.

Posto così in evidenza come l'asserta sproporzione di beneficio tra l'un prestito e l'altro non sia in sostanza che figurativa, ciò non esclude però che si preferisca tuttavia da molti, e con ragione, di ottenere convertiti nella rendita ultimamente creata i titoli dei precedenti prestiti, stante il vantaggio maggiore che generalmente presenta un titolo di credito consolidato, come le cedole del Debito Pubblico, che costituiscono una parte costante di commercio ed hanno varii privilegi annessi in confronto d'un titolo fluttuante come i vaglia dell'erario, che non possiedono uguali prerogative.

Se il secondare un tale desiderio può giovare all'interesse dei contribuenti, un sentimento di equità e di convenienza politica debbe pure consigliare di mandarlo ad effetto, avvegnachè, come si può riscontrare dalle note iscritte in allora nel foglio ufficiale del Governo, molti proporzionalmente furono gli oblatori al primo prestito per modeste somme, perchè modeste erano le loro sostanze, e quindi tanto più generoso il loro concorso.

Questo mezzo di conversione non si presta poi meno all'interesse del pubblico erario, dappoichè nelle attuali circostanze in cui vanno ogni dì crescendo i carichi e diminuiscono per contro i prodotti indiretti, senza poter contare tuttavia sulla riuscita d'un prestito all'estero prima dell'epoca del rimborso, il presumere d'avere in pronto i fondi necessari per il pagamento, incominciando da aprile prossimo, della 11,936,590 di quei prestiti volontari, chè tale è infatti il capitale complessivo dei medesimi, è cosa, come ognun vede, molto incerta e fors'anche difficile.

Nè potrà sensibilmente alleggerire questo peso la riserva lasciata al Governo col Decreto del 20 agosto, inquantochè essa non si estende se non ai prestiti versati dopo il 1.° dello stesso mese, i quali non montano, come già si è detto, che a lire 3,684,490, dimodochè resteranno sempre a rimborsarsi, all'epoca prefissa, ben nove milioni di lire.

Trovandosi quindi conciliabile colle reciproche convenienze lo spediente di convertire in rendita le somme del prestito volontario nazionale suddetto, resta ancora a considerarsi se quest'operazione debba vestire il carattere di semplice facoltà ai contribuenti che ne facciano istanza, ovvero quello di una obbligazione per tutti indistintamente; noi propendiamo per la seconda alternativa, giacchè lo scopo che induce il Governo a provvedere a siffatta conversione, non potendo esser altro che quello di poter calcolare positivamente sulla disponibilità dei fondi che altrimenti dovrebbero impiegarsi nel rimborso del prestito, mal sarebbe questo scopo riempito se si lasciasse

in facoltà dei creditori di rinunciare o non al ricuperamento del rispettivo avere nei modi prestabiliti, potendo facilmente accadere, anche perchè in sostanza non vi ha, come si è dimostrato, una considerevole differenza di beneficio materiale, che una parte di essi persistano nel volere la restituzione del capitale a debito tempo, e che l'erario non trovi poi in grado di farvi fronte, con grave pregiudizio del credito che ha sinora con non lievi sforzi mantenuto illeso.

Gioverà poi anche una simile determinazione ad introdurre nei debiti dello Stato un' apprezzabile uniformità di principio.

Ammettendosi questa base, ne viene per conseguenza che la rendita creata col Decreto del 7 di settembre in lire 2,500,000 ed il relativo fondo d'estinzione vogliono essere accresciuti in corrispondenza col montare di quanto si richiede per l'iscrizione delle somme dei prestiti volontari, le quali rilevando, come si disse, a . . . . . L. 11,936,890 » e coll'aggiunta del quarto in . . . . . » 2,984,147 50

a . . . . . L. 14,920,737 50

porterebbero perciò una rendita di . L. 746,036 87  $\frac{1}{2}$   
ed il relativo fondo di estinzione in ragione d'un quinto della rendita in . . . . . » 149,207 37  $\frac{2}{5}$

Se non che dalle risultanze che si hanno già al giorno d'oggi circa il prestito volontario ed obbligatorio in corso, e tenuto conto ancora della proroga pei medesimi sancita sino a tutto dicembre, avendosi fondato motivo per credere che il loro complesso sorpasserà le previdenze che servono di norma alla fissazione in lire 2,500,000 della rendita necessaria alla loro iscrizione sul Debito Pubblico, si ravvisa conveniente di profittare di questa opportunità per fare alla rendita stessa un competente aumento sin d'ora, per non trovarsi poi imbarazzati quando abbiasi a provvedere alle relative iscrizioni.

Indotti dalle discorse considerazioni, noi vi presentiamo, o signori, l'unito progetto di legge in cui si dichiara che le somme versate nel prestito volontario nazionale pei due periodi, saranno iscritte al Debito Pubblico al ragguaglio di lire 5 di rendita ogni lire 80 del capitale sborsato, non tenuto conto degli interessi scaduti che trovano il loro compenso nell'aumento del quarto sul capitale stesso, e nella decorrenza della rendita dal 1.° di settembre del volgente anno.

La rendita poi, di cui nel Decreto Reale del 7 settembre è, aumentata di un milione di lire, ed il relativo fondo d'estinzione di duecento mila lire, cosicchè la prima conterà in complesso di lire 3,500,000, il secondo di lire 700,000.

**PROGETTO DI LEGGE.**

**Art. 1.** Le somme versate nel prestito volontario nazionale aperto col Regio Editto del 23 marzo ultimo, ed in quello riaperto col Reale Decreto del 1.° di agosto successivo, saranno indistintamente convertite in iscrizioni della nuova rendita redimibile creata coll'altro Decreto del 7 di settembre p. p.

**Art. 2.** Siffatta conversione seguirà al ragguaglio di lire 5 di rendita per ogni lire 80 di capitale effettivamente sborsato, non tenuto conto degli interessi già scaduti, e la decorrenza della rendita stessa, a favore dei possessori delle cedole, comincerà dal 1.° di settembre del volgente anno.

**Art. 3.** Per l'effetto di tale iscrizione, la rendita creata col precitato Decreto Reale 7 settembre è aumentata di un milione di lire, ed è accresciuto di lire duecentomila annue il relativo fondo d'estinzione.

**Art. 4.** È in conseguenza accresciuta d'altrettanto l'assegnazione

sul tributo fondiario per la dotazione della rendita e pel fondo d'estinzione da ripartirsi fra le tesorerie provinciali infra designate, cioè :

*Per la dotazione della rendita.*

Genova . . . . .	L.	150,000
Aosta . . . . .	»	100,000
Torino . . . . .	»	50,000
Susa . . . . .	»	30,000
Cuneo . . . . .	»	30,000
Tarantasia . . . . .	»	50,000
Chiavari . . . . .	»	30,000
Levanto . . . . .	»	50,000
Oneglia . . . . .	»	30,000
Tortona . . . . .	»	50,000
Alessandria . . . . .	»	30,000
Ivrea . . . . .	»	30,000
Asti . . . . .	»	20,000
Faucigny . . . . .	»	50,000
Lomellina . . . . .	»	20,000
Saluzzo . . . . .	»	15,000
Alba . . . . .	»	10,000
Vercelli . . . . .	»	20,000
Novara . . . . .	»	15,000
Nizza . . . . .	»	50,000
San Remo . . . . .	»	50,000
Acqui . . . . .	»	20,000
Albenga . . . . .	»	30,000
Bobbio . . . . .	»	30,000
Novi . . . . .	»	30,000
Savona . . . . .	»	30,000

**Totale . . . . . L. 1,000,000 L. 1,000,000**

*Per il fondo d'estinzione.*

Savoia-Propria . . . . .	L.	100,000
Pinerolo . . . . .	»	60,000
Voghera . . . . .	»	40,000

**Totale . . . . . L. 200,000 » 200,000**

**Totale . . . . . L. 1,200,000**

**Art. 5.** Sono applicabili a questa porzione di nuova rendita tutte le disposizioni sinora emanate relativamente a quella creata col Decreto del 7 settembre p. p., colla quale formerà perciò un solo e medesimo debito.

*(Sul progetto di legge surriferito fu nominata la Commissione composta dei Deputati RICCARDI — CABONI — RECIS — BRIGNONE — COTTIN — DES-AMBOIS e CAVOUR, ma non ebbe seguito).*

**Nullità degli atti legislativi e governativi fatti nei Ducati di Piacenza, Parma, Modena, Guastalla e Reggio da qualunque Governo straniero dopo il 9 agosto 1848.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 1 dicembre 1848 dal Ministro di grazia e giustizia (MERLO).*

SIGNORI — A tutelare i nostri concittadini delle provincie unite ed a guarentirli contro la militare licenza e le violenti estorsioni, avrebbe senza dubbio dovuto bastare la naturale obbligazione inerente ad ogni buon Governo, non che di rispettare, di difendere scrupolosamente le persone e le proprietà, in ogni caso a premunirli contro ogni militare eccesso, avrebbe dovuto bastare la fede data coi patti espressamente stipulati in proposito e risultanti dalle relative convenzioni militari: ma pur troppo, nè la santità del naturale dovere, nè la inviolabilità della data fede valsero a trattenere il militare comando austriaco dal trascorrere alle più tiranniche ed insopportabili imposizioni, non solo nella Lombardia e nel Veneto, ma anche nei Ducati di Piacenza, Parma, Modena, Guastalla e Reggio: non valsero nè i principii di giustizia, nè i patti ad impedire in questi ultimi luoghi che la militare occupazione si convertisse con manifesta violazione delle condizioni dell'armistizio in reale e schietta usurpazione del Sovrano potere.

A fronte di così gravi eccessi il Governo del Re dopo d'aver replicatamente ed indarno protestato, violerebbe il più sacro de' suoi doveri se intanto, e finchè arrivi il momento di più efficace rimedio, non respingesse come illegale ed ingiusto qualunque effetto di così indebite disposizioni: il perchè dopo d'essersi ad un tal fine provveduto, quanto alla Lombardia ed al Veneto col Reale Decreto del 17 scorso mese, ho l'onore ora di presentare d'ordine del Re alla Camera de' Deputati un progetto d'altro consimile Decreto del seguente tenore:

**PROGETTO DI LEGGE.**

Viste le leggi d'unione dei Ducati di Piacenza, Parma, Modena, Guastalla e Reggio delli 27 maggio, 16 e 21 giugno 1848;

Vista la capitolazione di Milano del 5 agosto scorso, non che le convenzioni militari delli 9 stesso mese;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Gli Atti legislativi e governativi fatti nei Ducati di Piacenza, Parma, Modena, Guastalla e Reggio posteriormente all'armistizio del 9 agosto ultimo passato per parte di qualunque Governo straniero, sono dichiarati nulli e di niun effetto.

Art. 2. Sono pure dichiarate nulle e di niun effetto le alienazioni di beni immobili e mobili, o di crediti, derivanti da spropriazione forzata, a cui, dopo la promulgazione della presente legge, sia per procedersi nei predetti Ducati da parte di qualunque straniero Governo.

Il nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia è incaricato di presentare il presente Progetto di Legge alla Camera dei Deputati e di sostenerne la discussione.

Nullità degli atti legislativi e governativi fatti nei Ducati di Piacenza, Parma, Modena, Guastalla e Reggio da qualunque Governo straniero dopo il 9 agosto 1848.

*Relazione fatta alla Camera il 12 dicembre 1848 dalla Commissione composta dei Deputati BUNICO — MICHELINI G. B., BERCHET — RICCI — LANZA — BADARIOTTI e FABRE relatore.*

SIGNORI — Il Ministro di Grazia e Giustizia, nel presentarvi alcuni provvedimenti onde guarentire i nostri concittadini dei Ducati di Piacenza, Parma, Modena, Guastalla e Reggio contro la militare licenza e le estorsioni del nemico, vi disse, o Signori, avere il Governo del Re creduto dover suo di respingere intanto, e finchè non arrivi il momento di più efficace rimedio, come illegale ed ingiusto, l'effetto di quelle indebite disposizioni, con cui si violassero i patti delle seguite militari convenzioni.

Ed in questo sentimento manifestato dal Governo del Re, concorre, o Signori, la vostra Commissione.

Ben ravvisa dessa a poco giovare il rispondere con leggi alla forza, e doversi da noi tutti affrettare il momento in cui al coraggio ed al valore dei nostri soldati affidata sia la tutela di tutti indistintamente i nostri concittadini; ma intanto crede la Commissione doversi da voi adottare la proposita legge, acciò sia dessa nuovo testimonio del modo con cui dal nemico siansi rispettate quelle convenzioni che non riconosciamo certamente come atti di politica transazione, ma che anche ridotte a semplici militari convenzioni, quali esse sono, non possono certamente venire impunemente violate.

Nè questo è il solo vantaggio che la vostra Commissione sperò dalla legge che vi vien presentata:

Due sono gli articoli di questa legge: col primo si dichiarano nulli gli atti legislativi e governativi fatti da Governi stranieri nei Ducati dopo l'armistizio del 9 agosto;

Col secondo vengono dichiarate nulle le alienazioni derivanti da spropriazione forzata, cui nei Ducati stessi fosse per procedersi da qualunque straniero Governo.

Or bene, se queste disposizioni non basteranno forse a distogliere il nemico da future violazioni degli armistizi e da ulteriori indebite imposizioni, la seconda di esse varrà quanto meno a rendere più difficile la consecuzione delle somme imposte; allontanando i compratori dall'acquisto di quei beni, che per rendere efficaci quelle imposizioni, fossero stranieri governi per assoggettare a forzata spropriazione. Ecco, o Signori, i motivi per cui credette la Commissione doversi da voi adottare la proposita legge, alla quale essa giudicò tuttavia conveniente apportare una variazione.

L'articolo 2° di detta legge (come ebbi l'onore di accennarvi più sopra) dichiara nulle e di nissun effetto le alienazioni di beni immobili e mobili, o di crediti derivanti da spropriazione forzata, a cui sia per procedersi nei Ducati per parte di qualunque straniero Governo dopo la pubblicazione della presente legge. Ed invece la Commissione pensò doversi dichiarare non solo nulle le alienazioni forzate posteriori alla promulgazione della presente legge, ma ben anche tutte quelle cui già si fosse proceduto dopo l'armistizio del 9 agosto.

Nè da tale determinazione la trattenne il principio legislativo, il quale vieta attribuirsi alle leggi un effetto retroattivo. Riconobbe essa che tutte le alienazioni cui già siasi proceduto per lo addietro e dopo l'armistizio, sono nulle radicalmente per se stesse, perchè fatte in contravvenzione dei patti delle

seguite militari convenzioni, con cui era assicurata protezione ai cittadini dei Ducati, ed alle sostanze loro; che tale nullità non deriva dalla dichiarazione che or se ne faccia colla presente legge, ma da vizio intrinseco di quelle alienazioni, che loro impedi di essere valide giammai, e da ciò trasse la conseguenza non poter essere tacciata di retroattività l'adottata disposizione.

Questa è la sola variazione, o Signori, che a nome della Commissione sono incaricato di proporvi in ordine alla proposta legge, che, spero, sarete per adottare di buon grado qual pegno d'affetto agli abitanti dei Ducati che così spontaneamente a noi si unirono, e che noi con tanto entusiasmo chiamammo e chiamiamo concittadini nostri, e qual nuova prova della costante nostra perseveranza nel proposito di giungere al generoso, al santo scopo che ci siamo prefisso, l'Indipendenza d'Italia.

**PROGETTO DI LEGGE.**

*Il preambolo e l'articolo 1° sono identici al progetto del Ministero.*

Art. 2. Sono pure dichiarate nulle e di nessun effetto le alienazioni de' beni immobili e mobili, o di crediti derivanti da spropriazione forzata, a cui posteriormente al 9 agosto siasi proceduto o siasi per procedere in avvenire nei predetti Ducati per parte di qualunque straniero Governo.

Nullità degli atti legislativi e governativi fatti nei Ducati di Piacenza, Parma, Modena, Guastalla e Reggio da qualunque Governo straniero dopo il 9 agosto 1848.

*Relazione del Ministro di Grazia e Giustizia (RATTAZZI) 20 dicembre 1848 con cui presenta al Senato il Progetto di legge adottato dalla Camera dei Deputati il 14 stesso mese.*

SIGNORI — I nostri concittadini appartenenti alle provincie di Piacenza, Parma, Modena, Guastalla e Reggio sono esposti alle più enormi gravanze che la prepotenza dello straniero v'impone. Il rispetto dovuto ai patti, i sentimenti di umanità non bastano per chi non riconosce altro dritto tranne quello della forza. Solo colle armi si potrà porre fine a questi mali: il giorno non sarà, lo speriamo, lontano. Ma intanto parve al Governo del Re opportuno di solennemente protestare contro quegli atti che racchiudono un vero abuso della forza, e sono l'effetto della violenza militare.

A questo scopo presentava alla Camera dei deputati un progetto di legge diretto a far dichiarare come nullo ogni atto legislativo o governativo di qualsiasi Governo straniero a quelle provincie, non che a riconoscere per inefficace qualunque alienazione di beni immobili, mobili e crediti derivanti da spropriazione forzata cui si fosse proceduto dallo stesso Governo. Questa dichiarazione, a dir vero, non giova gran fatto se non è sostenuta colla punta della spada: ma comunque ella serve per confortare gli animi di quei nostri concittadini ed a meglio assicurarli che i nostri pensieri sono di continuo ad essi rivolti; che noi consideriamo come indissolubile il patto della nostra unione; che non riposeremo tranquilli insino a che siano rimossi tutti gli ostacoli con cui il nemico tenta di attraversarlo. La Camera quindi dei deputati nella sua tornata del 14 corrente approvava quel progetto; solo vi faceva alcune modificazioni cui il Ministero ha di buon grado consentito, perchè tendevano a maggiormente estendere gli effetti, ed a meglio

ottenere l'esecuzione di quella dichiarazione di nullità che nel progetto medesimo si contiene.

Io pertanto ho l'onore di presentarvi in ora, o Signori, il progetto così approvato, onde vogliate attribuirgli eziandio la vostra sanzione.

**PROGETTO DI LEGGE.**

Art. 1. Gli atti legislativi e governativi fatti nei Ducati di Piacenza, Parma, Modena, Guastalla e Reggio posteriormente al giorno 9 agosto ultimo passato, per parte di qualunque Governo straniero, sono dichiarati nulli e di nessun effetto.

Art. 2. Sono pure dichiarate nulle, e di nessun effetto le alienazioni dei beni immobili e mobili o di crediti derivanti da spropriazione forzata, a cui, posteriormente al 9 agosto, siasi proceduto, o siasi per procedere in avvenire nei predetti Ducati per parte di qualunque straniero Governo.

Art. 3. La pubblicazione della presente legge dichiarativa nella Gazzetta ufficiale del Regno, terrà luogo delle ordinarie forme di promulgazione.

*Questo progetto di legge fu poi adottato nella successiva prima sessione del 1849.*

**Fondazione in Genova  
di un collegio nazionale marittimo.**

*Progetto di legge del deputato RETA, letto il primo dicembre 1848, sviluppato e preso in considerazione il 22 stesso mese.*

Art. 1. Sarà fondato in Genova, a spese del Governo, un Collegio Nazionale Marittimo per l'educazione della gioventù che si consacrà alla carriera di Capitani di commercio.

Art. 2. Il Governo potrà disporre di un numero determinato di posti gratuiti, che saranno accordati di preferenza a quegli uomini di mare che si saranno resi in qualche modo benemeriti del paese.

Art. 3. Un'apposita Commissione, nominata dal Ministro di Guerra e Marina e composta di Capitani marittimi, sia di guerra che di commercio e di Consiglieri del Municipio Ligure, dovrà determinare il metodo d'insegnamento da introdursi nel nuovo Collegio, e stabilire le basi della sua economia interna.

**Miglioramento della razza cavallina in Sardegna.**

*Progetto di legge del deputato ANGIUS, letto il primo dicembre 1848, sviluppato e preso in considerazione il 22 stesso mese.*

SIGNORI — Fra le molte utilità che il Governo potrebbe percepire dalla Sardegna, merita, nelle attuali circostanze, essere notata la facilità di procurarsi ottimi cavalli per l'Esercito dalle numerose mandre che vi sono educate.

In questo sarebbero i seguenti vantaggi:

- 1.° Il maggior interesse del commercio interno;
- 2.° Il miglioramento delle razze indigene;
- 3.° Una notevolissima economia per l'Azienda di Guerra;

4.° Un miglior servizio nell'Esercito.

Basteranno poche parole sui singoli punti:

In primo luogo si avvantaggerebbe il commercio interno, perchè avendosi quest'articolo nello Stato non si manderebbe fuori tanta somma di denari, quanta esce annualmente, ed i coltivatori nostrali di questa specie avrebbero il lucro che ottengono i forestieri.

In secondo luogo vi sarebbe il miglioramento delle razze perchè i nostri industriali, sicuri di vendere i prodotti dei loro armenti, non solo li accrescerebbero, ma studierebbero ai miglioramenti.

In terzo luogo si farebbe dall'Azienda della Guerra un notevolissimo risparmio, perchè mentre i cavalli oltramontani costano lire 600, i sardi costerebbero da 2 in 300.

Ci sarebbe ancora un altro risparmio, perchè mentre i cavalli oltramontani sono logori dopo 7 anni di servizio, i sardi servono alla sella anche per 13 anni, e per conseguenza con un cavallo sardo si avrebbe il servizio di due cavalli oltramontani.

In quarto luogo il cavallo sardo è notoriamente sobrio, paziente delle privazioni, nervoso di gamba, duro a lunghe fatiche, di gran brio e di molta agilità. Basti in prova che esso montato dai cavalleggeri francesi, ha fatto nelle guerre dell'Algeria bella prova in paragone col cavallo arabo.

Siccome però tutti questi pregi, per cui il cavallo sardo molto vale al servizio militare, sarebbero più sentiti e si accrescerebbe al medesimo quello ancora di una statura maggiore, se le cavalle sarde fossero fecondate da scelti stalloni; però il sottoscritto propone la seguente

IDEA DI LEGGE.

Art. 1. Saranno stabilite in Sardegna una o più stalle per 50 o più stalloni perchè vi sia migliorata la razza indigena e si possa dalla medesima provvedere alla cavalleria dello Stato.

Art. 2. Le spese relative saranno caricate sul bilancio della guerra.

**Abrogazione delle RR. PP. 6 febbraio 1818 relative alla proibizione fatta ai Ginevrini di acquistare beni stabili nei Regii Stati.**

*Progetto di legge del Deputato BRUNIER letto il 1.° dicembre 1848, sviluppato e preso in considerazione il 22 stesso mese.*

Des motifs politiques ou religieux avaient amené la République de Genève et le Gouvernement Sarde à défendre aux citoyens de l'autre pays d'acquérir des biens sur leurs territoires réciproques. Les Sujets Sardes étaient seuls victimes de pareilles prohibitions, en ce qu'ils n'étaient pas dans le cas d'acheter des immeubles dans la République, tandis que les Genevois auraient fait abonder dans nos provinces leurs capitaux dont ils regorgent, s'ils avaient pu acquérir.

Ces motifs n'existant plus, je propose la loi suivante :

Article unique. Les Lettres Patentes du 6 février 1818, qui défendent aux habitans de Genève d'acquérir, en propriété ou en usufruit, des biens dans les Etats de S. M., sont abrogées, et lesdits habitans pourront acquérir et transmettre par actes entre vifs et de dernière volonté toute espèce d'immeubles dans nos Etats.

**Riorganizzazione dei battaglioni di Fanteria.**

*Progetto di legge del deputato LYONS, letto il 4 dicembre 1848, sviluppato e preso in considerazione il 14 stesso mese.*

SIGNORI — L'unità di manovra per l'artiglieria è nella batteria, nello squadrone per la cavalleria, e per la fanteria nel battaglione. Dalla buona organizzazione della batteria, dello squadrone e del battaglione risulta quindi una buona organizzazione dell'Esercito. Della formazione della batteria e squadrone non occorre per ora tener discorso, siccome giunta già ad un soddisfacente grado di perfezione. Del battaglione invece conviene soprattutto occuparci, e seriamente. Il battaglione consta al presente di quattro compagnie della forza di 200 uomini circa. Il battaglione così composto non offre bastanti suddivisioni, per cui non è maneggevole; scarsi sono gli ufficiali rispetto al numero dei soldati, e stragrande la forza delle compagnie. Gli ufficiali devono sorvegliare ad ogni distribuzione, rassegnare i soldati, assicurarsi che i loro effetti di vestiario, le loro armi e munizioni sieno in buono stato, e condurli, dirigerli ed incitarli nel combattimento; gli ufficiali devono quindi essere in numero proporzionale dei soldati. Non dirò degl'inconvenienti che s'incontrarono nella scorsa campagna a cagione della sproporzione ora detta, perchè sono a tutti noti; mi limiterò dunque a proporre un provvedimento affinché non abbiano a rinnovarsi, e ciò spero verrà fatto col seguente progetto di legge, che ho l'onore di sottoporre alle deliberazioni della Camera.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. I Battaglioni, ora composti di quattro compagnie, consteranno in avvenire (eccettuati quelli di riserva) di numero sei compagnie.

Art. 2. La forza delle compagnie, compresi i sott'ufficiali, sarà di 140 uomini, e non potrà mai eccedere il numero di 150, conservando esse lo stesso numero di ufficiali e sott'ufficiali come al presente.

**Nomina dei Sindaci. — Modificazione all'art. 78 della legge 7 ottobre 1848 sull'Amministrazione comunale.**

*Progetto di legge del deputato G. B. MICHELINI, letto il 13 dicembre 1848, sviluppato e preso in considerazione il 15 stesso mese.*

SIGNORI — L'art. 78 della legge 7 ottobre scorso sull'Amministrazione Comunale stabilisce che il Sindaco è nominato dal Re, e scelto fra i Consiglieri Comunali che dimorano nel comune almeno una parte dell'anno.

Questa disposizione, la quale lascia un sì grande arbitrio al potere esecutivo nella scelta del Sindaco, non può ammettersi in un Governo sinceramente rappresentativo; toglie al primo fra gli amministratori del Municipio quell'indipendenza che gli è indispensabile per rettamente provvedere agli amministratori e meritare la loro fiducia; assoggetta soverchiamente all'influenza del potere quell'amministrazione, che dev'essere libera per quanto è maggiormente fattibile.

Questo non è il solo vizio di quella legge; altri e non meno gravi in essa s'incontrano; ma intanto essendo urgentissimo il provvedere su questo punto, per impedire che nelle imminenti scelte, il Governo si valga di quel libero arbitrio, si propone la seguente modificazione, cioè:

Art. 1. Il Sindaco è nominato dal Re fra i Consiglieri comunali che dimorano nel comune almeno una parte dell'anno. Questa scelta però dovrà farsi sopra una terna, che verrà formata dall'intero Consiglio a maggioranza assoluta di voti. Il Sindaco rimane in carica per tre anni.

Nomina dei Sindaci. — Modificazioni all'art. 78 della legge 7 ottobre 1848 sull'Amministrazione comunale.

Relazione fatta alla Camera, il 23 dicembre 1848, dalla Commissione composta dei deputati STARA — CORSI — MICHELINI G. B. — GALVAGNO — DES-AMBOIS — CAVOUR e FERRARIS relatore.

SIGNORI — La legge che venne provvisoriamente sancita dal Governo del Re, alli 7 ottobre ultimo scorso, per regolare l'amministrazione comunale e provinciale, deve essere presentata alla deliberazione del Parlamento nella presente sessione.

La gravità delle questioni che questa legge non può a meno di sollevare, non permette di provvedere ad una matura discussione in mezzo alle più urgenti e più importanti deliberazioni, cui il Parlamento deve rivolgere tutta la sua attenzione.

Se però il Parlamento deve differire l'esame di tutta la legge, niente osta a che, senza derogare in modo veruno al carattere provvisorio della legge pubblicata dal Governo del Re, anzi conservando espressamente la convenienza di sottoporre la legge intiera alla sanzione del Parlamento, si provvegga, intanto, e nello stesso modo provvisorio, intorno a quelle proposte parziali che venissero fatte da alcuno di voi o dal Governo medesimo.

Sotto tale riserva, la vostra Commissione esaminava la proposta che il deputato G. B. Michelini vi faceva per una modificazione dell'art. 78 della legge suddetta, e che perciò venne da voi presa in considerazione.

L'esame della Commissione si volse prima di tutto sulla opportunità della legge, questione già sollevata quando si discusse la presa in considerazione della proposta.

Parve ad alcuni nella Camera ed alla minoranza della Commissione, che la discussione della proposta, e per sè, e per le fasi alle quali potrebbe andar soggetta, e per il tempo necessario ad ottenere la sanzione dei tre poteri, non potesse a meno di paralizzare l'azione del Governo e di recare una sospensione nell'entrare in esercizio delle nuove Amministrazioni popolari.

La maggioranza invece considerava che, qualora in merito la proposta meritasse di venire accolta, non si dovesse respingere per ciò solo che la sua deliberazione desse luogo a qualche temporaneo inconveniente. Considerava principalmente che, ove si usasse da voi la voluta diligenza, la vostra deliberazione potrebbe immediatamente porre un termine ad ogni indugio, quanto alla Camera elettiva; e che vi fosse a sperare che la stessa sollecitudine sarebbesi potuto attendere dagli altri poteri.

Per queste considerazioni la vostra Commissione passava all'esame del merito della proposta.

Gli art. 73, 74 e 75 della legge provvisoria costituiscono nel Sindaco una doppia qualità, un doppio ufficio; quello di capo dell'amministrazione comunale e quello di ufficiale del Governo. Pare adunque opportuno che alla sua nomina concorrano ed il Municipio ed il Governo del Re.

L'art. 78 conferirebbe la nomina al Re. Circonscribe, egli è vero, la scelta ai Consiglieri comunali, a quelli quindi che sarebbero già stati eletti coi liberi voti del Municipio; si debbe tuttavia avvertire a due osservazioni importantissime.

La prima, che non essendovi per l'elezione dei Consiglieri necessità di maggioranza assoluta, e potendosi dal Governo scegliere anche quelli in cui favore non si fosse raccolta che una poco conseguente maggioranza relativa, restasse poca o nissuna la influenza dell'elezione.

La seconda, che se il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale, rappresenta però quasi in certo modo il potere esecutivo del Consiglio comunale, e deve per conseguenza godere della sua fiducia, della quale dovesse, in qualche maniera, constare al Governo, se pur volesse fare una scelta buona per sè e gradita al Municipio ed al Consiglio comunale.

Senza voler poi nè pregiudicare, nè discutere la gravissima questione dell'autonomia comunale o della sua indipendenza rispetto all'autorità centrale, la Commissione, nella sua grande maggioranza, riconosceva che il far prender parte all'elezione, per forma intanto di proposta, nella nomina del Sindaco, fosse un esperimento opportunissimo, potesse, bisognando, essere una prudente e necessaria transizione.

Sembrò quindi alla Commissione che a tale scopo fosse acconcio il mezzo proposto dal deputato Michelini, siccome quello con cui si fa contribuire l'elemento popolare ed elettivo col mezzo della proposizione di una terna, e l'azione governativa colla scelta sopra quella terna.

Vi fu però chi credeva doversi la proposta dei Consigli comunali proporzionare nel numero dei proposti colla popolazione dei comuni, o per meglio dire col numero dei componenti i Consigli comunali, che, come sapete, sono di 15, 20, 40 ed 80.

Ma non piacque alla grande maggioranza questo avviso, poichè, in parte vulnererebbe il principio che si vuole introdurre, dovendosi necessariamente in tal caso di troppo allargare il numero dei proposti; e perchè il numero dei proposti si fa in riguardo di quello cui si fa la proposta e che deve scegliere, e non in ragguglio del numero dei proponenti.

Adottato il principio, e formulato solo in altro modo per meglio coordinarlo alla legge provvisoria, la Commissione, preoccupata della questione di opportunità, vi propone, in un secondo articolo, un mezzo per render più pronta la esenzione dalla legge che venisse sanzionata.

Stabilire, cioè, che, non attese le ordinarie solennità della promulgazione, immediatamente dopo la pubblicazione della legge nel giornale ufficiale del Regno, quello fra i nuovi Consiglieri comunali che si trovasse presente e non impedito, convocasse e presiedesse il Consiglio, onde procedesse immediatamente alla formazione della terna.

Ho quindi l'onore di proporvi, in nome della vostra Commissione, il seguente

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. L'art. 78 della legge provvisoria del 7 ottobre ultimo scorso è surrogato dal seguente:

Il Consiglio comunale formerà, a maggioranza assoluta di



voti, una nota di tre Consiglieri comunali fra quelli che dimorano nel comune almeno una parte dell'anno.

Il Re nomina il Sindaco, scegliendolo fra quelli compresi nella nota suddetta; il Sindaco rimane in carica tre anni.

Art. 2. Immediatamente dopo la pubblicazione della presente legge nel giornale ufficiale del Regno, quello, fra i Consiglieri presenti e non impediti, che ebbe maggior numero di voti, convocherà e presiederà il Consiglio comunale, onde abbia a procedere alla formazione della nota suddetta.

(L'anzidetto progetto di legge, discusso il 27 dicembre 1848, non ebbe seguito).

### Diritto di pedaggio sul ponte della Sesia a favore del Comune di Agnona.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 6 dicembre 1848 dal Ministro delle Finanze (DI REVEL).*

SIGNORI — Sottoponiamo alle deliberazioni della Camera un progetto di legge di interesse locale.

Nell'anno 1778 il Comune di Agnona venne autorizzato a far costruire sul fiume Sesia un grandioso ponte, la cui spesa calcolata in sole lire 18,363 10, venne in definitivo a costare la somma di oltre a lire 72,000 vecchie di Piemonte.

Un tale dispendio immerse il Municipio in gravi debiti, per la cui estinzione venne poi nel 1784 autorizzato a riscuotere temporariamente pel passaggio sul nuovo ponte un diritto di pedaggio che con declaratoria Camerale del 1785 fu limitato alla durata d'anni 18, con riserva all'occorrenza d'accordarne la riscossione per un nuovo termine.

A malgrado di siffatta concessione il Comune risultava ancora in debito nel 1828 di oltre a L. 38,000. Bisognò pertanto ricorrere a mezzi straordinari, per cui si alienarono tutti i beni del Municipio e la maggior parte ancora di quelli spettanti alla Congregazione di Carità onde, soddisfare alle giuste esigenze de' creditori, e di più ottenne lo stesso Municipio nel 1830 la facoltà di continuare la riscossione del pedaggio per un nuovo termine di diciotto anni, i quali si compiono con tutto l'anno corrente.

La Comunità priva ora d'ogni rendita patrimoniale e soggetta ad una gravissima imposta, ricorse onde ottenere l'esercizio perpetuo dello stesso pedaggio.

Le circostanze di quella popolazione ed i sacrifici che per tanti anni sostenne in conseguenza dell'edifizio che fece costruire nello scorso secolo, sono sicuramente tali da meritarsi speciale considerazione, abbenchè per altro non possa ravvisarsi ammissibile la implorata concessione a titolo di perpetuità.

Ma quand'anche si trattasse d'una semplice proroga temporaria noi eravamo dubbiosi se potesse farsi per semplice Decreto Reale, ovvero abbisognasse una legge votata dal Parlamento sul riflesso che il pedaggio è una vera contribuzione indiretta, e che in questo caso la concessione vestirebbe il carattere quasi d'una alienazione d'un diritto Demaniale, sebbene solamente temporaria, e nel dubbio abbiamo riputato necessario che la Camera fosse chiamata a deliberare sull'emergente anche a futura norma del Potere Esecutivo.

Parlerò prima della quistione di diritto pubblico. È noto che i fiumi e torrenti nelle leggi romane, nel nostro Codice civile, e per così dire, nel diritto pubblico d'Europa, tollano qualche maggiore o minore varietà, non essendo riputati su-

scettibili di privato dominio, vengono perciò considerati di proprietà demaniale. Ne segue quindi che nessuna opera, nessun diritto può sui medesimi esercirsi se non per concessione dello Stato.

Ora l'art. 425 del Codice civile avendo dichiarato inalienabili i diritti e i beni Regali e Demaniali, resterebbe evidente che una concessione perpetua non potrebbe regolarmente aver luogo, sebbene qualche volta siasi opinato diversamente, e che tutt'al più tale concessione dovrebbe circoscriversi ad un periodo di trent'anni, limite cui si ferma la prescrizione ordinaria e che viene anche osservato quando trattasi di concessione d'acqua Demaniale.

A maggiore conferma di questo principio osserverassi che tanto nelle concessioni d'acqua quanto in quelle di pedaggi a favore di Comuni, vuolsi imporre l'obbligazione della corrispondenza d'una modica annualità, quasi in ricognizione del diretto dominio competente al pubblico Demanio.

Considerata la questione di massima sotto questo aspetto, non sembra dubbio che sia essa di competenza del Parlamento; è ben vero che nel caso concreto tratterebbesi soltanto di una proroga che secondo l'esempio della Francia, potrebbe farsi per semplice Decreto Reale, dacchè non impone un nuovo tributo, ma non è da dissimularsi che l'oggetto può anche riguardarsi sotto il carattere di una nuova concessione.

Resta ora da considerarsi l'emergente dal lato d'una contribuzione indiretta che evidentemente rappresentasi nel pedaggio. L'articolo 50 dello Statuto dice che nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re. Non facendosi distinzione tra le imposte dello Stato e quelle semplicemente locali, cioè ad uso comunale, pare indubitato che quell'articolo sia applicabile alle une ed alle altre, quando non evvi una legge speciale che disponga altrimenti.

Ben abbiamo nell'articolo 263 della legge del 7 ottobre p. p. sull'Amministrazione municipale e divisionale una speciale disposizione che autorizza la riscossione di pedaggi per semplice Decreto Reale, ma la sua applicazione è limitata ai casi ivi specificati, oltre ai quali dovrebbesi osservare la legge generale.

Per altra parte l'imposta a forma di pedaggio ha qualche maggior estensione che di solo interesse locale, imperocchè non è come il Dazio di consumo e come l'imposta addizionale alle contribuzioni dirette che pesa soltanto sull'abitante di quel determinato luogo o sul proprietario, ma i suoi effetti estendonsi anche sull'estraneo e sul commercio esteriore al Comune a cui profitto viene esercito.

Due gravi considerazioni adunque, cioè l'alienazione temporaria di un diritto inerente al pubblico demanio, e l'aspetto di nuova concessione, piuttosto che di semplice prorogazione, che potrebbe ravvisarsi nel provvedimento, sebbene non si tratti d'alterare la vigente tariffa, c'indussero a sottoporlo alle deliberazioni del Parlamento.

Il progetto di legge componesi di un solo articolo ed è del tenore seguente:

#### PROGETTO DI LEGGE.

Vista la domanda del Comune di Agnona di cui in convocato del 2 giugno p. p.;

Abbiamo ordinato che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere ed abbiamo incaricato il Ministro Segretario di Stato delle Finanze di sostenerne la discussione.

Art. unico. Il Comune d'Agnona è autorizzato a riscuotere per un trentennio a cominciare dal primo gennaio 1849 il dritto

di pedaggio al ponte sulla Sesia, di cui già venne temporariamente investito, sulle basi della Tariffa approvata dal Magistrato della Camera de' Conti il 22 novembre 1830.

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

### Revisione degli articoli del regolamento concernenti le tribune pubbliche della Camera.

*Relazione fatta alla Camera il 5 dicembre 1848 dalla Commissione composta dei Deputati MOFFA DI LISIO — FRASCHINI — BRIGNONE — SIGNORETTI — COSTA DI BEAUREGARD — DEMARCHI e BUFFA relatore.*

SIGNORI — La Commissione da voi incaricata di proporvi un provvedimento atto a guarentire le nostre tornate da ogni disordine che il pubblico potesse cagionare, per compiere meglio il suo mandato, consultò quelle regole che hanno vigore presso i Parlamenti di quattro fra i più liberi popoli di Europa, la Francia, il Belgio, l'Inghilterra e la Svizzera; ma nel farne ritratto per uso nostro non dimenticò la disparità di natura e di condizioni che passa tra que' popoli e noi.

Ebbe altresì dinnanzi alla mente che i disordini, i quali turbarono alcune delle nostre sedute passate, non si debbono alla totalità del pubblico, e neppure alla maggioranza di esso, ma a pochi indiscreti o sconsigliati che male intendono la maestà della Rappresentanza Nazionale: e che però si deve trovar modo che l'improntitudine di pochi non nocca a tutti. Pertanto visitata la tribuna destinata al pubblico, e riconosciuto che alle tre porte che ora vi danno accesso se ne possono aggiungere altre due, venne in pensiero di dividere la tribuna medesima in molte sezioni, e in ciascuna porre persona incaricata di vegliare all'ordine, acciocchè dove questo venisse turbato da un individuo o da un'intera sezione, si potesse punire il colpevole senza farne portare la pena agli altri, mandare fuori il perturbatore, od anche far sgomberare un'intera sezione, rimanendo piene tutte le altre.

Inoltre la Commissione pensò che il pubblico deve intervenire alle sedute della Camera, non per giudicare ma per udire, serbandosi a profferire poi fuori di questo recinto quel giudizio che stimerà più giusto. Essa fu quindi unanime nel credere che i segni di approvazione o disapprovazione permessi ai Deputati, debbono essere ad ogni modo interdetti al pubblico.

Da queste considerazioni fu guidata la vostra Commissione proponendovi il seguente provvedimento.

Art. 1. Durante la seduta le persone che non fanno parte della Camera dovranno stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

Art. 2. La tribuna destinata al pubblico sarà divisa in varie sezioni numerate.

In ogni sezione sarà un alabardiere incaricato di vegliare all'esatta osservanza dell'articolo primo e di eseguire gli ordini del Presidente.

Art. 3. Gli alabardieri faranno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine.

Qualora non si conosca la persona o le persone da cui fu cagionato il disordine, il Presidente comanderà che sia sgomberata tutta la sezione nella quale è avvenuto.

Art. 4. La sezione o le sezioni fatte sgomberare rimarranno vuote durante tutto il resto della seduta.

Art. 5. Gli individui fatti uscire in virtù dell'articolo 3, in caso di recidiva non saranno più ammessi ad assistere alle sedute della Camera per tutto il tempo della sessione.

Art. 6. In caso di oltraggio fatto alla Camera o a qualunque de' suoi membri, il colpevole sarà immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità competente.

Art. 7. Le presenti disposizioni saranno stampate ed affisse all'ingresso di ciascuna sezione.

Art. 8. Gli articoli 88 e 89 del Regolamento della Camera sono abrogati.

### Condizioni delle Finanze dal 1830 al 1846.

*Relazione rassegnata a sua Maestà il 4 marzo 1848 dal Ministro di Finanze (DI REVEL), e distribuita al Parlamento nel decorso della Sessione 1848 (1).*

SIRE — Vostra Maestà ha comandato al sottoscritto primo segretario di Stato delle Finanze che, quasi ad inaugurare l'era novella d'istituzioni rappresentative che la paterna sua mano ha aperto alla patria nostra, e che dovrà naturalmente dar luogo a pienezza di libere e pubbliche discussioni su tutti i rami del bilancio attivo e passivo dello Stato, le rassegnasse una relazione delle condizioni delle Regie Finanze dall'epoca del fortunato avvenimento di V. M. al Trono de' suoi Avi fino a questi ultimi tempi.

Nello accingersi ad eseguire il venerato Sovrano comando, il Riferente aveva l'intimo dolcissimo convincimento, che se una specie di mistero avvolgeva per lo passato i termini precisi della nostra situazione finanziaria, era questo un effetto di antiche abitudini, conformi agli ordini politici della monarchia, non un desiderio d'occultare, non una precauzione di cui l'Amministrazione avesse bisogno; e difatti la moltitudine degli uffizi, e delle magistrature che doveano necessariamente concorrere a sindacare ogni operazione di finanza, rendeano quell'ombra di segreto più apparente che reale.

Siccome nondimeno è verissimo che una semplicità non è sufficiente in tutto ciò che concerne al maneggio ed all'impiego dei fondi dello Stato, il Riferente mentre plaude a questo nuovo atto della Reale sapienza, è lieto di poter addurre nel presente rendiconto la prova della fortunata influenza che ebbero sulla prosperità delle finanze e sulla regolarità del loro governo, le riforme tempo a tempo emanate dall'alto senno di V. M., e consenzienti coi veri principii delle scienze economiche.

Fu antica sollecitudine de' Principi di Savoia quella di stabilire giuste e semplici regole per l'amministrazione del danajo pubblico affinchè niuna particella andasse tolta o perduta di questo vitale sostentamento dello Stato, del quale il Governo non è propriamente che depositario, non ha che il maneggio.

Senza riandare quanto statuirono Amedeo V (1288), Aimone (1355), Amedeo VI (1345-1351), Amedeo VII (1386-1389), Amedeo VIII (1430), accenneremo solamente quanto coll'usata sapienza riformò il Grande Emanuel Filiberto, che pose i fondamenti del nuovo sistema economico, institui a sorvegliarne l'andamento nelle più minute sue parti, ad impedire non solo ogni frode, ma la menoma disattenzione od irrego-

(1) Questa relazione fu ristampata sulla seconda edizione completata per cura del Ministero.

larità, un *controllore*, o come allora si chiamò anche *correttor generale* (1374), diè nuova forma al tributo, ed al sistema monetario, restituì con intera fede alla voluta bontà le monete, e introducendo in ogni parte del pubblico servizio l'ordine e l'economia, acquistò abilità d' alzar fortezze a munimento dello Stato, di mantenere a difesa di quello un esercito permanente, d'illustrarlo col lume delle scienze e delle lettere, d'ornarlo colle più stupende prove delle arti belle. Senza intrattenerci in questo troppo vasto argomento delle lodi d' un Principe dal quale Vostra Maestà discende, e col quale, sia detto senza offesa della sua modestia, ha molte parti comuni, ricorderemo i Regolamenti economici che un altro gran Re, Vittorio Amedeo II, dettava nel 1750, e che furono ammirati, invidiati, o imitati da tutta quanta l'Europa.

In essi venne vittoriosamente risolto il difficile problema di formare con poche e semplici norme un corpo di dottrina perfetto; nè meno mirabile della prudenza precettiva è la bontà del principio morale che tutta l' informa, imperocchè mentre si raccomanda ai principali ministri ed ufficiali della finanza di procurar con diligenza l'utile dell'erario, si dà loro eziandio ripetuto incarico *d'aver in mira ad un tempo il bene dei popoli ed il sollevamento dello Stato*.

Il bene dei popoli, il sollievo dello Stato tali furono appunto le sante intenzioni da V. M. manifestate fin dal principio del suo Regno, e fermamente in ogni occasione rinnovate e mantenute. Il tributo diretto potè essere in qualche parte alleviato; l'indiretto governato con più larghi consigli non inceppò, nè aggravò il commercio che pigliò tostamente più libero volo; un gioco immorale, se non potè ancora venir totalmente abolito fu diradato e ristretto.

Una derrata di Regia privativa, di prima necessità per tutti ma di più largo uso nelle classi povere, venne ridotta alla metà del prezzo.

Ma non nella sola diminuzione de' tributi sta il sollievo dei popoli: ma sibbene nella sapiente applicazion dei medesimi ai bisogni che derivano dalla crescente civiltà, dal conseguente ampliarsi e ordinarsi delle libertà pubbliche, dall' introdursi di novelle istituzioni. I popoli più felici non sono già quelli che pagano minor tributo, ma quelli che lo pagano più utilmente. Perciò nel giudicare dei progressi delle Finanze sotto al Regno di V. M. si vuol riguardare non solo quanto l'entrata si sia cresciuta senza novello aggravio anzi con qualche alleviamento de' popoli, ma ancora a quante nuove esigenze del ben pubblico siasi provveduto con quella, quante nuove e preziose istituzioni si sieno create, quanto migliorate ed ampliate le antiche, quali opere di difesa costrutte, in qual guisa tutelata l'indipendenza nazionale, come agevolate e moltiplicate le comunicazioni, come aumentati i mezzi d'istruzione per ogni classe del popolo. Queste ed altre simili passività che assorbono molta parte del bilancio, sono spese che formano titolo di gloria, e prova di civile prudenza pel Principe, e si ascoltano con piacere dalla Nazione: la quale, quando è libera e forte prepone mai sempre i morali ai materiali interessi, e disdegna i risparmi che si facessero con detrimento della propria dignità, e di quel giusto e legale progresso, che è condizione inerente al ben essere della grande società Cristiana, come dei consorzii politici.

Può nel volgere degli anni rendersi indispensabile il sopracarico d'una spesa ingente, che sarà ad opera compiuta eminentemente riproduttiva, e tale da restaurare, da immutare le sorti commerciali non solo della patria nostra, ma di tutta Italia e d'Europa, e da crescere inestimabilmente l'importanza politica della gloriosa Penisola. Non saranno di gran lunga sufficienti i mezzi ordinari dell'erario, e converrà ricorrere al

benefizio del credito, che volentieri accorre a sussidiare le finanze ben ordinate. Chi oserebbe consigliare il risparmio di questa spesa; e qual nazione vi può essere tanto nemica di se medesima, da non desiderarla anzi con tutta l'ardenza d'una volontà che presente la grandezza del beneficio? Diffatti ha ceduto al pubblico voto la M. V. quando ha ordinata la costruzione delle strade ferrate.

Pigliando pertanto ad esporre brevemente lo stato delle Finanze dal 1831 a tutto il 1846, il Riferente farà conoscere in primo luogo il risultamento degli spogli del bilancio attivo e passivo nel 1850;

In secondo luogo le variazioni e le progressioni della parte attiva del bilancio, distinguendola dalle erogazioni della cassa di riserva colle quali è stata tempo a tempo sussidiata;

In terzo luogo le variazioni e progressioni della parte passiva d'esso bilancio, distinguendola ancora dalle ordinarie e straordinarie passività quelle spese gravi e straordinarissime, alle quali si è sopperito coi fondi della cassa di riserva.

Questi raggugli fondandosi sul risultamento degli spogli che solo poteva attribuir loro carattere di certezza contenendo il sunto di fatti consumati, e non solamente presunti, debbono per ciò stesso arrestarsi coll'anno finanziario 1846; perocchè non prima del secondo semestre dell'anno corrente potrebbero sperarsi compiute le operazioni di contabilità relative allo spoglio dell'esercizio 1847.

### PARTE PRIMA

#### CONDIZIONE DELLE FINANZE NEL 1850

Le rendite d'ogni natura ordinarie e straordinarie, compresi i residui attivi del 1829 e degli anni precedenti, sommarono in quell'anno a . . . L. 80,770,364 70

Le spese, compresi altresì i residui passivi, sommarono a . . . 87,758,105 27

v'avea pertanto una deficienza di 6,987,540 57

la quale era frutto de' disavanzi accumulati di molte annate precedenti uniti a quello dell'esercizio 1850, come dalla seguente dimostrazione:

Rendite ordinarie e straordinarie del 1850, esclusi i residui attivi . . . . . L. 70,466,483 89  
Spese, esclusi i residui passivi 72,293,235 04

deficienza pel 1850 . . . . . L. 1,828,747 15 1,828,747 15

residui attivi 1829 e retro . . . . . L. 10,304,078 81

residui passivi idem . . . . . 15,462,872 23

deficienza . . . . . L. 5,158,793 42 5,158,793 42

la quale, unita colla deficienza dell'esercizio 1850 formava appunto la somma già accennata di . . . . . L. 6,987,540 57

L'origine di tali deficienze era antica. Nei primi anni della restaurazione, dal 1814 al 1817 non vi fu nè regolare bilancio nè lodevole amministrazione, finchè, come Negron de' Negri da Emanuele Filiberto, il Marchese Gian Carlo Brignole fu chiamato dal Re Vittorio Emanuele a riordinare ed organizzare

le sue finanze, incarico da lui adempiuto con molta sollecitudine e non minore prudenza.

Nel 1817 gli spogli attivi e passivi mostrarono un avanzo di L. 10,474,814 99 sopra un attivo di L. 64,008,649 95 (1). Quest'avanzo procedeva dal sistema che il Ministro delle Finanze, stante il disordine della precedente amministrazione, avea stimato d'adoptare di rimandare agli uffici di liquidazione il pagamento d'ogni debito anteriore al 1817; dimodochè in realtà il risparmio non era che fittizio.

Nel 1818 e 1819 v'ebbero disavanzi, ma solo presuntivi nel bilancio; poichè si riconobbe dal risultamento degli spogli qualche non ispregevole risparmio non ostante che l'entrata si fosse abbassata nel primo anno a L. 58,298,816 86, e nel secondo a L. 59,290,858 25. Invece lo spoglio del 1820 con un attivo di L. 63,973,332 73 accertò un disavanzo di L. 1,873,495 14. Nuovo disavanzo si scopri nel 1821, e salì per causa del moto rivoluzionario e della conseguente reazione a L. 8,522,565 90; ed a malgrado dei prodotti della nuova tassa di successione s'appurò ancora negli spogli del 1822 una deficienza di L. 1,891,824 86 con un bilancio attivo di L. 64,988,085 18. All'incontro nel 1823 s'ottenne un risparmio di più d'un milione con un attivo di L. 67,812,741, 90, che salì nel 1824 a L. 68,757,201 90, e lasciò luogo ad un risparmio di L. 2,149,274 34.

Da quell'epoca fino al 1850 i prodotti attivi variarono tra il *minimum* di 67 milioni e mezzo circa (1826), e il *maximum* di 72,874,607 21 (1828). Ricomparvero notevoli disavanzi nel 1825 (2,261,610 13), 1826 (1,058,094 35), 1829 (1,781,871 72) e 1830 (1,828,747 15), alla quale ultima epoca il loro ammontare cumulato saliva, come si è notato di sopra, all'egregia somma di L. 6,987,540 57.

Oltre a ciò le R. Finanze eransi prevalse di due altre somme, l'una delle quali in via di stretto diritto, l'altra almeno per la legalità e regolarità doveano figurare come debito d'esse Finanze e crescere il montare del disavanzo preaccennato.

La prima era l'annuo prodotto d'un centesimo e mezzo che il R. Editto 14 dicembre 1818 avea prescritto si prelevasse sulla contribuzione prediale, onde senza soverchio aggravio de' proprietari si riunisse insensibilmente il fondo necessario per la dispendiosa ma indispensabile operazione d'una generale cadastrazione.

Questi proventi che le Finanze s'erano appropriati, costituivano un vero debito delle medesime, e sommarono già nel 1850 a L. 1,186,515 04.

L'altra somma di cui le Finanze doveano dar conto era quella di L. 1,900,000, montare presunto del loro credito verso la liquidazione francese, che in virtù delle R. Patenti dell'undici febbraio 1851 e per far fronte ad imperiosi bisogni aveano a se medesime aggiudicate per anticipazione, salvo a restituire tutto o parte del capitale, secondo l'esito della liquidazione (2).

Mancando ancora a quell'epoca il titolo legale ricognitivo del credito delle Finanze, ed essendo per conseguenza il

medesimo soggetto all'eventualità d'una restituzione totale o parziale, la regolarità vuole che si consideri come un debito che gravitava, almeno temporariamente, a carico dell'erario, e che quindi il totale del disavanzo accresciuto di queste due nuove somme si definisca nella somma di 10,074,055 61.

PARTE SECONDA.

RENDITE DELLO STATO DAL 1850 AL 1846.

Il prodotto totale delle ventisei categorie di rami d'entrata, che costituiscono le rendite ordinarie e straordinarie dello Stato, seguì, negli anni di cui ci occupiamo, l'andamento e la progressione seguente: (1)

1850 . . . . .	70,466,483 89
1851 . . . . .	68,957,597 27
1852 . . . . .	70,140,979 78
1853 . . . . .	72,876,587 73
1854 . . . . .	73,234,611 69
1855 . . . . .	72,850,771 43
1856 . . . . .	77,413,121 82
1857 . . . . .	77,607,506 83
1858 . . . . .	77,184,828 90
1859 . . . . .	77,180,274 42
1840 . . . . .	78,426,105 78
1841 . . . . .	79,881,696 39
1842 . . . . .	79,211,862 95
1843 . . . . .	81,432,533 69
1844 . . . . .	83,795,864 25
1845 . . . . .	84,741,809 48
1846 . . . . .	84,282,216 18

Da questo specchio risulta che a far capo dal 1853 le rendite ordinarie e straordinarie dello Stato furono in progressivo aumento, e superarono quelle del 1850, ora di due, ora di tre, poi di sette, di nove e di dieci milioni, e che nel 1846 tale eccedenza sommava a L. 13,815,730 29.

Prima d' esporre a qual genere di prodotti si debba principalmente riferir tal aumento, e d'indagare a quali cause probabili o sicure una parte almeno di tal beneficio si voglia attribuire, converrà tornare alle condizioni in cui erano le Finanze nel 1851.

Oltre al disavanzo di dieci e più milioni che abbiamo indicato come esistente nel 1850, il bilancio presuntivo del 1851 si presentava con poco favorevoli auspizi, poichè in confronto d'un attivo che si calcolava in L. 67,627,025 85, le spese ordinarie e straordinarie si progettavano in L. 84,015,549 23, dimodochè si sarebbe preveduta una nuova deficienza di 16,388,523 38.

Nè per quanto sia regola di buona amministrazione di supporre nel bilancio presuntivo gli introiti al *minimum* e le spese all'incontro al *maximum* del loro ammontare, v'era fondata speranza che i prodotti reali superassero di molto le previsioni. La rivoluzione francese del 1850 lasciava travedere la possibilità di una conflagrazione europea. L'avvicinarsi del cholera asiatico alterava i popoli. Queste due cause doveano influire ed influirono sfavorevolmente sul commercio, sulle contrattazioni, sull'interna consumazione sia delle derrate necessarie al sostentamento ed ai comodi dell'uomo, sia di quei generi di puro

(1) L'avanzo di L. 10,474,814 99 accennato qui sopra debbe intendersi applicabile alla contabilità propria dell'anno 1817, giacchè se si comprendono i risultamenti degli anni anteriori si ha invece una passività di L. 10,221,368 23.

Per l'uffici di liquidazione non intendosi già la liquidazione dei crediti che furono poi soddisfatti con iscrizioni sul Debito Pubblico, ma bensì l'ordine ai creditori per servizi degli anni 1814, 1815 e 1816 di presentare alle Generali Aziende i loro titoli onde accertare l'importo dei relativi residui, e farne quindi il pagamento, giusta alcune speciali norme con mandati delle Generali Aziende sui fondi ordinari come positivamente fu eseguito.

(2) I fondi sopravanzanti della liquidazione francese sommano in numerario a L. 4,456,267 36, in rendite a L. 50,945 72.

(1) Vedi la Tabella N.° II.

diletto che una lunga abitudine ha convertito in bisogni, come sarebbero i tabacchi.

Diffatti le dogane, l'insinuazione e demanio, il dazio di consumo e le gabelle gittarono nel 1831 minor provento, ed il risultamento degli spogli dimostrò che i prodotti attivi del 1831 erano inferiori d'oltre un milione e mezzo ai prodotti attivi del 1830.

Sventuratamente le cause della natura di quelle che abbiamo accennate, le quali non dipendono da mero accidente, o da condizioni passeggiere o locali, ma agiscono sugli'interessi universali, ed agitano le sorti delle nazioni, mentre da un lato isteriliscono o diminuiscono parte delle entrate dello Stato, crescono dall'altro considerevolmente le spese, raddoppiando i danni all'erario. La sola possibilità d'una guerra aumenta di più milioni il dispendio; eppur chi oserebbe consigliar il risparmio quando si tratta della nostra salvezza, quando l'esser forti, uniti, apparecchiati, è per noi quistione di vita o di morte?

In tale condizione, analoga molto alla presente, trovavasi la M. V. all'epoca in cui cinse la Corona Sabauda.

Nel 1830 l'esercito era ordinato sul più economico piede di pace. La totalità delle spese delle tre aziende dipendenti dal Dicastero della Guerra non eccedeva i 27 milioni; e benchè già assorbisse tanta parte del bilancio attivo, pure una spesa di quattro milioni era indispensabile per fornimenti e lavori nella sfera d' esercizio delle tre aziende. Doveansi ancor detrarre dall' attivo cinque milioni e seicento mila lire pel servizio degli interessi del Debito pubblico, e per la rateata progressiva estinzione della parte redimibile del medesimo, non che l'annualità fissa di L. 880/m. pel servizio militare della Sardegna, e L. 504,000 pel dovario di S. M. la Regina vedova, dimodochè con poco più di trentacinque milioni si dovea sopperire all'amministrazione dello Stato, alle ordinarie e straordinarie esigenze delle Aziende della R. Casa, dell'Estero, dell'Interno, delle Finanze e delle Gabelle; si dovea inaugurare un regno destinato ad introdurre ed a compiere successivamente tutte le riforme amministrative e politiche richieste dal voto della nazione e corrispondenti all'altezza del suo giudizio e della sua generosità; un regno i cui primi atti furono di moderar le pene, di render meno frequente l'applicazione della pena di morte; di cessar l'intervento dell' autorità sovrana nel corso dei giudizi: d'ordinar la compilazione di quei Codici sui quali fondasi tanta parte della pace, della libertà pubblica e dell'eguaglianza civile; di rendere uguale fra tutte le classi de' sudditi la ripartizione del tributo, coll'abolire ogni privilegio d'esenzione in materia daziaria, qualunque fosse la dignità della persona privilegiata; di favorire l'agricoltura col restringere le bandite per le caccie reali; di raccomandare ad un Consiglio di Stato la previa e libera discussione delle leggi proposte dai Ministri, rendendo per tal guisa un primo omaggio alla profonda sapienza di que' romani giuriconsulti che definivano la legge *commune præceptum*; infine di aprire ad ogni maniera di meriti le porte della reggia, onorandolo con distinzioni speciali, a significazione che vera e degna nobiltà si è quella dell'intelletto e del cuore, contrassegnata col suggello della mano di Dio.

La deficienza che da più anni aggravava l'erario, e che non fallibili previsioni fondate sulle varie cause che siamo venuti accennando dimostravano dover riuscire d'anno in anno maggiore, facevano stretto obbligo alle Finanze di contrarre un nuovo debito redimibile emettendo cedole per l'annua rendita di L. 1,250,000. Operazioni di tal fatta riuscirono sempre agevoli all' Amministrazione, sia perchè il totale del debito pubblico iscritto mai non giunse a pareggiare neppur due annate

delle rendite dello Stato, e lasciò quindi un ampio margine al credito, del quale mai non abusò, che mai non si spinse, come presso altre nazioni, al punto in cui cessando d'essere in giusto rapporto colla somma dei prodotti che rappresenta, non è più che un fantasma che serve a dissimular per qualche tempo il fallimento e la ruina; sia per la fede illibata con cui si regolò l'estinzione del debito redimibile, a talchè dei 99,779,810 40, di cui si componeva originariamente, vale a dire:

47,779,810 40	del debito del 1819
25,000,000	del debito del 1831
27,000,000	del debito del 1834

quale ultimo prestito servi a dotar la cassa di riserva, come vedremo a suo luogo, più non ne rimaneano al 1.º gennaio 1848, per un effetto delle progressive periodiche estinzioni, fuorchè 67,050,636 40 (1), somma di gran lunga inferiore ad un' annata di rendita dello Stato, e che lascia perciò largo campo a chieder di nuovo al credito quel sussidio che la vasta impresa delle strade ferrate, e la possibile eventualità d'una guerra rendono indispensabile.

Premesse queste nozioni sopra le condizioni economiche dello Stato nel 1831, e facendoci ad indagare alcuna delle principali cagioni del progressivo accrescersi delle entrate dal 1832 al 1846, ne troveremo alcune generali e comuni alle altre nazioni europee, altre affatto speciali e proprie del nostro Stato, o frutto di nuove regole più conformi ai veri principii della scienza.

Fra le cause generali e comuni agli altri popoli, una importantissima si è il dileguarsi dei timori di guerra, e la consolidazione della pace del mondo, che tanto può sul commercio e sul credito, che sì grande spinta dà alle speculazioni dell' industria privata, ai bisogni ed ai capricci del lusso.

Varie e d'indole diversa sono poi le cause particolari di quest' aumento, alcune meramente accidentali e passeggere, quali sono l'abbondanza o la carestia; altre derivanti propriamente dal fatto del Governo, e talora d'indole durativa. Il riferente ne terrà sommario ragionamento.

Le dogane sono il primo e principal ramo d'entrata dello Stato. Il prodotto delle medesime che era stato nel 1830 di 14,578,404 60, si abbassò nel 1831 per le cause già accennate d'oltre un milione e trecento mila lire, riprese nel 1832 la progressione crescente, sommò nel 1844 a 19,424,368 47 e calò nel 1846 a 17,955,035 05.

Affine di render ragione di queste variazioni, le quali solo in parte dipendono da cause costanti e poco variabili, crede il riferente opportuno di raffrontare coi prodotti dell'anno 1830 il prodotto medio di tre successivi periodi di cinque anni, e così:

•	dal 1831 al 1835
	dal 1836 al 1840
	dal 1841 al 1845

lasciando per tal guisa fuori del calcolo l'anno 1846 che sarebbe il primo d'un novello periodo.

*Dritti d'entrata, d'uscita, di transito, d'ostellaggio.*

Anno 1830 . . . . .	13,936,000
Media del quinquennio 1831-35	13,855,000

Nel 1830 si pubblicava una nuova tariffa dei dritti di dogana coll'intento di riordinarli e di classificarli più esatta-

(1) Regis Discorso pronunciato nella sessione del Consiglio generale del Debito pubblico del 13 febbrajo 1848.

mente, e d' introdurre alcune variazioni di dazi. Pare che poco influissero tali disposizioni sul complesso dei prodotti, poichè il montare semplice delle riscossioni nel successivo quinquennio si mantenne all'incirca alla stessa ragione del 1850, non iscorgendosi fuorchè una diminuzione insignificante di L. 81/m., quantunque si rilevinò nei singoli capi notabili divari, segnatamente un aumento sui cereali, una diminuzione sui tessuti di lino e di canape, di cotone, di lana e di seta, sui fili di cotone e sui zuccheri.

L'aumento sull'introduzione dei cereali derivò da raccolti meno felici che accrebbero i bisogni dell'interna consumazione; il diminuito prodotto de' zuccheri è da riferirsi all'aggravamento di dazio sancito nel 1850 pei zuccheri raffinati in polvere; quello dei tessuti e de' fili di cotone sembra potersi attribuire in parte a maggior contrabbando, in parte all'aumentato esercizio delle manifatture dei Regii Stati. Ma fin dall'ultimo anno del quinquennio di cui ci occupiamo il Manifesto Camerale del 7 d'aprile 1853 adduceva molte ed importanti modificazioni alla tariffa ed alle disposizioni daziarie, il cui effetto, poco sensibile nei primi mesi in cui furono applicate, si rivelò con ottimi risultamenti nei prodotti del 1856 e degli anni seguenti.

*Dritti d'entrata, d'uscita, di transito, d'ostellaggio.*

Quinquennio dal 1856 al 1860 . . . . . L. 16,824,000.

Col Manifesto Camerale del 7 aprile 1853, abolito il divieto all'esportazione di alcune merci, diminuito il dazio sovra molti capi di rilevante consumazione, o necessari alle manifatture, e soprattutto sui zuccheri raffinati e non raffinati, si tolsero molti vincoli al commercio, si rendette al medesimo in parte almeno il suo naturale equilibrio, s'accrebbe l'interna produzione, si scemò la frode, che, accompagnata com'è da disagi e pericoli d'ogni maniera, cessa d'essere oggetto di speculazione quando per la modicità della tassa, il lucro sperabile non è più tale da compensarli.

L'effetto di questo salutare provvedimento fu un improvviso aumento ne' proventi delle dogane di circa tre milioni, che si mantenne in tutto il quinquennio che termina coll'anno 1860.

Vero è che in tale aumento ha gran parte una causa dolorosa, cioè la perseverante infelicità de' raccolti di cereali, che ne necessitò considerevoli importazioni, il cui prodotto si può stimare in media, rispetto al quinquennio ed all'aumento predetto in L. 1,180,000; ma rimane pur sempre come effetto dei savii ordinamenti economici testè accennati, e di quelli che nel medesimo senso vennero sanciti col Manifesto Camerale del 14 maggio 1858, un aumento medio di L. 1,730,000 che si appalesa singolarmente nello zucchero, nel caffè, nei tessuti di lana, nel formaggio, e nei fili e tessuti di cotone.

V'ebbe da un altro canto una diminuzione d'annue lire 100/m. circa nei dritti d'ostellaggio ridotti alla sola metà a beneficio del Commercio di Genova dal Manifesto Camerale del 7 dicembre 1858.

*Dritti d'entrata, d'uscita, di transito, d'ostellaggio.*

Quinquennio dal 1861 al 1865 . . . . . L. 18,170,000.

Nuova e propizia influenza ebbero sui prodotti doganali nel presente quinquennio altre riduzioni di tassa d'entrata sul carbon fossile e su varii metalli, introdotte col Manifesto Camerale del 15 dicembre 1860, e quelle assai più rilevanti

operate dal Manifesto Camerale del 24 settembre 1862 sopra un gran numero di merci e derrate di maggior consumazione, come i tessuti di cotone, di seta, di lana, lo zucchero non raffinato, ecc. Anche questa volta la prova della speranza confermò i precetti della scienza; il prodotto dei dazi aumentò nella media proporzione di 1,300,000 lire, di cui sole lire 200/m. derivano da maggior riscossione sui grani; distribuendosi il rimanente accrescimento sui zuccheri, tessuti di lana, sul ferro, caffè, ecc. Tutto ciò non ostante la continuativa diminuzione dei dritti d'ostellaggio già accennata, e la diminuzione dei proventi sull'uscita della seta greggia e lavorata stabilita a beneficio del commercio, col Manifesto Camerale del 5 luglio 1865.

*Dritti d'entrata, d'uscita, di transito, d'ostellaggio.*

Anno 1866 . . . . . L. 17,282,000.

S'arretra in quest'anno il progressivo aumento di questo ramo d'entrata, e lascia luogo ad un minor prodotto in confronto della media del quinquennio precedente di quasi 890,000, delle quali 668/m. si riferiscono ai dritti d'entrata, e fra esse 326/m. al dazio sui grani, mentre ne ricadono 252/m. sull'uscita, con lieve compenso di lire 35/m. sull'ostellaggio.

Questo fatto nulla ha di singolare, poichè si paragonano termini diversi, cioè il risultamento d'un solo anno col risultamento medio d'un quinquennio, durante il quale un esercizio meno produttivo si compensa con un altro più produttivo; e basterebbe il notare che una simile, uguale, od anche maggiore differenza in meno tra un anno e l'altro s'incontra paragonando l'anno 1851 col 1850, il 1854 col 1853, il 1858 col 1857, ecc.

Tuttavia quando se ne vogliano indagar le cagioni, si troverà che la diminuzione sui grani procede interamente dalle temporarie riduzioni di dritti, che per alleviare ai popoli le conseguenze di general carestia, V. M. concedeva col Manifesto Camerali del 6 febbraio, 16 e 30 ottobre di detto anno.

Le altre diminuzioni che si riscontrano sui filati e tessuti di cotone, sui tessuti di lana, e sulle tele di lino e canape, sul ferro e sulle pelli, derivano, in quanto al primo articolo, dalla maggior estensione della filatura e tessitura del cotone in questi Stati, provata dall'aumento d'introduzione del cotone greggio; in quanto al resto, sia da oscillazioni commerciali, di cui non si possono sempre con probabile sicurezza assegnare le cause, sia da qualche maggiore sviluppo pigliato dal contrabbando sulle acque del Lago Maggiore.

La diminuzione nel provento dei dritti d'uscita in L. 252/m. spiegasi poi necessariamente, almeno per la massima parte, colle riduzioni già mentovate rispetto alle sete, di cui nel Manifesto Camerale del 5 luglio 1865; poichè in questo solo articolo dell'estrazione della seta pura, greggia o lavorata in organzini o trame, la minor esazione nel 1866 a fronte del quinquennio precedente, ascende a lire 216/m., sebbene la quantità esportata d'essa merce sia invece alquanto maggiore.

Accennate, per tal modo, le ragioni più palesi dei divarii occorsi dal 1850 in poi nelle riscossioni daziarie, giova considerare in complesso i risultamenti di queste, insieme colle rigini e cogli effetti delle più essenziali variazioni alla Tariffa doganale rispetto ai dritti d'entrata, che formano il nerbo di queste riscossioni.

A tale riguardo è da premettere che, se nel mero aspetto dell'interesse delle Finanze possono bastare i dati dell'importare totale delle annue riscossioni, mal si giudicherebbe del

reale andamento di queste dal lato economico, e fallace sarebbe quindi ogni induzione sul maggiore o minor grado di prosperità pubblica e di floridezza del commercio da cui derivino, ed anche sul probabile loro progresso o decrescimento in avvenire, ove non si considerasse la riscossione sulla generalità delle merci separatamente da quella sui grani.

Infatti quest'ultima, rilevantissima di sua natura, è in tanta parte dipendente dall'eventualità di buoni o cattivi raccolti nello Stato, epperò soggetta a variazioni sì grandi e repentine che, nel complesso, farebbe apparire ora progressivo ora decrescente l'introito daziario, non in ragione delle circostanze più o meno prospere della popolazione e del commercio, ma piuttosto in senso contrario; essendo chiaro che, mentre la più abbondante importazione di merci in genere, d'ordinario rappresentata dal crescente prodotto doganale relativo, è indicazione di aumentata agiatezza nella popolazione, la quale si trova in grado di soddisfare alla maggior spesa che importa il loro acquisto, accade l'opposto in ordine alle importazioni di cereali, l'accidentale aumento delle quali, originato da scarsi raccolti nell'interno, dinota la necessità di spesa assai più grave per la popolazione allora appunto che scemano le sue rendite, tuttochè ne segua un aumento nei prodotti doganali (salvo il caso di straordinari alleviamenti di dazio), che a primo aspetto potrebbe sembrare argomento di prosperità pubblica.

È quindi indispensabile, in qualunque ragionato esame di questo ramo d'entrata, di separare il prodotto dei dazii sui grani da quello che cade sulle rimanenti merci.

Ciò premesso, dalle unite Tabelle n.° III e IV si rileva che il prodotto dei dritti doganali all'entrata fu il seguente:

ENTRATA			
	Grani	Altre merci	Totale
Nel 1830	di 2,863,000	10,197,000	12,760,000
Nel quinquennio 1831 al 1835	» 3,150,000	9,566,000	12,717,000
id. 1836 al 1840	» 4,527,000	11,303,000	15,650,000
id. 1841 al 1845	» 4,527,000	12,402,000	16,929,000
Nel 1846	» 4,201,000	12,060,000	16,261,000

Paragonando i termini estremi (1836 e 1846) ne risulta a favore dell'ultimo anno un aumento di riscossione

— sui grani . . . . .	del 64 per 100
— sulle altre merci . . . . .	» 18 » 100
— ed in totale . . . . .	» 27 » 100

Se non che abbiam già notato che in siffatta materia i confronti limitati ai risultamenti di un solo anno sono poco sicuri, e che debbono ispirare tanto maggior fiducia quanto più se ne allarga la sfera; torna quindi acconcio di raffrontare, colla scorta delle mentovate Tabelle, l'importare rispettivo dei dritti d'entrata nel quinquennio che si è compiuto coll'anno 1830, ed in quello che ha termine col 1845: cioè:

ENTRATA			
	Grani	Altre merci	Totale
Quinquennio 1826 al 1830	- 2,495,000	10,145,000	12,658,000
id. 1841 al 1845	- 4,527,000	12,402,000	16,929,000
Aumento	- 2,032,000	2,259,000	4,291,000
corrispondente all'81 p. 100	27 p. 100	34 p. 100	

Che se, estendendo ancora maggiormente i termini del para-

gone, si dividono in due periodi eguali i vent'anni scorsi dal 1826 al 1845, si hanno i risultati seguenti:

ENTRATA			
	Grani	Altre merci	Totale
Decennio 1826 al 1835	- 2,822,000	9,854,000	12,677,000
id. 1836 al 1845	- 4,427,000	11,852,000	16,279,000
Aumento	- 1,605,000	1,998,000	3,602,000
corrispondente al 57 p. 100	20 p. 100	28 p. 100	

Di questi confronti è il primo piuttosto insufficiente, l'ultimo si riferisce in modo più speciale agli effetti delle riforme operate nella Tariffa doganale dal 1835 in poi, ed il secondo è quello che meglio dimostra l'andamento attuale delle riscossioni daziarie rispetto a ciò che erano quindici anni prima desunto da un numero d'anni bastante per somministrare la base ad un fondato giudizio.

Da tutti poi si rende manifesto il grande e progressivo aumento delle medesime ottenute dal 1830 in qua; aumento del quale cade opportuno di chiarire le principali cagioni, state già brevemente accennate.

La Tariffa doganale del 14 marzo 1818, generalmente moderata, era stata in pochi anni, talvolta nel presunto interesse delle Regie Finanze, ma assai più spesso a sollecitazione di fabbricanti, o quanto meno nell'intenzione di promuovere i progressi dell'industria manifattrice ed agricola nello Stato, sensibilmente aggravata per quanto concerne il dazio d'entrata su tutti gli articoli di più rilevante uso e commercio de' quali si aveva anche nel paese una incipiente od avanzata, buona o rea produzione, servendo così al vecchio sistema de' dritti, così detti, protettori.

Così, per esempio, coi Manifesti Camerali in data delli 19 giugno 1821, 23 febbraio ed 11 giugno 1822, 28 giugno e 25 novembre 1823, 31 gennaio e 50 aprile 1824, 17 gennaio 1825 si trovavano (di fronte alla Tariffa del 1818) aumentati nella seguente proporzione i dazii d'entrata sovra alcune derrate e merci di gran rilievo; cioè, sui

Grano	Aumento di dritto dal 140 al 260 p. %
Altre granaglie	id. 220 al 380 »
Vino comune	id. 166 al 300 »
Olio d'oliva	id. 100 al 200 »
Tele di lino o canapa	id. 81 al 100 »
Stoffe di cotone	id. 69 all' 81 »
Tessuti di lana	id. 81
Id. misti con seta	id. 150
Id. di seta o filosella	id. 114 al 150 »
Ferro da lavorare	id. 284

Per via delle preaccennate e di varie altre disposizioni, l'erroneo sistema che tende, se non a respingere, a grandemente limitare l'importazione delle merci straniere coll'intento di promuovere l'interna produzione delle medesime, aveva fatti i più rapidi progressi nella Tariffa, e già sull'aprirsi dell'anno 1825 si trovava giunto all'incirca agli estremi limiti cui gli fosse dato di toccare: e diffatti poco o nulla poté progredire co' provvedimenti sanciti dalla Tariffa 19 febbraio 1830, la quale ne fece qualche nuova applicazione, in ispecie a favore della raffinazione dello zucchero.

Salita V. M. al trono nel 1831, fra gli altri miglioramenti, di cui fosse suscettiva l'amministrazione pubblica, non tardò a



volgere lo sguardo anche alla Tariffa doganale, e nel 1832 incaricò un'apposita Commissione di esaminare quali modificazioni potesse essere conveniente di recarvi.

Qualche provvedimento daziario emanato nel 1834, in ispecie sull'introduzione dei grani dai confini di terra, fu primo indizio di una misurata reazione verso principii più conformi alle vere dottrine commerciali, la quale si fece poi più manifesta colla pubblicazione del Manifesto camerale del 7 aprile 1835.

Da quell'epoca una serie di disposizioni quasi tutte intese a riduzioni di dazii accompagnate dalla soppressione di proibizioni non necessarie, e fra le quali primeggiano quelle ordinate col Manifesto camerale 24 settembre 1842, dimostrò come il Governo fosse entrato con sapiente e costante proposito in una nuova via tendente a provvedere anzi tutto al vantaggio generale della popolazione col graduale abbassamento dei dritti d'entrata, per effetto dei quali venivano cotanto rincariti i prezzi dei prodotti sì nostrani che stranieri, conciliando per altro il novello sistema coll'interesse delle Finanze, e coi riguardi di cui pareva meritevole lo stato delle industrie esistenti nel paese, a favore delle quali veniva ad un tempo agevolata l'introduzione di parecchie merci.

Seguendo questa via si erano già realizzate, prima che spirasse l'anno 1846, dirimpetto alla Tariffa del 1830, fra molte altre riduzioni, le seguenti; cioè, sui

Zuccheri (secondo la specie) riduzione di dritto		
dal . . . . .	22 al 44 p. %	
Cotoni filati . . . . .	id. 25 al 60	»
Stoffe ed altre opere di cotone . . . . .	id. 27 al 50	»
Tessuti ed altre opere di lana (esclusi alcuni panni più fini) . . . . .	id. 10 al 28	»
Stoffe ed altre opere di seta o filosella . . . . .	id. 33 al 40	»
Tessuti di lana, cotone ecc. misti di seta . . . . .	id. 40 al 60	»
Metalli comuni in verghe, barre, lastre, ecc. id. . . . .	20 all'89	»

In questo stato di cose riesce importante di confrontare i risultamenti che si erano ottenuti quando era in vigore la tariffa più elevata con quelli che si presentano dopochè essa è stata sensibilmente modificata; e siccome il pieno effetto delle variazioni daziarie stabilite nel 1835 si fece soltanto sentire nel 1836, vi è luogo a paragonare per decennio quelli dell'antica tariffa che era già pervenuta agli estremi limiti di rigore nel 1825 e può ritenersi mantenuta fino a tutto il 1835, con quelli della tariffa modificata da quell'epoca in poi; confronto più sicuro, dallato economico, di quello che potrebbe instituirsi fra i quinquennii 1826 al 1830 e 1841 al 1845, cioè fra periodi più brevi e più distanti, sebbene anche delle differenze che presentano questi ultimi debba tenersi buon conto.

Si è già dimostrato che dal decennio 1826-1835 a quello 1836-1845 vi fu, in media, nei dritti d'entrata un aumento

sui grani . . . . .	di L. 1,605,000 (57 per 100)
e sulle altre merci . . . . .	» 1,998,000 (20 per 100)
e che, invece, dal quinquennio 1826-1830 a quello 1841-1845, detto aumento fu	
sui grani . . . . .	di L. 2,052,000 (81 per 100)
e sulle altre merci . . . . .	» 2,259,000 (27 per 100)

Lasciando da parte i grani, circa i quali le differenze non richiedono particolare osservazione perchè procedenti da causa troppo evidente, sono da notare ad un tempo con molta soddisfazione tanto l'importanza e la progressività dell'aumento nell'esazione sull'universalità delle altre merci, quanto la cir-

costanza che il prodotto maggiore fu ottenuto in generale, mediante dazi più miti, cosicchè, mentre la pubblica finanza ne ha risentito vantaggio, questo è stato assai più rilevante per la popolazione, la quale ha potuto provvedersi in quantità maggiore, e con ispesa relativamente meno grave, i molteplici oggetti per essa necessari, utili o dilettoni.

Se poi dal complesso del decennio si volge lo sguardo ai risultamenti parziali che lo compongono, è degno di particolare osservazione, che, o si divida il medesimo in due quinquennii, o si considerino partitamente le annuali riscossioni, anzichè un progresso sensibile ed abbastanza costante, vi si rileva un non equivoco moto decrescente, poichè nel secondo quinquennio le esazioni oscillando fra i 9 e i 10 milioni, scendono ad una media di nove milioni e mezzo che è all'incirca il termine infimo della riscossione di un singolo anno nel quinquennio precedente; mentre nel decennio 1836-1845 il loro termine minimo, ed in un solo anno disastrosissimo d'altronde per circostanze annonarie (1837), sale tuttavia a milioni 10 e 1/2, superando sempre nel rimanente gli 11 milioni, ed anzi superando ognora i 12 milioni nei sette anni ultimi e consecutivi dal 1840 al 1846 inclusivamente.

Ove questo aumento notevole di esazione nel decennio 1836, 1845, che risulta non solo in complesso ma parziale e progressivo, dovesse attribuirsi al mero effetto naturale (ed ordinario in tempi di pace) di crescente popolazione ed agiatezza, queste cause avrebbero dovuto agire con forza non dissimile nel decennio precedente, producendo risultamenti analoghi, e poichè, come fu notato, in esso si manifestano invece risultati opposti, debbono anche i meno veggenti conchiuderne che il detto aumento di riscossione è realmente ed essenzialmente dovuto alle modificazioni della Tariffa opportunamente sancite dal Governo.

Come corollario di questi cenni sui risultamenti generali delle riscossioni daziarie all'entrata, potendo riuscire di qualche interesse il prospetto dei singoli articoli sui quali cade l'aumento progressivo di esazioni, si è stimato conveniente di indicarne almeno alcuni dei principali in apposita tabella (N° V), e fra essi primeggia a gran pezza lo zucchero, il cui prodotto si è raddoppiato in vent'anni, essendo stato

nel 1826 . . . . .	di L. 1,442,000.
nel 1846 . . . . .	di L. 2,849,000.

*Dazio di consumo di Torino.*

Passando ora a toccare rapidamente le variazioni occorse negli altri rami d'entrata fra le due epoche, le quali abbiam pigliato a raffrontare, nulla diremo del dazio di consumo della città di Torino, il cui prodotto fu oscillante, ora non uguagliando, ora superando quello del 1830.

Il prodotto medio de' sedici anni decorsi dal 1831 al 1846 è di L. 1,693,729.

*Gabelle accensate.*

Molto maggior incremento andò acquistando questo ramo d'entrata, quantunque non vi sieno state variazioni nel dazio, e solo siasi dal Magistrato della Camera con opportune cautele cercato d'impedire le frodi. L'aumento è dovuto al sempre crescente prezzo degli appalti; prezzo che qualche volta superando le probabilità dei più favorevoli eventi trae seco la rovina degli accensatori, ed è causa che si moltiplichino le angherie a danno dei consumatori. Sembra che possa essere oggetto degno dell'attenzione del Governo l'indagare se mai vi fosse

un mezzo acconcio d'impedire negli appalti anche quell'eccessivo migliorarsi di partiti, a cui nel calor dell'asta si spingono talvolta gli accorrenti, indotti o da ignoranza o da colpevoli speranze, che la vigilanza dell'Amministrazione non permette poi loro fortunatamente di realizzare.

Da questo balzello andarono finora immuni la Savoia, il contado di Nizza e il ducato di Genova.

La media differenziale tra il 1830 ed il periodo d'anni 16 decorso posteriormente fino al 1846, mostra l'aumento di L. 339,416.

*Dritto di macina ai molini di Dora.*

Non accade che ci soffermiamo su questo provento che la paterna cura di V. M. ha abolito a favore degli abitanti di questa sua Capitale a far capo dal 1° gennaio 1847, il cui appalto altronde crebbe nel 1832 da 78,310 a 90,083, nel 1838 a 98,310 e nel 1844 a 99,960.

*Sali.*

Quasi costantemente progressivo fu l'aumento del prodotto dei sali dal 1831 al 1846 dovuto al beneficio della lunga pace ed all'aumento della popolazione, e che rappresenta oltre alla parte di esso destinata agli usi domestici la maggior quantità impiegata nella salagione dei pesci e nella pastorizia. La media dell'aumento di questi sedici anni sarebbe di L. 963,138.

*Tabacchi.*

Le cure speciali e costanti poste dall'Amministrazione nel migliorare le varie qualità di questo genere di regia privata, furono coronate dal più felice successo. Lo spaccio se ne fece sempre più vivo, e fu accresciuto dal contrabbando attivo che se ne opera, mercè l'introduzione clandestina del medesimo negli Stati vicini. Crebbe ancora il provento dacchè in forza del Manifesto Camerale 23 dicembre 1833 fu temperato il prezzo dei tabacchi di prima qualità, e dacchè in seguito alle disposizioni del Manifesto Camerale 2 giugno 1843 si esposero in vendita più squisiti tabacchi da fumo. Copiose provviste di foglie delle migliori qualità permettono di serbarne grandi quantità in appositi magazzini, dove acquistano bontà maggiore; e l'arte della loro manipolazione si fa di giorno in giorno più perfetta. L'aumento di prodotto di questo ramo d'entrata tra il 1830 e il 1846 sommava a 2,605,658 96; e ponendo mente che nel 1830 il prodotto di questo ramo non era depurato dall'aggio che si retribuiva ai gabellotti, e che invece dopo il 1833 (Manifesto Camerale 23 dicembre detto anno) si portò in conto attivo il solo provento netto, essendosi stabiliti, in vece dell'aggio, due prezzi, uno tra l'Azienda e i gabellotti, l'altro tra i gabellotti e i consumatori, si troverà che la vera differenza in più nel prodotto de' tabacchi tra il 1830 e il 1846 eccede i 3,719,000 franchi.

*Polveri, piombi e salnitri.*

I rigori tempo a tempo introdotti nell'esercizio della caccia rendono sufficiente ragione dell'inferiorità degli attuali prodotti di questo ramo d'entrata comparati con quelli del 1830 e degli anni successivi fino al 1837. La differenza in meno supera i 100,000 franchi.

*Contribuzione prediale, personale e mobiliare.*

Questo tributo che gittava nel 1830 L. 13,152,872 70, sommò nel 1832 a 13,587,240 02, perchè cessò in tal anno l'appa-

naggio assegnato a V. M. prima che ascendesse al trono in L. 416,000 che si prelevavano direttamente sul tributo prediale. Si abbassò nel 1839 a 12,499,609, perchè il prospero stato delle Finanze permise a V. M. di mandar ad effetto un antico voto del suo cuore, diminuendo il decimo del tributo prediale nelle province soggette alle gabelle accensate (R. Patenti del 3 dicembre 1838). Dimodochè lo scemato provento di questo ramo d'entrata è un titolo di gloria per V. M., ed un segno non dubbio della florida condizione dell'erario.

Il tenue aumento che osservasi in questo ramo d'entrata negli anni successivi al 1839 trae origine da nuovi allibramenti e da collettazione di beni che cessarono di essere esenti dal tributo prediale.

Del rimanente non isfuggì al senno della M. V. il bisogno di una nuova cadastrazione, mediante la quale si operi sopra basi più eque la ripartizione del tributo, e per ordine suo un progetto di legge su questa importante materia è stato, per cura del Riferente, preparato da una Commissione speciale, mentre la nuova provvida istituzione de' conservatori del censo riparerà ed eviterà per l'avvenire il disordine che ora si osserva in molti dei registri cadastrali.

*Fitto de' beni, canali, ed altre proprietà demaniali, censi, rendite, dritti di pedaggio.*

Questo provento nel 1846 ascendeva quasi al doppio della somma che gittò nel 1830.

Causa di questo notevole aumento sono principalmente:

1. Il pedaggio de' Giovi che nel 1830 godevasi da privati a titolo di corrispettivo della costruzione della strada e che ora è appaltato pel fitto di L. 225,500.
2. L'acquisto del naviglio d'Ivrea, di parte del naviglio di Bra, del canale Carlo Alberto, non che di vari molini dipendenti da' detti corsi d'acqua.
3. L'acquisto dei porti di Persualdo e della Bricola sul Ticino, e di ragioni di proprietà spettanti a privati su quelli di Arena, della Stella, di Parpanese e di Champagneux.
4. L'apertura dei due nuovi canali d'Asigliano e di Provana derivati dal naviglio d'Ivrea; e la derivazione d'un nuovo canale dal naviletto di Saluggia; mercè le quali opere, e tante altre di minor importanza indirizzate al medesimo scopo, V. M. non solo creò nuovi proventi per le sue Finanze, ma ampliando il beneficio dell'irrigazione nel Vercellese, favorì grandemente i progressi dell'agricoltura, come li favoriva nella protezione conceduta all'Associazione agraria, e nella fondazione dell'Istituto agrario della Venaria Reale.

*Insinuazione, ipoteche, successioni, carta bollata, emolumenti, atti giudiziari, multe, finanze e tasse diverse.*

Notevole è l'aumento che si scorge anche in questo ramo d'entrata; i proventi del 1846 superando quelli del 1830 di 2,857,587. Dal 1833 al 1836 crebbe questa rendita d'oltre un milione, e se ne vuole attribuire in gran parte la causa alla nuova più rigorosa legge sul bollo del 5 marzo 1836. Non lieve influenza ebbe sui successivi aumenti la creazione del Senato di Casale, e l'incarico delle visite del Tabellone conferito agli impiegati demaniali dalle Regie Patenti del 23 giugno 1842.

*Lotto.*

Questo ramo di rendita poco consenziente coi precetti della morale, condannato da V. M., non fu ancora totalmente abolito per un riguardo alle molte famiglie d'impiegati che traggono da quel giuoco di sorte il loro sostentamento.

Del rimanente da più d'un decennio si cominciò ad operare la riduzione de' banchi, i quali erano nel 1850 in numero di 209 ed al 1.º gennaio 1847 non sommavano più che a 99 (1). Se poi la diminuzione de' proventi del lotto non sembra corrispondere alla riduzione operata, conviene attribuirlo, sia alla sfrenata passione del gioco che cresce colle difficoltà, sia ai capricci della sorte, che moltiplicando ad un tratto le vincite, porge nuov'esca agli speculatori. Difatti nell'anno 1840 essendosi vedute molte e notevoli vincite al gioco del lotto, la frenesia dei giuocatori crebbe al segno che nell'anno seguente il prodotto ne salì da 2,050/m. a 2,849/m. lire.

Vedesi nella colonna relativa della seconda tabella all'anno 1844 ascendere ad un tratto il prodotto da 1,968/m. a 4,032/m. Importa ritenere esser quest'aumento puramente fittizio. Le vincite che prima si prelevavano dal provento di questo ramo di finanza, furono invece portate a figurar nel passivo, lasciandosi intatto il prodotto, e ciò in virtù di R. Brevetto del 30 marzo di quell'anno.

In fatto poi la differenza in meno dei proventi del lotto tra il 1850 ed il 1846 è di L. 591/m.

Il riferente, affretta, come la M. V., co' suoi voti il tempo, in cui questa sorta di tassa possa cessar totalmente.

*Contingenti, provincie e comuni ecc., malleverie ecc.*

Essendo i prodotti di questa categoria meramente fittizi non è il caso d'instituire alcun paragone.

*Regie Poste.*

Segna questo prodotto una progressione crescente dal 1852 fino al 1843; ed il costante perfezionarsi di questo ramo di servizio che tanto interessa il commercio e la quiete delle famiglie, ne spiega sufficientemente la causa. Decresce alquanto il prodotto negli anni seguenti per un effetto della diminuzione della tassa delle lettere, non compensata da maggiori impostazioni (Regie Patenti 30 aprile 1844). Nondimeno il prodotto del 1846 supera di 577/m. quello del 1850. Ora poi che la Nazione è sorta a nuova vita politica, le corrispondenze epistolari, e l'invio dei giornali cresceranno non v'ha dubbio questo genere di proventi.

*Consolati.*

Questo provento che non è di molta importanza cominciò a comparire in bilancio nel 1853 in virtù di Regie Patenti del 17 dicembre 1852.

*Marmi e miniere.*

Soggetto a molte oscillazioni scorgesi questo prodotto, il quale da 282/m. lire che dava nel 1850 salì nel 1851 e 1852 a 303/m. e 531/m.; fu sempre inferiore negli anni seguenti a quella prima somma del 1850, montò nel 1842 a 403/m., ma non vi si mantenne, e cadde nel 1846 a 296/m.

La scoperta di una nuova miniera, l'abbandono temporaneo o definitivo di quelle prima coltivate, lo spaccio più o meno attivo de' prodotti delle cave demaniali, sono le cause più probabili di siffatte variazioni.

Ben è da dolere che questa ricchezza del nostro suolo non abbia ancor ricevuto dalla privata industria quell'impulso che ne fa oggetto di lucrose speculazioni in altri Regni.

(1) Successive riduzioni recarono il numero dei banchi a soli 84.

*Regie Zecche. — Marchio. — Emissione di monete.*

V'ha in questo ramo di finanza una diminuzione notevole. Ma una parte del prodotto del medesimo non è che fittizia, assorbita com'è dalle spese di fabbricazione. Del rimanente il minor provento prova la minor quantità di pasta d'oro e d'argento ridotta in moneta (2).

*Nolo dei passeggeri sui battelli a vapore che fanno il viaggio di Sardegna, e annualità a carico della Sardegna.*

Questo ramo d'entrata fu creato dopo il 1850. Comparve per la prima volta in bilancio nel 1853 nella tenue somma di L. 9,427 97; moltiplicatisi i vapori, fatta più frequente la corrispondenza, crebbe progressivamente e sommò nel 1846 a L. 115,905 02.

Ora la Sardegna, mercè la sua fusione cogli Stati continentali è chiamata a quei più alti destini, che da lungo tempo sembran prometterle la sua posizione geografica, i suoi prodotti, l'ingegno, e la fede dei suoi abitanti.

*Prezzo polveri vendute dall' Azienda di Artiglieria a quella delle Gabelle. — Dritti eventuali delle Regie Segreterie. — Parte rendite del Debito pubblico pervenute alle Finanze. — Prodotti casuali e non previsti.*

Le tre prime categorie non chiamano il riferente a speciali considerazioni, essendo due dei prodotti a cui si riferiscono meramente figurativi, e di poca importanza l'altro.

I prodotti casuali e non previsti rivelano un aumento di 158/m. lire, perchè vi figurano parecchi nuovi prodotti creati dopo il 1850, tolti i quali, scorgesi invece una differenza in meno di L. 90/m., necessaria conseguenza dell'ordine rigoroso introdotto in ogni più minuta contabilità, affinché ogni menoma rendita prevedibile essendo rappresentata, in ispeciali categorie, venisse quella dei casuali riservata ai casi veramente eventuali.

In questa categoria entra il prodotto degl'interessi de' mutui fatti dalle Finanze sopra cedole e sete da V. M. autorizzati con savissime provvisioni del 1855 e 1857, mercè le quali venne fatta abilità all'amministrazione di utilizzare in parte il capitale giacente nella cassa di riserva. Il movimento di questo prodotto parziale è rappresentato nella tabella N.º VI.

Siccome poi il paragone istituito tra le rendite dello Stato nel 1850 e nel 1846 non sarebbe esatto ove non si tenesse conto delle rendite fittizie, della diminuzione del tributo prediale, dell'aggio sulla vendita de' tabacchi che figurava come abbian veduto prima del 1856 insieme coi prodotti, dei proventi creati dopo il 1850, e d'altri simili accidenti che alterano i termini del paragone, così nella tabella n.º VII si sono praticate alle due epoche le occorrenti deduzioni, onde il risultato definitivo delle rendite dello Stato rimane appurato:

pel 1850 in lire . . . . .	66,480,877 58
pel 1846 in lire . . . . .	80,966,572 10

Maggior rendita nel 1846 . . . . . L. 14,485,494 52

(2) A termini dell'articolo 68 del Regolamento per l'Amministrazione delle Regie Zecche del 22 marzo 1824, i Cassieri delle due Zecche di Torino e di Genova sono forniti d'un fondo di L. 200,000 per ciascuno, ond'essere in istato di prontamente soldo-fare il valore delle paste che si presentano alle Regie Zecche.

Tale fondo fu corrisposto ai Cassieri suddetti con rispettivo mandato della Generale Azienda di Finanze del 25 giugno 1824, N.º 94 e 95, parte in oro, parte in argento; ed è questo un fondo attivo di cui non abbian creduto poter omettere di far memoria.

**PARTE TERZA**

SPESE DELLO STATO DAL 1830 AL 1846.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato seguitarono, durante questo periodo, l'andamento e la progressione seguente:

1830 . . . . .	72,295,253 04
1831 . . . . .	80,097,264 10
1832 . . . . .	78,024,974 48
1833 . . . . .	75,254,209 74
1834 . . . . .	77,480,178 90
1835 . . . . .	76,252,552 05
1836 . . . . .	74,081,542 54
1837 . . . . .	76,551,582 68
1838 . . . . .	75,017,595 78
1839 . . . . .	77,307,655 55
1840 . . . . .	80,214,304 85
1841 . . . . .	78,981,295 06
1842 . . . . .	77,211,687 21
1843 . . . . .	78,160,985 91
1844 . . . . .	81,875,806 95
1845 . . . . .	85,744,551 49
1846 . . . . .	97,450,685 15

Da questo specchio si scorge, che le spese del 1846 avrebbero superato quelle del 1830 di 25,155,430 09, dai quali togliendo 12,000,000 alligati per la formazione delle strade ferrate, che è spesa straordinarissima, e tale da non potersi sostenere coll'entrata annuale, rimane ancora un'eccedenza di 13,155,430 09 (1).

E qui conviene anzitutto ritornar col pensiero alle condizioni finanziarie del 1830, rammentare il disavanzo di dieci e più milioni che v'era a tal epoca, l'altro che si era preveduto nel bilancio 1831 di sedici milioni e più, e che risultò poi dagli spogli d'oltre undici milioni, cosicchè il disavanzo avrebbe superato al fine del 1831 ventun milioni.

In tali contingenze, e co' maggiori impegni che le Finanze doveano necessariamente assumersi onde progredire in novelle istituzioni ed in miglioramenti d'ogni maniera secondo i bisogni del paese e il comun desiderio, non v'era altro partito che quello di contrarre un prestito. Così infatti si praticava, e la somma di 22,500,055 64 che se ne ottenne, fu applicata ad estinguere siffatte passività, e servi a compensare il nuovo disavanzo di 7,885,994 70, che risultò dagli spogli del 1832.

Con migliori apparenze si formava il bilancio del 1833. Mercè le severe economie, e la maggior regolarità introdotta in tutti i rami del pubblico servizio (al che cooperò costantemente, colla schietta lealtà e colla prudenza dei suoi avvisi, il Consiglio di Stato), crebbero i prodotti e minorarono le spese, non così peraltro, che in fine di quell'esercizio, come pure degli esercizi 1834 e 1835, non apparisse ancora una considerevole deficienza di 2,557,622 01, di 2,707,005 57 e di 112,017 61. Ma l'anno 1835 fu l'ultimo del disavanzo.

Le entrate dello Stato debbono sicuramente governarsi in maniera che bastino alle spese ordinarie e straordinarie del pubblico servizio. Ma conven distinguere dalle spese straordinarie comuni, quelle eccezionali, che per la loro mole, ancorchè ripartite su parecchi esercizi, assorbirebbero o tutta l'entrata o la massima parte di quella. Di tal natura era la costruzione ed il perfezionamento di varie fortezze destinate a

compiere il sistema di difesa dello Stato. La necessità di queste spese straordinarie, la loro molteplicità ed importanza, e l'insufficienza dei mezzi ordinari, fecero sentire la convenienza d'aver una cassa di riserva, a null'altro destinata che a sopprimere, in sussidio delle rendite ordinarie, alle spese di tal natura. Col prestito contratto nel 1834 per una rendita uguale al capitale di ventisette milioni, ma che in realtà con felicissima operazione fruttò alle Finanze 50,575/m., fu dotata la cassa di riserva, con separata amministrazione; essa fu arricchita cogli avanzi che, a far capo dal 1836, risultarono dagli annui spogli e dimostrarono i buoni effetti delle severe norme mantenute nell'amministrazione delle Finanze. Le erogazioni poi della cassa di riserva valsero a costruire un gran numero d'opere pubbliche, onde lo Stato ritrae forza e grandezza, ed in ultimo luogo a intraprendere quelle strade ferrate, che tanta influenza eserciteranno sulla felicità della patria, e sui destini dei popoli.

Gli avanzi, versati nella cassa di riserva, sono:

Pel 1836 . . . . .	4,845,475 92
1837 . . . . .	2,196,124 15
1838 . . . . .	3,267,255 12
1839 . . . . .	215,422 58
1840 . . . . .	1,244,752 55
1841 . . . . .	2,468,579 46
1842 . . . . .	2,000,175 74
1843 . . . . .	4,490,416 39
1844 . . . . .	3,672,057 52
1845 . . . . .	2,982,257 99
1846 . . . . .	279,075 05

27,659,370 05 (2)

I quali avanzi sono indipendenti dai fondi erogati dalla cassa di riserva e destinati ad opere speciali, e se si eccettuino gli anni 1839, 1840, 1846, furono superiori di molto a dette annuali erogazioni, e superarono nel loro ammontare complessivo il capitale nominativo del prestito con cui si fondò la cassa di riserva.

Volendo ora indagare alcune delle cause del notevole aumento che si osserva nelle spese dello Stato tra il 1830 ed il 1846, il riferente premetterà, che lungo e fastidioso riuscì

(2) Le somme sopra implicate, comechè versate nella Cassa di riserva, rappresentano la differenza attiva fra le Rendite e le Spese proprie soltanto di ciascun anno, la quale vien poi accresciuta o diminuita secondo che i residui degli anni precedenti presentano attività o disavanzo, per modo che il risultamento finale si compone come infra:

Anno	CONTABILITÀ propria di ciascun anno		CONTABILITÀ de' residui degli anni preced.		RISULTAMENTO finale	
	ATTIVITÀ	DISAVANZO	ATTIVITÀ	DISAVANZO	ATTIVITÀ ossia Somma versata nella Cassa di riserva	DISAVANZO
1836	4,843,473 92	» »	» »	4,187,935 02	655,538 90	» »
1837	2,196,124 15	» »	109,554 62	» »	2,305,678 77	» »
1838	3,267,255 12	» »	421,000 33	» »	3,688,255 45	» »
1839	215,422 58	» »	1,705,729 97	» »	1,490,307 39	» »
1840	1,244,752 55	» »	148,100 79	» »	1,392,853 34	» »
1841	2,468,579 46	» »	» »	1,000,757 47	477,821 99	» »
1842	2,000,175 74	» »	» »	207,626 56	1,792,549 18	» »
1843	4,490,416 39	» »	» »	111,190 41	4,379,225 98	» »
1844	3,672,057 52	» »	445,369 48	» »	4,117,426 80	» »
1845	2,982,257 99	» »	24,981 46	» »	3,007,239 45	» »
1846	279,075 05	» »	23,828 04	» »	302,903 09	» »
Tot.	27,659,370 05	» »	2,939,164 69	6,557,509 46	24,041,025 28	» »

(1) Vedi la Tabella n.° VIII.

rebbe il voler riassumere i motivi della differenza per ogni categoria od almeno per ciascuna Azienda, poichè sarebbe a tal fine indispensabile di ricomporre le competenze sulle basi in cui erano nel 1830, e tener conto di molti spartiti compensi che s'incontrano là dove attribuzioni spiccate da un Dicastero o da un'Azienda furono confidate ad un altro Dicastero o ad un'altra Azienda. Crede pertanto il riferente che saranno sufficienti brevi notizie, corredate poi da una nota de' principali acquisti, delle opere pubbliche, de' lavori e sussidi e di altre spese d'indole per lo più straordinaria che necessitarono e spiegano l'aumento di tali passività (1).

Prima di tutto i carichi generali d'indole fissa che gravitano sulle Finanze superano di 2,097,549 24 la somma a cui montavano nel 1830; e dipendendo da contratti regolari e da dritti acquistati non sono suscettivi di diminuzione; il che apparirà dalla seguente dimostrazione:

### 1830

*Queste assegnazioni figurano sul Bilancio e Spoglio 1830 dell'Azienda di Finanze.*

1.° Assegnazioni generali, cioè al Patrimonio di S. M. il Re Carlo Felice, di sempre gloriosa memoria, qual erede di S. A. R. la Duchessa del Chiabrese	L. 85,963 97
Id. A S. M. la Regina vedova Maria Teresa in compenso del donativo di 25/m. scudi sardi offerti dai tre Stamenti della Sardegna, il di cui pagamento passò a carico delle Finanze di Terraferma	» 120,000 »
Dovario assegnato alla prefata S. M. la Regina Maria Teresa	» 504,000 »
Appanaggio alle LL. AA. RR. le Principesse Maria Anna, e Maria Cristina figlie di S. M. il Re Vittorio	» 300,000 »
<b>TOTALE</b>	<b>L. 1,009,963 97</b>

2.° Dovario a S. M. la Regina Maria Cristina ora vedova della prelodata S. M. il Re Carlo Felice	» 504,000 »
3.° Interessi e sdebitazione annua del Debito pubblico redimibile	» 5,600,000 »
4.° Interessi annui del Debito perpetuo	» 2,000,000 »
<b>TOTALE</b>	<b>L. 7,113,963 97</b>

### 1846

*Fra le spese ordinarie del 1846 trovansi invece iscritte le somme seguenti, che pur sono oneri fissi, cioè:*

1.° Assegnazioni generali ridotte a	L. 111,853 17
Una di L. 85,963 97 a favore di S. M. la Regina Maria Cristina avente causa dalle ragioni ereditarie di S. A. R. la Duchessa del Chiabrese, e l'altra di L. 25,889 20 a favore di S. A. S. Maria	

*A riportarsi* . L. 111,853 17

(1) Vedi la nota dopo le tabelle a pagina 255.

*Riporto* . . . L. 111,853 17

Cristina Albertina di Sassonia, Principessa di Curlandia.	
2.° Dovario di S. M. la Regina Maria Cristina ridotto a	262,648 04
3.° Appanaggio di S. A. S. il Principe Eugenio di Savoia Carignano	» 200,000 »
4.° Interessi e sdebitazione annua del Debito pubblico redimibile creato colle RR. Patenti del 24 dicem. 1819 L. 3,102,071 92	
Id. del Prestito creato col R. Editto del 30 maggio 1831	» 1,500,000 »
Id. del Prestito creato col R. Editto 29 maggio 1834	» 1,620,000 »
Interessi annui del Debito perpetuo	» 2,414,940 08
<b>TOTALE</b>	<b>L. 9,211,513 21</b>

Le Aziende che crebbero le loro passività sono;

1.° Quella della R. Casa per . . . L. 411,336 86  
 il quale aumento è abbastanza giustificato dalle nuove categorie di spese che dovettero stabilirsi pe' felici imenci del Real Principe Ereditario e per la numerosa Augusta Prole con cui piacque a Dio coronare le speranze dei popoli; e lieve parrebbe quest'aumento quand'anche non si sapesse che una parte notevole della dotazione della R. Casa passa dalle mani degli eccelsi Principi ad artisti, a poveri, e ad opere pie.

2.° L'Azienda dell'Estero per . . . L. 442,417 72  
 Deriva quest'aumento principalmente dai miglioramenti introdotti nel servizio postale. È compensato dalla maggior rendita che si ricava dai dritti di posta sulle corrispondenze private, dalla nuova rendita sui consolati, dalla quota di concorso delle provincie.

3.° La Grande Cancelleria, l'Azienda dell'interno, e la Polizia per . . . L. 2,406,423 71

La creazione del nuovo Dicastero di Grazia e Giustizia, del Consiglio di Stato, del Dipartimento speciale di Polizia, del Senato di Casale, d'una nuova Classe nel Senato di Piemonte, il miglior governo delle carceri e l'amministrazione delle carceri nuove penitenziarie di Saluzzo, d'Alessandria, d'Oneglia, di Pallanza, la riforma delle case di correzione dell'Ergastolo, e della Generala, il miglior sistema di manutenzione delle strade, che solo importa una maggiore spesa di L. 746/m., rendono sufficiente ragione dell'aumento.

4.° L'Azienda di Guerra per . . . L. 4,274,424 92

Il riordinamento dell'Esercito, la riforma della R. Scuola d'equitazione, il campo d'istruzione, la creazione del R. Collegio di Racconigi, e lo straordinario incarimento in questi ultimi anni del prezzo del pane e delle biade, spiegano fino a un certo punto questo grave divario, a formar il quale concorre pure in molta parte il gran numero delle pensioni, dei trattamenti d'aspettativa, degli assegnamenti di molti uffiziali aggregati a certi corpi di milizia, sebbene percorrano diversa carriera.

5.° L'Azienda di Gabelle per . . . L. 457,726 88

Questo aumento di spesa deriva dalle maggiori provviste di tabacchi, ed è soprabbondantemente compensato dal con-

tinuo crescere dello spaccio di tal genere di privata. È spesa eminentemente riproduttiva.

6.° L'Azienda di Marina per . . . . L. 432,825 56

Qualche aumento nel personale dello Stato maggiore, il peso de' nuovi battelli a vapore, lunghe campagne di mare, provviste di materiali (1), ecco le principali cause dell'aumento.

Sono invece diminuite le spese ordinarie delle Aziende d'Artiglieria e di Finanze, nella proporzione seguente:

Per l'Artiglieria in . . . . . L. 702,675 49  
Per le Finanze in . . . . . » 100,475 89

Non farà il Riferente che rammentare altre spese di indole straordinaria, che pure concorsero in varie epoche ad aggravare il bilancio: come la dote, il fardello, e la cassetta della principessa Maria Cristina di Savoia, sposa del re di Napoli, la stampa dei Codici, la dote di S. A. R. la principessa Filiberta di Savoia Carignano, sposa del conte di Siracusa, il rimborso della dote della fu regina Maria Teresa, il Congresso degli Scienziati, il matrimonio dell'Augusto Duca di Savoia, le visite d'Ospiti eccelsi, e molte altre di simil genere.

Il confronto, che, per obbedire a Vostra Maestà, venne dal Riferente istituito tra la condizione delle Finanze nel 1830 e quella del 1846, avrebbe meslieri di maggiori sviluppi, affinché fosse sempre meglio dimostrato non solo l'aumento notevolissimo delle entrate, e l'utile applicazione delle medesime a pubblico vantaggio, ma eziandio il progresso costante nelle vie dell'ordine e della regolarità, che il Riferente, seguendo le dottrine e l'impulso dell'illustre Ministro che lo precedette e mercè l'utile concorso d'ottimi collaboratori, continuò in tutti gli uffici che da lui dipendono, e la severa vigilanza che vi si esercita, e che rende di giorno in giorno più rare le sottrazioni di danaro Regio.

Mai dati autentici, esposti nella presente relazione, sembrano sufficienti a raggiungere lo scopo senza affaticare soverchiamente l'attenzione di Vostra Maestà già abbastanza occupata nel maturare i gloriosi destini della patria. Il Riferente soggiungerà solamente, che se non si mutano le condizioni di pace, in cui viviamo da tanti anni, le Finanze di Vostra Maestà proseguiranno a fiorire, e saranno sufficienti a far fronte agli aumenti di spesa ordinaria, cui dà luogo la forma costituzionale, testè assunta dalla monarchia: mentre alla spesa straordinarissima ed ingente delle strade di ferro si supplirà con un prestito, che il prospero stato delle Finanze permette di contrarre a condizioni vantaggiose, come apparisce dallo specchio seguente, seppure il Governo e le Camere non giudicheranno miglior partito di affidarne il compimento all'industria privata.

Se poi è scritto in Cielo che si debba tutelar coll'armi la nazionale indipendenza, la condizione delle finanze è pur tale che non sarà malagevole a Vostra Maestà il trovare i fondi che possono abbisognare; ed in ogni caso vorrà sovvenirsi, che chi regna come la Maestà Vostra nel cuore de'sudditi, dispone altresì del loro braccio e della loro sostanza.

Torino, 4 marzo 1848.

Di VOSTRA MAESTÀ

L'umile e fedel suddito e servitore  
DI REVEL

CONDIZIONE FINANZIARIA DELLO STATO	Al 1.° gennaio 1831	Al 1.° gennaio 1847
1.° Debiti arretrati degli esercizi anteriori . . . . L.	10,074,055 61	(A) 1,900,000
2.° Debito perpetuo, ridotto al 1.° gennaio 1831 ad una rendita di L. 1,980,021 05, ed al 1.° gennaio 1847 alla rendita di L. 2,389,800 07, rappresentante il capitale di . . . . .	59,600,421	47,796,001 40
3.° Debito redimibile (1819) ridotto al 1.° gennaio 1831 ad una rendita di L. 1,920,362 88, ed al 1.° gennaio 1847 ad una rendita di L. 1,545,828 64, rappresentante il capitale di . . . . .	58,407,257 60	26,916,572 80
4.° Prestito 1831, ridotto al 1.° gennaio 1847 ad una rendita di L. 986,501, rappresentante il capitale di . . . . .	»	19,726,020
5.° Prestito 1834, ridotto al 1.° gennaio 1847 ad una rendita di L. 885,440 (al 4 %), rappresentante il capitale di . . . . .	»	22,086,000
TOTALE . . L.	88,081,754 21	118,424,594 20
6.° Fondi depositati a titolo di malleverie . . . . .	885,231 62	279,000
TOTALI GENERALI . L.	88,966,965 83	118,703,594 20
Fondo disponibile in numerario alla chiusa dei due Esercizi . . . . .	»	(B) 22,989,201 51
Debito restante . . L.	88,966,965 83	95,714,392 89

PARALLELO

Passività al 1.° gennaio 1831	L. 88,966,965 83
Idem al 1.° gennaio 1847	» 95,714,392 89
Passività maggiore al 1.° gennaio 1847	» 6,747,427 06

(A) Il debito arretrato sull'Esercizio 1830 e retro, componendosi fra le altre partite di quella di L. 1,900,000 proveniente da prelevio fatto sulla Cassa della Liquidazione, nè questa somma essendo stata reintegrata, nè tampoco definitivamente liquidata in favore delle Regie Finanze, ragion vuole che dette L. 1,900,000 figurino come debito dello Stato.

(C) L'aumento cui andò soggetta la rendita del Debito Perpetuo deriva dall'emissione di nuove Cedole a termini delle Regie Patenti 31 marzo 1832, compensate con equivalenti riduzioni sul Debito Redimibile.

(B) I fondi rimasti nella cassa di riserva al chiudimento dell'anno finanziario 1845 rilevano a L. 22,686,298 22. E le economie finali di detto anno 1846, che pur debbono essere versate in detta Cassa a L. 302,903 09

Totale eguale L. 22,989,201 51

(1) Vedi Tabella n.° IX

**Spogli attivi e passivi del 1880.**

TABELLA N.º I.

**Attivo**

1. Dogane, e contravvenzioni relative . . . . .	L. 14,378,404 60
2. Dazio di consumo della Città di Torino, e contravvenzioni . . . . .	1,709,460 47
3. Gabelle accensate . . . . .	3,700,203 71
4. Dritto di macina ai molini di Dora . . . . .	78,510 36
5. Sali, e contravvenzioni . . . . .	12,998,878 87
6. Tabacchi, e contravvenzioni . . . . .	7,480,877 75
7. Polveri, Piombi e Salnitro, e contravvenzioni . . . . .	607,267 96
<i>Totale Azienda Gabelle L. 41,153,603 73</i>	
8. Contribuzione Prediale (Territoriale e Personale) . . . . .	13,152,872 70
9. Fitto beni, canali ed altro proprietà, Censi crediti e dritto pedaggio . . . . .	910,307 14
10. Insinuazione, Ipoteche, Successioni, Carta bollata, Emolumenti, Atti giudiziarii, Finanze, e tasse diverse . . . . .	8,316,860 80
11. Lotto . . . . .	2,496,366 53
12. Contingenti, Provincie e Comuni per stipendii . . . . .	199,473
13. Prezzo beni . . . . .	27,487 42
14. (Rendite Straordinarie). Restituzioni prestiti, residuo prezzo beni e quote a carico dei Comuni per lavori stradali . . . . .	178,111 74
<i>Totale Azienda Finanze L. 28,481,681 15</i>	
15. Regie Poste . . . . .	4,902,032 97
id. straordinarie . . . . .	12,000
<i>Totale Azienda Estero L. 1,914,032 97</i>	
16. Marmi e miniere . . . . .	282,084 78
17. Fabbricazione paste oro ed argento, ed altri prodotti Regie Zecche . . . . .	309,252 96
18. Emissione monete di rame decimale . . . . .	755,000
<i>Totale Regie Zecche L. 1,044,252 96</i>	
19. Prezzo polveri vendita dall'Artiglieria alle Regie Gabelle . . . . .	218,665 49
20. Dritti eventuali Regie Segreterie . . . . .	51,694 57
21. Parte di rendite del Debito Pubblico pervenute alle Regie Finanze . . . . .	64,952
22. Prodotti casuali non previsti . . . . .	255,540 24
<i>Totale Ispezione Generale del Regio Erario L. 590,850 50</i>	
<b>TOTALE GENERALE DELL'ATTIVO</b>	<b>70,466,488 89</b>

**Passivo**

1. Azienda Generale della Real Casa . . . . .	3,685,537 05
id. Straordinarie . . . . .	110,977 70
<i>Totale</i>	<i>3,796,514 75</i>
2. Azienda Generale dell'Estero . . . . .	2,652,856 01
id. Straordinarie . . . . .	68,105 36
<i>Totale</i>	<i>2,720,961 37</i>
3. Azienda Economica dell'Interno . . . . .	8,382,715
id. Straordinarie . . . . .	1,020,448 51
<i>Totale</i>	<i>9,603,161 51</i>
4. Intendenza Generale di Guerra . . . . .	21,843,081
id. Straordinarie . . . . .	1,690,000
<i>Totale</i>	<i>23,533,081</i>
5. Azienda Generale d'Artiglieria, Fortificazioni e Fabbriche militari . . . . .	2,170,569 01
id. Straordinarie . . . . .	1,801,556 60
<i>Totale</i>	<i>5,071,705 61</i>
6. Azienda Generale di Marina . . . . .	2,827,004 06
id. Straordinarie . . . . .	580,942 91
<i>Totale</i>	<i>5,207,946 97</i>
7. Azienda Generale delle Regie Finanze . . . . .	8,519,641 81
id. Straordinarie . . . . .	1,771,867 82
<i>Totale</i>	<i>10,091,509 63</i>
8. Azienda Generale delle Regie Gabelle . . . . .	9,084,807 60
id. Straordinarie . . . . .	181,744 60
<i>Totale</i>	<i>9,266,552 20</i>
9. Dovario di S. M. la Regina . . . . .	504,000
10. Debito Pubblico . . . . .	5,600,000
id. Redimibile . . . . .	2,000,000
id. Perpetuo . . . . .	3,600,000
<i>Totale</i>	<i>5,600,000</i>
<b>TOTALE GENERALE DEL PASSIVO</b>	<b>72,295,253 04</b>



**Rendite dal 1880 al 1846 inclusivamente.**

**TABELLA N.° II.**

ANNI	DOGANE e contravvenzioni relative	DAZIO di consumo della Città di Torino e contravvenzioni relative	GABELLE accensate	DIRITTI di macina nei mulini di Dora	SALI e contravvenzioni	TABACCHI e contravvenzioni	POLVERI piombi e salnitri e contravvenzioni	CONTRIBUZIONI prediate, personale e mobiliare	FITTO beni, canali ed altre proprietà, censi, redditi e diritti pedaggio	INSINUAZIONE ipoteche, successioni, carta bollata, emolumenti, atti giudiziari, multe, finanze, e tasse diverse
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1850	14,578,404 60	1,709,460 47	3,700,205 74	78,310 36	12,998,878 87	7,480,877 73	607,267 96	13,182,872 70	910,307 14	8,316,860 80
1851	13,277,248 68	1,640,315 88	3,700,868 74	78,310 36	13,343,471 25	7,092,363 65	594,488 33	13,140,149 80	1,033,354 68	8,192,237 90
1852	14,174,917 60	1,639,100 14	3,704,552 49	90,086 36	13,306,893 97	7,552,789 78	617,389 54	13,337,240 02	1,244,800 91	8,318,130 33
1853	13,726,493 76	1,694,250 66	4,033,871 75	90,085 36	13,414,918 01	7,810,629 33	380,410 68	13,336,442 22	1,356,089 63	8,666,172 50
1854	14,908,863 14	1,708,637 16	4,064,898 91	90,085 36	13,489,666 15	8,037,731 81	630,898 33	13,335,277 43	1,373,078 89	8,309,341 72
1855	14,472,072 10	1,623,163 49	4,064,898 91	90,085 36	13,730,612 16	8,621,778 36	667,301 33	13,333,277 43	1,373,696 48	8,306,250
1856	17,413,193 60	1,721,434 92	4,083,364 41	90,085 36	13,801,877 72	7,936,397 34	619,790 44	13,334,757 44	1,308,731 37	9,362,472 93
1857	17,875,168 36	1,623,666 79	4,093,736 84	90,085 36	13,833,201 31	8,010,105 01	437,771 14	13,334,734 33	1,439,203 93	9,886,339 46
1858	16,866,440 12	1,633,464 18	4,093,826 23	98,310 36	13,883,233 97	8,078,116 83	534,783 92	13,337,967 97	1,807,640 15	10,433,249 33
1859	17,371,902 28	1,643,733 70	4,440,076 69	98,310 36	13,933,081 85	8,084,987 49	392,306 33	12,499,609 69	1,647,372 02	10,378,372 68
1860	17,933,783 96	1,736,324 72	4,439,120 98	98,310 36	14,132,448 69	8,387,382 19	328,634 88	12,304,864 87	1,636,922 33	10,749,967 63
1861	17,087,622 64	1,670,447 20	4,438,193 89	98,310 36	14,247,034 12	8,649,267 63	323,499 72	12,309,683 45	1,669,376 93	10,931,773 37
1862	17,789,312 01	1,746,836 17	4,437,294 44	98,310 36	14,339,477 78	8,739,431 93	320,390 74	12,309,480 14	1,720,983 89	10,306,491 46
1863	19,322,333 50	1,723,760 13	4,433,782 08	98,310 36	14,441,878 12	8,937,918 32	300,693 32	12,313,718 94	1,742,149 89	11,370,638 92
1864	19,424,368 47	1,686,993 79	4,433,882 40	99,960 36	14,446,223 11	9,360,302 28	493,221 37	12,313,263 71	1,733,129 46	11,438,201 83
1865	19,340,094 67	1,799,173 34	4,670,398 38	99,960 36	14,437,894 36	9,897,388 44	438,621 39	12,318,279 18	1,784,132 63	11,303,083 36
1866	17,933,033 03	1,787,066 43	4,673,331 62	71,960 36	14,382,339 83	10,084,316 69	306,994 47	12,318,279 18	1,811,394 87	11,374,448 49
	3,334,630 43	77,603 98	973,147 88	6,330	1,383,460 96	2,603,638 96	100,273 49	634,393 32	901,287 73	2,337,337 69

Direzione  
 dal 1839 ed il 1816  
 in  
 più  
 in  
 meno

**Rendite dal 1830 al 1846 inclusivamente.**

ANNI	LOTTO	CONTINGENTE Provincie e Comuni per stipendi	PREZZO BENI	MALLEVERIE Esattori	RESTITUZIONE prestiti, residuo prezzo beni e quota a carico Comuni per lavori pubblici	REGIE POSTE	CONSOLATI	MARMI e miniere	FABBRICAZIONE paste oro e argento ed altri prodotti Regie Zecche	EMISSIONE monete
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1850	2,496,566 55	199,475 »	27,487 42	»	178,411 74	1,914,052 97	»	282,084 78	509,252 96	755,000 »
1851	2,857,483 20	199,475 »	201,799 79	131,081 87	118,163 59	1,962,250 45	»	305,092 87	165,929 82	»
1852	2,441,598 72	202,925 92	142,366 49	93,000 22	24,717 82	1,947,696 64	»	331,473 24	188,647 15	»
1853	2,311,419 05	200,085 50	159,886 27	45,780 »	48,311 66	1,980,733 38	150,057 25	237,097 79	175,157 61	»
1854	2,554,770 86	205,461 01	284,667 90	144,200 »	147,647 73	1,991,587 »	129,975 »	205,914 67	206,096 46	»
1855	2,313,650 14	202,637 15	80,814 88	26,900 »	87,331 30	2,050,166 »	128,555 »	206,610 46	191,525 99	»
1856	2,920,532 85	200,544 »	48,431 49	49,100 »	51,871 36	2,204,140 75	75,684 84	205,582 28	217,482 07	»
1857	2,612,512 85	197,193 »	47,065 01	»	35,946 67	2,260,008 18	85,477 99	257,641 06	180,499 82	»
1858	2,521,880 65	228,736 »	57,775 14	»	100,598 55	2,341,117 04	94,519 35	251,528 87	185,013 06	»
1859	2,285,167 27	228,736 »	61,641 78	»	138,039 10	2,424,028 70	93,964 78	257,247 95	185,839 07	»
1840	2,030,692 45	228,711 29	22,252 59	»	95,998 67	2,492,397 08	94,365 77	276,069 78	177,500 80	»
1841	2,849,524 97	228,736 »	55,713 05	»	119,225 56	2,555,797 55	91,222 44	254,651 22	171,882 14	»
1842	2,168,079 02	228,736 »	16,092 88	»	250,375 27	2,527,397 49	84,708 21	403,516 49	156,058 75	»
1843	1,968,317 40	46,825 »	55,528 65	»	916 67	2,527,941 85	105,850 88	341,020 34	200,419 02	»
1844	4,052,195 49	46,825 »	38,805 41	»	204,074 85	2,423,763 52	109,657 65	334,104 09	216,381 74	»
1845	4,261,535 57	48,775 »	75,072 01	»	157,646 68	2,592,701 72	96,884 91	305,506 87	157,045 96	»
1846	4,625,187 50	49,975 »	69,107 80	»	289,534 62	2,490,615 58	102,005 52	296,456 45	156,447 31	»
Differenza tra il 1830 ed il 1846	2,126,620 95	»	41,620 58	»	111,442 88	876,382 61	102,005 52	14,351 67	152,785 65	755,000 »
	»	149,500 »	»	»	»	»	»	»	»	»

Segue TABELLA N.º II.

ANNI	NOLO PASSEGGIERI sui battelli a vapore ed annualità a carico delle Finanze della Sardegna		PREZZO POLVERI vendute dall'Azienda Artiglieria a quella delle Regie Gabelle	DIRITTI eventuali delle Regie Segreterie	PARTE RENDITE del Debito Pubblico pervenute alle Regie Finanze	PRODOTTI casuali o non previsti	DEBITI contrattati il di cui ammontare figurò nell'attivo degli anni bilanci	TOTALE delle rendite ordinarie e straordinarie	FONDI estratti dalla Cassa di Riserva	TOTALE GENERALE
	21	22								
1830			218,665 49	51,694 57	64,952	255,540 24		70,466,485 89		70,466,485 89
1831			222,234 64	63,088 63	64,702 01	597,251 96	24,400,055 64	68,957,597 27		93,537,922 91
1832			259,159 90	68,987 46	67,077	143,499 28		70,140,979 78		70,140,979 78
1833			270,535 68	57,965 57	66,827 01	104,849 46		72,876,587 75		72,876,587 75
1834			242,070 69	54,072 63	66,827	458,049 17		75,254,611 69	1,538,561 84	74,775,175 53
1835	9,427 97		248,561 66	57,289 21	67,034 65	255,486 18		72,360,771 45	5,289,563 01	76,140,534 44
1836	57,510 88		277,510 91	65,415 44	66,985 87	680,811 46		77,413,424 82	1,511,894 64	78,925,016 46
1837	57,703 21	8,000	216,498 40	61,567 73	66,985 86	636,686 52		77,607,506 85	920,000	78,527,506 85
1838	78,104 85	8,000	213,745 46	65,448 67	66,985 86	162,519 82		77,184,828 90	1,100,000	78,284,828 90
1839	63,605 49	8,000	207,457 64	68,355 52	66,985 86	376,934 17		77,180,274 42	342,801 69	77,523,076 11
1840	72,959 81	8,000	246,886 47	70,756 59	66,985 86	376,370 01		78,426,105 78	3,032,951 58	81,459,057 16
1841	71,248 05	8,000	192,913 94	69,350 83	66,858 86	481,556 52		79,881,696 59	1,567,978 15	81,449,674 52
1842	83,746 01	8,000	253,502 87	65,962 58	66,485 86	671,196 58		79,211,862 95		79,211,862 95
1843	93,999 56	8,000	226,309 97	62,897 10	66,485 86	410,838 57		81,452,535 69	1,218,868 61	82,681,402 50
1844	99,973 04	8,000	208,935 54	75,173 92	66,485 86	260,799 56		85,795,864 25	1,750,000	85,545,864 25
1845	119,112 85	8,000	228,131 53	60,556 72	66,485 86	475,550 51		84,741,809 48	1,985,000	86,726,809 48
1846	115,905 02	8,000	210,557 38	66,502 25	66,485 86	393,801 28		84,282,216 18	13,427,542	97,709,758 18
Differenza tra il 1830 ed il 1846		8,000		14,807 68	1,531 86	158,261 04		15,815,730 29	15,427,542	27,245,272 29
in più in meno			8,076 41							

TABELLA N.º IV.

DRITTI d'entrata riscossi dal 1826 al 1846.

Anni	TOTALE generale		MEDIA	Sui grani e granaglie		Dedotta l'Esazione sui Grani	
	Totale	Media		Totale	Media	Totale	Media
1826	12,320,000	2,875,000	12,638,000	2,875,000	9,445,000	10,143,000	9,445,000
27	12,793,000	2,841,000		2,841,000	9,952,000		9,952,000
28	13,466,000	2,553,000		2,553,000	10,913,000		10,913,000
29	11,853,000	1,644,000		1,644,000	10,208,000		10,208,000
30	12,760,000	2,563,000		2,563,000	10,197,000		10,197,000
1831	11,497,000	2,329,000	12,717,000	2,329,000	9,168,000	9,566,000	9,168,000
32	12,308,000	3,035,000		3,035,000	9,273,000		9,273,000
33	13,814,000	4,193,000		4,193,000	9,621,000		9,621,000
34	13,233,000	3,182,000		3,182,000	10,051,000		10,051,000
35	12,734,000	3,014,000		3,014,000	9,720,000		9,720,000
1836	15,649,000	4,544,000	15,630,000	4,544,000	11,105,000	11,303,000	11,105,000
37	16,122,000	5,598,000		5,598,000	10,524,000		10,524,000
38	14,982,000	3,696,000		3,696,000	11,286,000		11,286,000
39	15,501,000	4,030,000		4,030,000	11,471,000		11,471,000
40	15,898,000	3,767,000		3,767,000	12,131,000		12,131,000
1841	15,970,000	3,835,000	16,929,000	3,835,000	12,135,000	12,402,000	12,135,000
42	15,803,000	2,218,000		2,218,000	12,585,000		12,585,000
43	17,672,000	4,626,000		4,626,000	13,046,000		13,046,000
44	17,604,000	5,550,000		5,550,000	12,054,000		12,054,000
45	17,598,000	5,406,000		5,406,000	12,192,000		12,192,000
1846	16,261,000	4,201,000		4,201,000	12,060,000		12,060,000

TABELLA N.º III.

PROSPETTO della riscossione dei dritti doganali dal 1826 al 1846.

Anni	ENTRATA		USCITA		TRANSITO		OSTELLAGGIO		ESAZIONE TOTALE	
	Prodotto	Media	Prodotto	Media	Prodotto	Media	Prodotto	Media	Prodotto	Media
1826	12,320,000	1,540,000	1,540,000	174,000	174,000	239,000	14,265,000	14,265,000		
27	12,793,000	1,407,000	1,407,000	168,000	168,000	204,000	14,574,000	14,574,000		
28	13,466,000	1,159,000	999,000	138,000	169,000	200,000	14,835,000	14,135,000	14,135,000	
29	11,853,000	888,000	888,000	150,000	175,000	175,000	13,066,000	13,066,000		
30	12,760,000	965,000	965,000	29,000	181,000	181,000	13,936,000	13,936,000		
1831	11,497,000	904,000	904,000	4,000	234,000	234,000	12,631,000	12,631,000		
32	12,308,000	1,035,000	1,035,000	4,000	194,000	194,000	13,543,000	13,543,000		
33	13,814,000	915,000	1,063,000	5,000	155,000	184,000	15,040,000	13,855,000	13,855,000	
34	13,233,000	851,000	851,000	7,000	201,000	201,000	14,294,000	14,294,000		
35	12,734,000	875,000	875,000	6,000	150,000	150,000	13,767,000	13,767,000		
1836	15,649,000	954,000	954,000	10,000	149,000	149,000	16,764,000	16,764,000		
37	16,122,000	923,000	923,000	6,000	180,000	180,000	17,233,000	17,233,000		
38	14,982,000	1,037,000	1,005,000	7,000	210,000	147,000	16,209,000	16,824,000	16,824,000	
39	15,501,000	1,098,000	1,098,000	4,000	94,000	94,000	16,699,000	16,699,000		
40	15,898,000	1,205,000	1,205,000	6,000	104,000	104,000	17,215,000	17,215,000		
1841	15,970,000	1,265,000	1,265,000	4,000	94,000	94,000	17,334,000	17,334,000		
42	15,803,000	1,191,000	1,191,000	3,000	99,000	99,000	17,098,000	17,098,000		
43	17,672,000	1,135,000	1,095,000	2,000	98,000	100,000	18,869,000	18,170,000	18,170,000	
44	17,604,000	1,090,000	1,090,000	2,000	103,000	103,000	18,801,000	18,801,000		
45	17,598,000	1,038,000	1,038,000	1,000	110,000	110,000	18,748,000	18,748,000		
1846	16,261,000	883,000	883,000	1,000	135,000	135,000	17,282,000	17,282,000		

TABELLA N.° V.

**Dritti d'entrata riscossi sovra alcuni articoli rilevanti.**

ANNI	ZUCCHERI		CAFFÈ		TESSUTI DI LANA		FORMAGGIO		FERRO DA LAVORARE	
	Totale	Media	Totale	Media	Totale	Media	Totale	Media	Totale	Media
1896	1,449,000		392,000		1,052,000		996,000		31,000	
97	1,591,000		353,000		1,236,000		333,000		37,300	
98	1,526,000	1,617,000	493,000	369,000	1,028,000	1,210,000	302,000	316,000	49,500	40,000
99	1,746,000		366,000		1,355,000		319,000		37,800	
30	1,780,000		383,000		1,393,000		333,000		44,800	
1831	1,779,000		321,000		955,000		346,000		35,800	
32	1,458,000		409,000		1,048,000		348,000		45,600	
33	1,395,000	1,642,000	392,000	396,000	1,131,000	1,041,000	350,000	371,000	72,300	58,500
34	1,706,000		431,000		978,000		356,000		66,300	
35	1,812,000		429,000		1,095,000		457,000		72,600	
1836	1,791,000		562,000		1,230,000		485,000		52,600	
37	2,051,000		606,000		1,440,000		493,000		55,200	
38	1,831,000	2,102,000	500,000	588,000	1,358,000	1,281,000	476,000	480,000	63,300	65,000
39	2,284,000		587,000		1,412,000		445,000		76,700	
40	2,556,000		687,000		1,967,000		503,000		77,400	
1841	2,603,000		634,000		1,391,000		475,000		122,300	
42	2,762,000		715,000		1,757,000		592,000		149,400	
43	2,626,000	2,677,000	697,000	678,000	1,401,000	1,473,000	461,000	458,000	168,000	174,800
44	2,645,000		619,000		1,446,000		400,000		298,100	
45	2,753,000		729,000		1,369,000		423,000		136,400	
1846	2,849,000		713,000		1,337,000		433,000		103,600	

TABELLA N.° VI.

**Movimento dei prestiti fatti dalle R. Finanze su deposito di fondi pubblici dello Stato, e di sete.**

ANNI	CEDOLE, ECC.		SETE		TOTALE		ANNOTAZIONI
	QUANTITÀ di articoli	Somme	QUANTITÀ di articoli	Somme	Articoli	Somme	
1835	196	1,803,500 *	"	"	196	1,803,500 *	
1836	317	2,198,700 *	"	"	317	2,198,700 *	
1837	365	3,749,220 14 *	112	798,435 *	417	4,547,655 14 *	Dal 29 maggio a tutto dicembre 1837.
1838	454	5,249,140 *	138	1,281,664 *	592	6,530,804 *	
1839	610	5,675,694 *	168	1,126,437 *	778	6,802,131 *	
1840	875	7,936,608 *	322	2,226,378 *	1197	10,162,986 *	
1841	1005	9,936,160 *	289	1,971,781 *	1294	11,907,941 *	
1842	1245	11,506,620 *	326	2,147,982 *	1571	13,654,602 *	
1843	1179	12,250,250 *	412	3,201,783 *	1591	15,452,033 *	
1844	1125	11,860,457 *	369	2,665,935 *	1494	14,526,392 *	
1845	1271	11,801,048 *	396	3,006,247 *	1667	14,807,295 *	
1846	1654	12,759,040 *	557	4,007,707 *	2211	16,766,747 *	

PARALELLO

delle rendite tra il 1850 ed il 1846 escluse quelle fittizie, o create dopo il 1850, e tenuto conto sia del diverso modo con cui si compensava l'aggio sulla vendita Tabacchi, e con cui provvedevasi al pagamento delle vincite del Regio Lotto, sia della riduzione fattasi sull'importare del Tributo prediale.

Parte 1.<sup>a</sup> Contabilità 1850

TOTALE delle rendite consegnate sullo Spoglio attivo 1850 . L. 70,466,488 89

Deduzione

- 1.° Della spesa occorsa per emissione monete, cioè per compra di rame . . . . . L. 607,870 »
- 2.° Del 10<sup>mo</sup> della contribuzione prediale . . . . . » 1,038,324 98
- 3.° Aggio sulla vendita dei tabacchi, che figura assieme al prodotto . . . . . » 1,118,413 51
- 4.° Quote a carico delle provincie e comuni per stipendii e per concorso nella spesa di lavori pubblici » 204,000 02

Somma restante . . L. 66,480,877 58

PARALELLO

- Rendite del 1850 . . . . . L. 66,480,877 58
- id. del 1846 . . . . . » 80,966,372 10
- Maggior rendita nel 1846 . . . . . L. 14,485,494 52

Parte 3.<sup>a</sup> Contabilità 1846

TOTALE delle rendite consegnate sullo spoglio attivo del 1846 L. 84,282,216 18

Deduzione

- 1.° Dell'importare delle vincite sulla lotteria quale figura nel prodotto del 1846 . . . . . L. 2,517,362 »
- 2.° Del contingente delle provincie e comuni per stipendii, e per concorso in lavori pubblici » 267,380 42
- 3.° Rimborso spese collegii notarili (prodotto figurativo) . . . . . » 1,623 77
- 4.° Depositi cause di revisione id. . . . . » 7,500 »
- 5.° Proventi delle segreterie dei Senati e Tribunali (prodotto figurativo) . . . . . » 64,347 35

- 6.° Libretti operai . . . . . L. 5,917 75
- 7.° Prodotto dei Consolati . . . . . » 102,005 32
- 8.° Nolo passeggeri sui battelli a vapore 115,905 02
- 9.° Annualità della Sardegna . . . . . » 8,000 »
- 10.° Interessi sulle cedole ed obbligaz. » 160,281 42
- 11.° id. sulle sete . . . . . » 35,605 42
- 12.° id. sul prestito alla banca di Genova . . . . . » 28,420 71
- 13.° Proventi cedole di 6.<sup>a</sup> serie acquistate dalle Regie Finanze sul prestito aperto dalla Giunta amministrativa degli spedali di Genova per la costruzione di un Manicomio » 3,825 »

3,315,844 08

Somma restante . . . . . L. 80,966,372 10

**Spese e passività diverse dal 1830 al 1846 inclusivamente.**

TABELLA N.° VIII.

ANNE	1 AZIENDA REAL CASA		2 AZIENDA DELL'ESTERO		3 GRANDE CANCELLERIA		4 AZIENDA DELL'INTERNO		5 POLIZIA		6 AZIENDA delle strade ferrate		7 AZIENDA DI GUERRA	
	Spese ordinarie	Spese straordinarie	Spese ordinarie	Spese straordinarie	Spese ordinarie	Spese straordinarie	Spese ordinarie	Spese straordinarie	Spese ordinarie	Spese straordinarie	Spese ordinarie	Spese straordinarie	Spese ordinarie	Spese straordinarie
1830	3,685,337 05	110,977 70	2,652,856 01	68,105 35			8,582,713 "	1,020,448 51	"	"	"	"	91,843,081 "	1,690,000 "
1831	3,539,853 70	277,878 13	3,006,962 40	14,995 92			8,549,904 31	908,504 18	"	"	"	"	98,648,499 78	1,716,725 81
1832	3,910,136 52	497,309 40	2,681,570 17	106,702 62	3,831,793 89	54,263 46	5,211,055 15	1,092,989 07	"	"	"	"	95,670,779 81	2,020,623 13
1833	3,882,152 22	303,179 60	2,541,055 12	8,179 33	3,848,471 04	60,822 28	5,265,812 98	999,002 71	"	"	"	"	26,526,245 01	1,080,000 "
1834	4,011,950 01	327,525 46	2,563,478 95	8,979 33	3,862,822 94	84,939 10	5,419,323 28	1,256,883 21	"	"	"	"	26,134,409 03	1,126,000 "
1835	3,826,103 45	488,267 28	2,495,612 49	8,979 33	3,906,020 88	91,147 90	5,365,296 51	1,458,790 06	"	"	"	"	24,015,730 92	1,001,240 22
1836	3,624,619 65	798,942 20	2,705,189 51	9,579 33	3,898,475 43	89,653 98	5,331,615 17	1,297,045 88	"	"	"	"	23,876,868 57	940,735 06
1837	3,542,628 07	682,069 89	2,752,331 81	10,958 58	3,931,712 66	94,212 91	5,569,744 16	1,702,109 23	"	"	"	"	24,379,054 11	1,030,689 09
1838	3,405,300 85	742,769 94	2,772,095 84	9,432 64	4,108,313 13	69,379 34	5,605,988 28	1,448,906 91	"	"	"	"	24,610,109 61	1,137,859 36
1839	3,815,599 84	1,012,152 66	2,879,936 60	8,099 33	4,217,991 40	80,202 62	5,660,076 21	3,124,787 07	"	"	"	"	24,828,323 05	1,172,381 87
1840	3,559,454 81	432,265 44	2,852,967 71	8,519 32	4,300,643 32	87,484 66	5,689,030 99	2,126,737 40	"	"	"	"	25,406,183 48	1,061,916 29
1841	3,402,741 15	1,064,711 26	2,912,124 10	128,802 25	4,387,033 48	68,150 65	5,908,837 80	3,563,251 64	"	"	"	"	25,156,145 33	1,148,213 55
1842	3,640,830 91	2,740,205 48	3,028,193 45	108,196 "	4,373,242 45	66,862 17	4,929,605 06	2,071,333 62	699,603 72	22,545 63	"	"	25,033,587 86	1,206,579 15
1843	4,005,967 49	768,426 16	3,038,588 28	1,246 "	4,417,121 93	74,465 70	4,965,776 43	1,994,958 67	697,061 84	30,625 "	"	"	25,171,173 82	977,405 "
1844	3,931,854 68	531,481 72	3,089,685 27	12,646 "	4,482,309 57	78,205 43	5,218,219 60	2,288,261 14	719,221 50	8,725 "	"	"	25,537,542 "	1,629,795 09
1845	4,003,080 32	506,640 20	3,095,542 34	12,646 "	4,675,269 97	87,208 24	5,637,766 06	2,152,129 72	733,819 56	9,089 07	"	"	25,414,922 68	976,471 66
1846	4,096,673 91	447,476 95	3,095,273 73	12,646 "	4,653,595 73	91,397 30	5,607,741 08	2,702,173 92	727,799 90	6,870 83	11,907,433 99	26,117,515 92	1,832,790 30	
in più	411,336 86	336,499 25	442,417 72		4,653,595 73	91,397 38		1,681,725 41	727,799 90	6,870 83	11,907,433 99	4,274,424 92	142,790 30	
meno				53,459 36			2,974,971 92							

Direzione tra il 1830  
e il 1846



**Segue TABELLA N.º VIII. Spese e passività diverse dal 1830 al 1846 inclusivamente.**

ANNI	8 AZIENDA D'ARTIGLIERIA Fabbriche e Fortificazioni militari		9 AZIENDA DI MARINA		10 AZIENDA DI FINANZE		11 ISPEZIONE GENERALE del Regio Erario		12 AZIENDA GENERALE delle Regie Gabelle		13 DEBITO PUBBLICO	14 DOVARIO di S. M. La Regina MARIA CRISTINA	15 APPAGGIO di S. A. R. il Principe EUGENIO di Savoia Carignano
	Spese ordinarie	Spese straordinarie	Spese ordinarie	Spese straordinarie	Spese ordinarie	Spese straordinarie	Spese ordinarie	Spese straordinarie	Spese ordinarie	Spese straordinarie			
1830	2,170,369 01	1,801,336 60	2,927,004 06	380,942 91	8,319,641 81	1,771,867 82	"	"	9,084,807 60	181,744 60	5,600,000 "	504,000 "	L'appanaggio di cui era provvisto S. M. il Re regnante prima di salire al trono pro- levavasi direttamente sulla contribuzione prediale.
1831	2,284,406 72	3,537,114 96	3,045,653 74	138,887 45	7,492,982 91	1,333,769 61	"	"	8,912,301 73	159,936 32	6,321,275 40	285,311 03	"
1832	2,234,791 16	2,754,280 84	3,042,778 45	144,984 90	5,975,106 90	2,409,468 33	"	"	8,976,869 "	156,659 40	7,057,038 64	262,773 04	"
1833	1,979,852 65	2,824,133 15	2,687,369 79	28,847 08	5,191,147 39	1,718,248 32	"	"	9,727,296 76	155,575 95	7,054,070 32	262,648 01	"
1834	2,107,494 68	1,478,325 14	2,717,095 74	305,412 08	5,161,253 46	1,283,536 91	"	"	9,631,045 25	173,115 55	7,950,378 90	262,648 04	75,000 "
1835	1,843,887 35	1,059,981 56	2,632,265 57	14,641 86	5,032,687 06	1,035,710 79	"	"	9,434,897 66	176,351 48	8,662,567 28	262,648 04	150,000 "
1836	1,732,647 62	823,999 20	2,650,527 75	28,705 44	5,005,305 37	1,459,582 91	"	"	9,122,767 67	159,294 33	8,662,567 28	262,648 04	150,000 "
1837	1,667,225 54	644,607 82	2,586,838 70	190,999 91	"	"	5,212,371 48	3,603,600 67	8,669,347 50	135,065 21	8,662,567 28	262,648 04	150,000 "
1838	1,611,525 12	659,501 57	2,649,315 20	293,468 82	"	"	5,117,753 95	2,500,937 61	8,200,368 37	120,901 56	8,641,022 64	262,648 04	150,000 "
1839	1,598,854 75	752,231 11	2,850,736 59	351,382 68	"	"	4,971,339 82	1,508,220 17	8,927,886 07	150,379 32	8,641,022 64	262,648 04	150,000 "
1840	1,384,357 99	883,473 "	3,608,870 84	408,692 29	"	"	4,952,630 18	2,020,821 73	9,158,796 91	184,836 41	8,641,022 64	262,648 04	150,000 "
1841	1,636,763 53	715,677 14	2,928,888 96	222,946 70	"	"	4,814,112 38	1,162,652 52	9,000,755 06	138,438 75	8,641,022 64	262,648 04	150,000 "
1842	1,373,956 89	880,094 56	3,027,837 09	184,078 20	"	"	4,665,765 80	1,097,251 13	8,907,880 11	82,520 73	8,638,869 16	262,648 04	150,000 "
1843	1,992,399 56	857,745 13	3,014,255 17	157,674 16	"	"	4,745,417 46	2,508,121 05	8,984,132 57	241,918 68	8,638,869 16	262,648 04	150,000 "
1844	1,460,458 42	913,453 59	3,111,405 64	108,541 34	"	"	7,229,750 "	1,525,932 34	9,021,526 52	156,108 22	8,638,869 16	262,648 04	154,166 66
1845	1,517,599 01	958,721 67	3,095,939 15	236,447 61	"	"	7,305,510 49	2,817,066 77	9,299,198 47	132,966 30	8,638,869 16	262,648 04	900,000 "
1846	1,467,683 82	871,313 42	3,259,529 62	763,233 06	4,540,167 53	1,757,731 71	2,780,887 59	611,290 46	9,542,534 48	9,719 76	8,637,012 "	262,648 04	900,000 "
			432,525 56	382,990 15	"	"	2,780,887 59	611,290 46	457,726 88	"	3,037,012 "		900,000 "
	702,675 19	930,093 18	"	"	3,779,474 28	14,136 11	"	"	"	179,024 84	"	241,351 96	"

Differenza tra il 1830  
ed il 1846  
in  
pia  
in  
meo

ANNI	SPESE STRAORDINARIE CUI FU PROVVISIO COI FONDI DELLA CASSA DI RISERVA PER CONTO DELLE AZIENDE					RIEPILOGO			
	DI					17.	18.	19.	20.
	Guerra	Artiglieria	Marina	Finanze	Gabelle	TOTALE delle spese ordinarie compreso il debito pubblico, il debito della Regina vedova e l'appanaggio del Principe	TOTALE delle spese straordinarie cui fu provvisio delle rendite dell'annata	TOTALE delle spese straordinarie cui si appoggiò coi fondi cassa di riserva	TOTALI GENERALI delle spese ordinarie e straordinarie d'ogni natura
1830	»	»	»	»	»	65,269,809 54	7,025,423 50	»	72,995,233 04
1831	»	»	»	»	»	72,017,151 72	8,080,112 38	»	80,097,264 10
1832	»	»	»	»	»	68,857,692 73	9,167,981 75	»	78,024,974 48
1833	»	»	»	»	»	67,966,221 39	7,967,988 42	»	55,234,208 74
1834	1,538,561 84	»	»	»	»	69,896,900 28	6,014,716 78	1,538,561 84	77,480,178 90
1835	3,084,243 72	205,290 64	»	»	»	67,627,707 21	5,335,110 48	3,289,534 36	76,252,352 05
1836	1,309,605 »	178,167 15	»	»	»	67,023,222 06	5,570,538 33	1,487,772 15	74,081,542 54
1837	920,000 »	»	»	»	»	67,386,409 35	8,024,913 33	920,000 »	76,331,382 68
1838	1,100,000 »	»	»	»	»	67,134,441 03	6,783,152 75	1,100,000 »	75,017,593 78
1839	342,801 69	»	»	»	»	68,804,415 01	8,160,436 83	342,801 69	77,307,653 53
1840	2,777,657 13	255,294 25	»	»	»	69,966,606 91	7,214,746 54	3,032,951 38	80,244,304 83
1841	1,567,978 13	»	»	»	»	69,301,072 47	8,312,244 46	1,567,978 13	78,981,295 06
1842	»	»	»	»	»	68,752,020 54	8,459,666 67	»	77,211,687 21
1843	»	»	334,115 »	884,753 61	»	69,329,401 75	7,612,715 55	1,218,868 61	78,160,985 91
1844	»	685,000 »	485,000 »	580,000 »	»	72,850,657 06	7,273,149 87	1,750,000 »	81,873,806 93
1845	»	740,000 »	965,000 »	280,000 »	»	73,880,164 25	7,879,387 24	1,985,000 »	83,744,551 49
1846	»	581,277 »	500,000 »	»	346,265 »	74,989,063 35	21,014,077 78	1,427,542 »	97,430,683 13
Differenza						9,719,253 81	13,988,654 28	1,427,542 »	25,135,450 09

**NOTA**

I prodotti della Generale Azienda di Gabelle ascendevano, nel 1830, a . . . . . (1) L. 53,672,726 »  
Ed assorbivano una spesa di . . . . . L. 6,223,536 »

per stipendii, aggi, provviste, trasporti ed altri analoghi pesi, onde la spesa al reddito stava nella proporzione di lire 19 379/1000 per o/0.

Ed i prodotti della Generale Azienda di Finanze ascendevano alla stessa epoca del 1830 a . . . . . (2) L. 12,328,808 48  
Ed assorbivano una spesa di . . . . . L. 1,536,700 55

per stipendii, aggi e provviste, come per rispetto alle Gabelle, talchè il ragguglio proporzionale tra la spesa ed il reddito rilevava a lire 12 689/1000 per o/0.

All'epoca del 1846 li stessi prodotti delle Gabelle ascsero a . . . . . L. 39,334,767 78

E la spesa della stessa natura a . . . . . L. 6,506,384 83

Quindi la proporzione è sulla base di lire 16 489/1000 per o/0.

Le stesse rendite amministrare dalla Generale Azienda delle Finanze ascsero a L. 18,217,868 08

E le spese a . . . . . L. 1,686,271 83

Epperò col ragguglio corrispondente di lire 9 091/1000 per o/0.

(1) Da queste rendite si escludono i labacchi per differente opposto modo con cui nel 1830 e 1846 si compenso l'aggio del gabellotti. Per parità di ragione si escludono poi dalle spese del 1830 e del 1846 tutti gli oneri afferenti a detto ramo di prodotto, ivi compresa una 5.ª parte delle spese generali di personale ed altre dell'Azienda, la qual quota sembra corrispondere all'enclita di questa stessa rendita.

(2) Dalle rendite del 1830 e del 1846 si escludono le contribuzioni dirette, per chè gli esattori sono retribuiti per mezzo dell'aggio che dal contribuente passa direttamente nelle mani loro.

in più in meno  
tra il 1830 ed il 1846

TABELLA N.° IX.

**PARALELLO**

*tra i materiali esistenti nei Magazzini della Marina al 31 dicembre 1830  
con quelli che trovansi disponibili al primo gennaio 1847.*

	LEGNAMI per costruzioni navali		METALLI				CANAPE, CAVI o TESSUTI				MINERALI, DROGHERIE, ECC.								OGGETTI MANIFATTURATI DIVERSI					MATERIE GRASSE						
	di rovere	di pino in pezzi	Acciaio	Ferro	Stagno e piombo	Rame, bronze ed ottone	Canape diverse	Cavi bianchi e cavi.	Stamina per band.	Tela olona per vele	Tela colonina	Carbone di pietra	Carbone di terra	Anticorrosivo	Biacca	Caname	Litargio	Minio	Pece	Smeriglio	Verderame	Chiodi di ferro	di rame	Zavorra di ferro	Felro in foglio	Lime diverse	Scapelli e sgorbie	Viti di ferro diverse	Libbre	Libbre
FONDO esistente nel Magazzini della R. Marina li 31 dicembre 1830 . . .	41,287	10,520	2,119	16,126	134	65,956	1,121	394	21,539	63,763	•	3,050	1,067	6,539	11	57	•	386	•	443	519	133	•	5,922	564	90	58,498	1,913	463	
Esistevano al primo del 1847 . . .	55,376	5,668	12,073	7,987	1,120	245,735	1,467	741	24,746	238,798	8,430	13,811	7,903	6,219	36,184	163	1,464	5,404	287	307	1,754	398	343	30,969	1,075	3,895	613	58,265	26,409	11,542

NB. Sono ommessi alcuni oggetti di poca entità e di un valore inconcludente.

**Specchio sommarlo di confronto dei fondi in materiale dell'Azienda Generale di Guerra alle due epoche del 31 dicembre 1830, e 31 dicembre 1846.**

Valore approssimativo dei fondi nel		
1830	1846	
Constava la Truppa di linea nel 1830 di 10 Brigate di Fanteria, e v'esistevano inoltre 6 Corpi di Cacciatori, in tutto una forza d'uomini 16500 circa sotto le armi, e 27900 in congedo contingente.		
Per Sovrane Determinazioni 25 ottobre 1831, 9 giugno 1832, 8 ottobre 1833, 21 gennaio 1834 e 4 maggio 1839, la Truppa stessa venne riordinata in 20 Reggimenti, ed aumentando via via di forza, consta dal 1839 in poi la forza d'uomini 22000 sotto le armi, 48000 in congedo temporario, e 55000 in congedo di riserva sul piede di pace.		
Ora presso la Truppa anzidetta evvi una dotazione di cappotti, oggetti di bufalo e corame, e di arredi varii, del valore approssimativo alle due controindicate epoche, di . . . L.	535,834	1,936,545
Constava la cavalleria nel 1830 di 5 Reggimenti, della forza totale d'uomini 4412, e di cavalli 3080. Per R. Determinazioni 29 agosto e 3 novembre 1831, 15 marzo 1836, e 18 novembre 1841 venne riordinata in 6 Reggimenti della forza totale d'uomini 4950 sotto le armi, e 1800 in congedo illimitato sul piede di pace, con 3600 cavalli, e la dotazione di tali Corpi in arredi, bardatura e cavalli può essere valutata nelle due epoche	2,472,105	2,632,139
Il Corpo Reale d'Artiglieria era nel 1831 d'uomini 4906, e di cavalli 1403. Riordinato esso Corpo più volte, dal 1846 in poi consta della forza sul piede di pace d'uomini 3361 sotto le armi, 3260 in congedo illimitato e di riserva, 836 cavalli e 20 muli, e la sua dotazione alle due epoche suddette in arredi, bardatura e cavalli può essere valutata, comprese le bardature di riserva sul piede di guerra	747,572	1,140,735
I Zappatori del Genio che nel 1830 erano della forza d'uomini 168, sono in ora per le R. Determinazioni 8 giugno 1839 e 22 aprile 1843 d'uomini 543 sotto le armi, e 350 in congedo illimitato sul piede di pace, ed il caricamento d'arredi relativo si calcola a . . .	6,157	18,471
Fu istituito per Regie Determinazioni 18 giugno 1836 un Corpo di Bersaglieri, che accresciuto gradatamente di forza per R. Determinazioni 8 giugno 1839 e 6 dicembre 1842, ha dal 1846 in poi una dotazione d'arredi varii, del valore di . . .		10,848
S'istituì per R. Determinazioni 3 marzo 1832 in Terzaferma il Reggimento Cavalleggeri di Sardegna, che poi prese stanza in detto Regno. La dotazione che ebbe in quell'epoca può valutarsi a . . .		67,175
Venne formato per R. Determinazioni 24 aprile 1832 il Corpo del Treno di Provianda, che preso successivo incremento, ha ora una dotazione d'arredi, carri, bardature e cavalli, del valore di . . .		259,915
Oltre alcuni piccoli aumenti negli altri corpi d'armi		
<b>TOTALI a riportare . . . L.</b>	<b>3,761,668</b>	<b>6,065,898</b>
SOMME di rapporto . . . L.		
speciali, come sarebbero i Cacciatori Franchi, i Veterani ed Invalidi, Carabinieri Reali, ecc., di cui non si tien conto, non avendo fatto sensibile variazione.		
La Regia Scuola Militare avendo, in seguito alle Regie Determinazioni 30 settembre 1845, ricevuto un nuovo ordinamento, la sua dotazione d'arredi e bardatura variò dal primo suo valore come contro . . .	6,831	14,865
Gli Spedali Militari retti dianzi per conto di ciascun Reggimento furono per Regie Determinazioni 24 dicembre 1831 e 4 giugno 1833 istituiti in Ospedali Divisionarii, e Militari per le Fortezze, e forniti d'ogni occorrente suppellettile, mobiglie di caserma, istromenti chirurgici, ecc., presentando una dotazione del valore . . .		311,500
Fu istituito per Regie Determinazioni 23 settembre 1834 il Collegio per figli di Militari in Raccomigi, ed ampliato questo per successive R. Determinazioni 26 novembre 1844; ha ora una dotazione in mobili ed arredi varii, del valore di . . .		107,136
Nel 1830 le sole fortezze di Alessandria, Fenestrelle, Exilles, Lessillon, Genova, Torino e Savona erano munite di viveri di riserva pel valore complessivo di . . .	398,471	75
Furono provviste dappoi anche le fortezze di Serrelagarde, Gavi, Bard e Ventimiglia, e venne aumentata la dotazione d'almena di esse, costochè i fondi risultano . . .		465,320
Fu inoltre stabilito a Montiers un deposito di riserva di varii generi di viveri e cereali che tuttora esiste, e il cui fondo accende a . . .		32,770
Il fondo in merci, oggetti di vestiario, corredo, arredo, bardature da sella e da tiro, ecc., esistenti nel R. Magazzino merci, risulta del valore approssimativo alle due epoche controindicate di . . .	1,533,866	1,750,900
Le dotazioni d'oggetti d'accasamento presso le varie imprese, stabilimenti militari, ed in fondo al R. Magazzino Merci, ascostendevano nel 1830 alla somma complessiva di . . .	1,375,348	
Introdottosi dappoi il sistema di giacitura a solo coi letti in ferro, e già esteso il simile sistema per quasi l'intero Esercito sul piè ordinario di pace, evvi un fondo di . . .		3,784,418
<b>TOTALE al 31 dicembre 1830 . . . L.</b>	<b>7,006,184</b>	<b>75</b>
<b>TOTALE al 31 dicembre 1846 . . .</b>	<b>12,532,647</b>	<b>04</b>
<b>RISULTAMENTO</b>		
<b>TOTALE VALORE al 31 dicembre 1846 . L.</b>	<b>12,532,647</b>	<b>04</b>
<b>Id. al 31 dicembre 1830 .</b>	<b>7,006,184</b>	<b>75</b>
<b>MAGGIOR VALORE al 31 dicembre 1846 . L.</b>	<b>5,526,462</b>	<b>29</b>

TABELLA N.° XI.

**Entrate e passività previste nei Bilanci 1847.**

**Attivo.**

1. Dogane e contravvenzioni relative .....	L. 16,500,000 »
2. Dazio di consumo della Città di Torino e contravvenzioni .....	1,672,000 »
3. Gabelle accensate .....	4,670,000 »
4. Dritti di macina ai molini di Dora (res. 1846) .....	10 36
5. Sali e contravvenzioni .....	14,238,000 »
6. Tabacchi e contravvenzioni .....	9,566,000 »
7. Polveri e piombi e contravvenzioni .....	461,600 »
8. Contribuzione prediale, personale e mobiliare ..	12,318,279 18
9. Fitto beni, canali, e altre proprietà, censi, redditi e dritti pedaggio .....	1,925,690 08
10. Insinuazione, ipoteche, successioni, carta bollata, emolumenti, atti giudiziarii, multe, finanze e tasse diverse .....	10,747,500 76
11. Lotto .....	3,450,000 »
12. Contingente Provincie e Comuni per stipendii ..	49,825 »
13. Prezzo beni .....	86,585 09
14. Restituzione prestiti, residuo prezzo beni, e quote a carico dei Comuni per lavori pubblici. »	222,237 28
15. Regie Poste .....	2,450,800 »
16. Consolati .....	100,000 »
17. Marmi e miniere .....	298,150 50
18. Nolo de' passeggeri sui battelli a vapore .....	100,000 »
19. Annualità delle Finanze della Sardegna pel servizio della corrispondenza .....	8,000 »
20. Fabbricazione paste oro e argento, e altri prodotti Regie Zecche .....	188,050 »
21. Emissione monete .....	50,000 »
22. Prezzo polveri vendute dall'Azienda d'Artiglieria a quella delle R. Gabelle .....	244,290 »
23. Dritti eventuali delle Regie Segreterie .....	62,000 »
24. Parte Rendite del Debito Pubblico pervenute alle Regie Finanze .....	66,485 87
25. Prodotti casuali o non previsti .....	347,716 67
<b>TOTALE Rendite ordinarie straordinarie .....</b>	<b>L. 79,802,698 79</b>
<b>ESTRAZ. Fondi della Cassa di riserva .....</b>	<b>7,277,500 »</b>
<b>TOTALE GENERALE Attivo stanziato pel 1847 .....</b>	<b>L. 87,080,098 79</b>

**Passivo.**

1. Azienda della R. Casa .....	Spese ordinarie. .... L. 3,982,415 30	4,348,000 »
	Id. straordinaria » 362,884 70	
2. Azienda dell'Estero ..	Spese ordinarie. .... » 3,204,189 82	3,216,835 82
	Id. straordinaria » 12,646 »	
3. Grande Cancelleria ..	Spese ordinarie. .... » 4,786,302 »	4,869,107 »
	Id. straordinaria » 82,805 »	
4. Azienda dell'Interno .	Spese ordinarie. .... » 8,799,846 88	7,628,616 16
	Id. straordinaria » 1,828,769 28	
5. Polizia .....	Spese ordinarie. .... » 737,855 75	744,355 75
	Id. straordinaria » 6,800 »	
6. Azienda Strade ferrate	Spese ordinarie. .... » 744,640 »	33,140,237 66
	Id. straordinaria » 32,398,617 66	
7. Azienda di Guerra ...	Spese ordinarie. .... » 28,955,594 80	26,914,494 05
	Id. straordinaria » 976,099 23	
8. Azienda Artiglieria, Fortificazioni ecc. ...	Spese ordinarie. .... » 1,494,570 54	3,122,921 »
	Id. straordinaria » 1,628,550 66	
9. Azienda Marina .....	Spese ordinarie. .... » 3,061,452 79	3,699,788 46
	Id. straordinaria » 658,325 67	
10. Azienda Finanze .....	Spese ordinarie. .... » 5,984,117 64	5,114,644 24
	Id. straordinaria » 1,160,326 60	
11. Ispezione G. R. Erario	Spese ordinarie. .... » 2,950,916 22	3,681,804 59
	Id. straordinaria » 780,888 37	
12. Azienda R. Gabelle ..	Spese ordinarie. .... » 9,624,020 86	9,633,960 86
	Id. straordinaria » 9,940 »	
13. Debito Pubblico .....	Interessi, premi, e sdebitazioni. .... » 8,658,869 16	8,658,869 16
14. Dovario di S. M. la Regina Maria Cristina. ....	» 262,648 04	262,648 04
15. Appanaggio di S. A. S. il Principe Eugenio Savoia di Carignano .....	» 200,000 »	200,000 »
<b>TOTALE GENERALE Passivo adpresso nei Bilanci 1847 .....</b>	<b>L. 118,210,270 77</b>	

**NOTA**

degli acquisti d'immobili, canali, ed edifici, lavori, e pagamenti diversi straordinarii, costruzioni di ponti e strade, arginamenti, monumenti pubblici, provviste d'armi, e d'artiglieria, e di materiali diversi, costruzioni navali ecc. dal 1831 al 1846.

**CAPO I.**

*Acquisti immobili, canali, porti e edifizii, fatti dalle R. Finanze dal 1831 al 1846.*

Beni, case e dipendenze sui territori di Racconigi, Cavallermaggiore, Cavallerione e Caselle, palazzo e teatro Carignano con casa annessa in Torino, pel prezzo capitale di lire 3,840,735 44, da qual somma dedotte lire 1,611,747 62, valore di proprietà demaniali date in pagamento, e il capitale d'alcuni debiti e pensioni riversate a carico delle Regie Finanze, queste, oltre gli interessi durante le more convenute, sborsarono . . . . . L. 3,614,020 63

Una parte del naviglio di Bra, la bealera della Pertusata e del Greme, canoni dovuti dagli utenti, e tre molini sul territorio di Bra, pel prezzo di . . . . . » 380,000 »

Il canale Carlo Alberto e molini annessi nella provincia di Alessandria, per . . . . . » 852,830 23

Due edifizii da molino sul territorio di Villareggio . . . . . » 70,000 »

Altri edifizii da molino nelle vicinanze del Regio naviglio d'Ivrea pel convenuto prezzo di L. 174,826 compensato coll'abbandono di canoni già dovuti alle Regie Finanze per derivazione d'acqua . . . . . » » »

Fabbricati in Torino pel protendimento d'una manica del palazzo Camerale, case in Genova di rimpetto al palazzo Tursi, altra casa alla Venaria, tre corpi di casa in Torino e beni annessi tra i giardini Reali ed il viale di santa Barbara, ed altri fabbricati in diverse località pel servizio delle Regie Gabelle . . . . . » 1,541,781 »

Terreni diversi pei seguenti usi: per ampliamento del parco di Racconigi; per sistemazione della chiusa e imbocco della bealera demaniale MeHea; dei Regii canali del Rotto e della Stura; per dilatazione del naviglio d'Ivrea; per ampliamento del fabbricato demaniale di Salasco; e per sistemazione ed edificazione dei molini di Pianezza e del Rotto . . . . . » 185,693 »

Acquisto di giornate 400 di baraggia, canali e regioni dal comune di Gattinara per la derivazione del nuovo canale della Sesia pel convenuto prezzo di L. 110 mila non ancor tacitato » » »

Porti demaniali di Persualdo e della Bricola sul Ticino, ed acquisto delle ragioni di proprietà già appartenenti al signor marchese Visconti Hermes, al conte Rovida, alla dama Martellet ed al signor marchese Cusani Visconti sui porti di Arena, della Stella, di Parpanese e di Champagneux . . . . . » 202,000 »

*A riportarsi L. 6,796,324 88*

*Riporto L. 6,796,324 88*

Acquisto d'acque colatrici dal tenimento delle Apertole . . . . . » 60,000 »

Interessi corrisposti durante le more convenute per saldo d'una parte del prezzo degli acquisti suddetti . . . . . » 1,901,829 89

---

L. 8,787,854 77

**CAPO II.**

*Lavori diversi per nuovi fabbricati, canali ed altri edifizii, e ampliamento di quelli esistenti.*

Apertura di tre nuovi canali d'irrigazione, due detti d'Asigliano e di Provana derivati dal R. naviglio d'Ivrea, ed il terzo dal naviletto di Saluggia, ivi incluso il prezzo delle proprietà su cui decorrono . . . . . L. 737,326 27

Migliorie e perfezionamenti intorno al canale Carlo Alberto . . . . . » 180,000 »

Ricostruzione del molino di Pianezza . . . » 109,422 »

Lavori intrapresi dalle Regie Finanze intorno all'arginamento dell'Isère e dell'Arc . . . » 1,493,219 64

Acquisti di case per apertura di una strada conducente al R. stabilimento balneario d'Acqui, lavori di costruzione del ponte sulla Bormida, e ampliamento dello stabilimento stesso, e costruzione d'altro fabbricato per i poveri ammessi all'uso gratuito delle Regie terme . . . . . » 328,149 13

Lavori a compimento del palazzo Camerale » 883,703 83

Id. di restaurazione e riduzione in nuovo del teatro Carignano . . . . . » 49,957 70

Costruzione del nuovo collegio delle Provincie e casa attigua . . . . . » 228,941 90

---

L. 3,717,922 19

**CAPO III.**

*Estinzione passività diverse.*

Somme sborsate, per tacitare il prezzo del naviglio d'Ivrea acquistato nel 1820, ivi inclusi gli interessi sborsati assieme al capitale, e oltre la cessione di alcune proprietà demaniali del valore di L. 1,077,893 30 . . . . . L. 1,334,955 28

Saldo prezzo del palazzo Doria Tursi in Genova, acquistato nell'anno 1820 . . . . . » 52,249 38

Capitale sborsato a tacitazione delle ragioni dotali appartenenti alla fu S. M. la Regina vedova Maria Teresa . . . . . » 481,530 »

Somma restituita agli Esattori, che alla malleva in numerario portante interesse a carico delle Regie Finanze sostituirono altra cauzione in stabili od in cedole . . . . . » 406,231 62

---

L. 2,474,986 48

**CAPO IV.**

*Pagamenti diversi.*

Dote e fardello delle LL. AA. RR. le Principesse Anna Maria, e Maria Cristina di Savoia, e di S. A. R. la Principessa Filiberta di Savoia Carignano . . . . . L. 2,168,000 »

Deduzione della somma sborsata dalla fu S. M. il Re Carlo Felice con fondi della sua cassetta privata . . . . . » 384,000 »

Rimaste a carico delle Regie Finanze . . . . . L. 1,784,000 » 1,784,000 »

Somma corrisposta a S. A. il Principe Eugenio di Savoia Carignano in acconto dell'assegnazione di L. 780,000 statale concessa all'occasione del progettato suo matrimonio . . . . . » 400,000 »

Spese fatte in occasione del matrimonio di S. A. R. il Duca di Savoia, riferibili in gran parte ad addobbi, sculture e pitture, acquisto mobili ed oggetti preziosi in aumento del valore del mobilio dei RR. Appartamenti; provviste e lavori tutti che valsero ad un tempo a premiare le arti e le manifatture nazionali . . . . . » 2,870,625 »

L. 5,034,625 »

**CAPO V.**

*Lavori diversi ai palazzi ed edifizii della Corona.*

Opere diverse per consolidare la durata dei Reali palazzi di Torino e riparare alla riconosciuta loro difettosità di costruzione, provvista del gran cancello in ferro che separa la Piazza Reale dalla Piazza Castello, oltre poi a molti lavori interni d'abbellimento e di decorazione cui presero parte i più celebri artisti nazionali L. 4,185,755 »

Lavori diversi intorno ai Reali palazzi fuori Torino, all'Accademia Belle Arti, alla R. Tipografia, alla R. Basilica ed altri edifizii religiosi » 4,554,095 »

Nuove costruzioni in ampliamento ed abbellimento del R. Castello di Racconigi ed opere diverse di interna decorazione e addobbo . . . . . » 2,749,884 »

L. 8,289,714 »

**CAPO VI.**

*Monumenti pubblici.*

Monumento sulla piazza S. Carlo in Torino L. 210,591 81

Lavori intrapresi per erezione di un monumento rappresentante il trionfo della Beata Vergine . . . . . » 100.000 »

L. 310,591 81

**CAPO VII.**

*Spesa di costruzione delle Strade ferrate.*

Lavori intrapresi per costruzione delle tre linee di strade ferrate: da Torino ad Alessandria, da Alessandria a Genova, e da Alessandria al Lago Maggiore . . . . . L. 9,933,844 18

Spese comuni a tutte le linee . . . . . » 1,975,589 81

Lavori preparatorii nel 1844 e 1845, cioè perizie, trasferte, ecc. . . . . » 289,941 77

L. 12,197,375 76

**CAPO VIII.**

*Lavori a rettificazione delle Strade Reali, costruzione di ponti ed altre opere relative.*

§ 1.<sup>o</sup> — *Strade e conservazione de' ponti esistenti.*

Opere diverse a rettificazione e miglioramento della strada Reale di Milano, compresi i restauri occorsi intorno ai ponti, acquedotti, ed altri edifizii esistenti . . . . . L. 1,186,988 »

Id. della strada R. di Piacenza . . . . . » 2,739,205 »

Id. id. di Francia . . . . . » 2,787,244 »

Id. id. di Nizza . . . . . » 663,100 »

Id. id. di Genova . . . . . » 2,187,900 »

Id. id. del Sempione . . . . . » 396,268 »

Id. id. di Fenestrelle . . . . . » 49,800 »

Id. id. di Ginevra . . . . . » 394,268 »

Id. id. di Levante . . . . . » 488,654 »

Id. id. d'Oneglia al Piemonte » 788,500 »

Lavori diversi di riparazioni parziali occorse a ristauo di tutte le strade reali suddette per la complessiva somma di . . . . . » 610,000 »

L. 12,288,907 »

§ 2.<sup>o</sup> — *Ponti principali di nuova costruzione.*

Ponte sulla Sesia (strada R. di Milano) L. 1,669,516 »

Id. sul Malone ( id. ) » 167,751 »

Id. sulla Staffona ( id. di Piacenza ) » 178,995 »

Due ponti, uno sull'Arc, e l'altro sul torrente S. Martino (strada R. di Francia) . . . . . » 5 8,190 »

Nuove case di ricovero lungo la detta strada Reale . . . . . » 12 6,600 »

Ponte sul Laghetto (strada R. di Nizza) » 5 2,800 »

Id. sul rivo Mugnan ( id. ) » 5 2,800 »

Id. sulla Chisola ( id. ) » 31 7,000 »

Id. sul torrente Secca (strada Reale di Genova) . . . . . » 285,700 »

Ponte detto della Masone (strada Reale del Sempione) . . . . . » 167,100 »

Ponte sul torrente Diveria (strada Reale del Sempione) . . . . . » 20,200 »

Ponte sul rivo Scolatore (strada Reale del Sempione) . . . . . » 45,800 »

*A riportarsi L. 3, 1 18,430 »*



<i>Riporto</i>	L. 3,113,430	»
Ponte sul Toce ed altro sul Bogna (strada Reale del Sempione)	29,800	»
Ponte sul torgente Rivoira e sul rivo Dubion (strada Reale di Fenestrelle)	69,800	»
Ponte in ferro sul torrente Les Risses (strada Reale di Ginevra)	85,000	»
Ponte sul torrente Scierroz (strada Reale di Ginevra)	17,800	»
Ponte sul torrente Leysse detto di Reclus (strada Reale di Ginevra)	53,400	»
Ponte sul torrente S. Félix (strada Reale di Ginevra)	10,400	»
Ponte sul Bisagno (strada di Levante)	702,800	»
Id. sul rivo Pogliasca (id.)	20,000	»
Id. sul Tanaro (strada Reale da Oneglia al Piemonte)	123,100	»
	<hr/>	
	L. 4,223,230	»

§ 3.º — Arginamenti.

Lavori intorno agli arginamenti dell'Isère pria che le Regie Finanze si assumessero il carico di farli eseguire a loro spese	L. 890,800	»
Argini costrutti contro il Rodano (Genevese)	16,000	»
	<hr/>	
	L. 906,800	»

§ 4.º — Sussidi alle Provincie, Comuni e Consorzi per coadiuvarli nell'esecuzione di lavori stradali e d'arginamento di fiumi e torrenti.

Alle Provincie	L. 204,900	»
Alle Comuni	180,800	»
Ai Consorzi	53,000	»
	<hr/>	
	L. 440,700	»

CAPO IX.

*Costruzione di nuove carceri ed ampliamento di quelle già esistenti.*

Costruzione in Alessandria di un carcere penitenziario per 500 detenuti	L. 929,100	»
Costruzione nella città di Oneglia di un carcere penitenziario per 500 detenuti	1,022,900	»
Costruzione nella città d'Albertville di un carcere penitenziario (opera in corso)	192,000	»
Ricostruzione ed ampliamento della casa di correzione pei giovani discoli, detta la Generala, presso Torino	464,300	»
Costruzione di carceri Prefettoriali nella città di Pallanza	51,200	»
Adattamento del castello di Fossano per uso provvisorio di carcere penitenziario	91,100	»
Definitiva sistemazione ed ampliamento delle carceri per le donne in Pallanza (opera in corso)	263,800	»
	<hr/>	
	L. 3,014,100	»

CAPO X.

*Costruzioni, acquisti e provviste per difesa dello Stato, e per organizzare l'armata di terra e di mare.*

§ 1.º — Fortificazioni e fabbriche militari.

Nuove fortificazioni, fra le quali la costruzione dei forti di Bard, di Vinadio e di Ventimiglia, e le opere dette di Valenza nelle vicinanze della cittadella d'Alessandria con bacino d'inondazione	L. 7,730,000	»
Ampliamento, ultimazione e compimento di altre fortificazioni che già esistevano prima del 1831	4,363,000	»
Lavori alla cinta di mare e di terra a Genova, compresi i fronti bassi	1,730,000	»
Acquisto di proprietà, e costruzione di nuovi edifici per caserme, ospedali ed altri stabilimenti militari	L. 3,951,700	»
Ampliamento di fabbricati della medesima natura già esistenti prima del 1831	573,700	»
Ristauri straordinari e lavori di riordnamento degli edifici di tutte le piazze	2,041,225	»
Adattamento delle caserme ad una nuova foggia di fornelli per il rancho de'soldati, ed all'uso de' letti in ferro	300,000	»
Apertura di strade militari	145,000	»
Stabilimento del campo d'istruzione militare	347,000	»
Levata della carta militare di Genova	60,000	»
	<hr/>	
	L. 21,221,625	»

§ 2.º — Artiglieria, armi portatili, e munizioni da guerra.

Valor dell'intiera dotazione delle fortezze di Bard e Ventimiglia	(1) L.	
Intiero traino d'assedio		
Macchine ed accessori provvisti per la polveriera di Genova		
Ampliamento di dotazione nelle piazze di Genova ed Alessandria		
Acquisto fatto in Inghilterra ed in Svezia di 300 bocche a fuoco di ferraaccio coi loro affusti e ceppi, oltre diversi proietti		
Rifusione della maggior parte delle artiglierie di bronzo perchè riconosciute di calibro riprovato; acquisto di affusti e carreggi	22,810,000	»
Incetta di diversi proietti adattati ai nuovi calibri delle bocche a fuoco		
Riduzione alla fulminante di circa 120 mila armi a fuoco portatili		
Fabbricazione d'armi occorrenti al Corpo di Provianda, ai Bersaglieri ed ai Cavalleggieri di Sardegna		
Grandioso aumento di sciabole per la Fanteria e Cavalleria		
Lancie e pistoloni provvisti alla Cavalleria		
Riduzione di tutte le cartucce di armi portatili		
	<hr/>	
	L. 22,810,000	»

(1) Mancano le somme parziali.

§ 3.° — *Costruzioni navali.*

Costruzione del R. cutter <i>Staffetta</i> . . . L.	130,000	»
Id. e armamento del piroscalo <i>Gulnara</i> . . . . .	334,040	»
Macchina, scafo e armamento del piroscalo <i>Ichnusa</i> . . . . .	330,000	»
Costruzione e armamento della corvetta <i>l'Aquila</i> . . . . .	460,000	»
Prezzo di un brigantino mercantile <i>l'Azzardoso</i> . . . . .	83,200	»
Costruzione, macchine e armamento del piroscalo <i>Tripoli</i> . . . . .	610,000	»
Costruzione, attrezzatura ed armamento del brigantino <i>Eridano</i> . . . . .	368,410	»
Costruzione della fregata <i>S. Michele</i> compreso l'armamento (per approssimazione) . . .	1,000,000	»
Costruzione della goletta <i>Rondinella</i> . . .	134,000	»
Id. attrezzatura ed armamento del brigantino <i>Colombo</i> . . . . .	368,000	»
Costruzione del piroscalo <i>Malfatano</i> , sotto deduzione di L. 227 mila pagate dalle Finanze di Sardegna . . . . .	314,285	»
Costruzione del brigantino <i>Daino</i> . . . . .	296,453	»
Id. del R. piroscalo <i>Anthim</i> . . . . .	435,000	»
	<hr/>	
	L. 4,853,388	»

§ 4.° — *Fabbriche, ossia lavori agli edifizzi della Marina.*

Opere intorno ai locali del Lazzaretto del Varginano, degli uffizi sanitari delle due riviere, compreso quello di Villafranca . . . . .	L. 726,000	»
Lavori straordinari al Porto di Genova con innalzamento di fabbricato sul ponte della Legna, scavazione all'imboccatura, restauro della calata all'entrata della Darsena, e molte altre opere di natura straordinaria . . . . .	1,174,000	»
Lavori straordinari ai RR. Fabbricati marittimi, Bagni, Caserme, Batterie di costa, Forte di Capraia, R. Spedale, R. Arsenal, e Bacino di carenaggio . . . . .	1,901,000	»
Lavori diversi e provviste intorno alla Regia Scuola di Marina a carico dell'Erario Regio . . .	62,000	»
Acquisti diversi ad uso della marineria, cioè caldaie di ricambio, maglio da batter metalli e macchine a vapore, salmoni di ferro, cannoni e proietti per l'arsenale marittimo, provvista di legnami di rovere e di alberi di pino del Nord, compra di brande e di strumenti chirurgici ad uso degli ospedali . . . . .	1,564,000	»
	<hr/>	
	L. 5,427,000	»

CAPO XI.

*Principali sussidi per motivi diversi.*

Alle Finanze del Regno di Sardegna, per concorso nelle spese militari . . . . .	L. 14,885,000	»
Agli abitanti dell'Ossola per straordinarie inondazioni . . . . .	200,000	»
	<hr/>	
<i>A riportarsi</i>	L. 15,085,000	»

*Riporto* L. 15,085,000

Agli abitanti dell'incendiata città di Sallanches . . . . .	225,000	»
Agli abitanti dell'incendiata città di Cluses »	100,000	»
Alle Provincie di Torino, Pinerolo, Pallanza, Ivrea, Saluzzo e Casale per danni arrecati alle loro strade e ponti dalle straordinarie intemperie del 1839 . . . . .	180,000	»
	<hr/>	
	L. 15,560,000	»

CAPO XII.

*Più ragguardevoli capitali riuniti ad usi diversi, e facienti parte dei fondi provenienti dalla contabilità de' residui attivi 1846 e retro.*

Fondo che rimane libero per le spese cadastrali . . . . .	L. 4,938,768	08
Fondo per continuare nei lavori d'apertura d'altri canali irrigatorii nel Verellese, in quelli ancor necessari intorno al canale Carlo Alberto, ed in acquisto beni nell'interesse del Demanio »	1,153,667	03
Fondo per interessi dovuti ai creditori di 2.ª classe verso la Francia . . . . .	801,159	54
Fondo per il saldo dell'assegnazione fatta a S. A. S. il Principe Eugenio di Savoia Carignano in occasione di matrimonio . . . . .	380,000	»
Fondo per costruzioni in attiguità del collegio delle Provincie . . . . .	100,000	»
Fondo sulla allocazione 1845 e 1846 per i lavori d'arginamento dell'Isère e dell'Arc . . .	775,150	40
	<hr/>	
	L. 8,150,743	05

CAPO XIII.

*Maggiori provviste e depositi, generi regali.*

Quantità di tabacchi che esistevano nei Regii Magazzini al 1.º gennaio 1847 in eccedenza di ciò che constava esistere al 1.º gennaio 1831 — prezzo di fabbrica . . . . .	1,800,000	»
	<hr/>	
	L. 1,800,000	»

**RIEPILOGO GENERALE**

CAPO 1.º Acquisto immobili, canali, porti ed edifizzi . . . . .	L. 8,757,854	77
» 2.º Lavori per nuovi fabbricati, canali ed edifizzi, ed ampliamento di quelli esistenti . . . . .	3,717,922	19
» 3.º Estinzione passività diverse . . . . .	2,474,986	48
» 4.º Pagamenti diversi . . . . .	5,054,623	»
» 5.º Lavori diversi straordinari ai palazzi, fabbricati e edifizzi della Corona . . . . .	8,289,714	»
» 6.º Monumenti pubblici . . . . .	310,591	81
» 7.º Spesa di costruzione delle strade ferrate . . . . .	12,197,575	76

*Riporto* L. 40,803,068 01

	<i>Riporto</i>	40,803,068 01
<b>CAPO 8.º</b>	Lavori a rettificazione delle strade reali, costruzione di ponti ed altre opere relative:	
§ 1.º	Strade e conservazione dei ponti esistenti . . . . .	12,258,907 »
§ 2.º	Ponti principali di nuova costruzione . . . . .	4,223,250 »
§ 3.º	Arginamenti . . . . .	906,800 »
§ 4.º	Sussidii alle Provincie, comuni e consorzii per coadiuvarli nell'esecuzione di lavori stradali, e d'arginamento di fiumi e torrenti . . . . .	440,700 »
• 9.º	Costruzioni di nuove carceri e ampliamento di quelle esistenti . . . . .	3,014,100 »
• 10.	Costruzione, acquisti e provviste per difesa dello Stato, e per organizzazione dell'armata di terra e di mare:	
§ 1.º	Fortificazioni e fabbriche militari . . . . .	21,221,625 »
§ 2.º	Artiglierie, armi portatili e munizioni da guerra . . . . .	22,810,000 »
§ 3.º	Costruzioni navali . . . . .	4,833,388 »
§ 4.º	Fabbriche, ossia lavori agli edifizii della marina . . . . .	5,427,000 »
• 11.	Principali sussidii per motivi diversi . . . . .	15,560,000 »
• 12.	Più ragguardevoli capitali riuniti ad usi diversi e facienti parte della contabilità 1846 e retro . . . . .	8,150,743 08
• 13.	Maggior quantità di tabacchi . . . . .	1,800,000 »
	<b>L.</b>	<b>141,451,563 06</b>

NB. Molti maggiori materiali ed effetti esistono ne' magazzini della R. Marina cui non venne applicato l'attuale loro prezzo; ed altre più forti considerevoli provviste esistono pur anco ne' diversi Magazzini delle R. Armate sia per approvvigionamento di derrate, sia per oggetti di vestiario — V. le due Tabelle N.º IX e X.

**Compendio delle basi e delle regole generali che reggono le esazioni dei prodotti, l'autorizzazione ed il pagamento delle spese, e la relativa contabilità.**

*Esposizione del Ministro di Finanze alla Camera 6 dicembre 1848 in occasione della presentazione dello spoglio, ossia conto amministrativo delle rendite e delle spese degli Stati di terraferma per l'anno 1847.*

Essendo la prima volta che sono presentati al Parlamento i conti amministrativi, che dalle vigenti leggi sono denominati *spogli generali*, si fa opportuno di esporre quali sono le basi e le regole generali che ressero finora la esazione dei prodotti, l'autorizzazione ed il pagamento delle spese e la relativa contabilità.

**CAPO I.**

*Dei principii fondamentali del sistema economico.*

Art. 1. Le rendite ed i prodotti di qualsivoglia qualità o provenienza, qualunque ne sia l'entità, e quand'anche di somma minima, entrano nelle Regie Casse in *brutto* per intero senza compenso o deduzione di sorta, nè per ispesa di esazione od altre qualunque, nè per altra qualsiasi causa, solo eccettuandosi da tal norma l'aggio ai gabellieri sulla vendita dei *tabacchi*, delle *polveri* e dei *piombi* che ad essi è corrisposto, dando loro siffatti generi ad un determinato prezzo minore di quello stabilito per lo spaccio al pubblico.

Art. 2. Le spese viceversa si pagano per intero con mandati senza compenso o deduzione di sorta.

Art. 3. In conseguenza della massima di cui a' precedenti due articoli, quando accade che una stessa persona o corpo sia debitore e ad un tempo creditore, o viceversa, non può operarsi nelle scritture di contabilità il compenso delle relative somme, ma invece, con operazioni distinte, si esige per l'un canto e si paga per l'altro il dovuto.

Art. 4. Tanto le *rendite* quanto le *spese* si distinguono in *ordinarie* e *straordinarie*.

Art. 5. Le une e le altre si applicano alla contabilità dell'anno del quale son proprie.

Art. 6. Quando poi è chiuso l'esercizio relativo a tale anno, le partite proprie degli *anni* scaduti si applicano, coll'opportuna distinzione però, ai *residui* degli anni medesimi nella contabilità dell'esercizio in corso.

Siffatta distinzione si eseguisce o coll'inscrivere semplicemente le *somme* in *colonne* separate, oppure col fare delle relative *partite* l'oggetto di *conti* distinti, secondo che occorra per la diversa natura delle contabilità.

Art. 7. L'anno di cui le *rendite* e le *spese* son *proprie* si è quello al quale ragguarda il *bilancio* in cui furono stanziato, oppure furono dichiarate applicabili nell'autorizzazione loro.

**CAPO II.**

*Delle rendite.*

Art. 8. Tutte le rendite e tutti i prodotti delle Regie Finanze si esigono ad economia per cura delle Generali Aziende ed altre Amministrazioni col mezzo dei proprii agenti contabili, ad eccezione del provento di alcuni *pedaggi* e *canali* e delle gabelle così dette *carne*, *corame*, *foglietta*, *acquavite* e *birra*, la cui esazione è data in appalto.

Art. 9. I suddetti agenti contabili versano l'intero ammontare della loro esazione, materialmente o con giro di carte, nelle Tesorerie provinciali.

Art. 10. Gli appaltatori dei summentovati canali e gabelle pagano egualmente nelle Tesorerie provinciali il montare del prezzo d'appalto.

Art. 11. Anche i debitori dei prodotti *casuali* fanno il pagamento nelle Tesorerie provinciali delle somme da essi dovute.

Art. 12. I Tesorieri provinciali versano nella Tesoreria Generale materialmente o col giro di carte il montare di tutte le esazioni loro sotto deduzione però delle assegnazioni che dalle leggi sono fatte sul tributo prediale pel Debito Pubblico redimibile, pei Dovari e per gli Appanaggi, le quali assegnazioni essi pagano direttamente ai Tesorieri e Cassieri delegati.

Art. 13. L'appalto dei suddetti pedaggi, canali e gabelle, è dato alla pubblica asta dalle Generali Aziende. Stipulano esse i relativi contratti e li comunicano, con relazione, alla se-

zione delle Finanze del Consiglio di Stato, sul cui parere, se favorevole, sottopongonsi all'approvazione di S. M. dal Ministro Segretario di Stato per gli affari delle Finanze.

CAPO III.

*Delle spese.*

Art. 14. Non può essere effettuata alcuna spesa se prima non è stanziata negli annui bilanci, debitamente approvati, oppure autorizzata fuori bilancio come *spesa nuova* o *maggior spesa*, salvo quando vi abbia assoluta urgenza in istraordinarie circostanze, talchè il ritardo, qualor si avesse a promuoverne la preventiva autorizzazione, possa essere causa di maggiori dispendii od altrimenti di grave danno alla cosa pubblica, nel qual caso le Aziende possono provvedervi senza altro di loro autorità, con che contemporaneamente e senza dilazione ne facciano oggetto di relazione per ottenere la convalidazione del già operato e l'autorizzazione per quanto occorra per anco di fare in seguito, e ciò tutto nelle stesse forme stabilite per l'autorizzazione preventiva delle *spese nuove* e delle *maggiori spese*.

Art. 15. I bilanci compilati dalle Generali Aziende, giusta le forme che sono a suo luogo indicate, erano per lo addietro comunicati con relazione del Primo Segretario di Stato per gli affari delle Finanze al Consiglio di Stato pel suo esame e parere, a seguito del quale venivano poscia approvati da S. M. per mezzo di Regio Brevetto.

Art. 16. Se poi dopo l'approvazione dei bilanci occorreva una spesa in essi non prevista, l'Azienda cui riguardava ne chiedea l'autorizzazione come *spesa nuova* per mezzo di una sua relazione, che veniva egualmente comunicata al Consiglio di Stato pel suo esame e parere, e quindi approvata da S. M. per mezzo di Regio Brevetto emanato per via della Regia Segreteria di Stato al cui Dicastero la spesa concerne.

Art. 17. Quando non vi abbia nella contabilità dell'anno, cui le *spese nuove* sono applicabili, alcuna *categoria* alla quale le medesime possono applicarsi come a *categoria propria*, e che d'altra parte, per la natura, per l'entità delle spese stesse o per altre circostanze torna utile, appaian sempre distinte nei conti e non vadan perciò confuse nella *categoria casuali*, vengono istituite per tali spese apposite nuove *categorie*, oppure viene modificata la denominazione di qualcuna delle *categorie* esistenti, qualora mediante questa semplice modificazione possano quelle applicarvi.

Art. 18. La istituzione di nuove *categorie* si fa per mezzo del *Regio discarico* con cui, a mente dell'art. 31, vi si assegna l'occorrente fondo.

Art. 19. La semplice modificazione della denominazione delle *categorie* già esistenti si eseguisce altresì per mezzo del *Regio discarico*, qualora sia necessario per sopperire alla *spesa nuova* in tutto od in parte, giusta pure l'art. 31, ma se non è necessaria tale assegnazione, la detta modificazione si eseguisce per mezzo di Regio Brevetto.

Art. 20. Se poi trattasi di spese cadenti sui fondi della *cassa di riserva*, sia la istituzione delle nuove *categorie*, sia la semplice modificazione alla denominazione di quelle esistenti, si eseguisce per mezzo del *Regio Brevetto* con cui viene ordinata l'ostrazione dalla relativa somma da tale cassa.

Art. 21. Tanto i *Regii discarichi* quanto i *Regii Brevetti* di cui agli art. 18, 19 e 20 emanano sempre per la via della Regia Segreteria di Stato per gli affari delle Finanze a qualunque Dicastero la spesa concerna.

Art. 22. In modo pari a quello indicato all'art. 16 venivano addomandati, discussi ed autorizzati, a titolo di *maggiori*

*spese*, gli accrescimenti che bisognassero alle *spese autorizzate* in bilancio, oppure già fuori di esso autorizzate come *spese nuove*.

Art. 23. Nel fare le domande di autorizzazioni a *spese nuove* ed a *maggiori spese*, le Generali Aziende sono tenute di proporre in compenso, ove sia possibile, *economie* sovra altre spese già autorizzate, e siffatte *economie* son poi rese obbligatorie col Brevetto di autorizzazione della *spesa nuova* o della *maggior spesa*, restando vietato d'impiegare il corrispondente fondo per sopperire ad altre spese.

Art. 24. L'autorizzazione di qualunque spesa, sia che abbia ad essere concessa mediante l'approvazione del bilancio in cui fu proposta, sia che emanar debba per mezzo di Regio Brevetto come *spesa nuova* o *maggior spesa*, debbe sempre essere domandata dalle Generali Aziende per lo intero suo importare, ivi compresi tutti i relativi accessori pel pieno compimento in ogni sua parte dell'oggetto cui la spesa tende, e ciò tanto nel caso che la medesima abbia ad eseguirsi in un solo anno, quanto in quello che debba mandarsi ad effetto in più anni, facendone il ripartimento fra i relativi bilanci.

Art. 25. Qualora poi per imprevedibili circostanze e per evidente utilità, quando trattasi di spese per oggetti d'arte, sia necessaria una variazione ai progetti già approvati, ciò non può farsi senza che tali variazioni ed aggiunte, e la *maggior spesa* che ne derivi, sia previamente autorizzata nelle forme stabilite per le *spese nuove* e per le *maggiori spese*.

Art. 26. Tutte le provviste ed opere si fanno eseguire per appalto deliberato alla pubblica asta dalle Generali Aziende o per sua delegazione dalle Intendenze provinciali. I relativi contratti vengono, con relazione delle Aziende medesime comunicati a quella delle sezioni del Consiglio di Stato cui riguardano, cioè alla sezione delle Finanze se concernenti alle Aziende dell'Estero, della Guerra, dell'Artiglieria, della Marina, delle Finanze e delle Gabelle, ed alla sezione dell'Interno se concernenti ai servizi affidati all'Azienda dell'Interno; se il parere è favorevole, il Capo del dicastero, cui i contratti riguardano, li sottopone all'approvazione di S. M.

Art. 27. Quando per qualunque siasi causa occorra di prescindere dalla pubblica asta e di procedere a private licitazioni o trattative, oppure all'eseguimento di provviste ed opere ad economia, è necessaria la dispensa di S. M., sovra parere del Consiglio di Stato, a seguito di domanda delle Generali Aziende, fatta con ragionata relazione.

Art. 28. Il pagamento delle spese si eseguisce in forza di mandati delle Aziende sovra i Tesorieri delle medesime coi fondi che unicamente dal Tesoriere generale possono a tal fine essere loro somministrati.

Art. 29. Tali pagamenti si eseguiscono in Torino direttamente dai Tesorieri d'Azienda, e nelle provincie per loro conto dai Tesorieri provinciali, se nel capo-luogo di ciascuna provincia, e se fuori di questo dagli agenti Contabili delle Generali Aziende incaricati della esazione delle rendite.

Art. 30. I mandati emessi come sovra da ciascuna Generale Azienda, corredati dei documenti che giustificano la spesa e sottoscritti dall'Intendente Generale capo della medesima, sono sottoposti all'esame, alla registrazione ed al visto del Controllo Generale, senza del che non possono essere pagati.

Art. 31. Le spese stanziate nei bilanci hanno con sé l'assegnazione del fondo per sopperirvi. A quelle che sono autorizzate fuori bilancio, come *spese nuove* e *maggiori spese*, si assegna per mezzo di *Regio discarico* il fondo per sopperirvi in tutto od in parte, qualora non vi abbia, oppure non sia bastante il fondo delle *economie spontanee* sovra' altri articoli delle relative categorie.

Art. 32. La domanda di detti *discarichi* è fatta dalle Aziende cui occorrono, ed è comunicata al Consiglio di Stato pel suo parere con relazione della Regia Segreteria di Stato per gli affari delle Finanze, il quale, se favorevole il detto parere, promuove la emanazione della relativa Sovrana Provvisione, denominata *discarico*.

CAPO IV.

Della contabilità.

§ 1. — Della tenuta e della presentazione dei conti.

Art. 33. Prima del termine d'ogni anno si formano i progetti dei bilanci presuntivi per l'anno nuovo.

Art. 34. Ciascuna Generale Azienda tiene nel corso dello esercizio e presenta dopo il suo chiudimento i conti per i rami della propria amministrazione, e ciascun Tesoriere ed altri Contabili, quelli della propria gestione.

Art. 35. I conti che si presentano son di due sorta, gli uni amministrativi e gli altri giudiziali.

Art. 36. I conti amministrativi sono i bilanci, gli spogli e le situazioni.

Art. 37. I conti giudiziali son quelli che i Tesorieri ed altri Contabili presentano al Magistrato della Camera dei Conti.

§ 2. — Dei bilanci.

Art. 38. I bilanci che si presentano sono i seguenti:

1.° *Bilancio attivo particolarizzato* di ciascuna Generale Azienda.

2.° *Bilancio generale attivo* formato dal Ministero delle Finanze sulla base dei suddetti bilanci delle Aziende posti a corredo del medesimo.

3.° *Bilancio passivo particolarizzato* di ciascuna Generale Azienda, fra cui si annovera pur quello delle così dette *spese generali*, come sono il Debito Pubblico, gli Appanaggi, i Dovarii ed ogni altra passività non riguardante ad alcuno dei bilanci delle Generali Aziende.

Della formazione del bilancio delle *spese generali* e del relativo rendiconto è incaricata l'Ispezione Generale del Regio Erario.

4.° *Bilancio universale attivo e passivo* formato dal Ministero delle Finanze.

Art. 39. I suddetti bilanci attivi e passivi particolarizzati sono rispettivamente divisi in due parti. La prima per le rendite e per le spese ordinarie, e la seconda per quelle straordinarie.

Art. 40. Quando si stanziavano delle spese a carico dei fondi della cassa di riserva, la Parte II dei bilanci passivi è divisa in due capi, il primo per le spese straordinarie a carico dei fondi ordinari ed il secondo per le spese straordinarie a carico dei fondi della cassa di riserva.

Art. 41. In questo caso anche la Parte II del bilancio attivo particolarizzato delle rendite diverse che formasi dalla Ispezione Generale del Regio Erario, e di conformità altresì il bilancio generale attivo si dividono in due capi, il primo per le rendite straordinarie, ed il secondo per i fondi da estrarsi dalla cassa di riserva.

Art. 42. Tanto la Parte I quanto la II, ed occorrendo ciascuno dei due capi in cui quelle si suddividono, sono ripartiti in categorie e queste in articoli.

Art. 43. Nella Parte II dei bilanci passivi si distinguono per mezzo di separate colonne le spese straordinarie già in corso e quelle nuove.

Art. 44. I bilanci in siffatta guisa compilati erano in addietro comunicati dalla Regia Segreteria di Stato per gli affari delle Finanze al Controllo Generale pel suo esame ed osservazioni, e quindi con relazione della Segreteria stessa erano, in un colle osservazioni del Controllo, trasmessi al Consiglio di Stato pel suo esame e parere, a seguito di cui venivano approvati da S. M. per mezzo di Regii Brevetti emanati, quanto al bilancio generale attivo ed al bilancio universale attivo e passivo per mezzo della suddetta Segreteria, e rispetto ai bilanci passivi per mezzo di quell'altra al cui Dicastero ciascuno ragguarda.

§ 3. — Degli spogli e delle situazioni.

Art. 45. Gli spogli e le situazioni che si presentano dopo il chiudimento di ogni esercizio sono i seguenti:

1.° *Spoglio attivo particolarizzato* di ciascuna Generale Azienda;

2.° *Spoglio passivo particolarizzato* di ciascuna Generale Azienda;

3.° *Situazioni dei Tesorieri* formate dall'Ispezione Generale del Regio Erario;

4.° *Spoglio generale attivo e passivo* formato dal Ministero delle Finanze.

Art. 46. I suddetti spogli sono compilati colle stesse divisioni corrispondentemente ai bilanci.

Art. 47. Tutti i suddetti spogli e situazioni sono sottoposti all'esame del Controllo Generale e da esso parificati in tutte quelle parti soggette alle sue ispezioni, e quindi accompagnati dalle osservazioni del Controllore Generale venivano in addietro con relazione della Regia Segreteria di Stato per gli affari delle Finanze comunicati al Consiglio di Stato pel suo esame e parere, a seguito di cui venivano approvati da S. M. per mezzo di Regii Brevetti emanati tutti per la via della Segreteria stessa.

§ 4. — Dei conti giudiziali.

Art. 48. Dopo scaduto ciascun esercizio il Tesoriere Generale, i Tesorieri d'Azienda, i Tesorieri provinciali e gli altri Contabili rendono al Magistrato della Regia Camera dei Conti il loro conto di caricamento e di scaricamento dello scaduto esercizio.

Art. 49. I conti di detti Tesorieri sono da essi presentati direttamente al Magistrato Camerale.

Art. 50. Quelli degli altri Contabili sono presentati al Magistrato stesso da ciascuna delle Generali Aziende da cui dipendono, ricapitolati in un conto generale formato dalle Aziende medesime.

Art. 51. Oltre ai conti dei proprii Contabili, le Generali Aziende trasmettono alla Regia Camera dei Conti quello degli appaltatori di rami di rendita, i quali pagano direttamente nelle Tesorerie provinciali le somme da essi dovute.

Art. 52. I suddetti conti dei Tesorieri ed altri Contabili e degli appaltatori sono corredati dai documenti giustificativi richiesti dalla diversa natura delle loro operazioni e voluti dai relativi Regolamenti.

Art. 53. La Camera, per mezzo dei suoi Mastri uditori, esamina ciascuno dei suddetti conti ed i documenti positivi a corredo, e segnatamente i mandati delle Generali Aziende e le carte a questi unite; procede, per i conti che n'è il caso, ai confronti che occorrono presso il Controllo Generale, e quindi sulla relazione dei Mastri uditori, nulla avendo ad eccepirvi, approva con suo ordinato li conti che gli sono stati presen-

tati e libera i Contabili, e così pure gli appaltatori di rami di entrata.

Art. 54. Se poi fa d'uopo, i Mastri uditori si procurano presso i Ministeri e le Aziende le notizie e le spiegazioni di cui abbisognano, e qualora queste non soddisfacciano al Magistrato, esso rassegna a S. M. le opportune rappresentanze, e promuove per mezzo del Procuratore Generale gli atti giuridici che nello interesse delle Regie Finanze occorrer possono sia contro i Contabili, sia contro qualunque altra persona, e dichiara pure creditori verso le medesime coloro che nell'esame dei conti riconoscesse aver dritto per errori occorsi, tanto a qualche residuo sovra provviste ed opere o per altra causa, quanto alla restituzione di somme pagate in più rispetto a chi paga direttamente nelle Tesorerie.

Tali sono i principii e le regole principali da cui è retto il sistema economico in quanto ha relazione alla esazione delle entrate, allo eseguitamento delle spese, ed alla relativa contabilità.

Dopo ciò che concerne alle discipline, che valgono ad assicurare il giusto, utile e regolare impiego delle pubbliche sostanze, l'oggetto il più delicato sta nel renderne ragione con tal chiarezza che la vasta contabilità, la quale abbraccia tante diverse operazioni, riesca per chiunque d'intelligenza facile al segno che anche i meno pratici nella materia non abbiano a fare alcuno studio per penetrarsene e la intendano a prima giunta.

Questo appunto fu il principale studio della Regia Segreteria di Stato per gli affari delle Finanze, la quale riuscì in ciò pienamente mercè le forme semplicissime stabilite per le diverse parti della contabilità, ed a dimostrarlo basteranno pochi cenni, d'altronde opportuni a maggiore spiegazione in ordine alla resa dei conti amministrativi.

Nello spoglio generale attivo e passivo, formato dal Ministero delle Finanze, trovansi raccolte tutte indistintamente le diverse contabilità, disposte in guisa che si fanno controllo l'una all'altra, cosicchè se esistesse il menomo errore, il medesimo apparirebbe di per sè, giacchè l'una parte più non corrisponderebbe coll'altra.

Tale spoglio è composto come infra:

**Contabilità delle Generali Aziende divisa per Aziende e per Categorie.**

TITOLO I. Attivo . . .	}	CAPO I. Rendite 1847. CAPO II. Rendite residui 1846 e retro.
TITOLO II. Passivo . . .	}	CAPO I. Spese 1847. CAPO II. Spese residui 1846 e retro.

**Contabilità del Tesorieri divisa per Tesorerie.**

TITOLO III Tesorerie	}	CAPO I. Tesorerie Provinciali. CAPO II. Tesoreria Generale. CAPO III. Tesorieri delle Aziende Gen.
----------------------	---	--

**Risultamenti sommarii dell'attivo e del passivo, compresi i fondi di cassa delle Tesorerie.**

TITOLO IV. Risultamenti . . . . .	}	CAPO I. Specchio sommario dell'attivo e del passivo 1847 e residui 1846 e retro. CAPO II. Situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio.
-----------------------------------	---	--

**Contabilità speciali.**

TITOLO V. Contabilità speciali del Tesoriere Generale.	}	CAPO I. Cassa degli assegni sovra le Tesorerie Provinciali.
		CAPO II. Prestiti ai particolari, ai corpi morali, ed al commercio (1).
		CAPO III. Cassa di riserva.

Ciascun de' capi del titolo I, e del titolo II presenta per ogni categoria dell'attivo e passivo il parallelo della rendita e della spesa accertata a fronte di quella in bilancio stanziata.

Lungo poi sarebbe l'indicare partitamente i molti paralleli che trovansi nei diversi capi, i quali servono a dimostrare la esatta corrispondenza della contabilità degli agenti delle Aziende con quella dei Tesorieri provinciali, della contabilità dei Tesorieri provinciali con quella del Tesoriere Generale, e della contabilità del Tesoriere Generale con quella dei Tesorieri di Azienda.

I documenti che servono di base e che appoggiano lo spoglio generale attivo e passivo, sono i seguenti:

Pel Titolo I. Attivo, gli spogli attivi particolarizzati di ciascuna categoria formati dalle Generali Aziende, i quali presentano partitamente il conto per ogni ufficio subalterno di esazione e per ciascun Contabile statovi addetto nel corso dell'anno, cioè i ricevitori principali delle dogane, i banchieri dei sali, i magazzinieri dei tabacchi e quelli delle polveri, piombi e salnitri, gli esattori delle contribuzioni dirette, i ricevitori del R. Lotto, i conservatori delle ipoteche, e tutti i molti diversi contabili dell'Insinuazione e Demanio, i contabili diversi delle Regie Poste, e quelli delle miniere, i ricevitori del marchio sui lavori d'oro e d'argento, e quanti altri contabili subalterni esistono, come pure individualmente ogni appaltatore di rami d'entrata.

Pel Titolo II. Passivo, gli spogli passivi particolarizzati formati pure da ciascuna Generale Azienda dei quali è d'uopo per l'importanza loro di dare maggiore notizia; ma di questo si parlerà in seguito per non interrompere la descrizione dei documenti che, giusta quanto è sovraccennato, servono di base e di appoggio allo spoglio generale attivo e passivo.

Pel Titolo III. Tesorieri; e pel Titolo V. Contabilità speciali del Tesoriere Generale, le situazioni formate dall'Ispezione Generale del Regio Erario, le quali, dopo aver fatto conoscere distintamente per ciascuna provincia le somme che dai contabili delle Generali Aziende, dagli appaltatori di rami d'entrata, e dai particolari per prodotti casuali furono versate sovra ciascuna categoria ai Tesorieri provinciali, presentano il conto personale tanto di questi, quanto del Tesoriere Generale, e dei Tesorieri d'Azienda.

Pel Titolo IV. Risultamenti sommarii non si hanno documenti che lo corredino, in quanto che le partite, di cui si compongono i relativi due Capi, cioè il Capo I. Specchio sommario, ed il Capo II. Situazione finanziaria sono desunti dai tre precedenti titoli.

Ora si ripigliera a parlare dello Spoglio passivo di ciascuna Generale Azienda. Il medesimo si compone come infra:

1.° Di uno spoglio in ristretto, il quale presenta per ciascuna categoria il doppio conto; il conto cioè della spesa, e quello del fondo assegnato per sopprimerli.

(1) Questo Capo è diviso in tre Sezioni, la prima per prestiti sovra deposito di titoli de' fondi pubblici; la seconda per prestiti sovra deposito di sete si grezze che lavorate in organzini e trame, e la terza per prestiti alla Banca di Genova.

2.° Di uno *spoglio particolareggiato della spesa*, il quale ne offre il conto per *categoria*, e per *articolo* partitamente (tranne le poche eccezioni stabilite dalle vigenti discipline) e non solamente per *articoli* in moltissimi casi, ma ben anche nelle subalterne sue divisioni.

Sempre per ciascuna *categoria*, e per ogni *articolo*, è ivi presentata distintamente la spesa autorizzata in *bilancio*, e quella autorizzata *fuori bilancio*, indicando rispetto a questa separatamente, e ad una ad una, per data ed oggetto, le *maggiori spese* per oggetti in bilancio stanziati, e le *spese nuove* colle relative *maggiori spese*, e quindi con egual distinzione lo *speso di meno* sulla spesa autorizzata; e ciò tanto per le *economie ordinate* in compenso di *spese nuove*, e di *maggiori spese*, quanto per le *economie spontanee*, inscritte egualmente le une e le altre ad una ad una.

La contabilità di ogni *categoria*, e per ogni *articolo*, si compie poi in detto *spoglio particolareggiato* colla indicazione dello *speso di più*, e dello *speso di meno*, a fronte del *bilancio*.

Da queste poche parole di leggieri scorgesi, come tutto facciasi ampiamente manifesto nella Contabilità delle Spese discendendo in tutte le minime sue parti.

3.° Di uno *Specchio particolareggiato dei Regii discarichi, dei Regii Brevetti di autorizzazione di estrazione di fondi dalla cassa di riserva e dei ristabilimenti di fondi per residui ripristinati*.

Nulla occorre dire rispetto ai *discarichi*, ed alla *estrazione di fondi dalla cassa di riserva*, ma è d'uopo d'un cenno rispetto al *ristabilimento di fondi per residui ripristinati*.

Molte tenui partite di vecchia data rimanevano ad esigersi dai creditori, e perpetuandosi ingombravano gli *spogli*.

Era quindi necessario un provvedimento in proposito, che mentre mantenesse illesi i diritti dei creditori, liberasse i conti dalla annuale riproduzione di siffatte partite.

Il perchè col Regio Brevetto del 10 maggio 1845 è stato ordinato, che, salve le poche eccezioni ivi fatte, i *residui passivi* che sono passati negli *spogli* di cinque anni dopo quello da cui li *residui* medesimi derivano, siano ommessi negli *spogli* successivi, salvo a ristabilirvisi quando li creditori ne domandino il pagamento.

4.° *Stato particolareggiato delle spese residue al chiudimento dell'anno finanziario*, tanto concernenti il *bilancio*, quanto riflettenti i *residui* dei precedenti anni, per cui a quel tempo i mandati o già erano spediti, ma non ancor soddisfatti, oppure ancor rimanevano a spedirsi.

Dalle cose sin qui esposte intorno alla resa dei conti amministrativi, denominati *Spogli e Situazioni*, viene ad apparirne l'autenticità, la chiarezza, e la precisione.

L'autenticità rimane stabilita nei modi più positivi, mercè la spedizione loro in tutte le debite forme, e mercè l'attestato di parificazione del Controllo Generale di cui sono rivestiti tanto gli *spogli passivi* delle Generali Aziende, quanto lo *spoglio generale attivo e passivo* formato dal Ministero delle Finanze.

La chiarezza si manifesta da se stessa pel modo semplice, con cui nelle diverse loro parti sono disposti tutti gli *spogli* e le *situazioni*.

La precisione poi viene attestata incontrastabilmente dalla concordanza delle varie parti dello *spoglio generale attivo e passivo*, formato dal Ministero delle Finanze, le quali offrono fra loro un vicendevole sicurissimo controllo, confermato dai molti paralleli per le operazioni di cassa fra i Contabili subalterni delle Generali Aziende ed i Tesorieri provinciali, tra questi ed il Tesoriere Generale, e tra il Tesoriere Generale ed i Tesorieri d'Azienda.

E più di tutto poi la precisione del lavoro viene provata dalla eguaglianza del risultamento che offrono rispettivamente lo *specchio sommario dell'attivo e passivo*, e la *situazione finanziaria* compilati sovra basi diverse, come di leggieri scorgesi esaminando i due relativi *Capitoli* che formano l'oggetto del *Titolo IV* del detto *spoglio generale attivo e passivo*.

Nel suo complesso il lavoro offre il conto d'ogni *ramo*, e di ogni *contabile*. Esso segue senza interruzione di cassa in cassa il corso del danaro, prendendolo dalla mano del contribuente che lo versa all'Erario, e seguitandolo sino a quella del creditore, cui l'Erario lo paga, sia che le operazioni fra tali due estremi facciansi con movimento materiale di danaro, sia che si effettuino figurativamente col giro di carte.

Se per l'economia del suo ordinamento il lavoro riesce soddisfacente ed utile; esso offre poi il grande vantaggio di manifestare colla massima esattezza la veridica *situazione finanziaria*, cioè l'*avanzo* od il *disavanzo* al termine di ciascun *esercizio*, non potendo per effetto della sua forma rimanerne nascosta o modificata la somma nel relativo *Capo* dello *Spoglio generale attivo e passivo* formato dal Ministero delle Finanze.

Torino il 5 dicembre 1848.

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze  
DI REVEL

### Spoglio ossia conto amministrativo delle rendite e delle spese degli Stati di Terraferma per l'anno 1847.

Relazione del Ministro di Finanze (DI REVEL), 6 dicembre 1848, con cui presenta alla Camera il qui annesso progetto di legge per l'approvazione dello spoglio suddetto.

SIGNORI — Ho l'onore di presentare per la vostra disamina ed approvazione lo Spoglio generale, ossia il Conto Amministrativo delle rendite e delle spese dello Stato per l'anno finanziario 1847.

Desso è il primo che vi viene sottoposto. Voi lo discuterete con tutta la maturità che si addice ad un lavoro di tanta importanza.

Il risultamento finale de' conti degli anni anteriori risalendo fino al 1830, trovasi consegnato nella Relazione sulle condizioni delle Finanze che, fatta di pubblica ragione li 4 marzo corrente anno, vi fu a suo tempo distribuita (1): quando la Camera o la Commissione, al cui esame questo lavoro verrà affidato, desiderino di avere sott'occhio i conti di quegli Esercizi e qualsiasi altro documento, ad un semplice cenno saranno comunicati.

Per norma poi di coloro fra i membri della Camera che finora non si applicarono specialmente a queste materie, ho creduto conveniente di consegnare in uno scritto, che va annesso alla presente relazione, una succinta idea del sistema finanziario in vigore per ciò, che concerne alla contabilità (2).

Per ora mi basta di accennare, che il conto di cui si rende qui ragione concerne tutte le rendite e le spese proprie del-

(1) Vedi *Condizioni delle Finanze dal 1830 al 1846* a pag. 230.

(2) Vedi *Compendio delle basi e delle regole generali che regolano l'esazione dei prodotti ecc.* a pag. 250.



l'anno 1847, e che le rendite e le spese di un anno non potendosi nè incassare, nè soddisfare nel corso dei 12 mesi dell'anno volgare, continuano ad esigersi ed a pagarsi durante li 6 mesi successivi alla scadenza dell'anno del calendario, sicchè l'Esercizio finanziario comprende 18 mesi.

Così pure osserverò che contemporaneamente alla resa del conto dell'Esercizio 1847, rendesi eziandio ragione dello stato delle contabilità tutte attive e passive arretrate e non ancora appurate sotto la denominazione di residui del 1846 e retro, che constano di quelle rendite e di quelle spese, che nella resa del conto dell'Esercizio 1846, si conservarono come restanti ad esigersi od a pagarsi.

Da ciò emerge, che, secondo il nostro sistema di contabilità, due soli sono gli Esercizi aperti, l'uno pel bilancio dell'anno volgare corrente che termina sei mesi dopo la scadenza di questo, l'altro dei residui degli anni anteriori, il cui conto si regola alla scadenza di ogni anno finanziario coll'aggiungere in ripresa all'Esercizio corrente li residui attivi e passivi dell'ultimo Esercizio finanziario scaduto.

Per la forma estrinseca del conto abbiamo creduto conveniente di attenerci a quella usata negli anni passati, sia perchè così stabilita dalle leggi e discipline in vigore, sia perchè i molti controlli che con quel sistema emergono, assicurano la verità e la precisione dei conti, sia finalmente perchè più agevoli riesciranno i paralleli ed i confronti coi conti degli anni trascorsi dove se ne vogliono istituire.

Sonosi però aggiunte alcune separate Tabelle, che in forma più semplice somministrano risultati complessivi più facili ad abbracciarsi in un colpo d'occhio. Con maggior agio e minor lavoro di amanuensi si potrà in avvenire dare una forma più maneggevole a questi conti.

Intanto lo spoglio generale, di cui ragioniamo, è diviso in cinque titoli, dei quali:

Il primo si suddivide in due capi, cioè uno per le rendite del 1847, e l'altro per le residue del 1846 e retro.

Il titolo secondo pure diviso in due capi, comprende nel primo le spese del 1847, e nel secondo, quelle residue del 1846 e retro.

Il titolo terzo comprende, in tre distinti capi, i conti dei Tesorieri Provinciali, della Tesoreria Generale, e dei Tesorieri delle Aziende Generali.

Il titolo quarto consta de' risultamenti pure divisi in due capi, il primo de' quali è lo Specchio sommario dell'attivo e passivo 1847 e residui 1846 e retro, ed il secondo la Situazione finanziaria al chiudimento dell'anno finanziario 1847.

Il titolo quinto finalmente ha tratto ad alcune contabilità speciali:

1. Cassa degli assegni sulle Tesorerie Provinciali;
2. Prestiti ai particolari, ai Corpi amministrati, ed al Commercio;
3. Cassa di riserva.

I documenti che servono di base, sui quali trovansi fondato lo Spoglio generale attivo, sono i seguenti:

Pel titolo primo, gli Spogli parziali attivi di ciascuna categoria formati dalle Generali Aziende, i quali presentano partitamente il conto per ciascun ufficio subalterno di esazione, e per ciascun contabile statovi addetto nel corso dell'anno;

Pel titolo secondo gli Spogli parziali passivi delle Generali Aziende, muniti dell'attestato di parificazione del Controllo Generale, composti di uno spoglio in ristretto per categoria della spesa e del fondo assegnato per sopperirvi; di uno Spoglio particolarizzato della spesa per categoria e per articolo; di uno Specchio particolarizzato dei Regii scarichi per assegnazioni di fondi, ed altre relative operazioni, e dello Stato

particolarizzato delle spese residue al chiudimento dell'anno finanziario;

Pel titolo terzo, le situazioni generali dell'Ispezione del Regio Erario, le quali presentano il rilevare delle somme dai contabili subalterni versate in ogni Tesoreria Provinciale, il conto del Tesoriere Generale, e quello dei Tesorieri d'ogni Azienda;

Pel titolo quinto, il risultamento delle contabilità speciali della Tesoreria Generale, cioè Cassa degli assegni sulle Tesorerie Provinciali; Prestiti sopra il deposito di effetti pubblici o di sete; e Cassa di riserva.

Colla scorta dei mentovati documenti, mercè l'attestato di parificazione apposto dal Controllo Generale, l'autenticità del lavoro rimane stabilita nei modi i più positivi.

Premesse tutte queste spiegazioni, passerò ora a discorrere sul merito di questi conti.

Oltre i menzionati Spogli parziali, cinque tabelle compendiano come dianzi accennammo, i risultamenti desunti dai voluminosi documenti anzidetti.

Alle nozioni numeriche, che contengono queste Tabelle, illustrate dagli Spogli già più volte menzionati e dalle relazioni particolari di ogni Azienda, non aggiungerò che brevi cenni necessari a riepilogarne il complesso, e riepilogare le cause le più essenziali che concorsero ad alterare i termini delle previste rendite, e delle previste spese.

#### Rendite del 1847.

Consta dalla Tabella n.° 1 pagina 269, che la massa delle rendite di ogni natura, preventivamente calcolate in bilancio per una somma di . . . . . L. 79,802,698 79  
rilevò a . . . . . (1) 82,048,942 54

onde ne segue una differenza attiva di L. 2,246,243 75  
Altra differenza attiva di . . . . . 6,000,000

si realizzò sull'estrazione di fondi dalla Cassa di riserva; indi la somma che eccede l'attivo calcolato in bilancio ascende ad un totale di . . . . . L. 8,246,243 75

Ma questi fatti messi a confronto di quelli del precedente anno 1846, conducono ad una ben diversa conclusione; a dimostrare, cioè, che le rendite del 1847, sebbene eccedenti la somma stanziata, subirono però una decrescenza di lire 2,253,273 64, comparativamente all'annata precedente, senza che facciasi caso delle L. 150,000, che nel 1846 furono estratte in più dalla Cassa di riserva.

I motivi della deteriorata condizione dei prodotti finanziari vogliono in gran parte essere attribuiti alle disposizioni, che occorre mantenere in temporario vigore per impedire che i cereali salissero ad un prezzo troppo elevato.

E primieramente infatti riscontrasi a confronto del 1846 un minor provento di L. 2,256/m. sui prodotti amministrati dall'Azienda Generale delle Regie Gabelle; sebbene però, ed in quanto concerne l'annata 1847, abbiasi una differenza in più di L. 476/m. tra la somma bilanciata e la somma accertata.

Basterà rammentare la scarsità de' raccolti de' cereali del 1846, e di altri generi di prima necessità, nelle provincie in ispecie della Savoia, per comprendere come durante quell'anno dovesse essere assai più conseguente il prodotto del dazio di entrata di estere derrate; quando che invece nel 1847, e furono migliori i raccolti indigeni, ed intanto ne' primi sette mesi dell'anno, fino a che cessasse quella straordinaria crisi annuaria, emanarono speciali provvedimenti contenuti nei Mani-

(1) Su questa somma rimasero ad esigere al 1.° luglio 1848 L. 2,444,137 21.

festi Camerali del 30 gennaio e 22 maggio, i quali mediante, soverchiamente rimase diminuito il dazio d'entrata delle gragnaglie.

Questa è la più essenziale eventualità, che cagionò il rilevato divario.

Vuolsi anzi ritenere, che il reale minor prodotto di questi dritti doganali ascese a 3 milioni e più; ma tal somma fu attenuata dal prodotto maggiore accertatosi sul complesso degli altri proventi delle Gabelle, di quello in specie dei tabacchi, che da parecchi anni continua nella via di un aumento progressivo.

In secondo luogo rilevasi altro divario in meno (tra il 1846 ed il 1847) di lire 886/m. che colpisce i prodotti cadenti nelle attribuzioni della Generale Azienda di Finanze. Tuttavia il divario tra il bilancio ed il rendiconto dell'annata 1847, ascese ad una somma in più di lire 1,151/m.

Occupandosi se non della differenza risultante tra le due annate che servono di confronto, appare derivar questa dal minor prodotto che nel 1847 si realizzò sul Regio Lotto, sebbene però sia in questo, sia nell'anno precedente, sempre abbia oltrepassato le previsioni del rispettivo Bilancio.

I prodotti poi dell'Insinuazione e Demanio rappresentati da parecchie Categorie, segnarono presso che tutti una disparità attiva tra il presunto e l'accertato, come lo indica la complessiva somma poc' anzi accennata; ma in definitivo non si scostarono gran cosa dalle quotità avveratesi nel 1846.

Le rendite, che in terzo luogo figurano nella Tabella N. 1, sono quelle dell'Azienda dell'Estero, cioè li Consolati, e le Poste.

Il tutto assieme di questa natura di proventi offre un' eccedenza di lire 105 mila, a parallelo della somma presunta, ed altra di lire 43 mila dirimpetto all'annata 1846.

I diritti che per conto del pubblico Erario perceivonsi dagli agenti Consolari, concorrono nella prima e nella seconda delle indicate eccedenze; ma più conseguente, per rispetto all'entità della somma, egli è l'incremento de' prodotti che somministra la tassa delle lettere, sol favoriti dalla celerità de' mezzi di trasporto, anche estesi a profitto delle località meno importanti.

Non rimarchevole, per importanza di prodotto, ma meritevole d'attenzione quanto all'origine sua, ella è la rendita dei marmi e miniere, in quarto luogo annotata nella tabella già replicatamente menzionata.

Questo provento, che attivasi sotto l'ispezione della Generale Azienda dell'Interno, si accertò in una quota maggiore per lire 33/m. di quanto prevedevasi nella formazione del Bilancio; maggiore è altresì, per una somma quasi uniforme, se confrontato col 1846.

Una più considerevole quantità di minerale ricavato dalle miniere della Moriana e della Tarantasia, si allega qual causa di questo utile risultamento.

Rilevasi in quinto luogo, quali siano le differenze accertate nel prodotto del nolo dei viaggiatori trasportati sui legni della Marina dello Stato; prodotto che amministra la Generale Azienda di Marina.

A ragion di somma, non è spregevole il divario di L. 16/m. accertato in più della quotità presunta. Affatto insignificante ella è invece la differenza di lire 190 risultata tra il 1846 ed il 1847.

Quanto alle rendite dipendenti dall'Amministrazione centrale delle Regie Zecche, rendite che in 6.º luogo sono riportate nella Tabella fin qui discorsa, esse sono minori della somma bilanciata per una concorrenza di lire 45/m., ma eccedono quella realizzata nel 1846 per una quotità di L. 37/m.

La prima disparità è attribuibile pressochè per intero alla minor quantità di paste nobili, che contrariamente alle fatte supposizioni furono presentate al cambio. La seconda vuol essere ascritta ad una quantità di pezze da centesimi uno, emesse nel 1847 per un valente di lire 50/m. circa, quandochè nessun introito equivalente figurò nell'attivo della precorsa annata.

Ed infine succedono a tutte queste rendite, quelle che include il Bilancio attivo dell'Ispezione Generale del Regio Erario destinato a comprendere i prodotti diversi, alcuni prevedibili, ed in somma determinata, come le estrazioni di fondi dalla Cassa di riserva, ed altri di provenienza eventuale.

Nel 1847 però fu anche soggetta a divario la somma prelevata dalla Cassa di riserva, dacchè quella di 6 milioni da prima unita alle risorse ordinarie dello Stato per i lavori esclusivi delle strade ferrate, venne poi ampliata pel medesimo oggetto sino alla concorrenza di milioni 12, e ciò indipendentemente dalle lire 1,277,400 destinate ai lavori speciali cadenti sotto le attribuzioni delle Aziende di Artiglieria e di Marina.

Quanto agli altri proventi offrono le seguenti differenze:

Lire 809/m. in più di quanto prevedevasi nel bilancio;

E lire 492/m. egualmente in più di ciò che venne realizzato nel 1846.

Differenze ambedue che a concorrenza di lire 392/m. provengono da una nuova categoria di prodotto, creata per la malleveria dei contabili che, in forza dei Regii Brevetti h maggio e 8 luglio 1847, è lecito somministrare in numerario. Qui trattandosi di un provento meramente figurativo, ne consegue che, astrazioni fatta di quella somma, le altre rendite amministrare dall'Ispezione del Regio Erario non offrono più che una differenza attiva di lire 100/m. circa, devoluta alla maggior rendita ricavata dai prestiti su depositi di sete ed effetti pubblici, ed anche al maggior rilevare dei proventi eventuali.

#### Spese del 1847

Dalla Tabella designata sotto il N. 2 pagina 270 è giustificato, che le spese d'ogni specie stanziare nel Bilancio generale in . . . . . L. 113,210,270 77  
si accertarono in . . . . . » 113,212,150 30

E perciò con la differenza in meno di L. 1,998,120 47

Similmente è giustificato dalla poc' anzi citata Tabella, qual discrepanza esista per ogni Azienda partitamente, sia tra la somma stanziata e rispettivamente accertata, sia tra la spesa del 1847, e quella dell'annata precedente.

L'Azienda della Real Casa, a cui favore stanziavansi L. 4,345 mila, chiuse i suoi conti con una spesa maggiore di L. 167/m.

Tenuto conto di parecchie economie praticate sovr' alcune categorie di bilancio, tale maggior somma procede in gran parte da non preveduti lavori e provviste che occorsero a decoro degli appartamenti Reali, e del gran palco del Teatro Regio. Il complesso delle spese del 1847 offre ciò non pertanto una differenza in meno di lire 32/m., se in parallelo col 1846.

La grande Cancelleria (le cui spese si amministrano dall'Azienda Generale dell'Interno) sulla somma di lire 4,869,107 stanziata nel di lei bilancio, non accertò se non se una passività di lire 4,738,149 97. La conseguente differenza in meno di lire 111/m., non esclude però che a fronte del 1846 abbiasi un'eccedenza di lire 15/m. cagionata in parte da aumento della somma assegnata alle pensioni e trattenimenti personali, e di quella destinata alle spese messe a carico dei proventi delle Segreterie de' Magistrati e Tribunali; onere questo che è sem-

plicemente figurativo, perchè compensato dai proventi stessi facenti parte delle rendite.

Per le spese cui provvede la Generale Azienda dell'Estero stanziavansi lire 3,216,835 82, e queste sono ora accertate in lire 3,114,402 91, con una economia cioè di lire 102/m., comunque poi che a parallelo del 1846 qui pure riscontrasi una eccedenza di lire 6,000.

Pressochè tutte le categorie concorsero a riunire quell'economia, ma dopo che compensarono le spese maggiori su poche altre appalesatesi.

Il Bilancio 1847 dell'Azienda Generale dell'Interno, che, oltre ad alcune non tenui spese relative all'Istruzione, includeva pur quelle de'Dicasteri de' Lavori pubblici e del Commercio e Agricoltura posteriormente creati, questo Bilancio fu approvato nella somma di lire 7,628,616 16.

Ma la totalità della spesa essendosi accertata in lire 8,158,437 12, ne risultò un'eccedenza in più di lire 810/m., non tale però da pareggiare il conto del 1846, che ascese a somma maggiore per una concorrenza di lire 172/m.

Quella passività in più delle sancite previsioni, vuol intanto ripetersi da maggiori non previsti lavori, a miglioramento delle strade ed a ristoro de'carceri, e mantenimento dei detenuti, oltre ad una spesa maggiore di lire 88/m. applicata alla categoria degli studi e delle scienze.

Cospicua fu l'allocazione fatta in favore del Bilancio dell'Azienda delle strade ferrate, ed è ciò appunto che viepiù alterò i limiti ordinari delle passività dello Stato.

Nel 1846 sopra uno stanziamento di 12 milioni imputati sui fondi della Cassa di riserva, non accertavasi che la spesa di lire 11,907,455 99; ma perchè meglio se ne attivassero i lavori, fu provvido consiglio di ammettere nel Bilancio del 1847 la somma di lire 33,140,257 66.

Il rendiconto su cui versa la presente Relazione, non giustifica se non che una spesa accertata di lire 29,591,210 91, per cui esiste una differenza in meno di lire 3,549/m. Il divario di lire 17,684/m. rilevasi così tra la passività del 1847 e del 1846.

Gioverà ritenere che l'economia praticata sul 1847, è deputata dalle maggiori spese autorizzate dopo l'approvazione del Bilancio: che le cause da cui trae origine, ripetonsi in gran parte da sopraggiunte circostanze che richiedendo nuovi progetti d'arte resero superfluo le primitive allocazioni, quelle in specie concernenti i lavori che debbonsi costruire in vicinanza della città di Genova, e gli altri in continuazione della linea da Alessandria al Lago Maggiore.

Col finir dell'anno 1847 cessò il Bilancio speciale della polizia, sino allora dipendente dal Dicastero della Guerra e della Marina.

Le spese ne erano state determinate in lire 744,353 73, e l'accertamento loro rileva a lire 777,973 03; in altri termini si ebbe un'eccedenza di spesa a concorrenza di lire 34/m., eccedenza che a confronto poi della precorsa annata 1846 appalesasi per lire 43/m.

Risulta dallo Spoglio parziale, che l'aver oltrepassato i limiti del Bilancio malgrado l'economia ottenuta sovr'altre categorie, ne fu causa la maggiore spesa avveratasi per le case di reclusione correzionali ed altre carceri, come altresì l'insufficienza del fondo previsto per indennità di via e mezzi di trasporto agli indigenti.

Il conto dell'Azienda Generale di Guerra comprova una ragguardevole eccedenza, non tale però da agguagliare le spese del 1846.

Ed in fatti, mentre nell'annata antecedente erasi accertata una passività di lire 27,950,296 22, le allocazioni del 1847 furono ristrette a lire 26,911,494 03.

Resasi insufficiente questa seconda somma, a causa in specie del maggior prezzo del pane e de' foraggi, è ora accertata in lire 27,662,749 37; epperò con un'eccedenza di lire 731/m. risultato finale delle spese maggiori, sotto deduzione delle economie ordinate o spontanee che si avverarono su parecchie categorie. Questi computi provano in pari tempo, che il complesso delle passività di questa Azienda per l'anno 1847, è minore del 1846 per lire 288/m., e ciò deriva anzi tutto dalla non riprodotta spesa del campo d'istruzione militare.

Le spese che amministra la Generale Azienda d'artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari, stanziavansi per L. 3,122,921, di cui lire 777,400 a carico speciale dei fondi della Cassa di riserva.

Lo spoglio o conto ora prodotto le fa ascendere a lire 2,898,161 43, ed il risparmio che ne deriva di lire 225 mila è intieramente applicabile alle spese imposte sui fondi ordinari.

A fronte poi del 1846 risulta una diminuzione complessiva di lire 22/m., o diversamente una minore spesa di lire 218/m. sui fondi ordinari, ed un'eccedenza di lire 196/m. su quelli della Cassa di riserva.

A spiegare le più essenziali cause di questi divarii, mi occorre rilevare provenire il primo risultamento dacchè l'Azienda d'Artiglieria già all'epoca della presentazione del Bilancio aveavi proposto tutte le possibili economie su parecchie categorie di spese ordinarie; il secondo invece ripetersi dalla ragguardevole somma stanziata sui fondi della Cassa di riserva per la spesa afferente alla costruzione d'uno spedale militare in questa Capitale.

Approvavasi il Bilancio della Generale Azienda di Marina per la totale somma di lire 3,699,738 46; nella quale fu incluso un fondo di lire 500 mila proveniente dalla Cassa di riserva.

Non alterate le spese cui quest'ultima somma era destinata, variarono però le altre per una concorrenza di lire 232 mila.

Tale in fatti è la differenza in più fra la quotità bilanciata e la quotità accertata, differenza che è consegnata nella Tabella n.° 2 precedentemente citata, ma che è ben lungi dall'uguagliare le passività del 1846 ascendenti a lire 4,522,762 68, e così ad una somma maggiore di lire 592/m.

I motivi desumonsi da più circostanze, ma in ispecial modo dalle economie praticate sul personale della Marina, e meglio ancora sulla spesa di materiali da guerra.

La sospesa allocazione di fondi inerenti alla costruzione di Regii legni ed all'acquisto di legnami per opere navali, è causa del ragguardevole divario rilevato tra il 1846 ed il 1847.

Compatibilmente all'entità de'servizi, e di personale e di acquisto di generi regali, cui provveder deve la Generale Azienda delle Gabelle, le spese del 1847 eransi calcolate nei limiti i più moderati, cioè in lire 9,633,960 86; ma questa somma si rese insufficiente, di modo che la totale spesa accertata ascende a lire 10,882,009 13; e così a 948 mila lire in più di quella bilanciata.

È questo un divario che proviene da molte differenti cause; anzi tutto però dalla maggior provvista di tabacchi, in parte richiesta dal più abbondante spaccio, in parte consigliata dal vantaggio che ne ridonda alle pubbliche finanze tuttavolta che hanno mezzo di copiosamente alimentare i magazzini loro, onde questo genere regale si perfezioni sempre meglio, e riesca gradito ai consumatori.

La diminuita, se non intieramente cessata introduzione di tabacchi esteri, da cui specialmente deriva l'ascendentale in-

cremento del relativo prodotto, giustifica l'opportunità della adottata misura di perseverare nell'applicazione d'ogni studio rivolto al perfezionamento de' tabacchi che si manipolano nelle fabbriche nazionali.

Il divario tra i due anni fin qui posti a parallelo risolvesi in una maggiore spesa pel 1847 di lire 1,050/m., e deriva appunto dal più conseguente approvvigionamento di tabacchi, siccome altresì dalla più abbondante quantità di sale, di cui l'Amministrazione dovette provvedersi.

Altre disparate cause di minor rilievo, e di minore importanza, concorrono a formare quel divario, e desumonsi dallo Spoglio e Relazione parziali.

Assai cospicuo invece è il divario in meno, ossia l'economia che riscontrasi sullo Spoglio della Generale Azienda di Finanze.

Pei servizi e provviste che a questa pure sono affidati, determinavasi nel Bilancio 1847 una complessiva allocazione di lire 5,114,644 24; che ora riducesi nella accertata spesa di lire 4,588,337 84. La differenza in meno ascende quindi a lire 526/m.

Se poi la spesa accertata del 1847 vuolsi confrontare con quella del 1846, il risparmio è vieppiù conseguente. Esso rileva a lire 1,710/m.

Il primo divario, quello che appare tra la somma stanziata e la spesa accertata del 1847, più particolarmente ha origine dalla considerevole economia di lire 273/m. avveratasi sugli oneri dipendenti dall'Esercizio della R. Lotteria, cui si associano l'intera somma di lire 200/m. non impiegata nella progettata apertura di nuovi canali d'irrigazione, ed i differenti sebben meno importanti risparmi verificatisi nelle spese dipendenti dai rami dell'Insinuazione e Demanio.

La seconda differenza tra il 1846 ed il 1847 è dovuta non alla sola minor somma che in quest'ultimo anno fu assorbita dalle spese del R. Lotto, e destinata all'apertura dei canali, quanto altresì dal minor fondo stanziato per l'arginamento dell'Isère e dell'Arc in Savoia, e per l'acquisto di stabili nell'interesse del Demanio Regio, più ancora inoltre dalla non riprodotta spesa di straordinarie riparazioni intorno agli esistenti canali, chiuse, ed altre proprietà Demaniali guaste dalle straordinarie piogge cadute nell'autunno di detta annata 1846.

Due opposti risultati fornisce lo Spoglio dell'Ispezione Generale del R. Erario per le spese generali.

Sulla somma stanziata pel 1847 in lire 12,783,321 79, una economia di lire 126 mila originata da minore spesa per le R. Zecche, a causa della minore monetazione, ed a causa altresì del decrescente numero di pensionari, e di reddituari a vitalizio.

Sul confronto della totale passività tra il 1846 ed il 1847 una differenza di lire 163/m. accertatasi in più per quest'ultimo anno; ciò che è dovuto, in concorso con altre eventualità di minor conto, ad un considerevole risparmio che nel 1846 si appalesò sui fondi destinati a spese casuali, quando che nel 1847 questi stessi fondi furono anzi insufficienti.

**Residui attivi e passivi del 1846  
e retro.**

Non tutte le attività e le passività dello Stato previste nei Bilanci si ha mezzo di poterle riscuotere, ed accertare rispettivamente entro il periodo de' 18 mesi, de' quali componesi l'annata finanziaria. Indi ne deriva la necessità che ne' conti annuali importa tener a calcolo, e le residue entrate consegnate ad esigere sugli Spogli antecedenti, e le residue spese

egualmente inscritte a pagare; entrate e spese, che ben sovente presentano poi un qualche divario, originato da varie accidentalità, e specialmente dalla maggiore o minore spesa sostenuta dal mandar ad effetto le opere e provviste relative ai fondi conservati, se pure non proviene altresì dalla soppressione di spese, che non previste eventualità consigliano di sospendere.

La Tabella numero 3 (pagina 271) divisa in parte attiva e parte passiva, giustifica infatti come si risolvessero i residui del 1846 e retro, al chiudere del conto del 1847, del quale fanno parte:

Le rendite riportate nella somma di	L.	1,788,199 62
Si accertarono in	» (1)	1,877,032 40

Epperò con una differenza in più di	L.	91,832 78
Le spese riportate in	L.	28,524,216 63
Si accertarono in	»	24,804,914 03

Economia.	L.	1,019,302 60	1,019,302 60
-----------	----	--------------	--------------

Talchè il totale dell'utile ricavato dal maneggio delle contabilità residue del 1846 e retro ascende a	L.	1,111,138 38
--	----	--------------

Ciò che vieppiù ha concorso a produrre questo favorevole risultamento, in primo luogo si è la somma maggiore realizzata sulle rendite arretrate cadenti nelle attribuzioni dell'Azienda Generale delle Regie Finanze, e sui prodotti diversi inscritti nel Bilancio dell'Ispezione Generale del Regio Erario; in secondo luogo poi la determinazione presa di rinunciare per ora alla progettata apertura di nuovi canali irrigatorii, pei quali ne' Bilanci antecedenti della stessa Azienda di Finanze eransi annualmente stanziati ragguardevoli fondi preparatorii.

**Riepilogo delle contabilità del 1847  
e residui del 1846 e retro.**

Riferiti i termini ne' quali sono circoscritti i risultamenti finali delle rendite e delle spese del 1847, non che quelli che derivano dai residui del 1846 e retro, ne consegue che il Conto generale amministrativo della scorsa annata, rimane così assestato:

Attività accertata del 1847 (Tab. n. 1)	L.	98,326,342 54
Spesa accertata id. (Tab. n. 2)	»	113,212,180 30

Differenza passiva del 1847	L.	17,888,807 76
Deduzione della maggior attività accertata sui residui attivi del 1846 e retro (Tabella n. 3, parte 1. <sup>a</sup> )	L.	91,832 78
Deduzione della minore spesa accertata sui residui passivi (Tab. n. 3, parte 2. <sup>a</sup> )	»	1,019,302 60
		1,111,138 38

<b>DIFFERENZA PASSIVA RESTANTE SUL 1847 L.</b>	<b>16,774,672 38</b>
--	----------------------

Tenendo anche conto delle somme ad esigere al 1.° luglio 1848 sulle rendite del 1847 e sui residui del 1846 e retro, a termini della Tabella n.° 4 (pagina 272) per una complessiva somma di lire 3,831,318 65 (da cui devonsi dedurre lire 399 78 inscritte sui sommari demaniali), questo disavanzo si trovò

(1) Su questa somma rimasero ad esigere al 1.° luglio 1848 lire 1,380,881 42, da cui debbonsi dedurre lire 399 75 inscritte sui sommari demaniali.

momentaneamente coperto dalla somma di lire 40,186,955 70, cui rilevano le spese rimaste a pagare alla stessa epoca, siccome risulta dalla Tabella n.° 5 (pagina 272.)

Col fin qui detto, o signori, io voglio sperare che la Camera potrà formarsi un'idea esatta della situazione delle pubbliche finanze al chiudersi dell'annata 1847.

Forse parrà soverchiamente concisa l'enumerazione de' fatti enunciati a giustificazione delle differenze che nella parte attiva, come in quella passiva, alterarono i termini preventivamente stabiliti ne' rispettivi Bilanci.

Non per solo amore di brevità parve conveniente di così restringere questo lavoro; ma pel riflesso invece, che più minute particolarità trovandosi svolte nelle relazioni parziali delle Aziende unite al rispettivo spoglio, ogni mio dire volea essere ridotto a ragioni complessive, che ne abbracciassero i risultamenti finali.

D'altronde ove la Camera non reputi sufficienti le spiegazioni che emergono dall'insieme de' riuniti elementi, da parte mia, lo ripeto, o signori, saranno pronte quelle altre maggiori comunicazioni che dessa sarà per giudicar necessarie; ed in qualsiasi evento poi, io penso, che sempre meglio varrà si somministrino all'atto della discussione e da ogni Capo di Dicastero, quelle più minute spiegazioni che cadranno in acconcio cogli articoli di ciascun spoglio, sia a misura che sarà esaminato dalla Commissione, sia a misura che verrà riferito al Parlamento.

**PROGETTO DI LEGGE**

**Art. 1.** Lo Spoglio Generale Attivo e Passivo de' Stati di Terraferma per l'anno 1847 è approvato, quanto all'Attivo nella somma di L. 95,326,342 54, cioè:

Prodotti dell'Azienda Generale di Gabelle	L. 47,583,417 68
Idem Finanze	» 30,150,315 98
Idem Estero	» 2,633,946 66
Idem Interno	» 331,501 23
Idem Marina	» 124,094 36
Id. Amministrazione delle R. Zecche	» 193,708 82
Prodotti diversi dell'Ispezione Generale del R. Erario	» 1,229,757 84
Fondi estratti dalla Cassa di Riserva	» 13,277,400 »
<b>Somma eguale</b>	<b>L. 95,326,342 54</b>

E quanto al passivo nella somma di lire 113,212,150 30, cioè,

Spese dell'Azienda della Real Casa	L. 4,512,479 77
Id. della Grande Cancelleria	» 4,758,149 97
Id. dell'Azienda dell'Estero	» 3,114,402 91
Id. id. dell'Interno	» 8,138,437 12
Spese dell'Azienda delle strade ferrate	» 29,591,210 91
Id. della Polizia	» 777,973 03
Id. di Guerra	» 27,662,749 37
Id. dell'Artiglieria	» 2,898,161 45
Id. di Marina	» 3,931,271 92
Id. delle Gabelle	» 10,882,009 13
Id. delle Finanze	» 4,588,337 84
Spese dell'Ispezione Generale del R. Erario	» 12,686,966 88

**Totale eguale L. 113,212,150 30**

Epperò con un disavanzo di L. 17,885,807 76, ridotto a L. 16,774,672 38, stante la maggior somma di L. 91,832 78 accertata sulle rendite residue del 1846 e retro, ed il risparmio di L. 1,019,302 60 ottenuto sulle spese residue di detto anno 1846 e retro.

**Art. 2.** I residui del 1846 e retro compresi nello spoglio di cui nell'art. precedente, sono pur approvati, quanto all'attivo (deduzione fatta della somma di L. 399 75 a inscrivere sui sommarii demaniali) in L. 3,830,918 88, cioè:

Per conto dell'Azienda delle Regie Gabelle	L. 2,632,614 48
Idem Finanze	» 527,191 42
Idem Estero	» 109,512 14
Idem Interno	» 259,618 87
Per conto dell'Ispezione generale del Regio Erario (prodotti diversi)	» 301,981 97
<b>Totale eguale</b>	<b>L. 3,830,918 88</b>

E quanto al passivo nella somma di lire 40,186,955 70, cioè:

Spese residue dell'Azienda gen. della R. Casa	L. 402,840 34
Id. della Grande Cancelleria	» 555,256 59
Id. dell'Azienda dell'Estero	» 118,195 65
Id. dell'Interno	» 2,685,697 61
Id. delle Strade ferrate	» 15,306,895 62
Id. della Polizia	» 35,979 15
Id. dell'Azienda di Guerra	» 550,708 03
Id. id. d'Artiglieria	» 2,085,122 31
Id. id. di Marina	» 1,035,088 45
Id. id. di Gabelle	» 2,163,619 51
Id. id. di Finanze	» 2,180,047 86
Id. dell'Ispezione del R. Erario	» 13,069,504 65

**Totale eguale L. 40,186,955 70**

**Art. 3.** L'approvazione dello spoglio generale attivo e passivo ossia conto amministrativo di cui nel presente, è indipendente dall'esame dei conti del Tesoriere generale dello Stato, dei Tesorieri d'Azienda, dei Tesorieri di Provincia, ed altri contabili subalterni che devono essere resi innanzi all'Autorità competente per la formale loro liberazione a termini delle leggi in vigore.

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente.

*Commissione nominata dagli Uffici per esaminare lo spoglio del 1847, ed il Bilancio del 1849: MONTEZEMOLO — RACT — SCOFFERI — CARQUET — CAGNARDI — DEPRETIS — RICCARDI — JACQUEMOUD G. — MICHELINI G. B. — SALMOUR — GALVAGNO — DAZIANI — DES-AMBOIS — REGIS — RICOTTI — FARINA P. — CAYOUR — DI REVEL — DABORMIDA — FERRARIS — DE MARTINEL.*

**TABELLA N.° I.**

**Rendite accertate del 1847 distinte per ogni Azienda**

IN PARALLELO

1.° Colla Rendita presuntiva stanziata in Bilancio. — 2.° Colla Rendita accertata del precedente anno 1846.

AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI DIVERSE	RENDITE DEL 1847			RENDITE DEL 1846 IN PARALLELO CON QUELLE DEL 1846			ANNOTAZIONI	
	RENDITE		DIFFERENZE	DIFFERENZA tra il 1846 col. 6 ed il 1847 col. 3		in meno nel 1847		
	bilanciate	accertate		in più	in meno			
	2	3	4	5	6	7	8	9
ESTERI .....	2,530,900	2,635,946 66	105,146 66	"	2,599,920 90	43,335 76	"	"
INTERNO .....	998,120 50	331,501 23	73,370 73	"	906,436 45	35,064 78	"	"
MARINA .....	108,000	124,084 36	16,084 36	"	123,905 02	189 34	"	"
FINANZE .....	28,999,617 39	30,150,515 98	1,150,898 59	"	30,736,147 26	"	585,631 98	"
GABELLE .....	46,907,610 36	47,383,417 68	475,807 32	"	49,039,284 47	"	2,355,866 79	"
R. ZECCHIE .....	238,050	193,708 83	"	44,341 18	156,447 31	37,261 51	"	"
ERARIO (Prodotti diversi) .....	730,450 54	4,929,757 81	609,967 27	"	737,374 77	402,383 04	"	"
<b>Totale delle rendite .....</b>	<b>79,802,698 79</b>	<b>82,048,942 54</b>	<b>2,290,584 93</b>	<b>44,341 18</b>	<b>84,982,216 18</b>	<b>608,224 43</b>	<b>2,841,498 07</b>	
			2,246,243 75	"			2,243,273 64	
<b>FONDI estratti dalla Cassa di riserva .....</b>	<b>7,277,400</b>	<b>13,277,400</b>	<b>6,000,000</b>	"	<b>13,427,543</b>		<b>150,142</b>	
<b>Totale generale dell'Attivo .....</b>	<b>87,080,098 79</b>	<b>95,326,342 54</b>	<b>8,246,243 75</b>	"	<b>97,709,758 18</b>		<b>2,383,415 64</b>	

**TABELLA N.º II.**  
**Spese accertate del 1847 distinte per ogni Azienda**

IN PARALLELO

1.º Colla Spesa presuntiva stanziata in Bilancio. — 2.º Colla Spesa accertata del precedente anno 1846.

AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI DIVERSE	SPESE DEL 1847 IN PARALLELO DELLA SPESA BILANCIATA		SPESE DEL 1847 IN PARALLELO CON QUELLE DEL 1846		ANNOTAZIONI			
	DIFFERENZE		DIFFERENZA tra il 1846 col. 6 ed il 1847 col. 3					
	bilanciate	accertate	in più	in meno		in più nel 1847	in meno nel 1847	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
REAL CASA .....	4,345,000 "	4,512,479 77	167,479 77	"	4,544,150 86	"	31,671 09	"
GRANDE CANCELLERIA .....	4,869,107 "	4,758,149 97	"	110,957 03	4,744,983 11	13,156 86	"	"
ESTERI .....	3,216,835 82	3,114,402 91	"	102,432 91	3,107,919 73	6,483 18	"	"
INTERNI .....	7,628,616 16	8,138,437 12	509,820 96	"	8,309,915 "	171,477 88	"	"
STRADE FERRATE .....	33,140,257 66	29,591,210 91	3,549,046 75	"	11,907,433 99	17,683,776 92	"	"
POLIZIA .....	744,353 75	777,973 03	33,619 28	"	734,670 73	43,302 30	"	"
GUERRA .....	26,911,494 03	27,662,749 37	751,255 34	"	27,950,296 22	287,546 85	"	"
ARTIGLIERIA, sui fondi ordinari .....	2,345,521 "	2,120,761 45	"	224,759 55	2,339,007 94	218,245 79	"	"
FORTIFICAZ. idem della Cassa di Riserva .....	777,400 "	777,400 "	"	"	581,977 "	196,123 "	"	"
ecc. Totale .....	3,122,921 "	2,898,161 45	"	224,759 55	2,920,284 24	196,123 "	"	"
MARINA, sui fondi ordinari .....	3,199,758 46	3,431,271 92	231,513 46	"	4,092,762 68	591,490 76	"	"
idem della Cassa di Riserva .....	500,000 "	500,000 "	"	"	500,000 "	"	"	"
Totale .....	3,699,758 46	3,931,271 92	231,513 46	"	4,522,762 68	591,490 76	"	"
FINANZE .....	5,114,644 24	4,588,337 84	"	526,306 40	6,397,899 24	1,709,561 40	"	"
GABELLE, sui fondi ordinari .....	9,633,960 86	10,582,009 13	948,048 27	"	9,552,254 24	1,029,754 89	"	"
idem della Cassa di Riserva .....	"	"	"	"	346,965 "	346,965 "	"	"
Totale .....	9,633,960 86	10,582,009 13	948,048 27	"	9,898,519 24	1,029,754 89	"	"
ERARIO .....	12,783,321 79	12,656,966 88	"	126,354 91	12,491,838 09	165,198 79	"	"
delle spese sui fondi ordinari .....	113,932,870 77	111,934,750 30	2,041,737 08	4,639,857 55	96,003,141 13	18,941,602 94	3,009,993 77	45,931,609 17
idem della Cassa di Riserva .....	1,277,400 "	B 1,277,400 "	"	1,998,120 47	1,427,542 "	15,931,609 17	346,965 "	150,162 "
TOTALI .....	115,210,270 77	113,212,150 30	1,998,120 47	1,998,120 47	97,430,683 13	15,781,467 17	C 150,142 "	45,781,467 17

A Le somme stampate in carattere corsivo sono il totale delle spese a carico dei fondi ordinari e della Cassa di Riserva delle G. Aziende d'Artiglieria, della Marina e delle Gabelle.

B Sebbene la somma estratta dalla Cassa di Riserva ritiri a L. 13,277,400. » come risulta dalla Tabella N.º 1., qui si fanno figurare sole L. 1,277,400. » stantechè le restanti lire 12,000,000. » vennero prelevate in via di suppedizione, motivata questa dalla spesa delle strade ferrate.

C



TABELLA N.° III.

PARTE PRIMA

**Somme esatte in più od in meno sui residui attivi del 1846 e retro.**  
**Somme accertate in più od in meno sui residui passivi del 1846 e retro.**

Attivo

PARTE SECONDA

Passivo

AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI DIVERSE	SOMMA		DIFFERENZA		IMPORTARE		DIFFERENZA		ANNOTAZIONI
	residua ad esigere sugli Spogli del 1846 e retro.	accertata durante l'anno 1847	in più ad aggiungere all'Attivo del 1847	in meno a dedurre dall'Attivo del 1847	delle somme riporate sugli Spogli del 1846 per accantonamento di spese arretrate	delle somme in cui durante l'anno 1847 si accantonarono le spese arretrate del 1846	in più ossia maggior spesa	in meno ossia Economia	
1	2	3	4	5	2	3	4	5	6
ESTERI	5,036 64	7,956 13	2,919 69		461,790 47	458,748 96		3,041 51	
INTERNO	178,461 44	177,807 80		653 64	183,342 99	21,488 99	46,560 07	24,032 53	
MARINA					45,521 52	9,618,957 11			
FINANZE					2,533,133 89	2,943,142 58			
GABELLE					2,243,142 58	13,235 44			
R. ZECCHE					13,235 44	303,147			
ERARIO (Prodotti diversi)					303,147	280,830 74		22,316 26	
TOTALE	1,785,199 62	1,877,032 40	92,486 42	653 64	1,015,927 24	1,010,323 49	1,924 92	5,203 75	
			91,832 78		770,755 12	771,977 04	1,221 92	3,263 59	
					1,786,292 36	1,782,300 53			
					345,576 92	342,314 33			
					1,022,734 25	1,022,734 25			
					1,368,311 17	1,365,048 58			
					3,190,936 97	2,135,543 79		1,055,394 25	
					152,979 97	152,979 97			
					3,343,916 94	2,283,522 69		1,055,394 65	
					284,566 14	284,404 39		161 75	
					297,791 58	297,791 58			
					582,357 72	582,195 97		161 73	
					12,660,034 55	12,670,539 38		39,495 17	
					23,279,955 71	22,259,431 19	132,383 29	1,152,907 81	
					2,244,260 92	2,245,482 84	1,221 92	1,020,524 52	
					25,524,216 63	24,504,914 03		1,019,302 60	

Le somme stampate in carattere corsivo, indicano il totale delle spese a carico dei fondi ordinari e della Cassa di Riserva delle Aziende-Generali dell'Artiglieria, della Marina, e delle Gabelle.

TABELLA N.° IV.

**Somme rimaste ad esigere al 1.° luglio 1948  
sulle Rendite del 1947 e sui residui del 1946 e retro**

AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI DIVERSE	Rendite accertate ma non introitate al 30 giugno 1948		ANNOTAZIONI
	2	3	
1			5
ESTERI . . . . .	(*) 565 01	19,346 88	109,911 89
INTERNO . . . . .	6,642 97	232,975 90	259,618 87
MARINA . . . . .	"	"	"
FINANZE . . . . .	201,914 93	325,276 49	527,191 42
GABELLE . . . . .	1,176,300 49	1,456,313 99	2,632,614 48
R. ZECCHÉ . . . . .	"	"	"
ERARIO ( <i>Prodotti diversi</i> ) . . . . .	1,458 02	300,593 95	301,981 97
TOTALE delle Rendite . . . . .	1,386,881 42	2,444,437 21	3,831,318 63
FONDI della Cassa di Riserva . . . . .	"	"	"
TOTALI GENERALI . . . . .	1,386,881 42	2,444,437 21	3,831,318 63

(\*) Una parte di questa somma, cioè lire 399,75 in iscritta sui sommarii De-mandati.

TABELLA N.° V.

**Spese rimaste a pagare al 1.° luglio 1948 in conto  
dell'anno 1947 e de' residui 1946 e retro.**

AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI DIVERSE	Spese accertate ma non pagate al 30 giugno 1948		ANNOTAZIONI
	2	3	
1			5
REAL CASA . . . . .	120,354 24	282,486 10	402,840 34
GRANDE CANCELLERIA . . . . .	174,432 83	380,823 76	555,256 59
ESTERI . . . . .	16,956 33	101,239 39	118,195 65
INTERNI . . . . .	1,480,855 10	1,201,842 51	2,682,697 61
STRADE FERRATE . . . . .	283,440 95	15,023,454 67	15,306,895 62
POLIZIA . . . . .	247 13	35,732 "	35,979 13
GUERRA . . . . .	76,837 14	473,870 89	550,708 03
ARTIGLIERIA FORTIFICAZ. ecc. . . . .	371,610 31	593,747 65	965,357 96
{ sui fondi ordinarii . . . . .	456,704 27	663,060 08	1,119,764 35
{ id. della Cassa di Riserva . . . . .	823,314 58	1,256,807 73	2,080,122 31
{ Totale . . . . .	137,364 91	345,184 14	482,549 05
{ sui fondi ordinarii . . . . .	221,133 93	329,405 47	550,539 40
{ id. della Cassa di Riserva . . . . .	358,498 84	674,589 61	1,033,088,45
{ Totale . . . . .	1,028,775 64	998,392 20	2,027,067 84
MARINA . . . . .	152,979 97	"	152,979 97
FINANZE . . . . .	1,181,775 61	998,292 20	2,180,067 81
{ sui fondi ordinarii . . . . .	216,921 43	1,946,698 06	2,163,619 51
{ id. della Cassa di Riserva . . . . .	12,602,172 49	467,332 16	13,069,504 65
{ Totale . . . . .	16,509,968 52	21,853,703 46	38,363,671 98
GABELLE . . . . .	830,818 17	992,465 55	1,823,283 72
ERARIO . . . . .	17,340,786 69	92,846,169 01	40,186,955 70
TOTALI . . . . .	16,509,968 52	21,853,703 46	38,363,671 98
{ sui fondi ordinarii . . . . .	830,818 17	992,465 55	1,823,283 72
{ id. della Cassa di Riserva . . . . .	17,340,786 69	92,846,169 01	40,186,955 70
TOTALE GENERALE . . . . .	17,340,786 69	92,846,169 01	40,186,955 70

A Le somme stam-pale in carattere corsivo sono il lo-cario dei fondi ordinarii e della Cassa di Riserva delle Aziende di Artiglieria della Marina e delle Fi-nanze.

## Riorganizzazione del Corpo dei Bersaglieri.

*Progetto di legge presentato alla Camera, l'8 dicembre 1848, dal Ministro di Guerra e Marina (LA-MARMORA).*

SIGNORI — Sono noti gli importanti servigi resi nella scorsa campagna dal Corpo dei Bersaglieri, ed era universale desiderio degli intendenti delle cose di guerra ch'esso venisse ampliato e recato a quella più giusta proporzione, che siffatto corpo deve avere colla forza totale dell'esercito.

Il Ministero è pertanto venuto in pensiero di aggiungere ai due Battaglioni esistenti due nuovi Battaglioni, oltre quello dei volontari Parmensi e Reggiani già riunito al Corpo, e che forma più propriamente il nocciolo di un quinto Battaglione.

L'organismo dei Battaglioni suddetti è tale, salvo qualche tenuissima modificazione, che è al presente, se non che il quinto Battaglione anziaccennato non potrà forse recarsi a pien numero se non più tardi.

Il Corpo così ampliato sarebbe comandato da un Colonnello, e sarebbe del resto sottoposto alle stesse norme di servizio, di disciplina e d'amministrazione attualmente in vigore.

Quindi è che d'ordine del Re ho l'onore di presentare alla Camera il seguente

### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il Corpo dei Bersaglieri è riorganizzato in cinque Battaglioni, composto ciascuno di 4 compagnie, compreso il già Battaglione Bersaglieri volontari Parmensi e Reggiani già stato antecedentemente riunito al Corpo.

Art. 2. Lo Stato Maggiore del Corpo dei Bersaglieri conterà di

- 1 Colonnello comandante
- 5 Maggiori, uno dei quali al comando del Deposito
- 1 Capitano relatore, al Deposito
- 1 Direttore dei conti, al Deposito
- 4 Ufficiali d'amministrazione ai Battaglioni attivi
- 1 Aiutante maggiore in 2.° al Deposito
- 1 Ufficiale alla matricola, al Deposito
- 1 Ufficiale di massa al Deposito
- 1 Cappellano al Deposito
- 3 Chirurghi maggiori in 2.°, dei quali uno al Deposito
- 3 Furiere maggiori, uno dei quali al Deposito
- 2 Sergenti d'amministrazione al Deposito
- 3 Sergenti trombettieri a cavallo, di cui uno al Deposito
- 3 Caporali maggiori, uno al Deposito
- 2 Caporali d'amministrazione al Deposito
- 3 Armaiuoli, dei quali uno al Deposito
- 3 Vivandieri, di cui uno al deposito

50 In totalità.

Art. 3. Le compagnie del Corpo dei Bersaglieri consteranno ciascuna in tempo di guerra di

- 1 Capitano
- 2 Tenenti
- 2 Sottotenenti
- 1 Furiere
- 6 Sergenti
- 1 Caporale furiere
- 1 Caporale trombettiere
- 14 Caporali
- 8 Bersaglieri trombettieri

170 Bersaglieri

206 In totalità per ogni Compagnia.

Art. 4. Le Compagnie del Corpo dei Bersaglieri consteranno in tempo ordinario di pace di .

- 1 Capitano
- 2 Tenenti
- 2 Sottotenenti
- 1 Furiere
- 6 Sergenti
- 1 Caporale furiere
- 1 Caporale trombettiere
- 14 Caporali
- 8 Bersaglieri trombettieri

110 Bersaglieri

146 In totalità per Compagnia.

Art. 5. Il Deposito conterà in tempo di guerra di due Compagnie delle quali la prima avrà:

- 1 Capitano
- 2 Tenenti
- 2 Sottotenenti
- 1 Furiere
- 6 Sergenti
- 1 Caporale furiere
- 1 Caporale trombettiere
- 14 Caporali
- 8 Bersaglieri trombettieri.

La seconda Compagnia di Deposito sarà comandata da

- 1 Luogotenente
- 2 Sottotenenti.

Quanto ai bass'ufficiali sarà della stessa forza stabilita per la prima Compagnia di Deposito.

Art. 6. Il Deposito in tempo ordinario di pace conterà di una sola Compagnia formata come segue, cioè di

- 1 Capitano
- 1 Tenente
- 1 Sottotenente
- 1 Furiere
- 2 Sergenti
- 1 Caporale furiere
- 4 Caporali
- 2 Bersaglieri trombettieri.

Art. 7. Sono mantenute in vigore ed estese ai cinque Battaglioni le norme vigenti pei due Battaglioni attuali quanto al reclutamento del Corpo, al servizio, alla disciplina, all'amministrazione, alle paghe, ai vantaggi spettantigli.

Art. 8. Il Corpo sarà comandato da un Colonnello il quale avrà ragione alle paghe e vantaggi dei Colonnelli di fanteria.

I Capitani comandanti le Compagnie faranno in tempo di guerra servizio a cavallo, ed avranno ragione in questo caso ad una razione di foraggio al giorno, e ad un soprassoldo di L. 400 per entrata in campagna.

## Riorganizzazione del Corpo dei Bersaglieri.

*Relazione fatta alla Camera, il 12 dicembre 1848, dalla Commissione composta dei deputati MOFFA DI LISIO — RUSCA — VALVASSORI — DURANDO — RADICE — RETA E LONGONI relatore.*

SIGNORI — La Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge presentato dal signor Ministro della Guerra sulla riorganizzazione del Corpo dei Bersaglieri, avendo osservato

come ogni riforma o riorganizzazione dell'armata, la quale non esige aumento d'uomini e di spese, entra assolutamente nelle attribuzioni del potere esecutivo; e visto come per la proposta riorganizzazione dei Bersaglieri non abbia la Camera che ad autorizzare il Ministro a quella maggiore spesa che gli è a tal uopo necessaria, ha creduto di dover formulare la sua opinione nei termini seguenti:

**PROGETTO DI LEGGE.**

Articolo unico. Il Ministro della Guerra è autorizzato a fare le spese opportune per la formazione e riorganizzazione di cinque battaglioni di Bersaglieri.

**Riorganizzazione del Corpo dei Bersaglieri.**

*Relazione del Ministro della Guerra (Di SONNAZ), 18 dicembre 1848, con cui presenta al Senato il progetto di legge adottato dalla Camera il 12 stesso mese.*

SIGNORI SENATORI — Il corpo dei Bersaglieri quale è attualmente costituito non è proporzionato alla forza delle altre armi, e d'altra parte l'utilità e l'importanza dei servizi ch'esso rese nella scorsa campagna, hanno destato un universale desiderio che venisse convenientemente ampliato.

La Camera dei deputati ha sulla proposta del Ministero adottato a quest'uopo un progetto di legge che ora ho l'onore di presentare alle deliberazioni del Senato;

**PROGETTO DI LEGGE.**

Articolo unico. Il Corpo dei Bersaglieri sarà riordinato e portato da 3 a 5 Battaglioni.

Il Ministro della Guerra è autorizzato a fare le spese a ciò necessarie.

**Riorganizzazione del Corpo dei Bersaglieri.**

*Relazione della Commissione al Senato, 20 dicembre 1848, LA MARMORA ALBERTO relatore.*

SIGNORI — La vostra Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge sulla riorganizzazione del Corpo dei Bersaglieri, comunicato al Senato dal Ministro della Guerra nella tornata del 18 corrente, avendo preso in disamina l'articolo unico di detta legge, dichiara non avere osservazione contraria da esternare rispetto all'aumento del Corpo in questione; crede però la Commissione dover notare che il vocabolo *riordinato* usato nel titolo non corrisponde intieramente al senso della legge presentata, poichè si potrebbe supporre l'intenzione di variare l'ordinamento attuale dei tre Battaglioni ora esistenti; crede parimente che sarebbe stato da desiderarsi che venisse dichiarata approssimativamente la spesa che verrà prodotta dall'aumento del personale dello Stato Maggiore, non che quella che risulterà immancabilmente dal maggiore valore delle armi che verranno affidate ai Bersaglieri.

Ciò nondimeno, la legge essendo dichiarata d'urgenza, e le osservazioni fatte vertendo sopra quistioni di un ordine secondario, la Commissione ha deciso unanimemente di proporre l'adozione pura e semplice della legge in un articolo solo quale fu approvata dalla Camera dei deputati, e presentata poi dal Ministro della Guerra.

**Ritiro e corso provvisorio in Sardegna delle monete d'argento ed erosomiste proprie di quell'Isola.**

*Progetto di legge del Deputato PES, letto il 12 dicembre 1848.*

La esperienza di anni sei ha fatto conoscere g'inconvenienti emanati nell'interno commercio della Sardegna dal valore legale attribuito alle monete puramente nazionali di argento, ed erosomiste, non aventi corso fuori dell'Isola, nel sanzionarsi con legge del 1842, il sistema decimale, tanto per le contabilità come pel corso delle monete metalliche.

Assegnavasi a quelle monete un valore legale, che esclude la proporzionale relazione alle più nobili monete d'oro, ed alle inferiori monete di rame.

Alle tre monete d'oro, il *carlino*, *mezzo carlino* e *doppietta*, fissavasi il valore di lire nuove cinquanta, venticinque e dieci rispettivamente. Al soldo, *mezzo soldo* e *cagliarese*, quello rispettivamente di centesimi dieci, cinque ed uno.

All'incontro lo scudo d'argento, mezzo scudo e quarto di scudo, ricevevano il rispettivo valore di lire quattro, centesimi ottanta, lire due centesimi quaranta, e lire una centesimi venti. Il reale e mezzo reale, moneta erosomista, ricevevano il valore di centesimi quarantotto, e ventiquattro rispettivamente.

Siccome però il valore aritmetico della moneta Sarda, nel ragguglio alla moneta decimale, non potevasi alterare, il soldo sardo in cifra si continuò a calcolare per centesimi nove e millesimi sei, corrispondendo la lira nuova precisamente a soldi dieci sardi, e denari cinque.

Epperò sono giornalieri i discapiti, che incontransi, ora dallo spenditore, ora dal ricevente, sia per ridurre lo scudo da cinque lire in moneta sarda, che soggiace alla perdita di millesimi otto, ossia per ridurre a soldi nelle minute contrattazioni la stessa moneta sarda d'argento ed erosomista: poichè cinquanta soldi necessari a formare aritmeticamente lo scudo sardo di lire quattro e centesimi ottanta, formano in effetto metallicamente uno scudo da lire cinque, col divario quindi di centesimi venti, che nei più minuti dettagli di acquisti, e spesa, talora guadagnansi, talora perdonsi dal compratore, o dal venditore.

A rimuovere tali inconvenienti, che più chiaramente appariranno nella dimostrazione dei casi in cui emergono, occasionanti anche dissidi, nei quali non è sempre facile il riconoscere da qual canto stia la ragione; come ad effetto di agevolare pure le interne contrattazioni, sino a che possa farsi sparire la differenza di monetazione, che dopo la fusione non dovrà troppo a lungo più sussistere in Sardegna, ebbi ad ideare il seguente progetto di legge, che mi onoro di presentare alla Camera.

1.° Le monete d'argento proprie, e private della Sardegna, consistenti nello scudo, mezzo scudo e quarto di scudo, si

mantengono provvisoriamente in corso pel valore bensì lo scudo, dal giorno della pubblicazione della presente, di lire nove cinque, il mezzo scudo di lire due centesimi cinquanta, ed il quarto di scudo di lire una centesimi venticinque: ricevendosi, ed emettendosi per tal valore dalle pubbliche amministrazioni, e dalle tesorerie dell'Isola.

2.° Parimenti la moneta erosomista, denominata *reale*, e lo spezzato il mezzo reale, già riconosciuti in commercio, e nei cambi, per pezzi da soldi cinque, ed a soldi due e mezzo rispettivamente riassumeranno il valore già corrispondente al soldo e mezzo soldo in rame: e quindi il reale s'intenderà elevato al valore di centesimi cinquanta, ed il mezzo reale di centesimi venticinque.

5.° A cominciare dall'anno 1850 verrà stanziata nel bilancio dello Stato una somma ben vista secondo le circostanze, da impiegarsi nel ritiro alle tesorerie del Regno di uguale somma al valore in corso delle monete sarde di argento ed erosomista: le quali monete, a cura e per disposizione dell'amministrazione delle Finanze, si avranno annualmente a rifondere sino alla totale loro estinzione, onde convertirle nella moneta generale dello Stato, in corrispondenza al valore metallico delle monete ritirate, secondo la diversa loro specie.

### Esercizio provvisorio del bilancio attivo pel 1849.

*Progetto di legge presentato alla Camera l'11 dicembre 1848 dal Ministro delle Finanze (DI REVEL) (1).*

Art. 1. Sarà continuata per l'annata 1849 la riscossione dei dritti, delle tasse, degli emolumenti e di tutte le imposte indirette che vennero esatte nell'anno 1848 in conformità delle veglianti leggi e secondo le basi e tariffe prima d'ora sanzionate, tanto nelle provincie degli antichi Stati di Terraferma, quanto nell'Isola di Sardegna e nella provincia di Piacenza.

Art. 2. Il sale, i tabacchi, le polveri, la carta bollata e tutti i generi di privativa demaniale, continueranno parimenti a smaltirsi per l'anno 1849 secondo i prezzi portati dalle tariffe in vigore.

Art. 3. Le contribuzioni dirette *Prediale e Personale-mobiliaria o testatico* saranno riscosse per il 1849 tanto in principale quanto in centesimi addizionali anche per l'aggio di esazione nella stessa misura in cui furono stanziate per il 1848, e nelle medesime somme sarà pure riscossa la contribuzione delle Patenti in vigore nella provincia di Piacenza.

Art. 4. Le prestazioni e le contribuzioni solite a pagarsi nell'Isola di Sardegna a forma di tributo diretto sotto qualunque denominazione esse vengano di *donativi ordinari o straordinari, sussidii tanto ecclesiastici quanto laicali, prestazioni surrogate alle feudali, contributi ponti e strade, posta, torri, paglia, Amministrazione provinciale od altro titolo qualunque*, saranno pure riscosse nel 1849 sullo stesso piede del 1848 ed a norma dei veglianti ordinamenti da chiunque siano dovute, ecclesiastici e laici, privati, opere pie, Comuni e Corpi morali, senza che possa opporsi verun privilegio di classe od il difetto di autorizzazione ed assenso.

Art. 5. Provvisoriamente e sino alla pubblicazione dei ruoli

del 1849, la riscossione delle contribuzioni dirette continuerà ad operarsi su quelli del 1848.

Art. 6. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imposte di cui le Divisioni, le Provincie e le Comunità trovansi in possesso o che sono dai veglianti ordinamenti autorizzate a deliberare, onde sopperire alle passività ordinarie e straordinarie del loro bilancio.

### Esercizio provvisorio del Bilancio attivo pel 1849.

*Relazione fatta alla Camera il 20 dicembre 1848 dalla Commissione (1) incaricata dell'esame degli spoglie dei bilanci, FARINA PAOLO relatore.*

SIGNORI — La Commissione nominata dagli Uffici per l'esame del bilancio mi affidava l'onorevole incarico di riferirvi colla massima sollecitudine, che avendo essa preso in considerazione il secondo progetto di legge presentato alla Camera dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze il giorno 11 del corrente mese, riconosceva, alla unanimità l'urgenza di dare prima d'ogni altra cosa quei provvedimenti che valessero ad autorizzare nell'imminente cominciamento dell'anno 1849 la percezione, per parte del Governo del Re, di tutte quelle tasse, gabelle, contribuzioni e prestazioni di ogni sorta nel suddetto progetto di legge contemplate.

La sollecitudine però colla quale attesa la strettezza del tempo era la Commissione costretta a deliberare, la persuadeva che non essendosi potuto discutere l'opportunità, la giustizia, la convenevolezza, tutto quanto insomma concerne il merito intrinseco, dirò così, di ciascun balzello, riuscisse inopportuno, in vista anche del complesso delle circostanze politiche attuali, l'accordare tale facoltà al Governo del Re per tutto l'anno 1849, cosicchè pure alla unanimità veniva ammesso il principio che si dovesse apporre un termine più breve di quello contemplato nella legge, alla durata della facoltà medesima.

Ma nel determinare l'estensione di tale termine varie opinioni sorgevano, occasionate alcune dalle considerazioni della lunghezza del tempo necessario per la discussione di così gravi e molteplici materie in entrambe le Camere; altre dalla probabilità maggiore o minore di avvenimenti estranei che ne potessero incagliare o sospendere l'andamento; le quali davano luogo a lunga ed animata discussione al finire della quale la maggioranza considerato, che ove il bisogno lo richiedesse, il Parlamento avrebbe potuto prorogare il termine in ora prefisso, si accordava nell'estenderlo a due mesi, sostituendo conseguentemente nella redazione dei varii articoli alle espressioni che indicavano l'intera annata del 1849, quelle che limitano tale facoltà al solo primo bimestre dell'anno medesimo.

Ravvisata poscia l'opportunità di sopprimere nell'articolo primo del Progetto di legge relativamente alle tariffe le parole *prima d'ora sanzionate* e di leggere invece *leggi e tariffe veglianti*, espressione che ravvisava più conforme alle attuali circostanze di fatto, mi imponeva di sottoporre alla vostra approvazione, o signori, il progetto di legge modificato nel modo seguente:

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Sarà continuata per il primo bimestre del 1849 la riscossione dei dritti, delle tasse, degli emolumenti e di tutte

(1) Questo progetto di legge fu presentato unitamente alla relazione dello stesso Ministro sul bilancio attivo. — Vedi pag. 278.

(1) Vell'intera composta a pagina 268.

le imposte indirette che vennero esatte nell'anno 1848 in conformità delle leggi e tariffe veglianti, tanto nelle provincie degli antichi Stati di Terraferma, quanto nell'Isola di Sardegna e nella provincia di Piacenza.

Art. 2. Il sale, i tabacchi, le polveri, la carta bollata, e tutti i generi di privativa demaniale continueranno parimenti a smaltirsi per il primo bimestre del 1849 secondo i prezzi portati dalle tariffe in vigore.

Art. 3. Le contribuzioni dirette *Prediale, e personale-mobiliaria o testatico* saranno riscosse provvisoriamente tanto in principale quanto in centesimi addizionali anche per l'aggio di esazione nella stessa misura in cui furono stanziata per il 1848, e nelle medesime somme sarà pure riscossa la contribuzione delle patenti in vigore nella provincia di Piacenza.

Art. 4. Le prestazioni e le contribuzioni solite a pagarsi nell'Isola di Sardegna a forma di tributo diretto sotto qualunque denominazione esse vengano di *donativi ordinari o straordinari, sussidii tanto ecclesiastici quanto laicali, prestazioni surrogate alle feudali, contributi ponti e strade, posta, torri, paglia, Amministrazione provinciale, od altro titolo qualunque*, saranno pure riscosse per il primo bimestre del 1849 sullo stesso piede del 1848 ed a norma dei veglianti ordinamenti da chiunque siano dovute, ecclesiastici e laici, privati, opere pie, Comuni e Corpi morali, senz'chè possa opporsi verun privilegio di classe, od il difetto di autorizzazione ed assenso.

Art. 5. Provvisoriamente e sino alla pubblicazione dei ruoli del 1849 la riscossione delle contribuzioni dirette continuerà ad operarsi su quelli del 1848.

Art. 6. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imposte di cui le Divisioni, le Provincie e le Comunità trovansi in possesso o che sono dai veglianti ordinamenti autorizzate a deliberare, onde sopperire alle passività ordinarie e straordinarie del loro bilancio.

### Esercizio provvisorio del Bilancio attivo e passivo pel 1849.

*Relazione del Ministro delle Finanze (Ricci) 22 dicembre 1848, con cui presenta al Senato i progetti di legge adottati dalla Camera il 21 e 22 dicembre 1848.*

SIGNORI SENATORI — Quando presentavansi alla Camera dei Deputati i due bilanci attivo e passivo dello Stato, ben avvisando quanto la discussione dei medesimi riuscì dovesse ponderata e matura, e come perciò impossibile divenisse ottenerne sanzione per il primo giorno dell'imminente anno 1849, il mio predecessore rassegnava in pari tempo due progetti di legge intesi ad ottenere la facoltà di far continuare nel nuovo esercizio la riscossione di tutte le tasse ed imposte dirette ed indirette attualmente in vigore tanto negli Stati continentali, quanto nell'Isola di Sardegna sulle basi dei veglianti ordinamenti.

Straordinarissime circostanze non permisero che i bilanci venissero presentati con maggior sollecitudine, e l'epoca cui siamo giunti esige qualche ritardo alle riforme che alcuni rami d'imposta possono meritare; è però comprovato che le consuete rendite sono insufficientissime a pareggiare le spese progettate in bilancio, sicchè nessun inconveniente involge la domandata facoltà di riscuotere le imposte sul piede del 1848, e gravissime sarebbero le conseguenze se venisse una tale autorizzazione dilazionata, imperciocchè fra pochi giorni, nè

safè, nè tabacco, nè carta bollata, potrebbe forse avere legale commercio, e del pari nessuna tassa, nessun dritto nè di successione, nè di emolumento, nè d'insinuazione potrebbe a tutto rigore venire riscosso.

Poco dissimili considerazioni richiedevano l'autorizzazione di alcuni pagamenti, ossia di certe parti del bilancio passivo, cioè forma lo scopo della seconda legge provvisoria.

Già la Camera dei deputati pienamente convinta delle cose esposte si affrettò di votare le due proposte leggi con alcune leggere modificazioni. Nel presentarle ora alle deliberazioni del Senato, il Ministero ha fiducia che l'importanza dell'argomento e l'urgenza dell'oggetto sarà dal medesimo degnamente apprezzata, avuto massimamente riguardo che ciò anzichè togliere, lascerà maggior campo a quella profondità di discussioni che la materia dei bilanci richiede, ed a cui non basterebbero i pochi giorni che ancora restano da utilizzarsi sull'anno 1848.

Le leggi votate dalla Camera dei deputati sono del tenore seguente:

**Esercizio del Bilancio Passivo** (*Vedi il progetto di legge concernente l'esercizio provvisorio del bilancio passivo a pagina 277*).

**Esercizio del Bilancio Attivo.** Art. 1 e 2. *Identici a quelli della Commissione della Camera.*

Art. 3. Le contribuzioni dirette *prediale, e personale-mobiliaria o testatico* saranno riscosse provvisoriamente per il primo bimestre del 1849, tanto in principale quanto in centesimi addizionali, anche per l'aggio di esazione nella stessa misura in cui furono stanziata per il 1848, e nelle medesime somme sarà pure riscossa la contribuzione delle patenti in vigore nella provincia di Piacenza.

Art. 4. Le prestazioni e le contribuzioni solite a pagarsi nell'Isola di Sardegna a forma di tributo diretto sotto qualunque denominazione esse vengano di *donativi ordinari o straordinari, sussidii tanto ecclesiastici quanto laicali, prestazioni surrogate alle feudali, contributi ponti e strade, posta, torri, paglia, Amministrazione provinciale, od altro titolo qualunque*, continueranno pure ad essere riscosse per il primo bimestre del 1849 sullo stesso piede del 1848 ed a norma dei veglianti ordinamenti da chiunque siano dovute, ecclesiastici e laici, privati, opere pie, Comuni e Corpi morali, senz'chè possa opporsi verun privilegio di classe, od il difetto di autorizzazione ed assenso.

Art. 5 e 6. *Identici a quelli della Commissione della Camera.*

### Esercizio provvisorio del Bilancio attivo e passivo pel 1849.

*Relazione della Commissione al Senato 23 dicembre 1848, DE CARDENAS relatore.*

SIGNORI — Il servizio dello Stato è cosa di tale imperiosa necessità che non vi può essere considerazione di sorta che valga a indurre altri a ritenerlo neppure per un solo momento sospeso. Questa necessità è quella che nelle circostanze attuali in cui non vi era tempo da provvedere in via ordinaria e regolare il bilancio attivo e passivo, obbligava il Ministero a chiedere una provvisoria autorizzazione sia per effettuare le riscossioni, che per divenire ai pagamenti degli stipendi scadenti, alla soddisfazione delle contratte obbligazioni, ed alle occorrenti provvigioni pel servizio militare di terra e di mare: e questa autorizzazione non la chiedeva che pel solo primo bimestre dell'anno prossimo 1849, lasciando così libero il tempo a più regolari provvedimenti.

La Camera dei deputati persuasa della sovraespressa necessità adottava le due leggi che le venivano dal Ministero presentate con alcune non sostanziali modificazioni che vi si proponevano: e questa necessità stessa persuade ora la vostra Commissione a proporvene pure l'intera adozione con la sola piccola variante che vi si presenta di alcune poche parole nell'articolo 2 della legge riguardante le spese. E questa variazione vi si propone soltanto, non volendosi da noi per nulla pregiudicare i diritti della Lista civile, nè stabilire dei precedenti che possano in alcun modo far supporre il Parlamento volersi immischiare nel bilancio interno della Casa Reale, come sembrerebbe appunto accennarlo la distinzione di spese specificata nell'ultimo inciso dell'art. 2 con le parole.

« *Ed alle spese ordinarie fisse iscritte a favore della Lista civile.* »

parole, che la vostra Commissione m'incarica proporvi si cambino nelle seguenti:

« *Ed alla somma provvisoriamente stata iscritta nel progetto di bilancio per la Lista civile.* »

Ammissa questa sola variazione, e non facendo caso che queste due leggi si riferiscano ad un progetto di bilancio non presentatoci, e non conosciuto perchè stiammo non si possa esso distaccare gran fatto dall'ordinario andamento delle cose quale era negli anni precedenti, nè di venire con ciò a stabilire delle massime che possano pregiudicare la successiva formazione del bilancio, la vostra Commissione vi propone di adottare in ogni loro parte le due leggi proposte.

### Esercizio provvisorio del Bilancio passivo pel 1849.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 13 dicembre 1848 dal Ministro delle Finanze (DI REVEL) (1).*

Art. 1. Tuttavolta che prima dell'apertura dell'anno finanziario 1849 non sia ancora emanata la legge portante approvazione del bilancio universale passivo di detto anno, è fatta facoltà ad ogni Capo di Dicastero di provvedere intanto al pagamento delle spese d'indole fissa ed ordinaria, comprese nel progetto di bilancio preparato per l'anno suddetto dall'Azienda od Aziende da esso dipendenti.

Art. 2. Le disposizioni di cui all'articolo precedente s'intendono estese alle assegnazioni direttamente fatte sulla Tesoreria generale e sulle Tesorerie di provincie, ed alle spese ordinarie fisse iscritte a favore della Lista civile.

Art. 3. S'intenderanno comprese nelle stesse disposizioni menzionate nel detto articolo primo, le paghe militari solite pagarsi mensilmente, gli stipendi non maggiori di L. 2/m. che pur si corrispondono mensilmente; ad esclusione così degli altri stipendi pagabili per trimestre, e delle pensioni e trattamenti d'aspettativa di ogni natura.

### Esercizio provvisorio del Bilancio passivo pel 1849.

*Relazione fatta alla Camera il 21 dicembre 1848 dalla Commissione (2) incaricata dell'esame degli spogli e dei bilanci FARINA PAOLO, relatore.*

SIGNORI — Ad ottenere la legale regolarità dei pagamenti indispensabili per il servizio dello Stato, l'alimento delle forze

(1) Questo progetto di legge fu presentato unitamente alla relazione dello stesso Ministro sul bilancio passivo. — Vedi pag 307.

(2) Vedi com'era composta a pagina 208.

di esse, e l'attuazione dei preparativi necessari per incontrare l'avvenire, riconosceva la Commissione del bilancio l'urgenza di occuparsi sollecitamente dell'esame del progetto di legge portante autorizzazione provvisoria al pagamento delle spese fisse ed ordinarie per l'anno 1849.

E come la strettezza del tempo non consentiva lo scendere ad esame particolareggiato ed approfondito di tutte e singole le spese dello Stato, e per altra parte l'indole del Governo costituzionale non consente che il Ministero responsabile resti senza autorizzazione a dovere far fronte alle spese che fra pochi giorni si renderanno indispensabili per l'andamento della pubblica cosa; così la Commissione suddetta mi affidava l'onorevole incarico di riferirvi aver essa adottato in genere il suddetto progetto di legge.

A meglio però determinare l'estensione delle facoltà con questa legge accordate provvisoriamente al Governo del Re, la Commissione credeva opportuno specificare che le facoltà medesime si estendevano ad incontrare tutte quelle spese straordinarie che potranno occorrere ai più efficaci preparativi di guerra, come altresì a tutti i pagamenti occasionali da obbligazioni anteriori, la scadenza dei quali si avvererà durante il primo periodo dell'anno entrante. Aggiungeva quindi relativamente a tali oggetti due articoli appositi, incaricandomi di sottoporre alla vostra approvazione la legge formulata nel modo seguente:

### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Fino all'approvazione del bilancio universale passivo dell'anno 1849, è fatta facoltà ad ogni capo di Dicastero di provvedere intanto al pagamento delle spese d'indole fissa ed ordinaria, comprese nel progetto di bilancio preparato per l'anno suddetto dall'Azienda od Aziende da esso dipendenti.

Art. 2. Le disposizioni di cui all'articolo precedente s'intendono estese alle assegnazioni direttamente fatte sulla Tesoreria generale e sulle Tesorerie di provincie, ed alle spese ordinarie fisse iscritte a favore della Lista Civile.

Art. 3. S'intenderanno comprese nelle stesse disposizioni menzionate nel detto articolo primo, le paghe militari solite pagarsi mensilmente, e gli stipendi non maggiori di lire 2/m. che pure si corrispondono a mese; ad esclusione così degli altri stipendi pagabili per trimestre, e delle pensioni e trattamenti d'aspettativa di ogni natura.

Art. 4. Potrà tuttavia il Ministro della Guerra nel primo trimestre 1849 provvedere alle spese straordinarie occorrenti al Dicastero di Guerra e Marina, rendendo conto alla Camera del suo operato alla scadenza del termine suddetto.

Art. 5. S'intenderà pure autorizzato il Governo a provvedere per ogni spesa risultante da obbligazioni anteriori.

### Esercizio provvisorio del Bilancio passivo pel 1849.

*Relazione del Ministro delle Finanze (RICCI) 22 dicembre 1848, con cui presenta al Senato il progetto di legge adottato dalla Camera lo stesso giorno (1).*

Art. 1. È fatta facoltà ad ogni Capo di Dicastero di provvedere per il primo bimestre del 1849 al pagamento delle spese

(1) Questo progetto di legge fu presentato al Senato contemporaneamente a quello per l'esercizio provvisorio del bilancio attivo e con una sola relazione per ambedue. Lo stesso venne praticato dalla Commissione del Senato, come si riscontra a pag. 276.



d'indole fissa ed ordinaria, comprese nel progetto di bilancio preparato per l'anno suddetto dall'Azienda od Aziende da esso dipendenti.

Art. 2, 3 e 4: identici a quelli della Commissione della Camera.

## Bilancio attivo pel 1849.

*Relazione del Ministro di Finanze (Di REVEL), 11 dicembre 1848, con cui presenta alla Camera il progetto di legge per l'approvazione del Bilancio attivo del 1849 ed i rapporti delle rispettive Amministrazioni.*

SIGNORI — Una delle più essenziali prerogative che nei paesi retti a forme libere è attribuita alla rappresentanza nazionale ella è certamente quella di regolare la natura ed il limite delle gravanze pubbliche, e di statuire sull'impiego del danaro proveniente dalle medesime.

Noi avremmo vivamente desiderato di potervi, o Signori, presentare assai più per tempo il progetto del bilancio che comprende la proposta delle Rendite e delle Spese presunte pel prossimo venturo anno 1849 acciò le vostre deliberazioni avessero potuto emanare prima che quell'anno fosse incominciato, e così entrare nella vera via dell'ordine e della regolarità che presieder debbe nell'amministrazione delle Finanze dello Stato; che se prima d'ora non ci venne dato di poter compiere a questo dovere, accagionare se ne debbono le molteplici gravi occupazioni che in questi straordinarissimi tempi occorsero alle varie Amministrazioni che concorrer debbono a dare gli elementi di che consta il lavoro che abbiamo l'onore di presentarvi.

Se non che è nostro avviso che questo involontario ritardo non potrà nuocere alla profondità ed alla maturità delle vostre deliberazioni, nè essere d'incaglio all'andamento regolare della cosa pubblica, avvegnachè mentre esaminerete a fondo le varie parti del bilancio potrete intanto autorizzare la riscossione de' tributi sulla base dei passati anni, e concedere allocazioni parziali di fondi per quei servizi che non ammettono ritardo, sospendendo per contro quelle che si riferiscono ad oggetti non urgenti o solo pagabili a semestri o trimestri scaduti come sarebbero in genere le pensioni e gli stipendi, tranne, quanto a questi, quelli inferiori a L. 2,000.

Per colui che durante una lunga serie d'anni ebbe ad occuparsi di bilanci che, sebbene in apparenza presentassero dei disavanzi più o meno conseguenti, lasciavano però fondata speranza non solo di vederli, a conti resi, scomparire, ma convertirsi persino in attività; è grave e spiacevole incarico di trattare ora lo stesso argomento colla dolorosa certezza che senza risorse straordinarie e malagevoli a procacciarsi, non si possa conseguire lo stesso scopo; ma il conforta il pensiero che la causa del mutato stato di cose è causa necessaria, gloriosa e feconda di più prosperi risultati, come altresì che con mano ferma ed insieme prudente regolerete nei giusti e convenienti limiti ogni parte del servizio pubblico.

Di due parti consta il Bilancio dello Stato, l'una concerne le Rendite presunte, l'altra le spese prevedibili. Secondo il sistema generalmente invalso nei paesi di libera discussione, lo esame comincia dalle Spese, e queste ammesse in istanziamiento, si passa poscia alla discussione delle Rendite, ossia dei mezzi per far fronte alle Spese acconsentite.

Un contrario sistema era stabilito dai nostri regolamenti

economici. Si disaminava prima il Bilancio delle Rendite, e dopo di averne fermata la cifra in quella somma di più probabile accertamento, si passava allo stanziamento delle spese procurando di contenerle il più possibilmente nei limiti delle entrate presunte.

Noi seguiremo qui lo stesso sistema perchè così stabilito dai Regolamenti in vigore, e perchè del resto favorirà meglio il raffronto che occorresse d'instituire cogli anni passati.

Le Rendite dello Stato sono pressochè per intero amministrate dal Ministero delle Finanze per mezzo delle Aziende Generali dal medesimo dipendenti, tranne quelle dei Consolati e delle Poste, dei Marmi e Miniere, e dei Noliti sui piroscafi dello Stato, che sono nelle dipendenze rispettivamente delle Aziende dell'Estero, dell'Interno e della Marina, ma che si versano, come tutte le altre nelle Tesorerie provinciali.

Ciascuna Azienda produttiva forma il parziale bilancio delle proprie rendite diviso per natura di prodotto, e per Ufficio o Contabile preposto alla loro riscossione, e vi appone in margine come mezzo di confronto la somma corrispondente bilanciata nell'anno immediatamente precedente. Un'apposita relazione annessa a cadun bilancio dà ragione delle differenze dello stanziamento in più o in meno.

La riunione dei risultamenti di questi bilanci parziali forma il bilancio generale attivo. Noi non ci soffermeremo a rendere minuta ragione della natura delle rendite e delle cause influenti al loro aumento o decrescimento; le relazioni anzidette le chiariscono abbastanza, e vi si potrà quindi ricorrere a misura che si procederà alla discussione loro.

Che se il lavoro che presentiamo è per ora circoscritto ai prodotti (come altresì alle spese) delle antiche provincie di Terraferma, senza che vi figurino nè quelle del Regno di Sardegna, nè la Piacentina, non è già che il Governo del Re intenda che non rimangano associate agli alti destini che la Provvidenza riserva alla gloriosa Corona Sabauda, siccome a noi già le associa la comunanza di libere istituzioni, ma ciò vuol ripetersi unicamente dacchè:

Quanto alla Sardegna stringe la necessità di occuparsi da prima del riordinamento di quelle rendite e di quelle passività speciali, onde classificarle nelle competenze di ciascun Dicastero ed Azienda; ciò che eseguitosi, non ha molto da una apposita Commissione, varrà di più sicura guida ad operare la desiderata fusione di esse rendite e passività nel Bilancio di cui si ragiona con apposita giunta a supplimento a ciascun bilancio, categoria od articolo relativo, secondochè ci proponiamo di presentare alle vostre deliberazioni; e quanto agli Stati di recente aggregatisi al Piemonte, dalla mancanza per ora di nozioni sufficienti per valer di norma in un lavoro di tanta importanza, nozioni che, nell'attuale condizione di cose, non sarebbe agevole di compilare.

Le diverse specie di prodotti che alimentano l'Erario, possono riassumersi in tre separate classificazioni.

### PARTE PRIMA

#### ATTIVO.

1.° *Rendite ordinarie certe*, e sono quelle che preventivamente è lecito determinare in somma precisa, come le contribuzioni prediale e personale, il fitto dei beni demaniali, i pedaggi od altri diritti regali concessi ad impresa, ed il prezzo di appalto della Gabella accensata.

2.° *Rendite ordinarie variabili*, e sono i prodotti soggetti ad aumento o diminuzione, le Dogane, cioè, la vendita de' sali

e tabacchi e polveri, le R. Poste, i dritti d'Insinuazione, la carta bollata, gli emolumenti diversi ed i prodotti insomma che la legge ha distinto col nome di Tributi indiretti che variano a seconda de' tempi, delle circostanze più o meno favorevoli allo sviluppo del commercio, alle importazioni e consumazioni interne, ed alle private contrattazioni.

3.° *Rendite straordinarie*, e compongonsi queste di attività meramente accidentali, dipendenti da fatti isolati non aventi carattere di perenne durata; le une di certa, e le altre di variabile realizzazione.

Come lo accennammo in principio di questo discorso, le relazioni e le tabelle compilate da ciascuna Azienda svolgono a sufficienza l'origine, il modo di riparto e di percezione delle varie specie de' prodotti anzidetti.

Consultandole, ognuno avrà mezzo di addentrarsi nelle più minute particolarità, e di valutare le differenze che si ripartiscono sugli articoli speciali di cui componesi ogni categoria.

Ci restringeremo quindi a riassumere il complesso delle circostanze che concorrono a stabilire i limiti delle rendite proposte.

Una tabella distinta colla lettera A (pag. 282 e seguenti) che fa seguito a questo nostro lavoro, giustifica che il total importare di prodotti proposti pel 1849 ascende a L. 73,856,801 68, somma questa che, depurata dai fondi provenienti dalla Cassa di riserva, riducesi a L. 72,925,801 58, vero rappresentativo delle *Rendite certe, variabili e straordinarie* nel senso della definizione poc'anzi indicata.

Del pari è giustificato da questa stessa tabella quali siano i divari, e se in più od in meno che riscontransi comparativamente alle rendite stanziare pel 1848; ciò che risolvesi in una differenza passiva di L. 3,753,812 44.

Prima più sensibile causa si è quella della temuta progressiva decrescenza de' prodotti più ragguardevoli amministrati dall'Azienda delle Gabelle, decrescenza derivante:

1.° Dal discapito di 2,500,000 che presumesi sui diritti doganali per causa del rallentato commercio e della libera entrata negli Stati del Continente dei prodotti naturali dell'Isola di Sardegna per lo passato soggetti bensì a dazio, ma differenziale e di bandiera che ne favoriva l'importazione quasi esclusiva in Terraferma.

2.° Dalla riduzione apportata nel prezzo del sale, per cui, e malgrado un più considerevole smercio, pur s'ha a ripetere una rendita minore di L. 1,004,000 in confronto del bilanciato pel 1847, e di oltre 3,000,000 e mezzo sul riscosso nel 1846.

Coll'andare del tempo si verrà forse a raggiungere l'antico prodotto mercè un progressivo aumento della consumazione di quel genere; frattanto però l'Erario ha una perdita certa di L. 3,500,000 di rendita netta, e sopporta una spesa più forte in acquisti e trasporti di maggior copia di sale. Non è da lamentarsi questo risultato: lo accenniamo solo per notare che presso di noi si promosse e si eseguisce da ben nove mesi ciò che altrove promesso da lunga mano, non venne finora eseguito o fu ritratto.

Il maggior prodotto però, che favorevoli circostanze lasciano sperare sulla vendita de' tabacchi e delle polveri, scemerà il risultato della total differenza attribuita ai principali due rami suddetti *Dogane e Sali*; indi il preciso divario in meno sul bilancio delle Gabelle riducesi a L. 2,955,000.

Notiamo ancora che i prodotti fra certi bilanciati dall'Azienda delle Gabelle havvi il balzello sulla vendita del vino al minuto, delle carni, cuoia e liquidi spiritosi o fermentati conosciuto sotto il nome di *Gabelle accensate*. Da quest'imposta sono

immuni le Provincie del Ducato di Savoia, di Genova, del Contado di Nizza, e quella d'Aosta, dell'Ossola e della Valsesia. Difettose, il riconosciamo senza esitanza, ne sono le basi ed il modo di percezione; ma a fronte di contratti regolarmente stipulati, forza è sospenderne la riforma sino all'espiazione de' medesimi.

La tariffa doganale, migliorata d'assai nelle precipue sue parti nel volgere degli ultimi anni, ha pur d'uopo, non solo d'una revisione, ma d'una riforma e d'una ristampa compiuta, onde quanto meno l'applicazione sua riesca più facile a conoscersi dal Commercio e dagli agenti dell'Amministrazione; ma nell'avvicendamento di eventi or fausti, ora infausti di che l'anno che scade fu cotanto fecondo, non si potè avere mai una base certa sulla quale poggiare una operazione così complessa e che riassume in sé tanti e sì importanti interessi da considerare.

L'Azienda Generale delle Regie Finanze incaricata di amministrare molte categorie di rendite di indecisa quotità, non potè non tener conto dell'attuale stato di cose, onde su queste basi proporre le somme che figurar debbono nel Bilancio 1849.

Il complesso delle sue proposte, che sembrano le più conformi a quanto può di presente presumersi, accusa una differenza in meno tra i due esercizi 1848-49 di L. 644,662 22, ed è originata dal minor prodotto del Lotto, ramo che si avvicina alla sua estinzione, dell'Insinuazione e Tabellione, dei Dritti Giudiziali, delle Multe e Pene pecuniarie, delle Spese di Giustizia, delle Patenti di Capitano di mare, di Passaporti, Porto d'Armi ed altri proventi di minor conto; mentre le categorie — *Emolumenti delle sentenze* — *Canali del Vercellese* — *Censi* — *Crediti demaniali* — *Diritti di successione* — *Tassa sulle vetture pubbliche* — *Carta bollata*, ecc., presentano un qualche divario in più, già compensato dal finale risultamento dell'accennata somma.

Parecchi de' principali prodotti di quest'Azienda, come sarebbero quelli dell'Insinuazione, di Emolumento e delle Successioni, esigono una riforma onde metterli maggiormente in armonia fra di essi e renderli ad un tempo più produttivi e meno vessatori, ma questa riforma, per essere ragionata e durevole, vuol essere basata sul sistema della procedura civile, il di cui Codice non è ancora pubblicato.

Così pure le Contribuzioni fondiarie sono suscettive d'un più equo riparto e quindi d'un maggior prodotto, ma finché non si abbia un nuovo generale catasto, le operazioni di parziale perequazione riesciranno sempre erronee ed arbitrarie. Le nozioni al postutto contenute nell'unità relazione della Azienda di Finanze, ci dispensano dall'entrare in più minuti particolari in riguardo ai rami di prodotto dalla medesima amministrati.

Le R. Poste presumesi frutteranno la somma di L. 2,503,800 ossia L. 25,000 in più del 1848, ed i Consolati L. 95,000 a vece che nel Bilancio del corrente anno, si stanziarono per L. 100,000, quali divari producono in definitivo un prodotto maggiore di L. 18,000.

Di tenue entità è la rendita dei Marmi e Miniere, che amministra la Generale Azienda dell'Interno. Comparativamente al 1848, durante il quale presumesi di realizzare la somma di L. 252,980 50, credesi non si possa prevedere che un divario in meno di L. 874, onde le proposizioni fatte pel 1849 ascendono a L. 252,106 50.

Il Bilancio attivo che compilò l'Azienda dell'Interno per rappresentare i prodotti delle due Università di Torino e di Genova, rileva a L. 587,664 39, a vece che pel 1848 fu determinato in sole L. 577,624 59, e l'aumento di L. 10,040 si at-

tribuisce pressochè per intero alla categoria degli Emolumenti a percepirsi dall'Università di Genova, che credesi saranno più conseguenti, stante l'accresciuta quota dei depositi a farsi dagli studenti, siccome determinò la tariffa approvata col R. Biglietto del 20 dicembre 1847.

Uguale è la somma proposta sul bilancio della Marina, cioè L. 108,000, ed eguali sono altresì i titoli parziali di cui compongonsi le due categorie che lo costituiscono — *Nolo dei passeggeri* che viaggiano sui battelli a vapore dello Stato, dal Continente alla Sardegna e viceversa — ed *annualità fissa* posta a càrico delle finanze dell'Isola, qual concorso nella spesa cui danno luogo i mezzi di seco lei corrispondere.

Il Bilancio particolare dell'Amministrazione Centrale delle R. Zecche che sostanzialmente è Bilancio d'ordine assorbito da equivalenti passività, ascende a L. 199,500, così offrendo una complessiva maggior rendita di L. 45,950, se confrontato col Bilancio dell'anno in corso.

E Bilancio d'ordine è pressochè quello altresì cui, a seconda del fin qui praticato, addivenne l'Ispezione generale del Regio Erario. Rileva questo a L. 603,056 50, quandochè pel 1848 ascese a L. 852,390 37; indi si ha una differenza in meno di L. 229,333 87, differenza che trae più specialmente origine, sia dal cessato prodotto de' prestiti su deposito sete ed effetti pubblici, sia dall'alienazione effettuata e da effettuarsi d'alcune cedole appartenenti allo Stato.

E per ultimo una differenza in più di L. 31,814 58 rilevasi sui fondi che nel 1849 occorrerà estrarre dalla Cassa di Riserva.

La proposta total somma di L. 951,000 concerne in gran parte lavori che precedenti speciali determinazioni dichiararono a carico di detta Cassa, e le restanti L. 151,000 debbono far fronte ad opere di recente progettate ed iscritte sul Bilancio passivo della generale Azienda d'Artiglieria, opere, che per la natura e l'indole loro vogliono parimenti imputarsi sulla Cassa stessa.

Ommisi, o Signori, di distinguere la natura di tutti questi prodotti secondo la premessa classificazione di *Rendite certe, variabili e straordinarie*.

A ciò supplirà la nota posta in calce della Tabella A, e meglio ancora vi suppliranno i Bilanci parziali di ciascun'Azienda, documenti tutti che concordemente giustificano i seguenti risultati:

Ascendere cioè	
Le Rendite ordinarie certe a . . . .	L. 19,860,693 43
Idem variabili a . . . .	» 82,864,007 »
Le Rendite straordinarie certe a . . . .	» 201,101 15
Idem variabili a . . . .	» » »
Ed i fondi provenienti dalla Cassa di Riserva a . . . . .	» 951,000 »
<b>Totale eguale. . . . .</b>	<b>L. 73,856,801 88</b>

Ella è questa la complessiva Rendita che presumesi di potere introitare nel 1849. Dessa è, come si vedrà in occasione dell'esame del Bilancio passivo, insufficientissima a far fronte alle Spese proposte per quello stesso anno, ivi comprese quelle pel proseguimento dei lavori della Strada Ferrata, ma escluse le riferibili al mantenimento dell'Esercito sul piede straordinario attuale di guerra, ed alle continue nuove provviste di oggetti di Materiale militare, per le quali tutte un Bilancio straordinario supplementario verrà presentato dal Ministro della Guerra.

Allorchè vi sarà presentato questo Bilancio straordinario, a Camera sarà pur chiamata a discutere sui mezzi anche

straordinari di sopperire alle passività che in esso verranno iscritte.

Quanto poi al fondo di L. 951,000 che s'indica prelevabile dalla Cassa di Riserva, giova notare che questo stanziamento attivo si porta per regolarità di Contabilità in quanto che la Spesa a cui con esso debbesi sopperire è una Spesa continuativa, per la quale eransi preventivamente vincolati corrispondentemente in più anni i fondi della Cassa di Riserva; in realtà però questi fondi furono applicati ad altre Spese straordinarie di guerra occorse nell'anno volgente, sicchè converrà ripignare altrimenti nella Contabilità del corrente anno la Cassa di Riserva di quella somma se debbe costituire un'attività pel 1849.

Intanto però che seguirà l'esame e la discussione del presente Bilancio delle Rendite, essendo di tutta necessità che l'incasso delle medesime, ed il pagamento delle Spese urgenti non soffra ritardo per difetto di legale approvazione del Parlamento, noi teniamo ordine del Re di proporvi i seguenti progetti di legge.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Le entrate ordinarie del Bilancio dello Stato per l'esercizio 1849 indipendentemente da quanto concerne alla Isola di Sardegna, ed alla provincia di Piacenza, i cui prodotti formeranno l'oggetto d'un'appendice, sono ammesse nella somma di *settantadue milioni settecento ventiquattro mila settecento lire e quarantatre centesimi*.

Le entrate straordinarie sono valutate nella somma di *un milione cento trentadue mila cento una lira e quindici centesimi*, ivi compresa la somma di *lire novecento trentun mila* da estrarsi dalla Cassa di Riserva.

Art. 2. Il Bilancio attivo dello Stato, salva la riserva di cui all'articolo 1.º, è perciò ammesso nella total somma di *settantatre milioni ottocento cinquantasei mila ottocento una lira e centesimi cinquant'otto* erogabili nelle Spese dell'esercizio 1849 a tenore dei Bilanci passivi che verranno successivamente approvati.

(NB. Vedi a pag. 275 l'altro progetto di legge accennato nell'ultimo periodo della precedente relazione e concernente l'esercizio provvisorio del Bilancio attivo).

**PROSPETTO**

**DELLE**

**RENDITE PROPOSTE PEL 1849**

---

TABELLA A

**RENDITE PROPOSTE PEL 1849**

AZIENDE	NUMERO delle categorie iscritte al bilancio DI CIASCUNA AZIENDA	NATURA DEI PRODOTTI	SOMMA		DIFFERENZA		ANNOTAZIONI
			che proponesi sul Bilancio 1849.	stanzziata sul Bilancio 1848	In più	In meno	
<b>AZIENDE</b>	» 1	Rendite ordinarie certe					
	» 2	Rendite straordinarie certe					
	» 3	Rendite straordinarie variabili					
	» 4	Rendite ordinarie variabili					
	» 5	Rendite straordinarie certe	Dogane e contravvenzioni Dogane . . . . .	12,200,000 »	14,700,000 »	»	2,500,000 »
	» 6	Rendite ordinarie certe	Dazio di consumo e contravvenzioni . . . . .	1,602,000 »	1,672,000 »	»	70,000 »
	» 7	Rendite straordinarie certe	Gabelle accensate . . . . .	4,672,900 40	4,673,852 75	»	952 35
	» 8	Rendite ordinarie certe	Dritto di macina . . . . .	10 36	10 36	»	»
	» 9	Rendite straordinarie certe	Sali e contravvenzioni . . . . .	11,006,000 »	12,010,000 »	»	1,004,000 »
	» 10	Rendite ordinarie certe	Tabacchi . . . . .	10,017,000 »	9,417,000 »	600,000 »	»
	» 11	Rendite straordinarie certe	Polveri e piombi e contravvenzioni . . . . .	801,600 »	481,600 »	20,000 »	»
	» 12	Rendite ordinarie certe	TOTALI PER AZIENDA . . . . .	59,999,310 76	42,954,443 11	620,000 »	(1) 5,374,952 35
<b>FINANZE</b>	» 13	Rendite ordinarie certe	11,775,308 84	11,775,308 84	»	»	
	» 14	Rendite straordinarie certe	742,996 90	742,996 90	»	»	
	» 15	Rendite ordinarie certe	205,360 »	205,360 »	»	»	
	» 16	Rendite straordinarie certe	8,475 »	8,475 »	»	»	
	» 17	Rendite ordinarie certe	Idem a carico delle Provincie — Concorso nelle spese degli uffici di posta mandamentale . . . . .	40,000 »	40,000 »	»	»
	» 18	Rendite straordinarie certe	Rimborso dalla cassa delle anticipazioni per stipendi d'impiegati del Debito Pubblico . . . . .	6,600 »	4,200 »	2,400 »	»
	» 19	Rendite ordinarie certe	Lotto . . . . .	5,250,000 »	5,450,000 »	»	180,000 »
			<p align="center"><b>(1) RISULTAMENTO</b>                  Differenza in meno L. 3,574,952 35                  Idem in più . . . . . 620,000 »                  Resta in meno L. 2,954,952 35</p>				

20	Insinuazione e Tabellione . . . . .	4,500,000	4,850,000	»	350,000
21	Emolumenti delle Sentenze e Regie provvisori . . . . .	1,000,000	960,000	40,000	»
22	Dritti sugli atti giudiziari . . . . .	650,000	680,000	»	50,000
23	Ipotecche . . . . .	265,000	275,000	»	10,000
24	Fitto beni e case . . . . .	652,945 95	665,945 46	»	12,997 55
25	Fitto dei Regii canali, porti, ponti, pedaggi, dritti d'acqua e di pesca . . . . .	761,845 70	765,054 32	»	5,208 82
26	Canali del Vercellese . . . . .	550,115 01	547,254 55	2,878 68	»
27	Censi, canoni, livelli e prestazioni diverse . . . . .	78,625 97	72,448 99	6,176 98	»
28	Crediti demaniali . . . . .	116,658 54	114,151 54	2,507	»
29	Prezzo vendita autorizzata con Patenti 17 maggio 1821 di beni aggiudicati alle R. Finanze . . . . .	57,510 96	71,040, 09	»	15,729 15
30	Multe e pene pecuniarie . . . . .	220,000	290,000	»	70,000
31	Finanza dei notai, misuratori e sensali, ecc. . . . .	187,000	187,185	»	185
32	Ricupero spese di giustizia criminale e di trasferta del Pubblico Ministero nei giudizi d'interdizione promossi d'ufficio . . . . .	220,000	280,000	»	60,000
33	Dritti di successione . . . . .	700,000	690,000	10,000	»
34	Tassa sulle vetture pubbliche . . . . .	54,058 99	48,542 76	5,516 25	»
35	Dritti sulle patenti di capitano e di patrono di marina, passaporti, licenze per bigliardi, porto d'armi e permessi di caccia . . . . .	200,000	270,000	»	70,000
36	Libretti degli operai e delle persone di servizio . . . . .	5,000	4,000	»	1,000
37	Carta bollata . . . . .	2,250,000	2,185,000	65,000	»
38	Carta filigranata per le carte e tarocchi . . . . .	76,000	78,000	»	2,000
39	Ricupero di spese anticipate dai Collegi notarili nei giudizi d'interdizione, o di nomina di Consulenti . . . . .	4,000	1,000	»	»
40	Depositi per le cause di revisione . . . . .	12,000	6,000	6,000	»
41	Tassa sulle usine destinate alla fondita ed alla manipolazione di sostanze minerali . . . . .	955 44	774 01	161 45	»
		28,582,254 78	29,044,714 94	140,640 52	805,120 48

*Da riportarsi*

**Segue  
FINANZE**

Segue TABELLA A

**RENDITE PROPOSTE PER IL 1949**

AZIENDE	NUMERO delle categorie iscritte sul bilancio DI CIASCUNA AZIENDA	NATURA DEI PRODOTTI	SOMMA		DIFFERENZA		ANNOTAZIONI
			che propongono sul Bilancio 1949	stanziate sul Bilancio 1948	In più	In meno	
AZIENDE		<i>Di riporto</i>	28,582,254 78	29,044,714 94	140,640 52	803,120 48	
		Restituzione di prestiti fatti dalle Regie Finanze a Province, Comuni, Corpi Amministrati, Società private ed altri	71,720 67	52,597 67	19,523 »	»	
		Quota a carico dei Comuni dell'antica Repubblica Ligure per le spese di primo Stabilimento degli Archivi di Genova	480 »	480 »	»	»	
		Concorso della città d'Acqui e d'altri Comuni per costruzione d'un ponte sulla Bormida	»	166 66	»	166 66	
		Residuo prezzo Beni alienati dal Governo Francese	8,252 45	8,252 45	»	»	
Segue FINANZE		Arginamento dell'Isère e dell'Arc in Savoia ( quote di concorso e prodotti derivanti da tale arginamento )	114,525 55	115,865 95	»	1,358 40	
		TOTALI PER AZIENDA	28,577,165 45	29,221,825 65	159,965 52	(1) 804,625 54	(1) RISULTAMENTO Differenza in meno . L. 804,625 54 Idem in più . . . » 159,965 52
		Consolati di S. M. all'estero	95,000 »	100,000 »	»	5,000 »	Resta in meno L. 644,602 92
ESTERO		Amministrazione delle Regie Poste	2,505,800 »	2,480,800 »	25,000 »	»	
		TOTALI PER AZIENDA	2,598,800 »	2,580,800 »	25,000 »	(2) 5,000 »	(2) RISULTAMENTO Differenza in più . . L. 25,000 » Idem in meno . . . » 5,000 »
INTERNO		Marmi e miniere	252,106 50	252,980 50	»	(3) 874 »	Resta in più L. 18,000 »
		Annualità	29,125 »	29,125 »	»	»	
		Fitto case	59,009 19	58,859 19	170 »	»	(3) RISULTAMENTO Differenza in meno . . L. 874 » Idem in più . . . » »
		Emolumenti concernenti agli studi delle scienze	295,585 05	295,585 05	»	»	Resta in meno L. 874 »
		TOTALI PER AZIENDA	295,585 05	295,585 05	»	»	



GENOVA		TORINO		MARINA		R. ZECCHIE	
52	Emolumenti concernenti alla sanità pubblica . . . . .	74,430 74	74,430 74				
53	Minervale e dritti di promozione . . . . .	24,440 06	24,440 06				
54	Ritenzioni sugli stipendi dei professori e maestri . . . . .	5,120 29	5,120 29				
55	Retribuzioni degli studenti fuori dell'Università . . . . .	40,205	40,205				
56	Prodotti diversi . . . . .	150	260		150		
57	Annualità . . . . .	413 77	413 77				
58	Emolumenti concernenti agli studi delle scienze . . . . .	74,000	64,000	10,000			
59	Idem concernenti alla sanità pubblica . . . . .	5,205 31	5,205 31				
	<b>TOTALI PER AZIENDA . . . . .</b>	<b>587,664 39</b>	<b>577,624 59</b>	<b>10,170</b>			
60	Nolo dei passeggeri e delle merci su Regii battelli a vapore da Genova in Sardegna e viceversa . . . . .	100,000	100,000				
61	Annua indennità a carico delle Finanze di Sardegna per la corrispondenza oltre mare . . . . .	8,000	8,000				
	<b>TOTALI PER AZIENDA . . . . .</b>	<b>108,000</b>	<b>108,000</b>				
62	Ritenenze per spese di fabbricazione sulle paste d'oro e di argento . . . . .	60,000	26,000	34,000			
63	Idem per spese di affinazione sulle paste d'oro e d'argento e di partizione dei dorati . . . . .	27,000	5,000	22,000			
64	Utile sull'impiego delle tolleranze in meno nella fabbricazione delle monete . . . . .	5,000	2,500	2,500			
	Idem sulla fondita monete ivi comprese quelle che sono portate alle R. Zecche come pasta . . . . .		150		150		
65	Idem sulla stampa delle medaglie . . . . .	4,400	4,400				
66	Dritti di marchio sui lavori d'oro e d'argento . . . . .	104,000	114,000	10,000			
67	Contravvenzioni al Regolamento sul marchio dei lavori d'oro e d'argento . . . . .	2,000	3,500		1,500		
68	Prodotti eventuali . . . . .	100	1,000		900		
	<b>TOTALI PER AZIENDA . . . . .</b>	<b>199,500</b>	<b>153,550</b>	<b>58,500</b>	<b>(2) 12,550</b>		

(1) **RISULTAMENTO**  
 Differenza in più . . . L. 10,170 »  
 Idem in meno . . . . . 150 »  
 Resta in più . . . L. 10,040 »

(2) **RISULTAMENTO**  
 Differenza in più . . . L. 58,500 »  
 Idem in meno . . . . . 12,550 »  
 Resta in più . . . L. 45,950 »

Segue INTERNO  
 per conto delle Regie Università

Segue TABELLA A

## RENDITE PROPOSTE PEL 1849

AZIENDE	NUMERO delle categorie inscritte sul bilancio DI CIASCUNA AZIENDA	NATURA DEI PRODOTTI	SOMMA		DIFFERENZA		ANNOTAZIONI
			che proponesi sul Bilancio 1849	stanziate sul Bilancio 1848	In più	In meno	
			243,994	243,994			
	69	Prezzo polveri che l'Azienda generale d'Artiglieria provvede a quella delle Gabelle					
	70	Incerti ed emolumenti qualunque dei controllori devoluti alle R. Finanze — Dritti sopra i contratti ed altri provenienti di cancelleria d'ogni genere dell'Azienda generale d'Artiglieria, compresi quelli del Commissariato in Genova.	12,000	12,000			
		Interessi sui prestiti ai particolari, ai corpi amministrati, ed alle case di commercio sopra deposito di Cedole del Debito Pubblico, ed Obbligazioni dello Stato; di Cedole ed Obbligazioni della Città di Torino, e di Cedole della Città di Genova		180,000		180,000	
		Interessi sui prestiti al commercio sopra deposito di sete grezze, organzini e trame		26,000		26,000	
	71	Proventi delle segreterie dei Magistrati supremi, dei Tribunali di Prefettura e di commercio	70,890	57,890	13,500		
	72	Malleverie tanto dei contabili si Regii che degli Istituti di carità e di beneficenza, quanto de' funzionari pubblici	150,000	150,000			
	73	Casuali	120,000	120,000			
		Rendita redimibile del Debito Pubblico dei Regii Stati di Terraferma, porzione di quella di L. 53 mila pervenuta alle Regie Finanze come subentrate nelle ragioni di S. M. la Regina Maria Teresa per legati del suo Consorte il Re Vittorio Emanuele		33,526 20		33,526 20	
		Rendita redimibile del Debito Pubblico dei Regii Stati di Terraferma pervenuta alle Regie Finanze per rimborso di somme pagate ai creditori intantochè si sarebbero liquidati ed iscritti sul Debito Pubblico i rispettivi crediti su' quali sarebbe fatta a favore delle Finanze medesime la ritenzione di esse somme		9,927 03		9,927 03	

(\*) Ommissa l'allocatione delle rendite di cui nelle Categorie qui contro perchè le Cedole ivi menzionate fanno parte di quelle alienate ed alienabili a mente del Decreto di S. A. S. il Luogotenente Generale di S. M. in data del 18 luglio 1848.

*Segue*  
**R. ERARIO**

Rendita redimibile del Debito Pubblico dei Regii Stati di Terraferma pervenuta alle Regie Finanze per varie cause dalla liquidazione del cessato Regno d'Italia . . . . .

74 Proventi al 5 p. 0/0 in rimborso capitate delle cedole di 6.<sup>a</sup> serie acquistate dalle R. Finanze in forza di R. Brevetto 6 aprile 1856 sul prestito aperto in vigore di R. Brevetto 13 settembre 1834 dalla Giunta amministrativa de' fondi spe- dali in Genova per la erezione d'un nuovo Manicomio in quella città . . . . .

**TOTALI PER AZIENDA**

Cassa di Riserva — Estrazioni dalla Cassa di Riserva per lavori previsti ed in corso . . . . .

**RICAPITOLAZIONE PER AZIENDA**

Delle Regie Cabelle . . . . .  
Finanze . . . . .  
Estero . . . . .  
Interno . . . . .  
Id. (Università) . . . . .  
Marina . . . . .  
Regie Zecche . . . . .  
R. Erario (prodotti diversi) . . . . .

**TOTALI DELLE RENDITE**

Fondi a estrarre dalla Cassa di Riserva . . . . .

**TOTALE GENERALE ATTIVO (\*)**

(\*) RENDITE ordinarie certe (Categorie 5, 15, 14, 45, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 54, 41, 49, 50, 54, 57, 61 e 71) . . . . .

RENDITE ordinarie variabili (Categorie 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72 e 75) . . . . .  
RENDITE straordinarie certe (Categorie 42, 43, 44, 45, 77) . . . . .  
variabili . . . . . (Nessuna) . . . . .

Cassa di Riserva . . . . .

**TOTALE EGUALE**

25,050 64	25,050 64	6,172 50	605,056 30	852,590 57	15,500 "	242,655 87	25,050 64
6,322 50	6,322 50	6,322 50	951,000 "	899,183 42	51,814 58	150 "	150 "
59,999,510 76	42,934,445 11	59,999,510 76	605,056 30	852,590 57	15,500 "	242,655 87	25,050 64
28,377,465 45	29,221,823 63	28,377,465 45	951,000 "	899,183 42	51,814 58	150 "	150 "
2,598,800 "	2,580,800 "	2,598,800 "	605,056 30	852,590 57	15,500 "	242,655 87	25,050 64
232,106 50	232,980 30	232,106 50	951,000 "	899,183 42	51,814 58	150 "	150 "
387,664 59	577,624 59	387,664 59	605,056 30	852,590 57	15,500 "	242,655 87	25,050 64
108,000 "	108,000 "	108,000 "	951,000 "	899,183 42	51,814 58	150 "	150 "
199,500 "	135,350 "	199,500 "	605,056 30	852,590 57	15,500 "	242,655 87	25,050 64
605,056 30	852,590 57	605,056 30	951,000 "	899,183 42	51,814 58	150 "	150 "
72,923,801 38	76,681,614 02	72,923,801 38	605,056 30	852,590 57	15,500 "	242,655 87	25,050 64
951,000 "	899,183 42	951,000 "	951,000 "	899,183 42	51,814 58	150 "	150 "
75,836,801 38	77,380,799 44	75,836,801 38	951,000 "	899,183 42	51,814 58	150 "	150 "
19,860,695 45	In meno . . . . .	19,860,695 45	951,000 "	899,183 42	51,814 58	150 "	150 "
32,864,007 "		32,864,007 "	951,000 "	899,183 42	51,814 58	150 "	150 "
201,101 15		201,101 15	951,000 "	899,183 42	51,814 58	150 "	150 "
951,000 "		951,000 "	951,000 "	899,183 42	51,814 58	150 "	150 "
75,886,801 38		75,886,801 38	951,000 "	899,183 42	51,814 58	150 "	150 "

**RISULTAMENTO**

Differenza in meno . L. 242,655 87  
Idem in più . . . . . 13,300 "

Resta in meno . L. 250,355 87

Differenza in più . L. 31,814 58

Rendite del 1848 esclusi i Fondi della Cassa di

Riserva . . . . . L. 76,681,614 02

Id. proposte pel 1849 . 72,025,801 38

Differenza in meno . L. 3,755,812 44

Torino, dalla R. Segreteria di Stato per le Finanze addì 11 dicembre 1848.

*Il Ministro Segretario di Stato*

**DI REVEL**

## RELAZIONI PARZIALI D'OGNI AZIENDA

sul rispettivo bilancio del 1849.

### AZIENDA GENERALE DELLE REGIE GABELLE

Mentre l'attuale straordinaria condizione di cose non può certamente non influire più o meno a temporario scapito di pressochè tutti i rami de' Gabellari proventi, le variazioni in materia doganale ordinate co' Manifesti Camerali de' 15 ottobre e 3 dicembre 1847, e con Decreto di S. A. S. *il Luogotenente Generale di S. M.* del 6 corrente maggio, come pure la diminuzione del prezzo del sale concessa per Regio Brevetto del 7 passato marzo, arrecar debbono a queste due, fra le precipue riscossioni delle Regie Gabelle, una diminuzione ragguardevole.

Ma difficile assai riesce il calcolare per approssimazione la entità dei risultamenti finanziari nel venturo anno aspettabili dalle addotte cagioni, e massimamente da quella generale in primo luogo accennata; oltrechè più non sarebbe, se non se in parte applicabile la principal base prefissa per la formazione de' bilanci attivi dal R. Brevetto del 28 febbraio 1835, giacchè si conoscono soltanto le riscossioni del primo trimestre del corrente anno, quando abbisognerebbero quelle dei primi sei mesi.

Fondandosi nondimeno sui dati che aver si possono, e per le cause che andranno colla presente relazione partitamente spiegando, il sottoscritto crede che il totale introito non possa pel 1849 essere calcolato a maggior somma che questa di lire 39,999,310 76.

Siccome poi d'analogia indole sono le cinque categorie *Contravvenzioni Dogane, Dazio di consumo, Sali, Tabacchi, Polveri e Piombi*, e tutte da consimili eventualità dipendono le iscritte rendite, altronde tenui principalmente le ultime quattro, parve opportuno, ad evitare ripetizioni, il ragionarne in complesso, anzichè di ciascuna separatamente.

#### *Dogane.*

Se per l'essenza medesima dell'imposizione, incertissima è stata e sarà sempre la stima con qualche giusta approssimazione della rendita che sia per ricavarsi dai dritti doganali, stante le diverse cause e circostanze che possono indurvi delle variazioni di molto rilievo, e delle quali unà parte non sono anticipatamente prevedibili in nessun tempo, fu mai finora, nè sarà per lunghi anni in appresso, una tale incertezza eguale o paragonabile a quella che si presenta, volendosi stabilire il prodotto delle Dogane nel venturo anno 1849 si per le speciali straordinarie circostanze, in cui già ci troviamo, sì per le variazioni che al medesimo presente stato di cose arrecar possono le contingenze prossimamente future, e tra esse in ispecie l'attuamento della Lega Doganale Italiana.

Ma giacchè ad ogni modo dev'essere formolata un'approssimazione della rendita doganale sperabile nel venturo anno, e questa deve poggiare su qualche base conosciuta, è forza ritenere in massima il supposto che lo Stato rimanga allora co'suoi ordinamenti daziari attuali, e si è partendo da questi dati che si passa alle seguenti considerazioni.

Quando fu rassegnato il progetto di bilancio pel 1848 in cui le riscossioni doganali erano contemplate nella somma di lire 18,000,000 successivamente ridotta a L. 14,500,000, non si erano ancora potuto prevedere o bastantemente bilanciare, sia

la emanazione e gli effetti di certe provvidenze daziarie (Manifesti Camerali 15 ottobre e 3 dicembre 1847 e 21 marzo 1848) sia specialmente le circostanze di guerra, di dissestamento economico, di assorbimento di capitali dallo Stato per supplire alle maggiori pubbliche spese, di restrizione di quelli circolanti nei canali dell'industria e del commercio, d'abbassamento dei valori dei fondi pubblici e delle merci, di scemamento di lavoro e di guadagni pei fabbricanti, commercianti ed operai ed altrettali, che imponendo o consigliando a molta parte della popolazione di limitare fuor del consueto le spese meno indispensabili, vengono a reagire con tanta forza sui prodotti delle Dogane; come non si era potuto tener conto della maggior estensione ed audacia del contrabbando e della crescente difficoltà della sua repressione efficace insieme e prudente, che accompagnerebbero i movimenti politici anche nei vicini Stati.

Tuttochè non si abbiano ancora i particolari dell'esazione daziaria che pei tre primi mesi del 1848, ed appena nella seconda metà di marzo, cominciasse a spiegarsi più chiaramente la nuova condizione di cose cui si andava incontro, la muta eloquenza delle cifre per così limitato periodo già palesa abbastanza il presumibile andamento di dette riscossioni nel corrente anno sensibilmente più sfavorevole di quanto s'era calcolato, mentre (non fatto caso dei grani, lo sdoganamento dei quali, per imperiosa necessità, obbedisce ad altre leggi) i dritti d'entrata sulle merci in genere, a fronte del 1.º trimestre del 1847 scapitarono di circa L. 539,000, e questo disavanzo cade per non meno di lire 417,000 sul solo mese di marzo.

Ciò posto, anche sperando che nei nove mesi rimanenti la deficienza non sia per progredire in egual tenore, bilanciate quelle eventualità che possono fin d'ora fare oggetto di qualche ragionevole previsione, è decisa opinione che sarà gran ventura se l'esazione definitiva scesa già nel 1847 a poco più di 15 milioni, con disavanzo di circa 1,300,000 lire da quanto era stata calcolata, sarà per raggiungere nel corrente anno 1848 una somma di lire 12,500,000 a 13,000,000.

Si è quindi da una tale base, e non da quella del bilancio progettato per l'anno corrente, che ritiensi dovere assolutamente partire per un calcolo presuntivo circa il venturo 1849.

A questo riguardo osservasi che le cause medesime, le quali ora influiscono cotanto a deprimere l'esazione doganale, continueranno verosimilmente ad esercitare un'azione quasi egualmente dannosa nell'anno venturo, perchè cessata eziandio la guerra, non potranno a meno di risentirsene per lungo tempo ancora le conseguenze, trovandosi lo Stato smunto di capitali, le private fortune scemate, e ad un tempo aggravate dai maggiori carichi pubblici che saranno stati resi indispensabili dalle vicende politiche e guerresche, le industrie languenti, il consumo di merci segnatamente straniere grandemente limitato da generale maggiore assegnatezza nelle spese; oltrechè i prezzi delle biade già in oggi abbassatisi, e le fin qui buone apparenze di uberoso raccolto in quest'anno, possono far presagire che siano nel 1849 per rendersi minori i bisogni d'importazione dall'estero di tali derrate, i dazi sulle quali contribuiscono per tanta parte alla prosperità delle riscossioni doganali.

Inoltre lo scapito derivante alle Finanze per l'unione daziaria della Sardegna ai Regii Stati di Terraferma, il quale, per la generalità dei prodotti di quell'Isola che in passato godevano di un dazio in favore, ha cominciato solamente dal primo dell'ora scorso aprile, e per tutte le altre produzioni, avrà effetto dal 1.º venturo giugno in forza del Decreto di S. A. S. *il Luogotenente generale di S. M.* emanato il 6 del corrente mese, nè si restringerà alle somme che fin qui si riscuotevano alla importa-

zione de' generi particolarmente favoriti, ma si estenderà alle altre quantità degli stessi prodotti Sardi che ricevevano destinazione pell'estero, e che saranno qui richiamate dal favore di piena franchigia, come pure alle rimanenti produzioni di quell'Isola, le quali per questo motivo medesimo cesseranno d'avviarsi a paesi stranieri, dove incontrano pagamento di dazi, mentre ne saranno quindi innanzi affrancate ne' Regii Stati di Terraferma.

Ponderate le promesse circostanze ed eventualità, devesi concludere non potersi plausibilmente fissare a somma maggiore di L. 12,000,000 la rendita doganale presumibile per l'anno 1849, anche volendosi riguardare piuttosto alla riscossione effettivamente sperabile che al prudenziale riserbo di stimarla nel bilancio a somma alquanto minore.

*Dazio di consumo.*

Per determinare il prodotto presuntivo del dazio di consumo all'entrare della Città di Torino, si considerarono le presenti contingenze, le quali, continuando, possono influire non solo sulle riscossioni del presente anno, ma assai più su quelle dell'anno 1849 successivo.

Diffatti, ove pongasi mente alla mancanza del presidio, alla restrizione nelle spese da parte degli abitanti in generale, a seconda delle individuali circostanze, di cui molti rimarranno, per principio d'economia, più del consueto fuori della Città, ed in ispecie, alla numerosa classe degli operai, che per la diminuzione del lavoro, difficilmente procaccierannosi nella medesima quantità che prima li generi non indispensabili di carne e di vino che pur sono il nerbo principale del provento di cui trattasi, sembra più prudente avviso il non inscrivere per siffatta rendita più di lire 1,600,000.

*Carne, Corame, Foglietta, ecc.*

Il montare degli appalti delle Gabelle di carne, corame, foglietta, acquavite e birra, degli abbonamenti coi comuni dell'Ossola Superiore, dell'Ossola Inferiore, Varallo e Valli d'Oulx è di lire 4,664,643.

A fronte del bilanciato, in L. 4,672,900 40 presentasi una differenza in più di L. 8,233 40, rilevare degl'interessi a carico di alcuni accensatori reliquari.

La prima somma rimane invariabile sino al termine dei contratti in vigore, ma la seconda va soggetta a variazioni in più, allorchè altri debitori vengono dall'Autorità Giudiziale sottoposti all'onere degl'interessi; ed a variazioni in meno, pei pagamenti che i debitori adempiano in abbonconto od in saldo del capitale reliquato; e da ciò precisamente deriva la differenza apparente tra la vendita progettata per l'anno 1849 in L. 4,672,900 40 e quella dell'anno antecedente 1848.

*Macina.*

Colle Lettere Patenti del 21 novembre 1846 fu abolita la Gabella della macina, ed il provento della relativa categoria rimase dal 1.º gennaio 1847 limitato agl'interessi su di un residuo capitale di L. 207 27 dovuto da Sacchi Francesco, antico accensatore di simile Gabella, a tutto l'anno 1819: questi essendo stato dichiarato nullatenente, altro più non occorre che d'operare il trapasso del credito sui sommari demaniali, a tenore del prescritto dalle RR. Patenti 7 aprile 1826.

Tale categoria cesserà allora dal far parte del bilancio attivo.

*Sali.*

Fra li Gabellarii proventi, quello che sosteneasi mai sempre nella medesima somma all'incirca, era l'esazione pel sale; ma colla diminuzione dei due quinti sul prezzo di questo regale annunciata nella R. Proclamazione dell'8 febbraio ultimo, ed ordinata con R. Brevetto del 7 passato marzo, attuabile dal 1.º del venturo luglio, e stata poscia col Decreto del 3 scorso aprile messa in vigore sin dal 19 stesso mese, dovè quindi innanzi cotal rendita scemare in proporzione composta della diretta ragione della minor tassa e della inversa della maggior consumazione.

Dal minor prezzo di vendita come sovra stabilito, la filtrazione in frode sarebbesi pressochè ridotta al nulla, se non sopravveniva da parte del Governo Francese la determinazione di abolire colà il diritto sulla consumazione di tal derrata, il cui valore in comune commercio si ridurrà così dal 1º gennaio 1849 fra le lire 10 e le 12 il quintal decimale, onde verrà in parte impedito l'aumento di spaccio appo noi sperabile dalla diminuzione della tariffa.

L'esperienza fatta da altri paesi dimostra che, a seguito del menomato prezzo del sale, la consumazione in essi aumentò di circa 1/3 specialmente per considerevole distribuzione al bestiame.

Tuttavia per la mentovata innovazione del limitrofo Stato francese, restringendo ad un solo quarto l'accrescimento della nazional consumazione in tale derrata, rilevar debbe a non meno di 366,000 quintali decimali, e così produrre lo introito di lire 11,000,000 che si divisa pel 1849.

*Tabacchi.*

Nel proporre siffatta rendita per lire 10,000,000 si ravvisò preferibile l'attenersi al ricavato nel 2º semestre 1847, e nel primo trimestre 1848, duplicando questo ultimo, il quale diede un aumento di lire 119,000 in confronto della riscossione fatta nel primo trimestre dell'anno 1847.

Il risultamento di questo computo presentò un totale di lire 10,400,000, cui riducendo per l'anno 1849 all'addizione montare, quest'Azienda ha fiducia di vederlo realizzato mercè la sola consumazione de' Regii Stati senza far conto dello spaccio al di là de' confini per le presenti circostanze ampliate, giacchè trattasi d'un ramo d'entrata che progredisce mai sempre, ed al cui maggiore incremento sono rivolte le speciali incessanti cure dell'Amministrazione, per assecondare tanto nei tabacchi da fumo, che nei rapati, il gusto dei consumatori.

*Polveri e Piombi.*

Dacchè sonosi aperti i lavori sull'Appennino per la costruzione della strada ferrata tendente a Genova, la vendita della polvere da mina aumentò considerabilmente, e certo, non cessando i medesimi prima della scadenza del 1849, parrebbe potersene inferire che la relativa entrata sia per aggiugnere a poco meno di lire 600,000.

Tuttavia la prudenza richiede di non iscostarsi nelle previsioni del Bilancio dalla somma proposta in lire 500,000, e di così limitar l'aumento a lire 20,000.

*Contravvenzioni.*

Il provento delle Contravvenzioni Gabellarie venne iscritto per le Dogane, compresi le

Gabelle accensate, in . . . . .	L. 200,000
Pel dazio di consumo . . . . .	» 2,000
Pei sali . . . . .	» 6,000
Pei tabacchi . . . . .	» 17,000
E pelle polveri e piombi . . . . .	» 1,600
<hr/>	
Totale L.	226,600

Assai fortuita è l'entrata di queste cinque categorie, poiché dipende dal maggiore o minore allettamento che può esservi a commetter frodo;

Dal concernere gli operati arresti, piuttosto all'un ramo che all'altro.

Dall'essere o no i frodatori persone note e solvibili, giacché nel primo caso unicamente conseguir si possono per sentenza o adeguata transazione le multe, quando nell'altro sole rimangono alle Regie Gabelle le merci staggite che in commesso caddero; e dalla celere o ritardata definizione de' provvedimenti, onde il provento ad un anno piuttosto che all'altro appartenga.

Per le quali considerazioni, pare non convenga nel Bilancio 1849 inscrivere una somma diversa dalla già presuntasi pel corrente anno, tranne soltanto pelle contravvenzioni al ramo de'sali; per cui l'attenuamento del prezzo di Gabella, influirà senza dubbio a menomarne la fraudolenta introduzione.

Torino, il 17 maggio 1848.

*L'Intendente Generale*  
SERRA

AZIENDA GENERALE DELLE REGIE FINANZE

PARTE PRIMA

*Rendite ordinarie.*

Contribuzione prediale . . . . .	L. 11,775,308 51
Id. nel 1848 . . . . .	» 11,775,308 51
<hr/>	
	<i>nessun divario</i>
<hr/>	
Contribuzione personale-mobiliare. . . . .	L. 742,996 90
Id. nel 1848 . . . . .	» 742,996 90
<hr/>	
	<i>nessun divario</i>

Le contribuzioni dirette che al ritorno dei Reali di Savoia negli antichi Stati, furono conservate coll'Editto del 21 maggio 1814 come esistevano, continuarono, a riserva di alcune deduzioni e di provvisori discarichi acconsentiti a favore di Comunità e Provincie che dicevansi oltremodo gravate, a regolarsi anche per gli anni successivi nelle stesse forme, finché il Regio Editto del 14 dicembre 1818, abolito il contributo delle porte e finestre, ordinò che d'allora in poi le contribuzioni dirette dovessero consistere nell'imposta prediale, rimpiazzante gli antichi tributi di cui erano precedentemente gravate le proprietà stabili, e nella tassa personale-mobiliare

oltre i centesimi supplementari da imporsi addizionalmente ai tributi diretti nella quantità e nelle proporzioni ivi determinate.

I contingenti di queste due contribuzioni, sia in principale che in centesimi di aggiunta, furono manteauti per l'anno 1819 nelle stesse somme imposte nel 1818, e se si eccettuino le variazioni cui diede luogo lo esequimento delle disposizioni contenute nel titolo IV della citata legge, e la diminuzione accordata dalle Patenti del 4 dicembre 1820, proseguirono a un dipresso a contenersi nello stesso importare fino al 1824, in cui per Lettere Patenti del 21 giugno 1824 fu accordata una diminuzione di un duodecimo tanto sul principale come sui centesimi supplementari.

Questi due prodotti che fino al 1833 furono negli annuali bilanci presuntivi e nei relativi spogli compresi cumulativamente sotto la denominazione di *contribuzioni dirette*, cominciarono dall'anno successivo ad essere distinti in due categorie a seconda della rispettiva loro natura, l'una col titolo di *Contribuzione Prediale* e l'altra con quello di *Contribuzione Personale-Mobiliare*; ma la città di Torino che già sotto il Governo Francese, in compenso dei diritti d'entrata (*octrois*) ceduti alle Finanze aveva ottenuto l'esonerazione dall'imposta personale e mobiliare, continuò anche successivamente a gioire di questo vantaggio confermatole con un provvedimento in data dell'11 marzo 1819, ed è questo il motivo per cui la città medesima figura soltanto nel bilancio e nello spoglio del tributo prediale pel contingente che le era stato assegnato, e non è compresa in quello del contributo personale-mobiliare.

Dal 1825 a tutto il 1838 le contribuzioni dirette non subirono altre modificazioni tranne quelle derivanti dalle detrazioni od aumenti di contingente, a cui si procedeva in senso dell'art. 4, titolo IV del citato Regio Editto, pei beni e fabbricati che dovevano godere dell'immunità dal tributo prediale, o che, per aver cangiato natura, non vi avevano più diritto ed erano perciò richiamati al pagamento della rispettiva loro quota; ma fattasi ognora più soddisfacente la condizione del pubblico Erario, venne con Lettere Patenti del 3 dicembre 1838 accordata per l'anno successivo una riduzione del 10 per cento sul contingente in principale, ed in centesimi di giunta del tributo prediale alle Comunità dipendenti dalle Provincie nelle stesse Patenti indicate.

Allorchè a partire dal 1845 vennero ristabilite nella primitiva loro consistenza le Provincie dell'Ossola e della Vallesesia, già sopprese nel 1836, i Comuni dalle medesime dipendenti, che in forza di antichi privilegi andavano per la massima parte sempre immuni dalle contribuzioni dirette, e sono tuttora privi di libri censuari, furono intanto, con Patenti del 20 novembre 1844, chiamati a concorrere (nel modo però e secondo le norme particolari stabilite pel riparto dell'imposta provinciale) al fondo preparatorio per la formazione del catastro, come già concorrevano le altre Provincie, e, con simile disposizione veniva poi estesa anche ai ventun Comuni componenti i mandamenti di Orta e Gozzano, i quali si trovavano in eguale condizione di cose e godevano parimenti dell'esenzione dai tributi diretti.

Salvo l'aumento prodotto dal divisato concorso nel fondo preparatorio pel catastro e quello di poca rilevanza cui diè luogo il disposto del Regio Editto del 29 dicembre 1846, con cui i Comuni della Provincia di Vallesesia e quelli della riviera d'Orta furono chiamati a contribuire al fondo così detto di sussidio (un quarto del quale viene versato a disposizione del Regio Erario); le contribuzioni dirette non subirono essenziali variazioni, essendo state dal 1840 in poi mantenute nello

stesso complessivo montare a cui venivano ridotte nel 1839; e sebbene le ingenti spese imposte dalle attuali emergenze possano far presumere non lontano il momento in cui debbasi pur troppo ricorrere a qualche aumentazione degli attuali o di altri pubblici carichi, non essendo tuttavia emanato fin qui verun analogo provvedimento, e non avendosi quindi una sicura norma a cui appigliarsi, si è ravvisato opportuno di stanziare pel 1849 le stesse somme già bilanciate pel corrente anno, sia pel tributo prediale, sia per quello personale-mobiliare.

Quota a carico delle Provincie per gli stipendi degli impiegati subalterni delle rispettive Intendenze . . . L. 205,360 »  
Nel 1848 . . . . . » 205,360 »

nessun divario

Questo prodotto, che può dirsi figurativo, rappresenta il montare degli stipendi degli impiegati subalterni che, pagato dapprima direttamente sui fondi provinciali, viene, dopo l'emanazione delle Regie Patenti del 30 ottobre 1847, corrisposto dall'Erario a cui le Provincie ne operano il rimborso, a seconda dello stabilito proporzionato riparto.

Quota a carico dei Comuni componenti l'antica Repubblica Ligure per gli stipendi degli impiegati e per le spese degli archivi di Genova . . . . . L. 5,475 »  
Nel 1848 . . . . . » 5,475 »

nessuna differenza

A tenore dell'art. 21 del Regolamento per gli archivi di Genova annesso al Manifesto Camerale del 10 agosto 1827, la città di Genova ed i Comuni che, prima del 1797 appartenevano alla Repubblica Genovese, sono tenuti di pagare la metà non solo delle spese annuali occorrenti per li detti archivi, ma eziandio di quelle straordinarie di primo stabilimento degli archivi medesimi, e l'altra metà delle stesse passività viene sopportata dall'Erario; anche questo prodotto deve quindi ravvisarsi siccome figurativo, non costituendo in sostanza che il rimborso della metà delle spese dovuta dalle comunità, anticipata dall'Erario unitamente alla parte posta a suo carico.

Tangente a carico delle Provincie per supplire al pagamento delle spese degli uffizi di posta mandamentali . . . . . L. 40,000 »  
Nel 1848 . . . . . » 40,000 »

nessuna diversità

Questo prodotto, a tenore delle determinazioni del Ministero di Finanze in data del 17 luglio e 18 agosto 1837, cominciò a figurare nel bilancio 1838 per la stessa somma di lire 40,000, e non subì dipoi alcuna variazione, tranne nel modo di riparto fra le diverse Provincie che, nel successivo anno 1839, giusta la decisione Sovrana data in udienza del 23 agosto 1838, fu eseguito sulla base della popolazione; come la denominazione stessa della categoria lo dimostra, il fondo stanziato a categoria, rappresenta la somma di concorso dovuta dalle provincie nella spesa occorrente per gli uffizi di posta mandamentali.

Rimborso al Regio Erario dalla cassa dei depositi e delle anticipazioni per lavori pubblici, istituita presso l'Amministrazione del Debito Pubblico della spesa per gli stipendi degli impiegati addetti al servizio di essa cassa L. 6,600 »  
Nel 1848 . . . . . » 4,200 »

Aumento di . . . . . L. 2,400 »

Creatosi presso l'Amministrazione del Debito Pubblico un ufficio speciale pel servizio della cassa dei depositi e delle anticipazioni di fondi per lavori pubblici, ivi istituita con Regio Brevetto dell'11 aprile 1840, venne stabilito che gli stipendi degli impiegati di detto speciale ufficio sarebbero al pari di quelli degli altri corrisposti sul bilancio di finanze, ma che al finire di ogni anno la stessa cassa ne avrebbe co'suoi fondi effettuato il rimborso all'Erario; il montare di tali stipendi, che nel Regio Brevetto del 27 maggio 1845 era stato fissato in lire 3,600, venne, per altri Regii Brevetti del 15 luglio 1847 e 26 febbraio 1848, attesa la riconosciuta necessità di un aumento nel personale degli impiegati addetti alla detta cassa, portato alla somma di lire 6,600, dal che deriva la differenza in più esistente fra il prodotto bilanciato nel 1848 e quello proposto nel 1849.

PARTE SECONDA

**Rendite straordinarie.**

Restituzione prestiti fatti dalle Regie Finanze alle Provincie, Comunità, corpi amministrati, particolari, società private, ecc. . . . . L. 71,720 67  
Nel 1848 . . . . . » 52,397 67

Aumento di . . . . . L. 19,323 »

Cioè l'aumento rilevarebbe propriamente a . . . L. 45,000 »  
Ma essendovi pure una diminuzione di . . . » 25,677 »

L'aumento resta ridotto come sopra a sole L. 19,323 »

La maggiore o minore entità di questo prodotto straordinario dipende unicamente dalla maggiore o minor quantità dei prestiti che vengono fatti dalle Regie Finanze, e la di cui intera o rateata restituzione trovasi annualmente in scadenza; quantunque dopo l'istituzione della Cassa dei depositi e Anticipazioni di fondi già sopra mentovata, minori siano i mutui concessi dalle Finanze ai Comuni ed alle Provincie, si verifica tuttavia pel 1849 il riferito aumento stante l'anticipazione di lire 20,000 accordata, sotto la sigurtà del signor Maina, allo appaltatore dei Regii Teatri; anticipazione che deve rimborsarsi sulla dotazione di equal somma stanziata annualmente nel bilancio dell'Azienda Generale dell'Estero, e che deve appunto aver luogo nel corso del venturo anno; in quanto poi alla riduzione anzidetta di lire 25,677, dessa proviene dacchè, colla somma bilanciata nel 1848, si trovò estinto il primo dei due prestiti concessi alla cassa del Porto di Genova, onde abilitarla a far fronte alle spese di ristauero e di prolungamento del molo nuovo, e dalla minor quota degli interessi dovuti sul mutuo rimborsabile dalle Comunità della provincia d'Alba interessate nel consorzio per la apertura della strada di Poirino.



Quota a carico dei Comuni componenti l'antica Repubblica Ligure per supplire alle spese di primo stabilimento degli archivi di Genova . . . . . L. 450 »  
 Nel 1848 . . . . . » 450 »

nessuna differenza

La somma proposta sotto questa categoria è la metà della spesa straordinaria che, giusta le osservazioni fatte in ordine all'eguale categoria de' prodotti ordinari, veniva pel 1848 posta a carico dei Comuni già appartenenti al Governo Ligure e si è mantenuta nella stessa qualità, a motivo che non si può finora presumere se possa, pel venturo anno, occorrervi diminuzione od aumento.

Concorso di alcuni Comuni della Provincia d'Acqui nella spesa di costruzione di un ponte in muratura sulla Bormida per agevolare l'accesso al R. Stabilimento Balneario L. » »  
 Nel 1848 . . . . . » 166 66

Diminuzione di . . . . . L. 166 66

**Prodotti Demaniali.**

Nel 1848 questi prodotti erano stanziati nel bilancio per . . . . . L. 2,209,285 88  
 Nel 1849 vi figurano soltanto per . . . . . » 2,195,252 52

Havvi perciò una differenza in meno di L. 14,033 56

della quale si è già dato ragione col mezzo delle osservazioni apposte su caduna delle tabelle relative ad ogni categoria.

I prodotti demaniali destinati in origine e dagli antichi ordini politici dello Stato all'alleviamento delle pubbliche gravanze, traendo origine da oggetti di diversa natura, la regolarità della discussione esige che si entri al loro riguardo in qualche spiegazione onde farne meglio conoscere le specialità ed il carattere, e per dar anco un'idea più precisa dell'assegnamento ch'è lecito di fare su caduno di essi, sebbene le somme bilanciate rappresentino il maggior reddito che, col mezzo di continuate diligenze ed attenzioni, è stato sinor possibile di ottenere.

Questi prodotti, la cui esazione fu dalle Regie Patenti 29 ottobre 1816 e da altri provvedimenti posteriori attribuita agli Insinuatori, vennero in quell'epoca, e per maggior chiarezza, ripartiti in cinque categorie.

*Fitto, Beni e Case.*

La prima, or composta di 638 articoli, dell'annua rendita complessiva di lire 652,945 95, rappresenta il fitto delle proprietà urbane, rustiche e boschive che non destinate ad alcun Regio o pubblico servizio sono possedute dal Demanio, ed amministrate da' suoi agenti nelle diverse provincie dello Stato.

Nel 1814 la consistenza dell'asse Demaniale, non ancora attenuata dalle dismissioni successivamente ordinate in favore del Regio Economato, dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, della Azienda di Casa Reale, e più specialmente delle corporazioni religiose ristabilite, era di ben maggior importanza; ma dopo le detrazioni per tali cause successivamente avvenute, andò gradatamente decrescendo e trovasi ora pressochè ridotta alle sole proprietà di antica provenienza demaniale, e dell'Ordine Gerosolimitano di Malta non alienate dal

Governo Francese, ed a quelle che, già assegnate in appannaggio, sono collo avvenimento al Trono di S. M. il Re Carlo Alberto ritornate, nel 1831, in potere del Demanio, o vennero successivamente per conto di questo acquistate.

Ad eccezione dei fondi di minima entità il cui annuo reddito non eccede le lire cento, le proprietà suddette sono ognor affittate col mezzo di pubblici incanti, sotto l'osservanza di appositi capitoli, le di cui disposizioni hanno essenzialmente per iscopo di migliorare, per quanto è possibile, la condizione agricola di quelle coltivate; ed una lunga sperienza, confermata il più delle volte da risultamenti felici, ha patentemente dimostrato essere questo sistema, quello cioè della pubblica concorrenza, l'unico e meglio atto a guarentire l'indennità delle Finanze.

Siccome però nell'amministrazione di tali proprietà consistenti in fabbricati civili e rustici, tenimenti, poderi isolati, foreste e frazioni di terreno sparse in diversi luoghi; le Finanze sono chiamate ad esercitare le funzioni tutte, che a solerte ed accurato proprietario si addicono, molte e continue sono le operazioni di dettaglio e le cure che debbonsi in ciò impiegare, affinchè non venga meno l'attiva sorveglianza che gli agenti locali sono dai Regolamenti in vigore chiamati ad esercitare sulle medesime, e nel tempo stesso per assicurarne la conservazione ed il miglioramento progressivo e per mantenerne incolumi i diritti.

*Porti, Ponti, Canali, Dritti d'acqua e di pesca.*

La seconda, subdivisa in 1576 articoli dell'annuo reddito di lire 761,845 70, si compone dei corrispettivi d'appalto dei dritti di pedaggio che si riscuotono all'appoggio di apposite tariffe promulgate dalla Regia Camera ai porti, ponti, barriere nell'interno od ai limiti dello Stato; delle concessioni di derivazioni d'acqua dai fiumi e torrenti di ragione demaniale, e da taluno dei canali manufatti (eccettuati i vercellesi, dei quali per ragione d'importanza sarà a parte ragionato) per la irrigazione di beni e l'esercizio di opificii industriali; e per ultimo dalla pesca nei laghi ed in quei tratti dei fiumi e torrenti ove essa non è esercitata da privati o corpi morali in forza di antichi privilegi ripristinati coll'Editto 24 maggio 1814.

Molto ci sarebbe a dire su questo ramo di pubblica entrata, ma limitandoci alle cose più essenziali, accenneremo rispetto ai dritti di pedaggio che, destinati a compensar in parte le ingenti spese cui deve l'Erario sopporre per la costruzione e manutenzione delle strade Reali e dei ponti sovra imposti alle correnti che le attraversano, l'esazione loro è bastantemente giustificata dal lato morale, e solo sarebbe a desiderare che, sottoposte ad accurata revisione, le tariffe or in vigore venissero, per quanto le località e le condizioni del pedaggio il consentono, coordinate e ridotte ad un sistema di uniformità e semplicità, e facesse scomparire le dubbietà ed i divarii assai notabili che talvolta si riscontrano nell'importare dei dritti che si pagano al passaggio di porti e ponti collocati a breve distanza gli uni dagli altri. — Oltre di ciò, e per ovviare ai molti inconvenienti che hannosi attualmente a lamentare, l'Amministrazione pubblica riconoscerà forse la necessità di richiamare col tempo in suo potere i porti e ponti sui fiumi e torrenti che il Governo Francese aveva, sin dal 1806, a sé avvocato, previo adeguato risarcimento di coloro che li possedevano per antiche concessioni feudali o per altro titolo, e che ciò non ostante, e con imprevedente consiglio, sonosi, coi Manifesti Camerali 22 luglio 1814 e 9 ottobre 1815, mandati restituire agli antichi proprietari; misura questa pur applicabile, per parità di circostanze, alla pesca, dovendo il Go-

verno aver libera azione sui fiumi e torrenti che le antiche leggi dello Stato ed il nuovo Codice Civile (art. 420) dichiararono di esclusiva pertinenza demaniale; per ora però basta di aver ciò accennato come materia degna di essere in altra occasione sottoposta a ponderata meditazione e di formar l'oggetto di un provvedimento, il quale, nel sopprimere quelli tra gli attuali tributi di pedaggio, o d'altra simile natura che meno consoni coll'odierno sistema di governo, o riputati di soverchio gravosi, vengano, con essenziale beneficio del pubblico Tesoro, surrogati da altri, li quali senza apportare maggiori gravezze ai contribuenti, ma egualmente applicati e distribuiti, colpiscano quelli oggetti che, secondo le più acclamate teorie economiche, sono imponibili, senza che ne possa menomamente soffrire lo sviluppo dell'industria e del commercio.

Questo scopo potrebbesi poi facilmente raggiungere sia col chiamare con legge a pagamento di un annuo canone tutti coloro che, non ancor muniti di titolo legittimo, derivano abusivamente acqua dai fiumi e torrenti per l'irrigazione dei loro beni, o l'impiegano qual forza motrice al movimento di opifici e molini; sia coll'assoggettare ad una tassa proporzionale, sì e come già si pratica per le vetture pubbliche, la navigazione interna, o per meglio dire, le navi, chiatte e battelli, mercè cui lungo i fiumi e torrenti viene esercitato un commercio di trasporto di cose o di persone, tanto nell'interno che ai confini dello Stato.

*Censi, canoni, livelli e prestazioni diverse.*

Questo prodotto, denominato di terza categoria, che nel 1814 saliva pure ad egregia somma, trovasi ora, per effetto anche delle dismissioni di censi e canoni di provenienza ecclesiastica ed abbaziale fatte all'Economo ed alle ristabilite Corporazioni religiose, e non ostante le aggiunte successivamente avvenute per lo acquisto conchiuso il 25 marzo 1819 delle rendite fondiarie che alcuni tra gli ospizi francesi possedevano nei Regii Stati, e per essersi rivendicati al Demanio e conceduti in albergo molti tratti di terreno arenile indebitamente posseduti da terzi lungo il litorale, ridotto a lire 78,625 97.

Si compone esso di annualità nella massima parte di tenue somma, e basta il notare che le mentovate lire 78,625 97 sono rappresentate da 1273 articoli, taluni dei quali non aggiungono le lire 5 di rendita.

Le rendite in discorso gravitando generalmente sopra un infinito numero di proprietà per il carattere enfiteutico di cui sono in gran parte improntate, nell'intendimento di svincolarle queste ultime, e renderle libere alle contrattazioni e transazioni, l'Amministrazione promuoveva le Patenti 21 gennaio 1854, e quindi quelle del 4 aprile 1846, mercè cui veniva fatta libera facoltà ai debitori od accollatari di censi e canoni di minor rilevanza di redimerli mediante il pagamento di un capitale ragguagliato al 5 per cento dell'annua rendita.

Se nella pratica sua esecuzione questa legge non ha sortito quell'esito ch'era lecito ripromettersi, debbesi ciò in parte attribuire al non essersi dalla stessa abbastanza favorito lo svincolo, e facilitate le forme ed il modo di operare il riscatto.

Infatti non pochi tra li canoni enfiteutici sono suddivisi per pagamento tra molti debitori, od aventi causa dal primo chiamato, e col pretendere che tutti i codebitori debbano individualmente concorrere al riscatto dell'intero canone, si viene a creare una difficoltà che in molti casi diviene insuperabile.

Se pertanto con una nuova legge fossero autorizzati i riscatti parziali sulla presentazione di un riparto sottoscritto dai colli-

vellari anche prima che vi addivenisse un atto formale di divisione, non si esigesse la stipulazione di un contratto per far constare dell'effettuata redenzione di canone eccedente l'annua rendita di L. 15, ma si ritenesse qual titolo operativo la sola quitanza del contabile che incassò il corrispettivo, si dichiarasse pur facoltativo nei debitori il riscatto dei beni censiti, ed avocabili dopo la terza generazione, mediante, rispetto a questi, un proporzionato aumento di corrispettivo, pare che, oltre all'eminente vantaggio di esonerar gl'Insinuatori dall'esazione di minute partite che consumano un tempo prezioso, l'Erario procurerebbe quello di render libera al commercio una considerevole massa di beni, e di incassare nel periodo di pochi anni una somma assai vistosa, quand'anche ragion voglia che fossero inserite nella legge quelle limitazioni ed esclusioni che una matura discussione farebbe conoscere opportune onde mantenere incolume il principio consacrato dai codici, e diretto a mantenere sotto la mano del Governo le proprietà, e parti di territorio che sono inalienabili, e non suscettive di proprietà privata.

*Crediti demaniali.*

I crediti che alimentano questa quarta categoria di prodotto essendo di varia origine e provenienza, troppo lungo sarebbe lo entrare al loro riguardo in una minuta discussione. Ci restringeremo pertanto ad accennare, figurar in questa rimanenza di vetuste contabilità d'ogni genere, e di fitti da molti anni scaduti, corrispettivi di transazioni sovra ragioni litigiose, capitali di mutui, residui attivi eliminati dalla contabilità delle altre Aziende a termini delle Patenti 7 aprile 1825, ed insomma tutte quelle attività che, nate sotto i preesistenti Governi, e sotto l'attuale, costituiscono una ragione di credito più o meno certa e rilevante. Questi crediti sono tuttora in gran numero, ed in massima parte contestati dai debitori nanti i Tribunali e Magistrati d'appello, e Consigli d'Intendenza, e siccome sino al risolvimento delle analoghe vertenze, la loro esazione non può ritenersi probabile ed assicurata, per non bilanciare un prodotto esuberantemente eccessivo, ed in gran parte ipotetico, l'Azienda adottò da lungo tempo il sistema di portare nel bilancio attivo le sole somme, che, secondo le previsioni, vi ha speranza di poter realizzare nel decorso dell'anno, mentre operando diversamente inciampererebbero nel grave inconveniente di far figurare fra le attività del 1849 molte somme la cui esazione, comechè dipendente dall'esperimento d'azioni reali o subordinata a giudizi di esito tuttor incerto, viene a rendersi meno probabile, o può essere ancor ritardata per molti anni avvenire.

*Prezzo vendita autorizzata con Patenti 17 maggio 1821 di beni aggiudicati, dati in paga, od altrimenti pervenuti alle Finanze.*

Le aggiudicazioni, che per la ritenenza dei debitori è stata, come è forza tuttora di promuovere, onde ottenere la consecuzione di crediti più o meno importanti, avevano nel 1281 ridotto in potere del Governo una vistosa massa di beni. Per restituirli al commercio privato e reintegrar ad un tempo l'Erario del montare dei crediti dagli stessi rappresentati, emanarono le Patenti 17 maggio 1821, pelle quali fu ordinato la vendita di tali beni e di quelli che ad equal titolo verrebbero successivamente aggregati al Demanio, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite col susseguente Manifesto Camerale 20 giugno stesso anno.

Questa provvida misura fu coi Manifesti 17 giugno 1831 e 18

giugno 1833 anche estesa ai beni di antica provenienza demaniale, e d'altra di poca entità, o che per la difficile loro amministrazione non poteva convenire al Governo di ritenere ulteriormente sotto la sua amministrazione.

Esposti ai pubblici incanti, e fatte poche eccezioni, tali beni descritti nelle tabelle annesse ai Manifesti Camerali 13 e 17 giugno 1831; 18 maggio 1833; 25 settembre 1837; 19 novembre 1839; 11 novembre 1843; 1 marzo 1844; 17 marzo, 16 giugno e 5 ottobre 1845; 3 dicembre 1846; e 23 febbraio 1847, furono quasi sempre vantaggiosamente alienati, e non sono anche rari i casi in cui, pel concorso di particolari circostanze, il prezzo ricavato superò quello per cui erano stati aggiudicati.

Ciò malgrado, la troppo severa applicazione del principio d'inalienabilità dei fondi demaniali consacrato nelle Regie Costituzioni, e riconfermato nell'art. 420 del Codice Civile, ha impedito che tra gli effetti da esporsi in vendita venissero compresi molti stabili e poderi, li quali, quand'anche per entità e reddito non potessero tenersi letteralmente compresi tra quelli contemplati nei citati provvedimenti del 1831 e 1833, il Governo avrebbe però avuto la massima convenienza di alienare sul riflesso massime che, pel concorso di circostanze particolari, l'annuo loro reddito verrebbe se non nella totalità, nella massima parte almeno consunto dai tributi e dalle spese che tuttodì occorrono per mantenere in piedi i fabbricati e difendere i beni contro le irruzioni e corrosioni cagionate dalle acque che scorrono in vicinanza.

Pare pertanto che nell'attuale condizione di cose in cui il credito pubblico potrebbe in caso di bisogno e ad epoca opportuna somministrare al Governo la comodità di procurarsi i mezzi onde provvedere alle urgenze straordinarie, ed il Demanio dello Stato non è più riguardato in oggi, come forse lo era una volta, sufficiente per farvi fronte, opportuno divisamento sarebbe, conservati in potestà del Demanio i fabbricati necessari ai pubblici servizi, le foreste, i latifondi, e quelli che per plausibili motivi convenisse di ritenere, fatta una giudiziosa scelta, di alienare gradatamente ed a misura che la congiuntura presenterebbe favorevole, sotto l'osservanza di appropriate nuove condizioni, gli altri che riconoscerrebbero inutili pei detti servizi o dei quali conlasse gravosa, o passiva la ritenzione.

Così operando conseguirebbersi il doppio vantaggio di mettere, col ricavo di un adeguato capitale, in circolazione una massa di beni, per così dire, ora inerti, la quale nel creare entro il giro di pochi anni nuovi possidenti, assicurerebbe indirettamente al Governo altri maggiori compensi, nei dritti di mutazione, e lo esonererebbe ad un tempo dal peso delle contribuzioni, e dalle spese di manutenzione ed altre, che come già si è avvertito, ed a motivo della vetustà di molti tra li fabbricati rustici addetti ai fondi, assorbono la massima parte dell'annuo loro reddito.

Oltre di ciò ripartiti fra più persone interessate a farli valere, più nol sia un fittavole, detti beni potrebbero eziandio con notevole incremento della pubblica ricchezza esser meglio coltivati, e resi di gran lunga più fruttiferi e produttivi di quello che lo siano attualmente.

#### *Tasse sulle vetture pubbliche.*

Il Regolamento pel servizio delle vetture pubbliche, approvato colle Lettere Patenti 21 luglio 1833 disponeva all'art. 68 che gli impresari o proprietari delle medesime pagherebbero al Governo, versandola nella cassa dell'Insinuatore, giusta il Manifesto Camerale 3 ottobre stesso anno, una retribuzione ragguagliata alla decima parte del prodotto brutto dei trasporti sì in viaggiatori, che in merci.

La gravazza di tale retribuzione, generalmente lamentata, obbligò l'Amministrazione a promuovere presso il Dicastero superiore diverse facilitazioni, senza le quali una gran parte di que' servizi avrebbe con grave danno ed incaglio delle relazioni commerciali dovuto cessare sin d'allora, e questo sistema ha continuato sino alla promulgazione del Regolamento 21 luglio 1846, il quale nel ridurre al 2 p. 0/0 l'annua finanza dovuta sul prodotto presunto delle vetture e carrettoni in posta estese l'obbligo di pagamento, limitato però ad un dritto fisso anche alle vetture omnibus, ed a quelle da nolo percorrenti determinati stradali, vetture queste che prima andavano esenti da ogni imposta.

Non ostante questa altrettanto giusta, quanto desiderata riduzione, dopo l'attivazione del citato Regolamento, i prodotti della nuova tassa hanno preso incremento, e superato ognora quello degli anni anteriori.

L'esperienza di alcuni mesi ha però dimostrato che nella sua esecuzione la nuova legge va tuttavia soggetta a non poche difficoltà, giacchè prestandosi ad interpretazioni più o meno favorevoli, taluna fra le disposizioni in essa contenute somministra agli esercenti questo ramo d'industria, ed a quelli massime delle vetture da nolo, il mezzo di eluderle e di non pagar la tassa.

Affinchè l'imposta in discorso abbia a versare nel tesoro l'intero prodotto di cui è, nei limiti della legge, suscettiva, converrebbe pertanto che oltre ad una più chiara specificazione atta a togliere ogni dubbio sulla qualità delle vetture di terza categoria contemplate nel n.º 1, articolo 4 del Regolamento 21 luglio 1846, soggette realmente a tassa, ed il risolvimento di alcuni quesiti sottomessi prima d'ora al Ministero, e tendente a far cessare ogni incertezza sul modo di esecuzione di taluna fra le altre disposizioni del medesimo, fosse vietato all'Amministrazione delle Poste di convenire, togliendola dalla sede di prodotto in cui deve figurare, per una forse soverchia estensione delle facoltà concesse dagli articoli 1, 2 e 6 del Manifesto Camerale 4 ottobre 1836; l'esenzione di tassa a favore degli esercenti velociferi e diligenze in corrispettivo del trasporto delle lettere di cui vengono incaricati, come pure, che per impedire le frodi, e li soprusi, le autorità di polizia cui è affidata precipuamente la vigilanza su questo servizio, esigessero dai concessionari, prima che la vettura fosse posta in corso, una dichiara degli Agenti demaniali comprovante essersi dessi conformati alla legge.

Oltre di ciò gioverebbe pur anco lo esaminare se non sarebbe per avventura equitativo di assoggettare ad una tassa, benchè modica, tutte indistintamente le vetture da nolo a due o quattro ruote, cui allude il n.º 2 articolo 4 del citato Regolamento 21 luglio 1846 onde escludere la pretesa, che la generalità dei proprietari, od esercenti le medesime, ha messo in campo di ritenere del genere indicato al n.º 2, perchè esenti da ogni diritto quelle contemplate nel n.º dello stesso articolo.

#### *Tassa sulle Usine ed Opifizi destinati alla fondita, ed alla manipolazione di sostanze minerali.*

L'esazione di questo prodotto fu soltanto attribuita agli Insinuatori col Manifesto Camerale 24 dicembre 1846. — Giusta l'articolo 2 della Tariffa annessa a quello del 9 novembre 1844, la tassa non essendo dovuta dai proprietari se non se in ragione del tempo durante il quale le usine ed opifizi rimangono in attività, il prodotto della medesima va in ogni anno soggetto ad oscillazioni notevoli, generate dal maggiore o minore sviluppo di tale o tal altro ramo d'industria.

Limitato in oggi al solo ricupero materiale delle tasse imposte dal citato Manifesto e risultanti dai ruoli che vengono in

ogni anno pubblicati dai signori Intendenti delle provincie, il concorso degli Insinuatori rendesi allo stato delle cose per così dire inefficace a procurare il miglioramento di questo ramo di prodotto, il quale, per quanto credesi, sarebbe però senza aggravio o scapito dell'industria nazionale suscettivo di un annuo considerevole accrescimento.

Infatti quantunque trattasi di materia estranea alle proprie attribuzioni, il riferente non può ristarsi dall'osservare essersi, tuttochè per altre viste di pubblico interesse, disposto all'articolo 1 delle Regie Patenti 10 settembre 1824, che nessuno stabilimento di fonderie, fucine, vetrari ed altri simili edifizii destinati alla fusione, ed amalgamazione dei prodotti minerali, potrebbe aver luogo senza una permissione del Ministero dell'Interno, e che, rispetto a quelli già esistenti a tal epoca dovrebbero gli esercenti (art. 9) presentare entro sei mesi le Patenti, gli atti e titoli relativi ond'essere muniti di un'espressa licenza per continuare a farne uso, dichiarandosi in difetto decaduti da' loro diritti. L'Amministrazione delle Finanze non sarebbe in posizione di asseverare se li proprietari posti in tal condizione abbiano tutti ottemperato al disposto della legge col premunirsi dell'ordinato permesso, come pure se siasi praticati incumbenti per obbligare i contumaci; e se per taluno di questi siasi pronunciata la decadenza comminata dall'articolo 9.

Emanava intanto il Regio Editto 30 giugno 1840 il quale, nel riunire in un solo corpo tutte le disposizioni anteriori concernenti alle miniere, cave ed usine, prescrisse all'art. 178, che coloro ai quali verrebbe conceduta la permissione di stabilire opifizi destinati alla fondita e manipolazione delle sostanze minerali, dovrebbero pagare all'Erario un'annua tassa di lire 10 a 50 a norma della tariffa stata di poi pubblicata col citato Manifesto 9 novembre 1844.

Avvicinate le disposizioni degli articoli 1 e 9 delle surriferite Patenti con quelle contenute negli articoli 159, 177 e 178 del Regio Editto suddetto, pare che sia stata intenzione del legislatore, tuttochè ciò non siasi esplicitamente dichiarato, di assoggettare alla tassa non solo gli opifizi di recente erezione, ma anco i proprietari di quelli da lungo tempo esistenti, che le Patenti del 1824 e l'art. 177 dell'Editto obbligavano a premunirsi di permesso. Ciò nullameno invalse il sistema di assoggettare alla tassa quelli soli che ottennero dopo l'Editto 30 giugno 1840, od anche dopo il Manifesto 9 novembre 1844, apposito decreto del Ministero dell'Interno per lo stabilimento di nuovi opifizi, e questa indulgenza verso li proprietari delle usine ed opifizi già esistenti all'epoca dell'attivazione di tali provvidenze spiega il motivo per cui, malgrado in ogni parte dello Stato siano tali opifizi in gran numero, la tassa viene soltanto pagata da pochi il cui numero trovasi oggidì limitato a soli 48.

Le tasse imposte essendo oltre ogni dire modiche, ragion vorrebbe che in linea di giustizia distributiva venisse con apposito provvedimento statuito essere le medesime indistintamente dovute da tutti li proprietari di usine, ed opifizi eretti in qualunque epoca tanto anteriormente che posteriormente al R. Editto 30 giugno 1840, mentre nello stato attuale delle cose è al certo straordinario che per sola ragione di data un opificio eretto, per modo d'esempio, in maggio o giugno 1840 non paghi alcuna tassa, mentre un altro posto in esercizio pochi mesi dopo sia tenuto a soddisfarla nella tangente determinata dalla tariffa del 1844.

Inoltre, per uniformità di sistema, e per tenere il più che è possibile riuniti i prodotti della stessa categoria, sarebbe pur conveniente che a vece di essere versati, come or si pratica, direttamente dai debitori nelle Tesorerie provinciali li canoni

del 3 p. 0/0 sul valore del minerale greggio, e quelli fissi di cui negli articoli 51, 53, 54 del R. Editto 30 giugno 1840 venissero, congiuntamente al prezzo di vendita di marmi delle cave di spettanza del Governo, pur riscossi dagli Insinuatori, giovando credere che definite in chiari termini le relazioni da stabilirsi tra gli Intendenti, gli Ingegneri delle miniere, ed i Direttori demaniali per questo ramo di prodotto, ed estesa la tassa a tutti gli esercenti, salirebbe dessa ad una somma di qualche entità, mentre che figura ora, e per quanto concerne le usine ed opifizi di manipolazione, in quella oltremodo esigua di lire 955 44 dovuta, giusta quanto si è già detto, da soli 48 proprietari.

#### *Residuo prezzo dei beni alienati dal Governo Francese.*

Prossima al totale e definitivo suo esaurimento questa categoria non è più suscettiva d'aumento. Il ricupero però delle L. 8,232 43 ancor dovute dipende onninamente dall'esito dei giudizi intentati, e tuttor pendenti nanti la R. Camera contro gli stessi acquirenti od i loro aventi causa.

#### *Arginamento dell'Isère e dell'Arc nella Savoia.*

Intrapresa sotto gli auspicii del Governo secondo i progetti approvati con Lettere Patenti 21 agosto 1827, ed affidata per la parte direttiva alla Commissione speciale già istituita con Brevetto 7 gennaio 1823 l'opera grandiosa dell'arginamento dell'Isère e dell'Arc nella Savoia, aveva essenzialmente per iscopo di difendere dalle continue irruzioni di que' torrenti che devastavano alcuni territori con essi confinanti, e di restituire all'agricoltura una considerevole superficie di terreno ridotta pressochè a nuda ghiaia, o coperta quasi permanentemente dalle acque.

Quest'opera eminentemente utile non solo all'agricoltura, ma ben anco all'industria, al commercio ed alla pubblica salubrità veniva, mercè il generoso sussidio di un milione accordato dal Governo, le quote imposte a carico delle Provincie, de' Comuni e dei proprietari, cui l'opera più specialmente profitava, e col prodotto ricavato dalla vendita di alcuni terreni, felicemente iniziata e continuata per qualche tempo con lodevole alacrità; ma i mezzi che avevansi e sui quali erasi fatto assegnamento per sopperire alla spesa calcolata dapprima in L. 6,517,652, e riconosciutosi di poi, come d'ordinario succede, eccedere di gran lunga detta somma, essendo gradatamente venuti meno, per non lasciar compromesso l'esito di un'impresa di tanto momento, ed anzi per vieppiù assicurarlo e garantirlo con quell'assieme e quell'unità di viste e d'azione che solo potevano a ciò condurre ed assicurare senza soverchio aggravio de' contribuenti il ricupero e la reintegrazione nell'Erario dello Stato delle vistose somme somministrate a titolo di sovvenzione provvisoria, e che occorreva tuttora il bisogno di suppletire per soddisfar l'arretrato e far progredire e portare a compimento le opere, emanarono le Regie Patenti 20 maggio 1845 per le quali venne tra le altre cose statuito:

1.° Che l'arginamento dell'Isère e dell'Arc sarebbe ultimato a spese del Governo il quale provvederebbe medesimamente e coi mezzi più pronti ed appropriati, al buonifico de' terreni addivenuti Demaniali, comechè già formanti letto, od invasi dalle acque dei due torrenti, ovvero abbandonati da coloro che li possedevano onde esimersi dal pagamento delle quote di contributo;

2.° Che le Finanze assumerebbero a loro carico l'attivo e passivo dell'impresa, e, mediante l'imposizione nel loro bilan-

cio delle somme necessarie per far fronte alla spesa, farebbero continuare sotto la loro direzione e vigilanza le opere sino a finale compimento, e provvederebbero ad un tempo all'esazione delle quote di contributo, pel rateato pagamento delle quali fu accordata ai debitori una dilazione d'anni quindici, e delle altre attività di qualunque natura inerente all'arginamento;

3.° Che di mano in mano che gli argini sarebbero ultimati ne verrebbe fatta la consegna al consorzio da instituirsi per la futura loro conservazione e manutenzione in buono stato;

4.° Infine, che compiuta l'opera in tutte le sue parti, incluso il buonifico dei terreni, ed ultimata la vendita di questi ultimi, si addiverrebbe ad un assestamento di conto; e qualora, prededotte le spese anticipate dalle Finanze, rimanesse ancora disponibile un attivo, le Finanze avrebbero diritto a prelevare su questo ogni somma loro dovuta (eccetto il milione di sussidio) coll'aggiunta dell'interesse del 3 per 0/0.

Dal mese di giugno 1843, epoca in cui assunsero la direzione dell'impresa, le Finanze estinsero la pressochè totalità dell'arretrato lasciato dalla preesistente Regia Commissione; diedero il più vigoroso impulso ai lavori di diverso genere che rimanevano ad eseguirsi; provvidero alla stipulazione e perfezionamento de' contratti d'acquisto de' terreni occupati o necessari pel nuovo letto artificiale dell'Isère; intrapresero moltissime altre opere di minor conto, la canalizzazione dei rivi tributari dell'Isère; e diedero ultimamente anche incominciamento al buonifico dei terreni di spettanza demaniale, la cui superficie eccede le tremila giornate. Prepararono contemporaneamente gli elementi necessari, ed instarono pur anco per la più sollecita istituzione del consorzio onde poter fare al medesimo la consegna della parte degli argini già ultimata, ed esonerare per tal modo le Finanze dalla spesa dell'ulteriore loro manutenzione.

Ciò mediante, i molti e variati lavori che in maggio 1843 restavano ad eseguirsi già si trovano a quest'ora condotti a buon punto, e per obbligar l'Isère a scorrere nel nuovo letto preparatole rimangono soltanto (esclusi alcuni tratti saltuarii parziali di poca entità) ad eseguirsi metri 16,000 circa d'argine, li quali si ha fiducia di veder portati a compimento se non nel 1849 almeno nel 1850.

Data, colle premesse spiegazioni, un'idea succinta di quanto ha rapporto al mentovato arginamento, e limitando il discorso alla parte attiva del medesimo, s'osserva che nel 1846-47 essendosi riscossa la totalità della quota straordinaria, che in forza di speciali provvedimenti era stata imposta a carico delle Provincie e de' Comuni più favoriti per la topografica loro situazione dall'arginamento, questa categoria di prodotto è ora limitata alla quota di contributo dovuta dai particolari e Corpi morali, la quale a termini delle Patenti del 1843 è pagabile in ragione di un 15.° per ogni anno. Secondo i nuovi ruoli formati dopo il 1845 tali quote ascendono in complesso a lire 1,680,683 39, talchè l'annua somma esigibile può calcolarsi in L. 112,043 85, cioè nella somma stanziata in bilancio. A questa conviene aggiungere il prodotto di L. 2,480 che, giusta li dati raccolti, si suppone potersi ricavarè dall'affitto di alcuni terreni e dalla vendita di piante, alghe e dal taglio d'erbe palustri. Ultimato il buonifico delle tremila giornate di terreni, e giunta l'epoca propizia per la loro alienazione nel modo che verrà determinato, secondo la riserva apposta nell'articolo 6 delle citate Patenti 20 maggio 1843, i prodotti di questa categoria ascenderanno a maggior somma; imperciocchè nel prezzo di quei terreni e nelle quote di contributo sta essenzialmente riposta la speranza di ottenere l'Erario reintegrato delle vistose anticipazioni fatte e di quelle che si rendono tuttor neces-

sarie nella somma complessiva tra le une e le altre, secondo le previsioni, di L. 3,938,210 10 (escluso sempre il milione di sussidio accordato in origine) per ultimar l'opera intrapresa, ed adeguare gli interessi morali e materiali che vi si trovano strettamente uniti e che mossero il Governo a prenderla sotto la speciale sua direzione e tutela.

#### *Canali Vercellesi.*

I canali del Vercellese derivati dalla Dora Baltea e che tanto influirono a mutar le sorti di quella provincia, addivenuta ora per le risaie, e per gli altri prodotti agricoli, di cui abbonda, una tra le più ubertose e più ricche dello Stato, consistono nel naviglio d'Ivrea, già del Borgo, della lunghezza di metri 73,920 acquistato dal Governo nel 1820; nel canale di Cigliano; in quelli denominati del Rotto, e Roggia Camera, ai quali sono pure aggregati li naviletti di Saluggia e della Mandria di Santità stati gli uni e gli altri formati in tempi più o meno remoti dai Duchi di Monferrato e dai Reali di Savoia.

Per estendere il beneficio dell'irrigazione ad alcuni fra li territorii di quella provincia che ne erano totalmente privi, la ricevevano molto scarsa, o dovevano procurarsela col mezzo di continui e gravosi sacrifici; dal 1837 a questa parte le Finanze fecero aprire li canali di Asigliano e di Rive derivandoli il primo dal naviglio d'Ivrea, ed il secondo dal naviletto di Saluggia.

Nel 1846 e 1847 sonosi pure per loro cura formati il nuovo cavo Provana e due altri cavetti secondarii in territorio di Trino: altro cavo per cui si è nel 1847 ottenuta la dichiarazione di pubblica utilità, e già vennero stabilite le indennità compensative del valore de' terreni da occuparsi; sarà eziandio e fra non molto intrapreso all'oggetto di apportar con esso l'irrigazione sui terreni posti alla mezzanotte d'Asigliano.

Cogli acquisti poi ultimamente fatti dei coli delle Apertole, che per mancanza di appropriata direzione andavano in parte, e con pregiudizio dell'agricoltura dispersi; della Roggia Molinara dal Comune di Tricerro, la quale sussidiata mediante il protendimento di uno de' cavi secondarii del canale di Rive, ed alcune opere suppletive, dalle acque sovrabbondanti di quest'ultimo canale, potrà ampiamente soddisfare ai molti ed imperiosi bisogni pel territorio di Tricerro, e delle ragioni di derivazione d'acqua dalla Sesia già competenti al pubblico di Gattinara, il Governo ha quasi totalmente raggiunto l'importante scopo cui erano da lungo tempo rivolte le sue sollecitudini, quello cioè di creare per tutto l'agro Vercellese un sistema di libera, assicurata ed abbondante irrigazione, la quale nell'aprire nuovo campo alle private speculazioni, e nel rendere fruttifera una maggior quantità di terreno, influirà potentemente a promuovere, e ad accrescere sempre più il ben essere generale della popolazione.

Premessi questi dati sull'importanza massima di questo ramo di pubblica economia, e passando a far parola della parte produttiva, ossia dell'annuo reddito, per cui i canali vercellesi figurano negli annui bilanci, si osserva, che per renderla del tutto indipendente dall'influenza, e dal arbitrio degli agenti locali ai quali trovossi per così dire abbandonata sino al 1823, si è dovuto convenire non potersi ciò ottenere altrimenti, se non se col mezzo di una locazione vincolata all'osservanza di condizioni valevoli ad impedire ogni indebito monopolio, ed a metter freno alle pretese di un indiscreto appaltatore.

Un primo esperimento ebbe luogo nel 1824; e se nel corso di questa locazione ebbersi a lamentare alcuni inconvenienti, edotta dall'esperienza, e tenendone esatto conto, l'Amministrazione ha, per quanto stava in sé, procurato d'impedirne la

riproduzione in quella susseguente che ebbe principio nel 1836, ed ha continuato sino a tutto il 1844.

Ciò non ostante, ed allorchè si è trattato di provvedere per la locazione attualmente in corso, l'Azienda a cui stava a cuore di conciliare, con quello dei proprietari dei terreni da irrigarsi, l'interesse delle Finanze, ha, mediante preventive discussioni, alle quali sonosi chiamati a prender parte persone competenti nella materia, avvisato al modo di compilare i capitoli normali in maniera che, ordinate le cose in meglio, subordinata a regole fisse l'azione del fittavole, limitata a meri reali bisogni la dispensa delle acque, impedita ogni utile dispersione, ed assicurata agli antichi utenti muniti di legittima concessione, ed a quelli gratuiti la giusta dote d'acqua loro rispettivamente devoluta, si potessero ottenere quei benefici pubblici e privati che conciliabilmente colle condizioni dell'Erario formarono in ogni tempo lo scopo principale delle sue attenzioni e premure.

Malgrado però la più scrupolosa diligenza adoperata, non ignora l'Amministrazione che non tutti gli inconvenienti ed abusi hanno potuto essere radicalmente emendati, nè è stato ancor possibile di precludere quelle vie che, praticate talvolta con apparente legalità, procurano ad un accorto appaltatore il mezzo di assoggettar gli utenti alle conseguenze di una fiscalità eccessiva, o d'una cupidigia smoderata: e quindi preoccupata di questo importantissimo oggetto, ed animata dal vivo desiderio ognor nutrito di conciliare gli interessi delle Finanze con quelli dell'agricoltura, e del pubblico, e d'impedire ogni indebito monopolio, già rivolse essa le sue cure ed attenzioni allo studio di un sistema atto a raggiungere, per quanto le circostanze lo possano permettere, un tale scopo, ed a far sì che li metodi d'irrigazione conformati a più larga base non abbiano più a trovarsi in qualche parte in contrasto col bene dell'agricoltura, coi diritti di proprietà, e coi precetti della più rigorosa giustizia, li quali si è però ognor procurato di tutelare; se non che per ciò ottenere sono tuttavia necessarie lunghe e difficili indagini e meditazioni, confronti, informazioni locali, e discussioni, cose queste che esigono tempo e calma per poterle far riuscire a reale vantaggio, e per procurare al nuovo sistema tutto quel miglioramento e sviluppo di cui sarà riconosciuto suscettivo.

Il confronto col metodo in vigore sulla materia nella Lombardia ove questo ramo ha subito una lunga e proficua esperienza potrà riescire molto utile, tanto più effettuandosi la desiderata Unione.

Senza entrar del resto in più minuti particolari a tal riguardo, e soffermarci ad indagar le ragioni che hanno potuto concorrere a procurare i notevoli e progressivi aumenti di corrispettivo ottenuti al rinnovarsi d'ogni appalto, ci faremo soltanto ad accennare, che sebbene da quello attualmente in corso ed incominciato il 1.º gennaio 1843 siano stati esclusi per attribuirne l'esazione agli insinuatori, li canoni fissi dovuti dagli antichi utenti de' canali di Cigliano, Rotto, Camera, naviletti della Mandria e di Saluggia nell'annua somma complessiva di L. 42,364 16, ed i fitti de' molini collocati sul naviglio di Ivrea e sul canale del Rotto (ad eccezione dei due di San Germano, che per circostanze di località è stato forza di comprendere nell'appalto), li quali sommano annualmente a lire 45,742 02, e quindi la locazione sia stata limitata oltre ai detti due edifizii, ed ai minuti canoni serviti dagli utenti convenzionali del naviglio d'Ivrea in annue lire 23,292 50, al corpo d'acqua di ruote 79 6 (moduli 467 73) che dopo soddisfatte per conto ed in iscarico del Governo, e senza diminuzione di fitto, le concessioni sì gratuite che onerose sommantì a ruote 46 1/2 rimane disponibile in detto naviglio, e nei canali di Cigliano,

Rotto, Camera, Asigliano, Rive, e nei naviletti della Mandria, e di Saluggia, il corrispettivo conseguito nei pubblici incanti salì tuttavia ad annue. . . . . L. 335,333 33

Ma siccome dopo tal epoca, e giusta quanto si è più avanti avvertito, sonosi, oltre quello Provana formati i due canali di Rive, acquistati i colli delle Apertole, e la Roccia di Tricerro, e li capitoli del contratto imposero all'appaltatore, cui tali oggetti già vennero consegnati per far parte della locazione, come lo sarà a suo tempo, e tosto ultimato il nuovo cavo Baccone, l'obbligo di corrispondere alle Finanze sulle somme impiegate in tali opere ed acquisti l'interesse del 5 p. 0/0 a titolo di maggior fitto, procedutosi alla liquidazione, è risultato che nel 1849 dovrà esso versare in aggiunta del prezzo primitivo l'annua somma totale di . . . . . » 14,779 68

Dimodochè il corrispettivo realmente dovuto da quell'appaltatore, e che per risparmio d'aggio vien versato direttamente nella Tesoreria provinciale di Vercelli, può ritenersi ascendere in oggi all'annua somma di . . . . . » 350,413 01 alla quale aggiungendo il fitto de' molini, e l'importare de' canoni esclusi dalla locazione, e la cui esazione, comechè affidata agli insinuatori, già figura nei prodotti di 1.ª e 2.ª categoria in . . . » 88,109 18

Si avrà per annuo prodotto effettivo de' canali vercellesi il totale di . . . . . L. 458,222 19

non computato il reddito di lire 2,500 che, fatta una media, ricavasi ancora quasi annualmente dal taglio delle piante esistenti lungo l'asta de' canali state pur escluse dall'affittamento, ed alla cui custodia e conservazione è provveduto col mezzo dei Guardacanalì stabiliti dal Governo in senso del Regolamento, approvato colle Lettere Patenti 10 settembre 1836.

Oltre detti canali il Governo possedendo pur anco quello denominato Carlo Alberto nella provincia d'Alessandria, sul quale esistono tre corpi di molino, il naviglio di Bra, colle bealere Pertusata e Grione che vi sono aggregate, e la Roggia di Gattinara, stati gli uni e le altre acquistati dalle Finanze nel 1843, 1844 e 1845, non che alcuni altri cavi irrigatorii di antica pertinenza demaniale, le cui acque, astrazione fatta del canale Carlo Alberto, e della Roggia di Gattinara, sono state nella pressochè loro totalità, ed in forza di antichi titoli cedute in albergamento perpetuo agli utenti mediante pagamento di annui canoni, sebbene l'esazione di questi sia stata per la loro molteplicità, ed anco pel motivo che il sistema di appalto adottato pei canali vercellesi, per quello Carlo Alberto, e che dopo eseguite alcune opere, sarà pur esteso alla Roggia di Gattinara, non fosse ai medesimi applicabile, motivo per cui gli analoghi prodotti sonosi stanziati tra quelli di seconda categoria ove figurano, nell'intendimento tuttavia di dare una idea del reddito totale de' canali manufatti, le cui acque vengono nella massima parte impiegate nell'irrigazione dei beni, si aggiunge il quadro seguente:



Di antica pertinenza demaniale ad eccezione di una parte del canale di Bra e delle bealere Pertusata e Grione acquistate nel 1844.	}	Canali di Fossano e di Bra nelle provincie di Cuneo e d'Alba, articoli 634, annuo prodotto . . . . . L. 8,233 44
		Canali della Venaria Reale, Fiano, Mandria, Parco e Valentino nella provincia di Torino, articoli 34, annuo prodotto » 1,218 40
		Canali di Racconigi, articoli 36, annuo prodotto . . . . . » 2,002 21
		Canale di Caluso nella provincia d'Ivrea, art. li 53, annuo prodotto. . . . . » 27,843 32
Acquistati dalle finanze nel 1843 e 1845.	}	Canale di Gattinara nella provincia di Vercelli, articoli 2, annuo prodotto . . . . . » 6,563 76
		Canale Carlo Alberto nella provincia d'Alessandria, inclusi i tre molini su di esso esistenti, articoli 1, annuo prodotto » 49,980 »
		<b>Totali articoli 742 annuo prodotto . . . . . L. 95,843 16</b>

**RIEPILOGO.**

Canali Vercellesi . . . . .	L. 458,222 19
Altri canali . . . . .	» 95,843 16
<b>Annuo prodotto riunito . . . . .</b>	<b>L. 554,067 35</b>

**Insinuazione.**

Bilancio 1848 . . . . .	L. 4,850,000
Id. 1849 . . . . .	» 4,500,000
<b>Diminuzione . . . . .</b>	<b>L. 550,000</b>

L'origine di quest'utile istituzione il cui primario ed essenziale scopo si fu la conservazione per copia in appositi Archivi di tutti gli atti e contratti stipulati avanti i pubblici notai, risale all'anno 1610 in cui sotto la data del 28 aprile veniva da S. A. R. il Duca Carlo Emanuele I di Savoia, stabilita nella Savoia, nel Contado di Nizza, e nel Piemonte; con Editto 31 maggio 1607 fu stabilita nel Ducato d'Aosta; con Manifesto Camerale 15 ottobre 1723, nel Ducato di Monferrato, e nelle provincie di Alessandria e Lomellina; con altro Manifesto Camerale 7 settembre 1743, nell'Alto Monferrato, e nelle provincie di Tortona e Novara; con altro delli 9 novembre 1770 in quelle di Pallanza, Vigevano, e Voghera; e finalmente con R. Editto 22 marzo 1816 nel Ducato di Genova.

Durante l'occupazione francese fu surrogato il sistema della registrazione, formalità che più particolarmente mirava a procurare al Tesoro l'incasso di ragguardevoli diritti imposti in misura assai gravosa sopra ogni sorta di contratti, mentre le ben modiche tariffe che si avvicendarono sino a quell'epoca di poco o nessun vantaggio riuscivano alle Regie Finanze che rilasciavano una considerevole parte dei tenui diritti agli Insinuatori le cui piazze erano perpetue, ereditarie, ed alienabili, e furono poi soppresse con Regie Patenti 6 ottobre 1815 mandato pubblicarsi con Manifesto Camerale 14 detto mese.

Nell'anno 1814, rientrata S. M. negli aviti domini, aboliva con suo Editto 12 luglio 1814 la registrazione, e rimetteva in vigore l'insinuazione, approvando una tariffa coordinata a un dipresso sulle basi di quella della registrazione, con riduzione

quasi generale dei diritti ad una metà; questa tariffa veniva poi sotto la data 1.º aprile 1816 riformata, senza notabili variazioni quanto ai diritti proporzionali, i quali furono poi accresciuti di una metà colle Regie Patenti 18 dicembre 1819, aumento determinato sia dalla recente riduzione di un decimo sulle contribuzioni prediali, che dal bisogno di far fronte agli impegni nascenti dalla creazione del Debito Pubblico, mentre colle stesse R. Patenti già si adottava in massima una tassa sull'esercizio delle professioni, arti e mestieri, ed un dritto graduale sulle trasmissioni di successioni stabili, esclusa la linea diretta.

Il prodotto di questo ramo, che andò sempre sensibilmente prosperando al punto che fu nel 1847 e 1848 bilanciato nella somma di L. 4,850,000, ebbe un notevole aumento mercè li accurati esami delle percezioni cui regolarmente procedono gli Ispettori e sotto Ispettori demaniali, la sempre crescente perizia dei contabili, ed i lumi arrecati all'intelligenza più retta e giudiziosa della tariffa dalle molteplici discussioni camerali interpretative sulla materia.

Alcune tariffe eccezionali sussistono tuttodì nelle valli privilegiate di Sesia, ed Ossola e nella riviera d'Orta, come nei contratti in genere stipulati tra ascendenti e discendenti conosciuti sotto il nome di patti di famiglia, mercè le quali ben molte migliaia di lire sono annualmente tolte all'alimento di questa contribuzione indiretta.

In considerazione frattanto dell'universale incaglio che provano le contrattazioni a cagione dei politici avvenimenti la cui incertezza arresta le speculazioni, non si può presumere che pel 1849 le somme derivanti da questo ramo siano per pareggiare quelle per l'addietro riscosse, e quindi tenuto conto del prodotto dell'ultimo semestre 1847, e di quello presunto nel primo semestre del corrente anno, fu stanziata la sola somma di L. 4,500,000.

*Emolumenti sulle R. Provvidenze e sulle sentenze dei Giudici, Tribunali e Magistrati, e dritti giudiziarii, e registrazione.*

**Emolumenti.**

Bilancio 1848 . . . . .	L. 960,000
Bilancio 1849 . . . . .	» 1,000,000
<b>Aumento . . . . .</b>	<b>L. 40,000</b>

**Dritti giudiziarii.**

Bilancio 1848 . . . . .	L. 680,000
Bilancio 1849 . . . . .	» 650,000
<b>Diminuzione . . . . .</b>	<b>L. 30,000</b>

La generale tariffa del 1770 in rinnovazione di precedenti disposizioni assoggettò ai dritti d'emolumento tanto le provvisori di S. M. che tutte le sentenze e provvedimenti definitivi dei Senati, della Regia Camera de' Conti e del Magistrato del Consolato.

Col R. Editto 12 luglio 1814, rimessa in vigore detta tariffa che sotto il dominio francese era stata rimpiazzata dalla legge di registrazione, anche le sentenze degli altri Tribunali e Giudici, in quella non contemplate, furono sottoposte al pagamento dei dritti d'emolumento, definitivamente fissato con nuova tariffa 5 aprile 1816 eseguita sino al 1.º gennaio 1823, epoca in cui ebbe effetto l'organizzazione giudiziaria sancita col R. Editto 27 settembre 1822.



In tale circostanza furono stabiliti alcuni dritti così detti giudiziari sostituiti alle regalie e sportole che si pagavano direttamente ai Magistrati, Tribunali e Giudici, e tali dritti furono imposti sovra tutte le provvidenze preparatorie occorrenti in corso di causa nanti i Senati, Magistrati e Tribunali qualunque, escluse le Giudicature di mandamento, per le quali un semplice dritto fisso è pagabile sulle sentenze definitive a titolo d'emolumento, mentre i delitti d'emolumento nella misura portata dalla tariffa del 1816 continuano a riscuotersi sovra tutte le sentenze definitive dei Tribunali di Prefettura, di Commercio, Senati e Magistrati supremi, colle modificazioni introdotte col Manifesto Camerale 5 dicembre 1823 tanto in ordine ai dritti fissi, come a quelli proporzionali dovuti su varie specie d'atti giudiziali non esplicitamente accennati nella tariffa del 1816; sussiste però l'esenzione dai dritti d'emolumento per le sentenze dei Giudici mandamentali nella riviera d'Orta.

L'ordinario prodotto di questo ramo, confrontato colle spese relative all'ordine giudiziario, non può forse eguagliar le medesime, ma si crede potersi presumere in aumento pel venturo anno 1849 per causa delli dritti stabiliti sulle varie provvidenze dei Consigli d'Intendenza Generale che ne erano assolutamente esenti, dei dritti dovuti per i provvedimenti del nuovo Magistrato di Cassazione, ed in virtù della più pronta spedizione delle cause che dal nuovo ordine di Governo costituzionale si ha fondamento a sperare; quindi si propone un aumento di L. 40,000 sugli emolumenti, il quale viene però ad essere ristretto a sole L. 10,000 per causa della diminuzione di lire 30,000 operata sui dritti giudiziari dietro le presuntive riscossioni del 1848, calcolate sulla base di quelle effettive del primo quadrimestre.

*Ipotecbe*

Bilancio 1848 . . . . .	L. 275,000
Bilancio 1849 . . . . .	» 268,000
<b>Diminuzione . . . . .</b>	<b>L. 10,000</b>

Al R. Editto 16 luglio 1822, posto in osservanza il 1.° successivo gennaio, è dovuta l'istituzione della pubblicità delle ipoteche negli antichi Stati di S. M., poichè in quelli aggregati che formavano la Repubblica Ligure fu conservato tale stabilimento che ivi, come nel Piemonte e nella Savoia, era stato in vigore durante il dominio francese. La modicità dei dritti imposti dalla legge per le iscrizioni, ed il poco o nissun conto che tuttora si fa dal pubblico dell'utilità della trascrizione dei contratti d'alienazione, sono argomenti per credere che da questo prodotto non sia sperabile di ricavare maggiori frutti che pello addietro, e siccome il minor numero di contratti rende necessariamente minore il numero delle formalità ipotecarie, ragion vuole che il reddito di queste si presuma almeno più moderato, e si fece quindi la proposta inferiore di L. 10,000 a quella del 1848.

*Mulle e pene pecuniarie.*

Bilancio 1848 . . . . .	L. 290,000
Bilancio 1849 . . . . .	» 220,000
<b>Diminuzione . . . . .</b>	<b>L. 70,000</b>

Le Regie Costituzioni del 1770 stabilivano che la riscossione di questo prodotto dovesse commettersi ai Tesorieri provinciali; ma l'infinito dettaglio d'una contabilità che non profitta

alle R. Finanze il quarto dell'introito, il resto essendo sempre distribuito ai diversi partecipanti, consigliò di demandarla agli Insiuatori, come difatti ordinarono le R. Patenti 7 aprile 1818, 22 novembre 1821 e 15 dicembre 1832, escluse però le multe gabellarie e postali, e non vi ha dubbio che la maggiore vigilanza cui sono tali contabili soggetti, i quali d'altronde meglio possono attendere ai difficili e minuziosi incumbenti richiesti da simile contabilità, contribuì notabilmente ad accertare un attivo, che prima era totalmente ipotetico e vacillante.

Allo straordinario incarimento dei cereali, che ora soltanto ripigliano un discreto prezzo, ed alle impensate spese cui più o meno furono soggette pelle chiamate dei contingenti e delle riserve quasi tutte le famiglie delle classi meno facoltose alle quali per lo più appartengono i multati, si debbe ascrivere la gran differenza che gli articoli riscossi nel 1.° trimestre dell'anno corrente presentano al confronto delle somme esatte in pari epoca nell'annata scaduta, e moltissime furono le dilazioni impetrate per le cause suddette, mentre l'impulso dei contabili ha dovuto altresì, per effetto delle attuali vicende politiche, scemare alquanto d'energia; e appunto perchè si può con fondamento presumere che il maggior disagio della classe non possidente aumenterà il numero di condanne, minore deve prevedersi il risultato delle istanze pel conseguimento delle multe, quindi sia all'appoggio tanto di dette circostanze, che del minor introito presuntivo del 1848, nel bilancio del 1849 si stanziano L. 70,000 in meno.

*Finanza dei Notai, Misuratori, Sensali, ecc.*

Bilancio 1848 . . . . .	L. 187,188
Bilancio 1849 . . . . .	» 187,000
<b>Diminuzione . . . . .</b>	<b>L. 188</b>

Colle R. Patenti 25 dicembre 1819 venne affidata agli Insiuatori la riscossione di questo prodotto stabilito annualmente in somma a un di presso eguale, poichè non soggetto che alle piccole differenze risultanti dai prorata di fitto sulle piazze che rimangono vacanti nel corso dell'anno, e dal più o meno pronto riaffitto delle medesime, stante le disposizioni delle R. Patenti 27 novembre 1847 che impongono la finanza agli agenti di cambio e sensali di Genova, e ne stabiliscono in altre città in cui non ve n'esistevano; tenuto conto del ribasso di finanza accordato a quelli di Torino, sarebbe stato il caso di aumentare il bilancio di circa 20,000 lire; ma siccome ancor non si conosce il numero delle persone esercenti nel Genovesato e colpite dalla tassa, e che qualunque calcolo sarebbe stato meramente immaginario, si credette miglior consiglio il lasciar sussistere la stessa somma bilanciata nel 1848, meno una lievissima diversità inconcludente.

Se si potesse prevedere proposta e sanzionata la legge già adottata in massima colle R. Patenti 18 dicembre 1819 per la istituzione d'una tassa sull'esercizio delle professioni, arti e mestieri, imposta che appartenerrebbe a questa categoria di prodotti, sarebbe forse il caso di accrescere il bilancio presuntivo di quella somma approssimativamente ricavanda dal nuovo contributo.

*Spese di giustizia.*

Bilancio 1848 . . . . .	L. 280,000
Bilancio 1849 . . . . .	» 220,000
<b>Diminuzione . . . . .</b>	<b>L. 60,000</b>

Il Regio Editto 27 settembre 1822 determinò in modo assoluto e chiaro che le spese criminali erano a carico dei condannati, e col Manifesto Camerale 13 marzo 1825 furono segnate le norme sia per l'anticipazione d'una parte di esse, sia per la riscossione di tutta la porzione che sul prodotto di queste spese spetta in rimborso alle Regie Finanze, è sempre molto piccola in paragone delle anticipazioni fatte, perchè quasi sempre nelle cause ove queste sono maggiori, i condannati sono insolubili, onde militando per questo ramo le stesse considerazioni esposte per quello delle multe e pene, si presume che le riscossioni del 1849 saranno proporzionalmente minori.

*Successioni.*

Bilancio 1848 . . . . .	L. 690,000
Bilancio 1849 . . . . .	» 700,000
<hr/>	
Aumento . . . . .	L. 10,000

Sebbene coll'art. 1 del R. Editto 21 maggio 1814 sia stato richiamato in osservanza quello del 16 marzo 1797 che stabiliva un'imposta del dieci per cento sulle successioni trasversali, e che la tariffa del 12 luglio 1814 sull'insinuazione avesse imposto un dritto graduale sui lasciti contenuti nei testamenti, codicilli e donazioni a causa di morte, le successive RR. Patenti 30 agosto detto anno abolirono però tali contribuzioni, e la tassa che in giornata si riscuote sulle eredità d'ogni specie, esclusa la linea diretta, non ebbe vita che dalla pubblicazione delle Patenti 18 giugno 1821.

La ripugnanza che il legislatore provava nel sanzionare la nuova imposta, sebbene già preconizzata nel 1819, traspone nelle basi, su cui venne fondata tanto per la consegna dell'attivo che per l'ammissione del passivo, tutte assai più favorevoli ai contribuenti che al fisco, e la necessità d'una riforma della legge fu già da gran tempo riconosciuta: ma finchè sussiste la medesima legge, e non prevedendosi se la promulgazione d'altra che assicuri un maggior reddito sarà per aver luogo assai presto onde provarne gli effetti nel corso del 1849, non si può ragionevolmente presumere che questo prodotto eventualissimo ecceda di molto la media ordinaria, e si calcola quindi in sole L. 700,000, cioè lire diecimila di più di quanto si è bilanciato pel 1848.

*Dritti di marina, passaporti, licenze per bigliardi, ecc.*

Bilancio 1848 . . . . .	L. 270,000
Id. 1849 . . . . .	» 200,000
<hr/>	
Diminuzione . . . . .	L. 70,000

Questi dritti che si versarono nelle Tesorerie provinciali sinchè col Regio Biglietto 16 giugno 1825 la riscossione ne venne affidata agli Insinuatori, e che negli anni addietro si calcolarono d'un prodotto di oltre 270 mila lire, non potrebbero presumersi pel 1849 nemmeno della metà se si dovesse argomentare dall'introito del primo trimestre di quest'anno, poichè la natura dei medesimi li rende necessariamente soggetti nel più alto grado all'influenza delle politiche vicende; ma ripigliando le cose il loro corso ordinario, sebben le conseguenze possano ancora risentirsi per qualche spazio di tempo posteriore a tal ripristinamento, havvi probabilità di veder rinascere quei movimenti ed abitudini che sono la base di tali prodotti, e si può quindi sperare che collo stanziamento nel bilancio 1849 della somma di lire 200,000, non si debba andar lontano dal vero.

*Libretti per le persone di servizio.*

Bilancio 1848 . . . . .	L. 4,000
Id. 1849 . . . . .	» 5,000
<hr/>	
Diminuzione . . . . .	L. 1,000

A seguito delle intelligenze prese nel 1833 tra le Regie Segreterie di Stato degli Interni e delle Finanze la distribuzione dei libretti venne con istruzione del 23 novembre detto anno affidata agli Insinuatori a partire dal primo successivo gennaio. Meno numerose dovendosi sopporre le espatriazioni, dopo la guerra che richiederà non si sa per qual tempo la presenza all'armata di gran parte di quelle persone che erano solite recarsi all'estero, la consumazione dei libretti sarà per conseguenza minore, ed una diminuzione di L. 1,000 sul bilancio 1849 parve ragionevole, ed appropriata.

*Carta bollata.*

Bilancio 1848 . . . . .	L. 2,185,000
Id. 1849 . . . . .	» 2,250,000
<hr/>	
Aumento . . . . .	L. 65,000

Al rientrare di S. M. nei suoi Stati il Regio Editto 16 luglio 1814 abolì le leggi che erano in vigore sotto il Governo francese su questa materia, ed ordinò la fabbricazione della nuova carta bollata la cui distribuzione venne affidata alla Direzione generale delle Regie Gabelle per mezzo dei così detti gabelotti di sale e tabacco. Lo stabilimento di una carta bollata in Piemonte incominciò coll'Editto ducale del 22 novembre 1694, ma il prezzo era minimo; nel 1814 i bisogni dello Stato consigliarono di elevarlo alquanto; quindi col Regio Editto 8 dicembre 1817 essendosi attribuita all'Azienda generale delle Regie Finanze la direzione di tal ramo, e colla legge 8 marzo 1856 essendosi introdotte quelle maggiori estensioni e modificazioni che parvero richieste dall'organizzazione giudiziaria del 27 settembre 1822; e dalla esperienza di molti anni si venne a determinare in modo più chiaro e preciso quali fossero gli atti scritti e registri sottoposti alla formalità del bollo, e ad assicurare all'Erario un prodotto non inferiore di due milioni di lire.

Alcune particolari disposizioni esistono per le valli di Sesia ed Ossola, e pella riviera d'Orta, mercè le quali molti scritti si possono stendere in carta libera, ciò che sovente è soggetto di liti e discussioni di vario esito, specialmente quando si tratta di contravvenzioni che in ragione di somma rendono le sentenze inappellabili e fa desiderare la cessazione dei privilegi.

Una legge del 17 giugno 1843 accordò una riduzione di dritti sul bollo dei registri dei negozianti; con recente Manifesto Camerale 15 dicembre 1847 anche il bollo dei giornali periodici fu da cinque centesimi portato a tre, e quindi il Decreto di S. M. delli 7 andante maggio restringendo a tre centesimi il bollo dei giornali provenienti dagli altri Stati d'Italia, trattanti più o meno di materie politiche, esentò dalla formalità tutti i simili giornali nazionali, sostituendovi un abbonamento che non corrisponderà che ad un terzo circa del dritto di bollo.

Tuttavia il maggior numero dei registri di commercio che si sottopongono al bollo, e la molto più considerevole quantità di giornali in distribuzione lasciano una fondata speranza che il maggior prodotto presunto pel 1849 sia per realizzarsi,

avuto riguardo alle somme già incassate nel primo trimestre del corrente anno, in cui gli effetti del Manifesto Camerale 13 dicembre ultimo già s'ebbero a provare.

*Carta filigranata per carte e tarocchi.*

Bilancio 1848 . . . . .	L. 78,000
Id. 1849 . . . . .	76,000
	<hr/>
Diminuzione . . . . .	L. 2,000

Questo prodotto anticamente amministrato dalle Regie Gabelle ed ora dalle Regie Finanze, riprese vita col Regio Editto 16 maggio 1815. Le Regie Patenti 8 febbraio 1834 intesero a meglio assicurarne la consistenza, senza però aggravare i consumatori; ma la fabbricazione di questi Regii Stati non arrivò ancora al punto di sostenere la concorrenza con tutte le fabbriche estere, e paralizzare il contrabbando che sempre osta all'aumento di questo ramo di entrata che per l'anno 1849 si bilancia con una leggiera diminuzione determinata dalle basi delle Regie Patenti 28 febbraio 1835.

*Ricuperamento delle spese anticipate dai Collegi Notarili.*

Bilancio 1848 . . . . .	L. 4,000
Id. 1849 . . . . .	4,000
	<hr/>
	Parità

Si fu colle Regie Patenti 16 marzo 1839 che venne dato l'incarico agli Insinuatori di riscuotere nello stesso modo che le spese di giustizia criminale quelle anticipate dai collegi notarili, che a mente delle stesse sovrane provvidenze ed istruzioni relative sono, dopo eseguita la riscossione, fatte integralmente pagare ai rispettivi collegi che riguardano. La poca importanza delle medesime non può renderle oggetto di speciali osservazioni pel bilancio in cui vengono stanziati nella stessa somma dell'anno scorso, non essendovi ragioni per variarne la cifra.

*Depositi per le cause di revisione.*

Bilancio 1848 . . . . .	L. 6,000
Id. 1849 . . . . .	12,000
	<hr/>
Aumento . . . . .	L. 6,000

L'art. 22 del regolamento approvato colle RR. Patenti 30 luglio 1841 prescrisse che l'ivi fissato deposito pelle domande in revisione dovesse eseguirsi nelle casse dei ricevitori dei dritti giudiziari, epperò simile prodotto rimase sotto l'amministrazione di quest'Azienda.

L'istituzione del Magistrato di Cassazione, e le disposizioni contenute nel Decreto 26 aprile ultimo scorso, mercè le quali continuano le RR. Finanze a ricevere nelle casse demaniali tali depositi portati a somme maggiori, inducono a credere che almeno ad una somma doppia di quella bilanciata pel 1848 si possa calcolare quella del 1849.

**Lotto**

*Cenni sul Lotto.*

Il ramo del Lotto che ebbe origine in questi Regii Stati da un atto di S. A. R. il Duca Carlo Emanuele II, riferibile al dì 12 settembre 1674, trovasi governato dalle Regie Patenti 24

febbraio 1820, ed annessovi Regolamento che ne riordinarono il sistema e l'amministrazione, mercè di cui acquistò incremento, poichè l'annua media del prodotto lordo che, presa sul quinquennio dal 1815 al 1819, rilevava solo a lire 4,845,040, formata poscia su quella dal 1820 al 1824, risultò a lire 6,965,720.

Nelle viste quindi di minorare l'allettamento a siffatto giuoco con rendere meno attraente il prestigio di guadagno che nuocere potesse al ben pubblico; si principiò d'allora in poi a diminuire la quantità dei Banchi, sopprimendo alcuni di quelli a misura che rendevansi vacanti, ed il loro numero che era di 226 nel 1824, si trovava ridotto a 209 nel 1830, e la media del prodotto sul quinquennio dal 1825 al 1829 restò di lire 6,556,000.

Proseguitasi la diminuzione dei Banchi, e soppressa in febbraio 1831 l'Ispezione di Savoia, la detta media annua sul quinquennio dal 1830 al 1834 si riscontrò di sole lire 6,988,900.

Mentrechè poscia nel 1835 il numero dei Banchi più non era che di 192, colle Regie Patenti 10 gennaio stesso anno si facevano provvedimenti per estirpare i Lotti clandestini, imponendosi una finza sulle Lotterie particolari, e la media annua del prodotto brutto formata sul quadriennio dal 1835 al 1838 fu di L. 5,897,100.

Successivamente, ognor scemando l'incentivo al Lotto, colle Regie Patenti 31 dicembre 1838 venne soppressa la Direzione del Regio Lotto, affidando la parte dirigente del servizio all'Azienda generale di Finanze, con notevole risparmio negli stipendi del personale e nelle spese d'amministrazione (come se ne dà ragione relativamente al bilancio passivo), ed in dipendenza di tali provvedimenti l'annua media del prodotto lordo sul triennio 1839, 1840 e 1841 rilevò a L. 6,959,350.

Dopo essersi così provveduto per la riduzione a più semplici forme dell'amministrazione speciale del Lotto, all'oggetto di viemmeglio minorare le occasioni di porre a quel giuoco, colle Regie Patenti 28 settembre 1841 venne dal 1842 aumentato il *minimum* della posta, onde rendere il giuoco stesso meno accessibile alla classe poco agiata, e fra le apportate modificazioni sul sistema del Lotto furono sopresse le sorti *per estratto semplice, per estratto determinato e per ambo determinato*, sulle quali il minuto popolo si portava di preferenza, perchè davano luogo a maggior numero di combinazioni, e più frequenti sebben più tenui vincite.

Dal che ne risultò, anche per la proseguita abolizione di Banchi (il di cui quantitativo dal 1835 al 1846 si trovò ridotto quasi della metà, cioè da 192 a 108), che la media annua del prodotto brutto sul quinquennio dal 1842 al 1846 rilevò soltanto a L. 4,145,260, ciò che prova avere la soppressione delle sovra indicate tre sorti e la restrizione di Banchi raggiunto maggiormente il prefisso scopo d'apportare una ragguardevole diminuzione delle poste al Lotto, offrendosi questa ben vistosa e di annue lire 2,816,070 dal 1842 in poi.

Sempre nella vista di restrizione del ramo furono anche col Regio Brevetto 7 settembre 1843 abolite le Ispezioni di Savigliano, Vercelli ed Asti, e col Regio Brevetto 30 marzo 1844, venne pur soppresso l'Ufficio di Cassiere del R. Lotto, portando fra le spese nel bilancio passivo le *vincite* che in prima erano difalcate sul prodotto brutto in quello attivo, e disponendo col Regio Brevetto 27 novembre detto anno per la regolarizzazione dei pagamenti.

Infine colle RR. Patenti 17 luglio 1845 si abolì la finza che era imposta sulle lotterie, e si limitò la concessione di queste a favore delle chiese e cappelle, ed in pro di stabilimenti di pubblica utilità, pel sovvenimento dei poverelli, o per il progresso delle arti e dell'industria.

Per il che, e maggiormente poi operatosi il chiudimento di Banchi, il numero di questi è di presente ridotto a 84, ed il prodotto brutto del Lotto sul 1847 fu unicamente di lire 3,985,705 70.

Il qual prodotto avendo inoltre assai diminuito nel primo quadrimestre 1848, ed essendovi apparenza che prosegue a minorare attesa la prestabilita prosecutiva abolizione di Banchi, calcolato conseguentemente quello proponibile nel bilancio attivo 1849 sulla base del prodotto effettivo del secondo semestre 1847, e del presuntivo pel primo semestre 1848 in ragione della riscossione da gennaio a tutto aprile, vi vien proposta la somma soltanto di L. 3,250,000 (non purgata dalle vincite, perchè portate queste nel bilancio passivo assieme alle spese), e per cui, in confronto del 1848, offre una diminuzione sul 1849 di L. 180,000 che riceve compenso da pari differenza in meno risultante dal bilancio delle vincite e spese del Lotto per lo stesso venturo anno.

Dall'Azienda Generale di Finanze addì 20 maggio 1848.

L'INTENDENTE GENERALE  
MARIONI.

AZIENDA GENERALE DELL'ESTERO

Il sottoscritto Intendente Generale dell'Azienda Generale dell'Estero, nel rassegnare a S. E. il signor marchese Pareto, Ministro segretario di Stato per gli affari Esteri, il progetto del bilancio attivo della mentovata Azienda pel prossimo anno 1849, non arrendendosi a ragionare intorno alla somma bilanciata per prodotto de' Regii Consolati all'Estero, sia perchè non di grande entità, sia perchè dall'uno all'altro anno esso non varia in più od in meno se non di poche migliaia dalle L. 100/m., passa a parlare brevemente di quelle bilanciate per prodotti dell'Amministrazione delle Regie Poste, i quali costituiscono la precipua parte delle rendite dell'Azienda Generale dell'Estero.

Le somme stanziante in bilancio per prodotti dalle RR. Poste che nel 1830 furono di sole . . . L. 1,813,000  
 ascsero nel 1854 a . . . » 1,886,500  
 — nel 1859 a . . . » 2,220,000  
 e nel 1844 a . . . » 2,553,000  
 questo progressivo aumento, stato a suo tempo minutamente motivato ne' singoli bilanci, venne, in genere, determinato:

1.° Dalle maggiori e più estese relazioni commerciali, dal più attivo sviluppo dell'industria, delle arti e delle manufatture, e dall'ampliamento de' lavori sì pubblici che privati, frutti tutti di una lunga pace;

2.° Dagli importanti miglioramenti arrecati dall'Amministrazione nel servizio delle Regie Poste sia col più frequente e più celere corso de' dispacci in varie provincie, che collo stabilimento di nuovi Uffici e distribuzioni postali a comodo del pubblico, non che colla più appropriata direzione data a parecchie corrispondenze.

Subirono quindi un notevole decremento le somme stanziante nei due anni successivi al 1844, cioè:

Nel 1845 somma bilanciata . . . L. 2,589,000  
 Nel 1846 id. . . » 2,398,000

Siffatto subitaneo decremento deriva dalle seguenti cause:

1.° Dalla perdita pel Regio Erario de' diritti di transito delle

lettere della Francia per l'Impero Austriaco, e di questo per quella che l'Austria ottenne, mediante convegno collo scaduto Governo di Francia, di far passare per la via di Uninga, a vece della via di Torino che prima tenevano;

2.° Dall'ordinata soppressione, in seguito a riclami del Console Inglese a Nizza, del diritto estero che, sino dal 1818 ed anteriormente, si riscuoteva sulle lettere dell'Inghilterra nei Regii Stati;

3.° Dalla soppressione, sulle lettere provenienti da ogni paese estero, del diritto di centesimi 10 (detto di frontiera), ordinata dall'articolo 4.° delle Regie Patenti del 30 aprile 1844;

4.° Dalla riduzione, mediante una nuova tariffa, della tassa delle lettere dell'Interno per l'interno de' Regii Stati e dei pieghi di carte manoscritte, stabilita colle mentovate Regie Patenti;

5.° Dall'esenzione dal diritto di confine sulle lettere dei Regii Stati per l'Impero Austriaco, stipulatasi nella convenzione postale coll'Austria del 14 marzo 1844.

Su di che lo scrivente ha l'onore di far osservare che, meno la prima delle suindicate cause di decremento, tutte le altre ivi specificate essendo propriamente misure intese a favorire ed avvantaggiare le corrispondenze del commercio e del pubblico, sgravandolo da onerosi diritti, potevano bensì produrre a danno del Regio Erario un momentaneo decremento nei prodotti, ma che la moltiplicazione delle corrispondenze, necessaria conseguenza dello sgravamento di tali diritti, avrebbe poi col tempo compensato il momentaneo danno finanziario; diffatti le somme in seguito bilanciate furono,

Nel 1847 di . . . . . L. 2,430,800  
 Nel 1848 di . . . . . » 2,480,800  
 Nel 1849 di . . . . . » 2,503,800

somma presuntiva sì, ma la cui previsione verrà probabilmente, e malgrado le facilitazioni di recente concesse, sia per le lettere e pel danaro diretto all'armata in Lombardia, sia per le lettere all'indirizzo de' signori Senatori e Deputati, alquanto superata dalla cifra del reale prodotto che sarà accertato.

Torino, il 28 maggio 1848.

L'Intendente Generale  
COLLI

AZIENDA GENERALE DELL'INTERNO

Agricoltura e Commercio.

Il bilancio attivo dell'anno 1849, che dall'Azienda Generale dell'Interno si trasmetteva con lettera delli 2 giugno p. p. alla Regia Segreteria di Stato dei Lavori pubblici, Agricoltura e Commercio per essere dalla medesima rassegnato a quella di Finanze per essere aggiunto a quello Generale, si riferisce alla categoria *Miniere e Marmi* amministrata da questa Generale Azienda, che a seconda dell'articolo 12 delle Regie Patenti 1822 sono coltivate per conto delle Regie Finanze, o date in concessione a canone fisso o proporzionale a tenore dell'articolo 81 delle Regie Patenti 50 giugno 1840.

Le miniere che coltivansi per conto del Governo sono sol-

tanto quelle del piombo argentifero di Macot e Pesey nella provincia di Tarantasia, la cui origine è recentissima.

Le miniere sono dirette dal signor cavaliere Replat ingegnere delle miniere del circondario di Savoia colla residenza a Albertville ove esisteva lo stabilimento metallurgico e mineralogico, ed ove si fanno le fondite e tutte le operazioni necessarie per la separazione, purgazione e granulazione del minerale.

Dalle dette miniere si ha luogo a sperare che daranno in schlich

Quella di Pesey . . . . .	Kil. 190,000
Quella di Macot . . . . .	» 230,000

Totale . . . . .	Kil. 420,000.
------------------	---------------

Che produrranno in argento . . . . .	Kil. 600
Piombo in pane . . . . .	» 240,000
In litargio ad uso mercantile . . . . .	» 16,000

I prodotti metallici cioè il piombo in pani si rimette alle Regie Gabelle per essere lavorato per servizio della fabbrica dei tabacchi e quello granulato ai magazzini della polvere e dei pallini in Savoia e Torino, e l'argento alla R. Zecca di Torino per lo scambio in numerario a L. 219 50 cadun kilogramma sotto deduzione del dritto di rifondita dei lingotti, ed il dritto del saggio.

La somma annuale sperabile dalla loro coltivazione si è di lire 250,000, eguale a quella bilanciata per l'anno corrente 1848, e così col beneficio di lire 15m. da quella bilanciata nel passivo in lire 233m, talchè, sebbene questa speculazione non si possa dir molto lucrativa, non manca però di presentare un reale vantaggio che sarebbe nascosto nel seno della terra, oltre quello morale principalmente dell'occupazione e guadagno che per mezzo delle medesime viene procacciato a non pochi minatori e braccianti di quella Provincia, e dell'esistenza di un ben diretto stabilimento demaniale che può in certo modo considerarsi come istituto modello, e servire di norma per i privati coltivatori, non tenuto conto dell'utile che dall'Azienda delle Regie Gabelle si ritrae dalla vendita della polvere a quella delle miniere in L. 50 cadun rubbo, e dalla vendita al pubblico del piombo lavorato in palle e pallini che si rimette al solo prezzo medio della mercuriale del porto di Genova, e la spesa di L. 9 per ogni kilogramma.

Li numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 del bilancio particolareggiato si riferiscono a concessioni di miniere a canone fisso e proporzionale, a tenore del sovracitato articolo 81 del Regio Editto 30 giugno 1840, epperò non occorre di fermarsi su tale proposito, trattandosi di miniere di poca entità.

Il numero 12 relativo alle cave marmoree di Valdieri, Bussola, Bussoleno e Pont che questa Generale Azienda faceva coltivare ad economia per poi farne la vendita a' marmorai della Capitale per lo smercio dei vari pezzi onde far conoscere al pubblico la loro qualità, si ebbe a riconoscere che per la suddetta vendita doveva remorarsi il pagamento ad opera finita, non andava disgiunta dalla difficoltà dell'esazione, epperò si è con superiore annuenza divenuto all'affittamento di dette cave per anni 30 a cominciare dall'anno 1846 ai signori Pietro Giani e Giacomo Marsaglia al prezzo di L. 1,032 50.

La differenza delle L. 874 in meno, di cui ai numeri 4, 9 e 13 in parallelo di quello dell'anno corrente, proviene da che la prima è stata sospesa per mancanza ai concessionarii Robbio e Balma del combustibile; la seconda dalla concessione della miniera di lignite a Giletta per cagione di strada praticabile

per farne smercio; l'ultima infine dalle Regie Miniere d'Alagna in Valsesia per la temporaria coltivazione di quelle miniere colla rimessione dell'oro ricavando a L. 60 cadaun'oncia per la rinuncia dei coltivatori Martino Martinolo e Rossi.

Dall'Azienda suddetta, il 15 ottobre 1848.

Per l'Intendente Generale  
I. GERBORE

AZIENDA GENERALE DELL'INTERNO

Istruzione Pubblica.

Ricevuto appena dall'Azienda Generale dell'Interno il progetto del bilancio attivo per 1849, il sottoscritto Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica si fa una premura di trasmetterlo a S. E. il signor Conte di Revel Ministro Segretario di Stato e di Finanze.

In questa circostanza crede lo scrivente suo debito il sottoporre all'E. S. che allorquando indirizzavate il bilancio passivo dello stesso esercizio, aveva esso presente il desiderio espresso con nota del 21 p. p. aprile, nè avrebbe certo ommesso di accompagnare quella trasmissione con una relazione circostanziata circa le ragioni che consigliarono a determinare lo importo di ciascun articolo di spesa; ma giudicò non poter esserne il caso, dappoichè, in vista della urgenza, essendosi il bilancio medesimo fatto dall'Azienda Generale suddetta formare sulle stesse basi di quello del corrente anno, perchè non ebbesi campo di maturare gli aumenti che si credeva necessario d'introdurvi pel miglioramento della pubblica istruzione, mancò conseguentemente l'oggetto precipuo di quella relazione: altronde le ragioni dei pochi cambiamenti avvenuti possono facilmente desumersi dalle parziali osservazioni poste nel bilancio medesimo.

Ora la cosa sarebbe pressochè negli stessi termini riguardo al bilancio attivo, se si eccettua le seguenti lievi variazioni, cioè:

- 1.º Un aumento di . . . . . L. 170 »  
alla categoria 2.ª *Fitti case dell'Università di Torino*, proveniente dall'accresciuta pigione d'un alloggio nell'isolato di s. Francesco di Paola;
- 2.º Una diminuzione di . . . . . » 130 »  
alla categoria 8.ª *Prodotti diversi*, derivante dalla cessazione del fitto annuo che pagavasi prima d'ora dal custode dell'edfizio idraulico pel godimento di un piccolo prato attiguo;
- 3.º E finalmente un aumento di . . . . . » 10,000 »  
a calcolo della categoria 1.ª *Emolumenti relativi agli studii delle scienze della Università di Genova*, che si presume di riscuotere in dipendenza degli aumenti fatti al dritto d'iscrizione con R. Biglietto del 20 luglio 1847, ed alla tariffa degli esami con R. Biglietto del 20 dicembre stesso anno.

Chi scrive ha intanto l'onore di ripeterle i sensi del suo distintissimo ossequio.

Torino, 1.º luglio 1848.

C. BONCOMPAGNI

**AZIENDA GENERALE DELLA REGIA MARINA**

Il sottoscritto, a tenore delle ricevute direzioni, ha l'onore di rassegnare a S. E. il Ministro Segretario di Stato di Guerra e Marina il progetto del bilancio attivo di questa Generale Azienda pel venturo anno 1849.

Detto bilancio rileva in complesso a L. 108,000, e consta di due categorie, cioè: *Nolo dei passeggeri e merci trasportate dai R. Piroscafi* addetti alla corrispondenza colla Sardegna, ed *annua indennità da retribuirsi dalle Regie Finanze Sarde* per detta corrispondenza.

La prima categoria venne calcolata in L. 100m. in conformità dell'introito degli anni anteriori, benchè, atteso la più frequente comunicazione e maggiore attività del commercio che l'abolizione dei dazi doganali e la fusione di diversi rami d'amministrazione di quell'Isola con quei del Continente deve necessariamente produrre, si spera qualche aumento.

L'altra categoria è un'indennità di somma determinata in L. 8m. che le Finanze della Sardegna pagano annualmente a quelle di Terraferma per concorrere nella spesa necessaria per mantenere la corrispondenza con quell'Isola, e si è riprodotta nell'accennato progetto di bilancio nell'ipotesi che non sia possibile compiere il riordinamento della Sardegna, e la surriferita fusione entro il corrente anno.

Genova, il 30 maggio 1848.

L'Intendente Generale  
MANCONI

**AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE R. ZECCHE**

Il bilancio attivo di quest'Amministrazione non presenta per la tenuità delle sue entrate materia a molte dimostrazioni o spiegazioni. Alcuni schiarimenti sono però necessari, e questi si faranno nell'ordine seguente, distinguendo cioè li prodotti delle Zecche da quelli del Marchio, che sono li soli due rami affidati al maneggio economico di questo centrale Ufficio.

§. 1.° *Regie Zecche.*

Prima di svolgere le debite considerazioni sugli articoli relativi alle officine monetarie non sarà fuori di proposito di favellare brevemente almeno sull'entità delli metalli nobili annualmente presentati al cambio, e sulla loro provenienza.

Nella Zecca di Genova le materie affluiscono spesso dall'America meridionale sia per mezzo di bastimenti che le recano in copia, sia dai marinai che acquistano le piastre di quelle varie repubbliche, e le consegnano al cambio.

L'arrivo delle paste è però più o meno considerevole, secondo il corso de' cambi sulle altre piazze del Mediterraneo, dal quale corso si stabilisce la convenienza di venderle piuttosto in un sito che in un altro.

In complesso le materie abbondano a Genova, ma sono scarse a Torino.

In quest'ultima Zecca pochi metalli presentati dai commercianti costituiscono la materia delle fabbricazioni, cui si aggiungono per altro i prodotti delle miniere d'oro della valle

Anzasca ed altre dell'Ossola, e delle miniere d'argento dei Regii Stabilimenti di Albertville nella Savoia.

Le prime, coltivate dai particolari, ascendono annualmente al valore medio di L. 300,000 incirca, come si scorge dalla seguente dimostrazione dei precedenti otto anni:

	Oro fino		Arg. fino	
	kilogr.		kilogr.	
1840	82		21	
1841	85		22	
1842	88		24	
1843	79		22	
1844	79		24	
1845	91		27	
1846	89		16	
1847	91		25	
Totale kil.		634	Totale kil.	
Media		81 75	Media	
			22 62	

Le seconde, di spettanza delle R. Finanze, somministrano la quantità media di kilogramma 600 a 650; nel precedente triennio il quantitativo e valore di tali lingotti d'argento fu come segue:

1845 kil.	671	circa in valore di tariffa L.	147,284	circa
1846 »	646	idem	141,797	»
1847 »	567	idem	124,456	»

Accennata così l'origine dei metalli nobili presentati ordinariamente al cambio delle due Zecche si ravvisa indispensabile di far conoscere qual sia stato l'ammontare della fabbricazione monetaria dopo l'avvenimento al Trono di S. M. il Re Carlo Alberto, cioè a partire dal 1832 a tutto il 1847:

Zecca di Genova	{	Monete d'oro pel valore di L.	52,445,450	»
		id. d'argento	29,050,535	25
Zecca di Torino	{	id. d'oro	23,733,400	»
		id. d'argento	5,774,820	»
Totale			L.	90,993,685
				25

Questi cenni premessi ad indispensabile cognizione del lavoro fatto nelle officine monetarie nel periodo di 17 anni, si passerà a discorrere sui prodotti che nelle categorie del divisato bilancio si riferiscono alle Zecche.

Tali prodotti, atteso che la monetazione è affidata ai Direttori, che la eseguono a loro rischio e pericolo, si riducono allo stanziamento di somme per puro ordine e regolarità, appunto in osservanza di quei severi principii di contabilità, giusta i quali non è permesso di trascurare nei bilanci l'introito della benchè menoma somma, e la conseguente uscita in spesa. Per la qual cosa, sebbene le due prime categorie relative alle ritenenze per spese di fabbricazione e di affinazione già abbiano dato luogo alle annotazioni poste in ciascuno dei fogli particolarizzati, tuttavia a maggiore dilucidazione si unisce alla presente relazione una copia del contratto stipulato coi Direttori delle Zecche sotto la data del 6 dicembre 1847, ed un esemplare della vigente tariffa delle suddivisate ritenenze per la fabbricazione delle monete e per l'affinazione e partizione dei metalli nobili.

La terza categoria consistente nell'utile proveniente dalle tolleranze in meno sul peso e titolo delle monete non dà neppure luogo ad altre osservazioni. La sola categoria relativa all'utile ricavato dalla fabbricazione delle medaglie non può chiamarsi semplicemente un prodotto d'ordine come il precedente, giacchè è ricavato da una ritenuta che si opera a mente dell'art. 5.° del citato contratto sul prezzo delle medaglie fissato nella tariffa annessa al regolamento approvato colle Regie

Patenti del 15 settembre 1828. Questo utile, sotto l'osservanza del contratto precedentemente stipulato il 18 settembre 1839 col Barone Podestà, ora scaduto Direttore, rileva dal 1.° ottobre 1839 a tutto il 1847 alle seguenti somme:

Sulle medaglie d'oro . . . . .	L.	6,353 67
Id. d'argento . . . . .	»	2,812 92
Id. di rame . . . . .	»	4,717 33
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>14,083 94</b>

La media per otto anni, cioè dal 1840 a tutto il 1847 rileva adunque a L. 1,650 per anno.

Quest'entrata non è suscettiva di aumento, eccettoché si divisasse di far addivenire nella Zecca alla vendita delle medaglie coniate per conto del R. Governo, seguendo in ciò l'esempio di altre zecche, di quelle di Parigi e di Roma specialmente. Si appagherebbe in siffatta guisa il desiderio degli amatori di medaglie, che vengono di quando in quando a farne ricerca; si presterebbe anzi facilità agli stessi incisori o proprietari dei conii delle medaglie di dare esito alle loro produzioni; ed alla zecca ne ridonderebbe anche profitto, perchè molti conii sono di spettanza del Governo.

Nei passati anni bilanciavasi una somma di L. 150 per utile proveniente dalla fondita delle monete, comprese quelle che sono portate alle Regie Zecche come pasta; non essendosi da più anni realizzata la benchè menoma entrata su questa categoria, parve miglior partito di prescindere da così inutile previsione.

§ 2.° *Prodotti del Marchio.*

Un unico ramo di più attiva entrata si trova in questo bilancio, il quale consiste nei dritti di marchio stabiliti sui lavori d'oro e d'argento dal Regolamento del 12 luglio 1824, e che si riscuotono nei singoli Uffici di Torino, Genova, Ciampieri, Novara, Alessandria e Nizza. Questo prodotto risultò nei precedenti otto anni come segue:

1840 . . . . .	L.	111,915 72
1841 . . . . .	»	112,322 30
1842 . . . . .	»	119,035 26
1843 . . . . .	»	132,695 21
1844 . . . . .	»	121,285 26
1845 . . . . .	»	118,226 85
1846 . . . . .	»	123,867 35
1847 . . . . .	»	114,792 24

Questa rendita essendo fondata sovra la fabbricazione di oggetti di lusso, si risente quasi sempre delle crisi commerciali, delle carestie ed altre simili miserie, che hanno influenza a diminuirne subito l'entità.

La stessa rendita è poi conflata in gran parte dal marchio degli oggetti di nazionale industria, fra' quali figura:

1.° Nel Ducato di Genova la fabbricazione dell'oro e dell'argento ridotto in filigrane, lavoro questo in cui gli orefici genovesi hanno una singolare prestanza.

L'oro in filigrane ascende al peso di 100 kilogrammi all'anno, e l'argento nella stessa forma al peso di 400 kilogrammi, dai quali oggetti il marchio ricava un'entrata di L. 15,000 circa;

2.° In molte provincie del Piemonte il prodotto dei così detti *dorini*, che sono precipuamente usati dalle contadine, prese un notevole aumento. Si attribuisce la causa all'emanazione del Regolamento approvato colle Regie Patenti 3 maggio 1846, in vigore del quale essendosi prescritta l'apposizione di un punzone speciale sui singoli *dorini*, si pose un riparo alle

molte frodi che si commettevano per lo passato dai fabbricanti di simili orerie.

I dorini presentati al marchio negli anni 1845, 1846 e 1847 produssero in dritti di marchio:

nel 1845 . . . . .	L.	10,591 08
1846 . . . . .	»	12,175 44
1847 . . . . .	»	10,148 52

Ma nei primi quattro mesi del 1848 tale fabbricazione, venendo in notevole decrescenza, aggiunse l'entrata appena a L. 3,053 16.

Fra i varii oggetti nei quali consiste la riscossione dei dritti di marchio non sono a tacersi le orificerie ed argenterie estere, provenienti massimamente da Parigi e da Ginevra, le quali, presentate all'introduzione nei Regii Stati ai rispettivi Uffici di Dogana, vengono con bolla a cauzione sottomesse al marchio. Le somme conseguite su tali oggetti sono assai considerevoli, e rilevarono

nel 1845 a . . . . .	L.	24,341 22
1846 a . . . . .	»	27,491 20
1847 a . . . . .	»	26,980 81

Ma nei quattro primi mesi del 1848 diminuirono assai ed ammontano a sole L. 5,075 08.

Al fine di porgere un'idea della quantità generale dei lavori presentati al marchio, si indica qui il peso degli oggetti d'oro, d'argento, e di dorato marchiati nel precedente quinquennio:

Anni	Oro	Argento	Dorato
1843 Kil.	813,250	5,313,662	268,886
1844 »	727,042	4,928,051	272,670
1845 »	711,591	4,918,645	279,005
1846 »	751,050	4,951,558	356,000
1847 »	694,995	4,584,920	525,610

Da questa dimostrazione si vede che la presentazione dei lavori dorati ha luogo in piccola quantità. Se ne desume la causa dacchè essendo i dritti sui dorati fissati dal regolamento a L. 1 20 per ogni ettogramma, quando che per l'argento si paga soltanto cent. 60 per ettogramma, preferiscono i fabbricanti di presentare soltanto i lavori in argento, ed eseguiscano poi dopo il marchio la doratura sugli stessi oggetti. Venendosi a riformare il Regolamento del Marchio si renderà necessario un qualche provvedimento atto ad ovviare a questa frode, e vi si potrà facilmente giungere sia collo stabilire un punzone speciale pei dorati, sia colla fissazione di un dritto eguale pei lavori d'argento e di dorato.

Prima di terminare queste osservazioni sulla materia del Marchio non si intralascierà di accennare che ai saggiatori applicati ai singoli uffici non si corrisponde nissun stipendio, lasciandosi invece che siano retribuiti coll'esazione che operano direttamente dei dritti di saggio fissati in loro favore dagli articoli 41 e 45 del Regolamento. Così ugualmente si pratica in Francia, giusta gli articoli 62 e 64 della legge del 19 brumaio anno 6.° repubblicano. Si è però colà agitata la questione se fosse meglio di far entrare nelle pubbliche casse tutti i dritti di saggio, salvo a retribuire convenientemente i saggiatori; le ragioni addotte a sostegno della proposta hanno molto peso, ma la cosa non venne sinora definita. Procedendosi alla formazione di un progetto di un nuovo regolamento si avrà cura dalla presente Amministrazione di svolgere simil punto nei vari suoi aspetti.

Rimane a compimento di questa relazione ad osservare che le due ultime Categorie del Bilancio non presentano argomento ad ulteriori riflessioni.

In complesso non saprebbe l'Amministrazione Centrale delle



Zecche veder modo di accrescere i prodotti di pochi rami di Finanze che le sono affidati.

Torino, addì 19 maggio 1848.

*L'Amministratore in capo delle Regie Zecche*  
EANDI

ISPEZIONE GENERALE DEL R. ERARIO.

PARTE PRIMA

**Rendite ordinarie**

*Prezzo polveri che l'Azienda Generale d'Artiglieria, Fortificazioni e Fabbriche Militari provvede a quella delle Gabelle.*

L'Azienda Generale delle R. Gabelle si provvede da quella dell'Artiglieria le polveri ardenti nella quantità presumibilmente necessaria per lo smaltimento annuale a farsi al pubblico, e ne versa l'importare dello stabilito prezzo nella Tesoreria provinciale di Torino, qual prodotto della categoria sopra notata. Questo prodotto è per conseguenza sempre eguale alla spesa che la stessa Generale Azienda delle Gabelle stanziava nel suo bilancio passivo pel divisato pagamento.

Pel venturo anno 1849 non essendovi luogo a supporre che possa verificarsi un maggiore o minore smaltimento di dette polveri a fronte del 1848, si è per tal motivo stanziata nel bilancio attivo del 1849 la stessa somma portata in quello dell'anno precedente.

*Incerti ed Emolumenti qualunque dei Controllori, devoluti alle Regie Finanze. — Dritti sopra i contratti ed altri proventi di Cancelleria d'ogni genere dell'Azienda Generale dell'Artiglieria, delle Fortificazioni e Fabbriche Militari, compresi quelli del Commissariato d'Artiglieria in Genova.*

Per questa categoria di prodotto affatto eventuale non potendosi prevedere, stante la sua natura, una differenza né in più né in meno fra l'anno 1848 e 1849, si è portata nel bilancio di quest'ultimo anno eguale somma descritta in quella del 1848.

*Proventi delle Segreterie dei Magistrati Supremi, dei Tribunali di Prefettura e di Commercio.*

Le R. Finanze riscuotono questo prodotto in forza delle R. Patenti del 7 agosto 1845, colle quali fu stabilito che tanto per l'attivo quanto per il passivo resta sottoposto alle comuni regole di contabilità sotto la categoria sopra indicata relativamente all'attivo.

Il montare di questi proventi è erogato, giusta il bilancio passivo del Dicastero di Grazia e Giustizia, che viene formato dall'Azienda Generale dell'Interno, nel pagamento delle pensioni e sovvenzioni ai Segretari dei Magistrati Supremi, dei Tribunali di Prima Cognizione e di Commercio, delle Giudicature e delle famiglie loro; ed ogni sopravanzo, in acquisto di cedole od obbligazioni dello Stato in favore della stessa istituzione.

In quanto alla differenza in più di lire 13,300 che scorgesi nel bilancio del 1849 a fronte del 1848 dessa trae origine dall'imposizione dell'annuo canone di lire 300 al nuovo Segretario del Tribunale di Prima Cognizione di Pallanza; dal prodotto sperabile di lire 15,000 della Segreteria di simile Tribunale di Annecy; e dalla cessazione del canone di lire 2,000 già stabilito a carico di uno dei Segretari della Regia Camera dei Conti, signor Guglielmo Martini, passato ad altro impiego.

*Malleverie dei Contabili sì Regii, che degl'Istituti di Carità e di beneficenza, quanto de' Funzionari pubblici.*

Casuali.

Nessuna supposizione preventiva potendosi fare sull'aumento o diminuzione dei prodotti delle due categorie sopra accennate, perchè dipendenti da mere eventualità, si è conservato pel 1849 il rispettivo prodotto bilanciato pel 1848.

*Interessi sui Prestiti a particolari, a corpi amministrati ed alle case di commercio sovra deposito di cedole del Debito Pubblico ed obbligazioni dello Stato, di cedole ed obbligazioni della città di Torino, e di cedole della città di Genova.*

*Interessi sui prestiti al Commercio sovra deposito di sete grezze, di organzini e di trame.*

La cessazione del prodotto delle sopraindicate due categorie si è l'effetto delle disposizioni emanate col Regio Brevetto delli 18 marzo 1848, e col Decreto del 23 aprile successivo, in forza dei quali venne rievocata la facoltà alle Regie Finanze di far prestiti contro il deposito tanto di effetti pubblici, quanto di sete. Quindi emerge la diminuzione prevista nel bilancio del 1849 di lire 150/m. sulla prima categoria; e di lire 26/m. sulla seconda.

PARTE SECONDA

**Rendite straordinarie ed estrazione di fondi dalla cassa di riserva.**

CAPO PRIMO.

RENDITE STRAORDINARIE.

(A) *Rendita redimibile del Debito Pubblico dei Regii Stati di Terraferma, porzione di quella di lire 82/m. pervenuta alle R. Finanze come subentrante nelle ragioni di S. M. la Regina Maria Teresa per legati dell'augusto suo consorte il Re Vittorio Emanuele.*

In esequimento del disposto dal R. Brevetto del 18 gennaio 1848, essendo stata ceduta all'Amministrazione del Debito Pubblico pel servizio dell'estinzione al corso una porzione della rendita della suddetta categoria, cioè per la concorrente di lire 25/m.; tale prodotto va perciò soggetto nel 1849 alla corrispondente diminuzione di lire 25/m. a fronte di quanto erasi bilanciato nel 1848.

(A) L'importare di queste tre categorie di rendite straordinarie fu eliminato dal progetto di bilancio generale attivo del 1849 perchè derivanti dagli interessi di cedole già alienate od alienabili a termini del Decreto Reale del 18 luglio 1848.

(A) *Rendita redimibile del Debito Pubblico dei Regii Stati di Terraferma pervenuta alle Regie Finanze per rimborso di somme pagate ai creditori intanto che si sarebbero liquidati ed inscritti sul Debito Pubblico i rispettivi crediti, sui quali sarebbe fatta a favore delle Finanze medesime la ritenzione di esse somme.*

(A) *Rendita redimibile del Debito Pubblico dei Regii Stati di Terraferma pervenuta alle Regie Finanze per varie cause dalla liquidazione del cessato Regno d'Italia.*

Il prodotto delle qui sopra citate due categorie non può andar soggetto a variazioni di sorta fra un anno e l'altro, giacchè secondo il disposto del Regio Brevetto del 17 aprile 1832, tuttavolta che le rispettive cedole vengono estratte a sorte per l'estinzione a valor integrale, il primo Segretario delle Finanze è autorizzato a fare acquisto di altrettante rendite per la somma eguale a quella colpita dalla sorte, reintegrando così nella rispettiva somma tali categorie stanziato nel bilancio attivo.

*Proventi al 3 per 100, e rimborso capitale delle Cedole di sesta serie acquistate dalle R. Finanze in forza di R. Brevetto del 3 aprile 1836 sul prestito aperto in vigore di R. Brevetto del 13 settembre 1834 dalla Giunta amministratrice degli spedali in Genova per la erezione in quella città di un nuovo Manicomio.*

Questa categoria presenta nel suo prodotto un di meno nel 1849 di lire 150, corrispondente all'importare degli interessi di cinque cedole che potrebbero venir estratte a sorte in giugno del 1849 per la progressiva estinzione del prestito di cui trattasi.

CAPO SECONDO

ESTRAZIONE DEI FONDI DALLA CASSA DI RISERVA

*Per sopperire al pagamento di spese cadenti a carico di tale cassa, e riguardanti l'Azienda Generale dell'Artiglieria, delle Fortificazioni e Fabbriche Militari (1).*

Il prodotto di lire 300/m. portato nel bilancio del 1849 come fondo da estrarsi dalla cassa di riserva, deriva dall'autorizzazione concessa, cioè:

Per la concorrente di lire 60/m., come quota pel 1849 nella spesa per il proseguimento delle riparazioni straordinarie alla cinta di mare in Genova, calcolata nella somma complessiva di lire 900,000 (R. Patenti del 9 gennaio 1844).

E per lire 240/m. come quota egualmente pel 1849 nella spesa di costruzione di un nuovo spedale militare Divisionario in Torino, stabilita ripartitamente per vari anni ed in complesso nella somma di lire 1,479,188 42 (R. P. 20 giugno 1846, e 5 gennaio 1847).

*Per sopperire al pagamento di spese cadenti a carico di tale cassa, e riguardanti l'Azienda Generale di Marina.*

Questo prodotto di lire 300/m. bilanciato nel 1849 come

(A) *Vedasi la Nota della pagina precedente.*

(1) L'Azienda Generale d'Artiglieria, Fabbriche e Fortificazioni Militari avendo proposto alcune nuove spese a carico della Cassa di Riserva per una somma di lire 131 mila, ne deriva che il totale di fondi da estrarsi da detta Cassa pel servizio del 1849 ascende a lire 931,000.

fondo da estrarsi dalla cassa di riserva è la quota della spesa per la costruzione del bacino di carenaggio in Genova stata nella totalità autorizzata ripartitamente per vari anni nella somma di lire 2,540,000 (Regie Patenti del 22 luglio 1845).  
Torino, addì 22 maggio 1848.

L'Ispectore Generale  
CACCIA.

Bilancio passivo per l'anno 1849.

*Relazione del Ministro di Finanze (DI REVEL), 15 dicembre 1848, con cui presenta alla Camera il progetto di legge per l'approvazione del Bilancio passivo del 1849 ed i rapporti delle rispettive Amministrazioni.*

SIGNORI — Dopo aver presentato per le vostre deliberazioni il conto o Bilancio presuntivo delle Rendite dello Stato pel prossimo venturo anno 1849, dovere assai più arduo e di gran lunga più malagevole ci corre di rassegnare alla Camera il Bilancio delle Spese ideate per lo stesso anno.

E qui ci giova prima di tutto di ricordare come alcuni dei Bilanci parziali i cui risultati costituiscono gli elementi sui quali il Ministero di Finanze fonda il suo lavoro, essendo stati compilati da parecchi mesi addietro, ed alcuni altri non essendo stati allestiti che tardivamente, si dovette soprassedere alla presentazione del Bilancio generale, ed intanto introdurre in quelli formati da più lunga data quelle aggiunte o variazioni che sono la conseguenza delle innovazioni succedute nell'intervallo, affinchè per quanto possibile meglio appoggiate ai veri bisogni riescissero le previsioni delle spese.

Così pure rammentiamo che le somme proposte nei tre Bilanci militari, cioè della Guerra, dell'Artiglieria e della Marina, non contemplano che i bisogni ordinari o direm consueti di quei servizi, mentre le spese straordinarie di armi ed armati imputabili su quei Bilanci dipendentemente dallo stato presente di guerra, faranno oggetto di altre proposte speciali che verranno espresse dal Ministro che sopravvede alle cose di guerra.

Intanto però, astrazione fatta da questa natura di spese che, gravissime in se stesse, diverrebbero insopportabili se perdurasse lo stato di cose che le motiva, il Bilancio generale dello Stato si presenta in una cifra smisurata a fronte delle sole risorse calcolate nel Bilancio delle Rendite.

In fatti la complessiva somma delle spese da ogni Dicastero proposte per i rispettivi servizi del 1849 ascende a . . . . . L. 116,886,397 74

Cioè:

Spese ordinarie . . . . .	L.	83,750,730 44
Id. straordinarie in corso . . . . .	»	17,909,861 76
Id. straordinarie nuove . . . . .	»	15,225,805 54
<b>Totale eguale. . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>116,886,397 74</b>

Questa massa di spese, se confrontata coi Bilanci del corrente anno (1848), rappresenta le seguenti differenze:

In più sulle spese ordinarie . . . . .	L.	6,083,476 30
Idem straordinarie nuove . . . . .	»	10,086,507 23
	<b>L.</b>	<b>16,159,983 53</b>

In meno sulle spese straordinarie in corso . . . . .	»	13,868,034 34
<b>Differenza in più . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>2,574,949 19</b>

Se approssimata all' importare totale delle rendite discorse nella relazione concernente il Bilancio attivo, accusa una deficienza di . . . . . L. 43,029,896 16

Serbata la distinzione poc'anzi accennata, esse spese sono riepilogate nella pur annessa Tabella B; ed ivi son pure riportate le differenze che si appalesano su ciascun Bilancio partitamente.

Il Dicastero delle Finanze è iscritto dopo gli altri tutti. Ma ciò non pertanto passo, avanti ogni cosa, a discorrere l'entità e l'opportunità degli oneri che gli sono propri, pensando che quanto alle spese contemplate nei Bilanci delle Aziende dipendenti da altri Ministeri, non mi appartenga se non di riferire le cause dei divari risultanti tra i due esercizi 1848 e 1849.

**DICASTERO DELLE FINANZE**

Su tre separati Bilanci sono riportate le spese dell'Amministrazione finanziaria, Bilanci cioè della Generale Azienda di Finanze, della Generale Azienda di Gabelle, e dell'Ispezione generale del R. Erario.

La somma totale, come è proposta pel 1849, ascende a . . . . . L. 41,613,655 58  
Quando che pel 1848 rilevò a . . . . . 27,751,552 91

Talchè risulta una differenza in più pel 1849 di . . . . . L. 13,882,082 47

Differenza che ha causa dagli stanziamenti aventi relazione alla maggior somma richiesta per completare il dovario di S. M. la Regina vedova in iscambio delle rendite sul Debito Pubblico da essa cedute alle Finanze; al rimborso del montare in capitale ed interessi del prestito volontario aperto coll'Editto del 23 marzo corrente anno; ed al servizio degl'interessi e dell'esdebitazione del prestito volontario ed obbligatorio sancito col Decreto del 7 settembre scorso; e per fine agl'interessi che debbonsi corrispondere alla Banca di Genova pel contratto mutuo di venti milioni di lire, non che a qualche aumento proposto fra le spese dell'Azienda di Gabelle, e dell'Ispezione Generale del R. Erario, modificata da un divario in meno di L. 585,000 apparente sul complesso delle proposizioni della Generale Azienda di Finanze.

**Azienda Generale di Finanze.**

Il Bilancio di quest'Azienda non rappresenta che due specie di spese, ordinarie e straordinarie in corso.

Le prime, che suddividonsi in nove categorie ed ascendono a L. 3,781,762 16, riflettono le spese di personale proprie della Azienda stessa e degl'impiegati che ne dipendono; i carichi Demaniali e del R. Lotto, i trattenimenti, le pensioni, le spese diverse, oltre poi ai sussidi a concedersi alle Comunità ed alle Provincie per danni gravissimi straordinari come è previsto dalla legge del 14 dicembre 1818, ed una somma infine solita stanziarsi per spese casuali.

Tutte queste passività sono soggette a variare, in più od in meno, e variano in fatti tra il 1848 ed il 1849.

In più a concorrenza di . . . . . L. 29,515 »  
In meno per la somma di . . . . . 218,020 »

Ciò che risolvesi in una diminuzione di L. 188,705 »

più particolarmente devoluta alla somma minore che opinasi saranno per richiedere le categorie dei carichi ed altre spese Demaniali e del R. Lotto pei motivi consegnati nel ristretto di Bilancio e nelle apposite relazioni della Generale Azienda di Finanze.

Le altre spese classificate come straordinarie in corso, e rilevanti a L. 453,922 60 sono iscritte sopra quattro categorie. Alcune si riferiscono a speciali lavori d'esecuzione, gli uni per proseguire e condurre a termine la costruzione del fabbricato del nuovo Collegio delle provincie in questa Capitale, gli altri per continuare le intraprese opere di arginamento dell'Arc e dell'Isère in Savoia. In queste medesime categorie di straordinarie passività è pure rappresentata la spesa delle pensioni d'aspettativa perchè onere temporario, e quella infine inerente all'acquisto di una qualche particella di fondi stabili che può rendersi necessaria nell'immediato interesse del Demanio, per cui proponesi la somma di L. 5,000, metà di quella ammessa nel Bilancio 1848.

A confronto di quanto fu stanziato pel corrente anno, quest'Azienda propone una somma in meno sulle spese straordinarie di L. 594,547 42.

**Azienda Generale di Gabelle**

A somma assai maggiore ascendono le spese cui provveder deve l'Azienda Generale delle RR. Gabelle, ma esse pure non si dividono che in due parti: spese ordinarie e spese straordinarie in corso.

Le ordinarie rilevano a L. 10,343,175 61; quindi con un aumento di L. 355,665 a confronto del 1848.

Le spese di questa Azienda trovansi ripartite sopra 65 categorie, ed astrazion fatta delle spese comuni a diversi rami, sono poi esse classificate per ordine di prodotto gabellario cui riguardano. In questo modo distinti sono gli oneri dipendenti dall'esercizio della Dogana e del Dazio di consumo di questa Capitale; distinte le spese dipendenti dalla provvista, trasporto e smercio de' sali, de' tabacchi, polveri e piombi.

Poche sono le categorie per le quali proponesi una somma diversa da quella stanziata pel corrente anno.

Ma per altro egli è utile che si ritenga come la proposta di queste spese, sebbene fondata su basi razionali, possano tuttavia le relative somme venir alterate quando le attuali linee Doganali fossero per oltrepassare i limiti degli antichi Stati.

Entrando nelle particolarità dei divari che intanto risultano nelle spese ordinarie di questo Bilancio, mi corre obbligo di più specialmente osservare essere indispensabili gli aumenti proposti alla categoria riguardante il personale degl'Impiegati delle Dogane mentre corrispondono alle mutazioni che l'interesse del servizio consigliò d'introdurre.

Nè meno giustificata risulta la necessità di ammettere le maggiori somme proposte per trasporto ed aggio del sale, compra e fabbricazione dei tabacchi, poichè si l'un° che l'altro di questi generi regali, evvi fondata speranza che nello smercio loro eccederanno le proporzioni calcolate pel 1848.

Per ciò che riflette le poche riduzioni che in pari tempo sono proposte su altre categorie delle spese ordinarie, ugualmente che ogni altra proposizione, fondate sono sull'esperienza e sui fatti di una discrezionale previsione, e frattanto valgono a compensare una parte degli aumenti che ho accennato.

Il risultamento degli aumenti e delle diminuzioni sulle spese ordinarie è il seguente :

Aumento . . . . .	L.	391,390	»
Diminuzione . . . . .		55,725	»
		<hr/>	
<i>Aumento restante</i> . . . . .	L.	335,665	»

Quanto alle spese straordinarie in corso che pur si propongono sul Bilancio della Generale Azienda di Gabelle, esse non rilevano che a L. 7,940 con una diminuzione di L. 2,000 se confrontato col 1848, per cui quell'aumento poc'anzi menzionato riducesi a L. 335,665.

Non riflettono tali spese (*straordinarie*) che pochi assegnamenti d'aspettativa in favore d'impiegati dipendenti da vari rami gabellari, e questi assegnamenti cesseranno sì tosto si presenterà l'opportunità che i provvisti possano essere richiamati in attività di servizio.

**Ispezione Generale del Regio Erario.**

Alle spese degli altri servizi, di quelli che non sono sotto l'immediata dipendenza di veruna Azienda, provvede il Bilancio delle *spese generali* formato dall'Ispezione Generale del Regio Erario.

Ivi sono iscritte, secondo i metodi adottati negli scorsi anni :

1.<sup>o</sup> Le spese ordinarie diverse, quali consistono in assegnazioni portate da istromenti, nelle pensioni dell'Ordine Gerosolimitano, ne' stipendi del Presidente del Consiglio dei Ministri; ne' stipendi e nelle spese d'ufficio del Ministero delle Finanze, del Controllo Generale, dell'Amministrazione del Debito Pubblico, dell'Ispezione Generale del R. Erario, dell'Amministrazione delle RR. Zecche e dei Tesorieri; nel trasporto materiale di fondi; ne' stipendi de' Commissari delle Banche di sconto; nelle annualità, censi e prestazioni diverse; nei trattenimenti personali, pensioni civili e pensioni religiose, livelli monastici, rendite vitalizie, malleverie da restituirsi ai contabili ed interessi delle medesime; stampa e trasporti di sovrani provvedimenti; sussidio alla Cassa delle pensioni di riposo, spese diverse e casuali, fra le quali però è necessario d'introdurre una leggiera modificazione dipendente dal ridotto stipendio del Presidente dei Ministri e del Ministro delle Finanze, non che dalla variata pianta del Ministero a questi affidato, talchè le spese ordinarie trovansi determinate in lire 3,104,338 89, a vece di L. 3,111,838 89 fatte figurare nel ristretto del progettato Bilancio;

2.<sup>o</sup> Le assegnazioni fatte direttamente sulla Tesoreria Generale e sulle Tesorerie Provinciali per soddisfare al dovario di S. M. la Regina vedova Maria Cristina, e l'appannaggio di S. A. S. il Principe Eugenio di Savoia Carignano, e pel servizio delle rendite ed esdebitazione graduale del Debito Pubblico; a quali spese occorre ora di aggiungere :

a) A compimento del dovario di S. M. la Regina vedova, in compenso delle iscrizioni svincolate in virtù della legge del 18 luglio 1848 . . . L. 241,351 96

b) Importare della nuova rendita creata col R. Decreto del 7 settembre 1848 e del relativo fondo di sdebitazione ad inscrivere al capo secondo delle spese ordinarie (*Assegnazioni*) . . . . . 3,000,000 »

Totale . . . . L. 3,241,351 96

epperò elevando a L. 12,541,012 la somma di L. 9,099,660 04 dapprima calcolata sul progetto di Bilancio;

3.<sup>o</sup> Le spese straordinarie in corso, il fondo cioè che annualmente, a termini della citata legge del 14 dicembre 1818, vuol essere posto in serbo per una nuova generale cadastrazione, gli stipendi degli Uffici di Liquidazione all'interno ed all'estero, le di cui funzioni sono temporarie, le pensioni di aspettativa, quelle di riposo concesse prima della legge del 22 marzo 1824, che creò la Cassa delle ritenenze, e le altre cui hanno dritto gli antichi pensionari della Real Casa; gl'interessi di capitali che le Finanze sono tenute di corrispondere; la perdita presunta sulla fondita delle monete, oltre poi ad un fondo d'approssimazione destinato a straordinarie impreviste emergenze; ed oltre ancora a due somme ad inscrivere tra le spese straordinarie nuove (non calcolate nel progetto di Bilancio), quali propongonsi: la prima in L. 10,500,000, perchè s'abbia mezzo di provvedere al rimborso ed interessi di quella parte di Prestito volontario creato nel corrente anno, che, dove non venga convertito in rendite sul Debito Pubblico, il Governo si è vincolato di restituire nel corso del prossimo venturo 1849; e la seconda in L. 400,000 destinata a servire l'interesse del prestito di 20,000,000 contratto colla Banca di Genova.

Queste spese, tutte riepilogate in apposita nota redatta a rettificazione del primo progetto di Bilancio, offrono i seguenti definitivi risultamenti e divari tra il 1849 ed il 1848 :

Spese ordinarie 1849 . . . . .	L.	3,104,338 89
Id. ( <i>Assegnazioni</i> ) . . . . .	»	12,541,012 »
Id. straordinarie in corso . . . . .	»	701,484 12
Id. id. nuove . . . . .	»	10,900,000 »
		<hr/>
Totale . . . . .	L.	27,046,835 01

*Divari fra il 1849 ed il 1848.*

In più nelle spese ordinarie . . . . .	L.	15,601 39
Id. id. ( <i>Assegnazioni</i> ) » . . . . .	»	3,239,494 80
Id. straordinarie in corso » . . . . .	»	10,898,755 70
		<hr/>
Totale in più . . . . .	L.	14,135,851 89
In meno nelle spese straordinarie in corso . . . . .	»	22,182 »
		<hr/>
Totale restante in più . . . . .	L.	14,131,669 89

Rapidamente accennate l'entità e la natura delle spese iscritte e ad inscrivere nei tre Bilanci che rappresentano il servizio passivo cui provveder deve il Ministero di Finanze, occorrerebbero le seguenti complessive allocazioni, che per modo di più chiara dimostrazione sono riportate nella tabella B.

Azienda di Finanze . . . . .	L.	4,215,684 76
Azienda delle Gabelle . . . . .	»	10,351,115 61
Ispezione Generale del R. Erario . . . . .	»	27,046,835 01
		<hr/>
Totale . . . . .	L.	41,613,635 38

Ed in altri termini — Una maggiore spesa, comparativamente al 1848 di . . . L. 13,882,082 47

Nè qui hanno fine le rettificazioni, alle quali il Ministero di Finanze deve ricorrere.

Quella di cui mi rimane a parlare è però semplice innovazione di forma, che dà luogo alla cessazione di uno de' Bilanci passivi, per lo addietro sancito a carico dello Stato.

Intendo parlare, o Signori, della *Lista Civile*, cui ha provvisto l'art. 19 dello Statuto del 4 marzo corrente anno.

Questa spesa io la propongo nella somma stessa che pel 1848, in L. 4,344,716 84, e se nella tabella B è divisa in tre parti — *Spese ordinarie* — *Spese straordinarie in corso* — *Spese nuove* — ciò tende soltanto a conservare la medesima classificazione che pel 1848.

Quantunque poi stando ai termini dell'art. 19 dello Statuto, e così prendendo la spesa media di un decennio, la somma anzidetta fosse suscettiva di aumento, tuttavia, considerando che a comporre quest'aumento, concorsero in alcuni dei passati anni spese straordinarie che più non si riprodurranno, e fatto inoltre riflesso che molte delle spese che sono ora a carico della Lista civile non hanno niente di comune per loro natura con quelle cui sopperire debbe la Lista civile, sembra che miglior consiglio sia per il momento di alligare la stessa somma dello scorso anno, salvo ad affidare ad una Commissione composta in maggioranza di membri delle due Camere l'incarico di separare le spese che non debbono figurare sulla Lista civile e di ridurre proporzionalmente le corrispondenti allocazioni, onde colla scorta di quel lavoro fissare poscia per legge la somma di che, a mente del citato articolo dello Statuto, costituire debbe la Lista civile.

Intanto, a norma de' calcoli ulteriori, io riterrò che trattandosi di una spesa generale, abbiasi ad inscrivere insieme alle altre che costituire devono il credito del Ministero di Finanze, sotto la denominazione di *Lista civile*; per la quale addizione, il totale importare delle di lui spese ascenderebbe a . . . . . L. 45,958,352 22

cioè:

Inscritte sui tre bilanci riferiti . . . . . » 41,613,655 38  
 Lista civile . . . . . » 4,344,716 84

**Totale generale . . . . . L. 45,958,352 22**

**DICASTERO DELLA GRANDE CANCELLERIA**

**Azienda dell'Interno.**

Dal primitivo progetto di bilancio, cui si applicò la Generale Azienda dell'Interno per dar ragione delle spese a iscrivere pei servizi del Dicastero della Grande Cancelleria, risulta che il totale delle proposizioni sarebbe asceso a . . . L. 5,224,810 »  
 Innovazioni posteriori, avendo però concorso ad alterare la somma di diverse categorie di spesa, occorrerebbe in oggi di aggiungervi » 34,987 50

Epperò se ne eleverebbe il totale a . . . L. 5,259,797 50

A confronto del 1848 qui pure risulta una differenza in più ascendente a . . . . . » 230,371 50

quale si ripartisce nel seguente modo:

Aumento sulle spese ordinarie . . . . . » 217,746 50

Id. sulle spese straordinarie nuove » 13,100 »

**Totale . . . . . » 230,846 50**

Diminuzione sulle spese straordinarie in corso . . . . . » 475 »

**Restante eguale della differenza . . . L. 230,371 50**

Le cause che conducono a questo risultamento si desumono dalle organizzazioni sancite nel personale dell'alta Magistratura, dei Tribunali di Prima Cognizione e delle Giudicature cui si aggiungono le recenti giubilazioni concesse ai vecchi Magistrati.

**DICASTERO DELL'ESTERO**

**Azienda dell'Estero.**

Una maggiore spesa complessiva di L. 107,945 83 in più del 1848 fu proposta su questo Bilancio pei diversi rami di servizio del Ministero degli Affari Esteri.

Proposizioni del 1849 . . . . . L. 3,340,266 65

Stanziamenti del 1848 . . . . . » 3,232,320 82

**Differenza in più . . . . . L. 107,945 83**

Le spese ordinarie assorbono intieramente il rilevato divario, oltre ad un'economia di L. 10,800 ad un tempo proposta sulle spese straordinarie in corso; dimodochè il reale aumento che appalesasi negli oneri d'indole ordinaria rileva a L. 118,745 85.

Qualche aumento di personale sancito nella Amministrazione delle Regie Poste, e le nuove pensioni e trattenimenti accordati in eccedenza della total somma che nel corrente anno rappresentò questi oneri sono la causa della differenza in più che appalesa il Bilancio ora riferito.

Inoltre poi, e stantechè questo stesso Bilancio venne redatto pria del Decreto Reale del 28 settembre corrente anno concernente gli stipendi dei Ministri, così occorrerà modificare il totale della prima categoria, a termini della nota di questa R. Segreteria inserta al Bilancio suddetto.

Intanto giova ritenere che questa riduzione fu tenuta a calcolo ne' computi che precedono.

**DICASTERO DELL'INTERNO**

**Azienda dell'Interno.**

Perchè questo Bilancio fosse d'accordo colle successive osservazioni del Ministero dell'Interno sviluppate nella relazione del 15 luglio p. p.; col già citato Decreto Reale del 28 settembre, e colla legge altresì del 30 ottobre p. p. 1847, dalla quale deducesi che le spese d'ufficio delle Intendenze provinciali, e le annue gratificazioni degli impiegati loro sono ad esclusivo carico della rispettiva provincia, premetto avanti ogni cosa che le spese del 1849 proposte nella somma di L. 4,233,705 76 vogliansi ritenere come ridotte a L. 4,084,755 76.

Cioè:

Spese ordinarie . . . . . L. 3,957,936 05

Spese straordinarie in corso . . . . . » 126,819 71

**Somma eguale . . . . . L. 4,084,755 76**

Dal fatto di queste riduzioni ne consegue, che a confronto del 1848 appare una minore spesa di L. 87,864 50; fittizia però mentre le menzionate passività di gratificazioni e spese d'ufficio delle Intendenze che rilevano a L. 107,900, avendo inavvertentemente figurato nel Bilancio del 1848, ciò fa sì che tra i due Bilanci del 1848 e 1849 esiste invece un divario in più per quest'ultimo di L. 20,035 50: divario che si appropria per intiero le diverse categorie di spese ordinarie, per altra somma altresì di L. 30/m. che si propone in meno per quelle classificate come straordinarie.

Al postutto perciò egli è un aumento di L. 80/m. che sostanzialmente s'introdurrebbe nelle spese ordinarie di questo Bilancio, e ciò per effetto di nuovi impieghi creati presso il Ministero stesso, d'aumento fitto di alcuni de' locali occupati dagli uffizi d'Intendenza, di una maggiore spesa di caser-

maggio de' Carabinieri Reali, di un presunto maggior numero di detenuti nei diversi carceri, e del cresciuto rilevare delle pensioni.

A definitivamente regolarizzare l'importare totale delle proposte passività occorrerà che il Dicastero dell'Interno voglia far conoscere quale sia per essere la somma a stanziare per la nuova Amministrazione di Sicurezza pubblica, che sta per essere attivata.

**DICASTERO DE' LAVORI PUBBLICI.**

Col mezzo di due distinti Bilanci il Dicastero de' Lavori pubblici è chiamato a provvedere ai servizi cadenti nelle sue attribuzioni.

Il primo concerne esclusivamente le strade ferrate, ed è redatto dall' Azienda stata creata per questa specialità di lavori.

Il secondo dà ragione delle altre spese estranee alle strade ferrate, ed è compilato dalla Generale Azienda dell'Interno.

**Azienda delle Strade ferrate.**

Il Bilancio di quest' Azienda, preparato sin dal mese di maggio scorso, ne' termini che venne allora proposto, ascendeva a L. 27,536,303 10.

L'esperienza de' trascorsi mesi però fece conoscere che, tenuto conto delle somme rimaste a impiegare sui Bilanci anteriori, non sarebbe stato possibile di far eseguire nel 1849 altrettanti lavori, quanta era la massa delle già sancite e delle ora proposte allocazioni, oltrechè l'intrapreso esercizio di un tratto di strada e la fondata speranza che tale esercizio si estenda assai più nel corso dell'annata 1849, ben era naturale come si riputassero innovazioni assai importanti, perchè si alterassero le previsioni cadenti nel novero delle spese ordinarie. Indi sembrano opportunissime le rettificazioni che l' Azienda Generale delle Strade ferrate recentemente propose d'introdurre.

Dai nuovi documenti prodotti, dei quali io mi prevalsi per riepilogare i risultamenti finali di quelle modificazioni, appare che il Bilancio in discorso sarebbe ridotto da L. 27,536,303 30 a L. 14,844,979 99.

Cioè:

Spese ordinarie . . . . . L. 1,548,280 »  
Id. straordinarie in corso . . . . . » 13,296,699 99

Somma eguale . . . . . L. 14,844,979 99

Non potendo a meno di riferirmi alle somme realmente stanziate nel 1848, anzi che a quelle che l'Azienda delle strade ferrate intende sostituirvi pel fatto delle nuove ripartizioni formanti oggetto della tabella A in data 20 novembre p. p., ne conseguita che una somma maggiore di L. 827,520 è proposta fra le spese ordinarie, a causa appunto di quegli oneri che sono la conseguenza dell' attivato ed attivando esercizio della strada; che per contro poi esiste una differenza in meno nelle spese straordinarie di L. 15,475,664 24, motivata questa dalla minore quantità di lavori e di provviste che opinasi avranno luogo nel p. v. anno, quando che a termini del Bilancio 1848, i lavori e le provviste allora progettate doveano rilevare a somma assai più conseguente.

Opportunissime altresì appaiono le altre spiegazioni che a corredo di questo bilancio vengono somministrate dalla Generale Azienda suddetta.

**Azienda Generale dell'Interno.**

Le altre spese, estranee alle strade ferrate, ma che pur si collegano colle restanti attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici, definite dal Decreto Reale del 22 agosto corrente anno, compongono, come ho già avvertito, un bilancio speciale compilato dalla Generale Azienda dell'Interno. Pel 1849 si propongo nella somma totale di L. 5,555,523 52.

Cioè:

Spese ordinarie . . . . . L. 2,121,903 02  
Id. straordinarie . . . . . » 1,433,620 50  
Totale eguale . . . . . L. 5,555,523 52

Nel 1848 queste spese si trovarono riunite in un sol bilancio assieme a quelle ora rappresentate nel Bilancio del Commercio e dell'Agricoltura; separate però le categorie che concernono uno piuttosto che l'altro di tali Dicasteri, risulta che sul bilancio ora in discorso proporrebbe la somma di L. 565,951 26 in più di quanto per questi medesimi servizi veniva stanziato nel 1848. Tale eccedenza appartiene intieramente alle spese d'indole straordinaria; le altre (le ordinarie) offrendo invece un tenue divario in meno.

E di ciò se ne deduce la causa principale dalle più ragguardevoli proposte che vengono formulate rispetto ai lavori di sistemazione delle strade reali, talchè il tronco dai limiti della provincia di Torino alla salita di Dusino, la tratta che percorre la provincia di San Giovanni di Moriana, una parte della reale strada di Nizza sul territorio della provincia di Torino, ivi compresa la somma proposta in acconto prezzo di costruzione di un ponte sul Po a Carignano, la porzione di strada reale del Sempione tra Veveri ed Oleggio e Borgoticino ed un tronco della reale strada di Ginevra nelle vicinanze di Annecy; opere tutte che per l'entità loro, pel fondo applicato a caduna particolarità di lavoro, darebbero luogo ad assai più ragguardevole eccedenza, senonchè la cessazione delle allocazioni fatte nell'anno 1848, o per lavori condotti a fine, o per altri cui assegnava il saldo della relativa spesa, compensa una parte di quelle nuove proposizioni che sostanzialmente rilevano a somma assai più ragguardevole di quello che forma la sola complessiva differenza in più tra le due annate 1848 e 1849.

**DICASTERO D' AGRICOLTURA E COMMERCIO**

**Azienda Generale dell'Interno.**

Il Decreto Reale poco anzi citato del 22 agosto corrente anno, col quale venne creato il Dicastero dell' Agricoltura e Commercio, determinò altresì che la compilazione del relativo bilancio rimanesse affidata alla Generale Azienda dell'Interno.

Questo lavoro, che per la prima volta è annoverato fra gli altri bilanci passivi dello Stato, dovea ciò non pertanto rappresentare le corrispondenti spese dell'annata precedente; in caso diverso sarebbe mancato il mezzo di porre a confronto le passività proposte con quelle solite stanziarsi.

Si supplì a ciò estraendo dal bilancio 1838 dei Lavori Pubblici tutte quelle spese che ora appartengono al Dicastero dell' Agricoltura e Commercio: onde le operazioni di computisteria trovansi regolate sui medesimi principii di confronto, nè manca il mezzo di pareggiare il divario introdotto in ciascun articolo di spesa.

Ed infatti, dopo essersi determinato come le spese del 1848

rilevassero a L. 619,842 50, quelle del 1849 si propongono in L. 721,441 50, con un aumento cioè di L. 101,599.

Siccome però esiste una differenza in meno di L. 144,460 tra le spese straordinarie nuove del 1849 e quelle di uguale natura del 1848, questa economia ed il complessivo aumento suddetto rappresentano la reale eccedenza che vien proposta sulle spese ordinarie e sulle spese straordinarie in corso; sulle prime per lire 86/m, e sulle seconde per lire 160/mf.

Quanto alla differenza che appare sulle spese ordinarie, se ne riassume l'origine dal fatto stesso della creazione di uno speciale dicastero, siccome altresì da parziali aumenti introdotti nelle altre categorie d'oneri fissi.

E rispetto poi alla differenza che appalesasi nelle spese straordinarie in corso, è pressochè intieramente fondata sulla maggior somma proposta per la formazione di campioni di pesi e misure metriche, onde per l'anno 1850 poter attivare il nuovo sistema.

**DICASTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA.**

In dipendenza delle innovazioni che recenti leggi introdussero nei servizi affidati al Ministero dell'Istruzione Pubblica, questo bilancio condotto a fine nel mese di giugno scorso, non poteva non richiedere parecchie rettificazioni, che infatti vennero proposte in questi ultimi giorni, mediante la redazione di altro riepilogo ora sostituito a quello avente la data del 16 giugno suddetto, collocato in fronte del bilancio stesso.

Ciò stante, il totale delle spese ascende a L. 1,574,356 78, senza che vi figuri spesa alcuna straordinaria sia in corso, sia nuova.

A confronto del 1848 si ha quindi una spesa maggiore di L. 213,281 68 applicabile alle sole spese d'indole ordinaria; e questa differenza riducesi in definitivo a L. 211,281 68, se considerata la massa totale delle spese del 1848 di cui faceva parte la spesa ora non riprodotta di L. 2,000 afferente ad oneri di natura straordinaria.

**DICASTERO DI GUERRA E MARINA**

Tre Aziende dipendono dal Ministero di Guerra e Marina, e tre infatti sono i bilanci stati preparati per dar ragione delle spese necessarie all'andamento dei servizi che ne dipendono.

La complessiva spesa che racchiudono questi tre bilanci ascende a L. 57,546,943 82, ed offrono un' eccedenza a confronto del 1848 di L. 2,411,726 19.

Dai ragguagli seguenti, dedotti dalle particolari proposte di ogni Azienda, potrà rilevarsi quale sia la causa definitiva di tale maggiore passività.

**Azienda Generale di Guerra.**

Alla complessiva somma di L. 27,940,743 77 ascendevano le spese da quest' Azienda proposte nel di lei progetto di bilancio; e queste spese, stante la riduzione dello stipendio assegnato al Ministro si troverebbero ridotte a L. 27,936,743 77 cioè:

Spese ordinarie . . . . .	L. 26,960,644 54
Id. straordinarie in corso . . . . .	976,097 23
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L. 27,936,743 77</b>

A semplice imitazione dei rilievi fatti sul confronto delle spese dei due esercizi (1848-49) non tralascio d'osservare che il tutt' assieme di queste proposizioni appalesa un divario in

meno di L. 392,032 23 che è causa delle non riprodotte passività di maggior prezzo di pane e di foraggi e di rimonta cavalleria che figurarono nel bilancio del 1848.

A semplice imitazione, ho però detto, o signori, mentre non evvi fra noi chi non possa ammettere e l'incertezza di molte delle spese che compongono questo bilancio, e la difficoltà vieppiù palese di volerlo ridurre ai semplici limiti di una discreta approssimazione.

Il Ministro che provvede a questi servizi somministrerà quelle nozioni che, non dubito, varranno ad illuminare la Camera intorno al merito e delle proposte già fatte, e delle variazioni da introdursi.

**Azienda d' Artiglieria, fabbriche e fortificazioni militari.**

Una breve osservazione parmi opportuna prima di entrare nelle particolarità del bilancio della Generale Azienda d'Artiglieria, fabbriche e fortificazioni militari.

È noto che alcune spese d'indole straordinaria definita dalla legge del 27 maggio 1834, si eseguiscano coi fondi provenienti dalla Cassa di Riserva.

Ora questa cassa trovandosi materialmente esausta per le suppeditazioni straordinarie cui dovette far fronte nel corrente anno, parrà strano, che ciò non pertanto continuisi a imputare sulla medesima, o spese precedentemente autorizzate e ripartite in diversi anni, o spese nuove della natura di quelle previste dalla legge precitata.

Siccome però le suppeditazioni cui ho accennato non hanno a riputarsi che meri prestiti alla Cassa corrente, prestiti che alla fin fine vogliono essere reintegrati, egli è per queste considerazioni, che a serbare la dovuta distinzione tra le spese straordinarie a carico dei fondi ordinari, e quelle ugualmente straordinarie imputabili sulla Cassa di Riserva, anche pel 1849 progettansi alcune spese di questa seconda natura.

E così è infatti per ciò che concerne i due bilanci delle Aziende d'Artiglieria e di Marina.

Il primo che passo ora a discorrere è proposto per una complessiva somma di lire 5,551,109 97 colle classificazioni seguenti:

Spese ordinarie . . . . .	L. 1,770,860 67	
Id straordinarie in corso		
a carico dei fondi ordinari L. 378,296 60	}	678,296 60
a carico della Cassa di Riserva » 300,000 »		
Spese straordinarie nuove		
a carico dei fondi ordinari L. 2,970,952 70	}	5,101,952 70
a carico della Cassa di Riserva 131,000 »		
<b>Somma eguale . . . . .</b>	<b>L. 5,551,109 97</b>	

Da questi risultamenti confrontati colle allocazioni del 1848 si evince che sostanzialmente proponesi una maggiore spesa complessiva di L. 2,732,839 18, eccedenza questa che colpisce le spese nuove e le spese straordinarie, su queste ultime riversando altresì quel divario in meno di L. 203/m. che esiste tra le spese straordinarie in corso del 1849 e quelle d' uguale natura afferenti al bilancio del 1848.

Trattandosi di Azienda cui incumbe approvvigionare l'esercito d'armi e di materiali da guerra, ora più che mai divenuti materia d'interessante necessità, da ciò hassi a dedurre la causa di quei notabili aumenti di spesa. Per la stessa ragione, ed a motivo della straordinaria operosità che avvisasi d'introdurre



ne' lavori che concernono questi approvvigionamenti, aumentano del pari le spese stesse che si classificano come ordinarie, e quelle in ispecie che concernono i personali delle fabbriche Regie e degli impiegati che vegliano sui relativi servizi, e le altre che mirano ad una più solida circospetta conservazione delle piazze forti.

Del rimanente, o signori, questo bilancio, a somiglianza di quello dell'Azienda di Guerra, non evvi dubbio che per la natura e l'eventualità delle spese che racchiude, non può a meno di essere esposto a considerevoli variazioni.

**Azienda di Marina.**

Il bilancio di quest'Azienda, cui appartiene altra spesa dichiarata a carico della Cassa di Riserva, già era stato progettato nella total somma di lire 4,400,390 08. Ma questa è oggigiorno ridotta a sole lire 4,089,090 08, perchè soppressa la categoria 22 (*spese straordinarie*) pei motivi consegnati nella nota di questo Ministero unita al bilancio stesso.

Tale ultima somma verrebbe ripartita ne' seguenti termini:			
Spese ordinarie . . . . .	L. 3,247,462	08	
Id. straordinarie in corso			
a carico dei fondi ordinari . . . . .	L. 41,628	»	} 541,628 »
a carico della Cassa di Riserva . . . . .	800,000	»	
Spese straordinarie nuove			
a carico dei fondi ordinari . . . . .	» 270,000	»	
<b>Totale eguale . . . . .</b>	<b>L. 4,089,090</b>	<b>08</b>	

Intanto già il bilancio in questione offre un divario in più, comparativamente al 1848 di lire 70,919 24, e questa eccedenza appartiene alle spese ordinarie ed alle spese straordinarie nuove, coll'addizione di quel tanto che proponesi di spendere in meno in conto di spese straordinarie in corso; a talchè sostanzialmente aumentano le spese ordinarie a concorrenza di lire 173 mila, e le straordinarie nuove per lire 65 mila.

Quanto alla prima eccedenza, risulta dalla maggiore spesa proposta pel personale dello Stato Maggiore, pel Baltaglione Real Navi, ed altri Corpi marittimi, per le campagne di mare, bagni e pensioni.

Quanto alla seconda risulta dalla progettata riordinazione delle sale dei bagni; dai lavori ravvisati necessari intorno ai tetti delle officine e della Caserma dell'Arsenale; e dalla pur progettata provvista di legnami che riforniscano i magazzini ora esausti della Regia Marina.

Non esente questo bilancio dal subire le variazioni cui sono esposti gli altri due della Guerra e della Artiglieria, al par di quelli varrà appena di norma per misurare in via approssimativa l'importare delle spese cui deve far fronte.

Signori, nel farvi questa lunga e forse fastidiosa enumerazione di sterili cifre, e di aridi confronti, io non intendo di avervi presentato un lavoro quale lo avrei desiderato ed avreste avuto ragione di aspettarvi, vale a dire una relazione che, oltre ai motivi delle differenze tra gli stanziamenti del venturo anno e quelli del presente, desse dettagliatamente ragione d'ogni proposta, e quindi presentasse raffronti in massa secondo le varie nature di spese colle opportune considerazioni morali, cui quei paralleli darebbero naturalmente luogo, acciò colla scorta della medesima ogni membro della Camera formare si potesse quel più sano criterio dell'importanza o della convenienza dei proposti allogamenti; ma il confesso candidamente, assorto senza interruzione da incessanti ed urgenti lavori, e distolto frequentemente da gravi preoccupazioni, mi è mancato il tempo ed il mezzo di preparare in quel modo il mio rapporto.

Desiderando però vivamente che la Commissione almeno da voi eletta, ed alla quale spetterà di riferire partitamente sovra di ogni parziale bilancio possa essere in grado di ben maturare la sua opinione, prima di esporvela, io non solo ho fatto porre a sua disposizione un esemplare in istampa delle relazioni dei bilanci dello Stato dappoi il 1832 sino e compreso quello del corrente anno, e delle osservazioni fatte in cadun anno sui medesimi dal Consiglio di Stato, al quale si comunicavano prima di rassegnarli all'approvazione del Re, ma mi proferisco prontissimo a somministrare ogni documento che richiedere possa, come altresì di dare verbalmente tutti li desiderabili schiarimenti e giustificazioni, limitativamente però ai bilanci di spesa dipendenti dal Ministero di Finanze sui quali solo estendesi l'azione sua diretta, spettando agli altri Ministri di illustrare le proposte contenute nei bilanci da essi loro dipendenti.

Intanto però il confronto delle spese presunte colle rendite previste dà luogo a ben serie riflessioni.

Diffatti il passivo del 1849 viene calcolato in . . . . . L. 116,886,397 74 mentre l'attivo, non fatto caso delle imputazioni previste sulla Cassa di Riserva, si presume soltanto di . . . . . » 72,925,801 58

quindi un disavanzo di . . . . . L. 43,960,596 16

Egli è vero che secondochè sarà resa facoltativa ed obbligatoria la conversione in rendite dei titoli dei due primi prestiti volontari e secondochè si profitterà più o meno di questo favore, se solo facoltativo, si potrà economizzare sulla somma portata in calcolo per la restituzione di quei prestiti coi loro interessi all'incirca . . . . . » 10,000,000 »

sicchè il disavanzo si restringerebbe a . . . . . L. 33,960,596 16

Ma se a questa deficienza già per se stessa gravissima si aggiungerà quella che ci risulterà dalle spese straordinarie di guerra pel prossimo anno, spese che comunque incerte e per l'entità loro giornaliera, e per il tempo che dovranno durare, pur sempre è incontestabile che in ogni migliore evento saranno sicuramente enormi, ognuno vedrà come la condizione nostra finanziaria sia tale da mettere in seria apprensione ogni qualunque più accorto ed impavido finanziere, a fronte della quasi certezza di non poter per ora far conto sull'esperienza del nostro credito all'estero, sfiduciati come lo sono tutti gli esteri capitalisti dalle perdite loro toccate in dipendenza degli avvenimenti del corrente anno, e riluttanti assolutamente ad avventurarsi in nuove speculazioni sinchè l'orizzonte politico non sia diradato, e sia rinata la quiete e la confidenza alterata nella maggior parte degli Stati d'Europa.

Al credito interno già si fece un largo appello, al quale la Nazione rispose con una generosità, che altamente la onora.

Nel breve intervallo di nove mesi ben oltre 50 milioni di lire furono spontaneamente, cioè senza veruna sorta di compulsione versate al Tesoro od assicurate a titolo di mutuo, oltre ai 20 milioni tolti a prestanza dalla Banca di Genova.

Le casse dei privati sono presentemente in massima parte esauste, la diuturna stagnazione del commercio, e delle transazioni ostano a che si riforniscano, ed il numerario scomparso dai paesi in istato di agitazione politica, va a ristagnare là dove si ripromette, se non un più lucroso, almeno un più stabile impiego.

Volere far fronte a tanta deficienza con sovra imposte o nuovi balzelli, sarebbe cosa non che impossibile, assurda. Con

questi mezzi si può servire gli interessi di un prestito ed estinguerlo ratealmente, ma non certo colmare un disavanzo di tanta entità.

Per altra parte, privo qual egli è quasi interamente il paese nostro di istituzione di credito, avvezzo ad impiegare soltanto il metallico nelle sue transazioni, e per soprappiù sapendo per tradizione quali disastrose conseguenze abbia prodotto sul finire dello scorso secolo l'abuso dello spediente della carta monetata, malagevole sarebbe lo ispirargli confidenza in una misura finanziaria, alla quale si collegasse alcunchè di analogo a quel temuto expediente, per quanto altronde solide ed efficaci fossero per essere le garanzie da cui venisse accompagnato.

E non è sicuramente che la massa del Debito costituito dello Stato, ancorchè aumentata per effetto dei recenti prestiti possa considerarsi eccessiva, ed in sproporzione alle sue naturali risorse territoriali, commerciali ed industriali del paese; mentre le assegnazioni per servizio dei quattro debiti di creazione diversa, ivi compreso quello di recente contratto in forza della legge del 7 settembre ultimo, non sommano complessivamente al fondo per ammortizzazione che a lire 11,637,012; locchè rappresenta assai meno del 6.° delle rendite dello Stato; proporzione questa che avvantaggierebbe di assai ove le nostre rendite di natura indiretta, le Dogane in specie, raggiungessero i termini cui salirono nei precedenti anni; che in ogni evento poi ella è minima in confronto della quota di debito della maggior parte degli Stati d'Europa. Oltre ciò deve poi ritenersi che oggi giorno i primitivi tre debiti del 1819, del 1831 e del 1834 trovansi ridotti ad un capitale di lire 111,967,361.

Non è quindi alla deteriorata condizione nostra interna che attribuire si debba la difficoltà di trovare capitali all'estero, ma sibbene alla sfavorevole condizione politica e commerciale di tutti gli Stati d'Europa, più o meno perturbati dagli avvenimenti straordinari dell'anno che sta per spirare.

Notisi qui, che se il debito s'accrebbe, s'aumentarono pure le forze produttive dello Stato, dacchè in meno di tre anni 40 milioni all'incirca furono impiegati in un'opera eminentemente proficua, quale si è quella della strada ferrata, la quale se per non essere ancora compiuta, non può per anco dare un frutto corrispondente, e se per ultimarla esige altri più vistosi capitali, tuttavia non è men vero, che questa strada rappresenta già un valore non ispregievole, che in altri tempi avrebbe giovato moltissimo a procacciarsi un ragguardevole capitale.

Comunque però sia grave la nostra condizione attuale, il Paese offre ancora delle risorse tali, per cui anzichè scorarsi od arrestarsi nel glorioso cimento che da nove mesi sostiene quasi solo contro un prepotente nemico, debba anzi apprestarsi a ripigliare la lotta con maggior animo ed energica risoluzione per raggiungere il grandioso fine propostosi, e togliersi una volta dallo stato d'incertezza e di disastrosa aspettazione, in cui dovette rimanere per ricomporre le proprie forze.

Egli è sui mezzi più acconci per rifornire l'Erario, che ben presto andrebbe ad essere esausto, e per ripianare la deficienza apparente dal confronto delle spese ideate colle rendite presunte nel p. v. anno, che il Governo si riserva di farvi note le sue proposte non si tosto, per approssimazione almeno, si conosca la maggiore spesa che necessitano gli apprestamenti militari.

Frattanto presentiamò d'ordine del Re alla Camera i seguenti progetti di Legge.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvato il Bilancio universale passivo degli Stati di Terraferma per l'anno 1849 nella complessiva totale somma di lire *centosedici milioni, ottocento ottantasei mila, trecento novantasette, centesimi settantaquattro*, cioè:

*Spese ordinarie, lire ottantatré milioni, settecento cinquanta mila, settecento trenta, centesimi quarantaquattro.*

*Id. Straordinarie in corso, lire diciassette milioni, novecento novemila, ottocento sessant'una, centesimi settantaset.*

*Id. Straordinarie nuove, lire quindici milioni, duecento venticinque mila, ottocento cinque, centesimi cinquantaquattro.*

Art. 2. La somma suddetta sarà ripartita in favore di ciascuna Azienda nelle seguenti quotità, cioè:

*Azienda dell'Interno pel servizio della G. Cancelleria*

Spese ordinarie . . .	L. 5,169,067 50	}	5,239,797 50
Id. straordinarie in corso »	77,630 »		
Id. straordinarie nuove »	13,100 »		

*Azienda dell'Estero*

Spese ordinarie . . .	L. 3,338,420 65	}	3,340,266 65
Id. straordinarie in corso »	1,646 »		
Id. straordinarie nuove »	200 »		

*Azienda dell'Interno pel Dicastero Interni*

Spese ordinarie . . .	L. 3,937,936 05	}	4,084,755 76
Id. straordinarie in corso »	126,819 71		

*Azienda dell'Interno pel Dicastero dei Lavori Pubblici*

Spese ordinarie . . .	L. 2,121,905 02	}	3,335,523 32
Id. straordinarie in corso »	679,410 51		
Id. straordinarie nuove »	754,209 99		

*Azienda delle Strade Ferrate*

Spese ordinarie . . .	L. 1,348,280 »	}	14,844,979 99
Id. straordinarie in corso »	13,296,699 99		

*Azienda dell'Interno pel Dicastero Agricoltura e Commercio*

Spese ordinarie . . .	L. 508,641 50	}	721,441 50
Id. straordinarie in corso »	178,760 »		
Id. straordinarie nuove »	34,040 »		

*Azienda dell'Interno pel Dicastero Istruzione Pubblica*

Spese ordinarie . . .	L. 1,574,336 78	1,574,336 78
-----------------------	-----------------	--------------

*Azienda di Guerra*

Spese ordinarie . . .	L. 26,960,644 54	}	27,936,743 77
Id. straordinarie in corso »	976,099 23		

*Azienda d'Artiglieria, Fabbriche e Fortificazioni Militari*

Spese ordinarie . . .	L. 1,770,860 67	}	5,331,109 97
Id. straordinarie in corso »	678,296 60		
Id. straordinarie nuove »	3,101,932 70		

(di cui lire 431 mila a carico della cassa di riserva)

A riportarsi L. 66,868,955 44

## SESSIONE DEL 1848

Riporto L. 66,868,955 44

*Azienda di Marina*

Spese ordinarie . . . L.	3,247,462 08	}	4,059,090 08
Id. straordinarie in corso »	841,628 »		
Id. straordinarie nuove »	270,000 »		

(di cui lire 500 mila a carico della cassa di riserva)

*Azienda di Finanze*

Spese ordinarie . . . L.	3,781,762 16	}	4,215,684 76
Id. straordinarie in corso »	433,922 60		

*Azienda di Gabelle*

Spese ordinarie . . . L.	10,345,175 61	}	10,351,145 61
Id. straordinarie in corso »	7,940 »		

---

 A riportarsi L. 85,494,845 89

Riporto L. 85,494,845 89

*Ispezione Generale del R. Erario*

Spese ordinarie . . . L.	3,104,358 89	}	27,046,835 01
Assegnazioni sulle Teso-			
rierie . . . . . »	12,341,012 »		
Spese straordin. in corso »	701,484 12		
Id. straordinarie nuove »	10,900,000 »		

*Lista Civile (casa di S. M.)*

Spese ordinarie . . . L.	3,982,888 99	}	4,344,716 84
Id. straordinarie in corso »	209,525 »		
Id. straordinarie nuove »	132,302 85		

---

 Totale generale . . . L. 116,886,397 74
 

---

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze è incaricato delle disposizioni tendenti ad assicurare l'esecuzione del presente che sarà registrato al Controllo Generale.

NB. Vedi a pag. 277 l'altro progetto di legge accennato nell'ultimo periodo della precedente relazione e concernente l'esercizio provvisorio del Bilancio passivo.

DICASTERI	AZIENDE incaricate della compilazione DEL BILANCIO E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE SPESE	SPESE PROPOSTE PER L'ANNO 1949				SPESE APPROVATE		
		Ordinarie	Straordinarie in corso	Straordinarie nuove	TOTALE	Ordinarie	Straordinarie in corso	
Grande Cancelleria . . .	Interno . . . . .	5,169,067 50	77,630 »	13,100 »	5,259,797 50	4,931,521 »	78,103 »	
Esteri . . . . .	Estero . . . . .	3,358,420 65	1,646 »	200 »	3,340,266 65	3,219,674 82	12,646 »	
Interni . . . . .	Interno . . . . .	3,957,956 03	126,819 71	»	4,084,755 76	4,015,355 55	157,264 71	
Lavori pubblici . . .	Strade Ferrate . . .	1,548,280 »	13,296,699 99	»	14,844,979 99	720,760 »	26,058,464 25	
	Interno . . . . .	2,121,903 02	679,410 51	754,209 99	3,555,523 52	2,122,560 02	831,595 91	
Commercio-Agricoltura	Interno . . . . .	508,641 50	178,760 »	54,040 »	720,441 50	422,182 50	19,160 »	
Istruzione Pubblica . .	Interno . . . . .	1,574,336 75	»	»	1,574,336 75	1,361,055 10	»	
Guerra e Marina . . .	Guerra . . . . .	26,960,644 54	976,099 25	»	27,956,743 77	26,062,524 77	976,099 56	
	Artiglieria . . . . .	1,770,860 67	678,296 60	3,101,952'70	(A) 5,551,109 97	1,566,266 09	881,608 44	
	Marina . . . . .	3,247,462 08	541,628 »	270,000 »	(B) 4,059,090 08	3,074,452 83	708,553 11	
Finanze . . . . .	Finanze . . . . .	3,781,762 16	433,922 60	»	4,215,684 76	3,970,467 16	828,470 02	
	Gabelle . . . . .	10,545,175 61	7,940 »	»	10,553,115 61	10,007,510 61	9,940 »	
Finanze . . . . .	ERARIO	Spese diverse	3,104,338 89	701,484 12	10,900,000 »	14,705,823 01	3,088,737 50	723,666 12
		Assegnazioni	12,341,012 »	»	»	12,341,012 »	9,101,517 20	»
		Real Casa (Lista Civile)	3,982,888 99	209,525 »	152,502 85	4,344,716 84	3,982,888 99	209,525 »
TOTALI . . . . .		83,750,730 44	17,909,861 76	15,225,805 54	116,886,397 74	77,667,254 14	31,474,896 10	

(A) A carico dei fondi ordinarii . . . . . L. 5,190,109 97  
 Idem della Cassa di Riserva . . . . . » 431,000 »

(B) A carico dei fondi ordinarii . . . . . L. 3,559,090 08  
 Idem della Cassa di Riserva . . . . . » 500,000 »

Totale . . . . . L. 5,551,109 97

Totale . . . . . L. 4,059,090 08

**PER L'ANNO 1849**

SUI BILANCI DEL 1848		DIFFERENZE PARZIALI							
Straordinarie nuove	TOTALE	SULLE SPESE ORDINARIE		SULLE SPESE STRAORDINARIE IN CORSO		SULLE SPESE STRAORDINARIE NUOVE		DIFFERENZA COMPLESSIVA PER OGNI BILANCIO	
		In più	In meno	In più	In meno	In più	In meno	In più	In meno
»	5,029,426 »	217,746 50	»	»	875 »	13,100 »	»	250,571 50	»
»	3,232,320 82	118,745 83	»	»	11,000 »	200 »	»	107,945 83	»
»	4,172,620 26	»	57,419 50	»	30,445 »	»	»	»	87,864 50
2,733,900 »	29,493,124 25	827,520 »	»	»	12,741,764 24	»	2,733,900 »	»	14,648,144 24
235,618 33	3,189,572 26	»	657 »	»	151,983 40	518,591 66	»	365,951 26	»
178,500 »	619,842 50	86,459 »	»	159,600 »	»	»	144,460 »	101,599 »	»
2,000 »	1,363,053 10	213,281 68	»	»	»	»	2,000 »	211,281 68	»
1,290,151 67	28,328,776 »	898,119 77	»	»	33 »	»	1,290,151 67	»	392,032 23
370,396 26	2,818,270 79	204,394 58	»	»	203,311 84	2,731,556 44	»	2,732,859 18	»
205,184 90	3,988,170 84	173,029 25	»	»	166,925 11	64,815 10	»	70,919 24	»
»	4,798,937 18	»	188,705 »	»	394,547 42	»	»	»	583,252 42
»	10,017,450 61	335,665 »	»	»	2,000 »	»	»	333,665 »	»
1,244 30	3,813,647 92	15,601 39	»	»	22,182 »	10,898,733 70	»	10,892,173 09	»
»	9,101,517 20	3,239,494 80	»	»	»	»	»	3,239,494 80	»
152,302 85	4,344,716 84	»	»	»	»	»	»	»	»
5,169,298 31	114,311,448 35	6,330,257 80	246,781 50	159,600 »	13,724,634 34	14,227,018 90	4,170,511 67	18,286,242 58	15,711,293 39
		6,085,476 30	»	»	13,565,034 34	10,056,507 23	»	2,574,949 19	»

Torino, dalla Regia Segreteria di Stato per le Finanze addì 15 dicembre 1848

Il Ministro Segretario di Stato

**DI REVEL**

**RELAZIONI PARZIALI DI OGNI AZIENDA**

sul rispettivo Bilancio Passivo del 1849.

**AZIENDA GENERALE DELL'INTERNO**

**OSSERVAZIONI**

*sul progetto del Bilancio Passivo del Ministero della Grande Cancelleria nell'Esercizio 1849.*

Pel disposto dall'articolo primo delle Regie Patenti 23 luglio 1831, la Grande Cancelleria di S. M., oltre alle attribuzioni che le erano affidate, ebbe le seguenti, già proprie del Ministero dell'Interno, cioè: la legislazione in generale, gli affari ecclesiastici e tutto ciò che riguarda all'Economato Generale, gli affari di giustizia, i Magistrati, i Tribunali, gl'impiegati dell'ordine giudiziario, i notari con quanto riflette all'esercizio del notariato.

L'Azienda Generale dell'Interno venne incaricata con le stesse Regie Patenti suddette di formarne il Bilancio annuale Passivo a partire da quello del 1832, il quale risultò in complesso di undici categorie di spesa per l'importanza totale di lire 3,968,980.

Ora si fa carico di render conto di quello ch'essa propone nell'esercizio venturo 1849, dimostrandone i risultati per ciascuna categoria, a fronte di quello delle categorie simili del Bilancio 1848, come segue:

**PARTE PRIMA**

**Spese Ordinarie**

**CAT. 1. — Grande Cancelleria.**

Art. 1 al 33 compreso . . . . . L. 103,850

Il personale della Grande Cancelleria è composto, oltre del Ministro Segretario di Stato e del Primo Ufficiale, di sei capi di divisione, di quattro capi di sezione, di nove segretari, di quattro applicati e di otto scrivani. Un capo di divisione, due segretari ed uno scrivano restano a nominarsi. La spesa totale del loro stipendio è uguale a quella del 1848, già aumentata a favore d'alcuni impiegati per Regio Brevetto delli 23 novembre 1847, mediante lire 4,000 rimaste disponibili per la cessazione dello stipendio del signor Fenolio, stato giubilato, di quello dello scrivano Pezzi, passato ad altro impiego, e di lire 200 che si avevano in Bilancio non assegnate.

Art. 34 a 40 compreso . . . . . L. 4,350

Paga di tre uscieri e quattro invalidi, esattamente eguale essa pure a quella del Bilancio 1848 e precedenti.

Art. 41 . . . . . L. 22,000

Somma a calcolo per supplire alle spese d'ufficio, essa pure eguale a quella dei detti Bilanci precedenti. E poichè l'esperienza dei trascorsi esercizi dimostrò che non è certo eccedente il bisogno, si ritiene che non possa essere suscettibile di riduzione.

Art. 42 a 47 compreso . . . . . L. 13,800

In forza dell'art. 2 delle Regie Patenti 30 novembre 1847 (N. 660 della Raccolta), già fino nel Bilancio del 1848 avrebbe dovuto essere calcolata soltanto a tutto aprile dello stesso anno la spesa della soppressa Commissione di Cancelleria, ma non essendosi potuto eseguire, eccetto che pei referendari signori Giriodi e Pes d'Ajala, il disposto dell'art. 3 delle stesse Regie Patenti, nè vedendosi prossimità di tempo a potervi dare il pieno suo effetto destinando ad un nuovo impiego anche gli altri attuali referendari, per ciò fu forza di conservarli in detto Bilancio, ed altresì in quello del 1849 pel rispettivo stipendio dell'intera annata, e così riducendo la relativa spesa delle sole lire 500 che erano assegnate al signor Giriodi, e delle lire 3,800 rimaste libere pella giubilazione del signor Pes d'Ajala.

La quota di stipendio conservatasi nel Bilancio del 1848 pel risultante personale dell'altra Commissione presso la Grande Cancelleria, detta di revisione delle sentenze, stata essa pure soppressa in forza del Regio Editto 30 ottobre 1847 (N. 638), e così anche il poco fondo stanziatosi per le relative spese di ufficio, il che tutto rileva a lire 2,033 33, non figura più nel Bilancio pel 1849, e con le suddette lire 3,800 risulta in risparmio nello stato di confronto tra i due Bilanci.

Art. 48 a 53 compreso . . . . . L. 12,000

Siccome eranvi altresì aggregati alla Grande Cancelleria con l'antica Commissione gli uffici di revisione dei libri e delle stampe, cessati in forza dell'art. 27 delle Regie Patenti 30 detto ottobre (N. 673), che crearono altre Commissioni allo stesso fine, così vi si sostituirono queste nel Bilancio del 1848 perchè già quasi tutte provviste dei loro impiegati, e vi si applicarono le assegnazioni state approvate con Regio Brevetto delli 11 gennaio detto anno, in totale di lire 32,500, entro calcolandovi lire 17,810 che nei Bilanci precedenti erano stanziati per la Commissione ed Uffici antichi cessati.

Stante le nuove concessioni in materia di stampa che risultano dall'art. 11 del Regio Proclama delli 8 febbraio e dal conforme art. 28 dello Statuto 4 marzo di quest'anno, sarebbe forse dovuto non far più caso di questa spesa nel Bilancio pel 1849, aggiungendola alle somme suddette di risparmio. Ma siccome hannosi ancora non altrove piazzati sette impiegati di nomina dei mesi di dicembre e gennaio, cui è assegnato uno stipendio in totale di lire 6,900, e che, pella riserva contenuta nell'articolo 91 del Regio Editto 26 marzo suddetto (N. 695), potrà occorrere che si abbiano fondi disponibili per le spese d'esecuzione del provvedimento concernente l'introduzione di libri e stampe dall'estero, così, oltre d'essersi conservate in Bilancio le dette lire 6,900 di stipendi vi si iscrissero a calcolo lire 3,100 onde poter supplire a tali spese.

In complesso, l'ammontare di questa prima categoria, che nel Bilancio del 1848 risulta di lire 181,733 33, in quello pel 1849 rileva a lire 155,700; e così, per L. 26,033 33 di meno.

**CAT. 2. — Magistrato di Cassazione, Regia Camera dei Conti, Magistrati d'Appello, e Consolati e Tribunali di Commercio.**

Art. 1 a 30 bis compreso e 392 . . . . . L. 239,700

Il Magistrato di Cassazione è stato istituito col citato Regio Editto 30 ottobre 1847 (N. 638) per essere posto in esercizio

col primo maggio 1848; epperò, dalla somma di lire 229,400 assegnatavi con Regie Patenti delli 27 novembre 1847 (N. 651) per stipendi e spese d'ufficio, dal Bilancio 1848 ne fu esclusa la terza parte e ripartito il restante tra i diversi membri nominativi, a seconda del loro grado, ed in totale per lire 152,933 27. In vece, pel Bilancio 1849, si dovettero stanziare le integrali lire 229,400 suddette, più lire 1,500 di stipendio del segretario nominando nell'ufficio dell'Avvocato Generale; lire 800 per le spese dell'ufficio medesimo, sanzionate con Regio Decreto delli 29 aprile 1848, e lire 8,000 pel fitto del locale in cui ha sede il Magistrato. Havvi così un aumento pel 1849 a fronte del 1848 di lire 86,766 73.

Art. 51 a 108 compreso . . . . . L. 242,074

Il personale della Regia Camera dei Conti, compresi gli uscieri, ebbe ordinamento dal Regio Editto delli 27 settembre 1822 nell'importanza di lire 219,732, da cui indi vennero dedotte lire 10,440 che vi figuravano per stipendio al primo segretario di finanze, al controllore generale, al sostituto segretario del Magistrato, al segretario dell'ufficio del procuratore generale ed al controllore camerale. Invece vi vennero aggiunte le seguenti spese diverse, cioè: lire 3,600 per gratificazioni e giubilazioni, lire 3,200 per un controllore a ciascuna delle Regie Zecche di Torino e di Genova, lire 15,500 per assegno ed aumento di esso alla Cappella del Magistrato e le spese dei suoi uffici.

Il risultato totale per ciò venne ad essere di lire 233,592.

Ora le mentovate spese diverse trovansi tuttavia in Bilancio per la loro interezza, come agli art. 95, 96 e 97, 103 e 104, 101, 102 e 108, ma non già quella degli stipendi degli impiegati, la quale, per Sovrani provvedimenti posteriori al citato Regio Editto fu soggetta a variazioni. Queste, che nel Bilancio del 1848 constavano soltanto di lire 2,978 sopra il risultato totale suddetto, il quale elevavasi così a lire 236,570, lo aumentano nel Bilancio pel 1849 fino alle suddette lire 242,074, primieramente per essersi dovuto assegnare a diversi impiegati lo stipendio quale venne ai medesimi concesso secondo la nuova pianta annessa al Regio Editto delli 29 ottobre 1847 (N. 641), ed in secondo luogo, per non essersi ancora potuto destinare ad altro ufficio alcuni patrimoniali camerale ed altri, che in forza del Regio Editto medesimo non potrebbero più far parte della Regia Camera, ridotta com'è, a supremo Tribunale del solo contenzioso-amministrativo.

Allorchè il disposto dell'anzidetto Regio Editto potrà ottenere il suo pieno effetto, risparmiarannosi su questa spesa non meno di 40,000 lire annualmente, quand'anche vi doversero star comprese per intero, il che non sembra, le spese diverse suddette.

Art. 106 a 356 compreso, più art. 1, 2 e 3, spese diverse . . . . . L. 928,025

Anche il personale (compreso gli uscieri come sopra) degli antichi Senati, ora Magistrati d'Appello (Regie Patenti 4 marzo 1848 N. 676) in Savoia, Piemonte, Nizza e Genova, ebbe ordinamento dal citato Regio Editto 27 settembre 1822 nell'importanza di lire 624,025, cui indi vennero aggiunte le spese diverse seguenti, cioè: lire 29,050 per quelle dei loro uffici, lire 4,200 per fitto e lire 440 per riparazioni dei locali del Magistrato in Savoia, lire 300 pure per riparazioni pel Magistrato di Nizza, con più, lire 80 pel suonare della sua campana, e lire 450 per riparazioni e lire 600 per un cappellano al Magistrato in Genova, in tutto lire 689,145.

Il Magistrato d'Appello in Casale, sotto il titolo di Senato, venne istituito con altro Regio Editto in data 19 settembre 1837, con un'assegnazione di lire 146,880, comprese lire 600 per un cappellano e lire 3,600 per le spese dei suoi uffici.

Risultava così il dispendio, per tali cinque Magistrati, di lire 764,705 pel loro personale, e lire 41,320 per le spese diverse, in totale lire 806,025.

Ora, le spese diverse risultano in Bilancio nelle stesse somme suddette, ed il personale, con tutte le aggiunte e variazioni che in forza di posteriori Sovrani provvedimenti vi dovettero venir fatte, le quali, pel 1849, a fronte dei risultati del 1848, constano delle seguenti partite:

In aumento stipendio di 16 nuovi Consiglieri, ordinati aggiungersi agli attuali dei Magistrati suddetti con Regio Decreto delli 17 aprile, esecutorio a partire dal primo maggio 1848 per . . . . . L. 70,250

Maggior spesa d'affitto del locale di sede del Magistrato per la Savoia, secondo il contratto stato approvato in udienza delli 6 maggio suddetto . . . . . » 1,250

Totale in aumento . . . . . L. 72,000

In diminuzione, risparmio del maggior stipendio dei primi quattro mesi del detto anno, in ragione d'annue lire 2,000, che era assegnato al primo Presidente cessato del Magistrato d'Appello in Piemonte, non concesso al suo successore . . . . . L. 666 67

Residuo d'aumento . . . . . L. 71,333 33

Il che, aggiunto alla spesa stanziata nel Bilancio 1848 pei detti Magistrati, in totale di lire 836,691 67, compie la somma di lire 928,025 pei Magistrati medesimi del Bilancio 1849.

Art: 358 a 391 compreso, più, art. 4 e 5, spese diverse . . . . . L. 38,140

Ai Consolati e Tribunali di Commercio si riferisce la spesa soprascritta, la quale è esattamente eguale a quella del Bilancio approvato pel 1848.

Agli art. 4 e 5 sono stanziati due assegnamenti di lire 840 l'uno, e lire 660 l'altro, per gratificazioni e sussidii. Abbenchè eguali a quelli del detto Bilancio approvato e dei precedenti, si nota che non risultano sanzionati da Regie provvisori.

Art. 6, spese diverse . . . . . L. 28,500

Ultima somma stanziata nella seconda categoria in discorso è la soprascritta, destinata a rimborsare la spesa di porto delle lettere che gli uffici dipendenti dal Ministero ricevono tassate dalla posta.

Essendo eguale a quella stata approvata nei Bilanci precedenti e riconosciuta entro i limiti del necessario, si ritiene che non possa andar soggetta a variazioni. Pare però che corrisponderebbe meglio al suo titolo se fosse iscritta alla categoria prima, ufficio supremo, da cui gli altri diramansi, ovvero che ne fosse fatta una categoria apposita.

L'ammontare totale della categoria seconda suddetta ascende a lire 1,476,439, e così, con un aumento di lire 163,604 06 sulle lire 1,312,834 94 bilanciatesi pel 1848.



CAT. 3. — *Tribunali di Prima Cognizione, Giudicature e spese diverse*

Art. 1 a 827 compreso. . . . . L. 1,219,350

Provvedesi con questa categoria alle spese di 40 Tribunali di Prefettura, ora di Prima Cognizione (Regio Decreto 12 aprile 1848, N. 701), stati istituiti col sovracitato Regio Editto delli 22 settembre 1822, conservatisi nello stesso numero, nonostante la soppressione della provincia di Carouge, seguita in forza di Regie Patenti 2 settembre 1837, ed a 418 Giudicature di Mandamento.

Secondo la pianta annessa al detto Regio Editto, gli stipendi degli impiegati dei Tribunali ascendevano a lire 337,410, cui indi, con Regio Stabilimento 24 dicembre dello stesso anno 1822 furono aggiunte lire 53,000 per le spese dei loro uffici, in tutto lire 390,410.

Quelli delle Giudicature ammontavano a lire 451,600, comprese lire 12,000 che erano ripartite così: lire 4,000 al Giudice di Torino, e lire 8,000 per quattro Assessori che lo dovevano assistere, in ragione d'annue lire 2,000 caduno. Queste lire 12,000 furono indi assegnate in parti uguali a sei Giudici, a seguito di Regie Patenti 30 ottobre 1829 che crearono altrettante Giudicature, a vece del Giudice ed Assessori suddetti. Ve ne fu poscia aggiunto un altro in forza di altre Regie Patenti 20 agosto 1847 (N. 626).

Ora, la spesa totale pei Tribunali di Prima Cognizione è di lire 710,400 e per le Giudicature di lire 808,400, con più, lire 450, assegnate con Regie Patenti 7 agosto 1846 al segretario della Giudicatura dell'isola di Capraia, e lire 100 al castellano del monte Cenisio, per altre Regie Patenti 26 gennaio 1847, in totale lire 1,219,350 come sopra.

L'aumento a fronte degli assegnamenti del 1822 è di lire 119,990 sui Tribunali e di lire 57,350 sulle Giudicature, in tutto lire 177,340. Consta esso per intero di posteriori Sovrani Provvedimenti che ebbero ed hanno ancora il loro effetto, sia che abbiano accresciuto il personale dei Tribunali od elevazione taluno dalla quarta alla terza classe, e sia che abbiano avvantaggiato gli stipendi, come segnatamente a seguito di Regio Brevetto 24 ottobre 1845, che assegnò lire 90,000 pel miglioramento graduale della condizione degli uffiziali impiegativi, specialmente dei Giudici di Mandamento, su cui avanzarono sole lire 1,350 che si diedero in diminuzione nel Bilancio del 1846.

Art. 828 . . . . . L. 28,420

Un aumento otterrà ancora lo stipendio degli impiegati nei Tribunali sulla soprannotata somma di lire 28,420, assegnata a tal uopo con Regio Brevetto delli 22 gennaio 1848, per esserne esecutorie le concessioni a partire dal primo maggio stesso anno. Stante questo prescritto limite, nel Bilancio dell'anno medesimo figurano a tale titolo sole lire 18,946 67, quoziente computato per otto mesi, da maggio a tutto dicembre. Le restanti lire 9,473 53 costituiscono ora l'unico aumento che per la categoria in discorso si ha nel Bilancio pel 1849 a fronte del suddetto.

Nell'anzidetto Bilancio del 1848 figurano altresì lire 13,476 centesimi 67 per lo stipendio di 4 mesi a tutto aprile, conservatosi a favore degli impiegati che si avevano presso il Consiglio Supremo di Sardegna, formante la categoria 4 dello stesso Bilancio.

A partire dal primo maggio cessò dalle sue funzioni questo Consiglio Supremo, in forza del Regio Editto delli 30 ottobre

1847 (N. 655), ed essendosi collocati in altri uffizi gl'impiegati che vi restavano, si è tolta tale categoria dal Bilancio pel 1849, dandovi in diminuzione la somma suddetta.

CAT. 4. — *Spese ecclesiastiche.*

Articolo 1 a 42 compreso, più, articolo 1, spese diverse . . . . . L. 933,650

Eccettuata la somma che è stanziata all'articolo primo della prima colonna, e quella pur anche dell'articolo primo della colonna seconda del Bilancio per questa categoria, tutte le altre risultano assegnate da Regie Provvisioni di cui leggonsi le diverse date a fronte degli art. 2 a 42 compreso, epperò non potrebbero andar soggette a variazioni, fuorchè nel caso che, per determinazioni che si attendono sulle relazioni d'Azienda delli 26 aprile e 27 settembre 1847, ai N. 4175-12779, venisse definitivamente statuito che abbiano a cessare, non ostante il disposto dal noto Breve Pontificio delli 14 maggio 1848, le congrue e supplementi di congrue alle parrocchie di patronato che si rendono vacanti, quando non è fatto rinuncia di tale diritto, e ch'abbiano a diminuire quando s'acquistano nuove rendite, ed in proporzione delle medesime, secondo le antiche massime.

Le somme degli anzidetti art. 2 a 42 consistono di lire 75 a favore della chiesa metropolitana di San Lorenzo in Genova per la spesa dell'olio che si provvede dai custodi *pro tempore* ad uso delle sue lampade; di lire 600 alla Congregazione dei Padri Oblati in Novara, in sostituzione della congrua di lire 921 02 che godeva mentre amministrava la parrocchia di San Carlo di quella città, stata soppressa nel 1841 quando i Padri si traslocarono nel loro nuovo convento presso la parrocchia dei Santi Matteo e Marco, e di lire 921,236 64 per congrue e supplementi di congrua assegnati alle parrocchie dei Regii Stati di terraferma, mancanti totalmente di rendita propria, o che comprovarono d'averla minore di annue lire 500 stabilite per norma ai relativi conti.

La somma stanziata al suddetto articolo primo della colonna prima è di lire 11,100 a calcolo, ma è appena bastevole e fu anche talvolta insufficiente a supplire alla spesa cui si riferisce, che è di far provveduto il Ministro di S. M. a Roma per la vigilia della festività dei santi Apostoli Pietro e Paolo, di una cambiale di scudi 2,000 romani onde abilitarlo a fare l'annua offerta alla Santa Sede d'un calice ed una patena d'oro, secondo la Bolla di Benedetto XIV delli 9 gennaio 1741 con seguente istromento 6 maggio e relativo Regio Brevetto 4 giugno stesso anno.

È pure a calcolo il fondo di lire 638 36 stanziato all'altro articolo primo suddetto, ed è necessario per supplire agli aumenti di congrua o di supplemento, che possono occorrere nel corso dell'anno, a favore di quelle parrocchie che, per straordinarie emergenze irreparabili, avessero sofferto una notevole riduzione nella loro rendita.

L'ammontare totale di questa quarta categoria è lo stesso di lire 933,650 notato sopra, ed esattamente eguale a quello del Bilancio 1848.

CAT. 5. — *Spese di giustizia.*

Art. 1 a 3 compreso . . . . . L. 868,000

Pel disposto dal paragrafo 2 dell'art. 45 del Regio Editto 27 settembre 1822 e dell'art. 491 del Codice di procedura criminale, le spese d'istruttoria dei processi pei reati d'azione pubblica sono anticipate dagli agenti dell'Insinuazione e De-

manio, i quali ne rendono conto all'Azienda Generale delle Regie Finanze.

Essa, dopo d'averne operata la liquidazione, ne trasmette gli elenchi con tutti i documenti giustificativi all'Azienda Generale dell'Interno, per la spedizione dei relativi mandati di rimborso, in capo degli agenti suddetti.

In tali spese sono calcolate anche quelle d'esecuzione delle sentenze di morte, confermate a carico del Regio Erario, senza regresso, dall'art. 496 del detto Codice, ed i premi che in via straordinaria sono decretati dai Supremi Magistrati per lo scoprimento degli autori di misfatti gravi ed atroci e pel loro arresto.

Si supplisce a ciò col fondo di lire 563,000 stanziato a calcolo coll'articolo primo di questa categoria.

Gli art. 2 e 3 non hanno caduno che sole lire 1,000, esse pure a calcolo, e queste per far fronte: 1.° al rimborso delle spese di trasferta nei giudizi d'interdizione che il Pubblico Ministero fosse in caso di provocare, a mente degli art. 371 e 372 del Codice civile; 2.° al rimborso di quelle spese che possono egualmente occorrere ai collegi notarili nei giudizi suddetti o di nomina di consulenti, contemplati dall'art. 383 dello stesso Codice; le quali spese sono anticipate e pagate nello stesso modo di quelle d'istruttoria dei processi criminali, a termini delle Regie Patenti 16 marzo 1839 e 15 settembre 1846 (N. 254 e 575).

Gli accennati due ultimi articoli ebbero stanziamento nel Bilancio della Grande Cancelleria a principiarsi dal 1847, a seguito di due note della Regia Segreteria di Stato per le Finanze delli 10 novembre e 21 dicembre 1846, pervenute alla Azienda con lettera della lodata Grande Cancelleria delli 12 e 24 stessi mesi.

Il montare dei medesimi, e con esso il totale di questa categoria 5, qual è notato sopra, è conforme a quello dei Bilanci 1847 e 1848, riconosciuto appena sufficiente all'uopo cui deve servire.

CAT. 6. — *Statistica giudiziaria.*

Articolo unico . . . . . L. 8,000

Questa categoria venne istituita a seguito di Regio Brevetto 27 settembre 1845, col quale fu assegnato l'applicativo fondo di lire 8,000 a partire dal 1846, da essere impiegato nelle spese occorrenti per la formazione in ogni anno della detta statistica, per tutti gli affari civili, criminali e di commercio, non che per le indennità da corrispondersi in ragione di vacanze ai funzionari che saranno incaricati di recarsi a verificare l'esattezza delle informazioni avute, ed infine per la stampa dei rendimenti di conto che debbono essere rassegnati a S. M., e che di suo ordine verrebbero indi pubblicati.

E siccome erasi riconosciuto che questi lavori richiedevano un aumento d'impiegati nella Grande Cancelleria, così con un altro Regio Brevetto della stessa data venne autorizzato lo stanziamento nella categoria prima di lire 4,000 con cui supplire al pagamento dei relativi stipendi, il che ebbe luogo a partire dal 1846 come sopra.

CAT. 7. — *Cappellani, Medici e Chirurghi delle carceri.*

Articolo 1 a 125 compreso, più, articolo 1, spese diverse . . . . . L. 26,453

Provvedendo S. M. il Re Vittorio Emanuele a che i detenuti nelle carceri delle prime quattro classi del Regolamento

18 marzo 1817 potessero assistere alla celebrazione delle Santa Messa in tutti i giorni festivi, fossero istruiti nelle cose di Religione, ricevessero i necessari soccorsi spirituali e fosse loro assicurata la dovuta cura ed assistenza ne' casi di malattia, stabiliva presso le stesse carceri, con Regio Brevetto delli 15 agosto 1818, quel numero di cappellani, medici e chirurghi che parve allora sufficiente, assegnandovi la somma di lire 20,280 per stipendi e lire 4,720 per gratificazioni, distribuibili queste ai parrochi, sacerdoti, medici e chirurghi che avessero prestato servizi presso le carceri delle tre altre classi del detto Regolamento.

Questa spesa è ora di lire 22,225 per stipendi, epperò maggiore di lire 1,945 di quella prima d'assegnamento suddetto, e di sole lire 4,210 per gratificazioni, e così in totale lire 26,435 come sopra e conforme a quella del Bilancio del 1848.

L'ammontare maggiore della prima somma, cui per lire 510 concorse la seconda, ebbe origine dall'essersi dovuto accrescere il numero dei medici e chirurghi presso le diverse carceri in Torino, apportare qualche aumento allo stipendio di alcuni altri, ed infine assegnarlo nuovo nel 1847 al medico e chirurgo presso le carceri di Bobbio ed al cappellano di quelle dette della Malapaga in Genova, il tutto per Sovrani Provvedimenti enunciati ai relativi articoli.

Le gratificazioni sulla seconda somma suddetta, le quali vennero estese altresì a favore di quei medici e chirurghi che prestano il loro servizio ai detenuti di passaggio ne' luoghi dove non esistono carceri, non sono fatte corrispondere senza una speciale Sovrana disposizione.

CAT. 8. — *Direzioni delle Carceri, Impiegati ed Inservienti.*

Per la custodia delle carceri dell'antica giurisdizione dei quattro Senati di Savoia, Piemonte, Nizza e Genova, venne organizzata una famiglia di giustizia che, a termini del sovra citato Regolamento del 18 marzo 1817, doveva consistere della forza di 345 uomini, composta di un primo brigadiere, di 7 custodi, 3 vice-custodi, 47 brigadieri, 54 sotto-brigadieri e 233 soldati, diretta e sorvegliata da 4 ispettori e da un vice-ispettore, le cui funzioni erano affidate ai Segretari degli uffici degli Avvocati Fiscali Generali.

Gli stipendi per questi rilevavano a L. 5,700, e le paghe per l'intera famiglia a L. 188,200; in totale 193,900, giusta lo stesso Regolamento suddetto.

Art. 1, 15, 16, 85, 98 e 99. . . . . L. 10,000

Pel disposto dal Regolamento ultimo, stato approvato con R. Patenti 26 febbraio, 31 maggio 1842 e 7 novembre 1846, furono nominati un direttore ed un applicato per le carceri dell'attuale giurisdizione de' Magistrati d'Appello di Torino e Genova, a vece de' rispettivi Ispettori, con lo stipendio per essi di L. 8,400, restando conservati i due Ispettori per le carceri della Savoia e del Nizzardo con l'antico stipendio di L. 1,000 caduno.

Art. 2, 25, 68, 86 e 102; più art. 2 spese diverse . . . . . L. 199,490

La famiglia di giustizia ha aumentato d'un uomo soltanto con L. 540 di più nella spesa, rilevando questa a L. 188,740, e la forza totale a 346 uomini. Però si aggiungono 10 esecutori di giustizia non contemplati nel regolamento del 1817 con la paga tra tutti di L. 9,750, e L. 1,000 a calcolo pel prezzo liquidando d'alcuni sacchi di grano che si concedono dal Magistrato d'appello e dalla Camera dei Conti agli esecutori in Torino, per le feste di Natale, Pasqua e di S. Giovanni decollato.

Art. 3 a 14, 26 a 67, 69 a 83, 87 a 97, 103 a 118 compresi; più art. 3 *spese diverse* . L. 58,285

Si aggiunge inoltre che essendo questa famiglia in universale disistima, e per conseguenza vivendo separata da ogni altra classe di persone, gravita indi ancora sul R. Erario con la schiera de' figli e delle vedove; imperocchè al fine di provvedere ai figli, si tosto sono giunti a convenevole età, è forza di mettere a riposo i padri, loro assegnando una pensione, che presenta una spesa per 1849 di L. 52,743, e per sovvenire alle vedove sono appena sufficienti le L. 5,542 stanziati a calcolo in questa categoria all'art. 3 *spese diverse*; oltrechè molte sono ammesse a ricevere una razione di pane, o di minestra, od ambedue quali sono fissate pei detenuti, e ciò a carico del Bilancio dell' Interno.

Art. 1, *spese diverse in parte* . . . L. 8,400

E queste vedove concorrono anche a rendere più grave la spesa d'affitto dei locali per una parte della famiglia suddetta che non può essere alloggiata presso le carceri; la quale spesa è di L. 7,650, oltre a L. 750 per riparazioni, essendo forza, in Torino massimamente, di tollerare che le vedove abbiano stanza nei locali delle carceri, che possono essere e sono forse al presente in assai cattivo stato, ma che potrebbonsi migliorare.

Art. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 84, 100 e 101; più art. 1 suddetto *in parte* . . . L. 6,100

Alle indicate spese fanno seguito gli assegnamenti stati fissati a favore delle suore che sono addette alle carceri di Torino, d'Aosta, Alba, Asti, Vercelli, Ivrea e Casale, ed all'inserviente presso quelle di Genova, di recente nominati a vece delle suore, non che le somme che alle stesse suore suddette vennero concesse in continuazione, onde provvedessero e somministrassero alcun lavoro ai detenuti (per cui venne pure applicato un segretario alle carceri di Torino ed un deputato a quelle di Genova), e quanto pagasi per l'alloggio delle suore delle stesse carceri di Torino, il che tutto aggiunge il dispendio delle L. 6,100 notate sopra.

Art. 4, *spese diverse* . . . . . L. 54,680

Finalmente compie questa ottava categoria il fondo a calcolo sopraindicato, stanziato in forza di Sovrani provvedimenti, onde aumentare le paghe dei custodi, vice-custodi e carcerieri costituenti la famiglia suddetta per essere gli ultimi ridotti a tre sole classi, e per supplire agli assegnamenti che bisognasse concedere alle persone preposte a provvedere lavoro alle carceri, regolarne e distribuirne le materie prime.

L'ammontare totale della categoria medesima è di lire 297,055, e cioè di sole L. 113 maggiore di quello del Bilancio del 1848.

CAT. 9. — *Pensioni di riposo.*

Per questa e per le altre seguenti categorie ai numeri 10, 11 e 14, poco può l'azienda far osservare oltre i loro risultati a fronte di quelli delle categorie simili del detto Bilancio 1848: imperocchè tutte le partite iscritte, sancite da speciali Sovrani provvedimenti, non sono soggette a variazioni se non coll'andare del tempo ed a sopravvenienze diverse.

Tali sopravvenienze, che arrivano di frequente tra il numero considerevole de' funzionari dell'Ordine giudiziario, fanno diminuire pel 1849 il montare della sola categoria 10.<sup>a</sup>, ed aumentare invece quello della 11.<sup>a</sup> e della 14.<sup>a</sup> di che alle relative dimostrazioni, e per questa 9.<sup>a</sup> come segue :

CAT. 10. — *Pensioni, Trattamenti e Maggiori Assegni.*

Si hanno nel Bilancio del 1848 partecipantevi . . . . . N.° 52 per L. 50,653 53	Si hanno nel Bilancio 1848 partecipantevi . . . . . N.° 227 per L. 260,046 58
Cessarono { Per provvisi a riposo. N.° 2 per L. 2,550 »	Cessarono { Per la nomina di S. E. N.° 14 per L. 16,575 »
fino { Promossi a maggior stip. 4 » 2,550 »	il 1.° Presid. Gromo a vice-Presid. del Mag. N.° 1 » 2,085 53
al presente { Posti in attività di servizio 7 » 3,256 67	di Cassaz. (5 mesi) N.° 1 » 2,085 53
Cessarono in totale . N.° 13 per L. 7,956 67 . 13 » 7,956 67	Cessarono in totale N.° 15 L. 18,458 53 15 » 18,458 53
Ne restarono . . . . . N.° 59 per L. 22,696 66	Ne restarono . . . . . N.° 212 per L. 241,588 25
Se ne aggiunsero fino al presente . . . . . 5 » 1,880 »	Se ne aggiunsero fino al presente . . . . . 20 » 68,585 »
Più per aumento della competenza di tre mesi al trattamento dei signori conti Arborio di Gattinara e Corsi di Bosnasco, ed aggiunta di L. 600 a titolo d'assegnamento al trattamento del cavaliere Rossi . . . . . » 1,153 54	Ne risultano nel Bilancio per 1849 . . . . . N.° 232 per L. 309,971 25
Ne risultano nel Bilancio per 1849 . . . . . N.° 42 per L. 25,710 »	Sono questi divisi come segue :
Che si dividono come segue :	Pensioni di riposo . . . . . N.° 181 per L. 282,081 25
Pensioni di giubilazione . . . . . N.° 5 per L. 5,800 »	Id. per durante vedovanza . . . . . 42 » 23,570 »
Pensioni ad individui in attività di servizio . . . . . 5 » 4,700 »	Id. per durante minor età . . . . . 1 » 1,000 »
Trattamenti id. id. . . . . 52 » 15,210 »	Id. per durante stato nubile . . . . . 2 » 400 »
Totali come sopra N.° 42 per L. 25,710 »	Trattamenti fissi . . . . . 2 » 1,320 »
Si hanno così pel 1849 N.° 10 persone in meno del 1848, con una minor spesa di L. 4,923 53.	Sovvenzioni fisse . . . . . 4 » 1,600 »
	Totali come sopra . . . . . N.° 232 per L. 309,971 25

I risultati suddetti dimostrano che si hanno iscritte pel 1849, nella presente categoria, n. 5 persone di più del numero iscritto pel 1848, ed una maggiore spesa di lire 49,924 67.

**CAT. 11. — Pensioni, sovvenzioni e spese a carico dei proventi delle Segreterie dei Magistrati e Tribunali.**

Questa categoria venne iniziata dalle R. Patenti 8 giugno 1844, con le quali, affine di prepar modo onde ridurre il sistema delle retribuzioni dei Segretari dell'Ordine giudiziario, e per sovvenire ai medesimi nei casi di cessazione d'impiego, ed eziandio alla loro famiglia, fu autorizzato lo stabilimento di una cassa dei fondi sopravvanzanti alle spese correnti delle Segreterie vacanti, e delle somme imposte ai loro titolari, da essere tenuta dal Regio Emolumentatore presso la Grande Cancelleria.

Venne indi instituita questa categoria nel Bilancio passivo dello stesso dicastero, a seguito di Regie Patenti 7 agosto 1845 e conformemente al disposto dalle medesime e dalle speciali istruzioni 31 dicembre stesso anno e 9 dicembre 1846 state date dalla Regia Segreteria di Stato per le Finanze.

Nel Bilancio 1848 si hanno inscritti partecipantevi . . . . . N.° 50 per L. 20,720	
Cessarono sino al presente	
Per morte . . . . . N.° 4 per L. 3,780	
Per ammissione in attività di servizio . . . . . 1	600
Cessarono in totale . . . . . N.° 5 per L. 4,380	N.° 5 per L. 4,580
	Ne rimasero N.° 45 per L. 16,340
	Se ne aggiunsero 5
Più per aumento concedutosi ad una pensione di lire 100 e ad una sovvenzione di lire 150 . . . . .	250
Ne risultano nel Bilancio pel 1849 . . . . . N.° 48 per L. 17,890	
Divisi come segue:	
Pensioni di riposo . . . . . N.° 12 per L. 7,670	
Id. a vedove . . . . . 5	700
Sovvenzioni fisse . . . . . 27	7,920
Id. per durante viduità . . . . . 6	4,580
Trattamenti . . . . . 1	250
Totali come sopra N.° 48 per L. 17,890	

Da ciò risulta che pel 1849 si hanno due persone in meno del 1848, con una minore spesa di L. 2,850.

Art. 1. Spese diverse . . . . . L. 6,000

La soprascritta somma è stanziata a calcolo nella misura degli anni scorsi, per sovvenire in via straordinaria ai bisogni di alcuni Segretari e d'altri dell'Ordine Giudiziario, od alle loro vedove e figli non ammessi ad alcuna delle assegnazioni delle qualità suddette; e non viene erogata nella benchè menoma parte senza un'apposita Sovrana determinazione, a termini dell'articolo secondo delle sovracitate R. Patenti 8 giugno 1844.

Art. 2, 3, 4 e 5. Idem . . . . . L. 24,250

Anche queste quattro partite sono stanziate a calcolo nella misura degli anni precedenti.

Le prime due, rilevanti in totale a L. 24,000 debbono servire al pagamento delle spese della rispettiva Segreteria dei Tribunali di prima cognizione di Vercelli e di Ancey, amministrata economicamente, e per cui la esazione dei loro diritti è affidata ai Segretari o reggenti che ne rendono conto.

Le altre due partite, dell'importanza in totale di L. 250, sono stanziate in Bilancio, onde supplire alle spese che possono occorrere per l'acquisto d'obbligazioni e cedole dello Stato, coi prodotti delle segreterie sopravvanzanti dalle pensioni, sovvenzioni e spese assegnatevi, e per l'assicurazione di quelle diggià acquistate contro la loro estrazione a sorte.

Art. 6 ed ultimo . . . . . L. 22,750

L'Ispezione generale del R. Erario incaricata dell'amministrazione di detti prodotti che formano parte del suo Bilancio attivo, a termini dell'articolo primo delle Regie Patenti 7 agosto 1845, avendo fatto conoscere che pel 1849 il loro ammontare sarà di circa L. 70,890, e le spese gravitanti sui medesimi e fino a qui discorse per questa categoria, rilevando a L. 48,140, ne conseguita che si avrà probabilmente in fin d'anno l'avanzo soprascritto, il quale è stanziato in Bilancio sotto titolo di spesa a pareggio dell'attivo, secondo il disposto dall'ultimo paragrafo dell'articolo quarto delle R. Patenti suddette.

In totale questa categoria presenta un aumento pel 1849 di L. 13,300, a fronte di quella del Bilancio.

**CAT. 12. — Spese casuali.**

Articolo unico . . . . . L. 26,684 75

La suddetta somma ha soli pochi centesimi di più di quella stata approvata nel Bilancio suddetto pel 1848 ed in quelli precedenti; e ciò soltanto per ridurre all'intero le frazioni centesimali che sarebbonsi avute nel totale finale del Bilancio.

L'esperimento dei passati esercizi economici somministra sufficienti titoli per ritenere che tale somma potrà bastare ai bisogni cui deve sopperire, ma non eccederli; chè moltissime sono le sovvenzioni che la munificenza sovrana è chiamata a concedere a vecchi impiegati del giudiziario ed alle loro famiglie che non poterono essere ammesse a pensione fissa, cui s'aggiungono alcune indispensabili gratificazioni per lavori straordinari riferentisi al Ministero, non che diverse spese non aventi alcuna analogia con quelle dell'altre categorie del Bilancio e cadenti per conseguenza sulla presente. Non viene però fatto eseguire verun pagamento senza che vi preceda un ordine dell'autorità superiore.

**PARTE SECONDA**

**Spese straordinarie.**

**CAT. 13. — Magistrature temporarie e Legislazione.**

Art. 1. . . . . L. 2,400

Si è conservata l'antica denominazione a questa categoria sebbene non si abbiano più Magistrature temporarie.

La soprascritta somma è residuata da quella di L. 3,600 che in udienza sovrana del 20 giugno 1824 era stata fissata per stipendio all'in allora Segretario Criminale presso il Senato di

Piemonte signor Bordiglione per sino a nuova disposizione. Concedutasi al signor Bironzo, mentre reggeva quella segreteria, venne in seguito assegnata indivisa agli attuali Segretario e Consegretario Criminali signori Bironzo medesimo e Ruffino Giuseppe, e quindi ridotta di L. 1,200 poste a carico di due Segretari di nuova nomina ne' Tribunali. Dietro istanza de' medesimi, la Grande Cancelleria faceva sentire all'Azienda dell' Interno, con dispaccio del 13 ottobre stesso anno, che ne doveva essere ad essi continuato il pagamento, come parte sostanziale de' benefizi del loro impiego, e ciò sino a nuove sovrane risoluzioni come sopra, che la stessa Grande Cancelleria si riservava di esplorare. Non essendosi mai avute queste ulteriori risoluzioni, continua la spesa ad essere a carico di questa categoria.

Art. 1. *Spese diverse* . . . . . L. 22,000

Per soddisfare alle indennità che si sogliono concedere ai signori membri della R. Commissione di legislazione; per le retribuzioni agli scrivani straordinari della medesima e per le spese di provvista di mobili, libri e stampe ed oggetti di cancelleria che le possono abbisognare, è stanziata la sopra scritta somma di L. 22,000, perfettamente uguale a quella del Bilancio pel 1848; si crede che non siavi motivo di variarla perchè l'esperienza ha dimostrato che non è superiore al bisogno, che la fu anzi inferiore dappoi che su di essa si fecero altresì gravitare le spese tutte di provvista di stampe e di corrispondenza che annualmente occorrono a servizio dello Stato Civile.

Art. 2. *Idem* . . . . . L. 3,000

Per sovrana determinazione presa in Consiglio di conferenza dell' 11 gennaio 1820 venne stabilito che a spese del R. Erario fosse somministrato a ciascuna Intendenza, e quindi a ciascun Tribunale (non comprese le giudicature) un esemplare della *Raccolta, per ordine di materie, delle Leggi, Provvidenze, Editti e Manifesti pubblicati dal principio del 1681 sino all' 8 dicembre del 1798*, la stampa della quale era stata intrapresa dagli stampatori Davicco e Picco, ora proseguita per privilegio sovrano, stato concesso con Regie Patenti 26 novembre 1850 a spese del compilatore signor Avvocato Amafo Felice Duboin.

È per supplire al pagamento del prezzo dei volumi che saranno pubblicati durante il 1849 che vennero stanziate in Bilancio L. 3,000 notate di sopra, somma eguale a quella del Bilancio del 1848, come il sono tutte le altre della presente categoria.

Cat. 14 ed ultima — *Trattenimenti d'aspettativa e provvisori.*

Si hanno nel Bilancio 1848 partecipantevi . . . . . N.º 67 per L. 50,705 »

Cessa la porzione d'un articolo per sovrappiù maggiore età in chi la godeva, e così . . . . . » 200 »

Ne rimangono N.º 67 per L. 50,505 »

Se ne aggiunsero nuovi » 5 » 3,600 »

Ne risultano nel Bilancio 1849 N.º 70 per L. 54,105 »

Che sono divisi come segue :

Trattenimenti d'aspettativa e provvisori . . . . .	N.º 49	per L.	41,495 »
Trattenimenti a vedove . . . . .	» 1	»	300 »
Pensioni per durante minor età . . . . .	» 4	»	2,500 »
Sovvenzioni id. . . . .	» 3	»	900 »
Id. in aggiunta a trattenimenti . . . . .	»	»	700 »
Pensioni per finchè si faccia luogo ad esse sul tesoro dell'Ordine Mauriziano, senza deduzione . . . . .	» 4	»	3,300 »
Pensioni con la deduzione del 10 p. 0/0, a termini del R. Brevetto del 19 ottobre 1844 . . . . .	» 9	»	4,910 »
<b>Totale come sopra N.º 70</b>		<b>per L.</b>	<b>54,105 »</b>

I risultati suddetti dimostrano che si hanno iscritti in quest'ultima categoria del Bilancio pel 1849 N.º 3 persone in più del numero della categoria simile del Bilancio di confronto del 1848, con una maggiore spesa di L. 3,400.

OSSERVAZIONI FINALI.

Il progetto del Bilancio pel 1849 fino a qui discorso presenta per ultimo risultato un dispendio in totale di L. 5,143,505, e così L. 195,584 d'aumento sull'ammontare del Bilancio del corrente anno 1848, che è di L. 5,029,426 con una categoria di meno, quella del soppresso Consiglio Supremo di Sardegna per L. 13,476 67, e come dal qui unito ristretto e parallelo (A). (*pagina 325.*)

Risultando che agli articoli d'ordine 1, 2 e 3 spese diverse della categoria seconda, ed all'articolo primo simile della categoria ottava, si hanno iscritte in complesso L. 1,940 per riparazioni ai locali di sede dei Magistrati d'Appello di Savoia, Nizza e Genova, ed alla casa d'alloggio delle Suore e famiglia di Giustizia in Torino, credesi dover qui accennare che questa spesa sarebbe forse più convenientemente stanziata a carico del Bilancio passivo del nuovo Ministero per i Lavori Pubblici.

Nella stessa categoria seconda trovansi iscritte L. 3,600 (art. 95 d'ordine) sotto titolo d'annualità assegnata per graficazioni e giubilazioni agli Impiegati dei Camerali Archivi. Hannosene 900 stabilite per stipendio all' Ispettore dei pesi e delle misure sig. Lana, ed il resto, e cioè L. 1,200 sono assegnate per trattenimento; L. 400 per pensione, e L. 1,060 risultano disponibili.

I Mastri Uditori incaricati della revisione dei conti annuali del Tesoriere, già più volte ebbero a rappresentare all'Azienda che la regolarità richiedeva che tali trattenimenti e pensioni fossero trasportati alle relative categorie. Se ne fa qui questo cenno per quelle determinazioni che l'autorità superiore crederà del caso.

Le spese d'ufficio assegnate ai diversi Magistrati e Tribunali sono pagate per intero, senza che l'Azienda conosca altra istruzione che ne regoli l'impiego e l'amministrazione, fuor quella pei Tribunali stata approvata da S. M. in udienza del 28 agosto 1827.

Di alcune recenti variazioni nel personale non si è potuto tener conto, già essendo compiuto il Bilancio ed al loro termine le presenti osservazioni.

Dall'Azienda Generale dell' Interno, il 30 maggio 1848.

*L'Intendente Generale*  
DI CORTANZONE

**ALLEGATO A**

**PARTE PRIMA**

**Spese ordinarie.**

1. Grande Cancelleria . . . . .	L.
2. Magistrato di Cassazione e Magistrati d'appello . . . . .	»
3. Tribunali di Prima Cognizione e Giudicature . . . . .	»
» Consiglio Supremo di Sardegna . . . . .	»
4. Spese ecclesiastiche . . . . .	»
5. Spese di giustizia . . . . .	»
6. Statistica giudiziaria . . . . .	»
7. Cappellani, medici e chirurghi delle carceri . . . . .	»
8. Direzione delle carceri, impiegati, ecc. . . . .	»
9. Pensioni di riposo . . . . .	»
10. Pensioni, trattenimenti, ecc. . . . .	»
11. Pensioni, sovvenzioni e spese sui proventi delle Segreterie . . . . .	»
12. Spese casuali . . . . .	»

L.

**PARTE SECONDA**

**Spese straordinarie.**

13. Magistrature temporarie e legislazione . . . . .	L.
14. Trattenimenti d'aspettativa e provvisorii . . . . .	»

Totali generali . . . . L.

	AMMONTARE		DIVERSITA' NEL PROGETTO PEL 1849	
	del progetto di Bilancio 1849	del Bilancio 1848	In più	In meno
	185,700	181,735 53	»	26,033 33
	1,476,439	1,312,854 94	163,604 06	»
	1,247,770	1,258,296 67	9,473 33	»
	»	13,476 67	»	13,476 67
	953,650	953,650	»	»
	563,000	563,000	»	»
	8,000	8,000	»	»
	26,438	26,438	»	»
	297,038	296,940	115	»
	309,971 25	260,046 58	49,924 67	»
	23,710	30,653 33	»	4,923 33
	70,890	57,590	13,500	»
	26,684 75	26,684 48	27	»
	<b>5,143,305</b>	<b>4,951,321</b>	<b>236,417 33</b>	<b>44,433 33</b>
	27,400	27,400	»	»
	54,105	50,715	3,400	»
	<b>5,224,810</b>	<b>5,029,426</b>	<b>239,817 33</b> <b>44,433 33</b>	<b>44,433 33</b>
			<b>195,384</b>	

Risultato d'aumento pel 1849 L.

**GRANDE CANCELLERIA DI S. M.**

Dall' Azienda economica dell' Interno venne a richiesta del sottoscritto formato il qui unito quadro nel quale sono rappresentate le variazioni ed aggiunte che alterano per alcune categorie le somme già proposte nel progetto del bilancio passivo 1849 di questo Dicastero, non che quella che occorre stanziarsi in una categoria d' aggiunta per supplire al pagamento degli stipendi a tutto aprile a favore degli Ufficiali del soppresso Consiglio di Sardegna non ancora altrimenti provveduti; e ciò in forza di Sovrana autorizzazione prima d'ora intervenuta.

Nel trasmettere il detto quadro a S. E. il sig. conte Di Revel Ministro Segretario di Stato per gli affari delle Finanze acciò possa averlo presente nella sua relazione, lo scrivente ha l'o-

nore di osservargli come troverebbe la stessa Azienda conveniente che il risultato per ogni categoria di tali variazioni ed aggiunte venisse notato in detto progetto, e con esso approvate, onde, segnatamente per l'anzidetta nuova categoria da aprirvisi, si avesse disponibile il fondo necessario all'epoca dei pagamenti, per così ovviare al ritardo che frapporte potrebbe nel caso di doverne richiedere la assegnazione come nel corrente anno per mezzo di Regio discarico; e qui pregiarsi di ripetere all'E. S. i sensi del distintissimo suo ossequio.

Torino, il 15 novembre 1848.

F. MERLO

**AZIENDA GENERALE DELL'INTERNO**

*QUADRO delle Variazioni ed Aggiunte che occorrono al Progetto del Bilancio Passivo 1849.  
del Ministero per gli Affari di Grazia e Giustizia.*

	SOMME PARZIALI		RISULTATO PER CATEGORIA	
	Aumento	Diminuzione	Aumento	Diminuzione
<b>CATEGORIA 1.<sup>a</sup></b>				
Minor stipendio a S. Eccellenza . . . . . L.		2,000 »		
Stipendi cessati di due Referendarii . . . . .		2,300 »		
<b>CATEGORIA 2.<sup>a</sup></b>				
Dalmasso usciere al Magistrato di Cassazione, stipendio . . .	700 »			
Cantone commesso id. id. . . . .	600 »			
Aumento stipendio al Segretario criminale di Ciamberi . . .	1,800 »			
Stipendio di due Consiglieri d'appello a Torino . . . . .	9,000 »			
Stipendio di due Giudici nel Consolato di Torino . . . . .	3,800 »			
Aumento stipendio id. id. . . . .	1,000 »			
Stipendio del Giudice Blachier id. . . . .		800 »		
Id. di due Patrimoniali Camerali . . . . .		5,000 »		4,300 »
<b>CATEGORIA 3.<sup>a</sup></b>				
	16,900 »	5,800 »	11,100 »	
Stipendio al Giudice Danielli nel Tribunale di Chiavari . . .			2,000 »	
<b>CATEGORIA 9.<sup>a</sup></b>				
Pensioni cessate dopo la formazione del Bilancio . . . . .		16,983 33		
Id. accordate id. . . . .	23,302 50		6,319 17	
<b>CATEGORIA 12.<sup>a</sup> (bis)</b>				
Consiglio Supremo di Sardegna. Stipendio annuo di L. 31,950 per mesi 4 . . . . .	10,643 33		10,643 33	
<b>CATEGORIA 14.<sup>a</sup></b>				
Trattenimenti d'aspettativa e provvisorii.				
Cessati . . . . .		3,875 »		
Accordati . . . . .	13,100 »		9,225 »	
Torino dall'Azienda Generale dell' Interno il 4 novembre 1848			39,287 50	4,300 »
			<b>Aumento L. 34,987 50</b>	

*L'Intendente Generale  
DI CORTANZONE*



## AZIENDA GENERALE DELL'ESTERO

## Amministrazione delle Regie Poste.

L'aumento di L. 108,375 che presenta il bilancio passivo per l'anno 1849 dell'Amministrazione delle R. Poste, vuolsi considerare nelle varie somme che concorrono a formarlo, onde rimanere convinti che lo stesso non deriva da spese inopportune, nè è da difetto d'economia cagionato, ma bensì all'esigenza dei tempi inerente;

E primieramente, il già più volte narrato incremento numerico nelle lettere impostate, cui danno luogo le prima d'ora concesse facilitazioni di tassa, e li stabiliti più frequenti trasporti, necessitando per le operazioni di separazione, di bollo, e di tassa una più lunga permanenza negli uffizi, ed anche un maggior numero d'impiegati, a queste cause debbesi attribuire l'aumento di lire 21,400 nella somma per stipendio alli commessi di quarta e di terza classe, essendo portati, li primi, dalle 600 alle 800 lire, e li secondi, dalle 900 alle 1,000, e poscia, la creazione di altri dieci posti da commesso di terza a lire 1,000.

Secondariamente, allo stato di lunga quiete, ben si addiceva il lasciar godere ad individui, che nel servizio avean consumati gli anni di loro vita migliore sino all'età cadente, del grado, e del relativo stipendio, cogli anni stessi acquistato; che lo svegliarsi repentino del progresso, inculcando una rapidità insolita in ogni andamento di pubblico servizio, venne a porre in evidenza quanto li medesimi erano al disotto dei tempi, e non più atti alle attuali esigenze, e come conveniva il provvederli di assegnamenti di riposo, per cui l'aumento di L. 10,145 nelle pensioni.

La straordinaria spesa di lire 75 mila per la nuova categoria, intitolata, *Corriera ed Uffizi postali dell'Armata di Lombardia*, essendo inerente allo stato attuale di guerra, e dovendo sopperire alla spesa del trasporto dei dispacci da questa Capitale al Quartiere generale principale, non che a quelle degli uffizi suddetti, non occorre ragionamento in proposito.

L'Amministrazione delle Regie Poste avendo continuamente in vista di procurare, mediante opportune disposizioni l'incremento dei prodotti, come a provvedere alla ben intesa economia nelle spese; anche nelle attuali straordinarie circostanze presenta, per quanto da essa dipende, nei bilanci del 1849 sempre coperto da un maggior prodotto, quell'aumento di spesa che a far progredire il medesimo prodotto deve valere.

L'Ispettore Generale delle Regie Poste  
COLLI

## MINISTERO DELL'INTERNO.

L'Azienda Generale dell'Interno avendo portato a termine la compilazione del progetto di bilancio passivo di questo Dicastero pel venturo anno 1849, il sottoscritto Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno si reca, a premura di farlo pervenire a S. E. il signor Conte Di Revel Ministro Segretario di Stato per gli affari delle Finanze in conformità della pregiatissima sua nota. Detto progetto di bilancio va corredato dal prescritto ristretto, e parallelo dei risultati di ogni cate-

goria con quelli delle categorie simili del bilancio attuale in corso, e coi motivi delle variazioni, ed aggiunte tra essi apparenti. Da quale ristretto viene a risultare che tranne il difalco operatosi dagli assegni, che erano per lo addietro iscritti per la compagnia di Gesù, le Suore fedeli, e per quelle del Sacro Cuore, e rilevanti in complesso a lire 43,016; le altre variazioni, ed aggiunte si riferiscono quasi esclusivamente al personale sia d'amministrazione, che di ricovero, o di detenzione.

In conseguenza sonosi riportate per gl'Impiegati della categoria quinta *Regie Intendenze*, le stesse somme del bilancio del 1848, e quali vennero stabilite dalla pianta annessa alle R. Patenti 30 ottobre 1847, N.° 648, non ostante che qualche Intendente abbia fatto osservare che pel disposto dell'art. 5 di quella Sovrana provvigione i soli stipendi, e non le somme per le spese d'ufficio, nè quelle per gratificazioni avrebbero dovuto essere versati nelle casse Regie, per indi venir pagati coi fondi del Regio Erario.

Così nella categoria sesta si conservarono come dipendenti ancora dal Vicariato di Torino, i quattro Commissari e gli arcieri che vi dipendevano prima delle Regie Patenti 28 ottobre 1847, N.° 643 e dei successivi Sovrani provvedimenti relativi a quell'ufficio, non che L. 1,500 che si corrispondevano sulla stessa categoria pel casermaggio delle guardie di polizia della Capitale, e quanto è iscritto per la loro paga agli art. 5, 6 e 7 della categoria 21.<sup>a</sup>, sebbene già siasi rescisso il contratto che avevasi pel casermaggio, o siano state licenziate tali guardie fino da marzo di quest'anno.

E per la categoria 19 si osservarono le basi generali d'ordinamento degl'Impiegati di polizia, quali vennero stabilite dai Regii Brevetti del 28 dicembre 1847, e 26 gennaio 1848 abbenchè pochi siano quelli che furonvi nominati col grado e lo stipendio ivi fissato, molti invece quelli d'inferiorità che si dovettero accennare perchè in esercizio, ma fuori di bilancio, e che verranno pagati sul fondo in massa della categoria.

Le variazioni in più od in meno sul personale sono giustificate dai motivi posti a fronte delle rispettive categorie nel ristretto e parallelo suddetto non che dalle citazioni ai debiti loro luoghi dei sovrani provvedimenti e dei compensi che le cagionarono.

Comprendonsi in tali variazioni quelle di maggiore spesa alle categorie 5 e 6, comechè di provenienza da maggior fitto de' locali d'alcune Intendenze, che si dovettero ampliare, ed i di cui contratti già vennero approvati, e dall'aumento che dietro l'esperienza de' passati anni si riconobbe indispensabile pel casermaggio dei Carabinieri reali.

Le carceri (categoria 11) ed i penitenziari (categoria 12) sono quelle che maggiormente dovettero essere avvantaggiate nelle assegnazioni rispettive per essersi coincidentemente conosciuto ch'era impossibile cosa supplire a tutte le loro spese annuali con quanto solo erasi ammesso nei bilanci precedenti; e ben lo rimembra cotesto Ministero, che già diverse volte per l'esercizio economico del 1847, chiusosi con giugno ultimo scorso, venne richiesto di promuovere l'assegnazione di nuovi fondi, mediante R. discarichi, con grave perdita di tempo, pregiudicevolissima ai creditori, e per conseguenza anche al Regio Erario che con essi deve di continuo aver a fare per le occorrenti provviste.

Trattasi oltre a ciò che il numero dei detenuti esistente attualmente nelle carceri, è di molto maggior di quello de' passati anni, e maggiore è pur anche quello delle vedove ed orfani della famiglia di giustizia che partecipano alla giornaliera razione di pane e di minestra, cui s'aggiunge pei penitenziari,

che se fino a qui quello solo d' Alessandria conteneva un centinaio di detenuti condannati a mantenersi, debbono quanto prima tutti aver compiuto il numero pel quale vennero istituiti, giusta le disposizioni di cotesto Ministero medesimo, e quindi assai maggiori e più del doppio debbono essere per essi le spese e di mantenimento e di vestiario, senza potersi gran fatto contare sui prodotti delle loro manifatture, essendo queste appena iniziate.

Ciò stante, lo Scrivente si lusinga che sarà riconosciuto indispensabile l'aumento fattosi di lire 36,950 alle spese per le carceri e quello di lire 50 mila sull' assegnazione dei penitenziarii.

Rileverà l' E. S. che nel progetto suddetto contiensì altresì un aumento di lire 7,050 sulla categoria 31 *trasporto dei detenuti*.

Intorno a ciò devesi far presente che non solo non occorrerà tale aumento, ma che sarà anche risparmiata l'intera spesa bilanciata, poichè non occorrerà di far nuovi contratti per provviste di vetture cellulari, avendosene ora a sufficienza pel trasporto dei detenuti ai penitenziari, cui venne limitato il servizio con tali vetture, per le determinazioni di questo Dicastero.

L'essersi iscritta tale spesa nel progetto si fu per figurarvi adempiuto in intero il disposto dal R. Brevetto delli 27 ottobre 1846 che la assegnò a carico appunto dell'esercizio economico 1849 ed a saldo delle lire 109,030 state autorizzate con lo stesso Regio Brevetto per l'acquisto di vetture, e della qualità suddetta.

Tutto il restante, nel suo ammontare è esattamente conforme a quello del bilancio approvato del corrente esercizio.

Il risultato finale che per lo stesso corrente esercizio è di L. 4,172,620 26, rileva pel 1849 a L. 4,233,703 76; e così con un aumento di L. 61,083 50.

Questo progetto lascia certamente ancora molto a desiderare, giacchè le molte variazioni occorse, e quelle che si prevedono ancora necessarie nel personale e nelle spese d'amministrazione non poterono venire comprese.

D'altronde dovranno ancora fare speciale oggetto di spese di questo bilancio li nuovi ordinamenti, che sono in corso riguardanti la Sardegna, per la quale non venne stanziata somma di sorta, mancandone a questo Ministero li materiali per stabilirle.

Dovranno del pari venire comprese le spese relative alle nuove Provincie testè unitesi ai Regii Stati, delle quali non venne altresì proposta alcuna somma per la stessa ragione che non si avrebbero dati positivi per proporle, e perchè l'amministrazione di esse non può ancora coordinarsi al sistema degli antichi Stati di S. M.

Ciò non pertanto lo scrivente ha fiducia che il detto progetto di bilancio, non ostante il difetto che presenta, e cui non si può ora rimediare, difetto del resto che è comune a quello degli altri Dicasteri, sia per soddisfare al desiderio della prefata S. E. cui rinnova con quest'incontro gli atti del suo distintissimo ossequio.

Torino, il 15 luglio 1848.

VINCENZO RICCI

## AZIENDA GENERALE DELLE STRADE FERRATE.

La traccia della strada ferrata ora in costruzione da Torino a Genova per la Valle del Tanaro ad Alessandria, quindi per la Lomellina, Novara al Lago Maggiore, fu adottata colle Regie Patenti 18 luglio 1844, in conformità dell'avviso d'una Commissione che aveva accuratamente esaminata ogni questione relativa alla direzione della linea sull'aspetto politico, strategico, economico ed artistico (1).

Mentre quella Commissione riconosceva la convenienza di introdurre il nuovo mezzo di comunicazione tra Genova, la Lombardia e la Svizzera, riconosceva di eguale importanza lo estendere la stessa comunicazione tra Torino ed Alessandria, centro di forza militare, e con Genova ad un tempo piazza forte ed emporio commerciale.

Lasciavasi però nelle Patenti indeciso il punto di diramazione per a Milano ed alla Svizzera che si faceva dipendere dal sito da scegliersi per il varco del Po.

Già nel 1837 la Commissione nominata (2) per esaminare le proposizioni della società promotrice d'una strada da Genova al confine Lombardo, accennava come preferibile per il passaggio del Po il luogo di Giarola; poscia l'Ingegnere Brunel autore del progetto di quella strada designava di passare il fiume a Bassignana senza però presentare lo studio di quel passaggio.

Ma nove fra gl'Ingegneri incaricati della direzione degli studi ordinati colle dette Patenti, dopo avere percorso e scandagliato il fiume, e valendosi anche degli studi fatti dal capitano d'Artiglieria sig. cav. Cavalli, hanno riconosciuto all'unanimità (3), il quale avviso (4) fu poi riconfermato in tornata del congresso centrale (5), che a Valenza meglio che non a Bassignana od a Giarola potevasi stabilire un ponte per il varco del Po. Colà trovasi un banco di tufo per il sostegno dell'edificio che riescirà della maggior solidità; colà hassi una notevole economia (6) nelle spese in paragone di quella che sarebbe necessaria per stabilire un ponte negli altri due siti.

Col varco del Po a Valenza non havvi discapito alcuno per le comunicazioni tra Genova e Milano. Difatti, la strada ora in costruzione per Alessandria, Valenza, Mortara, dirigendola da questo ultimo punto a Vigevanq per a Milano, presenta una tratta tra questa città e Genova di chilometri 139.

Se si fosse stabilito il ponte del Po a Giarola, la distanza fra le due città sarebbe di chilometri 144; quando poi si fosse posto il varco del Po a Bassignana, la tratta suddetta per Servavalle, Tortona, Voghera, Bassignana, Pavia sarebbe di chilometri 150. Quindi la differenza tra la strada in costruzione e le altre due sarebbe di chilometri 19 nel primo caso, e nel secondo caso di chilometri 9.

Tali differenze sono di ben poco riguardo, e certamente non pregiudicheranno i rapporti commerciali tra Genova e Milano, mentre si trovano avvantaggiati quelli non meno importanti fra Genova e la Svizzera.

(1) Relazione stampata del marzo 1844.

(2) Rapporto stampato del 1837.

(3) Verbale del 7 agosto 1844.

(4) Verbale del 5 aprile 1845.

(5) Questo Congresso era istituito per dirigere gli studi, e si componeva dell'Intendente Generale dell'Interno e degli Ispettori sigg. cav. Carbonazzi e Mosca, essendone Segretario l'Ispettore cav. Mercogli.

(6) Parere del sig. cav. Carbonazzi che calcolava a 5 milioni la maggior spesa cui monterebbe un ponte a Bassignana od a Giarola, a vece di farlo a Valenza, riguardo avuto alla maggior difficoltà di fondazione nelle prime due località, alla maggiore lunghezza del Ponte, ed alle maggiori opere accessorie per mantenerlo inalveato il fiume, e per proteggere la strada dagli insulti delle piene.

Quella maggior corsa di pochi minuti è d'altronde compensata dalla sicurezza del passaggio in qualunque circostanza del fiume che si otterrà a Valenza, e che non si aveva uguale certezza di procurarsi a Giarola ed a Bassignana, dove il letto del Po va soggetto a continue notabili variazioni, perchè affluiscono in quei siti il Tanaro e la Scrivia.

Inoltre col varco del Po a Valenza il ramo di strada comune ai punti principali, Genova, Torino, Milano ed Arona, arriva per quanto ai tre primi, sino ad Alessandria per chilometri 75; e quanto ai due ultimi sino a Mortara, mentre che nelle due ipotesi di Giarola o di Bassignana il ramo comune terminava a Serravalle ed era così di soli chilometri 44: la distanza tra Torino e Genova riesciva più lunga di chilometri 12, e quella tra Genova ed Arona di chilometri 28.

È dunque il varco del Po stabilito in un punto centrale, che mentre favorisce gli interessi generali col rendere meno lunga e meno costosa la tratta tra Torino e Genova, serve egualmente alle relazioni di quell'emporio con Milano, le quali pure si pensava di mantenere anche quando non pareva così vicina la fusione dei due paesi.

Questa medesima strada può anche servire alle comunicazioni tra Torino e Milano, mentre per Alessandria, Mortara e Vigevano si avrebbero da Torino a Milano chilometri 173; e così soltanto 20 chilometri di più dell'altra strada da Torino a Milano per la valle del Po.

Nello scegliere Valenza per il varco del Po non si è dimenticato l'avvantaggio che potevano ricavare colle altre linee le provincie di Tortona e Voghera, ma si credette che all'interesse locale delle due Provincie, ed anche al maggior reddito che dalle medesime si poteva ricavare nel provento della strada, dovesse anteporsi l'interesse generale dello Stato per cui richiedevasi la più breve tratta tra Torino, Alessandria e Genova, e tra quest'emporio la Lombardia e la Svizzera per la via del Lago Maggiore.

Per lo stesso motivo non si credette di portare il ponte del Po più vicino a Casale. A questa ed alle altre due Provincie si riservava il Governo di provvedere in altre circostanze con linee secondarie, e già nel 1847 erasi dato l'affidamento di stabilire o concedere all'industria privata la strada da Alessandria al confine Piacentino, tostochè si costruirebbe in quel territorio una via ferrata; eransi pure autorizzati gli studi d'una strada da Valenza a Casale.

Condotta la linea sui ponti stabiliti colle dette Patenti, e col varco del Po a Valenza, rimane tra Torino e Genova della lunghezza di chilometri 164,486, e da Alessandria al Lago Maggiore di chilometri 103,866.

Gli studi intrapresi al finire del 1844 in tutto il corso di questa linea, erano alla fine del 1845 assai inoltrati per le tratte di terreno meno difficile, come da Torino a Novi, mentre che da questa città a Genova e da Alessandria al Po si richiesero maggior tempo alla formazione dei progetti, e la medesima fu, nella parte dal Po ad Arona, protratta per molte questioni elevatesi ora perchè si portasse la strada da Mortara a Vigevano, ora perchè si facesse capo a Pallanza od Intra e non ad Arona.

Furono quindi incominciate le opere di costruzione nel 1846 nella tratta da Torino a Novi divisa in otto sezioni, e successivamente si intraprendevano anche per altre sezioni della restante linea, tostochè si avevano progetti compiuti, a talchè alla fine del 1847 erano le opere in corso di esecuzione per la lunghezza di chilometri 175 di tutta la linea, cioè 111 tra Torino e Novi; 37 da questa città a Genova; 13 da Alessandria al Po; e 14 da Novara a Nomo.

Nel principio del corrente anno si sarebbe potuto dar mano

alle opere nel resto della linea, se le strettezze in cui si trovano le finanze non lo avessero impedito.

Ora le opere della prima tratta da Torino a Novi, trovandosi molto più avanzate che non le altre, si incomincia a dare ragguaglio dello stato di detta prima tratta, per la quale non si hanno proposizioni da fare per il Bilancio 1849, salvo che per le opere di manutenzione e di esercizio, e si esporrà poscia lo stato delle opere della restante parte della linea e delle occorrenti spese da allocarsi nel Bilancio 1849.

Vuolsi però in prima avvertire quanto al modo di esecuzione delle opere, ad alcune norme generali già in parte stabilite dal congresso centrale nel 1844 nelle direzioni del medesimo date per gli studi, le quali norme furono poi anche approvate dal consiglio speciale creato colle Regie Patenti 13 febbraio 1845 (1).

Primieramente fu stabilito che il suolo stradale sarebbe della larghezza di metri 8 50 con banchine a fianco di metri tre per le siepi ed uno stecconato per l'isolamento della strada.

Fu inoltre detto che i regoli si poserebbero su traversine di legno rovere e di larice rosso della lunghezza di 2 70 su 0 50 e 0 15, e che la strada si costrurrebbe in tutta la linea a due binari.

Un'altra norma importantissima fu quella di non ammettere passaggi a livello delle intersezioni della ferrata, colle vie ordinarie, stabilendo così o dei sottopassaggi e dei cavalcavia (2), ciò che venne anche approvato dal Consiglio di Stato nel suo voto per le RR. Patenti 8 aprile 1847.

Tutti i progetti e contratti furono dal medesimo Consiglio Speciale esaminati ed approvati tanto in linea d'arte, quanto in via economica.

#### § 1.º — Lavori eseguiti e spese fatte per la linea da Torino a Novi.

La parte di questa linea la cui sistemazione richiede ancora notevoli lavori, si è quella scorrente tra S. Paolo e Villafranca, dove la strada attraversando otto colline d'un terreno molto franoso dev'essere colmare i valloni fra quelle colline con rilevati di altezza di 18 a 25 metri, devesi pure costruire un viadotto dell'altezza di metri 20 per unire il piano di Villanova a quello di Villafranca.

Varie furono le difficoltà incontrate in queste opere, e quei rilevati già soffersero diversi scoscendimenti, ma una Commissione d'Ispettori del Genio Civile che le visitava nel luglio dello scorso anno (5), ed altra Commissione che le visitò in agosto ultimo (4), affermano che mediante i mezzi dalle medesime Commissioni suggeriti, si darà a quella parte di strada la necessaria solidità.

Il resto del suolo stradale di tutta la detta tratta è intieramente sistemato, eccezione fatta di due non grandi lacune, una cioè presso Felizzano e l'altra presso Novi, le quali saranno nel corrente autunno compite.

Fra le dieci stazioni da stabilirsi a Torino, Moncalieri, Pesione, Villafranca, Asti, Annone, Felizzano, Alessandria, Fru-

(1) Questo Consiglio è composto di tre Consiglieri di Stato, dell'Intendente Generale dell'Interno, cui in oggi è succeduto l'Intendente Generale delle Strade Ferrate, e di tre Ispettori del Genio Civile, fra i quali trovasi l'Ingegnere belga sig. cav. Maus chiamato in Piemonte per dirigere la parte tecnica delle Strade Ferrate, delle quali niuno dei nostri Ingegneri aveva potuto occuparsi; è il Consiglio presieduto dal Ministro dei Lavori Pubblici.

(2) Deliberazione del Congresso Centrale del 16 agosto 1844.

(3) Relazione del 20 luglio 1847.

(4) Relazione del 19 luglio 1848.

garolo e Novi, si hanno solamente in costruzione quelle di Moncalieri e Pessione, a Torino si costrussero due degli edifici principali e qualche opera accessoria, e si utilizzarono alcune case esistenti nei terreni espropriati per l'area della stazione, si fecero anche delle tettoie in legno.

La costruzione degli edifici di tutte le dette stazioni, come anche di due case per servire di fermata dei convogli a Cambiano ed a Revignano, e di quaranta altre case necessarie per i cantonieri e guardie della strada, si sarebbe intrapresa nel corrente anno se non si fosse dovuto rallentare i lavori per temporario risparmio di danaro. Però non potrebbero intraprendere l'esercizio della strada senza avere l'area di tutte le stazioni e gli edifici principali di quelle d'Asti, Alessandria e Novi; per le stazioni intermedie si potrebbe supplire con tettoie di legno, come si praticò in molte altre strade, e come si fece anche da noi a Torino e Moncalieri per l'esercizio di questa prima sezione. Lo stesso metodo si è pure già adottato per i cantonieri al cui ricovero si provvederà con gheritte di legno che si stanno costruendo.

Il rivestimento della via con raili fu nella scorsa estate intrapreso nella sezione da Torino verso Asti, ed oggi si hanno 17 chilometri di via compiuta ad un binario, ed otto a due; mediante sessanta giorni di lavoro può il primo binario arrivare sino a Valle di Chiesa dove la ferrata traversa la strada Provinciale da Villanuova a Chieri, e tosto che il primo binario arrivi a quel punto si potrà estendere l'esercizio già incominciato alla fine di settembre tra Torino e Moncalieri. La comunicazione con detta strada di Chieri porterà assai più di prodotto di quanto abbiasi ora sulla piccola sezione di Moncalieri.

In Asti il rivestimento di raili si opera in doppio senso, cioè verso Torino e verso Alessandria; nella prima direzione si hanno otto chilometri di binario, e nell'altra sei, fra tre mesi puossi nella prima direzione arrivare sin verso Villafranca e nell'altra sino verso Felizzano, per modo che nella primavera 1849 si potrà facilmente stabilire la comunicazione da Torino sin verso Alessandria, eccezione fatta della tratta da S. Paolo a Villafranca che si potrebbe traghettare con mezzi ordinari, stabilendo a tal fine un servizio di *Omnibus*. Non sarebbe questo il primo caso d'un servizio di via ferrata interrotto con servizio di trasporti in via ordinaria.

In Alessandria si erano date tutte le disposizioni per intraprendere contemporaneamente agli altri due punti la posa dei raili verso Novi e verso Asti. Ma ogni lavoro fu impedito dal Genio Militare che proibì l'erezione di piccole tettoie tra la Bormida ed il Tanaro, dove si tiene un grande deposito di ghiaia, traversine e raili, e lo stesso Genio Militare distrusse per la tratta di metri 800 il rilevato della ferrata a partire dalla sponda sinistra del nuovo ponte sul Tanaro verso Solero.

Senza volere censurare questa operazione creduta certamente da chi la ordinò indispensabile per la difesa della Cittadella, non devesi tacere che il piano della strada e quello anche del ponte sul Tanaro e della stazione di Alessandria, fu previamente combinato col Genio Militare, il quale probabilmente divisava nel concorrere in tale piano, di coordinare le opere di difesa esterna della Cittadella in modo a proteggere ed il ponte e le altre opere della strada. Con tale sistema già adottato per altre strade ferrate poste in vicinanza di fortezze, non verrebbe mai la necessità di distruggere la ferrata, anche nel caso di attacco della Cittadella. Se nella estrema urgenza in cui credette trovarsi il Genio Militare divenne a quella distruzione, ora converrà a miglior tempo pensare alle opere esterne della Cittadella ed alla ricostruzione del rilevato suddetto.

Essendosi intanto nello scorso ottobre dal Genio Militare aderito alla costruzione di tettoie nel detto deposito, le quali sono necessarie pel lavoro delle traversine, ed avendo pure aderito allo stabilimento di una via provvisoria sulla traccia del rilevato distrutto, la quale via serve al trasporto dei materiali, si intraprese la posa dei raili a partire cioè dal ponte sul Tanaro verso Novi, e nella direzione d'Asti a partire dal punto lasciato intatto dal Genio Militare. Avviate in tal modo le operazioni del rivestimento della strada con raili, si avrà fra sei mesi compito un intero binario da Torino a Novi, ed è da sperarsi che nel frattempo il Genio Militare potrà combinare le opere di difesa con quelle della strada.

Le spese di costruzione del suolo stradale di questa tratta da Torino a Novi erano nei progetti calcolate a L. 14,470,381 12. Però nella costruzione delle opere occorsero maggiori spese di L. 3,529,048 19.

Le cause di questo aumento provengono:

1.° Dacchè l'impulso dato ai lavori su una scala così estesa produsse notevole aumento e nella mano d'opera ed in tutte le materie prime.

2.° In quasi tutti i tronchi si dovettero eseguire molti lavori non contemplati nella perizia o fatti necessari nell'esecuzione per circostanze imprevedute.

Così nel tronco da Villafranca a Villanuova saravvi aumento di spesa per sostenere quei forti rilevati con un metodo diverso da quello contemplato nel progetto.

Nel tronco di Villafranca a Quarto si ebbe una maggiore spesa di L. 970,304 07 prodotta dacchè l'autore del progetto aveva creduto di fondare la maggior parte delle opere d'arte senza pilotazioni che furono poi riconosciute indispensabili.

Nell'altro tronco da Quarto a Solero si ebbe l'aumento di spesa di L. 344/m. perchè nel raddrizzare una parte del letto del Tanaro si dovette dare al nuovo alveo una luce maggiore di quella proposta nel progetto, e si dovette pure eseguire altre opere non portate nel suddetto progetto.

Nel tronco successivo da Solero ad Alessandria occorre altra maggiore spesa di lire 565,479 70, perchè dopo essersi nell'autunno del 1846 quasi terminate le fondazioni delle quindici pile del ponte sul Tanaro, survennero quattro straordinarie piene che le dislocavano; divennero quindi necessarie altre maggiori opere.

Finalmente nell'ultimo tronco da Alessandria a Novi si ebbero anche maggiori opere di difesa del ponte sulla Bormida, e per costruire la traversa della ferrata nel borgo di Novi in modo meno incomodo agli abitanti di quella città pel transito sulla via ordinaria.

Non è poi nuovo nei lavori pubblici di dover sopperire a spese maggiori di quelle previste nei progetti, anzi è ben raro il caso che l'esecuzione dell'opera risponda perfettamente alle previsioni delle perizie.

I conti resi dei lavori delle strade ferrate costrutte da società private o dai Governi, fanno anche fede di queste diversità, anzi nei lavori di gran mole eseguiti con molta celerità, quelle differenze sono inevitabili.

Nel Belgio la spesa reale delle strade ferrate sorpassò del 66 p. 0/0 le perizie di stima.

In Inghilterra accadde lo stesso; così le spese della strada da Londra a Bristol stimate dal sig. Brunel a L. sterl. 2,500,000 arrivarono a L. sterl. 6,651,928.

Quelle della strada da Londra a Birmingham stimate dal signor Stephenson lire sterline 2,500,000 arrivarono a lire sterline 5,953,851.

Quelle da Londra a Southampton evaluate dal sig. Loke ad un milione di lire sterline arrivarono a L. sterline 2,582,984.

Così in Francia le compagnie delle strade da Strasburgo a Bâle, da Parigi a Orleans, da Parigi a Rouen, da Rohan all'Havre, e quella del nord, e finalmente quella da Lione a Parigi, hanno tutte incontrate nell'esecuzione dei lavori, delle spese più elevate d'assai delle perizie di stima.

Nei gran canali della Marna e della Garonna era già arrivato lo stesso (1).

Anche in Piemonte, quando si aveva tutto l'agio per gli studi dei progetti e per l'esecuzione dei lavori, accadevano sempre differenze tra la perizia ed il costo reale delle opere.

Nelle spese di sistemazione surriferite non sono comprese quelle delle stazioni per le quali si allocava nel bilancio 1847 e 1848 la somma in complesso di L. 2,839,000.

Avendosi in oggi i progetti compiti credesi essere tale spesa di L. 4,864,800 18.

Un articolo di spesa anche considerevole per la sistemazione del suolo stradale, e che non si era compreso nella prima perizia di stima, si è quello della massiciata che si forma con strati di ghiaia, pietrisco e sabbia, la cui provvista per tutta questa prima linea ascende a L. 1,439,123 43.

Ravvisano gli uomini dell'arte indispensabile questa spesa, onde procurare alla strada la solidità necessaria a mantenere per quanto possibile la posizione dei regoli sempre uniformi.

La spesa che pure si appartiene alla sistemazione è quella delle siepi e stecconati ascendente a lire 238,494 81. Molti accidenti occorsi in altre strade fecero palese la necessità di isolare la strada, e fu pur forza di adottare anche quivi tale sistema.

Le spese di sistemazione sopra indicate ascendono a lire 18,000,226 61, e dopo queste hassi ancora la spesa notevolissima pel rivestimento della via in ferro e pel materiale di esercizio, cioè locomotive ed altre macchine, vetture e vagoni.

La provvista delle traversine, dei raili, cuscinetti e caviglie andò pure soggetta a molte difficoltà e contrattempi. Per le traversine già nel 1846 eransi fatti diversi appalti coi quali riescì di ottenere delle offerte solamente per 92/m. traversine; e pochi mesi dopo i contratti si riconobbe che i fornitori erano in gravi imbarazzi per provvedere tutto quel legname. Inutili erano tornate le ricerche fatte nelle selve della Divisione di Nizza ed in quelle di Sardegna, perchè le medesime abbondano di moltissimi alberi, ma colà mancasi di braccia per la mano d'opera, e di mezzi di trasporto. Si è quindi accettata l'offerta d'una società per la provvista delle traversine necessarie per tutta la linea. Questa società provvede le traversine con bosco proveniente in parte dall'estero a prezzo di L. 9 23 per le traversine di rovere, e di L. 7 23 per quelle di larice. La spesa delle traversine necessarie da Torino a Novi è di L. 2,020,391.

La provvista dei raili, cuscinetti e caviglie fu data ad appalto nel marzo 1847 a provveditori inglesi, i quali non consegnavano i ferri di buona qualità e nel termine prescritto, e si dovettero prendere altre misure e furono, coll'avviso sempre del Consiglio Speciale, mandate in Inghilterra persone pratiche, onde sorvegliare la fabbricazione dei ferri e la spedizione dei medesimi.

Con queste precauzioni e mercè nuove convenzioni è in oggi questa provvista bene avviata. Si è pure assicurata quella dei raili necessari nel resto della Linea da Novi a Genova.

#### Da Torino a Novi voglionsi

di raili tonnellate . . . . .	16,048 00
di cuscinetti . . . . .	8,883 19
di caviglie . . . . .	393 49

Il prezzo totale di questi ferri è di L. 8,731,531 56; oltre le spese di trasporto da Genova ai cantieri, e quelle per la ricognizione e prova dei ferri.

Il resto del materiale fisso, cioè ponti giranti, pompe idrauliche, cangiamenti di via, serbatoi d'acqua, è provveduto per via di appalto mediante 261,000 lire.

Per l'esercizio di questa prima linea si provvidero nel Belgio undici locomotive, cinque delle quali sono già in corso.

Altre quattro locomotive sonosi ordinate in Inghilterra al fabbricante Stephenson, ed erasi in trattativa per ordinarne altre quattro nel Belgio, dal che si è poi desistito.

Il prezzo delle undici prime locomotive è di L. 677,868 37, per le altre quattro lire 566,993 66. Trovansi comprese in dette somme le spese di trasporto calcolate a Lire 7/m. per macchina circa.

Quanto alle vetture e vagoni per i viaggiatori se ne costruiscono in Torino N.° 36 sul modello di quattro vetture fatte venire dal Belgio.

Il prezzo di queste 40 vetture ascende a lire 269,322 71 comprese le spese di trasporto delle vetture modello, e dei treni in ferro delle altre che si ordinarono ai fabbricanti esteri.

Queste vetture basteranno pel primo anno dell'esercizio di questa linea.

Per le altre vetture che restano da provvedere si tiene in pronto un progetto di capitolato, e si vanno aprire gl'incanti.

Ora le spese delle opere e provviste fatte e da farsi per mettere in esercizio la linea da Torino a Novi ascendono a L. 36,412,954, che ripartite per 111 chilometri della stessa linea danno L. 327,986 88 28 per caduno; somma questa non eccessiva, avuto riguardo alle circostanze della linea, di quale somma si potrà incominciare a ricevere qualche prodotto con mettere in esercizio la strada, una parte della quale almeno ad un binario sarà esercibile fra non molti mesi da Torino ad Alessandria, astrazione fatta della non lunga tratta di Dusino, sulla quale non potranno posarsi i raili, se non che nell'estate 1849.

Ma già si osservò che non sarebbe questo il primo caso di una linea aperta all'esercizio con una interruzione di cammino da percorrersi coi mezzi ordinari.

Quanto al personale per lo esercizio si mandarono nel 1846 tre Ingegneri e sei Operai dell'Artiglieria nel Belgio per istruirsi della fabbricazione e condotta delle macchine.

Essi sono nello scorso maggio rientrati in Piemonte, e si occuparono delle prime disposizioni dell'esercizio che in ora dirigono nella prima sezione da Torino a Moncalieri apertasi al 24 settembre ultimo.

Per avviare pendente il primo anno questo importante servizio fu pure chiamato dal Belgio altro Ingegnere meccanico, che già dirigeva una linea in quel paese.

Altri quattro Ingegneri e nove Operai dell'Artiglieria furono ancora nell'ottobre 1847 mandati nel Belgio per farsi istrutti dell'esercizio delle ferrate, e potranno i medesimi richiamarsi fra un anno, quando cioè sarà necessario un personale più numeroso.

Nel quadro D si riferiscono per sommi capi gli articoli di spese fatte e da farsi per mettere in esercizio questa prima tratta di strada. Si unisce pure un quadro dimostrativo del movimento avuto dal 24 settembre al 31 ottobre sulla prima sezione da Torino a Moncalieri, dal quale pottrassi argomen-

(1) Rapporto dell'Ingegnere Julien sulla strada da Parigi a Lione (Journal des chemins de fer) 14 aprile 1847.

tare di quello probabile che si otterrà col mettere in esercizio il resto della linea.

L'esercizio d'una strada ferrata consumando notabilmente le locomotive e le altre macchine, si è provveduto per lo stabilimento d'una grande Officina Metallurgica per le grosse riparazioni di tutte le macchine e dei treni delle vetture.

Quest'Officina fu di preferenza creta presso Genova, perchè possa servire alla Marina che fin qui dipendeva dall'estero, e perchè più facilmente potrà l'Officina avere il combustibile ed il minerale che per molto tempo ancora converrà provvedere all'Estero; la medesima servirà non tanto alla strada ferrata quanto anche ad introdurre negli Stati un'industria di cui si mancava e che era indispensabile.

Le condizioni principali del contratto col Costruttore Inglese Filippo Taylor, e col signor Fortunato Prandi, che si obbligarono a stabilire la detta Officina, sono:

1.° L'anticipazione loro fatta dalle Finanze di L. 500m. da scontarsi senza interessi sul prezzo dei lavori che l'Officina farà per la strada ferrata.

2.° L'obbligazione ai medesimi di avere i 3/4 degli Operai nativi dello Stato, e di ricevere gli allievi meccanici che il Governo manderebbe all'Officina.

3.° Un controllo sull'entrata ed uscita dello stabilimento a guarentigia del Governo per cui resta l'Officina ipotecata.

Il detto fondo d'anticipazione è già pagato, ed il Taylor ne reclama un aumento perchè le previsioni di perizia delle spese di stabilimento dell'Officina furono sorpassate colle spese reali. Veramente le indennità per occupazioni di terreni calcolate nel contratto a 40m. lire, arrivarono a L. 120m.

Per gli edifici la spesa reale eccede anche le previsioni del contratto.

La crisi finanziaria ha pure contribuito ad imbarazzare il Taylor.

Tre ingegneri hanno esaminato lo stato dell'officina e riferiscono essere necessaria al suo perfezionamento la somma di L. 500,000.

Intanto il Taylor ha già incominciato la fabbricazione di macchine per la Marina Nazionale e per la strada ferrata.

§ 2.° — *Stato delle opere nel resto della Linea da Novi a Genova, e da Alessandria al lago Maggiore, e delle allocazioni che si propongono nel Bilancio 1849 per le spese straordinarie.*

Dalla città di Novi la strada scorre nella valle di Scrivia passando in galleria quattro dei colli dell'Appennino e traversando su dieci punti la Scrivia; arrivata poi a Busalla, la strada traversa in galleria la montagna dei Giovi, donde sorte nella valle del Riccò per entrare in nuova galleria nel colle degli Armirotti; quindi scorrendo lungo la Polcevera sino verso la sua imboccatura in mare volge verso il borgo di San Pier d'Arena, donde s'inoltra per galleria nella montagna di San Benigno, ed arriva a Genova sulla piazza del Principe dove si erigerà la stazione, dalla quale si diramerà un binario sino al Porto pel transito dei vagoni delle merci mossi da cavalli.

Se si eccettuano i primi sedici chilometri da Novi a Rigoroso, il resto di questa strada presenta ad ogni passo gravissime difficoltà, ora per le arginature contro i torrenti Scrivia, Riccò e Polcevera, ora per lo stabilimento dei ponti per traversare i medesimi torrenti, ora per le sette gallerie da scavarsi, della lunghezza accunata di metri 6,765. Quindi la perizia di stima delle opere di questa tratta di metri 55,809, si eleva a L. 45,858,949 58.

La maggior parte delle opere di sistemazione di detta tratta trovasi in corso di costruzione, e si portano in Bilancio le spese occorrenti divise in tante categorie quante sono le sezioni in cui furono le opere ripartite per gli appalti.

Da Novi a Rigoroso per la lunghezza di 16 chilometri sono le opere già bene inoltrate.

*Categorie del Bilancio 14 e 16.* — Da Rigoroso a Busalla restano da appaltarsi le opere di due tronchi della lunghezza fra ambi di metri 7,059, i di cui progetti furono già approvati dal Consiglio Speciale; nel resto della medesima tratta sono le opere incominciate, e fra esse contansi quattro gallerie della lunghezza accunata di metri 2,768.

*Categoria 13.* — A Busalla incominciano le opere di accesso d'altra galleria detta dei Giovi che è la maggiore e la più difficile di tutte le altre.

I lavori preparatorii della medesima si intrapresero nell'ottobre 1845 e consistono nello scavo di 13 pozzi e d'una galleria d'adito ora aperta per tutta l'estensione del sotterraneo.

Le spese fatte per lo scavo dei pozzi e della piccola galleria ascendono a L. 1,997,458 74.

Parte di questa spesa fu impiegata a costruire una strada di servizio per l'estensione della montagna da uno all'altro orifizio dei pozzi e nella costruzione di maneggi mossi da cavalli ed in tettoie per magazzini ed officine da ferrai e falegnami.

Occorsero in questi lavori, come sempre accade in consimili circostanze, varii accidenti, ora per avvallamenti, ora per infiltrazioni d'acque, locchè ha pure concorso ad aumentare la spesa.

Per accelerare l'esecuzione dei lavori di sistemazione definitiva di questa galleria, già nello scorso anno si diede in appalto la costruzione di 40 milioni di mattoni.

Il progetto delle opere della galleria è già approvato dal Consiglio Speciale; con esso si determina la lunghezza della galleria a metri 5,101, e se ne calcola la spesa a L. 9,412,529, dalla quale deducendo quella delle strade d'accesso, si riduce il costo delle opere del sotterraneo a L. 2,923 per metro corrente.

Questa somma non si discosta molto dalla media dei prezzi di altre gallerie.

Così la galleria di Béam costò . . .	L. 1,700	p. m. l.
Quella di Kilsby . . . . .	» 3,410	»
— di Saltrovd . . . . .	» 5,664	»
— di Colancel . . . . .	» 2,000	»
— di Great-Western . . . . .	» 2,709	»
— di Box . . . . .	» 2,500	»
— di Batignolles . . . . .	» 2,380	»
— di Montrelont . . . . .	» 2,071	»
— di St-Cloud . . . . .	» 1,189	»
— di Otto-Tunnels . . . . .	» 1,250	»

Nei precedenti bilanci questa spesa era portata in 6 milioni e 500 mila lire, occorre così una maggiore spesa che si porta nel bilancio 1849.

*Categorie 10, 11 e 12.* — Dalla detta galleria sino a Ponte-Decimo per la tratta di metri 6,165, divisa in tre sezioni, sono anche in corso di costruzione tutte le opere fra le quali trovasi altra galleria detta degli Armirotti.

*Categorie 8 e 9.* — Da Ponte-Decimo a San Pier d'Arena lungo la valle di Polcevera benchè si abbiano i progetti compiti, non si intrapresero ancora le opere di sistemazione della



strada a causa delle questioni elevate dai Comuni e proprietari di quella valle per l'arginamento del torrente che vorrebbe coordinare colle opere della strada. Fu recentemente nominata una Commissione per riferire su tali questioni.

*Categoria 7.* — L'ultima tratta da San Pier d'Arena a Genova ha dato occasione a molte discussioni ed a varii progetti per l'entrata in Genova, fra i quali si finì per adottare quello che risultò più consentaneo agli interessi della maggioranza degli abitanti di quella Città. Ora sono incominciate le opere, fra le quali contasi pure una galleria di metri 800.

La spesa è calcolata a L. 3,094,920, oltre alle indennità per occupazioni di terreni e case calcolate a L. 1,800,000.

*Categorie 13 e 27.* — La diramazione da Alessandria al Lago Maggiore incomincia presso la cittadella di Alessandria, e procede per una tratta di metri 7,527 sin contro il colle di Valenza da traversarsi con una galleria lunga metri 2,700, e questa galleria ha una altra tratta di metri 3,924 prima di arrivare al ponte sul Po.

Le opere di dette due tratte sono appaltate mediante il prezzo di L. 3,827,420, e sonosi già intrapresi i lavori.

*Categoria 26.* — Quanto alla galleria si è già scavato un pozzo per esperimento del terreno ed il progetto è compito, e la spesa è calcolata L. 3,000,000.

*Categoria 28.* — La costruzione del ponte sul Po fu intrapresa nel principio del 1846 sul prezzo di appalto di L. 4,487,351.

Sono in oggi fondate tutte le pile e saranno nel corrente anno portate almeno per la metà sino all'imposta delle volte (1).

Credesi quindi che quest'opera sarà portata a termine nel 1850.

Nel resto di questa linea dal Po ad Arona si ha solamente in corso di esecuzione la tratta da Novara a Momo di chilometri 14 appaltata per L. 436,605 in dicembre 1846, quando cioè pareva probabile di vedere costituita la società della strada dal Lago Maggiore a Costanza.

I progetti degli altri tronchi sono compiti e non si pose mano alle opere a causa delle questioni eccitate, ora perchè si portasse la strada da Mortara a Vigevano, Trecate e Novara, ora perchè si conducesse da Momo a Borgomanero, Orta e Pallanza.

Il progresso ottenuto in questo anno nelle opere sovraindicate da Novi a Genova e da Alessandria al Po, non è per verità molto propizio al compimento di questa grandiosa impresa. Poichè se si eccettua l'opera del ponte sul Po, nella quale a scampo di gravissimi danni fu necessità di continuare la costruzione con tutta la possibile attività, nel resto delle opere in corso le critiche circostanze finanziere fecero sì che si dovette in alcuni luoghi sospendere il corso dei lavori, come nei tronchi da Novara a Momo, da Alessandria al Po e negli altri punti non si eseguirono tutte le opere che si era in pensiero di fare nella or passata campagna.

Ma se le circostanze finanziere poterono consigliare tale sistema, non sarebbe più conveniente nell'interesse dell'opera di continuare sullo stesso tenore. Perchè primieramente la linea da Torino a Novi non sarà di grande utilità finchè non sia aperta la comunicazione con Genova; quell'emporio ha pure bisogno d'una celere comunicazione colla Lombardia e colla Svizzera.

Gl'impegni già presi cogli impresarii per le opere in corso di esecuzione tra Novi e Genova, e tra Alessandria ed il Po, obbligando a continuare l'esecuzione delle opere medesime, diviene pure necessario d'intraprendere le altre a compimento di dette due tratte, come sono la galleria nel colle di Valenza ed i due tronchi nella valle di Scrivia ed in quella di Polcevera, ed i lavori in gran sezione della galleria dei Giovi.

Quanto a quest'opera devesi pur riflettere che gli scavi dei pozzi della piccola galleria sono ora sostenuti con armature di legno che non potranno resistere più a lungo alla forte spinta di quel terreno, a tal che potrebbero succedere avvallamenti distruttivi delle opere già eseguite, e che potrebbero anche produrre altri più gravi inconvenienti alla poco distante strada reale.

Gl'impresari inoltre hanno già protestato per danni che dicono incorsi in seguito all'ordinato rallentamento delle opere; uno di essi istituì un giudizio per ottenere la risoluzione del contratto.

Non ultimo riflesso che consiglia a continuare con alacrità le opere si è che le medesime sono attualmente la quasi unica occupazione d'una numerosa classe d'operai aumentatisi nei primi mesi dell'anno dopo l'espulsione di molti dei nostri operai dalla Francia.

Il numero degli operai presenti sui vari cantieri della linea ascendeva in agosto ultimo a 12,367; ai medesimi devonsi aggiungere molti altri che guadagnansi il pane anche senza essere presenti sui cantieri, come sono i tagliapietre, i fabbri ferri, i falegnami, i fabbricanti di mattoni e di calce, ed un numero considerevole di carrettieri occupati al trasporto de' materiali.

Pare adunque convenientissimo di riassumere l'esecuzione delle opere già incominciate, e di appaltare le altre pel compimento delle due tratte da Novi a Genova e da Alessandria al Po. Quanto al resto della strada oltre al Po, crederesbasi in oggi più conveniente di aprire la comunicazione con Milano preferibilmente a quella col Lago Maggiore che potrebbesi rimandare ad altro tempo.

In questa vista nel bilancio presentato in giugno ultimo, contandosi allora di continuare tutte le opere in corso tra Novi e Genova, e da Alessandria al Po, e d'intraprendere le altre ancora da appaltarsi nelle medesime tratte per averle compite nel 1850, si erano ripartite le spese relative nei bilanci 1848 e 1849; portavasi in questo ed in quello del 1850 la spesa di costruzione della tratta dal Po a Mortara continuabile a Milano, giusta la proposizione già fattane dal Ministero al Parlamento, e si portavano nei bilanci 1851 e 1852 le spese di stabilimento della tratta da Milano ad Arona.

Ma le previsioni di tali riparti andarono fallite per la sospensione dei lavori in alcuni punti, e per il rallentamento delle opere su altri punti, per modo che ora si avrebbero nel bilancio già approvato pel corrente esercizio 1848 dei fondi maggiori di quanto si possa spendere nello stesso esercizio, e gran parte dei fondi che si proponevano per l'esercizio 1849 saranno solamente impiegati nel 1850.

Però non potendosi in oggi cangiare il riparto proposto in detto bilancio, si unisce qui uno stato dimostrativo delle spese necessarie nel corrente esercizio ed in quello 1849 sia per compiere la tratta di strada da Torino a Novi, onde aprirla al pubblico nel prossimo anno, sia per continuare le opere nelle altre due tratte da Novi a Genova e da Alessandria al Po.

Dalla tabella D in cui sono indicate le spese fatte e da farsi per compimento della strada da Torino a Novi credesi essere ancora necessarie L. 13,228,617 05, le quali si devono spendere pendente ancora l'esercizio 1848 e nei primi mesi 1849.

La detta somma è per la maggior parte composta:

(1) Cenni sullo stato delle opere.



1.° Per decimi dovuti agl' impresari e per alcune opere di finimento;

2.° Per provviste di traversine, di raili, di macchine e di vetture, provviste queste in parte consegnate e pagate con cambiali a tre mesi di data, ed in parte saranno consegnate prima della fine di dicembre;

3.° Per le opere di rivestimento della strada con raili;

4.° In fine per la costruzione degli edifizii delle stazioni e delle case dei cantonieri, e di cento vetture e vagoni.

Pei primi tre articoli non è ammissibile alcuna riduzione, quanto all'ultimo se le circostanze finanziere lo esigono potrebbero per ora ridurre a due milioni la spesa di costruzione delle stazioni e delle case dei cantonieri, limitandosi cioè a costruire nella primavera 1849 nelle stazioni di Torino, Asti ed Alessandria e Novi, gli edifizii indispensabili pel servizio dei viaggiatori, rimandando ad altro anno la costruzione degli edifizii necessari pel servizio delle merci, il quale non può essere considerevole finchè siasi aperta la comunicazione con Genova. Nelle stazioni intermedie si farebbero tettoie in legno, o piccoli edifizii in muratura, ma ridotti al mero necessario ed in modo economico.

Si ridurrebbe così per ora la detta spesa da farsi per rendere esercibile a due binarii la tratta da Torino a Novi a L. 15,228,617 05.

Per la continuazione delle opere già appaltate e per quelle da appaltarsi da Novi a Genova e da Alessandria al Po, la somma spendibile pendente l'attuale esercizio ed in quello 1849 sarebbe di L. 16,705,395 21.

Alla detta somma hassi da aggiungere quella di L. 4,595,909 per traversine, raili, cuscinetti, caviglie e locomotive già ordinate, ed i di cui pagamenti scadono a termini dei contratti nel corrente anno e nel 1849. La consegna delle locomotive deve farsi in giugno 1849, e comincerà nello stesso mese la consegna dei raili da pagarsi con cambiali a tre mesi di data.

Tutte queste provviste si ordinavano quando non si prevedeva il rallentamento delle opere; pensavasi anzi ad attivarle tutte perchè la strada si compisse almeno nella maggior parte nel 1850.

Giova però osservare che la consegna delle dette provviste si fa con molta lentezza, per modo che non è presumibile che tutte le dette somme destinate per le provviste abbiano a sborsare alle epoche fissate dai contratti; per altra parte anche quando la consegna di dette provviste si facesse prima che siano in tutta la linea compite le opere, si avrà maggior agio nel trasporto di dette provviste, e massime dei ferri, ai rispettivi cantieri, e si potrà più facilmente procedere alle opere di rivestimento della strada con raili a misura che alcuna fra le sezioni della strada sarà terminata.

Fra queste la prima sarà quella di 16 chilometri da Novi a Rigoroso, la quale a termini dei contratti di appalto si sarebbe dovuta compire nel corrente anno, e potrà esserlo prima della fine del 1849 se si avranno i fondi necessari.

Quindi per la definitiva sistemazione a due binarii della strada da Torino a Novi, e per continuare le opere nelle tratte da Novi a Genova e da Alessandria alla sponda sinistra del Po sarebbero presumibilmente da spendersi sul corrente esercizio e su quello 1849 L. 56,528,119 26.

Ritengasi che dedotte da tale somma le L. 19,824,526 05 per finimento di opere da Torino a Novi e per pagamento di traversine, raili e macchine, resterebbero L. 16,705,693 21 da impiegarsi nella costruzione delle opere tra Novi e Genova e tra Alessandria ed il Po, la quale somma, benchè alquanto maggiore di quelle sin qui in ogni anno erogate in costruzione di opere, non parrà eccessiva se tienasi conto del prezzo delle

opere da eseguirsi e dell'estensione della linea in cui le medesime devono farsi.

La restante spesa necessaria per compimento di dette due tratte da Novi a Genova e da Alessandria al Po, comprese le stazioni e tutto il materiale, si potrebbe ripartire nei Bilanci 1850 e 1851.

A questi Bilanci potrebbe riservarsi la spesa relativa alla costruzione della tratta dal Po a Mortara, ed anche se così crederà il Parlamento, sino al Ticino. Tutto il terreno tra questo fiume ed il Po non presenta gravi difficoltà, e può la strada compiersi in 18 mesi.

Ora nella Tabella A presentata col Bilancio trovansi indicate tutte le somme assegnate e da assegnarsi per l'intero stabilimento della linea da Torino a Genova e da Alessandria al Lago Maggiore, rilevanti a L. 120,868,198 80, a quale cifra aggiungendo ancora le spese d'acquisto di altre locomotive e vetture, perchè quelle portate in Bilancio non basterebbero per tutta la linea, si avrà la somma di Lire 123,870,740 37 per rendere tutta la linea in istato d'esercizio (V. altra Tabella A qui unita).

Ripartendo questa somma per 269 chilometri di lunghezza della nostra linea, si ha quella di L. 460,486 02 per ogni chilometro, la quale paragonata alla media dei prezzi delle strade ferrate d'Inghilterra che è di . . . L. 630,000  
di Francia in . . . » 350,000  
del Belgio in . . . » 300,000  
e di Alemagna . . . » 250,000

non deve parere sproporzionata.

Nè a tal riguardo devesi trasandare che da Novi a Genova la costruzione della strada presenta la maggiore difficoltà, per modo che quella tratta deve paragonarsi colle più difficili strade sin qui fatte in altri paesi.

Inoltre se nel resto della linea non hannosi le difficoltà dell'Appennino e delle sue valli, hassi però un terreno continuamente variato, ora per corsi d'acque irrigatorie, ora per fiumi e torrenti, ora per colline franose, quindi si devono costruire moltissime opere d'arte per ponti, acquedotti, muri di sostegno, cui si aggiungono ancora i sottovia ed i cavalcavia per le intersezioni colle strade ordinarie.

Aggiungasi che le indennità per terreni e case sono in molti luoghi costosissime, che si scarseggia di legname, e che la nostra industria non vale ancora a costruire nè i ferri, nè le macchine, che devonsi provvedere all'estero con spese rilevantissime pei trasporti di mare e di terra, per le commissioni bancarie, e per la sorveglianza alla fabbricazione.

### § 3.° — Spese Ordinarie.

Sotto questo titolo di spese ordinarie si portano in bilancio gli stipendi degl' Impiegati dell'Azienda e degl'Ingegneri ed Aiutanti del Genio civile applicati a questo servizio.

La costruzione della linea da Torino a Novi dovendo essere fra non molti mesi terminata, si dovrà allora dare altra destinazione alla maggior parte dei suddetti impiegati del Genio civile, ma non potendosi sin d'ora prevedere quali mutazioni possano succedere, si lasciano sussistere anche per l'anno 1849 le allocazioni degli stipendi ed alte paghe che potranno variarsi secondo le circostanze.

Le somme attribuite a quest' Impiegati coll' indicazione di alta paga formano un equitativo compenso al lavoro continuo cui sono gl' Ingegneri obbligati per questo servizio che loro impedisce di attendere ad altre occupazioni, ed anche coll'alta paga la retribuzione degl' Ingegneri non è ancora equiparata a quella degli altri impiegati per cui non è richiesta l'istru-

zione necessaria agli ingegneri. Sono pure le retribuzioni portate in Bilancio inferiori a quelle adottate in altri paesi.

A questa categoria hassi da fare un aumento di nuovi stipendi e retribuzioni:

1.° Per gl' Ingegneri ed Aiutanti da destinarsi alla manutenzione della strada, oggetto questo della massima importanza.

2.° Per gl' Ingegneri meccanici incaricati della locomozione e pei macchinisti.

3.° Pei capi di stazione.

4.° Pei molti inservienti, cioè Bigliettarii, Commessi, Portieri, Operai, Cantonicri, Guardie delle strade e Conduttori di vetture.

Il personale addetto all'esercizio della strada dovendo essere proporzionato al concorso che si avrà sulla medesima in viaggiatori ed in merci, l'allocatione che si propone in Bilancio per detto personale non è che approssimativa e regolata sul movimento che si presume d'avere sulla strada, e certamente che nel principio dell'esercizio d'una parte soltanto della linea non sarà mestiere di avere tutto il personale portato in Bilancio.

Gli stipendi si propongono sulla norma di quanto si pratica in altre strade, tenuto anche conto degli stipendi e retribuzioni solite pagarsi in Piemonte.

Ma a tale riguardo devesi osservare che la maggior parte degli accidenti delle strade ferrate provengono da disattenzione od imperizia degl'impiegati all'esercizio, o da difetto di sorveglianza degl'Ingegneri ed Aiutanti incaricati della manutenzione della strada.

È quindi necessario di corrispondere a quest'impiegati un discreto stipendio affine di poter scegliere persone capaci, probe, e che si interessino al servizio.

Resterà inoltre da provvedersi con un regolamento a parte alle pensioni di riposo ed a gratificazioni a quelli che in occasione del servizio restassero inabili al medesimo, come anche per dare soccorsi alle vedove od ai figli minori di coloro che restassero vittima di accidenti dell'esercizio della strada.

Altre spese si devono ancora aggiungere in questa parte del Bilancio:

1.° Per la manutenzione della strada, del materiale fisso e delle locomotive e vetture;

2.° Per la provvista di combustibile, olio e grassumi, cotone, canestri per trasporto del coke per l'esercizio delle macchine e vetture.

Quanto al primo articolo si era proposta nel Bilancio presentato in giugno ultimo la somma di L. 100/m. per provviste di ferro, rame, piombo, legname ed altri simili materiali necessari alle piccole riparazioni delle locomotive, delle vetture e vagoni. Ma ora si vede dall'esperienza fatta che saravvi migliore convenienza di fare provviste più abbondanti di tali oggetti; epper ciò si propone la somma di L. 250/m.

Quanto al secondo articolo la somma proposta nel detto Bilancio è di molto inferiore alle provviste che converrà di fare per un anno di servizio; mentre pel solo combustibile d'una linea di 111 chilometri, come quella da Torino a Novi calcolando quattro convogli per giorno, vogliansi 3500 tonnellate di coke che calcolate al prezzo di L. 60 a Genova montano colle spese di trasporto presso che a L. 500,000.

Quindi si propone di portare la somma proposta in detto Bilancio per questi articoli di combustibili, grassumi, etc., a L. 450/m.

Le altre categorie di questa parte di Bilancio compiscono le allocationi di spese ordinarie sin qui sempre state ammesse nei Bilanci precedenti, e nell'ultima categoria si portano lire

150/m. pei casuali, e così L.100/m. di meno dell'allocatione degli altri Bilanci.

Le proposizioni sopra fatte darebbero il seguente risultato:

**Spese straordinarie.**

Secondo rilevasi dal quadro A unito alla presente relazione, la spesa totale pella costruzione delle linee di strada ferrata da Torino a Genova e da Alessandria al Lago Maggiore, detratte L. 1,918,983 13, importo di quattro articoli di spesa estranei all'oggetto, come dalla stessa tabella, sarà di lire 123,870,740 37 ripartita come segue:

nel 1846 per . . . . .	L. 10,635,345 04
1847 . . . . .	» 30,107,031 59
1848 . . . . .	» 14,860,094 54
1849 . . . . .	» 13,296,699 99
1850 . . . . .	» 25,498,480 53
1851 . . . . .	» 17,050,483 41
1852 . . . . .	» 7,224,105 27
1853 . . . . .	» 5,218,500 »
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L. 123,870,740 37</b>

Cogli stanziamenti degli anni 1846-1847 e 1848 si avrebbe una totale somma per le spese straordinarie di L. 53,602,471 17, a tanto ridotto il maggior fondo negli stessi anni assegnato in bilancio, comprese le maggiori spese a parte autorizzate, in conseguenza dei versamenti fatti come spese di meno alla chiusura degli esercizi 1846 e 1847, nonchè delle proposte riduzioni agli alloggiamenti fatti nel bilancio 1848, secondo che rilevasi da altro stato pure qui unito (lettera C).

Detratta ora dalle surriferite lire 53,602,471 17 la somma di lire 52,010,237 66, a cui rilevano, come da altro quadro B, i pagamenti fatti sino a tutto ottobre ora scorso, non tenuto conto di quelli riferibili agli oggetti come sovra estranei ai lavori di costruzione delle linee di cui si tratta rilevanti a L. 835,291 60, residuasi il fondo sugli assegnamenti degli anni 1846, 1847 e 1848 a L. 23,592,133 91, colla quale somma riunita a quella di L. 13,296,699 99, montare dello stanziamento proposto pe'll'anno 1849, viensi ad avere un totale di L. 36,888,833 90, corrispondente ad un dipresso al complessivo importo delle spese presumibilmente occorrenti a tutto l'anno 1849, siccome evincesi dal quadro B, rilevanti a lire 36,528,119 26.

**Spese ordinarie.**

In quanto a queste spese il cui fondo complessivo, riuniti assieme gli assegnamenti degli anni 1846, 1847 e 1848, rileva a L. 2,166,152 54, si avrebbe un'economia di L. 816,152 54, presumendosi sufficiente una somma di L. 81,787 28 in aggiunta a quella di L. 1,268,212 72, montare di pagamenti fatti, come da tabella E pure qui unita, a tutto ottobre p. p. per soddisfare alle spese tuttora da farsi nel corso dell'anno 1848.

Torino, il 23 novembre 1848.

L'Intendente Generale  
BONA

Estratto di Relazione della Commissione d'Arte,  
in data 20 luglio 1847.

*Sterrati di San Paolo.*

I rialzi che si effettuano in questa località sono formati con terre, le quali non offrono sempre quell'adesione, che sarebbe a desiderarsi per ottenere un conveniente assetto. In generale quelle valli che si attraversano colla strada ferrata, sono costituite da terre d'alluvione, con un sottosuolo tufano, cosicchè fra queste terre ed il sottostante tufo non vi esiste adesione, talchè sopraccaricando le medesime coi rialzi occorrenti per formazione della via, essi si staccano dallo strato di tufo su cui esse posano, e scivolando, esse si spostano in modo irregolare, traendo seco loro i già praticati rialzi. Le terre giacenti sul tufo, che per loro natura non vi possono essere aderenti, come si disse, si staccano perchè si incontrano sopra il tufo impermeabile per sua natura, strati d'acqua sorgiva od avventizia, che facilitano o promuovono il movimento. Questo movimento si esercita lungo i piani più o meno inclinati del tufo, e spesso fa rialzare le terre preesistenti, massime laddove i banchi di tufo o di argilla offrono qualche rialzo.

Per questi motivi i grandi rialzi di terra praticati col mezzo dei wagons sono in vari siti sconvolti. Si è osservato che i rialzi praticati coi soliti mezzi, e con terre d'impreslito sopra terreni resi preventivamente asciutti, e colla precauzione di praticare riseghe nel sottostante tufo, non hanno operato alcun sensibile movimento ossia scivolamento. Per asciugare le terre furono aperti fossi sino al tufo ed anche al disotto, quali si lasciarono in alcuni siti scoperti, ed in altri si riempirono con mattoni a secco; essi fossi immettono nel canale di scolo al sito più basso dei rispettivi valloncelli.

Da queste osservazioni di fatto si può agevolmente dedurre il modo di rimediare agli occorsi inconvenienti e di prevenirne altri.

*Sottoscritti*

MOSCA — MELANO — MAUS

Lettera dell'Ispezzore MAUS all'Intendente Generale

*Monsieur l'Intendant Général*

J'ai l'honneur de vous adresser le résultat de l'examen que je viens de faire des travaux de la section de S. Paul à Villafranca.

Avant d'exposer en détail la situation des travaux, et d'indiquer ce qui reste à faire, pour assurer leur complet achèvement, je crois devoir rappeler que la vallée de la Traversola n'a été choisie qu'après avoir reconnu, à l'aide d'une étude complète des localités, que la limite entre les bassins hydrographiques du Po et du Tanaro est marquée par une dépression ou chute d'environ 100 mètres de la hauteur verticale, laquelle s'étend de Buttigliera d'Asti jusqu'au de là de Canale; sur toute cette étendue le sol est composé d'une couche d'argile jaune plus ou moins épaisse qui repose sur un massif d'argile bleue désignée dans le pays sous le nom de tuf; l'action prolongée du soleil sur la couche supérieure détermine des fissures ou crévasses dans lesquelles l'eau de pluie pénètre et

détermine, par son interposition entre l'argile et le tuf, le glissement de la couche supérieure lorsque le sol présente une inclinaison quelque peu notable.

Ce phénomène, qui se produit partout où le terrain est composé de tuf et d'argile, peut s'observer dans presque toutes les vallées situées entre le Po et le Tanaro, car les routes de Casale sur la rive droite du Po, et de Plaisance, et de Govone présentent près de Bozzolo, de Dusino, et de S.<sup>t</sup> Michel, les mêmes glissements éprouvés par les remblais du chemin de fer établis dans la vallée de la Traversola.

Cette difficulté que l'on avait prévue, était inévitable dès que le tracé devait passer par la province d'Asti, dont toutes les collines ont une composition à peu près identique.

Après avoir visité la vallée du Borbone jusqu'à Canale et reconnu qu'il fallait pour l'élever de Canale placé dans la vallée, à Montà bâti sur le plateau, racheter la même différence de niveau que l'on rencontrait près de Villafranca, que le terrain était de même nature et qu'enfin il y avait un détour de 8 kilomètres, la direction par la vallée de la Traversola devait obtenir la préférence parceque, à égalité de chances défavorables elle présentait l'avantage certain d'une notable réduction de parcours, ayant pour conséquence une économie correspondante dans les frais d'exploitation et d'établissement.

Dans la vallée de la Traversola on a étudié plusieurs lignes qui toutes passaient par la vallée de Dusino, l'une avait 0,008 d'inclinaison, l'autre 0,010, et l'autre 0,013; cette dernière plus courte lorsque le tracé se dirigeait sur Poirino a perdu cet avantage après que l'on a redressé la ligne de S.<sup>t</sup> Paul à Truffarello pour le rapprocher de Chieri et obtenir un raccourcissement de 2  $\frac{1}{2}$  kilomètres en sorte que le choix devait tomber sur l'une des deux premières; la seconde plus courte d'environ 6 kilomètres lorsque l'on passait près de Poirino, et d'environ 8 kilomètres après la modification précitée, a dû obtenir la préférence.

Cette ligne, à partir de l'extrémité de la section de Truffarello, où elle se trouve en déblai d'environ 9 mètres de hauteur, se prolonge en tranchée sur une longueur d'environ 1100 mètres, puis traverse par une suite de remblais et déblais, les contreforts du plateau supérieur en passant par S.<sup>t</sup> Paul, Solbrito et de là se dirige presque en ligne droite sur Villafranca où elle aboutit au niveau de la vallée après avoir traversé le Stenevasso et la route royale.

Le profil longitudinal comprend une seule pente d'une inclinaison de 1 p. 0/0.

Dès le commencement des travaux, on a apporté le plus grand soin à faire disparaître la cause principale des glissements, en asséchant le terrain le plus complètement possible; on obtenait ce résultat en ouvrant jusque dans le tuf des fossés que l'on remplissait de briques sèches disposées de manière à laisser le plus grand espace libre à l'écoulement des eaux.

Ces sortes d'acqueducs dont j'ai recommandé l'emploi à messieurs les ingénieurs Grosso et Spurgazzi, ont été établis partout où l'on a pu découvrir quelque suintement d'eau.

Aussitôt qu'on a remarqué des glissements dans le sol suivant des directions perpendiculaires ou oblique à l'axe de la voie, et dans les remblais des éboulements que l'on pouvait attribuer à ce que les blocs de tuf déblayés, ne s'écrasaient point sous la pression des remblais, on a enlevé la couche d'argile jaune jusqu'au tuf, et pratiqué de larges gradins sur lesquels on a établis les remblais par couches minces fortement damées; ces précautions ont presque partout atteint le but proposé, car après un hiver remarquable par la quantité de neige tombée et le prolongement de la mauvaise saison, j'ai trouvé en mal les terrassements exécutés à peu près dans

l'état où je les avais vu en décembre dernier ; les avaries que j'avais observées à cette époque et qui avaient été produites par les pluies de l'arrière saison, n'ont pas comme je l'ai déjà annoncé une grande importance en elle-mêmes, mais elles démontrent la nécessité de prendre de nouvelles précautions pour empêcher que de nouvelles avaries se reproduisent lorsque les remblais auront atteint toute leur hauteur.

Les éboulements observés sont produits par deux causes ; l'une est le glissement du sol sur lequel les remblais sont établis, l'autre est l'affaissement des talus de ces remblais qui tendent à prendre une base plus grande.

L'expérience acquise par les grands mouvements de terre exécutés dans divers pays pour l'établissement des chemins de fer, pendant ces dernières années, prouve que tous les glissements de terrain qui se sont manifestés sur une échelle plus ou moins considérable, dans un grand nombre de localités sont dus à l'introduction de l'eau entre de couches argileuses plus ou moins inclinées, cette eau, en réduisant considérablement le frottement des surfaces en contact, détermine le mouvement d'une couche reposant sur un plan incliné lorsque l'on enlève le point d'appui, en ouvrant une tranchée à son pied, où qu'on la charge du poids d'un remblai élevé qui change les conditions d'équilibre d'une masse jusqu'alors en repos.

Le seul moyen efficace de remédier à ces mouvements, est d'enlever l'eau qui est la cause du mal. Les rigoles d'assèchement indiquées ci-dessus, ont presque partout atteint ce but, excepté dans la vallée de Territo, où l'on a observé un mouvement dans le tuf même à un niveau inférieur à l'une des rigoles qui a été soulevée avec le tuf déplacé.

Cet accident qui sera d'autant plus à craindre que le remblai aura acquis une plus grande élévation, m'engage à proposer l'emploi du moyen que j'ai indiqué dans mon rapport en date du 26 février 1847, et qui a été employé avec succès entre Bruxelles et Liège, pour arrêter des éboulements tellement considérables qu'ils avaient intercepté la circulation sur le chemin de fer déjà livré à la circulation publique.

Ce moyen consiste à ouvrir une galerie souterraine que l'on remplit ensuite de pierres ou de fascines sur à peu près la moitié de sa hauteur, puis on retire le boisage de soutènement des parois, et on l'abandonne à elle-même ; le terrain ne tarde pas à s'affaisser et il se forme un grand nombre de fissures par lesquelles l'eau afflue dans la galerie et s'écoule par son orifice.

Ce système qui a été employé pour dessécher des talus de tranchée peut être également appliqué à l'assèchement du sol des remblais et je propose d'en faire l'application dans la vallée de Territo et Radicati, et dans le déblai entre les profils 60 et 65 près de S.<sup>t</sup> Paul de la manière suivante :

Une galerie principale, ouverte dans la vallée de Territo au niveau du ruisseau voisin, serait prolongée jusque sous le remblai et passerait à environ 12 mètres en dessous de la partie éboulée ; de cette galerie principale partiraient des galeries secondaires que l'on laisserait s'écouler après avoir placé un tuyau et des fascines destinées à assurer l'écoulement des eaux jusqu'à la galerie principale.

Dans le but de hâter l'application de ce système d'assèchement pendant la bonne saison, je proposerais d'ouvrir immédiatement des puits près des pieds des remblais, et commencer les galeries à partir du fond de ces puits ; l'épuisement se ferait provisoirement à bras d'hommes et l'affluence des eaux sera la meilleure preuve de l'efficacité de ce moyen.

Dans la vallée Radicati on ne peut guère enfoncer la galerie en dessous du niveau du fond de la vallée dont la pente est très-faible, il faudra donc établir au niveau du radier de l'ac-

queduc deux galeries principales dans chaque versant de la vallée et y faire aboutir des galeries secondaires qu'on laissera s'affaisser après les avoir munies d'un tuyau et de fascines, on ouvrira ces galeries secondaires en nombre que l'expérience fera reconnaître nécessaire.

Je proposerais en outre d'ouvrir immédiatement une galerie parallèle au chemin de fer entre les profils 61 et 63 à droite en descendant à une distance d'environ 50 de l'axe, elle aurait une pente de 1 0/0 et aboutirait au niveau de l'acqueduc situé au piquet 65, on ouvrirait à l'aplomb de cette galerie deux puits qui y feraient affluer les eaux que ce terrain peut contenir. Cette galerie et ces puits sont destinés à empêcher les éboulements qui ne manqueront pas de se manifester lorsque l'on ouvrira la tranchée du chemin de fer au pied d'une colline inclinée et il me paraît plus facile de prévenir ces mouvements de terrain que de les arrêter.

L'application de ce système pourra s'étendre partout où l'expérience démontrera qu'il peut être utilement appliqué et lorsque l'expérience en aura démontré l'efficacité dans ces localités.

Le sol étant ainsi consolidé, les éboulements ne peuvent plus se produire que dans les remblais mêmes par le glissement des talus, accident que l'on ne peut entièrement éviter dans des travaux de ce genre et qui dépend de la nature du remblai, de l'angle d'inclinaison avec l'horizontal, enfin du soin employé à les revêtir de végétation.

Les talus des remblais exécutés l'année dernière sur la section de s. Paul à Villafranca se sont en général bien maintenus partout où le sol n'a point cédé, les quelques éboulements que l'on ne peut attribuer à cette cause, paraissent avoir été produits par l'écoulement des eaux accumulées sur la surface très-étendue des remblais commencés, tout porte à croire que si l'on consolide le pied de ces remblais surtout du côté aval où les accidents se sont principalement produits, on obtiendra toute la stabilité nécessaire ; il ne paraît donc convenable d'étendre l'application déjà faite à plusieurs remblais d'une banquette plus ou moins large, servant de point d'appui au pied de ces talus ; cette précaution serait la seule que je proposerais si les remblais exécutés avaient atteint toute leur hauteur, mais comme ils doivent être notablement surhaussés, il me paraît convenable de prendre quelque autre précaution pour obtenir toute la garantie désirable : les moyens ordinairement employés pour maintenir les talus sont : de réduire l'angle d'inclinaison avec l'horizon, en formant un seul ou plusieurs plans séparés par des banquettes horizontales, ou d'augmenter la largeur des remblais.

Pour être efficace une réduction dans l'inclinaison des talus doit être notable, et alors elle entraîne une dépense considérable.

Il faut en outre remarquer que les eaux séjourneront d'autant plus long temps, et pénétreront d'autant plus que l'inclinaison sera plus petite, circonstance très-fâcheuse pour le terrain dont il est question ; enfin les éboulements, bien que moins à craindre seront cependant d'autant plus dangereux pour la circulation que la largeur en crête sera moindre, ces considérations jointes à la possibilité de se procurer, dans les chambres d'emprunt ouvertes, une certaine quantité de sable ou terre sablonneuse, me fait croire qu'il vaut mieux élargir les remblais en recouvrant les talus d'une couche de cette terre d'une épaisseur (mesurée horizontalement) d'un mètre, le tuf ainsi soustrait à l'action de l'atmosphère ne sera plus exposé aux alternatives de la sécheresse et de l'humidité, et l'inclinaison de 1 1/2 de base pour 1 de hauteur sera suffisante pour maintenir des talus en terre sablonneuse ; enfin la lar-

geur de 10 m. en crête sera ainsi portée à 12 m., en sorte que les éboulements, à moins d'être très-considérables, n'altèraient point la voie.

Je proposerais d'appliquer cet élargissement aux quatre remblais compris entre les piquets 75 - 84 - 85 - 97 - 100 - 108 - 112 - 118.

Ces diverses précautions doivent être complétées par des plantations faites le plutôt possible, car en examinant les localités voisines de la route on ne tarde pas à reconnaître que les éboulements ne se produisent que dans les terres et prairies, et jamais dans les bois ou taillis; pour accélérer le développement de la végétation, je proposerais de faire immédiatement de semis d'acacias, à mesure que les talus s'exécuteront; l'utilité de cette opération, malgré la saison peu favorable, suffira en tous cas pour compenser la dépense très-peu importante qu'elle occasionnera.

Nous compléterons ces propositions en indiquant l'état de situation des divers déblais et remblais de cette section de chemin de fer.

*Tranchée supérieure comprise entre les piquets 0, et 25.*

L'état de cette tranchée est satisfaisant.

Les talus encore inachevés de cette tranchée, n'ont éprouvé que quelques dégradations, qui me paraissent principalement dues au séjour de l'eau dans le fond de l'excavation, et à ce qu'ils avaient été taillés presque à pic.

Il faut continuer les travaux suivant les prescriptions du cahier des charges, en donnant à la surface des dépôts une inclinaison vers l'extérieur, rétablir le talus intérieur du dépôt à la distance prescrite de l'axe de la voie; la seule modification que la nature du terrain m'engagerait à apporter au cahier des charges serait, de supprimer les banquettes ménagées de 3 en 3 mètres de hauteur, et former un talus unique d'une inclinaison de  $1\frac{1}{3}$  de base pour 1 de hauteur.

Il conviendrait pour hâter la végétation de semer immédiatement des acacias sur la banquette, sur le talus intérieur des dépôts et sur les talus de la voie à mesure qu'ils s'exécutent; en arrosant on obtiendra encore, malgré la saison, un résultat utile de cette opération.

Entre les profils 17 et 25 il conviendra de régulariser la surface du terrain naturel à droite de l'axe en descendant de manière à donner au sol une pente qui éloigne les eaux de la crête du talus et les dirige vers deux conduits maçonnés à établir dans les parties les plus résistantes du talus; il faudra à cet effet, déblayer le sommets et combler les fonds des petits ravins qui sillonnent le sol naturel entre les profils précités.

Vis-à-vis du pied de ces conduits maçonnés on établira sous la voie des aqueducs couverts en dalles, et on fera écouler les eaux hors de la tranchée à l'aide des fossés ouverts ou à ouvrir dans le talus de gauche.

Si la couche de sable qui forme le fond de la tranchée entre les piquets n.° 15 et n.° 25 se prolonge jusqu'à l'origine de la section, on a tout lieu à croire que l'assèchement produit par la perméabilité de cette couche pourra suffire pour assurer la conservation des talus; si cette prévision ne se réalisait pas, il conviendrait d'y suppléer par des fascines ou un perré.

D'après le projet une partie des déblais de cette tranchée devraient former les remblais compris entre les piquets 25 et 42 parce que l'on supposait que les wagons déposeraient les terres à leur destination; mais la nature particulière de ce terrain obligeant à reprendre avec des brouettes les terres amenées par les wagons, afin de pouvoir les étendre et les damer par couches minces, occasionnent un surcroît de frais imprévus, qui diminuent l'avantage du transport par wagons,

en sorte qu'en tenant compte de cette circonstance on peut exécuter les remblais entre les piquets 34 et 42 avec la même dépense soit en transportant les terres provenant de la tranchée, soit en prenant des terres d'emprunt et en déposant latéralement l'excédant de déblai de la tranchée. Ce dernier parti accélérant la marche des travaux doit être préféré, et l'on pourra commencer immédiatement ces remblais en disposant le sol en larges gradins établis sur le terrain résistant, pratiquant au besoin des rigoles d'assèchement et damant le remblai par couches minces.

Il convient de prendre les terres d'emprunt à droite en descendant. Les terres qui se sont ébouées par suite de l'ouverture de l'aqueduc au piquet 58 devront être reprises et l'on assurera le pied du talus à gauche en descendant par une banquette de 5 m. de large. On pourra diminuer la quantité de terrain à emprunter en élargissant la petite tranchée comprise entre les piquets 41 et 43.

*Remblai de Territo entre les piquets 25 et 34.*

Ce remblai a éprouvé un éboulement occasionné par le glissement de la partie supérieure du tuf sur une couche inférieure et l'on a pu observer que la surface de glissement était inférieure à l'une des rigoles faites en briques sèches: ce fait me semble démontrer que le tuf est perméable et m'a engagé à proposer le système de puits et galeries décrits ci-dessus; il conviendra de continuer les banquettes commencées au pied de ce remblai, et d'employer pour faire le talus vers l'aval, les terres les plus sablonneuses de la tranchée.

*Remblai de la vallée de S.<sup>t</sup> Paul, entre les piquets 43-51.*

Les travaux des remblais de la vallée de S.<sup>t</sup> Paul se sont très-bien conservés et on peut les continuer suivant les procédés employés jusqu'à présent; il conviendra de prolonger la rigole d'assèchement la plus rapprochée de S.<sup>t</sup> Paul; les terres enlevées pour atteindre ce résultat seront employées à prolonger la banquette inférieure déjà commencée, le terrain dans la grande tranchée voisine entre les piquets 50 et 59 étant très-convenable, on augmentera le volume du déblai à faire, en diminuant l'inclinaison des talus de cette tranchée et employant cet excédant pour exécuter le remblai de cette vallée.

On terminera la tranchée à ouvrir entre les piquets 60 et 65 et les terres seront transportées dans la vallée de S.<sup>t</sup> Paul avec les moyens ordinaires; cette tranchée étant ouverte sur le versant d'un contrefort qui contient plusieurs sources, il me semble prudent de pourvoir immédiatement à l'assèchement du talus de droite, en ouvrant la galerie dont il a été fait mention ci-dessus.

*Tranchée de Solbrito.*

Il conviendra de donner aux talus de cette tranchée une inclinaison de  $1\frac{1}{2}$  de base pour 1 de hauteur, et de creuser dans les parties de talus moins solides, 4 galeries d'assèchement dirigées perpendiculairement à l'axe du chemin.

*Remblai de Solbrito.*

Etablir au pied du talus à gauche une banquette de 5 mètres de large et prolonger l'aqueduc à quelques mètres au delà du pied du talus de cette banquette, compléter le remblai en établissant le pied des talus sur des retraites taillée dans le bon terrain: régulariser en forme de banquette les terres ébouées sur la rive droite du ruisseau à gauche en descendant, et continuer les remblais en prenant les terres d'emprunt dans les parties les plus sablonneuses qui ont été découvertes.

*Vallée Ameri.*

Le remblai de la vallée d'Ameri ne présente que deux petits éboulements à gauche produits par l'écoulement des eaux tombées sur la surface des remblais exécutés.

Il conviendra de prolonger l'acqueduc vers l'aval, d'assurer le pied du talus par une banquette ou des dépôts en cavalier perpendiculaires à l'axe du chemin; ce genre de contrefort me paraît préférable à une banquette appliquée parallèlement à l'axe du chemin de fer, parceque le remblai en comprimant la terre sur laquelle il repose, fait soulever le terrain voisin; cet effet se produit d'autant plus facilement que le terrain est plus imbibé d'eau et doit arriver de préférence dans le fond des vallées; il me semble donc qu'en établissant une pression unisonne suivant une ligne perpendiculaire à l'axe et dans le fond de la vallée la plus sujette à se soulever, on obtiendra un point d'appui beaucoup plus assuré que si l'on ajoutait une banquette parallèle au chemin de fer.

On choisira tant pour faire ces cavaliers que pour compléter les remblais, la terre la plus sablonneuse que l'on tire des chambres d'emprunt laquelle se trouve près du piquet 86.

*Tranchée Ameri.*

On terminera l'ouverture de la tranchée Ameri dont la terre sera prolongée dans les remblais des deux vallées voisines.

*Vallée Radicati.*

Le remblai de cette vallée, est celui qui a le moins bien résisté aux intempéries de l'hiver et les éboulements que l'on observe paraissent dus à la présence d'une grande quantité d'eau qui se manifeste par des sources que l'on peut remarquer sur les deux versants de la vallée. Il me semble indispensable de pratiquer les puits et galeries d'assèchement décrits au commencement de ce rapport.

On assurera le pied du talus aval par une banquette ou des contreforts comme dans la vallée précédente.

*Tranchée près de la Villa Radicati.*

On continuera l'ouverture de la tranchée voisine de la Ville Radicati, et l'on aura soin d'examiner si la nature du terrain que l'on rencontrera donne quelque crainte de voir les éboulements se propager jusqu'à la ville voisine, il restera à comparer l'indemnité que pourrait exiger le propriétaire avec la dépense qu'exigerait une portion d'environ 50 mètres de galerie souterraine qui assurerait la conservation de cette propriété et l'on choisira celui de ces deux partis qui présente le plus d'économie.

*Remblai de la vallée de Dusino.*

Le remblai de la vallée de Dusino présente peu d'avaries.

Les précautions à prendre sont, comme pour la vallée voisine, de prolonger l'acqueduc à l'aval et à l'amont, établir vers l'aval des contreforts perpendiculaires à l'axe de la route, de prolonger un peu la base des talus du côté amont et d'employer pour ce remblai les terres les plus sablonneuses de l'emprunt ouvert sur la rive droite et le nouvel emprunt à ouvrir sur la rive gauche en descendant.

*Déblais et remblais entre les piquets 117 - 147.*

Il reste à terminer la tranchée entre les piquets 117 e 121, il convient d'établir près de ce dernier profil un petit acqueduc afin d'éviter l'ouverture d'un contrefossé assez profond qui serait nécessaire pour faire écouler les eaux dans l'acqueduc du piquet 123.

Les petits déblais et remblais compris entre les piquets 123 et 149 présentent des altérations qui ont peu d'importance, eu égard à la faible hauteur de ces mouvements de terre. Il faudra pourtant pour éviter qu'ils se reproduisent, donner aux talus de quelques uns des déblais et remblais une inclinaison de 2 de base pour 1 de hauteur et de consolider le pied avec des fascines partout où l'on remarque des infiltrations, et enfin y semer de l'acacia immédiatement afin de les soustraire et à assurer leur conservation.

*Vallée du Stenevasso.*

Les terres extraites des tranchées qui fournissent les remblais pour combler la vallée du Stenevasso, sont de bonne qualité et l'on peut continuer le système prescrit par le cahier des charges: le remblai de cette vallée a parfaitement supporté les intempéries de l'hiver, et tout fait croire qu'il n'exigera aucune précaution particulière, de même que les petits déblais et remblais situés entre cette vallée et l'extrémité de la Section.

Dans la vue de hâter l'exécution des puits et galeries que je propose, j'ai prié monsieur l'Ingénieur Bancheri de tracer les plans des détails de ces travaux, ainsi qu'une estimation et une soumission pour la fourniture des bois; ces pièces sont annexées à ce rapport avec un plan de la section de S. Paul à Villafra, sur lequel j'ai indiqué les puits et galeries à ouvrir.

La dépense de ces ouvrages évaluée à L. 160/m. peut être réduite en raison de la nature du terrain et en employant pour l'écoulement de l'eau, les tubes de conduite d'air de Giovi aujourd'hui sans emploi.

Comme il importe beaucoup de ne pas laisser passer la bonne saison nécessaire pour la prompt exécution de ces ouvrages, je erois devoir engager l'administration à faire commencer de suite au moins deux puits, l'un à Territo de 12 mètres, l'autre dans la vallée de Radicati de 18 mètres, en tout 30 mètres, de puits avec 50 mètres de galerie, qui, évalués à 184 et 78 francs représentent une dépense de 7 à 8,000 francs; il conviendra de faire venir de Giovi deux tourniquets, les cordes, tubes d'air etc., de traiter avec un entrepreneur pour la fourniture de la quantité de bois nécessaire.

En résumé les précautions qu'on a prises jusqu'aujourd'hui, d'assécher le sol et de reprendre les terres pour les étendre et les pilonner par petites couches, ont presque partout produit le résultat désiré, pour quelques remblais très-élevés; je pense qu'il convient de compléter ces précautions en desséchant plus profondément le terrain à l'aide de puits et galeries, système déjà employé avec succès ailleurs, de former les talus sur une épaisseur de 1 mètre avec de la terre sablonneuse et d'assurer le pied des remblais avec un banquette ou des cavaliers en terre, enfin et surtout de planter immédiatement les talus.

Les observations que j'ai eu l'occasion de faire en exécutant entre Tirlemont et Liège des remblais de l'importance de ceux de Dusino, me donnent la persuasion qu'à l'aide de ces précautions on obtiendra d'ici-à-peu de temps toute la stabilité désirable, et l'on s'étonnera que ces travaux aient pu inspirer des craintes aussi exagérées que celles répandues dans le public.

Veuillez agréer, M. l'Intendant Général etc.

Turin le 26 juin 1848.

L'Inspecteur honoraire du Génie civil  
soussigné MAUS

Per copia conforme:

Il Segretario Capo della 2.ª Divisione.

SOLDI



Relazione della visita fatta nel giorno 16 del corrente mese ai lavori della Strada ferrata fra S. Paolo e Villafranca dalla Commissione d'arte, all'uopo dal Ministero dei Lavori Pubblici delegata.

Noi sottoscritti inerentemente alle disposizioni ministeriali comunicateci con lettera della Generale Azienda delle Strade ferrate in data del 6 di questo mese, ci siamo trasferiti sul luogo dei lavori preparatorii per la strada ferrata, pel tronco compreso fra S. Paolo e Villafranca, ed ivi colla scorta della relazione del signor Ispettore cav. Maus del 25 del p.p. mese, abbiamo discusso e ponderato le varie proposizioni da esso fatte per poter ottenere nei lavori di terra eseguiti e da eseguire pel livellamento della via, l'opportuna stabilità all'oggetto di dire il nostro parere sulle opere da esso cav. Maus come sopra proposte.

Interveniva anche alla visita il sig. Ingegnere Diana, che ebbe recentemente l'incarico di dirigere le opere da eseguirsi a compimento di quel tronco di strada, siccome il pubblico si è molto preoccupato dei lavori di questa sezione di strada ferrata, com'è a tutti noto, e come ne avverte in ispecie quella Generale Azienda nella sovracitata lettera, così la Commissione crede di premettere alcuna digressione intorno alla generalità di quelle cose, affinché dal pubblico, conosciuti i tanti e ripetuti scandagli preparatorii per discendere dall'acqua pendente del Po in quello del Tanaro che forma lo scopo del tronco di via ferrata, che diciamo di S. Paolo, conosciuti i motivi determinanti nell'anteporre ad ogni altra quella direzione, e colla gravità delle circostanze, conosciuti infine i mezzi sinora impiegati o nuovamente proposti per superare quelle difficoltà inerenti principalmente alla natura del suolo, possa portarsi fondato giudizio della sollecitudine recata nell'eseguimento di quell'opera e dagli Ingegneri preposti alla sua speciale direzione, e dal superiore Direttore delle Strade ferrate, non meno che dalla pubblica Azienda, ed essere tranquillato, come nutriamo speranza sull'esito di un'opera che dai più pare tenersi di dubbia riuscita. Vi vollero spese, e spese ancora vi vorranno per conseguire il voluto intento, assai maggiori di quelle che mezzanamente soglionsi computare per consimile maniera di lavori in ragione di lunghezza. Ma è pur vero che eccezionali sono le condizioni in cui si dovette collocare la traccia di questo tronco di strada correlativamente alle basi poste per massima nella formazione del progetto. Diremo che scopo del tronco di strada di cui parliamo, è di passare dall'acqua pendente del Po in quello del Tanaro. Ora la linea che parte dalla città di Moncalieri, punto fisso per l'arrivo di Torino, poteva egualmente rivolgersi ai paesi di Montà, di Villafranca, S. Michele, Dusino, S. Paolo, e Buttigliera, scorrendo su dolce acclive quell'altipiano che diremo di Villanova sino ad uno dei sovrannominati paesi che giacciono sul ciglione dell'alto piadone al cui piede scorrono i vari rivi o torrenti che recano al Tanaro la loro acqua. Dovunque questo piadone ha l'altezza di circa 100 metri poco più poco meno.

La scelta fra una di queste generali direzioni dipendeva da parecchie considerazioni miste d'arte e di pubblica economia. Era da tenere la via in mezzo ai paesi di più compatta popolazione. Era da condurre la linea più breve possibile, non solo sull'altipiano di Villanova, ma eziandio nella sua parte inferiore relativamente alla città d'Asti, altro dei capi della linea, ed era ad un tempo da non oltrepassare un determinato limite nelle pendenze con possibilità d'aver curve d'ampio raggio.

Gli scandagli fatti sotto la direzione, e colle istruzioni del Congresso centrale, che iniziò la formazione dei progetti per molti tronchi di via ferrata, le operazioni fatte in seguito sotto la direzione del sig. cav. Maus, e le basi di massima da esse ritenute più convenienti, ed alle speciali circostanze di questa linea più adattate nei limiti delle pendenze, e de' raggi delle curve congiunte colle vedute di pubblica economia più sopra accennate, condussero il sig. cav. Maus a proporre, ed il Consiglio speciale ad approvare la direzione della discesa fra San Paolo e Villafranca, secondo le più speciali norme recate dal progetto da lui presentato alla superiore approvazione.

Il pianoro di Villanova noi crediamo poterlo ritenere nella sua grande massa di formazione eguale e contemporanea a quella dei colli del basso Monferrato, e dell'attigua parte dei colli Astigiani, entro la quale grande massa le acque apersero poscia la valle che ora diciamo della Traversola, sul cui fianco destro si sviluppa la traccia della strada, tagliando successivamente i dorsali e ricolmando de' piccoli burroni cagionativi dal solcamento delle acque che dall'alto si riducevano nella valle suddetta, forse nei tempi succeduti a quella formazione di terreno in copia maggiore che non attualmente. Ma le ineguaglianze di terreno che ora abbiamo, tuttochè in massima corrispondenti a quei primi burroni non ne hanno la relativa profondità; perchè quell'alto piano, i vicini colli ed i loro fianchi furono coperti da un terreno di deposito sciolto avente poca aggregazione, il quale se favorevole all'agricoltura per una natural feracità, non lo è certamente alla stabilità della parte superficiale dei colli medesimi, e meno nelle parti concave nelle quali questo terreno di trasporto trovasi deposto sopra molto maggiore altezza che non sui dorsali, dove vedesi talvolta di solo qualche decimetro come è cosa naturalissima.

Il nucleo di quel terreno è costituito d'un'argilla venata simile a quella dei colli del basso Monferrato, entro la quale possono infiltrarsi le acque, e renderla molle se non scorrevole come il terreno superiore, e siccome noi riteniamo quel nucleo argilloso di formazione posteriore se non contemporanea al sollevamento della catena delle alpi, così crediamo pure che sia per trovarsi a grande profondità, cioè sotto a questo alto strato d'argilla, o di materia d'analoga formazione il poco tufo bleu che dicesi subappennino, quello che costituisce una massa veramente solida ed alle acque impermeabile.

Dicemmo dunque che il terreno superficiale di quella falda è composto di materia avente poca aggregazione dell'altezza variabile da 4 a 5 decimetri nei dorsali, e di parecchi metri in quelle piccole convalli stabilitosi sulla superficie inclinata del nucleo sottoposto al terreno di deposito e riposante sul medesimo in uno stato di equilibrio concultivo però ad un determinato grado d'inzuppamento d'acque, di piogge od altrimenti avventizie. La poca stabilità di quest'equilibrio ci è resa nota dalle prominentezze che si vedono in quelle leggere convalli d'ordinario tenute a prati, prominentezze che crescono insensibilmente massime nelle annate controsegnate da grandi piogge.

Ora dunque quest'equilibrio può essere rotto, o da una tagliata, o col sovrapporre estraneo peso su qualche punto della superficie ovvero per cagione d'incremento nella quantità di acqua e massime di neve caduta in un dato anno, ovvero finalmente con rivolgere in maggior quantità quelle acque le quali dopo infiltratesi attraverso il terreno di deposito sono costrette a scorrere sopra il sottosuolo più resistente.

Il primo caso si ha negli steccati che si fanno pel livellamento di una via o per rivolgere le acque quasi superficiali verso un determinato punto.



Il secondo per la imposizione nello stesso scopo d'una massa di terra e di altra materia nei siti più bassi.

E finalmente il terzo ed il quarto dovuti alla presenza di acque scorrenti fra il terreno di deposito ed il più fermo sottosuolo, si hanno specialmente nei siti concavi. Di questo è dipendente il terzo da cause naturali, e l'ultimo trae origine da cause analoghe a quelle che possono aver per effetto la rottura d'equilibrio nel secondo caso.

Una delle condizioni poi comune, ad ogni caso indispensabile perchè possa seguire movimento nella massa del superficiale terreno, è lo inzuppamento d'acqua del medesimo per la quale ha grande affinità, e che può ridurlo persino in molle poltiglia, e quindi sempre motoso e limaccioso, laddove quando è privo d'acqua presenta un'ingannevole resistenza.

Epper tanto le cause dei danni che si sogliono avere nel corso d'eseguimento di lavori quando vuole la sorte che si debba in mezzo ai consimili terreni operare, si riducono a due principali: 1.<sup>o</sup> La poca aggregazione delle materie componenti congiunte a grande affinità per l'acqua; 2.<sup>o</sup> Le acque sotterranee che scorrono sopra un piano inclinato del sottosuolo; s'impedisce l'effetto della prima causa, o per meglio dire si rende minore quanto si vuole allontanando dalla superficie del terreno di cui si vuole impedire il movimento, le acque di pioggia alla medesima estranea concedendo alla scarpa degli sterrati quanta inclinazione basti, sollecitando il rivestimento della medesima con alberi aventi radici che s'intreccino e con *erbe a radici fusiformi*, e nei casi di riporti di terra opponendo una valida resistenza all'innalzamento nella superficie del terreno soggetto a movimento in fuori del corpo della strada, allora quando sopra un terreno cedevole esercita una grande pressione, e s'impedisce l'effetto della seconda causa con opporre sufficiente resistenza alla massa superiore che potesse mettersi in moto e con dirigere ad un tempo le acque sotterranee in modo che possano aver sollecito e facile scolo. Ora quando s'impone a traverso ad uno dei burroni, di cui parliamo, una grande massa di terra, è naturale che il terreno sottostante trovisi compresso a segno di non concedere più il passo alle acque sotterranee, le quali raccogliendosi così nella più profonda assolcatura del suolo componente il nucleo più solido, vi crescono d'altezza per l'ostruzione dei primi meati, e dopo avere acquistata maggior forza in virtù di questa maggiore altezza irrompono in quei condotti sotterranei, vi si aprono una via esportandone il terreno, e cagionano così dannosi abbassamenti nella superficie stessa.

Il modo che più semplice e più spedito s'affaccia alla mente per ovviare a quest'inconveniente, sarebbe di aprire il seno del terreno instabile, nella direzione di queste solcature, riempirne il fondo con ogni materia che lasci libero il varco alle acque come fascine di canne poste per lungo, frammiste a pietre, rottami di mattoni, e poi innalzare l'opera sopra questo semplicissimo condotto.

Ma per ciò è necessario di conoscere la direzione, più profonde solcature, e sarebbe anche necessario che non si trovassero, come qui già puossi congetturare, ad una profondità eccedente determinati limiti. Uno di noi fu abbastanza avventurato di potere adoperare in tempi già lontani questo metodo, che però per le cose dette, noi riconosciamo quasi impraticabile in queste nostre circostanze.

Ma quando così eseguendo rimarrebbe sempre il bisogno di opporsi al movimento nella parte superiore del colle nelle vicinanze dei lavori per la strada ferrata, sebbene a nostro credere, la grande massa di quegli alti riposti imposti al piede ed alla metà del colle, sia tale da poter tranquillare a tale riguardo.

Ed è perciò che da taluni di noi si sarebbe avvisato, anche adattata all'uopo la formazione d'un cavo di cintura in giro della convalle spinto fino al terreno fermo per essere poi riempito, come sovra si disse, sino ad una certa altezza, e quindi ricolmato colla medesima terra, aprendovi ad un tempo adattato scolo, e con non dissimile modo d'eseguimento sotto i rialzi della strada.

Ma la Commissione dopo aver discusse queste varie idee che possono in molti casi condurre allo scopo voluto con non grave spesa, non poté a meno di apprezzare le ragioni date dal signor cav. Maus a favore del suo progetto di cui stiamo per parlare, come prendeva in considerazione i timori da lui manifestati relativamente alla possibilità d'un movimento nella grande massa del terreno di trasporto nell'atto dell'eseguimento di quei fossi che non potrebbero a meno che di essere in molti siti assai profondi, massime se in quel frattempo sopraggiungessero grandi piogge, od altre intemperie, movimento che importa assai di non lasciare incominciare, perchè difficilmente, e non senza grave spesa, si potrebbe poi riuscire a frenarlo entro le sue vedute, le quali nel tempo stesso che in tesi generale sono consentanee ai principii sovra enunciati, ed a ciò che da noi suolsi operare, sono più appropriate all'importanza della cosa da conservare illesa da ogni accidente, dai rapporti cioè che devono servire di base alla strada ferrata.

Il metodo da lui proposto e di cui facciamo qui un solo breve cenno, rimandando all'interessante relazione dell'autore del 25 giugno, consiste nella formazione di gallerie stabili invece di quei fossi di cinture di cui parlammo in certi siti anche inferiormente ai rialzi uniti da altra galleria trasversale alla strada, alle quali prime gallerie che diremo in giro della convalle, il signor cavaliere Maus appone altre brevi gallerie ad esse trasversali non stabili, ma da lasciarsi appositamente dislocare, perchè possano raccogliere e tradurre nelle stabili principali gallerie le acque di trasandamento di quei torrenti di depositi. Crediamo inutile di riepilogare gli effetti sperati dal complesso di queste opere, poichè si possono leggere, come già dicemmo, insieme cogli altri particolari nella succitata relazione dell'autore, aggiungendo che col mezzo di queste gallerie e dei loro pozzi, si avrà anche l'importante risultamento di una resistenza di più al movimento della massa superiore alla strada.

E con modi consimili, e con gallerie che saranno poi riempite con pietre, fascine, rottami ecc., egli propone il risanamento del piede della scarpa in certi sterrati che pure ne abbisognano.

Quanto alle altre sue proposizioni intorno al consolidamento di quelle scarpe noi non possiamo altrimenti che entrare nelle sue vedute, come già d'altronde appare dalle sovra esposte massime, nonchè riteniamo più prudente consiglio di portare le scarpe del primo taglio alla proporzione almeno di uno e mezzo di base per uno d'altezza, con quelle aggiunte di precauzioni che potranno essere suggerite dall'esperienza in corso d'opera, precauzioni che non saranno mai troppe, correlativamente all'importanza dell'opera ed alla necessità di rendere scevro da ogn'inconveniente l'esercizio della via ferrata da quegli inconvenienti e danni, che potrebbero essere gravissimi ed irreparabili.

Crediamo preferibili banchette continuative alla parte inferiore dei grandi rialzi ai proposti grandi prismi di terra, così detti cavalieri, ai medesimi saltuariamente addossati.

Consigliaremo poi la medesima cura nella scelta delle terre pel compimento dei rialzi, evitando di prenderle ad prestito nei siti in cui si possa sollecitare qualche movimento nella massa del colle, come pure consigliamo sempre che siano

innalzati i medesimi a minuti strati ben battuti e costippati col movimento in ogni senso delle carriuole e carrette, non omettendo di accennare come sia per essere di poco esito la seminagione di acacie nelle scarpe, in cui sarà pertanto da sostituire un piantamento in stagione opportuna, e colle dovute cautele.

Nell'atto che si visitavano quei luoghi, uno di noi cui non erano ancora conosciuti quei lavori, scendeva in una di quelle lunghe trombe sottoposte ai grandi riporti, ed osservava che le fessure o screpolature nel volto si trovano maggiori verso la metà delle trombe, come altresì maggiori sono verso la sommità del volto, che non nei piedritti.

Ora la disposizione di quelle disgiunzioni in un piano quasi normale all'asse della tromba e la loro configurazione relativamente all'altezza a cui si considerano, inducono a far ritenere che siano dovute alla pressione del sovrapposto terrapieno anziché a cedimenti nelle fondazioni.

Egli osservava poi che niuno, o quasi niun movimento posteriore al tempo del sigillamento di alcune parti d'esse era avvenuto. Questa circostanza potrebbe sino ad un certo segno tranquillare sui futuri eventi, senonchè è da ritenere che nel proseguire i rialzi diventerà anche progressivo l'effetto della cresciuta pressione. Il modo di impedire ogni progresso nelle anzidette screpolature sarebbe per nostro avviso d'innalzare un sostegno echeggiato sull'asse di quelle trombe, da contrastare da 5 in 5 con un sottovolto da apporre a quello della tromba principale, la quale operazione dovrebbe precedere quella del compimento dei rialzi, o quant'almeno dovrebbe essere fatto nel medesimo tempo.

Mercè l'eseguimento delle proposte opere colle suggerite leggiere avvertenze e con quelle maggiori che sarà per suggerire l'esperienza in corso d'opera, nutre fiducia la Commissione che l'esito finale corrisponderà alla comune aspettativa.

Le difficoltà incontrate sono gravi, ma non però insuperabili, nè si gravi come potevano credersi, non escono nemmeno dal novero di quelle che sovente s'incontrano nell'eseguimento delle nostre strade ordinarie, senonchè maggiore è la loro gravità in forza della maggiore vastità dell'opera, e della maggiore cura che è da aversi per non lasciare luogo ad alcun dubbio sulla non interruzione dell'esercizio della via, ed a ciò soggiungeremo che molto c'è da aspettare dal tempo, e molto dalle cure di coloro che avranno l'incarico d'invigilare sull'esercizio.

E gli osservati inconvenienti di località non sono più che altrove straordinari e non diversi da quelli che da uno di noi prevedevansi in occasione che nell'autunno dell'anno 1846 ebbe a recarsi sul luogo per altra incombenza, e dei quali faceva cenno nella sua lettera del 15 settembre di quell'anno diretta in allora al Ministero dell'Interno.

Torino il 19 luglio 1848.

*All' originale sottoscritti:*

CARBONAZZI — ERNESTO MELANO — DESPINE —  
NEGRETTI — BANCHERI

Brevi cenni sui lavori del ponte in costruzione sul fiume Po.

Stabilito il varco del fiume Po presso Valenza, per la linea di strada ferrata che da Alessandria deve condurre alla Lombardia ed alla Svizzera, approvato in linea d'arte il progetto del ponte, ed appaltatine i lavori, si dava principio a quest'importante opera in febbraio del 1847.

Il ponte era da costruirsi fuori dell'ordinario alveo del fiume, il di cui corso era poi da rettificarsi ad opera finita. Le difficoltà principali a vincersi stavano nella fondazione del ponte, e nella disposizione delle opere d'arginamento del fiume in modo da guarentire, pendente la loro esecuzione, in un sito esposto alle inondazioni in tempi di piene, i lavori ed i cantieri con tutti i magazzini dei materiali, le tettoie e case di ricovero degli operai ed agenti dell'Impresa e dell'Amministrazione, e da poter contenere in seguito invariabilmente il fiume sotto il nuovo ponte.

In un'impresa di sì gran mole, se non con molta difficoltà potevansi sviluppare energicamente le opere in terra, non tanta facilità presentavano quelle d'arte per la grande quantità di attrezzi, di utensili, e di macchine per i prosciugamenti che era necessaria, e per la provvista di materiali di costruzione e soprattutto della pietra da taglio delle cave del Lago Maggiore, di cui una quantità di oltre a 2 mila metri cubi esigevansi nella sola elevazione delle murature dal piano di fondazione a quello delle magre del fiume. Tuttavia malgrado il tempo indispensabile ad adempiere alle formalità prescritte dalle leggi di espropriazione, non solo nell'anno medesimo vennero compiute le opere in terra in sponda destra, onde riparare i cantieri dalle irruzioni del fiume, ma giungevasi pure all'ultimaazione delle ture di cinta a scavare più di 200 mila metri cubi di terra nell'area di fondazione per scoprire e mettere alle asciutto in tutta l'ampiezza necessaria il banco di tufo, a praticarvi entro le incassature destinate a ricevere la fondazione, ed a compiere non solo l'intera platea in calcestruzzo, compresovi un *radier* dall'uno all'altro spallone, ma ancora ad elevarvi sopra sino al livello delle magre uno spallone e tre pile, ed ove più ove meno alcuni filari nelle pile rimanenti e nei piloni, dimodochè se si eccettua lo spallone sinistro, puossi dire che in cinque o sei mesi di lavoro sia stata gettata in tutta la sua estensione la base principale dell'edificio.

Mentre così procedevano i lavori del ponte fondavasi pure ed elevavasi fuori acqua la punta di struttura muraria del pennello destro della prima coppia e si eseguiva buona parte degli scavi per iscoprire il tufo ed incassarvi entro la fondazione del corrispondente pennello sinistro.

Le difficoltà insorte circa l'espropriazione dei terreni sui quali cadevano le punte dei pennelli della seconda coppia, e la straordinaria quantità di macchine di prosciugamento, che d'altra parte sarebbe stata necessaria, non permise d'intraprenderne contemporaneamente agli altri la fondazione.

Il tempo quanto fu propizio nel 1847 all'esecuzione dei lavori, fu altrettanto avverso nel 1848, e pel rigidissimo inverno e per le frequenti piogge della primavera, le quali riunite alla fondita della grande quantità di neve, che copriva le montagne, mantennero quasi continuamente in piena il fiume Po sino alla fine di giugno; ciò malgrado, considerando come nei grandi lavori attorno i fiumi sia apprezzabile il tempo, e come importi sempre di accelerare per quanto possibile, l'epoca della loro ultimazione per non lasciarli imperfetti e soggetti alle ingiurie delle piene, si proseguirono nell'inverno medesimo i prosciugamenti e gli scavi per la fondazione della punta

del pennello sinistro della prima coppia nella quale si incontrarono più serie difficoltà, atteso la notevole maggior profondità del tufo, ma per si riuscì, al mitigarsi della stagione, a compiere la parte muratoria a segno che nessun incaglio più a quest'opera poté essere recato dalle piene sopraggiunte al finire di marzo.

Importando di condurre in quest'anno le murature tutte del ponte all'imposta per poter ultimare le arcate nell'anno venturo, ed inalvearvi sotto il fiume non si mancò di dare ad esse mano nella primavera medesima, in ripetute volte, ma vi si oppose la prepotente forza del fiume, ed i lavori dovettero a più riprese venir interrotti per rotture accidentali avvenute alle ture dei recinti di fondazione e per altre prodotte da acque di rigurgito e dal rialzo delle sorgive naturali dovuto alle escrescenze del fiume medesimo, d'onde vennero ripetutamente inondati gli stessi recinti, sicchè le murature non poterono essere attivate con qualche energia prima del finire di giugno. Nel breve tempo che rimase tuttavia disponibile si compirono tutte le opere di difesa agli accessi dei due spalloni, e le murature tutte delle pile, piloni e spalloni trovansi non solo elevate a segno da non più temere alcun danno da qualsiasi straordinaria piena del fiume, ma evvi tutto a credere, che in questa stessa campagna sarà condotta all'imposta tutta quella parte che è necessaria alla costruzione delle sette prime arcate, si dirà anzi che, ove maggior attività e diligenza fosse stata da parte dell'Impresa e dei provveditori della pietra da taglio, tutte le murature avrebbero potuto essere recate ad uguale grado d'avanzamento. Ciò però non torrà che non abbiasi, pendente la costruzione delle sette prime arcate, tutto il tempo per elevare le altre pile e spallone all'imposta allo aprir della prossima campagna, e che non si possano nella medesima compiere le rimanenti arcate.

Una seconda coppia di pennelli superiore alla prima cominciata nello scorso anno era stata progettata nel doppio scopo di mantenere il fiume per un certo tratto in direzione rettilinea al ponte e per valersi soprattutto del pennello sinistro, coll'argine ortogonale in prolungamento, per impedire una disalveazione minacciata dal fiume medesimo verso la sponda sinistra, la quale avrebbe compromesso il successo del rettilineo e dell'iatrica opera. Si sono qui sovra accennati i motivi per i quali non poté esserne intrapresa nell'anno scorso la costruzione, e come le continue piene della primavera dovevano sino a stagione più propizia ritardarla in un sito troppo esposto alle ingiurie del fiume.

Le piene anzidette poi comprovando il pericolo di una diversione del fiume coll'essersi aperto un corso vivo in un antico canale abbandonato in isponda sinistra, avevano aggravate per modo le condizioni dell'argine ortogonale progettato in prolungamento del pennello sinistro, il quale doveva attraversare coi suoi terrapieni il canale suddetto, che impossibile facevasi l'esecuzione di questi terrapieni senza che fosse ripristinato il fiume nell'antico suo alveo e tolto il nuovo corso d'acqua. Mentre pertanto davasi principio ai lavori di fondazione del pennello anzidetto eseguirsi pure, all'imbocco del nuovo canale, una steccaia atta a contenere il fiume ed a resistere quanto si richiedesse per poter contemporaneamente, e prima delle piene autunnali, compiere l'argine ortogonale e la detta fondazione.

Così come per i pennelli della prima coppia, anche per quelli della seconda, aveva a scoprirsi il banco di tufo, mediante prosciugamenti, per incassarvi entro la fondazione in calcestruzzo, la coppia delle sorgive che già aveva nei primi superati ogni previsione, fu ancora superiore in quello dei secondi situati a sinistra, e per modo che, nel dubbio di potervi

riuscire coi mezzi di prosciugamento disponibili e nell'interesse sommo che avevavi di tentarne l'ultimazione prima delle piene autunnali per non lasciare esposta a pericolo di rovina la steccaia ed i terrapieni dell'argine ortogonale inferiore, si pensò di cambiare il sistema di fondazione, e questo già trovavasi a buon punto, nè più mancava che una quindicina di giorni di lavoro per riuscire nel voluto intento, quando giunte premature le piene in settembre, soverchiate le sponde e rotta la steccaia, rimase inondato il cavo di fondazione, sommersi ed interrotti i lavori, per modo che sarà da attendersi che sia cessata la stagione delle piene per riprenderli e per riparare agli avvenuti guasti, e ciò potendosi conseguire nell'invernale stagione non sarà tolta la possibilità dell'inalveazione del fiume sotto il ponte nell'anno venturo.

Soggetto il fiume, nelle località di cui si parla, a frequenti variazioni di corso ed elevato in tempi di piene sopra il livello delle laterali campagne, esso domina una vasta estensione di terreni, e ben soventi all'una o all'altra sponda reca notevolissimi danni o per corrosioni o per inondazioni. Un'opera quindi, che va a porre in nuove condizioni il suo alveo ed a frenarne per buona tratta il disordinato corso, non è a sorprendere che abbia potuto suscitare nei proprietari delle laterali superiori campagne dei timori più o meno fondati di nocive innovazioni nel corso medesimo e di tracimazione dei loro argini nelle straordinarie piene obbligati a percorrere un più stretto alveo.

Potendo per avventura arrivare quest'ultimo caso nel tempo di transizione dall'attuale al nuovo alveo da aprirsi, si è già alla sponda sinistra ad ogni pericolo riparato col rialzo ed ingrossamento degli argini mediante il concorso del Governo nella spesa, ed alla sponda destra, eseguitosi per cura del Governo medesimo un argine per difendere dalle inondazioni di rigurgito i territorii di Pomaro e di Bozzole, si stanno ora esaminando le maggiori esigenze fatte innanzi dai Comuni e proprietari interessati, onde vedere se abbiansi o non, in tutto od in parte da soddisfare.

Malgrado queste maggiori opere e malgrado le maggiori spese di fondazione, per interruzioni di lavoro e per guasti, cagionati dalle piene, accidenti inevitabili e non sempre prevedibili nei grandi lavori attorno i fiumi, tuttavia nessuna circostanza induce ancora a credere che la spesa totale del ponte e sue dipendenze per cui votavasi la somma di L. 4,200/m. abbia a sorpassare quella di 3 milioni, ben inferiore a quella di nove o dieci milioni, come piacque a qualche critico di affermare.

Varenza il 12 ottobre 1848.

*L'Ingegnere-Capo*  
L. ROVERE

Delle spese delle linee di STRADA FERRATA da Genova a Torino e da

a modificazione di quello proposto col

CATEGORIE SUI BILANCI			SPESE STRAORDINARIE	MONTARE DELLE SPESE	RIPARTIMENTO DELLE			
1847	1848	1849			1846	1847	1848	
			<b>LINEA DA GENOVA A TORINO</b>					
7								
8	7	7	Tronco da Genova a S. Pier d'Arena . . . . .	5,000,000	125,000	903,887	1,661,143	
9 1								
9 2	8	8	» da S. Pier d'Arena a S. Francesco del Chiapetto . . . . .	1,500,000	»	»	100,000	
9 3	9	9	» da S. Francesco del Chiapetto a Pontedecimo . . . . .	2,270,000	»	»	100,000	
9 4	10	10	» da Pontedecimo alla Galleria Armirotti . . . . .	1,706,908	»	177,889	372,411	
10	11	11	Galleria degli Armirotti . . . . .	528,242 89	91,737 49	91,737 49	218,831 62	
15	12	12	Tronco dalla galleria Armirotti a quella dei Giovi . . . . .	2,118,744	40,266 96	470,000	899,733 04	
12 1								
12 3	13	13	Grande galleria dei Giovi . . . . .	A) 11,283,403 36	876,991 16	1,727,216 54	1,048,666 66	
13	14	14	Tronco da Busalla all'abitato di Pieve . . . . .	769,000	»	»	100,000	
14	15	15	» da Pieve ad Isola del Cantone . . . . .	7,500,000	»	600,000	400,000	
15	16	16	» da Isola del Cantone a Maretta . . . . .	4,590,000	»	»	300,000	
16	17	17	» da Maretta a Rigoroso . . . . .	3,600,000	»	850,000	»	
17	18	18	» da Rigoroso a Serravalle . . . . .	1,063,260	»	623,062	440,198	
18	19	19	» da Serravalle a Novi . . . . .	1,929,391 63	372,190	1,234,317	322,884 63	
19			Massicciata per le due tratte da Rigoroso a Novi . . . . .	250,000	»	»	»	
20			Tronco da Novi alla Bormida . . . . .	810,453 52	408,366	B) 401,887 52	»	
21			» dalla Bormida ad Alessandria . . . . .	1,403,354 10	736,910	C) 669,444 10	»	
22			» da Alessandria a Solero . . . . .	1,564,129 83	499,325 07	D) 1,064,804 76	»	
23			» da Solero a Quarto . . . . .	2,953,250	747,110	E) 2,208,140	»	
24			» da Quarto a Villafranca . . . . .	3,028,501 46	1,397,885	F) 1,627,616 46	»	
25			» da Villafranca a S. Paolo . . . . .	4,156,594 82	1,510,500	G) 2,623,894 82	»	
26			» da S. Paolo a Truffarello . . . . .	1,770,297 33	783,500	986,997 33	»	
27			» da Truffarello a Moncalieri . . . . .	874,006 67	719,485	154,521 67	»	
28			» da Moncalieri a Torino . . . . .	1,428,838 88	714,419 44	714,419 44	»	
	20		Stazione di Torino . . . . .	1,923,500	»	450,000	947,719 58	
	21		» Moncalieri . . . . .	163,400 18	»	13,666 67	149,733 51	
	22		» Pessione . . . . .	196,000	»	13,666 67	180,333 33	
	23		» Villafranca . . . . .	M) 201,000	»	13,666 67	134,333 33	
	24		» Asti . . . . .	560,100	»	60,000	190,000	
	25		» Annone . . . . .	201,000	»	13,666 67	34,333 33	
	26		» Felizzano . . . . .	201,000	»	13,666 67	34,333 33	
	27		» Alessandria . . . . .	663,000	»	60,000	240,000	
	28		» Frugarolo . . . . .	201,000	»	13,666 67	34,333 33	
	29		» Novi . . . . .	353,000	»	80,000	100,000	
			» Serravalle . . . . .	176,000	»	»	»	
			» Arquata . . . . .	191,000	»	»	»	
			» Isola del Cantone . . . . .	191,000	»	»	»	
			» Ronco . . . . .	176,000	»	»	»	
			» Busalla . . . . .	191,000	»	»	»	
			» Pontedecimo . . . . .	191,000	»	»	»	
			» S. Francesco del Chiapetto . . . . .	176,000	»	»	»	
			» S. Pier d'Arena . . . . .	411,000	»	»	»	
			» Genova . . . . .	956,000	»	»	»	
33	30		Case dei cantonieri N.º 40 tra Torino e Novi . . . . .	168,000	»	»	40,000	
			» N.º 30 tra Novi e Genova . . . . .	126,000	»	»	»	
29	31		Traversine per la sezione da Torino a Novi . . . . .	2,020,591	500,000	1,396,460 80	874,130 20	
		19	» da Novi a Genova . . . . .	1,029,409	»	»	556,909	
	32		Id. Fondo di manutenzione . . . . .	K) 320,000	»	»	»	
<i>Da riportarsi</i> . . . . .				73,266,976 37	9,072,686 12	18,941,968 98	8,877,026 86	

**GENERALE**

**Alessandria al Lago Maggiore, col loro ripartimento sui bilanci del 1846 al 1853.**

Bilancio presentato pel 1849 il 1.° giugno 1848.

**SPESE DEGLI ANNI INPRAINDICATI**

**ANNO TAZIONI**

1849	1850	1851	1852	1853
1,058,474 »	800,000 »	451,526 »	»	»
200,000 »	600,000 »	600,000 »	»	»
500,000 »	1,000,000 »	870,000 »	»	»
194,560 »	962,548 »	»	»	»
128,935 99	»	»	»	»
434,847 50	575,896 50	»	»	»
1,867,781 24	3,000,000 »	2,762,747 76	»	»
525,000 »	534,000 »	»	»	»
1,402,820 »	3,000,000 »	2,097,180 »	»	»
700,000 »	2,000,000 »	1,590,000 »	»	»
374,288 59	1,400,000 »	1,075,711 41	»	»
»	»	»	»	»
»	»	»	»	»
»	280,000 »	»	»	»
»	»	»	»	»
»	»	»	»	»
»	»	»	»	»
»	»	»	»	»
»	»	»	»	»
»	»	»	»	»
»	»	»	»	»
»	»	»	»	»
»	»	»	»	»
»	»	»	»	»
»	»	»	»	»
»	»	»	»	»
»	»	»	»	»
»	525,580 45	»	»	»
»	»	»	»	»
»	»	»	»	»
»	81,000 »	»	»	»
»	310,000 »	»	»	»
»	181,000 »	»	»	»
»	131,000 »	»	»	»
»	365,000 »	»	»	»
»	131,000 »	»	»	»
»	405,000 »	»	»	»
»	»	87,500 »	88,500 »	»
»	»	95,000 »	96,000 »	»
»	»	95,000 »	96,000 »	»
»	»	87,500 »	88,500 »	»
»	»	95,000 »	96,000 »	»
»	»	95,000 »	96,000 »	»
»	»	87,500 »	88,500 »	»
»	»	205,000 »	206,000 »	»
»	»	475,000 »	481,000 »	»
»	128,000 »	»	»	»
»	»	60,000 »	66,000 »	»
»	»	»	»	»
472,500 »	»	»	»	»
»	160,000 »	160,000 »	»	»
7,669,207 32	16,313,924 95	10,989,665 17	1,402,500 »	»

- A) Nella somma di lire 11,283,405 56 vi sono comprese lire 1,870,874 56 stanziare nel 1846, 1847 pei pozzi e per le gallerie preparatorie.
  - B) Nella somma di L. 401,887 52 havvi compresa una maggiore spesa di L. 200,890 50 autorizzata con Decreto 31 marzo 1848 con economia sul fondo per le spese eventuali.
  - C) Nelle lire 669,444 10 è contemplata una maggiore spesa di L. 285,512 24 autorizzata con Decreto 22 gennaio 1848 con economia di egual somma sul fondo suddetto.
  - D) Nelle L. 1,064,804 76 sono comprese due maggiori spese, una di L. 352,170 59, l'altra di L. 213,509 11, autorizzata la prima con Brevetto 50 luglio 1847 con economia sulla categoria 53 Rotaie di ferro, e la seconda con Decreto 12 agosto 1848 senza compenso.
  - E) Nelle L. 2,208,140 figura una maggiore spesa di L. 544,000 autorizzata con Decreto 28 ottobre 1848 senza compenso.
  - F) Nelle L. 1,627,616 46 sono contemplate due maggiori spese, l'una di L. 754,804 07; l'altra di L. 215,500, autorizzata la prima con Brevetto 50 novembre 1847 senza compenso; e la seconda in corso d'autorizzazione.
  - G) Nelle L. 2,625,894 82 figurano due maggiori spese, una di L. 159,826 22 autorizzata con Decreto 24 ottobre 1848 con economia sul fondo Eventuali del Bilancio 1848: l'altra di L. 774,032 46 presumibile a saldo dell'impresa.
  - H) Nelle cifre per le stazioni di cui contro trovansi comprese varié maggiori spese di cui sarà chiesta a parte l'autorizzazione, sottoponendo all'approvazione i relativi progetti. — NB. La spesa per Asti fu già autorizzata con Decreto 29 settembre 1848.
- |                       |             |   |              |
|-----------------------|-------------|---|--------------|
| Villafranca . . . . . | L. 97,600 » | } | 1,525,800 18 |
| Asti . . . . .        | » 269,100 » |   |              |
| Annone . . . . .      | » 97,600 »  |   |              |
| Felizzano . . . . .   | » 97,600 »  |   |              |
| Alessandria . . . . . | » 341,300 » |   |              |
| Frugarolo . . . . .   | » 97,600 18 |   |              |
| Novi . . . . .        | » 325,000 » |   |              |
- I) La spesa totale delle traversine per le due sezioni rileva a L. 3,050,000, comè nel Bilancio 1848.
  - K) Il fondo contro notato, di cui nel Bilancio 1848, si trasporta al 1850-51.

**Delle Spese delle Linee di STRADA FERRATA da Genova a Torino e da**

*a modificazione di quelle proposte nel bilancio*

CATEGORIE SUI BILANCI			SPESE STRAORDINARIE	MONTARE DELLE SPESE	RIPARTIMENTO DELLE		
1847	1848	1849			1846	1847	1848
			<i>Riporto</i>	73,266,976 37	9,072,686 12	18,941,965 95	8,877,026 86
30	33	»	Ruotaie di ferro ed accessori pella sezione tra Torino e Novi	A) 6,950,511 95	800,000 »	6,150,511 95	»
»	»	20	Id. tra Novi e Genova	B) 3,000,000 »	»	»	800,000 »
32	34	»	Materiale fisso. Macchine pella sezione tra Torino e Novi	261,000 »	»	107,776 69	133,223 51
PARTE							
»	»	21	Id. tra Novi e Genova	204,000 »	»	»	»
31	35	»	Posa definitiva della strada (V. bilancio 1848) tra Torino e Novi	C) { 2,550,000 »	»	1,150,000 »	1,200,000 »
»	»	22	Id. tra Novi e Genova	{ 332,000 »	»	»	»
34	36	23	Locomotive	1,446,513 05	92,688 92	524,890 35	400,000 »
35	37	24	Vetture e vagoni	D) 2,273,390 91	»	600,000 »	»
			<b>LINEA DA ALESSANDRIA AL LAGO MAGGIORE</b>				
	38	25	Tronco da Alessandria alla galleria di Valenza	1,557,333 »	»	364,397 32	»
36	39	26	Galleria di Valenza	3,000,000 »	»	»	827,170 59
»	40	27	Tronco dalla galleria di Valenza al ponte sul Po	2,270,087 »	»	268,432 09	200,000 »
37	41	28	Ponte sul Po a Valenza	E) 5,257,351 82	570,000 »	1,855,260 »	1,700,000 »
»	42	29	Tronco dal Po a Sartirana	1,200,000 »	»	»	»
38	43	30	» da Sartirana a Mortara	1,620,000 »	»	»	»
39	44	»	» da Mortara a Vespolate	1,008,000 »	»	»	»
40	45	»	» da Vespolate a Novara	1,152,000 »	»	»	»
41	46	»	» da Novara a Momo	438,605 27	100,000 »	300,000 »	»
42	47	»	» da Momo a Revislate	729,000 »	»	»	»
43	48	»	» da Revislate al Lago Maggiore	1,152,000 »	»	»	»
»	»	»	Stazione di Valenza	241,000 »	»	»	»
»	»	»	» Sartirana	191,000 »	»	»	»
»	»	»	» Mortara	503,000 »	»	»	»
»	»	»	» Vespolate	191,000 »	»	»	»
»	»	»	» Novara	523,000 »	»	»	»
»	»	»	» Momo	211,000 »	»	»	»
»	»	»	» Veruno	191,000 »	»	»	»
»	»	»	» Arona	593,000 »	»	»	»
44	49	31	Ruotaie di ferro ed accessori pella detta linea	6,400,000 »	»	»	»
45	50	32	Traversine idem	1,890,000 »	»	50,000 »	962,500 »
»	»	33	Materiale fisso. Macchine, cioè cambiamenti di via <i>plates-formes</i>	224,000 »	»	»	»
»	»	34	Posa della strada	410,000 »	»	»	»
47	52	35	Spese eventuali per le due linee	F) 2,853,971 04	»	13,797 26	340,173 78
			<b>SPESE DIVERSE</b>				
»	51	»	Sistemazione delle sponde del Tanaro in Alessandria	351,400 »	»	»	351,400 »
46	»	»	Macchine pel perforamento delle Alpi Cozie	500,000 »	300,000 »	200,000 »	»
»	»	»	Prestito Taylor e Prandi	G) 750,000 »	500,000 »	»	250,000 »
»	»	»	Indennità alla Società Genovese per gli studi	H) 317,583 15	»	317,583 13	»
			<b>Totale</b>	128,789,723 50	11,435,345 04	50,624,614 72	15,461,494 56

Dal totale come sovra di L. 128,789,723 50 deducendo L. 1,918,983 13 montare dei quattro articoli di *spese diverse* estranee alle due linee di strada di cui si tratta, restano L. 126,870,740 37 le quali ripartite su 269 chilometri di strada danno per ogni chilometro la spesa di L. 460,486 0236.

**GENERALE**

Alessandria al Lago Maggiore, col ripartimento sui bilanci del 1846 al 1853.

presentato pel 1848 al 1.° giugno 1848.

**SPESE NEGLI ANNI INFRAINDICATI**

**ANNOTAZIONI**

1849	1850	1851	1852	1853
7,669,207 32	16,313,924 98	10,989,668 17	1,402,500 »	»
»	»	»	»	»
1,000,000 »	500,000 »	»	»	»
»	»	»	»	»
54,000 »	150,000 »	»	»	»
»	»	»	»	»
50,000 »	141,000 »	141,000 »	»	»
396,000 »	238,963 76	»	»	»
673,390 91	1,000,000 »	»	»	»
»	»	»	»	»
198,602 68	500,000 »	497,353 »	»	»
672,931 17	1,000,000 »	799,898 24	»	»
391,867 91	800,000 »	610,087 »	»	»
700,000 »	452,091 82	»	»	»
»	600,000 »	600,000 »	»	»
»	800,000 »	820,000 »	»	»
»	»	»	804,000 »	504,000 »
»	»	»	600,000 »	352,000 »
»	»	»	38,608 27	»
»	»	»	365,000 »	364,000 »
»	»	»	600,000 »	532,000 »
»	»	120,500 »	120,000 »	»
»	»	95,500 »	95,500 »	»
»	»	251,500 »	251,500 »	»
»	»	»	95,500 »	95,500 »
»	»	»	261,500 »	261,500 »
»	»	»	105,500 »	105,500 »
»	»	»	95,500 »	95,500 »
»	»	»	296,500 »	296,500 »
»	1,500,000 »	1,460,000 »	1,720,000 »	1,720,000 »
»	877,500 »	»	»	»
»	80,000 »	80,000 »	62,000 »	62,000 »
»	95,000 »	95,000 »	110,000 »	110,000 »
500,000 »	500,000 »	500,000 »	500,000 »	500,000 »
»	»	»	»	»
»	»	»	»	»
»	»	»	»	»
»	»	»	»	»
13,296,699 99	25,498,480 53	17,050,483 41	7,224,105 27	5,218,500 »

- A) A tantó ridotta la somma di Lire 7,282,682 52 del Bilancio 1847 stante l'economia autorizzata di L. 352,170 59 pel tronco da Alessandria a Solero.
- B) Id. quella di L. 3,450,000 prevista nel Bilancio 1848 stante il presumibile risparmio nella spesa.
- C) Il divario nella spesa di posa tra le due sezioni di strada deriva dal trovarsi contemplati nella 1.ª varii oggetti servibili pure per la 2.ª.
- D) Riducesi di L. 8,481 09 la spesa per le vetture prevista nel Bilancio 1848.
- E) Nella somma di L. 5,257,351 82 è compresa la maggiore spesa di lire 800,000 autorizzata con Decreto 24 ottobre 1848 senza compenso.
- F) Le L. 500,000 del 1846 si versarono come spese di meno (V. Stato C). Sulle L. 500,000 del 1847 ebbe luogo una economia di L. 285,312 24 pel tronco dalla Bormida ad Alessandria, ed altra di L. 200,290 80 pel tronco da Novi alla Bormida. — Sulle L. 500,000 del 1848 fu autorizzata una economia di L. 189,826 22 pel tronco da San Paolo a Villafrauca cat. 25 del bilancio 1847.
- G) Compreso un nuovo prestito di Lire 250/mi. in corso di autorizzazione.
- H) Spesa nuova autorizzata con Decreto 31 marzo 1848 al bilancio 1847 senza compenso.

Torino, 20 novembre 1848.  
Visto L'Intendente Generale  
BONA



delle spese di STRADA FERRATA da Torino a Genova e da Alessandria  
e di quelli presumibili a

DENOMINAZIONE SPESE STRAORDINARIE 1	IMPORTO DELLE SPESE 2	PAGAMENTI		ANNOTAZIONI 5
		FATTI A TUTTO OTTOBRE 1848 3	PRESUMIBILI A TUTTO L'ANNO 1849 4	
LINEA DA TORINO A GENOVA				
Tronco da Torino a Moncalieri . . . . . L.	1,428,838 88	1,294,550	134,288 88	
» da Moncalieri a Truffarello . . . . . »	874,006 67	758,495 99	115,510 68	
» da Truffarello a S. Paolo . . . . . »	1,770,297 53	1,517,273 01	253,025 52	(1) Risulterebbe un'economia di L. 200,000.
» da S. Paolo a Villafranca . . . . . »	4,136,394 82	3,175,760 71	962,634 11	(2) Comprese due maggiori spese, una di L. 159,928 cent. 22, l'altra di L. 714,032 46.
» da Villafranca a Quarto . . . . . »	3,025,501 46	2,808,373 84	217,127 62	(3) Comprese due maggiori spese, una di L. 754,804 cent. 7, l'altra presunta di L. 215,500.
» da Quarto a Solero . . . . . »	2,955,250	2,607,697 21	347,552 79	(4) Compresa una maggiore spesa di L. 344,000.
» da Solero ad Alessandria . . . . . »	1,364,129 85	1,488,193 11	175,956 72	(5) Comprese due maggiori spese, una di L. 352,170 cent. 59, e l'altra di L. 213,309 11.
» da Alessandria alla Bormida . . . . . »	1,405,354 10	1,259,057 71	166,296 39	(6) Maucherebbero poi L. 100,000 di cui sarà chiesta a suo tempo l'autorizzazione.
» dalla Bormida a Novi . . . . . »	810,423 52	886,465	223,988 52	
» da Novi a Serravalle . . . . . »	1,929,391 63	1,176,852 65	752,538 98	
» da Serravalle a Rigoroso . . . . . »	1,063,260	308,625	754,635	
» da Rigoroso a Maretta . . . . . »	3,600,000	124,288 59	1,000,000	
» da Maretta ad Isola del Cantone . . . . . »	4,590,000		1,000,000	Da appaltarsi.
» da Isola del Cantone all'Abitato di Pieve . . . . . »	7,500,000	402,820	2,000,000	
» dall'Abitato di Pieve a Busalla . . . . . »	769,000		435,000	Id.
Grande Galleria dei Giovi . . . . . »	11,285,403 36	2,520,655 60	3,000,000	
Tronco dalla Galleria dei Giovi a quella Armirotti . . . . . »	2,118,744	544,847 50	1,000,000	
Galleria degli Armirotti . . . . . »	528,242 59	288,023 07	240,219 52	
Tronco dalla Galleria Armirotti a Pontedecimo . . . . . »	1,706,908	144,560	600,000	
» da Pontedecimo a S. Franco del Chiapetto . . . . . »	2,270,000		400,000	Id.
» da S. Franco del Chiapetto a S. Pier d'Arena . . . . . »	1,500,000		300,000	Id.
» da S. Pier d'Arena a Genova . . . . . »	5,000,000	1,248,474	2,500,000	
Stazione di Torino . . . . . »	1,923,500	597,719 55	1,000,000	
» di Moncalieri . . . . . »	163,400 18	80,149 44	85,250 74	
» di Pessione . . . . . »	196,000	40,100	155,900	
» di Villafranca . . . . . »	201,000		150,000	
» d'Asti . . . . . »	560,100		250,000	
» d'Annone . . . . . »	201,000		50,000	
» di Felizzano . . . . . »	201,000		50,000	
» d'Alessandria . . . . . »	663,000		300,000	
» di Frugarolo . . . . . »	201,000		50,000	
» di Novi . . . . . »	553,000		150,000	
» di Serravalle . . . . . »	176,000			
» d'Arquata . . . . . »	191,000			
» d'Isola del Cantone . . . . . »	191,000			
» di Ronco . . . . . »	176,000			
» di Busalla . . . . . »	191,000			
» di Pontedecimo . . . . . »	191,000			
» di San Francesco del Chiapetto . . . . . »	176,000			
» di San Pier d'Arena . . . . . »	411,000			
» di Genova . . . . . »	956,000			
Case dei Cantonieri, N.° 40, tra Torino e Novi . . . . . »	168,000		40,000	
» N.° 30, tra Novi e Genova . . . . . »	126,000			
Traversine { Per la sezione da Torino a Novi . . . . . »	2,020,591	1,200,701 69	819,889 31	
» { da Novi a Genova . . . . . »	1,029,409		1,029,409	
Ferri { Per la sezione da Torino a Novi . . . . . »	6,950,511 93	2,432,018 10	4,498,493 83	
» { da Novi a Genova . . . . . »	3,000,000		2,500,000	
<b>Somma da riportarsi . . . . . L.</b>	<b>82,627,488 50</b>	<b>26,202,128 02</b>	<b>27,707,696 41</b>	

**GENERALE**

al Lago Maggiore coll'indicazione di pagamenti fatti a tutto ottobre 1848,  
tutto il prossimo anno 1849.

DENOMINAZIONE SPESE STRAORDINARIE 1	IMPORTO DELLE SPESE 2	PAGAMENTI		ANNOTAZIONI 5
		FATTI A TUTTO OTTOBRE 1848 3	PRESUMIBILI A TUTTO L'ANNO 1849 4	
<i>Riporto</i> . . . . . L.	82,627,488 30	26,202,128 02	27,707,696 41	
Materiale fisso - Macchine - Cambiamenti di via, ecc.	261,000 » 204,000 »	95,620 43	167,379 57 54,000 »	
Posa della strada	Per la sezione da Torino a Novi » da Novi a Genova » 1) 2,350,000 » 2) 332,000 »	1,081,743 29	1,268,256 71 50,000 »	(1) Compresa la massicciata (NB. trovasi ivi contemplata la spesa delle macchine per il taglio delle traversine e pella pressione dei cunei, oltre ad altri oggetti servibili pure per la sezione da Novi a Genova).
Locomotive	1,446,513 03	555,643 10	671,906 17	
Vetture e Vagoni	2,273,390 91	118,088 28	1,155,302 63	(2) Esclusa la massicciata contemplata nella spesa dei tronchi.
<b>LINEA DA ALESSANDRIA AL LAGO MAGGIORE</b>				
Tronco da Alessandria alla Galleria di Valenza	1,557,333 »	60,101 76	500,000 »	
Galleria di Valenza	3,000,000 »		1,200,000 »	
Tronco dalla Galleria di Valenza al Ponte sul Po	2,270,087 »	60,000 »	800,000 »	(3) Compreso L. 800,000 maggiore assegnamento autorizzato con Decreto del 24 ottobre 1848.
Ponte sul Po a Valenza	5) 5,257,351 82	3,724,333 19	1,100,903 99	
Tronco dal Po a Sartirana.	1,200,000 »			Da appaltarsi.
» da Sartirana a Mortara	1,620,000 »			Id.
» da Mortara a Vespolate	1,008,000 »			Id.
» da Vespolate a Novara.	1,152,000 »			Id.
» da Novara a Momo	438,605 27	120,760 35		Id.
» da Momo a Revislate	729,000 »			Id.
» da Revislate al Lago Maggiore	1,152,000 »			Id.
Stazione di Valenza	241,000 »			
» di Sartirana.	191,000 »			
» di Mortara	503,000 »			
» di Vespolate.	191,000 »			
» di Novara	525,000 »			
» di Momo	211,000 »			
» di Veruno	191,000 »			
» d'Arona	593,000 »			
Case de' Cantonieri				
Traversine.	1,890,000 »		1,012,500 »	
Ferri	6,400,000 »			
Materiale fisso. — Macchine, cioè cambiamenti di via, plates-formes, ecc.	224,000 »			
Posa della strada	410,000 »			
Locomotive	»			
Vetture e Vagoni	»			
(Sistemazione delle sponde del Tanaro (Alessandria)	351,400 »		351,400 »	
(A) Macchine pel perforamento delle Alpi Cozie	500,000 »	17,708 60		
Prestito Taylor e Prandi	750,000 »	500,000 »	250,000 »	(4) Compreso un nuovo prestito proposto di lire 250,000.
Indennità alla Società Genovese per gli studi, ecc.	317,583 13	317,583 »		
Spese eventuali per le due linee, stanziamenti del 1847-48 e 49	5) 853,971 04	13,797 26	840,173 78	(5) Le L. 500,000 del 1846 si versarono come spese di meno, e sulle L. 1,000,000 del 1847 e 1848 ebbe luogo una economia di L. 646,028 96 vedi (Tabella A).
<b>Totali</b> . . . . . L.	<b>123,219,723 50</b>	<b>52,845,529 26</b>	<b>37,129,519 26</b>	
(A) Montare dei quattro oggetti estranei alle due linee di strada ferrata.		835,291 60	601,400 »	
Residuansi i pagamenti per le due linee a L.		32,010,237 66	36,528,119 26	

Torino, il 20 novembre 1848.

Visto. *L'Intendente Generale*

BONA

sui fondi stanziati nei Bilanci di detti anni, e delle economie che si propongono di cui nella Tabella A annessa a lettera dell'

CATEGORIE DEI BILANCI		SPESE STRAORDINARIE	VERSAMENTI FATTI	
1848	1849		1846	1847
7	7	Tronco da Genova a San Pier d'Arena . . . . .	L.	"
8	8	" da San Pier d'Arena a San Francesco del Chiapetto . . . . .	"	644,508 04
9	9	" da San Francesco del Chiapetto a Ponte Decimo . . . . .	"	450,660 "
10	10	" da Ponte Decimo alla Galleria Armirotti . . . . .	"	337,894 "
12	12	" dalla Galleria Armirotti a quella dei Giovi . . . . .	"	"
13	13	Grande Galleria dei Giovi . . . . .	"	"
14	14	Tronco da Busalla all'abitato di Pieve . . . . .	"	100,000 "
15	15	" da Pieve ad Isola del Cantone . . . . .	"	"
16	16	" da Isola del Cantone a Maretta . . . . .	"	300,000 "
17	17	" da Maretta a Rigoroso . . . . .	"	"
20	"	Stazione di Torino . . . . .	"	"
23	"	" di Villafranca . . . . .	"	"
24	"	" d'Asti . . . . .	"	"
25	"	" d'Annone . . . . .	"	"
26	"	" di Felizzano . . . . .	"	"
27	"	" d'Alessandria . . . . .	"	"
28	"	" di Frugarolo . . . . .	"	"
29	"	" di Novi . . . . .	"	"
30	"	Case dei Cantonieri tra Torino e Novi . . . . .	"	37,333 34
32	"	Traversine. — Fondo di manutenzione . . . . .	"	"
33	20	Ferri. — Rotaie ecc. Sezione da Novi a Genova . . . . .	"	"
36	23	Locomotive . . . . .	"	"
37	24	Vetture e Vagoni . . . . .	"	"
38	25	Tronco da Alessandria alla Galleria di Valenza . . . . .	100,000 "	"
39	26	Galleria di Valenza . . . . .	"	827,170 89
40	27	Tronco dalla Galleria di Valenza al ponte sul Po . . . . .	"	"
41	28	Ponte sul Po a Valenza . . . . .	"	"
42	29	Tronco dal ponte sul Po a Sartirana . . . . .	"	"
43	30	" da Sartirana a Mortara . . . . .	"	600,000 "
44	"	" da Mortara a Vespolate . . . . .	"	150,000 "
45	"	" da Vespolate a Novara . . . . .	"	666,666 66
46	"	" da Novara a Momo . . . . .	"	"
47	"	" da Momo a Revislate . . . . .	"	666,666 67
48	"	" da Revislate al Lago Maggiore . . . . .	"	666,666 67
49	31	Ferri. — Rotaie di ferro ed accessori . . . . .	"	50,000 "
"	"	Prestito Taylor e Prandi — oltre le L. 500,000 . . . . .	"	"
52	35	Spese eventuali . . . . .	500,000 "	"
		Totale . . . . .	L.	1,244,508 04
				4,883,087 93

Visto l'Intendente Generale

BONA

**COME SPESE DI MENO**

ESERCIZI 1846 E 1847

sul Bilancio 1848 col nuovo riparto generale delle Spese delle STRADE FERRATE  
Azienda Generale del 20 novembre 1848.

ECONOMIE SUL BILANCIO 1848	MAGGIORI SPESE AL 1848	ANNOTAZIONI
310,000 »	»	Riduzione da L. 1,971,143 a L. 1,661,143.
»	»	
427,589 »	»	Id. da L. 800,000 a L. 372,411.
1,008,744 »	»	Id. da L. 1,608,477 04 a L. 599,733 04.
1,485,060 10	»	Id. da L. 2,533,726 76 a L. 1,048,666 66.
183,520 »	»	Id. da L. 283,520 a L. 100,000.
2,970,000 »	»	Id. da L. 3,370,000 a L. 400,000.
480,000 »	»	Id. da L. 780,000 a L. 300,000.
790,480 »	»	
525,580 45	»	Id. da L. 1,475,300 a L. 947,719 55.
»	46,600 »	Aumento da L. 87,733 33 a L. 134,333 33.
41,000 »	»	Riduzione da L. 231,000 a L. 190,000.
53,599 82	»	Id. da L. 87,733 15 a L. 34,333 33.
53,400 »	»	Id. da L. 87,733 33 a L. 34,333 33.
21,700 »	»	Id. da L. 261,700 a L. 240,000.
53,400 »	»	Id. da L. 87,733 33 a L. 34,333 33.
78,000 »	»	Id. da L. 178,000 a L. 100,000.
90,666 66	»	Id. sul 1848 da L. 130,666 66 a L. 40,000.
160,000 »	»	
1,052,500 »	»	Id. da L. 1,532,500 a L. 500,000.
263,963 76	»	Id. da L. 663,963 76 a L. 400,000.
1,681,872 »	»	
585,939 90	»	Id. da L. 669,493 10 a L. 527,170 59.
142,322 51	»	Id. da L. 599,900 a L. 200,000.
399,900 »	800,000 »	Autorizzata con Decreto 24 ottobre 1848.
100,000 »	»	
200,000 »	»	
50,000 »	»	
»	»	
38,605 27	»	
»	»	
»	»	
1,000,000 »	250,000 »	In corso d'autorizzazione.
»	»	
»	»	
14,247,643 47	1,096,600 »	

**DIMOSTRAZIONE PER L'ANNO 1848**

Dedotte le spese in aumento di L. 1,096,700 dal totale delle economie di L. 14,247,643 47, restano d'economia . . . . .	L. 13,151,043 47
Aggiungesi l'economia di L. 189,826 22 autorizzata sul fondo Eventuali 1848 pel tronco di San Paolo, spesa del 1847 (V. Tabella A) . . . . .	» 189,826 22
Id. il montare delle somme del 1848 secondo il nuovo riparto generale delle Spese (V. Tab. A) . . . . .	» 13,461,494 54
<b>Totale eguale alle somme stanziato nel Bilancio 1848 (Spese Straordinarie) . . . . .</b>	<b>L. 13,772,364 23</b>

TABELLA D

## STATO DELLE SPESE FATTE E DA FARSI

per la costruzione della STRADA FERRATA da Torino a Novi

INDICAZIONE DEI TRONCHI	PREZZO d' APPALTO	FONDI STANZIATI nei BILANCI 1846, 47 e 48	MAGGIORI SPESE		TOTALE colonne 2, 3, 4	PAGAMENTI FATTI a tutto ottobre 1848	PAGAMENTI PRESUMIBILI a compimento dei lavori	TOTALE della SPESA colonne 6 e 7
			Autorizzate	In corso di autoriz- zazione o presumi- bili				
	1	2	3	4	5	6	7	8
Tronco da Torino a Moncalieri L.	1,305,031 52	1,428,838 88	•	30,000 •	1,458,838 88	1,224,490 •	164,348 88	1,458,838 88
Id. Moncalieri a Truffarello •	718,085 33	874,006 67	•	•	874,006 67	758,495 49	115,511 18	874,006 67
Id. Truffarello a San Paolo •	1,400,627 59	1,770,297 33	•	•	1,770,297 33	1,317,273 01	453,024 32	1,770,297 33
Id. San Paolo a Villafranca •	2,499,000 •	3,202,526 14	159,826 22	774,032 46	4,136,394 82	3,173,760 71	962,634 11	4,136,394 82
Id. Villafranca a Quarto •••	1,556,987 37	2,055,197 39	754,804 07	215,500 •	3,025,501 46	2,808,373 84	217,127 62	3,025,501 46
Id. Quarto a Solero •••••	2,150,887 71	2,811,950 •	•	344,000 •	2,955,250 •	2,607,697 21	347,552 79	2,955,250 •
Id. Solero ad Alessandria ••	819,728 66	998,650 13	565,479 70	•	1,564,129 83	1,488,193 11	75,936 72	1,564,129 83
Id. Alessandria alla Bormida •	917,931 81	1,120,041 86	285,312 24	•	1,405,354 10	1,239,057 71	166,296 39	1,405,354 10
Id. Bormida a Novi •••••	499,568 19	609,563 02	200,890 50	•	810,453 52	586,465 •	223,988 52	810,453 52
<b>Totale ••••• L.</b>	<b>11,867,848 18</b>	<b>14,670,381 42</b>	<b>1,966,312 73</b>	<b>1,363,532 46</b>	<b>18,000,226 61</b>	<b>15,273,806 08</b>	<b>2,726,420 53</b>	<b>18,000,226 61</b>

**OGGETTO DELLA SPESA**

OGGETTO DELLA SPESA	PAGAMENTI FATTI a tutto ottobre 1848	PAGAMENTI PRESUMIBILI a compimento delle opere	TOTALE
Costruzione della Strada come sopra ••••• L.	15,273,806 08	2,726,420 53	18,000,226 61
Posa della Strada ••••• •	279,929 01	275,452 73	555,381 74
Id. Massiccata ••••• •	765,782 37	693,341 08	1,459,123 45
Id. Steconato ••••• •	35,000 •	200,494 81	235,494 81
Traversine ••••• •	1,174,591 09	845,996 91	2,020,591 •
Ferri. — Ruotaie, cuscinetti, caviglie •••••	2,432,018 10	4,498,493 83	6,930,511 93
Macchine. — Cambiamenti di via, ecc. •••••	93,620 44	167,379 56	261,000 •
Stazioni ••••• •	468,735 48	4,388,964 70	4,857,700 18
Case di Cantonieri ••••• •	•	168,000 •	168,000 •
Vetture e Vagoni ••••• •	213,265 45	26,670 46	239,935 91
Locomotive ••••• •	440,465 93	237,402 44	677,868 37
<b>Totale ••••• L.</b>	<b>21,177,216 95</b>	<b>14,228,617 05</b>	<b>35,405,834 •</b>
Per N. 100 Vetture e Vagoni di cui si sta preparando il Capitolato ••••• •	•	1,000,000 •	1,000,000 •
<b>Totale ••••• L.</b>	•	<b>15,228,617 05</b>	<b>36,405,834 •</b>

NB. Non sono calcolate L. 99,386 80 per le prime 4 Vetture-modello pagate nel 1846 sui Casuali.

Ripartita la somma totale di L. 36,405,834 per chilometri 111, estensione della linea da Torino a Novi, si avrà una spesa per cadun chilometro di L. 227,980 48 64.

Dall' Azienda Generale delle Strade Ferrate  
il 20 novembre 1848.

L' Intendente Generale  
BONA

**SPESE ORDINARIE**

Stato delle somme stanziare nei Bilanci 1846, 1847 e 1848 comprese le maggiori spese a parte autorizzate.

CATEG.	DENOMINAZIONE	1846	1847	1848	TOTALE
1	Personale — Ministero — Azienda — Direzioni di Sezione — Spese di cancelleria, ecc. . . . .	Δ) 186,478 34	Δ) 248,917 20	290,760	696,152 54
2	Stabilimento e manutenzione dei diversi uffici . . . . .	25,000	15,000	5,000	45,000
3	Istrumenti geodetici, libri, stampe, ecc. . . . .	25,000	25,000	15,000	65,000
4	Studi e sperimenti . . . . .	200,000	200,000	100,000	500,000
5	Combustibili e spese diverse . . . . .	"	50,000	60,000	110,000
6	Casuali . . . . .	250,000	250,000	250,000	750,000
	Totale . . . . .	656,478 34	788,917 20	720,760	2,166,152 54

Δ) Compresa una maggiore spesa di L. 41,478 34

Δ) Idem idem » 47,277 20

NB. Gli assegnamenti del 1846 rilevano a sole L. 656,478 34 essendosi portate fra le spese straordinarie alcuni articoli contemplati nel Bilancio di quell'anno per le spese ordinarie, cioè Ruotaie ed Accessorii L. 800,000, Traversine L. 80,000. — Totale L. 850,000.

**PAGAMENTI FATTI A TUTTO OTTOBRE 1848.**

CATEG.	DENOMINAZIONE	1846	1847	1848	TOTALE
1	Personale — Ministero — Azienda, ecc. . . . .	149,186 89	227,318 20	229,132 74	605,637 83
2	Stabilimenti e manutenzione uffici . . . . .	13,333 13	14,889 32	4,469 59	32,692 04
3	Istrumenti geodetici, libri, ecc. . . . .	9,859 73	7,504 43	2,283 98	19,648 14
4	Studi e sperimenti . . . . .	186,682 26	140,236 46	59,724 62	386,663 34
5	Combustibili, ecc. . . . .	"	"	3,824 15	3,824 15
6	Casuali . . . . .	111,164 03	70,181 46	38,432 03	219,747 52
	Totale . . . . .	470,228 74	460,119 87	337,867 11	1,268,212 72

Spese presumibili a tutto dicembre 1848 . . . . . 81,787 28

Totale a tutto il 1848 . . . . . 1,350,000

**RIEPILOGO**

SPESE ORDINARIE — Fondi assegnati nel 1846, 1847 e 1848. . . . . 2,166,152 54

— Pagamenti fatti e da farsi a tutto il 1848 . . . . . 1,350,000

Risultano di economia sui tre anni . . . . . 816,152 54

Visto Addì 20 novembre 1848.

L'Intendente Generale  
BONA

## STATO DIMOSTRATIVO

del movimento dei Viaggiatori e dei trasporti di bagagli nei mesi di settembre e ottobre 1848

DESTINAZIONI	VIAGGIATORI ORDINARI						MILITARI						TOTALE DEI VIAGGIATORI			TOTALE DELLE RISCOSSIONI PER MOVIMENTO DEI VIAGGIATORI			TRASPORTO di cani			BAGAGLI		TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI	
	1. <sup>a</sup> CLASSE		2. <sup>a</sup> CLASSE		3. <sup>a</sup> CLASSE		2. <sup>a</sup> CLASSE		3. <sup>a</sup> CLASSE		NUMERO	PREZZO	IMPORTO	NUMERO	PREZZO	IMPORTO	NUMERO	PREZZO	IMPORTO	NUMERO	PREZZO	IMPORTO	CHILOGRAMMI		SOMME RISCOSE
<b>SETTEMBRE</b> dalli 24, giorno dell'apertura, alli 30 detto mese.	Numero	Prezzo	Importo	Numero	Prezzo	Importo	Numero	Prezzo	Importo	Numero														Prezzo	
	631	80	520 80	1130	88	624 80	3017	30	903 40				30	18	4 80	4828	2081 90	4	30	1 20	589	2 46	2088 36		
	409	80	327 20	891	88	490 08	3190	30	957				40	18	6	4330	1780 25	2	30	60	40	50	1781 58		
TOTALI . . .	1060	848	848	2024		4114 88	6207		1862 40			70		10 30	9358	5832 18	6		1 80	429	2 96	3836 91			
<b>OTTOBRE</b> Da Torino a Moncalieri . Da Moncalieri a Torino .	Numero	Prezzo	Importo	Numero	Prezzo	Importo	Numero	Prezzo	Importo	Numero	Prezzo	Importo	Numero	Prezzo	Importo	Numero	Prezzo	Importo	Numero	Prezzo	Importo				
	3485	80	2786 40	6904	88	3707 20	22928	30	6878 40			476	18	71 40	33791	13535 40	88	50	17 40	873	14 80	13568 30			
	2704	80	2163 20	6270	88	3438 80	23307	30	6992 40			877	18	86 88	32838	12690 38	22	30	6 60	663	11 80	12708 45			
TOTALI . . .	6187	4949 60	13174	7283 70	46238	13870 80			187 98	1083	187 98	26223 78	80	24	26273 78	26	26273 78		1838	26	26273 78				



RELAZIONE

DELL'

AZIENDA GENERALE DELL'INTERNO

Sulle Proposizioni del Bilancio 1849

DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Quantunque dal ristretto per categoria in parallelo fra l'esercizio scadente, e quello per cui si fanno le nuove proposizioni annesse ad ogni bilancio, si rilevassero le causali ed annotazioni d'ogni articolo di spesa, tuttavia pel nuovo sistema d'esame cui vanno soggette, credesi opportuno nel rassegnare le proposizioni del Bilancio dipendente da codesto Dicastero pel prossimo 1849, di corredarle d'apposite circostanziate osservazioni, onde agevolare l'apprezzamento dell'allocazione di ogni spesa.

PARTE PRIMA

Spese ordinarie.

CAT. 1. — Ministero dei lavori pubblici.

Questa categoria composta del personale addetto al Ministero di questo nome, divisa in tanti articoli quanti sono gli individui al medesimo applicati, e di un altro articolo delle spese di ufficio, ammette quest'anno una forte diminuzione in seguito alla creazione del nuovo Ministero d'Agricoltura e Commercio le di cui attribuzioni erano disimpegnate da quello dei Lavori pubblici, ed al quale appunto è passata una parte del personale di questo, il quale resta quindi provvisoriamente fissato come è descritto nella categoria, e la spesa relativa in lire 78,500, cioè:

Stipendi degl'impiegati . . . . .	L. 89,900
Id. del commesso . . . . .	» 1,000
Paghe degl'invalidi . . . . .	» 2,400
Spese d'ufficio . . . . .	» 15,000

Le somme per gli stipendi e paghe sono giustificate dai rispettivi titoli di nomina, e l'altra portata per approssimazione a seconda dell'esperienza dei passati anni.

CAT. 2. — Azienda generale dell'Interno.

Come la precedente formasi la presente categoria del personale, e delle spese d'ufficio dell'Azienda, ma di più ha un altro articolo comprendente una somma a calcolo pel rimborso delle spese di posta a tutti gli uffici dipendenti dal Dicastero dei lavori pubblici, ecc. Tanto questa che le altre sono portate nella stessa somma che nell'anno scorso, ed egualmente giustificate, quest'ultime dall'esperienza, e quelle dai relativi Sovrani provvedimenti, quindi non occorre per esse alcuna osservazione, e proponesi perciò l'approvazione della medesima nella somma di lire 98,200, già approvata nel precedente bilancio.

CAT. 3. — Genio civile.

La pianta del personale di questo Corpo stabilita previamente con Patenti 20 aprile 1833 e modificata con R. Brevetto 30 gennaio 1836 e R. Patenti 20 luglio 1845 e 5 luglio 1845,

non soffri più alcuna variazione se non che l'Ispettore sovranumerario ingegnere-capo Mercalli a disposizione del Ministero, trovandosi fuori piana, si dovette portarlo fin dallo scorso anno, come aumento alla categoria suddetta, e così l'importo della medesima rimane fissato come nel 1848 nella somma di lire 215,400, ivi comprese le somme di lire 700 pella gratificazione all'aiutante ed assistenti incaricati della direzione del passaggio sul Moncenisio, e di L. 17,300 per le trasferte, pernottazioni ecc., somme queste dimostrate dall'esperienza strettamente necessarie.

CAT. 4. — Acque, ponti e strade.

In conformità delle disposizioni contenute nel R. Brevetto in data 29 febbraio 1840, e nelle relative istruzioni del 28 dicembre successivo, gli appalti per la manutenzione delle strade reali si compongono di due elementi, la provvista cioè della ghiaia che annualmente occorre, seco giunta la manutenzione delle opere d'arte entro i limiti fissati dai capitoli d'onere che reggono i rispettivi appalti; e la paga dei giornalieri in sussidio ai cantonieri per l'impiego della ghiaia, lo sgombrò della neve, del fango e della polvere.

Le somme di questi due oggetti si alligano distintamente in bilancio per approssimazione; cioè pel primo sulla base dei rispettivi contratti che vengono sempre stipulati a misura; e queste sono descritte sotto i numeri 1, 17, 35, 54, 73, 82, 95, 98 e 105: desse presentano un complessivo aumento di lire 8,122 50 a fronte delle previsioni del Bilancio 1848 prodotto dalla rinnovazione di alcuni appalti che vanno a scadere, sia nel corrente anno che nel venturo 1849.

Pel secondo le relative somme vengono iscritte sotto i numeri 3, 19, 37, 56, 75, 84, 93, 100 e 107, e queste danno in paragone di quelle stanziare nel bilancio 1848 un aumento in complesso di lire 11,550, per maggior numero di questi ravvisatosi indispensabile nelle provincie di Torino, Vercelli, Novara, Susa e Cuneo, onde attivare il più che possibile il nuovo sistema per le manutenzioni.

Oltre ai precitati due elementi havvi ancora quello relativo al salario dei cantonieri stabiliti sulle strade medesime il cui salario figura sotto gli articoli 2, 18, 36, 55, 74, 85, 94, 99 e 106, e presenta eziandio una differenza in più di L. 1,614 stante l'accrescimento della paga di alcuni di questi agenti nella provincia di Susa onde pareggiarla a quella che si corrisponde nelle altre provincie; e per l'aumento necessario per lo stabilimento d'un capo cantoniere nella provincia di Novi.

Per la manutenzione del selciato nelle traverse degli abitafi che fanno parte delle strade reali, si corrisponde alle amministrazioni comunali giusta il disposto dagli art. 33 e 34 del Regolamento 1.º d'acque e strade un annuo sussidio coi fondi del R. Erario, ragguagliato alla spesa che richiederebbsi per la manutenzione d'un egual tratto di strada fuori dell'abitato.

Quest'articolo di spesa trovasi descritto sotto i numeri 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 per la strada reale di Milano; 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, per quella di Piacenza; 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 per quella di Francia; 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 per quella di Nizza; 76, 77, 78, 79, 80 e 81 per quella di Genova; 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 e 92 per quella del Sempione; 96 e 97 per quella di Fenestrelle; 101, 102, 103 e 104 per quella di Ginevra; 108, 109, 110, 111, 112, 113 per quella di Levante.

L'aumento complessivo di lire 1,081 40 fatto compenso della minor annualità in lire 1 10 concessa alla città d'Aix, in paragone della spesa stanziata pel 1848, è prodotto dall'annualità

proposta in favore della città di Novara per la manutenzione del selciato di quelle vie che fanno parte delle strade reali di Milano e del Sempione.

Alle osservazioni come sovra emesse in ordine agli articoli di questa categoria, i quali per la loro identità d'oggetto potevano essere collettivamente trattati, rimangono ora alcuni cenni sui pochi altri d'una natura speciale, i quali richiedono perciò particolari schiarimenti.

Quest'articolo si riferisce alla provvista del combustibile pel fuocaggio alle case di ricovero sul Montecenisio, e si compone di due distinte somme, cioè quella di L. 893 57 per annualità ai Comuni di Venaus e Novalesa per la vendita del taglio di annue 226 tese di legna della selva di Saluroglio di loro spettanza; e quella di lire 6,991 90 dovuta al signor Richard pel taglio di quella, suo spaccamento e trasporto dalla selva ai diversi ricoveri a mente del contratto con questi stipulatosi il 17 maggio 1847.

La somma stanziata per quest'oggetto è pari a quella approvata pel corrente esercizio.

La spesa di cui è oggetto quest'articolo, eguale a quella allodata nel Bilancio 1848, si riferisce all'indennità dovuta in annue lire 16 50 al signor conte Edoardo Rignon per occupazione di sei tavole di terreno in una delle sue proprietà in prossimità di S. Salvario lungo la strada reale di Nizza, onde stabilirvi un magazzino per deposito della ghiaia necessaria alla manutenzione di detta strada.

Questo terreno, essendo vincolato a fidecommissio, si è convenuto in corrispettivo di tale occupazione l'annualità suindicata.

Anche sul colle di Tenda esistono varie case ad uso di ricovero sia pei cantonieri che pei viaggiatori in occorrenza di intemperie, alle quali si provvede coi fondi del Regio Erario il necessario combustibile.

Essendosi nel corrente anno dovuto rinnovare l'appalto per la provvista di tale combustibile sul prezzo di lire 2,010 stanziato nel Bilancio 1848, desso andò deserto in vista della modicità del prezzo a questo assegnata.

Per la qual cosa l'Ingegnere-capo della Divisione amministrativa di Cuneo propose di aumentare tale spesa sino alla concorrente di lire 2,480, sulla quale, aprendosi un nuovo appalto, si spera di potersi rinvenire qualche oblatore.

A questa s'aggiunge l'indennità dovuta agli assistenti e cantonieri pel loro fuocaggio stata autorizzata con Regio Brevetto delli 11 agosto 1835 in annue lire 480, la quale venne poscia ridotta a lire 450, stante la riduzione posteriormente all'emanazione del precitato Sovrano provvedimento fattosi del numero dei cantonieri su quel colle.

Quest' articolo presenta pertanto un aumento di lire 470 paragonato colla spesa per tale oggetto stanziata nel Bilancio 1848.

Oltre le case inservienti di ricovero sul colle di Tenda di spettanza del Governo, havvene ancora altre due destinate allo stesso uso di proprietà dei signori Raibaut e Déguillicu, per le quali si corrisponde loro l'annua pigione di lire 60 in forza del contratto da essi passato il 29 marzo 1829 approvato dal Consiglio di Finanze in data del 12 maggio successivo.

Le spese di Direzione e manutenzione di questo canale furono stabilite colle Regie Patenti delli 11 ottobre 1821 come infra, cioè:

Stipendio d'un Ingegnere idraulico . . .	L. 1,200
Id. d'un Ingegnere preposto . . .	» 900
Altre spese annuali occorrenti per detto canale . . .	» 1,100
<b>Totale . . .</b>	<b>L. 3,200</b>

A termini dell'art. 11 delle citate Regie Patenti la Civica Amministrazione di Torino concorre in questa spesa per annue lire 960, il rimanente è a carico dei Dicasteri di guerra e delle finanze; si l'una che gli altri devono farne l'opportuno versamento nella cassa di questa Azienda; quindi lo stanziamento all'uopo fatto a quest'articolo.

Con questo fondo il Governo, a modo d'incoraggiamento, viene in soccorso di quelle provincie che meglio s'adoperano con sacrifici pecuniari per aprire nuove vie di comunicazione, e perfezionare le già esistenti, con profitto del generale commercio.

Affine d'ovviare a che questa categoria avesse nel 1849 a subire un aumento, si limitò l'assegnamento per le spese eventuali a sole lire 60,503 43, e così con una diminuzione di lire 22,837 90 in paragone di quello per lo stesso oggetto alligato nel Bilancio 1848.

CAT. 5. — Belle Arti.

Nello scorso anno, alla categoria *Arti e Scuole di Chimica e di Meccanica* passata nel Bilancio dell'agricoltura e commercio all'articolo 3 *Altre spese*, era portata una somma di lire 34,000 per essere distribuita previa sempre speciale Sovrana disposizione a seconda dei casi per incoraggiamento agli studi teorici ed alle arti.

Questa somma venne ripartita fra i due bilanci in parti eguali, cioè lire 17,000 per caduno.

Le lire 17,000 così conservate per questo bilancio formano l'oggetto della presente categoria.

L'ottimo fine per cui sono stanziate, in questi tempi massime di civile progresso, giustificano la convenienza della proposta allocuzione.

CAT. 6. — Telegrafi.

Nel marzo 1848 il Ministero dei lavori pubblici aveva ordinato il pronto stabilimento di una linea telegrafica da Torino al confine Lombardo, e poco dopo quello delle diramazioni su Piacenza e Genova.

In esecuzione di questa disposizione furono erette e trovansi già in esercizio, per la linea principale, le stazioni di

1. Torino
2. Pino
3. Albugnano
4. Tribocco
5. Ottiglio
6. Lu
7. Montecastello
8. Alessandria
9. S. Giuliano
10. Tortona
11. Muriasco
12. Casteggio
13. Cava cui si è già riconosciuto il bisogno di aggiungere la
14. tra quelle di Casteggio e Cava che non sono sempre fra loro visibili.

Per la diramazione di Piacenza quelle di

1. Montebruciatto
2. Ziano
3. Montebolzone
4. Piacenza,

E per quella di Genova in corso di costruzione le stazioni di

1. Castellazzo
2. Castelferro
3. Montemesima

4. Bocchetta
5. Forte delle Tanaglie
6. Genova.

Benchè di recente costruzione, tuttavia è verosimile che tanto le macchine telegrafiche, quanto i casotti delle stazioni abbisognino nel corso del 1849 di qualche perfezionamento o riparazione, massimamente perchè costituite in massima parte di legno o di altro materiale di più facile deterioramento, e perciò in assenza di quegli altri dati più positivi che potrebbero ricavarsi dall'esperienza, si è creduto opportuno di stanziare per questo primo anno la somma di lire cento per ogni stazione, e così per le 24, lire 2,400 che si calcolarono approssimativamente necessarie per la manutenzione dell'intera linea e sue diramazioni pendente il 1849.

**CAT. 7. — Caserma dei Carabinieri Reali.**

Con R. Brevetto 9 settembre 1823, la città di Torino, a di cui carico era la prestazione del locale per quartiere di quest'arma che in provincia è a carico delle provincie, venne esonerata da questo peso per agevolarle i mezzi di sopporre alla spesa della costruzione del ponte sulla Dora, e venne addossato al Governo che lo stabilì nel locale demaniale dell'antico collegio delle Provincie.

La spesa di cui si tratta in questa categoria consiste in quella necessaria per la manutenzione dei tetti e pavimenti in cotto, che per maggior semplicità di contabilità venne appaltata per Atto 13 dicembre 1841 debitamente approvato a Boffa Pietro per lire 890, e quella necessaria per le riparazioni d'ogni genere che occorrono nel corso dell'anno, per la quale si propone, come nei passati anni, la somma a calcolo di lire 5,110, che è la media della spesa effettiva che s'incontra.

E sebbene tanto per questa, quanto per quelle contenute nelle quattro categorie successive relative alle carceri, fosse desiderabile un qualche calcolo preventivo per giustificare con qualche appagamento le proposizioni, egli è da osservare che, trattandosi di molte e minute riparazioni da eseguirsi nel corso dell'anno, ed imprevedibili nel principio, non si possono perciò portare per le medesime che somme a calcolo.

Così giustificate le proposizioni, lo stanziamento delle lire 6,000 di cui consta questa categoria, vuole essere ammesso per intero.

**CAT. 8. — Carceri giudiziarie.**

Per effetto del R. Decreto 12 aprile 1848 i Tribunali da cui dipendono ed hanno la loro denominazione le carceri avendo preso altro nome, ne viene in conseguenza che anche queste devono seguire la stessa sorte. D'altronde la denominazione di carceri giudiziarie che si sostituisce a quella di carceri senatorie e prefettorie a questa categoria è più consentanea alla sua vera destinazione, giacchè essa comprende le riparazioni di tutte indistintamente le carceri giudiziarie.

La somma di lire 40,000 che si propone è quella stessa già autorizzata nel precedente bilancio, e riconosciuta necessaria dietro l'esperienza dei passati anni, e, visto il numero, la vastità e la natura degli edifici cui essa è destinata.

**CAT. 9. — Carceri di polizia.**

Della stessa natura sono le proposizioni contenute nella presente categoria, e stabilita pure dietro l'esperienza dei passati anni; ma dappoichè si è creduto conveniente di separare, come si è fatto nel precedente bilancio, ed aprire una categoria ap-

posita per ogni specie di carceri, si crede opportuno di conservare anche per quest'anno per le carceri dipendenti dalla Polizia che sono le seguenti: — *Prigioni di Stato d'Ivrea e Fenestrelle — Ergastolo presso Torino — Casa di Reclusione in Saluzzo — e Casa di Reclusione succursale in Gavi* — la stessa somma di L. 8,000.

**CAT. 10. — Correzionale, industriale, Agricola.**

Nella stessa circostanza delle precedenti trovandosi lo stabilimento di cui in questa categoria, nulla hassi ad aggiungere a quanto si è detto, se non che la tenuità della somma di lire 3,000 proposta eguale a quella del precedente Bilancio per un sì vasto edificio, non ammette dubbio sulla necessità della sua ammissione.

**CAT. 11. — Penitenziarii e Carcere centrale delle donne a Pallanza.**

La somma di L. 10,000 proposta per le opere di riparazioni occorrenti ai tre penitenziari d'Alessandria, Oneglia e Fossano, ed al carcere centrale delle donne a Pallanza, si ravvisa ben tenue in confronto dei bisogni che possono emergere nel corso dell'anno in quattro vasti edifici come sono i sunnominati, ma venne così stabilita dietro a dispaccio del Ministero dei Lavori Pubblici 27 aprile ultimo, col quale si prescriveva appunto la riduzione a tal somma di quella proposta nel bilancio 1848 testè approvato.

**CAT. 12. — Pensioni di riposo e Sussidii annui.**

Le spese comprese in questa categoria sono prodotte dalle pensioni di riposo e sussidii annui soliti accordarsi dal Governo agli Impiegati ed agenti delle Amministrazioni dipendenti dal Dicastero dei Lavori Pubblici, od alle loro vedove per equità o commiserazione in riguardo ai loro servizi.

L'entità di questa categoria è diversa per ogni anno a seconda della cessazione di pensioni attive e della concessione di nuove.

Nel bilancio di cui si tratta esse figurano in numero di 99, ammontanti a lire 64,605 02 esistenti all'epoca della formazione del medesimo, dopo dedotte quelle che per la loro natura dovettero passare al nuovo bilancio dell'Agricoltura e Commercio, ed ognuna di esse è giustificata dalla Sovrana Provvisione annotata a fianco.

NB. Con Dispaccio in data 15 novembre corrente il Ministero dei Lavori Pubblici trasmetteva a questa Generale Azienda una dichiarazione di S. E. il conte e cav. Des-Ambrois, portante cessione di un terzo della di lui pensione di lire 9,000 (di cui al numero 41 della presente categoria) a favore del R. Erario, cosicchè il totale montare di questa categoria puossi considerare come ridotto a lire 63,605 02.

**CAT. 13. — Pensioni, Trattenimenti e maggiori assegni.**

La denominazione istessa di questa categoria indica la natura e l'origine delle spese di cui in essa, e d'altronde anche esse sono tutte giustificate dai rispettivi Sovrani provvedimenti di concessione.

Quindi non occorre alcuna maggiore spiegazione intorno ad essa, e basterà l'accennare che ammonta in totale a lire 7,500 per n.º 12 fra pensioni, trattenimenti e maggiori assegni esistenti all'epoca della formazione del Bilancio, anche dopo dedotta la parte passata al Bilancio dal nuovo dicastero d'Agricoltura e Commercio.

CAT. 14. — *Spese casuali.*

Nell'esercizio 1848, primo in cui l'Amministrazione dei Lavori Pubblici trovasi divisa da quella dell'Interno, erasi proposto per fondo di riserva per far fronte alle spese occorrenti nel corso dell'anno una somma di lire 30,000, come quella che per approssimazione si ravvisava proporzionata alle esigenze delle eventualità cui va soggetta quest'Amministrazione, salvo a stabilirla negli anni successivi in quella più giusta proporzione dimostrata dall'esperienza; ma il superiore Dicastero, con suo Dispaccio 27 aprile ultimo, mandò ridurla a sole lire 22,500.

Ma l'esperienza de' scorsi mesi avendo dimostrato l'assoluta sua insufficienza, si dovette aumentarla almeno fino a lire 30,000, di cui si conservano pel presente lire 20,000.

## PARTE SECONDA

*Spese straordinarie.*CAT. 15. — *Acque, Ponti e Strade*

## STRADA REALE DI MILANO.

Art. 1, 7, 9, 12. — Lo sviluppo preso da alcuni anni a questa parte dal commercio produsse un maggior consumo del materiale assegnato per la manutenzione delle strade, segnatamente di quelle reali di Milano, Piacenza, Francia e Nizza discorrenti nella provincia di Torino.

All'oggetto di prevenire ulteriore deperimento, l'Ingegnere Capo propose una straordinaria provvista di ghiaia, ravvisatasi strettamente indispensabile onde conservarne il suolo in buono stato.

Per la qual cosa si propone la spesa a ciascuna di esse strade relativa, di cui ai numeri 1, 7, 9 e 12 di quella categoria.

Art. 2. Il ponte sul torrente Malone attraversante la strada reale di Milano nella provincia di Torino, stato costruito da ben vent'anni a questa parte, fu conservato finora con non gravi spese.

Ora trovasi nella condizione particolare d'un'impalcatura totalmente deperita, avvenendo ben soventi che per rottura del tavolato s'affonda il selciato e rimangono così in pericolo i viandanti.

Per assicurare il transito al carreggio, ed evitare disgrazie che ponno compromettere la sorte e la vita delle persone, si propone in quest'articolo l'assegnamento della spesa necessaria per la riforma dell'intero tavolato in quest'edificio, stata peritata alla complessiva somma di lire 10,000.

Art. 3. Dappoichè venne intrapresa la costruzione della strada ferrata da Torino a Genova, il tratto di strada reale di Milano compreso tra S. Germano ed il ponte sul Cervetto andò soggetto a ragguardevoli degradazioni atteso l'aumento di transito e specialmente pel trasporto dei molti e gravi massi che dalle cave della Balma, provincia di Biella, si conducono sul luogo dei lavori.

Per andare al riparo di questi guasti, l'Ingegnere-capo di Vercelli compilava la perizia relativa ad un ricarico di ghiaia resosi indispensabile per tre anni consecutivi, 1848, 1849 e 1850, il quale depurato dal ribasso ottenutosi per la manutenzione del tratto di strada in discorso, rileva alla somma di annue lire 9,900.

Nel Bilancio 1848 essendo stato approvato un tale assegna-

mento, quello relativo all'anno 1849 forma l'oggetto di questo articolo.

Art. 4. Il sempre crescente movimento commerciale per cui veniva raddoppiato il carreggio sul tratto di strada reale di Milano tra Rocca di Cigliano e S. Germano, aveva dimostrata la necessità di aumentare nella perizia pel rinnovamento della sua manutenzione, il cubo di ghiaia occorrente onde andar al riparo delle degradazioni cui andava più soggetto; tuttavia essendosene diminuito per ragione di economia il quantitativo proposto, si manifestò nel suolo del predetto tratto di strada un sensibile deperimento.

All'oggetto di rimetterlo in uno stato di lodevole carreggio l'Ingegnere-capo di Vercelli propose un ricarico di ghiaia, il quale da apposita perizia rileva alla somma di lire 4,436 85 già depurata dal ribasso proporzionale a quello ottenutosi all'asta per la manutenzione di cui si tratta; locchè forma l'oggetto dell'assegnamento apposto a quest'articolo.

Art. 5. Il tratto di strada reale di Milano che scorre davanti al luogo detto Cascine di Strà oltre ad essere altimetrico, trovasi da un lato fiancheggiato dal Regio Naviglio d'Ivrea.

Le numerose mandre di bovine di quell'abitato abbeverandosi in quelle acque, degradano ognora sì la scarpa di quell'alveo che la sovrastante banchina della strada, senza che si possa porre riparo ad un tale inconveniente perchè riesce impossibile il sopprimere il formatosi vasto ed informe abbeveratoio, di cui quel Comune fa uso da tempo immemorabile.

Per parare a siffatti danni ed al pericolo della troppa vicinanza del Naviglio dove sovente accadono disgrazie alli viaggiatori, l'Ingegnere-capo di Vercelli compilò la perizia delle opere relative alla sistemazione del detto tratto di strada rilevante alla somma di lire 14,700 state proposte a quest'articolo.

Art. 6. Per riparare la vivissima corrosione che intaccava la sponda destra del torrente Agogna, a ritroso del ponte detto di Santa Marta, si costrusse nel 1845 tre pennelli in legnami.

Trovansi ora i suddetti ripari considerevolmente degradati e minacciati di distruzione in caso di escrescenza d'acque; quindi rimarrebbero senza difesa il ponte e la strada d'accesso.

Per antivenire a simile danno, l'Ingegnere-capo di Novara propose con apposita perizia di porre in opera i prismi che a quest'effetto furono costrutti sino dall'anno 1846 per cui si stanziò a quest'articolo l'occorrente spesa di lire 4,000.

## STRADA REALE DI PIACENZA

Art. 8. Non ostante le gravi spese sinora sostenute onde mantenere un libero e comodo carreggio sulla strada Reale di Piacenza d'Asti, la medesima continua sempre ad esigere successive spese per ripararla in modo che non ne venga intercetto il passo nei tempi di lunghe piogge.

Laonde studiatisi attentamente il sistema di ristaurazione permanente che parso sarebbe il più conveniente nell'interesse sia della strada che del Regio Erario, fu preferito dalle persone dell'arte quello d'una generale definitiva sistemazione del suolo stradale.

Il progetto di questa sistemazione la cui spesa rileva alla complessiva somma di lire 525,386 52 fu approvato in massima dal Congresso permanente, mediante però alcune lievi modificazioni.

Non potendosi in un solo bilancio stanziare sì ingente spesa, si propone pel 1849 la somma di lire 150,000 in conto dell'importare della spesa occorrente per la sistemazione del primo tratto di questa strada compreso tra il limite della provincia

di Torino e la rampa di Dusino, la quale, come dal progetto parziale che sarà fra breve allestito a seconda dei suggerimenti del Congresso permanente, rileva alla somma di lire 195,724 80.

Quantunque questa proposizione non sia corredata dal relativo progetto, si spera che sarà per essere ammessa, essendo ben noto all'autorità superiore il bisogno di quell'opera.

#### STRADA REALE DI FRANZIA.

Art. 9 bis. — Le piene prodotte nel torrente Arc e suoi affluenti dalle straordinarie piogge cadute nei mesi di giugno e luglio ultimi scorsi, cagionarono non pochi e gravi danni a questa strada nella provincia di Moriana, per cui si ebbe a soffrire l'assoluta intercettazione del passo perfino alle persone a piedi.

Provvisoriamente intanto per la provvisoria apertura del medesimo; si dovette pur anche pensare istantaneamente al restauro della strada ed edifici lungo la medesima, pel quale l'ingegnere della provincia presentò apposita perizia rilevante a lire 83,832 87. Una parte delle opere trovansi già in corso di esecuzione attesa la sua massima urgenza, ed il rimanente sarà eseguito tosto che lo permetterà il tempo nella veggente primavera. La proposizione pertanto che si fa delle lire 80,000 di cui in questo articolo, essendosi giustificata, sperasi non ammetterà eccezioni.

Art. 10. — Attesa la rovina del ponte sul torrente Arc detto d'Argentina, si provvede pel varco di quel torrente mediante la costruzione di un ponte provvisorio.

Quantunque abbiasi fiducia che quest'edificio possa sussistere sino all'anno 1850, tuttavia rendesi urgente di poter appaltare le opere relative alla costruzione del ponte stabile; affine di aver campo di lasciar stagionare i legnami occorrenti; l'ingegnere della provincia di Moriana propose e quest'Azienda stanziò a questo articolo la somma all'uopo peritata di lire 24,736 29.

Art. 11. — Con Regio Brevetto del 19 maggio 1846 venne autorizzato l'appalto della sistemazione del tratto della strada reale di Francia tra il ponte d'Alton e la rampa della Maladière nella somma di lire 1,898,444 71, determinando che si dovesse far fronte alla relativa spesa, cioè cogli stanziamenti fatti sino a tutto il 1846 in lire 455,000 con quello di lire 360,000 annue sui Bilanci 1847 e 1848, e per la rimanente somma, visto l'esito degli incanti, su quello del 1849.

Quest'opera essendo stata con atto del 12 settembre 1846 appaltata per la complessiva somma di lire 1,867,205 11, ne segue che lo stanziamento riferibile all'esercizio 1849 rileva alla somma di lire 392,205 11 di cui è oggetto in questo articolo.

#### STRADA REALE DI NIZZA.

Art. 13. — Già sin dall'anno 1842 il vetusto ponte sul Po oltre Carignano, sulla strada reale di Nizza, manifestava imminente pericolo di rovina, però a forza d'ardite ed ingegnose riparazioni, coll'adottare mezzi particolari di consolidamento, si giungeva ad assicurarne la stabilità ed a prolungarne l'esistenza; quindi nel 1843 un appaltatore responsabile si assunse l'incarico di mantenerlo sino al 1853, con patto di rimanerle a tale epoca padrone di tutti i materiali del ponte istesso, e di poterlo demolire per usarne a piacimento.

L'Amministrazione pertanto spossessandosi d'un oggetto divenuto per essa oneroso, e mirando a guadagnare con un contratto certo quanto tempo le era indispensabile per provve-

dere al bisogno, si poneva nell'assoluta necessità d'edificare un nuovo ponte prima del termine invariabilmente fissato.

Le conseguenze d'un ritardo porrebbero nel bivio di riscattare il vecchio ponte onde sostenerlo ancora, ovvero di rinunciare al passaggio stabile per crearne uno provvisorio; nel primo caso, una ingente spesa nell'acquisto d'un oggetto di pochissimo valore intrinseco, ed una spesa ben maggiore in ristauri di lieve durata; nel secondo, oltre i danni che soffrirebbe il commercio, si accumulerebbero gli inconvenienti per un passaggio reso incomodo, dopo che per tanti anni fu conservato sufficiente e lodevole.

Infatti, dall'accelerare la costruzione del nuovo edificio si diminuisce la durata del pericolo d'incontrare ingenti spese, poichè malgrado il contratto di manutenzione, la rovina del ponte per cagione d'una piena straordinaria sta sempre a carico dell'Amministrazione, e la possibilità d'una rovina non è fuori di probabilità per la decrepitezza dei sostegni che supportano il ponte.

Le premesse circostanze consigliarono la compilazione del progetto per la costruzione d'un nuovo ponte, la spesa del quale, come da apposita perizia, rileva alla somma di lire 400,000.

Furono stanziati a questo articolo lire 50,000 onde avere motivo nel 1849 di poter aprire gl'incanti, colla riserva di ripartire la rimanente sui bilanci successivi.

Art. 14. — La straordinaria piena del torrente Vermenagna occorsa nei primi giorni di ottobre 1846 distrusse totalmente il ponte in legname con spalle in maratura esistente su quel torrente insieme ad un lungo tratto di strada d'accesso d'ambo i lati d'esso ponte.

Tale disastroso avvenimento rendeva indispensabile la ricostruzione d'un nuovo edificio e dei tratti di strada stati subissati; si è pensato però che, ove si volesse quello ricostruire nel primitivo sito, si correrebbe pericolo che venisse di nuovo distrutto, come già accadde altre volte per la viziosa direzione della concorrente rispetto alla di lui disposizione, sia per una valanga che suole talvolta precipitarsi sopra dal sovrastante monte.

È inoltre da notarsi che la strada attuale trovansi in un'infelicitissima settentrionale posizione, per cui ne è malagevolissimo il transito per vari mesi dell'anno.

Le sopra esposte circostanze consigliarono l'ingegnere-capo di Cameo a studiare un progetto per la ricostruzione del ponte in sito inferiore ed assai più sicuro, e di trasportare la strada sulla destra sponda del torrente, ove la sua esposizione riesce assai migliore, ed ove, per la natura della sponda, per la massima parte di roccia, la ripara dagli insulti del torrente.

L'eseguimento di queste opere è della massima urgenza, mentre dall'epoca dell'avvenuto disastro in poi si passa per un lungo tratto nei greti di Vermenagna, non essendovi più strada, ed il torrente si varca sur una rozza e stretta palancola così debolmente costrutta, che ad ogni minima piena può essere facilmente esportata ed intercettata in tal modo affatto le comunicazioni.

La perizia delle progettate opere rileva alla complessiva somma di lire 161,000 la quale forma l'oggetto di questo articolo.

Art. 15. — Allorquando nel 1842 si eseguivano le riparazioni occorrenti al ponte sul Varo, detto di San Lorenzo, in seguito ai danni arrecativi dalle piene di quel fiume avvenute nell'anno precedente, si credette opportuno, per maggiore guarentigia dell'edificio, di operare il rialzamento delle prime travate a cagione della tendenza del fiume d'interrire sulla sponda sinistra, nelle vicinanze del ponte.

Ora, occorrendo altre opere di ristaurazione al detto ponte, l'ingegnere-capo propose eziandio il rialzamento di ventitré travate successive alle prime come sovra già rialzate.

La spesa a quest'uopo necessaria rileva alla somma di lire 31,000, in conto della quale, trovandosi già nel Bilancio 1847 stanziate lire 22,000, si alligano a questo articolo le rimanenti lire 9,000 onde formare il saldo delle progettate opere il cui appalto è in corso.

**STRADA REALE DI GENOVA.**

Art. 16, 17 e 18. — L'esperienza degli anni scorsi dimostrò ad evidenza che l'annua dote di ghiaia assegnata dai rispettivi contratti per la manutenzione della strada reale di Genova, discorrente nelle provincie di Novi e di Genova, non è assolutamente sufficiente a mantenere in buon istato il suolo stradale, massime nell'invernale stagione. Per locchè i signori ingegneri delle due predette provincie proposero pel 1849 un aumento di ghiaia, strettamente all'uopo necessaria, dalla cui relativa perizia risulta ascendere :

Art. 16. Tratto discorrente nella provincia di Novi . . . . . L. 15,780 20  
 Art. 17. Primo tratto nella provincia di Genova » 30,000 11  
 Art. 18. Secondo tratto in detta provincia . . » 14,500 »

La necessità d'una tale straordinaria provvista essendo in-contrastabile, l'Azienda si fa carico d'avvalorare le proposizioni di cui è oggetto nei predetti articoli.

**STRADA REALE DEL SEMPIONE.**

Art. 19. La strada reale del Sempione, nel tratto compreso tra Novara ed Arona, è frequentata più di qualunque altra strada dei Regii Stati, sia pel commercio da Genova alla Svizzera, che divenne sempre più attivo dappoichè fu libera la navigazione del Lago Maggiore, sia per l'immensa copia di cereali che si dirigono per alla volta delle provincie di Pallanza e di Ossola, non che al canton Vallese, oltre il trasporto dei graniti che dalle dette due provincie si smerciano in tanta quantità per uso di fabbriche, ed eziandio pel ponte sul Po a Valenza, che fa seguito alla strada ferrata attualmente in costruzione.

L'immenso carreggio che si pratica su questa strada richiede imperiosamente che essa sia ridotta ad uno stato di compiuta sistemazione, affine di mantenere libero e comodo per quanto sia possibile il transito.

A questo fine, l'ingegnere-capo di Novara propone di formare una massiciata sui fianchi della strada tra Veveri e Marano dove dessa n'è sprovvista, e di ricaricarla in tutta la sua estensione con ghiaia del Terdoppio e della valle del Ticino, che per la sua qualità silicea è migliore d'assai di quella cava, e quindi operare sul successivo tratto tra Marano e Borgo Ticino un ricarico di pietrisco del Lago Maggiore, il quale, dopo alcuni esperimenti fattisi, offre una maggior durata della ghiaia che si provvede per la ordinaria manutenzione.

L'assegnamento della somma di lire 43,484 76 che si propone è conforme alla perizia all'uopo compilata dal predetto ingegnere-capo.

**STRADALE REALE DI GINEVRA.**

Art. 20. — Il tratto della strada reale di Ginevra discorrente nella provincia Genevese tra Annecy ed il limite dei Regii Stati verso Ginevra, manifesta evidentemente la necessità di pronte sistemazioni, la più importante delle quali, per

l'estrema sua urgenza, è quella che si riferisce al tratto compreso tra il ponte di Brogny ed il ponte Mercier.

Infatti, la giacitura di questo tratto segue attualmente le sinuosità d'un terreno solcato da profondi burroni e presenta forti pendenze, le quali variano dal 5 al 10 per 100, e molti angusti giri fiancheggiati da precipizi, ciò che rende il tragitto non solo impraticabile al carreggio, ma eziandio pericoloso in tutte le stagioni, ma più particolarmente nell'inverno, ed ove succedonvi frequenti disgrazie.

Allo scopo pertanto di andar al riparo di sì gravi inconvenienti, l'ingegnere-capo d'Annecy allestì il progetto per la sistemazione del tratto in discorso, dal quale si rileva che la spesa all'uopo necessaria ascende alla somma di lire 91,400 proposta a questo articolo.

L'importanza di questa strada la quale interessa in modo sì eminente le relazioni tra il Piemonte, la Svizzera ed il nord della Francia, essendo ben nota all'autorità superiore, si spera che l'assegnamento proposto per essa verrà conservato.

**STRADA REALE DI LEVANTE.**

Art. 21. — La strada reale di Levante nella provincia di Genova, nell'ardua salita di San Martino d'Albaro, al luogo denominato il Bosco del Capitano, trovasi, oltre all'incomoda strettezza ed alla non ben munita sponda, irregolare nella traccia.

La somma di lire 3,288 75 assegnata a questo articolo ha tratto all'ampliamento di questa strada nella sovra indicata località, colla costruzione d'un muro di sostegno, opere queste ravvisatesi di somma urgenza.

Art. 22. — Nel Bilancio 1847 e 1848 veniva stanziata la complessiva somma di lire 9,500 per far fronte alla sistemazione del tratto di strada reale di Levante tra Borghetto e Pogliasca, a seconda del progetto all'uopo compilato dall'ingegnere della provincia di Levante.

Tale progetto era stato restituito al suo autore per qualche aggiunta reputata necessaria, però, essendosi quindi ravvisato indispensabile nell'interesse sia della strada che del commercio, di estendere una tale sistemazione sino alla salita di Roverano, onde togliere anche su quest'ultimo tratto degli ostacoli che ognor più andavansi frapponendo al libero e sicuro carreggio, si compilava un progetto per la sistemazione complessiva di questi due tratti, la cui spesa rileva alla somma di lire 26,000.

Trovandosi già a quest'effetto stanziate le sovra indicate lire 9,500, si propose a questo articolo la rimanente somma di lire 16,500 a compimento delle opere come sovra progettate, il cui appalto trovasi attualmente in corso.

**LAVORI IDRAULICI.**

Art. 23. — Essendo presumibile che possa aver luogo lo esequimento delle opere relative all'arginamento del torrente Arve pella sezione la più urgente, il cui progetto, compilato dall'ingegnere Marsano ed approvato dal Congresso Permanente, fa ascendere la spesa alla somma di lire 459,000, si alligaron a questo articolo lire 16,000, le quali aggiunte alle lire 70,000 già stanziate nei Bilanci 1844-1845-1846-1847-1848 danno un totale complessivo di lire 86,000, uguale ad un dipresso alla somma per cui il Regio Erario concorrere deve in questa spesa, ritenuto per base il riparto proposto nella Relazione 15 maggio 1846 della Commissione d'Arte e nel voto del Congresso Permanente in data 26 giugno 1847.

SUSSIDI.

Art. 24. — Oltre alle lire 300,000 di cui all'art. 113 della categoria 4 del presente Bilancio, si allogano a questo articolo, come negli anni scorsi, altre lire 100,000 per sussidio alle provincie per l'eseguimento di importante opere stradali.

Art. 25. — La manutenzione del ponte sospeso sul Rodano a Scyssel è sopportata, a norma delle superiori disposizioni, metà dal Governo Francese e l'altra metà ripartita fra il Regio Erario, la provincia di Savoia-Propria e quella del Genese.

A quest'articolo si assegna, come negli anni scorsi la quota a carico del Regio Erario.

Art. 26. — In conformità delle disposizioni del Ministero (Interni) del 28 luglio in ordine alla manutenzione della strada detta della Riviera nella provincia di Mondovì, il Regio Erario concorre per annue lire 3,000, le quali formano l'oggetto di questo articolo.

Art. 27. — La spesa per la costruzione d'un ponte sospeso sul Varo presso San Martino, dev'essere sopportata in concorso da varii Comuni; avuto però riguardo sì all'importanza dell'opera di cui si tratta che alle strettezze dei Comuni componenti il consorzio, venne oltre i sussidii per parte della città e del circondario di Nizza, concesso da S. M., in udienza del 12 gennaio 1847, un sussidio sui fondi del Regio Erario di lire 30,000 ripartibili negli anni 1848, 1849 e 1850. Egli è per ciò che a quest'articolo si assegna la quota scadente in quest'anno.

Art. 28. — La manutenzione della strada consortile detta della Crenna, che da quella reale di Genova presso Serravalle tende al Comune ed al forte di Gavi, riescendo troppo onerosa a quei Comuni che ne formano il consorzio, ottennero questi un sussidio dal Regio Erario, il quale, con Decreto dell'11 aprile corrente anno, venne concesso in annue lire 289 25, le quali formano l'assegnamento di cui a quest'articolo.

Art. 29. — In vista dell'ingente spesa cui dà luogo la sistemazione del tratto di strada reale di Piacenza, nella traversa del borgo di Broni, paragonata coi fondi che il Comune può disporre, e sulla considerazione dell'incontestabile miglioramento che ne è per derivare alla strada reale in discorso, veniva proposto un sussidio di lire 30,000 sui fondi del Regio Erario.

Atteso però che all'epoca della compilazione del Bilancio 1848 non era ancora stata emanata veruna Sovrana Determinazione a questo riguardo, venne tale proposizione ristretta a lire 10,000.

Con Decreto in data del 19 maggio del corrente anno, tale sistemazione essendo stata dichiarata opera di utilità pubblica, ed a seconda delle determinazioni di cui in dispaccio di codesto Ministero in data 24 maggio predetto, si allogano a questo articolo le rimanenti lire 20,000 a compimento di tale sussidio.

Il totale generale di questa categoria rileva a lire 1,331,363 centesimi 25, cioè: per opere in corso lire 877,153 26, e per opere nuove lire 754,209 99, mentre nel 1848 le prime ascendevano a lire 725,817 57, e le seconde a lire 235,618 33, e così in totale lire 961,435 90, quindi una differenza in più sul presente Bilancio di lire 369,927 35.

CAT. 16. — Monumenti.

La spesa risultante in lire 130,000 per la fusione del monumento che S. M., in udienza 5 settembre 1844, decretava di erigere alla memoria del Principe Amedeo VI di Savoia, come

monumento nazionale, stata convenuta colla ditta Colla, veniva autorizzata con Regio Brevetto 12 giugno 1847 e ripartita, cioè, per lire 80,000 da portarsi in aumento alla categoria 31 del Bilancio di quell'esercizio, e lire 40,000 da stanziarsi in caduno dei Bilanci 1848-49. La somma pertanto che si propone in questa categoria si è quella convenuta a compimento dell'opera.

CAT. 17. — Carcere Centrale per le donne a Pallanza.

La necessità dell'ampliamento e definitiva sistemazione di questo carcere era cosa altamente sentita, e quindi S. M. ne autorizzava la compilazione dell'analogo progetto.

Questo venne redatto nel 1846 in modo che rendeva il carcere capace di 300 detenute circa, mentre che il numero medio di esse, nello stato attuale della legislazione, è di molto inferiore, in vista del che si pensò di soprassedere da tale progetto che rilevava a lire 332,000.

Riformatosi il progetto e ristretta la capacità a 220 detenute e la spesa a lire 263,500, venne da S. M. approvato ed autorizzatane l'esecuzione.

Questa somma, nel calore dell'asta, venne ancora ridotta a lire 223,843. 25; così che, dai fondi preparatorii che già eransi stanziati per questa opera avendosi già in pronto la somma di . . . . . L. 160,000 » nel Bilancio del 1848 non fu più portata che quella di . . . . . » 16,000 » sufficiente per pagamenti da farsi nel corso dell'anno.

Rendesi perciò necessario nel 1849 lo stanziamento di quella di . . . . . » 47,843 25

a compimento delle . . . . . L. 223,843 25

risultanti dal relativo contratto in data 20 gennaio 1848.

CAT. 18. — Trattamenti d'aspettativa e provvisori.

Oltre ai trattamenti fissi di cui si è parlato nella categoria 13, altri ve ne sono ancora a carico del Bilancio del Dicastero dei Lavori Pubblici, intitolati di aspettativa o provvisori. La loro natura è indicata dalla stessa denominazione, quindi non occorre spiegazione in proposito.

In questo Bilancio essi figurano in numero di 20 importanti una spesa di lire 14,414 giustificata dai titoli di concessione a caduno annotati.

L'Intendente Generale  
DI CORTANZONE



## RELAZIONE

DELL'

## AZIENDA GENERALE DELL'INTERNO

Sulle proposizioni del Bilancio 1849

## DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DEL COMMERCIO

La maggior parte degli articoli di spesa componenti il Bilancio del nuovo Ministero di Agricoltura e Commercio facevano parte di quello dei Lavori Pubblici, che estendeva pure la sua amministrazione agli affari concernenti l'agricoltura ed il commercio; altri sono una conseguenza della creazione del medesimo, ed altri finalmente si ammettono nella previsione del maggiore sviluppo che deve prendere questo ramo di pubblica ricchezza.

Le osservazioni che si fanno qui appresso sul particolare di ogni categoria di spesa e di ogni articolo di esse, rende ragione dei proposti assegnamenti di fondi sul Bilancio 1849.

## PARTE PRIMA

## Spese ordinarie

## CAT. 1. — Ministero dell'Agricoltura e Commercio.

Questa categoria riguarda il personale del Ministero e l'assegnamento degli stipendi a ciascun ufficiale del medesimo; si tiene conto, nello stabilire la pianta del personale, del presumibile lavoro a cui occorrerà di dar passo negli uffici; i posti creati non saranno concessi che a misura del bisogno; intanto conviene che il Bilancio 1849 presenti già l'allocatione del fondo a ciò necessario.

Gli stipendi per ciascuna classe d'impiego sono eguali a quelli stabiliti per gli altri dicasteri.

## CAT. 2. — Camere di Agricoltura e di Commercio.

Questa categoria si costituisce del personale e spese d'ufficio delle Camere d'Agricoltura e di Commercio istituite colle Regie Patenti 4 gennaio 1843; dello stipendio del Console sopra i filatoi di Racconigi, e della somma a calcolo di lire 10,900, stabilita col Regio Brevetto 29 novembre 1842, da distribuirsi per incoraggiamento per il commercio, industria, ecc.

La Camera di Torino essendo provveduta di mezzi propri con R. Patenti 20 ottobre 1841, si stabilì a suo carico lo stipendio de' suoi impiegati, e non venne più d'allora in poi pei medesimi portato in Bilancio veruna somma.

La carica di Console sopra i filatoi di Racconigi istituita allo scopo di promuovere il perfezionamento dell'industria serica, e di cui si ignora la data della creazione, trovasi vacante fin dal 1838 per la morte del suo titolare, non stato finora rimpiazzato, ma non essendo emanata alcuna disposizione in contrario, si continua lo stanziamento del relativo stipendio, il quale passa ogni anno nelle economie.

Si sono poi aggiunte a questa categoria, come meglio applicate, le due somme di L. 4,000, per assegno a titolo di dote, alla Regia Accademia di Agricoltura, e di L. 9,500 per supplemento da distribuirsi nel corso dell'anno a titolo d'incorag-

giamento per l'agricoltura, le quali prima figuravano in quella d'agricoltura e boschi ora semplicemente denominata Boschi e Selve.

Tutte queste somme non eccedenti quelle stanziato negli scorsi anni, e formanti un totale di L. 33,500 sono giustificate dalle Sovrane provvisori a caduna annotate.

## CAT. 3. — Miniere e Marmi.

La somma di L. 261,000 cui rileva questa categoria tanto pel personale, che negli articoli di spesa nella medesima dettagliati, è minore di L. 14,100 di quella già approvata nel precedente Bilancio.

Il personale del Corpo delle miniere, istituito colle Regie Patenti 18 ottobre 1822, e quindi più volte modificato, trovasi ora, per le ultime disposizioni Sovrane in data 1 agosto 1845, composto com'è descritto nella presente categoria, e la spesa ne è giustificata dalle relative Sovrane disposizioni ivi annotate.

Quella di L. 1,700, pelle vacanze di trasferte, pernottazioni, ecc., è eguale a quella degli scorsi anni, che non mai eccedette il bisogno.

La diminuzione di L. 14,100 sovra notata risulta interamente sull'articolo delle spese di coltivazione di miniere ed altre analoghe, e proviene specialmente dall'abbandono della esausta miniera di San Giovanni di Moriana.

Del resto le operazioni che richiedono la coltivazione delle miniere di piombo argentifero di Pesey e Macot, che, a termini dell'art. 12 delle R. Patenti 18 ottobre 1822, e 35 dell'Editto 30 giugno 1840, si fa per conto delle R. Finanze, tanto per l'escavazione e fondita che per la separazione, purgazione e granulazione dei minerali cagionano ingenti spese, per le quali si stanziarono mediamente, e si stanziò nel 1848 la somma di L. 250,000, minore però di L. 5,000 di quella stanziata nel precedente esercizio e di poche migliaia di lire inferiore del prodotto solito transeno; tuttavia benchè questa speculazione non si possa dire molto lucrosa, non lascia però di presentare qualche vantaggio, e per il beneficio certo, che, benchè piccolo, ne risulta, e pel lavoro che si procura alla classe indigente dei minatori ed altri manuali ed operai, credesi sufficientemente giustificato per questa spesa, come pure per la conservazione degli stabilimenti che ne dipendono, lo stanziamento della somma di L. 253,000 che solo si propone pel 1849.

La necessità della conservazione e manutenzione dei Regii Stabilimenti di Alagna e Scopello, come della spesa proposta per l'estrazione e trasporto dei saggi dei minerali dalle provincie, e loro collocamento nel Gabinetto Mineralogico dell'Azienda, dimostrano da per sè la convenienza delle relative tenui somme, che, come nei passati anni, si propongono a calcolo in L. 530 per i primi, e L. 500 per la seconda.

Ciò stante non si esita a proporre l'ammissione dell'intera somma proposta per questa categoria, rilevante in totale a L. 261,000.

## CAT. 4. — Boschi e Selve.

Danno luogo allo stanziamento della somma a calcolo di L. 6,500 di cui componesi l'unico articolo di questa categoria: 1.° Le visite, delegazioni straordinarie non comprese fra quelle cui gl'impiegati dell'amministrazione forestale sono espressamente tenuti; 2.° Il trasporto in barca degli agenti forestali nell'esercizio delle loro funzioni; 3.° I sussidi e le gratificazioni che il Superiore Dicastero suole accordare per mo-

tivi di equità o di commiserazione agli agenti forestali e loro vedove.

Questo stanziamento è uguale a quello degli anni scorsi.

CAT. 5. — *Statistica e Geografia.*

Il censimento della popolazione dei Regii Stati, ordinato farsi col Regio Brevetto 29 settembre 1840 ogni sessennio, non ebbe luogo nel 1846, e neppure nel 1847, ma fu ordinato nel principio di quest'anno, e si portò a tal uopo nel Bilancio 1848 la somma di L. 10,000, la quale già in parte esaurita basterà appena per far fronte ad una metà della spesa; si propone per ciò lo stanziamento di altre L. 10,000 sul Bilancio 1849.

La somma di L. 1,000, che negli esercizi in cui non si faceva alcuna operazione di censimento si portava a calcolo e cumulativamente per le spese di statistica e di geografia, venne nel 1848, non ostante il succitato maggior stanziamento fattosi per la statistica, conservata intiera per la sola geografia; credesi perciò, stante la sua tenuità, poterla conservare anche per 1849.

CAT. 6. — *Istituto Agrario, Veterinario e Forestale.*

Questo stabilimento teorico-pratico, istituito con Regie Patenti 24 luglio 1846 consta del personale per l'amministrazione e per l'insegnamento, e delle spese diverse d'ufficio e d'amministrazione, ed importa una spesa totale di L. 50,000, cioè:

1.° Il personale costituito di un direttore, un segretario, uno scrivano, dodici fra professori e ripetitori, di cui sette fra i primi godono d'una indennità d'alloggio di L. 500 e due assistenti tutti di nomina di S. M. . . . .	L.	35,700	»
2.° Spese d'ufficio, legna per l'ufficio e scuole, manutenzione di mobili e riparazioni diverse, a calcolo . . . . .		2,300	»
3.° Spese varie d'istruzione, amministrazione, ed altre diverse occorrenti all'istituto nel corso dell'anno . . . . .		12,000	»
Totale uguale L.		50,000	»

La prima è giustificata dai Sovrani provvedimenti a cadauno articolo annotati.

Le spese d'ufficio d'uno stabilimento importante come quello di cui trattasi, non possono a meno di essere, massime nel suo nascere, di una tal quale considerazione; indispensabile era pure la nomina di uno scrivano per la copiatura della corrispondenza e la tenuta dei registri, ecc.; quindi non eccedente si ravvisa la somma di L. 2,300 portata per quest'uopo, e per la provvista della legna per l'ufficio e scuole, e per la conservazione dei mobili e riparazioni diverse ai medesimi.

Le spese comprese sotto la denominazione di spese d'istruzione, ecc., di cui in ultimo luogo sono quelle d'abbonamento a giornali ed opere periodiche necessarie per l'istruzione; quelle per i laboratorii di chimica ed anatomia; quelle di compra di sementi, pianticelle, allevamento di bestiame bovino ed ovino tanto per la sola istruzione degli allievi, che per la pratica agraria, pastorizia ed igiene veterinaria, quelle per la paga dei palafrenieri per la custodia e governo dei cavalli infermi; per lo stipendio di un Capo maniscalco, per le operazioni necessarie nella clinica dei cavalli; consumazione di carbone e ferro per la ferratura dei cavalli ed altre simili operazioni.

A maggiore giustificazione di queste spese producesi il Bilancio presunto attivo e passivo fattosi dallo stesso istituto, ed il progetto dettagliato delle proposizioni tanto per le spese ordinarie, quanto per le straordinarie, di cui nella categoria 15, da farsi pel 1849, nel quale trovansi tutti i più ampi schiarimenti.

Quindi la somma di L. 12,000, che per esse tutte si porta a calcolo, non si può non ravvisare che appena sufficiente a sopprimere a' detti bisogni, epperò ammissibile per intiero, essendo già questa minore di L. 2,934 di quella proposta dal Direttore dell'Istituto.

CAT. 7. — *Arti, Scuole di Chimica, di Meccanica e di Agricoltura.*

Il primo articolo di questa categoria presenta un assegnamento di L. 3,000, accordato per R. Brevetto 28 dicembre 1844, per un triennio alla Società per l'avanzamento dell'agricoltura, delle Arti e Mestieri in Biella, e quindi prorogato con altro R. Brevetto 7 gennaio di quest'anno per un altro triennio scadente col 1850.

Gli articoli successivi, dal 2 all'11 del personale ed 1 e 2 delle altre spese, comprendono le spese occasionate dalle scuole di chimica e di meccanica applicate alle arti instituite in Torino con R. Brevetto 3 maggio 1845, ed in Genova con quello del 26 novembre 1846.

Gli stipendi dei singoli professori preparatori e commessi sono giustificati dai titoli di nomina per cadauno indicati.

L'insegnamento in Torino facendosi nell'inverno nelle ore serali, si rese necessaria l'illuminazione dei locali, la quale si convenne, per atto 6 dicembre 1845 debitamente approvato, coll'amministrazione della Società del Gaz in ragione di centesimi 60 per ogni metro cubo di gaz consumato, quale produce la spesa approssimativa in L. 450,

Oltre le suddette spese fisse molte altre ne occorrono nel corso dell'anno per provvista di macchine, disegni, preparazioni chimiche e simili, e queste formano l'oggetto dello stanziamento delle L. 3,000, di cui all'articolo secondo delle altre spese, autorizzato con dispaccio 16 settembre 1846 dalla Regia Segreteria di Stato (Interni), sotto la cui dipendenza erano queste scuole prima della creazione del Ministero dei Lavori Pubblici.

Le L. 17,000 portate nel successivo articolo terzo sono destinate per essere distribuite, previa sempre speciale Sovrana disposizione, a seconda dei casi per incoraggiamento agli studi teorici ed alle arti. L'ottimo fine per cui sono stanziati, in questi tempi massime di civile progresso, ne giustificano la convenienza e fanno onore all'ottimo e savio Monarca che le autorizza.

Con R. Decreto 31 marzo ultimo venne instituita nella città di Cluses (Fossign) una scuola teorico-pratica di orologeria, ed il Ministero dei Lavori Pubblici, con dispaccio 1.° maggio successivo, mandò farsi gli opportuni stanziamenti per sopprimere agli stipendi del personale che stabilì in modo provvisorio nella somma di L. 8,500, che si portano in aggiunta alla presente categoria.

L'importare pertanto della medesima rileva a L. 42,990, eccedente di L. 8,500 quella stanziata nel precedente Bilancio, quale differenza proviene appunto dalle suddette lire 8,500 e da un aumento di L. 200 sullo stipendio del preparatore di chimica a Torino, fattogli per pareggiarlo all'altro preparatore.

Non ostante questo lieve aumento, sembrandone giustificati tutti gli stanziamenti, se ne propone l'intiera sua ammissione.

CAT. 8. — *Pensioni di riposo e sussidi annui.*

Nel Bilancio di ciascun Dicastero è aperta una categoria in cui si portano le pensioni di riposo ed i sussidi annui soliti accordarsi dal Governo agli impiegati ed agenti delle amministrazioni dipendenti dai medesimi, ed alle loro vedove per equità o commiserazione in riguardo ai loro servizi.

Nella presente categoria sono portati quelli dipendenti da questo nuovo Dicastero, e figurano in numero di 17, rilevanti in totale a L. 15,401 50 già esistenti all'epoca della formazione del Bilancio, ed ognuna di esse è giustificata dalla Sovrana provvisione annotata a fianco.

CAT. 9. — *Pensioni, Trattamenti e Maggiori Assegni.*

La denominazione istessa di questa categoria indica la natura e l'origine delle spese di cui in essa; e d'altronde anch'esse sono tutte giustificate dai rispettivi Sovrani provvedimenti di concessione.

Quindi non occorre alcuna maggiore spiegazione intorno ad essa, e basterà l'accennare che ammonta in totale a L. 650 cioè un'annua sovvenzione di L. 250 a titolo d'incoraggiamento, ed un trattenimento di L. 400.

CAT. 10. — *Spese casuali.*

In questa categoria contiensi una somma in massa per approssimazione per supplire alle diverse emergenze straordinarie ed imprevedibili che possono occorrere nel corso dell'anno.

Non potendosi conoscere, e nemmeno supporre le esigenze di questo nuovo Ministero, si propongono per ora sole lire 10,000, con riserva di stabilirla poi negli anni avvenire in quella più giusta proporzione che sarà riconosciuta dall'esperienza.

## PARTE SECONDA

*Spese straordinarie*CAT. 11. — *Ministero d'Agricoltura e Commercio.*

Questo Ministero, di nuova creazione, abbisogna di molte provviste, per esempio d'una biblioteca analoga alla natura delle sue attribuzioni; oltre di ciò molte sono le spese che gli occorrono nel primo suo stabilimento, tanto per l'adattamento dei locali, quanto per la provvista di mobili, ridò, ecc., perciò si propone a calcolo per tutte queste spese la tenue somma di L. 5,000, la quale, comechè appena sufficiente all'uopo, non ammette osservazioni.

CAT. 12. — *Pesi e Misure.*

D'appresso al R. Editto 11 settembre 1845 dovendosi attivare pel prossimo 1850 il sistema decimale dei pesi e misure, si portarono nei Bilanci 1846, 1847 e 1848 le somme necessarie per la formazione dei campioni dei pesi e misure da rimettersi agli Uffici d'Intendenza ed ai Verificatori; ed ora egli è urgente di pensare alle altre spese più gravi cui dà luogo l'introduzione del succitato sistema, in ora massime che si avvicina a gran passi il termine fissato.

Fra queste annoverasi la pubblicazione d'un gran quadro ragionato de' pesi e misure decimali, col ragguaglio il più esatto possibile dei diversi pesi e misure attualmente in uso; i regolamenti per la fabbricazione dei pesi medesimi; la provvista dei pesi e misure, ecc., da somministrarsi all'Ufficio di Verificazione, ecc., ecc.; per le quali il superiore Dicastero si procurò dall'Ispettore incaricato di quel servizio un calcolo approssimativo che per maggior dilucidazione si unisce al presente, da cui risulta che le spese ancora necessarie vengono calcolate nella somma di L. 184,255 50; ma potendosi prevedere che non tutte potranno spendersi nell'anno, si opinò potersi limitare a L. 150,000 quella da stanziarsi nel 1849.

Lo stanziamento delle L. 800 di cui nell'articolo secondo è destinato per sopperire alle spese d'ufficio cui dee soggiacere l'Ispettore Despina come incaricato della direzione di questo servizio, ed è debitamente autorizzato col R. Brevetto annotati a fianco.

L'importare pertanto di questa categoria rileverebbe a L. 150,800.

CAT. 13. — *Miniere e Marmi.*

In seguito a Sovrana disposizione, essendosi spediti a Parigi, a spese del Governo, due distinti allievi alle scuole delle miniere di Parigi per formarli ai bisogni del Regio servizio in questo ramo di scienza, la somma portata in questa categoria è destinata a far fronte alla spesa del loro soggiorno in Parigi ed accessorie, e ciò in conformità del dispaccio del Ministero Interni ivi citato.

CAT. 14. — *Istituto Agrario, Veterinario e Forestale.*

Le esigenze di questo ancor nascente Istituto sono lungi dall'essere compiute, occorrendo tuttavia di provvederlo di molti oggetti tanto per l'uso interno dello stabilimento che per l'istruzione degli allievi, e si dividono in spese già in corso e spese nuove.

Fra le prime figura il compimento della provvista dei mobili, letti in ferro, pagliarici, materassi, coltri, ecc., ecc., tanto per l'istituto che per gli alloggi, scaffali per la segreteria, pel laboratorio anatomico e per la spezieria, per i quali venne chiesto lo stanziamento di L. 18,000 non essendosi per questi stanziati nello scorso esercizio che la tenue ed insufficiente somma di L. 9,000; la provvista di macchine di chimica e di fisica, e di stromenti geodetici, calcolata in lire 2,600, e fra le altre le spese e provviste diverse relative allo studio agrario e forestale; costruzione d'un dinamometro, provviste di ferri chirurgici, ecc., ecc., rilevanti a L. 5,100.

La parte seconda del progetto di queste proposizioni compilatosi per cura dello stesso Istituto, menzionato nella categoria sesta, giustifica sufficientemente l'importanza di queste proposte.

Ciò posto, ogni altra spiegazione per esse rimane inutile.

Oltre a ciò, a termini del Regio Brevetto 5 febbraio di quest'anno, deve pure la Sardegna, del pari che la Terraferma, mandare in questo Istituto un allievo per caduna provincia, colla differenza però che non esistendo in quell'Isola fondi provinciali, la spesa della loro pensione, a termini dell'art. 2 dello stesso Brevetto, fu posta a carico del R. Erario, e forma l'oggetto della spesa di L. 5,940 proposta in ultimo luogo in questa categoria.

Quindi non si può non proporre l'ammissione dell'intera somma di L. 29,040, cui essa rileva.

CAT. 15. — *Trattenimenti d'aspettiva e provvisori.*

Come si è veduto, la categoria 8 consta delle pensioni di riposo che si danno agl'impiegati ed altri agenti dell'amministrazione cessanti dal servizio, e quella 9 comprende le pensioni di vario genere non spettanti alla prima categoria, ed i trattenimenti e maggiori assegni agl'impiegati ancora in attività.

Ma oltre di queste evvi ancora un'altra qualità di pensioni, ed è quella che si dà in via provvisoria a quegli impiegati che per istraordinarie circostanze cessano dal servizio senza che sia ancora il caso della concessione di veruna giubilazione; e questa forma l'oggetto della presente categoria, sotto il titolo di *Trattenimenti d'aspettiva e provvisori.*

In quest'anno esse figurano in numero di tre, rilevanti alla somma di L. 3,360 tutte già esistenti al momento della formazione del presente, e giustificate coll'annotazione dei rispettivi titoli della concessione.

*L'Intendente Generale*  
DI CORTANZONE

RELAZIONE

DELL'

**AZIENDA GENERALE DELL'INTERNO**

Sulle proposizioni del Bilancio 1849

**DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.**

Il Bilancio presuntivo delle spese del Ministero della Pubblica Istruzione pel p. v. anno 1849 venne formato dalla generale Azienda dell'Interno sino dallo scorso mese di giugno, e si dovette procedervi con molta sollecitudine in seguito alle replicate richieste avutene dal R. Ministero delle Finanze, a cui premeva di averlo in tempo per poterlo presentare alle discussioni del Parlamento Nazionale insieme agli altri Bilanci dello Stato.

Non potendosi sin d'allora conoscere e calcolare con qualche esattezza le nuove occorrenze della pubblica istruzione si universitaria che secondaria ed elementare, per non essere ancora approvati i nuovi relativi ordinamenti, fu forza alla generale Azienda, nella compilazione di quel Bilancio, di prendere per base il precedente Bilancio passivo del 1848; cosicchè sebbene molte siano le aggiunte che occorrerà di proporre nel maggior interesse dell'istruzione pubblica, nessuna di esse poté esservi introdotta. Ciò premesso, e dovendosi fare sul detto Bilancio presuntivo del 1849 una qualsiasi relazione, dee questa necessariamente limitarsi alle seguenti pochissime indicazioni:

1.° Le spese del capitolo primo, in cui si comprende:

Il Ministero, il Consiglio superiore della pubblica istruzione e le spese riservate trovansi bilanciate in una somma eguale a quella del 1848, cioè. . . L. 415,695 »

2.° Nel capitolo II, le di cui spese si riferiscono all'Università di Torino e sue dipendenze, avvenne un aumento di L. 7,843 26, e si dovettero quindi stanziare in . . . » 1,001,356 19 mentre nel 1848 lo furono in sole . . . » 993,492 93

Ancorchè i motivi di simile aumento trovinsi indicati nelle annotazioni fatte al ristretto di cotale Bilancio, si crede però

opportuno di far presente essere quello essenzialmente cagionato dagli aumenti di nomine fatte di Professori e Maestri nei Reali Collegi di latinità di provincia e del Carmine in Torino, il di cui insegnamento era già affidato alla Compagnia di Gesù.

Havvi poi una diminuzione di L. 4,742 32 al capitolo IV, per le spese della Regia Università di Genova e sue dipendenze proveniente particolarmente da alcuni minori stipendi accordati a vari impiegati di quella R. Università, stati nominati in rimpiazzamento di altri ai quali fu accordata una pensione di riposo.

Risulta pertanto in complesso un aumento di L. 3,100 94 presuntivamente portate nel Bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1849 in confronto di quella del precedente 1848.

RELAZIONE

**DEL MINISTERO DI GUERRA E MARINA**

sul Bilancio militare passivo 1849

**DELL' AZIENDA GENERALE DI GUERRA.**

Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari delle Finanze il progetto di Bilancio Militare passivo del venturo anno 1849, il di cui ammontare per la parte prima ossia le *Spese Ordinarie*, ascende a lire 26,964,644 84, e per la parte seconda, ossia le *Spese Straordinarie*, a lire 976,099 23, e così nella totalità a lire 27,940,743 77.

Le spese suddette vennero basate sulle leggi vigenti e calcolate sul piede di pace, per cui continuando le attuali contingenze di guerra nel venturo anno 1849 le somme proposte riusciranno al certo di gran lunga inferiori alle esigenze del servizio.

Nell'attuale stato di cose ravvisasi superfluo ogni parallelo che fosse per stabilirsi colle passività dell'anno corrente, sia perchè queste essendo dipendenti dalla guerra che per l'Indipendenza Italiana è sostenuta dal valoroso nostro esercito non può calcolarsi a quanto certamente saranno per ascendere, sia ancora e più particolarmente perchè dalla avventurosa unione che va operandosi ai Regii Stati, di quelli delle varie provincie della Lombardia, della Venezia e dei ducati di Modena, Parma e Piacenza, d'uopo riescendo di addivenire ad una nuova organizzazione dell'Armata e dell'amministrazione relativa, non sarà perciò che a seguito di quanto verrà stabilito, che si potranno dedurre le basi sulle quali potrà attendersi alla compilazione del progetto di Bilancio militare.

È bensì vero che la spesa relativa alle varie categorie dei Corpi che al presente compongono il Regio Esercito, non che quelle *pane in contanti — fieno, biada e paglia*, presenta una maggiore passività di quella degli anni trascorsi, ma un tale divario devesi solo ripetere dall'uso invalso di restringere i Bilanci entro termini fissi, per cui operavansi in fine delle categorie deduzioni per *economie probabili*, le quali per altro malgrado ogni previdenza per eventualità che sopravvenivano, rendevano insufficienti le somme stanziare, ed era quindi d'uopo provvedervi con assegnamenti suppletivi di fondi.

Siffatto sistema non sembra che debba seguirsi d'ora in avanti, epperò si ravvisò più conveniente di stanziar le spese riflettenti li Corpi di Regia Truppa nel progetto del Bilancio

1849, sulla base della forza sul piede di pace determinata per ciascun Corpo dalle relative tabelle d'ordinamento; onde evitare l'inconveniente a cui si andava incontro negli anni andati richiedendosi assegnamenti suppletivi.

Le categorie relative al Corpo dei *Veterani ed Invalidi*, ed alle *pensioni di riposo*, presentano nel progetto di Bilancio 1849 una diminuzione di spesa in complesso di lire 60,234 63, ma una tale diminuzione per siffatte categorie non devesi riguardare come positiva, e ciò per le seguenti cause le quali saranno al certo per produrre un aumento reale di spesa, cioè:

a) Perchè in dipendenza del disposto dal Regio Decreto del 8 di aprile ultimo scorso riflettente li provvedimenti emanati a favore degli Uffiziali che per titolo meramente politico cessarono dalla milizia anteriormente alla promulgazione dello Statuto, si sta provvedendo a seconda delle domande che dai medesimi sono inoltrate, pel collocamento loro nel Battaglione d'Invalidi, od ammissione al godimento della pensione di ritiro che loro compete per gli anni di servizio prestati.

b) Perchè dalle fatiche e disagi della guerra attuale, parecchi degli Uffiziali, Bass'uffiziali e Soldati venendo per infermità ad invalidarsi da non poter ulteriormente progredire nell'attivo servizio, indispensabile riesce quindi di dover loro somministrare li mezzi da campare, sia coll'ammetterli alla pensione di ritiro se hanno acquistato gli anni richiesti, sia coll'accordare loro il passaggio negli Invalidi, onde abbiano li mezzi di provvedere alla loro sussistenza, in compenso di essersi logorata la propria salute in servizio della patria.

La categoria num. 59 *Magazzino Merci*, presenta un aumento di lire 577,637 84 centesimi, derivante dalla spesa che venne fatta stanziare per la provvista di finimenti ed altri oggetti accessori per numero Dieci Batterie di riserva del Corpo Reale d'Artiglieria, in aumento a quelle esistenti onde provvedere in tempo alle straordinarie esigenze che fossero per affacciarsi.

La Categoria N.° 41 *Intendenza Generale di Guerra*, che, pel sistema vigente debb'essere bilanciata nominativamente pel quantitativo d'impiegati che compone il suo personale, presenta un aumento di lire 51,080, dipendente dal maggior personale necessario per sopperire al servizio straordinario presso l'Armata, aumento questo che per li servizi a cui già si dovette provvedere in pressochè tutte le città della Lombardia e dei Ducati fu gradatamente operato, e lo sarà ancora progressivamente di mano in mano che per l'unione degli Stati ora detti si verranno a stabilire li servizi dalla stessa Amministrazione dipendenti.

La Categoria N.° 66 (*Spesa Straordinaria*) *Sussidio Militare alla Sardegna* venne, come negli anni trascorsi, contemplata per la somma di lire 970 mila, e ciò per non essersi ancora stabilito di comprendere nel Bilancio Militare la parte relativa alla Sardegna, la quale ciò stante continua per detta annata a formare siccome fin qui fu praticato, uno speciale Bilancio.

Tali sono le considerazioni principali che spingono il sottoscritto a dimostrare come sia urgente di ottenere che le spese in detto Bilancio contemplate vengano lasciate nella somma cui ascendono, non annoverate, ben inteso, quelle che hanno tratto all'attuale stato di guerra, le quali per la natura loro straordinaria, e dipendenti da eventi che non si possono al presente determinare, verranno altrimenti stanziate.

Dat. Torino, addì 2 luglio 1848.

*Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Guerra e Marina*  
FRANZINI

RELAZIONE

DEL MINISTERO DI GUERRA E MARINA

sul progetto di Bilancio del 1849

DELL'AZIENDA GENERALE D'ARTIGLIERIA

FORTIFICAZIONI E FABBRICHE MILITARI

Il progetto di Bilancio 1849 dell'Azienda Generale di Artiglieria, Fortificazioni e Fabbriche Militari ascende alla somma di L. 8,881,109 97.

Relativamente all'Artiglieria le spese ivi iscritte sono in massima regolate come all'ordinario, salvo che vi si aggiunsero le provviste necessarie per rimpiazzare:

1. Le bocche da fuoco e materiali da campo, che presumibilmente saranno nella guerra rese fuori servizio;

2. Le munizioni e materie prime state nelle presenti circostanze di guerra guerreggiata tratte dai magazzini od adoperate nelle costruzioni;

3. Gli approvvigionamenti e munizionamenti tanto delle batterie campali, quanto degli equipaggi da ponte e d'assedio: quindi i rifornimenti dei magazzini sono stabiliti dietro le norme tecniche, e secondo lo stato normale di pace dell'Esercito per ogni sorta di truppe.

In quanto alle spese per le *Fortificazioni e Fabbriche Militari*, sono pure state iscritte nel progetto le sole ravviate veramente necessarie, avvertendo che l'essersi dovuto negli ultimi anni addietro mantenere questo Bilancio in troppo angusti limiti, trovansi per tal causa oggidì in cattivissimo stato quasi tutti i fabbricati militari, motivo per cui per andare al riparo di sì grave inconveniente, l'attuale progetto presenta una grave eccedenza di confronto al Bilancio dell'anno corrente, ma che sparisce se tale progetto si pone invece di confronto ai Bilanci 1819, 1820, 1828 e susseguenti sino al 1836.

Il sottoscritto unisce alla presente relazione quella pur fatta dall'Intendente Generale di Artiglieria, avente la data del 26 giugno scorso, a cui pienamente si riferisce.

Dat. Torino addì 4 luglio 1848.

*Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Guerra e Marina*  
FRANZINI

RELAZIONE

DELL'AZIENDA GENERALE D'ARTIGLIERIA

FORTIFICAZIONI E FABBRICHE MILITARI

sul progetto di Bilancio del 1849

Il Bilancio del 1849 somma a . . . . L. 8,881,109 97  
Quello del 1848 a . . . . . » 2,818,270 79

Si ha dunque in quello del vegnente anno un aumento di . . . . . L. 2,732,839 18

Forte aumento per vero dire: perciocchè esso è quasi uguale al valore totale di un Bilancio di questi ultimi anni. Ma sebbene a prima giunta sembri che s'abbia esso a riconoscere del

tutto dalle esigenze straordinarie de' presenti casi di guerra, una parte però di sì notevole aumento non è che una semplice conseguenza della pochezza de' Bilanci passati; i quali tenuti in molta strettezza scarsamente provvidero alle spese non che utili, ma necessarie; e la mancanza è specialmente da notarsi quanto agli edifici militari, pe' quali appunto, computate le diverse assegnazioni della Parte Prima e Seconda del novello Bilancio, si avrebbe un aumento di lire 726,014 27. Aumento per nulla originato dalle spese necessarie ad amministrare la guerra, ma quasi totalmente prodotto da restauri più o meno indispensabili, e de' quali è urgente il bisogno, sia che riparare si voglia ai maggiori deterioramenti, che sarebbero indubitamente cagionati agli edifici da un più lungo indugio d' eseguirvi le necessarie opere; sia che riparare si voglia alla rovina stessa di alcune parti imponenti delle fabbriche, e di alcune opere di fortificazione. E qui egli è pregio di considerare, che quantunque nell'assegnazione totale delle L. 913,140 fatta nel Bilancio per opere straordinarie da eseguirsi alle fabbriche e fortificazioni, trovinsi comprese lire 798,290 per spese nuove, non sono però tali se guardasi alla natura dei lavori; ma nuove vengono soltanto chiamate perchè non trovano l'articolo ad esse corrispondente nel Bilancio precedente. Del resto eccettuata la spesa di fabbricare un'ala di facciata per ampliamento dell'Ospedale Militare in Alessandria, e quella di fabbricare una novella polveriera ad Exilles, per le quali due spese l'assegnazione fatta sul Bilancio del 1849 è limitata a lire 58 mila, tutte le rimanenti o debbono provvedere al compimento di opere già da parecchi anni incominciate, o semplicemente a restaurare edifici in pessimo stato ridotti, ed in ispezialità tetti, pavimenti assai deteriorati; muri, volti rovinati o che minacciano total rovina; o debbono infine provvedere a riattare alcune importanti opere di fortificazione, e principalmente quelle di Genova.

Se guardasi poi alle spese originate dai presenti casi di guerra non v'ha dubbio, che ad essi debba riferirsi in massima parte l'aumento di quelle descritte pel 1849; e tali sono le assegnazioni chieste per gli stabilimenti d'Artiglieria, pe' quali l'aumento avanza i 2 milioni di franchi. Egli è tuttavia da notarsi che quand'anche la guerra fosse in breve condotta a termine, non sarebbe fattibile delle chieste assegnazioni fare gran risparmio; poichè lo scopo di esse può dirsi limitato a rinnovar le debite provvisioni de' magazzini, stati più o meno vuotati dalle estrazioni che se ne ebbero a fare per compiere i fornimenti necessari all'Esercito.

Torino, addì 24 giugno 1848.

L' Intendente Generale  
MO

## RELAZIONE

DELL'

### AZIENDA GENERALE DELLA REGIA MARINA

sul Bilancio passivo 1849.

Il sottoscritto ha l'onore di rassegnare a S. E. il Ministro Segretario di Stato di Guerra e Marina il progetto del bilancio passivo di questa generale Azienda pel venturo anno 1849. La parte prima ossia le spese ordinarie ascendono a lire 3,247,462 08; la seconda ossia le straordinarie ascendono a lire 1,152,928.

Le spese usuali della Marina vennero basate sulle leggi vi-

genti, e calcolate sul piede di pace, ma se le attuali contingenze di guerra avessero a continuare nel 1849, le somme proposte riuscirebbero di gran lunga inferiori alle esigenze del servizio.

Il totale importo delle spese ordinarie stanziato in suddetto progetto eccederebbe di lire 173,029 simili spese del bilancio 1848, e di lire 186,059 29 quelle del 1847. Nell'attuale stato credesi superfluo lo stabilire un parallelo colle passività dell'anno corrente, poichè l'armamento generale della Squadra, l'aumento di n.° 1200 marinari alla forza fissata pel Corpo R. Equipaggi, le riparazioni che si stanno eseguendo attorno alle batterie di costa, hanno già sin d'ora esaurito il fondo di parecchie categorie, e l'Azienda va a trovarsi nella necessità di implorare fra breve la sovrana autorizzazione di ingenti maggiori spese.

L'eccedenza delle passività ordinarie proposte pel 1849 sembrerebbe a prima vista rimarchevole a fronte di quelle del 1847 ed anni anteriori, ma tale non è in fatto, ove voglia tenersi conto de' Regii scarichi o suppletivi assegnamenti ottenuti nel decorso di suddetti esercizi.

Obbligata l'Azienda a restringere i suoi bilanci entro termini fissi, operava malgrado le sue prevenienze in fine di alcune categorie delle deduzioni che rendevano insufficienti le somme ivi stanziato, e per soddisfare le spese su di esse gravitanti dovea quindi invocare la emanazione di Regii scarichi. I suppletivi assegnamenti accordati mercè tali sovrane provvisioni ascesero per le spese ordinarie del 1847 a lire 258,447 25 come da prospetto che a maggiore spiegazione si affoglia alla presente. Nel 1846 a L. 307,363 66; e pel 1845 a L. 145,534 34. Pel 1844 a L. 290,417 34, siccome rilevasi dagli spogli generali di detta contabilità. Aggiungendo lo importare di detti Regii scarichi alle somme stanziato nella parte prima de' bilanci 1844, 1845 e 1846 si avrà un totale annuo maggiore della cifra di lire 3,247,462 08 proposta nella parte prima del bilancio 1849. Egli è perciò che si è creduto conveniente di stanziare nell'acchiuso progetto il totale importo delle spese credute strettamente necessarie onde il Regio Governo abbia un'esatta idea della passività cui dovrassi sopperire, e per evitare in seguito di dover domandare nuove assegnazioni compiendo lunghe formalità che intralciano talvolta il regolare andamento del servizio, e rendono più complicate e men chiare le scritturazioni.

Le spese straordinarie di cui s'implora la autorizzazione ascendono a lire 1,152,928; di queste lire 500,000 debbono servire come ultima rata per condurre a termine la costruzione del bacino di carenaggio in questa darsena, lavoro in corso da oltre a due anni, e già assai inoltrato. Le altre vennero caldamente raccomandate dal Comando generale della Regia Marina, come non solo necessarie, ma urgentissime per i motivi enunciati in calce delle categorie 21, 22, 23.

Discendendo ora a sottoporre alla prelodata Eccellenza gli speciali motivi che hanno indotto l'Azienda a compilare le diverse categorie del bilancio 1849 nel modo praticato per gli anni antecedenti, o ad introdurre qualche variazione, il sottoscritto si reca ad onore di osservare che le categorie 1. Stato Maggiore — 2. Uditorato di Marina — 4. Genia navale e Genio marittimo — 5. Corpo Reale equipaggi — 6. Battaglione Real Navi — 7. Artiglieria di costa — 13. Navigazione dei battelli a vapore, furono redatte secondo la forza stabilita dal riordinamento della marina 28 marzo 1840 e delle competenze ivi assegnate ai diversi corpi, non che sui parziali provvedimenti posteriormente emanati. Le cause degli aumenti a fronte del bilancio 1848 sono accennate dettagliatamente sul ristretto del proposto bilancio.

La categoria 3. *Azienda di Marina* è basata nella Regia Patente 1 ottobre 1849. La categoria 8. *Scuola di Marina*, fu dedotta dal Regio Brevetto 23 febbraio 1841. La 9. *Ospedale di Marina*, dal Regio Brevetto 26 marzo 1839, ragguagliando il numero delle giornate de' malati sul risultato degli anni precedenti. La 10. *Isola di Capraia*, è fondata su diversi provvedimenti particolari a quell'Isola. La 11. *Bagni marittimi*, sul regolamento 13 luglio 1841, ed in fin di categoria si è praticata una deduzione di lire 20,000 atteso il sempre decrescente numero de' condannati, che dopo la pubblicazione del nuovo Codice penale si ricevono in questi ergastoli. La categoria 12. *Campagne di mare*, fu compilata a seguito di concerti presi fra il Comando Generale ed il Ministero di Marina sul numero de' Regii Legni che si presume doversi mantenere armati nel 1849, ed il totale importo eccede di lire 105,974 86 la corrispondente categoria 1848, atteso la maggior quantità delle navi da guerra che dovranno nel venturo anno far campagna.

Si è poi stimato conveniente atteso la identità della materia e per restringere il numero delle categorie, e per minorare le scritturazioni, di riunire in una sola quelle intitolate *Pensioni di riposo — Pensioni, Trattenimenti* ecc. ed il complesso di dette due categorie presenta l'aumento di lire 2,600 stante le pensioni di recente accordate ai cavalieri Barabino e Giordano. La categoria 15 *Nautici e Trasporti*, fu basata sulle norme degli anni anteriori. La 16. *Corpi di Guardia*, sulle determinazioni che fissano il numero de' Corpi di guardia negli stabilimenti marittimi, e sul contratto coll'impresa Caserme pel prezzo Olio, Candele, Legna, ecc. La 17. *Lavori Arsenale*, 18. *Materiali*, 20. *Casuali*, vennero ristrette alle cifre stanziate nei precedenti bilanci, benchè per le due prime sarebbe necessaria una maggior latitudine.

Nella 19. *Riparazioni ai Regii fabbricati*, trovasi una diminuzione di lire 13,000, somma accordata nel 1848 pei lavori attorno a diverse batterie di costa, quale spesa non si riproduce nel 1849.

Il Comando Generale della Regia Marina, come sopra si accennava, raccomanda caldamente d'implorare la superiore approvazione per le spese straordinarie proposte nelle categorie 21, 22 e 23 rappresentando l'urgenza delle medesime, ed il pregiudizio di differire l'esecuzione dei lavori, e provviste indicate.

Diffatti i tetti delle caserme ed officine dell'Arsenale minacciano rovina, ed il ritardarne il raddobbo aumenterebbe la spesa, il riordinamento della seconda sala del Bagno alla Foce è indispensabile per ricoverare e custodire i forzati addetti alle costruzioni navali.

La troppa lunga stazione della Corvetta di primo rango S. Giovanni che già da 5 anni si sta fabbricando su di uno scalo non coperto del cantiere della Foce, deve inevitabilmente degradare il legname, ed abbreviare la durata della nave; quindi sarebbe di somma convenienza il comprendere nel bilancio 1849 anche l'ultima rata pel montare di detta costruzione in lire 161,300 che a tenore del Regio Viglietto 14 marzo 1849 doveasi concedere nel 1830. Mediante tale anticipazione si procurerebbe un vero vantaggio al Regio interesse e si aumenterebbe più presto di un nuovo bastimento di alto bordo la Regia Squadra troppo limitata, massime in tempo di guerra.

L'incetta di 6 argoni alla *Bonbotin* e di 400 braccia di catena d'ormeggio enunziata nella categoria 23, serve a completare lo scalo di alaggio per tirare a terra le Regie Fregate o Corvette che abbisognano di un generale riattamento. Il lavoro in materiale di detto scalo è quasi condotto a termine, e

preme anche di ultimare gli accessori per alare a terra la Regia Fregata *Euridice* che abbisognerà fra breve di considerevoli riparazioni.

Si propone inoltre l'acquisto di una competente quantità di larice rosso di Corsica come legname il più adatto per la costruzione di bastimenti a vapore. Il bisogno di tal genere di navi si fa ogni giorno maggiormente sentire, e conviene acquistare anticipatamente il legname necessario per fabbricare, sia perchè non essendovi la immediata necessità di porlo in opera, puossi ottenere a prezzi più vantaggiosi, sia perchè ritenendolo qualche anno in deposito ha tempo di stagionare, e se ne assicura in tal modo la buona riuscita e la più lunga durata dei piroscafi.

Il riferente non saprebbe perciò dispensarsi dall'iterare le sue calde istanze per ottenere l'approvazione della relativa spesa in lire 240/m., quale non sarebbe che una ben intesa, e non vistosa anticipazione sulle spese straordinarie dei bilanci avvenire.

Genova, 20 maggio 1848.

L'Intendente Generale  
MANCONI

## RELAZIONE DELL' AZIENDA GENERALE DELLE FINANZE

sulle proposizioni del Bilancio del 1849

### PARTE I.

#### Spese Ordinarie

*Per le categorie 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 non occorrendo osservazioni o potendo bastare le spiegazioni risultanti dalle annotazioni portate nel ristretto, la relazione si limita a trattare delle seguenti categorie:*

#### CATEGORIA TERZA

*Contribuzioni imposte sui beni  
e sulle altre proprietà demaniali (art. 21).*

Gli stabili di qualunque natura posseduti dal Demanio sono, giusta le veglianti leggi soggetti colle foreste, e canali al tributo prediale, e debbono perciò a guisa dei privati, concorrere in ragione di registro nel pagamento delle imposte provinciali e comunitative. L'articolo 1, titolo 4 del Regio Editto 14 dicembre 1818 esenta soltanto dalla contribuzione Regia, ossia tributo prediale, le fabbriche e locali di spettanza demaniale occupati per regio o pubblico servizio.

Nella loro qualità di amministratori locali di tali proprietà gl'Insinuatori provvedono al pagamento delle imposte suddette nei modi e tempi determinati dalla legge, e dalle istruzioni, ed essendone il caso, promuovono le domande in discarico, o rimborso delle contribuzioni riconosciute eccessive, duplicate, od imposte sovra beni non più posseduti dalle Finanze.

Gli acquisti da queste ultime fatti dal 1843 a questa parte dei canali Carlo Alberto e di Bra, della Roggia di Gattinara colle annesse 400 giornate di baraggia, di quella di Tricerro, delle case e tenimento Spalla in vicinanza dei giardini Reali



in Torino, e delle 200 e più giornate di terreno di privata spettanza che si dovettero di mano in mano occupare per l'apertura dei nuovi canali irrigatori, e la circostanza in ispecie di essersi per superiore disposizione addossato alle Finanze, considerate come uniche e legittime proprietarie dei beni stabili dello Stato, il pagamento delle tasse provinciali e comunitative, e quelle pel riattamento dei selciati imposte sugli edifici occupati dall'amministrazione della Guerra, e dalle altre per loro servizio, fecero sì che questa spesa andò gradatamente aumentando, ed è quindi il motivo che dopo aver preso norma dai conti consumati degli anni anteriori, ed all'oggetto di potervi far fronte col fondo bilanciato, si è ravvisato opportuno di stanziarla ora nella somma di lire 63,000 presentante in confronto di quella 1848 un aumento di lire 8 mila.

*Riparazioni occorrenti ai fabbricati ed alle altre proprietà demaniali.*

Per mantenere in istato abitabile li fabbricati, edifi, le case inservienti alla coltivazione dei beni dati in affitto, migliorarne la condizione allorchè ne è dimostrato o patente il bisogno, provvedere alle emergenze di primo adattamento dei locali di spettanza demaniale occupati da taluna fra le Regie amministrazioni, premunire dalle corrosioni i beni posti in vicinanza dei fiumi, ed assicurare con seminerii, od altre operazioni il ripopolamento delle foreste, le Finanze fanno in ogni anno, ed a propizia stagione eseguire quelle opere che dietro preventiva discussione, si riconoscono opportune, e vengono come tali comprese nelle perizie di loro ordine compilate.

Queste opere trovandosi suddivise in più partite riferibili alle proprietà possedute dal Demanio nelle diverse provincie dello Stato, e non poche fra le medesime essendo di tenue rilevanza, per facilitarne l'esecuzione, e tranne i casi d'assoluta urgenza non ammettenti indugio, per cui l'art. 3 delle Regie Patenti 29 settembre 1838 conferisce ai Direttori Demaniali la facoltà di autorizzarle purchè la loro spesa non ecceda le lire 300, sono le altre deliberate ognora col mezzo dei pubblici incanti ove il loro importare sia superiore alle lire 300, mentre nei limiti di quest'ultima somma, e giusta l'art. 2 delle citate Patenti possono essere anche aggiudicate per licitazione privata.

I contratti poi relativi alle une ed alle altre, quand'anche minima sia la loro entità, vengono prima dell'esecuzione in quanto a quelle eccedenti le lire 300, e rispetto alle altre innanzi che abbia luogo il pagamento delle somme dovute agli appaltatori sottomessi all'approvazione Sovrana preceduta, a termini delle Patenti 20 ottobre 1831 dal parere della Sezione di Finanze nel Consiglio di Stato.

Avuto quindi riguardo al numero ragguardevole de' fabbricati la maggior parte di vetusta costruzione, epperchè abbisognevoli di continue restaurazioni, e delle altre proprietà demaniali la somma qui sopra bilanciata per far fronte alle spese relative non deve ritenersi eccessiva, tanto più che colla medesima viene eziandio sopperito all'annua manutenzione delle strade di Stupinigi, del Parco, delle rotte di Caccia nell'interno dei boschi demaniali di Racconigi, Cavallerleone e Cavaller maggiore ed a molte altre emergenze che troppo lungo sarebbe lo enumerare.

*Illuminazione di alcuni palazzi demaniali.*

Questa spesa stabilita con apposite convenzioni superiormente approvate non può formar l'oggetto di alcuna particolare osservazione, mentre la semplice sua indicazione, ne

giustifica abbastanza l'opportunità, ed il bisogno: si crede però che a seguito del Decreto 7 maggio 1848 pel quale l'antico palazzo Ducale di Genova è stato posto a disposizione di quella Civica amministrazione, quest'articolo di spesa potrà andar soggetto ad una più o meno notevole diminuzione.

*Manutenzione, riparazioni ed altre Spese relative ai canali irrigatori (art. 25).*

Queste opere destinate alla conservazione in istato lodevole dei canali irrigatori del Vercellese, e degli altri di pertinenza demaniale sono, oltre quelle di natura veramente straordinaria ed eccezionale che talvolta occorrono dopo insolite piene, ma che non si ripetono in ogni anno, di due specie denominate le une di manutenzione ordinaria, e le altre di miglioramento.

Quelle di manutenzione ordinaria consistono nelle cure e restauri parziali degli edifici, degli argini, delle chiuse, imboccature, e generalmente in tutte quelle che, data l'asciutta al canale, si eseguiscono nel suo alveo, od attorno alle sponde; le altre dette di miglioramento hanno per oggetto la ricostruzione dei ponti attraverso ai canali minaccianti rovina, la formazione di nuovi bocchetti, di fabbriche, di acquedotti, di nuove chiuse, e di grosse riparazioni alle sponde dei fiumi da cui si derivano i canali.

Le analoghe perizie annuali compilate dagl'ispettori ingegneri delle Finanze secondo le massime stabilite nei regolamenti annessi alle Regie Patenti 29 maggio 1817, e sulla base dei prezzi elementari risultanti dagli elenchi annessi ai contratti d'appalto in corso, e conchiusi previo esperimento dei pubblici incanti, per un determinato numero di anni, sono prima di essere sottoposte all'autorità superiore per l'autorizzazione della spesa, deferite all'esame del Consiglio d'arte istituito presso l'Azienda colle Regie Patenti 17 luglio 1843, e quindi modificate in senso conforme alle deliberazioni adottate.

Tali opere vengono mandate ad effetto sotto la direzione di detti ispettori, e l'assistenza di soggetti di sperimentata idoneità ed onestà che sulla proposta di detti ispettori ed altrimenti, sono prescieti in ogni anno dall'Azienda.

Prima che si fossero costruiti i nuovi cavi di Asigliano, Rive e Provana, e si acquistassero li canali Carlo Alberto, il naviglio di Bra, colle bealere Pertusata e Grione, le roggie di Gattinara e di Tricerro, la spesa inerente a questo ramo di servizio non eccedeva d'ordinario le lire 100/m. annue; ma dopo quell'epoca la cerchia dei canali e delle irrigazioni essendosi con adeguato aumento dei prodotti notabilmente accresciuta, avvenne di necessità un aumento nella medesima.

Or sebbene siffatta spesa siasi per alcuni anni, e senza danno del servizio potuto mantenere come lo fu nel 1848 in lire 118/m. è tuttavia, dietro accurato esame fatto dal Consiglio suddetto nella seduta del 13 corrente maggio de' preparati progetti di massima, stato forza di ammetterla pel 1849 in lire 150/m., e quindi con un aumento di lire 12/m., stantechè se per l'importare delle spese di manutenzione ordinaria e di cura si mantiene presso a poco nei limiti di quelle occorse negli anni anteriori, cioè in lire 81,243, il simile non potrebbe dirsi di quelle nuove, o di miglioramento calcolate in lire 38,300 stantechè in detto anno dovrassi per indeclinabile necessità, e per impedire il pericolo ognor crescente di qualche disastro, ricostrurre uno dei magazzini dello stabilimento da riso di Salasco sul naviglio d'Ivrea, eseguire un rettillo della Macra presso Racconigi, provvedere alla riforma di alcuni ponti sui quali è mal sicuro il transito, ricostrurre

taluno fra gli scaricatori e far formare una quantità di prismi artificiali onde averli in pronto in ogni occorrenza, e massime allorchè vi ha minaccia di corrosione imminente, o pericolo di guasti tali da compromettere gravemente gl'imboocchi e le derivazioni.

Altronde nella relazione epilogativa annessa ai progetti di massima ogni specialità inerente a dette opere nuove fu accuratamente ponderata e venne ivi indicato pur anco il motivo, per cui senza compromettere il servizio, fu il loro ammontare limitato alla sola somma di lire 38,300 onde lasciar anche, come si è sin qui praticato, disponibile, e senza speciale destinazione, una data somma per far fronte alle eventualità che possono succedere nel decorso della campagna per dirotte piogge, piene straordinarie, ed altri accidenti di forza maggiore che in punto di canali sarebbe grave errore il trasandare o tenere in minor conto.

*Indennità di pernottazioni agl'Ispettori Ingegneri, ed altri uffiziali addetti all'Uffizio d'arte ed agli assistenti.*

Nella pianta annessa allo Stabilimento approvato col Regio Brevetto 5 luglio 1838 si è disposto che oltre l'annuo stipendio rispettivamente assegnato, nei casi di trasferta per oggetti di servizio, gl'Ispettori Ingegneri ed Aiutanti avrebbero diritto ad una indennità di pernottazione nella qualità determinata, in ragione del loro grado, dall'art. 7 delle Patenti 20 aprile 1835 concernenti al Corpo del Genio Civile.

Ora in un ramo di servizio tanto esteso e complicato qual è quello dei canali, frequentissime sono le occasioni nelle quali la presenza dell'Ingegnere sulle località, rendesi indispensabile sia per la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori in corso, sia per la verifica di opere di fatto denunciate ai tribunali dal fittavole, per assistere alle delegazioni di visita ordinate dai Magistrati nelle cause pendenti, per raccogliere memorie, risolvere difficoltà, ed invigilare sulla condotta e sulle operazioni dei guarda-canali stipendiati dalle Finanze.

Oltre di ciò, colla spesa bilanciata, vengono pur soddisfatte le mercedi che in ragione di tempo per cui prestano servizio vengono corrisposte agli individui preposti all'assistenza, e vigilanza, non solo delle opere attorno ai canali, ma di quelle benanco che si eseguono nei fabbricati, ed in altre proprietà demaniali allorchè la loro importanza esige tale precauzione.

*Spese di perizia e delle altre operazioni commesse agli Architetti, Ingegneri e Misuratori estranei all'uffizio d'arte.*

Per ragione di distanza e della loro molteplicità gl'Ingegneri delle Finanze non potendo essere incaricati della compilazione delle perizie, della direzione, e collaudazione delle opere di riparazione, o d'altra natura necessarie attorno ai fabbricati, ed altre proprietà situate nelle diverse provincie dello Stato, ed in quelle massime della Savpia, di Nizza, Genova, Novara ecc., le quali sono d'ordinario di poca entità; ovvero per visite, ed operazioni ordinate dai tribunali o dai Consigli d'Intendenza, li Direttori sono per le medesime obbligati a ricorrere alli Ingegneri del Corpo del Genio Civile, a Misuratori, o ad altre persone estranee all'Azienda le quali debbono conseguentemente esser retribuite a termini di tariffa.

Sulla somma qui sopra bilanciata si è in alcuni anni verificata una qualche economia; ma siccome questo dipende, od è, per meglio dire, interamente subordinato alla maggiore o minor quantità delle emergenze, si è perciò creduto di con-

servarla in lire 4,000, osservandosi soltanto che prima di provvedere al loro pagamento le note degli onorari sono sottoposte col confronto dei lavori eseguiti, a severa verifica nell'uffizio d'arte, o fatte risolvere dall'Attuaria Camerale, onde tutelare anche in questa parte e nel miglior modo possibile l'interesse delle R. Finanze.

*Spese d'istanza e d'altri atti giuridici a carico del R. Erario.*

Non pochi sono i casi in cui nelle molteplici discussioni interessanti il patrimonio dello Stato, e pendenti nanti i Magistrati Supremi, i Tribunali di Prima Cognizione, ed i Consigli d'Intendenza le spese occorse si dichiarano compensate. Per sopperire alla soddisfazione della parte loro a carico delle Finanze, degli atti giuridici che debbonsi talvolta promuovere per tutelare ragioni, e diritti, per visite e testimoniali, si è bilanciata la somma qui sopra la quale si ritiene, come lo fu sinora, sufficiente per far fronte a questo articolo di spesa.

*Premi ai denunciatori di ragioni occulte, e crediti spettanti al Demanio dello Stato.*

È cosa notoria che negli sconvolgimenti politici anteriori alla ristaurazione del 1814, ed all'epoca in ispecie della soppressione delle corporazioni religiose è riuscito a taluno di mettersi con illeciti maneggi al possesso di stabili appartenenti allo Stato, e di conservarli per lunghi anni, ovvero di occultare censi, crediti, ed altre attività provenienti da dette corporazioni.

Per lo spirito d'investigazione che li distingue, gli Agenti Demaniali procurarono dal 1816 in poi, e mediante le verificazioni praticate negli archivi d'Insinuazione, delle preesistenti Prefetture dipartimentali, ed antiche Direzioni del Demanio, di scoprire non pochi di detti beni e censi, dei quali si è promossa la rivendicazione.

Ciò nullameno, siccome frequenti sono le denunce di ragioni occulte, o tali supposte, che vengono fatte da individui nella speranza di poter conseguire il premio dell'1/4 promesso dalle RR. CC., e che in analogia al disposto del Codice Civile troverebbesi or ridotto all'1/10, si è lasciato sussistere in bilancio la contro indicata spesa, sebbene da molti anni a questa parte non sia stato il caso di valersene, stantechè le denunce fatte riconobbersi insussistenti, o già prevenute dai risultamenti delle indagini praticate dagli Agenti dell'Amministrazione.

*Mantenimento e cura degli indigenti ammessi all'uso gratuito delle terme d'Acqui.*

Nel filantropico divisamento di procurare alle persone della classe povera il mezzo di liberarsi dalle infermità da cui sono travagliate, e che le rendono impotenti al lavoro, si è per munificenza sovrana disposizione acquistato negli anni addietro, alla sinistra dello Stabilimento balneario civile d'Acqui, ed a poca distanza dalle sorgenti termali, un fabbricato che venne dipoi adattato ad uso degli indigenti di tutte le provincie dello Stato, li quali ammessi gratuitamente nella stagione balnearia dall'1 maggio a tutto settembre ricevono ivi caritatevole assistenza, e sono forniti a spese del Governo di tutti li mezzi di cura, del vitto, e provvisti inoltre durante la loro permanenza di un decente ed uniforme vestiario.

Il numero giornaliero degli ammessi per ogni bagnatura era dal regolamento approvato con Lettere Patenti 20 ottobre 1832 limitato a 25; con Regio Brevetto 24 novembre 1834 fu

portato a 35; ed ora, affinché il beneficio sia maggiormente sentito, venne tal numero esteso a 50 per ogni bagnatura, le quali essendo in oggi in numero di sette permettono che vengano in ogni anno ricoverati ed ammessi a profittare delle acque e dei fanghi 350 individui.

La manutenzione ed ogni altra cosa inerente al trattamento degli ammessi, inclusi i medicinali e vestiario, è appaltato in ragione di cent. 99 al giorno per ogni individuo. Il servizio è invigilato da un Direttore deputato dal Governo, il quale mantiene pure a sue spese un medico ed un chirurgo.

Sulla spesa bilanciata si ottiene d'ordinario un'annua economia alla quale si potrà per altro nell'interesse dell'umanità sofferente rinunciare coll'ammettere per ogni bagnatura un numero maggiore d'indigenti, tostochè ultimato il nuovo fabbricato attualmente in costruzione, vi sarà modo di dar loro comodo ricovero.

#### *Spese eventuali del Demanio.*

Oltre quelle eventuali non suscettive di esser prevedute all'epoca della formazione del bilancio, o che nascono eventualmente dalla pronuncia d'un giudicato, o da altra causa qualunque, dovendosi colle spese qui contro far fronte al pagamento degli interessi dovuti sul prezzo dei terreni occupati nella formazione del canale Carlo Alberto in Alessandria, prezzo che a motivo di alcune complicazioni di difficile risolvimento non è stato sinor possibile di soddisfare, non che di quelli che decorrono sul capitale di L. 50m. dal prof. Gaggini impiegato presso li fratelli Spalla, di cui nella vendita per essi fatta del loro tenimento in vicinanza dei giardini Reali, le Finanze sonosi rese implicative, e non possono restituire se non se alla scadenza della mora convenuta; egli è dietro l'esperienza degli anni antecedenti, e per non essere obbligate a chiedere l'autorizzazione alla maggiore spesa, che si è riputato conveniente di fare il sopra indicato aumento, eguale presso a poco alla somma a cui rilevano li detti interessi, salvo a ridurla di nuovo a quella primitiva di lire 10m. tostochè tali cause saranno cessate, il che si spera di ottenere fra non molto rispetto ai terreni occupati nella formazione del canale Carlo Alberto.

#### *Lotto. (Cat. N.° 4.)*

Le spese d'amministrazione del Lotto, compresi gli stipendi ed assegnamenti relativi al Personale addetto al servizio di tal ramo, fra cui l'aggio ai ricevitori sulle loro riscossioni, ed escluse le vincite (che prima del 1844 si diffalcavano a drittura sul Bilancio attivo, e si principiò solo dal detto anno a portarle in quello passivo) rilevavano annualmente prima del 1820 a L. 555,844, giusta la media formatasene sul quinquennio dal 1815 al 1819.

In seguito al riordinamento dell'amministrazione del Lotto portato dalle Regie Patenti 24 febbraio 1820, le suddette spese rilevarono a maggior somma, e la media annua presa sul quinquennio dal 1820 al 1824 risultò a L. 767,731. Ma quindi per l'intrapresasi ed attuata diminuzione d'alcuni banchi, e per qualche economia stata introdotta nel servizio, il montare di queste spese, secondo la media annua dal 1825 al 1828, si presentò solo di lire 711,532.

Le anzidette spese di amministrazione, in progresso di tempo, minorarono poscia maggiormente, mercè li fatti provvedimenti per procurare li più consentanei risparmi, fra i quali è opportuno di accennare le disposizioni del Regio Brevetto 27 ottobre 1828 portanti nuove basi, dal 1829, per la li-

quidazione dell'aggio accordato ai ricevitori sulle loro riscossioni; la soppressione dell'Ispezione di Savoia in febbraio 1831; il continuato chiudimento di banchi (il di cui numero da 226 che era nel 1824 già trovossi ridotto nel 1835 a 192); la franchigia postale stata concessa con Regolamento sancito dal Regio Editto 30 marzo 1836 anche per il trasporto dei ballotti chiusi delle matrici scritte di periodico invio a Torino dalle Ispezioni; l'abolizione della Direzione del Lotto per Regie Patenti 31 dicembre 1838 restringendone d'assai il Personale con notevole economia; ed il licenziamento dei corrieri e pedoni del Lotto valendosi utilmente dal 1.° ottobre 1839 del mezzo postale per il servizio che essi eseguivano. Cosicché, ad un mentre che la quantità dei banchi nel 1838 restò di 175, e nel 1842 di 154; l'annua media di dette spese formata sul triennio 1839, 1840 e 1841 risultò unicamente di L. 503,568.

Successivamente poi, per essersi vieppiù progredito nell'attuare la prestabilita abolizione di banchi a misura che si rendevano vacanti, o che si ebbe modo di provvedere altrimenti li titolari che li esercivano, e mediante pure le modificazioni nel sistema del Lotto portate dalle Regie Patenti 28 settembre 1841 in vigore dal 1842, e la soppressione tanto delle Ispezioni di Savigliano, Vercelli ed Asti, per Regio Brevetto 7 settembre 1845, quanto dell'ufficio di Cassiere del Lotto per regio Brevetto 30 marzo 1844, l'Azienda poté ancor procurare ulteriori economie in ogni parte del servizio, e minorando altresì il prezzo della carta da Lotto e relativa stampa, con restringere il formato dei registri e quello dei moduli, si pervenne ad ottenere che le spese del Lotto diminuirono ancora di molto, giacchè la media annua del loro ammontare sul quinquennio dal 1842 al 1846 fu soltanto di L. 332,660; ed il rilevare di quelle del 1847 non è che di L. 301,714 34. D'altronde la quantità dei banchi, che nel 1846 più non era che di 108, trovasi presentemente ridotta ad 84.

Per conseguenza, siccome a tenor del Regio Brevetto 30 marzo 1844 ora portar devesi nel Bilancio passivo alla Categoria N.° 4 *Lotto* (come già praticossi da quell'anno sino al 1848) anche le occorrenti *Vincite al Lotto* in aggiunta alle spese sovradette di questo ramo, così, tenendo ancora conto di quelle riduzioni e risparmi che sono conciliabili, si propongono siffatte spese alla categoria sotto tal denominazione nel totale solamente di L. 295,000 per il 1849, ed unendovi l'ammontare delle vincite calcolate a L. 1,750,000, vi risulta la complessiva somma di L. 2,045,000. Tal che in paragone di quella bilanciata pel 1848 di L. 2,225,000, ne deriva una diminuzione sul 1849 di L. 180,000 a valer di bastevole compenso con quella risultante di pari somma sul prodotto del bilancio attivo *Lotto* per lo stesso venturo anno.

### PARTE SECONDA

#### *Spese Straordinarie.*

#### CAT. 11. — *Proseguimento del Fabbricato del nuovo Collegio delle Provincie.*

Nell'ordinare con Sovrano Rescritto 3 maggio 1842 la riapertura in questa Capitale del Collegio delle Provincie, S. M. assegnava a tal uopo e per l'erezione di un nuovo ed appropriato edificio, l'area ed i fabbricati che colla formazione della via Carlo Alberto rimasero separati dal già Palazzo Carignano, ad eccezione però del terreno situato a ponente di detti fabbricati.

Per l'esecuzione di tale applaudito provvedimento commettevasi prima d'ogni cosa al signor professore ed architetto Alessandro Antonelli di applicare allo studio del progetto di costruzione di quell'edificio, in modo però che nel soddisfare a tutte le esigenze dell'uso a cui verrebbe destinato, si prestasse pur anco nella sua parte estetica ad abbellire le vie fronteggianti, dette delle Finanze, Bogino e D'Angennes.

Li 25 luglio 1844 il signor Antonelli presentava il suo progetto accompagnato da apposita perizia, in cui la spesa occorrente per la costruzione dell'edificio in discorso, incluso ogni accessorio, e per le demolizioni di caseggiati e di alcune altre opere che la dovevano precedere, veniva calcolata in L. 567,515 10.

Per far fronte alla medesima già erasi resa disponibile con Regio Discarico 4 luglio stesso anno, e mandato stanziare nei residui del bilancio 1843 la somma di L. 251,562 20 accennata all'art. 2 del citato Rescritto 3 maggio 1842, ma siccome era dessa di gran lunga insufficiente al bisogno, un Regio Brevetto in data 12 novembre 1846 autorizzò quella suppletiva di L. 515,952 60, la quale fu nello stesso provvedimento ripartita fra i bilanci degli anni 1847-48-49 nelle seguenti proporzioni, cioè L. 180m. pel 1847, L. 100m. pel 1848, e le restanti L. 35,952 60 pel 1849.

Le opere murali di costruzione vennero, in forza di contratto 7 settembre 1844, date in appalto al signor Angelo Faia; l'intero fabbricato messo ripartitamente a coperto negli anni 1845-46-47 trovosi or pressochè ultimato, restando soltanto ad eseguirsi li pavimenti in alcuni piani della manica prospiciente le contrade Bogino e delle Finanze, ad ultimar lo scalone ed a far alcune arricciature interne.

I capitelli di decorazione sono pressochè tutti collocati.

In quanto ai serramenti ed alle altre opere da falegname vennero soltanto provvedute e collocate quelle che rendevansi necessarie nella parte del fabbricato prospiciente la via D'Angennes messa a tetto nel 1845, e che sul finire del 1846 era stata consegnata al Governatore del Collegio. Quelle occorrenti pel rimanente del fabbricato, e la cui spesa ascende in complesso a L. 94m. circa, saranno a suo tempo date in appalto per essere provvedute e messe a luogo allorchè l'intero fabbricato verrà a trovarsi ultimato in ogni sua parte, e posto in istato abitabile.

CAT. 12. — *Acquisti eventuali di stabili.*

Non prevedendosi sinora la necessità di nuovi acquisti, si crede che la somma di L. 5,000 stata bilanciata, sopperir possa alla spesa di quelli che per imprevedute circostanze e per lo esegimento di qualche opera straordinaria occorresse di fare nel decorso dell'anno.

CAT. 14. — *Arginamento dell'Isère e dell'Arc.*

Nelle osservazioni fatte sulla categoria del bilancio attivo relativa ai prodotti dell'arginamento dell'Isère e dell'Arc essendosi riferiti tutti i particolari che concernono a questa grandiosa impresa, e procurato di dar ivi un'idea la più che fu possibile precisa dell'attuale condizione della medesima, ogni ulteriore dettaglio rispetto alla medesima potrebbesi ritenere superfluo.

Quindi ci limiteremo ad accennare che a mente del disposto dell'articolo 2 delle Regie Patenti 20 maggio 1845 le Finanze avendo assunto a loro carico il passivo di tale impresa, fatti gli opportuni calcoli, e riuniti gli elementi necessari, si è riconosciuto che per farvi fronte restava tuttor necessaria, oltre

quella già incontrata dalla prèesistente R. Commissione, in circa 4 milioni, la spesa di L. 5,958,210 10 stata autorizzata coi Regii Brevetti 14 ottobre 1845, 27 giugno e 12 novembre 1846 e ripartita fra i bilanci degli anni infraindicati, cioè: 1845 L. 1,662,210 10, 1846 lire 750m., 1847 L. 500m., 1848 L. 500m., 1849 L. 370m., e 1850 L. 176m.

In tale spesa sono pur comprese quelle inerenti al personale dell'Ufficio d'Arte stabilito in Chambéry, le retribuzioni di assistenza ai lavori; d'acquisto dei terreni per la formazione del nuovo letto artificiale, ed ogni altro accessorio di qualunque natura essa sia, riferibile all'arginamento.

Ad eccezione di quelle saltuarie di pochissima entità, le opere tutte relative all'arginamento sono per la loro esecuzione esposte alla pubblica concorrenza, ed appaltate col mezzo dei pubblici incanti. L'impresa della costruzione degli argini dell'Isère da Gresy sino alla frontiera di Francia, la quale è la più importante fra quelle attualmente in corso, è affidata alla società Chiron in forza di contratto 4 giugno 1840.

Gli argini da costrursi al prezzo di L. 55 50 per ogni metro sono secondo i calcoli preventivi della lunghezza di metri 42m.: alli 4 maggio 1848, la società Chiron ne aveva già costrutti metri 26,838, cioè a sponda destra 12,284, ed a sponda sinistra metri 14,554.

Vengono pure attivate con perseverante energia la canalizzazione dei rivi tributari, la sistemazione di alcuni tratti d'argine di vecchia costruzione, ed il buonifico dei terreni col mezzo delle acque torbide, alle quali viene procurata l'introduzione e lo spandimento sui terreni contigui di spertanza demaniale, ridotti ora pressochè a nuda ghiaia.

Torino dall'Azienda Generale di Finanze il 20 maggio 1848.

L'Intendente Generale  
MARIONI

RELAZIONE  
DELL'  
AZIENDA GENERALE DELLE GABELLE

Sul Bilancio Passivo 1849.

Il bilancio passivo delle Gabelle dividesi in due parti, spese ordinarie, e spese straordinarie; la parte prima contiene tutte le spese credute necessarie ad assicurare l'annuale servizio dei diversi rami d'entrata affidati a quest'Azienda generale, e rileva alla complessiva somma di L. 10,543,175 61 applicabile per

L. 405,208	»	— All' ufficio centrale, ossia alle spese relative al servizio in genere.
» 3,281,922 66	»	— Al ramo Dogane.
» 72,654	»	— A quello del Dazio di consumo.
» 5,328,598	»	— A quello de' Sali.
» 2,897,757 20	»	— A quello de' Tabacchi.
» 357,255 75	»	— A quello delle Polveri e de' Piombi.
<u>L. 10,543,175 61</u>		

La seconda parte per l'anno 1849 contiene soltanto le spese straordinarie in corso in L. 7,940, che riunite al montare come sovra della parte prima, recano il totale del bilancio passivo alla somma di L. 10,551,115 61, e questa messa in con-

fronto colla bilanciata per l'andante anno, presenta una maggior uscita di lire 333,665.

Quanto poi alle cause, che mossero a stanziare le somme indicate nel ristretto generale (che rassegnasi accompagnato da tanti slati parziali quante sono le categorie indicanti per articoli le particolarità d'ogni spesa), il sottoscritto prende a dimostrarle in modo distinto per ciascun ramo.

#### Ufficio Generale.

La somma di L. 405,208 bilanciata per le sei categorie concernenti alle generalità dell'amministrazione è minore di L. 1,700 a fronte della stanziata per l'anno 1848, la quale diminuzione cade per L. 1,600 sulla categoria N.° 1 *Stipendi*, e per L. 100 su quella N.° 2 *Maggiori assegnamenti ed indennità*; ed ambe le partite traggono origine dalla morte occorsa del signor Borgarelli Lorenzo, impiegato addetto al generale ufficio in eccedenza alla pianta.

#### Dogane.

Ordinariamente non soffre questo ramo notevoli variazioni nella spesa, le quali altronde per lo più derivano da rinnovazione di contratti per le pigioni o somministrazioni, oppure da nuovi ordinamenti, ed istituzioni. Ed appunto per due fra le tre categorie che presentano un aumento, vale a dire la 7.<sup>a</sup> e la 17.<sup>a</sup>, il maggior dispendio è cagionato dalle disposizioni contenute nel Regio Editto 29 ottobre 1847, nel Brevetto 29 aprile 1848, e nel successivo Decreto delli 6 luglio; col primo fu il pubblico Ministero esonerato dal patrocinio delle cause dell'Azienda, e venne ai Consigli d'Intendenza, già istituiti pel contenzioso amministrativo, assegnato pur quella notevole parte di giurisdizione concernente alle leggi e ragioni amministrative, che sebbene non toccanti al dritto di proprietà, ned a penal sanzione eccedente la mera coercizione pecuniaria erasi pur anche lasciata all'ordinaria giudiciale autorità; di maniera che l'ufficio di rappresentare l'Azienda nei relativi civili giudizi gabellari trasfusi dagli Avvocati fiscali presso i Tribunali di prima Cognizione negl'impiegati dell'Amministrazione alle residenze stesse de' Consigli d'Intendenza, e l'obbligo di curare e promuovere il corso delle cause contravvenzionali delle Gabelle medesime innanzi ai suddetti Consigli (intervenedo anche alle pubbliche udienze) accrebbero, e traslocarono la mole del lavoro da assai più luoghi in meno, e così aumentata l'opera in quantità e gravità di cause, e ad un tempo addossata a minor numero d'uffici, coloro che ivi già sosteneano insieme colle economiche incumbenze del proprio impiego le funzioni contenziose, dovettero in parte necessariamente od essere surrogati in queste ultime con ufficiali esclusivamente a ciò destinati, ed ove non ingente lavoro non erasi accumulato, o trattavasi in Ufficio di Direzione, venirvi coadiuvati mercè l'aggiunta d'un Ufficiale; colla seconda provvigione perciò crearonsi all'uopo due posti di Segretari, l'uno in Alessandria e l'altro in Annecy, quindi pure istituironsi nuovi impieghi in parecchi uffici di Direzione; e coll'ultima fu approvato l'aumento di diversi impieghi rispetto alla istituzione della Dogana Principale di Annecy in surrogazione di quella dell'Eluiset, e coll'abolizione del suddetto posto di segretario ad Annecy, d'onde l'aumentazione di spesa fu per la categoria 7.<sup>a</sup> di L. 23,100, e per la categoria 17.<sup>a</sup> di lire 50.

La terza poi d'esse categorie, cioè l'14.<sup>a</sup>, offre un lieve aumento di L. 240 per le variazioni ne' fitti accordate colla rinnovazione de' contratti d'appigionamento pe' siti necessari alle Dogane, e a quartieri pei preposti.

Havvi all'oggetto una diminuzione di L. 100 sulla categoria N.° 8 *Maggiori Assegnamenti*, perchè colle mutazioni occorse nel Personale ne cessarono due, di cui fruivano in L. 400, il signor Ricci Giacomo, e di L. 300 il signor Bel, e se ne concedettero tre di L. 200 caduno alli signori Barenghi, Frarin e Perrier, quindi l'aumento in complesso dal servizio doganale richiesto trovasi ridotto a L. 23,290.

La massa delle spese di dogana rilevante alla somma di lire 3,281,922 66 sembra a prima vista esuberante; ma cesserà di parer tale, ove si consideri, che in essa trovasi compresa la somma di L. 1,729,980 per la paga della forza attiva composta di 5369 uomini, la cui opera non è solamente ristretta all'invigilamento in pro delle dogane, ma altresì per quello del dazio di consumo, e pei rami dei sali e tabacchi, delle Polveri e piombi.

#### Dazio di consumo.

La somma di L. 72,654 cui rilevano le spese occorrenti all'esercizio di questo ramo d'entrata, corrisponde a quella bilanciata per l'anno corrente, giacchè non vi occorre, ned evvi a prevedere cangiamenti da potervi ocasionare nel prossimo anno un maggiore o minor dispendio.

#### Sali.

Tre sono le categorie, che sopportar devono un aumento, e cinque hanno una diminuzione; fra le prime la 32 *aggio ai gabellieri sulla vendita dei sali* cresce di L. 110im., la 35 *noli e trasporti dei sali* aumenta di L. 150im., perchè stante la diminuzione del prezzo nella ragione di 2/3 attuata dal 19 aprile scorso aspettasi un incremento nella consumazione di tal derrata, che potrà salire a non meno di quint. dec. 360im., sul quale spaccio calcolati in termine medio l'aggio ed il prezzo di trasporto, scorgesi che a supplire ad ogni relativa spesa è d'uopo il maggior fondo stanziato; infine la categoria 39 *spese diverse* richiede un aumento di L. 10im. per l'obbligo di riformare giusta il nuovo sistema decimale i pesi occorrenti pel servizio delle Gabelle.

A parzial compensazione poi di siffatti aumenti offresi un minor dispendio in L. 22,925 di cui L. 400 sulla categoria 29 *maggiori assegnamenti* per la cessazione di quello, di cui fruiva il signor Ferrero, già Ispettore a Torino ammesso a riposo; L. 2,225 sulla categoria 35 *fitti case e magazzini*, e questa per isconto dell'anticipazione fatta nel 1847 al proprietario sulle pigioni decorrende pel magazzino de' sali a S.<sup>t</sup>-Julien; L. 16im. sulla categoria 56 *bonificazione ai salatori dei pesci*, a pro dei quali essendo stata coll'art. 2.<sup>o</sup> del R. Brevetto del 7 marzo 1848 concessa la continuazione della restituzione della metà del prezzo sul sale, che a tal uso impiegano, e tal prezzo essendo scemato di due quinti, l'anzidetta restituzione ragguagliata alla quantità solita consumarsi ogni anno per la salagione de' pesci, dovette scemar d'altrettanto, e così all'incirca dell'indicata somma; L. 300 sulla categoria 38 *assegnamento per trasporto fondi, e spese d'attività e di ufficio*, per essersi diminuite L. 200 sulle spese di viaggio dell'Ispettore di Torino, e tolte L. 100 sulle spese d'ufficio assegnate al banchiere di S.<sup>t</sup>-Julien, R. Decreto 6 luglio 1848; finalmente L. 4im. sulla categoria 40 *contravvenzioni*, nella ferma persuasione che il minor prezzo scemerà di molto la frode di questo genere.

#### Tabacchi.

Ad assicurare l'importante servizio di questo ramo, la cui vendita va annualmente aumentando, credesi abbisognare un maggior dispendio in L. 117im. applicabile cioè alla cate-

goria 43 aggio ai magazzinieri per L. 21m.; alla 46 compra di tabacchi per L. 1001m.; alla 48 provvista del piombo per L., 81m.; alla 49 trasporto de' tabacchi fabbricati per L. 81m.; ed alla 54 spese diverse per L. 21m. Li quali aumenti derivano per le due prime e la penultima d'esse cinque categorie dal continuo progredimento di questo volontario e sì fruttifero contributo, e provengono per la terza e per l'ultima, sì dall'ordinata surrogazione del peso metrico a quel di Piemonte, ond'è forza far ridurre, quanto è possibile, al nuovo sistema gli antichi pesi, di cui le Gabelle erano fornite, e del resto provvederne dei nuovi, ed insieme riformare le boette, ossia contenenti de' rapati formate internamente di lamine o fogli di piombo, e adatte solo a racchiudere una libbra di tabacco all'antico peso; sì anche dalla provvista di siffatte lamine per equal servizio in Sardegna.

La diminuzione poi risultante alla categoria 47 in L. 311m. vuolsi unicamente attribuire al più volte menzionato alleviamento nel prezzo del sale, chè notevole quantità se ne richiede all'acconcia de' tabacchi. La quale minore spesa detraendosi dalla maggiore sovraccennata in L. 1171m., il complessivo aumento pel ramo dei tabacchi riducesi a L. 861m.

*Polveri e Piombi.*

Le somme che propongonsi per supplire alle spese di questa Gabella diversificano dalle assegnate per l'anno corrente di sole L. 1,000 in più cadenti sulla categoria 62 *Spese diverse*, e richiestevi egualmente dall'avversene a provvedere ed aggiustare come sovra i pesi al metodo decimale.

*Spese straordinarie.*

La categoria 64 *assegnamenti d'aspettativa* offre un risparmio sulle L. 9,940 bilanciatesi pel 1848, in quanto che cessò la corresponsione a simil titolo di L. 21m. in pro del signor Giacomo Ricci, già Ricevitore principale delle Dogane in Genova, il quale vi rinunciò per la confertagli rivendita di sale e tabacco nella città di Torino.

Torino li 18 luglio 1848.

L'Intendente Generale  
SERRA

RELAZIONE

DELL'

ISPEZIONE GENERALE DEL REGIO ERARIO

sul progetto di bilancio delle spese generali per l'anno 1849.

Il Bilancio delle spese generali comprende le assegnazioni fatte direttamente sulla Tesoreria generale e sulle Tesorerie provinciali, non che quelle altre spese ed assegnazioni che non fanno parte dei Bilanci passivi di alcuna delle generali Aziende.

Esso dividesi in due parti: la prima contiene le *Spese Ordinarie*, e la seconda le *Spese Straordinarie*.

PARTE PRIMA

*Spese Ordinarie.*

CAT. 1. — *Assegnazioni.* — L. 111,853 17.

Assegnazioni aventi origine da convenzioni speciali tra la sovra Intendenza particolare del patrimonio di S. M. il Re Carlo Felice, di gloriosa ricordanza, e quella di S. M. il Re Carlo Alberto nostro amatissimo Sovrano; cioè stabilita la prima a favore di S. M. la Regina Vedova della prefata M. S. in L. 85,963 97 in compenso delle rendite provenienti da alienazioni di tasso, luoghi di monti fissi, e censi già spettanti al patrimonio del fu duca del Chiabrese, e stabilita l'altra in seguito ad istromento di transazione 2 novembre 1820 a favore di S. A. S. Maria Cristina Albertina di Sassonia principessa di Curlandia in L. 25,889 20.

CAT. 2. — *Ordine Gerosolimitano.* — L. 12,000.

S. M. con Regie Patenti 3 ottobre 1844 essendosi degnata di convertire in una pia destinazione ne' nostri Stati i rimanenti redditi de' beni dell'Ordine Gerosolimitano tuttora posseduti dalle Regie Finanze, ed assegnare così sul Bilancio in favore della *Lingua Italiana* dell'Ordine stesso l'annua rendita di L. 12,000 per l'erezione in questi Regii Stati di cinque Comende; due di lire tre mila, e tre di lire due mila annue per ciascuna, vennero quindi col Regio Brevetto 8 marzo 1845 chiamati a gioire di tali pensioni li cinque cavalieri declinati nella nota particolarizzata di questa categoria, epperò la medesima non è suscettiva di variazione.

CAT. 3. — *Presidente del Consiglio dei Ministri.* —  
L. 24,000.

Per l'onorario del qui sopra nominato Presidente, in seguito alla creazione di tal posto, si ha l'aumento delle L. 24,000.

CAT. 4. — *Ministero di Finanze.* — L. 149,800.

Montare degli stipendi del personale componente il Ministero e delle spese d'ufficio, il quale non può essere suscettivo di diminuzione.

CAT. 5. — *Controllo generale.* — L. 199,380.

Per lo stanziamento del nuovo posto di controllore di 2.<sup>a</sup> classe stabilito presso la Tesoreria dell'Interno pel pagamento delle spese concernenti il Dicastero della Istruzione Pubblica, in seguito alle Regie Patenti del 18 gennaio 1848, si ha l'aumento di L. 2,200.

CAT. 6. — *Amministrazione del Debito Pubblico.* —  
L. 79,400.

Lo straordinario sviluppo che in seguito alle disposizioni fatte per Regio Brevetto 13 maggio 1845, ebbe luogo sulle operazioni della cassa di Deposito, e di anticipazioni di fondi pe' lavori pubblici, istituita presso l'Amministrazione controindicata col precedente regio Brevetto 11 aprile 1840, avendo richiesto un corrispondente aumento del personale addetto al relativo servizio, vennero aggiunti, col Regio Brevetto 26 febbraio 1848, alla pianta del medesimo due nuovi posti;

SESSIONE DEL 1848

L'uno di Sotto-computista di 1.<sup>a</sup> classe coll'annuo stipendio di . . . . . L. 1,400 »

E l'altro di Scrivano di 2.<sup>a</sup> classe coll'assegnamento di . . . . . » 800 »

Ed inoltre con altro Regio Brevetto della stessa data sono stati concessi i seguenti trattenimenti, cioè: al signor Belli Capo-sezione dell'Ufficio della cassa predetta . . . . . » 200 »

Ed al signor Sanyitto Capo d'Ufficio delle Rendite create con Regio Editto 24 dicembre 1819 » 400 »

Totale aumento L. 2,800 »

Il montare però de' due stipendi e del trattenimento al signor Belli, rilevante a . . . . . » 2,400 » dovendo, giusta l'articolo 2.<sup>o</sup> del Regio Brevetto 26 febbraio 1848 sovracitato, venir rimborsato dalla cassa stessa dei Depositi, facendosene versamento alla Tesoreria provinciale di Torino sugli interessi delle anticipazioni che vengono dalla medesima fatte, prodotto questo che figura nel Bilancio attivo dell'Azienda generale di Finanze.

Così residuasi l'aumento a . . . . . L. 400 »

CAT. 7. — *Ispezione generale del Regio Erario.* — L. 70,209.

S. M. avendo creduto equo di rendere più proporzionato lo stipendio del posto di primo Segretario a quello de' Vice-Intendenti generali d'Azienda, cui ha ravvisato corrispondere in sostanza, venne con Regio Brevetto 11 marzo 1848, fatto l'aumento di . . . . . L. 400 » a quello di L. 3,600 che era precedentemente assegnato a tal posto.

Per assicurare poi l'esatto e regolare andamento del servizio dell'Ispezione, le cui incumbenze si sono sensibilmente accresciute, ha la prefata M. S. con altro Brevetto della stessa data instituiti due nuovi posti di Scrivani; l'uno di prima classe collo stipendio di lire 1,000, e l'altro di seconda classe con lire 800, e così l'aumento di . . . . . » 1,800 »

Venne inoltre concesso a caduno dei due Segretari anziani li signori Mazzia e Claretti un annuo trattenimento di L. 200, con che però cessassero loro le indennità per le multe; cioè quanto al primo per la totalità di L. 100, e quanto all'altro per la concorrente di L. 100 su quella di L. 150, locchè residua per essi l'aumento a . . . . . » 200 »

Totale L. 2,400 »

CAT. 8. — *Trasporto Fondi.* — L. 15,000.

Sebbene la somma di L. 15,000 bilanciata pel 1848 attese le presenti contingenze per cui devonsi eseguirè molteplici spedizioni di fondi alle casse de' vari Corpi d'armata non sia certamente sufficiente, tuttavia amandosi sperare che non sarà per durare lungamente l'attuale guerra, si è creduto poter proporre a stanziamento pel 1849 un'ugual somma.

CAT. 9. — *Tesorerie.* — L. 187,800.

L'aumento delle L. 4,300 a questa categoria è occasionato dallo stipendio assegnato al titolare del nuovo posto di Tesoriere dell'Azienda generale dell'Interno pel pagamento delle

spese concernenti il Dicastero dell'Istruzione pubblica, creato colle Regie Patenti 30 novembre 1847.

CAT. 10. — *Regie Zecche.* — L. 190,125.

NE. — Si unisce alla presente Relazione quella estesa dalla Amministrazione centrale la quale versa sovra ogni punto della medesima.

La differenza in più che scorgesi alla presente categoria è motivata dalle seguenti cause:

1.<sup>o</sup> Aumento dell'assegnamento al nuovo Verificatore del marchio in Novara di . . . . . L. 200 »

2.<sup>o</sup> Id. dell'indennità da accordarsi ai saggiatori nei piccoli uffizi del marchio (art. 20 del Regolamento 12 luglio 1824) . . . . . » 500 »

3.<sup>o</sup> Per maggior somma bilanciata per le spese di fabbricazione delle monete d'oro e d'argento, onde coordinare il Bilancio Passivo col Bilancio Attivo . . . . . » 34,000 »

4.<sup>o</sup> Id. per le spese di affinazione delle paste d'oro, d'argento e d'erosomisto, e di partizione dei dorati, onde coordinare come sovra il Bilancio Passivo con quello Attivo . . . . . » 22,000 »

Totale . . . . . L. 56,700 »

Facendosi però deduzione:

1.<sup>o</sup> Della minor somma bilanciata per le spese di stampe, registri e tabelle tanto per l'Amministrazione centrale quanto per le due Zecche, non che per gli uffizi del marchio di . . . L. 500 »

2.<sup>o</sup> Id. per la provvista di carbone pel laboratorio chimico di . . . . . » 200 »

3.<sup>o</sup> Idem Per la somministrazione di agenti chimici per detto laboratorio » 500 »

4.<sup>o</sup> E finalmente per minor somma della tangente dovuta agli inventori, impiegati precedenti, ecc., sul prodotto delle multe e contravvenzioni, giusta il Regolamento del marchio 12 luglio 1824 » 1,500 »

Totale . . . . L. 2,500 » 2,500 »

Residuasi l'aumento a . . . L. 54,200 »

Ma siccome se havvi maggiore spesa di fabbricazione e d'affinazione per lire 36,000, si ha pure in conseguenza un maggior prodotto sugli articoli delle ritenenze relative che debbono versarsi come prodotti alle Tesorerie provinciali, deesi perciò ritenere come fittizio l'aumento di dette lire 36,000.

Fatto confronto poi degli aumenti e delle diminuzioni sovra gli altri articoli, risulterebbevi invece un'economia di lire 1,800.

CAT. 11. — *Banche di sconto.* — L. 7,000:

Due sono le Banche di Sconto, l'una a Torino e l'altra a Genova, e la somma qui contro è il montare degli assegnamenti fissati ai Regii Commissari e Regii Vice-commissari presso le medesime a carico delle Regie Finanze, giusta le Regie Patenti di nomina di essi, oltre quelli che loro vengono corrisposti dalle Banche stesse.



CAT. 12. — *Annualità, Censi e Prestazioni.* — L. 744,962 78.

Fra le varie annualità che sono a carico delle Regie Finanze sul presente Bilancio, la cui origine trovasi indicata a cadun articolo della categoria, havvi quella precipua di lire 725,000 dovute alla città di Torino in virtù delle seguenti Sovrane Disposizioni, cioè :

1.° Sulla rappresentanza sporta nel 1819 dalla città, che non ostante il sussidio di lire 200,000 statole concesso, si trovava nell'impossibilità di far fronte ai grandiosi debiti che per oggetto di pubblica utilità aveva dedita prima d'allora contratti, e per cui chiedeva, fra gli altri privilegi, quello di essere reintegrata nella percezione delle gabelle della carne, oppure del prodotto del dazio d'entrata sui generi di consumazione detto degli *octrois*; S. M., con Regio Brevetto 11 marzo detto anno, dietro ragionato sentimento spiegato dal Congresso dei Ministri, sarebbesi convinta di non poter far luogo ad alcuna delle implorate concessioni; ma volendo dare alla medesima un pegno speciale della Sovrana Beneficenza con somministrarle maggiori mezzi pel pagamento degli accennati suoi debiti, ha ordinato lo stanziamento nel Bilancio Finanze 1819 di lire 200,000, oltre quello di pari somma che trovavasi stabilito su quello dell'Azienda Generale delle Gabelle, il montare di quali assegnazioni venne poi portato interamente sul Bilancio Finanze, e così . . . L. 400,000 »

2.° Colle Regie Patenti 31 dicembre 1833 dichiarandosi cessata l'assegnazione stata concessa con Regio Brevetto 17 settembre 1830 di lire 200,000 per quattro anni, da erogarsi nei pagamenti d'indennità per occupazioni di terreni, demolizioni e variate costruzioni di case, si aumentò quella suddetta di lire 25,000 . . . » 25,000 » onde venire impiegata nelle opere d'ingrandimento della città;

3.° Col Regio Brevetto 23 dicembre 1841 la M. S., mentre ha posto a carico della città gli assegnamenti a favore di pii stabilimenti, che per la natura e destinazione loro sono più propriamente istituti municipali, qual è l'Ospedale di Carità in questa città fondato e l'opera affidata alla veneranda Compagnia di San Paolo, che provvede al servizio medico e chirurgico dei poveri abitanti, e somministra i mezzi necessari alla migliore loro cura; quali assegnamenti erano prima pagati dall'Azienda Generale Economica dell'Interno in lire 129,000 al primo e lire 33,000 alla seconda, ed ha ordinato che le spese provinciali che in prima erano sopportate dal civico erario venissero, come di ragione, ripartite fra i possidenti della città e territorio, ha aumentato in conseguenza l'assegnazione suddetta di . . . » 200,000 »

4.° E per ultimo, col Regio Brevetto 27 novembre 1847, nel quale si accenna la transazione seguita per istromento nanti la Regia Camera dei Conti, in data 19 agosto 1846, stata approvata con Regie Patenti 18 settembre successivo, a definizione delle vertenze della città colle Regie Finanze, venne aumentata la suddetta sovvenzione di . . . » 100,000 » onde valersene al servizio degli interessi e fondo di estinzione del prestito che era per contrarre, facendola tenuta a dover rimborsare alle Regie Finanze le varie anticipazioni dalle medesime ad

A riportarsi L. 725,000 »

Riporto L. 725,000 »

essa fatte, non che a sopperire alla rimanente spesa della nuova chiesa parrocchiale in Borgo Nuovo, ed a far provvedere a proprie spese li nuovi uffizi del dazio che saranno necessari in seguito alla formazione della nuova linea daziaria.

Totale . . . . . L. 725,000 »

CAT. 13. — *Trattenimenti, maggiori assegnamenti, ecc.* — L. 33,365 50.

Nella presente categoria figurano le nuove pensioni testè concesse, cioè :

Al signor cavaliere Maffei, già capo divisione nel Ministero di Sardegna, per . . . . . L. 3,437 50

Al signor barone cavaliere Boggio, già Tesoriere Generale . . . . . » 540 »

NB. — Quest'ultima pensione verrà soltanto soddisfatta dalle Regie Finanze sino a che si possa far luogo allo stanziamento della medesima sul bilancio dell'Ordine militare dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Si avrebbe un aumento di . . . . . L. 3,977 50

Ma tenendosi conto della diminuzione di quella di . . . . . » 300 »

di cui era provvista la signora Chiarbonelli resasi defunta, restringesi l'aumento a fronte dell'anno 1848 a L. 3,677 50

CAT. 14. — *Pensioni del Controllo Generale.* — L. 25,807.

Somma eguale a quella del 1848 e non suscettiva di diminuzione.

CAT. 15. — *Pensioni di riposo agl'impiegati non soggetti a ritenenza.* — L. 52,942 50.

Scorgesi una diminuzione dal precedente Bilancio 1848 di lire 962, ed essa è prodotta dalla cessazione di due pensioni, i titolari delle quali sonosi resi defunti.

Si crede far qui osservare che le pensioni degl'impiegati soggetti alla ritenenza del 2 e  $\frac{1}{2}$  per  $\frac{0}{10}$  sui loro assegnamenti vengono posti a carico della cassa particolare istituita colle Regie Patenti 22 marzo 1824 e non figurano nel presente Bilancio.

Tali impiegati sono quelli dipendenti dall'Azienda Generale delle Regie Finanze, da questa Ispezione Generale, dalle Amministrazioni del Debito Pubblico e delle Regie Zecche, non che quelli delle Intendenze provinciali.

CAT. 16. — *Pensioni e sussidi per 12.ª prole.* — L. 471,000.

Le pensioni iscritte a tenore delle Regie Patenti 18 febbraio 1819 rileverebbero a lire 447,902 48, e così una somma maggiore di quella consegnata nel Bilancio 1848 per lire 2,534 46; ma fatto riflesso che poche siano ancora per venirne iscritte, ed altre saranno per estinguersi, si è ravvisato poter limitare la somma a comprendersi nel Bilancio 1849 a L. 445,000 »

I sussidi quinquennari stati sinora concessi in virtù delle Regie Patenti 17 luglio 1845 risultano di . . . . . » 17,250 »

E calcolandosi quelli che verranno concessi

A riportarsi L. 462,250 »

Riporto L. 462,250 »  
 durante l'anno 1849, dietro il numero a poco  
 presso dei sussidi iscritti nel 1847, tenuto conto  
 dei decessi che possano succedere di titolari di  
 tali sussidi, si è creduto doversi aggiungere . » 8,750 »

Si ha per conseguenza il totale della presente  
 categoria in . . . . . L. 471,000 »  
 E così un aumento dal 1848 di . . . . . » 6,000 »

CAT. 17. — *Pensioni religiose ed ecclesiastiche.* —  
 L. 269,807 87.

Le pensioni religiose ed ecclesiastiche che figurano esistenti  
 dai registri sommerebbero a . . . . . L. 309,807 87  
 Ma ritenendosi, per l'età sempre più avanzata  
 dei titolari di esse, molto maggiore il numero dei  
 decessi, si crede potersi limitare l'assegnazione  
 per questa categoria a . . . . . » 269,807 87

Locchè dà una diminuzione a fronte del Bilan-  
 cio 1848 di . . . . . L. 40,000 »

CAT. 18. — *Livelli monastici.* — L. 796 65.

Somma uguale a quella del 1848 e non suscettiva di dimi-  
 nuzione.

CAT. 19. — *Rendite vitalizie.* — L. 81,936 78.

I vitalizi di prima classe, che son quelli sovra una testa  
 sola, rilevano come dai registri a . . . . . L. 41,168 78  
 Gli altri di seconda classe, che son quelli sovra  
 due teste, ammontano a . . . . . » 43,768 »

Totale . . . . . L. 84,936 78

Calcolandosi per approssimazione dietro il risul-  
 tato dei suddetti registri e decessi delle teste per  
 cui si estinguono le rendite vitalizie a . . . . . » 3,000 »

Residuasi il loro montare a . . . . . L. 81,936 78  
 e così una diminuzione da quanto venne bilanciato  
 nel 1848 di . . . . . » 6,704 »

CAT. 20. — *Malleverie dei contabili, ecc., ecc.* —  
 L. 128,632 64.

Crederesi potersi bilanciare pel 1849 la stessa somma portata  
 nel Bilancio precedente, tanto per gli interessi quanto per la  
 restituzione dei capitali delle cauzioni state fatte dai percet-  
 tori delle contribuzioni dirette, giusta le Regie Patenti 8 no-  
 vembre 1830, e così . . . . . L. 42,000 »

I depositi poi fatti a tutt'oggi in virtù dei Regii  
 Brevetti 4 maggio ed 8 luglio 1847 dai contabili  
 si Regii che degli Istituti di Carità e di Benefi-  
 cenza, quanto dei funzionari pubblici, sono di  
 lire 515,816, locchè darebbe all'annuo del 4  
 per % . . . . . L. 20,632 64

Presumendosi che i versamenti po-  
 steriori sin tutto il 1849 possano es-

L. 20,632 64 42,000 »  
 sere di lire 250,000, si è creduto cal-  
 colare pel prorata degli interessi re-  
 lativi la somma di . . . . . » 6,000 »

E così in totale a . . . . . L. 26,632 64 26,632 64

Quindi, portando le restituzioni che possono  
 occorrere sovra questi ultimi depositi a . . . . . » 60,000 »

Si avrebbe la somma progettata in ispesa alla  
 presente categoria in . . . . . L. 128,632 64  
 E così una diminuzione di . . . . . » 13,367 36

da quanto venne progettato nel 1848 per essersi ritenuto in  
 allora che siffatti depositi sarebbero stati di maggiore entità.

CAT. 21. — *Spesa stampe, pubblicazione delle Regie  
 Provvidenze, ecc.* — L. 45,000.

L'esperienza dei passati anni in cui si dovette sempre ri-  
 chiedere un supplemento egregio di fondo a questa categoria,  
 e fatto riflesso anche che, per le varie provvidenze necessitate  
 dall'attuale ordine di cose, sia per occorrere una maggiore  
 spesa per istampe, si è creduto opportuno l'aumento a questa  
 categoria di lire 15,000.

CAT. 22. — *Sussidio alla cassa delle pensioni di riposo.* —  
 L. 131,000.

Prima del 1840 si provvedeva alla deficienza della cassa  
 delle ritenenze istituita colle Regie Patenti 22 marzo 1824  
 mediante Regie assegnazioni applicabili sulla categoria casuali,  
 quindi con Regio Brevetto 27 novembre 1840 venne stabilita  
 in Bilancio una apposita categoria che figura sotto il qui sopra-  
 citato numero, sulla quale occorse ancora pressochè in tutti gli  
 anni il bisogno di un supplemento di fondo. Senza siffatta as-  
 segnazione la cassa sarebbe impossibilitata a soddisfare le  
 pensioni, non essendo sufficienti i prodotti applicati alla me-  
 desima.

CAT. 23. — *Spese diverse.* — L. 10,080.

Figurano in questa categoria gli stipendi degl' impiegati  
 presso gli archivi della cessata Banca di San Giorgio in lire  
 4,050 e l'annuale sussidio di lire 6,000, concesso con Regio  
 Brevetto 14 febbraio 1818 ai cattolici e cattolizzati delle valli  
 di Pinerolo, a sollievo del loro registro ed a soccorrerli nei  
 loro bisogni, attesa la sterilità del suolo di quelle Alpi, ecc.

CAT. 24. — *Casuali.* — L. 70,000.

Somma questa stata sinora stanziata per le spese casuali,  
 e che non sembra punto eccedente, essendo che per l'anno  
 1847, che non è ancora chiuso, risulta già quasi esausto il  
 fondo.

CAT. 25. — *Dovario di S. M. la Regina Maria Cristina.* —  
 L. 504,000.

Il Dovario è stato stabilito in annue lire 504,000 dalle  
 Regie Patenti 22 luglio 1823, quale somma, giusta il Regio  
 Brevetto 2 agosto 1832 e Regie Patenti 4 giugno 1833, com-  
 ponesi come segue, cioè:

1.° Di una rendita sul Debito Pubblico redimibile dei Regii Stati di terraferma in annue . . . . . L. 241,351 96

2.° Dell'assegnazione sulle contribuzioni prediali sovra alcune Tesorerie provinciali per la somma qui contro indicata di . . . . . » 262,648 04

**Totale . . . . . L. 504,000 »**

CAT. 26. — *Appannaggio di S. A. S. il Principe Eugenio di Savoia Carignano.* — L. 200,000.

Assegnazioni in virtù di Regie Patenti 12 luglio 1834 ed 11 gennaio 1845 sulle contribuzioni prediali sovra varie Tesorerie provinciali.

CAT. 27. — *Debito Perpetuo (creato con Regio Editto 24 dicembre 1819).* — L. 2,414,940 08,

e CAT. 28. — *Debito Redimibile (creato col suddetto Regio Editto).* — L. 3,102,071 92.

Per effetto del trapasso al Debito Perpetuo da quello Redimibile della rendita di lire 9,285 82 con Regie Patenti 17 novembre 1846, sarebbesi sul primo un aumento di uguale somma di . . . . . L. 9,285 82 e per contro, una diminuzione sull'altro di . . . . . » 11,142 98

Dimodochè risulta un'economia di . . . . . L. 1,857 16

Questa economia è l'effetto della riduzione del corrispondente fondo di lire 928 58 per l'estinzione a valor integrale, ed ugual somma per l'estinzione a valore al corso della rendita come sovra trapassata dal Redimibile al Perpetuo.

CAT. 29. — *Debito Redimibile (creato con Regie Patenti 30 maggio 1831).* — L. 1,500,000,

e CAT. 30. — *Debito Redimibile (creato con Regie Patenti 27 maggio 1834).* — L. 1,620,000.

Assegnazioni annuali pel pagamento delle Rendite e pel fondo di loro estinzione.

PARTE SECONDA

Spese straordinarie.

CAT. 31. — *Catasto.* — L. 146,017 73.

Fondo annualmente imposto per formare quello necessario all'operazione della catastazione generale, risultando già all'uopo sugli spogli passivi a tutto il 1847, conservata la somma di lire 8,082,419 15.

CAT. 32. — *Liquidazione all'interno ed all'estero.* — L. 19,253.

Si fa qui osservare che i membri tutti componenti la Regia Commissione di Liquidazione percevano gli onorari nelle altre qualità di cui si trovano investiti, epperò la somma bilanciata è per far fronte al solo stipendio degli impiegati degli uffici rispettivi e delle spese dei medesimi.

Figura in questa categoria la pensione di lire 450 stata concessa al signor cavaliere Nasi, già incaricato delle funzioni di Regio Commissario a Parigi, quale pensione rimarrà solamente a carico delle Regie Finanze sintantochè la Sacra Religione dei Ss. Maurizio e Lazzaro avrà fondi disponibili per farvi fronte, giusta il prescritto dal R. Brevetto 20 agosto 1846.

CAT. 33. — *Impiegati in aspettativa.* — L. 17,553 32.

Figurano qui i trattenimenti stati concessi agli impiegati nominati nella nota particolareggiata della presente categoria, e la diminuzione delle lire 1,250 è causata dal decesso di un pensionario già impiegato della cessata banca di San Giorgio in Genova.

CAT. 34. — *Pensioni di riposo concesse ad Impiegati che cessarono dalle loro funzioni prima delle RR. Patenti 22 marzo 1824 ed altre.* — L. 33,262 47.

Figurano sotto questa categoria pensioni diverse, e la diminuzione delle lire 600 è per effetto del decesso di due pensionari.

CAT. 35. — *Antichi pensionari della R. Casa* — L. 183,414 10.

Col Regio Brevetto 27 ottobre 1836 mentre S. M. commetteva al Reggente le Regie Finanze la preparazione di un lavoro di concerto coi Capi dei diversi Dicasteri onde restringere per l'avvenire nei giusti limiti le categorie delle pensioni e dei trattenimenti a carico dei rispettivi Bilanci, ordinava intanto con Regio Brevetto 27 ottobre 1836 che venissero eliminati dal Bilancio della Real Casa per venir collocati a carico delle RR. Finanze i pensionari declinati nella nota di questa categoria, e la diminuzione delle L. 10,582 proviene da decessi di 14 pensionari.

CAT. 36. — *Interessi di capitali dovuti dalle RR. Finanze* — L. 26,981 50.

Due soli capitali risultano dovuti: quello delle L. 500/m. assegnate in dote a S. A. S. la Principessa Maria Teresa di Savoia Sposa di S. A. R. l'Infante di Spagna Don Carlo Lodovico ex-Duca di Lucca; e l'altro di L. 34,630 dovuto agli eredi Crosa per prezzo beni ceduti alla preesistente Casa Savoia-Carignano come da convenzione tra la Sovr' Intendenza Generale del Patrimonio particolare di S. M. e le RR. Finanze, seguita il 18 maggio 1832.

CAT. 37. — *Perdita sulla fondita delle monete.* — L. 5,000.

Somma uguale a quella bilanciata pel 1848, e che non par suscettiva di diminuzione.

CAT. 38. — *Casualt.* — L. 300,000.

Somma uguale a quella bilanciata pel 1848.

RICAPITOLAZIONE GENERALE

TOTALE DELLE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE.

— L. 12,912,983 08.

Confrontato il totale delle spese nel presente Bilancio con quelle dell'anno 1848 apparisce bensì soltanto una diminuzione di L. 2,182 07; ma qui è da osservarsi che se non fosse stata aggiunta la maggiore spesa di fabbricazione ed affiazione delle monete in L. 56,000 di cui è cenno nella categoria *Regie Zecche* stanziata al N.° 10, somma questa che forma corrispondente aumento nel Bilancio Attivo, la diminuzione nel presente sarebbe stata di L. 58,182 07.

Torino, addì 20 maggio 1848.

L'Ispettore Generale  
F. CACCIA

RELAZIONE

DELL'

AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLE R. ZECCHE

sul bilancio passivo 1849

CATEGORIA DELLE REGIE ZECCHE.

L'unica categoria di cui si compone questo bilancio è relativa a tre parti distinte. L'una comprende gli stipendi degli impiegati negli uffici e gabinetti dell'Amministrazione, non che le varie spese da questa regolate. La seconda concerne le spese inerenti al personale delle due Zecche di Torino e di Genova, ed alla fabbricazione monetaria: la terza si riferisce agli stipendi ed alle varie spese occorrenti per gli uffici del Marchio.

§ 1. Gli stipendi degli impiegati nell'ufficio dell'Amministrazione centrale, nel gabinetto d'incisione, e nel laboratorio chimico sono pienamente conformi alle piante da più anni stabilite con Regia sanzione. Non vi sarebbe poi modo di diminuire il numero di tali impiegati, sia perchè in quanto al personale dell'ufficio dell'Amministrazione è questo ristretto al puro bisogno, sia perchè in ordine ai saggianti non si può far a meno di tre nel saggio e verificazione del titolo e peso delle monete, sia perchè infine relativamente agli incisori ciascuno di essi ha una capacità speciale nell'esecuzione de'vari lavori di conii, punizioni, ecc., necessari a quest'Amministrazione.

Li vari articoli che riguardano ai fitti di necessari locali, sono la conseguenza di apposite capitolazioni regolarmente stipulate ed approvate. Quelli poi per le altre spese d'ufficio, di stampe, ed altre provviste di vario genere non sono gran fatto suscettivi di riduzione, perchè tenuti da più anni nei più ristretti limiti. Tuttavia avuto riguardo a qualche leggiera economia che si potrebbe ancora praticare, senza incagliare il servizio, si fece una riduzione di L. 1,000 ripartita sui seguenti tre articoli, cioè:

13 spese di stampe da . . . . .	L. 2,000	a L. 1,700
18 carbone pel laboratorio chimico »	1,000	a » 800
19 agenti chimici da . . . . .	1,300	a » 1,000

Totale stanziato nel 1848 . . . . .	L. 4,300	
Totale proposto nel 1849 . . . . .		L. 3,500
Economia reale . . . . .	L. 1,000	

In quanto agli articoli 14, 15, 16, 17 non appare possibilità di diminuzione, atteso che sono le somme proposte ridotte anche esse al puro necessario per la manutenzione e verificazione delle bilance, per assicurare l'andamento dell'ufficio centrale e per la provvista dei conii per la monetazione, e de' ponzioni per il marchio dei lavori d'oro e d'argento. Finalmente l'articolo 22 non è soverchio per sopperire alle riparazioni occorrenti ai vasti fabbricati delle due Zecche di Torino e Genova, allo stabilimento di Valdocco presso Torino, ed ai varii uffici del Marchio.

§ 2. Parlando delle spese delle Zecche pare ovvia una preliminare osservazione. Qualora venisse a proporsi la convenienza della concentrazione delle due Zecche di Torino e Genova in una sola per maggior risparmio di spesa, non credesi fuor di proposito ritenere che simile riduzione non si potrebbe operare, essendo vigente un contratto durativo per un novennio principiato il primo gennaio scorso, e stipulato con un diret-

tore per ciascuna di esse. Vuolsi inoltre considerare, che nella Zecca di Genova, dove affluiscono in copia le paste nobili, si lavora di più che nella Zecca di Torino, in cui sebbene sia scarsa la presentazione dei metalli al cambio, si deve procedere alla fabbricazione delle medaglie, che le è riservata in forza dell'art. 1 del Regolamento delle medaglie (Regie Patenti 18 settembre 1828). Per le quali cose oggidì la Zecca di Genova è indispensabile pel molto lavoro che le circostanze commerciali di quella piazza eminentemente promuovono, e quella di Torino lo è parimenti perchè la città capitale non deve andar priva di un simile stabilimento. Convieni però nudrire fiducia che allorquando la strada ferrata da Genova a Torino sarà in pieno esercizio, e sarà terminato l'odierno contratto coi direttori, potrà forse sperimentarsi il modo più economico dell'unione delle due Zecche in una sola, senza recare pregiudizio alle facilitazioni richieste dal commercio.

Ciò premesso, si rileva che le spese delle due Zecche consistono primieramente negli stipendi dei rispettivi impiegati sui quali non è diversità dalle stabilite piante, come neppure dalla convenzione stipulata coi Direttori delle Zecche per le indennità ad essi dovute, a titolo di compenso per fitto di macchine nella Zecca di Genova, per i cavalli occorrenti a dare moto alle trafile nella Zecca di Torino, per le riparazioni dei canali e macchine giranti ad acqua in Valdocco, ecc. Sonvi ugualmente le spese d'ufficio delle due Zecche descritte al numero 11, appena bastanti a tutte le esigenze del servizio. Queste spese sono bilanciate in somma maggiore di L. 400 a Torino, perchè il servizio delle medaglie ed altre incumbenze degli impiegati così richiedono, mentre a Genova queste non hanno luogo.

Ai numeri 22, 23 sono designate le spese di fabbricazione monetaria ed affinazione delle paste d'oro e d'argento e di partizione dei dorati, pagabili ai Direttori sulle basi della tariffa del 24 settembre 1839 ed in forza del loro contratto, le quali spese, per le ragioni già addotte nel Bilancio attivo di questa amministrazione, sono di puro ordine, e non sono che la nuda ripetizione delle somme stanziato nell'attivo.

Quindi ne avviene che ove la somma bilanciata attivamente non siasi per intero introitata per tenuità di materie presentate al cambio, e per minori fabbricazioni, sarà minore bensì la somma a pagarsi al Direttore sul Bilancio passivo, ma non vi sarà economia di sorta atteso il fittizio calcolo del prodotto. A più appagante chiarimento di questo genere di spesa si uniscono due stati sotto i numeri 1 e 2, dai quali risultano gl'introiti ed i pagamenti delle spese di fabbricazione e delle divise ritenenze nel periodo decorso dal 1840 a tutto il 1847:

Figura al num. 24 una somma di L. 4,000 per ammontare delle perdite derivanti dall'impiego delle tolleranze in più sul titolo e peso nella fabbricazione delle monete.

A queste perdite può però fare compenso l'utile sulle tolleranze in meno di peso e titolo, che venne bilanciato nell'attivo nella somma di L. 3,000. Quindi giusta le regole della stabilità contabilità i Direttori versano in fine dell'esercizio il ricavato utile, e le RR. Finanze lor corrispondono le sofferte perdite imputandole sulla somma passivamente bilanciata. In risultato finale però non vi è quasi mai perdita, ma bensì qualche leggiero profitto, come si può scorgere dall'ispezione dello stato qui unito sotto il num. 3.

§ 3. Gli stipendi e le spese d'ufficio assegnate agli impiegati del Marchio non si discostano dalle stabilite piante: se non che taluno dei verificatori godono di un qualche maggiore assegnamento sia in remunerazione di lunghi servizi, sia perchè gli stipendi troppo tenui non essendo bastevoli al loro decoroso

mantenimento, si ebbe dalla Sovrana autorità un conveniente riguardo alla delicata e gelosa natura delle loro funzioni. E qui è mestieri di osservare che, venendo come si spera fra non molto ad essere compita la formazione di un progetto di un nuovo Regolamento del Marchio, e di una generale ricognizione dei lavori d'oro e d'argento, cui sta quest'Amministrazione Centrale, d'ordine del Ministero delle RR. Finanze, attendendo, sarà, dopo la sua presentazione al Parlamento e la emanazione della relativa legge, il caso di proporre lo stabilimento di qualche nuovo ufficio del Marchio, e l'aumento dello stipendio dei Verificatori del Marchio. Aumento questo che non dovrebbe soffrire difficoltà qualora si consideri che la guarentigia sui titoli dell'oro e dell'argento, essendo richiesta dalla pubblica fede, è precipuo dovere del Governo di provvedervi, senza esigere un considerevole prodotto dai diritti di Marchio, i quali oggidì superano gli stipendi in discorso e le altre spese inerenti al Marchio.

Al num. 9 del Bilancio proponesi la somma di L. 1,500 per indennità ai saggiatori nei piccoli uffizi del Marchio, vale a dire dove il prodotto dei diritti di saggio non rileva per ognuno a L. 1,000 annue. Da alcuni anni in qua non si bilanciavano all'uopo che L. 1,000, le quali erano bastanti all'indennità dei saggiatori negli uffizi di Nizza, Chambéry ed Alessandria, che si trovavano nel caso di godere di un tale beneficio, loro accordato in forza dell'articolo 20 del Regolamento del Marchio del 12 luglio 1824. Negli anni precedenti vi era sempre l'economia su questo articolo di L. 200 a 300 in termine medio. Ma nell'anno prossimo i diritti di saggio cadranno d'assai, nello stesso modo con cui si presume che cadano i diritti di Marchio, attesa la crisi commerciale e le circostanze politiche. Del che si trae già una prova dai prodotti di saggio riscossi nei primi quattro mesi del corrente 1848, che andarono soggetti a considerevole diminuzione, cosicchè non saranno sufficienti neppure in quest'anno le L. 1,000 bilanciate a tal uopo. Convien però osservare essere l'aumento delle proposte lire 500 compensato dalla maggior economia di L. 1,000 risultante dai premessi numeri 15, 18, 19 del Bilancio.

Finalmente la somma bilanciata in L. 1,500 al num. 25 è di puro ordine, poichè dipende dall'entrata relativa che figurerà nell'attivo in seguito alle multe, oblazioni e confische per contravvenzioni al Regolamento del Marchio.

Queste parvero le considerazioni necessarie a schiarimento di alcuni degli articoli del Bilancio relativi alle spese ordinarie di quest'Amministrazione.

Non si calcolarono spese straordinarie nella fiducia che possano essere bastanti per le riparazioni ai fabbricati ed uffizi le L. 2,000 calcolate al num. 21, oltrechè a questo punto dell'anno non sono ancora facilmente prevedibili.

Non si è neppure, per un principio della più rigorosa economia, chiesta la facoltà di stanziare una somma per la provvista di nuove macchine a pressione (*presses monétaires*) che pur sarebbe mestieri d'introdurre nelle Zecche, perchè non essendosi ancora fatto luogo alla compra di una delle stesse macchine per cui imponevasi L. 20,000 ripartite in L. 10,000 in caduno dei Bilanci 1847 e 1848, è conveniente di vederne il servizio quando la macchina sarà acquistata e messa in opera.

Fatto dall'Amministrazione Centrale delle Regie Zecche, il 17 maggio 1848.

*L'Amministratore in Capo*  
EANDI

N.º 1.

**SPESE DI FABBRICAZIONE**

DELLE MONETE D'ARGENTO.

ANNI	SPESE OCCORSE	SOMMA BILANCIATA	DIFFERENZA	
			in più	in meno
1840	26,027 30	36,000 »	»	9,972 50
1841	35,318 60	33,000 »	2,318 60	»
1842	23,695 52	33,000 »	»	9,304 48
1843	54,974 31	33,000 »	21,974 31	»
1844	80,178 18	34,000 »	46,178 18	»
1845	27,160 68	62,000 »	»	34,839 32
1846	22,667 38	60,000 »	»	37,332 62
1847	15,708 23	50,000 »	»	34,291 77
<b>Totali</b>	<b>285,730 40</b>	<b>341,000 »</b>	<b>70,471 09</b>	<b>125,740 69</b>
Deduzione della differenza in più L.				70,471 09
<b>TOTALE risultato in meno L.</b>				<b>55,269 60</b>

Dall'Amministrazione centrale delle Regie Zecche  
Torino, il 17 maggio 1848

*L'Amministratore in Capo*  
EANDI

N.º 2.

**SPESE D'AFFINAZIONE**

delle Paste d'oro e d'argento ed erosomisto,  
e di partizione dei dorati.

ANNI	SPESE OCCORSE	SOMMA BILANCIATA	DIFFERENZA	
			in più	in meno
1840	5,091 08	9,000 »	»	3,908 92
1841	4,553 98	7,000 »	»	2,446 02
1842	4,531 32	6,000 »	»	1,468 68
1843	4,535 81	5,000 »	»	464 19
1844	4,604 37	5,000 »	»	395 63
1845	4,990 99	5,000 »	»	9 01
1846	4,720 25	5,000 »	»	279 75
1847	4,672 43	5,000 »	»	327 57
<b>Totali</b>	<b>37,700 23</b>	<b>47,000 »</b>	<b>»</b>	<b>9,299 77</b>

Dall'Amministrazione centrale delle Regie Zecche  
Torino, il 17 maggio 1848.

*L'Amministratore in Capo*  
EANDI

N.° 3.

**NOTA dell'UTILE e della PERDITA**  
sulle tolleranze sul peso e sul titolo delle monete.

ANNI	UTILE	PERDITA	DIFFERENZA	
			in più	in meno
1840	2,425 86	3,687 79	»	1,233 93
1841	4,110 80	2,941 49	1,169 31	»
1842	1,884 33	1,710 43	173 90	»
1843	2,934 78	3,420 46	»	485 68
1844	3,419 13	2,733 13	2,684 02	»
1845	1,000 33	2,523 15	»	1,322 82
1846	1,364 94	1,165 33	199 61	»
1847	998 14	1,328 23	»	330 09
<b>Totale</b>	<b>20,136 33</b>	<b>19,282 01</b>	<b>4,226 84</b>	<b>3,372 82</b>

**R I E P I L O G O**

Tot. dell'utile risultato dal 1840 a tutto il 1847 L.	4,226 84
TOTALE della perdita risultata ut supra . . . »	3,372 82
<b>Risultato definitivo dell'utile . . . L.</b>	<b>854 32</b>

Dall'Amministrazione centrale delle Regie Zecche  
Torino, il 17 maggio 1848.  
*L'Amministratore in Capo*  
**E A N D I**

**Abolizione delle bannalità  
e dei privilegi di privata.**

*Progetto di legge dei Deputati BARRALIS — BIANCHERI e DORIA,  
letto il 14 dicembre 1848 e sviluppato il 23 stesso mese.*

Considerando che le bannalità di qualsiasi genere, o specie, ed i privilegi tutti che attribuiscono in perpetuo o per convenzione, o per legge, una facoltà d'esercizio esclusivo, o privativo di arti, mestieri, industrie, lavori ed opere di qualunque sorta tuttora in vigore in alcuni paesi dello Stato, ostano generalmente allo sviluppo dell'industria, alla libertà del commercio, ed all'incremento dell'agricoltura;

Che simili bannalità e privilegi aventi per lo più origine dall'antico feudalismo, oltre di essere odiosi, ed esorbitanti di loro natura, producono il malcontento nelle popolazioni, e riescono sempre perniciosi alle masse anche allorquando derivano da convenzioni legittimamente contratte;

Che dopo la concessione delle franchigie costituzionali l'esercizio di dette bannalità e privilegi urta direttamente coi principii di perfetta uguaglianza, e di libertà proclamati a vantaggio di tutti i cittadini;

Che diverse petizioni furono già rassegnate alla Camera tanto da privati che da Amministrazioni Comunali, ed enumerate ivi le gravanze ed i pregiudizi, di che sono infausta cagione le predette bannalità e privilegi, ne venne chiesta la pronta ed assoluta abolizione;

Che se ciò dimostra essere opportuno e conveniente di sopprimere ogni bannalità ed ogni privilegio di privata, e di esclusiva, comechè incompatibili coll'attuale sistema di cose, giustizia però esige, che ove si tratti di diritti acquistati legittimamente ed a titolo oneroso, l'abolizione non debba andar disgiunta dal pagamento di una discreta indennità da stabilirsi d'accordo fra le parti interessate, ovvero dai Tribunali competenti;

Per queste considerazioni i sottoscritti presentano il seguente progetto di legge.

**Art. 1.** A partire dal primo novembre prossimo venturo s'intenderanno abolite, e definitivamente soppresse tutte le bannalità di qualsiasi genere e specie, non che i diritti e privilegi che attribuiscono in perpetuo la facoltà esclusiva a chiunque di esercitare arti, mestieri, industrie, lavori ed opere di qualunque sorta, e le private tutte proprie, od inerenti a certi determinati stabili, come, per esempio, ai forni, molini a granaglia, edifizii a olio, torchi vinarii, e simili, qualunque ne sia l'origine e la natura, e s'intenderà pure abolito a partire dalla stessa epoca ogni altro diritto di esclusiva e di privata perpetua, che fosse stabilito sia per legge, che per titoli a carico delle popolazioni, nonostante qualunque sentenza, o transazione in contrario, sia che appartengano a privati, oppure a Comunità, o Municipi, od altri Corpi, o persone morali riconosciute dalla legge.

**Art. 2.** I proprietari possessori dei diritti di bannalità o di privilegi di esclusiva o di privata, di cui al precedente articolo 1 avranno diritto ad un' equa indennità verso i Comuni, nei di cui territori esercitavano rispettivamente le dette bannalità e privilegi d'esclusiva, con che però giustifichino di averli avuti mediante un vero e reale corrispettivo, e di possederli a giusto titolo.

**Art. 3.** L'indennità accordata coll'articolo secondo, qualora non possa stabilirsi d'accordo fra le parti interessate, verrà fissata dai tribunali ordinari ad istanza della parte più diligente; avuto soltanto riguardo alla diminuzione di reddito capitalizzato al 100 per 5 che fosse per derivare ai proprietari anzidetti dalla pronunciata soppressione sulla base dei relativi contratti costitutivi, o modificativi dei dritti soppressi.

**Art. 4.** Non sarà però dovuta indennità alcuna ai possessori e godenti delle dette bannalità, se queste procederanno da istituzioni od investiture di feudi, in cui esse avessero per corrispettivo l'onere del feudatario di sopportare qualche spesa o gravame, come stipendio ai Giudici ed ai Parroci e simili, che ora non sia più a carico dei privati, ma soltanto del pubblico.

**Art. 5.** Tutti i comuni, che saranno tenuti di corrispondere la detta indennità non potranno venir astretti al rimborso della somma capitale liquidata se non dopo il lasso di anni quindici a datare dal giorno, in cui avrà effetto la detta soppressione, con che però ne paghino annualmente a chi di ragione i relativi interessi alla rata del quattro per cento, decorrendi dalla stessa epoca; e sarà inoltre facoltativo a detti Comuni di liberarsi da quel debito in tante rate, purchè non minori del quarto dell'intero capitale.

**Art. 6.** S'intenderà derogato a qualunque altra legge, o disposizione contraria alla presente.

## Programma del Ministero 16 dicembre 1848.

Letto alla Camera il 16 dicembre 1848 dal Presidente del Consiglio dei Ministri (VINCENTO GIOBERTI).

SIGNORI — Chiamati dal nostro Augustissimo Principe al maneggio dei pubblici affari in tempi difficilissimi, noi avremmo rifiutato l'incarico, se ci fossimo consigliati colla debolezza delle nostre forze anzichè coll'amore di patria, e col debito di cittadini. Ora avendo consentito di addossarcelo, noi brameremo esporvi minutamente qual sarà la nostra politica e il tenore del nostro procedere; ma la novità stessa dell'ufficio e le angustie del tempo ce lo divietano. Premurosi e solleciti anzi tutto di accorciare al possibile la crisi ministeriale, noi non potemmo pur dare uno sguardo al grave compito che ci viene imposto; onde ci è forza restringerci ad esporvi succintamente le massime che regoleranno la nostra amministrazione. Le quali non sono già nuove, poichè avemmo occasione di dichiararle e di difenderle più volte al vostro cospetto; e possiamo dire che nel trascorso aringo della nascente libertà italiana, esse sono le più antiche, come quelle che partorirono e promossero il nostro risorgimento.

Il patrocinio della nazionalità nostra, o signori, e lo sviluppo delle istituzioni, sono i due capi essenziali e complessivi della nostra politica. La nazionalità italiana versa sopra due cardini, che sono l'indipendenza e l'unione della Penisola. La indipendenza è politica e morale, come quella che da un lato esclude ogni straniero dominio e dall'altro rimuove ogni forestiera influenza che ripugni al patrio decoro. Tali non son certamente gli amichevoli influssi e le pacifiche ingerenze di quei potentati esterni che ci sono uniti coi vincoli della simpatia e delle istituzioni; onde non che risultarne alcun biasimo, ci torna a non piccolo onore, essendo sommamente onorevole che le nazioni più illustri si interessino alle cose nostre.

Ma affinchè l'opera esterna non pregiudichi alla dignità nazionale, egli è mestieri che quella non si scompagni dal patrio concorso. I vari Stati italiani sono legati fra loro coi nodi più intimi e soavi di fratellanza, poichè compongono una sola nazione ed abitano una sola patria. Se pertanto nasce in alcuno di essi qualche dissenso tra provincia e provincia o tra il Principe ed il popolo, a chi meglio sta il profferirsi come pacificatore, che agli altri Stati italici? Siamo grati alle potenze esterne, se anch'esse conferiscono l'opera loro; ma facciamo che il loro zelo non accusi la nostra oscitanza. Quanto più i vari domini italiani saranno gelosi custodi ed osservatori della comune indipendenza, tanto meno comporteranno che altri l'offenda; e se l'uno e l'altro di essi avrà bisogno di amichevoli servigi farà sì che a conseguirli con vicenda fraterna non abbia d'uopo di cercarli di là dai monti.

L'indipendenza italiana non può compiersi senza le armi; laonde a queste rivolgeremo ogni nostra cura. Ma se altri ci chiedesse il tempo preciso in cui le ripiglieremo, non potremmo fargli altra risposta che quella che già demmo a questa medesima Camera. Imperocchè interrogati se la guerra era di presente opportuna, non potemmo soddisfare direttamente al quesito; quando a tal effetto è richiesta una minuta ed oculata contezza di quanto riguarda i militari apparecchi; e non bastano certi ragguagli generici per formare un fondato giudizio. Ora entrando in questo punto all'indirizzo della cosa pubblica, non possiamo meglio di allora compiacere ai richiedenti. Ben possiamo assicurarvi sul nostro onore che per

accelerare il momento in cui il valore dell'esercito subalpino potrà pigliare la sua riscossa dell'infortunio, useremo ogni energia e sollecitudine; adoperando a tal fine con maschio ardire tutti i mezzi che saranno in nostro potere.

Nè alla guerra sarà d'indugio o di ostacolo la mediazione anglo-francese, le cui pratiche volgono alla lor fine. Il troncarle nel loro scorcio sarebbe inutile, non pregiudicando in modo alcuno alla libertà delle nostre operazioni, e potrebbe esser dannoso, quando fosse interpretato ad ingiuria delle Potenze mediatrici. Se la mediazione non può darci quell'assoluta autonomia a cui aspiriamo (e noi il prevedevamo sin da principio), il non reciderne i nodi mentre stanno per disciogliersi naturalmente farà segno dell'alta stima che da noi si porta a due nazioni amiche, così nobili e generose, come l'Inghilterra e la Francia. Dalla cui egregia disposizione a nostro riguardo non è rimasto che la mediazione non abbia sortito l'intento; se alla loro benevolenza non avessero frapposto invincibile ostacolo la durezza, i ritardi e le arti dell'inimico.

L'unione, o signori, è l'altra condizione fondamentale della nazionalità italiana. Già questa unione fu da voi solennemente iniziata, quando confermaste il voto libero dei popoli con un Decreto del Parlamento. Noi applicheremo l'animo a compiere l'impresa vostra, e a far che l'atto magnanimo da voi rogato divenga un fatto durevole e perpetuo. Ci riusciremo? Ne abbiamo viva speranza; senza la quale non si sarebbe per noi accettato il gravissimo incarico. Ma la speranza eziandio più ragionevole non dà assoluta certezza; e noi non ci dissimuliamo gli impedimenti che possono attraversarsi al nostro disegno. In ogni caso, quando la necessità rendesse vano ogni conato, noi non rinnegheremo mai in ordine al diritto una religione politica che ci è sacra e inviolabile; e non potendo attuarla nel fatto cederemo il luogo a chi professando una dottrina diversa, può rassegnarsi al fato ineluttabile senza tradire la propria coscienza. Laonde, finchè terremo il grado di cui il Principe ci ha onorati, voi potete essere sicuri che porteremo fiducia di far rivivere l'opera vostra e non dispereremo delle sorti italiane.

Il compimento dell'unione è la confederazione tra i vari Stati della Penisola. Questo patto fraterno non può essere sancito in modo condegno, e proporzionato alla civiltà presente, se coi Governi liberi i popoli non ci concorrono. Noi facciamo plauso di cuore al patrio grido, che sorse in varie parti d'Italia, ed abbracciamo volentieri l'insegna della *Costituente Italiana*. Attenderemo premurosamente a concertare con Roma e Toscana il modo più acconcio e pronto per convocare una tale assemblea, che oltre al dotare l'Italia di unità civile, senza pregiudizio dell'autonomia dei vari Stati nostrali e dei loro diritti, renderà agevole l'usufruttare le forze di tutti a pro del riscatto comune.

Lo sviluppo delle nostre istituzioni si fonda principalmente nell'accordo della Monarchia Costituzionale cogli spiriti democratici. Noi siamo caldi e sinceri patrocinatori del principato civile, non già per istinto di servilità, per preoccupazione, per consuetudine, per interesse, ma per ragione: e ci gloriamo di seguire in questo le orme del Principe. Il quale, avendo con esempio rarissimo nelle storie assentito spontaneamente alla libertà de' suoi popoli, sovrasta talmente ai volgari affetti, che l'animo suo è disposto ad ogni grandezza di sacrificio. Che se egli tuttavia ci commette di tutelare la Corona e la Monarchia, il fa, persuaso che il principato è necessario al bene d'Italia. Questa professione politica è altresì la nostra; essendo profondamente convinti che sola la Monarchia Costituzionale può dare alla patria nostra unità, forza e potenza contro i disordini interni e gli assalti stranieri.



Ma la Monarchia, sequestrata dal genio popolare, non risponde ai bisogni ed ai desideri che oggi spronano ed infiammano le nazioni. Perciò noi accogliamo volentieri il voto espresso da molti di un *Ministero democratico*, e faremo ogni opera per metterlo in essere. Saremo democratici, occupandoci specialmente delle classi faticanti ed infelici, e facendo opere efficaci per proteggerle, instruire, migliorare, ingentilire la povera plebe, innalzandola a stato e dignità di popolo. Saremo democratici serbando rigidamente inviolata l'uguaglianza di tutti i cittadini al cospetto della legge comune. Saremo democratici, procurando con vigilante sollecitudine gli interessi delle provincie, e guardandoci di postergarli con parzialità ingiusta a quelli della Metropoli. Saremo democratici, corredando il principato d'istituzioni popolari, ed accordando cogli spiriti di queste i civili provvedimenti, ed in ispecie quelli che riguardano la pubblica sicurezza, la costituzione del Municipio, ed il palladio loro, cioè la Guardia Nazionale.

La democrazia considerata in questi termini non può sbilottire e non dee ingelosire nessuno. Essa è la sola che risponda al suo nome e sia degna veramente del popolo, come quella che virtuosa, generosa, amica dell'ordine, della proprietà, del trono, è alienissima dalla licenza, dalle violenze, dal sangue; e non che ripulsar quelle classi che in addietro chiamavansi privilegiate, stende loro amica la mano e le invita a congiungersi seco nella santa opera di salvare e felicitare la patria.

Il carattere più specifico di questa democrazia in ciò risiede ch'essa è sommamente conciliativa; e a noi gode l'animo di poter coll'idea di conciliazione chiudere il nostro discorso. Noi vi abbiamo esposto, o Signori candidamente i nostri principii; ma questi non potranno fruttare e trapassare dal mondo delle idee in quello della pratica, senza l'efficace concorso della nazione e di quelli che la rappresentano. Questa è la richiesta che a voi generosi vi facciam noi non immeritevoli al tutto di questo titolo; perchè se le tenui nostre forze hanno mestiere della vostra cooperazione, ci sentiamo un animo degno della vostra fiducia.

VINCENZO GIOBERTI.  
SINEO RICCARDO.  
SONNAZ ETTORE.  
RATTAZZI URBANO.  
RICCI VINCENZO.  
CADORNA CARLO.  
BUFFA DOMENICO.  
TECCHIO SEBASTIANO.

#### Programma del Ministero 16 dicembre 1848,

Letto al Senato il 18 dicembre 1848 dal Ministro dell'Interno (SINEO).

SIGNORI SENATORI — Dal momento in cui piacque all'Augustissimo Principe di chiamarci a parte degli intimi suoi consigli, era nostro doveroso pensiero di esporre al cospetto dello intero Parlamento i sentimenti che reggeranno la nostra condotta. Una ragione indipendente dalla volontà nostra ci tolse di poterci portare davanti le Signorie Vostre con quella sollecitudine che stava nel nostro desiderio. Ora saremmo soverchi se da noi si ripetessero in quest'aula le dichiarazioni fatte nell'altra Camera ed inserite nel foglio ufficiale. Esse sono il simbolo della intiera nostra vita; il nostro vangelo politico. Ognuno di noi, sin dalla prima sua adolescenza, volgeva an-

zioso lo sguardo verso un futuro, che poteva sembrarci più o meno remoto, ma che a tutti pareva sicuro ed ineluttabile. Invano gli interessi ed i pregiudizi si univano per opporci una costante resistenza. Per noi la giustizia e la libertà era come una seconda religione, ai cui dogmi, alle cui promesse abbiamo sempre prestata una fede inconcussa.

Ma la prepotenza dello straniero, che occupando gran parte della nostra Penisola, estendeva sulla intiera nazione le retri funeste della sua diplomazia, doveva neutralizzare per molti lustri l'influenza benefica degli uomini e dei tempi. Ausiliari agli stranieri erano l'ignoranza e le vili passioni, la calunnia ed i sospetti, che dividevano i buoni. E poi, a che serviva il perfezionamento sociale che andasse operandosi in qualche provincia, allorchè il rimanente d'Italia giaceva in una deplorabile servitù? Quale è l'uomo così freddo che potrebbe assidersi tranquillo a lauta mensa allorchè sapesse che a lui vicino giaccia il padre od il fratello negli orrori di squallido carcere, minacciato dalla scure del carnefice?

Era pur questo lo stato della misera Italia; ed egli è per ispezzare le catene dei nostri fratelli che Carlo Alberto stava da quattro lustri apparecchiando un valoroso esercito destinato al riscatto della comune patria. Era questo lo scopo di una impresa ch'altri osò tacciare di temeraria, e che noi chiameremo sempre giusta, doverosa e santa.

Ma per assicurare l'esito di questa nobile impresa, è necessaria tutta la forza che nasce dall'ordine unito alla libertà; problema che ai tempi nostri non crediamo potersi altrimenti risolvere salvo con la stretta unione del principio monarchico e del principio democratico. Egli è sotto l'egida di una monarchia schiettamente democratica, scevra d'incagli, d'inquietudini e di sospetti che i forti cittadini dell'Alta Italia potranno costituire nel fatto quello stato che fu creato dalla volontà dei popoli. E se, come non ne dubitiamo, una solida confederazione verrà a raccogliere in un fascio le forze della Italia tutta, essa non tarderà a ripigliare fra le colte e generose nazioni d'Europa quel seggio che Dio le ha assegnato.

Questa è la via di prosperità e di gloria che crediamo aperta alla patria nostra, ed in cui speriamo, o Signori, di poter progredire col leale e benevolo vostro concorso.

### Abolizione delle Compagnie Barancellari in Sardegna.

Progetto di Legge dei deputati SIOTTO-PINTOR — SULLI e DECASTRO, letto il 16 dicembre 1848.

Art. 1. Un mese dopo la pubblicazione della presente legge saranno abolite in Sardegna le Compagnie d'Assicurazione obbligatorie conosciute sotto il nome di Barancellari.

Art. 2. Sarà lecito ai Comuni di ritenerle, purchè ridotte a semplice contratto d'assicurazione volontaria fra le dette Compagnie e gli abitanti dei Comuni che consentissero ai patti di esse.

Art. 3. Resta quindi soppressa a perpetuo la così detta Quinta R. Barancellare, solita esigersi fin'ora.

## Inserzioni giudiziarie nei giornali.

*Proposta di legge del deputato BRUNIER, letta e presa in considerazione il 18 ottobre 1848.*

MESSIEURS — Les insertions qui, aux termes des lois en vigueur, doivent être faites dans la gazette de la division, ne peuvent être le privilège d'aucun journal, sous le régime constitutionnel.

C'est pourquoi je sou mets à l'approbation de la Chambre le projet suivant.

### PROJET DE LOI

Art. 1. Chaque année, avant le 1.<sup>er</sup> janvier, le ministère mettra aux enchères le droit et le privilège de l'insertion de tous avis judiciaires et de toutes notifications qui, d'après les lois, doivent être faites dans la gazette de la division.

Art. 2. Tous les journalistes de la division pourront concourir aux enchères et le journal de l'adjudicataire sera regardé comme *gazette officielle de la division*, pendant un an, à commencer au 1.<sup>er</sup> janvier et finir au 31 décembre inclusivement.

Art. 3. L'adjudication sera tranchée en faveur du journal qui, par soumission cachetée et secrète, offrira de faire les insertions au plus bas prix.

Art. 4. Les caractères de l'impression, la dimension des lignes et colonnes et autres conditions de l'imprimerie seront déterminées par le ministère, comme bases des enchères.

Art. 5. Dans le cas où il n'y aurait pas concours aux enchères, le ministère fixera lui-même, d'office, le prix des insertions.

Art. 6. Toute collusion entre journalistes qui tendrait à rendre vaines les enchères, sera punie suivant les dispositions du Code pénal, qui y sont relatives.

## Modificazioni alla legge elettorale 17 marzo 1848.

*Progetto di legge del deputato BENZA ELIA, letto il 21 dicembre 1848, sviluppato e preso in considerazione il 22 stesso mese.*

SIGNORI — Colpito dal numero sempre decrescente dei votanti che concorrono all'elezione dei Deputati, e soprattutto dopo la irrisoria elezione del collegio di Torriglia, alla quale solo dieci elettori presero parte, pareami che alcun rimedio dovesse pur cercarsi a tanto male che offende nella parte più vitale il principio rappresentativo. Perciò io aveva abbozzato il seguente progetto di legge per indurre la Camera ad occuparsi di questa gravissima occorrenza: ma mi distoglieva dal presentarlo il vedere le molte leggi e petizioni che già erano dichiarate d'urgenza e il modo lento di procedere nella discussione, talchè oramai l'urgenza stessa è resa illusoria e s'ha ogni dì a disputare sulla precedenza delle dichiarate urgenze.

Ora però, poichè in una recente tornata, dietro petizione dell'onorevole deputato Scofferi, il sopraddetto bisogno è stato dichiarato urgente in massima, parmi che il mio progetto concretato in forma di legge possa riescire utile allo scopo stesso dalla Camera decretato.

A por rimedio al detto male che sempre più minaccia le nostre novelle istituzioni deesi cercar modo di facilitare e render materialmente meno incomoda l'elezione. Ciò ch'io ho procurato di fare nel 1.<sup>o</sup> articolo proponendo l'elezione per Mandamento. Non ho creduto dover proporre l'elezione per Comune, che anzi qualora venisse da altri proposto, io mi vi opporrei: e ciò perchè il voto per Comune facilita le influenze, e soprattutto perchè impicciolisce il concetto dell'elezione.

Ma più ancora a mio parere, debbesi inculcare agli elettori il dovere dell'elezione medesima. Se il concorrere all'elezione del Deputato è individualmente un diritto, è pure collegialmente e nazionalmente un dovere. E finchè ne' cittadini non vi sarà coscienza di dovere, il gridare e riempersi ad ogni istante la bocca dei sacri nomi di libertà e di patria, non gioverà che a rendersi ridicoli, se non peggio.

Perciò io propongo alla Camera di prendere in considerazione il mio progetto di legge.

### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Nei collegi elettorali composti di più mandamenti, a tenore della Tabella B, annessa alla Legge elettorale del 17 marzo 1848, gli elettori converranno nel Capoluogo del rispettivo mandamento, formando una sezione per ogni Mandamento.

Il Presidente d'ogni sezione mandamentale, oppure uno degli scrutatori da lui delegato recherà nello stesso giorno, se è possibile, e in ogni caso non più tardi del mattino seguente il verbale al Presidente della detta sezione del Distretto, che a tale effetto convocherà tosto l'Ufficio, e dopo nuovo e apposito verbale proclamerà il Deputato.

Sarà lecito ad ogni elettore di intervenire alla detta radunanza.

Art. 2. Nel caso di seconda votazione per l'elezione de' Deputati stabilita all'art. 93 della detta Legge elettorale non sarà d'ora innanzi valida l'elezione se non concorre alla votazione più del quarto del totale numero dei membri componenti il collegio.

Art. 3. Se per l'assenza dei tre quarti dei detti membri l'elezione non potrà aver luogo, l'Ufficio dopo il secondo appello inserirà nel processo verbale la lista degli elettori non intervenuti.

Art. 4. Un esemplare, oltre i due prescritti dall'art. 96 della detta Legge elettorale, sarà dal detto Ufficio spedito non più tardi del dì seguente all'Intendente della Provincia, il quale manderà tosto una copia di detta lista ad ogni Comune del Distretto elettorale da affiggersi all'albo Pretorio per otto giorni consecutivi colla intitolazione — *Nomi degli Elettori che non hanno adempiuto al dover loro, e per causa de' quali il collegio deve nuovamente radunarsi il giorno . . . . a tenore dell'art. 3 della Legge dei . . . .* (cioè la Legge presente).

Art. 5. S'intenderà di pien diritto nuovamente convocato il collegio elettorale nel quindicesimo giorno consecutivo a quello della detta seconda vana votazione.

In detto giorno si procederà all'elezione in tutto secondo il disposto dal titolo terzo della detta Legge elettorale, serbato però quanto alla sezione il prescritto del primo articolo della legge presente.

## Corrispondenze postali in Sardegna.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 21 dicembre 1848 dal Ministro degli Esteri (GIOBERTI).*

SIGNORI — Giusta il sistema d'unificazione stabilito sin dallo scorso anno, onde i vari rami di servizio nella Sardegna vanno via via regolandosi secondo le leggi vigenti negli Stati di Terraferma, il servizio delle corrispondenze di quell'Isola doveva essere retto dal Ministero degli Affari Esteri. Senonchè il Governo, abbisognando di parecchi elementi, prima di attivare colà tale servizio, ne lasciava per quest'anno ancora la immediata amministrazione all'Intendente Generale di Cagliari.

Ora, sebbene il Governo non abbia per anco riunite le nozioni tutte che occorrono alla compiuta organizzazione, non crede dover tardare più oltre in quest'argomento la presentazione di un progetto di legge, sì perchè al primo gennaio ora prossimo le Poste della Sardegna debbono cessar di far parte del Bilancio parziale per l'Isola, sì perchè molto importa di far scomparire le ultime vestigia del sistema feudale, col sopprimere l'annuo contributo speciale pel servizio delle corrispondenze, che venne finora pagato dalle Città e Comuni del Regno sul valore degli stabili per sopperire alle spese postali.

Egli è pertanto scopo precipuo della legge che viene proposta, quello di sostituire all'odierno sistema nella Sardegna i provvedimenti che sono in vigore nella Terraferma, stabilendo però, quanto alla tassa delle corrispondenze, altra tariffa calcolata sovra basi che maggiormente si approssimano al sistema di una tassa unica, già in pratica presso altre nazioni e peculiarmente nell'Inghilterra.

Il Governo aveva bensì pensato di ammettere per la Sardegna una tassa unica di 10 centesimi la quale varrebbe a coprire le spese del servizio postale, e ad alimentare ad un'ora stessa col suo prodotto le attività delle finanze: ma volendo per altra parte usare i maggiori riguardi agli abitanti di quell'Isola, il cui commercio è meno attivo che in Terraferma, si determinò di stabilire due tasse: una cioè di 5, l'altra di 10 centesimi; la prima per le lettere dirette alla città, borgo o casali compresi nella circoscrizione comunale o mandamentale del luogo d'impostazione; la seconda per quelle dirette a qualunque altro punto dell'Isola.

Quanto alla tassa delle lettere di Sardegna destinate pel Continente e viceversa, il Governo non volendo allontanarsi dallo stabilito nelle vigenti tariffe, che pur intende modificare; ammette la continuazione della tassa di mare di 10 centesimi, oltre la tassa interna, che si apponga, od in Sardegna di 5, o 10 centesimi, od in Terraferma, giusto la distanza presa dal punto di partenza.

Veduto il risultamento di tale tariffa d'esperimento per la Sardegna, il Governo si riserva di estenderne l'applicazione alle provincie di Terraferma:

Intanto ho l'onore di sottoporre, premesse le esposte considerazioni, il seguente

## PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Dal 1.° di gennaio 1849 in poi le leggi in vigore sopra le Poste nella Sardegna e nelle sue dipendenze sono abrogate; e questa parte di Regio e pubblico servizio sarà retta, come in tutte le provincie di Terraferma, secondo il disposto dell'Editto del 30 marzo 1836, ed annessi Regola-

menti, e delle Patenti 3 aprile 1841 sulla Posta cavalli, e secondo le discipline amministrative in vigore in questi Stati, salve le eccezioni stabilite negli articoli seguenti.

La pubblicazione dell'Editto e Patenti citate in questo articolo si farà nel modo consueto.

Art. 2. In conseguenza dell'articolo precedente rimane soppresso il contributo postale sulle Città e Comunità del Regno, che percepivasi a seconda degli art. 9, 10 e 11 della legge 16 agosto 1836 per le spese d'ogni natura.

Alle tasse sulle lettere e pieghi che si dovrebbero percepire in forza del capo X del vigente Editto 30 marzo 1836 sopra citato, è sostituita per l'Isola di Sardegna e dipendenze la tariffa seguente:

Per ogni lettera semplice, non eccedente il peso di 10 grammi, se diretta nella città, borgo o casali compresi nella circoscrizione comunale o mandamentale del luogo della rispettiva impostazione, centesimi 5; e se diretta per qualunque altra destinazione nell'Isola, centesimi 10.

Per le lettere di peso, o pacchi sino a 30 grammi il doppio di dette tasse; sino a 60 grammi tre volte le tasse medesime; sino a 100 grammi quattro volte le stesse; e di 100 in 100 grammi al disopra dei primi 100 si aggiungerà sempre una volta le dette tasse oltre il diritto stabilito pei primi 100.

Nel determinare questo diritto di aggiunta i grammi si considereranno cento se il maggior peso ecceda i cinquanta; e se l'eccedenza non giunga ai cinquanta non se ne terrà conto alcuno.

Art. 3. Sulle lettere, che siano dirette pel Continente, se semplici (ed in proporzione su quelle di peso) si applicherà sino a Genova, Nizza ed altri porti del littorale la tassa di 15 o di 20 centesimi, ossia la tassa interna suddetta della Sardegna accresciuta del diritto di mare; e ciò oltre la tassa di Terraferma, la quale si percepirà anche negli uffizi dell'Isola sulle lettere che colà si vogliono affrancare sino a destinazione di questi Stati. Qualora poi si tratti di lettere dirette per l'estero si percepirà sulle medesime anche la tassa estera, purchè si tratti di paesi pe' quali questa pratica si possa regolarmente effettuare.

Art. 4. Dagli Stati di Terraferma si applicherà su d'ogni lettera semplice per la Sardegna la tassa interna, accresciuta di 15 o di 20 centesimi, secondo che sarà il luogo di destinazione nell'Isola; e ciò oltre alla tassa estera per le lettere non nate in questi Stati.

Art. 5. Quanto ai giornali stampati, la tassa sarà da e per l'Isola la stessa stabilita per Terraferma, cioè: dal punto di impostazione sino al loro destino, purchè affrancati, sarà solo di 4 centesimi per foglio; di centesimi 10 se non affrancati. Qualora si vogliano spedire per l'estero, l'affrancamento ne sarà obbligatorio e parimenti di 4 centesimi per foglio sino al confine.

In caso che vogliansi affrancare sino a destinazione di Francia, Italia o Svizzera, la tassa sarà di centesimi 9 per foglio.

Per quelli che saranno destinati ne' Cantoni del Vallese, di Vaud, di Neuchâtel e pel Regno di Napoli, via di mare, l'affrancamento sarà obbligatorio, ed egualmente di centesimi 9 per foglio.

Art. 6. Per le corrispondenze che saranno recate nella Isola, non provenienti dai Regii Stati, la tassa sarà quella di rimborso del diritto dovuto ai capitani o padroni di bastimento, accresciuta della tassa di tariffa di cui all'articolo secondo.

Art. 7. Ci riserviamo con nostri Decreti speciali di stabilire le variazioni che occorrono nella classificazione degl'impie-

gati, ed eziandio quelle per gli uffizi diversi, eretti o da erigersi successivamente nell'Isola.

Deroghiamo quindi alle disposizioni dell'Editto e Regolamenti 30 marzo 1836, in quanto si trovi disposto diversamente nella presente legge, la quale sarà pubblicata nei luoghi e modi soliti, inserita negli Atti del Governo, e registrata nell'uffizio del Controllo Generale.

### **Norme per l'esercizio del diritto elettorale a favore dei militari in servizio attivo.**

*Progetto di legge del Deputato LAMARMORA,  
letto il 27 dicembre 1848.*

Art. 1. I militari in servizio attivo, i quali, secondo le disposizioni della legge elettorale del 17 marzo dell'anno corrente, godrebbero dei diritti elettorali, eserciteranno il loro diritto al corpo cui essi appartengono.

Art. 2. Sono ammessi all'elettorato indipendentemente da ogni censo gli ufficiali in servizio attivo d'ogni grado.

Art. 3. Quei militari che non appartengono ad un determinato collegio, secondo le norme stabilite nell'art. 17 della legge, dovranno scegliere il luogo del loro domicilio politico fra il termine di giorni 10 dalla pubblicazione della presente legge. Questa dichiarazione si farà per iscritto al Comandante del Corpo, il quale dovrà immediatamente trasmetterla al Sindaco di detto domicilio per mezzo del dicastero dell'Interno.

Art. 4. Quando occorra la convocazione di un qualche collegio ne sarà dal Ministero degl'Interni dato avviso 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione al Ministro della Guerra, il quale lo trasmetterà immediatamente ad ogni Comandante di Corpo, con incarico di farlo pervenire ad ogni distaccamento.

Art. 5. Nelle 24 ore in cui, da ogni Comandante di Corpo o distaccamento, sarà ricevuto l'avviso di comunicazione come sopra, egli, per mezzo di un ordine del giorno, inviterà gli elettori appartenenti al collegio convocato a dare il loro voto per scheda suggellata. La scheda così suggellata sarà involta in una sopracarta parimenti suggellata, la quale nella parte esterna porterà l'indicazione del nome del votante, e del collegio cui egli appartiene ed il bollo del corpo.

Art. 6. Le schede suggellate saranno trasmesse immediatamente e direttamente, insieme ad una lista dei votanti, da tutti i Comandanti dei Corpi al Ministero degl'Interni, il quale farà passare le schede suggellate e liste al Sindaco del capoluogo di ciascun collegio convocato, che dovrà verificare se i votanti abbiano le condizioni richieste dalla legge per l'elettorato.

Art. 7. Nel giorno in cui si procederà all'elezione, il numero ed il nome dei militari votanti sarà dall'Ufficio provvisorio aggiunto alla lista degl'iscritti in quel collegio, e si terrà il numero a calcolo per stabilire la maggioranza voluta dalla legge.

Art. 8. Costituito l'uffizio definitivo, e proceduto allo scrutinio dei voti, saranno dall'Ufficio dissuggellate le schede e verificate, come quelle degli altri votanti.

Art. 9. Occorrendo il caso di seconda votazione, previsto dall'art. 93 della legge elettorale, i militari correranno la sorte dei non presenti.

Art. 10. S'intende derogato agli articoli della legge elettorale che fossero contrari alla presente.

# TAVOLA CRONOLOGICA

## DEI PROGETTI DI LEGGE, DELLE RELAZIONI, ECC.

---

### Dotazione del Parlamento.

<i>Progetto di legge presentato alla Camera il 17 mag. 1848 dal Ministro dell'Interno (Ricci)</i>	pag. 29
<i>Relazione della Commissione alla Camera 29 maggio 1848, RATTAZZI relatore . . . »</i>	ivi
Discussione e votazione alla Camera 14 giugno 1848.	
<i>Relazione del Ministro dell'Interno 17 giugno 1848, con cui presenta al Senato il progetto di legge adottato dalla Camera il 14 giugno suddetto. . . . . »</i>	31
<i>Relazione della Commissione al Senato, DECARDENAS relatore, 1.º luglio 1848 . . . . »</i>	ivi
Votazione al Senato 1 luglio 1848.	

### Unione del Ducato di Piacenza agli Stati Sardi.

<i>Progetto di legge presentato alla Camera il 17 maggio 1848 dal Ministro dell'Interno (Ricci) »</i>	32
<i>Relazione della Commissione alla Camera 22 maggio 1848, FARINA PAOLO relatore . . »</i>	33
Discussione e votazione alla Camera 22 maggio 1848.	
<i>Relazione del Ministro dell'Interno 25 maggio 1848, con cui presenta al Senato il progetto di legge adottato dalla Camera il 22 suddetto . . . . . »</i>	34
Votazione al Senato 25 maggio 1848. — Legge 27 maggio 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 728.	

### Liberazione dei reclusi in via economica.

<i>Progetto di legge del Deputato BROFFERIO letto nella seduta del 22 maggio 1848, sviluppato e preso in considerazione nella successiva tornata del 23 . . . . . »</i>	34
<i>Relazione della Commissione alla Camera 13 luglio 1848, CORNERO G. B. relatore . . »</i>	35

## Estensione alla Sardegna del Codice Civile e del Codice Penale vigenti negli Stati continentali.

<i>Progetti di legge presentati alla Camera il 27 maggio 1848 dal Ministro di Grazia e Giustizia (SCLOPIS)</i> . . . . .	pag.	38
<i>Relazioni della Commissione alla Camera 13 giugno 1848, CONSI relatore</i> . . . . .	»	40

Legge 5 agosto 1848, promulgata in virtù delle facoltà straordinarie conferite al Governo con legge del 2 agosto stesso anno;  
Raccolta degli atti del Governo n. 707.

## Unione dei Ducati di Parma e Guastalla agli Stati Sardi.

<i>Progetto di legge presentato alla Camera il 31 maggio 1848 dal Ministro dell'Interno (RICCI)</i> »	47
<i>Relazione della Commissione alla Camera 2 giugno 1848, CASSINIS relatore</i> . . . . .	» 48
Discussione e votazione alla Camera 2 giugno 1848.	
<i>Relazione del Ministro dell'Interno, 5 giugno 1848, con cui presenta al Senato il progetto di legge stato adottato dalla Camera il 2 giugno suddetto</i> . . . . .	» 49
Discussione e votazione al Senato 7 giugno 1848.	
<i>Progetto di legge adottato dal Senato nella seduta del 7 giugno 1848 e presentato alla Camera l'8 stesso mese</i> . . . . .	» 50
<i>Relazione della Commissione alla Camera 10 giugno 1848, intorno all'emendamento introdotto dal Senato, CASSINIS relatore</i> . . . . .	» ivi

Discussione e votazione alla Camera 10 giugno 1848. — Legge 16 giugno 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 733.

## Soppressione del giuoco del lotto.

<i>Progetto di legge del Deputato SCOFFERI, letto nella seduta del 2 giugno 1848, sviluppato e preso in considerazione il 9 detto mese</i> . . . . .	» 51
--	------

## Unione dei Ducati di Modena e di Reggio agli Stati Sardi.

<i>Progetto di legge presentato alla Camera il 5 giugno 1848 dal Ministro dell'Interno (RICCI)</i> »	51
Discussione e votazione alla Camera 10 e 13 giugno 1848.	
<i>Relazione del Ministro dell'Interno 17 giugno 1848, con cui presenta al Senato il progetto di legge adottato dalla Camera il 15 detto mese</i> . . . . .	» 52
<i>Relazione della Commissione al Senato 21 giugno 1848, GIOVANETTI relatore</i> . . . . .	» 53

Discussione e votazione al Senato 21 giugno 1848; Legge 21 giugno 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 736.

## Indirizzo al Re dopo la resa di Peschiera e la vittoria di Goito.

<i>Relazione alla Camera 5 giugno 1848 fatta dalla deputazione inviata al campo, DEMARCHI relatore</i> . . . . .	» 53
<i>Relazione al Senato 15 giugno 1848 fatta dalla deputazione inviata al campo, MANNO relatore</i> . . . . .	» 54

## Ordinamento dell'Amministrazione dell'Istruzione Pubblica.

- Progetto di legge presentato alla Camera il 7 giugno 1848 dal Ministro dell'Istruzione pubblica (BONCOMPAGNI)* . . . . . pag. 55  
Legge 4 ottobre 1848, promulgata in virtù delle facoltà straordinarie conferite al Governo con legge del 2 agosto stesso anno;  
Raccolta degli atti del Governo n. 818.

## Ordinamento delle facoltà di scienze e lettere.

- Progetto di legge presentato alla Camera il 7 giugno 1848 dal Ministro dell'Istruzione pubblica (BONCOMPAGNI)* . . . . . » 63  
Legge 9 ottobre 1848, promulgata in virtù delle facoltà straordinarie conferite al Governo con legge del 2 agosto stesso anno;  
Raccolta degli atti del Governo n. 820.

## Diritti civili e politici agli acattolici.

- Progetto di legge del Deputato SINEO, letto, sviluppato e preso in considerazione il 7 giugno 1848* . . . . . » 64  
*Relazione della Commissione alla Camera 8 giugno 1848, ALBINI relatore* . . . . . » ivi  
Discussione e votazione alla Camera 8 giugno 1848.  
*Progetto di legge adottato dalla Camera l'8 giugno 1848 e comunicato al Senato il 15 stesso mese* . . . . . » 65  
*Relazione della Commissione al Senato, 17 giugno 1848, STARA relatore* . . . . . » ivi  
Discussione e votazione al Senato 17 giugno 1848. — Legge 19 giugno 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 735.

## Espulsione dei Gesuiti.

- Progetto di legge del Deputato BIXIO, letto, sviluppato e preso in considerazione l'8 giugno 1848* . . . . . » 66  
*Relazione della Commissione alla Camera 17 luglio 1848, CORNERO G. B. relatore* . . . . . » ivi  
Discussione e votazione alla Camera 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 1848.  
*Progetto di legge adottato dalla Camera il 21 luglio 1848 e comunicato al Senato il 24 stesso mese* . . . . . » 68  
In virtù delle facoltà straordinarie conferite al Governo colla legge del 2 agosto stesso anno, fu al riguardo promulgata la legge 25 stesso mese. Raccolta degli atti del Governo n. 777.

## Demolizione dei Forti che non hanno per iscopo la difesa delle città dal nemico.

- Progetto di legge del Deputato BIXIO, letto l'8 giugno 1848, sviluppato e preso in considerazione nella successiva tornata del 9* . . . . . » 66  
*Relazione della Commissione alla Camera 13 luglio 1848, BIXIO relatore* . . . . . » 68  
Discussione e votazione alla Camera 25, 26 e 27 luglio 1848.  
*Progetto di legge adottato dalla Camera il 27 luglio 1848 e comunicato al Senato il 29 stesso mese* . . . . . » 69

## Espurgazione del porto di Genova.

- Progetto di legge del Deputato BIXIO, letto l'8 giugno 1848, sviluppato e preso in considerazione nella successiva tornata del 9* . . . . . » 66  
*Relazione della Commissione alla Camera 13 luglio 1848, GERMI relatore* . . . . . » 69



### Armamento della Guardia Nazionale.

*Progetto di legge dei Deputati VALERIO e JOSTI, letto il 10 giugno 1848 e preso in considerazione il 14 . . . . . pag. 71*

Discussione e votazione alla Camera 15 e 16 giugno 1848.

*Progetto di legge adottato dalla Camera il 16 giugno 1848 e comunicato al Senato il 21 stesso mese . . . . . » ivi*

Discussione e votazione al Senato 23 giugno 1848. — Legge 30 giugno 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 746.

### Galleria pubblica della Camera.

*Proposta del Deputato VALERIO, letta il 10 giugno 1848, ed il 15 stesso mese mandata per la deliberazione in conferenza privata . . . . . » 71*

### Pubblicazione dei rendiconti della Camera.

*Proposta del Deputato GAZZERA, letta il 10 giugno 1848, ritirata il 14, ripigliata dal Deputato CADORNA e presa in considerazione il 21 stesso mese . . . . . » 71*

### Del dazio d'esportazione dei bozzoli.

*Progetto di legge del Deputato FARINA PAOLO, letto e preso in considerazione il 14 giugno 1848. » 71*

*Relazione della Commissione alla Camera 17 giugno 1848, VALERIO relatore . . . . » 72*

Discussione e votazione alla Camera, 17 giugno 1848.

*Progetto di legge adottato dalla Camera il 17 giugno 1848 e comunicato al Senato il 21 stesso mese e dal medesimo adottato nella stessa seduta . . . . . » ivi*

Discussione e votazione al Senato 21 giugno 1848. — Legge 23 giugno 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 737.

### Leva di 15,000 uomini.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 15 giugno 1848 dal Presidente del Consiglio incaricato del portafoglio del Ministero di Guerra e Marina (BALBO) . . . . . » 72*

*Relazione della Commissione alla Camera 19 giugno 1848, BUFFA relatore . . . . . » 73*

Discussione e votazione alla Camera 19 e 20 giugno 1848.

*Relazione del Ministro suddetto 26 giugno 1848 con cui presenta al Senato il progetto di legge adottato dalla Camera il 20 detto mese . . . . . » ivi*

*Relazione della Commissione al Senato 1 luglio 1848, COLLI relatore . . . . . » ivi*

Discussione e votazione al Senato 1 luglio 1848. — Legge 4 luglio 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 741.

### Unione della Lombardia e delle provincie di Padova, Vicenza Treviso e Rovigo agli Stati Sardi.

#### Oggetti della legge proposta:

- 1.° Unione immediata;
- 2.° Norme pel Governo di quelle Provincie sino all'apertura del Parlamento comune;
- 3.° Basi della legge elettorale per l'Assemblea Costituente.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 15 giugno 1848 dal Ministro dell'Interno (RICCI) » 74*

<i>Aggiunta presentata dal Ministro il 21 giugno 1848 . . . . .</i>	<i>pag. 75</i>
<i>Relazione della Commissione alla Camera 23 giugno 1848, RATTAZZI relatore . . . . .</i>	<i>» ivi</i>
<i>Documenti presentati alla Camera il 26 giugno 1848 dal Ministero dell'Interno . . . . .</i>	<i>» 77</i>
<i>Discussione alla Camera 23 e 26 giugno 1848 (sul complesso del progetto di legge).</i>	
<i>Relazione della Commissione alla Camera sul 1.° oggetto, 27 giugno 1848, RATTAZZI relatore. »</i>	<i>78</i>
<i>Discussione e votazione alla Camera 27 e 28 giugno 1848.</i>	
<i>Relazione del Ministro dell'Interno 30 giugno 1848, con cui presenta al Senato il progetto adottato dalla Camera il 28 giugno 1848 sul 1.° oggetto . . . . .</i>	<i>» 80</i>
<i>Relazione della Commissione al Senato sul 1.° oggetto, 6 luglio 1848, GIOVANETTI relatore »</i>	<i>81</i>
<i>Discussione e votazione al Senato 6 luglio 1848. — Legge 11 luglio 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 747.</i>	
<i>Relazione della Commissione alla Camera sul 2.° e 3.° oggetto, 30 giugno 1848, RATTAZZI relatore . . . . .</i>	<i>» 83</i>
<i>Discussione e votazione alla Camera 4, 5, 3, 7, 8, 9 e 10 luglio 1848.</i>	
<i>Relazione del Ministro dell'Interno 13 luglio 1848, con cui presenta al Senato il progetto adottato il 10 stesso mese dalla Camera sul 2.° e 3.° oggetto . . . . .</i>	<i>» 86</i>
<i>Relazione della Commissione al Senato sul 2.° e 3.° oggetto, 19 luglio 1848, GIOVANETTI relatore . . . . .</i>	<i>» 87</i>
<i>Discussione e votazione al Senato 19 e 20 luglio 1848 (adottate due leggi distinte pel 2.° e 3.° oggetto).</i>	
<i>Progetto di legge sul 2.° oggetto, adottato dal Senato il 19 luglio 1848 e presentato alla Camera e dalla medesima adottato nella tornata del 20 stesso mese . . . . .</i>	<i>» 91</i>
<i>Discussione e votazione alla Camera 20 luglio 1848. — Promulgazione della legge 27 luglio 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 751.</i>	
<i>Progetto di legge sul 3.° oggetto, adottato dal Senato il 20 luglio 1848 e presentato alla Camera dal Ministro dell'Interno nella seduta del 24 stesso mese . . . . .</i>	<i>» 91</i>
<i>Relazione della Commissione alla Camera sul 3.° oggetto, 28 luglio 1848. . . . .</i>	<i>» 92</i>

**Strada ferrata da Torino a Ciampieri.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera il 15 giugno 1848 dal Ministro dei Lavori pubblici, d'Agricoltura e Commercio (DES AMBROIS) . . . . .</i>	<i>» 94</i>
<i>Relazione della Commissione alla Camera 18 luglio 1848, PROTASI relatore . . . . .</i>	<i>» 95</i>

**Assistenza alle famiglie dei militari.**

<i>Progetto di legge del Deputato ZUNINI, sviluppato e preso in considerazione il 15 giugno 1848. »</i>	<i>97</i>
<i>Questa proposta non ebbe seguito, ne venne però adottata una del deputato BUFFA, col titolo: Adozione delle famiglie indigenti dei militari e dei marinai morti, o resi inabili al lavoro combattendo per la patria (Vedi pag. 120).</i>	

**Passaporti dei Savoiani per la Francia.**

<i>Progetto di legge del Deputato BRUNIER, letto il 15 giugno 1848, sviluppato il 21 e 30 giugno ed il 28 novembre, preso in considerazione in quest'ultima seduta . . . . .</i>	<i>» 97</i>
--	-------------

**Facilitazioni per l'introduzione nello Stato dei giornali e libri provenienti dall'estero.**

<i>Progetto di legge del Deputato BRUNIER letto il 15 giugno 1848, sviluppato e preso in considerazione il 16 novembre stesso anno . . . . .</i>	<i>» 98</i>
<i>Relazione della Commissione alla Camera 23 dicembre 1848, JACQUEMOUD G. relatore . . . . .</i>	<i>» ivi</i>

### Abolizione della pena di morte in materia politica.

*Progetto di legge del Deputato CADORNA, letto il 15 giugno 1848 e preso in considerazione il 21 stesso mese . . . . . pag. 99*

### Facoltà a tutti i cittadini di obbligarsi per mezzo di lettere di cambio.

*Progetto di legge dei Deputati CORSI e GALVAGNO, letto il 15 giugno 1848, sviluppato e preso in considerazione il 21 stesso mese . . . . . » 99*

*Progetto di legge presentato alla Camera il 21 giugno 1848 dal Conte CORSI come parte della proposta GALVAGNO-CORSI . . . . . » ivi*

### Estensione alla Sardegna dell'Editto 30 giugno 1840 sulle miniere, cave ed usine.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 16 giugno 1848 dal Ministro dei Lavori pubblici d'Agricoltura e di Commercio (DES AMBROIS) . . . . . » 100*

*Relazione della Commissione alla Camera 13 luglio 1848, VESME relatore . . . . . » ivi*

Legge 6 settembre 1848, promulgata in virtù delle facoltà straordinarie conferite al Governo con legge del 2 agosto stesso anno; Raccolta degli atti del Governo n. 789.

### Libera fabbricazione d'armi da guerra e da caccia.

*Proposta di legge del Deputato DALMAZZI, letta il 16 giugno 1848 . . . . . » 102*

### Imposta del 1 p. % sui capitali mutuati.

*Proposta di legge del Deputato DALMAZZI, letta il 16 giugno 1848 . . . . . » 102*

### Abolizione degli impieghi per la verificaione dei pesi e misure.

*Progetto di legge del Deputato SCOFFERI, letto il 16 giugno 1848 . . . . . » 102*

### Abolizione della pena militare della fustigazione.

*Progetto di legge del Deputato BOARELLI, letto il 17 giugno 1848 . . . . . » 102*

### Disposizioni a favore degli ufficiali destituiti o dimessi per cause politiche.

*Progetto di legge del Deputato VALERIO, letto il 17 giugno 1848 . . . . . » 102*

### Mezzi straordinari onde sopperire ai bisogni dell'Erario.

#### *Progetti di legge.*

*N.º 1. Ritenuta provvisoria a titolo d'imprestito sopra gli stipendi degl' impiegati civili e le pensioni.*

N.º 2. *Prestito sul valore locativo delle case e dei locali inservienti ad uso d'abitazione e di commercio.*

N.º 3. *Prestito a carico dei contribuenti per un valore eguale alla metà della contribuzione prediale regia del 1848.*

N.º 4. *Alienazione di rendite redimibili del Debito Pubblico di Terraferma già accese e spettanti allo Stato.*

N.º 4 (bis). *Sarrogazione d'un'assegnazione sul tributo prediale regio alla rendita sul Debito Pubblico spettante al Dovario della Regina Maria Cristina.*

N.º 5. *Prestito di 12 milioni di lire a favore delle Regie Finanze con ipoteca sui beni dell'Ordine de' SS. Maurizio e Lazzaro, e suppletivamente su quelli del Demanio.*

*Relazione letta alla Camera il 19 giugno 1848 dal Ministro delle Finanze (DI REVEL) pag. 103*

*Tenore del progetto di legge N.º 1 presentato dal Ministero alla Camera . . . . . » 106*

*Id. » 2 id. . . . . » 107*

*Id. » 3 id. . . . . » 108*

*Id. » 4 id. . . . . » 109*

*Id. » 4 (bis) id. . . . . » ivi*

*Id. » 5 id. . . . . » ivi*

*Relazione della Commissione alla Camera sui progetti di legge N.º 1, 4 e 4 (bis), 8 luglio 1848, RICOTTI relatore . . . . . » ivi*

*Discussione e votazione della Camera sui progetti 4 e 4 (bis) 11 luglio 1848 (I progetti 4 e 4 (bis) furono riuniti in un solo).*

*Relazione del Ministro di Finanze 13 luglio 1848 con cui presenta al Senato il progetto di legge corrispondente a quelli del Ministero 4 e 4 (bis) ed approvato dalla Camera l'11 del detto mese . . . . . » 112*

*Relazione della Commissione al Senato 17 luglio 1848, QUARELLI relatore . . . . . » ivi*

*Discussione e votazione al Senato, 17 luglio 1848. — Legge 18 luglio 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 749.*

*Relazione della Commissione alla Camera sul progetto di legge N.º 5, 19 luglio 1848, RICOTTI relatore . . . . . » ivi*

*Discussione alla Camera 22 luglio 1848.*

*Altra relazione della Commissione alla Camera sul progetto di legge N.º 5, 24 luglio 1848, RICOTTI relatore . . . . . » 116*

*Discussione e votazione alla Camera. — 24 luglio 1848.*

*Relazione del Ministro di Finanze (RICCI) 29 luglio 1848 con cui presenta al Senato il progetto di legge corrispondente a quello del Ministero segnato col N.º 5 ed adottato dalla Camera il 24 stesso mese . . . . . » ivi*

*Relazione della Commissione al Senato, 1 agosto 1848, GIOVANETTI relatore . . . . . » 117*

*Discussione e votazione al Senato 1 agosto 1848. — Legge 3 agosto 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 755.*

**Incanti volontari delle merci depositate nel Porto-franco di Genova.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 19 giugno 1848 dal Ministro dei Lavori pubblici, d'Agricoltura e di Commercio (DES AMBROIS) . . . . . » 117*

*Legge 30 agosto 1848, promulgata in virtù delle facoltà straordinarie conferite al Governo colla legge 2 agosto stesso anno; Raccolta degli atti del Governo n. 787.*

**Estensione alla Sardegna ed ai ducati di Piacenza, Parma e Guastalla del R. Editto 11 settembre 1845 sui pesi e misure.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 19 giugno 1848 dal Ministro dei Lavori pubblici, d'Agricoltura e di Commercio (DES AMBROIS) . . . . . » 119*

*Riguardo alla Sardegna fu provvisto con legge 26 marzo 1850.*

### Dei testamenti all'estero.

*Progetto di legge del Senatore GIOVANETTI, letto il 26 giugno 1848 e sviluppato il 1.º luglio pag. 119*

Adozione delle famiglie indigenti dei militari e marinai morti o resi inabili al lavoro combattendo per la patria. Provvedimenti per promuovere la guerra dell'indipendenza.

*Progetto di legge del Deputato BUFFA, letto il 30 giugno 1848, sviluppato e preso in considerazione il 3 del successivo luglio . . . . . » 120*

*Relazione della Commissione alla Camera 25 luglio 1848, LANZA relatore. . . . . » ivi*

Discussione e votazione alla Camera 27 luglio 1848.

*Progetto di legge adottato dalla Camera il 27 luglio 1848 e comunicato al Senato il 29 stesso mese . . . . . » 122*

Votazione al Senato 30 luglio 1848. — Legge 2 agosto 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 762.

*Progetto di legge del Senatore DEFORNARI . . . . . » iv*

### Credito al Governo per la calzatura dei soldati.

*Progetto di legge del Senatore COLLI, letto il 30 giugno 1848, sviluppato e discusso per la presa in considerazione nella seduta del 13 luglio, fu ritirato dall'autore. . . . . » 122 •*

*Relazione della Commissione al Senato 13 luglio 1848, GIOVANETTI relatore (Apertasi la discussione nella tornata del 13 luglio, il Senatore COLLI ritirò la sua proposta) . . » ivi*

### Soppressione della Compagnia di S. Paolo.

*Proposta di legge del Deputato DALMAZZI, letta il 30 giugno 1848 e sviluppata il 19 luglio (ritirata dall'autore) . . . . . » 123*

### Soppressione dei Conventi in Sardegna.

*Progetto di legge dei Deputati SIOTTO-PINTOR Giovanni, SERRA Francesco M., DECASTRO, SPANO, ORRÙ e SUSSARELLO, letto il 30 giugno 1848, sviluppato e preso in considerazione il 24 luglio. . . . . » 123*

### Revisione delle liquidazioni feudali in Sardegna.

*Progetto di legge dei Deputati SIOTTO-PINTOR Giovanni, SERRA Francesco Maria, PASSINO, DECASTRO, GUILLOT, SUSSARELLO, ORRÙ e SPANO, letto il 30 giugno 1848 . . . . » 123*

Riabilitazione dei condannati dal 1821 al 1847 per fatti politici e sovvenzioni alle loro vedove e figli.

*Progetto di legge del Deputato LANZA, letto il 30 giugno 1848 . . . . . » 124*

Prestito a carico dei Corpi morali e ritenuta sugli stipendi e pensioni eccedenti le lire 3/m.

*Proposta di legge del Deputato MOLINO, letta il 30 giugno 1848 . . . . . » 124*

## Nomina d'una Commissione d'inchiesta per la Navigazione ed il Commercio.

<i>Proposta del Deputato PENCO, letta il 30 giugno 1848 . . . . .</i>	<i>pag. 124</i>
<i>Sviluppo della proposta PENCO . . . . .</i>	<i>» 125</i>

## Pubblicazione delle discussioni e dei motivi che riguardano la compilazione dei Codici Civile, Penale, Commerciale e di Procedura criminale.

<i>Progetto di legge del Deputato GENINA, letto il 30 giugno 1848 . . . . .</i>	<i>» 127</i>
---	--------------

## Mobilizzazione di battaglioni di Guardia Nazionale.

<i>Progetto di legge presentato alla Camera il 3 luglio 1848 dal Ministro dell'Interno (RICCI) »</i>	<i>127</i>
<i>Relazione della Commissione alla Camera 15 luglio 1848, LANZA relatore . . . . .</i>	<i>» ivi</i>

Discussione e votazione alla Camera 15 luglio 1848.

<i>Relazione del Ministro dell'Interno 24 luglio 1848 con cui presenta al Senato il progetto di legge adottato dalla Camera il 15 detto mese . . . . .</i>	<i>» 129</i>
--	--------------

<i>Relazione della Commissione al Senato 29 luglio 1848, DI COLLEGNO relatore . . . . .</i>	<i>» ivi</i>
---	--------------

Discussione e votazione al Senato 29 luglio 1848. — Essendosi dal Senato modificato il progetto, questo non fu più ripresentato alla Camera e fu emanato il Real Decreto 1 agosto 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 756.

## Provvedimenti per l'organizzazione della Guardia Nazionale.

<i>Proposta di legge del Deputato DALMAZZI, letta il 3 luglio 1848 . . . . .</i>	<i>» 130</i>
--	--------------

## Dei Deputati che coprono impieghi regii.

<i>Relazione della Commissione alla Camera 3 luglio 1848, COTTIN relatore . . . . .</i>	<i>» 131</i>
---	--------------

Discussione alla Camera 8 luglio 1848.

<i>Relazione della Commissione alla Camera 1 dicembre 1848, CAVALLINI relatore . . . . .</i>	<i>» 133</i>
--	--------------

Discussione alla Camera 5, 6 e 7 dicembre 1848.

## Restituzione del Dazio di consumo alla Città di Torino.

<i>Progetto di legge del Deputato SINEO, letto il 3 luglio 1848 . . . . .</i>	<i>» 135</i>
---	--------------

## Riforme daziarie a favore dei borghi di Torino.

<i>Progetto di legge del Deputato PREVER, letto il 7 luglio 1848 . . . . .</i>	<i>» 135</i>
--	--------------

## Mantenimento delle cunette delle pubbliche strade a carico dello Stato.

<i>Progetto di legge del Deputato BENSO GIACOMO, letto il 7 luglio 1848 . . . . .</i>	<i>» 136</i>
---	--------------

## Classificazione fra le strade reali della strada che da Genova tende al Varo.

<i>Progetto di legge del Deputato CARLI, letto il 7 luglio 1848 . . . . .</i>	<i>» 136</i>
---	--------------

### Provvedimenti per la tutela della quiete pubblica.

- Progetto di legge del Deputato GIOIA, letto, sviluppato e preso in considerazione nella tornata del 10 luglio 1848 . . . . . pag. 136*  
*Relazione della Commissione alla Camera 12 luglio 1848, CAVOUR relatore . . . . . » ivi*  
Discussione e votazione alla Camera 13 luglio 1848.

### . Repressione dell'oziosità, del vagabondaggio, della mendicizia e dei furti nelle campagne.

- Progetto di legge presentato alla Camera l'11 luglio 1848 dal Ministro di Grazia e Giustizia (SCLOPIS) . . . . . » 137*

### Provvedimenti sulle risaie del Vercellese.

- Progetto di legge del Deputato STARA, letto nella seduta dell'11 luglio 1848 e sviluppato in quella del 2 e 3 novembre . . . . . » 140*

### Adozione provvisoria della legge in vigore in Lombardia sulla Guardia Nazionale.

- Progetto di legge del Deputato MELLANA, menzionato dal proponente l'11 luglio 1848 e letto nella successiva seduta del 14 . . . . . » 140*

### Convocazione immediata dei Collegi elettorali per la nomina dei Sindaci, e basi per la nuova legge sui Comuni.

- Progetto di legge del Deputato MELLANA, menzionato dal proponente l'11 luglio 1848 e letto nella successiva seduta del 14 . . . . . » 140*

### Abolizione delle decime in Sardegna.

- Progetto di legge del Deputato GUILLOT, letto il 19 luglio 1848 . . . . . » 140*

### Unione della Città e Provincia di Venezia agli Stati Sardi.

- Progetto di legge presentato alla Camera il 20 luglio 1848 dal Ministro dell'Interno (RICCI) » 142*  
*Relazione della Commissione alla Camera 21 luglio 1848, CAVERI relatore . . . . . » ivi*  
Votazione alla Camera 21 luglio 1848.  
*Relazione del Ministro dell'Interno 24 luglio 1848 con cui presenta al Senato il progetto di legge adottato dalla Camera il 21 detto mese . . . . . » 143*  
*Relazione della Commissione al Senato 24 luglio 1848, PLEZZA relatore . . . . . » ivi*  
Votazione al Senato 24 luglio 1848. — Legge 27 luglio 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 750.



**Circoscrizione delle Divisioni Amministrative e delle Intendenze  
Provinciali in Sardegna. — Soppressione della carica di Vicerè  
e della Segreteria di Stato e di Guerra in quell'Isola.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 22 luglio 1848 dal Ministro dell'Interno (Ricci) pag. 144*

Legge 12 agosto 1848, promulgata in virtù delle facoltà straordinarie conferite al Governo colla legge del 2 stesso mese; Raccolta degli atti del Governo n. 776.

**Degli stabili designati per l'espropriazione  
a cagione di pubblica utilità.**

*Progetto di legge del Deputato PREVER letto il 22 luglio 1848 . . . . . » 145*

**Navigazione del Po.**

*Progetto di legge del Deputato RACCHIA, letto il 26 luglio 1848, sviluppato e preso in considerazione il 4 novembre stesso anno . . . . . » 145*

**Programma del Ministero 27 luglio 1848.**

*Letto alla Camera il 28 luglio 1848 dal Presidente del Consiglio dei Ministri conte Gabrio CASATI, Letto al Senato il 29 luglio . . . . . » 146*

**Prestito di 100 milioni di lire a carico delle Finanze di tutto lo Stato  
ossia delle antiche e nuove provincie.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 28 luglio 1848 dal Ministro delle Finanze (Ricci) » 146*

Discussione alla Camera 28 luglio 1848 sul voto di fiducia al nuovo Ministero e sulla Commissione che dovrà esaminare questo progetto.

**Provvedimenti per la difesa dello Stato  
fatti dal Ministero della Guerra.**

*Esposizione del Ministro della Guerra al Senato ed alla Camera 29 luglio 1848 . . . » 147*

**Poteri straordinari al Governo durante la guerra.**

*Progetto di legge adottato dalla Camera il 29 luglio 1848 dietro proposta fatta nella stessa seduta dai Deputati BONCOMPAGNI, FERRARIS e GALVAGNO e comunicato al Senato il 30 stesso mese . . . . . » 147*

*Relazione della Commissione al Senato 30 luglio 1848, GIOVANETTI relatore . . . » ivi*

Discussione e votazione al Senato 30 luglio 1848. — Legge 2 agosto 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 759.

**Indirizzo al Re ed all'Esercito.**

*Votato dalla Camera il 29 luglio 1848 ed adottato in comitato segreto del 31 stesso mese » 148*

**Norme per le licenze agli esercenti di alcune professioni,  
di pubblici stabilimenti e spettacoli.**

- Progetto di legge presentato al Senato il 17 ottobre 1848 dal Ministro dell'Interno (PINELLI)* pag. 148  
*Relazione della Commissione al Senato 30 ottobre 1848, STARA relatore* . . . . . » 149  
Discussione e votazione al Senato 30 e 31 ottobre, e 2 novembre 1848.  
*Relazione del Ministro dell'Interno 5 novembre 1848 con cui presenta alla Camera il progetto di legge stato adottato dal Senato il 2 novembre suddetto* . . . . . » 152

**Modificazioni al Decreto 7 settembre 1848 portante creazione  
della rendita redimibile di L. 2,500,000.**

- Progetto di legge presentato alla Camera il 18 ottobre 1848 dal Ministro di Finanze (DI REVEL)* » 153  
*Relazione della Commissione alla Camera 26 ottobre 1848, SINEO relatore* . . . . . » 154  
Discussione e votazione alla Camera 28, 29, 30 e 31 ottobre 1848.  
*Relazione del Ministro di Finanze 4 novembre 1848 con cui presenta al Senato il progetto di legge stato adottato dalla Camera il 31 ottobre* . . . . . » 156  
*Relazione della Commissione al Senato 13 novembre 1848, QUARELLI relatore* . . . . . » ivi  
Discussione e votazione al Senato 13 novembre 1848. — Legge 16 novembre 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 840.

**Programma del Ministero 15 agosto 1848 e comunicazioni  
sulla sua amministrazione.**

- **Rendiconto del Ministero sul suo operato nel decorso della prorogazione del Parlamento e successivo programma della condotta che intende seguire.**  
*Esposizione fatta alla Camera il 19 ottobre 1848 dal Ministro dell'Interno (PINELLI)* . . . . . » 157  
La stessa esposizione fu fatta al Senato il 21 ottobre 1848. — Discussione alla Camera 19, 20, e 21 ottobre 1848. — Discussione al Senato 21, e 24 ottobre 1848.  
**Relazione del Ministro della Guerra sul suo operato durante la prorogazione del Parlamento.**  
*Esposizione fatta alla Camera il 19 ottobre 1848 dal Ministro della Guerra (DABORMIDA)* » 166  
La stessa esposizione fu fatta al Senato il 21 ottobre 1848. — Le discussioni intorno all'Esposizione fatta dal Ministro dell'Interno vertirono pure su quella fatta dal Ministro della Guerra.  
*Relazione della Commissione nominata dal Presidente della Camera per ricevere le comunicazioni segrete del Ministero, fatta il 6 novembre 1848, BUFFA relatore* . . . . . » 168  
Discussione alla Camera 6, e 11 novembre 1848.

**Leva di 13,000 uomini.**

- Progetto di legge presentato alla Camera il 24 ottobre 1848 dal Ministro di Guerra e Marina (DABORMIDA)* . . . . . » 169  
*Relazione della Commissione alla Camera 24 ottobre 1848, BUFFA relatore* . . . . . » ivi  
Discussione e votazione alla Camera 24 ottobre 1848.  
*Progetto di legge adottato dalla Camera il 24 ottobre 1848, e comunicato al Senato il 26 stesso mese* . . . . . » 170  
*Relazione della Commissione al Senato 26 ottobre 1848, COLLEGNO relatore* . . . . . » ivi  
Votazione al Senato 26 ottobre 1848. — Legge 27 ottobre 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 832.

## Cessazione dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re durante la guerra.

- Progetto di legge del Deputato ALBINI, letto il 26 ottobre, sviluppato e preso in considerazione il 2 novembre 1848 . . . . . pag. 170*  
*Relazione della Commissione alla Camera 15 novembre 1848, RAVINA relatore . . . » ivi*  
Discussione e votazione alla Camera 15 novembre 1848.
- Progetto di legge adottato dalla Camera dei Deputati il 15 novembre 1848, e comunicato al Senato il 18 stesso mese . . . . . » 172*  
*Relazione della Commissione al Senato 27 novembre 1848, MÜSIO relatore . . . » ivi*  
Discussione e votazione al Senato 27 novembre 1848.
- Progetto di legge adottato dal Senato il 27 novembre 1848, annunziato alla Camera e da essa pure adottato il 30 stesso mese . . . . . » 173*  
Discussione e votazione alla Camera 30 novembre e 1 dicembre 1848. — Legge 16 dicembre 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 853.

## Aacquisto di libri e nomina di una Commissione per la biblioteca della Camera.

- Proposta dei Deputati ALBINI, MICHELINI G. B. e COTTIN, letta il 26 ottobre sviluppata e presa in considerazione il 3 novembre 1848 . . . . . » 173*  
*Relazione della Commissione alla Camera 23 dicembre 1848, BRIGNONE relatore . . . » ivi*  
Discussione alla Camera 23 dicembre 1848.

## Istituzione delle Camere di Commercio.

- Progetto di legge presentato alla Camera il 26 ottobre 1848 dal Ministro d'Agricoltura e Commercio (DI SANTA ROSA) . . . . . » 174*  
*Relazione della Commissione alla Camera 24 novembre 1848, FARINA P. relatore . . » 176*

## Norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito.

- Progetto di legge presentato alla Camera il 30 ottobre 1848 dal Ministro di Guerra e Marina (LA-MARMORA) . . . . . » 179*  
*Relazione della Commissione alla Camera 31 ottobre 1848, MOFFA DI LISIO relatore . . » ivi*  
Discussione e votazione alla Camera 31 ottobre 1848.
- Relazione del Ministro della Guerra 2 novembre 1848 con cui presenta al Senato il progetto di legge stato adottato dalla Camera il 31 ottobre dello anno . . . » ivi*  
*Relazione della Commissione al Senato 4 novembre 1848, COLLI relatore . . . » 180*  
Discussione e votazione al Senato 4 novembre 1848.
- Relazione del Ministro della Guerra 6 novembre 1848 con cui ripresenta alla Camera il progetto di legge modificato dal Senato il 4 stesso mese, ed adottato dalla Camera senza relazione e modificazione il successivo giorno 11 . . . . . » ivi*  
Discussione e votazione alla Camera 11 novembre 1848. — Legge 12 novembre 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 846.

**Provvedimenti di Pubblica Sicurezza relativi agl'Italiani delle provincie unite non soggette allo Statuto Sardo dimoranti in questi Stati.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 30 ott. 1848 dal Ministro dell'Interno (PINELLI) pag. 181*

**Provvedimenti di Pubblica Sicurezza  
e disposizioni di beneficenza verso gli emigrati.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 2 novembre 1848 dal Ministro dell'Interno (PINELLI) » 181*

*Progetto presentato in surrogazione dell'altro sovraccennato.*

*Relazione della Commissione alla Camera 14 novembre 1848, GUGLIANETTI relatore . . . » 182*

*Discussione alla Camera 16, 17, 18, 20 e 21 novembre 1848. — Il 21 novembre la Camera mandò dividersi detto progetto in due parti.*

**Disposizioni di beneficenza verso gli emigrati,**

*Relazione della Commissione alla Camera 27 novembre 1848, GUGLIANETTI relatore . . . » 183*

*Discussione e votazione alla Camera 27 novembre 1848.*

*Relazione del Ministro dell'Interno 30 novembre 1848 con cui presenta al Senato il progetto di legge adottato dalla Camera il 27 stesso mese . . . » 184*

*Relazione della Commissione al Senato 7 dicembre 1848, GALLINA relatore . . . » 185*

*Discussione e votazione al Senato 7 dicembre 1848.*

*Progetto di legge modificato dal Senato il 7 dicembre 1848, trasmesso alla Camera l'11 detto mese e dalla medesima adottato lo stesso giorno . . . » 186*

*Legge 16 dicembre 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 854.*

**Provvedimenti di pubblica sicurezza.**

*Relazione della Commissione alla Camera 28 novembre 1848, GUGLIANETTI relatore . . . » 186*

*Discussione e votazione alla Camera 1, 2 e 4 dicembre 1848.*

*Relazione del Ministro dell'Interno 6 dicembre 1848 con cui presenta al Senato il progetto di legge adottato dalla Camera il 4 stesso mese . . . » 187*

*Relazione della Commissione al Senato 22 dicembre 1848, PLEZZA relatore . . . » 188*

*Discussione e votazione al Senato 22 e 23 dicembre 1848 (Rigettata la legge).*

**Proroga di termini pel prestito obbligatorio.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 31 ottobre 1848 dal Ministro delle Finanze (DI REVEL) . . . » 191*

*Relazione della Commissione alla Camera 11 novembre 1848, FARINA P. relatore . . . » 192*

*Discussione e votazione alla Camera 13 novembre 1848.*

*Relazione del Ministro delle Finanze 18 novembre 1848 con cui presenta al Senato il progetto di legge adottato dalla Camera dei Deputati il 15 novembre suddetto . . . » ivi*

*Relazione della Commissione al Senato 27 novembre 1848, QUARELLI relatore . . . » 193*

*Discussione e votazione al Senato 27 novembre 1848.*

- Relazione del Ministro delle Finanze 29 novembre 1848 con cui ripresenta il progetto di legge modificato dal Senato il 27 stesso mese . . . . . pag. 194*  
*Relazione della Commissione alla Camera 2 dicembre 1848, BIANCHERI relatore . . . . . ivi*  
Votazione alla Camera 5 dicembre 1848. — Legge 9 dicembre 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 848.

### Soprasoldo annesso alla medaglia al valor militare.

- Progetto di legge presentato alla Camera il 31 ottobre 1848 dal Ministro di Guerra e Marina (LAMARMORA) . . . . . » 195*  
*Relazione della Commissione alla Camera 4 novembre 1848, BOTTONE relatore . . . . . » 196*  
Discussione e votazione alla Camera 5 novembre 1848.  
*Relazione del Ministro della Guerra 18 novembre 1848 con cui presenta al Senato il progetto di legge adottato dalla Camera il 5 novembre suddetto . . . . . » ivi*  
*Relazione della Commissione al Senato 27 novembre 1848, COLLEGNO relatore . . . . . » ivi*  
Discussione e votazione al Senato 27 novembre 1848.  
*Relazione del Ministro della Guerra 30 novembre 1848 con cui presenta alla Camera il progetto stato modificato dal Senato il 27 stesso mese . . . . . » 197*  
*Relazione della Commissione alla Camera 15 dicembre 1848, DURANDO relatore . . . . . » ivi*  
Votazione alla Camera 20 dicembre 1848. — Legge 31 dicembre 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 863.

### Commissione permanente di Legislazione da nominarsi nel seno della Camera.

- Proposta del Deputato PESCATORE, letta il 31 ottobre, sviluppata e presa in considerazione il 3 novembre 1848. . . . . » 198*

### Progressività del prestito forzato.

- Progetto di legge del Deputato PESCATORE, letto il 4 novembre 1848, sviluppato e discusso per la presa in considerazione il 28, 29 e 30 stesso mese . . . . . » ivi*

### Istituzione di un Gran Giudice dell'Armata.

- Progetto di legge presentato alla Camera il 4 novembre 1848 dal Ministro di Guerra e Marina (LAMARMORA) . . . . . » ivi*  
*Relazione della Commissione alla Camera 16 novembre 1848, FERRARIS relatore . . . . . » 199*  
Discussione e votazione alla Camera 21, 22, 23 e 24 novembre 1848 (Rigettata la legge).

### Pensioni, sussidi ed altri vantaggi da assegnarsi alle vedove ed ai figli dei militari.

- Progetto di legge presentato alla Camera il 4 novembre 1848 dal Ministro di Guerra e Marina (LAMARMORA) . . . . . » 200*  
*Relazione della Commissione alla Camera 25 novembre 1848, RICOTTI relatore . . . . . » 204*  
Discussione e votazione alla Camera 9, 12, e 13 dicembre 1848.  
*Relazione del Ministro della Guerra (DI SONNAZ) 22 dicembre 1848, con cui presenta al Senato il progetto di legge adottato dalla Camera il 13 stesso mese . . . . . » 204*

Revisione delle pensioni e degli stipendi, e prestito forzato  
su quelli eccedenti le L. 1,600.

*Progetto di legge del Deputato SCOFFERI, letto il 4 novembre 1848, sviluppato e preso in  
considerazione l'11 stesso mese . . . . . pag. 205*

Norme per la naturalizzazione degli Italiani e degli stranieri.

*Progetto di legge presentato alla Camera l'11 novembre 1848 dal Ministro dell'interno (PINELLI) » 205*

Formazione di un Battaglione d'Istruzione.

*Progetto di legge presentato alla Camera l'11 novembre 1848 dal Ministro di Guerra e Marina  
(LAMARMORA) . . . . . » 206*

*Relazione della Commissione alla Camera 23 novembre 1848, MOFFA DI LISIO relatore » 207*  
Discussione e votazione alla Camera 7 e 9 dicembre 1848.

*Relazione del Ministro della Guerra (DI SONNAZ) 22 dicembre 1848 con cui presenta al Senato  
il progetto adottato dalla Camera dei Deputati il 9 stesso mese . . . . . » 208*

Creazione dell'Ordine del Valore Italiano.

*Progetto di legge del Deputato BROFFERIO, letto il 14 novembre 1848, e preso in considera-  
zione il 16 stesso mese . . . . . » 208*

Abolizione del dritto di subingresso nelle successioni.

*Progetto di legge del Deputato BRUNIER, letto il 14 novembre 1848, sviluppato e preso in  
considerazione il 16 stesso mese . . . . . » 208*

*Relazione della Commissione alla Camera 23 dicembre 1848, PELLEGRINO relatore . . . » 209*

Applicazione del sistema decimale alla vendita dei tabacchi.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 15 novembre 1848 dal Ministro delle Finanze  
(DI REVEL) . . . . . » 211*

*Relazione della Commissione alla Camera 23 dicembre 1848, BOTTONE relatore . . . » 213*

Abolizione dei fedecommissi,  
dei maggioraschi e delle primogeniture.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 21 novembre 1848 dal Ministro di Grazia e  
Giustizia (MERLO) . . . . . » 213*

Somministranza straordinaria  
dell'alloggio militare, durante la guerra.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 21 novembre 1848 dal Ministro di Guerra e  
Marina (LA MARMORA) . . . . . » 214*

Sussidi alla Città di Venezia, durante la guerra in quella provincia.

*Progetto di legge del Deputato ANTONINI, letto il 22 novembre 1848, sviluppato e preso in  
considerazione il 27 stesso mese . . . . . » 214*

*Relazione della Commissione alla Camera 15 dicembre 1848, Ricci relatore . . . pag. 215*

*Discussione e votazione alla Camera 19 dicembre 1848.*

*Progetto di legge adottato dalla Camera il 19 dicembre 1848, e comunicato al Senato il 21 stesso mese . . . » 216*

**Prestazioni ecclesiastiche e abolizione delle decime in Sardegna.**

*Progetto di legge del Deputato ANGIUS, letto il 25 novembre 1848, e sviluppato il 18 dicembre stesso anno . . . » 216*

**Risoluzione di dubbi circa gli articoli 45, 95, 98 e 151  
della legge 4 marzo 1848 sulla Milizia Nazionale.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 22 novembre 1848 dal Ministro dell'Interno (PINELLI) » 217*

**Soppressione dei Magistrati di Protomedicato.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 25 novembre 1848 dal Ministro dell'Interno (PINELLI) » 218*

**Surrogazioni militari.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 25 novembre 1848 dal Ministro della guerra (LA MARMORA) . . . » 218*

**Assegno-deconto ed indennità di vestiario  
alle truppe, durante la guerra.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 25 novembre 1848 dal Ministro della Guerra (LA MARMORA) . . . » 220*

**Alienazione a trattativa privata della rendita del Debito Pubblico  
di cui nella legge 18 luglio 1848.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 25 novembre 1848 dal Ministro di Finanze (DI REVEL) » 220*

**Limitazione degli stipendii e delle pensioni di ritiro.**

*Progetto di legge del Deputato DEMARCHI, letto il 27 novembre 1848, sviluppato e preso in considerazione il 18 dicembre stesso anno . . . » 221*

**Riattivazione dei lavori stradali in Sardegna.**

*Progetto di legge del Deputato FOIS, letto il 27 novembre 1848, sviluppato e preso in considerazione il 21 dicembre stesso anno . . . » 221*

**Provvedimenti d'igiene pubblica contro la sifilide e la prostituzione.**

*Progetto di legge presentato al Senato il 30 novembre 1848 dal Ministro dell'Interno (PINELLI) » 221*

**Conversione del prestito volontario Nazionale  
in iscrizione di rendita redimibile.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 30 novembre 1848 dal Ministro di Finanze (DI REVEL) » 223*



**Nullità degli atti Legislativi e Governativi fatti nei Ducati di Piacenza, Parma, Modena, Guastalla e Reggio da qualunque Governo straniero dopo il 9 agosto 1848.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 1.º dicembre 1848 dal Ministro di Grazia e Giustizia (MERLO) . . . . . pag. 225*

*Relazione della Commissione alla Camera 12 dicembre 1848, FABRE relatore . . . . » ivi*

Discussione e votazione alla Camera 12, 13 e 14 dicembre 1848.

*Relazione del Ministro di Grazia e Giustizia (RATTAZZI) 20 dicembre 1848 con cui presenta al Senato il progetto di legge adottato dalla Camera dei Deputati il 14 stesso mese » 226*

**Fondazione in Genova di un Collegio Nazionale Marittimo.**

*Progetto di legge del Deputato RETA, letto il 1.º dicembre 1848, sviluppato e preso in considerazione il 22 stesso mese . . . . . » 226*

**Miglioramento della razza cavallina in Sardegna.**

*Progetto di legge del Deputato ANGIUS, letto il 1.º dicembre 1848, sviluppato e preso in considerazione il 22 stesso mese . . . . . » 226*

**Abrogazione delle RR. PP. 6 febbraio 1818, relative alla proibizione fatta ai Ginevrini di acquistare beni stabili nei Regii Stati.**

*Progetto di legge del Deputato BRUNIER, letto il 1.º dicembre 1848, sviluppato e preso in considerazione il 22 stesso mese . . . . . » 227*

**Riorganizzazione dei battaglioni di fanteria.**

*Progetto di legge del Deputato LYONS, letto il 4 dicembre 1848, sviluppato e preso in considerazione il 14 stesso mese . . . . . » 227*

**Nomina dei Sindaci. — Modificazioni alla legge 7 ottobre 1848 sull'Amministrazione Comunale.**

*Progetto di legge del Deputato G. B. MICHELINI, letto il 5 dicembre 1848, sviluppato e preso in considerazione il 15 stesso mese . . . . . » 227*

*Relazione della Commissione alla Camera 25 dicembre 1848, FERRARIS relatore . . . . » 228*

Discussione alla Camera 27 dicembre 1848.

**Diritto di pedaggio sul ponte della Sesia a favore del Comune di Agnona.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 6 dicembre 1848 dal Ministro di Finanze (DI REVEL) » 229*

**Revisione degli articoli del Regolamento concernenti le tribune pubbliche della Camera.**

*Relazione della Commissione alla Camera 5 dicembre 1848, BUFFA relatore . . . . » 230*

Discussione e votazione alla Camera 20 dicembre 1848.

Condizioni delle Finanze dal 1830 al 1846.

*Relazione rassegnata a S. M. il 4 marzo 1848 dal Ministro di Finanze (DI REVEL) e distribuita al Parlamento nel decorso della Sessione del 1848 . . . . . pag. 230*

**Compendio delle basi e delle regole generali che reggono le esazioni dei prodotti, l'autorizzazione ed il pagamento delle spese, e la relativa contabilità.**

*Esposizione del Ministro di Finanze alla Camera in occasione della presentazione dello Spoglio, ossia Conto Amministrativo delle rendite e delle spese degli Stati di Terraferma per l'anno 1847 . . . . . » 239*

**Spoglio, ossia Conto Amministrativo delle rendite e delle spese degli Stati di terraferma per l'anno 1847.**

*Relazione del Ministro di Finanze (DI REVEL) 6 dicembre 1848 con cui presenta alla Camera il qui annesso progetto di legge per l'approvazione dello Spoglio suddetto . . . » 263*

**Riorganizzazione del Corpo dei Bersaglieri.**

*Progetto di legge presentato alla Camera l'8 dicembre 1848 dal Ministro di Guerra e Marina (LA MARMORA) . . . . . » 273*

*Relazione della Commissione alla Camera 12 dicembre 1848, LONGONI relatore . . . » ivi*  
*Discussione e votazione alla Camera 12 dicembre 1848.*

*Relazione del Ministro di Guerra e Marina (DE SONNAZ) con cui presenta al Senato il progetto di legge stato adottato dalla Camera il 12 stesso mese . . . » 274*

*Relazione della Commissione al Senato 20 dicembre 1848, LA MARMORA Alberto relatore » ivi*  
*Discussione e votazione al Senato 20 e 21 dicembre 1848. — Legge 23 dicembre 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 868.*

**Ritiro e corso provvisorio in Sardegna delle monete d'argento ed eroso-misto proprie di quell'Isola.**

*Progetto di legge del Deputato PES, letto il 12 dicembre 1848 . . . . . » 274*

**Esercizio provvisorio del Bilancio attivo pel 1849.**

*Progetto di legge presentato alla Camera l'11 dicembre 1848 dal Ministro di Finanze (DI REVEL) » 275*  
*Relazione della Commissione alla Camera 20 dicembre 1848, FARINA Paolo relatore. . » ivi*

*Discussione e votazione alla Camera 21 dicembre 1848.*

*Relazione del Ministro di Finanze (RICCI) 22 dicembre 1848 con cui presenta al Senato il progetto di legge adottato dalla Camera il 21 stesso mese . . . » 276*

*Relazione della Commissione al Senato 23 dicembre 1848, DECARDENAS relatore . . . » ivi*  
*Votazione al Senato 23 dicembre 1848. — Legge 23 dicembre 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 855.*

**Esercizio provvisorio del Bilancio passivo pel 1849.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 13 dicembre 1848 dal Ministro di Finanze (DI REVEL) » 277*

*Relazione della Commissione alla Camera 21 dicembre 1848, FARINA PAOLO, relatore pag. 276*

*Discussione e votazione alla Camera 22 dicembre 1848.*

*Relazione del Ministro di Finanze (RICCI) 22 dicembre 1848 con cui presenta al Senato il progetto di legge stato adottato dalla Camera lo stesso giorno . . . . . » ivi*

*Relazione della Commissione al Senato 23 dicembre 1848, DECARDENAS relatore . . . . . » 276*

*Discussione e votazione al Senato 23 dicembre 1848. — Legge 23 dicembre 1848; Raccolta degli atti del Governo n. 856.*

### Bilancio attivo per l'anno 1849.

*Relazione del Ministro di Finanze (DI REVEL) 11 dicembre 1848 con cui presenta alla Camera il progetto di legge per l'approvazione del Bilancio attivo del 1849 ed i rapporti delle rispettive amministrazioni . . . . . » 278*

### Bilancio passivo per l'anno 1849.

*Relazione del Ministro di Finanze (DI REVEL) 13 dicembre 1848 con cui presenta alla Camera il progetto di legge per l'approvazione del Bilancio passivo del 1849 ed i rapporti delle rispettive amministrazioni . . . . . » 307*

### Abolizione delle bannalità e dei privilegi di privativa.

*Progetto di legge dei Deputati BARRALIS, BIANCHERI e D'ORIA, letto il 14 dicembre 1848 e sviluppato il 25 stesso mese . . . . . » 381*

### Programma del Ministero 16 dicembre 1848.

*Letto alla Camera il 16 dicembre 1848 dal Presidente del Consiglio dei Ministri Vincenzo GIOBERTI . . . . . » 382*

*Letto al Senato il 18 dicembre 1848 dal Ministro dell'Interno SINEO . . . . . » 383*

### Abolizione delle Compagnie Barancellari in Sardegna.

*Progetto di legge dei Deputati SIOTTO-PINTOR, SULIS e DECASTRO, letto il 16 dicembre 1848 » 383*

### Inserzioni giudiziarie nei giornali.

*Progetto di legge del Deputato BRUNIER, letto e preso in considerazione il 18 dicembre 1848 » 384*

### Modificazioni alla legge elettorale 17 marzo 1848.

*Progetto di legge del Deputato BENZA, letto il 21 dicembre 1848, sviluppato e preso in considerazione il 22 stesso mese . . . . . » 384*

### Corrispondenze postali in Sardegna.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 21 dicembre 1848 dal Ministro degli esteri (GIOBERTI) » 385*

### Norme per l'esercizio del diritto elettorale a favore dei militari in servizio attivo.

*Progetto di legge del Deputato LA MARMORA, letto il 27 dicembre 1848 . . . . . » 386*

# INDICE ALFABETICO

DEI

## PROGETTI DI LEGGE, DELLE RELAZIONI, ECC.

### A

ACATTOLICI. Ammissione al pieno godimento dei diritti civili . . . . .	pag. 64
AGNONA (Comune di). Diritto di pedaggio a favore di quel Comune . . . . .	» 229
AGOSTINIANI. Soppressione dei loro conventi in Sardegna . . . . .	» 123
ALLOGGIO militare durante la guerra. Modificazioni alle Regie Patenti 9 agosto 1836 . . . . .	» 214
ARMI da guerra e da caccia. Libera fabbricazione . . . . .	» 106
ASSEGNO-DECONTO ed indennità di vestiario alle truppe durante la guerra . . . . .	» 220
AVANZAMENTO ai gradi superiori nell'esercito . . . . .	» 179
AVVISI giudiziari nei giornali . . . . .	» 384

### B

BANNALITÀ (Abolizione delle) . . . . .	» 384
BARRANCELLI, Abolizione delle Compagnie Barrancellari in Sardegna . . . . .	» 383
BATTAGLIONE d'istruzione nell'esercito . . . . .	» 206
BATTAGLIONI di fanteria (riorganizzazione dei) . . . . .	» 227
BERSAGLIERI (Riorganizzazione del Corpo dei) . . . . .	» 273
BIBLIOTECA della Camera dei Deputati. Acquisto di libri . . . . .	» 173
BILANCI. Esercizio provvisorio del bilancio attivo pel 1849 . . . . .	» 275
Id. . . . . passivo pel 1849 . . . . .	» 277
Relazione sul bilancio attivo pel 1849 del Ministro di Finanze . . . . .	» 278
Id. . . . . dell'Azienda Generale delle Regie Gabelle . . . . .	» 288
Id. . . . . id. . . delle Regie Finanze . . . . .	» 290
Id. . . . . id. . . dell'Estero . . . . .	» 302
Id. . . . . id. . . dell'Interno (Agr. e Comm.)» . . . . .	ivi

Relazione sul bilancio attivo pel 1849 del Ministero dell' Istruzione Pubblica .	pag. 303
Id. . . . .	dell' Azienda Generale della Regia Marina . » 304
Id. . . . .	dell' Amministr. Generale delle Regie Zecche » <i>ivi</i>
Id. . . . .	dell' Ispezione Generale del Regio Erario . » 306
Relazione sul bilancio passivo pel 1849 del Ministro di Finanze . . . . .	» 307
Id. . . . .	dell' Azien. Gener. dell' Interno (Grande Cancel.) » 318
Id. . . . .	id. . . . . dell' Estero . . . . . » 327
Id. . . . .	del Ministero dell' Interno . . . . . » <i>ivi</i>
Id. . . . .	dell' Azien. Gener. delle strade ferrate . . . » 328
Id. . . . .	id. . . . . dell' Interno (Lavori Pubblici) » 355
Id. . . . .	id. . . . . id. . . . . (Agric. e Comm.) » 362
Id. . . . .	id. . . . . id. . . . . (Istruz. Pubblica) » 365
Id. . . . .	del Ministero di Guerra e Marina . . . . . 365-366
Id. . . . .	dell' Azienda Generale d' Artiglieria ecc. . . » 366
Id. . . . .	id. . . . . di Marina . . . . . » 367
Id. . . . .	id. . . . . di Finanze . . . . . » 368
Id. . . . .	id. . . . . delle Gabelle . . . . . » 372
Id. . . . .	dell' Ispezione Generale del Regio Erario . » 374
Id. . . . .	dell' Amministrazione centrale delle R. Zecche » 379
BOZZOLI. Dazio d' esportazione . . . . .	» 71

**C**

CALZATURA dei Soldati. Credito al Governo per la relativa spesa . . . . .	» 122
CAMBIALI. Facoltà a tutti i cittadini di obbligarsi per mezzo di cambiali . . . . .	» 99
CAMERE di Commercio (Istituzione delle) . . . . .	» 198
CAPITALI mutuati: Imposta dell' 1 p. 0/0 . . . . .	» 102
CASE e locali d' abitazione e di Commercio. Prestito sul valore locativo . . . . .	103-107
CAVALLI. Miglioramento della razza cavallina in Sardegna . . . . .	» 226
CODICI Civile, Penale, di Commercio e di Procedura.	
Applicazione all' Isola di Sardegna dei Codici Civile e Penale, vigenti negli Stati continentali . . . . .	» 36
Modificazione al Codice di Commercio in ordine alla facoltà di obbligarsi per mezzo di lettere di cambio . . . . .	» 99
Abrogazione dell' articolo 797 del Codice Civile . . . . .	» 119
Pubblicazione delle discussioni e dei motivi che riguardano la compilazione dei Codici . . . . .	» 127
Disposizioni penali e di procedura contro gli oziosi, vagabondi, ecc. . . . .	» 137
Disposizioni penali contro gli autori e complici di fatti, detti o gridi sediziosi . . . . .	» 136
Abrogazione degli articoli del Codice Civile, relativi al diritto di subingresso nelle successioni . . . . .	» 208
Abrogazione delle disposizioni contenute nell' alinea dell' art. 879 del Codice Civile, portanti facoltà di erigere fedecommissi, primogeniture e maggioraschi . . . . .	» 213
Pene per l' inosservanza delle disposizioni di legge contro la sifilide . . . . .	» 221
COLLEGI Elettorali Politici. Divisione dei Collegi per mandamento e formalità per la validità delle elezioni . . . . .	» 384
Norme per l' esercizio del diritto elettorale a favore dei militari in servizio attivo . . . . .	» 386
COLLEGI Nazionali. Ordinamento . . . . .	» 55
COLLEGIO Nazionale Marittimo in Genova. Fondazione . . . . .	» 226

COMMERCIO e Navigazione. Nomina d'una Commissione d'inchiesta . . . . .	pag. 124
COMMISSIONE permanente di legislazione nel seno della Camera . . . . .	» 198
COMPAGNIA di Gesù. Espulsione dallo Stato . . . . .	» 66
Soppressione delle due case e del Convitto dei Gesuiti in Sardegna . . . . .	» 123
COMPAGNIA di S. Paolo (Soppressione della) . . . . .	» ivi
COMPENDIO delle basi e delle regole generali che reggono le esazioni dei prodotti, l'autorizzazione ed il pagamento delle spese e la relativa contabilità . . . . .	» 259
COMUNI. Convocazione immediata dei Collegi Elettorali per la nomina dei Sindaci e basi per la nuova legge sui Comuni . . . . .	» 140
Modificazioni alle leggi 7 ottobre 1848 in ordine alla nomina dei Sindaci . . . . .	» 227
COMUNICAZIONI segrete del Ministero alla Camera. Relazione della relativa Commissione . . . . .	» 168
CONDANNATI per fatti politici dal 1821 al 1847 (Riabilitazione dei) . . . . .	» 124
CONDIZIONI delle Finanze dal 1830 al 1846 . . . . .	» 230
CONTABILITÀ. Regole generali per la Contabilità . . . . .	» 239
CONTRIBUZIONI (Vedi Tasse)	
CONVENTI. Espulsione di ordini religiosi dallo Stato . . . . .	» 66
Soppressione di Conventi in Sardegna . . . . .	» 123
CORPI Morali. Prestito a carico dei Corpi morali a favore dello Stato . . . . .	» 124
COSTITUENTE. Basi della legge elettorale per l'Assemblea Costituente . . . . .	74-75-83-86-87-91-99

**D**

DAME del Sacro Cuore di Gesù. Espulsione dallo Stato. . . . .	» 66
DAZIO d'esportazione dei bozzoli . . . . .	» 71
Restituzione del dazio di consumo alla città di Torino . . . . .	» 135
Riforme daziarie a favore dei borghi di Torino . . . . .	» ivi
DEBITO PUBBLICO. Alienazioni di rendite redimibili del Debito pubblico di Terraferma, già accese e spettanti allo Stato . . . . .	103-109-112
Surrogazione d'un'assegnazione sul tributo prediale regio alla rendita sul Debito pubblico, spettante al Dovario della Regina Maria Cristina . . . . .	ivi
Modificazione al Decreto 7 settembre 1848, portante creazione della rendita redimibile di lire 2,500/m. . . . .	» 153
Conversione del Prestito volontario Nazionale in iscrizione di rendita redimibile . . . . .	» 223
DECIME. Abolizione delle decime in Sardegna . . . . .	140-216
DEPUTATI che coprono impieghi regii (Relazioni delle Commissioni per verificare il numero dei) . . . . .	131-133
DIFESA dello Stato. Provvedimenti fatti dal Ministero della Guerra . . . . .	» 147
DIRITTI civili e politici agli Acatolici . . . . .	» 64
DIRITTO Elettorale. Norme per l'esercizio del diritto elettorale a favore dei militari in servizio attivo . . . . .	» 386
DIVISIONI Amministrative e Province in Sardegna (Circoscrizione delle) . . . . .	» 144
DOMENICANI. Soppressione di Conventi in Sardegna . . . . .	» 123
DOTAZIONE del Parlamento . . . . .	» 29
DOVARIO della Regina Maria Cristina (Vedi Debito pubblico).	

**E**

ELEZIONI politiche. Divisione dei Collegi per mandamento; numero dei votanti per la validità delle elezioni ed altre formalità . . . . .	» 384
---	-------

Norme per l'esercizio del diritto elettorale a favore dei militari in servizio attivo pag.	386
EMIGRATI. Disposizioni di beneficenza e di pubblica sicurezza . . . . .	» 181
Norme per la naturalizzazione . . . . .	» 205
ESERCITO. Indirizzo adottato dalla Camera dei Deputati il 31 luglio 1848 . . . . .	» 148
Norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori . . . . .	» 179
Formazione di un battaglione d'istruzione . . . . .	» 206
Riorganizzazione dei battaglioni di fanteria . . . . .	» 227
Riorganizzazione del Corpo dei Bersaglieri . . . . .	» 273
Norme per l'esercizio del diritto elettorale a favore dei militari in servizio attivo	» 386
ESPROPRIAZIONE a cagione di pubblica utilità (Limitazione del diritto di)	» 145

**F**

FACOLTÀ legislative al Governo, durante la guerra (Delegazione delle) . . . . .	» 147
Id. (Cessazione delle)	» 170
FAMIGLIE dei militari (Vedi Militari e Marinai).	
FANTERIA (Riorganizzazione dei battaglioni di) . . . . .	» 227
FEDECOMMESSI, maggioraschi e primogeniture (Abolizione dei) . . . . .	» 213
FEUDI in Sardegna. Revisione delle liquidazioni feudali . . . . .	» 123
FINANZE. Condizioni delle finanze dal 1830 al 1846 . . . . .	» 230
Compendio delle basi e delle regole generali che reggono le esazioni dei prodotti, l'autorizzazione ed il pagamento delle spese, e la relativa contabilità . . . . .	» 259
FORTI. Demolizione di quei forti che non hanno per iscopo la difesa delle Città dal nemico . . . . .	66-68-69
FRANCESCANI. Soppressione di conventi in Sardegna . . . . .	» 123
FURTI nelle campagne. Norme di procedura e penalità . . . . .	» 137
FUSTIGAZIONE. Abolizione di quella pena nel militare . . . . .	» 102

**G**

GALLERIE della Camera dei Deputati (Vedi Tribune)	
GESUITI. Espulsione dallo Stato della Compagnia di Gesù . . . . .	» 66
Soppressione delle due case e convitti dei Gesuiti in Sardegna . . . . .	» 123
GINEVRINI. Abrogazione delle RR. PP. 6 febb. 1818 relative alla proibizione fatta ai Gi- nevrini di acquistare beni stabili nei Regii Stati . . . . .	» 227
GIORNALI. Facilitazioni per l'introduzione dei giornali esteri nello Stato . . . . .	» 98
Inserzioni Giudiziarie . . . . .	» 384
GIUDICE (Gran) dell'Armata (Istituzione del) . . . . .	» 198
GUARDIA NAZIONALE (Armamento della) . . . . .	» 71
(Mobilizzazione di battaglioni di) . . . . .	» 127
(Provvedimenti per l'organizzazione della) . . . . .	» 130
Adozione provvisoria della legge in vigore in Lombardia . . . . .	» 140
Risoluzione di dubbi circa gli articoli 43, 93, 98 e 131 della legge 4 marzo 1848	» 217
GUASTALLA (Ducato di) (Vedi Unione)	
GUERRA. Provvedimenti fatti a difesa dello Stato . . . . .	» 147
Relazione del Ministro della Guerra sul suo operato durante la prorogazione del Parlamento . . . . .	» 166



**I**

IGIENE PUBBLICA. Provvedimenti contro la sifilide . . . . .	pag. 221
IMPOSTE (Vedi Tasse)	
INDIRIZZO al Re dopo la resa di Peschiera e la vittoria di Goito. Rapporti delle relative Commissioni . . . . .	» 53
Al Re ed all'esercito, adottato dalla Camera dei Deputati il 31 luglio 1848 . . . . .	» 148
INSERZIONI giudiziarie nei giornali . . . . .	» 384
INTENDENZE generali e provinciali in Sardegna (Circostrizione delle) . . . . .	» 144
ISTRUZIONE PUBBLICA (Ordinamento della) . . . . .	» 55

**L**

LEGGE elettorale 17 marzo 1848. Modificazioni in ordine alla divisione dei Collegi per Mandamento, al numero dei votanti per la validità delle elezioni, ed altre formalità . . . . .	» 384
Norme per l'esercizio del diritto elettorale a favore dei militari in servizio attivo . . . . .	» 386
LETTERE e scienze. Ordinamento delle relative facoltà . . . . .	» 63
LEVA di 15,000 uomini . . . . .	» 72
Di 13,000 uomini . . . . .	» 169
LIBERAZIONE dei reclusi in via economica . . . . .	» 34
LIBRI. Facilitazioni per l'introduzione dei libri dall'estero . . . . .	» 98
LICENZE agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli . . . . .	» 148
LIQUIDAZIONI feudali in Sardegna (Revisione delle) . . . . .	» 123
LOMBARDIA (Vedi Unione)	
LOTTO. Soppressione del giuoco del lotto . . . . .	» 51

**M**

MAGGIORASCHI, fedecommissi e primogeniture (Abolizione dei) . . . . .	» 213
MEDAGLIA al valor militare. Soprassoldo . . . . .	» 195
MENDICITÀ, vagabondaggio ecc. (Repressione delle) . . . . .	» 137
MERCEDARI. Soppressione di conventi in Sardegna . . . . .	» 123
MERCI depositate nel porto franco di Genova. Vendita per mezzo degl'incanti . . . . .	» 117
MILITARI e marinai. Assistenza alle famiglie dei militari. Progetto di legge del Deputato Zunini . . . . .	» 97
Adozione delle famiglie indigenti dei militari e dei marinai morti o resi inabili al lavoro, e provvedimenti per promuovere la guerra dell'indipendenza. Progetto di legge del Deputato Buffa e relazioni . . . . .	120-122
Adozione delle famiglie dei militari. Progetto di legge del Senatore Defornari . . . . .	» 122
Norme per l'esercizio del diritto elettorale a favore dei militari in servizio attivo . . . . .	» 386
MINIERE, cave ed usine. Estensione alla Sardegna dell'Editto 30 giugno 1840 . . . . .	» 100
MODENA (Ducato di) (Vedi Unione)	
MONETE d'argento ed eroso-misto di Sardegna. Ritiro e corso provvisorio in quell'Isola . . . . .	» 274

**N**

NATURALIZZAZIONE degli Italiani e degli stranieri . . . . .	» 205
NAVIGAZIONE e commercio. Nomina d'una Commissione d'inchiesta . . . . .	» 124
NOTE giudiziarie sui giornali . . . . .	» 384

●

OBLATI di S. Carlo e Maria SS. Espulsione dallo Stato . . . . .	pag. 66
ORDINE del valore italiano (Creazione dell'). . . . .	» 208
ORDINI religiosi. Espulsione di ordini religiosi dallo Stato e soppressione di conventi in Sardegna . . . . .	66-123
OZIOSITÀ, vagabondaggio, ecc. (Repressione della) . . . . .	» 137

P

PADOVA (Provincia di) (Vedi Unione)	
PARLAMENTO (Dotazione del) . . . . .	» 29
PARMA (Ducato di) (Vedi Unione).	
PASSAPORTI dei Savoiaardi per la Francia . . . . .	» 96
PEDAGGIO sul ponte della Sesia a favore del Comune d'Agnona . . . . .	» 229
PENA di morte in materia politica (Abolizione della) . . . . .	» 99
PENSIONI. Ritenuta provvisoria a titolo d'imprestito sulle pensioni . . . . .	103-106-109
Ritenuta sulle pensioni e sugli stipendi. Progetto di legge del Deputato Molino . . . . .	» 124
Pensioni ed altri vantaggi ai militari e loro famiglie (Vedi Militari e Marinai).	
Revisione degli stipendi e delle pensioni e prestito forzato su quelli eccedenti le lire 1,600 . . . . .	» 205
Limitazione degli stipendi e delle pensioni di ritiro . . . . .	» 221
PESI e misure. Estensione alla Sardegna ed ai Ducati di Piacenza, Parma e Guastalla del R. Editto 14 settembre 1845 . . . . .	» 119
Abolizione degli impieghi per la verificaione di pesi e misure . . . . .	» 102
Applicazione del sistema decimale alla vendita dei tabacchi . . . . .	» 211
PIACENZA (Ducato di) (Vedi Unione).	
PO (Navigazione del) . . . . .	» 144
POLIZIA (Vedi Sicurezza Pubblica).	
PORTO di Genova. Cura ed amministrazione a carico di quel Municipio . . . . .	66-69
POSTE. Corrispondenze postali in Sardegna . . . . .	» 385
POTERI straordinari al Governo, durante la guerra (Conferimento di) . . . . .	» 147
Id. (Cessazione dei) . . . . .	» 170
PRESTITI. Ritenuta provvisoria a titolo di prestito sopra gli stipendi degli impiegati civili e le pensioni . . . . .	103-106-109
Prestito sul valore locativo delle case e dei locali inservienti ad uso d'abitazione e di commercio . . . . .	103-107
Prestito a carico dei contribuenti per un valore eguale alla metà della contribuzione prediale regia del 1848 . . . . .	103 108
Creazione ed alienazione di rendite sul Debito Pubblico (V. Debito Pubblico).	
Prestito di 12 milioni di lire a favore delle Regie Finanze con ipoteca sui beni dell'Ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro, e suppletivamente su quelli del De- manio . . . . .	103-109-112-116-117
Prestito a carico dei Corpi morali ed a favore delle Finanze dello Stato . . . . .	» 124
Prestito di 100 milioni di lire a carico delle Finanze di tutto lo Stato, ossia delle antiche e nuove Provincie . . . . .	» 146
Proroga di termini pel prestito obbligatorio . . . . .	» 191
P RESTITI. Progressività del prestito forzato . . . . .	» 198

Prestito forzato sugli stipendi eccedenti le lire 1,600 . . . . .	pag. 205
Conversione del prestito volontario nazionale in iscrizione di rendite redimibili . . . . .	» 225
PRIMOGENITURE, fedecommessi e maggioraschi. (Abolizione delle) . . . . .	» 213
PRIVILEGI di privativa (Abolizione dei) . . . . .	» 381
PROFESSIONI. Norma per le licenze agli esercenti di alcune professioni . . . . .	» 148
PROGRAMMA del Ministero 27 luglio 1848 . . . . .	» 146
Id. 15 agosto 1848 . . . . .	» 157
Id. 16 dicembre 1848 . . . . .	» 382
PROPRIETÀ. Pieno esercizio del diritto di proprietà sugli stabili designati per l'espro- priazione a cagione di pubblica utilità . . . . .	» 145
PROTOMEDICATO (Soppressione dei Magistrati di) . . . . .	» 218
PROVINCIE in Sardegna (Circoscrizione delle) . . . . .	» 144

Q

QUIETE PUBBLICA (Provvedimenti per la tutela della) . . . . .	» 136
---	-------

R

RECLUSI in via economica (Liberazione dei) . . . . .	» 54
REGGIO (Ducato di) (Vedi Unione).	
REGOLAMENTO concernente le tribune pubbliche della Camera dei Deputati . . . . .	» 230
REGOLE generali per le esazioni, l'autorizzazione ed il pagamento delle spese, e la rela- tiva contabilità . . . . .	» 259
RENDICONTI della Camera dei Deputati. Nomina d'una Commissione per sorvegliarne la stampa . . . . .	» 71
RENDICONTO del Ministero sul suo operato durante la prorogazione del Parlamento . . . . .	» 157
RENDITE sul Debito Pubblico (Vedi Debito Pubblico).	
RIABILITAZIONE dei condannati dal 1821 al 1847 per fatti politici e sovvenzioni alle loro vedove e figli . . . . .	» 124
RISAIE. Provvedimenti sulle risaie del Verellese . . . . .	» 140
RITENUTA sugli stipendi (Vedi Stipendi).	
ROVIGO (Provincia di) (Vedi Unione).	

S

SANITÀ pubblica. Provvedimenti contro la sifilide . . . . .	» 221
SAN PAOLO (Soppressione della Compagnia di) . . . . .	» 123
SCIENZE e lettere. Ordinamento delle relative facoltà . . . . .	» 63
SEGRETERIA di Stato e di Guerra in Sardegna (Soppressione della) . . . . .	» 144
SICUREZZA pubblica. Repressione dell'oziosità, del vagabondaggio, ecc . . . . .	» 157
Provvedimenti per la tutela della pubblica quiete . . . . .	» 136
Norme per le licenze agli esercenti pubblici stabilimenti e spettacoli . . . . .	» 148
Provvedimenti di pubblica sicurezza sia verso i nazionali, che gli stranieri . . . . .	» 181
SIFILIDE (Provvedimenti contro la) . . . . .	» 221
SINDACI. Convocazione immediata dei Collegi elettorali per la nomina dei Sindaci, e basi per la nuova legge sui Comuni . . . . .	» 140
Modificazioni alla legge 7 ottobre 1848 in ordine alla nomina dei Sindaci . . . . .	» 227
SPETTACOLI. Norme per le licenze agli esercenti pubblici stabilimenti e spettacoli . . . . .	» 148
SPOGLIO delle rendite e delle spese degli Stati di Terraferma per l'anno 1847 . . . . .	» 263

STABILI designati per l'espropriazione a cagione di pubblica utilità. Libero esercizio del diritto di proprietà sino all'effettuata espropriazione . . . . .	pag. 145
STIPENDI. Ritenuta provvisoria a titolo d'imprestito sopra gli stipendi degl'impiegati civili . . . . .	103-106-109
Ritenuta sugli stipendi e pensioni eccedenti le L. 3,000 . . . . .	» 124
Revisione delle pensioni e degli stipendi e prestito forzato su quelli eccedenti le lire 1,600 . . . . .	» 205
Limitazione degli stipendi e delle pensioni di ritiro . . . . .	» 221
STRADA ferrata da Torino a Ciampieri . . . . .	» 94
STRADE. Mantenimento delle cunette a carico dello Stato . . . . .	» 136
Classificazione fra le strade reali della strada che da Genova tende al Varo . . . . .	» ivi
Riattivazione dei lavori stradali in Sardegna . . . . .	» 221
SUBINGRESSO nelle successioni (Abolizione del diritto di) . . . . .	» 208
SUCCESSIONI. Abolizione del diritto di subingresso . . . . .	» 208
SURROGAZIONI militari . . . . .	» 218

**T**

TABACCHI. Applicazione del sistema decimale alla vendita dei tabacchi . . . . .	» 211
TASSE. Imposta dell' 4 p. % sui capitali mutuati . . . . .	» 102
Surrogazione d'un'assegnazione sul tributo provinciale regio alla rendita sul Debito Pubblico spettante al dovario della Regina Maria Cristina . . . . .	103-109-112
Tassa, ossia diritto di licenza per gli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli . . . . .	» 148
Ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni (Vedi Stipendi).	
TESTAMENTI. Validità dei testamenti olografi fatti all'estero . . . . .	» 119
TORINO. Restituzione del dazio di consumo alla città di Torino . . . . .	» 135
Riforme daziarie a favore dei borghi di Torino . . . . .	» ivi
TREVISO (Provincia) (Vedi Unione).	
TRIBUNE della Camera dei Deputati. Destinazione della galleria superiore ad esclusivo uso del pubblico . . . . .	» 71
Disposizioni regolamentarie . . . . .	» 230

**U**

UFFICIALI dell'Esercito destituiti o dimessi per cause politiche. Reintegrazione nei loro gradi . . . . .	» 102
UNIONE di nuove Provincie agli Stati Sardi, e provvedimenti relativi.	
Unione agli Stati Sardi del Ducato di Piacenza . . . . .	» 32
Id. dei Ducati di Parma e Guastalla . . . . .	» 47
Id. dei Ducati di Modena e Reggio . . . . .	» 51
Id. della Lombardia, e delle Provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo . . . . .	» 74
Id. della Città e Provincia di Venezia . . . . .	» 142
Norme pel Governo della Lombardia e delle Provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo sino all'apertura del Parlamento comune . . . . .	74-75-83-86-87-91
Basi della legge elettorale per l'Assemblea Costituente . . . . .	74-75-83-86-87-91-92
Sussidi alla Città di Venezia durante la guerra . . . . .	» 214

Estensione ai Ducati di Piacenza, Parma e Guastalla del Regio Editto 11 settembre  
1845 sui pesi e misure . . . . . pag. 119  
Nullità degli atti legislativi e governativi fatti nei Ducati di Piacenza, Parma, Mo-  
dena, Guastalla e Reggio da qualunque Governo straniero dopo il 9 agosto  
1848 . . . . . » 225

**V**

VAGABONDAGGIO, oziosità ecc. (Repressione del) . . . . . » 137  
VALORE ITALIANO. Creazione del relativo Ordine . . . . . » 208  
VENEZIA (città e Province) (Vedi Unione)  
VESTIARIO (Indennità di) alle truppe durante la guerra . . . . . » 220  
VICENZA Provincia (Vedi Unione)  
VICERÈ in Sardegna (Soppressione della carica di) . . . . . » 144

---

